

B.Π.
466A

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



026000291012

OLD

349.453 L

VEN

v. 2

1709



12X

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΡΑΦΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ





ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 51432
Αριθ. εισαγ. βιβλ

ΣΤΑΤΥΤΑ
ΒΕΝΕΤΑ
I
1709

ΔΩΡΕΑ Χ. ΠΡΑΤΣΙΚΑ


Χ. ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ

ΣΤΑΤΥΤΑ ΒΕΝΕΤΑ.

Dr. K. Pratsikas



*Δέρμα
Παν. Αθηνών
1973*





V O L V M E N
S T A T V T O R V M
L E G V M , A C I V R I V M
T A M C I V I L I V M , Q V A M C R I M I N A L I V M
D D . V E N E T O R V M ,

Cum Correctionibus Serenissimorum Principum pro tempore

*Et practica summaria, amplissimo Indice omnium Rubricarum: &
Annotationibus, & Postillis in margine omnium Legum,
Summa cura, & studio D. RIZZARDI GRIFFI
Causidici Veneti ab innumeris erroribus emendatis.*

Additis in hac nouissima Editione nonnullis Legibus,
recentioribus summa diligentia, & labore
D. PETRI PINELLI Aduocati Veneti.

I O A N N I C O R N E L I O
V E N E T I A R V M P R I N C I P I
D I C A T V M .



V E N E T I I S , M . D C C . I X .

Ex Typographia Ducali Pinelliana .

C V M P R I V I L E G I O .

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΗ
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ
ΠΑΦΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π. ΠΡΑΞΕΙΣ

1709



VOLVMEN
STATVORVM
EIVSDEM
DAVIDE

Constitutiones
et leges
et ordines
et statuta
et privilegia
et libertates
et consuetudines
et iustitias
et rationes
et causas
et sententias
et litteras
et mandata
et precepta
et provisiones
et rescripta
et cetera
et omnia
et singula
et quaecumque
et in
et contra
et pro
et contra
et pro

DANI CORNELIO
VENTILARVM PRINCIPALIS



IN
LIBRARIIS

SERENISSIME PRINCEPS.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΠΑΤΕΡΙΚΑ
ΡΑΦΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



*Rodit tandem meo ex
orælo Venetarum Legum Volumen,
cuius in lucem exitus diu multumque*

5/ 2 dilata



dilatatus est ea, puto, factorum mora, ut te potissimum regnante PRINCIPVM OPTIME parem inuidiæ suæ protectionem ex tuo nomine nancisceretur. Nemo enim non nouit, quis hoc temporum Legum contemptus, quæ contra Rationem viuendi ratio insurgat vitijs debacchantibus ità, ut proprijs miserè seruire cupiditatibus libertas nuncupetur. Sapienter equidem & Maiores nostri Leges, vel ad corruptorum morum emendationem, vel ad priuatorum bonorum incolumitatem Deo auctore sancitas promulgauere; quas interim dies longior, veluti obsoletas, negligenter habitas despiciatui duxit, ingratas interpretationibus quotidie in aliena damna ingeniosior. Prouidit & huic iniuriæ Senatus Veneti toto Orbe admiranda Prudentia nouis sanctioni-

buis



bus nouo semper occurrens errori, quorum omnium numquam antea simul excusam collectionem liber hic exhibet. Sed ò felicissima tempora ! ò expectatissimos dies ! quibus omni Lege potior Lex uiua est Princeps ; qui , quamquam Iuri præsit pro dignitate , Iuri tamen seruit in exemplum , ut iam pudeat non parere subditos Principe subditum agente . Prædicent itaque , quibus eloquentiæ vis est copiosior, tua ab regnantibus Atauis ex traduce continua decora ; Declament , quid in CORNELIA Domo antiquius sit , regnasse , an donasse regna : ego hæc omnia nimio splendore obrutus admiratus à longè tibi uni humilem sisto calammum non celebraturus , quæ de te sentio , sed veneraturus , quod in te video . Prodi igitur felix Liber , tuque ò felix uiue
omnium




*omnium virtutum absolutissimum exem-
plar SERENISSIME IOANNES
CORNELI , & in his Legibus ,
quas tibi submitto , Iustitiam morum
tuorum , meæque erga te observantiæ
testimonium tuere . Valeas tuæ , &
Reipublicæ prosperitati , & longum
valeas .*

Venetijs XVI. Kal. Octobris M.DCC.IX.

Serenitatis tuæ

*Humilimus, ac obsequentiss. Servus, & Subditus
Petrus Pinellus.*



I N D I C E

Per Ordine de tempi, & Anni di tutte le Leggi,
e Parti contenute nel presente

V E N E T O S T A T V T O.

1041. 26. Settembre . Beneficij Ecclesiastici. car. 198.t.	Pegni dell'Esaminador. 163
1047. 8. Mazo . Cause de Reggi- menti in Terra Ferma pas- sati doi mesi doppo fenito il detto, non si possono appellar. 222.t.	1395. 27. Marzo . Fuggittini. 213
1228. 27. Settemb. Pena à quelli, che prendono due Mogliere. 265	1395. 28. Marzo . Fuggitini. 156
1240. 13. Agosto . Giurisdittion del Foro. 137	1399. 13. Luio , che non si pos- sino Intrometter Doni , Prouision, ne Salarij. 206
1254. 10. Zugno . Vfurari. 217.t.	1400. 26. Nouembre . Ordine à Nodari per le Cedule. 203
1274. 16. Agosto . Citationi. 135	1410. 13. Luio . Commandamen- ti, e Termini. 139
1280. 9. Settembre . Scritture. 136	1410. 28. Ottobre . Erbarie , e Fatture. 238.t.
1287. 13. Settembre . Auocati. 140	1412. 27. Ottob. Mobili di Chiesa. 152
1288. 20. Settembre . Giudici dell' Esaminador. 142	1413. 26. Marzo . Sopraconsoli pos- sino affidar per 4. Mesi. 214.t.
1288. Carte d' Alienationi. 143	1413. 4. April. Auditori Noui. 137
1303. 2. Aprile . Differenze trà Zu- desi. 149	1413. 29. Decembre . Vendite. 153
1313. Citationi. 135	1413. 29. Decembre . Nodari deb- bino dar in nota i Beni conditionati. 290.t.
1323. 2. Ottob. Debiti delle Moglie. 164.t.	1413. 29. Decembre . Ordine di Vender le Possessioni , e Stabili di Venezia secon- l'vso nouo. 228.t.
1325. 9. Aprile . Termini , e Co- mandamenti. 135	1418. 29. Marzo . Posthumi. 203.t.
1328. 2. Settemb. Contratti Illiciti. 147	1418. 29. Marzo . Che le Legiti- mationi de Naturali non vagliano ne i Fideicom- missi. 280
1328. 21. Nouemb. Che li Auocati, che sono stati in vna Cau- sa non possa eser Giudici nella medesima. 140	1418. 29. Marzo . Testamenti per Posthumi. 280
1334. 15. Feb. Ordini de Nodari, che faranno Testamenti. 290	1420. 22. Agosto . Perdita del Ter- zo delle Dotte. 185
1340. 13. Agosto . Terminationsi. 136	1425. April. Aggruadi siano sotto- posti ai Sopra Consoli. 216
1342. 20. Zugno . Bandito non possi esser Ministro Publico. 266	1425. 10. Zugno . Cacciati. 202
1352. 23. Nouembre . Successioni. 160	1428. 9. Zugno . Varee. 163
1352. 25. Nouembre . Successioni. 161	1428. 11. Settembre . Nodari nel scriuer le Sentenze. 150
1357. 29. Marzo . Cambij, e Con- tratti Vfuratici. 148	1428. 14. Nouembre . Sententie di Auditori. 222
1361. Luglio . Fuggittini , e Intromissiori. 213	1428. Vltimo Nouemb. Comessi. 138
1374. Agosto . Moglie. 137	1433.
1376. Primo Agosto . Vendite de	



1433. 4. Ottobre . Disordini in Causa , e Cogniti .	151	1466. 2. Marzo . Differenze de Com- promessi .	10
1435. Vltimo Marzo . Contratti .	139	1466. 20. Mazo . Sententie de Banditi ad inquirendum: 252.	
1437. Primo Settemb. Arbitri .	157	1466. 17. Agosto . Libri de Botte- ghieri .	14
1438. 28. Febraro . Possessori d' Anni 30. siano veri possef- sori .	206	1468. 25. Luglio . Assicuration di Mercantie .	210
1441. 28. April . Fuggitini .	157	1468. 16. Settembre . Tor Priggioni dalle mani degl'Officiali .	2
1441. 16. Luio . Che non si possi portar Ferramenti ai Car- cerati .	233	1471. 14. Nouembre . Intromissioni, e Souentioni .	10
1443. 11. April . Giudei non cono- scano carnalmente le Chri- stiane, ne tengono Scola. 265.t.		1473. 6. Marzo . Auocati si diui- dono nelle Cause .	21
1443. 29. Zugno . Percussori nella Faccia .	232.t.	1473. 18. Decemb. Souentioni .	211
1443. 12. Nouembre . Banditi .	252.t.	1474. 2. Decembre . Testamenti .	1
1444. 10. Maggio . Arbitri .	158	1474. 5. Decemb. Miglioramenti .	1
1446. 6. Maggio . Meglioramenti .	154	1475. 23. Luglio . Arbitri .	1
1449. 28. Nouembre . Nodari dia- no in nota in Cancellaria inferior li Testamenti , e Carte di Dotte .	290.t.	1475. 27. Febraro . Testamenti per Breuiario .	10
1449. 28. Decembre . Procuratori di San Marco siano Tutori de Pupilli .	166	1475. 27. Febraro . Possessi de Beni .	205
1450. 15. Settembre . Rettori non possano far Sententie ot- to giorni auanti il fenir del Reggimento .	223	1476. 3. Settembre . Giurisdittion delle Sententie de Datij , e Contrabandi da farsi .	2
1451. 23. Decembre . Vniformi Pensioni .	153	1476. 6. Settembre . Giurisdittion delle Sentenze de Dacij , e confiscation de Contra- bandi .	225
1457. 15. Apr. Fide per Veneziani .	216.t.	1478. 12. Marzo . Contratti illeciti .	288
1459. 26. Maggio . Mercantie .	210.t.	1479. 27. Decembre . Appellationi dopò la morte de Rettori .	10
1461. 6. Mazo . Licentiati due volte per i Capi di Dieci non possono esser realdidi .	226	1480. 22. Decembre . Che niun possi impetrar Breui contro la volontà de Testadori .	198
1461. 17. Zugno . Prescrittioni non vi siano per Vsurpatori .	208	1481. 13. Maggio . Possessori vadino al possefso tempo vn'Anno .	280
1461. 20. Ottobre . Non si possi- no intrometter per debiti Instrumenti pertinenti all' Agricoltura .	205.t.	1482. 24. Mazo . Assenti .	244
1461. Primo Decemb. Falsarij .	266.t.	1484. 25. Gennaro . Auogadori .	153
1462. 30. Decembre . Che le Sen- tentie de danni dati, e Pos- session turbata Late in Ar- rengo siano innappellabili .	266	1485. 11. Nouembre . Nodari .	14
1462. 27. Febraro . Giudici incom- petenti non vagliano .	141	1485. 14. Nouembre . Comprar Litte .	230.
1464. 2. Luio . Auogadori .	162	1487. 21. Settembre . Aggrauati Fuggitini , e Fide .	167.
1465. 21. Marzo . Azzali , e Fer- ramenta .	352	1488. 14. Settemb. Pegni d'Ebrei .	168.
		1488. 14. Settembre . Fide .	16
		1488. 11. Gennaro . Fide .	16
		1489. 29. Luio . Banditi .	24
		1489. 2. Settembre . Che non si possi far donatiuo , ò altro assegnamento senza la confirmation del Senato .	287.
		1490. 21. Luio . Arme in Palazzo , Piazza , chi snuderà .	232.
		1490.	




1490. 11. Settembre : Banditi , e
Condannati possino esser
impune morti con Setta ,
& Monopolio . 262.t.
1491. 29. Marzo . Vendite di Sta-
bili conditionati . 170
1492. 27. Marzo . Appellazioni, e d'
instituir la Quarantia Noua. 188
1493. 14. April . Auditori Vec-
chi, e Noui possono lau-
dar, e tagliar le Sententie
sin Ducati 50. 229
1493. 17. Settembre . Prescrittioni
de Salarij . 208.t.
1496. 21. Marzo . Che niun possi
andar Vicario, ò altro nel-
la Patria, doue lui sono,
& habiti . 229.t
1496. 11. Zugno . Possessori de 30.
Anni siano legittimi pos-
sessori . 206.
1498. 30. Mazo . Auogadori non
possono intrometter le de-
liberationsi del Pregadi ad
altro Minor Consiglio . 264.t.
1500. 23. Ottobre . Auditori , e
Sindici possono introdur
le Cause Ciuili à ciascun
Consiglio . 225
1502. 11. Mazo . Salui Condotti . 253
1503. 12. Luglio . Banditi perdonò
gli Officij . 264
1503. 26. Luio . Banditi . 246.t.
1503. 16. Febraro . Reffude de Be-
ni Ereditarij . 204
1504. 15. Ottobre . Banditi . 253
1506. 19. Marzo . Possessori d'An-
ni 30. siano legitimi Posses-
sori . 207
1506. 17. Zugno . Prescrittion nel
Dogado . 208
1506. 20. Agosto . Ladri . 234
1506. 21. Agosto . Rettori rispon-
dino con Giuramento alle
Suppliche . 227.t.
1506. 17. Gennaro . Saluicondotti . 253
1507. 27. April . Consiglieri non
possono spedir supplica-
tioni senza informatione
de Rettori . 227.t.
1512. 10. Mazo . Ordini di pro-
dur, e legger le Scritture
ai Consigli . 223
1512. Vltimo Febraro . Rettenti . 232
1513. 27. Agosto . Repudie d'E-
redità . 204.t.
1514. 22. Gennaro . Rettenti . 232
1515. 29. Agosto . Ordine di pro-
dur oblationi in Scritture
ai Consigli . 223.t.
1515. 7. Ottobre . Auditori Vec-
chi possono suspender per
doi Mesi . 227.t.
1515. 7. Ottobre . Auogadori . 230.t.
1516. 25. Mazo . Proclamati . 244
1516. 27. Luglio . Auogadori, ne
Auditori non possono in-
trometter Cause, se non
citata la parte . 224 +
1516. 24. Agosto . Fide per Forestieri . 217
1517. 25. Zugno . Che non si possi
impetrar Giudice Eccle-
siastico nelle Cause spet-
tante al Giudice secolare . 199 +
1517. 24. Ottobre . Confiscation . 235
1518. 7. Mazo . Che non si possi arren-
gar à fauor delli Rei Pro-
clamati absenti . 263.t.
1519. 29. Dicembre . Che non sia
strusciato alcuno per en-
trar nell'Arti . 281
1520. 30. Marzo . Cause Ecclesia-
stiche siano giudicate dagl'
Ordinarij in prima In-
stanza . 199.t.
1520. 10. Zugno . Querele delle Ver-
gini, che fosse state violate . 238
1520. 13. Settembre . Prescrittion
de Salarij de Sartori . 209
1521. 28. Zugno . Commissarij de
Testamenti, faccino li In-
uentarij delli Beni del De-
fondo . 291.t. +
1521. 28. Zugno . Libri de Botte-
ghieri . 171
1521. 28. Zugno . Commissarij . 171.t.
1521. 12. Dicembre . Condannati,
che accusano altri . 261 T
1523. 13. Mazo . Contro quelli,
che farà fuggir Priggioni
per debiti . 253.t. +
1523. 12. Maggio . Obligation al-
cuna non vaglia, se non è
datta in nota all'Oficio
dell'Esaminador . 171.t. +
1523. 12. Maggio . Stime de l'eni
de



	de Defonti per causa di Dote.	172
1523.	12. Maggio . Imprestidi del Monte Vecchio.	172.t.
1523.	13. Maggio . Vadie.	173
1523.	13. Maggio . Nodari.	173
1523.	18. Maggio . Limitationi à Nodari.	173
1523.	23. Maggio . Figliuoli di famiglia.	172.t.
1523.	21. Settembre . Che non si possi remetter Ecclesiastici Condannati senza il Conf.di XL. al Crim.	243.t.
1523.	2. Gennaio . Gratie à Condannati.	261.t.
1523.	12. Gennaio . Gratie de Condannati.	261.t.
1524.	21. Marzo . Banditi.	251.t.
1524.	6. Zugno . Contratti fatti in Venezia.	202.t.
1525.	23. Marzo . Condannati.	256
1525.	18. Zugno . Banditi.	252
1527.	23. Zugno . Auogadori.	231.t.
1530.	Vltimo Decem. Auogadori.	238.t.
1531.	7. Mazo . Auttorità dei Auditori circa Reuision di spese , e disordini a i Consigli.	222
1531.	22. Luio . Sentenze publicate in Arengo.	254
1531.	20. Agosto . Sindici.	243
1531.	30. Agosto . Banditi.	249
1531.	25. Gennaio . Nodari debba scriuer i Testamenti in Volgar.	203.t.
1531.	29. Gennaio . Vna Ballotta nei Consigli Ciuili impatti la Causa.	281.t.
1532.	30. Zugno . Prescrittioni.	207.t.
1532.	14. Settembre . Hora , che i Sindici possi sententiar.	202
1532.	26. Settembre . Banditi.	249.t.
1533.	16. Marzo . Vna Ballotta nei Consigli Ciuili impatti la Causa.	281.t.
1533.	20. April . Comprar Litte.	231
1533.	30. Decembre . Auogadori non possino metter Parte di mitigar la pena de Condannati.	264.t.
1533.	29. Gennaio . Banditi.	248
1534.	22. Genaro . Possessi Tempo-	

	rali de Beneficij Ecclesiastici.	200.t.
1534.	13. Febraro . Banditi.	248.t.
1535.	19. Marzo . Vendite non si faccino più d'vna volta.	253.t.
1535.	20. Settembre . Compagnie.	419
1536.	Vltimo Mazo . Homicidiarij.	257.t.
1536.	Vltimo Decemb. Non si possano lasciar Stabili ad Pias Causas oltra due Anni.	201.t.
1537.	11. Marzo . Formation de Processi delli Signori di Notte.	256.t.
1537.	29. April . Auocati ordinarij , & esstraordinarij , e sue Mercedi.	173.t.
1537.	Primo Maggio . Mercede d' Auocati.	176
1537.	8. Maggio . Auocati.	178.t.
1538.	16. Settembre . Che non si possi far fuggir Prigionij.	245.t.
1538.	24. Febraro . Banditi.	260
1539.	6. Settembre . Pagamento alla Messettaria.	282
1540.	17. Nouembre . Che tutti possono prender quelli , che ammazzano , e feriscono.	258
1541.	30. Marzo . Che tutti possono prender quelli , che ammazzano , e feriscono.	258.t.
1541.	19. April . Duelli.	235
1541.	8. Luio . Banditi.	249.t.
1541.	9. Agosto . Affitti di Casa.	143
1541.	18. Agosto . Contro di quelli , che fanno addunationi da quattro in sù per dannificar.	245.t.
1542.	3. Marzo . Banditi.	248.t.
1542.	23. Ottobre . Messettaria.	282.t.
1542.	30. Nouembre . Falsarij.	233
1543.	28. Settemb. Parti suppositi.	263
1544.	8. Nouembre . Che non si possi far effecutioni à debitori del publico , se prima non saranno citati à dir le sue raggioni.	419.t.
1544.	25. Nouembre . Ladri.	233.t.
1544.	Vltimo Gennaio . Regulatione de Collegij Criminali.	416
1545.	25. Marzo . Tramutar Sentenze.	256
		1525.



1545. 13. Aprile. Capi de Confegli diano il Pender ai Auogad. 225	1553. 5. Nouemb. Giuramenti. 183
1545. 22. Settemb. Arme da Foco. 239.t.	1553. 5. Nouembre. Vsure. 183
1546. 4. Settembre. Stabili Con- ditionati. 204.t.	1553. 13. Gennaro. Sententie Ar- bitrarie. 184
1547. 20. Marzo. Che dapoi le Sententie de Confegli, le parti possono litigar con nuoue probationi. 224.t.	1553. 25. Febraro. Pagamenti di Dotte. 184.t.
1547. 27. Marzo. Che non si possa far effecutione contro de- bitori del Publico, se pri- ma non faranno citati per vsar delle sue ragioni. 420.	1553. 25. Febraro. Prelatione di Dotte. 184.t.
1547. 11. April. Salui Condotti. 212	1554. Vltimo Zugno. Liuelli di Friul. 219
1547. 13. Zugno. In Materia de Reccordi. 321.t.	1554. Vltimo Agosto. Cause più vecchie siano espedito ec- cettuate le Priuilegiate. 226.t.
1547. 26. Luio. Delinquenti. 235.t.	1554. Vltimo Agosto. Condanne 242.t.
1548. 22. Settembre. Messettaria. 283	1554. 21. Decemb. Pagar i Quar- tesi. 317.t.
1548. 25. Ottobre. Capi dell'Ec- celso Confeglio di X. non possono scriuer, ne ter- minar deffinitiuamente. 225.t.	1555. 26. Maggio. Compromessi necessarij. 186
1549. 21. Zugno. Sentenze publi- cate in Arcngo siano inap- pellabile. 254.	1555. 2. Agosto. Pagar Quartesi. 318
1549. 18. Luio. Banditi. 250	1556. 20. Febraro. Liuelli, & Af- fitti d'Asolo. 220
1551. 23. Marzo. Dotte non ecce- da Ducati cinque mille. X 284	1557. 4. April. Debitori per De- biti priuati, non possono esser retenti nelle Feste di Pasqua, e Natale. 221.t.
1551. 12. Zugno. Liuelli de Friul. 219.t.	1557. 28. Zugno. Beni Communal. 209
1551. 16. Zugno. Liuelli, & Af- fitti di Vicenza. 218.t.	1557. 29. Luio. Appellationi de Proueditori al Sal. 220.t.
1551. 21. Settemb. Liuelli di Bafsan. 217.t.	1558. 23. Marzo. Appellation de Sentenze Criminali del Magistrato del Sal. 221.t.
1551. 29. Ottobre. Ordine per dar Souention. 211	1558. 2. Zugno. Arme da Foco. 241
1552. 23. Zugno. Liuelli di Padoua. 217.t.	1558. Vltimo Decembre. Liuelli, & Affitti di Conegliano, e Treviso. 220
1553. 19. Mazo. Liuelli di Ve- rona. 218	1558. 15. Gennaro. Condannar alla Galera più d'Anni do- dec non si può. 255.t.
1553. 26. Giugno. Monetarij, e Sodomiti. 262	1559. 6. Agosto. Election de Con- fidenti per alimento delle Mogli. 186.t.
1553. 16. Agosto. Cause. 181	1559. 29. Ottobre. Banditi. 259
1553. 16. Agosto. Interdetti. 182	1560. 24. Settembre. Nodari non possino far Rogiti. 210
1553. 16. Agosto. Sententie deffi- nitue. 182.t.	1560. 16. Decemb. Infraganti. 236.t.
1553. 21. Ottobre. Sbarri d' Ar- chibusi. 322.t.	1560. 17. Gennaro. Figlioli di fa- miglia. 187
1553. 21. Ottobre. Discargar Schioppi. 240.t.	1561. 3. Marzo. Ordine di Sopra Ospedali, e Luoghi Pij. 301
1553. 29. Ottobre. Giurisdittioni dell' Ofcio delli Confer- uatori delle Leggi. 182.t.	1561. 18. Luio. Banditi. 247
1553. 4. Nouembre. Assicuracion di Dotte. 183.t.	1561. 11. Settembre. Banditi. 260.t.
	1561. 26. Nouemb. Infraganti. 237
	1561. 11. Febraro. Pena a chi farà §§ fug.

ΔΟΡΕΑ Χ. ΠΡΑΤΣΙΚΑ



	fuggir Debitori, e Banditi dalle mani d' Officiali.	343.t.			
1561.	11. Febraro . Arme.	241.t.			
1562.	18. Marzo . Priuileggi di Città aspettino à Cappi dell' Eccelfo.	226			
1562.	23. Ottobre . Banditi perdino i Officij.	264			
1562.	10. Nouemb. Libri de Botteghieri non hanno credenza fe non d'Anni cinque.	297			
1563.	3. Marzo . Che li Rettori non possono mandar alcuno alli Cappi dell' Eccelfo Consoglio di Dieci, fe non faranno notificati, e balottati.	344			
1563.	2. Aprile . Che li Presidenti del Collegio de XX. Sauij del Senato non possono suspendere le Cause all' Officio del Sal.	221			
1563.	6. Ottobre . Proueditori all' Ospedali possono far Sentenze, e l' Appellationi si diuoluino ai Consogli.	228			
1563.	14. Ottobre . Biafema.	255.t.			
1563.	29. Decembre . Vfurpationi de Beni feudali.	285			
1563.	29. Decembre . Prescrittion d'Anni 30. non vale nelli Beni Feudali.	267.t.			
1565.	30. Marzo. Liberar Banditi.	250.t.			
1565.	20. Mazo . Che le Sentenze dei Tre Sauij sopra i Conti, & altri Magistrati, vadino in Appellatione ai Dieci Sauij.	267			
1565.	4. Agosto . Efenti di pagar le Cinque per Cento.	286			
1567.	20. Nouembre . Falliti senza causa siano condannati per l' Auogadori.	297.t.			
1567.	20. Febraro . Che non si possa caminar con Setta, oltra il numero di 4.	344.t.			
1569.	8. Zugno . Naui.	285.t.			
1569.	9. Settembre . Banditi.	345			
1569.	Vltimo Agosto . In Materia de Beni Ecelesiastici.	318.t.			
1570.	17. Decembre . Beni conditionati, & Vendite.	305.t.			
1570.	19. Marzo . Schioppi da Ruoda.	323			
1570.	30. Marzo . Tanse, e Decime de Beni conditionati.	303			
1570.	25. Ottobre . Vendite de Beni conditionati.	304			
1570.	29. Decembre . In Materia de Beni Communalì.	320.t.			
1571.	22. Marzo . Archibusi.	323			
1572.	9. Marzo . Figlioli di famiglia non possono far Contratti.	287			
1572.	26. Marzo . Figlioli Naturali paghino li Cinque per Cento.	286.t.			
1572.	21. Aprile . Prohibition à chi conduce, e spalleggia Contrabandi.	352.t.			
1572.	Vltimo Agosto. Infragranti.	237.t.			
1573.	31. Marzo . Pagar le Cinque per Cento all' Acque.	286.t.			
1573.	25. Settembre . Monetarij.	353			
1574.	15. April . Materia de fraganti crimine.	353.t.			
1576.	18. Marzo . De quelli, che si ritrouano in seruitio pulico.	316			
1577.	27. Agosto . De quelli, che ingannano le Donne sotto pretesto di Matrimonio.	288.t.			
1577.	14. Decembre . Condannationi vadino in beneficio della Serenifs. Signoria.	297.t.			
1578.	22. Luio . Compromessi, e Sententie Arbitrarie.	289			
1578.	31. Ottobre . Archibusi.	323.t.			
1578.	12. Nouembre . Pompe.	357			
1579.	11. Aprile . Gratia d'Aspettatiua.	289.t.			
1579.	28. April . Gratie d'Aspettatiue.	290			
1579.	2. Agosto . Sostituti sopra Officij de mesi sei, in mesi sei faccino la soprauiuenza de loro Principali.	302.			
1580.	28. Febraro . Archibusi.	324			
1581.	24. Febraro . Relegati.	345.t.			
1583.	27. Luio . Taglie.	356.t.			
1583.	23. Gennaro . Confiscation.	340.t.			
1584.	11. Agosto . Relegati.	345.t.			
1584.	Vltimo Agosto . Scomesse.	354			
1585.	13. Marzo . Confiscation, e Assignamenti in Feudo.	341.t.			
1585.	4. Agosto . Denari à Cambio non si possono tuor senza				il




- il Confegio de XII. 291.t.
1586. 28. Zugno . Naufragij. 292
1586. Vltimo Agosto . Homicidij puri siano spediti termine sei mesi dai Signori di Notte al Criminal, e Giudici di Proprio. 267.t.
1586. Vltimo Agosto . Sostituti d' Officij. 268
1586. Vltimo Agosto . Li Sopra Gastaldi in segnar le Sentenze non possono tuor più di mezo per Cento. 268.t.
1586. Vltimo Agosto . Dantes all' Officio del Petition non se habbia obligo di tuorlo. 268.t.
1586. Vltimo Agosto . Procuratori siano fornitori de Testamenti. 268.t.
1586. Vltimo Agosto . Legati ad Pias Causas fino à Ducati trenta si possono conseguir per via di Dimanda al Mobile. 269
1586. Vltimo Agosto . Nodari circa le souentioni. 269
1586. Vltimo Agosto . Che non si possi admetter fede di priuate persone, ne de Nodari nelli Placiti delle Cause. 269.t.
1586. 7. Settembre . Attore possi mutar la sua estesa ogni volta, che gli parerà senza spesa. 270
1586. 7. Settembre . Giudicatura del Colleggio di XII., e XX. Saui. 269.t.
1586. 7. Settembre . Effecutione della Legge Pisana circa l' Appellationi, & quanto tempo si può dar la Suspensione. 269.t.
1586. 7. Settembre . Sindici suppliscono in diuetto dell' Auditor Vecchio. 270
1586. 7. Settembre . Tempo d'esser offeruato nel notar delle Citationi. 270.t.
1586. 7. Settembre . Qualità per esser Sollecitadori, & l'ordine si deue offeruare, circa d' essi. 270.t.
1586. 7. Settembre . Modo di succeder quando li fratelli Vterini concorreno con li Consanguinei. 271.t.
1586. 14. Settembre . Ordine, che deuno seruar li figlioli mentre vogliono citar li loro Padri in Giuditio. 271.t.
1586. 14. Settembre . Tutella del Maschio, debba durar fino Anni sedeci, e della Femina quatordecì. 272
1586. 14. Settembre . l' relatione de Creditori. 272
1586. 14. Settembre . Essecutione delle Sentenze in assenza, e l' Appellatione con oblatione d'esser realditi, pagando le spese siano nulle. 272.t.
1586. 14. Settembre . Ordine per li Auditori Vecchi, e Noui circa i Caratti delle loro Intromissioni, e per li Sindici, e dell'ordine circa le Copie di Scritture. 272.t.
1586. 14. Settembre . Comandamenti Penali, e del luogo dei Incanti per i Signori di Notte Ciuil. 273
1586. 15. Settembre . Ordini d'esser offeruati per li Conservatori delle Leggi. 273.t.
1586. 26. Settembre . Assicuracione de robbe à Nauilij. 293
1589. 12. Luglio . Condanna de Rei. 348
1589. 15. Dicembre . Liberar Banditi, e Relegati. 344.t.
1589. 3. Nouembre . Confiscatione annotate. 342
1589. 4. Nouembre . Che non si possa cargar più di sei per Cento in coperta. 293.t.
1590. Vltimo April . Relegati. 346
1590. 20. Settembre . Banditi. 262.t.
1591. 3. April . Huomini d'Arme. 324
1591. 30. Zener . Sopra Hospitali. 302
1592. Vltimo Marzo . Che non si possa dar Boui à Zouadego. 302.t.
1592. 28. Settembre . Relegati. 347



- fuggir Debitori, e Banditi dalle mani d' Officiali. 343.t.
1561. 11. Febraro . Arme. 241.t.
1562. 18. Marzo . Priuileggi di Città aspettino à Cappi dell' Eccelfo. 226
- V 1562. 23. Ottobre. Banditi perдино i Officij. 264
1562. 10. Nouemb. Libri de Botteghieri non hanno credenza se non d'Anni cinque. 297
1563. 3. Marzo . Che li Rettori non possono mandar alcuno alli Cappi dell' Eccelfo Confoglio di Dieci, se non faranno notificati, e ballottati. 344
1563. 2. Aprile . Che li Presidenti del Collegio de XX. Sauij del Senato non possono suspendere le Cause all' Officio del Sal. 221
1563. 6. Ottobre . Proueditori all' Ospedali possono far Sentenze, e l' Appellationi si diuoluino ai Confegli. 228
1563. 14. Ottobre . Biastema. 255.t.
1563. 29. Dicembre . Vfurpationi de Beni feudali. 285
1563. 29. Dicembre . Prescrittion d'Anni 30. non vale nelli Beni Feudali. 207.t.
1565. 30. Marzo. Liberar Banditi. 250.t.
1565. 20. Mazo . Che le Sentenze dei Tre Sauij sopra i Conti, & altri Magistrati, vadino in Appellatione ai Dieci Sauij. 267
1565. 4. Agosto . Efenti di pagar le Cinque per Cento. 286
1567. 20. Nouembre . Falliti senza causa siano condannati per l' Auogadori. 297.t.
1567. 20. Febraro . Che non si possa caminar con Setta, oltra il numero di 4. 344.t.
1569. 8. Zugno . Naui. 285.t.
1569. 9. Settembre . Banditi. 345
1569. Vltimo Agosto . In Materia de Beni Ecelesiastici. 318.t.
1570. 17. Dicembre . Beni conditionati, & Vendite. 305.t.
1570. 19. Marzo . Schioppi da Ruoda. 323
1570. 30. Marzo . Tanse, e Decime de Beni conditionati. 303
1570. 25. Ottobre . Vendite de Beni conditionati. 304
1570. 29. Dicembre . In Materia de Beni Communalij. 320.t.
1571. 22. Marzo . Archibusi. 323
1572. 9. Marzo . Figlioli di famiglia non possono far Contratti. 287
1572. 26. Marzo . Figlioli Naturali paghino li Cinque per Cento. 286.t.
1572. 21. Aprile . Prohibition à chi conduce, e spalleggia Contrabandi. 352.t.
1572. Vltimo Agosto. Infraganti. 237.t.
1573. 31. Marzo . Pagar le Cinque per Cento all' Acque. 286.t.
1573. 25. Settembre . Monetarij. 353.
1574. 15. April . Materia de fraganti crimine. 353.t.
1576. 18. Marzo . De quelli, che si ritrouano in seruitio pulico. 316
1577. 27. Agosto . De quelli, che ingannano le Donne sotto pretesto di Matrimonio. 288.t.
1577. 14. Dicembre . Condannationi vadino in beneficio della Serenifs. Signoria. 297.t.
1578. 22. Luio . Compromessi, e Sententie Arbitrarie. 289
1578. 31. Ottobre . Archibusi. 323.t.
1578. 12. Nouembre . Pompe. 357
1579. 11. Aprile . Gratia d'Aspettatiua. 289.t.
1579. 28. April . Gratie d'Aspettatiue. 290
1579. 2. Agosto . Sostituti sopra Officij de mesi sei, in mesi sei faccino la sopruienza de loro Principali. 302.
1580. 28. Febraro . Archibusi. 324
1581. 24. Febraro . Relegati. 345.t.
1583. 27. Luio . Taglie. 356.t.
1583. 23. Gennaro . Confiscation. 340.t.
1584. 11. Agosto . Relegati. 345.t.
1584. Vltimo Agosto . Scomesse. 354
1585. 13. Marzo . Confiscation, e Assegnamenti in Feudo. 341.t.
1585. 4. Agosto . Denari à Cambio non si possono tuor senza il



- il Confegio de XII. 291.t.
1586. 28. Zugno . Naufragij. 292
1586. Vltimo Agosto . Homicidij puri siano spediti termine sei mesi dai Signori di Notte al Criminal, e Giudici di Proprio. 267.t.
1586. Vltimo Agosto . Sostituti d' Officij. 268
1586. Vltimo Agosto . Li Sopra Gastaldi in segnar le Sentenze non possono tuor più di mezo per Cento. 268.t.
1586. Vltimo Agosto . Dantes all' Officio del Petition non se habbia obligo di tuorlo. 268.t.
1586. Vltimo Agosto . Procuratori siano fornitori de Testamenti. 268.t.
1586. Vltimo Agosto . Legati ad Pias Causas fino à Ducati trenta si possono conseguir per via di Dimanda al Mobile. 269
1586. Vltimo Agosto . Nodari circa le souentioni. 269
1586. Vltimo Agosto . Che non si possi admetter fede di priuate persone, ne de Nodari nelli Placiti delle Cause. 269.t.
1586. 7. Settembre . Attore possi mutar la sua estesa ogni volta, che gli parerà senza spesa. 270
1586. 7. Settembre . Giudicatura del Colleggio di XII., e XX. Saui. 269.t.
1586. 7. Settembre . Effecutione della Legge Pisana circa l' Appellationi, & quanto tempo si può dar la Suspensione. 269.t.
1586. 7. Settembre . Sindici suppliscono in ditetto dell' Auditor Vecchio. 270
1586. 7. Settembre . Tempo d'esser offeruato nel notar delle Citationi. 270.t.
1586. 7. Settembre . Qualità per esser Sollicitadori, & l'ordine si deue offeruare, circa d' essi. 270.t.
1586. 7. Settembre . Modo di succeder quando li fratelli Vterini concorreno con li Confanguinei. 271.1
1586. 14. Settembre . Ordine, che deuono seruar li figlioli mentre vogliono citar li loro Padri in Giuditio. 271.1
1586. 14. Settembre . Tutella del Maschio, debba durar fino Anni sedeci, e della Femina quatordecì. 272
1586. 14. Settembre . l' relatione de Creditori. 272
1586. 14. Settembre . Effecutione delle Sentenze in assenza, e l' Appellatione con oblatione d'esser realditi, pagando le spese siano nulle. 272.t.
1586. 14. Settembre . Ordine per li Auditori Vecchi, e Noui circa i Caratti delle loro Intromissioni, e per li Sindici, e dell'ordine circa le Copie di Scritture. 272.t.
1586. 14. Settembre . Comandamenti Penali, e del luogo dei Incanti per i Signori di Notte Ciuil. 273
1586. 15. Settembre . Ordini d'esser offeruati per li Conservatori delle Leggi. 273.t.
1586. 26. Settembre . Afficuratione de robbe à Nauilij. 293
1589. 12. Luglio . Condanna de Rei. 348
1589. 15. Dicembre . Liberar Banditi, e Relegati. 344.t.
1589. 3. Nouembre . Confiscatione annottate. 342
1589. 4. Nouembre . Che non si possa cargar più di sei per Cento in coperta. 293.t.
1590. Vltimo April . Relegati. 346
1590. 20. Settembre . Banditi. 262.t.
1591. 3. April . Huomini d'Arme. 324
1591. 30. Zener . Sopra Hospitali. 302
1592. Vltimo Marzo . Che non si possa dar Boui à Zouadego. 302.t.
1592. 28. Settembre . Relegati. 347



1593. 26. Gennaro . Concessioni fatte per li Rettori siano confermate in Senato . 299
1594. 23. April . Tempo per il Pagamento di Lettere di Cambio . 294
1594. 20. Gennaro . Che le Donne oltre il Fil di Perle non possono portar altre gioie. 357.t
1596. 2. Marzo . Rettori non possono applicar Condanne ad alcuno . 298.t.
1596. 31. Marzo . Testamenti , & Cedule . 294
1596. 31. Marzo . Cedule Testamentarie . 295
1596. 19. Agosto . Archibusi . 324.t.
1596. 30. Ottobre . Archibusi . 327
1596. 21. Zugno . Che le Donne non possono portar all' orecchie, se non li semplici Aneletti . 357.t.
1596. 12. Febr. Cambij, e Pagamenti di Lettere di Cambio . 299.t.
1597. 17. April . Pompe . 357
1597. 20. Maggio . Scritture pertinenti ai Auocati Fiscali . 295.t.
1597. 14. Zugno. Beni del Dogado . 431
1597. 28. Ottobre . Scomesse . 354.t.
1597. 29. Dicembre . Archibusi , 328
1598. 27. Maggio . Che prima siano cauate le Taglie sopra Beni confiscati . 342.t.
1598. 8. Luio . Che li Rettori non possono publicar Sententie in Camera . 358
1598. 8. Agosto . Che non si possa accettar Suppliche , se non citate le parti in Serenissima Signoria . 300
1598. 23. Settembre . Meretrici, e modo di vestirsi . 358
1598. 26. Ottobre . Auttorità à Rettori per la formatione de Processi . 348
1598. 23. Ottobre . Che nelli casi delegati li Rei non siano aggrauati da Cancellieri di spese di più . 347.t.
1598. 18. Dicembre . Vendite de Beni confiscati . 342.t.
1598. 20. Febr. Luoghi Boschiui . 316.t.
1599. 7. Marzo . Scommesse . 355.t.
1599. 8. Luio . Donne doppo due Anni di Sposalitio non possono portar Perle . 350
1599. 3. Febraro . Archibusi . 328
1599. 28. Febraro . Scommesse . 356
1600. 18. Agosto . Braui, e Vagabondi . 348.t.
1601. 17. Agosto . Acquisti de Beni nella Patria del Friul . 296
1602. 23. Maggio . Prelatione per Beni possesi da Laici . 321.t.
1602. 12. Ottobre . Non si possa far effecutione sopra Animali Bouini nella Terra Ferma . 296.t.
1603. 13. Nouembre . Beni Comunali non hà prescription di tempo . 321
1603. 16. Nouembre . Che non si possa dar inhibitioni , se non farà citata la parte . 299.t.
1604. 16. Nouemb. Presentati . 350.t.
1604. 9. Dicembre . Braui, e Vagabondi . 349
1604. 9. Dicembre . Archibusi . 330
1605. 26. Marzo . Che non si possa lasciar Stabili ad Pias Causas per più de Anni 2. 317
1605. 2. Dicembre . Pagamenti di Mercantie, ch' eccedono Ducati 100. si fanno per Partide di Banco . 300.t.
1605. 14. Gennaro . Prohibition d'Arme à Mascare . 351
1608. 11. Gennaro . Compromessi . 420.t.
1610. 9. Zugno . Beni, e Valli del Dogado . 431
1611. 12. Marzo . Falliti . 414.t.
1613. 22. Marzo . Ordine di rileuar per gratia le Cedule Testamentarie . 247
1613. 22. Marzo . Cedule Testamentarie si rileuino tepovn'anno . 275
1613. 22. Marzo . Ordine di rileuar Testamenti per via di Breuiario . 275
1613. 22. Marzo . Alfabetto per Beni conditionati siano notati dai Nodari . 275.t.
1613. 22. Marzo . Alfabetti de Beni conditionati . 276
1613. 22. Marzo . Pagamenti di Dotte . 277



1617. 30. April . Afficuration, e Pagamenti di Dotte sopra Carte Confessionali . 277.t.
1617. 30. April. Afficuration, e Pagamenti di Dotte sopra Beni de Debitori del Pubblico . 278
1617. 21. Maggio . Figlioli Naturali legitimati . 279.t.
1619. 17. Marzo . Suspensioni . 361
1619. 17. Marzo . Caratti . 361.t.
1619. 7. Luio . Interdetti, Sequestri, e Bolli . 362
1619. 7. Luio . Giudici nei Vacuelli Consigli di XL. 362.t.
1619. 7. Luio . Obligatione de Beni di Fraterna . 362.t.
1619. 5. Zugno . Pagar le Cinque per Cento dell' Heredità all' Acque . 309.t.
1619. 21. Decemb. Pagar le Cinque per Cento all' Acque . 310
1620. 5. April . Stime de Pagamenti de Dotte . 363
1620. 5. April . Cogniti, e Contracogniti, Citationi, & Intimationi . 363.t.
1620. 26. April. Caratti dei Sindici, e Giudici Extraordinarij . 364
1620. 26. April . Sollicitadori . 364
1620. 4. Luio . Vendite de Magistrati, e delle Camere de fuori de Beni de Debitori del Pubblico . 308.t.
1620. 27. Agost. Che le mogli possono disponer della sua Dote Ducati mille per maritar, ò monacar figliole . 311.t.
1624. 14. Luio . Magistrati quali possono ridursi in vacanza di Dogado . 365
1624. 14. Luio . Reduttioni del Collegio in vacanza del Dogado . 365.t.
1624. 14. Luio . Modo, & Ordine con qual douessero esser poste, & ballottate nel Magior Consiglio le Parti proposte dalli Consiglieri, e Cappi . 365.t.
1624. 4. Agosto . Espedition de Rei per casi Criminali . 366
1624. 10. Agosto. Colleggi Criminali. 368
1624. 11. Agosto . De Consiglieri circa il refudar . 36
1624. 11. Agosto . Tariffe à Ministri dell' Auogaria . 36
1624. 25. Agosto . Postprandij al Collegio de XX. Sauij d' Intromissioni, e di cacciar dei Giudici, nei Consiglieri, e Collegi . 369.1
1624. 25. Agosto . Esation del Denaro publico non sia impedita . 370.1
1624. 25. Agosto . De i Licentiati da quattro Auogadori sopra Dimàda d' Intromissioni. 371.1
1624. 21. Settembre . Diffese, & espeditione de Rei in casi Criminali nei Consiglieri . 371
1625. 28. Nouembre . Traslati . 319
1627. 17. Zugno . Che li Comuni non possano tuor Denari à Liuello . 428
1629. 6. April . Vendite fatte per i Governatori dell' Entrade. 309
1629. 23. Settembre . Regulatione de Collegi Criminali. 415.t.
1630. 10. Maggio . Traslati . 319
1632. 16. Maggio . Officij . 421.t.
1632. 18. Maggio . Officij . 422.t.
1632. 23. Maggio . Officij . 423
1632. 25. Maggio . Officij . 423
1632. 27. Maggio . Officij . 423.t.
1632. 6. Zugno . Officij . 423.t.
1632. 13. Settemb. Biastematori . 359
1634. 8. Decembre . Che li Condannati Criminalmente, non possono esercitar Cariche Publiche . 358.t.
1635. 15. Marzo . Archibusi . 331.t.
1636. 24. Settemb. Studio di Padoa. 313
1637. 19. Maggio . Beni, e Case sottoposte à Fideicommissi non siano disfatte, e venduti li materiali . 315
1638. 28. Luio . Pagamenti di Lettere di Cambio . 312.t.
1639. 9. Gennaro . Delegationi di Cause Ciuili . 372
1639. 9. Gen. Del Magistrato d' Auditori Noui, e Nouissimi . 375
1639. 9. Gennaro . Consiglieri di XL. e Collegi . 374.t.
1639. 9. Gennaro . Del Pristino . 375



- 39 . 9. Gennaro . Metter tante Parti nelli Spazzi di Taglio nei Consigli , e Collegi , quanti faranno li Capi delle Sentenze del li Giudici di prima Instanza . 375
1639. 9. Gennaro . Cacciati nei Consigli , e Collegi Ciuili , e Criminali . 375.t.
1639. 9. Gennaro . Presentation di Scritture ai Consigli , e Collegi nelle Cause de particolari . 376
1639. 9. Gennaro . Capi de Consigli , e Colleggi . 376
1639. 9. Gennaro . Nouo dedoto . 377
1639. 9. Gennaro . Di prouar due per famiglia ai Consiglio di XL . 377.t.
1640. 3. Marzo . Traslati . 319.t.
1640. 11. Marzo . Materia de Spazzi de Consigli . 377.t.
1640. 11. Marzo . Suspension de gl' Auditori , e Sindici . 378
1640. 11. Marzo . Assumer il giuditio in sè , & Appellationi de Atti negatiui . 378.t.
1640. 11. Marzo . Assicurazioni di Dotte . 379
1640. 11. Marzo . Censi Vitalitij . 380.t.
1640. 12. Marzo . Tutori , Governatori , e Commissarij de Pupilli . 380
1640. 12. Marzo . Magistrato del Forestier . 380.t.
1640. 12. Marzo . Auocati Fiscali . 382
1640. 18. Marzo . Stime de Beni per Pagamenti di Dotte , e del tempo per la ricupera d'essi . 382.t.
1640. 27. Marzo . Magistrati de Sopra Gastaldo , e Superior . 384.t.
1640. 27. Marzo . Tariffe de Ministri de Magistrati . 385
1640. 27. Marzo . Materia del Magistrato de Signori di Notte al Criminal . 386
1646. 11. Dicembre . Tenute , Sequestri , e Vendite dei Beni del Publico . 307
1648. 10. Luio . Arme da fogo . 335.t.
1649. 8. Maggio . Studio di Padoua . 315
1649. 9. Nouembre . Sequestri , Tenute , e Vendite de Debitori del Publico . 307.t.
1653. 11. Marzo . Pompe de Reggimenti . 408
1653. 2. Agosto . Facolta à Città , Ville , e Comuni di tuor Denari à Liuello . 423.t.
1653. 29. Agosto . Arme da fuogo . 337
1653. 29. Nouemb. Traslati . 319.t.
1654. 21. Agosto . Che l' Auocati , e Sollicitadori , & altri non possano strapazzar in Caua . 360
1654. 26. Ottobre . Taglie di Vendite in questa Città , e fuori . 309.t.
1655. 28. Aprile . Pagar le cinque per cento alle Acque . 310
1655. 27. Zugno . Regulatione de Reggimenti . 386.t.
1655. 27. Zugno . Election de Consiglieri . 387
1655. 27. Zugno . Habilitar alla Ballottation quelli , che anderanno in Reggimento di Bergamo . 388
1655. 27. Zugno . Non si possi conceder voci di liberar Banditi . 388
1655. 4. Luio . Serrar dei Consiglieri , e Consiglio di Dieci . 388.t.
1655. 19. Settembre . Salui Condotti , e Gratie da concedersi à Condannati . 389
1655. 19. Settemb. Del Magistrato de Consoli de Mercanti . 389.t.
1655. 19. Settembre . Del Magistrato del Piuogo . 389.t.
1655. 21. Settemb. Tariffe de Ministri de tutti i Magistrati . 390.t.
1655. 21. Settembre . Sollicitadori . 391.t.
1655. 29. Settembre . Beni Comunali . 321
1656. 17. April . Accettar l' Eredità col beneficio della Legge , & Inuentario . 392
1656. 17. April . Del Magistrato dell' Essaminador . 392.t.
1656. 17. April . Comandamenti , & Interdetti all' Officio dell' Essaminador . 393
1656. 18. April . Electione de Contradittori . 393.t.



1656. 18. April. Materia de Con-
seglieri, e loro Dispense. 393.t.
1656. 18. April. In Materia di Sal-
ui Condotti. 394
1656. 18. April. Di publicar i Pro-
cessi al Magistrato del Sin-
dico. 394.t.
1657. 21. April. Studio di Padoa. 315.t.
1659. 15. Decembre. Arme da
fuogo. 337.t.
1662. 14. Gennaro. Debitori pu-
blici non si possono appel-
lar, se non faranno il De-
posito in Oro, o Argento. 424
1664. 9. Maggio. In Materia d'
Electioni di Piuani delle
Parochie. 322
1664. 4. Ottobre. Pagar le Cin-
que per Cento all'Acque. 311
1664. 29. Genaro. Niuno Suddito di
questo Stato possi andar à
Dottorarsi in Stato Alieno. 316
1667. 30. Nouembre. Del Magi-
strato de Conseruatori, &
Essecutori delle Leggi. 395
1667. 30. Nouembre. Intromissioni
delle deliberationi del Se-
nato, e della forma d'elec-
ger i Auogadori di Com-
mun. 395.t.
1667. 30. Nouembre. Election del
Consiglio di Dieci ordi-
nario.
1667. 30. Nouemb. Materie spet-
tanti al Consiglio di X. 396.t.
1667. 30. Nouembre. Cacciati nei
Consigli, e Colleggi. 397
1667. 4. Decembre. Pristino. 397.t.
1668. 11. Marzo. Consiglieri. 398
1668. 11. Marzo. Dal Magistrato
di Auditori Noui. 398
1668. 11. Marzo. Banchi nell'an-
dat à Cappello. 399
1668. 11. Marzo. Veste de Nobili. 399.t.
1668. 11. Marzo. Caratti, & altro. 400
1668. 8. Luio. Circa li 3. casi, ne
quali l' Auogadori di Com-
mun deuono portar l'In-
tromissioni nell' election
de Reggimenti, e Cariche. 401
1668. 8. Luio. Magistrato sopra
Atti. 401.t.
1668. 8. Luio, Primi, e Terzi luo-
ghi sotto Pregadi ferrati. 401
1668. 25. Luio. Delle Cause de
Minori, e dell'accresci-
mento dell'auttorità per
Giudicare alli Collegi de
XX. Sauij, e di XII. 402
1668. 25. Luio. Forma dell' election
del Collegio di XII. 403
1668. 25. Luio. Penderi. 403
1670. 16. Maggio. Sentenze, e Paga-
menti di Spese à Ministri. 416
1670. 9. Gennaro. Arme da fuogo. 338
1671. 18. Gennaro. Auocati, e
Sollicitadori non possi
strapazzar nelle Cause. 360
1671. 18. Febraro. Depositi, e Giri de
Capitali di Cecca, e che
non si possi sequestrar, se
non per fallimento, o
morte. 424.t.
1673. 19. Luio. Lettere Penali per
occasion de danni dati. 417.t.
1676. 19. April. In Materia di
Prigioni. 425
1676. 2. Gennaro. Che li Figlioli,
ch'escono dalla Pia Casa
de Cattecumeni possono
applicarsi à qual si sia Ar-
te, o Professione senza
spesa alcuna. 429
1677. 16. Maggio. Circa la forma
del ballottarsi soli nei
Reggimenti. 404.t.
1677. 16. Maggio. Risserua de
luoghi. 405
1677. 16. Maggio. Reggimenti di
Padoua, e Brescia. 405
1677. 7. Zugno. Che non si possi
occupar più d'vna Carica. 405
1677. 7. Zugno. Scurtinio de Reg-
gimenti con pena. 405.t.
1677. 7. Giugno. Magistrati, che de-
uono auer il Titolo di XL. 406
1677. 4. Luio. Election di diuersi
Magistrati. 406.t.
1677. 4. Luio. Election del Con-
siglio di X. 406.t.
1677. 4. Luio. Circa l' election d'
alcune Cariche. 407
1677. 21. Settemb. Pompe, e Rego-
lation de Reggimenti. 407
1677. 21. Settembre. Intacchi de
Reggimenti, e della pro-
hibition



hibition della partenza d'effi.	410.t.	1689. 21. Marzo . Homicidij .	340
1677. 21. Settembre . Delli Cappi, e Vice Cappi de Confegli, e Collegi .	411.t.	1690. 16. Maggio . Reffude de Reggimenti .	428.t.
1677. 27. Decemb. Penderi .	411.t.	1696. 17. Gennaro . Reffude de Magistrati .	429.t.
1677. 27. Decembre . Contratti di Nozze à Nobili .	413	1699. 9. Settembre . Cortelli Ge- nouefi .	418.t.
1677. 27. Decembre . Prefcrittion dell'età d'Anni 25. à No- bili .	413.t.	1703. 2. Zugno . Che gli ordini, e registri formati dalli Sindici , e Inquisitori in Terra Ferma fiano custo- diti dal Magiftrato dei Conferuatori delle Leg- gi .	431.t.
1677. 15. Febraro . Sententie , e Pagamenti de fpefe à Mi- niftri .	418	1703. 24. Nouembre . Auoca- ti .	431.t.
1679. 13. Maggio . Suppliche .	426	1704. 6. Settembre . Lettere di Cambio .	432
1681. 7. Settembre . Refiute de Magistrati .	426	1705. 28. Gennaro . Lettere di Cambio .	433
1681. 22. Febraro . Refiute de Reggimenti .	427.t.	1707. 14. Nouembre. Cortelli con ponta , e fpade nude .	340.t.
1682. 30. Ottobre . Homicidij , Armi , & altro .	338.t.	1708. 8. Luio . Che non fi poffa e ftraher dal proprio Foro li Sudditi della Patria del Friul .	430
1685. 2. April. Arme da fogo .	338	1709. 24. Zugno . Delegazioni .	433.t.
1688. 30. Zugno . Tutti quelli, che vfciranno dalla Casa de Cattecumini , che fofero ftabiliti nella Fede poffi- no applicarfì ad ogni Arte fenza fpefa .	429.t.		

Il fine della Tauola delle Leggi per ordine de tempi.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΠΑΤΣΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΡΑΦΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

INDEX



I N D E X

*Librorum, & Titulorum ;
tàm Ciuilium, quam Cri-
minalium, qui in hoc Ve-
netorum Statutorum Vo-
lumine continentur .*

LIBER PRIMVS.

Tempore Serenissimi Iacobi Theupoli
Ducis pag. 1. & 7. t.

PROLOGVS PRIMVS pag. 2.

PROLOGVS SECVNDVS pag. 3. t.

DE PRÆSVMPATIONIB. pag. 6.

De in ius Vocandi de interdictis,
Vadijs, de Testibus, Instru-
mentis, Sacramentis, siue Iuramentis,
Sententijs, & eorum executioni-
bus, & de Iudicijs singularibus
pag. 7. t. 29. t. vsq. 32.

LIBER SECVNDVS.

De legitima ætate in Masculo, &
Fœmina, de Tutoribus, de Men-
tecaptis pag. 32. t. vsq. 38.

LIBER TERTIVS.

De collegantia, de affictibus, siue
Pensionibus Domorum, de Venditi-
onibus, de Clamoribus in estra-
neis, & propinquijs, vel Latera-
neis, de emptoribus propinquijs,
de Inuestitionibus, de Dote, seù
proprio mulierum, de Cartulis,
quæ Proclamantur, de Calle com-
muni clausa, & de Riuis, piscinis,
& pontibus incauandis pagin.
38. t. vsq. 59.

I N D I C E

*Degli Libri, e Titoli ;
tanto Ciuili, quanto Cri-
minali, li quali si con-
tengono in questo Volume
de Veneti Statuti.*

LIBRO PRIMO.

In tempo del Serenissimo Giacomo
Tiepolo Dose c. 1., & 7. t.

PROLOGO PRIMO c. 2. t.

PROLOGO SECONDO c. 4. t.

DELLE PRESUNTIONI c. 6. t.

Della Vocation à rason delli Interdit-
ti, Vadie, Testimonij, Instru-
menti, Sacramenti, ò Giuramen-
ti, Sentenze, e delle sue effecution,
e de certi Giudicij singolari c. 7. t.
30. vsq. e 32.

LIBRO SECONDO.

Della legitima età nel Maschio, e
Femina, dei Tutori, dei Mente-
capti c. 33. fino 38.

LIBRO TERZO.

Della collegantia degl' Affitti, siue
Pensioni de Case, delle Venditi-
oni, dei Chiamori nell'estranei, &
Propinqui, ò Lateranei, delli Com-
pradori propinqui, delle Inuesti-
tioni, della Dote, ò proprio del-
le Donne, delle Cartule, che si
proclamano, della Calle commune
chiusa, e delle Riue, piscine, &
Ponti da cauarsi c. 39. fino 59.



LIBER QVARTVS.

De Testamentis , & Breuiarijs , de Dimissorijs , de Possessionibus obligatis prò Dotibus , seù proprietatibus , quæ sunt ad Quintellum , seù Liuellum , vel Censum , de Prelatione , de Commissarijs , de Successionibus , de Monachis , & Monialibus , de adulterio , de Viduis , de Libertis , de dixeradatione filiorum in toto pag. 9. t. vsq. 75.

LIBER QVINTVS.

De Intestatis , de Debitoribus , & Creditoribus , de Pignoribus , & Securitatis , de Donationibus , de Fortijs , de Pignoribus , de Citationibus , de Præceptis , & de interpretatione Legum pag. 75. t. vsq. 82.

Liber Additionum , & Correctionum conditarum , super Statutis , & Legibus Venetorum , qui Sextus est nuncupatus tempore Serenissimi Andreae Dandolo pag. 82. t. vsq. 122.

Idest super Libro Primo de Statuto per aliquem allegato ostendendo pag. 84. t.

Super secundo Libro pag. 92. t.

Super Tertio Libro pag. 93. t.

Super quarto , e quinto pag. 102. t.

Super Capitularibus Iudicum p. 107. t.

Super Statutis Nauium , & Nauigantium pag. 113. t.

Super Promissione Maleficior. p. 118. t.

LIBRO QVARTO.

Delli Testamenti , & Breuiarij delle Dimissorie , delle Possessioni obligate per le Dote , ò Proprietadi , le quali sono à Quintello , ò Liuello , ò Censo , delle Prelationi , dei Commissarij , delle Successioni , dei Monachi , & Monache dell' adulterio , delle Vedoe , di Liberti , ò della disheredatione dei Figli in tutto c. 60. sino 75.

LIBRO QVINTO.

Dell' Intestati , de Debitori , e Creditori , dei Pegni , e Sicurtà , delle Donationi , dei Fortij , dei Pegni , delle Citationi , dei Precetti , ò Comandamenti , & della Interpretatione delle Leggi c. 76. sino 82.

Libro delle Additioni , & Correttioni fatte sopra i Statuti , e Leggi dei Veneti , il quale è chiamato il Sexto nel tempo del Serenissimo Andrea Dandolo c. 83. sino 122.

Cioè sopra il Primo Libro del Statuto per alcun allegato , che'l se die mostrare c. 85.

Sopra il secondo Libro c. 93.

Sopra il Terzo Libro c. 94.

Sopra il quarto , e quinto c. 103.

Sopra i Capitolari de i Zudefi c. 108.

Sopra i Statuti de Naue , e Nauiganti c. 114.

Sopra la Promiss. dei Maleficij c. 119.

Li.



Liber Promissionis Maleficij pag. 122. t.	Libro della Promission del Maleficio c. 123.
Liber Statutorum Iudicum Petitionum pag. 131. t.	Libro dei Statuti dei Zudefi de Petitione c. 132.
Liber Consultorum nuncupatus Consulta, ex authenticis pag. 134. t.	Libro dei Consulti, e Consigli cauati dai autentici c. 135.
Correctiones Serenissimi Barbadii pag. 167. t.	Correttioni del Serenissimo Barbarigo c. 167. t.
Correctiones Serenissimi Lauretani pag. 170. t.	Correttioni del Serenissimo Loredan c. 170. t.
Correctiones Serenifs. Grimani p. 171.	Correttioni del Seren. Grimani c. 171.
Correctiones Serenissimi Andreae Gritti pag. 171. t.	Correttioni del Serenissimo Andrea Gritti c. 171. t.
Correctiones Serenissimi Marci Antonij Treuisani pag. 181.	Correttioni del Serenifs. Marc'Antonio Treuisan c. 181.
Lex Pisana de appellationibus, &c. pag. 188.	Legge Pisana de Appellation, &c. c. 188.
Praxis Veneti Palatij pag. 190. t.	Prattica del Palazzo Veneto c. 190. t.
Decreta Veneta pag. 198. t.	Decreti Veneti c. 198. t.
Correctiones Nouæ Serenissimi Paschalis Ciconia pag. 267. t.	Correttioni Noue del Serenissimo Pasqual Cigogna c. 267. t.
Correctiones Serenissimi Marci Antonij Memo pag. 274.	Correttioni del Serenifs. Marc'Antonio Memo c. 274.
Correctiones Serenifs. Ioannis Bembo pag. 277. t.	Correttioni del Serenissimo Zuanne Bembo c. 277. t.
Leges Ciuiles pag. 280.	Leggi Ciuili c. 280.
Leges Criminales pag. 322. t.	Leggi Criminali c. 322. t.
Correctiones Serenifs. Antonij Prioli pag. 361.	Correttioni del Serenissimo Antonio Prioli c. 361.

Cor.



**Correctiones Serenissimi Francisci
Contareno pag. 365.**

**Correttioni del Serenissimo Francesco
Contarini c. 365.**

**Correctiones Serenissimi Francisci
Erizzo pag. 372.**

**Correttioni del Serenissimo France-
sco Erizzo c. 372.**

**Correctiones Serenissimi Caroli Con-
tareno pag. 386. t.**

**Correttioni del Serenissimo Carlo
Contarini c. 386. t.**

**Correctiones Serenissimi Dominici
Contareno pag. 395.**


**Correttioni del Serenissimo Domeni-
co Contarini c. 395.**

**Correctiones Serenissimi Aloysij Con-
tareno pag. 404. t.**

**Correttioni del Serenissimo Aluise
Centarini c. 404. t.**

**Decreta Criminalia, & Ciuilia
pag. 414. t.**

**Decreti Criminali, e Ciuili car-
te 414. t.**



I N D I C E

DELLE MATERIE CONTENUTE NELLA PRESENTE PRATTICA.

<p>A</p> <p>Abbate, & Abbadef- fa. 1</p> <p>Absenti. 1</p> <p>Accertante. 1</p> <p>Accordi. 2</p> <p>Acquisti. 2</p> <p>Acque. 2</p> <p>Affida. 2</p> <p>Aduocati. 2</p> <p>Aduocati Fiscali. 4</p> <p>Addunationi. 4</p> <p>Affittationi. 5</p> <p>Affitto. 5</p> <p>Affittuali. 5</p> <p>Aggrauati. 6</p> <p>Alienationi. 6</p> <p>Alimenti. 7</p> <p>Ammazzati. 7</p> <p>Animali Bouini. 7</p> <p>Anno. 7</p> <p>Appellationi. 7</p> <p>Arbitrio, & Arbitri. 8</p> <p>Arbitrarie. 9</p> <p>Archibusi. 9</p> <p>Arme. 10</p> <p>Arme proibite. 10</p> <p>Armati. 11</p> <p>Armiraglio. 11</p> <p>Artegiani. 11</p> <p>Aspettatiue. 11</p> <p>Afficuradori. 11</p> <p>Assessori. 11</p> <p>Afficurationi. 12</p> <p>Assumer Ciuidtio. 12</p> <p>Atti. 12</p> <p>Attore. 12</p> <p>Auditori Vecchi. 13</p> <p>Auditori Noui. 14</p> <p>Augumenti. 15</p> <p>Auogadori di Com. 15</p> <p>Autorità. 17</p> <p>Azzali. 17</p>	<p>Barbani. 17</p> <p>Beneficij. 17</p> <p>Beni. 18</p> <p>Beni de fuori. 19</p> <p>Beni Mobili. 19</p> <p>Beni Stabili. 20</p> <p>Beni Communalì. 20</p> <p>Beni Conditionati. 21</p> <p>Beni Feudali. 21</p> <p>Beni Ecclesiastici. 21</p> <p>Biaffema. 22</p> <p>Boschi. 22</p> <p>Botteghe. 23</p> <p>Botteghieri. 23</p> <p>Braui. 23</p> <p>Breui. 23</p> <p>Breuiarij. 23</p>	<p>Collegantie. 37</p> <p>Collegio. 37</p> <p>Collegi. 38</p> <p>Commandadori. 38</p> <p>Commandamenti. 38</p> <p>Commissarie. 40</p> <p>Commissarij. 40</p> <p>Commune di Vene- zia. 41</p> <p>Communione. 41</p> <p>Compagnia. 41</p> <p>Compagno. 41</p> <p>Compratori. 41</p> <p>Compromessi. 42</p> <p>Concessioni. 43</p> <p>Condannati. 43</p> <p>Condannati Crimi- nalmente. 43</p> <p>Condanne. 43</p> <p>Condanne Pecuniarie. 44</p> <p>Conditione. 44</p> <p>Confidenti. 44</p> <p>Confiscationi. 45</p> <p>Consigli. 45</p> <p>Consiglieri. 46</p> <p>Conferu. delle Leggi. 47</p> <p>Consoli de Merca- danti. 48</p> <p>Consoli. 48</p> <p>Consolo. 48</p> <p>Consuetudine. 48</p> <p>Constituti. 48</p> <p>Conti. 48</p> <p>Contrabandi. 48</p> <p>Contradittioni. 49</p> <p>Contracogniti. 49</p> <p>Contratti. 49</p> <p>Contratti di Nozze. 49</p> <p>Creditori. 49</p> <p>Curatori. 50</p>
<p>B</p> <p>BAnditi. 17</p> <p>Banchi. 17</p>	<p>C</p> <p>CAlle. 24</p> <p>Cancell. Grandè. 24</p> <p>Cancellier Inferior. 24</p> <p>Cancellieri. 25</p> <p>Canonici. 25</p> <p>Cambij. 25</p> <p>Cambiar monede. 25</p> <p>Capi. 26</p> <p>Capitoli. 26</p> <p>Capitali. 27</p> <p>Caratti. 27</p> <p>Carcerati. 28</p> <p>Carte. 28</p> <p>Carte confessionali. 29</p> <p>Cartelli. 29</p> <p>Case. 29</p> <p>Casi. 30</p> <p>Caul. ò Contestab. 30</p> <p>Cause. 30</p> <p>Cattastici. 32</p> <p>Cattauer. 32</p> <p>Cedole Testament. 33</p> <p>Chiesa. 33</p> <p>Chiamori. 33</p> <p>Chiamanti. 35</p> <p>Citati. 36</p> <p>Citationi. 36</p> <p>Cogniti. 36</p>	<p>D</p> <p>DAdo, & Refu- dason. 50</p> <p>Danari. 50</p> <p>Danni dati. 50</p> <p>Dantes. 51</p>



Danno .
 Debiti .
 Debitori .
 Dettoratori .
 Delinquenti .
 Dimandanti .
 Dimande .
 Dimissorie .
 Difordine .
 Diuisioni .
 Delegationi .
 Dogado .
 Donationi .
 Donatiui .
 Donne .
 Donzelle .
 Dose Serenissimo .
 Note .
 Dottori .
 Dubij .
 Duelli .

E

E Dificatori .
 Election .
 Equalità .
 Errori .
 Esatione .
 Esenti .
 Esame .
 Essecutioni .
 Espediti .
 Estraneo .
 Etade .
 Euacuatione .
 Euidencia .

F

F Alliti .
 Falsarij .
 Falsità .
 Fama .
 Fede .
 Femine .
 Ferie .
 Feste .
 Feudi .
 Fida .
 Fideiussori .
 Fideicommissi .
 Figliuoli .

51 Figliuoli di famiglia .
 51 Figliuoli di mente-
 capti .
 52 Figliuoli naturali .
 52 Figliuole .
 52 Filiatione .
 52 Forme .
 53 Forestieri .
 54 Forzo .
 54 Fratelli .
 54 Fraterna .
 54 Fornitori .
 55 Fuggitiui .
 55 Furto .

G

G Ermani .
 Giuoco .
 Giudici .
 Giudici di Petition .
 Giudici de Proprio .
 Giudici d' Esamina-
 dor .
 Giudici de Forestier .
 Giudici de Procura-
 tor .
 Giudici de Mobile .
 Giudici de Prouego .
 Giuramento .
 Giurisdittione .
 Giustitia .
 Giustitia Vecchia .
 Governatori dell' In-
 trade .
 Gratie .

H

H Eredi .
 Heredità .
 Hebrei .
 Herbarie .
 Homicidij .
 Homicidiarij .
 Huomo .
 Huomini d'Arme .
 Hore .
 Hosti .

I

I Mpetrare .
 Imperiti .


64 Imprestidi .
 Impunità .
 Incerti .
 Incendio .
 Incolpati .
 Inditione .
 Infami .
 Infermi .
 Inhibitioni .
 Iniquità .
 Instrumenti .
 Insulti .
 Interditti .
 Interditti à Legge .
 Interditti à giustitia .
 Intromissioni .
 Inuentarij .
 Inueltitioni .
 Iurisdittione .

L

L Adri .
 Laterani .
 Lauorier .
 Legati .
 Leggi .
 Legittima .
 Legitimatione .
 Letere di Cambio .
 Leuationi .
 Libri .
 Licentiati .
 Lite .
 Litiganti .
 Liuelli .
 Locatori .

M

M Adre .
 Maggio: Con-
 siglio .
 Maggiori .
 Malefici .
 Maleficij .
 Malitie .
 Mandati .
 Manifesto .
 Mariti .
 Marinari .
 Mascoli .
 Mascarè .



Massaritia .	93
Materie .	93
Matrimonio .	93
Medici .	93
Mentecapti .	93
Mercanti .	93
Mercantie .	93
Mercedi .	94
Meretrici .	94
Mesuenderi .	94
Metropolitani .	94
Ministri d'Officij .	94
Minori .	95
Ministeriali .	95
Mobili .	95
Modo .	95
Moglie .	96
Monachi , & Monache .	97
Monasterij .	97
Monetarij .	98

N

N Aufragio .	98
Navi .	98
Negligenza .	99
Nipoti .	99
Nezze .	100
Nobili .	100
Nodari .	100
Notitia .	103
Notorio .	103
Nouo dedotto .	104
Nuora .	104

O

O Bbedientia .	104
Oblationi .	104
Obligo .	104
Obligati .	104
Obligazione .	104
Offensori .	105
Officij .	105
Officiali .	107
Oppositioni .	108
Ordine .	109
Ordinationi .	110
Orfani .	110

P

P Padre .	111
Pagamenti .	111
Pagamenti di Dote .	112
Pagamenti di Cambij .	112
Pagamenti di Taglie .	112
Paramenti .	112
Parcenuoli .	112
Parentella .	113
Pari .	113
Parole .	113
Parti suppositi .	113
Particula .	113
Patroni .	113
Patroni di Naue .	113
Patte .	113
Patti .	114
Peccati .	114
Pegni .	114
Penderi .	115
Pene .	116
Pensione .	118
Percussori .	118
Perdente .	118
Pericolo .	118
Perle .	119
Perfore .	119
Petitorio .	119
Piezarie , & Piezi .	119
Pistole .	119
Piouani .	119
Pioueghi .	120
Placiti .	120
Pompe .	120
Ponti .	120
Possesso .	120
Possessori .	121
Possessorio .	121
Possessioni .	121
Prelati .	122
Prelationi .	122
Prerogatiua .	123
Prescrittioni .	123
Presentati .	123
Presentanti .	123
Presentationi .	124
Presentioni .	124
Preti .	125
Pretio .	125
Priore , Priora .	125

Priuatione .	125
Priuilegi .	125
Proclamati .	125
Procuratori .	126
Procuratori di San Marco .	126
Produzioni .	126
Prohibito .	127
Prohibitione .	127
Prole .	128
Promesse .	128
Propinque .	128
Proprietà .	129
Protesti .	129
Proue .	129
Proueditori .	130
Prouisioni .	130
Publicationi .	131
Pupilli .	131
Punici .	131

Q

Q Vartesi .	131
Querele .	131
Questioni .	131
Quietationi .	132
Quintello .	132
Quotalite .	132

R

R Agione .	132
Ratificatione .	132
Recordi .	133
Refudatione .	133
Regimenti .	133
Regola .	134
Relegati .	134
Rimettere .	134
Reo .	134
Represalie .	135
Republica .	135
Residuo .	135
Restime .	135
Retenti .	135
Rettori .	136
Reuisioni .	138
Reuocatione .	138
Redutti , & giuochi .	138
Rio .	139
Rifico .	139

Ri-



Risposta.	139
Robba.	139
Robbar.	139
S	
Sacramento.	139
Salario.	139
Saline.	140
Saluocondotto.	140
Sanferi.	140
Schioppi.	140
Scomeffe.	140
Scolari.	140
Scritture.	141
Scriuani.	141
Scriuani di Naue.	141
Senato.	142
Sententie.	142
Signori di Notte.	144
Sindici.	144
Suocero.	145
Sodomiti.	146
Sollicitadori.	146
Soprabondanti.	146
Sopraconsoli.	146.e 149
Sopragastaldi.	148
Sorelle.	149
Sostituti.	149
Sottoscritti.	149
Souentioni.	149
Spese.	150
Sponsali.	150
Stabili.	150
Stampe.	151

Star in Corte.	151
Statuto.	151
Stime.	152
Strade.	154
Stride.	154
Stridori.	155
Strighe.	155
Succeffioni.	155
Succeffori.	157
Sudditi della Patria	
del Friul.	157
Suppliche.	157
Suspensioni.	157
Sustituti.	158

T

Taglio.	158
Taglie.	159
Taglio di Vendite.	159
Tanse.	159
Tariffe.	160
Tauernieri.	160
Tempo.	160
Tenuta.	162
Terminationi.	162
Termini.	163
Testamenti.	163
Testatori.	164
Testimonij.	165
Trameffi.	166
Traslati.	166
Tutela.	166
Tutore.	166

V

Vadie, ouero Vadi- dimoni.	168
Varea.	168
Vafselli.	168
Vedoue.	168
Vendite.	168
Venditori.	169
Venetiani.	170
Vergini.	170
Vescouii.	170
Veste.	170
Via.	170
Viciatori.	170
Viciatori, ò stronza- tori di monede..	171
Vicario.	171
Vicini.	171
Vigore, & robore.	171
Violatori.	171
Violentia.	171
Vltimo.	171
Vniforme pensione.	171
Volonta.	171
Vfo.	171
Vfufritto.	172
Vfurari.	172
Vfurpatori.	172
Vfure.	172
Vterini.	172

Z

Zouadeghi.	172
Zudegadi.	172



P R A T T I C A S O M M A R I A C I V I L E , E T C R I M I N A L E

Di tutte le Leggi, Decreti, Consigli, &
Ordini del Statuto Veneto.

DI RIZZARDO GRIFFO CAUSIDICO VENETO

Et dell'Aggiunta delle Leggi, e Decreti Criminali, & Ciuili.

AMPLIATA DA D. PIETRO PINELLI AVVOCATO VENETO.

ABBATE, ET ABBADESSA.

Abbati, & Abbadesse, che non riconoscono superiori nel loro Monasterio, ò in altri, possono esser costituiti Commissarij, cap. 32. lib. 4. car. 74
Abbate può con consentimento di Frati del Vescouo, & Aduocati del Monasterio, salua la ragion del quintello, alienar, impegnar, & infeudar cose mobile del Monasterio, lib. 1. cap. 1. nel princ. car. 3.
Abbate solo con il consentimento del Capitolo, & Auocati può alienar le cose mobili del Monasterio, lib. 1. c. 1. Vers. Ma tutte le altre cose. ibid.

A B S E N T I.

Absente il citato per giuramento dell' Attore deue esser condannato, lib. 1. cap. 45. Versic. & se lui non vegnira. car. 21
Absente il citato, se nel termine statuti non comparira s'ridato in Corte, si proceda in causa, lib. 1. cap. 45. Vers. Et se al termine. ibid.
Absente, chi sarà costituito Commissario per Testan cr to da alcuno, è tenuto nel termine d'vn'Anno, & vn giorno intronetter la Commissaria, lib. 6.

cap. 48. Vers. si veramente. c. 104
Absente sentenziato, & legitimamente citato, non deue esser vditto per gli Auogadori, & Sindici. Ne i Decreti. c. 244. t.
Absenti li Proclamati, non possono dar giustificatione alcuna, ma espediti per quello si hà, & le loro Condanne, non possono esser intromesse per li Auogadori, ne realditi, se non per via di gratia. Ne i Decreti. ibid.
Absente il Reo citato è in libertà dell'Attor di sentenziarlo, Nella Corret. del Sereniss. Triuisan, cap. 1. Vers. Se il Reo. c. 181

A C C E T T A N T E.

Accettando alcuno, alcuna cosa in presenza di Testimonij da esser data ad altri, ò perche di essa faccia alcuna cosa douer prouar quella hauer data à quella persona, oner d'hauer essequito il Comandamento, ò mostrar la quietanza, lib. 1. cap. 21. car. 14
Accettante alcuna cosa da alcuno, con termine di restituire, è obligato sottozaser al pericolo, se non restituiffe nel termine, ouero secondo l'ordine dell' Instrumento, li. 1. cap. 43. nel princ. c. 21
Accettante alcuna cosa da alcuno, con termine di restituire se offeruerà l'ordine

a ne



ne dell'Instrumento non è tenuto per la perdita della cosa accettata, lib. 1. cap. 43. Verf. Ma se, &c. *ibid.*

Accettante senza Scrittura, o Testimonij alcuna cosa da alcuno, può quella senza Instrumento, & Testimonij restituire, lib. 1. cap. 23. Verf. Ma se senza carta, &c. *ibid.*

Accettante senza testimonio, ouer Scrittura alcuna cosa da alcuno, & ricercato in Giudicio dirà d'hauerla restituita, deue prouar, ouero giurar, altrimenti sia condannato, lib. 1. c. 46. *car. 22*

Accettando alcuno, alcuna cosa da vn'altro per collegantia, & facendosi dopò Scrittura, si deue offeruar il resto di essa Scrittura, lib. 3. c. 1. *car. 39*

Accettante in collegantia li Beni d'alcuno deue esprimer, come li abbia iuuestito, venduto, ouer altramente fatto di essi Beni, & se il Creditor, ouero li suoi heredi vorranno prouar in contrario, essa proua deue esser accettata, & secondo quella procedere, lib. 3. c. 2. *ibid.*

Accettando alcuno alcuna cosa per tramesso da dar ad alcuno, sia condannato in Prigione fino, che hauerà sodisfatto il dimandante, lib. 6. c. 13. *car. 89*

Accettante tributo da Litiganti deu' esser castigato. Nei Consulti, cap. 12. *c. 140*

Accettando alcuno per pegno Calici, Croci, Libri, Paramenti, & altri mobili Ecclesiastici dedicati al culto Diuino perda il Danaro prestato, & paghi 25. per cento. Ne i Consulti, conf. 27. nel principio. *car. 152*

A C C O R D I.

Accordi de i fuggitiui affidati deue esser procurati da i Sopraconsoli con li Creditori, come li parerà. Nei Consulti, conf. 33. *car. 156*

Accordi de i fuggitiui fatti da i Sopraconsoli deue esser de volontà della maggior parte dei Creditori. Nei Consulti, conf. 33. verf. fazando. *c. 157*

Accordi de i Sopraconsoli deue esser fatto con li due terzi dei veri creditori approuare, & due terzi del Consiglio di XL. al Criminal. Ne i consulti, conf. 34. *ibid.*

Accordi de i fuggitiui, non possono esser

A

fatti dalli Sopraconsoli, se non in Anni due, & in tre paghe con segurtà di paga in paga de satisfation de i Creditori, cioè della maggior parte. Nella correctione del Serenissimo Barbarigo, c. 3. Verf. l'anderà. *car. 169*

Accordo de i fuggitiui affidati da Ducati 100. in zoso sia fatto per li Sopraconsoli, come li piacerà. Nella correctione del Serenissimo Barbarigo, c. 3. verf. Ma sia. *car. 169*

Accordo non si possa proponer al Consiglio di XL. al Criminal, se prima li Creditori non haueranno prouato li loro Crediti con Scritture, e con altro modo, che parerà alla Giustitia. *c. 415*

Accordo de Fuggitiui affidati sia fatto per li Sopraconsoli. Decr. Crim. *ibid.*

A C Q V I S T I.

ACquisti de Beni posti nella Patria del Friul fatti in Venetia non pregiudicano à terze persone della Patria, che non saranno interuenuti in essi Contratti quanto alla Patronia, Cenfo, Affitto, o Liuello, à loro douuto, & da essi solito scodersi auanti detti Contratti. Leggi Ciuili. *car. 296*

A C Q V E.

ACque per l'Heredità, che peruiene, o per Succession, o per Donation si paghino 5. per Cento al detto Magistrato da tutti, eccettuati li gradi dichiariti nelle Leggi. Leg. Ciuil. *car. 286 & t. 287. 309. t. 310., e 311.*

A F F I D A.

Vedi-Fida.

A D V O C A T I.

ADuocato non può esser astretto ad esser Testimonio in quella causa, nella quale è stato aduocato, lib. 1. cap. 23. verf. Mà quello, che è stato, &c. *c. 15*

Aduocati siano diuisi, & eletti dalli Litiganti alternatiuamente per sorte, sino al num. che vorano. Ne Decreti. *c. 227*

Aduocati non possono esser con gli Auogador



gadori ne i casi Criminali, ma solamente nei casi misti. Ne i Decreti. c. 231. t. Aduocati in alcuna causa, non può esser giudice della medesima causa. Ne i consulti conf. 14. car. 140

Aduocato in alcuna causa non può esser Aduocato contra l'istessa causa. Ne i consulti, conf. 13. ibid.

Aduocati Ordinarij alle Corti di S. Marco sono 24. & à Rialto 6. & stanno Anni 3. Correttione del Serenifs. Gritti, cap. 8. vers. Sia statuito. car. 174

Aduocati ordinarij hanno caratti nelle Cause, che si trattano alle Corte ordinarie di San Marco, & Officij di Rialto, cioè Petition, Effaminador, Forestier, Mobile, Procurador, Proprio, Consoli di Mercadanti, & Sopraconsoli. Correttione del Serenifs. Gritti, c. 8. vers. Li quali Aduocati. ibid.

Aduocati straordinarij, quali deono esser alle Corti ordinarie. Correttione del Serenifs. Gritti, c. 8. vers. Appresso li quali. ibid.

Aduocati ordinarij à che siano tenuti per li caratti, che riceuono le sententie. Correttione del Serenifs. Gritti, cap. 8. vers. Et essi aduocati ordinarij. ibid.

Aduocati ordinarij, non possano metter in commun li Caratti trà loro. Correttione del Serenifs. Gritti, cap. 8. Vers. Non possano gli aduocati. ibid.

Aduocati ordinarij debbono esser vno per parte nelle cause ciuili à i Confegli. Nella corrett. del Serenifs. Gritti c. 8. Vers. Alli Confegli. ibid.

Aduocati straordinarij quanti, & quali possano esser alli confegli nelle cause ciuili della Città. Corrett. del Serenifs. Gritti, cap. 8. Vers. Et oltre i detti aduocati. c. 174. t.

Aduocati straordinarij di qual conditione, & quanti possano essere nelle cause ciuili della Città, nei luoghi doue non si scriuono aduocati ordinarij. Correttione del Serenifsimo Gritti. cap. 8. Vers. All' Officio degli Auogadori. ibid.

Aduocati quali, & quanti essere debbono nelle cause ciuili forastiere. a i consigli. Corrett. del Ser. Gritti, c. 8. Vers. alli consigli. c. 175.

Aduocati nelle cause forestiere ciuili,

quali, & quanti deono essere alli Officij, & Collegij. Correttione del Serenifsimo Gritti. cap. 8. Vers. all'officio delli Auogadori. c. 174. t.

Aduocati di cadauna conditione possano parlar auanti la Serenifs. Signoria. Corret. del Serenifs. Gritti, cap. 8. Vers. Al tribunale. c. 175.

Aduocati d'ogni conditione possano nelle cause criminali parlar in ogni luogo. Nella correttione del Serenifsimo Gritti. Vers. Nelle Cause Criminali. ibid.

Aduocati, non possano esser li condannati di falso, robbaria, ò simili delitti. Correttione del Serenifsimo Gritti, capit. 8. vers. Non si possa però. ibid.

Aduocati, non possano esser nelle cause seculari persone Ecclesiastiche. Corret. del Serenifs. Gritti c. 8. Vers. Siano ancora escluse. ibid.

Aduocati, non possano li Nodari, Scriuani ouer altri ministri, così principali, come substituti de gli Officij, così di S. Marco, come di Rialto, Confegli, & Collegij per quanto eserciteranno detti officij. Corrett. del Serenifs. Gritti cap. 8. vers. Et similmente sotto. ibid.

Aduocato non può esser alcuno in quell' Officio, oue alcuno delli giudici, ò altri ministri li fosse padre, fratelli, ò figliolo. Correttione del Serenifsimo Gritti, cap. 8. vers. Non possa ancora. ibid.

Aduocati straordinarij deono prouare all'officio dell' Auogaria le conditioni loro, & siano notati in detto officio, & in ogni altro luogo doue possano aduocare. Correttione del Serenifsimo Gritti, cap. 8. vers. Et accioche. c. 175. t.

Aduocati, che per sopraueniente causa fossero condannati di falso, robbaria, perfidia, mala fede, ouero fossero iatti Nodari, ò Chierici siano depennati dal numero delli notati. Nella corrett. del Serenifs. Gritti c. 8. vers. Et se alcuni. ibid.

Aduocato non può esser alcuno, che non sia annotato sotto le pene contenute. Nella correttione del Serenifs. Gritti,



4
 ti, cap. 8. Vers. Nè possa alcuno. c. 175. t.
 Aduocati annotati indebitamente, siano
 puniti non ostante la nota. Nella cor-
 rectione del Serenissimo Gritti, cap.
 8. vers. Et se alcuno. ibid.
 Aduocati non trascendano nella scando-
 losa licenza d' essercitar carità verso li
 sudditi perche non siano essi versati
 con stanchegi. Dec. crim. & ciu. c. 432. t.
 Aduocare può cadauno per la sua specia-
 lità non ostante li ordini. Corrett. del
 Serenifs. Gritti, cap. 8. vers. Riservan-
 do però. c. 175. t.
 Aduocato alcuno non sia admeso sotto
 pretesto di procura, fattoria, ò altro
 contra li ordini predetti. Cor. del Sere-
 nifs. Gritti, cap. 8. vers. Nè possa al-
 cuno. c. 176.
 Aduocato alcuno non può esser admeso
 per concessione, ò terminatione alcu-
 na. Correttione del Serenissimo
 Gritti, cap. 8. vers. Nè ad alcuno. ibid.
 Aduocato non approbato, notato lo ad-
 meso, rende nullo, & di niun valore
 ogni atto seguito in fauore di chi l'vsa
 per Aduocato. Correttione del Ser-
 Gritti, cap. 8. vers. & ogni atto. ibid.
 Aduocati ordinarij quanto hauer debbo-
 no di caratti per le cause, che parlano
 nelle sententie, che si faranno alle
 corti di San Marco, & di Rialto. Cor-
 rett. del Serenifs. Gritti, cap. 8. vers.
 Li aduocati ordinarij. ibid.
 Aduocati ordinarij à che siano tenuti, ha-
 uute le limitate mercedi. Corrett. del
 Serenifs. Gritti, cap. 8. vers. non se in-
 tendano. c. 176. t.
 Aduocati ordinarij, & straordinarij non
 deuono hauer mercede alcuna per im-
 petrar inhibitioni, suspensioni, coman-
 damenti, sequestri, ò altri suffragij
 quando hanno il patrociniò della cau-
 sa principale. Cor. del Ser. Gritti, c.
 8. vers. Mà se l'accaderà. c. 177.
 Aduocati ordinarij sono alla medesima
 conditione delli straordinarij nelle
 cause doue non saranno scritte. Cor-
 rett. del Serenissimo Gritti cap. 8.
 vers. Et alla medesima conditione ibid.
 Aduocati, che non disputeranno alli pri-
 mi consegli non si pagano, Corrett. del
 Serenifs. Gritti, c. 8. vers. Alli primi
 consegli. ibid.

A
 Auocati deuono difender le cause di per-
 sone giudicate miserabili senza pre-
 mio. Correttione del Serenissimo
 Gritti, c. 8. vers. Et perche è cosa pia.
 c. 178.
 Aduocati per li consulti delle cause cri-
 minali quanto hauer debbono. Cor-
 rectione del Serenissimo Gritti, cap.
 8. vers. nelle cause crim. c. 178. t.
 Aduocati ordinarij, nè straordinarij
 non possano tuor cosa alcuna oltre le
 limitate mercedi sotto qual si voglia
 pretesto, nè accettar doni, nè presenti,
 nè di prestar danari, nè farli promission
 in voce, nè in scritto, nè per si, nè per
 altri, sotto pena di non poter più es-
 sercitarli nell' aduocare per anni 2.
 Correttione del Serenissimo Gritti,
 cap. 8. vers. Non si possa dare. c. 179.
 Aduocati con salarij fermi possono esser
 condotti dalle Procuratie, Scuole, &
 luogi pij, mà non da particolari. Cor-
 del Serenifs. Gritti, c. 8. vers. Possano
 però. ibid.
 Aduocati, & Clienti sono tenuti giurar
 nel principio delle liti di non ecceder
 le limitate mercedi. Correttione del
 Serenifs. Gritti, cap. 8. vers. Sia anco-
 ra. c. 179. t.
 Aduocati non per suadino le parti, nè à
 quelli neghino l'opera loro se non tor-
 rano più vno, che vn' altro Aduoca-
 to. Correttione del Serenifs. Gritti,
 c. 8. vers. Non possa. ibid.
 Aduocati, che haueranno vedute le ra-
 gioni d'vna parte non possano pigliar
 danari dall'altra. Corrett. del Serenifs.
 Gritti, cap. 8. vers. Oltre di questo sia
 statuito. c. 180.
 Aduocati le sia proibito il deuiar punto,
 così in scritto, come in voce nel difen-
 der le cause de loro clienti con paro-
 le improprie, e pungenti contro gli
 Auerfarij. Leggi Criminali. car. 360.
 e 360. t.
 Aduocati, che non parlassero in causa
 sia puniti dalli Consigli, e Magistrati.
 Leggi Criminali. car. 360. e 360. t.

ADVOCATI FISCALI.

A Duocati Fiscali essendo ricercati di
 consiglio, & aiuto da i Comuni
 per



per la recuperatione de Beni Communalì, ò strade publiche sono obligati non li mancar del loro pronto fauore, & patrocinio. Ne i Decreti. vers. Et siano obligati. car.210

Aduocato Fiscale non può esser di alcun Magistrato, se non hauerà essercitato Anni 5. il medesimo carico d'Auocato. Corrett. del Serenifs. Erizzo. car. 382.

Aduocati Fiscali debbono esser confirmati nel Consoglio di XL. Criminal ogni due Anni. Correttione del Serenissimo Erizzo. ibid.

Aduocati Fiscali non possino consigliare quelle priuate persone, che tenessero alcun interesse contro il Fisco nel Magistrato, ouero Officio, doue seruirà. Corret. del Serenifs. Erizzo. ibid.

ADDVNATIONI.

Addunatione d'huomini à mal fine, chi hauerà ardimento di fare sia condannato in Lire 1000. Ne i Decreti. car.245

Et chi ad esse Adunationi anderà sia condannato in Lire 100. Ne i Decreti. ibid.

Addunati al numero di 4. al più per danificare i Contadini, quelli, che si ritroueranno in Villa, debbano sonar Campana à martello, & quelli, ò viui, ò morti hauer nelle mani, Ne i Decreti. car.245.t.

AFFITTATIONI.

Affittationi di Case per Anni due doue essere fatta per Instrumento publico, perche alli Libri del Locator, non si crede, se non per vn' Anno. Ne i con. lti, conf. 18. car.143

Affittatione di Casa per più tempo de Anni due doue esser fatta per Instrumento publico stridato, & sottoscritto da i Giudici dell'Essaminador, altrimenti non vale, ne il Conduitor può esser astretto al pagamento dell'Affitto se non per vn' Anno, e mezo. Nei consulti, conf.18. vers. Et se per più. c.144

Affittationi de Beni Communalì non si possa far, essendo detti Beni per commodo, e vso de Comuni. car.321

AFFITTO.

Affitto non deue esser defraudato, cap. 8. lib. 3. nel princ. car.41

Affitto di casa deue esser pagato altrimenti il patrono di autorità propria può tuor il pegno di casa delli Beni di colui, che sarà trouato in Casa, lib. 3. cap.8. ibid.

Affitto di Casa deue esser pagato da quello, che hauerà lassada la Casa auanti il termine, ò dopo il termine per giuramento del Patron, ò dell'Affittual secondo la conscienza del Giudice non essendo Affittation, lib.3. cap.8. vers. Ma se lo Habitador. ibid.

Affitto di Casa per il passar di Anni cinque, dal giorno, che l'Affittual sarà vscito di Casa si prescrive, & non può più dal Patrono esser addimandato, lib. 3. cap.8. vers. Et questo volemo. ibid.

Affitto di Casa deue esser pagato, altrimenti possono esser sententiati la moglie, & altre persone per nome del principal condutor, ne i Beni però del detto condutor, lib.6. cap.28. car.96

Affitti, ò Entrade de Beni tolti in Tenuita siano scossi per i Governatori dell'Entrade. Leggi Ciuil. vers. L' Affitti. car.304.t.

AFFITTUALI.

Affittuale non può esser scacciato auanti finir del tempo dell'Affittatione, se non per le tre cause dichiarate nel lib.3. cap.1. nel princip. car.42

Affittuale, che vscirà della Casa affittatagli auanti il tempo, senza pagar l'Affitto, sia condannato, come dal Patron di essa Casa, sarà giurato, lib. 3. cap.8. car.41

Item nel lib. 3. cap. 9. vers. E se esso citado. car.42

Affittuale non può vscir della Casa affittatagli auanti il tempo, se non paga il fitto di tutto il tempo, lib.3. cap. 8. vers. Ma se lo Habitador. car.41

Affittuale non può sublocare la Casa affittatagli à persone dishoneste, & di peggior conditione, lib.3. cap.9. car.42

Item lib.6. cap. 27. car.95

2 3

Affittuale



Affittuale non comparente doppo l'esser stato stridato, sia sentenziato, & posto in debito; realiter, & personalmente, & li suoi Beni dati ad introuettere, lib. 3. cap. 9. vers. Et se esso citado. car. 42

Affittuale, ouer altri Habitanti nella Casa, se non si ritroueranno, debbano esser stridati, & vaglia come se personalmente fossero stati ritrouati, lib. 6. cap. 25. car. 94

Affittuale non può esser licenziato della Casa affittatagli, se prima il patron non gli fa il Cognito vn mese, & vn giorno auanti la fin del termine, lib. 6. cap. 25. vers. Statuendo deliberemo. ibid.

Affittuale, che non lascierà la Casa libera al fin del termine, & del Cognito, sia dato per caduto ai Signori di Notte, li quali debbano farlo cacciar di Casa, & pagar la pena, lib. 6. cap. 25. vers. Et se detto Habitor. car. 95

Affittuale è tenuto per vn mese auanti il fine del termine volendo lasciar la Casa, notificarlo al patrone, acciò affitti la sua Casa à chi gli piace, altrimenti la Casa resterà per l'Affittual, lib. 6. cap. 6. ibid.

Affittuale, che dishonestamente, & con malo modo habiterà nella Casa affittatagli, può esser scacciato auanti il finir del tempo, lib. 6. cap. 27. nel principio. ibid.

Item nel lib. 3. c. 9. nel principio. car. 42

Affittuale auanti il finir del tempo può esser scacciato di Casa se il patron vorrà quella habitar, & lo giurerà, lib. 6. cap. 27. vers. Ma sopra la seconda causa. car. 96

Item nel lib. 3. c. 9. c. 42

Affittuale può esser scacciato di Casa come di sopra, se il patron vorrà quella fabricar in maniera, che esso Affittual non possi in quella habitar. lib. 6. cap. 27. vers. Et se per altra cason, &c. car. 96

Item nel lib. 3. c. 9. car. 42

Affittuale se sarà absente, cadauno, che sarà nella Casa potrà esser citato, conuinto, & sentenziato per l'affitto della Casa ne i Beni però del suo principale, lib. 6. cap. 28. car. 96

A G G R A V A T I.

Aggrauati di debiti hanno la Fida per due mesi dalli Sopraconsoli. Nella corr. del Serenis. Barbarigo, cap. 1. c. 168

Aggrauati, non possono hauer Fida, se non presentano li suoi Libri all' Ufficio di Sopraconsoli, nella corrett. del Serenis. Barbarigo, cap. 3. car. 169

Aggrauati. Vedi nella parola. Fuggitiui.

ALIENATIONI.

Alienatione de stabili conditionati può esser fatta secondo la forma iui descritta. Nei Decreti. car. 204. t.

Alienatione di Possessioni, & stabili si fanno secondo l'vso nuouo. Ne i Decreti. car. 228. t.

Alienatione di coherentie di Chiesa, come sono Cimiterij, & Botteghe non può in alcun modo esser fatta, lib. 1. c. 1. & 4. car. 8

Alienatione s'intende quando la cosa così si dà ad alcuno, che in esso si trasferisse il Dominio, lib. 1. cap. 4. vers. La alienatione. ibid.


Alienatione prohibita per Legge per Testamento, o per patto delli contrahenti, si intende prohibito ogni Atto, per il quale si facesse translatione del diretto, & vtile, lib. 1. cap. 4. vers. La alienatione. ibid.

Alienatione s'intende farsi, quando che per Testamento, per Dimissoria, ouero per altro modo si lasciano, si donano, ouero in altro modo si trasferiscono cose immobili ne gli estranei, che non sono della prole, lib. 1. cap. 4. vers. Ancora è alienatione. ibid.

Alienatione prohibita, s'intende anco prohibito ogni atto, che mettesse seruitù alla cosa prohibita alienarsi, lib. 1. cap. 4. vers. La alienatione. ibid.

Alienatione prohibita non s'intende però, che sia prohibito, che la cosa non possa deuenire ne gli heredi, successori, descendenti, ouero ascendenri di prole, lib. 1. cap. 4. vers. Ma quelli così. ibid.

Alienatione prohibita s'intende anco prohibita ogni Pignora, ouero obligation di Pignora, s'intende anco prohibito, che in essa cosa prohibita, non possa esser



esser costituito usufrutto, ouero Li-
uello, lib.1.cap.4. ibid.
Alienatione non si possono far senza le
pubbliche stride fatto per il Ministeria-
le, lib.3.cap.63. car.59
Alienationi delle cose immobili delle
Chiese non si può fare, se non con il
Capitolo della Chiesa, Procuratori, &
vicini della contrada, lib.6.c.3. car.85
Alienationi de Beni mobili, & stabili di
Chiesa non può esser fatta, se non con
licenza dell'Eccellentiss. Senato. Ne i
consulti, cap.27. car.160
Alienationi dei stabili di Venetia come si
faccia secondo l'vso nouo. Ne i De-
creti. car.228.t.
Alienar non si possano Beni Comunali,
Leggi Ciuil. car.321

A L I M E N T I.

Alimenti deuono esser dati per il Tu-
tore al mentecapto, & alla sua mo-
glie, figliuoli, & famiglia, per il Vito.
& Vestito, lib.2.cap.7. car.35
Alimenti deuono esser dati alla moglie,
lasciata Donna, & Madonna nella casa
del marito, secondo la facolta dei Beni
del Defonto, lib.4.c.15. car.65
Alimenti non si suspendono. Corrett. del
Sereniss. Triuisan, cap.7. nel fine c.184

A M M A Z Z A T I.

Ammazati impune possono esser i bän-
diti. Vedi Banditi. car.248.t.
Alimenti siano pagati alli Monasteri,
Leggi Ciu.verf.che le Monache. c.312

A N I M A L I B O V I N I.

Animali Bouini di qual si voglia forte
non possono esser da alcun Ministro,
ouero Officiale per alcun ordine, ò
mandato de'Rettori, ò Rappresentan-
ti pubblici con alcuna essecutione mole-
stati di Sequestri, Vendite, Pagamenti,
Pegnore, ò altro impedimento. Leggi
Ciuili. car.296.t.
Animali bouini siano conseruati esenti da
ogni essecutione, ò molestia per ser-
uitio dell'Agricoltura, & altri bifo-
gni. Leggi Ciuili. ibid.

Anno secondo il costume di Venetia
comincia dall'Incarnatione di No-
stro Signor Giesù Christo. Nella Ru-
brica del primo Libro. c.1.&2.1
Anno, Giorno, Mese, & Inditione deuo-
no esser posti ne gli Instrumenti, lib.1.
capit.136. versic. Et per questa cagio-
ne. c.19.

Anni 30. non corrono alle Carte messe in
Procuratia di S. Marco per occasioni
delle Commissarie, lib.6.c.41. car.102
Anni 30. prescriue le Sententie, come l'
altre carte, lib.6. cap.42. ibid.
Anni 5. prescriue il Credito de i Libri de
Botteghieri eccetto li ordinarij. Negli
Auttentici, conf.24. car.149
Anni 5. prescriue il credito ai Libri dei
Botteghieri, cosi ordinarij, come es-
traordinarij. Nelle correctioni del Sere-
niss. Grimani, cap.1. car.171
Anni 5. prescriue il Salario di quelli, che
seruono dal giorno, che si sono parti-
ti. Nei Decr. c.208.t.
Anno vno prescriue il Salario de i sartori,
& medesimamente l'attione di quel-
li, che volessero dimandar ad essi sar-
tori danno, & guasto di lauori nei De-
creti. c.209.
Anni 16. dura la tutela del maschio. Nel-
la Corret. del Serenissimo Cicogna. c.172.
Anni 14. dura la tutela della femina nel-
la Correttione del Serenissimo Cigo-
na. ibid.
Anni 5. doppo partito l'Affittual della
casa prescriue l'affitto, che non può
esser addimandato, l.3. c.8. versic. &
questo volemo. c.41.

A P P E L L A T I O N I.

Appellationi degli atti delli Signori
tre Sauij sopra i Conti del Regno
di Cipro fino à Ducati 200. si deuolu-
no a' Signori X. Sauij sopra le Decime.
Ne i Decreti. c.267.
Appellationi de gli atti de i Signori sopra
i Datij, sopra le Camere, Governato-
ri dell'Intrade, X. Officij, & Rason
Vecchie fino à Ducati 200. si deuolu-
no



no a i Signori X. Sauij sopra le Decime, Ne i Dec. *ibid.*
 Appellazioni interposte nell' Ufficio di Sign. Aud. V. delle sententie per il passar di tre mesi si deuoluono a i Consigli. Nella Legge Pisana, capitolo 1. *c. 188.*
 Appellandosi alcuno da sententia absente, non può dopoi con il pagar le spese della contumacia eser realdito dal primo Giudice, mà deue profeguir la sua ca ufa auanti il Giudice d' appellatione. Nella Correttione del Serenifs. Cigogna. *c. 272. t.*
 Appellandosi alcuno dalle sententie de' Rettori, ouero Giudici dopoi la loro morte fino à 10. anni non è bisogno di gratia, mà passati li 10. anni sia seruato la legge. Ne i Consulti, consult. 46. *c. 165.*
 Appellabili non sono le sententie Criminali ad inquirendum, mà si procede per via di gratia. Ne i Decreti. *c. 252. t.*
 Appellazioni degli atti de Signori Proueditori al Sale si deuoluono al Collegio di 20. Sauij del Senato. Ne i Decreti. *c. 220. t.*
 Appellazioni di Condanne Criminali delli Signori Proueditori al Sal si deuoluono al Collegio di 20. Sauij del Senato - Ne i Decreti. *c. 221. t.*
 Appellarsi alcuno, non si può dalle sententie dei Rettori di Terra Ferma passati due mesi dopò il fine del loro reggimento. Ne i Dec. *c. 222. t.*
 Appellabili non sono le sententie de danni dati, & possessi turbati, fatte in Arengo, eccetto quelle descritte. Ne' Decreti. *c. 266.*
 Appellazioni delle sententie dei Sig. Proueditori delli Hospitali, & Luoghi pij si deuoluono à i Consigli. Nei Decreti. *c. 228.*
 Appellarsi non può alcuno delle sententie arbitrarie fatte sopra compromessi de raggion, e de fatto. Ne i consulti, conf. 37. *c. 159.*
 Appellatione di admission di capitoli fatta per li Giudici si fa alli Auditori Vecchi, nella Correttione del Serenifsimo Triuisano, cap. 1. vers. Se dalle. *c. 181. t.*

Appellazioni de i Proueditori sopra i Banchi, ò Sauij sopra la Mercantia, Signori sopra l' Armar, de i Falidi, & Balestrarie de Nobili si deuoluono alli Auditori Vecchi, ne i decreti vers. praterà. *c. 222. t.*
 Appellazioni di admission di capitoli, & disposition di testimoni, non suspende se non per giorni 15. Corrett. del Serenifs. Triuisan c. 1. vers. Se dalle. *c. 181. t.*
 Appellatione di sententie diffinitive non suspende, se non per mesi due per li Auditori. Corr. del Serenifs. Triuisan c. 3. *c. 182. t.*
 Appellarsi dalle signature che fanno li Capitani delle Città, & altri publici Rappresentanti, che non hanno corte prohibite 1624. 4. Agosto. Vers. & perche. *c. 367. t.*
 Appellarsi d' atti negatiui sia prohibito. Correttione del Serenifs. Eriz. *c. 378.*
 Appellazioni de debitori del publico non possino farsi, se prima non seguirà sententia del Giudice de prima istanza, & se poi non sarà fatto deposito per il debito in tanto Oro, ouero Argento. Ne i Decreti Ciu. e Criminali. *c. 424.*
 Appellarsi non si può dalle sententie arbitrarie ratificate. Corrett. del Seren. Treuisan c. 8. vers. Et non. *car. 184*

ARBITRIO, ET ARBITRI.

Arbitrio del Giudice succede nelle cose non determinate dalle Leggi. Argomento nel libro primo capitolo 13. *c. 11.*
 Arbitrio, e del creditor di proceder contra la persona, ouero li beni del debitor, l. 1. c. 52. *c. 25*
 Arbitri due, refutando il terzo, ouero non venendo, possono giudicar, & far sententia. Ne i Consulti, consult. 35. *c. 157.*
 Arbitri due con autorità di asumer il terzo, se vno di essi due refuderà, l' altro che arretra può asumer il terzo, & con esso giudicar, & far sententia. Ne i Consulti, conf. 35. vers. Et se per auuentura. *c. 158.*

Arbitri



Arbitri se dirà hauer preso error in alcuna parte della sententia, non però si reuochi tutta la sententia, mà solamente in quella il Giudice dirà hauer preso errore, & l'altra resti ferma. Ne i Consulti, conf. 36. vers. Constituiamo, che da mò. *ibid.*

Arbitri trà congiunti come si eleggino fino alla terza elettione. Ne i Consulti, conf. 37. vers. costituimo, che saluando. *c. 168.*

Arbitri trà congiunti quattro mesi di tempo habbino ad espedire, & giudicare. Ne i Consulti, consulto 37. *c. 159.*

Arbitri eletti trà congiunti fino alla terza elettione quando nel tempo statuito non giudicheranno, & espediranno non possono impazzarsi, mà il giudicio resta alli Giudici de proprio. Ne i Consulti, conf. 37. vers. Mà ancora se dappoi. *ibid.*

Arbitri trà fratelli si danno per li Giudici di Proprio secondo la forma posta nella pratica, cap. 2. vers. Si danno. *c. 190.*

Arbitri, che diranno hauer preso errore nella sententia per loro fatta, hanno termine giorni 15. ad aldir le parti, & corregger la sententia in quella parte, nella quale li parerà hauer preso errore. Nella Correttione del Serenissimo Triuifano sp. 12. *c. 186.*

Arbitri dopo fatta la sententia se faranno richiesti debbano nel termine di giorni otto andar alli Giudici ordinarij à dichiarir se hanno preso errore, & non andando la sententia resti ratificata. Nella correttione del Serenifs. Triuifano, cap. 8. *c. 184.*

Arbitri confidenti trà persone congiunte come seleggono per li Giudici di Proprio. Correttione del Serenifs. Triuifan, c. 12. nel principio. *c. 186.*

Arbitri trà congiunte persone quando tutti non fossero d'accordo, estese le loro opinioni à capo per capo, debbano andar alli consigli, secondo l'importanza, oue disputata la causa, & proposte tutte esse opinioni discordi, siano al secondo consiglio mandate vna contra l'altra insieme con il bossolo de' non sinceri, & quella che hauerà più

ballotte, & passerà la metà del Consiglio sia laudata, & non passando alcuna di esse la metà, vadino al terzo Consiglio, & quella che hauerà più balle non comprese le non sincere, sia ferma & valida. Corrett. del Serenifs. Triuifan, c. 12. *ibid.*

Arbitri come de uono ratificar le loro Sententie arbitrarie auanti li Giudici ordinarij. Leggi Ciu. *c. 289.*

Arbitri possono esser astretti dalli Giudici ordinarij con Commandamenti penali, à richiesta de cadauna delle parti à far le dichiarazioni, ouer ratificatione delle loro sententie. Leggi Ciuili. *c. 289.*

ARBITRARIE.

Arbitrarie non ratificate iusta le Leggi restano semplici accordi, & conuentioni, & l'Aggrauante può dolersi come tali auanti la Giustitia. Leggi Ciu. *c. 289. t.*

Arbitrarie, nelle quali fosse stata commessa alcuna falsità aspettano all'Auogaria. Leggi Ciu. *ibid.*

ARCHIBVSI.

Archibusi da Ruoda, & loro exoneratione contro alcuno, anco che non restasse ferito; come si punisca. Leggi Crim. *c. 322. t.*

Archibusi da Ruoda prohibiti, il portarli, & scaricarli contra alcuno, in Venetia, & fuori. Leggi Crim. *c. 323.*

Archibusi da fuoco con il stopin impizzato prohibiti. Leggi Criminali. *c. 323. t.*

Archibusi da Ruoda prohibiti in Venetia, & in tutto lo Stato, alli Capitani, Soldati Bombardieri, & à chi li acconcia fabrica, & vende. Leggi Criminali, *c. 324.*

Archibusi da fuoco con il stopin impizzato, & con balle, & poluere adosso prohibito. Leggi Crim. *ibid.*

Archibusi da Ruoda admessi ad huomini d'Arme, & primi piatti. Leggi Crim. *c. 324. t.*

Archibusi da cinque quarte, e mezza di canna



canna in zoso prohibiti . Leggi Criminal. c. 329.

Archibusi, Pistole, e Pistoni, ò Terzaruoli, carichi nè discarichi siano prohibiti à portarli sotto pena d' anni 10. di prigion, ò di Galia per anni 5. & agli absenti gli siano confiscati i beni, e scocandole contro alcuno, etiam che, non colpissero cadino in pena della vita, e come, Leg. Criminali c. 330. t. vsque c. 337.

Archibusi, & armi da fuoco chi porterà in Venezia così lunghe, come curte niuno eccettuato etiam Nobile incorri nella pena della Vita . Leggi Criminali. c. 336. t.

Archibusi, ò altra arma da fuoco, sbarandola, ferrendo, ò non ferrendo sia appicato per la Gola . Ne i Decreti. c. 240. t.

Armi da fuoco con quale venirà ammazzato alcuno in questa Città conuinto si castigato di morte, e non presa sia proposto altra di Carcere oscura, ò di dieci anni di Galera, & in caso de bando sia perpetuo, e diffinitiuo di tutte le Terre, e Luoghi, Nauili armati, e disarmati con pena capitale confiscation de beni, e condition d' anni 20. e come nelle Leg. Criminali . c. 338. t. usq. 340.

A R M E.

A Rme, & Leggi per sostentatione della Republica sono necessarie, perche nel tempo di Pace la Republica è sostentata dalle Leggi, & nel tempo di Guerra dall' Armi. Nel primo prologo nel principio, vers. Et le Guerre felicemente compimo. c. 2. t.

Arme di Ferro, Scudi, & Elmi non cascano sotto il nome di masaritie di casa, lib. 4. cap. 16. c. 65.

Arme, chi snuderà in Palazzo, in Corte di Palazzo, Piazza di San Marco, & di Rialto sia punito, ne i Decreti. c. 239.

Arme, chi snuderà in Chiesa, in Monasterio, in alcuna delle Scole grande di questa Città sia punito, Ne i De-

creti, vers. Ancora si fa saper. c. 255. Arme, chi snuderà contra Capitani, & Officiali facendo l' officio loro per qualunque causa caschi in pena di L. 100. & se farà da essi Capitani, ò Officiali morto, sia morto impune. Ne i Decreti. c. 245.

Armi stillade, chi porterà, e sarà retento sia condannato mesi due di Cameroto, Duc. 200. e trè tratti di corda. Nelle Leg. Criminali vers. Alle parti 16. Settembre. c. 340.

Arme nude, ò Cortelli con punta chi porta come sono castigati. Leg. Criminali. c. 340. t.

E contro quelli, che amaestrano, & esercitano le persone à lanciar i Cortelli. Leggi Criminali vers. E perche. ibid.

Armi stillate, cioè Cortelli Genouesi, chi porterà siano puniti giusto la Parte 1682. 30. Ottob. Leg. Crim. car. 337. t. Et Parte 1699. 9. Settembre, Leggi Ciuili, e Criminali. car. 418. t.

ARME PROHIBITE.

S Cioppi di trè quarte.

Balestrine.

Non possino li Mercanti portarle.

Nè li maestri fabricarle.

Nè si possa portar per la Città arme in aste.

Schioppi, & Archibusi da Ruoda se ben la Ruoda farà separata.

Archibusi da fuoco di quarte tre.

Balestrine.

Frantopini.

Pontaruoli.

Spade con punte lunghe.

Nei Dec. c. 239.

t. 240. & 241.

t. e nelle Leggi

Crim. c. 330. sin

337.

AR.



A R M A T I.

A Rmati, che più di quattro insieme camineranno per la Città di giorno ò di notte, se ben non commetteranno alcun delitto come siano castigati . L. Crim. c. 344. t.

A R M I R A G L I O.

A Rmiraglio è tenuto nell' arriuo de i Vascelli in Porto veder diligentemente se da Patroni di essi sarà stato contrafatto circa il cargar più di sei per cento sopra Coperta, ò sotto il Casaro ò mercantia fuora del Casaro. Leg. Ciu. c. 294.

Armiraglio per le sue relationi delle contrafatti del cargar di Vascelli hauer debba vn quarto della pena, che irremissibilmente deue esser scossa dai Patroni dell' Arsenal. Leggi Ciuili. ibid.

A R T E G I A N I.

A Rtegiari non siano strusciati per entrar nelle arti loro. Leggi Ciu. c. 281.

Artegiari strusciati per entrar nell' Arte da quelli della Banca, ricorrono alli Proueditori di Commun, & quelli della Banca perdino le Regalie. Leggi Ciu. ibid.

A S P E T T A T I V E.

A Spettatiue di qual si voglia forte concesse, se ben fossero de officij segnante, & de maggior summa di Ducati 150. & con altra forma di parole pregiudiciali alle spettatiue prime concesse habbino loco doppo le altre prima concesse. Leggi Ciu. c. 289. t.

Aspettatjue prima concesse, prima habbino loco, Leggi Ciu. ibid.

Aspettatiue con le parole espresse, che debbano andar auanti in tutte le altre spettatiue concesse, fatte sotto la gratia habbino loco prima delle altre concesse. Leggi Ciu. ibid.

Aspettatiue con le parole espresse, che

habbino loco prima dell'altre, s'intende de cetero così, che le prime concesse habbino loco. Leggi Ciu. ibid.

A S S E C V R A D O R I.

A Ssecuradori passati li due mesi dal dì della noua, sono obligati pagar la segurtà alli Asecurati à loro beneplacito, ne i Decreti. c. 211.

Asecuradori, che non voranno pagar possino esser souentionati del tutto, ò della parte, che restassero, ne i Decreti. Et fatto questo. ibid.

Asecuradori habbino le robbe, che si ricupereranno de i Naufragij, & restar debbano per loro conto. Ne i Decreti, vers. Et li Consoli. ibid.

Afsicuratori, & quelli, che si faranno no afsicurare perdono la mità del capitale afsicurato se afsicureranno robba, ò nauilio, così Venetiani, come Forestieri, che non venghino, ò si partino da Venetia. Leggi Ciuili. c. 293.

Afsicuratori, & afsicurati non possino ottener sententie per alcuna afsicurazione de robba, ò Nauilij, così Venetiani, come Forestieri, che non venissero, ò partissero da Venetia. Leggi Ciu. ibid.

Affsicurare, nè farsi assicurare può alcuno di robba, ò Nauilio, così Venetiano, come Forestiero per scrittura, ò in fede, che non parta, ò non venga in questa Città per andar doue si voglia, ò da altri luoghi sudditi al Dominio Veneto, che Vada in Levante, ò Ponente fuor di questo Golfo. Leggi Ciu. ibid.

A S S E S S O R I.

A Ssessori, Rettori, Vicari, Giudici di Maleficio, Cancellieri, & altri, che andassero in seruizio publico non possino esser citati, e molestati d'alcun Magistrato. Ne i Decreti. c. 230.

Assessori non possino essercitar le Cariche di Vicario, Giudice appresso alcun Magistrato, ò Reggimento, se non s'haue-



haueranno dottorato , e studiato in Stati Esteri , e fuori dello studio di Padoua . Leggi Ciuili. car.316

ASSICVRATIONI.

Afficurazioni di Dote si fa citati i creditori del marito per stridor à S. Marco , & Rialto . Corr. del Serenifs. Triuisan c. 7. c. 183. t.

Afficurazione di dote fatta sopra mobili detratti quelli , che fossero necessarij per vso della donna, il restante sij venduto , & il tratto depositato , & inueſtito . Corr. del Serenifs. Triu. c. 184.

Afficurazioni di Mercantie , e sue Conrouerſie ſpettano alli Conſoli di mercatanti , eccetto quelle , che appartengono all'Officio de Procurator . Nei Decr. c. 210. t.

Afficurati , che faranno nella Città nel termine di meſi due dal di della noua debbano citar à i Conſoli li Afficurador , & prouar in ſuo danno per libri & con giuramento . Nei Decreti, verſ. Et al detto Officio . c. 211.

Afficurati , che faranno fuora della Città nel termine di meſi due dopò arriuati , citar debbano li Afficuradori , & prouare il ſuo danno , vt ſupra . Nei Decreti , Verſ. Quelli veramente . ibid.

Afficurazioni ſiano eſpedite dalli Conſoli di Mercanti ſummariamente . Nei Decr. ibid.

Afficurazione di Dote ſi offerui quello ſi vſa ne pagamenti di Dote . Vide ſtime per pagamenti di dote 1620. 5. April. Verſ. Iſteſo à ponto. Cor. Priul. c. 363.

Afficurazioni di dote , Corr. del Serenifs. Eriz. c. 379.

ASSVMER GIVDICIO.

Aſumer il giuditio in ſe , non ſi poſſi , ſe non da quelli , che giureranno hauer nelle cauſe intereſſe . Corr. del Ser. Erizzo . c. 378. t.

A T T I.

Atti , & Sententie fatte à fauor d'alcuno , che vſa Aduocato non ap-

A

probato , annottato nell' Officio dell' Auogaria reſtano nulli , & tagliati , & gli Giudici perdono li Caratti . Corr. del Ser. Gritti , cap. 8. verſ. & ogni atto . c. 176.

Atti interlocutori di admiſſion di Capitoli , ouero oppoſitioni contra Teſtimonij intromeſſe al collegio di 12. ſono preferiti à tutte le cauſe priuilegiate . Corrett. del Sereniſſimo Triuiſan, capit. 1. verſ. Et eſſendo intromeſſo . c. 181. t.

Atti prodotti nei placiti delle cauſe alle corti di San Marco , non ſ' interdicono , mà ſi procede contra di eſſi per via di ecceptione , & oppoſitione . Corretione del Sereniſſimo Triuiſan, cap. 2. verſ. Non ſe intendano però . c. 182.

Atti fatti ſenza commandamento all'officio del proprio di eſſi ſi dimanda interdittito per giuſtitia . Nella Prattica , c. 2. c. 191.

Atti , che ſi trattano all' Officio d' Eſaminador ſenza commandamento , quali ſiano . Vedi nella Prattica al capit. 5. c. 193.

A T T O R E.

Attore nella ſua dimanda deue eſprimer la cauſa , perche domanda l. 1. c. 41. in principio . c. 21.

Attore con il ſuo giuramento può condannar il Reo citato aſſente , l. 1. c. 45. Verſ. Et ſe lui . ibid.


Attore regolarmente deue ſeguire il foro del Reo . Nei Conſulti c. 10. verſ. Mà per altre coſe , &c. c. 139.

Attore può conuenir in giuditio , il Reo doue il contratto è celebrato . Nei Conſulti , capit. 10. in principio . ibid.

Attore per li debiti , mercantia , & contratti fatti à Venetia , può conuenir il Reo à Venetia , altrimenti è tenuto ſeguir il foro del Reo . Nei autentici , conf. 10. ibid.

Attore citato il Reo produr debba la ſua dimanda con le ſcritture , che li parerà vſar . Corrett. del Ser. Triuiſ. c. 1. verſ. che l'attore . c. 181.

Attore hà libertà di ſententiar il reo citato



ato absente . Nella Correttione del Serenissimo Triuisan , c. 1. vers. Se il Reo. *ibid.*
 Attore può hauer copia della risposta del reo. Corr. del Serenifs. Triuis. c. 1. Vers. Produtta la *ibid.*
 Attore non rispondendo il reo , può farli due commandamenti à risponder con il terzo peremptorio . Nella corr. del Seren. Triu. c. 1. vers. Se il reo. *ibid.*
 Attore può dar additione di dimanda , produr scritture , & far oblationi fino alla prolotione della sententia . Correttione del Serenissimo Triuisan , cap. 1. vers. Et se alcuna delle parti. c. 181. t.
 Attore , che non vorrà proceder sopra le sue dimande de principal può esser citato à proseguir cosi sopra il principal , come sopra il conuerso ad instantia del Reo . Correttione del Serenissimo Triuisan , cap. 1. vers. Et se farà . *ibid.*
 Attore può mutar la sua estesa ogni volta , che li piace senza spesa alcuna . Corrett. del Serenifs. Cigogna . c. 270.

AVDITORI VECCHI.

Avditori Vecchi di propria autorità possono tagliare , cassare , & annullare le sententie fatte da Giudici incompetenti . Nei consulti , conf. 15. vers. Et oltre . c. 141.
 Auditori Vecchi ascoltano le differenze , che nascono da i compromessi , eccettuate quelle nelle quali si tratta di falsità , o subornatione . Ne i consulti , conf. 38. c. 160.
 Auditori Vecchi , non possono suspender le sententie , nelle quali essi hanno autorità , nè anco con i Consigli , se non aldita , o almeno citata la parte . Nei Consulti , conf. 32. c. 156.
 Auditori vecchi per l'appellatione interposta & l'admission de capitoli , ouero de oppositioni contra testimonij , non possono suspender se non per giorni 15. Correttione del Seren. Triu. capit. 1. vers. Se dalle . c. 181. t.
 Auditori Vecchi faccino il pender nelle cause di Lettere di cambio come fano delle intromissioni sopra atti delli Au-

ditori Noui , sopra querelle de Testi , e Spazzi . Decr. crim. & ciu. c. 432.
 Auditori Vecchi per l'appellatione interposta di sententie diffinitive non possono per alcun modo suspender per più di mesi due oltre il qual tempo non si suspende se non con l'autorità de i Consigli . Correttione del Seren. Triuis. cap. 3. c. 182. t.
 Auditor Vecchio vn solo può intrometter vn causa de maiori . Legge Pisana, vers. & intromettendo vno. c. 188. t.
 Auditori vecchi sono tenuti nel termine di mesi tre dal dì dell'appellatione in scritto interposta (mettendo prima la loro opinione in scrittura) laudar , tagliar intrometter le cause . Legge Pisana , vers. L'anderà Parte . c. 188.
 Auditori vecchi deuono doppo l'espeditiione de i consigli ridur le parti in pristino , & tansar le spese . Legge Pisana . vers. Et subito . c. 189.
 Auditori vecchi , non possono esser noui , quando li noui vanno in Sindacato , mà siano eletti altri Auditori noui . Legge Pisana cap. 5. c. 189. t.
 Auditori conoscono , sopra le Reuision delle spese . Nei Decreti , c. 222.
 Auditori vecchi ascoltano le appellationi delli Proueditori sopra i Banchi , Sauij sopra le mercantie , Signori sopra l'armar , cause di Fallidi , & Ballestrarie de Nobili . Nei Decreti, vers. Prætereà siano rimesse . c. 222. t.
 Auditori Vecchi non possono intromettere alcuna causa , se non citata la parte . Ne i Decreti . c. 224.
 Auditori Vecchi possono suspender solamente due mesi . Nei Decreti. c. 227. t.
 Auditori vecchi , & noui possono tagliar , & laudar le sententie fin Ducati 50. Ne i Decr. c. 229.
 Auditori vecchi sono tenuti essequir la legge Pisana delle appellationi , & possono tagliar le contrafattioni degli Auditori Noui , senz'altro consiglio . Nella Correttione del Serenifs. Cigogna . c. 269. t.
 Auditori vecchi non possono suspender con termine di proua più di 4. mesi ne possono dar essa suspensione se non causa cognita . Corrett. del Ser. *ibid.*
 Audi-



Auditori vecchi negli altri casi possono suspendere solamente giorni tre, se non citata la parte. Corr. del Ser. Cicogna. c. 270.
 Auditori vecchi sono Giudici inappellabili delle sententie fatte d'assicurazioni di robbe, ò Vasselli così Venetiani, come Forestieri, che non potessero, ò venissero in Venetia. Leg. Ciu. c. 293.

AVDITORI NOVI.

Auditori Noui ascoltano, determinano, & diffiniscono i comandamenti, & termini non giudicamenti fatti, & le cose dipendenti, & concesse da quelli. Ne' Consulti, conf. 7. c. 137.

Auditori Noui ascoltano, diffiniscono, & determinano i cogniti indebitamente, & non giuridicamente fatti. Ne i consulti conf. 7. ibid.

Auditori Noui non possono suspendere le sententie, nelle quali hanno autorità, nè anco con li consigli, se prima non è aldida, ò citata la parte. Ne i consulti, conf. 32. c. 156.

Auditori Noui nel termine di mesi tre al di dell'appellatione interposta debbono le cause de maggiori (messa prima la loro opinione in scritto) laudar, ò intromettere. Legge Pisana, capitolo 1. c. 188.

Auditori Noui per le cause da Terra Ferma non possono hauer di caratti più di ducati 50. & ducati 5. per cento da ducati 800. in zofo. Leg. Pis. c. 2. c. 189.

Auditori Noui si eleggono in luogo delli Auditori Noui, che vanno in Sindicato, li quali eletti stanno in Officio fino, che li primi ritornano al Sindicato. Legge Pisana c. 5. c. 189. t.

Auditori deuno redur in le parte in pristino doppo il spazzo del consiglio, & tanfar le spese. Leg. Pis. vers. Et subito. ibid.

Auditori Noui non sono Giudici de' Prinitlegi, & immunità, & concessioni del Serenissimo Dominio, nè delli Datij di fuora, ma li Auogadori di Commun. Nei Decreti. c. 229.

Auditori Noui, & Vecchi possono tagliar, & laudar le sententie sin Ducati 50. Ne i Decreti. ibid.

Auditori Noui debbono, essequir la legge Pisana delle appellationi, & possono senz'altro consiglio tagliar le contrauentioni delli Auditori Vecchi. Correttione del Serenissimo Cicogna. c. 269. t.

Auditori Noui non possono suspendere con termine di proua, se non per 4. mesi dando però detta suspensione causa cognita. Corrett. del Seren. Cicogna. ibid.

Auditori Noui negli altri casi possono suspendere solamente per tre giorni, se non citata la parte. Corrett. del Ser. Cicogna. ibid.

Auditori Noui, e Nouissimi quello deuno obseruar nel scriuer lettere, e suffragij. Corrett. del Sereniss. Erizzo. c. 373.

Auditori delle stante altera, che dalli medesimi vengono concesse. Corr. del Seren. Erizzo, vers. Le stante altera. c. 373. t.

Auditori, circa la proua delli medesimi ad altri officij, Magistrati, e Reggimenti. Corr. del Ser. Erizzo, vers. sia preso. ibid.


Auditori, assegnamenti d'utilità, alli stessi per le cause, & atti, che faranno, & di tutte le Lettere, così confermate, come ricercate Corr. del Seren. Erizzo. Vers. Sia parimente. ibid.

Auditori non possono scriuer lettere sotto nome delli Capi de Consigli, e Colleggi. Correttione del Serenissimo Erizzo. Vers. Resti appreso. c. 378.

Auditori non possono suspendere, se non di 8. in otto. giorni fino vn mese in tutte le sentenze querelare per disordine. Corrett. del Serenissimo Erizzo. ibid.

Auditori Noui non possono nelle cause doue non sia seguita sentenza conceder suffraggio scriuer lettere, che concernano decisione, ò alteratione di merito, mà solo ne casi di puro, e semplice ordine, nelle Correttioni del Serenissimo Domenico Contarini. c. 389.

Audi-



Auditori Noui seguite le sentenze de Rettori, e Giudici, e capitando in Appellatione al loro Magistrato, resti ad essi l'auttorità di conceder suffraggi con le forme dalle Leggi assignate, ma non con la clausula di non innouarsi cosi alcuna nel ritrattar l'innouato, se non dal giorno che saranno state notate le appellationi al detto Magistrato, Corr. del Ser. Domenico Contarini. *ibid.*

Auditori Noui non habbino auttorità di deuenir à giudicio alcuno sopra le stantealtera che si concedono da sudetti Auditoti sopra lettere, ò atti d'altri Magistrati, Reggimenti, ò Giudici, douendo eser decisa la materia da quel Giudice, che haurà fatto l'atto. Nelle Corr. sudette. *ibid.*

AVGVMENTI.

Avgmenti di salario, Prouisione, & altre vtilità non si possono per alcun officio, ò Magistrato di questa Città, ò Rettori di fuori, dar ad alcuno de danari spettanti al publico senza licenza dell'Eccellentissimo Senato. Leggi Ciu. *c. 287. t.*

AVOGADORI DE COMMVN.

Avogadori de commun ascoltano le differentie, che nascono da compromessi, doue si tratti di falsità, ò subornatione. Ne' consulti, *conf. 38. c. 160.*

Auogadori de Commun possono intrometter li Nodari, & altri, che hauesero tolto tributo da' Litiganti, come homicidiarij, & ladri. Negl'auttentici *conf. 12. c. 140.*

Auogadori di Commun nel principio della loro creatione, come aduocati de Commun per ordine del Dominio ascoltano le cause tanto ciuili, quanto criminali. Ne' consulti, *conf. 41. nel principio. c. 161.*

Auogadori di Commun non possono impedirsi se non nelle cause criminali, & in quelle, che per Legge gli sono specificamente commesse. Ne' consulti, *conf. 41. in principio. ibid.*

Auogadori di Commun non possono da se stessi, senza i consigli della Città ordinar, nè comandar a' Rettori di fuora, nè impedir li Giudici, & Officiali di dentro nelle cause ciuili, ò criminali, che deuono da essi Rettori, Giudici, & Officiali eser espedite, saluo che in essecution delle cause à essi Auogadori spetialmente commesse. Ne' consulti, *conf. 41. vers. Ancora non possono. c. 162.*

Auogadori di Commun con i consigli possono auanti, & doppo seguita la sententia ordinar, & comandar a' Rettori, Giudici, & Officiali, come li parerà giusto. Ne' Consulti, *conf. 41. vers. mà con li consigli. ibid.*

Auogadori di Commun non possono suspender, retrattar, ouero impedir quello, che per li consigli farà ordinato. Ne' consulti, *conf. 42. vers. costituimo. ibid.*

Auogadori de Commun per se stessi senza i consigli, non possono fare alcuna prouisione, dechiaratione, ò retrattatione. Ne' consulti, *c. 42. vers. Mà se alli Auogad. ibid.*

Auogadori de Commun non possono intrometter alcuna causa ciuile, se non citata la parte. Ne' Decreti. *c. 224.*

Auogadori de commun ad ogni loro piacimento habbino il pender a' consigli. Ne' Decreti. *c. 225.*

Auogadori de Commun nell' hauer li penderi siano preferiti à tutte le altre cause anco priuilegiate. Ne' Decreti. *c. 225.*

Auogadori de Commun, e sindici, & altri Magistrati possono introdurre le loro cause ciuili à qual consiglio di Quaranta gli parerà. Ne' Decr. *ibid.*

Auogadori de Commun sono Giudici delli Priuileggi, immunità, & concessioni fatte per il Ser. Dominio, ne' Decr. *c. 229.*

Auogadori de Commun, tanto vniti quanto separati possono suspender solamente per vn mese, mà più con li consigli, ne' Decr. *c. 230. t.*

Auogadori de Commun sono Giudici delle sententie delli Datij di fuora, & non gl'Auditori Noui. Ne' Decr. *c. 229.*

Auogadori de Commun nelle cause criminali



- minali non possono hauer aduocati ,
 mà solamente nelle cause miste , ser-
 uato l'ordine iui descritto . Ne' De-
 cret. c. 231. t.
- Auogadori di Commun , & loro autto-
 rità nell'hauer li processi di dentro , &
 di fuori , & delle loro lettere . Vedi
 ne' Decr. c. 238. t.
- Auogadori de Commun , non posso-
 no intromettere le Condanne de' pro-
 clamati absenti . Ne' Decr. c. 244.
- Auogadori de Commun , non ascoltano
 gli absenti sententiati legitimamente
 citati. Ne' Decr. c. 244. t.
- Auogadori de Commun attuali sono te-
 nuti placitar le intromissioni delli Auo-
 gadori morti , à richiesta di quelli , à
 fauor de quali sono esse intromissioni .
 Ne' Decr. c. 253. t.
- Auogadori di Commun non possono
 scriuer a' Rettori , che li mandino le
 signature, nè essi Rettori debbono obe-
 dir , mà richiesti mandino le copie de'
 processi . Ne' Decr. c. 254.
- Auogadori de Commun , non possono li-
 centiar li retenti per li consigli . Ne'
 Decr. c. 257. t.
- Auogadori de Commun non possono
 metter parte di mitigar , ò modificar
 le pene de' Condannati . Ne' Decre-
 ti. c. 264. t.
- Auogadori di commun non possono con-
 dur le deliberationi dell'Eccell. Senato
 intromesse ad altro consiglio , che ad
 esso Excellentiss: Senato . Ne' Decre-
 ti. -ibid.
- Auogadori nelle intromissioni per capo
 de ordine deuono dichiarir li disor-
 dini , altrimenti nulle 1624. 4. Ago-
 sto, vers. E perche ben spesso . c. 367.
- Auogadori non possono scriuer d'appel-
 latione , ne che si reformono le signa-
 ture de Capitani , & altri Rettori ,
 che non hanno corte 1624. 4. Agosto
 E perche l'appellarli . c. 367. t.
- Auogadori habbino carico di far essequir
 le sententie da rei retenti doppo due
 mesi della retentione 1624. 4. Agosto,
 vers. Fatte veramente . -ibid.
- Auogadori notificatagli dalli Nodari
 Primarij alcuna delegatione , fatta dal-
 la Signoria siano obligati nel termine
 di giorni 15. al più portar li processi ,
 & casi alla Quarantia 1624. 10. Ago-
 sto, vers. Che li Secretarij. c. 369.
- Auogadori , con li Correttori delle Leg-
 gi facciano formar la tariffa dell'Officio
 dell'Auogaria di tutti li pagamenti ,
 che occorrono farsi alla quale chi con-
 trafarà caschi in pena de duc. 200. ef-
 sendo principal , & essendo sostituti
 di pene corporali , & di non poter più
 esercitar carichi publici , anco ca-
 dauno di loro leuino le dette pene ,
 & facciano in suo loco 1624. 11. Ago-
 sto. c. 369. t.
- Auogadori possono introdur al Colle-
 gio de 20. Sauij le intromissioni de ma-
 gistrati di questa Città 1624. 25. Ago-
 sto. -ibid.
- Auogadori senza consiglio leuano la
 pena alli Nodari de' Consigli , & Col-
 legij , che contrafano alla parte 1624.
 25. Agosto, vers. Li Nodari di essi.
 c. 370. t.
- Auogadori non possono impedir , nè sus-
 pender l' esation publica 1624. 25.
 Agosto. c. 370. t.
- Auogadori placitano i rei in 40. Crimi-
 nal nel modo iui dechiarito 1624. 21.
 Settembre. c. 371.
- Auogadori non possono ascoltar licentiati
 da 4. di loro separatamente saluo il no-
 uo dedotto da due altri 1624. 25. Ago-
 sto. c. 371. t.
- Auogadori siano obligati nel termine di
 giorni 12. doppo letti li processi nel
 Collegio dar principio à costituir li rei,
 & seguir senza interlocutione , alias
 siano mandati debitori à Palazzo di
 duc. 500. da cadaun Collegio di quel
 caso 1629. 23. Settembre vers. Et per-
 che. c. 415. t.
- Auogaria di Commun debba eser for-
 mata Tariffa de pagamenti , & fesse ,
 che si fanno in detto officio . Corret-
 tione del Serenissimo Erizzo. c. 385.
- Auogadori di Commun siano obligati in-
 troduer , e placitar l'intromissioni di
 cadauna deliberatione del Senato , nel
 Senato stesso , e anco in altro Con-
 seglio . Nelle Correttioni del Sere-
 nissimo Domenico Contarini . car.
 395. t.
- Auogadori di Commun quando voles-
 sero portar alcuna intromissione , sia-
 no obli-



no obligati di presentar nel Collegio nel tempo stabilito le Scritture, sotto pena &c. Nelle correzioni sudette. c.395.t.

Auogadori, & Capi dell' Eccelso Consiglio non possono proponer parte da liberar delatori d'Armi da fuoco, se non depositaranno Ducat. 3000. Leg. Crim. c.337.

Auogadori non possono intronetter l' election de Regimenti, ò altre Cariche per Scrutinio, se non in 3. casi; il primo in caso, che non fosse prouato alcuno, che per legge, e non in virtù de soli esempi douesse esser ballottato il secondo ouero all' electione cadesse in Soggetto che per le medesime cause non potesse ballottarsi terzo ch' all' eletto fosse dato per scontro vn per mè l'altro, vno che per Legge non potesse prouarsi Corr.Cont.Leg.princ. Per diuertir. c.401.

A V T T O R I T A.

A Vttorità dell' Eccelso Consiglio di X. non si comunica a' Rettori di formar processi col rito di esso Consiglio se non per casi grauissimi, & importantissimi hauuta informatione da Rettori con giuramento. c.347.t.

A Z Z A L I.

Azzali, & feramenta non può esser condotta in Terre aliene d'infedeli & pena à chi li conduce. Leg. Crim. c.352.

Azzali, & ferramenti non possono condursi in alcun luoco se prima non è data fideiussione all' officio dell' Invida di portar li Responsali, Leg. Crim. c.352.

B

B A N D I T I.

Bando di quelli, che vendono vna cosa due volte è di Anni 15. absente, & presente Anni sette con Taglia de Lire 300. Ne i Decreti. car.235.t.

Banditi possono esser ammazzati puramente, & non con seta, & Monopolio, ne i Decreti. car.246

Banditi per li Rettori, che rompono li Confini, & li Banditi à tempo, ò difinitiuamente s'intendono banditi dalle Gambarare, Oriago, & Bottenigo. Ne i Decreti. 246.t.

Banditi per li Consigli, & Magistrati di Venetia, che rompono li Confini, che pena habbino, ne i Decreti. car.247

Banditi de quattro luoghi quando, & in che modo transitando possono esser offesi impune, ne i Decreti. car.248

Banditi di Venetia, che rompono i confini, ne i Decreti. car.248.t.

Banditi possono impune esser ammazzati nelli luoghi prohibiti, ne i Decreti. ibid.

Banditi diffinitiuo, s'intendono banditi di Venetia, & del Dogado, ne i Decreti. car.249.t.

Banditi possono esser impune morti, ne i Decreti. ibid.

Banditi non possono liberarsi ammazzando vn'altro bandito, nei Dec. c.250

Banditi non possono accettarsi in Casa, se non per vn giorno, ne i Decr. c.249.t.

Banditi, & facultà di liberarli, s'intende de Banditi al tempo della concessione, ne i Decreti. car.250.t.

Banditi di vn Territorio, s'intendono banditi 15. miglia oltre i Confini di esso Territorio, ne i Decr. car.252.t.

Banditi non possono hauer Saluicondotti, se non per li Consigli, che hanno autorità, ne i Decreti. car.253

Banditi non possono hauer Saluicondotto, se non con autorità dell' Illustriss. Consiglio di X. ne i Decr. ibid.

Banditi possono esser ammazzati impune con seta, & Monopolio, ne i Decreti. car.262.t.

Banditi non possono hauer Saluicondotti da Rettori, nei Decreti. car.255

Banditi per la Biastema dentro dei Confini non sono sicuri, ne in Chiesa; ne in alcun luogo, nei Decreti. car.255.t.

Banditi per absentia nel termine d'vn mese debbono espedir le loro gratie di esser realditi, altramente restano nulle, nei Decreti. car.259

Banditi retenti dopò la gratia di poter esser



- ser realditi non escono di Prigione fino all'espeditio del caso, nei Dec. c.260
- Banditi absenti, dopoi hauuta la gratia di presentarsi debbono presentarsi nel termine iui dichiaritò, nei Dec. c.259
- Banditi à tempo di Venetia, perdono gl' Officij per il tempo del loro Bando, nei Decreti. car.264
- Banditi in perpetuo di Venetia perdono gli Officij di dentro, & fuori, nei Decreti. ibid.
- Banditi di Venetia non possono esser Ministri publici, nei Decr. car.266
- Banditi per due Lettere possono esser citati à comparere, ouero mandari vn Procurator à rispondere, ne i Consulti, conf. 2. car.135
- Banditi, & Relegati con strettezza di balle come si possono liberare, Leggi Criminali. car.344.t.
- Banditi diffinitiuè dalli Rettori di Terra, & luoghi s'intendano banditi di Venetia. Leggi Crim. car.345
- Banditi retenti hauuta, che haueranno la Gratia, non possano esser rilasciati di Prigione, se non haueranno pagato le loro Taglie, nei Decreti. c.260.t.

BANCHI.

- B**anchi siano prescielti da Nobili, che entreranno in Consoglio, e si facciano in quelli à piacere descriuere. Correctione Contarini, vers. L'anderà parte. car.399
- Banco annotato nel Libro, non confrontando con quello, che fosse andato, à Capello sian fatti vscir d'electione i Nobili, & riposta la Balla d'Oro nel solito Vaso, Correctione Contarini, vers. E lo stesso. car.399

BARBANI.

- B**arbari succedono insieme con il figliuolo del fratello per morto ne' Beni del Padre in stirpe, & non in capita lib. 4.cap.24.vers. Ma se'l si. car.69
- Item nel medesimo libro cap.25.vers. Ma se'l Defonto. car.70
- Item nel lib.6.cap. 51. car.105
- Barba, & Nipote figliuolo del fratello morto succedono egualmente ne i Beni

dell'Auo in stirpe, & non in capita, lib. 4.c.27.vers. Se veramente. car.73

BENEFICII.

- B**eneficio Ecclesiastico de viui, non si può ne procurare, ne impetrare da alcuno, ne per se, ne per altri in alcun modo, ne i Decreti. car.198.t.
- Beneficij Ecclesiastici conferiti in alcuno, non si può di quelli procurare la prouatione, nei Decreti. car.198.t.
- Beneficij Ecclesiastici di rendita da Ducati 100. in sù, il possesso temporale deue esser dato per l'Eccellentiss. Senato, nei Decreti. car.200.t.
- Beneficij Ecclesiastici da Ducat. 100. in giù di Entrata, il possesso temporale deue esser dato per la Banca, ne i Decreti. car.200.t.
- Beneficij Ecclesiastici da Ducati 200. in giù oltra Corsù, & Ducati 40. in quà da Corsù, & il possesso temporale può esser dato da i Rettori, ne i Decreti. car.200.t.
- Beneficij Ecclesiastici de Ducati 20. di Entrata può esser dato per li Rettori di Terra Ferma, nei Decreti. ibid.,
- Beneficio, che hauer debbono i Captori, ouero Interfettori delli delinquenti, atrocemente infragranti crimine, ne i Decreti. car.236.t.e 237
- Beneficio, che hauer debbono li Contadini, & altri, che à Campana à martello viui, ò morti prenderanno gli adunati à numero di quattro, ò più per dannificare, nei Decreti. car.245.t.
- Beneficio, che hanno li denoncianti partito supposito, nei Decreti. car.263
- Beneficio del propinquo, al qual'è stato lasciato à comprar la Possession come s'intenda, lib.4.cap.12.13. car.64.e 65
- Beneficio de chi denontierà Vitiatori, e stronzatori di Monete. Leggi Criminali. car.262
- Beneficio di quelli, che prenderanno, ò ammazeranno alcuno infragranti Crimine. Leggi Crim. car.353.t.
- Beneficio quelli, che seguiteranno subito alcun delinquente di delitto atroce. Leggi Crim. ibid.
- Beneficio delli Comuni, & huomini delle Ville, che seguiteranno, prenderan-



deranno, ouero astmazzeranno alcun delinquente de delitto atroc. Leggi Criminali. car.353

Beneficij di Complici, che denontieranno gli altri non essendo il denontiante il Principale, ò Mercenarij. Leggi Criminali. car.354

Beneficio di quelli, che denontieranno Toccadori di Scommesse siano principali Mercenarij. Leggi Crim. c.354.355 e 356.

B E N I.

Beni de debitori alli Governatori dell'Entrade per conto di Decime siano dall'Esator alle Tanse, e Decime, tolti in Tenuta per conto della Signoria, e deliberarli à chi più offerirà. Leggi Ciuili, vers. L'anderà parte. car.303.t.

Beni de Nobili termine vn Mese doppo la morte de Padri, e Auttori suoi siano traslatati all'Officio de Dieci Sauui al suo nome, sotto pena de Ducati 100. & altre. Leggi Ciuili. Vers. Et perche. ibid.

Beni della Donna lasciata dal Marito Vsfuttuaria termine vn Mese siano datti in Nota dalla detta all'Officio de Dieci Sauij coll'Ordinatione del Marito, mostrando il Testamento. Leggi Ciuili, vers. Sià etiam preso. car.304

Beni tolti in Tenuta, habbino li Patroni tempo vn Mese à ricuperarli, essendo intimato alli medesimi personalmente, ò alla Casa che li loro beni saranno stati posti in Tenuta, e habbia a principiar in termine del Mese predetto, passato il qual Mese non possono ricuperarli. Leggi Ciuili, vers. Dichiarando. car.304.t.

Beni non possono eser traslatati dai Dieci Sauij da nome à nome, se non haneranno vn bollettino dai Governatori dell'Entrade, de non eserui debito in Signoria, così li Giudici di Proprio, e Procurator non assegnino alle Donne Beni in Pagamento di Dotte senza la conditione sopra detta. Leggi Ciuili, vers. Sia etiam preso. c.305.t.

Beni, & Entrade di cadauna sorte de debitori siano per li Governatori tolti in Tenuta à raggion di Dieci per Cento gli stabili della Città, che s'affittano

B

19

da Ducati 15. in giù, e da Ducati 15. in sù, Duc. 8. per Cento, e le Possessioni di fuori a stima come s'osseruò nei tempi di Guerra, Leggi Ciu. princ. Si vede. car.304

Beni conditionati siano tolti in Tenuta, e venduti à Debitori nell'istessa maniera come nelli Beni liberi, durante la Guerra, e come nelle Leggi Ciuil 1570. car.305.

Beni del debitor siano tolti in Tenuta generalmente con liberta à Magistrati di vender quel Corpo particolare, doue si trouerà Compratore, facendo scielta prima de Beni realiter. Leggi Ciuil vers. Resti oltre. car.307.

Beni di Venetia siano praticate prima l'effecutioni de Ducati 50. in sù, e poi da quelli di fuori, ascendendo l'istessa summa. Leggi Ciuili, vers. S'intenda. car.308

Beni de Debitori publici non possono eser venduti per maggior summa del debito, giusto la Parte 1571. Leggi Ciuil, vers. Come pure. car.307.t.

B E N I D I F V O R I.

Beni de fuori siano appresi, ne i pagamenti di Dote dopo i Mobili. Correttione del Memo. car.276.t

Beni di fuori nei pagamenti di Dotte s'apprendono prima gli non alienati, & poi li alienati vltimamente. Corrett. Memo. car.276.t.

B E N I M O B I L I.

Beni mobili posti nel Vadimonio, se non saranno sufficienti al pagamento della Dote, si faccia Zudegado delli altri Beni, lib.1. cap. 55. vers. Ma per quello, che mancherà. car.26

Beni del Marito non sono obligati alla Moglie per lo augumento di Dotte, se non dal giorno dell'augumento in poi, lib. 1. cap 57. vers. Ma per questa. car.27

Beni mobili donati, ò lasciati à vn figliuolo di famiglia pleno iure sono del Padre, così quanto all'vsfrutto, come quanto alla proprietà in vita solamente, lib.4. cap.8. nel princ. car.62

b 2 Beni



- B**eni Mobili, se non faranno sufficienti per assegnar la Dotte alla figliuola del Defonto, doucranno esserli assegnati stabili, secondo la forma descritta nel lib.4.cap.2.5.verf.Et se manifesto. c.70
- B**eni d'altri sotto velame di ragione,&giustitia non deuon esser rapiti,l.6.c5.c.86
- B**eni di quelli, che muorono intestati fuori di Venetia siano per li Baili, & Rettori custoditi,& mandati à Venetia,lib.5.cap.1. car.76
- B**eni, & haueri di quello, che muore senza Testamento fuori di Venetia stanno in pericolo dei Creditori, & di quelli, che succedono ab intestato, lib.5.cap.2. nel fine. car.77
- B**eni mobili, che si ritroueranno appresso li fuggitiui, depositati, ò saluati, siano restituiti à quelli, de quali erano,lib.6.cap.64. car.112
- B**eni caricati in Naue, ò altro Legno gettati in Mare, se non faranno scritti nel Quaderno della Naue, non vengano in Varea, ma saluati vengono in Varea con gli altri, lib.6.cap.68. car.114
- B**eni mobili, & stabili per li Maschi, non per le Femine s'acquistano, e Maschio, e Femine nel Mobile nei consulti, conf.39.nel principio. car.160
- B**eni Mobili tutti integralmente con giuramento di ragione del Marito è tenuta la Donna, che vorrà far pagamento della sua dote presentarli giurando non hauerne occultati. Corrett.del Serenifs. Triuisan, cap.9. car.184.t.
- B**eni ritrouati appresso il fuggitiuo, ò in poter del fuggitiuo sono comuni, trà tutti li creditori. Nei Decr.verf.Quod de extero. car.213


BENI STABILI.

- B**eni stabili sono chiamati, Saline, Vigne, Acque, Molini, Botteghe, &c. lib.1.cap.1. car.8
- B**eni del Marito non sono obligati alla Moglie per l'augumento di dote, se non dal giorno di esso augumento, lib.1.cap.57.verf.Ma per questa. car.27
- B**eni stabili per dimissoria lasciati al figliuolo di famiglia sono del Padre quanto all'vsufrutto fin che viue, lib.4.cap.8.nel principio. car.26

- B**eni stabili donati à vn figliuolo di famiglia sono del padre, quanto all'vsufrutto in vita, l.4.c.8. c.62.
- B**eni stabili lasciati, ò donati à figliuolo di famiglia, che premora al padre pleno iure peruengono al padre se il figliuolo non lascierà heredi, ouero di quelli con consenso del padre, non farà testamento, l.4.c.8.verf.Mà se'l fiomorirà. ibid.
- B**eni stabili donati, ouero lasciati à figliuole di famiglia sono pleno iure del padre, come di sopra, se però non sono donati, ò lasciati dalla madre, ouero dalli parenti materni, nel qual caso l'vsufrutto solo è del padre fino al maritar, ò monacar d'esse figliuole, l.4.c.8.verf. Mà la dimissoria. c.63.
- B**eni stabili, & mobili per li maschi, & non per le femine s'acquistano, & riceuono augumento. Ne' consulti, conf.39. nel principio. c.160.
- B**eni di quelli, che muorono ab intestato debbano restar appresso li Procuratori di S.Marco se l'herede, che succede ab intestato è absente, ouero è pupillo. Ne' Consulti, conf.48.verf. Perciò per conseruation. c.166.
- B**eni stabili, conditionati si possono alienar, seruando la forma posta. Ne' Decret. c.204.t.
- B**eni stabili di Venetia si alienano secondo l'vso nouo, come ne' Decret. c.228.t.
- B**eni stabili non possi esser obligati ne' lasciati à Luoghi Pij per più tempo d'anni due mà passati detti due anni siano venduti Leg. Ciu. c.317.

BENI COMMVNALI.

- B**eni Comunali vsurpati non si comprendono sotto la parte de' possessori di anni 30. Ne' Decr.Verf. Verum quia. c.208.
- B**eni coramunali sono dati dalla Serenifs. Signoria per vso, & godimento de' poveri communi, quali non possono liuellar, vender, diuider, ne' altramente conceder à particolari. Ne' Decreti. verf. Fù preso. c.209
- B**eni comunali, non possono esser liuellati, diuisi, venduti, affittati, permuta-



mutati ò altramente alienati, & tali contratti s'intendino tagliati, & li beni tornino in godimento de i Comuni. Ne' Decreti, vers. L' andara parte. c. 209.

Beni comunali vsurpati possino eser denunciati da' comuni, & tornino in loro comuni, mà essendo denonziati da altri siano posti nel fisco. Ne' Decr. vers. Et sia preso. c. 209. t.

Beni comunali tolti ad affitto, à liuello da cadauno per vso, & godimento suo particolare siano condannati ducati 10. per campo, & banditi anni due, ne' decreti, vers. Et occorrendo. ibid.

Beni comunali vsurpati non si comprendono sotto la parte de possessori d' 30. Anni Leg. Ciu. c. 320. t.

Beni comunali non possono eser vsurpati mà restino ad vso, e beneficio de comuni Leg. Ciu. ibid.

Beni comunali le denontie debba eser spedite seruatis, seruandis Leg. Ciu. vers. L' Anderà parte. ibid.

Beni comunali, non possono eser liuellati, venduti, permutati, ò altramente alienati, & tali contratti s'intendano tagliati, & li beni tornino à godimento de Comuni Leg. Ciu. c. 321.

BENI CONDITIONATI.

Beni stabili, & mobili del marito sono tacitamente obligati alla moglie per la sua dote dal giorno della traduzione l. 1. c. 34. c. 18.

Beni lasciati da cadauno, eccetto, che da alcuno ascendente, ò dal fratello, ò sorella sotto conditione, che se morirà senza heredi, non possono obligarsi per dote, lib. 4. cap. 11. in principio. c. 63.

Beni sottoposti à Quintello, liuellari, ò censuali si possono obligar per la dote, quando non vi sono altri beni liberi, lib. 4. cap. 11. vers. Similmente dicemo. c. 64.

Beni lasciati dal padre, madre, fratello, ò sorella, a figliuolo, figliuola, fratello, ò sorella sotto conditione, se mancherà senza heredi, possono per dote obligarsi, l. 4. c. 11. in fine. ibid.

Beni fideicommissi lasciati dal padre madre, fratello, & sorella, possono obligar per dote, se non vi sono altri beni liberi, lib. 4. c. 11. ibid.

Beni sottoposti à Quintello, liuello, ò censo passano da persona à persona con il suo priuilegio, & cargo anco nelle dote, lib. 4. cap. 11. vers. Similmente dicemo. ibid.

Beni obligati per dote, non si possono alienar, & se ben saranno alienati la moglie potrà eser inuestita per sua dote, lib. 3. c. 30. c. 48.

Beni stabili conditionati non possono per alcun debito publico eser venduti, mà siano affittati per ogni summa, & quantità di debito della Serenissima Signoria. Nella corr. del Seren. Barbarigo, c. 5. c. 170.

Beni conditionati si possono alienar seruando la forma posta ne i Decreti. c. 204. t.

Beni stabili non possono eser venduti per debiti, che non eccedino duca i 50. correct. del Serenissimo Barbarigo, cap. 5. vers. Et perche per la forma. c. 170.

BENI FEUDALI.

Beni Feudali, & gli vsurpatori di essi non sono compresi nel beneficio della parte de i possessori di anni 30. del 1496. & 1506. mà tornino nella Serenissima Signoria, ne i Decreti, vers. Ancora che da diuerse. c. 207. t.

BENI ECCLESIASTICI.

Beni mobili delli Monasterij con il consenso dell' Abbate, Capitolo, & Aduocato possono alienarsi, lib. 1. c. 2. c. 8.

Beni stabili delli Monasterij non possono alienarsi, se non con autorità dell' Abbate, consenso del Vescouo, consenso de' Fratti, e delli Aduocati salua la ragion del Quintello, l. 1. c. 1. ibid.

Beni stabili delle Chiese, li Piuani, con consenso de' vicini, & autorità del Vescouo potranno vendere, lib. 1. cap. 2. ibid.



Beni di Chiesa stabili , i Vescovi non possono vendere , se non con consenso delli Canonici , & Metropolitanis lib.1. c.3. c.8.

Beni di Chiesa stabili , li Metropolitanis vender non possono , se non con consenso delli suoi suffraganei , salva sempre anco in tutti li casi la ragion del Quintello , lib.1. c.4. ibid.

Beni stabili di Chiesa , & coerenti ad esse Chiese , non si possono in alcun modo alienar , l.1. c.4. ibid.

Beni stabili di Chiesa , ch' hanno annue pensioni , per niun Possesso , ò Inuestitura potra perder la Chiesa , se non per Possesso di 40. Anni, lib.1. c.5. c.9

Beni stabili di Chiesa, non possono li Giudici di essi dar Inuestitura , ne Proprio, sopra alienationi di essi ad alcuno, ne far liuelli, nè pignore, ne feudi sopra essi, se non con consenso , & autorità del Ser. lib.2. c.5. vers. Noi oltra questo . car.9

Beni Ecclesiastici , che non siano a danno, & pregiudicio delle Chiese , & Monasterij alienati sono , raccomandati particolarmente al Sereniss. Principe , lib.1. c.5. vers. Proueda adunque . car.9

Beni Mobili di vn Monaco , ouero Frate , che morirà ab intestato sono del Monasterio, quando non lascia discendenti, altrimenti il Monasterio succede con li figliuoli, lib.4. cap.30. car.73

Beni stabili del Monaco, ò Frate, che morirà senza Testamento diuengono ne i suoi più propinqui, escluso il Monasterio, lib.4. cap. 30. ibid.

Beni Ecclesiastici non si possono alienare se non con autorità del Vescouo , di volontà del Capitolo , Procuratori , & della terza parte de i Parochiani, lib.6. cap. 3. car.85

Beni stabili di Chiesa , non si possono affittar , se non per Anni tre , & le possession di fuori a i Coloni per Anni 5. Ne i consulti , conf. 27. vers. Sia ordinado . car.152

Beni Ecclesiastici , che gli riconosce per vniforme pensione per spatio de 40. Anni, deue esser inuestito, nei consulti, conf.28. car.152

Beni Ecclesiastici mobili dedicati al culto Diuino , cioè Croci , Calici , Libri , Paramenti , &c. non possono esser alie-

B

nati , pignorati , ne dati per pegno , & quelli , che li compreranno , ò torranno per pegno , siano castigati , ne i consulti , conf. 27. Nel princ. c.152.

Beni stabili non possono per testamento esser lasciati à luoghi pij per più di due anni, mà passati essi anni due siano venduti per li X. Sauij alle decime , & il tratto dato ad essi luoghi pij à quali il detto stabile fosse lassado . Ne' Decreti . c.317.

Beni Ecclesiastici , & del loro possesso temporale .

Vedi nella parola beneficij.

B I A S T E M A .

Biastematori , che biastemeranno , ò malediranno il nome di N. Signore , & della B. Vergine Madre, ouero in Vilipendio loro diranno parole ignominiose , sotto alcun colore , ouero ingegno siano castigati , come ne' Decret. c.254. t.

Biastemadori Forestieri siano Banditi di Terre, & luoghi del Dominio . Ne' Decreti . c.255.

Biastemando , chi dirà al conspetto , conspetto sia punito giusta le Leggi , ne' Decr. ibid.

Biastemando alcuno sopra Burchi, Naui , ò Nauilij , et iam in Terre aliene, siano castigati giusta la Legge dell' Illustriss. Consiglio di X. 1553.8. Marzo . Ne' Decreti . ibid.

Biastematori banditi debbano osseuar , & obedir al bando , altrimenti se faranno retenti , saranno mandati alla Leze inuiolabilmente . Ne' Decreti . c.255. t.

Biastematori banditi non sono sicuri dentro i confini, in Chiese , nè in alcun luogo ne' Decr. ibid.

Biastematori siano corretti , e castigati dal Magistrato de Essecutori già eretto Leg. Crim. c.359. t.

B O S C H I .

Boschi non si possono fradicar disueguar , zappar , arrar , voltar il Terreno senza litemza publica . Leg. Ciu. c.316. t.

BOT-



Braui sudditi, nè forestieri, non possan d'alcuno, sia chi si voglia esser tenuti in casa. Leg. Crim. 349

Botteghe si comprendono sotto il nome di stabili, l. i. c. i. c. 8. Botteghe di rason di Chiesa, non si possono alienar, pignorar, nè in alcun modo Linellar, ò infeudar, se non con licenza de Superiori, salua la racion sempre del Quintello, libro i. capit. i. ibid.

BOTTEGHIERI.

Botteghieri, che riceueranno alcuna cosa da alcuno senza Testimonij, & diranno quella hauer restituita al Creditor potranno giurar, che così sia come loro diranno, ouero dar giuramento al creditor, che dimandasse, lib. i. cap. 49. c. 23.

Botteghieri alli suoi Libri, non si da fede da Anni cinque in suso. Correttione del Serenissimo Grimani, capitolo i. c. 171

Botteghieri alli suoi Libri non si dà fede, se non per Anni 5., & se non fino alla summa de Ducati 5. mà se il debito eccederà detta summa, non si crede se il debitor non hauerà sottoscritto la Partida nel detto Libro, ouero non si giustificherà per due testimonij. Leg. Ciu. c. 297

BRAVI.

Braui, & vagabondi debbano vscir del Stado. Leg. Crim. c. 348.

Braui, & Vagabondi, che cauano il viver loro con seruir per Braui siano condannati alla Galera. Leg. Crim. ibid.

Braui forestieri non possino esser alloggiati, nè in Camera locante, nè altrove in pena. Leg. Crim. ibid.

Braui, & persone, che viuono senza esercitio, & loro prohibitione. Legg. Crim. c. 349.

Braui forestieri, che saranno presi la seconda volta siano impiccati per la gola. Leg. Crim. ibid.

Braui sudditi se saranno presi siano la prima volta condannati Anni 5. in Galera, & la seconda volta Anni 10. Leg. Crim. ibid.

B R E V I.

Breui nella Corte Romana alcuno impetrar non può per se, ò per altri, ò per mezo di chi si voglia contra Testamenti, in pena de Ducati 100. & Bando. Ne' Decr. c. 198. t.

Breui Apostolici impetrati subito siano renuntiati in ampla, & valida forma, in pena, vt ibi. Ne i Decreti. ibid.

Breui Apostolici, chi li impetrarà, subito sia posto in Prigione; nè sia relassato, se prima non renuntierà in valida forma. Ne' Decr. ibid.

B R E V I A R I I.

Breuiarij debbono esser leuati auanti gli Giudici d'Esaminador, l. i. c. 24. In princ. c. 15.

Breuiarij giuridichi hauer debbono la sottoscrittione de trè, ouero due almeno delli Giudici d'Esaminador, l. i. c. 24. In princ. ibid.

Breuiarij di Testimonianza fatta per la leze, cioè d'Inuestison a fine proprio, & a proprio debbono esser sottoscritti de propria man de due Giudici d'Esaminador almeno, l. i. c. 24. Vers. Volemo etiamdio. ibid.

Breuiario di Proclamatione, non vale se non è fatto nel termine di giorni 30. dal dì della Proclama, libro i. capit. 28. c. 16.

Breuiarij, che si fanno per leze debbono contener in se chi sono stati li Giudici de quali è fatto il zudegado, l. i. cap. 25. ibid.

Breuiarij fatti in Costantinopoli non valgono se in essi non sarà sottoscritto il Bailo, ò altri in suo luogo costituiti, l. i. c. 27. ibid.

Breuiarij di Vadimonij, come si prouino, l. i. c. 30. c. 17.

Breuiario, ouero carta di Testamento fatta da Nodari forestieri, non vale contra Testamento, l. 4. c. 1. Vers. Questo medesimo dicemo, c. 60.



- Breuiario di Testamento deue esser giurato da quelli, che dicono douer hauer da quello, lib. 4. cap. 1. In principio, c. 60.
- Breuiario zurando dal Commissario instituito, sia messo con recordation appresso li Procuratori di S. Marco, l. 4. c. 2. In princ. ibid.
- Breuiario come si possi giurar da quelli, che dimandano alcuna cosa per esso breuiario, l. 4. cap. 2. Vers. Et sotto questo. ibid.
- Breuiario zurando secondo l'Ordine si hà per vero Testamento, libro 4. cap. 2. ibid.
- Breuiarij fatti fuora di Venetia da Ancona, & Pola in suso vagliono senza sottoscrizione delli Giudici d'Esaminador, l. 4. c. 2. c. 61.
- Breuiarij, come si leuino all'Officio d'Esaminador in forza de testamenti, & con qual ordine, l. 6. c. 44. per tutto, c. 103.
- Breuiarij di quelli, che muoreno fuori di Venetia debbono esser leuati nel tempo de Anni due, aliter non vagliono, l. 6. c. 44. Vers. Se veramente tal Testator. ibid.
- Breuiarij di quelli, che muoreno in Venetia si debbono leuar nel termine di vn'Anno al più, l. 6. c. 44. Vers. Intendendosi etiamdio. ibid.
- Breuiarij quello si richiede. Negl' Autentici, conf. 49. c. 167.
- Breuiarij da Reularsi, in forma de Publico Testamento siano dati in nota all'Officio dell'Esaminador nel termine de giorni 15. dopo la Morte del Testatore esaminati li Testimonij, & fatte le stride, in termine de mesi doi, & releuati con le solennità in Anno vno dal dì della Morte del detto. Corrett. Memo. c. 275.
- Breuiarij de Habitanti in Venetia, che per accidente fossero fuori habbino tempo mesi 6. à darli in nota. Corrett. Memo. ibid.
- Breuiarij non si possono leuar con meno di 25. ballotte nel Consiglio di Quaranta. Corrett. Memo. ibid.
- Breuiarij non siano rileuati di ordine alcuno fatto in sanità, & quello, che ordinassero in malatia, ò in pericolo

di vita, & poi recuperassero la sanità, ò restassero liberi dal pericolo non si possano releuare come Breuiarij, nè esser posti in alcuna consideratione. Corr. Memo. c. 275. t.

Breuiarij per prouar il Vadimonio della Dote delle Femine non è necessario, che li Esaminadori se sottoscriuino, mà basta, che zurino della sua repromessa in sua conscienza libro 1. capitolo 31. c. 17.

C

CALLE.

CAlle commune se farà serrata da alcuno, & che alcuno chiamerà prima, che si cominci la Lite la calle deue esser aperta l. 3. c. 61. Nel princ. c. 58.

Calle commune, chi vorrà amigliorarla lo può fare, & non gli può esser contraditto da alcuno, l. 3. c. 61. Vers. mà se alcuno. c. 59

CANCELLIER GRANDE.

Cancellier Grande sia obligato far custodire per due della Cancellaria Inferior sotto chiauè le scritture de Nodari morti. Ne' Consulci. Vers. Il Cancellier Nostro. c. 146.

CANCELLIERI INFERIORI.

Cancellieri Inferiori debbano hauer in nota appresso di loro nella loro Cancellaria le Carte di Dote, & Testamenti fatti da Nodari Veneti, con li nomi, cognomi, & tempi, & nome del Nodaro distintamente. Leggi Ciu. c. 290. t.

Cancellieri Inferiori riceuono appresso di loro, li Protocolli delli Nodari Veneti, che partiranno dalla Città. Leg. Ciu. c. 291.

Cancellieri Inferiori siano tenuti recupear le Scritture, & Protocolli de' Nodari Veneti morti, ò che anderanno fuori della Città. Leg. Ciu. ibid.

Cancellieri Inferiori tengano descritti in vn Libro alfabettago per ordine tutti li Te-



li Testamenti, carte di Dote, & Cedule, Leg. Ciu. *ibid.*
 Cancellieri Inferiori sono tenuti conseruar li Inuentarij fatti far da Commisfarij de' beni delli Defonti, & quelli far registrar in vn Libro alfabetado, Leg. Ciu. c. 292.
 Cancellieri Inferiori debbano, essendo chiamati riceuer le Cedule testamentarie dalli Nodari, sottoscritte, & far nota sopra quella, che resterà apprefso esso Nodaro. Leg. Ciu. c. 294.
 Cancellieri Inferiori sono tenuti due volte l'Anno riueder li registri de' Protocolli de' Nodari. Leg. Ciu. c. 295.
 Cancellieri Inferiori sono obligati registrar sopra vn libro particolare tutti li ponti de' testamenti, che conditionano beni, Corr. Memo. c. 276.

CANCELLIERI.

Cancellieri de Rettori sono obligati sopra libro particolare tenir conto, & nota delle presentationi, che due volte alla settimana sono obligati di far li Relegati. Leg. Crim. c. 346. t.
 Cancellieri non possono essercitar alcuna Cancellaria se prima non haueranno giurato iusta le Leggi. Agl' Eccellentissimi Sign. Capi dell' Eccelso Consiglio di X. iusta le Leggi. Leg. Crimin. *ibid.*
 Cancellieri de Rettori seguito il naufragio è obligato andar con li deputadi dal Consiglio di XII. alla recuperatione delle robbe, & mercantie naufragate, tenir dell'into conto. Leg. Ciu. c. 292.
 Cancellieri, che assisterà à tenir conto delle merci naufragate, sia satisfatto delle scritture, che farà. Leggi Ciuili. c. 293. t.
 Cancellieri, & Nodari siano tenuti mandar le copie de Processi nel termine prescrito in pena de Ducati 300. & priuatione del carico 1624. 4. Agosto. Verf. Li Cancellieri. c. 367
 Cancellieri, Vicari, Giudici, & Contestabili non possono andar nella Patria, di doue sono, & habitano. Ne' Decr. c. 229. t.
 Cancellieri, Vicari, Giudici di Malefi-

cio, Assessori, & tutti quelli si trouano in seruizio publico non possono esser molestati d'alcun Magistrato. Ne' Decreti princ. Occorre spesse volte. c. 230.

Cancellieri ò altri Ministri non possono prender da rei danaro per pagamento di spese di Processo nè per deposito se non sarà prima espediti, e condanati. Decreti Criminali, e Ciu. Verf. Restando. c. 417

CANONICI.

Canonici deuono dar l'assenso al Vescouo volendo alienar le cose immobili del suo Vescouado, libro 1. cap. 3. c. 8.

CAMBII.

Cambij vsuratici, deuono esser per li Sign. Consoli de Mercanti redotte alle vere, & giuste quantità esborfate. Ne' Consulti, conf. 22. Verf. constituimo, che 'l sia commesso a i Consoli. c. 148.
 Cambij vsuratici, se ben il contratto fosse per publico instrumento fatto può esser querelato alle Corti. Ne' Consulti, conf. 22. Verf. La qual cosa sia. *ibid.*
 Cambij siano redutti alle vere, e giuste quantità de' danari esborfati. Ne' Consulti, vt supra. *ibid.*
 Cambij tolti à risico di naue senza il consiglio di XII. sono prohibiti. Leggi Ciu. 291. t.

CAMBIAR MONEDE.

Cambiar Monede d'Oro, & d'Argento, è prohibito, à Orefici, & à cadauna altra persona in casa, bottega, volta, & cadaun altro luogo, in pena della vita, & confiscatione de Beni. Leg. Ciu. c. 300. t.
 Cambiar Monede d'Oro, & d'Argente, si fa in Cecca. Leggi predette. *ibid.*



C A P I.

Capi delli consigli deuno dar il pender agl' Auogadori de commun à beneplacito. Ne' Decr. c. 225.

Capi del consiglio di X. non possono scriuer nè terminar diffinitiuamente. Ne' Decr. c. 225. t.

Capi del consiglio di X. non ascoltano gli licentiati due volte dalli precessori. Ne' Decr. c. 226.

Capi del consiglio di X. sono Giudici de' Priuilegi delle Città in prima acquisitione de Statuti di consiglio di Sauij, sententie conformi, fatte in Arengo, & altre. Come ne' Decr. ibid.

Capi de' consigli debbano dar li consigli alle cause più vecchie per ordine de tempi intromesse, ò remesse, mà prima alle priuilegiate. Come ne' Decret. ibid.

Capi de' Consigli diano il pender ad ogni richiesta de Magistrati creditori per il publico nelle cause delli pagamenti di dote da loro impugnati per li crediti publici. Corrett. del Serenissimo Bembo. c. 278.

Capi siue Pressidenti delli consigli sono in obbligo di licentiar quelli Giudici, che nelle cause di Vaccui non haueranno ascolate tutti li Auocati delle parti 1619. 7. Luglio. c. 362. t.

Capi de 40. Superiori, & Inferiori vadano di tempo dal Nodaro de Censori per veder come passano l' espedition de rei 1624. 10. Agosto. vers. Sia però il Nodaro. c. 369.

Capi di 40. Superiori, & Inferiori, & cadaun di loro leuano la pena alli Nodari dell' Auogaria, che riceuono pagamenti più della Tariffa, & fanno in suo loco, 1624. 11. Agosto. c. 369.

Capi de' consegli, & colleggi portino fede d'hauer essequita la parte 1624. 25. Agosto. Vers. che in detti Consigli, & colleggi. c. 370.

Capi di 40. Superiori, & Inferiori leuano la pena alli Nodari de consigli, & colleggi, che non haueranno essequito la parte 1624. 25. Agosto. Vers. li Nodari. c. 370. t.

Capi, siue Pressidenti de' consigli non

possano impedir, nè suspendere l' essatione publica 1624. 25. Agosto, ibid.

Capi de consigli, & colleggi, nelli spazzi sopra sentenze, & altri atti de Giudici de prima istanza, cosi di laudo, come di taglio non possino ingerirsi in alcuna cosa, mà debbano esser essequiti dalli Magistrati à chi spetterà. Correttione del Serenissimo Erizzo. c. 376.

Capi de consigli, & colleggi, nelli spazzi sopra sentenze, & altri atti di fuori non possino li medesimi Capi, cosi per il laudo, come per il taglio operar altro, che inuiare con loro lettere li medesimi spazzi à Rettori, e Giudici à chi spetterà. Corrett. del Seren. Erizzo. c. 376.

Capi de consigli, e colleggi ne casi di taglio non possino scriuer altre lettere à i Rettori, e Giudici, se non per accompagnare li spazzi, & esprimer che seruino per notitia del taglio seguito, che resti nulla la prima sentenza, acciò le parti tornino in pristino. Nelle corrett. del Sereniss. Domenico Contar. c. 397. t.

Capi, e V. C. de consigli, e colleggi debbano esser eletti per le medemc. Corr. Cont. c. 411. t.

CAPITOLI.

Capitoli se faranno dalli Giudici ammessi in alcuna causa, quello à chi sono stati ammessi, debba immediatamente dar in nota gli testimonij, & l' altra parte habbia termine d'opponer, nella Corrett. del Serenissimo Trevisano, cap. 1. vers. Se alcuno volesse capitolar. c. 181. t.

Capitolo, Procuratori, & vicini possono hauer chiamor, quando si alienassero beni di Chiesa, libro 6. capitolo 3. c. 85.

Capitolo si dice esser quando la maggior parte è congregata, l. 6. c. 3. ibid.

Capitoli di prouar alcuna cosa à perpetua memoria, si fanno all' Officio d' Esaminador ordinariamente.

Capitoli



Capitoli delle Chiese siano obligati subito seguita la morte del loro Prouano Capitar al Tribunal de Capi per riceuer gl'ordini per far noua ellectione .
Leg. Ciu. c.322.

CAPITALI DI CECCA.

Capitali, e Prò di Cecca non possono per qual se sia causa sequestrar-si, ò fermarsi da chi voglia essendo questi considerati alla Conditione di denaro effectiuo contante vengono però come tali à rimaner à libera disposizione del cessionario seguita la'renontia di chi tenga libero il Dominio .
Vers. L'Anderà parte . Decr. Crim. e Ciu. c.424. t.

CARATTI.

Caratti, che debbono hauer li Aduocati ordinari per le sententie , che si faranno nelle cause , che parlano . Nella correctione del Serenifs. Gritti, cap. 8. Vers. li Aduocati ordinarij. c. 174.

Caratti per mita si pagano nelle cause doue hano parlato gl'ordinari, & se le parri poi si rimouessero volontariamente, ò si accordassero . Corrett. del Ser. Gritti, cap. 8. Vers. Delle terminationi. c.176. t.

Caratti quanti si pagano nelle sententie , ò terminationi doue interuengono Procuratori di San Marco , Commissarij, Tutori, ò Fornidori . Correctione del Serenissimo Gritti, c. 8. Vers. delle sententie. ibid.

Caratti degl'Aduocati ordinari, come si tansano alle corti, & officij doue sono stati scritti essi Aduocati . Corr. del Serenifs. Gritti, cap. 8. Vers. Alle corti. c.177. t.

Caratti delle remissioni delle cause alli consigli doppo spirato il tempo di mesi trè agl'Auditori . Legge Pisana delle Appellationi . Vers. Et siano tenuti c.1. c.188. t.

Caratti delle cause di Terra ferma, che deuono hauer gl'Auditori Noui sono cinque per cento sino de Duc. 800. in zozo, e da li in suso Duc. 50. Legge Pisana, cap. 2. c. 189.

Caratti, che deuono hauer gl'Auditori Noui, & Vecchi d'ogni taglio, ò laudo, che faranno delle cause de Duc. 50. & da li in zozo sono due, & mezo per cento. Ne' Decr. Vers. Et per dar. c. 229.

Caratti si tansano contra la parte perdente. Ne' Dec. ibid.

Caratti degl'Atti Interlocutorij, & da Mar intromessi per gl'Auditori sono in ragion de 2. & 2. e mezo per cento fin Ducati 10. & 25. Legge Pisana; cap. 2. c. 189.

Caratti deuono esser restituiti da' Giudici, la sententia de' quali sarà stata tagliata a' consigli, aliter siano mandati debitori à Palazzo. Legge Pisana, cap. 3. ibid.

Caratti de' Sopraconsoli quali, & quanti siano. Ne' Decreti. Vers. Et quia iustum. c. 288.

Caratti de' Sindici sono simili à quelli degl'Auditori per le intromissioni. Corret. del Ser. Cic. c. 272. t.

Caratti deuono esser limitati dalli Giudici per loro conscienza quando si dà dimanda d'interditto, ò di carceratione della qual somma sia tolta quella portione al notar, & quella all'espeditioe secondo le tariffe de Magistrati, nè fatta tal limitatione si possa più accrescer per conto de caratti 1619.17. Marzo. c. 361. t.

Caratti non si possino tor se non per vna, se ben vi sono più dimande per quanto importa il ben del qual si tratta. ibid.

Caratti non si pagano nelle cause d'Interditti à leze 1619. 7. Lugl. ibid.

Caratti non si pagano sopra le difficultà, che nascono sopra le stime de pagamenti, & assicuration di dote 1620. 5. Aprile. c. 363.

Caratti non possano li Sindici per le loro Intromissioni, ò Tagli di sentenze hauer più caratti di quello haueranno hauuto li Giudici primariaméte 1620. 26. April. c. 364. Ca-



Caratti per le Intromission de spazzi de consigli non possano li Sindici tor più de Duc. 50. per la maggior somma, mà si ben manco secondo l' importanza 1620. 26. April. c. 364.

Caratti Sindici non possano tor caratti delli Laudi tanto presenti, quanto absenti 1620. 26. April. ibid.

Caratti debbino esser accommodati in in ogni Magistrato al tempo della presentatione delle dimande, & del notarsi li Interditti. Nelle Corr.del Ser. Domen. Cont. c. 400.

Caratti, non debbino accommodar Caratti nelle dimande per parte, & à buon conto, che per più summa del contenuto delle medeme, Nelle Corrett. sudette. ibid.

Caratti, non possano li Nodari, ò altri riceuer che quanto vien prescritto, & ordinariamente praticato, sopra le dimande di Terminatione, ò Liquidationi sudette. ibid.

Caratti, quando per causa d'vn medesimo ben vi farà due, ò più dimande d' Interdetto. ò di carceration non sijn tolti per ogni dimanda li Caratti, mà solamente per quanto importa il ben del qual si tratta. Nelle Corrett. sudette. ibid.

C A R C E R A T I.

Carcerati, à quali chi dirà, ò farà sporzer ferri, ò altro, con che rompano le Prigioni, sia retento, & paghi Lire 500. auanti esca di Prigione. Ne' Decr. c. 233.

Carcerato, che non pegerà il suo debito frà 30. giorni dee star altri 30. giorni, quali compidi, se non pagará, manifesti al suo creditor, ciò che hà, e per quanto mancasse li farà carta di promissione, e giurará, che tutto quello guadagnarà li darà la terza parte sino che sarà pagato, lib. 1. c. 51. c. 24.

Carcerati. Vedi nella parola Retenti.

C A R T E.

Carta fatta per il figliuol di famiglia, non diuiso dal Padre, non vale,

C se non farà sottoscritta da due Giudici d'Esaminador la qual in tal caso vaglia solamente dopo la morte del Padre, l. 1. cap. 37. c. 19.

Carta fatta dal figliuolo di famiglia, non diuiso dal Padre, vaglia, & tenga se farà fatta con consenso, & Licenza del Padre per carta publica, l. 1. c. 37. In fine. ibid.

Carta fatta per il figliuolo dal Padre, non hà bisogno di sottoscrizione de Giudici, nè di consenso del Padre. l. 1. c. 37. ibid.

Carta fatta per l'Orfano frà il tempo di Anni 18. costituito, non vaglia, se due Giudici d' Esaminador, non saranno sottoscritti, eccetto però li Testamenti, & Dote, libro 1. capit. 38. c. 20.

Carta fatta per la Donna Maridata contra la sua dote, & dimissoria non vaglia, mà d'altri beni vaglia senza consenso del Marito, libro 1. capit. 39. ibid.

Carte, che farà il Padre non obliga il figliolo diuiso, mà si bene lo indiuiso, l. 1. cap. 40. ibid.

Carta data con vigor, e robor non valerà l. 1. cap. 41. c. 20.

Carta per la quale alcuno è tenuto pagar se al termine pagará parte di essa in quello, che non hà pagato non è rotta la carta, l. 1. c. 43. c. 21.

Carta, chi non farà nel riceuere, non è tenuto, nè anco farcela fare nel restituire, l. 1. cap. 43. Vers. Mà se senza carta ibid.

Carta di segurtà di augumento di dote, come si faccia, l. 1. c. 57. c. 27.


Carte di augumento di Dote si debbono fare, con le solennità, altrimenti non vagliono, libro 1. capit. 57. ibid.

Carte, ouer scritto fatto in Venetia è più priuilegiato, che altra fatta altrove, libr. 3. cap. 3. Vers. Mà noi disemo. c. 40.

Carte, che nel tempo di 30. anni si stridano, debbono esser stridate secondo la forma posta nel libro 3. cap. 46. c. 55.

Carte si possano dimandar sino 30. anni lib. 3. c. 47. ibid.

Carte



Carte, ouer scritto di alcun debito, se farà sententiato parte del debito, essa carta sia tagliata, reseruando rason del resto nella sententia. libro 6. capit. 19. c. 92.

Carte rase non vagliano nel capitolare de Signori Consoli de Mercanti. c. III.

Carte di manifestation, breuiation di leze, de zudegado di donne, & di cadaun'altra sorte per le quali si possa dimandar alcun mobile, & quello trasferir in altri, non vaglia, se non saranno sottoscrutte da due Giudici d'Esaminador. Ne' Consulti, conf. 16. c. 142.

Carte, per le quali, proprietà, tenuta, ouer possesso di proprietà in perpetuo, o à tempo in altri si trasferisca, non sono valide se due Giudici d'Esaminador non saranno in essi sottoscritti. Ne' Consulti, conf. 17. c. 143.

Carte per le quali si toglia la ragion ad alcuno, non possono esser sottoscrutte dalli Giudici d'Esaminador. Ne' i Consulti, conf. 16. & 17. c. 142. & 143.

Carte per le quali si possa dimandar mobile, o di proprietà, & possesso, come di sopra, non possono esser sottoscrutte dalli Giudici d'Esaminador se non sarà prima fatto il cognito alli debitori, alli propinqui alli laterani. Ne' Consulti, consult. 16. & 17. c. 142. & 143.

Carte de Dote, & Testamenti con il nome, & cognome delli huomini, & donne, che le hanno fatte, tempo, & come dal Nodaro de uono esser registrate nella Cancellaria Inferiore. Leg. Ciu. c. 290. t.

Carte ~~vedi~~ Instrumenti.

CARTE CONFSSIONALI.

Carte di Dote confessionali non pregiudicano alli Fideicommissi, nell'auuenire, nè alli Creditori Legitimi antiani di tempo alla stipulatione di dette carte confessionali, o altre di simil natura, ancorche fosse espresso, che hauessero per auanti hauuto robba, danari, beni, o

altro. Corrett. del Serenissimo Bembo. c. 277.

Carte di Dote confessionali, & contratti non possono dar ragione alcuna se per altra legitima iustificatione non potessero comprobarla. Corr. del Ser. Bembo. ibid.

Carte confessionali de Dote, o Contradote nell'auuenire de Ducati 200. in sù restino di niun valor se non saranno notificate all' Ufficio dell' Esaminador. Correttione del Serenifs. Bembo. ibid.

CARTELLI.

Cartelli sono prohibiti in Venetia, & altroue. Ne' Decr. c. 235.

Cartelli, chi gli ponerà sarà castigato, Ne' Decr. ibid.

Cartelli, ouero Libelli infamatorij. Vedi la Parte dell' Illustriss. Conf. de X, 1540. 20. Maggio.

CASE.

Casa affittata, il Patron può per tre cause scacciar l'Affittual auanti il fine del termine, cioè, quando la vorrà per se, quando vorrà fabricarla, & quando l'Affittual habiti quella dishonestamente. Come nel lib. 3. cap. 9. c. 42.

Casa affittata, l'Affittual non può lasciarla auanti il fine del tempo, & lasciandola paghi l'Affitto di tutto il tempo, l. 3. c. 9. ibid.

Casa d'altri chi insulterà sia punito, l. 5. cap. 12. c. 81.

Casa affittata, se il patron vuol licentiar da quella il Conduttur è tenuto farli il cognito vn mese, & vn giorno auanti il termine, libro 6. cap. 25. c. 94.

Casa affittata, se l'Affittual vorrà lasciarla è tenuto far il cognito al Patron per vn mese, & vn giorno auanti il termine, altrimenti, &c. libro 6. cap. 26. c. 95.

Casa affittata, se il Patrone d' essa dirà che l'Affittual la lasci, perche lui la vuol per se tal cognitione aspetta al li



li Giudici de Forestier per sua coscienza, lib. 6. c. 27. c. 95.
 Casa, della qual il Patron scaccierà l' Affittual con pretesto di volerla per se è tenuto habitarla vn'anno almeno, l. 6. cap. 27. Vers. Mà sopra la seconda causa. c. 96.
 Casa affittata, se il Patron vorrà scacciar l'Affittual sotto pretesto di volerla fabricar, sia deciso per li Giudici de Forestier se tal fabrica impedirà, che l' Affittual non possa star, l. 6. cap. 27. Vers. Et se. c. 96.
 Casa, chi sarà trouato romperla perda vn'occhio. Nella promission de maleficij, c. 8. c. 125.
 Case, le loro locationi si fanno per due anni solamente, se per Nodaro saranno fatte, mà per più siano fatte le stride con sottoscrittion de'Giudici d' Esaminador, & non si crede al Libro del Patron, se non per vn'anno, Ne' consulti, conf. 18. c. 143.
 Case in Venetia alcuno non può lasciar ad pias causas per più d'anni due in alcun modo. Ne' Decr. c. 201. t.
 Case in Venetia lasciate ad pias causas passati per due anni siano vendute per li X. Sauij alle Decime al publico Incanto, & il tratto posto in Procuratia da esser per li Signori Procuratori dispensato, à quelli luoghi pij, à quali fussero lasciati. Ne' Decr. c. 201. t.
 Case sottoposte à Fideicommissi non siano disfatte per vender le pietre, & altre Materie. Leg. Ciu. c. 313.
 Case sudette correndo pericolo di cadere, & non hauendosi il modo di restaurarle hanno ricorsi à Magistrati che dispongono le regole alle rendite col deposito sino ad altra inuestita. Leg. Ciu. Vers. Quelli. c. 313.

C A S I.

Casi seguiti admessi dal Statuto, nel primo prologo. Vers. Et se alcuna fiada. c. 3.
 Casi seguiti, doue non vi è legge, ò approbata consuetudine deuono esser imitati dalli Giudici nel proceder, nel primo prologo. Vers. & se alcuna fiada. ibid.


Casi pericolosi il dar souentione à i creditori. Ne' Decr. c. 211.
 Casi atroci, & d' asfassinamenti si confiscano li beni de' delinquenti. Ne' Decr. c. 235.
 Casi Criminali delegati à Rettori non siano aggrauati da maggior spesa li Rei di quello si faccia nelli altri casi non delegati. Leg. Crim. c. 347. t.

CAVALIERI, O CONTESTABILI.

Cavalieri, ò Contestabili delli Rettori doue seguirà il naufragio siano pagati per l' opera loro iusta la loro Tariffa. Leg. Ciu. c. 292.

C A V S E.

Cause da Lire Cinquanta in zoso spettano all'Officio de Forestiere, lib. 1. cap. 45. c. 21.
 Cause tra il Venitian, & il Forestier si agitano alla corte de Forestier, lib. 6. cap. 60. c. 109.
 Cause trà Forestier, e Forestier si trattano all'Officio de Forestier, lib. 6. cap. 60. ibid.
 Cause de fuggitiui, & pignore sono reuocate dalla corte di Petition, & commesse à i Sopraconsoli, lib. 6. cap. 62. c. 110.
 Cause de Clarissimi Procuratori all'Officio della corte de Procurator, & non altroue spettano, lib. 6. capit. 66. c. 113.
 Cause da Lire 10. in giù, sono aldide per li Giudici del meno, hoggi detti de Piuogo, eccetto ne' quattro casi, cioè controuersie dell' Officio de Procurator, affitto di Casa, contese di nauilij, & debiti per scritti fatti, l. 6. c. 67. c. 114.
 Cause de Naui, & Marinari deuono esser terminate nel termine di giorni 30. lib. 6. cap. 72. c. 117.
 Cause trà Venetian, & Venetian si agitano all' Offitio de Petition Statuto de'Giudici de Petition. c. 132.
 Cause de cogniti, comandamenti, & termini non rettamente fatti si trattano auanti gli Auditori Noui. Ne i consulti, conf. 7. c. 137.
 Cause



- Cause di contratti, & cambij vsuratici sono conosciute per gli Consoli de Mercanti. Nei consulti, conf. 22. c. 148.
- Cause vertenti trà due Officij, ouer Magistrati per la giurisdiction, & competentia del Foro, sono decise per il Sereniss. Dominio. Ne i consulti, conf. 23. Vers. Et se. c. 149.
- Cause di giuoco, & fornicatione, non sono aldide da alcun Giudice. Ne' Consulti, conf. 23. Vers. Mà veramente. — c. 149.
- Cause de i Procuratori sono priuilegiate. Ne' consulti, conf. 37. nel fine. c. 160.
- Cause trà congionti, tanto alle corti, quanto alli consigli sono priuilegiate, & auanti le altre espedito. Ne' consulti, conf. 37. Vers. Ancora per impo-
nere. ibid.
- Cause de compromessi, non si ascolta-
no per gli Auogadori di Commun, mà per gli Auditori Vecchi, se però non si tratta di falsità, ò subornatione. Ne' consulti, conf. 38. ibid.
- Cause per causa, & occasione di impre-
stidi di Monte vecchio, nuouo, & no-
uissimo deuono esser espedito per gli
Officiali di detti Monti per via di ter-
minatione. Nella Corr. del Ser. Grit-
ti, cap. 3. c. 172. t.
- Cause di miserabili persone così giudica-
te, siano difese dalli Aduocati sen-
za premio, & sono priuilegiate a i
consigli, & come à quelle si proueda
d' Aduocati. Correttione del Sere-
niss. Gritti, cap. 8. vers. Et perche è
cosa pia. c. 178.
- Cause di Atti Interlocutorij intromesse
al collegio di XII sono priuilegiate
sopra tutte le altre. Corr. del Seren.
Treuifan, c. L. Vers. & essendo introm-
esso. c. 181. t.
- Cause de maggiori, se non saranno lau-
date, ò intromesse per li Sign. Audi-
tori Noui, ò Vecchi, nel termine di
mesi trè con la loro opinione in scrit-
tura ipso iure si rimettono à i consigli.
Nella Legge Pisana, c. 1. vers. Mà per
dar materia, c. 188. t.
- Cause laudate per tutti trè gli Auditori
tanto Vecchi, quanto Noui sono in-
napellabili. Nella Legge Pisana, vers.
Eccetto però, cap. 1. c. 188. t.
- Cause prime intromesse, ouer rimesse
à i consigli debbono prima esser intro-
dotte, & espedito, eccettuate pe-
rò le cause priuilegiate, che hanno
prerogatiua. Nella Legge Pisana,
c. 1. in fine. c. 189.
- Cause, che si aggitano all' Officio di
Proprio con comandamenti à leg-
ge nella prattica, cap. 1. in princi-
pio. c. 190. t.
- Cause, che si deuono agitar all' officio
di Proprio con Interditti per giustitia
Nella prattica, cap. 3. c. 191.
- Cause, che si aggitano all' officio di Pro-
prio senza comandamento. Nella
Prattica, c. 4. ibid.
- Cause, che si debbono agitar all' Officio
d'Esaminador senza comandamento.
Nella Prattica, c. 5. c. 193.
- Cause, che si deuono agitare all' officio d'
Esaminador con comandamento.
nella Pratica, c. 6. c. 195.
- Cause, si aggitano alla corte de Petition
senza Commandamento. Nella prati-
ca, c. 7. c. 196. t.
- Cause, che si aggitano con commanda-
menti alla corte de Petition, Nella
prattica, c. 8. c. 196. t.
- Cause, che deuono aggitarsi all' Officio
di Petition con vn comandamento
ad Interditto per giustitia. Nella prati-
ca, c. 9. c. 197. t.
- Cause, che si aggitano alla corte di mobi-
le, con Interditto à giustitia. Nella
Prattica, cap. 12. ibid.
- Cause, che si aggitano alla corte di Pe-
tition con due comandamenti, sen-
za interditto. Nella Prattica, cap.
10. ibid.
- Cause, che si trattano al Mobile con com-
mandamento à Legge. Nella Prattica
c. 11. ibid.
- Cause, che si trattano alla corte de Mo-
bile senza comandamento. Nella
Prattica, cap. 13. c. 198.
- Cause spettanti al foro secolare, non
possono esser impedito da Giudici Ec-
clesiastici. Ne' Decr. ibid.
- Cause Ecclesiastiche nella prima instan-
za, deuono esser giudicate dalli or-
dinarij, ouero in partibus. Ne' De-
cret. c. 199. t.
- Cause de sigurtà, spettano all' Offi-
cio



- cio di Consoli di Mercanti . Ne' Decret. c. 211.
- Cause de priuilegi concessi nelli primi acquisti de Statuti de consigli de Sauij de Sententie conformi, & fatte in Arengo spettano agl' Illustifs. Signori Capi dell' Eccelso Consiglio di Dieci. Ne' Decr. c. 226.
- Cause ciuili intromesse per gl' Auogadori, & Sindici possono quelle introdurre, à quali consigli gli parerà. Ne' Decret. c. 225.
- Cause di priuilegi, immunità, & concessioni per il Serenissimo Dominio concessi spettano agl' Auogadori de Commun. Ne' Decreti, Vers. Captum. c. 229.
- Cause de Datij di fuora spettano agl' Auogadori de Commun. Ne' Decret. c. 229.
- Cause criminali debbono esser trattate per gli Auogadori de Commun. Ne' Decr. Vers. L' Andarà parte. c. 231. t.
- Cause miste possono trattarsi per gl' Auogadori de commun con Aduocati, seruato però l'ordine, Ne' Decret. vt supra. ibid.
- Cause prime intromesse, ouero rimesse, prima per li Consigli debbono essere espeditate. Ne' Decreti. Vers. E stato. c. 226. t.
- Cause priuilegiate nell' espeditatione de' consigli quali siano. Ne' Decr. Vers. Eccettuando, c. 227.
- Cause sino alla summa de Ducati 200. spettano al Collegio di XII. & da Duc. 200. fino 500. al Collegio di XX. Sauij. Nella corrett. del Seren. Cigogna. c. 269.
- Cause trà Padre, & figliuolo si deuono trattar secondo la forma posta nella cor. del Seren. Cicogna. c. 271. t.
- Cause de minori s' intendino in auuenire fin à Ducati cento correnti. Nelle corrett. del Serenifs. Domenico Contarini. c. 402.
- Le Sentenze che si faranno per parte, & à buon conto non s' intendino de minori, benche non eccedino Ducati cento, mà si habbi ad hauer relatione al capitale intiero di che si tratta, che essendo la detta somma douerà esser portata la sentenza alli con-

C

- figli, ouero collegi doue appartenirà. Nelle corrett. sudette, c. 402.
- Cause sino alla summa de Duc. quattrocento spettano al Collegio di XII. e da Duc. cinquecento, sino à ottocento al Collegio de XX. Sauij. Nelle corrett. del Serenissimo Domenico Contar. ibid.
- Cause Fiscali possono praticare il beneficio del pristino come quello de' priuati. Nelle Corrett. del Ser. Dom. Contar. c. 397. t.
- Cause deputate de volontà alle corti, ò altri Magistrati non possono esser sospese dalli Capi de consigli, Sauij del consiglio, e collegi. Corr. Cont. vers. Non possono. c. 413.
- Cause in materia de Quartesi siano espeditate summariamente, e l' appellationi conforme le dispositioni delle Leggi. Leg. ciu. c. 317. t. & 318.

C A T A S T I C I .

- Catastici distinti di tutti gl' Instrumenti, scritte, & testamenti pertinenti à Hospitali, & Luoghi Pij siano fatti fare dalli Proueditori, Commissarij, ò Priore d'essi Hospitali, & Luoghi Pij. Leg. Ciuil. c. 301.
- Catastici di tutte le case, ch' hanno essi Hospitali, & Luoghi Pij in questa Città, & Dogado, & doue essi siano deue esser fatto far dalli predetti con l'affitto, che pagano, & possono accrescer. Leg. ciu. c. 301. t.
- Catastici de tutte le possessioni, & Terre di fuori con confini, & affitti, che si cauano sia fatti fare dalli predetti Proueditori. Leg. Ciu. ibid.
- Catastici de Hospitali, & Luoghi Pij siano conseruati vno appresso di loro Gouernatori, & vna copia all' Ufficio sopra li Hospitali, & iui custoditi. Leg. ciu. ibid.

C A T T A V E R .

- Cattauer, non può esser chi non hauerà hauto il Titolo di XL. Corr. Cont. c. 406.



CEDOLE TESTAMENTARIE.

- C**edule due deuono esser fatte dal Nodaro del Testamento per lui scritto, le quali dopo che lui hauerà letto il Testamento al Testator da due testimoni zuradi di taciturnità debba far sottoscriuere, tenendone lui vna, & l'altra portandola in Cancellaria inferior. Ne' consulti, conf. 19. c. 144.
- Cedule Testamentarie, come deuono esser riceute per li Nodari da' Testanti, ouero Codicilanti. Ne' Decreti. c. 203.
- Cedula testamentaria, tanto chiusa, quanto aperta se sarà presentata al Nodaro auanti, che riceua le preghiere esso Nodaro è tenuto interrogar il Testator se detta cedola è di sua mano propria, ò nò, & se dirà sì, all'hora riceua il priego, se dirà, che non è di sua mano, il Nodaro è tenuto leggerla al Testator solo, & poi se così vorrà riceuer il prego, ò nò. Ne' Decr. vt supra. c. 203.
- Cedula Testamentaria se alcuno dirà, che sia di sua mano, & poi si troui, che non sia, non si habbia per Testamento. Ne' Decr. c. 203.
- Cedole Testamentarie se nel termine delle leggi non saranno presentate non possino più esser rileuate. Corrett. Memo. c. 274.
- Cedole di persone morte per il passato si debbano releuar nel termine d' vn' anno, qual passato, restano nulle, & di niun valor. Corrett. del Seren. Memo. c. 274.
- Cedole due de Testamenti siano in vn medesimo tempo sottoscritte da Testimonij interuenuti nel prego, & portate dal Nodaro in Cancellaria. Leg. Ciu. c. 294.
- Cedole de mano de Testatori riceute da Nodari siano portate in cancellaria Inferior, & consignate al Cancelliero facendosi far di riceuer. Leg. Ciu. c. 294. t.
- Cedole Testamentarie: Vedi Testamenti.

CHiesa non può alienarsi per alcun modo, libro primo, cap. 1. nel principio. c. 8.


CHIAMORI.

- C**hiamori sopra inuestitione d' alcuno deue hauer vn commandamento senza termine d' Auocato, libr. 1. cap. 7. c. 10.
- Chiamori non si danno à propinqui, nè à laterani, se non nel termine di giorni 30. dal dì delle prime stride, libro 3. cap. 11. Veri. Et à niuno propinquo. c. 43.
- Et nel detto lib. cap. 50. c. 56.
- Chiamor, non si dà al propinquo, ouer confinante passati li 30. giorni delle stride, se non saranno al tempo delle stride fuora di Venetia, l. 3. c. 11. in fine. c. 43.
- Chiamor si deue dare al propinquo, ouer laterano, che non sia in Venetia al tempo delle stride, l. 3. c. 12. ibid.
- Chiamor si deue dar tanto all' estraneo, quanto al propinquo per debito, & altre ragioni, l. 3. c. 13. c. 44.
- Chiamor può esser euacuato, tanto per il compratore, quanto per il venditor quando la cosa venduta è inuestita, l. 3. cap. 14. ibid.
- Chiamor non può farsi se non di ordine di Giudici, l. 3. c. 45. c. 54.
- Chiamor, se non sarà fatto nel tempo di giorni 30. doppo fatta la inuestitione quello si diè fare, l. 3. c. 50. c. 56.
- Chiamor si dà à quello, che giurerà non hauer saputo della inuestitione in tempo, l. 3. c. 51. c. 56.
- Chiamor per propinqui, ò confinanti come si dia, l. 3. c. 56. c. 57.
- Chiamor dato sopra proprietà nel tempo di giorni 30. dal giorno dal cominciare l'opera vale sopra tutto il lauorier, l. 3. c. 57. c. 58.
- Chiamor, non fatto per alcun, che sia debitor ad altri, dell' opera che alcun facesse sopra la sua possessione non pregiudica le ragioni à i creditori, lib. 3. cap. 59. c. 58.
- Chiamor non fatto per alcuno, che hab-



- habbia possession pro indiuisa con altro, sopra la fabrica, che l'altro faccia, non nuoce alle rason di quello, che non chiama, l.3. c.60. c. 58.
- Chiamor fatto senza esprimer per qual casa, il chiamor vale sopra tutte le ragioni sue, l.3. cap. 62. c. 59.
- Chiamor fatto per tutore, commissario, ò commesso non vale se non esprime in esso, che chiama tutorio, commissario, ouer Procuratorio nomine, l. 3. c.62. ibid.
- Chiamori la loro euacuatione semplicemente fatta, s' intende, fatta sopra tutte le ragioni, sopra le quali fù chiamato, libro 3. cap. 62. Vers. Et uolemo. ibid.
- Chiamor semplicemente dato si intende sopra tutte le ragioni sue dato, lib. 3. cap. 62. ibid.
- Chiamor deue esser dato al capitolo, Procuratori, & vicini di Chiesa quando si alienassero beni stabili di Chiesa, l.6. c. 3. c. 85.
- Chiamor sopra il nuouo lauorier deue darfi secondo la forma posta nel lib. 6. cap. 43. c. 102.
- Chiamori dell'Officio d' Esaminador sono di trè forti, che si euacuano per li Giudici de Proprio, cioè chiamori sopra inuestison de zudegadi, sopra sententie, & sopra vendita. Nella pratica, capitolo 2. Vers. Sono trè forti. c.191.
- Chiamori dati per li Giudici d'Esaminador sopra l'inuestition d'alcun zudegado, ouero sopra sententie, & vendite si euacuano per li Giudici de proprio, Nella pratica, cap. 2. Vers. Sono trè forti. ibid.
- Item nella medesima pratica nel principio del c.6. c.195.
- Chiamori, quando alle stride sono stati tenuti fermi, ouero euacuati si dimanda interdito per giustitia, quando absenti fussero stati zudegadi. Nella pratica. cap.2. nel fine. c.191.
- Chiamori, che si fanno all' Officio di Proprio, sono di trè forti, cioè sopra confini, quando si vende alcuna possessione, quando si fabrica da nuouo alcun stabile, & sopra successioni. Nella Pratica, ca-


- pitolo 4. Vers. Chiamori dati per il car. 192.
- Chiamori sopra donationi, pegni possessi dati sopra i vigori, & robori, sopra inuestitioni per il dantes ad intrometter si fanno all'Officio d'Esaminador. Nella pratica, cap.6. vers. Altri chiamori. c.195.
- Chiamori dati per li Giudici d'Esaminador sopra pegni si tengono fermi, quando la casa impegnata è conditionata per Testamento in tutto ouero in parte. Item quando la casa hà altra obligatione, & terzo quando la condition del pegno è contraria all' attioni di quello che chiama. Quarto, quando il chiamante è creditor. Nella pratica, c.6. vers. Si euacuano. ibid.
- Chiamori dati per li Giudici d'Esaminador sopra pignore regolarmente si euacuano, se non nelli soprascritti quattro casi, ne' quali si tengono fermi. Nella pratica cap. 6. vers. Si euacuano. ibid.
- Chiamori dati per li Giudici d'Esaminador sopra dadi, & refudason si euacuano, se non in certi casi iui espressi. Nella pratica, cap. 6. vers. Chiamori sopra dadi. ibid.
- Chiamori dati per li Giudici d'Esaminador si tengono fermi, quando il Testamento, per il quale fusse stato dato il dado per li Giudici fosse conosciuto in tutto, ouero in parte hauer altra senso. Nella pratica, cap. 6. vt supra. ibid.
- Chiamori dati per li Giudici d'Esaminador si tengono fermi, quando il testamento per altro testamento non può hauer il suo effetto. ibid.
- Item quando il stabile lasciato dal testator non fosse suo. ibid.
- Item quando fossero creditori della commissaria. Nella pratica cap. 6. vers. chiamori. ibid.
- Chiamori dati per li Giudici d'Esaminador ad dantes ad intrometter si tengono fermi, quando per il dantes fosse stato inuestito stabile alcuno, che non fosse di quello, al qual si succede. Nella pratica, c.6. vt supra. c.197. t.
- Chiamori dati per li Giudici d'Esaminador sopra donationi si tengono fermi in que-



- in questi casi , cioè se la donatione sarà conditionale , come sarebbe à dire , che il Donatario sia obligato à pagar alcuna quantità de Danari , ò mobili . Item se il Donante fosse debitor à quel che chiama , ouero , che la cosa donata fosse di quella , che chiama in tutto ò in parte . Nella pratica , c. 6. vers. Chiamori sopra Donation. c.195.t.
- Chiamori dati per li Giudici d' Esaminador sopra vigori , & robori si tengono fermi , quando quello , che hauesse alienato il suo credito chiamasse , & mostrasse quello hauer alienato senza causa , ò per ingiusta causa , ouero che alcun parente chiamasse , & mostrasse , che quel che aliena è inentecapto . Item per ragioni di cession , & per credito . Nella pratica , c. 6. vers. chiamori sopra vigori . ibid.
- Chiamori sopra possessi dati per li Giudici d'Esaminador si tengono fermi , quando alcuno mostrerà carta , per la qual si veda , che la proprietà sia sua , ouero , che la possiede per lungo tempo , ouero mostrerà Testamento , per il quale detta proprietà sia conditionata . Nella Pratica , c.6. Vers. chiamori sopra possessi . c.196.
- Chiamori quanti , & quali , & doue debbano esser euacuati , che si possa hauer il possesso delli pagamenti di Dote . Corr. del Ser. Bembo . c. 278.
- Chiamor non sia dato sopra possessione se non hà carte , & altro , ò doue la confina l.3. c. 49. c. 55.
- Chiamor sopra la possessione sia dato , quando dice doue confina , e non dimandi con fraude , lib. 3. c. 49. Vers. mà se colui . ibid.
- Chiamor dato sopra inuestitione d' alcun non possi dar le sue ragioni che à vn solo , e come nelli c.52. e 53. c.56.
- d'altri , libro 3. capitolo 44. in fine . Vers. Ma etiamdio . c. 54.
- Item l.3. c.49. c. 55.
- Item in Pratica , cap. 6- Vers. altri chiamori . c. 195.
- Chiamante sopra alcun lauorier fatto da nuouo , non hà necessitá di prouar per chi sia fatto detto lauorier , lib. 6. c. 43. c.102.
- Chiamante sopra Inuestitione , non può dar le sue rason , se non à vna persona , l. 3. c.56. c.57.
- Chiamante , se non esprimerà per qual causa chiamor , par che chiami sopra tutte le raggion sue , libro 3. c. 62. c.59.

C I T A T I .

- Citati debbano comparir , ouero mandar vn Procurator , l.6. c.6. nel princ. c.9.
- Citati debbono comparere , & possono hauer termine di giorni 4. l. 1. c.6. nel princ. c.9.
- Citato se non comparirà nel termine può esser sentenziato da' Giudici , l. 1. cap. 6. Vers. Mà se ello non vegnerà . c.9.
- Citate quali persone si possono , & in che modo , l. 1. c. 6. c.9.
- Citati contumaci possono esser sentenziati , l. 1. c.9. c.10.
- Citato , & interrogato nel giudicio , se non vorrà rispondere sia condannato per gli Giudici aldida la rason dell' altra parte , l. 1. c.9. c. 10.
- Citar si possono quelli da Malamoco , & Torcello , come habitanti in Venetia , l. 1. c.8. c. 10.
- Citati ab extra per due citationi sono tenuti star in giudicio per vn' Anno , altrimenti si proceda , libr. 1. c. 11. c. 11.
- Citati , che diranno hauer pane , & vino in Naue per andar al suo viaggio , siano in libertà delli Giudici visti gli testimonij se gli parerà di darli termine , mà parendole fraude retenirgli , lib. 1. cap. 13. c. 11.
- Citato legitimamente , non comparendo per giuramento dell' Attor resta condannato , lib. 1. c. 45. c.21.



C H I A M A N T I .

- Chiamante sopra la Inuestitione , ò sopra il proprio non può dar le sue ragion ad altri , l.3. c.16. c. 45.
- Chiamante sopra Inuestitione deve giurar , che non domanda in fraude , nè con animo d' impedire le ragion

- C**itato se nel termine della citatione statutoli, non comparirà in corte auanti li Giudici sia stridato in corte, & fatta la strida, se non comparirà li Giudici procedono in causa, libro 1. capitolo 45. Vers. E se al termine statutoli. c.21.
- Citando alcuno il suo aduersario auanti diuersi Giudici l'istesso giorno, & hora castigato, & il secondo commandamento, ouero citatione non tenga. Ne' consulti, conf.1. c.135.
- Citar non può alcuno il suo Aduocato in Rota in prima instantia. Ne' Decr. Vers. Vadit pars. c.200.
- Citar non si possono li sudditi à litigar à Venetia, oltra i contratti celebrati in Venetia. Ne' Decr. c.202.t.
- Citati legitimamente, & sententiati per absentia per li Auogadori, & Sindici non deuono essere aldidi. Ne' Decret. c.244. t.
- Citar si possono li Banditi per due mand di Lettere. Ne' consulti, conf. 2. c.135.
- Citati criminalmente non possono hauer più di due mesi vno dal Rettor, l'altro dall' Auogaria à far spedire le loro pretensioni, li quali passati siano espediti, non presentandosi, 1624. 4. Agosto. c.366.
- Seguendo intromissione, come, & per quanto tempo ottengono altre suspensioni, & del far mandar le copie de Processi 1624. 4. Agosto. Vers. Mà se nel tempo. c.366.t.

C I T A T I O N I.


- C**itationi, come si facciano nelle cause nelle quali si può domandar termine d'Aduocato, l. 1. c. 14. Vers. Ordinemo. c.12.
- Citationi come si faccino nelle cause, nelle quali non possono dimandarli termini d'Auocato, l. 1. c. 14. Vers. In li altri piadi. ibid.
- Citationi de i Banditi si fanno per due mand di Lettere. Negl' Autentici, conf.2. c.135.
- Citatione de' creditor de' mariti ad instantia di donne, che vogliano far terminatione di assicuration di Dote, co-

C

- me si facciano. Corrett. del Sereniss. Triuisan cap.7. Vers. Nelle Termination. c.183.t.
- Citatione delle parti deue esser fatta per quelli, che vogliono suspender con i Consigli. Ne' Decr. c.230.t.
- Citationi sono le admonitioni de' Rettori, che fanno à comparer à Venetia per la reuocatione di Lettere. Nella correctione del Serenissimo Cigogna. c.270.
- Citationi deuono esser annotate per la mattina auanti Terza, & per la sera auanti Vespero di San Marco, tanto nelli Officij di S. Marco, quanto di Rialto. Nella Corret. del Ser. Cigogna. c.270.t.
- Citationi, come si facciano, quando li figliuoli vogliono citar in Giudicio li loro Padri. Nella correctione del Ser. Cicogna. c.271.t.
- Citationi siano fatte personalmente, ò di polizza lasciata alla casa doppo esser stato trè volte, con nominatione della persona à chi s'hauerà lasciata, 1620. 5. Aprile Vers. Che nell' auenir. c.363.t.

C O G N I T I.

- C**ognito, è vn'atto, che fa il Commandador, il qual hà in sè autorità giudicaria, & è intromissibile, & la intromissione spetta alli Auditori Noui. Nella prattica, cap.4. Vers. Cognito è vn'atto. c.193.
- Cogniti, che non si fanno giuridicamente, ouero debitamente la loro cognitione spetta alli Auditori Noui. Ne' Consulti, conf.7. c.137.
- Cognito si fa, quando si inuestisse à fine proprio per zudegado, ò sententia à tutti li colaterani alla proprietà, che si vuol alienar. Nella prattica, cap.4. Vers. Cognito è vn'atto. c.93.
- Cogniti de Pegni lasciati per cautione, come si facciano, & essequiscono. Nella prattica, cap.6. Vers. Cogniti di Pegni. c.196.
- Cogniti de Pegni si fanno anco per stridor, quando non si troua, ouero non si sà doue sia colui, che li dette il pegno.



gno. Nella prattica, c. 6. vers. Ma non essendo. c. 196.
 Cogniti debbono esser fatti in tutte le alienationi, nelle quali intrauengono stride. Nella prattica, c. 6. vers. Et è da sapere. c. 196.
 Cogniti si facciano personalmente, ouero per polizza doppo esser stato tre volte alla Casa, dandola in mano di persona conosciuta, con esprimere nella relatione il nome. 1620. 5. Apr. Vers. Che nell'auenir. c. 363. t.
 Cognito sopranotato nel termine di giorni tre 1620. 5. Apr. in fine. ibid.

COLLEGANTIE.

Collegantie fatte in scrittura debbono esser offeruate, & il compagno è tenuto render conto all'altro, lib. 3. c. 1. c. 39.
 Collegantia chi farà, & in essa accetterà li beni d'alcuno è tenuto esprimer ordinariamente, come hauerà comprato, & venduto, & fatto, libro 3. capit. 2. ibid.
 Collegantia se il creditor, ouero heredi vorrà prouar che il collegio debitor non hauerà inuestito, ouer altramente hauerà fatto di quello, che lui dirà, la proua deue esser admissa, lib. 3. c. 2. Vers. Et se'l creditor. ibid.
 Collegantia il Debitor di quella è tenuto giurar se'l creditor vorrà, libr. 3. c. 2. ibid.
 Collegantia, & sue vtilità come siano diuise, l. 3. c. 3. c. 40.
 Collegantia, cioè de' denari dati à trafficar, come si debba diuider l'vtile, l. 3. c. 3. c. 40.
 Collegantie. Vedi compagnie.

C O L L E G I O .

Collegio de' XII. non può suspender se non per vn mese le cause deuolute de admission de capitoli. Nella corr. del Seren. Triuis. c. 1. Vers. Se dalle. c. 181. t.
 Collegij hanno autorità di suspendere doppo spirata la suspensione de' mesi due per l'appellationi interposte dalle sententie diffinitiuè. Corretio-

ne del Serenissimo Triuisan, capit. 3? c. 182. t.
 Collegio de XX. Sauij del Senato è Giudice delle Appellationi de' Proueditori al Sale. Ne' Decr. c. 221. t.
 Collegio de XII. giudica solamente fino alla summa de Duc. 200. & non più. Nella corrett. del Serenissimo Ciconna. c. 269. t.
 Collegio de XX. Sauij giudica da Duc. 200. fino alla summa de Ducati 500. Nella correttione del Serenifs. Ciconna. c. 269. t.
 Collegio con la Signoria si riduce in vacanza di Dogado, per far l'espeditiōni giusta il solito, vestendo li Consiglieri, & Capi di 40. le vesti che sono obligati 1624. 14. Luglio. c. 365.
 Collegio de XX. Sauij, vi si trattano ne postprandij le intromissioni delli Magistrati di Venetia, offeruandosi quello si costuma alla 40. C.V. 1624. 25. Agosto. c. 369. t.
 Collegio di XX. Sauij siano anco in esso eletti contraddittori con obligo di veder li Processi, 1624. 25. Agosto. vers. che anco nel detto Collegio. ibid.
 Che in detto collegio non possa alcuno di Giudici esser cacciato, se non sarà conosciuta la causa da' Presidenti, 1624. 25. Agosto. Vers. Che in detti consigli, e collegi, c. 370.
 Portino fede d'hauer essequito quello dispone la parte. 1624. 25. Agosto, vers. Siano obligati. c. 370. t.
 Collegij cadaun di esso reuoca le suspensioni, ò altri impedimenti dell'essation publica. 1624. 25. Agosto. car. 370.
 Collegio de' XX. Sauij giudica da Duc. cinquecento, fino ottocento. Nelle correttioni del Seren. Domenico Constarini. c. 402.
 Collegio de XII. giudica fino alla summa di Duc. 400. Nelle correttioni sudette. ibid.
 Collegio de XX. Sauij, & de XII. quando vi fosse soprabondanza di cause, possino hauer sei postprandij al mese. Nelle correttioni sudette. ibid.
 Collegio de XII. ordinario, siano estratti, e ballottati, del corpo del consiglio di 40. criminal nella forma medesima



si ma colla quale restano eletti quelli de' XX. Sauij . Nelle correzzioni suddette. c.403.

COLLEGI I.

- C**ollegi di XII. spedisse le intromissioni fatte de' admission de' capitoli. Corr. Triuisan , cap. 1. Verf. Se dalle, c.182. t.
- Collegio , siano formati , & deputati due collegi criminali l' vno che habbia à seruire in tutti li casi della Città l'altro per li casi delegati , debbano durar mesi 3. & in luogo di essi siano sostituiti altri dl tempo in tempo , & obligo delle loro riduttioni . 1624. 10. Agosto . Verf. L'andera parte . c. 368.
- Quello de' 40. che faranno deputati a' collegi ne' giorni destinati non vi andranno siano sottoposti alla pena della parte 1537. 27. Maggio 1624. 10. Agosto . Verf. Et se ben si può . c.368.t.
- Et con il medesimo ordine siano pontati li doi de notte al criminal 1624. 10. Agosto . Verf. Et con l' ordine sopra narrato . c.368. t.
- Collegij criminali , li deputati siano obligaticontinuar sin all' espedition nel modo , che fanno gli Auogadori non ostante l'vscir del Magistrato , & portino fede dal Nodaro del caso sottoscritta di mano di quelli del collegio d'esser sempre stati pronti alle reduttioni , senza la quale non possono andar a Capello , saluo giusto impedimento , 1629.23. Settembre . c.415.t.


COMMANDADORI.

- C**ommandadori per la loro imperitia molti commandamenti , & citationi restano inutili , l. 1. c. 14. Nel principio . c.12.
- Commandadori , come far debbono li commandamenti , & referirli , lib. 1. cap. 14. in fine . ibid.
- Commandadori sono tenuti dechiarir nelle citationi , & commandamenti ad istanza di chi , & perche citano , l. 1. c. 14. verf. Et se colui . ibid.
- Commandador , che inuestirà alcuna possessione a nome di alcuno , è tenu-

- C**to notificarlo alli parenti , & confidenti secondo la forma posta nel lib.6. c. 40. c. 101.
- Commandadori facciano i cogniti a' laterani quando inuestono alcuna possession , l.6. c.40. ibid.
- Commandadori , & altri ministri non facendoli cogniti , contracogniti citationi , & intimationi con li requisiti siano castigati da Sindici , 1620. 5. Aprile . c.363.

COMMANDAMENTI.

- C**ommandamento vn solo senza termine d' Aduocato basta a quelli , che chiamano sopra l' inuestitione d' altri l. 1. c. 7. c.10.
- Commandamento , vn solo basta nella materia delli affitti senza termine d' Aduocato , lib. 3. capit. 9. verf. Et se ello vscirà . c.42.
- Commandamento , vn solo basta ne i casi di robbaria , preda , furto , forzò , chiamori , interditti , & presentation senza termine d' Aduocato , lib. 5. cap. 17. c. 82.
- Item libr. 1. cap. 14. Verf. In li altri piadi . c. 12.
- Commandamenti due si fanno nelle cause da Ducati 50. in sù lib. 6. capit. 12. c. 88.
- Commandamenti penali si fanno al comprador , che debba presentar il pretio aliter li Giudici di Catauere lo icoderanno con pene , lib.6. cap. 29. Verf. Et se lo comprador . c.97.
- Commandamenti doppò la campana di terza , & di vespero deuono espedirsi , Ne' consulti , conf. 3. c.135.
- Commandamenti giudicarij si differiscono alla seguente hora delle cause , se per la reduttion del Maggior consiglio l' hora della citatione fatta sarà spirata cioè se il Maggior consiglio si redurrà la mattina le citationi vanno al doppò disnar , & se la reduttione del maggior consiglio sarà doppo disnar , le citationi si portano alla mattina seguente . Ne i Consulti , conf. 11. car. 139.
- Commandamenti due a risponder si fanno al Reo , & non rispondendo li



- sia fatto il terzo peremptorio . Cor-
 rectione del Serenissimo Triuisan ,
 capit. 1. Vers. Se il Reo non rispon-
 derà . c. 181. t.
- Commandamento ad assentir è rimosso ,
 & più non si vfa . Corretione del Se-
 renifs. Treuisan , c. 1. Vers. Sia ri-
 mosso . ibid.
- Commandamenti à leze per sententiar
 ponti di testamenti di stabili si fanno
 all'Officio di Proprio . Nella pratti-
 ca , c. 1. nel principio . c. 190. t.
- Commandamenti à diuider stabili , co-
 me si faccia all' officio del Proprio .
 Nella prattica , c. 2. in princ. ibid.
- Commandamenti ad interdritto si fanno
 all'Officio de Proprio di tutti gl' altri
 fatti senza commandamento , eccet-
 to de' chiamori , che se dimanda eua-
 cuation . Nella prattica , c. 3. c. 191.
- Comandamenti non si fanno al Zudega-
 do de proprio à leuar succession, vadie,
 pagamenti de Vadie , Zudegadi, inue-
 stir à fine proprio , proprio , notitie ,
 chiamori , fornidori de testamenti ,
 Interditti à Legge , cogniti , & appre-
 sentation . Nella prattica , c. 4. per
 tutto . c. 191.
- Commandamenti , non si fanno all' Ef-
 faminador nel leuar possessi , far in-
 terditti à Legge , sottoscriuer dona-
 tion , leuar sine proprij , & proprij ,
 dadi , & refudafon metter alle stride
 pignore di stabili , dar parte à dote ,
 iar vigor , & robor , metter à stride
 Breuiarij , & contradir . Nella pratti-
 ca , c. 5. per tutto . c. 193.
- Commandamenti si fanno all' Officio d'
 Efaminador , quando si vuol chiamor,
 euacuar chiamori , & far sententie de
 documento. Nella prattica, c. 6. c. 195.
- Comandamento non è necessario far-
 si alla corte de Petition , quando al-
 cuno vuol far termination de trar rob-
 be de Doana , riueder guasti di robbe,
 tuor dantes de succession . Nella pratti-
 ca , c. 7. c. 196. t.
- Commandamento due farsi all' officio
 de Petition , quando si vuol far termi-
 nation ad instantia de commissarij , ò
 di acquistar stabili , dichiarar ponti de
 testamenti, ratificar arbitrarie termina-
 tion , che pupilli , ò commissarij si
- possono comprometter . Nella prat-
 tica , c. 8. c. 196. t.
- Commandamento , ò interdritto per giu-
 stitia all'Officio di petition si fa , quan-
 do si dimanda carceration de instru-
 menti. Nella prattica, cap. 9. c. 197. t.
- Commandamenti due si fanno all' offi-
 cio de petition , quando si dimandano
 semplicemente danari . Nella prattica,
 c. 10. ibid.
- Commandamento a giustitia si fa all' of-
 ficio di mobile nelle medesime cause
 che si fa all'Officio de petition da Duc.
 50. però in zoso. Nella prattica, c. 10. ib.
- Commandamenti à leze all' Officio de
 Mobile si fanno per sententiar à le-
 ze ponti de testamenti , & instrumen-
 ti . Nella prattica , c. 11. ibid.
- Commandamento à Interdritto per giu-
 stitia all' officio de Mobile si fa per la
 carceration delli instrumenti fin Du-
 cati 50. & da Ducati 50. in sù all' of-
 ficio de Petition . Nella prattica ,
 cap. 12. ibid.
- Commandamenti all' Officio de Mobi-
 le , non si fanno in quelli atti , come
 è detto nel capitolo settimo . Nella
 prattica , che non si fa all' Officio de
 petition . Nella prattica , c. 13. c. 198.
- Commandamenti regolarmente si fan-
 no in tutte le cause , che si aggirano
 alla corte de Petition , & al Mobile à
 giustitia , & tutti li interdritti , eccet-
 tuato all' officio de Procurator , & de
 Forestier . Nella prattica , c. 15. c. 198.
- Commandamento vn solo si fa in li offi-
 cij de procurator, & forestier, & in tut-
 ti gl' altri Officij , che si fanno termina-
 tion . Nella prattica c. 15. ibid.
- Commandamenti penali contra debi-
 tori ciuili , non si deuono fare per li Si-
 gnori di Notte ciuil se non consta de
 fraude . Nella corrett. del Serenifs.
 Cigogna . c. 273.
- Commandamenti . Vedi nella parola ci-
 tationi .
- Commandamenti , & interdritti à Leg-
 ge fatti in mano de chi si sia de ha-
 ueri d' alcun preteso debitore , quan-
 do l' interdittario risponderà , che il
 creditore debba presentar la sua este-
 sa , non possa esser astretto al Magi-
 strato d' Efaminador alla presenta-
 tio-




zione de medefimi haueri , & il creditor in questo caso debba presentar la sua dimanda al Giudice proprio . Correctione del Serenissimo Contarini . c. 393.

COMMISSARIE.

- C**ommissaria non passa nell' herede del Commissario , libr. 4. capit. 23. c.69.
 Commissaria intromessa , non fa pregiuditio à commissarij nellè ragion loro, l. 4. c. 22. ibid.
 Commissaria intromessa al tempo debito , non può esser più intromessa , lib. 6. c.48. nel fine . c.104.
 Commissaria , sotto la quale chi farà , non può senza consenso de' commissarij , ò tutori comprar robba à tempo . Nella corrett. del Serenissimo Gritti , cap. 4. c.172. t.

COMMISSARI I.

- C**ommissario non può esser prouocato à diuisione se à lui nel testamento non sarà data libertà , l.3. c.7. vers. Mà sel minor hà tutor . c.41-
 Commissario dell'affittual può esser conuenuto per l'affitto della casa datogli giuramento secondo la sua conscientia lib. 3. cap. 9. Vers. Volemo etiamdio . c. 42.
 Commissario se per nome della commissaria chiamerà , deue esprimere , che commissario nome chiama , altrimenti il chiamor non vale , lib. 4. cap. 62. c.61.
 Commissarij , Abbati , & Abbadesse , che non hanno superior nel Monasterio , possono essere instituiti , libr. 4. c. 32. c. 74.
 Commissarii fauoriti , l. 4. c. 17. Vers. E perche . c. 66.
 Commissario si presume , che non sappia , che sia stato lasciato commissario , se non gl'è notificato dal Nodaro lib. 4. c. 18. c. 66.
 Commissarij non possono impegnar l' administratione della commissaria , l. 4. c. 21. c. 68.
 Commissarij non pregiudicano alle sue ragioni con l' intromission della commissaria , l.4. c.22. c.69.
 Commissarij possono vender , & impegnar li beni della commissaria , si come dal testator gli sarà stato concesso , l. 4. c. 23. ibid.
 Commissario non può vender la possessione della commissaria , se non gli sarà stata data potestà nel testamento , lib. 4. c. 23. ibid.
 Commissarij più nel testamento ordinati possono intromettere , & administrar la commissaria , se ben alcuni di loro non voranno impazzarsi , lib. 4. c. 23. ibid.
 Item lib. 4. c. 17. c. 66.
 Commissarij , che venderanno la possessione possono per li Giudici essere astretti à far la carta della vendita à quelli , che haueranno presentato , l.6. c.34. c.99.
 Commissarij presenti ordinati nel testamento debbono nel termine di giorni 30. dal dì della sepoltura del defonto intrometter la commissaria , libro 6. cap. 48. c. 104.
 Commissarij absenti ordinati nel testamento nel termine de vn'anno , & vn giorno debbono intromettere la commissaria nel luogo sopradetto . c. 104.
 Commissarij negligenti , ò malitiosi nell' administratione della commissaria possono essere astretti dalli Giudici , l. 6. c. 49. c. 105.
 Commissarij non possono tuor sententia voluntaria , l.6. c.50. c.105.
 Commissarij non sono astretti credere ad alcuna persona Ecclesiastica , in description della quale sarà stato lasciato alcuna cosa per il testator , lib. 6. c. 56. c. 107.
 Commissarij auanti tutte le cose dopo la morte del testator sono tenuti per mano di Nodaro far far vn' inuentario particular de' beni di qualunque sorte d'esso defonto , & quello presentar alli Cancellieri inferiori in pena de Duc. 100. Nella corr. del Ser. Grimani c. 2. c.171. t.
 Commissarij possono dimandar la seconda , & terza stima de' beni tolti in pagamento di dote per le donne , &



esborfar li danari in contadi immediate. Corrett. del Serenifs. Treuifan cap. 10. c. 184.t.

Commissarij testamentarij non possino pagar alcun legato à quelli, che sono obligati pagar le 5. per cento senza vn bollettin dall'officio delle acque in pena de pagar del suo costi il cauedal, come la pena. Leg. ciuili. c. 286. t.

Commissarij testamentarij sono tenuti prima d'ogni cosa far far inuentario di tutti li beni di qualunque sorte del defonto per mano di Nodaro, & quello autentico portar in cancellaria inferior. Leg. ciu. c. 291. t.

Commissarij, ò tutori non possono vender, obligar, ò in satisfation dar di debito contratto per il padre, ò indotar forelle, ò altre giuste cause di beni della fraterna senza terminatione del Giudice ordinario 1619. 7. Luglio. c. 362. t.

COMMUNE DI VENEZIA.

Commun di Venetia, se niun parente, ò lateraneo, nè niun altro vorrà comprar la possessione la compri per lire 20. meno per centener di quello farà stimada, e poi potrà venderla à chi vorrà, non potendo esser dato chiamor, l. 3. c. 26. c. 47.

Commun non pigli la possessione stimada se non doppo 10. anni, e questo per le fraudi come nel lib. 6. c. 23. c. 99.

Commun di Venezia posseda le sue possessione che trà à Torre, & Carone ouer à Tor noua, ò Torre delle Bebbe nè niun se intrometta ad hauerle se non doppo il tempo che glie faran commesse per publica commission. Ne' Maleficij, c. 27. c. 130.

COMMUNIONE.

Communione de beni niuno regolarmente è tenuto star per forza in essa, l. 3. c. 6. c. 40.

COMPAGNIA.

Compagnia debba darfi in nota all'Officio de Proueditori sopra Ban-

chi, nè alcun possi spender il nome di compagno, se prima non farà notificata la compagnia in pena di Duc. 100. & il Quadernier di detto officio debba hauer per cadauna compagnia, che si dara in nota Ducati vno, & li Fanti soldi 12. c. 419.

Compagnia di quelli, che non voranno più esser compagni, siano obligati farsi depennar all'officio de' Proueditori sopra Banchi restando obligati li nomi loro all'intiera sodisfattione delle cose passate sino il giorno, che faranno depennati. Decreti criminali, e Ciuili. c. 419.

Compagnia. Vedi collegantia.

COMPAGNO.

Compagni, come debbano diuider la possessione, che è indiuisa fra loro, lib. 3. c. 6. & 7. c. 40. & 41.

Compagno imputato d'hauer alcuna cosa dell' altro compagno con vna sola citatione deue esser citato, lib. 5. c. 16. c. 82.

Compagno, che vorrà vender la possessione la qual hà commune con altro compagno, il detto compagno sia preferito nella compra a' confinanti mà non à i parenti, l. 3. c. 25. c. 47.

Compagno, che si farà depennar dalla nota di compagnia sia obligato il giorno stesso far Proclama per mezo li Banchi per vn Commandador d' esser vscito dalla medesima. Decreti crim. e ciu. c. 419.

COMPRA TORI.

Comprator, & venditor quando l' inuestition non è quietata possono ritornar nelle sue ragioni, & tagliar la vendita, l. 3. c. 14. c. 44.

Comprator è tenuto giurar à richiesta del venditor, con buona fede, che li chiamori debbano esser euacuati, l. 3. c. 15. nel principio. ibid.

Comprator, come il venditor può euacuar li chiamori fatti sopra la possessione comprata, & inuestita, lib. 3. c. 14. ibid.

Comprator di alcuna Possessione, che darà



- darà Piczaria idonea nelle mani di Giudici de Esaminador di pagar li 10. per cento, se vorrà contrauenir à detto comprator sia dato nel termine d' vn Mese per caduto all'Officio di Cattauer per dette lire 10. lib. 6.c.29. vers. Et se lo comprator. c.97.
- Comprator di Possessioni deue assegnare nelle mani di Giudici d' Esaminador, idonea fideiussione di pagar 10. per cento, l.6. c.29. c.97.
- Comprator se quieto, & pacificamente per anni cinque possederà la possession comprata con le stride, & altre solennità consuete, nelle quali il Serenissimo Principe si sia sottoscritto, non faranno aldidli contradicenti ad essa venditione, se però non apparesse manifesto inganno del comprator. Ne' consulti, conf.29. c.153.
- Comprator, che compra dalle Camere del Dominio, Terre, Possessioni, & Beni non può esser estratto di possesso se non gli farà restituito il pretio, le spese, & tutti i miglioramenti in caso, che segua taglio della compra. Ne' consulti, c.30. c.154.
- Comprator non può esser estratto di possesso della possession comprata con le solite solennità, se auanti il termine d' Anni 5. farà tagliata essa vendita, se non li saranno pagate ad esso comprator le spese, pretio, & miglioramenti. Ne' consulti, conf. 29. ibid.
- Comprator dall'Officio del Sopragaftaldo con le debite solennità della Terra non può in alcun modo esser scacciato di possesso, se non pagato il pretio, spese, & miglioramenti fatti, essendo tagliata la vendita. Ne' consulti, conf. 31. c.155.
- Comprator à tempo, non possono li figlioli di famiglia, nè quelli, che sono sotto la potestà, & gouerno d'altri. Nella correctione del Serenissimo Gritti, cap. 4. c.172. t.
- Item. Nella corrett. del Serenifs. Treuis. c.14. c.187.
- Comprator di Merci deue quelle diligentemente vedere, perche dopoi, che le hauerà mosse da luogo à luogo non farà aldidlo. Ne' Decr. c.210. t.
- Comprator de Possessioni, Molini, Li-

- C**uelli, Stabili, Palludi. Passi, Luochi, Case, Casalli, Acque, & ogni altro fondo stabile paghi de Messettaria doi per cento, cioè vno il comprador, & l'altro il venditor. Leggi ciuili. c.282.
- Compratori de' fondi sopradetti, che non pagheranno la Messettaria, la venditione s'intendi nulla, & cassa, nè di essa si possi far stride, nè il Notaro, cauar l'Instrumento Autentico. Leg. Ciu. c.282.
- Compratori habitanti in Venetia, che faranno comprede, ouero vendite delle cose obligate alle 2. per cento, se ben faranno gl' Instrumenti fuora sono tenuti à pagar la Messettaria, cioè vna il comprador, & l'altra il venditor. Leg. Ciu. c.282. t.
- Compratori di case, & possessioni, che in terminatione d' vn' anno non andranno al possesso, mà lasano quelli ad affitto alli venditori, l'Instrumento s'intendi nullo, & il compratore è condannato Duc. 500. & casca delle sue ragioni. Leg. Ciu. c.280. t.
- Compratori possono hauer seconde, & terze stime nel tempo delle stride de' pagamenti di Dote, & esser preferiti con l'esborso del ben comprato. Corr. del Ser. Memo. c.276. t.
- Compratori de Possessioni, e beni de poveri bisognosi per molto manco di quello valeno come sian castigati. Leg. ciu. c.288. t.
- Compradori non siano tratti di possesso se non haueranno il denaro così di cauedal come delle spese, e miglioramenti, douendo le rendite esser mantenute dalla Signoria intendendosi anco delle possessioni, e luoghi di fuori. Leg. ciuil. Vers. Non possendo li compradori. c.303. t.
- Compradori habbino tempo giorni 9. ad esborfar i denari per l'ammattar de' beni compradi. Leg. ciuili. Vers. Habbino. c.304. t.

COMPROMESSI.

- C**ompromessi tutte le differentie, suffragij, Articoli, & ogni emergente da com promessi more Veneto trà suddi-



sudditi del Stato habitanti fuori di Venetia, & Dogado siano leuate da' Conseruatori delle Leggi, & rimessi alli Podestà con corte innappellabilmente, & da parte da Mar alli Reggimenti dell' Isole 1608. 11. Gennaio. Leg. Ciu. e Crim. c. 420. t.

cati. Corrett. del Sereniss. Gritti, c. 8. vers. Ne possà. c. 175. t.

CONDANNATI CRIMINALMENTE.

Condannati criminalmente non possono essercitar carico publico. Leg. crim. c. 358. t.

CONCESSIONI D' OFFICII, SALARIJ, ET PROVISIONI.

Concessioni fatte, & che si faranno da Rettori, & da Rappresentanti, da Terra, & da Mar de Officij, Salarij, & Provisioni non sono d' alcun valore senza la confirmatione dell' Eccellentissimo Senato. Leggi ciuili. c. 299.

Concessioni de Officij, Salarij, & Provisione siano confirmate in termine de mesi doj quelle da Terra per l' Eccellentissimo Senato, & quelle da Mar da Corsù in à nel termine de mesi quattro altrimenti non vagliono. Leggi Ciu. ibid.

CONDANNATI.

Condannati per li 5. alla Pace fin Lir. 50. non possono esser offesi impune. Ne' Decr. c. 256.

Condannati per li 5. alla Pace da Lire 50. in sù possono esser offesi, & ammazzati impune. Ne' Decr. ibid.

Condannati non possono esser assolti con accusar alcuno, se la puniton dell' accusato non farà maggior, ouero eguale la sua. c. 261.

Condannati tanto dentro, quanto fuori non possono esser liberati, nè li può esser fatto gratia. Ne' Decreti. Vers. la potissima. c. 261. t.

Condannati, non possono gl' Auogadori, nè anco con il poner parte modificarli la pena della condanna. Ne' Decreti. c. 264. t.

Condannati per li Rettori, pur che non siano à morte possono esserli permutati à pena di vogar in Galera. Ne' Decr. c. 256.

Condannati di falso, robbaria, perfidia, ò mala fede, non possono esser Aduo-

CONDANNE.

Condanne si fanno contra gli obligati per le carte, mà non contra gli heredi, l. 6. c. 14. Vers. Intendendo. c. 89.

Condannasi la persona del debitor in tutte le sententie di Nauilij, noli, & Affitti alle carceri sino ad integra satisfactione, eccettuati però la persona del Padre, & Madre, ad instantia di figliuoli, ò figliuole, libro 6. capit. 70. c. 115.

Condanne non si possono fare con pena corporale, & pecuniaria. Ne' Decreti. c. 242. t.

Condanne contra li Proclamati absenti non possono essere intromesse per gli Auogadori de Commun, mà si vada per via di gratia. Ne i Decreti. c. 244.

Condanne criminali dell' Officio del Sale si deuoluino in Appellatione al collegio di 20. Sauij del Senato. Ne i Decr. c. 220. t.

Condanne di sententie publicate in Aringo per li Rettori, che hanno corte, sono inappellabili, eccetto però le pecuniarie, & troppo miti. Ne' Decreti. c. 254.

Condanne non si possono fare à vogare in Galera per più d' Anni 12. Ne' Decreti. c. 255. t.

Condanne de' Rettori, se non sono à morte, possono essere permutate à vogare in Galera. Ne' Decr. c. 256.

Condanne de Rei con conditione di tempo, deuono essere eseguite pubblicamente, nel modo, & termine, che sono state fatte. Leggi criminali. c. 348.

Condanne non possono essere applicate a par-



à particolari persone. Ne' Decr. crim.
e ciuil. Verf. Restando c. 417.

CONDANNE PEGVNIARIE.

- C**ondanne pecuniarie de qual si voglia forte non aspettanti alle comunità, che si fanno per li Rettori, così da Terra, come da Mar, de uono essere pagate intieramente in mano de i Camerlenghi delle Città doue faranno fatte. Leggi Ciuili. c. 297. t.
- Condanne pecuniarie, & del suo pagamento sia tenuto distinto, & particolar conto dalli Camerlenghi sopra vn Libro Publico, à debito, & credito delli condannati. Leggi ciuil. c. 298.
- Condanne pecuniarie, & del loro pagamento deue esser tenuto distinto, & particolar conto dalli Rettori doue non è Camerlengo sopra vn Libro publico à debito, & credito delli condannati. Leg. ciu. ibid.
- Condanne pecuniarie, & del loro pagamento detratto il quarto, sia de tempo in tempo mandato la metà alli Camerlenghi de Commun da esser poste nel Scrigno dell' Armar le 100. Galee. Led. ciu. ibid.
- Condanne pecuniarie, & del loro pagamento sia cauato il quarto, & mandato alla cassa dell' Eccelfo Conf. X. Leg. ciu. ibid.
- Condanne pecuniarie detratto il quarto, & la merà mandata à i Camerlenghi de Commun, dell'altra matà possono li Rettori per Bollette da loro sottoscritte spender in concieri necessarij ne' loro Palazzi, & altre spese necessarie, & del restante sia tenuto distinto conto sopra Libro publico, & ordinario. Leg. Ciu. c. 298.
- Condanne pecuniarie non possono da Rettori esser applicade ad alcuna persona, ò luoco. Leg. ciu. c. 298. t.
- Condanne pecuniarie li 5. ottauì siano della Serenissima Signoria. Leggi ciu. c. 298. t.
- Condanne pecuniarie li 3. Ottauì possono li Rettori con Bollette sottoscrit-


- te da loro esser spesi in concieri delli loro Palazzi. Leg. ciu. c. 298. t.
- Condanne pecuniarie per occasione di Biaue detratte le spese fatte possono esser applicate in quello parerà alli Rettori. Leg. ciu. ibid.
- Condanne pecuniarie detratte le cose debbano passar per scrittura publica nelle camere eccettuate le condanne, che per priuilegi aspettano alle comunità de' luochi. Leg. ciu. ibid.

CONDITIO NE.

- C**onditione apposta nel Testamento in questo modo, &c. se morirà senza heredi, s'intende senza figliuoli, & altri discendenti. Nel libro delle presumptioni. Verf. Ancora se alcun lascerà à suo figliuolo. c. 7.

CONFIDENTI.

- C**onfidenti trà congiunti si danno per li Giudici di proprio, & nel termine di mesi 4. sono tenuti diffinire la controuersia. Ne i Consulti, conf. 37. c. 159.
- Confidenti trà congiunti solennemente giurar debbano auanti li Giudici di Proprio direttamente giudicar. Ne' Consulti, conf. 37. Verf. Et se elli accetterà. ibid.
- Confidenti s' eleggano da i Giudici di Proprio dalle polizze, & nome presentati per l'vna, & l'altra parte, & se vna parte non li darà, si elegge da quella che è data. Ne' Consulti, conf. 37. ibid.
- Et nella corrett. del Serenissimo Triuif. cap. c. 186.
- Confidenti trà congiunti la seconda, & terza volta per li Giudici di Proprio eletti, se non ispediranno la causa ne' termini statuiti più non giudicheranno, mà li Giudici di proprio debbano diffinire. Ne' consulti, conf. 37. verf. Mà ancora se dappoi. c. 159.
- Confidenti trà marito, & moglie per occasione d' alimenti si danno per li Giudici di Procurator. Corrett. del Serenifs. Triuif. c. 13. c. 187.
- Confidenti quattro eletti per li Giudici di



di Proprio conoscono se il figliuolo hà
causa legitima di citar il padre in giu-
dicio per gli alimenti. Nella corrett.
del Seren. Cicogna. c. 271. t.

Confidenti quattro eletti per li Giudici
di Proprio sopra la cognition della
causa, se sia legitima, ò no, trà padre,
& figliuola, trè bisogna che siano per
il figliuolo, altrimenti non può egli
far citar il padre in giudicio. Nella
corr. del Ser. Cicogna. ibid.

Confidenti quattro eletti, come di so-
pra, dopoi, che haueranno detto le
loro opinioni se la citatione sia legi-
tima, ò no, non possono giudicare il
merito. Nella corrett. del Sereniss.
Cicogna. • ibid.

Confidenti. Vedi Arbitri.

CONFISCATIONI.

Confiscatione de' beni de i delinquenti
si fa ne i casi atroci. Ne i Decreti.
c. 235.

Confiscatione de' beni de i delinquenti,
come si faccia. Nei Decr. c. 250.

Confiscationi de' beni di delinquenti,
come si faccino, & loro Ordini. Leg.
crim. c. 340. t.

Confiscationi de' beni de delinquenti de-
tratte le spese de' Ministri siano as-
signati in feudo alli orfesi li doi ter-
zi de' beni, & l'altro terzo sia ven-
duto. Leg. crim. c. 341. t.

Confiscationi, cioè il 3. spertante alli
Auogadori di Commun deue essere
venduto all' Incanto senza alcun' im-
pedimento. Leg. crim. ibid.

Confiscationi fatte, de' beni de' Rei con
taglia, in caso de loro captura sia pri-
ma cauata essa taglia, & tenuta in de-
posito. Leg. crim. c. 342. t.

CONSIGLI.

Consiglio maggiore nel termine di
due anni deue interpretare le nuo-
ue consuetudini, l. 5. c. vlt. c. 82.

Consigli, & sue constitutioni non pos-
sono per gl' Auogadori di commun es-
ser retardate, sussepe, nè impedita,

C

ne' Consulti, conf. 42. Versi. consti-
tuimo. c. 162.

Consiglio di 40. al criminal per due me-
si può affidar li Aggrauadi de debiti,
ne' Decr. c. 216.

Consiglio di X. L' Illustrissimi Signori
capi di esso per se soli non possono fa-
re alcuna terminatione, nè mandato
nè scriuer Lettere diffinitive, nei De-
creti. c. 225. t.

Consiglio di X. L' Illustrissimi Signori
capi di esso non ascoltano quelli, che
due volte sono stati licenziati, ne'
Decr. c. 226.

Consiglio di X. siano eletti soggetti dif-
ferenti per quattro man d' electioni.
corr. del Sereniss. Cont. c. 387.

Consiglio di X. non possi conceder à mi-
nistri, nè ad altri voce, ò beneficij di
liberar Banditi, confinati, ò Relega-
ti, eccettuata la materia di Stato, &
quelle, che si deuno in virtù di Leg-
ge, Corr. del Serenissimo Contarini.
c. 388.

Consiglio di X. sino al primo d' Aprile
non possono essere eletti quelli dell'
istesso consiglio ad' alcun officio, con-
seglio, collegio, ò altro carico, ec-
cettuato Procuratori, Ambasciatori,
Generali, & altri Reggimenti
con pena. Corrett. del Sereniss. Con-
tarini. c. 388. t.

Consiglio di Dieci ordinario sia fatta
l' Elettione a voci secreti, nella for-
ma, che si pratica de' Procuratori
di San Marco, e Correttori, nelle
corrett. del Sereniss. Domenico Con-
tar. c. 396.

Consiglio di X. non possi ingerirsi in al-
tre materie criminali, che in quelle si
contengono nella parte del medesimo
consiglio de 23. Ottobre 1595. E nelle
deliberationi del maggior consiglio
stabilito l' Anno 1628. nelle corret-
tioni del Serenissimo Domenico Con-
tarini. c. 396. t.

Consigli, li Signori capi di essi deuo-
no espedir le cause più vecchie, ec-
cettuate le Priuilegiate, ne' Decre-
ti. c. 226. t.

Consiglio di 40. al criminal può rimet-
ter li Ecclesiastici condannati, ne' de-
creti. c. 243. t.

Con-



- Consiglio di Pregadi , & sue deliberation intromesse per gli Auogadori de commun , non possono esser introdotte ad altro minor consiglio , ne' Decreti . c. 264. t.
- Consiglio di 40. al criminal non può dar Affida ad alcun fuggitiuo , ouero aggrauado sottoposto à i Sopraconsoli se la maggior parte de' creditori non saranno sottoscritti al Rotolo . Nella correptione del Sereniss. Barbarigo cap. 1. c. 167. t.
- Consigli , & collegi hanno auctorita di suspendere doppo spirata la suspensione de i due Mesi per l' appellatione interposta agli Auditori . Correttione del Serenissimo Treuisan , capit. 3. c. 182. t.
- Consigli , e collegi , quando si tratterà di cacciare alcuno per occasione di parentella , debito , credito , & altro , debbi , chi pretenderà esser cacciato esprimersi auanti li medesimi consigli , e collegi , e giurare nelle mani de' Capi di essi , per essere poi à Bossoli , & Ballotte determinato dal consiglio , e collegio ciò , che si stimerà conueniente . Nelle correptioni del Serenissimo Domenico Contar. c. 397.
- Consiglio di 40. criminal due volte solamente può dar la fida à i fuggitiui , ne' Decr. c. 214. t.
- Consiglio di Quaranta , nelle cause de Vacui , che non hauerà ascoltato tutti li Auuocati delle Parti non possono giudicar , mà espulsi da Presidenti , in pena , &c. 1619. 7. Luglio . c. 362. t.
- Consiglio Maggior , modo , & ordine di proporre , & ballottaruisi le parte proposte da' consiglieri , & capi di 40. 1624. 14. Luglio . c. 365. t.
- Consiglio di Quaranta Ciuil Vecchio , libertà di admettere , ò tralasciar la lettura di processi formati sopra meriti quando si tratta solo d' Ordine . 1624. 4. Agosto . Vers. E perche ben speso . c. 367.
- Consiglio di Quaranta , non possono li 40. essere cacciati se non saran presente , & conosciuta la causa , & non venendo al terzo consiglio , siano ap-

pontati per il primo , & secondo 1624. 25. Agosto . Vers. che in detti conf. c. 370.

Consigli di Quaranta , quelli , che saranno eletti non possono essere prouati ad altro Ufficio , Magistrato , ò Reggimento , se non saranno stati 8. mesi nelli medesimi consigli . Corret. del Seren. Erizzo . c. 374. t.

Consiglio di Quaranta , e collegi , quelli , che vorranno esser cacciati , debbano esprimere la causa auanti li capi , e Presidenti di detti consigli , e collegi . Correttione del Ser. Erizzo . c. 375. t.

Consigli di Quaranta possono esser eletti due per famiglia , che non si cauino da capello . Corrett. del Ser. Erizzo . c. 377. t.

Consiglio di Quaranta criminal non possi conceder gratie , nè saluicondotti à Banditi , mà in ogni caso debbano seguire le deliberationi , con l' ordine puntuale delle Leggi . Corr. del Seren. Cont. c. 394.

Consiglio di Quaranta criminal , non possi concedere à Ministri , nè ad' altri voce , ò beneficio di liberar Banditi , confinati , ò Relegati , eccettuati quelli , che si deuono in virtù di Legge . Corrett. del Ser. Contarini . c. 388.

Consiglio di Quaranta Ciuil Vecchio , e Nuouo possono in deficienza di cause , ricercar promiscuamente dalli capi dell' altro consiglio di Quaranta ciuil la concessione di alcune di essi pendenti à medesimi , nelle correptione del Serenissimo Domenico Contar. vers. Et se piacesse . c. 402. t.

CONSEGLIERI.

Consiglieri non possono expedire alcuna Supplica senza l' informatione de' Rettori , & altri . Ne' Decret. c. 227. t.

Consiglieri , & Capi di quaranta , modo , & ordine di proporre à ballottar le parti nel Maggior conf. 1624. 14. Luglio . c. 365. t.

Ca-



Consiglieri, & capi di quaranta superiori, & inferiori vadano di tempo in tempo dal Nodaro delli Censori per veder come passano le espeditione de' Rei 1624. 10. Agosto, vers. Sia però il Nodaro. c. 369.

Consiglieri, che sarà in età di Anni 70. finiti essendo nominato alla proua, habbi facoltà di escusarsi, & non debba esser ballottato, & venendo prouato in occasion di lontananza, ò in scienza possa rifiutar, mà dopò accettata non possa rifiutar, mà vadi per via di gratia 1624. 11. Agosto Corrett. Cont. c. 369.

Consiglieri, anco ogni vn di loro, come anco li capi di quaranta superiori togliono la pena alli Nodari dell' Auogaria, che riceuono maggiori mercedi della Tariffa, & legge in loco suo 1624. 11. Agosto. ibid.

Consiglieri inferiori portino fede d'auer essequito la parte. Corr. del Ser. Francesco Cont. c. 370. t.

Consiglieri superiori, & inferiori togliono la pena alli Nodari de conf. & collegi, che contrauengono alla parte. Correttione del Serenissimo Francesco Contarini. Vers. Li Nodari, d' essi. c. 370. t.

Consiglieri siano eletti soggetti differenti per quattro man d' elettioni. Corrett. del Ser. Contar. c. 387.

Consiglieri non possono esser eletti d' alcun Officio, consaglio, collegio, ò altro carico, eccettuato Procuratori, Ambasciatori, Generali, & altri Reggimenti con pena, nel tempo delli otto mesi, che interuengono nel consaglio de Dieci. Correttione del Serenissimo Contarini. Vers. Per i medesimi. c. 388. t.

Consiglieri, non possono esser dispensati dalla carica, se non con li trè quarti delle ballotte del Maggior consiglio. Correttione del Serenissimo Contarini. c. 393. t.

Consiglieri accadendo casi ne quali fossero seguite ballottationi disordinate, debba praticarsi la forma solita solita delle intromissioni iuris ordine seruato dagli Aufgadori di comun. Nelle correttioni del Sereniss-

simo Domenico Contarini. Vers. L' Anderà parte. c. 398.

Consiglieri non possono in alcun dubio sopra le ballottationi, formare alcuna dichiarazione, di habilitare, ò escluder per contumacie, & altro, se non nel tempo, e luogo doue nascesse il dubbio, e sopra il fatto delle ballottationi stesse. Nelle correttioni del Sereniss. Contar. Vers. Nell' Elettioni. ibid.

Consiglieri restino incaricati à far leggere, e proporre nelle due prime reduttioni del Maggior Consiglio, tutti quei Decreti, che nel Senato fossero stati li giorni precedenti presi con l' obbligo stesso. Nelle correttioni del Sereniss. Contari. Vers. Restino. ibid.

CONSERVATORI DELLE LEGGI.

Conservatori delle Leggi, quando furono creati. Correttione del Sereniss. Triuisan, cap. 4. nel principio. c. 182. t.

Conservatori delle Leggi sono conservatori, & Essecutori delle Leggi, & Ordni delli Officij di San Marco, & di Rialto doue si rende raggione trà Litiganti. Correttione del Serenissimo Triuisan, cap. 4. Vers. con titolo. ibid.

Conservatori delle Leggi hanno carico di far essequire, & offeruare la Legge 1537. delli Aduocati, & altri Ordni, come in quella. Correttione sudetta, capit. 4. Vers. il cargo de quali. ibid.

Conservatori delle Leggi trouando contraffattioni, & corrutelle negli Officij di San Marco, & Rialto, per la maggior parte può essere annullate, & reuocate senza appellatione. Correttione sudetta, cap. 4. Vers. & trouando. ibid.

Conservatori non s'impediscono nelle cose de i consigli doppo espedite. Correttione sudetta. Vers. non intendendo. ibid.

Conservatori delle Leggi possono proceder per via di denontie, querelle, & Inqui-



- Inquisitione, & condannar. Corr. detta, c. 4. vers. procedendo. c. 183.
- Conservatori delle Leggi sono giudici di compromessi, & sententie Arbitre, Corrett. del Sereniss. Triuif. c. 8. vers. Et sia commessa. c. 184.
- Conservatori delle Leggi, & Ordini, che debbono obseruar. Nella corr. del Sereniss. Cicogna. c. 273. t.
- Conservatori delle Leggi castigano quelli, che contrauengono agl'Ordini in materia de stime de pagamenti & assecuration di Dote 1620. 5. Aprile, Vers. L'essecution. c. 363. t.
- Conservatori delle Leggi, siano dal loro Magistrato leuate le cause de compromessi frà sudditi, & altri habitanti fuori di Venetia, & Dogado, & remessa à Rettori, restano quelle frà habitanti & viandanti in Venetia, & Dogado 1608. 11. Giug. Dec. Crim. e Ciu. c. 420. t.
- Conservatori dell e Leggi, non possino al loro Magistrato esser delegate cause di qual si voglia sorte, acciò possino inuigliare con maggiore applicatione all'essecution di quelle Leggi, che vengono raccomandate nelle corrett. del Sereniss. Dom. Cont. c. 395.
- Conservatori delle Leggi custodiscano li ordini dellí Sindiei Inquisitori in T. F. e li protegano, ordinando la difesa, e Tutella à Fiscali della Ser. Sign. 1703. 2. Giugno leg. ciu. e crim. c. 431. t.

CONSOLI DI MERCADANTI:

- Consoli di Mercadanti sono cognitori di contratti, & cambij vsuratici. Ne' consulti, conf. 22. c. 148.
- Consoli di Mercadanti sono Giudici delle Assicurazioni delle Mercantie. Ne' Decr. c. 210. t.
- Consoli de Mercanti espediscono sumariamente le cause d'assicurazioni. Ne' Decr. vers. Et di tal cosa. c. 211.
- Consoli di Mercanti come diano souentione alli Assicurati contra Assicuratori. Ne' Decr. Vers. Et li Consoli. ibid.
- Consoli di Mercanti sono Giudici d'Assicurazioni di Mercantie de Naue, & Nauilij, che non partiranno, ò non verranno à Venetia, & possono proceder in tal materia sumariamente, &

C

- per via d'inquisitione. Leggi ciu. c. 293.
- Consoli di Mercanti siano habilitati di poter esser prouati in contumacia, & di scontarla nel tempo, che si fermeranno attuali in Officio, & usciti non habbino più contumacia, & quelli, che faran stati 8. mesi nel stesso Officio possono esser ballottati, a tutte l'altre cariche, e Reggimenti. Corr. del Ser. Cont. c. 389. t.
- Consoli di Mercanti gli siano corrisposti Lire 6. soldi 4. per ogni estesa delle cause de maggiori, & Lir. 3. soldi 2. de minori. Corrett. del Seren. Contrarij. ibid.

CONSOLI.

- Consoli non può esser, chi non ha uerà hauuto il Titolo di 40. Corr. Cont. c. 406.

CONSVETVDINE.

- Consuetudine contra i Sacri Canoni, non consuetudine, mà corrutella deue esser chiamata, nel secondo prologo. vers. Mà forse i Giudici opponeranno. c. 5.
- Consuetudine, non approbata non vale nelle presuntioni. vers. E benche dicemo. c. 7.
- Consuetudine antiqua deue esser seruata lib. 3. c. 2. nel fine. c. 39.
- Consuetudine si leua per la soprauenienza della Legge, lib. 3. c. 5. c. 40.

CONSTITVTI.


- Constituti, ò altri atti di giri di capital e prò, non possono esser fatti ne an, notati in altro Magistrato se non ne Magistrato de Proueditori in Cecca l Nei Decr. crim. e ciu. Vers. Per c. 424. t.

CONTI.

- Conti, & robba de' fuggitiui deue esser presentata à i Sopraconsoli. Ne i Decr. c. 213.

CONTRABANDI.

- Contrabandi, chi accompagnerà sopra barche, Carri, & altro caschi in pe-



in pena di vogar in Galia per anni cinque ouero in bando . Leggi Criminali. c.352. t.

CONTRADITIONI.

Contradir alcuno non può à chi vorrà migliorar , & restaurar la calle , la strada , & il ponte , ouero cauar il Rio , & piscina , che sarà commune trà loro , lib. 3. c. 61. Vers. Mà se alcuno . c.59.

Contradir chi vorrà alli Breuiarij , che si vogliono eleuare , deue comparire nel termine di giorni 15. libr. 6. cap. 44. c. 103.

Contradittori faccino legger què' passi cheloro parerà delli processu intromessi per disordine. 1624. 4. Agosto, vers. Et perche ben spesso . c. 367.

Contradittori siano eletti anco nel collegio de 20. Sauij , & essi , come quelli della 40. crim. siano tenuti difender le Sentenze de Magistrati di questa città, come si vsa di quelle di fuori nel consiglio di 40. C. V. 1624. 25. Agosto. Corr. Cont. Vers. Et perche nelle Intromissioni . c. 370.

Contradittori de consegli , e collegi , e loro electione . Corr. del Serenissimo Cont. c.393. t.

CONTRACOGNITI.

Contracognito fatto, qual effetto produca , nella prattica , c.6. vers. contracogniti . c. 196.

Contracognito in che modo , e quando si faccia , nella prattica , vers. contracognito . ibid.

Contracogniti si facciano personalmente ò per poliza doppo l'esser stato 3. volte alla casa con relatione di hauerla lasciata in mano di persona non conosciuta , 1620. 5. Apr. Corr. Priuli. vers. che nell'auuenir . c. 363. t.

CONTRATTI.

Contratti fatti à Venetia , siano eseguiti , & possono esser sententiati, negl' Autentici , cons. 10. c. 139.

Contratti illiciti, & fraudolenti con som-

C

maria auttorità sono commessi a' Giudici considerata con la scrittura , mà la qualità del fatto , negl' Autentici , cons. 21. c. 147.

Contratti vsuratici deuono esser redutti alle vere , & giuste quantità esborfate, ne' consulti cons. 22. c. 148.

Contratti non possono esser fatti di alcuna cosa in alcun modo alli Aduocati con li clienti , se non mesi 6. auanti , ò doppo finita la Lite . Corret. del Scr. Gritti , cap. 8. vers. Et perche si potria commetter. c. 179.

Contratti Illiciti di Biaue , Vini , Panni , Boui , & altre marcantie come siano censurati . Leggi Ciu. c. 288. t.

CONTRATTI DI NOZZE.

Contratti di Nozze de Nobili con Donne non Nobili , ò di non legitimo Matrimonio debbano approuarsi dal Magior consiglio, e farsi le proue prima del celebrarsi i sponsali col Paroco , & in caso vrgente alcuno fosse venuto all' atto di celebrar li sponsali senza le precedenti proue, possi perfectionarle tempo 5. Anni doppo il giorno di dar la mano , e come nelle corret. Contarini . c. 413.

CREDITORI.

Creditore, che restituirà al debitore l' Instrumento del debito si pressume liberato il debitore , se però il creditore non prouerà in contrario , nel capitolo delle presuntioni al vers. Mà se il creditor . c. 7.

Creditore , che non potrà prouar il suo credito per Testimoni per Instrumento , ò scritto deue star al giuramento del Reo ilqual è astretto giurare, ouero pagar, lib. 1. c. 45. Vers. Et volemo . c. 22.

Creditore , ch' hauerà sententiato il suo debitore , può hauer regresso contra il debitor del suo debitore , & astringerlo al pagamento del suo debito , lib. 1. c. 66. c. 31.

Creditore di collegantia , & compagnia se vorrà prouare , che il debitore non habbia inuestito , ouero altrimenti fatto di quello , ch' esso debitore dirà

d la



la proua sua deue esser admissa, lib. 3. c. 2. Verf. Et se'l creditor. c. 39.

Creditore appresentandogli il debitor il Danaro del suo debito è tenuto restituirsi l'Instrumento, ouero carta del debito, l. 5. c. 7. & 8. c. 79.

Creditore, che per suo credito vorrà tuor la possession d'alcun suo debitor, & che vn propinquo, ò confinante gli vorrà pagar il debito, è tenuto dargli le carte del suo debito, con il vigor, & robor, l. 5. c. 9. c. 80.

Creditori, la maggior parte d'essi de- uono concorrer nelli accordi di fuggitiui. conf. 33. Verf. Fazando. c. 157.

Creditore non perde il suo credito se ben nelli termini, & ratte non sarà stato satisfatto, l. 5. c. 15. c. 82.

Creditor può hauer regresso, tanto contra il principal debitor, quanto contra li piezi, & fideiussori fino all' integra satisfattione, come più li piacerà, l. 6. c. 15. c. 90.

Creditor principale morto, le pene apposte nelle carte non correranno, se non sarà dopoi notificato agli heredi, & alli Giudici d' Esaminador, l. 6. c. 18. c. 91.

Creditori de' Mariti deuno esser citati almeno per stridor à S. Marco, & Rialto all' hora solita ad istanza di quelle donne, che pretendessero assicuration di dote. Corr. del Ser. Triuisan, c. 7. Verf. Nelle termination. c. 183. t.

Creditori de' mariti possono comparir sopra le Terminationi d' assicuration di Dote, & far estimar i beni del marito, & se faranno mobili detratti li necessarj per vso della detta moglie, il resto sia venduto, & il tratto depositato, & poi inuestito. Corr. del Seren. Triuis. c. 7. ibid.

Creditori possono aggrauarsi dell'assicuration di dote, & vfar le loro ragioni. Corr. del Ser. Triuisan, cap. 7. sopra il fine. c. 184.

Creditori de' mariti possono dimandar fino la terza stima de' beni tolti in pagamento di Dote delle donne. Corr. del Ser. Triuis. c. 10. c. 184. t.

Creditori per il suo credito, non liquido non possono hauer souentione. Ne' decr. c. 211.

C Creditor, che non vuol conseguir ragione ne' beni del suo debitor, non possi impedir ad altri creditori che volessero pagarli sopra essi beni lib. 1. cap. 71. c. 32.

C V R A T O R I.

Curatori. Vedi Tutori.

D

D A D O , E T R E F V D A S O N.

D Adi, & Refudason, come si fanno per li Testamenti. Nella pratica. c. 5. verf. Dadi, e refudason. c. 194.

Dado ad intrometter, come si metta alle stride, nella pratica, cap. 5. verf. Quando se vuol metter. ibid.

D A N A R I.

D Anari, ouer altra cosa che deue esser pagato in più anni, se non sarà stata pagata, può integralmente esser dimandata, & scossa, libr. 5. c. 15. c. 82.

Danari, & Pegni depositati in Procura- tia di ragioni delle Dote delle donne tratti delle vendite de beni, & possessioni si dispongono nella camera del formento, la quale è tenuta pagar alla donna creditrice 5. per cento di vtille all' Anno per il tempo, che teniranno detti danari, l. 6. c. 31. c. 98.

Danari non si possono tuor à cambio, à rischio di Naue senza il consiglio di XII. Leg. ciu. c. 291. t.

D A N N I D A T I.

D Anni dati per quali alcuno fosse in Arengo stato condannato, quella condanna s' intenda per la quantità, & qualità del danno, & nella persona di quello, che haueranno esso danno, Ne' Decr. c. 266.

Danno dato se la sententia in Arengo sarà sopra la proprietà possi esser vdito dalli Auditori, non ostante l' Arengo. Ne' Decr. ibid.

Danni dati nelle possessioni, & beni da aleu-



alcuno, è Criminale, & inappellabile
 mà del possessorio della proprietà, &
 del fondo, è Ciuile, & inappellabile
 agli Auditori. Ne' decr. c.266.

D A N T E S.

DAntes ad intromittendum, &c. è
 vn certo atto; che appartiene al-
 li Giudici di Petition, & si fa sen-
 za commandamento, secondo la
 forma posta nella pratica al c.7. vers.
 Il dar ad intrometter, c.196. t.
 Dantes delle sententie, più non è neces-
 sario hauerlo dalli Giudici de'Petition.
 Nella correction del Serenissimo Cico-
 gna. c.268. t.
 Dantes possono dar nelle loro sententie
 li Giudici de Proprio. Nella corret. del
 Ser. Cigongna. c.268.t.

D A N N O.

DAnno deue esser Prouato dalli Assi-
 curati contra gli Assicuratori all'
 Ufficio di Consoli di Mercanti nel ter-
 mine di mesi due doppo la nuoua,
 con li libri, & con giuramento. Ne'
 Decr. Vers. Et al detto Ufficio. c.211.

D E B I T I.

DEbiti nuoui de fuggitiui, ò aggra-
 uadi non scritti nell'Ufficio de' So-
 praconsoli deuno esser giudicati alle
 Corti. Ne' Decreti. Vers. Et perche
 molti aggrauadi. c.216.t.

D E B I T O R I.

DEbitore si presume libera, ò se l'
 Instrumento del debito, si ritroua
 cancellato; se però il creditore non
 prouerà il contrario. Nel secondo pro-
 logo. Vers. La violente presuntio-
 ne. c.5. t.
 Debitore si presume liberato dal debito
 se dal creditore gli sarà restituito l' In-
 strumento, se però il creditore non
 prouasse al contrario, c. delle presun-
 tioni, vers. Mà se'l creditor. c.7.
 Debitore per la cosa perduta, se haue-
 rà seruato l'Ordine datoli non è te-

nuto del risico della cosa persa, libr
 1. c.43. c.21
Debitore, al quale in giudicio sarà di
 mandato difendendosi è giurerà noi
 esser debitore, posto libero, è se il cre-
 ditor non può prouar il suo credito :
 l.1. c.45. c.21.
Debitore può esser conuenuto anco nel
 loco doue hà contratto. Ne'Consulti,
 cons.10. c.139.
Debitore, che senza testimonij riceue-
 rà alcuna cosa, se ricercato in giudicio
 dirà quello hauer restituito, douerà
 ciò prouare, ouero giurare, libr. 1.
 c.46. c.22.
Debitore del debitore, se pagherà al
 creditor del suo creditore con autori-
 tà del Giudice, sia liberato, libr. 1.
 cap. 66. c.31.
Debitor della Collegantia, ò compagnia
 è tenuto giurar se il creditor vorrà, lib.
 3. cap. 2. c.39.
Debitore se al tempo debito volesse far il
 pagamento al suo creditore, & non lo
 ritrouasse facendo la presentatione del
 Danaro con protesto, resta libero, l.
 5. c.7. c.79.
Debitor nelle cause da L. 50. in giù può
 esser condannato nelle carceri, se pri-
 ma però gli saranno stati fatti due
 Commandamenti, l.6. c.12. c.88.
Debitor sentenziato à star in corte deue
 esser carcerato, & non possa uscìr dal-
 le carcere se non passati mesi due se
 però non pagherà il debito, & passa-
 ti li mesi due, deue stare nell' Isola di
 San Marco, per due altri mesi, & se
 rompe li confini deue stare per altri
 mesi due nelle carceri, libr.6. capi-
 tolo 14. c.89.
Debitor à richiesta del creditore, può
 esser condannato alle carceri nelle
 cause però di nauilij, noli, & affitti,
 eccettuati però il padre, & madre, l.
 6. c.70. c.115.
Debitor fuggitiuo è obligato nel termi-
 ne di giorni cinque portar li suoi libri,
 conti, & ogni suo hauer a i Sopra-
 consoli, & ciò fatto sia affidato per
 vn mese. Il qual finito, se non farà
 concorde con li suoi creditori li So-
 praconsoli ciò procurar debbano con
 li detti creditori, & consiglio di 40.



- prorogando la fida, ne' Consulti, conf. 33. c. 156.
- Debitor fuggitiuo, non può accordarsi con li suoi creditori, se non hauerà oltre li due terzi de' creditori sottoscritti, & approbanti l'accordo, & due terzi del Consiglio di 40. Ne' consulti, conf. 34. c. 157.
- Debitor sentenziato al foro ciuile può querellar all'Officio di Pioneghi il suo creditor, & la carta, per la quale è stato sentenziato, per vsuratico, ò illicito, nella corr. del Ser. Triuif. c. 6. Verf. Se il creditor. c. 183. t.
- Debitor, al qual sia stato fatto il cognito, hà termine giorni 8. à ricuperar il suo pegno senza spesa, mà passati pagherà vn certo, che à i Giudici secondo la forma posta nella prattica, c. 6. Verf. Et è da saper, che questi cogniti. c. 196.
- Debitori per debiti Ciuili non possono esser retenti nelle Feste di Natale, & di Pasqua, & 8. giorni auanti le Feste, & li Giudici non possono altrimenti darli saluocondotto, ne' Decreti. c. 221. t.
- Debitori sia retenuti in preson, e non debbia vscir sin ch'hauerà pagato con volontà de' creditori, e de' Sindici ne' Statuti del Petition. Verf. Et volemo. c. 134.
- Debitor scampando da Venezia sia bandito, e non si possi liberar se non hauerà pagato, e sia intromesso i beni Mobili, e stabili, e come sarà giudicato da' Giudici di Petition. Ne' Statuti del Petitiõ. Verf. Mà se questo. c. 134.
- Debitor fuggito in Terre aliene si scriuano à Nonzi perche sia retento, ne' Statuti di Petitione. Verf. Se veramente. ibid.
- Debitori, che non pagano le tanse, e decime a' Governatori dell'Entrade siano tolti in tenuta li beni, e meterli in Ser. Signoria. Leg. ciu. Verf. L'Andrà parte. c. 304.
- Debitori per debito Ciuil non possano esser retenti per minor debito de' Ducari quindici. Ne' Decreti criminali, e ciuili. c. 425.
- Debitori non possono esser retenti in Corte de Palazzo, se il debito non

D

eccederà Ducati 200. di puro Capital. Verf. Però, Ne' Decreti criminali, e ciuili. c. 425. t.

DEFLORATORI.

Defloratori di Vergini per forza, come siano puniti. Nella promission de' Maleficij. c. 130.

Item, come sono puniti, Ne' Decreti. c. 233.

DELINQVENTI.

Delinquenti in casi atroci, come siano puniti. ne' Decreti. Verf. E tanto. c. 235.

Delinquenti nelle Chiese, & Luoghi Sacri, come siano castigati, ne i Decreti. c. 235. t.

DIMANDANTI.

Dimandante alcuno in giudicio deue nella sua dimanda esprimere la causa perche dimanda, libr. 1. capit. 45. c. 21.

Dimandando alcuno inuestitione, proprio, chiamore, ò interditto deue giurare, che ciò non fa in fraude, l. 3. cap. 44. c. 53.

Dimandando alcuno chiamore sopra possessione inuestita, dicendo esser sua deue mostrar al giudice, che alcuna cosa di essa possessione gli aspetti l. 3. cap. 49. c. 55.


Dimandante. Vedi Attore.

DIMANDE.

Dimanda prodotta dall'Attore in giudicio deue esprimere la causa perche dimanda, altrimenti non è tenuto il citato risponderli, lib. 1. capit. 45. c. 21.

Dimanda deue esser prodotta dall'Attore citato il Reo, insieme con le scritture, che vuol vsare. Corret. del Ser. Triuif. cap. 1. verf. che l'Attore. c. 181.

Dimanda ouer additione di dimanda può esser prodotta dall'Attor auanti il far



- il far della sententia . Corrett. del Serenifs. Triuisan , cap. 1. vers. Et se alcuna . c. 181. t.
- Dimanda di conuerso può esser data dal Reo . Correttion del Serenissimo Triuisan , capit. 1. Vers. Et se fara data , c. 181. t.
- Dimande di carceration di instrumento , di mobili , di obligationi , & di alcuna quantità di danari si fa all' Ufficio di Petition con commandamento à interditto per giustitia , nella prattica , cap. 9. c. 197. t.
- Dimande di danari semplicemente si fa all' Ufficio di Petition con due commandamenti senza interditto ad assentiendum , nella prattica , capit. 10. c. 197. t.
- Dimande d' interditto per giustitia si fa con commandamento, nella prattica , cap. 12. ibid.
- Dimanda si produce all' Ufficio del Mobile per conseguir li legati lasciati ad pias causas fino alla summa de Ducati 30. Corrett. del Serenissimo Cicogna . c. 269.
- Dimanda prodotta in giudicio per l'Attore può quella correggere , quando li piacerà senza spesa . Nella corr. del Serenifs. Cicogna . c. 270.

DIMISSORIE.

- D**imissoria per il padre , ouero madre lasciata al figliuolo , ò figliuola , se in vita loro non l'haueranno hauuta , ò scossa si trasmette alli suoi heredi , & alli heredi de suoi heredi , discendenti , l. 4. c. 5. c. 61.
- Dimissoria lasciata per l' Auo , ouer Aua alli figliuoli de suoi figlioli , cioè nepoti , & nezze , se non scoderanno in vita loro , potrà esser scossa dalli heredi , & dalli heredi de suoi heredi discendenti , l. 4. cap. 5. Vers. Questo medesimo . c. 61.
- Dimissoria lasciata ad alcuno dal padre , ò madre , se non sarà scossa passa nelli heredi suoi , & negli heredi de gli heredi , libr. 4. cap. 6. nel principio . c. 62.
- Dimissoria da tutti quelli , che possono scodere , può anco esser disposto per

- testamento , lib. 4. cap. 5. vers. Volemo però . c. 61.
- Dimissoria lasciata per alcuno , colui à chi è lasciata , può di essa disporre per Testamento , & li suoi heredi possono dimandarla , libr. 4. capitolo 6. c. 62.
- Dimissoria lasciata al figliuolo di famiglia nella cosa immobile è del padre , quanto all' vsufrutto , mà non quanto alla proprietà , lib. 4. capit. 8. nel princ. ibid.
- Dimissoria lasciata al figliuolo di famiglia con piena ragione passa dal padre , se il figliuolo morirà senza heredi , ouero se di consenso del padre non disporrà di quella per testamento , l. 4. c. 8. vers. Mà se . ibid.
- Dimissoria lasciata al figliuolo di famiglia , e del padre , quanto all' vsufrutto , & quanto anco alla proprietà , se non sarà però essa Dimissoria lasciata dalla madre , ò da' parenti del materno genere , lib. 4. cap. 8. Vers. Mà la Dimissoria . c. 63.
- Dimissoria lasciata per la donna al marito non si fa Zudegado , l. 4. c. 9. ibid.
- Dimissoria lasciata al figliuolo , ò figliuola di famiglia , se è di cosa stabile , aspetta pleno iure al padre , lib. 4. c. 8. nel fine . ibid.
- Dimissoria lasciata al figliuolo di famiglia , in questo modo , cioè (se morirà senza heredi , quella proprietà vada nella figliuola del testator ,) se la figliuola premorirà senza figliuoli , il figliuolo , al qual è stata lasciata essa Dimissoria potrà à suo piacimento di essa disporre , l. 4. c. 10. ibid.
- Dimissoria lasciata dal padre , ouer dalla madre , al figliuolo , ouer figliuola , ouer altri discendenti , sotto la conditione se moriranno senza heredi , può essa Dimissoria esser obligata per dote , libr. 4. cap. 11. nel princ. ibid.
- Dimissoria lasciata dalla moglie al marito , resta ipso iure appreso detto marito , l. 4. c. 9. ibid.
- Dimissoria lasciata ad alcuno deue peruenire à i suoi heredi ; se però di essa ordinerà , ma se non ordinerà , essa Dimissoria peruenirà nel



nel residuo alli succedenti ab intestato, l. 6. c. 47. c. 104.
 Dimissoria non può esser lasciata in descrizione d'alcuna persona, anco Ecclesiastica, se non specificata la quantità, & a determinata persona, lib. 6. cap. 56. c. 107.
 Dimissorie. Vedi Legati.

DISORDINE.

Disordine non allegato al tempo del placito primario, non si ascolta nell'appellazione. Eccetto, che nelle sententie per pura absentia, ò per l'intrauegnire, ouero nelli Cogniti delle possessioni. Nei Consulti, conf. 26. c. 151.
 Disordini delle cause sono conosciuti, & terminati per li Signori Auditori. Ne' consulti, conf. 26. vers. Et sia ancora azonto. ibid.

D I V I S I O N I.

Diuisioni delle possessioni trà fratelli deue essere eguale, & il maggiore faccia le parti al minore, libr. 3. cap. 5. c. 40.
 Diuisioni di possessioni comuni, tanto trà fratelli, quanto frà altri si deue fare eguale, l. 3. c. 5. & 6. ibid.
 Diuisione, quando si sà di alcuna cosa, tutti quelli, che in essa hanno interesse deuno esser chiamati, libr. 3. cap. 6. ibid.
 Diuisione de beni, & possessioni paterne trà fratelli si fa per l'Officio del Giudice gettando le forti, libr. 3. cap. 6. ibid.
 Diuisione de beni, & possessioni comuni, li presenti debbano far stridar li absenti di San Marco, a Rialto, & alla casa, con termine conueniente, l. 3. c. 7. c. 41.
 Diuisione de beni, & possessioni può esser fatta dalle parti senza Giudice, quando tutti quelli, che vogliono diuidere sono presenti in persona, ò suoi commessi, & procuratori, libr. 3. cap. 7. ibid.
 Diuisione trà maggiori, & minori si fa con interuento del Giudice, & con

gettar la sorte, libi 3. c. 7. Vers. Mà se l'vno è. ibid.
 Diuisioni de minori sotto tutore, ouer Commissario se per testamento haue- rà autorità di partir, può farsi senza Giudice, mà se non haue- rà autorità si fa con l'interuento del Giudice, quando sono prouati, lib. 3. c. 7. vers. Mà se l'minor. ibid.
 Diuisioni non può dimandar il minore, ouero il Commissario, quando non li è concesso per Testamento, ò Tutoria, lib. 3. cap. 7. vers. Mà se. ibid.
 Diuiso alcun figliuolo dal padre per sigurtà morendo il Padre senza Testamento, tanto manco riceua, quanto ha hauuto dal Padre, lib. 4. cap. 24. vers. Perciò statuimo. c. 69.
 Diuisi li Nipoti dall'Auo, se si troueranno figliuoli, & Nipoti del figliuolo diuidano egualmente, & tanto manco habbino li Nipoti, quanto haueranno riceuuto dall'Auo, li Padri loro, libro 4. capitol. 24. Vers. Mà se il si troua. ibid.
 Diuisione della facultà se faranno Nipoti de più figliuoli si fa ex persona patris, & non per testa delli figliuoli, essendo più, ò manco, lib. 4. cap. 24. ibid.
 Diuisione deue esser fatta trà i Nipoti detratte prima le Doti da i Beni mobili, lib. 4. c. 24. ibid.
 Diuisione si fa eguale trà fratello, & sorella, quando il fratello non la vorrà dotar. Lib. 4. c. 25. vers. Et se queste cose infrà mez' Anno. c. 71.
 Diuisione si fa egualmente se vi saranno fratelli con gli ascendenti, lib. 4. cap. 27. c. 72.

D E L E G A T I O N I.

Delegationi di cause ciuili, come de- uono esser fatte dalla Serenissima Signoria trà fratelli, & stretti congiunti, & altri di cause di fuori. Corr. del Ser. Erizzo. c. 372.

D O G A D O:

Dogado di Vepezia è da Grado fino à Cauarzero. Ne' Statuti di Pcti-



Petione. Vers. Et questo dicemo de' debiti. c.134.

DONATIONI.

- D**onatione fatta fatta alle Donne in podestà del marito non si possono dimandar, nè scuoder nelli beni del marito, l. 3. c. 42. c. 53.
- Donatione di cose immobili fatta da cadauno à figliuoli di famiglia, sono pleno iure del padre quanto all' usufrutto solamente in vita sua, libr. 4. cap. 8. c. 62.
- Donatione fatta à vna figliuola di famiglia, sia del Padre, eccetto se la donation venisse dalla Madre, ò parenti della Madre, perche in tal caso l' usufrutto è del Padre solamente fin à tanto, che la figliuola si marita, ò entra in Religione, l. 4. c. 8. vers. Mà la dimissoria. c. 63.
- Donatione di cose immobili, non val se due Giudici d' Esaminador non sottoscriueranno la detta donatione, lib. 4. cap. 11. ibid.
- Donatione non deue esser sottoscritta dalli Giudici di Esaminador, quando fosse fatta in fraude, libro 4. cap. 11. ibid.
- Donatione esatta ad pias causas di stabili ò possessioni in Venetia, come si intenda, & proceda, lib. 6. cap. 57. in princ. c. 107.
- Donationi, come si sottoscrivano all' Ufficio di Esaminador. Nella pratica, cap. 5. vers. Sottoscriuer à donation. c. 193. t.
- Donationi pagano cinque per cento alle Acque. Leggi Ciuili. c. 286. t. 287. 309. 310. 311.

DONATIVI.

- D**onativi de Danari spettanti al Pubblico de alcuna summa non possono esser fatti da alcun' Ufficio, ò Magistrato di Venetia, ò Rettor di fuora senza la confirmatione dell' Eccellentissimo Senato. Leg. Ciu. c. 287. t.
- Donativi sono fatti alle femine in podestà de' Mariti, non si possono di-

D mandar, nè scuoder. Ne' beni de' Marito l. 3. cap. 42. c. 53.

DONNE.

- D**onna maritata, non può far cart alcuna contra la sua dote, & Dimissoria, mà ben di altri beni, libr. 1. c. 39. c. 20.
- Donna Nobile, & egreggia non si astringe venire à giurar in Giudicio per testimoniari, mà si manda il Nodaro, ò Scriuano a casa sua, libr. 1. capit. 24. c. 15.
- Donna, quando darà la sua Vadia deue giurar secondo la forma posta nel lib. 1. c. 55. c. 26.
- Donna dopò, che hauerà presentata la sua Vadia, nel termine di giorni 8. è tenuta presentar tutti li beni mobili, che furono del q. suo marito, lib. 1. c. 55. c. 26.
- Donna morto il marito, deue hauer la veste viduale de' beni del marito, l. 1. c. 55. nel fine. ibid.
- Donna dappoi la morte del marito per vn Anno, & vn giorno deue hauer il vitto de' beni del Marito, se però non farà il suo Zudegado, ouer non farà satisfatta della sua Dote, libr. 1. cap. 60. c. 28.
- Donna deue hauer tutti li beni, che gli sono stati lasciati dal suo marito, l. 1. c. 60. nel fine. ibid.
- Donna che hà dodcci anni finiti, si dice hauer l'età legitima, libr. 2. capit. 1. c. 33.
- Donna può dimandar la Inuestison della sua Dote nelle possessioni vendute, ouer altramente alienate, che alla predetta sua Dote erano obligate, lib. 3. cap. 30. c. 48.
- Donne, come deuono fare le sue Inuestitioni per li suoi Zudegadi, libr. 3. cap. 37. c. 51.
- Donna, che hà zudegado della sua dote, può à suo piacimento farsi inuestir della possession di suo marito, lib. 3. cap. 38. ibid.
- Donna, che hauerà il suo zudegado, può esser Inuestita della possession del marito, l. 3. c. 39. c. 52.
- Donna sottoposta al marito per causa del-



- della sua pudicitia, gli è cosa vergognosa andar auanti li publici Giudici à contrastar in Palazzo, lib. 3. cap. 54. c. 57.
- Donna sottoposta al marito, se viuendo il marito non hauerà chiamato, quando le sue possessioni furono inuestite, non gli pregiudica, libr. 3. c. 54. *ibid.*
- Donna lasciata dal marito Donna, & Madonna in casa sua habbia de' beni del marito, il vito, secondo la facultà, & sia madonna in casa, l. 4. cap. 15. c. 65.
- Donna per Adulterio da lei commesso essendo per Giudicio Ecclesiastico separata dal marito, perde la sua dote, libr. 4. cap. 33. c. 74.
- Donna ritolta dal marito dappoi separata per il Giudicio Ecclesiastico, per causa dell' Adulterio commesso, ritorna nelle ragioni della sua dote, l. 4. c. 33. c. 74.
- Donna della quale il marito hauera ad affitto vna casa, & farà lui fuora di Venetia, può esser citata, conuinta, & sententiata per l'affitto di essa casa ne' beni però del marito, libr. 6. c. 28. c. 96.
- Donna maritata, non può esser retenta per debiti, l. 1. c. 6. c. 11.
- Donna non può lasciar la sua dimissoria in discrezione d'alcuna persona anco Ecclesiastica se non è specificata la quantità, & determinata la persona, & luogo, al quale lascia, libr. 6. capit. 56. c. 107.
- Donna per il maleficio commesso in luogo di perder gl'occhi, gli sia tagliato il naso, il labro, & la lingua, l. 6. c. 79. vers. Et doue. c. 120.
- Donna per latrocinio commesso, non s'impicca, mà altramente, secondo la discrezione de' Giudici si condanna alla morte. Nella promissione de maleficij, c. 4. c. 124.
- Donna, il marito della qual renderà alla pouertà, se sarà aggrauato di debiti, ò carcerato, come possa ottenere terminatione d'assicurar la sua dote ne beni del marito. Nella corr. del Seren. Triu. c. 7. c. 183. t.
- Donna disciolto il Matrimonio, come

- debba; & possa pagarsi della sua dote presentando con giuramento tutti i beni mobili del marito. Nella Corr. del Ser. Triu. c. 9. c. 184. t.
- Donna come, & quando perda il terzo della sua Dote. Nella Corr. del Seren. Triu. c. 11. c. 185.
- Donna, che non hauerà il vitto, & vestito dal marito lo può conuenir all' Ufficio di Procurator dimandando confidenti. Ne i Consulti, conf. 8. c. 137.
- Donna, che giurerà il falso nella presentatione de' beni del marito, sia astretta alla restituzione, & condannata il quarto più per pena. Corr. del Seren. Triu. c. 9. c. 184. t.
- Donne possono dimandar sino la terza stima de' beni tolti in pagamento di Dote. Corret. del Serenissimo Triuif. c. 10. *ibid.*
- Donne Nobili, Cittadine, & de ogn' altra conditione finiti gl' anni 15. dal di del loro primo sposalitio non possono più portar Perle di alcuna forte. Leg. Crim. c. 350.
- Donne. Vedi Femina. Donna. Vedi moglie.

DONZELLE.

Donzelle, che fossero heredi ab intestato, non hauendo fratelli non sono sottoposte alla Legge dalla Dote de Ducati 5000. Legg. Ciuil. Vers. Dichiarando. c. 284. t.

DOSE SERENISSIMO.

Dose Serenissimo solo non conferma li Statuti, mà con l' autorità del Senato, nel primo prologo. Vers. Adunque. c. 3.


Dose Seren. hà da proueder, che li beni stabili delle Chiese in detrimento di quelle non siano alienati, libr. 1. c. 5. nel fine. c. 9.

Dose Serenissimo deue complir tutte le sententie de' Giudici, l. 1. c. 64. c. 30.

Dose Ser. è debitor della giustitia à tutti, & è voce, & organo de' pupilli, l. 2. c. 2. c. 33.

Dose Ser. insieme con li condittori de-

NONO



uono interpretar la Legge nel termine d'un Anno, lib. 5. cap. 18. c. 82.
 Dose Serenissimo decide le opinioni de i Giudici in numero dispari, lib. 6. cap. 6. c. 86.
 Dose Serenissimo è tenuto essequir tutti i zudegadi alle donne, come le altre Sententie, lib. 6. cap. 16. c. 90.
 Dose Serenissimo determina con il suo Consiglio la giurisdittione del foro trà Giudici di Palazzo ne gli Autentici, conf. 6. car. 137.
 Item negli Autentici, conf. 23. c. 149.
 Dose Serenissimo hà autorità di suspender le Sententie per due mesi, ne i consulti, conf. 32. c. 156.
 Dose Serenissimo manda ad essecution, e riduse à compimento le Sentenze, & il Laudo de Giudici di Petition con celerità, Vers. procedendo. c. 132.

D O T E.

Dote hà per obligati li Beni del marito dal giorno, che sarà la donna condotta dal marito, lib. 1. c. 34. c. 18.
 Dote hà priuilegio, perche è preferita à tutti i creditori del marito, con il quale hanno contratto, doppo che la moglie fù transdotta, lib. 1. c. 34. c. 18.
 Dote, come si scuoda con carta de zudegado, lib. 1. cap. 53. car. 25.
 Dote della Vedoua, come debba comprobarfi per il vadimonio, lib. 1. cap. 54. c. 25.
 Dote può esser accresciuta, lib. 1. c. 57. c. 27.
 Dote, ouero augumento di Dote, obliga i Beni del Marito il giorno dell'augumento, lib. 1. cap. 57. ibid.
 Dote è fauorabile, & precipua, lib. 1. cap. 61. car. 28.
 Dote può esser dimandata dalla moglie dopò la morte, ouero separatione dal marito, lib. 1. cap. 62. ibid.
 Dote, alla quale li beni del marito sono obligati essi Beni non possono esser alienati, & se ben fossero alienati, & la donna può esser di quell' Inuestita, lib. 3. cap. 30. c. 49.
 Dote hà per obligati i Beni lasciati sotto conditione, se mancherà senza heredi, quelli però, che saranno lasciati dal Padre, Madre, Fratelli, & So-

relle, lib. 4. cap. 11. c. 63.
 Dote non hà per obligati i Beni lasciati da cadauno, eccetto, che da alcuno ascendente, ò fratello, ò forella, sotto conditione, se morirà senza heredi, lib. 4. cap. 11. car. 63.
 Dote hà per obligati i Beni sottoposti à Liuello, & Quintello, quando non vi siano altri Beni liberi, lib. 4. capitolo 11. Vers. Similmente dicemo. car. 64.
 Dote deue esser restituita in Beni mobili se li Padri per nome de i figliuoli, ouero nipoti, che haueranno menata la moglie haueranno quella accettata, lib. 4. cap. 25. Vers. In tutti questi casi. c. 71.
 Et lib. 4. cap. 24. Vers. Et volemo. e. 70
 Dote deue esser assegnata alle figliuole ne i beni stabili, quando i Mobili non bastano, lib. 4. cap. 25. c. 70.
 Dote si detraze de i beni del morto ab intestato, auanti, che li figliuoli, & nipoti riceuano la loro parte, lib. 4. cap. 24. nel fine. c. 70.
 Dote perde la donna; la quale da giudicio Ecclesiastico resta separata dal marito per Adulterio da lei commesso, lib. 4. cap. 33. c. 74.
 Dote ritornata alla donna, quando dopò la separatione del marito fatta dal Giudicio Ecclesiastico per Adulterio da lei commesso, vien ritolta dal marito, lib. 4. cap. 33. ibid.
 Dote anco per testimonianza di donna, può esser prouata con giuramento, lib. 6. cap. 7. c. 87.
 Dote anco per vn solo testimonio si può prouare, lib. 6. cap. 7. c. 87.
 Dote è priuileggiata nell'antianità, quando vien fatta intromissione dei beni del debitor di essa Dote con sententie ò souentioni. Nei Consulti, conf. 47. nel fine, Vers. Non derogando. c. 166.
 Dote, & al pagamento di quella sono obligati anco i beni del fideicommissso. Nella Corrett. del Sereniss. Barbarigo, cap. 5. c. 170.
 Dote come si assicuri, quando il marito tende alla pouertà, & è aggrauato de debiti. Correttione del Serenissimo Triuisan, cap. 7. c. 183. r.
 Dote



- D**ote disciolto il matrimonio, come possa, & debba esser scossa per la donna, Corrett. del Serenissimo Triuisan, cap. 9. c. 184. t.
- D**ote, che passa duc. 1600. ne' Cittadini per la morte del marito perde il terzo. Nella Corrett. del Serenifs. Triuis. cap. 11. c. 185.
- D**ote che passa duc. 2000. ne i popolarì per la morte del marito perde il terzo Nella Corrett. del Serenifs. Triuisan. cap. 11. c. 185. t.
- D**ote delle Vedoue, & delle Donzelle di 24. anni, non perde il terzo. Nella Correttione del Serenifs. Triuisan, al vers. Et ad supradictos ordines. ibid.
- D**ote non può esser più de Ducati 5000. da lire 6. soldi 4. per duc. in pena à quello, che la darà, & che la accetterà de pagar altrettanto de più per pena. Leg. Ciu. c. 284.
- D**ote non può esser data de più de ducati 5000. & ogni terminatione, che si facessero in contrario sia nulla. Legg. Ciu. ibid.
- D**ote nella loro constitutione siano li danari de monti, di Officij, danari à tempo, & crediti di cadauna sorte valutadi à duc. per duc. à contadi. Leg. Ciu. ibid.
- D**ote come si paghino prima sopra mobili, poi sopra beni de fuori, & ultimamente sopra beni stabili della Città, Correttione del Serenissimo Memo. c. 276. t.
- D**ote siano pagate, nel tempo de anni 30. che restino prescritte. Corr. del Ser. Memo. ibid.
- Vedi carte di Dote, & Confessionali.

D O T T O R I.

- D**ottori Leggenti, ò non Leggenti, non possano tener accademie in casa, ò punti de Scolari che de questioni Legali, che si leggono quell'anno nel Studio. Leg. Ciu. Vers. Fù anco. c. 313. t.
- D**ottor dell'Vniuersità sij eletto con Titolo di Pressidente acciò conferisca il Dottorato in Legge auctoritate Veneta gratis alli Scolari poveri. Leg. Ciu. Vers. Fù anco deliberato. c. 314. t.

D

D V B I I.

- D**Vbij si deono interpretar nella miglior parte. Nel secondo prologo. Vers. Ma è da sapere. c. 5.

D V E L L I.

- D**Vello è al tutto proibito, & il chiamato, & il chiamante, se anderanno al luogo della disfida, siano Banditi per anni 10. di Terre, & Luoghi, con taglia di lire 1000. à chi li prenderà, ne' Decr. c. 235.


E

E D I F I C A T O R I.

- E**dicatori contra l'interdito à legge sono astretti à distruger tutto quello, che hanno fatto doppo essere interditto, lib. 1. cap. 19. c. 13.
- E**dicando alcuno sopra la possessione di vn'altro, che sia debitor, se'l debitor nõ chiama sopra l'opera, non minuisse però le sue ragioni, lib. 3. c. 59. c. 58.
- E**dicando alcuno sopra la possessione di vn'altro, che sia debitore se si hauer à fatto inuestire, ouer hauerà possesso di anni 30. pregiudica le ragioni del creditore, l. 3. c. 59. ibid.
- E**dicando alcuno sopra la possessione di indiuisa con vn'altro, se ben l'altro non chiama non minuisse le sue rason eccetto se colui, che fabrica si hauerà fatto inuestir, ouero hauerà possesso per 30. anni. l. 3. c. 60. ibid.

E L E T T I O N.

- E**lection di Tesorier à Palma, & Esator delli Gouvernatori dell'Intrade, e Rason Noue in qual modo si faccia. Corr. Cont. vers. La carica. c. 407
- E**letti alla Castellania del Lido, Crema, e Muggie debbano esser Nobili. Corr. sudette, vers. L'Anderà parte. ibid.
- E**letti non s'intendano li Nobili ballottati soli per il M. C. ne Reggimenti con pena ne rimasti se non con li due terzi de Voti. Corr. Cont. c. 404. Eletti



Eletti possono esser li Nobili, che sono negli Officij ferrati soliti dispensarsi dal Senato, Sauij all' Acque, Sopra Proueditori alla Sanità, Proueditori sopra li Monisteri, & Essecutori contra la Bestemia. Corr. sudette. c. 406.

Eletti del Conf. di X. possono esser prouati li Nobili, ch'haueffero hauuto il titolo di Pregadi ordinario Corr. sudette. ibid.

Eletti Proueditori al Sal, e Gouvernatori dell'Entrade non possono esser quelli del Conf. di X. Corr. sudette. Verf. Quelloin oltre. ibid.

Eleggerfi non può, nè ballotarsi à Padoua, e Brescia, chi non hauerà hauuto il Titolo di Pregadi ordinario, e Consiglier, Sauio del Consoglio. Consoglio di X. e Capitan General, e Proueditor Gen. Corr. sudette. c. 405.

Elettione de Reggimenti con pena hanno due mesi di tempo à refudar. Decret. Crim. e Ciu. c. 428. t.

Elettione de Reggimenti con pena per Scrutinio in qual modo si debbano fare. Corr. Cont. c. 405. t.

Eletti possono essere durante l'attualità negl'Officij di Proueditori alla Sanità, Essecutori all' Acque, Sopra Banchi, Cottimo d'Alessandria, di Londra, e di Damasco, Proueditori alle Pompe prouati, (com'è stato fin qui consueto) alli Carichi tutti, e Reggimenti con pena, verf. Sia preso. c. 427.

Elettione de Reggimenti in T. F. non possano refudar la carica. c. 427. t.

Elettione de Reggimenti, debbano andar alla Caricha nel termine prescrito, verf. Se lasciassero. ibid.

Elettione de Reggimenti siano approuati ogn'vno, tanto in attualità, quanto in contumacia esclusi però gl'attuali per la prima volta ne' primi, e terzi luoghi, & eccettuati anche gl'attuali de Gouver. dell'Intrade, Biauè, sopra Atti, Sal, Zudesc del Procur. Auogadori, e Censori, Verf. E perche. c. 428.

EQUALITÀ.

Equalità trà li fratelli nel diuidersi, & nel partir le possessioni trà loro si deue offeruar, l. 3. c. 5. c. 40.

Equalità seruar si deue nel diuidere trà quelli, che hanno possessioni comuni per ogni via, libr. 3. capitolo 5. c. 40.

ERRORI.

Error dell' Arbitro preso in vna parte della sententia non reuoca tutta essa sententia, mà solamente quella parte, nella quale esso Arbitro asserisse hauer errato. Ne' Consulti, conf. 36. c. 158.

ESATIONE.

Esatione de debiti publici, come de uono farla li Officij, & Magistrati, che hanno il debito contra li beni tolti in pagamento, ouero assicurazioni di Dote delle Mogli delli Debitori. Corr. del Ser. Bembo. c. 278.

Esatione de danaro publico, non può esser impedita contra li debitori per suspensioni, ò inhibitioni de Magistrati trà loro, mà debba il debitore depositar nel primo officio doue fù chiamato, ò intimato. Corrett. del Ser. Bembo. c. 278.

Esatione del danaro publico non può esser impedita da alcun Magistrato, Pressidente, Consoglio, Colleggio, Auogadori de Commun d'altri, dando suspension sia nulla, nè sia obedita, & possa esser reuocata da cadaun del Colleggio 1624. 25. Agosto. Correttione del Serenissimo Francesco Cont. c. 370. t.

Esatione contro debitori del publico, nè sententia non si può far se prima non sono citati li debitori per vsare delle sue ragioni eccettuato gl'intacchi di Casca. 1544. 8. Nouembre c. 419. t.

Confirmata nel Maggior Consigli. 1547. 27. Marzo. c. 420.

ESENTI.

Esenti di pagar le 5. per cento all' officio delle Acque per heredità, ò Legati sono figliuoli, mariti, moglie, fratelli, forelle, aui, & auie, per par-



parte di padre, & madre, & nepoti, figliuoli di fratelli, & forelle. Leggi Ciu. c. 286.

Esenti di pagar le 5. per cento sono li figliuoli naturali, dall' heredità, & beneficij da parte de Madre. Leggi Ciuili. c. 286. t.

Esenti delle 5. per 100. all' officio dell' Acque sono li Legati da Duc. 200. in giù lassati ad pias causas. Leg. Ciu. Verf. Et perche. c. 287. 309. t. 310. & 311.

Esenti, & sicuri da ogni molestia, d'assicurazioni, e sequestri, & pignore, & per qual si voglia debito publico, priuato, sono gli animali bouini di cadauna sorte. Leggi Ciuili. c. 296. t.

E S A M E.

Esame de' Nodari, come si faccia, & debba esser fatto. Vedi ne' Consulti, conf. 20. c. 145.

Esame di testimonij si fa quando tutti 3. i Auditori leuassero la suspensione. Corrett. del Sereniss. Triuisan, cap. 1. Verf. & se tutti tre li Auditori. c. 181. t.

Esame di quelli, che vogliono esser Solicitadori di Palazzo, come si debba fare. Corr. del Ser. Cig. c. 270. t.

Essaminador infra, vedi Giudici.

E S S E C U T I O N I.

Essecutione delli essecutoriali della Corte di Roma d'interdir Chiese, non possono li Nodari farle sotto pena, &c. Ne' Decreti. Verf. Et quoniam sape accidit. c. 200.

Essecutioni di sequestri, vendite, pagamenti pignore, ò altro per alcun debito. ò pretensione, non può da alcun ministro, ò ufficiale per alcun ordine, ò mandato de Rettori esser fatta sopra animali bouini di qual si voglia sorte per alcun modo, ò via imaginabile. Leg. Ciu. c. 296. t.

E S P E D I T I.

Esediti Pro nunc siano rilasciati dalle Carceri senza pagamento di spese, Nei Decreti Crimin. e Ciu. verf. Et perche. c. 417.

E S T R A N E O.

Estreano vien detto quello, che non è della prole, ouero della linea di quello dal quale li vien lasciato beni stabili, l. 1. cap. 4. Verf. La alienatione. c. 8.

Estreano, al qual sia stata lasciata dimissoria, può disponer di essa, come de gli altri beni, libr. 4. cap. 6. nel principio. c. 62.

Estreano, al quale sarà stata lasciata dimissoria, se non la scuoderà quella si trasmette nelli suoi heredi, mà non a gli heredi de' heredi, l. 4. c. 6. ibid.

E T A D E.

Età legitima, tanto del maschio, quanto della femina, ne' contratti & giudicij, si dice essere doppo finiti gl'anni 12. lib. 2. cap. 1. c. 33.

Età legitima chi non hà, deue hauer tutor per litigar, & comprar possessioni, lib. 3. cap. 27. c. 47.

Età legitima del maschio per vscir di tutela, è doppo finiti gli anni 14. della sua età libro 6. c. 24. c. 94.

Età legitima, con la quale il maschio può esser per l'Officio di Petition leuato di tutela deue essere doppo finiti gl'anni 16. Nella corrett. del Sereniss. Cigogna. c. 272.

Età legitima per poter leuar la femina di tutela per l'Officio di Petition, doppo finiti gl'anni 14. Nelle Corr. del Ser. Cigogna. ibid.

E V A C V A T I O N E.

Evacuatione di chiamor semplicemente fatto, s'intende fatto sopra tutte le ragioni, sopra le quali fù chiamato, lib. 3. cap. 62. Verf. & volemo. c. 59.

E V I D E N T I A.

Euidentia. Vedi infra manifesto.



F A L L I T I.

Falliti, che falliranno, dopò hauer tolto robba, & danari d'altri sopra il credito senza alcuna causa delle nominate nelle Leggi s'intendono sottoposti agl' Auogadori de Commun così per la satisfattione de' creditori, come per il castigo. Leggi Ciuili. c. 297. t.

Falliti, che falliranno come di sopra siano castigati dagl' Auogadori de Commun, con li consigli loro, & li complici, così per la satisfattione de' crediti, come per il castigo. Leggi Ciuil. ibid.

Falliti. Quanto si offerua in caso di fallimenti nell'Officio de' Sopraconsoli. 1611. 12. Marzo. c. 414. t.

Vedi fuggitiui, & Aggrauati.

F A L S A R I I.

Falsarij di monede Venetiane, deoune in Venetia esser abbruggiati, & l'istesso se farà Venetiano, lib. 6. capit. 80. c. 120.

Falsario del sigillo del Serenissimo Dominio deue perder la mano valida. Nelle promissioni de maleficij, cap. 20. c. 128.

Falsario del sigillo, del Sale deue perdere la mano, nel sopradetto luogo. c. 128.

Falsario di merce, & mercantie, quelle perda, & restino al comprador senza pagamento, & paghi altrettanto al commun, & sia stridato per huomo senza legalita. Nella promission di maleficii, c. 25. c. 130.

Falsarij, che deponeranno il falso, tanto nel giudicio ciuile, quanto criminale, ouer vseranno, produranno, ò faranno produr alcun instrumento, ò scrittura falsa, gli sia tagliata la mano destra, & la lingua. Ne i Decreti. c. 233.

Falsarij, che haueffero deposto, ò fatto deponer il falso prodotto, ò fatto produr instrumento, scrittura, ò scrit-

to falso, così che importasse la vita dell'huomo, tanto per liberarlo dalla morte, come per fargliela dar indebitamente gli sia tagliata la testa. Ne' Decr. c. 233. t.

Falsarij non possono hauer minor pena, che di tagliarli la lingua. Ne' Decreti. c. 266. t.

F A L S I T A'.

Falsita, & subornationi nate per causa di compromessi, aspettano agli Auogadori de commun. Ne' consulti, conf. 38. c. 160.

F A M A.

Fama sola basta per prouar la filiatione cnsanguinità, & propinquità, lib. 1. c. 12. c. 11.

F E D E.

Fede di priuate persone, ne' Nodari non si admette ne' placiti delle cause nella corrett. del Serenissimo Cigogna. c. 269. t.

F E M I N E.

Femina, ch'hà compiti 12. anni è in età legitima, l. 2. c. 1. c. 33.

Femina può esser testimonio nella causa di Vadimonij, l. 6. c. 7. c. 87

Et nella corrett. del Serenissimo Gritti, cap. 5. c. 130.

Femina se procede in vn grado al maschio, vien egualmente alla successione. Ne' consulti, conf. 40. c. 161.

Femine due se sono di buona fama, subintrano per vn testimonio maschio per leuar testamento per breuiario. Ne' consulti, conf. 49. c. 167.

Femine tre bisognano à testimoniar per leuar vna Vadia di dote. Nella corrett. del Ser. Gritti, c. 5. c. 173.

Femina non mar tata sententiata, che farà, non pagando stia dentro i ponti nel Territorio di S. Zaccaria, ouer S. Lorenzo, & in luogo di prigion stia nelle celle, ouer camere nelli detti Monasterij, ouero del Palazzo, lib. 1.



- lib. 1. cap. 51. Verf. Se la Femina. c.24.
 Femina potrà tor la sua Dotte nelli Beni del Marito, se ben il Suocero l'hauerà riceuuta, e se mancherà i Beni del Marito si pagará sù i Beni del Suocero nella repromessa, lib. 1. c. 56. c.26.
 Femina, che hauerà fatto Voto solenne di castità senza fraude potrássi ascoltarla dai Giudici per la sua Dote, lib. 1. cap. 59. c.27.
 Femine matte habbino Tutor, e s'osserui anche per esse le Leggi dei Maschi mentecapti nel lib. 2. per totum, lib. 2. cap. 15. c.38.
 Femina desiderando hauer notitia della Dotte, che vorrà inuestir deue mostrar l'euacuation della Inuestison, perche se dapoi farà fatta, e non euacuada valerà, purché li Zudesi non lo sappino, lib. 3. cap. 40. c.52.
 Femine. Vedi Donne, Moglie, & Vedoue.

F E R I E.

- Ferie di Pasqua cominciano il giorno della Domenica dell'Oliuo, & durano sino all'ultima festa di Pasqua di Resurrectione, nei Decreti. c.221.t.
 Ferie di Natale di Nostro Signore sono otto giorni auanti detta festa della Natiuità, & tutte le Feste della detta Natiuità, nei Decreti. c.221.t.

F E S T E.

- Feste di Palazzo, nel fine.

F E V D I.

- Feudi. Vedi nei Decreti. c.209.

F I D A.

- Fida, quando, & à chi si debba dare. Nei Consulti, consil. 33. Verf. Et se questo farà. c.156.
 Fida come, & quando debba esser prolungata. Nei Consulti, consil. 33. Verf. Et possendo in questo caso. c.157.
 Fida non può esser fatta per li Signori 40. al Criminal ad alcun fuggitiuo, o aggrauato di debiti sottoposto ai Sopra-

consoli, se la maggior parte dei Creditori non sottoscriueranno al Rotolo, nella Corrett. del Serenifs. Barbarigo, cap. 1. c.167.t.

- Fida, si concede alli aggrauati de debiti per due mesi. Nella Corrett. del Serenifs. Barbarigo, in princ. c.1. c.168.
 Fida, non deue esser data ai fuggitiui se il seguente giorno non presenteranno Libri ai Sopraconsoli nella Corrett. del Serenifs. Barbarigo, cap. 3. c.169.
 Fida, non si conceda ad alcuno, il quale comprará in Contadi, & à tempo, se almeno non saranno passati mesi sei, nella Corrett. del Serenifs. Barbarigo, cap. 4. c.169.
 Fida, deue esser data ai fuggitiui, che hanno presentato i suoi Libri, Beni, & Conti ai Sopraconsoli. Nei Decreti. c.213.
 Fida, non deue esser data per li Sopraconsoli più, che per quattro mesi per tutte le volte, & per cadaun fuggitiuo per l'istessi debiti, per li quali si absentassero. Nei Decreti. Verf. Primo quod. c.215.
 Fida, non deue esser data à quelli, che per i Sopraconsoli furono accordati per l'istessi debiti. Nei Decreti. Verf. Praterrea. c.215.
 Fida per il Consiglio di 40. al Criminal deue esser data alli aggrauati per mesi due. Nei Decreti. c.216.
 Fida non si dà, se non à quelli, che hanno habitato in Venetia per Anni tre almeno. Nei Decreti. c.216.t.
 Fida si dà ai Forastieri non sudditi nella persona solamente. Nei Decr. c.217
 Fida, non si concede dei Crediti priuilegiati, cioè di Farina di Fontego, Mercedi, Affitti di Casa, Doti, Debiti di Signoria, Sepultura, Medici, & Medicine, &c.
 Fida. Vedi fuggitiui.

F I D E I V S S O R I.

- Fideiussores, che farà Piezaria auanti i Giudici, può esser astretto immediate à dar fora gli danari di quanto lui hauerà piezato, lib. 5. cap. 14. c.81.
 Fideiussores. Vedi Piezi.




- F**ideicommisso lasciato con conditione se morirà senza heredi s'intende de figliuoli, lib. 4. cap. 10. & 11. c. 63.
- Fideicommissi lasciati dal Padre, Madre, Fratello, & Sorella possono esser obligati per Dote, se non vi sono altri Beni liberi, lib. 4. per tutto il cap. 11. c. 63.
- Fideicommisso, cioè i Beni soggetti à Fideicommisso non possono alienare, ne anco per debito Fiscale, ma si affittano, & con gli Affitti si paga il debito al Fisco, nella Corrett. del Sereniss. Barbarigo, cap. 5. c. 170.
- Fideicommisso, cioè li Beni al fideicommisso sottoposti non possono in alcun modo esser venduti, ne alienati per alcun debito, ne anco di Signoria, mà solamente per Dote, nella Corrett. del Sereniss. Barbarigo, cap. 5. c. 170.
- Fideicommisso d'ascendenti Maschi, ò Femine possono esser obligati alli Monasteri per Ducati '60. durante la vita della Monaca, Leggi Ciu. Vers. Et se li fondi. c. 312.

FIGLIVOLI.

- F**igliuolo esistente in potestà del Padre auanti il debito Paterno, può per il Giudice esser sentenziato à star in Corte, lib. 1. cap. 6. Vers. Et questo sia obseruato. c. 9.
- Figliuolo diuiso dal Padre non è tenuto per l'obligatione del Padre, che fece la Carta, nella quale obligò sè, & suoi heredi, lib. 1. cap. 40. c. 20.
- Figliuolo indiuiso del Padre è tenuto per l'obligatione del Padre, il qual fece la Carta, & obligò sè, & suoi heredi, lib. 1. cap. 40. c. 20.
- Figliuolo di vn Venetiano non può esser sentenziato à petitione d'vn Forastiero per vigor di Instrumento, nel quale il Padre s'habbia obligato con li suoi Heredi, se non nei Beni Paterni, lib. 1. cap. 69. c. 32.
- Figlioli vniti al Padre siano debitori de debiti fatti dal detto, e nel termine de dua Anni siano tenuti à pagar il debito di suo Padre, sotto pena del doppio, e come. Nei Statuti di Petitione, Vers.

- Se veramente i Creditori. c. 154.
- Figliuolo legitimo, & naturale, è in potestà del Padre, lib. 2. cap. 14. c. 45.
- Figliuole può disporre della Dimissoria lasciatagli dal Padre, ouero Madre, se ben quella non hauerà scossa, lib. 4. cap. 5. c. 61.
- Figliuoli Maschi morto il Padre senza testamento egualmente succedono, se però alcuno non sarà stato diuiso dal Padre, lib. 4. c. 24. nel principio. c. 69.
- Figliuolo morto ab intestato senza alcun discendente, il Padre insieme con i fratelli del morto si admettono alla successione, lib. 4. cap. 27. c. 73.
- Figliuoli di figliuoli sono ammessi nei Legati, & habbiano quella parte, che haueria il Padre loro se viuesse, non per capi, ma per stirpe, lib. 6. c. 51. c. 105.
- Figliuolo nato di huomo, & donna liberi ingenui si legitima per il susseguente Matrimonio, & si fa herede del Padre, lib. 4. c. 29. c. 73.
- Figliuolo nato da huomo libero, & da donna maritata, non si legitima per susseguente Matrimonio, lib. 4. c. 29. c. 73.
- Figliuolo, non può esser priuato della terza parte dei Beni del Padre, se non fusse stato ingrato, lib. 4. cap. 36. c. 75.
- Figliuolo deue hauere la Legittima per il Testamento del Padre, & non basta hauerla per ragion di Donazione, lib. 4. cap. 36. c. 75.
- Figliuolo deue hauere la Legittima, siue particola de Beni stabili, & non dei frutti, lib. 4. cap. 36. ibid.
- Figliuolo, che violentemente metterà le mani adosso al Padre, può esser disheredato, lib. 4. cap. 36. ibid.
- Figliuolo solamente, & non il Nipote hà ragione di ritener la Legittima, ouero Particola, lib. 4. cap. 36. ibid.
- Figliuolo, & figliuole del Maschio vengono alla successione dei Beni dell'Auo ex persona del Padre con gli altri figliuoli del morto, non per capi, ma per stirpe, lib. 6. cap. 52. c. 105.
- Figliuoli nati doppo il Testamento del Padre, fanno restar esso Testamento nullo, quando non habbia fatto mentione di posthumi, nei Decr. c. 203. t.
- L'istesso si obserua delle Femine, c. 204.
- Figli-



Figliuoli possono citar in Giudicio i Padri, secondo la forma posta, nella Correttione del Serenifs. Cigogna. c. 271. t.

Figliuoli Mascoli stiano sotto tutela fino l'età di 16. Anni finiti, & le Femine 14. nella Correttione del Serenissimo Cigogna. c. 272.

Figliuoli vengono alla parte del Padre nei Legati, & nelle successioni, non per capi, ma per stirpe, libro sesto cap. 51. c. 105.

Figliuolo Maschio per esser ottimo, e in legittima età basta habbia compidi Anni 12. lib. 2. cap. 1. c. 32. t., e 33.

FIGLIVOLI DI FAMIGLIA.

Figliuolo di famiglia non può far carta ad alcuno se due Giudici d'Esaminador in essa non si sottoscrivono, lib. 1. cap. 37. c. 19.

Figliuolo di famiglia di consenso del Padre può far carta, & obligarsi, lib. 1. cap. 37. ibid.

Figliuolo di famiglia di volontà del Padre può disporre, & far Testamento dei Beni aduenticij, lib. 4. cap. 8. Vers. Ma se'l figliuolo. c. 62.

Figliuolo di famiglia, senza consenso del Padre non può comprar alcuna cosa à tempo, & se farà contrafatto, non sia fatto ragion al Venditore, ne meno habbia alcun pagamento, nella Corrett. del Serenifs. Gritti, c. 4. c. 172. t.

Figliuolo di famiglia, nè alcun'altro esistente sotto Tutela, ouer Commissaria può riceuer, ò comprar Beni mobili, ò stabili, ò altre robbe à tempo da alcuno, nè per li Giudici di ciò possa esser fatta Terminatione, ò Decisione alcuna, tanto à bocca, quanto scritto sotto pena, &c. Nella Corrett. del Serenifs. Triuisan, cap. 14. c. 187.

Figliuoli di famiglia, Pupilli, & sottoposti al gouerno de altri, non possono comprar, ne tuor robba à tempo, ne per via di Liuello, ò altro senza licenza del Padre, de Tutori, ò de Commissarij. Corr. Triu. c. 14. c. 187.

Figliuoli di famiglia non possono far alcun Contratto, in vita de Padri, ne esser astretti al pagamento, & se di loro volontà lo facefsero possono li

F

lorò figliuoli poi dimandare la restititione à quelli, che fossero stati pagati. Corr. Triu. c. 14. c. 187.

FIGLIVOLI DI MENTECAPTI.

Figliuoli mentecapti, che haueranno età legittima habbiano equal administratione nei Beni Paterni, lib. 2. cap. 8. c. 36.

Figliuoli del mentecapto, che habbino l'età legitima habbiano tale administratione nei Beni del Padre, quale haucra l'istefso Padre, se fosse di sana mente, lib. 2. cap. 8. ibid.

Figliuoli del mentecapto se administreranno i Beni del Padre mentecapto, debbano render conto dell'administratione alli altri fratelli minori quando veniranno all'età legittima, lib. 2. cap. 8. Vers. Ma se alcuno. ibid.

Figliuoli del mentecapto, che administrano i Beni Paterni, deuono maritar le Sorelle, & Nezze figliuoli del fratello, secondo le forze della facultà del Padre mentecapto, con il Consiglio però dei parenti, lib. 2. cap. 8. Vers. Volemo etiamdio. ibid.

Figliuoli del mentecapto maggiori possono obligar i Beni Paterni per Dote della Moglie, & far tutte quelle cose, che potria far l'istefso suo Padre se fosse sano, lib. 2. cap. 8. Vers. Et volemo. ibid.

Figliuoli del mentecapto, se faranno di minor età, & non Legittima, stiano sotto il Tutor del Padre mentecapto, fino, che loro faranno all'età Legittima, lib. 2. cap. 9. c. 37.

Figliuolo del Mentecapto peruenuto all'età Legittima, può farsi render conto dell'administratione fatta dal Tutore, lib. 2. cap. 9. ibid.

Figliuolo vnico, ouer Nipote del Mentecapto finiti gli Anni 20. può far Testamento anco viuendo il Mentecapto, ma però il Testamento non vale, se non dopò la morte del Mentecapto, & se il Mentecapto venisse à sana mente, il Testamento non vaglia. lib. 2. cap. 14. c. 38.



Figliuoli naturali sono obligati à pagar le cinque per cento all'Officio delle Acque come gli altri de ogni heredità, che in loro peruenghi Legato, ò Donatione. Leggi Ciuili. c.286.t.

Figliuoi naturali non sono tenuti pagar le cinque per cento all'Officio delle Acque dell'Heredità, ò Legato da parte di Madre. Legge Ciu. ibid.

Figliuoli naturali non sono admessi nelli Fideicommissi se non saranno con parole espresse da i Testatori nominati. car.279.t.

Figliuoli naturali legitimati per subsequens venghino admessi alle successioni delli Beni del Padre, ma non nelle vltime volontà di quelli, che mancheranno di vita, se non saranno espresamente nominati. ibid.

Figliuoli naturali non possino esser admessi, ne intesi sotto nome de figliuoli, & descendenti. ibid.

Figliuoli naturali beneficiati, & nominati con parola espresa dai Testatori habbiano loco nella loro vltima volontà. ibid.

Figliuoli legitimati per subsequens habbino la successione nei Beni del Padre ab Intestato, ma non nelli Fideicommissi, etiam de Padri, se non saranno nominati. ibid.

FIGLIVOLE.

Figliuola esistente in potestà del Padre, non è tenuta per il debito del Padre, se però per il creditor non fosse prouato, che lei hauesse dei Beni Paterni, nel qual caso è tenuta in essi Beni solamente, & non nella sua Dote, lib.1. cap. 6. Vers. Et volemo, che quello. c.10.

Figliuola del Venditore, che non hauerà figliuoli sia preferita, & anteposta nel comprar à gli altri Propinqui di Prole, lib.3.cap.22. c.46.

Figliuola può disporre della sua Dimissoria lasciatagli dal Padre, ouero Madre, se ben quella non hauerà scossa, lib.4.cap.5.nel fine. c.61.

Figliuola, che non sia, nè è maritata, succede al Padre morto senza Testa-

mento nei Beni Mobili solamente insieme con il figliuolo del morto, lib.4. cap.25. nel principio. c70.

Figliuola regolarmente non succede al Padre morto senza Testamento ne i Beni stabili, quando vi sono fratelli, lib.4.c.25. nel principio. ibid.

Figliuola, che sia stata, ouero sia maritata non succede al Padre morto ab intestato nei Beni Mobili, quando vi sono fratelli, libro 4. capitolo 25. nel principio. ibid.

Figliuola del morto ab intestato deue esser dotata, secondo la qualità sua, & quantità del Patrimonio del morto padre, lib.4.c.25. doppo il principio. ibid.

Figliuola, quando il Padre è morto senza Testamento, se non può esser maritata con Beni mobili, potrà hauer anco dei stabili, lib.4.c.25. nel principio. ibid.

Figliuola del morto ab intestato, se deue, ò non hauer in dote Beni stabili, quando vi sono fratelli, deue esser giudicato dai parenti, lib.4.cap.25. ibid.

Figliuola dotata dal Padre non succede al Padre morto ab intestato, con i fratelli, & Nipoti del fratello, libro 4. cap. 25. ibid.

Figliuola non succede al Padre morto senza Testamento, quando vi sono Nipoti d'vn figliuolo, che sia premorto al Padre, lib.4.cap.25. Vers. Ma se'l defunto. c.71.

Figliuole, quando non hanno fratelli, ò Nipoti figliuoli di fratelli, egualmente succedono al Padre ab intestato, computata la dote sua, nella parte, che li toccherà, à quelle, che però hauessero hauuta essa dote, lib.4. cap. 26. nel principio. c.72.

Figliuola dotata dal Padre, nella successione del Padre morto senza Testamento, tanto manco hauer debba, quanto fù la sua dote, con le altre sorelle, che non fossero state dotate, lib.4.cap.26. ibid.

Figliuole dotate dal Padre, egualmente succedono al Padre morto senza Testamento, lib.4.cap.26. nel fine. ibid.

Figliuola di quello, che vende la Possessione non vien preferita al Nipote figliuolo del figliuolo, ouero à gli altri descendenti per linea masculina nel



- nel presentar sopra essa Possessione ,
lib.6.cap. 37. c.100.
Figliuola può dal Padre in tutto esser di-
sheredata senza lasciarli alcuna parte ;
quando l'abbia percosso , ò ingiuria-
to . Nel capitolo 36. del libro 4. &
parla solamente del figliuolo , & non
figliuola cap.36. c.75.
Figliuola star deue sotto tutela , fino , che
hauerà finiti 14. Anni, nella Corret.del
Serenissimo Cigogna . c.272.

F I L I A T I O N E .

- F**iliatione si proua per publica voce, &
fama, lib.1.cap.12. c.11.
Filiatione , cioè Instramento di filial sog-
gettione non può esser pregiudicato
per alcun spatio di tempo , lib.6.cap.9.
in principio . c.87.
Filiatione , cioè le Carte della filial sog-
gettione sono obligati i Nodari , che
le hanno pregate metterle in Cancellaria
nel termine di vn'Anno , lib. 6. ca-
pito. 9. ibid.

F O R M E .

- F**orma, che si deue tenere, & osseruare
sopra gli Interditti , che si danno de
i beni de i forestieri, lib. 6. c. 20. c.92.
Forma , che si deue seruare per li Patroni
delle Case , quando vogliono scacciar
di casa il loro affittuale alla fine del ter-
mine della locatione, lib.6.c.25. c.94.
Forma , che si deue osseruare nelle ven-
dizioni delle Possessioni , che si fanno
per li Sopraconsoli, lib.6.c.63. c.111.
Forma di procedere nelle cause Ciuili
nelle Corti di San Marco , & di Rial-
to , nelle Correttioni del Serenissimo
Triuisan , cap. 1. c. 181.
Forma , che si deue tenere nelle aliena-
zioni de i stabili conditionati: Ne i
Decreti . c. 204. t.
Forma , che deuono osseruare li Nodari
delli Officij nel dar le souentioni sotto
pena di priuatione del loro Officio ,
nella Correttione del Serenissimo Ci-
gogna . c. 269.
Forma , che si deue osseruare nell'admet-
tere i Solicitadori di Palazzo , & qua-
lità che in essi si ricercano , nella Cor-

F

- rett. del Serenif. Cigogna . c.270.t.
Forma , che deuono seruare li figliuoli,
quando vogliono citar in giudicio i Pa-
dri loro , nella Correttione del Sere-
nissimo Cigogna . c. 271. t.
Forma . Vedi modo , & ordine .

F O R E S T I E R I .

- F**orestier , che dimandarà all'herede .
ouer Commissario di alcun Venetian ,
senza Carta , ò Instramento deue
star al giuramento del detto herede ,
ouer Commissario, lib.1.cap.68. c.31.
Forestier , che dimanderà senza Scritto ,
ò Instramento ad alcun herede , ò
Commissarij del Venetian morto ,
quando essi heredi , ò Commissarij
non vorranno giurar , giurando esso
Forestier , essi siano sententiati , lib 1.
cap.68. ibid.
Forestier , al quale sarà stato da alcun Ve-
netian alienato alcuna cosa, deue quel-
la dimandarauanti il Giudice di Pro-
prio, l.1.cap. 70. c.32.
Forestier , che dimandarà per suo Padre
morto, & il figliuolo del Venetian, oue-
ro il suo Commissario non vorrà giu-
rare, possa giurare lui di credulità, lib.
1.cap.68. c.31.
Forestier , se inuestirà d' alcuna Posses-
sion , & che il Venetian sopra quella
chiamerà , & non ritrouerà esso Fore-
stier in Venetia , esso chiamor deue
esser notificato ai Vicedomini , lib. 3.
cap. 58. c.58.
Forestier , che commetterà alcun male-
ficio nella persona di vn Venetian fuo-
ra di Venetia , sottogiacerà alle mede-
sime pene, che sottogiaceria vn Vene-
tian, che ammazzasse vn forestier fuo-
ra di Venetia, lib.6.cap. 83. c.121.
Forestieri non sudditi non possono esser
affidati , se non nella persona solamen-
te . Nei Decreti . c.217.
Forestieri non possono commetter vsure.
Nei Decreti . c.217.t.
Forestier d' aliena ditione , non può
esser Solicitador di Palazzo , nella
Correttione del Serenissimo Cigogna .
Vers. Nell'Officio veramente . c.271.



FOrzo, s'intende quando alcuno per forza si intromette nelle cose d'altri, nel qual caso perde ogni sua ragion, che hauesse in dette cose, lib. 5. cap. 12. c. 81.

Forzo è quando alcuno si fa giustitia da se stesso, lib. 5. cap. 12. Vers. Così similmente. ibid.

Forzo è quando alcuno fa insulto à casa d'altri, rompendo la porta, ouero asportando cosa alcuna, nel qual caso deue esser castigato, lib. 5. cap. 12. ibid.

Forzo è quando alcuno senza licentia hauerà presontione di far Pegni, lib. 5. cap. 13. c. 81.

Forzo fatto alle Vergini, alle maritate, & alle donne già corrotte, come sia castigato. Nei maleficij, cap. 28. c. 130.

F R A T E L L I .

FRatelli morto il Padre restano in Fraterna fin à tanto, che si diuideranno, lib. 3. c. 4. c. 40.

Fratelli restano in Fraterna con i Zermani figliuoli dei fratelli fin à tanto, che si diuidono, lib. 3. cap. 4. c. 40.

Fratelli non restano in fraterna con le sorelle doppo morto il Padre, ma hanno le sue ragion separate, lib. 3. c. 4. ibid.

Fratelli deuono diuidere le Possessioni trà loro egualmente, & il maggiore faccia le parti lib. 3. cap. 5. ibid.

Fratelli consanguinei sono preferiti nelle successione à gli vterini, nella Corrett. del Sereniss. Cigogna. c. 271. t.

Fratelli, se non sono obligati in solidum, non sono tenuti, se non per la portione loro. Nella Corrett. Priuli. c. 362. t.

* F R A T E R N A .

Fraterna è necessario prouare, doue è publica voce, & fama, libro 1. cap. 12. c. 11.

Fraterna si dice, quando morto il Padre i fratelli, & nipoti figliuoli di fratelli restano insieme indiuiti, & dura fino à tanto, che si diuidono, lib. 3. cap. 4. c. 40.

Fraterna non si estende oltre i fratelli, & figliuoli di fratelli, lib. 3. cap. 4. ibid.

Fraterna non hà luogo trà sorelle, ne meno trà sorelle, & fratelli, l. 3. cap. 4. ib. Fraterna non hà che fare nella Dimissoria lasciata dal Padre, lib. 3. c. 4. ibid. Fraterna compagnia hanno i fratelli nelle Possessioni indiuite, lib. 3. cap. 60. Vers. Veramente. c. 58.

Fraterna, che hanno i fratelli nelle Possessioni non diuite, nifsuna inuestitione, ouero possesso fatto trà essi in esse Possessioni, non nuoce ad essi, ne à suoi heredi, & successori, lib. 3. cap. 60. Vers. Veramente. c. 58.

Fraterna compagnia, cioè Instrumenti di fraterna compagnia non si pregiudicano per alcun spatio di tempo, lib. 6. cap. 9. in principio. c. 87.

Fraterna compagnia, cioè tutti i suoi preghi i Nodari sono obligati metterli in Cancellaria nel termine di Anno vno, acciò possano esser visti, lib. 6. cap. 9. Vers. Aggiungendo. c. 87.

Fraterna non possa il fratello obligar li Beni dell'altro senza il suo consenso 1619. 7. Luglio. c. 362. t.

Se vi saranno fratelli minori non vaglia senza il consenso de Commissarij con Decreto del Magistrato, che conferisca autorità de alienar, ò obligar, ò in soddisfattion di debito contratto, dottar Sorelle, ò altre giuste cause seruatis seruandis 1619. 7. Luglio. c. 362. t.

F O R N I T O R I .

Fornitori delli Testamenti sono li Clarissimi Procuratori di S. Marco, lib. 6. cap. 21. c. 93.

Fornitori di Testamenti si fanno, quando li Commissarij Testamentarij sono morti, ouero, che tutti habbiano refutato, & si fanno per via di Terminatione dell'Officio del Proprio. Nella pratica, cap. 4. Vers. Fornitori. c. 192. t.

Fornitori dei Testamenti sono ipso iure gl' Illustrissimi Procuratori di S. Marco nella Correttione del Serenissimo Cigogna. c. 268. t.

F V G G I T I V I .

FVggitiui nelle Vendite, che fanno i Signori Sopraconsoli delli suoi stabili, c. 2



- Stabili**, deuono esser fatte con le stride, & cogniti, lib. 6. c. 63. c. 111
- Fuggitiui**, & suoi fatti, & pegni sù rimosso dall'Officio di petitione, & commesso à i Sopraconsoli, l. 6. c. 62. c. 110.
- Fuggitiui** appresso li quali saranno trouati Beni d'altri, siano restituiti à quelli de quali saranno, lib. 6. cap. 64. c. 112.
- Fuggitiui**, & sue cose sono commesse ai Sopraconsoli. Conf. 33. c. 156.
- Fuggitiuo** è tenuto nel termine di giorni cinque dal tempo della fuga portar ai Sopraconsoli i suoi Libri, Conti, Scritture, & tutti li suoi beni. Il ché fatto sia affidato per vn mese, ne i Consulti, conf. 33. c. 156.
- Fuggitiuo** per sola impossibilità, & non fraudolentemente, & fintamente per vsurpar i Beni d'altri, debba hauer souentione. Nei conf. conf. 33. c. 156.
- Fuggitiuo** non può esser accordato con li Creditori se non saranno sottoscritti due terzi di essi Creditori nel rotolo de i patti dimandati, & poi approbati con due terzi del Consiglio di 40. reducti almeno al numero di 30. ne i Consulti, conf. 34. c. 157.
- Fuggitiuo**, che torrà la fida per quindici giorni, ouero per vn mese, finito il termine deue comparere, & dimandar proroga del termine, nella Correttione del Serenissimo Barbarigo, capitolo 1. c. 167. t.
- Fuggitiuo** può hauer la Fida de quattro mesi nel sopradetto luogo. c. 167. t.
- Fuggitiuo**, cioè i suoi beni trouati, deuono esser communi con li Creditori. Ne i Decreti. c. 212. t.
- Fuggitiui**, che presenteranno i suoi Conti, & beni a i Sopraconsoli, deuono esser affidati, & accordati, altramente siano puniti secondo la forma posta. Nei Decreti. c. 213.
- Fuggitiui** non possono hauer Fida se il giorno seguente non presenteranno i suoi Libri nell'Officio di Sopraconsoli. Nella Corr. del Ser. Barbar. c. 3. c. 169.
- Fuggitiui**, ouero falliti che torranno robbe, ouero Danari da alcuno, & doppoi senza causa nelle Leggi nominate, si absenteranno, siano piacitadi per gli Auogadori di Commun Criminalmente. Leggi Ciuil. c. 297. t.

- Fuggitiui non possono dalli Sopraconsoli** esser affidati, se non per quattro mesi. Nei Decreti. c. 214. t.
- Fuggitiui accordati** se non pagheranno giusto l'accordo, ma di nuouo falliranno, non possono per li Sopraconsoli esser più affidati, se non sarà preso per la magior parte del Cōsiglio di 40. Nei Decr. Verf. Praterrea. c. 215.
- Fuggitiui non possono venir nell'isola di San Marco, & Rialto, & venendo**, la Fida non vaglia, & paghino la pena ai Sopraconsoli. Ne i Decreti, Verf. Insuper. c. 215.
- Fuggitiui per li debiti dati in nota** alli Sopraconsoli, & per le rate di quelli sono sottoposti all'Officio di Sopraconsoli, ma per li altri debiti fatti, tanto auan fatti, quanto doppo possono essere astretti dai Creditori alle Corti. Nei Dec. Ver. Insuper quia sūt. c. 215. t.
- Fuggitiui**. Vedi aggrauati, & Falliti.

F V R T O.

- F**urto da soldi 20. in zoso si castiga con il frustar il Ladro la prima volta, & da 20. soldi in suso frustado, & bollado, & la seconda volta da soldi 100. in suso perda vn occhio, ne i malefici cap. 2. c. 124.
- Furto** la seconda volta commesso, come sia punito, ne i malefici, c. 3. c. 124.
- Furto da Lire 40.** in suso il malfattor sia impiccato, ne i malefici, c. 4. c. 124.
- Furto commesso nel distretto di Venetia**, come sia castigato, & punito la prima, seconda, & terza volta nei malefici, cap. 9. 125.
- Furto chi scientemente riceuerà patisce** la medesima pena, che patiscono i ladri, ne i malefici, cap. 10. c. 126.
- Furto**. Vedi Ladri.

G

G E R M A N I.

- G**ermani consanguinei, cioè di sangue si dicono li figliuoli trà loro, lib. 3. cap. 4. c. 40.
- Germani di sangue un à tanto**, che non saranno diuisi, restano in fraterna, lib. 3. cap. 4. c. 40.



G I V O C O .

Giuoco , cioè di giuoco non si fa ragioni , ne Giudicio . Nei Consulti , Conf. 23. c. 149.
 Giuoco in Casa non si può tener , ne dar recapito sotto pena , &c. Nei Dec. Vers. Et medesimamente . c. 255.
 Giuoco di Carte , & Dadi prohibito . Nei Decr. Vers. Et medesimamente . ibid.

G I V D I C I .

Giudici non può , ne deue nel giudicar partirsi dal Statuto , nel primo prologo , Vers. Volendo adunque . c. 3.
 Giudice deue far piena giustitia à tutti , & così deue giudicar il ricco , come il pouero , nel primo prologo . Vers. Volendo adunque . ibid.
 Giudice da simile , à simile deue procedere , quando occorre alcun caso nouo , perche più sono i casi , che gli statuti , nel primo prologo . Vers. Et se alcuna . ibid.
 Giudice mancando il Statuto , & la similitudine deue giudicare , secondo l'approbata consuetudine della Città . Nel primo prologo . Vers. Et se alcuna . ibid.
 Giudici mancando il Statuto , & l'approbata consuetudine deouono giudicare secondo , che alla sua prudenza parerà giusto , & ragioneuole hauendo Iddio auanti gli occhi . Nel primo prologo . Nel fine . ibid.
 Giudice , che per l'Officio suo , vorrà giudicare , & correggere alcuno , lo deue fare con coscienza pura , & mente chiara . Nel secondo prologo . Nel principio . c. 4. t.
 Giudice , che intende punire i vitij d'altri deue prima correggere i suoi . Nel secondo prologo . Nel principio . c. 4. t.
 Giudice non è alcuno , se in lui non è giustitia . Nel secondo prologo . Vers. Quando adunque . c. 4. t.
 Giudice di quel giudicio , che lui giudicherà sarà giudicato . Nel secondo prologo . Vers. Non vogliate . c. 5.
 Giudice deue giudicare secondo le cose , allegate , & prouate , & non secondo la sua coscienza . Nel secondo prologo . Vers. Iudichi adunque . c. 4. t.

G

69

Giudice nel proferir la sententia , & giudicar li negotij , non deue esser precipitoso , ne veloce . Nel secondo prologo , vers. Per esempio . c. 5.
 Giudice auanti la vera , & giusta proua non deue giudicare , ne condannare alcuno . Nel secondo prologo . Vers. Non vogliate . c. 5.
 Giudice delle cose occulte , non deue far sententia . Nel secondo prologo . Vers. Non vogliate . c. 5.
 Giudice quantunque le cose siano vere , non deue però giudicare , se non quelle che sono comprobate . Nel secondo prologo . Vers. Perche quantunque . c. 5.
 Giudice nel giudicare deue seruare l'ordine giudiciario . Nel secondo prologo . Vers. Perche quantunque . c. 5.
 Giudice nel principio del suo Magistrato è tenuto giurar secondo la consuetudine della Città . Nel secondo prologo . Vers. Ma forse . ibid.
 Giudice alle volte può per profontioni proferir la Sententia , quando però per Testimonij , ouer Instrumenti non potrà hauer la verità del fatto , nel secondo prologo . Vers. Ma perche . ibid.
 Giudice in difetto , ò mancamento di proua deue dar il giuramento alla parte , per la qual è la probabile preson-tione , & per essa far sententia . Nel secondo prologo . Vers. La presumption probabile . c. 5. t.
 Giudici , quando vedano , che si faccia alcuna cosa fraudolente non deouono conceder dilation , lib. 1. c. 13. in fine . c. 11.
 Giudice solo , ò insieme con i suoi collega può dar vno , & più termini sino alla proferitione della Sententia , lib. 1. c. 45. Vers. Et se colui . c. 21.
 Giudice hà in arbitrio qual sia meglio dar alle donne per inuestition della sua dote , ò delle Possessioni di dentro , ouero di quelle di fuori , lib. 3. cap. 39. Vers. Ma sia in discription . c. 52.
 Giudice à Petition del reo (non prossequendo l'attore il giudicio) può quello assoluere , lib. 6. c. 5. c. 86.
 Giudice deue per l'Officio suo metter fine alle Liti , lib. 6. cap. 5. Vers. Desiderando . ibid.
 Giudice non può procedere contra la parte absente , se non proceda à Petitione dell'


c 3



- dell'altra parte, che è presente, & ista, lib.6.cap.5.in fine. c.86.
- Giudici in dispari numero costituiti se haueranno diuerse opinioni della Sententia, così, che siano tre opinioni deueno andar da Sua Serenità, & narrarli le conscienze, & quella, alla quale il Dose Serenissimo sentirà sia sententia, lib.6.cap.6. ibid.
- Giudici deueno sedere la mattina dopo terza, & il doppio pranzo à Vespero, cioè per tre giorni, cioè il Lunedì, il Mercordì, & Venerdì, come fanno gl'altri giorni. Nella Corrett. del Serenifs. Trinisan, cap.1.in fine. c.182.
- Giudici nelle Cause di robbaria, & preda non possono imporre, se non pene corporali, lib.6.cap.82. c.121.
- Giudici di Palazzo hanno libertà di far presentar le Scritture opportune per li Placiti, ne gli Autentici, conf.4. c.136.
- Giudici, che riceuessero tributo dai Litiganti, come homicidiarij siano intromessi dalli Auogadori di Commun, & castigati per il Consiglio di 40. Nelli Consulti, conf.12. c.140.
- Giudice non può essere alcuno di quella Causa, nella quale fù Aduocato. Nei Consulti, conf.14. c.140.
- Giudici non deueno aldire, ne conoscer alcuna lite, differentia, ò causa, che non li sia commessa per Legge, & Ordini contenuta nei suoi Capitolari in pena de Lire 500., & priuation dell' Officio. Nei Consulti, conf.15. Vers. Costituimo. c.141.
- Giudice incompetente, che farà sententia, la Sententia resti nulla, ne alcun Official possi essequirla. Nei consulti, Conf.15. ibid.
- Giudici, & Rettori non sono tenuti obbedir alli Auogadori di Commun nelle cose contra le constitutioni, & ordini deliberati per li Consigli. Nei Consulti, conf.42. c.162.
- Giudici deueno admonir le parti à produr quello, che intendono nel termine, che gli parerà, qual passato proceder debbano ad vdir le parti, & far Sententie. Corrett. del Ser. Triuisan, cap.1. Vers. Data le risposta. c.181.t.
- Giudici inte se le Allegationi, & Disputationi sopra la validità, & inualidità delli Instrumenti, Scritture, & Atti prodotti per le Parti, deueno proferrir Sententia nella Causa principale hauuta consideratione alla validità, ò inualidità di essi Instrumenti, Scritture, & Atti sententiando come gli parerà per giustitia. Corrett. del Serenifs. Triuisan, cap.2. c.182.
- Giudici trà fratelli, come si diano. Nella prattica, capitolo secondo. Vers. Si danno Giudici. c.190.t.
- Giudici Ecclesiastici nelle Cause spettanti al foro secolare alcuno non può impetrare, ne in alcun modo impedir il foro secolar in tal cause. Nei Dec. c.199.
- Giudici non diano souentione ad alcuno, se prima non li farà letta la Parte dell' Illustrifs. Consiglio di X. 1551. 29. Ottobre. Nelle Corrett. Cigogna, c.269.
- Giudici quando sono cacciati tutti, deueno giudicar. Nei Decreti. c.202.
- Giudici non possono dar souentioni, senon nei casi pericolosi premeditato il bisogno di tal souentione. Nei Dec. c.211.
- Giudici quando vien data Dimanda deue limitar quanto si deue pagar per Caratti, de quali sia tolta quella somma, ò portione al notar, che vien stabilita, ne si possi fatta tal Limitatione accrescer di più 1619. 17. Marzo. c.361.t.
- Giudici deueno limitar li Caratti sopra dimande de Ducati 50. per parte, ò admetter le dimande. Ne possano esser accresciute. c.364.
- Giudici sopra più dimande d'Interditto. ò di Carceration non possano tor vna volta sola li caratti. c.361.t. e 364.
- Giudici sia loro letta la parte de Caratti in ogni espeditione, & restituiscono tolendo di più. Vers. la presente. c.362.
- Giudice habbia autorità di dar termine à quelli, che fanno testimoniar esser à Treviso, e Lombardia, ouer altrouc, lib.1.cap.10. c.10.
- Giudici debba dar Chiamor al Tutor sopra Lauorieri delle Possession doue sarà conosciuto hauer il mentecapto ragione, lib.2.cap.6. c.35.

GIUDICI DI PETITIONE.

Giudici di Petition nel creare i Tutori gli deueno conceder quelle cose, che



- che giudicheranno vtili per li Pupilli, lib. 2. cap. 2. Vers. Ma poi. c. 33.
- Giudici di Petition danno potestà ai Tutori di administrar le cose dei Minori, lib. 2. cap. 2. Vers. Ma poi. ibid.
- Giudici di Petition non deuono dar la Carta di Tutori ai Tutori, se prima non faranno l'Inuentario di tutti i Beni dei Minori, lib. 2. c. 2. Vers. Et volemo. c. 34.
- Giudici di Petition sono tenuti esser presenti quando si farà l'Inuentario dei minori per il Tutor, lib. 2. cap. 2. Vers. Et volemo. ibid.
- Giudici di Petition deuono crear Tutori dei Pupilli li parenti, & non essendo parenti, sia in description loro crear altri, lib. 2. c. 2. Vers. Et se elli non. c. 33.
- Giudici della Corte di Petition possono astringere li Commissarij negligenti, nella administratione delle Commissarie, & mettergli pena, che amministrino, lib. 6. cap. 49. c. 105.
- Giudici di Petition possono tener per se fermi gli Interditti senza altra autorità fino à lire 1000., & da lì in zofo senza anttorità del Serenifs. Dose, lib. 6. cap. 58. c. 108.
- Giudici di Petition possono euacuar tutti gli Interditti di qual si voglia quantità, lib. 6. cap. 58. ibid.
- Giudici di Petition fanno Termination di trar robbe di Doana, quando non vi è l'ordine di quello, che hà caricato le Merci, ouero per conseruatione delle sue ragion. Nella prattica, cap. 7. Nel principio. c. 196. t.
- Giudici di Petition danno licenza di riuender il guasto delle Mercantie, nei Vasselli. Nella prattica, cap. 7. Vers. Se reuede. ibid.
- Giudici di Petition fanno Termination per le spese dei Pupilli, & le liquidano. Nella prattica, c. 8. Nel principio. ibid.
- Giudici di Petition terminano la habilità, ò nò, dell'acquistar Beni per Ponti di Testamento, ouero se si deue hauer il beneficio. Nella prattica, cap. 8. Vers. In molti l'occorre. c. 197.
- Giudici di Petition dichiarano, & interpretano li Ponti dei Testamenti oscuri. Nella prattica, capit. 8. Vers. Molte volte. ibid.
- Giudici di Petition ratificano sententia Arbitrarie de Mobili. Nella prattica, cap. 8. Vers. Se ratificano. ibid.
- Giudici di Petition danno autorità per Termination à Commissarij di comprometterli per nome de Pupilli, & altri, che non sono habili. Nella prattica, capit. 8. Vers. Occorre spesse volte. ibid.
- Giudici di Petition ascoltano le Cause di carceration de Instrumenti. Nella prattica, cap. 9. c. 197. t.
- Giudici di Petition sono stati instituiti, & erretti l'Anno 1244. nel Palazzo Ducal posto nella Città di Rialto, Libro de' Statuti de i Giudici di Petitione. c. 132. & 134.
- Giudici di Petitione sono stati erretti dal Serenissimo Giacomo Tiepolo con i suoi Giudici Minor, e Maggior Consiglio per esser lui massime occupato in altri Publici Negotij. Libro de Statuti del Petitione princ. Conciosia c. 132.
- Giudici di Petitione giudicano sopra le Petitioni, Dimande, e Querele de Veneziani, & Forestieri, le qual faran deposte contro Venetian, ouer Forestier, Statuti de Giudici di Petitione. Vers. Per la qual cosa. ibid.
- Giudici di Petition ascoltano il Venetian, che venirà spogliato de suoi Beni, che hauerà in Venezia, ò nel Dogado dalli Forestieri, ò Esteri. Nei Statuti del Petitione. Vers. Ma se la querela. c. 132.
- Giudici di Petitione douranno soddisfar il Venetian, quando, ne per Lettere, ne per Nonzi non si può requerir, ciò è inconueniente col far Pignorar, ò quello à loro parerà ben fatto. Ne i Statuti dei Giudici di Petitione. Vers. Si veramente. c. 133.
- Giudici di Petitione admettono l'Interdetti nelle Cause, e ascoltano le parti, e se li pareranno giusti dieno assoluere l'Interdetti. Nei Statuti di Petitione. vers. Ma se alcun se le lamenterà. c. 133.
- Giudici di Petitione giudichino il Venetian Creditor de Lire Cento, e conuinto il Debitore possono farlo retenir lui, ò i Mobili, & intrometter i Stabili per soddisfar il Creditor medemo. Nei Statuti di Petitione. Vers. Ancora ordinemo. c. 134.



Giudici di Petitione scriuono Lettere à Rettori per retener i Debitori, e trasferirli di qui con i Beni. Nei Statuti di Petitione. Vers. Et oltra questo. c. 134

GIUDICI DI PROPRIO.

Giudici di Proprio non deuono esser facili al conceder le Inuestitioni, ò Proprij sopra le Alienationi di stabili di Chiese, se non di consenso del Sereniss. Principe, lib. 1. cap. 5. nel fine. c. 9

Giudici di Proprio deuono dar chiamor ai tutori sopra l'Inuestitione à Proprio, & lauorieri delle Possessioni, nelle quali si conoscesse hauer ragione il Mentecapto, lib. 2. cap. 6. c. 35.

Giudici di Proprio deuono statuir termine congruo, & ragioneuole à gl'absenti, per la dimanda di quelli, che uolesero diuidere la Possessione commune trà loro, lib. 3. cap. 6. c. 40.

Giudici di Proprio deuono interuenire nelle diuisioni delle Possessioni, quando alcuno è maggiore, alcuno è minore, & le diuisione siano gettate à sorte, lib. 3. c. 7. Vers. Ma se l'vno. c. 41.

Giudici di Proprio essequiscono li Zudegadi delle donne, lib. 3. c. 38. & 39. c. 52.

Giudici di Proprio deuono hauer ratti, & fermi li proprij, che per gli loro precessori faranno dati alle Donne per le loro Doti, lib. 3. cap. 41. c. 52.

Giudici di Proprio nell'esaminare, & riceuer li Testimonij sopra li Vadimonij hanno l'istessa auttorità, che hanno ne gli altri casi, lib. 6. cap. 7. Vers. Et i detti Giudici. c. 87.

Giudici di Proprio, quando danno licenza d'investir alcuna Possessione sono tenuti saper dal Venditor il nome di tutti i Propinqui, & Laterani, & quelli dar alli Ministeriali, & acciò li facciano il Cognito à tutti, lib. 6. cap. 40. Vers. Et Siano obligadi. c. 101.

Giudici di Proprio diffiniscono, & diffinir debbono le Controuersie, & Placiti d'Interditti, lib. 6. cap. 59. c. 109.

Giudici di Proprio à richiesta del Serenissimo Principe debbano publicar, metter in commune, & distruger li Beni de Banditi per homicidio, lib. 6. cap. 81. c. 120.

Giudici di Proprio per Terminatione Terminano, che li Clarifs. Procuratori di S. Marco siano fornitori de i Testamenti, che non hanno Commissarij, ò fossero morti, ouero haueffero renontiato. Nella prattica, cap. 4. Vers. Fornidori di Testamenti. c. 192. t.

Giudici di Proprio danno solenne giuramento alli confidenti eletti trà congiunti di douer rettamente giudicare. Nei consulti, consil. 37. Vers. Et se essi accetterà. c. 159.

Giudici di Proprio non possono rilasciar, ò rimetter gli Ecclesiastici condannati senza il Consiglio de XL. Criminal. Ne i Decreti. c. 243. t.

Giudici di Proprio riceuono i Beni, & haueere di quelli, che muorono fuora di Venetia, lib. 5. cap. 2. c. 76.

Giudici di Proprio sententiano ponti di Testamenti de Stabili. Nella prattica, cap. 1. nel principio. c. 190. t.

Giudici di Proprio eleggono confidenti trà parenti, dalle polizze presentate dalle parti. Ne i consul. cons. 37. c. 159.

Giudici di Proprio danno Commandamenti di far diuision de stabili trà fratelli, & diuidono. Nella prattica, cap. 2. in principio. c. 190. t.


Giudici di Proprio danno giudicio confidenti trà fratelli nelle loro diserenze. Nella Prattica, cap. 2. Vers. Si danno. ibid.

Giudici de Proprio euacuano tre forti di Chiamori dati per il Giudice d'Esaminador, cioè sopra Inuestison de Zudegadi sopra Sententie, & sopra Vendite. Nella prattica, cap. 2. Vers. Sono tre forte. c. 191.

Giudici di Proprio di tutti gl'Atti fatti senza Comandamento dāno l'Interdittito per giustitia. Nella prattica. c. 3. ibid.

Giudici di Proprio fanno Succession, Vadimonij, Pagamenti di Vadie, Zudegadi inuestono à fine proprio, & à proprio fanno Carte di notitia, danno Chiamori sopra Alienationi, sopra Confini, sopra principij di Fabriche, & sopra le Succession, danno Interditti à Legge sopra Fabriche, Cogniti, & si rappresenta sopra le cose date in pagamento. Nella prattica. Vedi per tutto il cap. 4. i suoi passi. c. 197.

Giudici



Giudici di Proprio, cioè vno insieme con vno Auogador, & due Signori di Notte espediscono i casi di homicidio puro dei Signori di Notte Criminal. Correttione del Seren. Cigogna. c.267.t.

Giudici di Proprio possono dar nelle successioni il Dantes. Nella Corrett. del Serenifs. Cigogna. c.268.t.

Giudici di Proprio, sono obligati ascoltare li Officij, ò Magistrati Creditori del Danaro publico, che impugnassero li Pagamenti di Dotte fatti sopra li Beni delli Debitori, senza Aduocati ordinarij, & senza alcuna spesa de Carratti per loro, ò per li suoi Ministri, nel termine delli doi mesi. Corret. del Serenifs. Bembo. c.278.

GIVDICI D'ESAMINADOR.

Giudici d'Esaminador non deuono dar Inuestition sopra Alienationi, Pegno, Feudi, ò Liuelli di stabili di Chiesa. Nel primo Libro, cap. 5. Vers. Noi oltra questo. c.9.

Giudici d'Esaminador non deuono dar Interditto à Legge, se prima non vederanno cagione ragioneuole, per la quale se debbia fare, lib. 1. c.17. c.13.

Giudici d'Esaminador deuono esaminar li Testimonij dei Breuiarij, & sottoscriuerli alle depositioni loro, libro 1. cap. 24. c.15.

Giudici d'Esaminador deuono dar giuramento alle donne maritate della quantità della sua Dote, quando li mariti vendono alcuna Possession, lib. 3. cap. 28. c.48.

Giudici d'Esaminador deuono metter tanto il Capitale delle Possessioni vendute dai mariti, appresso li Procuratori di San Marco in deposito, quanto farà la Dote della moglie del Venditore, lib. 3. cap. 28. Vers. Doppo fatto questo li Giudici. c.48.

Giudici d'Esaminador deuono dar notizia à i Giudici di Proprio di tutti li Chiamori, che daranno sopra Inuestitioni, & Proprij delle donne per le Dote, lib. 3. cap. 55. c.57.

Giudici d'Esaminador auanti, che si sottoscriuano, alle donationi de Stabili deuono sottilmente inquerir, se essa do-

natione è fatta in fraude, l. 5. c. 11. c.81.

Giudici d'Esaminador sono tenuti accettare giuramento, tanto dai Compratori, quanto dai Venditori, quando li Propinqui, ò Laterani presenteranno sopra le Possessioni, che si vendono, cioè se vuole per se detta Possessione, che si vende, & ciò se fanno in fraude d'alcuno, lib. 6. cap. 39. c.101.

Giudici d'Esaminador non possono sottoscriuerli alle Carte, per le quali si possi dimandar Mobile, se prima diligentemente non cercheranno, se sono fatte in fraude, e se non saranno prima fatte le stride, secondo la forma posta iui. Nei Consulti, conf. 16. c.142.

Giudici d'Esaminador fanno leuar in publica forma i Possessi à quelli, che hanno posefso più di 30. Anni, danno Interditti à Legge, à Creditori sottoscriuono alle donationi, fanno leuarli sine proprij de Vendite, fanno far le stride delle Vendite, & delle Pegno, de Stabili, riceuono le parte delle Vendite, che fanno i Mariti dei Stabili obligati alle Doti, danno il vigor, & robor, accettano li Dadi, & restudason, fanno metter alle Stride i Breuiarij, formano i Processi, esaminando li Testimonij li publicano, & metton la Parte, che li pare nell'Eccellentissimo Consiglio di XL. Ciuil la eleuation del detto Breuiario. Nella pratica. Vedi tutto il capitolo quinto à i suoi passi. c.193.

Giudici d'Esaminador danno Chiamori sopra Inuestition di Zudegadi di Sententie, & di Vendite, sopra Donation, sopra Pegno, sopra Possessi, sopra Dadi, & restudason, sopra vigori, & robori. Nella pratica, cap. 6. c.195.

Giudici d'Esaminador danno il Cognito, & Contracognito di Pegni, & li fanno vendere, & danno le Sententie di Mesuender, quando li Pegni venduti non bastano à fatisfar il Creditor del suo Credito. Nella pratica, cap. 6. in fine. c.196.t.

Giudici d'Esaminador faccino registrar li Ponti dei Testamenti, che condizionassero Beni, Possessioni, & stabili in vn Libro. Nel loro Officio. Leggi Ciuili. c.290.

Giudici



Giudici d'Esaminador possono astrenzer figliuoli, heredi, Commissarij à releuar, & registrar nel loro Officio li Testamenti, che instituiscono, li Signori Procuratori di San Marco. Leggi Ciuili. c.290.t.

Giudici d'Esaminador, nel conceder Interdetti à Lezze, siano obligati sotto debito di sagramento d'informarsi della qualità delle persone, & robba, poi concederlo se le parerà per coscienza 1619. 7. Luglio. Correttion Priuli. c.362.

Giudici d'Esaminador sottoscriuono l'Interditi notati, 1619. 7. Luglio vt supra. ibid.

Giudici d'Esaminador ascolta somariamente le Cause d'Interditti senza deputation di Causa, ò spesa de Caratti 1619. 7. Luglio, vt supra. ibid.

Giudici d'Esaminador sia leuata la Contumacia, e doppo usciti possono esser prouati ad ogni Carica. Corrett. del Serenifs. Contarini. Vers L'anderà parte. c.392.t.

Giudici d'Esaminador debbano hauer soldi 10. per ogni notificatione. Corr. del Serenissimo Contarini. Vers. Et perche. ibid.

GIVDICI DE FORESTIER.

Giudici de Forestier possono dare vno, & più termini nelle Cause d'Affitti, lib.3.cap.9.Vers.Et se esso. c.42.

Giudici de Forestier ascoltano le Cause, & Questioni vertenti trà Venetian, & Forestier, & trà Forestier, & Forestier, lib.6.cap.60. c.109.

Giudici de Forestier nelle Sententie contra Marinari debbano inferire, che siano anco carcerati fino l'intiera satisfatione, lib.6.cap.69. c.115.

Giudici di Forestier nelle Sententie d'Affitti di Nauilij, di Nollj, Patti di Marinari, Viazi, Acque, Valle, & Possession del Dogado, se saranno richiesti, dabbano anco dar ad intrometter alle Carceri la persona del Debitor fino alla piena satisfatione del debito, lib. 6.cap.70. c.115.

Giudici de Forestier nelle differentie del fatto delle Varce possono quelle diffi-

nir non obstante l'absentia della minor parte, lib.6.cap.73. c.117.

Giudici de Forestier ne i fatti delle Varce, così come offeruano ne i Legni da 200. miara in zoso, così offeruar debbano da 200. in suso, lib. 6. capitolo 74. c.118

Giudici di Forestier debbano hauere li ordinarij Caratti per le Sententie, che faranno vdite le parti, mà in quelle absenti non possono hauere Caratti d'alcuna sorte. Correttione del Serenifs. Erizzo. c.380.t.

GIVDICI DE PROCVRATOR.

Giudici di Procurator sono soli Giudici competenti delle Cause spettanti ai Procuratori, lib.5.cap. 66. c.113.

Giudici di Procurator ascolta le Moglie, che non stanno con li Mariti, & li dimandano il Vitto, & Vestito. Nei Consulti, conf.8. c.137.

Giudici di Procurator non sono compresi nell'ordine del differir li Commandamenti, & Termini per la reductione del Maggior Consiglio, ma restano nel suo ordinario. Ne gli Autentici, conf.11. Vers. E perche. c.139.

Giudici di Procurator ascoltano quelli, che dimandano administratione de Beni del parente morto senza Testamento in Venetia, ò che non habbia lasciato Commissarij, ne i quali casi li Procuratori di San Marco sono Tutori, &c. Ne i Consulti, conf. 48. Vers. Se veramente. c.166.

Giudici di Procurator possono dar autorità ad vno, ò più parenti del morto senza Testamento in Venetia, & senza Commissarij de i Pupilli, Orfani, ò Mentecapti, di administrar insieme con li Procuratori di San Marco le facultà, ma però li Danari, & facultà restino nelle mani de i Procuratori per beneficio de i Pupilli, Orfani, & Mentecapti. Nei Consulti, conf.48. Vers. Ma i Zudefi. c.166.

Giudici di Procurator eleggono confidenti trà Marito, & Moglie per causa d'Alimenti. Correttione del Serenissimo Triuisan, cap.13. c.186.t.



GIVDICI DI MOBILE.

G

75

- G** iudici della Corte de Mobile, hog-
gidi ascoltano le Cause da Ducati
50. in zofo, sia il Debito in Danari,
ouero in robbe mobili, che non ec-
cedano però detti Ducati 50. lib. 6.
cap. 11. c. 88.
- Giudici de Mobile possono aldir tutte le
Liti, & controuersie, che sono de-
scritte nel Capitolo 45. del lib. 1. lib. 6.
cap. 11. c. 88.
- Giudici de Mobile deuono aldir li Placiti
degli Interditti, & querimonie fin à lire
50. di grossi, lib. 6. cap. 61. c. 109.
- Giudici de Mobile sententiano à Legge
li Ponti de i Testamenti. Nella prat-
tica, cap. 11. c. 197. t.
- Giudici de Mobile sententiano à Legge
Instrumenti. Nella prattica, capi-
tolo 11. c. 197. t.
- Giudici de Mobile nelle Sententie à
Legge sopra Punti di Testamenti,
ò Instrumenti danno il Dantes con-
forme in tutto ad essi Punti. Nella
prattica, cap. 11. c. 197. t.
- Giudice de Mobile può per consuetudine
sententiar Scritti de man sottoscritti
da quattro Testimonij, nel medesi-
mo, fà l'Instrumenti. Nella prattica,
cap. 12. Vers. E da saper. c. 198.

GIVDICI DI PIOVEGO.

- G** iudici di Picuego giudicano gli In-
strumenti, Scritti, Scritture, Mer-
cadi, & altri Atti di Robbe, & Beni
di qualunque sorte comprati à tempo,
& anco de Danari prestati doue inter-
uiene usura, & che siano illiciti. Nel-
la Corrett. del Serenifs. Triuifano,
cap. 6. c. 183.
- Giudici de Piouego giudicano tutti li
Contratti, illiciti, dannati, & usur-
ratici. Nella Correttione del Seren.
Triuifan, cap. 6. c. 183.
- Giudici di Piouego non danno suspensio-
ne, se non per otto giorni, & in ca-
so, che si facci progresso nella Causa
fino al número di giorni 30. & non più.
Nella Corr. del Serenifs. Triuifan, cap.
6. Vers. Non sia data. c. 183. t.
- Giudice di Piouego anco, che il Que-

relante si leuasse dal giudicio parendo-
li usura, possono proceder, & senten-
tiar ex Officio iusta la forma delle Leg-
gi. Nella Corrett. del Serenifs. Triui-
fan, c. 6. Vers. Se il querelante. c. 183. t.

Giudici di Piouego non danno suspensio-
ne al Querelante sentenziato al foro
Ciuile, ne meno à quelli, che non
haueffero in esser la robba, & Beni
querelati. Nella Correttione del
Serenifs Triuifan, c. 6. nel fine. c. 183. t.

GIVRAMENTO.

- G** iuramento contra le canoniche insti-
tutioni presunto non è da giudi-
carsi giuramento, ma più tosto sper-
giuro. Nel secondo prologo. Vers. Ma
di rigor di ragione. c. 5.
- Giuramento si dà alla parte, che prove-
rà per vn Testimonio solo. Nel se-
condo prologo. Vers. Ma questa non
induce. c. 5. t.
- Giuramento deue esser dato alla parte
più honesta in Causa probabile. Nel-
le prefationi. Vers. Terza pre-
sumptione. c. 7.
- Giuramento si dà alla parte, che haue-
rà scrittura, che alcun sia debitore,
nel secondo prologo. Vers. Ancora
se io. ibid.
- Giuramento si dà alle donne, che la sua
Carta di Dote contegna verità, lib. 1.
cap. 55. c. 26.
- Giuramento si dà in difetto di proua alla
parte più honesta, lib. 1. cap. 44. c. 21.
- Giuramento dell'Attore citato il Reo in
giudicio, & quello absente lo condan-
na, lib. 5. c. 45. Vers. Se citado. c. 22.
- Giuramento decide la Lite doue non vi è
proua, lib. 1. cap. 46. c. 22.
- Giuramento del Reo, che habbia resti-
tuito all'Atore Beni Mobili, se non
vi sarà però Scrittura, ò Testimoni j
lo può liberare, lib. 1. cap. 4. c. 22.
- Giuramento di Tauernieri, & Botteghie-
ri, nel fatto de Beni Mobili, che
quelli loro habbino restituiti, che ri-
ceueffero senza Carta, & senza Testi-
monij, e Credito, lib. 1. cap. 49. c. 23.
- Giuramento per scoder i Beni Dotali,
di Testamenti, deue esser fatto con
verità, e conscienza, lib. 1. cap. 50. c. 24.

Gi.



- Giuramento di calunnia deue esser dato à chi ricerca, & anco nell'ottenir li Chiamori, lib. 3. cap. 44. c. 53.
- Giuramento dar si deue à quelli, che dimandano Inuestitione, ò Proprio, Chiamori, ouero Interditti, che ciò non fanno in fraude, lib. 3. cap. 44. c. 53.
- Giuramento giona solamente à colui, che giura, & non à altri, l. 2. c. 2. in fine. c. 34.
- Giuramento deuesi dare per il Giudice à i Propinqui, & Laterani, che presenteranno sopra le Vendite delle Possessioni per euitar le fraudi, lib. 6. cap. 39. c. 101.
- Giuramento si deue dare alli Compratori, & Venditori delle Possessioni, se vogliono per se, ouero se ciò fanno in fraude d'alcuno, lib. 6. cap. 39. Vers. O diremo. c. 101.
- Giuramento di coloro, che giuraranno di non vender la Naue contra il Statuto, come sia castigato, in caso di transgressione. Nei Maleficij, cap. 26. c. 130.
- Giuramento solenne auanti i Giudici di Proprio sono tenuti fare li confidenti eletti trà Congiunti, di dover rettamente giudicare. Ne i Consulti, conf. 37. Vers. Et se elli accetterà. c. 159.
- Giuramento deue esser dato da i Giudici di Proprio a i stimatori, che stimaranno di Beni, che si deono dar in Pagamento di Dote, di far le Stime à giusto pretio, senza fraude. Corret. del Serenissimo Triuisan, cap. 10. Vers. Alli quali. c. 184. t.
- Giuramento deue esser dato nel principio delli Litti alli Aduocati, & Clienti, di non eccedere le limitate mercedi. Corret. del Serenifs. Gritti, cap. 8. Vers. Sia ancora. c. 179. t.
- Giuramento nel principio delle Liti non sia pretermesso da i Giudici, nè recusato dalli Aduocati, & parti. Nel sudetto luogo. ibid.
- Giuramento si deue dare alli Giudici, e Nodari auanti la prolatione della Sententia di non esser stati pregati, ne informati della Causa. Nella Corrett. del Serenifs. Triuisan, cap. 5. c. 183.
- Giuramento sia prestato nel Collegio da Padri di famiglia di non ecceder la summa per la Dote di Moniche, ò de Ducati 60. Annuj, e Fonzioni. Leggi

G

Ciuili. Vers. Et il giuramento. c. 312. t.

GIVRISDITTIONE.

Giurisdittione dei Giudici di Palazzo, e dei loro Fori, e terminata dal Serenissimo Prencipe, e suo Conscio, secondo la forma dei Capitolari d'essi Giudici. Negl' Auttentici, conf. 6. c. 137.

GIVSTITIA.

Giustitia è vna costante, & perpetua volontà di dar à cadauno il suo nel secondo prologo. Vers. Nutrisca adunque. c. 4. t.

Giustitia sotto velame d'ignorantia non deue perire, lib. 6. c. 12. Nel principio. c. 88.

Giustitia è la fortezza di tutto il mondo, lib. 6. cap. 82. c. 121.

Giustitia è virtù, che è più potente, in quelle persone, che niente possono. Ne i Consulti, conf. 39. Nel principio. c. 160.

Giustitia è l'vniuersale fondamêto di tutte le Città. Nella Legge Pisana delle Appellationi. Nel principio. c. 188.

GIVSTITIA VECCHIA.


Giustitia Vecchia non può esser chi non hauerà hauuto il titolo di XL. Corret. Contarini. c. 406.

GOVERNATORI DELL'INTRADE.

Gouernatori dell'Intrade le loro Sententie vanno in appellationi alli X. Sauijà Rialto. Nei Decreti. c. 267.

Gouernatori dell'Intrade sono Giudici delle cose di Datij della Città. Nei Decreti. Vers. Quoniam. c. 229. e 229. t.

Gouernatori dell'Entrade siano soli Giudici con l'Appellatione al Collegio sopra le Decime delle Vendite, Possessi, Estrattioni, & altri Atti de debitori di Grauezze, ne si possano dalli Giudici delle Corti, ne d'altro Magistrato far giudicio alcuno sopra essi Atti, e Pertegationi, ne sopra Dimande presentate ratione vsus, ne sotto altro pretesto, & ogni giudicio fatto sopra



sopra esse Vendite da altro Magistrato
sia di niun valor come se fatto non fos-
se. Leggi Ciuili. c.309.
Gouernatori dell'Intrade esigono le pene
de Reggimenti alli Nobili. Decreti Ci-
uili, e Criminali. Vers. L'Essatio-
ne. c.429.

G R A T I E.

GRatie de Saluicondotti, come si dia-
no. Ne i Decreti. c.212.
Gratia è necessaria alli proclamati absen-
ti, & condannati se vogliono farsi real-
dir. Ne i Decreti. c.244.
Gratia è necessaria supplicar da coloro,
che volessero esser ascoltati non ostan-
te le sententie Criminali ad inquiren-
dum. Ne i Decreti. c.254.
Gratia riseruata contra le Sententie ina-
pellabili. Nei Decr. Nel fine. c.254.t.
Gratie de i Banditi retenti deuono nel
termine dichiarato farle espedire, &
esser realditi. Nei Decreti. c.259.
Gratia hauuta da i Banditi absenti di ap-
presentarsi debbono presentarsi nel
termine di mesi 4. quelli però dal Quar-
ner in là, & da li in quà nel termine di
vn mese. Nei Decr. c.260.
Gratie di alcuna sorte non può esser fatta
alli Condannati in Venetia, & fuori, di
liberarli. Ne i Decreti. c.261.t.

H

H E R E D I.

Heredi estranei si chiamano
quelli, che non sono della
Prole, ò della Linea di quel-
lo dal quale vien instituito, ò
lasciato, lib. 1. cap. 4. Vers. Ancora è
alienation. c.8.
Herede della Donna quando dà la Vadia
deue giurare, come è dechiarito nel
lib. 1. cap. 55. c.25.
Heredi, & successori del Tutor morto
nel tempo di mesi sei sono tenuti admi-
nistrar la tutela, & renderne conto se
per l morto non sarà stato reso, lib. 2.
cap. 1. Vers. Volemo. c.34.
Herede del creditor della Collegantia, ò
Compagnia, se vorrà prouar, che il

Debitor non hauesse inuestito, ouer
altrimente fatto di quello non dicesse
debitor, gli sia admesa la proua, lib. 3.
cap. 2. c.39.
Herede del Conduttur può esser conue-
nuto per l'Affitto della Casa dandoli
giuramento secondo la sua conscientia,
lib. 3. c. 9. Vers. Volemo etiamdio. c. 42.
Heredi si chiamano tutti gli descendenti
quando si tratta della Dimissoria al fi-
gliuolo, ò figliuola dal Padre, ò Madre
lasciata, lib. 4. cap. 5. Vers. Et in questo
caso. c.61.
Heredi de gl'heredi dell'estraneo, non
hanno ragione nella Dimissoria lascia-
ta all'estraneo, se non hauerà scossa,
lib. 4. cap. 6. c.62.
Heredi non si dicono tutti gli heredi,
quando si tratta della Dimissoria dell'
estraneo, ma solamente quelli, che
veniranno à successione del Defonto,
lib. 4. cap. 6. c.62.
Herede del Commissario non succede
nella Commissaria, lib. 4. cap. 23.
Nel fine. c.69.
Heredi di quello, che vende la Posses-
sione possono per Ufficio del Giudice es-
ser astretti à far la Carta della Vendi-
ta, à quello, che hauerà presentato, ò
dato fideiussore per hauer esca Posses-
sione, lib. 6. cap. 34. c.99.
Heredi, & successori si addimandano
quelli, alli quali è stata lasciata Dimis-
soria, lib. 6. cap. 46. c.104.
Heredi si dimandano, tanto i Maschi,
quanto le Femine, quando si tratta
dell'heredita, ouero del Legato dell'
estraneo, lib. 6. cap. 55. c.106.
Heredi si dicono solamente i mascoli nei
Stabili, quando si tratta dell'heredita,
ouero Legato del Padre, Auo, ouero
altro della prole, ma però quando non
vi fossero mascoli, all' hora si intendo-
no le Donne, lib. 6. cap. 55. Vers. Quan-
do veramente. c.106.
Heredi si dicono, tanto i mascoli, quanto
le femine nelle cose mobili lasciate dal
Padre, Auo, ouero a. tri della prole, lib.
6. cap. 55. Nel fine. c.106.
Heredi delli Nodari morti sono tenuti
portar in Cancellaria tutti gli Instru-
menti, & tutti gli altri Atti pubblici,
altrimente sono castigati. Nei i
Con-



Consulti, *cons. 10. Vers. Le Scritture veramente.* c.146.

Heredi, & successori possono dimandar fino la terza stima de' beni tolti in pagamento di dote dalle donne, & esborzar li danari in contanti. *Correttione del Serenissimo Treuisan, cap. 10.* c.184.t.

Heredi debbano pagar le 5. per cento alle Acque, eccettuati li Essenti. *Leg. Ciu.* c.286.t. 287. 309.t. 310. 311.

HEREDITA'.

Heredità lasciata dal padre, madre, auo, auia, al figliuolo, ouero figliuola, nipote, ouero nezza, se non sarà riceuuta, ò pagata si trasferisce à tutti i descendententi, & se non sarà stata scossa, il figliuolo, ò figliuola, nipote ouero nezza potranno di essa disponer l.4. cap. 5. c.61.

Heredità del seruo morto senza testamento senza heredi, ò propinqui, spetta al patrone, ouero alli suoi heredi, l.4. cap. 35. c.75.

Heredità, come si accetti con beneficio di legge, & inuentario. *Corr. del Ser. Contar.* c.392.

Heredità è obligata al pagamento delle 5. per cento eccettuata quella heredità nelli gradi dichiariti nelle *Leg. Ciu.* c.286.t. 287. 309.t. 310. 311.

HEBREI.

Hebrei, che conosceranno carnalmente Donne Christiane siano condannati *Duc. 500.* & due anni in prigione. *Ne' Decr.* c.265.t.

Hebrei che non porteranno il segno di tela gialla nel petto, acciò siano conosciuti, siano irremissibilmente castigati. *Ne' Decr.* c.265.t.

Hebrei non possono tenir scuole pubbliche d'alcun giuoco, arte, ouer Dottrina, ò di ballar, cantar, sonar ouero insegnar in Venetia, in pena de *Duc. cinquecento*, & di stare mesi sei in Prigione. *Ne i Decreti.* c.265.t.

HERBARIE:

Herbaria, ò maleficio chi farà sia fruttato, & bollado nella promissione de' maleficij, c.17. c.127.

Herbaria, ò maleficio chi farà, & farà publico, & manifesto, perda vn' occhio, & vna mano, nella promissione de' maleficij, cap. 17. *Vers. Et se per testimonij.* c.127.

Herbaria, ò maleficio, chi farà per occasione delle quali alcun morirà, ò perderà l'intelto, confessato che gli habbia il delitto predetto sia impiccado per la gola, ò strangolato, nella promissione de' maleficij, c.17. *Vers. Et se per cason di maleficio.* c.128.

Herbaria, ò maleficio chi farà per causa d'Innamoramenti sia fruttato, & bollado nella promissione de' maleficij, c.17. *vers. Se veramente.* ibid.

Herbarie, & maleficij, chi le aiuterà à fare, ò consiglierà, sia castigato della medesima pena che farà quello, che le hauerà fatte. Nella promissione, cap. 17. c.127.

Herbarie, & sua Inquisitione aspetta alli Signori di Notte al Criminal, & presi li delinquenti, siano dati agl' Auogadori de Commun, che li debbano placitar nel Consiglio di 40. *Ne' Decreti.* c.238.t.

HOMICIDII.

Homicidio fatto à sua difesa non è punibile. Nella promissione de' maleficij, c.11. *Vers. Mà se.* c.126.

Homicidio commesso in Venetia per quello che non habita in Venetia, mà è però suddito, sia bandito, & li beni confiscati. *Ne' Decr.* c.257.t.

Homicidij puri come si espediscano per li Signori di Notte, & Giudici di proprio. Nella *Corrett. Cicogna.* c.267.t.

Homicidio commesso fuora di Venetia per vn Venetian, & contra vn' altro Venetian, sia castigato, & punito come è dechiarito nella promissione de' maleficij, cap. 15. c.127.

Homicidio anco non prouato può esser castigato per coscienza de' Giudici. *Ne' maleficij,* c.12. c.126.

H.O.



HOMICIDIARIJ.

Homicidiarij retenti siano impiccati, eccetto però se hauessero fatto l'omicidio difendendosi. Nella promission de malefici, c. 11. Verf. Ma se il percussor . c.126.

Homicidiario proprio, & condotto a' Giudici, se non confesserà, ouero non sarà conuinto da testimonij se deue esser punito, è in coscienza de' Giudici Nella promissione de' malefici, cap. 12. c.126.

Homicidiarij, che nell' homicidio faranno robaria, & sforzo, ouero incendio, possono esser presi, & morti infraganti crimine. Ne' Decreti. c.236. t.

Homicida, che non habiti in Venetia, & ammazzi alcuno in Venetia, sia bandito, & i suoi beni vadino al fisco. Ne' Decr. c.257. t.

Homicidiario delinquente, che ferisca alcuno in Venetia può esser retento da tutti. Ne' Decr. c.258.

Homicidiario forestiero, che commetterà delitto in Venetia, sia bandito da tutte le terre, & luoghi, con taglia de lire 1000. & può esser ammazzato in ogni luogo impune. Ne' Decr. c.257. t.

Homicidiarij per casi puri, come siano espediti per li Signori di Notte al Criminal, & Giudici di Proprio. Nella Correttione del Serenissimo Cigogna. c.267. t.

H V O M O.

Hvomo non può dar alcun documento con robor ne traslato pegno per signoria, l. 1. c.42. c.20.

Huomo può vender impegnar, e incambiar ciò se contiene nel documento, e pegno, l. 1. c.42. ibid.

H V O M E N I D' A R M E,

Hvomeni d'Arme, & Primi Piatti, possono portar gl' Archibusi da Ruoda di tre quarte. Leggi Crim. c.324.

H O R E.

Hora da espedir li placiti, & differentie dalli Giudici de Palazzo è doppo terza la mattina, & il doppo disnar, doppo Vespero. Negl' Autentici, conf. 3. c.135.

Hora de' Commandamenti, & termini per la reductione del Maggior Consiglio si differiscono quelli della mattina per doppo disnar, & quelli doppo disnar per la mattina, ouero per il seguente giorno giuridico. Negl' Autentici, conf. 11. c.139.

Hore nelle quali li Giudici possono sententiar. Ne' Decr. c.202.

H O S T I.

Hosti, & Tavernieri, che riceueranno alcuna cosa da alcuno senza testimonij, & che diranno di hauerla restituita, & data al detto creditore, se giureranno così essere li sia creduto, lib. 1. c.49. c.237.

I

I M P E T R A R E.

Impetrare, ne procurare, niun può alcun beneficio, ouero Prelatura in alcun luogo del Serenissimo Dominio, che non sij vacua, & nella quale sia il suo Prelato. Ne i Decreti. c.198. t.

Impetrare, nè procurar alcuno può Beneficio, o Prelatura, che non sia vacua nè meno può procurare la priuatione. Ne' Decr. c.198. t.

Impetrare alcuno non può, nè mandar ad impetrare nella Corte Romana directe, vel indirecte Breui. Ne' Decr. c.198. t.

Impetrare alcuno non può nella Corte di Roma, nè per altra via Prelatura, o Giudice Ecclesiastico nelle cause spettanti al Foro secolare, nè in alcun altro modo impedir il foro secolare, citando gl' Aduersarij alla Corte Romana. Ne' Decr. c.199

IMPE-



IMPERITI:

Impertitia de' Commandadori fanno riuscir vanni molti Commandamenti, & citat. l. 1. c. 14. c. 12.

Imperito non può esser Nodaro Veneto. Ne' Consulti, conf. 20. nel principio. c. 145.

Imperiti non possono esser Sollicitadori de Palazzo. Corrett. del Serenissimo Cigogna. c. 271.

IMPRESTIDI.

Imprestidi, & le Lite, che per causa d'essi Imprestidi di Monte Vecchio, Nuouo, & Nouissimo nasceranno, deuno essere spedite per li Officiali di detti Monti per via di terminatione. Nella Corrett. del Serenissimo Gritti, cap. 3. c. 172. t.

IMPVNITA'.

Impune possono essere vccisi i Banditi nelli luoghi prohibiti nel loro bando. Ne' Decr. c. 248. t. 249.

Impune possono esser ammazzati li Mafcherati con Arme. Ne' Decr. Verf. Et Accioche. c. 250. t.

Impune possono esser vccisi i Banditi trouati con setta, & monopolio. Ne' Decr. c. 262. t.

INCERTI.

Incerti, & occulti non deuno esser giudicati, nel secondo prologo, verf. Giudichi adunque. c. 4. t.

INCENDIO.

Incendio d' alcuna Casa, Naue, ò altro, se da quelle alcuno asporterà alcuna cosa per forza, sotto pretesto d' aiuto, ò altramente, se nel termine di giorni 3. non restituirà il tolto, ò non lo depositerà, sia condannato il doppio più, & sia bandito. Nella promission de' maleficij, cap. 1. nel fine. Verf. simil Legge ancora. c. 124.

INCOLPATI.

Incolpare si può ogn'vno di quelli, che sono della medesima casa, ò Naue, per la cosa che è stata tolta, libr. 5. cap. 16. c. 82.

Incolpato come di sopra è tenuto giurar di dir la verità, l. 5. c. 16. ibid.

Incolpato d'hauer la robba del compagno, con vna sol citatione si chiama, l. 5. cap. 16. ibid.

INDITIONE.

Inditione deue essere apposta nell' Instrumento, l. 1. cap. 36. Verf. Et per questa cagione. c. 19.

INFAMI.

Infame non può essere Nodaro. Ne' Consulti, conf. 20. nel princ. c. 145.

Infami non possono asere Aduocati. Nella Correttione del Seren. Gritti, cap. 8. Verf. Nè possa alcuno. c. 175. t.

Infame, & Bandito non può esser Sollicitador de cause in Palazzo. Nella Corret. del Seren. Cigogna. c. 271.

INFERRMI.


Infermo non può esser astretto venire al Giudice per far testimonianza, ma si deue mandar ad esso infermo, l. 1. cap. 24. Verf. Et se de ditti. c. 15.

INHIBITIONI.

Inhibitione alcuna di qual si voglia Magistrato, Ufficio, ò Giurisdicente dentro, ò fuori non possi esser concessa, se non farà citata la parte aduersa. Legge Ciu. c. 299. t.

Inhibitione concessa vdite le parti, sia data, & concessa con espresa declaratione d'hauer vdite esse parti, & delli fondamenti che haueranno mosso essi Giudici, à dar essa inhibitione, con giuramento, & sottoscrizione della maggior parte d' essi Giudici. Leg. Ciu. c. 299. t.

Inhibitioni confirmate, siano tanfate le spese contra li succumbenti à quali saran-



faranno state reuocate dette inhibitioni. Leg. Ciu. c. 299. t.
 Inhibitioni, ò suspensioni de Magistrati trà loro non vagliano per impedir l'Esattione del Danaro publico, mà il debitore sia tenuto depositar, ouero assicurar l'Officio, che prima l'hauerà intimato. Corr. del Ser. Bembo. Vers. E per proueder. c.279.

INIQUITA'.

Iniquità de gl' huomini deue con le Leggi essere raffrenata. Nel primo Prolog.vers. Conciosia adunque. c.2.t.

INSTRUMENTI.

Instrumento cancellato, fà presontione violenta per il debitore, che sia liberato, se per il Creditore non sarà prouato in contrario. Nel secondo prologo. Vers. Violenta presontione. c. 5. t.

Instrumento di debito restituito al debitore fà presontione per il debitore, che il debito sia pagato, se il creditor non prouerà contrario, nelle presontioni, vers. Mà se'l creditor. c. 7.

Instrumento interditto deue tanto esser appresso l'interdicente, quanto appresso colui, al qual s'interdice, l.1. cap.18. c.13.

Instrumento di cosa mobile interditto deue hauerfi alle mani, acciò possa esser mostrato à quelli, che hanno ragione sopra essa cosa mobile, lib. 1. cap. 18. c. 13.

Instrumento fatto à Costantinopoli non vale, se dal Bailo, ò da vno delli Consiglieri non sarà sottoscritto, lib. 1. cap. 27. c. 16.

Instrumenti deue esser con l'Anno, giorno, & inditione, l.1. c. 36. Vers. Et per questa cagione. c. 19.

Instrumento pregado da vn Nodaro, che morisse auanti che lo estrarzesse in publica forma, possa essere estratto da vn'altro Nodaro, come parerà al Serenissimo Prencipe, & Consiglieri, l.1. c. 36. nel princ. c.19.

Instrumenti d'Abbreuiatura, come saranno finiti siano dal Nodaro interli-

neati à torno con vna linea d'inchio stro, lib. 1. cap. 36. vers. Et per questa. c.19.

Instrumento fatto senza special prego non vale, l. 1. c. 35. Vers. Et questo etiamdio. ibid.

Instrumento fatto per il figliuolo di famiglia non vale se due Giudici d'Esaminador non si sotto scriueranno in esso, l. 1. c. 37. ibid.

Instrumento fatto per il figliuolo di famiglia, con la sottoscrizione di due Giudici d'Esaminador vale solamente doppo la morte del padre, l.1. cap.37. Vers. Mà all' hora. ibid.

Instrumento fatto dal figliuolo di famiglia con commissione del padre, & sottoscrizione di due Giudici d'Esaminador val in ogni tempo, lib. 1. capit. 37. ibid.

Instrumento di segurtà, & augumento di dote come deue essere fatto, libr. 1. cap. 57. c. 27.

Instrumento di tutela, non deue esser dato al tutor, se per esso tutor non sarà fatto prima l'inventario delle robe del pupillo, lib. 2. cap. 2. Vers. Et volemo. c. 34.

Instrumento doppo il tempo d'anni 30. vale come se fosse stridato, lib. terzo cap. 48. c. 55.

Instrumento deue esser restituito al debitore che hauerà presentato il danaro debito, l. 5. c. 7. & 8. c. 79.

Instrumento di fraterna compagnia, ouero filiale subiectione, non si cancella per alcun spatio di tempo, libro 6. cap. 9. c. 87.

Instrumento di fraterna compagnia, & di filiale subiectione deuno esser posti da' nodari in Cancellaria, come Testamenti, lib. 6. cap. 9. Vers. Aggiungendo. ibid.

Instrumento d'alcun debito, se sarà sententiato in alcuna parte, si taglia, & annulla, & il restante si conserua fermo nella sentenza, l. 6. c. 19. c. 92.

Instrumento di manifestatione di Breuiario, di legge, & zudegado di done, non vale se da due Giudici d'Esaminador non sarà sottoscritto. Ne' Consulti, conf. 16. c. 142.

Instrumento, per il quale, proprietà, ouero



- ouero tenuta, ò possesso d' essa proprietà; in altri si transferisse, non vale, se due Giudici d' Esaminador non si sottoscriueranno. Ne' Consulti, conf. 17. c. 143.
- I**nstrumento d'affittatione di casa di più d'anni due non vale, se non è stridato, & sottoscritto da due Giudici d' Esaminador, aliter non si paghi se non per vn'anno, & mezo. Ne' Consulti conf. 18. c. 143.
- I**nstrumento, & altri atti pubblici del nodaro morto, deuno esser portati dagli heredi d' esso nodaro alla cancellaria, & contrafacendo, siano puniti. Ne' Consulti, conf. 20. vers. Le scritture. c. 146.
- I**nstrumenti, scritture, & atti prodotti ne' placiti delle cause alle corti di San Marco, non possono esser interditti, mà contra d' essi si procede per via d' eccezione, & oppositione. Corr. del Ser. Triuisan. c. 2. vers. Non s'intendano però. c. 182.
- I**nstrumenti pubblici, ò priuati, nè patti d'alcuna sorte, si possono far d'alcuna cosa mobile, ò stabile, litigiosa, pendente giuditio. Ne' Decr. c. 230. t.
- I**nstrumenti di comprede, & possessi, non possono esser estrati da alcun nodaro, nè dati da alcun officio, ò Magistrato, nè dall' officio dell' Esaminador, nè del Procurator se non farà stata prima pagata la Messettaria. Leg. Ciu. c. 283.
- I**nstrumento. Vedi carta.

I N S V L T I.

Infulto fatto alla casa d'altri, come si punisca, vedi nel libro 5. c. 12. c. 81.


I N T E R D I T T I.

Interdir Chiese per vigor di Essecutoriali della Corte di Roma, ò de Ecclesiastici, è prohibito à Nodari, & altri, in pena di Bando per anni 10. vers. Et quoniam sapè. Ne' Dec. c. 200.

I N T E R D I T T I A L E G G E.

Interditto à legge, chi farà, è tenuto star vn'anno, ouero lasciar vn procu-

- rator in Venetia, l. 1. cap. 16. c. 12.
- I**nterditto à legge per il Giudice non deue esser dato, se non vederà causa ragionevole, l. 1. c. 17. c. 13.
- I**nterditto à legge fatto sopra lauorieri, & che quelli, che lauorano non cessano di lauorar sia destrutta tutta l' opera fatta doppo esso Interditto, libro 1. cap. 19. c. 13.
- I**nterditto à legge sopra alcun lauoriero si fa per l' officio del Proprio, secondo la forma posta nella prattica, c. 4. vers. Interditti a leze. c. 192. t.
- I**nterditti à legge sopra lauorieri fatti per l' Officio del Proprio sono essequiti per li Signori di Notte, & per li Soprastaldi, quando quelli, che lauorano non cessano di lauorare. Nella prat. c. 4. Vers. Nè restandoui. c. 193.
- I**nterditto à legge sopra beni d' alcun morto ad istanza de' creditori non deue esser dato dal Giudice senza legitima causa, à quelli, che temessero, che la facultà del morto fusse usurpata. Nella prattica, c. 5. Vers. Interditto à legge. c. 193. t.
- I**nterditto non solamente si dà dal Giudice, che alcuno non parta dalla Città, mà anco sopra le robbe, acciò non passino in altri, l. 1. c. 18. c. 13.
- I**nterditto fatto ne' beni del forestier se l' istesso giorno dell' Interditto, non comparirà l' Attor ad usare delle sue ragioni, oltre la pena de lire 5. esso Interditto sia di niun valor, libr. 6. cap. 20. c. 92.
- I**nterditto à legge non si può far senza licenza d' vn Giudice dell' Esaminador ò altro Magistrato, che nella auttorità, il qual sotto debito di sagramento sia obligato informarsi, &c. & concederlo, &c. 1619. 7. Luglio. c. 362.
- I**nterditto à legge sia obligato, chi lo farà, farlo notar col nome del Giudice il giorno medesimo, ò il giorno seguente se saranno alcuni giuridichi, se non il primo, & farlo sottoscrivere del medesimo Giudice, & altri requisiti, vt ibi 1619. 7. Luglio. c. 362.
- I**nterditto, che manchi delli requisiti sia nullo, & reuocato, & annullato, 1619. 7. Luglio. c. 362.
- I**nterditti, & controuerfie sopra essi si trattano



no trattate auanti il Giudice d' Efaminador summariamente, senza obligo di deputatione di causa, nè spese de Caratti 1619. 7. Luglio. c. 362.

INTERDITTI A GIUSTITIA.

- I**nterditti possono esser tenuti fermi per li Giudici di Petition fin à lire 1000. senza autorità del Seren. Prencipe, l. 6. c. 58. c. 108.
- Interditti, che si andauano à fare alli Giudici de Petition, si desfiniscono per li Giudici de Proprio, libro 6. capitolo 59. c. 109.
- Interditti, & querimonie, & plaziti fino à Lire cinquanta di grossi si ascoltano per li Giudici de Mobile, libr. 6. cap. 61. ibid.
- Interditti hora non si danno per il Giudice nelle cause, come si faceua, mà si procede in altro modo. Corrett. del Ser. Triu. c. 2. c. 182.
- Interditto regolarmente non si dimanda de' chiamori, mà euacuatione. Nella pratt. c. 3. c. 191.
- Interditto à giustitia si dimanda di tutti gl'atti fatti senza commandamento. Eccetto, che di chiamori, quando alle stride son tenuti fermi, ouero euacuati in prattica, c. 3. c. 191.
- Interditto per giustitia si dimanda all' Officio del proprio, quando absenti fossero stati fatti li zudegadi. Nella pratt. c. 3. c. 191.
- Interdetti, che ascendono Lir. 100. li Giudici de Petition non possono tagliarli, ò confermarli soli, mà vniti, e da Lir. 100. in zofo possono giudicarli soli à suo piacimento. Ne' Statuti di Petitione. Vers. Mà se il parerà., c. 133.

INTROMISSIONI.

- I**ntrometter non può alcuno alcuna cosa, nè cacciar altri di possesso, se prima non sarà mesoin tenuta dal Serenissimo Dose, & fatte le stride, l. 3. cap. 36. c. 51.
- Intrometter cadauno può, con Lettere Ducali i beni, & haueri di quello,

- che è morto ab intestato fuora di Venetia, l. 5. c. 1. c. 76
- Intromissione della commissaria fatt. per il commissari o non gli pregiudica nelle sue ragioni particolari, libr. 4. cap. 22. c. 69
- Intromittente i beni, & haueri di quello, che muore fuora di Venetia, hè potestà di condur il tutto in Venetia: le quali condutte nel tempo de 20. giorni è tenuto per Sacramento presentarla Legge, cioè a' Giudici de Proprio, ouero al Seren. Prencipe, ò suo consiglio, l. 5. c. 1. c. 76.
- Intromittente i Beni di quelli, che muorono senza Testamento fuora di Venetia, & conducendoli à Venetia, & presentandoli habbia due per cento, nel valente di essi Beni, libr. 5. cap. 1. c. 76.
- Intromittente i Beni di quello, che muore fuora di Venetia, ab intestato, & permutandoli, & inuestendoli, & conducendoli à Venetia, & presentandoli come di sopra habbia 4. per cento riceuta segurtà dalla Legge, ouero dal Ser. Dose, l. 5. c. 2. c. 76.
- Intromittente beni del morto ab Intestatn fuora di Venetia, & non obseruando l' ordine, & forma di sopra compresa, è tenuto all' emendatione del danno doppio, l. 5. c. 3. c. 77.
- Intromittente per forza la possessione d'altri perde la ragione, che in essa haucua, l. 5. cap. 12. princ. Se alcuno per forza. c. 81.
- Intromittente, chi prima haueranno con sententie, ò souentioni intromesso siano prima satisfatti. Ne' Consulti, conf. 47. c. 165.
- Intromissione fatta de' Beni de' Debitori per vigor di Sententie, ouero souentioni, non pregiudica alle doti, Affitti di Case, & altre cause, habbino alcuna prerogatiua d' antianità, & nelle quali sia seruata la forma di ragione, & delle Leggi. Ne' Consulti, conf. 47. nel fine. c. 166.
- Intromission de admission de Capitoli, ouer de admissio d' oppositioni contra Testimonij deuoluto al Collegio di 12. le quali non può suspender più d' vn mese. Correttione del Serenissimo



Treuisan , cap. 1. Verf. Et essendo intromeso . c.181.t.
 Intromissione de cogniti, che non sono giuridicamente fatti spetta agl' Auditori Noui. Nella pratt. c.4. Verf. Cognito . c.193.
 Intrromettere per alcun debito Publico, ò priuato non si possono Animalì, nè Instrumenti pertinenti all' Agricoltura Ne' Decr. c.206. t.
 Intrrometter alcuno non può Prouisioni, Doni, ouero Salarij concessi, & dati per il Serenissimo Dominio . Ne' Decreti. c.207.
 Intromissioni non si possono fare senza hauer fatto prima liquidation, & approbata probatione del suo credito. Ne' Decreti. Verf. Ancora sono alcuni. c.212.
 Intromissioni fatte auanti, che il fuggitiuo sia proclamato per li Signori Sopraconsoli, non spettano ad essi Sopraconsoli. Ne' Decr. c.213.
 Intromissioni d'alcuna causa non possono fare gl' Auogadori, Auditori, ò Sindici, se non citata la parte. Ne i Decreti. c.224.
 Intrrometter non possono gl' Auogadori di commun le condanne de' proclamati absenti. Ne' Decr. c.244. t.
 Intromissioni degl' Auogadori morti, gl' Auogadori attuali sono tenuti placitarle. Ne' Decr. c.253. t.
 Intromissioni delle deliberationi dell' Eccellentissimo Senato fatte per gl' Auogadori de Commun, non possono esser portate ad altro minor consiglio Ne' Decr. c.264.t.
 Intromissioni primieramente fatte de beni mobili del debitore sono prima preferite a gl'altri Creditori, se ben antiani di tempo. Correttion del Seren. Cigogna. c.272.
 Intromissioni di stabili, & possessioni di fuori sono preferiti quelli, che sono antiani di tempi, quelli però che haueranno dato in nota li loro creditori all' Ufficio dell' Esaminador Iuxta le Leggi. Nella Corrett. del Serenissimo Cigogna. c.272.
 Intromissioni ne' casi Criminali, come venghino espediti alli Consigli. 1624. 4. Agosto. Verf. Douendo per le In-

tromissioni. c.366.t.
 Intromissioni per capo d' ordine, si deue dechiarir el disordine preteso, altrimenti siano nulle. Nè possono esser notate in pena alli Nodari. 1624. 4. Agosto. Verf. Et perche. c.367.t.
 Intromissioni Criminali siano anteposte alle cause ciuili 1624. 4. Agosto, verf. che ricercando. ibid.
 Intromission de Magistrati di Venetia, vengono trattate al Collegio de XX. Sauj, & si osserua quello vien disposto nelli posprandij alla 40. C.V. 1624. 25. Agosto. c.369. t.
 Et non andando li Magistrati à diffender le loro Sentenze sono tenuti li contraddittori, 1624. 25. Agosto, verf. Et perche. c.369. t.
 Intrrometter non possono gl' Auogadori l' electione de Reggimenti, ò altre cariche per scrutinio, se non in 3. casi. Il primo in caso che non fusse prouato alcuno, che per legge, e non in virtù de soli esempi douesse esser ballottato. Il secondo ouero che l' electione cadesse in soggetto che per le medesime cause non potesse ballottarsi. Terzo, che all' eletto fosse dato per Scontro vn per me l'altro, vno che per legge non potesse prouarsi. Corrett. Cont. Leg. princ. Per diuertir. c.401.

I N V E N T A R I I.

Inventario de beni del Pupillo, ouero mentecapuo, dopò che il tutor l' hauerà fatto, & poi vorrà prouare in contrario non sia vdito, nelle presuntion, verf. nel primo caso. c.6. t.
 Inventario delle Robbe de i Pupilli, come si faccia, libr. 2. cap. 2. Verf. Et volemo. c.34.
 Inventario, che deue far il Tutore, deue contenir Beni, Mobili, & Stabili, Instrumenti, & nomi de debitori, l. 2. cap.2. Verf. Et volemo. c.34.
 Inventario se non sarà fatto dal Tutor de tutti li Beni del Pupillo, non habbia la carta di tutela, l. 2. c. 2. c.34.
 Inventario fatto per il tutor del Pupillo, ouero del mentecapto, deue esser posto in custodia appresso li Procuratori de S. Marco. Verf. Et volemo. c.34.
 In-



Inuentar'io deue eſſer fatto , & poſſi ca-
dauno eſſer aſtretto à farlo . Ne' male-
ficij cap.24. c.129.

Inuentario deue eſſere fatto dal Com-
miſſario ; quando gl'Heredi ſono ab-
ſenti , ouero minori per mano di no-
daro , & preſentato in Cancellaria
Inferior , ſotto pena de Ducati 200.
Corr. Grimani c.2. c.171.t.

INVEſTITIONI.

Inueſtitione , ſe non farà quieta , farà
lecito tanto al comprador , quanto
al Venditor , riceuere la ſua coſa , an-
cora , che l'altro contradica , lib. 3.
cap. 14. c. 44.

Inueſtitione non vaglia , ſe non faranno
preſenti dui. teſtimonij , & il miniſte-
rial , l.3. c.34. c. 50.

Inueſtitioni delle poſſeſſioni del Marito,
ò del Suocero , come deuono far le
donne morto il marito , l.3.c.37. c. 51.

Inueſtir niuno può la robba del morto
debitore ſuo , che laſcia herede , che
non habbia legitima età , & ſenza ſtri-
de , l.3. c. 35. c. 50.

Inueſtitione ſi come non ſi fa ſenza Giu-
dice , coſi nè anco il chiamor ſi può far
ſenza giudice , l.3.c.45. c. 54.

Inueſtitione ſtar deue ſolamente per vn'
anno , l.6. c.30. c.97.

Inueſtitione à ſine proprio ſi fa all'Officio
del Proprio in due modi , cioè il pri-
mo quando la donna leuera il ſuo Zu-
degado non trouando Mobile . Secon-
do ſi fa per Sententia , ò Sententie , co-
me nella Pratt. cap. 4. Verſ. Inueſtir à
ſine proprio. c.191. t.

Inueſtir per Sententie , come ſi faccia , nel-
la Prattica , c.4. verſ. La ſeconda Inue-
ſtitione. c.192.

Inueſtitione à proprio è vn' acquiſto di
tanto ſtabile inueſtito à ſine proprio ,
che ſia per pagamento di tutto , ò par-
te del Zudegado , ouero Sententie , & ſi
fa all'Officio del Proprio , ſecondo la
forma poſta nella Prattica , c. 4. Verſ.
Inueſtir à Proprio. c.192.

Inueſtir tutti i beni à proprio ſi fa per no-
titia , come nella Prattica , c. 4. Verſ.
Notitia è inueſtir? c.192.

Iurisdictione de' Giudici de Palazzo, &
de' loro fori è terminata dal Scenil
ſimo Prencipe . Ne gli Autentici
conf. 6. c.137

L

L A D R I.

Ladro , che commette più Latroci-
nij in vna , ò più volte ſi caſtiga
per tutta la quantità de' Latroci-
nij , l.6. c.77. c.119.

Ladro la ſeconda volta preſo nel furto
doppo che farà ſtato fruſtado , & bolla-
do da ſol. 20. fino à 100. deue perder
vn'occhio , l.6. c.78. c.119.

Ladro , che robberà robbe , & beni di
quelli , che hanno patito naufragio ,
paghi il doppio di quello , che haue-
rà robbato , ò portato via , & ſia ban-
dito . Nella promiſſion de' maleficij ,
capit. 1. c.123.

Ladro , che robbarà le robbe , & beni di
quelli , che patiranno Incendio , ſia
condannato al doppio , & Bandito ,
& ſe non hauera con che pagar , ſia
la ſua caſa deſtrutta ſino alle fonda-
mente , & lui ſtia in Prigione , & poi
ſia Bandito fino , che pagherà . Nel-
la Promiſſione de' Maleficij , cap. 1.
nel fine. c.124.

Item nella Promiſſione de' Maleficij .
cap. 3. ibid.

Ladro trouato la terza volta in furto , ſia
impiccato . Nella Promiſſion de' Ma-
leficij , c. 3. ibid.

Ladro , che robbarà da Lir.40. in ſuſo ſia
impiccato . Nella promiſſion de' Male-
ficij . c.4. ibid.

Ladro , che farà trouato in caſa d'altri ,
& che ſi difenda con Arme li ſia cau-
to vn'occhio , & tagliata la mano de-
ſtra . Nella Promiſſione de' Malefi-
cij , cap. 6. ibid.

Ladri più inſieme trouati robbar , ſian
puniti d'vna medeſima pena . Nella
Promiſſione de' Maleficij , c.5. ibid.

Ladro trouato à romper la caſa d'altri ,
deue perder vn'occhio . Nella promiſ-
ſion de' Maleficij , c.8. c.125.

Ladro ritrouato di notte in alcuna caſa ,
ſia . f 3



- sia frustado, & bollado, & la seconda volta se fara trouato perda vn'occhio. Nella promission, c.7. c.125.
- Ladro, che hauerà fatto latrocinio, robbaria, & prede nel Dominio di Venetia, come sia punito. Nella promission, cap.9. ibid.
- Ladro per furto, robbaria, & preda non può esser punito, se non confessa, ouero che da testimonij sia conuinto. Nella promissione, cap.9. Vers. Et queste cose. c.126.
- Ladro, che nel robbar percuoterà alcuno con la man aperta, ò con il pugno, & facendo sangue perda la mano destra. Nella promission de' maleficij, c.9. Vers. Et se alcun. c.125.
- Ladro, ouero coloro, che scientemente ric eueranno il latrocinio, & ciò sia manifesto, confesso, ò comprabato per testimonij, debbono esser puniti come gl'istessi ladri. Nella promissione de' maleficij cap.10. c.126.
- Ladro per la prima volta gli sia tagliato le Pupille dell' orecchie, la seconda volta la cima del naso, & la terza volta per qual fuma si voglia da Duc. 5. in sù sia appiccato per la gola. Ne' Decr. Vers. L'anderà Parte. c.234.
- Ladro. Vedi furto.

L A T E R A N I.


- L Aterani sono preferiti a' propinqui, che non sono della Prole di quelli che vogliono vender, & sono auantaggiati nel pretio di Lir. 4. per cento di quanto farà la stima, l.3.c.23. c.46.
- Laterani non si preferiscono al compagno, che vorrà comprare, mà si bene i propinqui si preferiscono, libr. 3. capit. 25. c.47.
- Laterani se voranno pagar il debito del debitore al creditor, che vorrà tuor la Possessione di esso debitore debba hauer essa possessione, & la carta del debito col vigor, & robor del creditore, lib. 5. c.9. c.80.
- Laterani, che presentano sopra l'Inuestitioni delle possessioni, sono tenuti a pagar la stima della proprietà, & le spese de' caratti fatti per l'Inuestitione lib.6. c.32. c.98.

L

- Laterani hora non hanno prerogatiua nelle comprede delle possessioni per ragion di minor pretio, l.6. c.35. c.100.
- Laterani nelle Comprede habbino la istessa prerogatiua, nella parte della possession venduta, che hanno in tutta, l.6. c.38. c.101.
- Laterani, che presentano sopra la possession venduta, debbano giurar, che vogliono per loro essa possessione venduta, & che ciò non fanno in fraude d'alcuno, l.6. c.39. ibid.
- Laterani possono presentar sopra i pagamenti di Dote iuxta le Leggi. Corret. del Serenissimo Treuisan, c.10. Vers. Nè per questo. c.185.
- Laterani sono tenuti a presentar per le Vendite, nel termine di giorni trenta dal giorno della notitia, che li farà data per il Commandador. Ne i Decreti. c.228. t.
- Laterani, che hanno miglior ragione secondo le Leggi, & Statuti della Città, & che presenteranno nel termine di giorni 30. siano preferiti nelle vendite fatte secondo l'vso nuouo. Ne i Decreti. ibid.
- Laterano, che presenterà sopra alcuna vendita non può più ritirarsi, nè rimuoversi da detta presentatione in alcun modo. Ne' Decr. nel fine. ibid.
- Laterani. Vedi confinanti.

L A V O R I E R.

- L Auorier è tutto chiamato, quando alcuno chiamerà sopra la proprietà nel tempo di giorni trenta dal dì, che sarà cominciata l'opera, libr. 3. capit. 57. c.58.
- Lauorier fatto dal compagno sopra la possessione indiuisa non nuoce all'altro compagno, nè pregiudica, se non doppo il tempo d'Anni 30. che lui hauesse possesso, l.3. c.60. ibid.
- Lauorier fatto da nuouo, & chiamato, quando è manifesto, non è necessario il chiamante prouarlo, libr. 6. capit. 43. c.101.
- Lauorier nuouo destrutto per la Legge, & confermato il chiamor, non può nel medesimo huogo, & modo esser rifatto l.6. c.43. c.102.



Lauorier fatto da nuouo , & destrutto per la Legge deue esser pagato, & tutte le spese della Lite da colui, che hà perso la Lite , l.6.c.43. c.102.

Lauorier, siue fabrica si suspende, quando il vicin chiama per conseruation delle sue Giurisdittioni, ouero confini . Nella prattica , c. 4. Verf. Il secondo chiamor . c.192. t.

Lauorier vien interditto à Legge, quando non si resta di fabricar non ostante il chiamor fatto di esso lauorier , ouero fabrica . Nella prattica , c.4. verf. Interditti à Leze . ibid.

Lauorier , siue fabrica fatta doppo l'Interditto à Legge si destruze per li Signori di Notte , ouero par li Sòpragattaldi . Nella prattica , c. 4. Verf. Nè restandoui . c.193.

L E G A T I .

Legato lasciato al figliuolo con questo che doppo la sua morte venga in altro, s'intende , se il figliuolo mancherà senza figliuoli . Nelle presuntioni . Verf. La terza presuntione. Item verf. Ancora se alcuno lascerà . c.7.

Legato spetialmente lasciato dal Padre , ouero dall' Auo al figliuolo, ouer nipoti , non è in fraterna compagnia , l. 3. c.4. nel fine . c.40.

Legato lasciato alla figliuola di famiglia , e del Padre pleno iure , se non sarà però lasciato dalla madre , ouer da' parenti materni , perche all' hora faria della figliuola quanto alla proprietà, & del Padre quanto all' vsufrutto fino à tanto però , che si maritasse , ò intrasse nella Religione , l. 4. c. 8. Verf. Mà la dimissoria . c.63.

Legato lasciato da Padre , & Madre al figliuolo, ouer figliuola , come questo se morirà senza heredi diuenghi nel tale, può esser obligato per dote, lib.4.c.11. nel princ. ibid.

Legato lasciato al figliuolo di famiglia di stabili è del Padre quanto all' vsufrutto, & non quanto alla proprietà , l. 4. c.8. nel princ. c.62.

Legato lasciato dalla moglie al marito si detraze dalla quantità della sua dote prima , che sia fatto il Zudegado ,

libr. quarto , capit. 9. c.63

Legato lasciato dalla madre al figliuolo con fideicommissio , doppo la morte del figliolo , li figliuoli che dipoi nasceranno fanno cessar esso Legato per presumpta volontà della testatrice lib. 6. c. 2. nel princ. c.85.

Legato di stabili ad pias causas, ouer luoghi pij non può esser lasciato per più di anni due , quali passati si vendono , & se gli da il tratto. Ne' Decr. c.201. t.

Legati ad pias causas fino alla summa di Ducati trenta si possono conseguire per via di dimanda all' Ufficio del Mobile . Nella Corrett. del Serenissimo Cigogna . c.269.

Legati da Duc 200. in giù lasciati ad pias causas, sono liberi dal pagamento delle Cinque per cento all' Ufficio delle Acque . Leg. Ciu. c.287.

Legati . Vedi Dimissorie .

L E G G I .

Legge è venerabile , per la quale le cose Diuine , & humane da cattiu sono difese , nel primo prologo. Verf. Conciosia adunque . c.2. t.

Legge rende à ciascheduno il suo . Nel primo prologo, verf. Per le quali . ibid.

Legge doue non statuisse certo termine, resta in arbitrio del Giudice , libr. 1. cap. 13. car.11.

Et il medesimo lib.1. c.56. c.17.

Legge quando da ad alcuno il giuramento , per purgar la sua conscientia , si deue star ad esso giuramento , libr. 1. capit.49. c.23.

Legge sopraueniente leua la consuetudine , l.3. c.5. c.40.

Legge, che parla de' laterani di mascoli , repetita s'intende ne' laterani delle femine l.3. c.23. c.46.

Legge deue esser interpretata per quello , che le hauerà fatte, l.5.c.18. c.82.

Legge riguarda le cose auuenir, & non le passate , l.6. c.1. & 2. c.85.

Legge deue esser fondata sopra l'equità, perche non è legge, se non è giusta, & ragioneuole , l.6. c.10. nel princ. c.88.

Legge non presume , che il padre faccia alcuna cosa sinistra contra il figliuolo , lib.6. c.10. ibid.



- Legge** deue eser generale , & non particolore. Ne' Consulti, conf. 26. c. 151.
Lege lega dal giorno , che fù publicata. Ne' Conf. conf. 43. nel fine. c. 163.
Legge, & loro osseuanze sono commesse alli Signori Conseruatori delle Leggi. Correttion. del Serenissimo Triuifan, cap. 4. c. 182. t.
Legge de compromessi frà padri, madri, figliuoli, figliuole, fratelli, barbani, con figlioli de fratelli, & trà loro figlioli, reformata come nella Corrett. del Ser. Triuifan. c. 12. c. 186.
Legge Pisana delle Appellationi, capitolo 1. c. 188.
Legge Pisana dell' Appellationi deue eser essequita. Nella Corrett. del Serenifs. Cigogna. c. 269. t.

LEGITIMA.

- L**egitima cioè la particola del figliuolo è la terza parte de' beni stabili del padre, l. 4. c. 36. c. 75.

LEGITIMATIONE.

- L**egitimatione del figliuolo nato da huomo, & donna liberi, & sciolti ingenui si fa, se di poi trà loro si contraze legitimo matrimonio, esso figliuolo ipso iure vien reputato legitimo herede del padre l. 4. c. 29. c. 73.
Legitimationi fatte, che si faranno per qualsiuoglia priuilegio, non vagliono nel Stato Veneto, quanto alla successione de' beni, contra la disposizione delle vltime volontà, nè possono eser admesse da alcun Giudice. c. 280.
Legitimatione per priuilegio obsta che li beni non vadano in quelli, che sono chiamati iusta la forma de' Testamenti. c. 279. t.
Legitimati per subsequens matrimonium non sono admessi de' fideicommissi etiam del padre se non faranno nominati. Corr. Bembo. ibid.

LETTERE DI CAMBIO.

- L**ettere di Cambio, & Cambij con danari, che si fanno in Venetia, sian

L

- pagati per partida dl banco, in pena. Leg. Ciu. c. 294.
Lettere di Cambio, & del loro pagamento li 6. giorni vtili di poter scorrer senza pregiudicarsi siano sei giorni, nelli quali il banco senti, & sij aperto. Leg. Ciuili. ibid.
Lettere di Cambio di pacsi Esteri; che non hanno limitatione di tempo sono esenti li negotianti di leuar protesti, mà quando le dette piazze si regolassero debba con quelle d'esse, che si faranno regolate osseuarfi anco di quà il medesimo. Leg. Ciu. c. 312. t.


LEVATIONI.

- L**euation di possesso si fa all' Ufficio dell' Esaminador senza commandamento si fa come nella prattica al c. 5. nel princ. c. 193.
Leuatione à fine proprio delle venditioni si fa all' Ufficio dell' Esaminador senza commandamento. Nella prattica, capit. 5. Verf. Sine proprii di vendite. c. 193. t.
Leuation di proprio di vendite si fa all' Ufficio dell' Esaminador senza commandamento, come nella prattica, c. 5. Verf. Proprij di vendite. ibid.
Leuation di dadi, & refudason si fa all' Ufficio dell' Esaminador senza commandamento, secondo la forma posta nella prattica, cap. 5. Verf. Dadi, & refudason. c. 194.
Leuation de sine proprii di pignore si fa all' ufficio dell' Esaminador senza commandamento. Nella prattica, cap. 5. verf. Pignore de stabili. ibid.
Leuation di testamenti per via di Breuiario si fa all' Ufficio dell' Esaminador secondo la forma posta nella prattica, cap. 5. Verf. Metter à stride Breuiarij. c. 194. t.

LIBRI.

- L**ibri delle rason de' priuati, che contengono alcuna cosa per colui, che scriue, non prouano mà fanno presuntione, ch' alla parte più honesta sia dato il giuramento. Nelle presontioni, verf. La terza presontione. c. 7.

Libro



- Libro del morto, che sia stato huomo da bene, non proua, mà fa presuntione, che si dia giuramento alla parte più honesta, l. i. c. 48. nel fine. c. 23.
- Libro del Patron che affitta la sua casa per due anni non è creduto, se non di vn'anno. Ne' Conf. conf. 18. c. 144.
- Libri de' Botteghieri non sono creduti, se non per anni 5. mà alli libri ordinarij si crede come per auanti. Nei Conf. conf. 24. c. 149.
- Libri de' fuggitiui, ouero falliti si deuono il giorno seguente del fallimento presentar a' Sopraconsoli, altrimenti non possono esser affidati. Corrett. Barbarigo, c. 3. c. 169.
- Libri de Botteghieri, così ordinarij, come d'altre sorti non sono creduti, se non di anni 5. in zoso. Corrett. del Ser. Grimani, c. 1. c. 171.
- Libri de Botteghieri, non se gli crede se non per il tempo di anni 5. & fino alla summa de Duc. 5. Leg. Ciu. c. 297.
- Libri de Botteghieri, non hanno fede se il debito è di maggior summa de duc. 5. se la partita non è sottoscritta dal debitor, ouero se non si proua il debito per doi testimonij. Leg. Ciu. ibid.
- Libri, Opere, Pronostichi, Historie, &c. senza la licenza ordinaria non si possono stampar in pena de duc. 50. Ne' Decr. vers. Di più si fa saper. c. 255.

L I C E N T I A T I.

- Licentiati due volte per gl' Illustris. Signori Capi del Consiglio di X. più non s'ascoltano se non è preso per il Consiglio. Ne' Decr. c. 226.
- Licentiati due volte dagl' Illustrissimi Signori Capi del Consiglio di X. se sarà preso per il Consiglio, che non siano vdi, mai più possono nell' auuenire esser ascoltati. Ne' Decr. ibid.
- Licentiati da quattro Auogadori separatamente non possono esser più vdi. 1624. 25. Agosto. c. 371. t.
- Per nouo dedotto possono due altri ascoltar, & non più, & ogni suffragio contrarlo possa dalla Signoria senza Consiglio esser annullato. 1624. 25. Agosto. ibid.

Lite alcuno non può comprar, tuor i si, ouero far patto di difender co hauer in fine parte dell'acquisto, o d'ari. Ne' Decr. c. 230. t. & 231

L I T I G A N T I.

- L**itigante non deue esser aggrauato, n di spese, nè di fatiche, l. i. cap. 1. nel princ. c. 12
- Litiganti non deuono esser indebitamente strusciati, mà sia posto fine alle liti l. 6. c. 5. vers. Desiderando. c. 86
- Litiganti se vorranno andar fuori di Venetia, sono tenuti constituir vn Procurator, che possa, & voglia difender la causa, altrimenti si procede in causa. Ne' Consulti, conf. 9. c. 138.
- Litiganti, ch'anderanno fuora di Venetia & constituiranno vn Procurator siano obligati notificarlo a' Giudici della commission, che loro haueranno fatta. Ne' Consulti, conf. 9. vers. Et questo se debba notificar. c. 138.
- Litiganti deuono eleggere gli Aduocati, & diuiderli trà di loro. Ne i Decreti. c. 227.
- Litiganti, se da loro sarà dato tributo ad alcuno sia castigato. Ne i Consulti, conf. 12. c. 140.

L I V E L L I.

- L**iuello passa da persona, con il suo Priuilegio, & Carico, l. 4. c. 11. vers. Similmente. c. 64.
- Liuello si presume, & deue il Liuellario esser inuestito, quando alcuno per 50. Anni continui sotto vniforme pensione conoscerà alcuna cosa da priuate persone, se però non apparirà, o si prouerà in contrario. Ne i Consulti, conf. 28. c. 153.
- Liuello si presume, quando alcuno riconoscerà alcuna cosa dalla Chiesa per 40. anni continui sotto vna vniforme continua pensione, se però non si prouerà il contrario. Ne' Conf. conf. 28. vers. Ancora quelli. ibid.
- Liueli di Bassano, & suo ordine. Ne i Decr. c. 217. t. Liuel-



- Liulli di Padoa , come siano ordinati ,
Ne' Decr. c. 217. t.
- Liulli di Verona , come sian ordinati .
Ne' Decr. c. 218.
- Liulli di Vicenza , & Affitti , come sian
regolati . Ne' Decr. c. 218. t.
- Liulli , & Affitti della Patria del Friuli,
come siano modificati . Ne i Decreti.
c. 219.
- Item li detti . Ne' Decr. c. 219. t.
- Liulli , & affitti di Asolo , come siano di-
sposti . Ne' Decr. c. 220.
- Liulli , & Affitti di Conegliano , &
Treviso , come siano corretti . Ne i
Decreti . c. 220.
- Liulli , Censi , ò d'altro interesse non si
possi pigliar Danaro dalle Città, Com-
muni , Territorij , ò Villaggi senza no-
titia del Senato , e del Collegio in pe-
na contrafacendo , che parerà ad esso
Collegio , & quelli che danno il dana-
ro habbia à perder quanto haueranno
esborfato , che resti confiscato , & ap-
plicato alla Signoria , non potendo li
Nodari formar à tali Instrumenti in
pena come sopra . c. 421.
- Liulli delle Città , Ville , Comuni , e
Territorij , non possono farsi senza li-
cenza del Collegio , e del Senato , con
parte posta , e presa con li due terzi
delle Ballotte . c. 421.
- Liulli francabili come perpetui siano
dati in nota all' Offitio dell' Esamina-
dor . Vers. Et accioche . c. 415. t.

LOCATORI.

- L**ocator non deue esser defraudato
del suo Affitto , lib. 3. cap. 8. nel
principio . c. 41.
- Locator , che nel tempo di Anni 5. dal
giorno , che li fù lasciata la casa non
dimanderà l'Affitto , non potrà più
quello dimandar , se però non fusse
minor , nel qual caso non gli corre il
tempo , lib. 3. cap. 8. Vers. Et questo
volemo . ibid.
- Locator per l'Affitto della Casa , può di
propria auttorità tuor il pegno , lib. 3.
c. 8. nel princ. ibid.
- Locator può scacciare di casa l'affittual
auanti il finir del tempo , se esso Af-
fittual dishonestamente , & con malo

- modo habiterà in essa Casa , l. 3. c. 9.
nel princ. c. 42.
- Et il medesimo nel lib. 6. cap. 27. nel prin-
cipio . c. 95.
- Locator può scacciar di casa l' Affittuale
auanti che sia finito il tempo della Lo-
catione se esso Locator vorrà in essa
habitar , l. 3. c. 9. nel princ. c. 42.
- Et il medesimo nel l. 6. c. 27. vers. Ma so-
pra la seconda causa . c. 96.
- Locator , che vorrà scacciar di casa il suo
affittual alla fine del termine, deue per
vn mese almeno auanti il finir della
Locatione denunciarglielo per vn
Commandador accioche sotto la pena
&c. al termine statuito , vscisca di ca-
sa , & questa denontia , ò notificatio-
ne deue esser scritta nel Libro dell' Of-
ficio . l. 6. c. 25. c. 94.
- Locator , che scaccierà l' Affittual di casa
auanti il tempo del finir la locatione
sotto pretesto di volerla lui habitar , è
tenuto habitar essa casa almeno per
vn' Anno altrimenti è sottoposto alla
pena , l. 6. c. 27. c. 95.
- Locator , che vorrà fabricar la casa , che
hauerà affittata , può auanti il finir del-
la Locatione scacciar l' Affittual secon-
do però la forma posta nel lib. 6. c. 27.
Vers. Et se per altra cason . c. 96.
- Locator , che commetterà fraude nel
scacciar l' Affittual sotto pretesto di vo-
ler fabricar sia punito , l. 6. c. 27. Vers.
E se'l Patron . ibid.
- Locator , che Affitta la sua casa per due
Anni deue far publico Instrumento ,
perche alli Libri del Locator non si
crede , se non per vn' Anno . Ne' Con-
sulti , conf. 18. c. 144.
- Locator , che Affitta la sua Casa per più
tempo di Anni due deue far Locatio-
ne per Instrumento publico , & farla
stridar , & sottoscriuer da' Giudici d'
Esaminador , altrimenti la Locatio-
ne non vale , & il Conduttur non
può essere astretto a pagar l' Affitto .
se non per la metà del tempo . Ne i
Consulti , conf. 48. Vers. Et se per
più . c. 144.
- Locator. Vedi Patrone .



M

M A D R E.

Madre ne' suoi Beni anco stabili succedono tanto i Maschi , quanto la femina. c.75.

Madre, che instituisse tutti li suoi figliuoli heredi si presume , che habbia instituito anco quello , ch' haueua nel ventre, & di ciò non s'admette proua in contrario . Nelle preson- tioni . Vers. Item se vna femina. c. 6. t.

Madre si admite alla successione del figliuolo, & figliuola, quando però muoreno senza discendenti , & ascendenti lib.6. cap.54. c. 106.

Madre debitrice del figliuolo , ò figliuola non può esser sentenziata alla prigione à Petitione delli predetti , l.6. c.70. nel fine . Vers. inhiendo. c.116.

Madre se lascierà vn Legato à suo figliuolo con Fideicomisso doppo la morte del detto li Figliuoli , che nasceranno dopoi fanno cessare esso Legato per presumpta volontà della Testatrice, lib.6. cap.2. c. 85.

MAGGIOR CONSIGLIO.

Maggior Consiglio interpreti le Leggi oscure, e dubiose fino à due anni aliter &c. l.6. c.84. c. 122.

M A G G I O R I .

Maggior di dodeci Anni , si dice ha- uer età legitima , l. 2. c.1. c. 33.

Maggior non può esser dal Minore pro- uocato alle Diuision , lib.3 .cap.7. nel fine . c. 41.

Maggior di 16. Anni può esser estratto di tutela all'Officio di Petition . Nella Corr. Cigogna. c. 272.

M A L E F I C I .

Malefici , ouer che fanno strigarie , se daranno mangiar ad alcuno, al- cuna cosa , per la qual debba perire , ouer esser fuora di senno siano frusta- di , & bolladi . Nella promission de' malefici, c.17. nel princ. c.127.

Malefici , che fanno strigarie , se farann conuinti per testimoni , ouer confesse- ranno hauer fatto il delitto , perdano gl'occhi , & la mano . Nella promil- sion de' maleficij . Vers. Et se per testi- monij. c.127

Malefici , & quelli , che fanno strigarie che faranno con esse morir alcuno ouar li faranno perdere l'inteletto , quando sia prouato, ò confessato, ouer che sia publico , & manifesto , siano impiccadi , ouero brusadi . Nella pro- mission de' maleficij , cap. 17. Vers. Et se per cason . c.128.

Malefici , & quelli , che fanno strigarie, & quelli , che li consiglierano , & agiute- ranno , sian puniti di vna medesima pena . Nella promission de' malefici , c.17. Vers. Et simil pena . ibid.

Malefici , & quelli , che faranno strigarie amatorie pet far odiar huomo, & don- na , & chi hauerà consigliato , siano frustadi , & bolladi . Nella promis- sion de' maleficij , cap. 17. Vers. Se veramente . ibid.

Malefici , & quelli , che fanno strigarie, & fatture , che daranno alcuna cosa à mangiar , che turbi la sanità , tanto della mente, quanto del corpo, & quel- li , che consiglieranno , daranno ordi- ne , & aiuto sia formato Processò, tan- to per Inquisitione , quanto per accu- sa , & in cadaun altro modo per li Si- gnori di Notte , & di poi per li Auo- gadori di Commun placitadi in Qua- rantia Criminal . Ne' Decr. c.238.

Veneno chi darà ad alcuno sia castiga- to iuxta le Leggi , & Ordini . Ne' Decr. Vers. de dantibus verò . ibid.

M A L E F I C I I .

Maleficio commesso , & perpetrato fuora di Venetia per vn Venetia- no , contra vn' altro Venetian si pu- nisce come nelle promissioni de' ma- leficij , c.15. c.127.

Maleficij , non specificati per le Leggi si puniscono secondo la discretione de' Giudici . Ne' Maleficij , c.29. c. 131.

Maleficij commessi , & non specificati dalle Leggi sian castigati à discretion de' Giudici . Ne' Maleficij , c.29. ibid.

M A-



M A L I T I E.

- M**Alitie di quelli, che pensano sagacemente ingannar, & inuiluppar alcuno denono esser obuiate, l. 5. cap. 35. nel princ. c. 18.
- Malitie, & fraudi de laterani, & propinqui nel tutor le rason sopra le vendite, si leuano con il dargli giuramento, come nel l. 6. c. 39. in princ. c. 101.

M A N D A T I.

- M**Andato, ouer procura speciale si ricerca, poiche non basta la generale à quel Procuratore, ò commesso, che vorrà intrometter la commissaria per nome di alcun commissario absente, l. 4. c. 19. nel princ. & fine. c. 66.
- Mandato di poter sollicitar in Palazzo si dà per li Capi di 40. al Criminal, & Sindici, come nella Corr. del Seren. Cigogna. c. 270. t.

M A N I F E S T O.

- M**anifesto si dice esser quello, che per confessione, ò proua, ouer euidentia appar chiaro. Nel secondo prologo, in fine. Verf. Manifesto. c. 5. t.
- Manifesto, & notorio è quello, che non hà bisogno di proua. Nel secondo prologo, nell'ultimo. ibid.

M A R I T I.

- M**arito non può far donatione trà viui alla moglie, l. 3. c. 42. c. 53.
- Marito non guadagna la dote per adulterio commesso dalla moglie se non è per Giudicio Ecclesiastico separata dal marito, l. 4. c. 33. c. 74.
- Marito, che ritornerà da nuouo dappoi la separatione Ecclesiastica ad accettar appresso di se la moglie, la raggion della sua dote ritorni ad essa come era auanti la separatione, l. 4. c. 33. c. 74.
- Marito, che muore senza testamento, che lascia la moglie, quella deue hauere de' beni del marito viduando il vitto per vn'anno, & vn giorno, & se vorrà star vedoua habbia in vita sua l'

M

- habitatione solamente nella casa del marito, l. 4. c. 34. ibid.
- Marito, che non prouede del vitto, & vestito alla moglie può esser astretto auanti li Giudici di Procurator. Ne' Consulti, conf. 8. c. 137.
- Mariti, che tengono alla pouertà, & sono aggrauati di debiti, ò carcerati, danno legitima causa alle mogli di far assicuratione delle sue Doti. Nelle Correttioni del Serenissimo Truifan, cap. 7. c. 183. t.
- Marito deue esser citato, se la moglie pretende far alcuna terminatione lamentandosi di lui, che li faccia mala compagnia. Correttione del Sereniss. Truifan, cap. 7. ibid.
- Mariti, che toranno Donzelle per mogli à quali fusse lasciato auanti il suo maritar più di Duc. 5000. debba pagar delli proprij suoi beni per ogni tanfa, & decima, che si metterà 10. per cento per quel più, che hauerà sua moglie delli detti Ducati 5000. Leggi Ciu. c. 284.
- Mariti delle donne disobedienti nel portar le perle contra la parte, come sian castigati. Leg. Crim. c. 350.

M A R I N A R I.

- M**arinari son tenuti osseuar li patti fatti con li Patroni delle Naui, lib. 6. cap. 71. c. 116.
- Marinari si deuono sententiar alle carceri fino ad integro pagamento, libr. 6. cap. 69. c. 115.
- Marinari, che non osseueranno li patti fatti con il Patron della Naue caschiranno in pena del doppio della quantità riceuuta, l. 6. c. 69. ibid.
- Marinari, che riceueranno la marinarezza, & non faranno il seruatio promesso siano condannati alla pena del doppio, & nella restitutione. Nella promissione de malefij, cap. 22. c. 129.
- Marinari nè altri Ministri di vasselli suditi, non possono tuor danari à cambio, nè robbe d'alcuna sorte à risico di Naue, mà solo Patroni, & Scriuani per bisogno, & occorrenze de Vasselli con il conf. di 12. Leg. Ciu. c. 291. t.



Mascolo, & femina più propinqui al defonto per linea masculina in vn medesimo grado concorrendo. Il mascolo sia preferito ne' beni stabili, & ne' mobili l'vno, & l'altro siano eguali per stirpe, & non per capi. Ne' Consulti, conf. 39. c.160.

Mascoli sono fauorabili ne' beni, tanto mobili, quanto stabili per essi accre- cianti, & acquistati. Ne' Consulti, conf. 40. c.161.

Mascoli, à quali la Donna preciede, de vn grado sono vguale con essa nella successione de' mobili, & stabili. Ne' Consulti, conf. 40. Vers. Deliberemo. c.161.

Mascoli. Vedi Figliuoli.

M A S C H A R E .

Maschare con Arme prohibite. Leg. Crim. c.351.

Mascherati, gli huomini da donne, & le donne da huomini prohibito. Leg. Crim. ibid.

Mascherarsi auanti nona, prohibito. Leg. Crim. ibid.

M A S S A R I T I A .

Massaritia, & nel nome di Massaritia, non si comprendono li Arzenti, Zoie, & Pietre pretiose, & Arme di ferro, l.4. c.16. c.65.

Massaritie si dimandano quelle cose solamente, ch'vsaua il testator in casa sua per commun vso, ouer vtilità, & comodo suo, & della sua famiglia, l. 4. cap. 16. ibid.

M A T E R I E .

Materie deuono esser poste, & collocate alli suoi luoghi congrui, & competenti. Nel primo prologo, vers. Per la qual cosa. c.2. t.

M A T R I M O N I O .

Matrimonio deue esser pronunciatto, quando alcuno hà conosciuto

la sposa sua conditionata. Nel secondo prologo. Vers. Necessaria presuntione. c.5. t.

Matrimonio legitimo contratto trà huomo, & donna liberi, legitima il figliuolo nato auanti esso Matrimonio, & ipso iure è riputato legitimo herede ne i beni paterni, come se fusse nato dopo contratto il Matrimonio, libr. 4. capit. 29. c.73.

Matrimonio disciolto, come possa, & debba ia Donna rihauere la sua Dote. Correttione del Serenissimo Triuisan, cap. 9. c.184.

M E D I C I .

Medici, e Chirurghi dello Stato non possino esser condotti, se non si farano Dottorati nel Studio di Padoua Leg. Ciu. c.316.

M E N T E C A P T I .

Mentecapto deue hauer tutor secondo la forma posta nel lib. 2. cap. 3. & 9. c.35. 36.

Mentecapto se in sanità haueua alcuna commissaria, cessa d'esser commissario, & detta commissaria si deuolue nelli più prossimi di quello, per il quale detto mentecapto essercitaua la commissaria, l.2. c.12. c.37.

Mentecapto ritornato à sanità, gli deuono esser restituiti i suoi beni, & datogli conto dell' administratione, libr. 6. cap. 23. c.94.

Mentecapto non si dice esser, se non quando per idonei sarà comprobato, l.6. c. 23. nel princ. ibid.

M E R C A N T I .

Mercante, che mouerà la mercantia da luogo à luogo, non può essere aldido, mà auanti, che la muoua la veda diligentemente. Ne' Dec. c.210. t.

M E R C A N T I E .

Mercantie, & robbe, che non sono scritte nel Quaderno, ouer Libro del Scriuan della Naue, ouero Le-



ro Legno non vengono in Varea, lib. 6. cap. 68. c. 114.

Mercantie falsificate siano fatte perdere & siano senza pagamento di colui, che l'hauerà comprate. Nelle promission de' maleficij, c. 25. c. 130.

Mercantia mossa da luogo à luogo pregiudica al Mercante, che l'hà mossa, che non può per alcun grauame di cessa Mercantia esser aldido. Ne i Decreti. c. 210. t.

M E R C E D I.

Mercede delli Cancellieri inferiori per conseruar gli Inuentarij de i beni dei pupilli, ouer absenti. Corr. del Grimani. c. 2. Verf. Per il tener. c. 171. t.

Mercede delli Nodari per far li Inuentarij delle robbe de' defonti. Corr. del Serenifs. Gritti, c. 6. & 7. c. 173.

Mercede, che deuono hauer li Auocati per la prima informatione della causa per veder, & far le Scritture. Corr. del Serenifs. Gritti cap. 8. Verf. Per la prima informatione. c. 176.

Mercede degli Auocati straordinarij per cadauna Renga all'Officio. Corr. del Ser. Gritti, c. 8. Verf. Li Auocati straordinarij. c. 176. t.

Mercede degli Auocati all'Officio de i Cattaueri, Giustitia Vecchia, & doue si trattano cause minime. Corrett. del Serenifs. Gritti, cap. 8. Verf. Ecceutuando. ibid.

Mercede degli Auocati per cadann consulto, ne quali interuenir debba sempre vn'ordinario. Corr. del Serenifs. Gritti, c. 8. Verf. nelli Consulti. c. 177.

Mercede degli Auocati alli Consigli ciuili, iui. ibid.

Mercede degli Auocati, che parleranno, & assisteranno à i secondi, & terzi Consigli à i Consigli, & Collegi. Corr. del Serenifs. Gritti, c. 8. Verf. Alli secondi, & terzi. ibid.

Mercede degl' Auocati ordinarij, & straordinarij nelle cause, che occorreranno trattarsi nel Senato. Corrett. del Serenifs. Gritti, cap. 8. Verf. al Consiglio. c. 177. t.

Mercede degli Auocati nelli Consulti delle Cause Criminali. Corrett. del

Serenifs. Gritti, c. 8. Verf. nelle cause Criminali. c. 178. t.

Mercede degl' Auocati Criminali per ascoltar le Letture de' Processi criminali. Corr. del Serenifs. Gritti, c. 8. Verf. per ascoltar. ibid.

Mercede degli Auocati, che rengheranno, & ascolteranno nelle cause Crim. Corr. del Seren. Gritti, c. 8. Verf. In le dette cause. ibid.

Mercede de' stimadori dei beni per li pagamenti di dote deue esser statuita da' Giudici per conscienza. Corr. del Seren. Triuis. c. 10. c. 184. t.

Mercede de' Nodari degli Auditori Vecchi per le intromissioni. Legge Pisan. cap. 4. c. 189. t.

Mercede de i Sollicitadori, che essercitano con legitimo Mandato de' Sindici & capi di Quaranta sono Lire dodeci, soldi 8. al mese. Nella Correttione del Serenifs. Cigogna. Verf. Li siano tanfadi. c. 272.

M E R E T R I C I.

Meretrici, se ben maritate, non possono portar fazzoili bianchi fuora di casa. Leg. Crim. c. 358.

M E S V E N D E R I,

Mesuenderi. Vedi Sententie.

M E T R O P O L I T A N I.

Metropolitani non possono alienar i beni stabili di Chiesa, se non con consenso di suffraganci, lib. 1. cap. 4. nel princ. c. 8.

M I N I S T R I D' O F F I C I I.

Ministri d'Officij, & Magistrati, sono tenuti dar le copie delle Scritture, che bisogneranno agl' Auocati fiscali per difesa delle ragioni, della Serenifs. Signoria senza spesa alcuna. Leg. Ciu. c. 295. t.

Ministri de gl' Officij, che daranno le copie agli Auocati Fiscali per difesa delle ragioni pubbliche senza spesa, le diano anco il conto della spesa, che gua-



guadagnandosi la causa le siano pagate dalla parte succumbente . Leggi Ciuili. c.295. t.
 Ministri del Sopragastaldo non possino far alcuna cosa , che si possi vender per summa maggiore del sententiato . car. 384. t.
 Ministri del Sopragastaldo , che operassero diuersamente di quello si contiene nella Parte maggiore , Consiglio 1640. 27. Marzo perdino li loro Officij , e non possino più essercitar carico publico . c. 384. t.

M I N O R I .

Minori sotto tutori , è commissarij se li è data podestà per testamento de partir possono farlo senza Giudice , libr. 3. cap. 7. Vers. Mà se 'l minor . c. 41.
 Minor non può prouocar il maggior alle diuisioni , lib. 3. c. 7. in fine . ibid.
 Minori à loro non core prescrizione di tempo , se non dal giorno , ch' haueranno l'età perfetta , l. 3. c. 8. Vers. Et questo volemo . ibid.
 Mineri non possono vscir di tutela , se non dapoì finiti gli Anni 14. libr. 6. cap. 24. c. 94.
 Minori mascoli non possono esser leuari di tutela dall' Officio di Petition se non finiti gl'anni sedeci , & la femina dodeci . Nella Corrett. del Serenifs. Cigogna . c.272.

M I N I S T E R I A L I .

Ministeriali sono Commandadori all'Officio del Proprio , & hanno certa autorita più de gl' altri Comandadori , & sono solamente 4. & di loro si fa mentione nel libr. 1. capit. 6. nel princ. c.9.
 Et nel lib. 1. cap. 51. c.24.
 Et nel lib. 5. cap. 4. c.77.
 Ministeriali deuono proclamar , ouer stridar le carte de commissione del Serenifs. Dose , & far li cogniti , lib. 3. cap. 46. c. 55.
 Ministeriali facciano le stride dell' alienationi , l. 3. c. 63. c. 59.
 Ministeriali deuono stridar le successioni lib. 5. c. 4. c. 77.

Ministeriali del Palazzo non possono fridre d'alcuna vendita , liuello , alienation , ò cession de stabili , possessioni , & altri beni quomodocumque se non li saranno prima presentati gli instrumenti in publica forma , & fede autentica di esser stata pagata la Messetaria . Leg. Ciu. c.283
 Ministeriali . Vedi Commandadori .

M O B I L I .

Mobili , siano prima di ogni cosa tolti in pagamento di dote . Corrett. Memo . c.276. t.
 Mobili tolti in pagamento di dote , dalle mogli de debitori della Serenifs. Signoria possono dagli Officij , creditorì esser fatti restimare , & per essi esborzar il danaro , & anco farli vender con obligo di pagar la dote . Corr. del Ser. Bembo . c.278.
 Mobili soprabondanti tolti in assicuratione di dote , possono li Officij creditorì per debiti publici del Marito far far assignamento di quanti bastano per vso , & il resto far vender , & inuestir il tratto per beneficio della dote iusta la parte 1611. 12. Marzo Corr. del Serenifs Bembo . c.278.
 Mobili . Vedi beni Mobili .

M O D O .

Modo , come i figliuoli , figliuole , nipoti , & altri propinqui di prole discendenti , & ascendenti succeder , & hereditar debbono i beni del defonto morto ab intestato , libr. 4. cap. 24. c.69.
 Modo , con il quale gli ascendenti succeder debbano nell' heredità , quando non vi sono discendenti , libr. 4. capit. 27. c.72.
 Modo di succedere ne i beni della donna morta senza testamento , si obserua come ne i beni de' mascoli , libr. 4. cap. 28. c.73.
 Modo , & forma di dar interditti sopra i beni di forestieri , l. 6. c. 20. c.92.
 Modo , che deue obseruare , quando il patrone vuol licentare di casa l' Affittuale , alla fine del termine , libr. 6. capit. 25. c. 94.

Modo



Modo di presentar, & far vendere i pe-
 gni all'Officio dell'Esaminador. Ne i
 Consigli, conf. 44. c. 163.
 Modo di proceder nelle Cause Ciuili al-
 le Corti di S. Marco, & Rialto. Nel-
 le correzioni del Sereniss. Triuisan,
 cap. 1. c. 181.
 Modo di proceder per li Giudici di Pio-
 uego nelle cause di vsure. Corr. del
 Sereniss. Triuis. c. 6. c. 183.
 Modo di produr, & legger le scritture à i
 consigli. Ne' Decr. c. 223. t.
 Modo di vender, & alienar i stabili, &
 possessioni secondo l'vso nuouo. Ne i
 Decr. c. 228. t.
 Modo di procedere nelle querele delle
 Vergini, che fossero state deflorate.
 Ne i Decr. c. 238.
 Modo di succedere, quando i Fratelli
 vterini concorrono con li consanguin-
 nei. Nelle Corrett. del Sereniss. Ci-
 gogna. c. 271. t.
 Modo, che tener deuno i Figliuoli,
 che vogliono citare in giuditio i loro
 padri. Nella Corrett. del Serenissi-
 mo Cigogna. ibid.
 Modo. Vedi Ordine.

M O G L I E.

Moglie tutto quello, che acquista si
 presume acquistare de' beni del
 marito se però non proua in contra-
 rio. Nelle presuntioni, vers. Seconda
 presuntione. c. 7.
 Moglie, per il debito del padre, non
 può esser sententiata à star in Corte,
 libr. 1. cap. 6. Vers. Et questo sia of-
 seruato. c. 9.
 Moglie nel repetir la sua Dote è preferi-
 ta à gli altri creditori, à quelli però,
 che dappoi la transduttione hanno con-
 tratto con suo marito, l. 1. c. 34. c. 18.
 Moglie se viuendo il marito hauerà fatta
 carta contra la sua dote, & dimissoria
 essa carta non valera, mà di altri beni
 fara valida, l. 1. c. 39. c. 20.
 Moglie è sotto la potestà del marito, lib.
 1. cap. 39. ibid.
 Moglie vedoua, ouer i suoi heredi, &
 successori, ouero commissarij, come
 debbano giurar, l. 1. c. 55. c. 26.
 Moglie dappoi la morte del marito per

vn' Anno, & vn giorno deue esser nu-
 trita de' beni del marito, se però non
 hauerà hauuta la sua Dote, libr. 1.
 capit. 60. c. 28.
 Moglie dappoi la morte del marito può
 restar in casa del marito fin che gli sa-
 rà integralmente pagata la sua dote,
 l. 1. c. 60. c. 28.
 Moglie, morto il marito può tuor la pos-
 sessioni più congiunte, & più vtili per
 la sua dote, l. 1. c. 61. ibid.
 Moglie per pagamento della sua dote, è
 tenuta prima tuor delle possessioni di
 fuori, l. 1. c. 61. in fine. ibid.
 Moglie dappoi la morte del marito, ouer
 doppo la separatione, come possa di-
 mandar la sua dote, l. 1. c. 62. c. 28.
 Moglie se lascerà dimissoria à suo mari-
 to in danari non si fa Zudegado della
 quantità, che fù della dimissoria, mà
 del residuo, l. 4. c. 9. c. 63.
 Moglie se viuendo il marito non chia-
 merà quando si venderanno le posse-
 sioni di suo marito non pregiudica se
 stessa, l. 3. c. 54. c. 57.
 Moglie di quello al quale sono lasciati
 beni conditionati, può dimandar pa-
 gamento di dote sopra essi beni condi-
 tionati, quando non vi son altri beni,
 l. 4. cap. 11. c. 63.
 Moglie lasciata Donna, & Madonna da
 suo marito in casa sua, habbia de' be-
 ni del marito solamente le cose neces-
 sarie al viuere di mangiare, & bene-
 re, & sia Madonna in casa, libr. 4.
 cap. 15. c. 65.
 Moglie per Adulterio separata dal mari-
 to nel Giudicio Ecclesiastico perde la
 sua dote, l. 4. c. 33. c. 74.
 Moglie separata dal marito dal Giudicio
 Ecclesiastico per Adulterio, riacquista
 la sua dote se il marito la ripiglia da-
 poi appresso di se, l. 4. c. 33. c. 74.
 Moglie dappoi la morte del marito senza
 testamento non può hauer de' suoi be-
 ni se hà figliuoli, ouer propinqui mag-
 giori, se non l'habitatione se vorrà ve-
 douare, se veramente saranno figliuo-
 li, ouer nipoti minori, hauer debba
 vitto, & vestito, l. 4. c. 34. c. 74.
 Moglie di quel, che muore ab intestato
 per hauer l'habitatione nella casa del
 marito morto, deue nel termine d'
 vn'an-



vn'anno, & di vn giorno far voto di
 viuer vedoa, altrimenti perde le sue
 ragioni, l.4. c.34. c.74.
 Moglie del morto deue hauer la veste vi-
 duale de'beni del marito morto, libr.
 6. cap. 17. c.90.
 Moglie del morto presentatagli la sua
 Dote, & dimissoria, nel termine di
 mesi due deue vscir di casa del marito
 morto, & à ciò può esser astretta per
 li Giudici di Proprio, l.6. c.17. ibid.
 Moglie può esser citata, & sententiata
 per l'affitto di casa condotta da suo
 marito, quando egli è fuora di Vene-
 tia ne i beni però del marito solamen-
 te, l.6. c.28. c.96.
 Moglie, che si lamenta di suo marito,
 che gli proueda del vitto, & vesti-
 to deue esser vedita da i Giudici di Pro-
 curator. Ne'Consulti conf.8. c.137.
 Moglie, ch'hà mala compagnia del ma-
 rito può citarlo, & esser vedita. Corr.
 del Ser. Triuif. c.7. c.183.t.
 Moglie, quando il marito tenda à po-
 uertà, come possa assicurarsi della
 sua dote sopra i beni del marito, ci-
 tati i creditori. Corrett. del Sere-
 nifs. Triuif. cap. 7. Vers. Nelle Ter-
 mination. c.183.t.
 Mogli, che pretenda alimenti dal mari-
 to, deue hauer confidenti dalli Giudi-
 ci di Procurator, & auanti quelli di-
 mandarli. Corrett. del Serenifs. Tri-
 uisan, c.13. c.186.t.
 Moglie viua chi hauerà, non può con-
 dur vn'altra, sotto le pene, &c. Ne i
 Decr. c.265.
 Moglie, chi giurerà non hauer, se sarà
 trouato hauerla, sia frustado, bollato
 & bandito in perpetuo di Venetia, &
 li Signori di Notte al criminal siano
 esecutori. Ne i Decr. ibid.
 Moglie viua il marito possa disponer
 della sua dote Duc. 1000. per Mona-
 char, ò Maritar figliuole. c.312.
 Moglie. Vedi Femina, Donna, & Ve-
 doua.

MONACO, ET MONACHE.

Monaco, & monaca non possono ve-
 nir à successione del padre morto
 ab intestato, quando vi sono fratelli,

forelle, & altri compresi, nel lib. 4
 cap. 31. c.74
 Monaco, & Monaca auanti che siano in-
 trati in monasterio se faranno lasciat
 commissarij, possono administrar es-
 sa commissaria di consenso però dell
 Abbate, & Abbadessa, l.4. c. 32. ibid
 Monaco, & Monaca dappoi la professio-
 ne da loro fatta non possono admini-
 strar commissarie, nè anco con con-
 senso dell'Abbate, & Abbadessa, l.
 4. cap.32. c.74.
 Monaco, & Monaca dappoi la professio-
 ne tacita, ouer espressa non possono
 testar, l.4. c. 30. c.73.
 Monaco, ouer Monaca, che morirà sen-
 za testamento, senza discendenti li
 suoi beni mobili sono del Monasterio,
 l. 4. cap.30. ibid.
 Monaco, ò Monaca, che muore senza
 testamento li suoi beni stabili escluso
 il Monasterio spettano alli suoi più
 prossimi, l.4. c.30. ibid.

MONASTERII.

Monasterio, cioè i beni di esso Mo-
 nasterio con consenso dell' Abba-
 te, capitolo, & Aduocato si possono
 alienare, l. 1. c. 1. c.8.
 Monasterio non succede al Monaco,
 ouer Monaca, morti senza testamen-
 to ne i beni stabili, mà la successione
 passa nei più propinqui, l.4. c.30. c.73.
 Monasterio succede ne' beni mobili del
 Monaco, ò Monaca morti senza te-
 stamento, l.4. c.30. ibid.
 Monasterio succede ne' i beni mobili del
 Monaco, & Monaca morti senza testa-
 mento, quando però non hanno di-
 scendenti, l.4. c. 30. ibid.
 Monasterio per dote delle Figliuole che
 vogliono Monacarsi habbi Duc. 60.
 sopra fondi sicuri di entrata all' Anno
 esenti d'ogni grauezza doppo morta
 la Monaca restino del Padre ò altri
 Leg. Ciuil. c.311.t.
 Monasterio non sia impedito à goder li
 Duc. 60. durante vita della Monaca,
 etiam per li fondi obligati alla manu-
 tentione solsero sottoposi al fideico-
 misso d'ascendenti maschi, ò femine
 Lag.Ciu. Vers. Et se li Fondi. c.312.



Monasteri habbino in vece de Duc. 100. da Padri di Famiglia Duc. 50. per cadauna delle Funzioni Duc. 1000. ò Ducati 60. annui duranti la vita delle Figliuole. Leg. Ciu. Verf. E perche. c. 312. Monasteri non possono liuelar beni, nè tuor danari ad imprestido, se non con licenza del capitolo, & Reu erendis. Patriarca, ò altri Superiori, & li 3. Sopra i Monasteri. Leg. Ciu. c. 318. t. Madri delle figlie, che vorranno monacarsi (viuendo il marito) possano prometter à Monasteri Duc. 1000. obligando i Fondi Dottali, e dimissoriali. Leg. Ciu. Verf. Possino le Madri. c. 312.

M O N E T A R I I.

Monetario, che falsica la moneta Venitiana sia abbruggiato, lib. 6. cap. 80. c. 120. Moneta di S. Marco chi falsificarà debba perder vna man. Nella promissione de' maleficij, c. 20. c. 128. Monetarij, ouer falsatori di Moneta debbano perder la man destra. Ne i maleficij c. 20. ibid. Monetarij, che faranno monete false, fronziranno, vitieranno, ouer altramente altereranno le monete, possino esser presi, & ammazzati, con taglia. Ne' Dec. c. 262. Monetarij, & Sodomiti, sian condannati alla morte. Ne' Decr. ibid.

N

N A V F R A G I O.

Naufragio seguito, tanto di vafeli venetiani, quanto forestieri nel distretto di Venetia, se alcun asporterà di esso naufragio robbe di alcuna sorte per violentia, ò sotto pretesto d'aiuto, ò altramente, & se nel termine di giorni 3. non li restituirà, ò depositerà sia condannato nel doppio più, & sia bandito. Nelle promissioni de i maleficij, cap. 1. nel princ. c. 123. Naufragij, & robbe naufragate, che si ricuperanno, restar debbano per conto de gli Assicuratori. Ne i De-

cret. Verf. Et li Consoli. c. 211. Naufragio seguito d'alcuna naue, ò nauilio, son obligati i Rettori di quella Giurisditione subito far li proclami, che non sia tolto, nè asportato cosa alcuna di essi naufragij, & se alcuno hauesse alcuna cosa debba quella presentar à essi Rettori in pena. Leggi Ciuili. c. 292. Naufragij seguiti subito li Rettori faccino chiamar consiglio di 12. & sagramentati si faccia elettione, degl' operarij, che faranno bisogno per la ricuperatione, & che due soprastiano di buona fama. Leg. Ciu. ibid. Naufragio seguito, i soprastanti eletti con il Cancellier del luoco debbano hauer cura, & proueder alla ricuperatione, & debbaro cadaun di loro tener conto distinto separatamente della quantità, & qualità della mercantia ricuperata con le sue marche, & segnali, & quelle far gouernar, & restaurar secondo il bisogno, & poi riponerla in vn magazen, & hauer vna chiaue per vno. Leg. Ciu. ibid.

N A V I.

Nauì, quelle cose, che non son scritte nel quaderno, ouer libro del Scriuan non vengono in varea in caso di Getto mà tutte l'altre sì eccetto però le Arme, & Arnesi, l. 6. c. 68. c. 114. Nauì, cioè di noli di naue, & Affitti di casa nelle sententie la persona del debitor sia condannata alle carceri se l'Attor dimanderà, eccetto però il padre, & la madre ad istanza de figliuoli, l. 6. c. 70. c. 115. Nauì li patti trà patroni, & marinari, deuono essere osscrutati. & li Giudici li deuono far offeruar, l. 6. c. 71. c. 116. Nauì, Lite di nauì, sian espedite nel termine di 30. giorni, l. 6. c. 72. c. 117. Nauì, cioè varea da 100. migliara in zofo i Giudici deuono proceder, come fanno da 200. migliara in suso, lib. 6. cap. 74. c. 118. Nauì, cioè Scriuani di naue, son tenuti hauer il suo capitolar con giuramento, & scriuer tutti li patti, & noli, che i patroni hauer debbano, da i noliza-



lizzadori, & di che merci, esprimendo li colli, balle, & altre robbe, l. 6. c. 75. c. 118
 Naui, cioè li patroni di esse, hauer, & conseguitar possono, & deuono la lor parte delle pene imposte à i marinari, l. 6. cap. 76. *ibid.*
 Naue chi giurerà non venderla contra il statuto, & la venderà, perda quanto hà al mondo, & vada nel fisco. Nella promission de' maleficij, c. 26. c. 130.
 Naui le robbe, che non saranno sotto coperta, & nel libro del Scriuan in caso di Getto, ò robbafon non vanno in varea. Ne' Consulti, conf. 43. c. 163.
 Naui non possano partire, nè da Venetia nè da alcun loco di Levante per ritornar in questa Città, da mezo il di mese di Nouembre fin li 20. di Gennaro sussequente. Leg. Ciu. c. 285. t.
 Naui non possano tornar à viaggio nouo se non haueranno vn bollett. no sottoscritto da due Patroni, ò Proueditori all' Arsenal di non hauer preterito gl'Ordini. Leg. Ciu. *ibid.*
 Naui non possano portar robbe, ò mercantie dauanti il ballador, nè sopra il casaro sù la tolda de fuorauia del casaro. Leg. Ciu. *ibid.*

N E G L I G E N Z A.

Negligenza d'alcuno non porta pregiudicio, altro, l. 4. c. 5. c. 61.
 Negligenza, & malitia de' commissarij nell' administratione della commissaria deue esser corretta, & castigata dalli Giudici di Petition, l. 6. c. 49. c. 105.

N I P O T I.

Nipoti del figliuolo se haueranno l'età possano administrar li beni dell'auo mentecapto, lib. 2. cap. 8. Vers. Et quello. c. 36.
 Nipoti, & nezze del figliuolo possano disponer della dimissoria lasciatali dall'auo, ouer auia se ben non l'haueranno scossa, l. 4. cap. 5. in fine. c. 61.
 Nipoti del figliuolo premorto, succedono ab intestato insieme con li Barbani, in stirpe, & non in capi, l. 4. c. 24. Vers. Ma se l' si. c. 69.
 Et nel medesimo libr. 4. cap. 25. Vers.

Ma se l' defonto. c. 71
 Et nel l. 6. c. 51. c. 105
 Nipoti di vn Figliolo vnico, egualmente succedono all' Auo morto ab intestato, libr. 4. cap. 24. Vers. Se veramente. c. 69
 Nipoti delli figliuoli, quando succedono ab intestato, se alcun di loro farà diuiso dall'auo, habbia tanto meno, quanto esso hauerà hauuto, l. 4. c. 24. Vers. Ma se si troua. c. 69.
 Nipoti di più figlioli masculi succedono all'auo morto senza testamento, in stirpe, & non in capi, l. 4. c. 24. Vers. Ma se si troua. *ibid.*
 Nipoti del figliuolo vnico succedono egualmente nell' Auo morto senza testamento in stirpe, & non in capi, libr. 4. cap. 24. Vers. Se veramente il defonto. c. 69.
 Nipoti, & nezze della Figliuola non possono concorrere con i nipoti, & nezze del figliuolo nella successione, l. 4. c. 26. Vers. I nipoti veramente. c. 72.
 Nipoti del figliuolo succedono insieme con le Amede in stirpe, & per capi, l. 4. c. 26. Vers. Et si con tale. c. 72.
 Nipoti, & nezze della figliuola premorta mai succedono all' auo materno morto ab intestato, quando vi sono agnati, l. 4. c. 26. in fine. *ibid.*
 Nipoti del fratello succedono con il barba, ouer zio, & con l'auo in stirpe, & non in capi, libr. 4. cap. 27. Vers. Se veramente il Defonto hà lassado Nipoti. c. 73.
 Nipoti del fratello, se ben escludono il Monaco professo della successione ab intestato, non però l' escludono i nipoti della sorella, perche chi vno dice l'altro esclude, libr. 4. c. 31. Vers. Ancora. c. 74.
 Nipoti, & altri discendenti per linea masculina, che vorranno comprar, sono preferiti alle figliuole di quello, che venderà la possessione, l. 6. c. 37. c. 100.
 Nipoti del figliuolo nelle presentationi, son preferiti alle lor Amide, cioè figliuole del venditore della possessione, libr. 6. c. 38. *ibid.*
 Nipoti de' figliuoli ne i Legati lasciati dall'auo s'admettono per stirpe, & non per capi, l. 6. c. 51. c. 105.
 Ni-



Nipoti, & pronipoti dal maschio discendenti, vengono alla successione del defonto per stirpe, & non per capi, l. 6. cap. 53. c.106.

Nipoti, & nezze del figliuolo premorto al padre, che resterà vengono alla successione dell'auo, per la persona dell'auo per stirpe, & non per capi, libr.6. cap. 53. ibid.

N E Z Z E.

Nezze, & nipoti del figliuolo possono disporre della dimissoria lasciategli dall'Auo, ouer Auia se bene non l'haueranno scossa, lib. 4. cap. 5. in fine. c.61.

Nezze dell'vnico figliuolo succedono solamente all'Auo per capi, l. 4. cap. 26. Vers. Et se con tali, al passo doue dice. Mà si l'hà lasciato solamente nezze. car. 72.

Nezze di più figliuoli, tanto hauer debbano da vn' vnico figliuolo, quanto li due nati dall'altro della successione dell'Auo, lib.4. cap. 26. Vers. Mà si di più. ibid.

Nezza del figliuolo dotata dall'Auo, nella successione dell'Auo, tanto manco habbia quanto è la sua Dote, l.4. c. 26. Vers. Et quello, che. ibid.

Nezze, & Nipoti della figliuola premorta, mai vengono alla successione dell'Auo Materno ab intestato, quando vi sono agnati, libr. 4. cap. 26 nel fine. ibid.

Nezze del fratello succedono al Barba, ouero Zio, senza alcuna differentia siano Vergini, ouero Maritate, libr. 4. cap. 27. Vers. Le Sorelle veramente. c.73.

Nezze, & Nipoti del figliuolo morto auanti la morte del Padre, che resterà vengono alla successione con le figliuole del morto per stirpe, & non per capi, l.6. c. 53. c.106.

N O B I L I.

Nobili, ch'haueranno terminati anni 25. debbano hauer l'ingresso al

N

Maggior Consiglio. Corrett. del Ser. Contarini. c.413. t.

Nobili, che si portano per sottrarsi dalle ballottationi de Regimenti fuori di Stato etiam con licenza possano esser à tutti li Reggimenti con pena ballottati. Corrett. del Ser. Contarini Vers. E perche. c.414.

Nobili non possano in vn tempo stesso occupar due Cariche dispensate dal Maggior Consiglio. Corr. del Seren. Contarini. c.405.

Nobili nell'ingresso nel termine di mesi 2. si dian in nota sopra qual banco vorranno esser descritti. Corr. del Ser. Contarini. c.399.

Nobili vadino à Capello col suo banco per non vscir d'elatione, e perder la balla d'Oro. Corr. Contarini. Vers. E lo stesso. ibid.

Nobili si diano in nota nel termine di mesi due come sopra per rimaner alla balla d'Oro, ò altra prerogatiua, e lo stesso facino quelli che sono ne i Regimenti dopo tornati delle cariche. Corr. del Serenifs. Contarini. Vers. Li Nobili. c.399. t.

Nobili, prohito il variar l'habito, ò veste dalle Leggi stabilito, e ne' luoghi publici debbano portarla con la stola. Correttione Contarini princ. I primi fondamenti. Vers. L' Anderà parte. ibid.


Nobili in Consiglio sempre portino l'habito della Veste ordinario eccettuati li Forestieri che non tenessero habitazione nello Stato. Corr. sudette. Vers. Sia pure. ibid.

N O D A R I.

Nodari sono tenuti scriuer l'instrumento, nel termine di mesi sei dal dì del Rogito, altrimenti non vale, l. 1. cap. 35. c.18.

Nodari deuno metter nell'Instrumento l'Anno del Signore, l'inditione, & il giorno, l.1. c.36. c.19.

Nodaro rogato di alcuna carta, se morira auanti, che quella releui vn'altro Nodaro. potrà quella finir, come parerà



- parerà à Sua Serenità, & al Consiglio, lib. 1. c. 36. ibid.
- Nodaro Forestier non se gli dà fede, se non sarà legale approbato per Lettere del Rettor di quel luogo, doue è Nodaro, lib. 4. cap. 1. Vers. Questo diciamo. c. 60.
- Nodaro non è tenuto dar l'autentica, mare del testamento per le cause, come nel l. 4. c. 4. c. 61.
- Nodaro è tenuto dar la copia del Testamento alli Commissarij, & à tutti quelli, che da essi possono dimandar alcuna cosa, se la dimanderanno, l. 4. cap. 4. ibid.
- Nodari siano tenuti notificar il Testamento alli Comissarij nel termine di giorni 8. dal dì della sepoltura del Testator, l. 4. cap. 18. c. 66.
- Nodari sotto pena di pergiurij sono tenuti tutte le carte, tanto di Fraterna compagnia, quanto di filial subiectione nel termine d'un mese dal dì del prego metterle in Cancellaria, l. 6. c. 9. c. 87.
- Nodari non può fare alcun Testamento per detto, o espresso di alcuna persona tanto secolare, quanto Ecclesiastica, lib. 6. c. 56. in fine. c. 107.
- Nodari nell'estese delle sententie, non possono notar produzione, ouer visione di Scritture, che non siano state particolarmente prodotte. Corr. del Sereniss. Triuis. c. 1. Vers. Nelle estension. c. 182.
- Nodaro, che scriuerà sententia, ouer Terminatione fatta da Giudice incompetente, sia priuato del suo Officio per Anni 5. Ne i Consulti, conf. 15. Vers. Et similmente. c. 141.
- Nodaro non può alcuna carta di manifestatione di Breuiation di legge, ouer Zudegado di donne compir, se prima due Giudici di Esaminador non si sottoscriueranno. Ne i Consulti, consult. 16. c. 142.
- Nodaro non può compir alcuna carta, per la quale la proprietà, ouer tenuta, & possesso di essa proprietà, si trasferisca in altri, se prima non farà da due Giudici di Esaminador sottoscritta. Ne i Consulti, conf. 17. c. 143.
- Nodari ne i preghi de i testamenti habbino due testimonij almeno, che sapiano scriuer, che siano presenti, & intendano il testator ordinando. Ne i Consulti, conf. 19. Vers. Per la qual cosa. c. 144.
- Nodari astringono, & obligano i testimonij, che faranno presenti, & sottoscriueranno à i testamenti ad esser secreti. Ne i Consulti, conf. 19. Vers. Per la qual cosa. ibid.
- Nodari ritener debbano appresso di se vna cedula testamentaria sottoscritta da i testimonij, simile à quella, che hauerà presentata in Cancellaria inferior. Ne i Consulti, conf. 19. Vers. L'altra. c. 145.
- Nodari in pena di Duc. 500. sono tenuti portar l'istesso giorno, ouer il seguente in Cancellaria vna copia del testamento sottoscritta da' testimonij, & bollata. Ne i Consulti, conf. 19. vers. Et da poi. c. 144.
- Nodari si deuono esaminar secondo la forma posta ne i Consulti, conf. 20. car. 145.
- Nodaro della corte maggior, non può esser chi non è Venitiano, & habbia finiti anni 25. Ne i Consulti, conf. 20. Vers. Eccettuatio. c. 146.
- Nodaro imperito, & infame esser non può. Ne i Consulti, conf. 20. nel principio. c. 145.
- Nodaro, che farà alcun Instrumento, ouer altro atto auanti, che sia esaminato, & approbato, sia punito della pena descritta. Ne i Consulti, conf. 20. vers. Mà la detta examination. c. 146.
- Nodaro, che si partira di qui per spatio di mesi due deue consignar le scritture alla Cancellaria, in pena de Duc. 100. Ne i Consulti, conf. 20. Vers. Le scritture veramente. ibid.
- Nodaro, che riceuerà tributo dalla parte deue esser intromesso, & castigato. Ne i Consulti, conf. 12. c. 140.
- Nodari de i Giudici, deuono estender le sententie di parola in parola, come è la intentione di essi Giudici, nè dappoi la publicatione alcuna cosa aggiungano, minuiscono, ouer correggano. Ne i Consulti, conf. 25. c. 150.
- Nodari, che faranno alcun Testamento, nel qual siano lasciati beni conditionati, morto il Testator, sono obligati



- in pena de Duc. 100. & priuation del-
la Nodaria notificar essi Beni in Can-
cellarla. Corr. del Serenifs. Barbari-
go. c. 5. Vers. Et à cason. c. 170. t.
- Nodaro della Cancellaria inferior degl'
Inuentarij dei beni di alcun morto per
sua mercededeue hauer Grossi 12. se
la summa eccederà Ducati 100. se
veramente non eccederà, hauer deb-
ba grossi 4. à Oro. Corr. del Ser. Gri-
mani, c. 2. in fine. c. 171. t.
- Et nella Correttione del Serenissimo
Gritti, c. 6. c. 173.
- Et nella Correttione sudetta, capito-
lo 7. ibid.
- Nodari, che faranno l'Inuentario de i
Beni di alcun morto, hauer debbano
le sue mercedi limitate. Nella Corr.
del Serenissimo Gritti, ne i capit. 6.
& 7. c. 173.
- Nodari degl' Auditori Nuoui, & Vecchi,
sono tenuti à petitione di cadauna par-
te notar nell'Officio qualmente è spira-
to il tempo de i tre mesi, e laudar,
ouer intrometter la causa de maiori.
Legge Pisana, capit. 1. Vers. Et siano
tenuti. c. 188. t.
- Nodari degli Auditori Nuoui, & Vec-
chi son tenuti auanti il mandar della
parte, quella di parola in parola, & di
stintamente notar, & non summaria-
riamente. Nella Legge Pisana, cap.
1. Vers. Et li Nodari. c. 188. t.
- Nodari degli Auditori Nuoui, & Vec-
chi per le intromissioni, & remissioni
ai Consigli non possano tuor più di
grossi 12. Nella Legge Pisana, capi-
tolo 4. c. 189. t.
- Nodari in alcun modo non possano ese-
quir le Esecutoriali, nè far Cedule d'
interdir Chiese, senza licenza del
Serenifs. Dominio, che in alcun mo-
do non li possa essere data. Ne i De-
creti. c. 200.
- Nodari come deuono riceuer le Cedole
Testamentarie dai Testanti. Ne i De-
creti. c. 203.
- Nodari volgarmente scriuer debbano li
Testamenti, & Codicilli, & notar
le parole precise del Testator. Ne i
Decr. c. 203. t.
- Nodari non possano far rogiti sotto le
pene poste ne i Decr. c. 210.
- Nodari, & Coadiutori dei Signori di
notte al Criminal, & suoi oblighi. Ne
Decr. c. 256. t.
- Nodati, cioè fede di Nodari, nè di pri-
uate persone, ne i Placiti non si ad-
mettono. Nella Corrett. del Serenifs.
Cigogna. c. 269. t.
- Nodari, che non faranno immediate
pregadi d'alcun Testamento, le due
Cedule, & non li faranno sottoscriuer
subito alli Testimonij, del prego, sia-
no priui del Notariato, & paghino
Duc. 500. & stiano Anni 4. in Prigion.
Leg. Ciu. c. 294.
- Nodari, che per qualche repentino ac-
cidente non potessero portar subito
vna delle due Cedule Testamentarie
in Cancellaria Inferiore, debbano
mandar à chiamar vno delli Cancel-
lieri Inferiori, & consegnarli essa Ce-
dula sottoscritta, & sigillata, in pe-
na. Leg. Ciu. c. 294. t.
- Nodari, che si troueranno hauer ap-
presso di se fogli bianchi sottoscritti
da Testimonij del prego di qualche
Testamento, debbano hauerlo pre-
sentato in termine di giorni 3. in Can-
cellaria Inferior, nel modo, che si
ritrouano per hauer termine habile
à scriuer in essi li Testamenti. Leggi
Ciuili. ibid.
- Nodari sono obligati di mese in mese re-
gistrar ne i lor Protocolli tutti li loro
atti de verbo ad verbum, & anco tutti
li Testamenti rileuati in publica for-
ma. Leg. Ciu. c. 295.
- Nodari sono obligati notar in Cancellaria
Inferior il nome, & cognome di
quello, che hauerà lasciato beni con-
ditionati, & sotto Fideicommissio.
Corr. del Ser. Memo. c. 275. t.
- Nodaro dei Sindici sia obligato di tempo
in tempo ricordar alli suoi Signori Sin-
dici ad essequir, & far publicar gl'or-
dini degli Auocati, & d'ogni esecutio-
ne farne particolar nota sopra vn Li-
bro, con due Testimonij, in pena di
perpetua priuatione dell'Officio suo.
Nella Corret. del Serenifs. Gritti, vers.
Et il suo Nodaro c. 3. c. 180. t.
- Nodari sono obligati dar in nota li ponti
de' beni conditionati per Testamento
all'Officio d'Esaminad. Leg. Ciu. c. 290.



- Nodari sono obligati dare in nota nella Cancellaria inferior li Testamenti , & carte di Dote , con li nomi , & cognomi . c.290. t.
- Nodari Veneti , andando fuori di Venetia son tenuti presentar li suoi Protocoli in Cancellaria inferior . Leggi Ciu. ibid.
- Nodari de Giudici in ogni espedition di cause doue si trattasse de Caratti , leggano la Parte 1619. 17. Marzo sotto pena di priuation del carico . c. 361. t.
- Nodari dell' Auogaria, & de Consigli che noteranno suspension contra la parte cascano in pena de Duc. 300. 1624. 4. Agosto. Vers. Li Nodari. c.367.
- Nodari , & altri , che non manderanno in termine le copie di Processi cadano in pena di Duc. 300. & priuation del carico 1624. 4. Agosto , Vers. Li Cancellieri , Nodari , & altri. ibid.
- Nodari dell' Auogaria pena Ducati 300. notando le intromissioni per capo d' ordine , non esprimendo il disordine 1624. 4. Agosto . Vers. Douendo in ogni caso , nè possino notar appellationi , nè scriuer , che si riformino le signature de Capitani , & Rettori che non hanno corte , sotto la detta pena 1624. 4. Agosto . Vers. Et perche l'appellarfi. c.367.t
- Nodari de' casi appontano sopra il Libro tenuto dal Nodaro de' Censori , quelli de i Collegi che mancano di redursi in pena 1624. 10. Agosto . Vers. Et se ben si può creder . c.368.t.
- Nodaro de Censori in pena di Duc. 50. da esserli tolta, & habbi obligo di portar la nota degli appontati ogni fin del mese al Noder della Quarantia Criminal , & anco li Signori di Notte al Criminal 1624. 10. Agosto. Vers. Et se bene si può creder . ibid.
- Nodari dell' Auogaria retento , ò presentato vn Reo , lo dia in nota al Nodaro de Censori , costituisca il Reo de plano , faccia gettar il caso alla sorte , & faccia redur il Collegio , 1624. 10. Agosto . Vers. sia in oltre preso . ibid.
- Nodaro de Censori sia obligato tener vn Libro specialmente deputato a notar il nome de Rei presenti , absenti , & espediti dal Collegio , acciò il Ser.
- Configlieri , & Capi possino veder , come passano l'espeditioni 1624. 10. Agosto . Vers. Sia però il Nodaro. c.369.
- Nodari primarij hauuta dal Segretarie della Signoria notitia d'alcuna delagatione debbano immediate notificarla agli Auogadori , 1624. 10. Agosto, vers. Che li Secretarij. ibid.
- Nodari dell' Auogaria cascano in pena di Duc. 200. & li sostituti di corporali , & di non poter più essercitar Carichi pubblici riceuendo spese di più della Tariffa 1624. 11. Agosto . c.369.
- Nodari di Conf. & Colleggi cascano in pena de Duc. 200. priuation del Carico , & mesi sei di prigion conuenendo alla parte 1624. 25. Agosto . Vers. Li Nodari di essi. c.370. t.
- Nodari Publici non possino esaminar testimonij ad perpetuam rei memoriam sopra capitoli , mà detti Esami debbano esser fatti sempre nel Magistrato dell'Esaminador . c.392.t.
- Nodari sian obligati dar in notta al Magistrato dell' Esaminador tutti gl' Instrumenti di Liuelli che faranno tanto perpetui , quanto francabili . Leg. Ciu. e Crim. Vers. Et accioche . c.415.t.

NOTITIA.

Notitia data alla casa dell'habitatione del Reo , che facesse dir esser fuora della Città sia in potestà de' Giudici di assegnarli termine vna sol volta , & & poi procedere nella causa , l.1.c.10. Vers. Volemo , che in potestade .c. 11.

Notitia , cioè carta di noticia , è la inuestitione di tutti i beni , che in cadaun modo sono dati à principio , & si fa all' Officio del Proprio , secondo la forma posta nella pratica , c. 4. Vers. Notitia . c.192.

NOTORIO.

Notorio si dice esser quello , che per Confessione, Proua, ouer euidentia della cosa appar chiaramente , nel secondo prologo , in fine . c. 5. t.

Notorio , & manifesto non hà bisogno di proua nel medesimo luogo . ibid.



Nuovo dedutto habilita doppo l'espeditiõni de' Consigli ad vsar delle sue ragioni sopra le medesime sententie, & cause espeditate. Ne i Decreti. c. 224. t.

Nuouo dedutto non suspende le sententie espeditate per li Consigli. Ne i Decreti. c. 225.

Nuouo dedutto per occasione di Laudi delli Consigli, & Collegi, debba esser giudicato dal Giudice di prima instantia, a chi spetterà, nè possi esser impedito dalli Capi de Consigli, e Collegi. c. 377.

N V O R A.

NVora di quello, al quale son stati lasciati beni conditionati, può dimandar il pagamento della sua Dote sopra essi beni conditionati, quando non vi siano altri beni, l. 4. c. 11. c. 63. Nuora. Vedi Moglie.

O

O B E D I E N T I A.

Obedientia è fermamento del stato. Ne i Consulti, conf. 42. in princ. c. 162.

O B L A T I O N I.

Oblationi si possano far fin alla prolatione della sententia, pur che non eccedino tre scritte. Corr. Triuis. c. 1. Vers. Et se alcuna. c. 181. t.

Oblationi non possino far, se non auanti i Giudici primarij nelle cause auditis partibus. Ne' Decr. c. 223. t.

Oblationi si possano far nelle cause absenti, ò nel tempo delle carcerationi, ouer appellationi auanti l'intromissione, ò remissione, & non altramente. Ne' Decr. ibid.

O B L I G O.

Obligo di Artefici, & di Maestri d'Archibusi, di denontiar quelli, che

andassero à loro per acconciar Pistole. Leg. Crim. c. 329.

Obligo agli Hosti, Allogiatori, Portinari, Palattieri, & Gastaldi di Traghetti d'auisar quelli, che portassero Pistole & Archibusi curti. Leg. Crim. ibid.

Obligo delli Comuni delle Ville, di seguitar, & prender quelli, che portassero Pistole, & Archibusi curti. Leg. Crim. c. 329. t.

Obligo di quelli, che conducono Azzali e Ferramenta fuori della Città, di portar i Responsali. Leg. Crim. c. 352.

Obligò a' Nodari di registrar per Alfabetto i nomi, & cognomi di quelli, che lasciassero beni conditionati. Corret. Memo. c. 275. t.

Obligò de i Cancellieri inferiori, di far registrar nella lor Cancellaria, li nomi & cognomi per alfabetto di quelli, che haueranno per Testamento lasciati Beni conditionati. Cor. Memo. c. 276.

Oblighi à Capi di Contrada di auisar i Capi dell'Eccelfo Conf. di X. del nome, e cognome di quelli, che caminassero nella sua Contrada in setta. Leg. Crim. c. 338. t.

O B L I G A T I.

Obligato di euitione, non è tenuto difender il comprator dal propinquo ouer Lateraneo, l. 1. c. 33. c. 18.

Obligati sono alla donna i beni del Marito dal giorno della transductione, & dell'augumento di Dote, l. 1. c. 34. ibid. Et nel medesimo Lib. c. 57. c. 27.

Obligato per Instrumento pagar alcuna cosa, se al termine statuito pagherà parte del debito, non s'intende perciò rotto l'instrumento, l. 1. c. 43. vers. Et colui, che per carta. c. 21.

O B L I G A T I O N E.

Obligazione d'alcuna possessione, non vale se non farà data in nota all'Officio dell'Esaminador. Corr. del Ser. Gritti, c. 1. c. 171. t.

Obligazione della Serenissima Sign. per la manutenzione de i beni venduti di ragione de debitori di essa Sereniss. Sign. e solamente per quella portione, che



che viene, & capita di essi beni nella Serenissima Signoria. Corr. del Ser. Bembo. c.278.

OFFENSORI.

Offensore, che offenderà alcun con cortello, & farà sangue, sia Bandito, & paghi lire 25. Nella promission de' maleficij, cap. 11. Vers. Et se'l ferirà con cortello. c.126.

Offensori, che offenderanno con Galea ò Legno li amici di Venetiani, sian puniti come è dichiarato nella promission de' i maleficij, cap. 23. c.129.

Offensori. Vedi Percussori.

OFFICII.

Officio di chi giudica è prima di corregger se medesimo, & poi giudicar gli altri. Nel secondo prologo, Vers. Quello de voi. c.4. t.

Officio d'alcuno non deue esser dannoso all' altro, nè pregiudiciale, libr. 4. cap. 22. c.69.

Officio del Procurator solo può intromettersi nelle Cause, & differentie spettanti ai Procuratori, l.6. c.66. c.113

Officio de gli Auogadori de Commun dura mesi sedeci. Ne i Consulti, conf.38. c.160.

Officio de gli Auogadori di Commun non ascolta le differentie, che nascono de compromessi, ò sententie arbitrarie, che siano commesse agli Auditori Vecchi. Nei Consulti, conf.38. Vers. Mà da mò. ibid.

Officio degli Auogadori di Commun ascolta le differentie de compromessi, & sententie arbitrarie che trattano di falsità, ò subornation. Ne' Conf. conf. 38. Vers. Eccettuando però. ibid.

Officio de i Conseruatori delle Leggi, e nell'eseguir le Leggi, & Ordini del Palazzo. Nella Corr. del Ser. Triuis. cap. 4. c.182. t.

Officij di quelli, che son banditi da Venetia in perpetuo sono persi. Ne' Decreti. c.264.

Officij di quelli che sono banditi à tempo di Venetia, sono persi per il tem-

pò del lor bando. Ne i Decr. c.264. **O**fficij, cioè sostituti negli **O**fficij non possono essercitar il lor carico, se non saranno approbati. Corret. del Seren. Cigogna. c.268.

Officio delli Signori di Notte al Ciuil, doue hà da far gl' incanti de i pegni. Nella Corrett. del Serenissimo Cigogna. c.273.

Officij salarij, & prouisioni date per Rettori, & Rappresentanti debbono esser confirmati per il Consiglio di Pregadi, altrimenti le concessioni loro non vagliono. Legge Ciu. c.299.

Officij, & Magistrati creditori per il publico possono far stimar, & restimar li beni delli mariti debitori, tolti in pagamento di dote all' **O**fficio di Proprio & di essi hauer con l' esborso la prelatione. Corr. Bembo. c.278.

Officij, & Magistrati creditori possono far vender li beni delli mariti debitori con obligo al comprator di pagar le Dote legitime, & anciane. Corr. del Ser. Bembo. ibid.

Officij, & Magistrati per debiti publici, possono nel terminc delli due mesi dopò la notitia data, oppondersi nell' **O**fficio di Proprio con li pagamenti. Corr. Bembo. ibid.

Officij, & Magistrati creditori del danaro publico nelle cause dell' impugnatione delli pagamenti di dote habbino il pender alii Consigli come priuilegiate prima d'ogn'altra, ad ogni lor beneplacito, & richiesta. Corr. del Ser. Bembo. ibid.

Officij, & Magistrati creditori per li beni de debitori possono inquirir contra tutti quelli, che trafugassero, ouer occultassero li beni mobili, e stabili loro. Corrett. del Ser. Bembo. ibid.

Officij, & Magistrati creditori per debiti publici, possono far far le assicurazioni delle dote legitime, & anciane, iusta la dispositione delle Leggi, prima sopra gl'altri beni. Corr. del Ser. Bembo. ibid.

Officij, & Magistrati creditori come di sopra, quando nelle assicurazioni delle dote troueranno mobili soprabondanti, possono fargli assegnar quanti bastano per uso, & il resto farli vender



- der, con inuestir il danaro à beneficio della dote, iusta la parte 1611. 12. Marzo. Correttione del Serenissimo Bembo. c.278.
- Officij, & Magistrati, doue li mariti saranno debitori possino far restimar li beni tolti in pagamento di dote, & assignarli alle mogli in ragion di 6. per cento. Correttione del Serenissimo Bembo. ibid.
- Officij predetti possono regular le assicuration di dote delle mogli de debitori publici, circa li stabili, facendoli restimar, & assignar à 6. per cento alle mogli loro. Corrett. del Serenifs. Bembo. ibid.
- Officio della Giustitia Vecchia si riduce in vacanza de Dogado, & hà le sue sentade. 1624. 14. Lugl. c.365.
- Officio della Giustitia Noua in vacanza di Dogado si riduce. 1624. 14. Luglio. ibid.
- Officij sia formato vn libro di tutti li Officij, & carichi che dà la Signoria; prima di quelli, che distribuisce la Quarantia Criminal di 4. in 4. anni, poi di tutti gli altri di questa Città, come delle altre da Terra, & da Mar con espressione delli titoli, & nome delli possessori, acciò in occasione di vacanza si faccia l'electione, & dal Collegio sia eletto vno della Cancellaria Ducal qual tenga registro delli detti. 1632. 16. Maggio. c.421. t.
- Officij di Venetia, & da Terra, & da Mar come fa il deputado della 40. Criminal, & posti di tempo in tempo nota di quelli, che vacheranno al Collegio, acciò ne sia fatta l'electione. 1632. 16. Maggio. c.421. t.
- Officij registro di essi sia stampato, acciò resti leuata la controuersia, & pretensione trà le electioni, & le gratie aspettatiue, con che gli Officij predetti, e in generale, & in particolare siano conosciuti à chi s' aspetta conferirli, & apprenderli, & occorrendo scasatione possi eser fatta assolutamente. 1632. 16. Maggio. Vers. Sia preso. c.421. t.
- Officij li eletti dalla 40. Griminal essercitino personalmente, & in caso d'impedimento possa hauer sostituto con li 2. terzi con obligo, che cessata la causa debba essercitarlo personalmente, ne possi alcun essercitar senza mandato di detto Consiglio 1632. 16. Maggio. Vers. Che tutti quelli. c.421. t.
- Officij, che chi concorrerà oltre le fedi necessarie porti fede di non esser notato d'infamia 1632. 16. Maggio. Vers. Che oltre tutte. c.422.
- Officij conforme alle regole, che offerua la 40. Criminal di far electione di 4. in 4. anni cosi si debba offeruar degl' altri in questa Città eccetto quelli, che per Legge particolare si fanno in vita, cosi debbano fare li Rettori di eleggerli di 4. in 4. anni, & immediate darne notitia, acciò sian confirmati in Senato, & quelli pretenderanno apprenderli per gratia habbino tempo vn' anno, il qual passato &c. 1632. 16. Maggio. Vers. Che conforme. ibid.
- Officio chi anderà al possesso in virtù di gratia porti il possesso alli deputati per essere sottoscritto, & registrato con conditione di grossi 12. per cadauno, & ciò perche sempre sia perfetto il detto registro 1632. 16. Maggio. Vers. Et perche. ibid.
- Officij. Ministri di cadaun Officio nel termine di giorni tre della vacanza sian tenuti notificarla à deputati alli registri perche sia fatta l' electione. 1632. 16. Maggio. Vers. Che li Ministri. ibid.
- Officij oltre li Nodari, Scriuani, & Massari, che per la parte 1444. 10. Maggio deuono portar sede di non hauer parenti congiunti ne gli Officij, debbino anco tutti gli altri portarla, che non si cauano con alcun delli medesimi, nè come principali, nè come sostituti. 1632. 16. Maggio. Vers. Che oltre. ibid.
- Officij acciò si leuino i disordini dell' adempimento dell' aspettatiue, & gratie del Maggior Consiglio, & Consiglio di X. ò Pregadi, chi le hà debba perder il possesso dagli Auogadori di Commun, con li soliti requisiti pagando alli primari grossi 12. 1632. 18. Magg. Vers. Che acciò restino. c.422. t.
- Officij li primarij dell' Auogaria debbano tener vn libro a questo di modo, che sempre si possa veder l' adempimento delle



- delle gratie . 1632. 18. Maggio . Verf. Per il qual possesso . c.422. t.
- Officij, possessi di essi non vaglia senza il bollettin delli Presidenti, acciò retamente siano inuestite le gratie, chi andasse al possesso senza il bollettin, oltre la nullità sia condannato alla restituzione delle vtilità alla Signoria Nostra 1632. 18. Maggio . Verf. Il qual possesso . ibid.
- Officij Auogadori non possino dar possesso senza il bollettin del Secretario deputato agli Officij, che affermi l'Officio ouer descritto nel libro . 1632. 18. Maggio . Verf. Che non possano . ibid.
- Officij le Fanterie della Città, che vaccheranno, quando non sian apprese per gratia siano date ad electione de Magistrati cadaun quelle del proprio Officio di anni 4. in anni 4. con i proclami di mese vno, dar notitia à i Deputati le electioni sian registrate. 1632. 18. Maggio . Verf. le Fantarie . ibid.
- Officij chi li possede non possa venderli, impegnarli, nè obligar, nè men in Dote senza l'auttorità del Consiglio di Quaranta con la mettà delle Balle . 1632. 18. Maggio . Verf. Per prouedere . ibid.
- Officij non possi chi ne à vno ottener vn' altro, ò ottenendolo volendo il possesso del secondo rinouì il primo. 1632. 18. Maggio . ibid.
- Officij non possino supplicar Officij, che rendano più della summa che dispone la parte . 1549. nè men apprender più di due Officij, con vna gratia, & occorrendo il contrario non possino hauere il Bollettino . 1632. 23. Maggio . c.423.
- Officij Nodarie, Scriuanie, & Coadiutorie di S. Marco per le gratie, che si concedono con li ordinari Consigli non possano esser più apprese se non sarà fatta particolar mentione di esse nelle suppliche, & risposte di Presidenti, con obligo al supplicante di essercitarla in persona, nè possa esserne dispensato se non nel modo detto di sopra 1632. 23. Maggio. Verf. Che Le Nodarie . ibid.
- Officij in aucnir tutti quelli, che sup-

- plicheranno alcun Officio, ò à tempo ò in vita debbino pagar l'annata ogn 4. anni restando loro beneficio ò suo heredi doppo la morte di goder le annate 1632. 23. Maggio . Verf. L'istesso sia anco preso . ibid
- Officij non possa alcun'esser eletto ad essi, se non hauerà fin Anni 18. 1632. 25. Maggio . ibid.
- Officij che non si possino conceder gratie che specifichi voler andare auanti alcuno, nè con qual si voglia forma di parole, nè in contrario si possa mai deliberar, se non con tutte le 40. della Quarantia Ciuil Vecchia, ò 17. del Consiglio di Dieci . 1632. 27. Maggio . c.423. t.
- Officij che le Secretarie de Colleggi, Magistrati, & Officij della Città, eccetto quelle dispensate dal Canc. Grande, siano in auenir dispensate di 4. in 4. anni, & conferite à quelli della Cancelleria Ducal, & Consiglio di X. con contumacia d'vn'anno del medesimo carico li quali tutti debbano essercitarsi personalmente, sotto pena di priuation del carico, & in occasion, che andassero fuori in seruitio publico, &c. 1632. 27. Maggio . Verf. Che tutte le Secretarie . idid.
- Officij Nodari delle Quarantie in occasione di vacantie siano eletti da i propri Consigli dell' Ordine della Cancelleria Ducal, con gli oblighi suddetti . 1632. 27. Maggio . Verf. Li Nodari . ibid.

OFFICIALI.

- Officiali, che riceueranno tributo dalle parti Litiganti, deuno esser infer incromessi, & castigati. Ne' Consulti . conf.12. c.140.
- Officiali nell'essequir le sententie, & far le retentioni non deuno esser impediti sotto le pene contenute. Ne' Decreti . c.245. t.
- Official publico, non può esser alcun bandito. Ne' Decr. c.266.
- Officiali non possono esser impediti nelle retentioni de debitori ciuili, & banditi in pena . Leg. Crim. c.343.
- Officiali possono impune offender, & am-



ammazati quelli, che gl'impedissero nel far l'Officio loro. Leg. Cr. c. 343. t. Officiali, & Ministri, che prenderanno alcun brauo, ò vagabondo, guadagnino le lor arme da offesa, & difesa, & lire 600. Leg. Crim. c. 349. t.

O P P O S I T I O N I.

Oppositione à i testimonij può dar la parte contra la quale saranno stati ammessi i capitoli. Nella Corret. del Serenifs. Triuisan, c. 1. Vers. Se alcun volesse. c. 181. t.

Oppositioni se saranno admesse subito si deue dar in nota i testimonij d' esaminarsi sopra esse oppositioni admesse. Nella Corr. del Ser. Triuis. c. 1. Vers. Se alcun volesse. ibid.

Oppositioni admesse è atto appellabile, nè si può suspendere, se non per 15. giorni per gl' Auditori Vecchi, & vn mese per il Collegio de 12. Corrett. del Serenifs. Triuisan, c. 1. Vers. Se dalle. ibid.

Oppositione fatta da alcuno di instrumenti, scritte, & atti prodotti, fatte le allegationi, & disputationi sopra la inualidità di quelli, i Giudici proferiscano sententia nella causa principale. Corrett. del Seren. Triuisan, cap. 2. c. 182.

O R D I N E.

Ordine giudiciario deue esser obseruato, nel secondo prologo. Vers. A benche. c. 4.

Ordine, che deouono obseruar li Commandadori, nel far, & riferir li comandamenti, ouer citationi, libr. 1. cap. 14. c. 12.

Ordine di esaminar nelle cause di Breuiarij per li Giudici d' Esaminador, l' 1. cap. 24. c. 15.

Ordini di crear tutori à quelli, che sono minori di anni 12. l. 2. c. 2. c. 33.

Ordine di partir le possessioni trà fratelli, l. 3. c. 5. c. 40.

Ordine di proceder nelle cause d' affitti di case, l. 3. c. 8. c. 41.

Ordine di vendere le possessioni, secondo l'vsanza nuoua, l. 3. c. 10. c. 42.

Ordine di dar li chiamori, l. 3. cap. 12. & 13. c. 43. & 44.

Ordine, che deouono obseruare i propinqui. che vorranno comprare, libr. 3. cap. 19. c. 45.

Ordine, che si deue obseruar dalle donne, quando vorranno vender la loro possessione, & vi siano propinqui, l. 3. cap. 22. c. 46.

Ordine, che si deue obseruar della proprietá lasciata al figliuolo, ouer nipote ouero altri discendenti di prole per dimissoria, la qual die peruenir ne i discendenti della prole, l. 4. c. 7. c. 62.

Ordine, che i commissarij dieno introrrometter le commissarie, & amministrarle, & frà quanto termine, libr. 4. cap. 17. c. 66.

Ordine, come li figliuoli, & figliuole, nipoti, altri propinqui di prole discendenti, & ascendenti ne i beni del defonto deouono succedere ab intestato, l. 4. c. 24. 25. & 26. c. 69. 70. & 72.

Ordine di alienar beni di Chiesa, libr. 6. cap. 3. c. 85.

Ordine, che si deue obseruar nel dar li interditti sopra beni di forestieri, libr. 6. cap. 20. c. 92.

Ordine, che deue obseruare il patron, quando vorrà licentiar l' affittual di casa in fin dell' affittuatione, l. 6. c. 25. 26. & 27. c. 94. & 95.

Ordine, che si deue obseruar ne' breuiarij, che si vogliono leuar in forma di testamento, l. 6. c. 44. c. 103.

Ordine delle possessioni lasciate ad pias causas, l. 6. c. 57. c. 107.

Ordine, che deue esser seruato per li Sopraconsoli nelle vendite, che saranno de i stabili delli fuggitiui, con eride, & cogniti, l. 6. c. 63. c. 111.

Ordine di proceder contra li defloratori delle vergini. Nella promissione de' maleficij, c. 28. c. 130.

Ordine di far l' affittationi dalle case per più, che per vn' anno. Ne' Consulti, conf. 18. c. 143.

Ordine, che deouono esseruar li Nodari nel tuor i preghi de' testamenti. Ne' Consulti, conf. 19. c. 144.

Ordine d' Esaminador, & crear li Nodari Veneti per il Cancellier grandi. Ne' Consulti, conf. 20. c. 145.

Ordini-



- Ordine di proceder da tutti li Giudici contra li contratti illiciti, & fraudolenti. Ne i Consulti, conf. 21. e 22. c. 147. & 148.
- Ordine qual osseuar debbano i Nodari nel scriuer le sententie, & terminazioni in libro. Ne i Consulti, conf. 25. c. 150.
- Ordine, circa l'affittar i beni di Chiesa. Ne' Consulti, conf. 27. c. 152.
- Ordine, che si deue osseuar, quando di tre Arbitri vno non venirà, ò refuderà, & di due eletti con auctorità d'eleger il terzo, se vno refuderà. Ne' Consulti, conf. 35. c. 157.
- Ordine, che si deue osseuar sino alla Terza elettion de' Arbitri trà congiunti, & come si espediscano esse cause. Ne' Consulti, conf. 37. c. 159.
- Ordine di appresentar, & vender li pegni all'Officio dell' Esaminador. Ne' Consulti, conf. 44. c. 163.
- Ordini in materia degli Auocati ordinarij, & extraordinarij. Nella Corrett. del Ser. Gritti, c.8. c.173.t.
- Ordine di proceder nelle cause ciuil, tanto di San Marco, quanto di Rialto. Corr. del Triuisan, c. 1. c.181.
- Ordine di proceder nelle cause alle corti, remossi gl'interditti. Corrett. del Serenifs. Triuisan, c. 2. c.182.
- Ordini, & modo di proceder per li Giudici di Piouego nelle cause di vsure. Corr del Ser. Triuisan, cap.6. c.183.
- Ordine, che tener debbono le Donne nel far le assicurazioni di dotte. Correttioni del Serenissimo Triuisan, cap. 7. c.183.t.
- Ordine di procedere alla ratificatione delle sententie arbitrarie. Nella Corr. del Serenifs. Trifan, cap. 8. c.184.
- Ordine de' compromessi trà congiunti. Corr. del Triuisan, cap. 12. c.186.
- Ordine di proceder nelle cause, che si agitano al Zudegà di Proprio, Nella prattica, c.2.3. c.190.t. & 191.
- Ordine di dar i Giudici trà fratelli. Nella prattica, c. 2. Vers. Si danno Giudici. c.190. t.
- Ordine di proceder nelle cause, che si agitano al Giudice d' Esaminador. Nella pratt. c.5. & 6. c.193. & 195.
- Ordine di proceder nelle cause, che si aggitano all' Officio di Petition. Nella prattica, cap.7. 8. 9. & 10. car. 196.t. & 197. t.
- Ordine di proceder nelle cause, che si agitano all' Officio del Mobile. Nella prattica, c.11. 12. & 13. 197.t. & 198.
- Ordine circa il dar li possessi de' beneficij Ecclesiastici. Ne' Decr. c. 200. t.
- Ordine dell'hora, che i Giudici possono sententiar. Ne' Decr. c. 201.
- Ordine delli Nodari, quando se gli presenta cedule testamentarie. Ne' Decreti. c.203.
- Ordine di refudar i beni hereditarij. Ne' Decr. c. 204.
- Ordine d' alienar i stabili conditionati. Ne' Decr. c.204. t.
- Ordini contra li possessori di beni comunali. Ne' Decr. c.209.
- Ordini sopra l'assicurazioni delle mercantie. Ne' Decr. c.210. t.
- Ordini del dar le souentioni. Ne i Decreti. c. 211.
- Ordini circa l'affidar i fuggitiui per i Sopraconsoli. Ne' Decr. c.213.
- Ordini sopra i liuelli di Bassano, & di Padoua. Ne' Decr. c.217.t.
- Ordini sopra i liuelli di Verona. Ne' Decr. c.218.
- Ordini sopra i liuelli di Vicenza. Ne' Decr. c.218. t.
- Ordini sopra i liuelli della Patria del Friul. Ne' Decr. c. 219.
- Ordini degl' affitti, & Liuelli d' Afolo, Conegliano, & Treuifo. Ne' Decreti. c.220.
- Ordine di produr, & legger le scritture, & obligationi à i Consigli. Ne' Decreti. c.223.
- Ordine dell'espedir le cause più vecchie à i Consigli. Ne' Decr. c.226. t.
- Ordine, che deouono tener i Sign. Consiglieri nell'espedir le suppliche. Ne' Decr. c.226.t.
- Ordine d' alienar, & vender le possessioni, & stabili di Venetia, secondo l'vso nouo. Ne' Decr. c. 228. t.
- Ordine di proceder contra i ladri trouati col furto nel Dominio, & senza il furto per 15. miglia oltre i confini. Ne' Decr. c. 234.
- Ordine di confiscar i beni, ne' casi atroci. Ne' Decr. c. 235.
- Or-



Ordine di proceder contra quelli , che vendono vna cosa due volte . Ne' Decreti . c.235. t.

Ordine di proceder nelle Querele delle Vergini , che fossero state violate. Ne' Decr. c.238.

Ordine di proceder contra quelli , che fanno Herbarie , Fatture . Ne' Decreti . c.238. t.

Ordine de' Nodari dell' Auogaria circa le Lettere del mandar à tuor i Processi cosi di fuori , come di dentro . Ne' Decr. c. 238. t.

Ordine di confiscar i beni de delinquenti . Ne' Decr. c.250.

Ordine delli Sign. di Notte , & suoi Nodari nel formar i processi Criminali , & espedir le risposte delle suppliche. Ne' Decr. c.256. t.

Ordine d'espedir casi d' homicidio puro per i Sign. di Notte al Criminal , & anco dell' Officio del Proprio . Nella Correttion del Serenissimo Cigogna. c.267. t.

Ordine, che deuono tener i Nodari circa le souentioni . Corrett. del Serenifs. Cignogna. c.269.

Ordine contra l'esame, admissioni , & salario de' Sollicitadori . Corr. del Ser. Cigogna . c.270. t.

Ordini , & modo di succeder , quando i fratelli vterini concorrono con i consanguinei . Correttion del Serenifs. Cigogna . c. 271. t.

Ordine , che deuono seruare i figliuoli , mentre vogliono citar in giudicio i padri loro . Correttion del Serenifs. Cigogna . c.271. t.

Ordine del preferir li creditori , ch'haueranno intromessi Beni del debitore . Nella Correttion del Serenissimo Cigogna . c.272.

Ordine offeruato dagl' Auditori Vecchi , & Noui , deue anco esser offeruato da' Sindici contra li Caratti . Corrett. del Ser. Cigogna . c.272. t.

Ordini circa le copie delle Scritture , Nella Correttion del Serenissimo Cigogna . c.272. t.

Ordine doue i Signori di Notte Ciuili deuono far gl' Incanti de' pegni. Corr. Cigogna . c. 272. t.

Ordini , che deuono essere offeruati da'

Conseruatori delle Leggi. Corr. del Ser. Cigogna . c.272. t.

Ordini circa li Naufragi. Leggi Ciuili . c.292.

Ordini circa il tuor Danari sopra Naue , & Vasselli . Leg. Ciu. c.291. t.

Ordini circa le Cedule Testamentarie, & Testamenti . Leg. Ciu. c.294.

Ordini circa le condane pecuniarie. Leg. Ciu. c. 297. t.

Ordini circa le confiscationi . Legge Crim. c. 340. t.

Ordine di rileuar Cedule Testamentarie in forma di Testamenti . Corr. del Seren. Memo . c. 274.

Ordine di rileuar li Testamenti per Breuiario . Nella Correttion del Seren. Memo . c. 275.

Ordine di far li pagamenti di Dote. Corrett. del Memo . c. 276. t.

Ordini dati dall' Eccellentissimo Senato a' Proueditori degl' Ospitali , & Luoghi Pij di far il repertorio di tutte le loro Scritture con descrizione di tutte le loro case, & Possessioni di fuori, & quanto cauino d' Intrada à luoco per luoco , & ne sia dato vna copia alli Signori sopra li Ospitali. Leg. Ciu. c.301.

Ordini di far li pagamenti di Dote sopra i beni de' mariti , ch hanno debiti pubblici con la Serenifs. Sign. Corrett. del Bembo . c. 278.

Ordine di far restimar li Beni tolti in assicuration , ouero pagamenti di Dote dalle Mogli de debitori della Serenifs. Signoria . Corrett. del Serenifs. Bembo . c.278.

Ordine di far le assicurazioni di Dote sopra Mobili , & stabili del Marito debitore della Serenissima Signoria , & come siano regolati da i Magistrati Creditori . Correttion del Serenifs. Bembo . c.278.

Ordine . Vedi Modo .

Ordine . Vedi Forma .

O R D I N A T I O N I .

Ordinatione fatta da alcuno de suoi Beni , à suo figliuolo con conditione , che doppo la morte del detto figliuolo vadi in alcun altro , si pressume tal Ordinatione hauer luogo , se detto



detto suo figliuolo mancasse senza figliuoli, & altri Mascoli discendenti, & non altramente. Nel Capitolo delle presontioni. Vers. Ancora se alcun lascierà. c.7.

Ordinatione del Testamento, altrimenti fatta deue sempre esser tenuta ferma, lib.4. cap. 1. c.60.

Ordinatione. Vedi Testamenti.

O R F A N I.

Orfano minor di Anni 18. non può far alcuna Carta, se due Giudici Esaminadori in essa non si sottoscriueranno, eccettuate però le Carti di Doti, & Testamenti, lib.1. cap.38. c.20

Orfani. Vedi Pupilli.

P

P A D R E.

Padre, non è necessario, che si pronui quando è publica voce, & fama, che sia padre, lib.1. cap.12. c.11

Padre, che fa Carta ad alcuno, nella quale obliga se, & suoi heredi, non s'intende, che oblighi li figliuoli da lui diuisi, ma solamente gli indiuisi, lib.1. cap.40. c.20

Padre se per nome del figliuolo, ouero nipote, che torranno moglie accetterà la Dote, & poi morirà ab intestato la detta Dote primamente de i Beni Mobili sia cauata, lib. 4. cap. 24. Vers. Et volemo. c.70

Padre insieme con li fratelli del morto si admette alla successione del figliuolo, che morirà ab intestato, che non lascerà discendenti, lib.4. cap.27. Vers. Se veramente il defonto. c.69

Padre primo, & poi l'Auo venga alla successione del figliuolo morto senza Testamento, quando non faranno discendenti, & fratelli, lib.4. cap. 27. Nel principio. c.72

Padre non può affatto disheredar il figliuolo, se però non gli sarà ingrato, lib.4. cap.36. c.75.

Padre se lascierà Legato al figliuolo, sotto conditione, che doppo la sua morte vadi in alcun'altro, i figliuoli, che nasceranno doppo fanno cessar tal fidei-

o

III

commissio per presumpta volontà del Testator, lib.6. cap.2. c.85.

Padre debitor del figliuolo non può per il Giudice esser sententiato alle Carceri ad istanza del figliuolo, lib.6. cap. 70. in fine. c.116.

Padre può esser citato in giudicio dal figliuolo, secondo la forma posta. Nella Corr. del Serenifs. Cigogna. c.271.t.

Padre se ben riceue in Casa sua Nuora fatta Mancipation à suo figlio, Marito, e dattali la sua Dotte non sarà tenuto oltre la repromessa render cosa alcuna à sua Nuora, lib.1. cap.58. c.27.

P A G A M E N T I.

Pagamento di spese delle Sententie, & Terminationi absenti può far il Sententiato, & la Sententia resta suspesa, & deue esser admeso ad vsar le sue ragioni. Nella Corret. del Serenifs. Triuilan, ca.1. Vers. Se il Reo. c.181.

Pagamenti delli Ministri de gli otto Officij di Rialto deue esser per Tariffa limitato dagli Cinque Sauij. Nella Corr. del Serenifs. Cigogna. Vers. debbano far poner le Tariffe. c.268.

Pagamenti delli Ministri di tutta la Città sia conforme alle Tariffe. Nella Corr. del Serenifs. Cigogna. ibid.

Pagamenti di spese di Terminatione absente fatta dalli Signori sopra gli Atti far non si può, se non vna volta. Nella Corrett. del Serenifs. Cigna. c.272.t.

Pagamento di spese di Sententie, o Terminationi far non si può doppo l'appellatione. Nella Corret. del Serenifs. Cigogna. ibid.

Pagamenti di figurtà sono tenuti far gli Assicuratorij, passati li mesi due dal dì della nuoua à gli Assicurati à loro beplacito. Ne i Decreti. c.210.t.

Pagamenti di Mercantie sottoposte a Intrada, & Vscida sei per cento, e Ternaria Vecchia, ch'eccederanno la summa de Ducati 100. siano fatti per Partida di Banco. Leg. Ciu. c.300.t.

Pagamenti delle Mercantie sudette, non può esser fatto fuori di Banco in pena di perder il Cauedal, così al Creditor, come al Debitor. Legge Ciu. c.300.t.

Pagamenti di Consulti di Aduocati nelle Cause



Cause Ciuili . Nella Corrett. del Gritti
Verf. Nelli Consulti. cap. 8. c. 177.

Pagamenti delli Aduocati ai Consigli. ib.

PAGAMENTO DI DOTE.

Pagamenti di Dotte si fanno sopra le
Possessioni del marito più congiunte,
& più vtili per le Donne, lib. 1.
cap. 61. c. 28.

Pagamenti di Dotte si faccia prima sopra
Beni di fuora, & poi di quelli di dentro,
lib. 3. cap. 39. c. 52.

Pagamento di Dotte, disciolto il Matrimonio,
come si faccia. Nella Corrett. del Serenifs.
Triuisan, cap. 9. c. 184. t. Et nel lib. 3. cap. 37. c. 51.

Pagamenti di Vadie si fanno all'Officio
del Proprio, secondo la forma posta.
Nella pratica, cap. 4. Verf. Pagamenti delle
Vadie. c. 191. t.

Pagamenti di Dote siano fatti nel tempo
di Anni 30. dal giorno della dissolutione
del Matrimonio, altrimenti restino prescritti.
Corret. Memo. c. 276. t.

Pagamenti di Dote siano stridati in Venetia,
& nei luoghi doue sono li Beni. Corrett.
del Serenifs. Memo. c. 276. t.

Pagamenti di Dotte sopra Beni de Debitori
della Serenifs. Signoria, come si faccino,
& li Magistrati Creditori possono esser
preferiti come li altri Creditori, & dar li
Danari alli Rappresentanti le Doti per quanto
importerà il giusto Credito Dotale, & far
vender li Beni all'Incanto tolti in Pagamento,
ouero Assicuratione di dette Dotti. Corret.
del Serenifs. Bembo. c. 278.

Pagamenti di Dotte fatti sopra Mobili,
& Stabili possono esser fatti restimar la
seconda, & terza volta dalli Officij, &
Magistrati Creditori nel tempo delli Mesi
doi, aliter restino confermati, & validi.
Corret. del Bembo. c. 278.

Pagamenti di Dote non può far la donna
dopò morto il Marito, se non sopra quelli
medesimi Beni, che hebbe in assicuratione
della detta sua Dote, se non in caso, che
fossero abbrucciati, ouero persi. Correttione
del Serenifsimo Bembo. ibid.

Pagamenti di Dotte, possono nel termine
de Mesi due doppo le notitie delli

Magistrati, & Officij Creditori per debiti
publici del Marito, esser impugnati dall'Officio
di Proprio senza Aduocati ordinarij, & senza
alcuna spesa di Caratti per Signo. i, ò Ministri.
Correttione del Serenifs. Bembo. c. 278.

Pagamenti di Dotte si fanno nel modo,
che vien iui descritto. Vedi stime de
Pagamenti di Dote 1620. 5. Aprile. c. 363.

PAGAMENTI DI CAMBII.

Pagamento di Lettere di Cambio si fa
per Partita di Banco. Leg. Ciu. c. 294.

Pagamenti di Cambij si faccia per Partita
di Banco. Legge Ciu. c. 294.

Pagamenti di Cambij non si può in alcun
modo procacciare innanzi il tempo, in pena
de 20. per Cento, & perdita del Capitale,
Legge Ciu. c. 299. t.

PAGAMENTI DI TAGLIE.

Pagamenti di Taglie de Banditi, Re-
tententi, ò Amazzati siano fatte solamente
al vero Patrone del Beneficio, & non à
Cessionarij Leg. Cr. c. 356. t.

Pagamenti di Taglie si fa nel tempo de
Anni doi, & non più. ibid.

Pagamenti di Taglie si fanno con portar
le Sententie, & requisiti, & Lettere di
Rettori sottoscritte di propria mano, con
proua, che non vi siano Beni del Reo.
Leggi Crim. ibid.

P A R A M E N T I.

Paramenti, & altri Beni dedicati al culto
Diuino non si possono alienar, pignorar,
& obligar. Nei Consulti, consilio 27. c. 152.

Paramenti. Vedi Beni Ecclesiastici.

P A R C E N E V O L I.

Parceneuoli, ò altri, che faranno fabricar
Marciliane, ò altri simili Vasselli non
possono farli aggionger altra coperta,
che le due con le quali si fabricano al
presente. Legge Ciuil. Verf. Non potendo. c. 293. t.

P A-



PARENTELLA.

Parentella all'ufficio di Proprio si pro-
ua anco per publica voce , & fama ,
l. 1. cap. 12. c. 11.

PARI.

Pari è ricufar le diuifioni , con il non
poterfi accordar nel diuider , lib. 3.
c. 6. in fine. c. 40.

Pari è il non efser fuperfite , quanto ef-
fere , & non voler comprare , lib. 3.
c. 23. c. 46.

Pari è non hauer instrumento , quanto
hauerlo , & non mostrarlo , libr. 1.
cap. 18. Verf. Et fe ello non hauerà
quefto instrumento. c. 13.

PAROLE.

Parola , Donna , & Madona proferita
dal marito che tefta , quello che im-
portino , l. 4. c. 15. c. 65.

Parole incidentemente proferite fenza
rogatione de testimoni , non fono
fufficienti à leuar teftamento per via
di Breuiario . Ne' Confulti , conf. 49.
in fine. c. 167.

Parole dette (fe mancherà fenza here-
di) del teftator , fi intendono de fi-
gliuoli. c. 27.

Parole precipue li nodari fcriuer debba-
no ne' teftamenti , & codicilli , che fa-
ranno. Ne' Decr. c. 203. t.

Parole fono rimoſe , che fi dicenano
nelle ſententie , in luogo de quali nel
principio di efſe ſententie dir ſi deue.
Inuocato il nome di Chriſto , &c. Corr.
del Sereniſ. Triuiſan , cap. 1. Verf.
Mà ſi dica. c. 181. t.

PARTI SUPPOSITI.

Parti ſuppoſiti chi farà Auttore , ſi
condannato due anni ne la prigion
forte , & poi bandito in perpetuo , di
terre , & luoghi , nè mai poſſi aiutarſi
con alcun beneficio. Ne' Decr. Verf.
Li malfattori. c. 263.

Parti ſuppoſiti , chi accuſerà , hauer deb-
ba Duc. 100. Ne' Decr. c. 263.

Parti ſuppoſiti , ſe le comari , ò altri com-

P

113

plici li accuſeranno , ſiano aſſolti , ec-
ceſſo però gl'auttori principali . Ne
Decr. c. 263

PARTICVLA.

Particula , ouer legitima del figliuo-
lo è la terza parte de' beni ſtabili del
padre , l. 4. c. 36. c. 75.

Particula . Vedi legitima

PATRONI.

Patron del pegno è creduto col ſuo
giuramento della ſumma del dana-
naro preſtato , l. 5. c. 10. c. 80.

Patroni come deuono far nel voler cac-
ciar di caſa i loro affittuali , lib. 6. c. 25.
26. & 27. c. 94. 95. & 96.

Patroni . Vedi Locatori.

PATRONI DI NAUE.

Patron di Naue è tenuto oſſeruar i
patti fatti con li marinari , lib. 6.
cap. 71. c. 116.

Patron di Naue hà la mettà delle pene ,
nelle quali i marinari ſuoi faranno
condannati , l. 6. c. 76. c. 118.

Patroni di Naue , & Scriuani ſolamen-
te poſſono tuor danari ſopra li Vaſ-
felli per ſemplice occorrenza , & biſo-
gno d' eſſi Vaſſelli eſſendo in viaggio
come però farà prima terminato dal
Conſiglio di 12. & non altramente .
Leg. Ciu. c. 291. t.

Patroni di Naue , Nauilij , & Marcilia-
ne non poſſano cargar in coperta , ò
fotto il caſſaro più di 6. per cento degl'
ogli , & altre marcantie , in pena de
Duc. 200. Leg. Ciu. c. 293. t.

Patroni di Naue , Nauilij , & Marciliane,
non poſſono cargar fuori del caſſaro
alcuna ſorte di marcantie , in pena di
Duc. 200. Leg. Ciu. c. 293. t.

PATTE.

Patte , come ſi eſpediſcono a' conſigli.
Ne' Decr. c. 224.

Patte nell'eſpedirle a' Conſigli ſi preferi-
ſcono alle altre cauſe. Ne' Decr. c. 224.

Patta di Ballotte ne i conſigli ſ'inter-
de an-



- de anco se farà vna balla di più . Ne' Decr. c. 224.
- Parità di ballotte a' Consigli ciuili , & Criminali è quando de vna ballotta segue giudicio di taglio , ò laudo. Legge Ciu. c. 281. t.
- Parità di ballotte s' intende quando li giudicij de' Consigli , & Collegij sono tante , e tante , ò vna di più . Leg. Ciuil. c. 281. t.
- Parità di Ballotte della Quarantia Ciuil vecchia si deuolue alla Quarantia Ciuil Noua , & cosi quella della Noua alla Vecchia , & de' Collegi alla Noua , ò alla Vecchia secondo le cause . Leg. Ciu. c. 281. t.
- Parità di ballotte sono cause priuilegiate & sono anciane all'altre, & perciò preferite nell' espeditione a' consigli , & collegi . Leg. Ciu. c. 281. t.
- Parte, siue pendentie di spedition de rei in 40. Criminal come si reballottino , & si espediscono 1624. 21. Settembre . Corr. Contarini . Verf. Che in occasion di pendentia . c. 371.


P A T T I.

- P**atti, & conuentioni di cadaun contratto , con il testimonio della scrittura communiti , irrefragabilmente deuono eser custoditi , & essequiti , l. 1. cap. 32. c. 17.
- Patti di cose litigiose, ouero di espedir le liti , niuno può fare sotto le pene , & ne' Decret. c. 230. t.
- Patti delle compagnie , & collegantie deuono essere offeruati , libr. 3. capit. 3. c. 39.
- Patti trà patroni di Naui , & marinari deuono per li Giudici esser fatti offeruare , l. 6. c. 71. c. 116.

P E C C A T I.

- P**eccati occulti , benchè siano veri , non però deuono eser creduti , nel secondo prologo . Verf. Perche quantunque . c. 5.
- Peccati , tanto sono più graui , quanto più longamente l'infelice anima tengono legata . Nel secondo prologo . Verf. Mà forse i Giudici . c. 5.

- P**egno può eser tolto dal patron , ò Locator per propria autorità per l' affitto della casa , lib. 3. cap. 8. nel princ. c. 41.
- Pegni di 10. per cento deuono eser posti per li Giudici in man , & custodia de' Procuratori di S. Marco , libr. 3. capitolo 18. c. 45.
- Pegno chi farà senza licentia, è tenuto restituirlo . l. 5. cap. 13. c. 31.
- Pegni degl' Hebrei sono commessi a' Sopraconsoli , l. 6. c. 62. c. 110.
- Pegni , & reprefaglie da Lir. 300. in zofo si ascoltano , & terminano per tre Sopraconsoli , & tre Proueditori di Commun secondo la forma posta nel l. 6. cap. 65. c. 112.
- Pegni nelle cause di Naui , più non si presentano , mà le cause nel termine di 30. giorni deuono eser terminate , l. 6. cap. 72. c. 117.
- Pegnorationi non possono eser fatte contra forestieri senza licenza del Dominio nel libro della promission de i maleficij , c. 18. c. 128.
- Pegni all' Ufficio dell' Esaminador , come si appresentano , & vendono . Ne' Consulti , conf. 44. c. 163.
- Pegni venduti all' incanto per li Sopraconsoli , & altri Giudici Cassieri sono tenuti à notarli nel libro , con particolar declaratione della qualità à chi furono venduti , & quanto . Nella Correttion del Serenissimo Barbarigo , cap. 2. c. 168. t.
- Pegni di stabili come si facciano . Nella prattica , cap. 5. Verf. Pignore de stabili . c. 194.
- Pegni dati per cautione , come si vendono , & appresentino all' Ufficio dell' Esaminador con il cognito . Nella prattica , c. 6. Verf. Cogniti di pegni , c. 196.
- Pegni de quali sarà stato fatto il cognito & presentati all' Ufficio dell' Esaminador si hà termine giorni 8. à ricuperarli senza spesa , passati giorni 8. fin alli 15. si paga due , & mezzo per cento à Giudici , & da' 15. fino a' 30. cinque per cento . Nella prattica , cap. 6. Verf. Et è da saper . c. 196.
- Pegni de i Signori di Notte al ciuil , doue



doue, & à che hora deuo esser venduti. Nella Corrett. del Cigogna. c.273.
 Pegni di Calici, & altre cose sacre, se alcuno li hauerà pigliati, perde il Danaro prestato, & sij castigato. Nei consulti, conf. 27. c.152.
 Pegni de Possessioni di pouere persone bisognose, conuertite in proprio vso, & vsurate dalle mani di essi poueri, come le siano fatte restituire. Leggi Ciuili. c.288.t.

P E N D E R I .

Penderi delle Cause Auogaresche, li Capi delli Consigli sono tenuti darli alli Auogadori di Commun, à lbro beneplacito. Ne i Decreti. c.225.
 Penderi deuo esser dati dalli Capi dei Consigli alle Cause per ordine de tempi intramesse, ò rimesse, mà prima alle priuilegiate. Nei Decr. c.226.t.
 Penderi delle Cause priuilegiate deuo esser dati dalli Capi dei Consigli, come qui sotto, & prima à Prigionij, che siano però in Prigion per quella causa, Cause de Chiamori, di parte del Fisco, Breuiarij, Cause di Leuante, & delle Procuratie. Nei Decreti. Verf. Eccettuando. c.227.
 Et nei Decreti. Verf. sono in tanto. c.225.
 Penderi si danno regolarmente prima à gli Auogadori, & Magistrati, che vanno à sentar presso i Capi de i Consigli, poi alle Cause priuilegiate, trà le quali gli Atti interlocutori, & Cause de Superiori sopra gli Atti di Sopragaldi sono antiane. Corrett. del Serenissimo Domenico Contarini. c.403.
 Penderi, in caso, che non vi fossero cause priuilegiate, nè giorni alle medesime assignate, debbasi conceder alla causa più Vecchia. Nelle Correttioni sudette. c.403.
 Penderi, quelli à quali spettasse il Pender, e per loro negligenza non fossero all'ordine per riceuerlo siano, e s'intendano decaduti dal beneficio del tempo, & antianità vt supra. c.403.
 Mà succedendo casi inopinati, per giusto impedimento, e cause legitime, possono rappresentare le loro ragioni à Capi delli stessi Consigli, e Collegi per

presseruarle il luogo per quel tempo che le parerà conueniente. Nelle Correttioni sudette. c.403.
 Penderi, il terzo sia concesso alle Cause non priuilegiate, cioè due seguenti alle Cause priuilegiate, & il terzo pender alle Cause non priuilegiate, mà per antianità. Nelle Correttioni del Serenissimo Domenico Contarini. c.403.
 Penderi, sia dalli Nodari de Consigli, e Collegi notati sopra due Libri bollati: l'vno delle Cause priuilegiate, e l'altro di quelle, che non hanno priuilegio. Nelle Correttion sudette. c.403.
 Penderi, debbano esser dispensati dalli Capi delli Consigli, e Collegi, due alle Cause priuilegiate, e vno alla più vecchia antiana di tempo. Correttion Contarini. c.411.t.
 Penderi possano esser tagliati dalli Capi quali spettano. Corrett. sudette. Verf. li Concorrenti. c.412.
 Penderi doppo Pranso siano commessi nella Quarantia C. N. come sopra. Correttion Contarini. Verf. Nella Quarantia. c.412.
 Penderi siano confermati da Vice Capi, e la Quarantia C. V. deue spedir il doppo Pranso due Cause Ciuili al Mese. Correttion sudette. Verf. Nella Quarantia. c.412.
 Pender della mattina incontrandosi col primo Postprandio del Mese potrassi differire il secondo giorno giuridico d'ogni Mese per conceder li Penderi del Postprandio in essi Consigli, e Collegij. Correttion Contarini. Verf. Quando. c.412.t.
 Penderi possano per qualche motiuo esser dalli Consigli, e Collegi tagliati col mezo d' Auogadori. Correttione Contar. Verf. Se occorresse. c.412.t.
 Penderi per le Cause d' Intromissioni Auogaresche, Sindici, Auditori, ò altri Magistrati habbiano la loro antianità giusto le Leggi. Corret. Contarini. Verf. Per le Cause. c.412.t.
 Penderi di poco priuilegio possino concorrer con prerogatiua, e concedersi in giorno del Pender della causa più vecchia. Correttion sudetta. Verf. Le Cause. ibid.
 Penderi concessi non si possono doppo



presentar Scritture . Correttion sudette . Vers. Tutte le Leggi . c. 412.t.

Penderi concessi insorgendo difficoltà trà Capi, Vice Capi, Auogadori, Sindici, Auditori, ò altri Magistrati li Consigli decidano quello conosceranno di Giustitia . Correttion sudette . Vers. Insorgendo . ibid.

Pendenza farà quando il giorno del terzo Consiglio la maggior parte de Voti saranno non sinceri . Correttion sudette . Vers. E succeduto . ibid.

P E N E .

Pena di vno, è paura di molti, nel primo prologo. Vers. Conciosia. c. 2.t. Pena del Testimonio, che non verrà in Giudicio nel termine prefissoli dal Giudice, e di Lire Tre, & può esser reiterata tante volte quante sprezzerà di non venire, lib. 1. cap. 23. Vers. Et se li Testimonij . ibid.

Pena di Lire cinque posta nella Carta, che farà transgredita, e di Lire 5. soldi 12. de grossi, può esser scossa da i Creditori, lib. 5. cap. 7. c. 79.

Pene delle Carte non correno al principal morto, se non saranno notificate all' Ufficio dell' Esaminador, lib. 6. cap. 18. c. 91.

Pena delle Donne prese nel Furto, lib. 8. cap. 79. c. 119.

Pene de i Marinari sono diuise, cioè la metà ai Patroni, & l'altra metà al Commun, lib. 6. cap. 76. c. 118.

Pena di quelli, che falsificano la moneta Venetiana, lib. 6. cap. 80. c. 120.

Pena di quelli, che asporteranno alcuna cosa da i Naufragij delle Naui, & Incendij delle Case. Nella Promissione de i Maleficij, cap. 1. c. 123.

Pena di quelli, che torvano la Verginita alle Donzelle, & conosceranno per forza le maritate. Nella Promissione de i Maleficij, cap. 28. c. 130.

Pena delle Donne, che fossero trouate hauer giurato il falso nell'appresentar i Beni Mobili del Marito, quando vogliono far Pagamento della sua Dote. Correttion del Serenissimo Triuifan, cap. 9. c. 184.t.

Pena contra quelli, che ardiranno im-

petrar Brevi dal Pontefice, Legato, ò Corte Romana. Nei Decr. c. 198.t.

Pena di quelli, che danno ad vsura. Nei Decreti. c. 217.t.

Pena dei Percussori nella faccia. Nei Decreti. c. 232.t.

Pena di quelli, che portano, ò fanno sporzere Ferri, ouero altro à i Carcerati, acciò rompino le Prigioni. Nei Decreti. c. 233.

Pena di quelli, che snudano Arme in Palazzo, Piazza di San Marco, & Rialto, ouero feriscono alcuno. Nei Decreti. c. 232.t.

Pena de i Falsarij, tanto nelle Cause Civilij, quanto Crimin. Nei Dec. c. 233.

Pena de i Ladri da Borse. Nei Decreti. c. 233. t.

Pena di quelli, che fanno metter Cartelli, & combattono in duello. Nei Decreti. c. 235.

Pena di quelli, che commettono delitti nei luochi sacri. Nei Decreti. c. 235.t.

Pena di quelli, che vendono vna cosa due volte. Nei Decreti. c. 235.t.

Pena delli Assassini, & altri delinquenti in casi atroci, & infraganti Crimine re-tenti. Nei Decreti. c. 236.t.

Pena di Malefici, che fanno strigarie, & di quelli, che danno il Veleno. Nei Decreti. c. 238.t.

Pena di quelli, che adunano huomini à mal fine, & anco di quelli, che vi vanno. Nei Decreti. c. 245.

Pena di quelli, che portaranno schioppi di tre quarte, Balestrine, & Arme d' Asta. Nei Decreti. c. 239.t.

Pena di quelli, che scaricaranno schioppi contra alcuno. Nei Decr. c. 240.t.

Pena corporale, & pecuniaria non può esser data ad alcuno. Nei Dec. c. 242.t.

Pena de i Banditi per li Rettori, che romperanno i confini. Nei Dec. c. 246.t.


Pena de i Banditi per li Magistrati, & Consigli di Venetia, che rompono i confini. Nei Decreti. c. 247.

Pena di quelli, che snuderanno le Arme contro gli Officiali. Nei Decr. c. 245.

Pena di quelli, che accettano in Casa, ò accompagnano Banditi. Nei Decreti. c. 249.

Pena di quelli, che si aduneranno più di 4. per dannificare. Nei Decreti. c. 245.t.

Pena



- Pena di quelli, che patuiscono di cose Litigiose pendente il giudicio. Ne' Decreti.** c. 230. t.
- Pena di quelli, che togliono li retenti per debiti ciuili dalle mani delli Officiali. Ne' Decr.** c. 253.
- Pena di Banditi da Venetia, che romperanno i confini. Ne' Decr.** c. 248. t.
- Pena di quelli, che snuderanno arme in Chiesa, ouero nelle cinque scuole, ò Monasterij. Ne' Decr. Vers. Ancora si fa saper.** c. 255.
- ena contra quelli, che commetteranno scandolo in Chiesa, & Luoghi sacri. Ne' Decreti. Vers. Ancora si fa saper.** c. 255.
- Pena di quelli, che stamperanno alcuna cosa senza licenza. Ne' Decr. Vers. De più si fa sapere.** ibid.
- Pena di quelli, che stampassero alcuna cosa in questa Città, & facessero parer, che fusse stata stampata al troue. Ne' Decreti. Vers. Et se alcuno stampasse.** c. 255.
- Pena di quelli, che teniranno giuoco in casa, & daranno recapito à giuocatori di carte, & dadi, & altro. Ne i Decreti. Vers. Et medesimamente.** c. 255.
- Pena de' Banditi per l'Eccellentissimo tribunal contra la biameta. Ne' Decreti. Vers. Si fa ancora.** c. 255. t.
- Pene delli Rei circa poenam mortis, può esser tramutata dalli Magistrati di dentro, & Rettori di fuora in vogar alle Galere. Ne' Decr.** c. 256.
- Pena delli Nodari de' Signori di Notte al Criminal per la formatione de Processi Criminali. Ne i Decreti. car. 256. t.**
- Pena degl'homicidiarij non habitanti a Venetia. Ne' Decr.** c. 257. t.
- Pena de i Biametatori. Ne' Decreti: car. 254. t.**
- Pena degl'homicidiarij, che non habitano in Venetia. Ne' Decr.** c. 258.
- Pena de' Monetarij, & Sodomiti. Ne' Decr.** c. 262.
- Pena de' parti suppositi, & di chi li aiuterà. Ne' Decr.** c. 263.
- Pene de' condannati non possono esser mitigate per gli Auogadori con parte nè in altra maniera modificate. Ne i**
- Decreti.** c. 264. t.
- Pena di quelli, che torranno due mogli Ne' Decr.** c. 265
- Pena degl' Hebrei, che tengono scuola alcuna, e che carnalmente conoscono christiane. Ne' Decr.** c. 265. t.
- Pena di quelli, che danno recapito à Ladri. Ne' Decr.** c. 266. t.
- Pena di falsarij, non può esser meno, che tagliarli la lingua. Ne i Decreti.** c. 266. t.
- Pena de i Sollicitadori, che sollicitano cause senza il mandato della sua approbatione. Corr. del Serenissimo Cicogna.** c. 270. t.
- Pene di quelli, che sotto spetie di matrimonio ingannano le donne, & che doppo violate, & godute le lassano, & abbandonano. Legge Ciu.** c. 288.
- Pena delli Nodari Veneti, che non faranno sottoscriuer in medesimo tempo le due cedule testamentarie, dalli testimonij del prego del medesimo testamento. Leg. Ciu.** c. 294.
- Pena delli Nodari Veneti, che saranno negligenti di registrar di mese in mese nelli loro protocolli tutti i loro atti de verbo ad verbum, & li testamenti rileuarli in publica forma. Leg. Ciu. Vers. Et mancando.** c. 295. t.
- Pena della vita, à chi sbarerà, così in Venetia, come fuori Archibusi contra alcuno ancora, che non lo ferisca. Leg. Crim.** c. 322. t.
- Pena di quelli, che portano, ò sbarrano Schioppi da ruoda in Venetia, Leg. Crim.** c. 323.
- Pena de quelli, che portassero Archibusi da ruoda, ò da fuogo con il stoppin impizzato, così di giorno, come di notte per Venetia. Leggì Criminali.** c. 323.
- Pena di chi porterà archibusi da ruoda longhi, & curti, & chi fabbricherà, acconcierà, tenerà, & venderà. Leg. Crim.** c. 323. t.
- Pena di chi farà trouato con archibusi, & hauerà adosso poluere, & balle da caricarli. Leg. Crim.** c. 324.
- Pena di quelli, che faranno fuggir, ò torranno di mano agl'Officiali i debitori retenti, & banditi, ouer li faranno fuggire. Leg. Crim.** c. 343.



Pena di quelli, che condurranno azzali, & & ferramenti in luochi d' Infedeli .
Leg. Crim. c. 352.

Pena di quelli, che porteranno in Luochi alieni, & non porteranno li responsali . Leg. Crim. c. 352.

Pena di quelli, che accompagnano contrabandi. Leg. Crim. c. 352.t.

Pena di scommessanti, toccatori, & portatori. Leg. Crim. c. 354.

Pena di chi farà l' Aduocato indebitamente senza li requisiti, & esser notato all' Auogaria . Correttione del Serenissimo Gritti , cap. 8. Vers. E se alcuno . c. 175. t.

Pena alli Sindici, se non faranno publicar ogn' Anno li Ordini degl' Aduocati, ogni primo Giuridico di Ottobre. Nella Correttione del Serenissimo Gritti , capitolo 8. Vers. Finalmente . c. 180. t.

Pena al Nodaro di Sindici, se non raccorderà l' offeruanza, & effecutione degl' Ordini di Aduocati, alli Sindici suoi Signori . Correttione del Serenissimo Gritti, cap. 8. Vers. Et la effecutione . c. 180. t.

PENSIONE.

Pensione di casa non dimandata nel termine di Anni cinque si prescrive, libr. 3. cap. 8. Vers. Et questo volemo . c. 41.

Pensione vniforme chi pagherà per anni 50. si presume liuello . Ne' Consulti, conf. 28. c. 153.

Pensione vniforme, chi pagherà alla Chiesa per anni 40. deue esser inuestito sotto la forma predetta . Ne' Consulti, conf. 28. c. 153.

Pensione. Vedi Affitto.

PERCUSSORI.

Percussore, che percuoterà alcuno senza sangue, paghi due bandi, vno al comun, & all' offeso . Nelle promissioni de' maleficij, cap. 11. nel principio . c. 126.

Percussore, che percuoterà alcuno con arme, & sangue, ouero altramente,

& con sangue, sia bandito, & paghi Lire 25. Nelle promission de' maleficij, cap. 11. c. 126.

Percussori, che percuoteranno alcuno pensatamente sopra la faccia paghino Lire 500. & stiano due anni in prigione. Ne' Decr. c. 232. t.

Percussori, che percuoteranno alcuno nelle risse sopra la faccia, sia in descriptione degl' Auogadori di mandar la parte della pena che però non può esser minor de' Lire 100. & vn mese di prigione. Ne' Decr. c. 232. t.

Percussori, che percuoterà alcuno con arme in Palazzo, & nelle Piazze di S. Marco, & Rialto, star debba anni due in prigione serrato, & paghi Lire 1000. ne gli cominci il tempo della prigione, se prima non pagherà la pena pecuniaria. Ne' Decreti. Vers. Si verò vltra . c. 232. t.

PERDENTE.

Perdendo alcuno alcuna cosa, & dubitando di alcuno che è con lui nell' istessa casa ouero naue, potrà incolpar dalla cosa persa, chi vorrà, & incolpato è tenuto gridar di dir il vero, lib. 5. c. 16. c. 82.

PERICOLO.

Pericolo della cosa del Pupillo, spetta ad esso pupillo, quando il suo tutore negotierà li danari di esso Pupillo in Venetia, lib. 2. cap. 2. Vers. Et volemo . c. 34.

Pericolo della cosa depositata tocca al debitor, quando il debitor non ha restituito nel termine, ouero secondo la scrittura, l. 1. c. 43. nel princ. c. 21.

Pericolo della cosa persa, spetta al creditore, se'l debitor offeruerà l' ordine della carta ouer del termine, l. 1. c. 43. Vers. Ma se lui . c. 21.

Pericolo di beni di quelli, che muoreno senza testamento fuora di Venetia spetta à i creditori, & à quelli, che sono successori ab intestato, l. 5. cap. 2. in fine . c. 77.

Pericolo. Vide riscò.

Per.



PERLE.

Perle prohibite esser portate dalle donne maritate doppo li 15. Anni dal giorno del loro primo spofalicio . Leg. Crim. c. 350.

Perle prohibito portarsi da Donne , Huomini , putti , putto , in Venetia , & in tutto lo Stato , in Casa , & fuori di Casa . Leggi Criminali . Verf. Che . c. 350. t.

Perle , & Zoglie di tutte le forti , prohibite alle Donne maritate , oltre il filo curto di perle al collo , & anelli in dito . Leg. Crim. c. 357. t.

PERSONE.

Persone dishoneste non possono esser sublocate ad alcuno affittual nella casa , che tien ad affitto , l. 3. c. 9. c. 42. Et nel lib. 6. cap. 27. c. 95.

Persona del debitor per cause di Nauilij di noli , & di affitti puo esser condannata alle carceri per li Giudici , ad istanza di creditori , se li sarà dimandato , l. 6. cap. 70. c. 115.

Persona del Venetian , che non pagherà , sia data al Forestier , se lui vorrà . Neila promission de i maleficioj . cap. 19. c. 128.

PETITORIO.

Petitorio non deue esser espedito prima , che doppo il possessorio , l. 1. cap. 65. c. 30.

PIEZARIE, ET PIEZI.

Piezarie sono chiamate con nome di vadie , nel l. 1. c. 20. c. 14.

Et nel lib. 1. c. 30. c. 17.

Piezaria fatta da alcuno deue esser osservata , l. 1. cap. 33. c. 18.

Piezi di eution , & legitima difesa sono tenuti di scender la carta da ogni persona eccetto da propinqui , & laterani , l. 1. c. 38. c. 20.

Piezaria fatta da alcuno auanti l'età di anni 18. non vale , l. 1. cap. 38. Verf. Et chi da mo. c. 20.

Piezi possono esser così stretti da cre-

ditori al pagamento , come li principali debitori sino all'intera satisfatione à suo piacimento , libro 6. capitolo 15. c. 90.

Piezaria idonea deue dar il comprator di alcuna possessione nell'Officio dell'Esaminador di pagar dieci per cento , & se vorra contrauenir , sia dato per caduto nel termine d'un mese all'Officio di Cattaueri per dette Lire 10. lib. 6. cap. 29. Verf. Et se lo comprador . c. 97.

Piezaria per anno vno è tenuto dar quello , che riceue danari dall'Officio del Sopragastaldo . Ne gl' Autentici , conf. 31. Verf. Ancora cadaun. c. 155.

Piezarie . Vedi promesse , & Fideiussione .

PISTOLE.

Pistole , & Archibusi da Ruoda di tre quarte di canna in giù , prohibito portarsi addosso , in barca , à Cauallo , & in Carozza per tutto lo Stato , carichi , & discarichi , così intieri , vniti , come separati dalle ruode in pena della vita . Leg. Crim. c. 324. t.

Pistole , & Archibusi , prohibiti con pena di confiscatione de beni , & anni 10. di Galera à chi li porterà , ò tenirà in casa . Leg. Crim. c. 327.

PIOVANI.

Piovani non possono alienar li Beni stabili della Chiesa , se non con consenso de i vicini , & con autorità del Vescouo , lib. 1. cap. 2. c. 8.

Piovani non possono alienar i Beni stabili della loro Chiesa , se non con autorità del Vescouo , volontà del Capitolo , de' Procuratori , & di parte dei vicini , lib. 6. cap. 3. c. 85.

Piovani non possono in alcun modo Impegnar , Alienar , ne Affittar per più di tre Anni li Beni di Chiesa . Ne i Consulti , conf. 27. c. 152.

Piovani non possono impegnar Beni Mobili di Chiesa , cioè Croci , Calici , ò altre Argentarie , & Libri , ò Paramenti , ne vender alcune di dette Cose . Ne i Consulti , conf. 27. c. 152.

h 4

Pioua-



Piouani non possino alienar, translatar, vender, & donar Beni di Chiesa, se non con consultatione, & deliberatione del Consiglio di Pregadi. Nei Consulti, conf. 27. Vers. Et non possa etiamdio. c.152.

Piouani Elettion si debba far nel termine di giorni tre dopò la morte con far li soliti Proclami. Leggi Ciuili. c.322.

P I O V E G H I.

Piouego suo Officio, & Magistrati, & sua autorità, con ordine di proceder in detto Officio. Correttione del Serenissimo Triuisan, cap.6. c.183.

Piouego, li Giudici non possino dar suspensioni per le querele date più de 8. giorni, & facendo il querelante progresso fino vn Mese al più, & venendo dall'istesso querelante fatta alcuna additione alla querela, non possino suspender, se non per due additioni di otto giorni, l'auer. Correttione del Serenissimo Erizzo. c.381.

Piouego si publicano, & si danno copia de Processi per potersene valere in appellatione, & si danno anco copia all'interessati delle Scritture, Lettere, e Conti presentati. Corrett. del Serenissimo Erizzo. c.381.t.

Piouego non si possino dar giuramento à Testimonij interessati, senza riceuere prima dalli Giudici. Correttion del Serenissimo Erizzo. ibid.

Piouego, che quelli, che produranno querele di calunnia, ò de ostinati cauilli, siano castigati da Giudici. Corrett. del Serenissimo Erizzo. ibid.

Piouego, Censi vitalitij sopra più persone vniti, prohibiti, & che sino all'età d'Anni 30. si possi riceuer 10. per Cento, dalli 30. sino li 60. 12., & dalli 60. in sù 14. & che il Danaro corra effectiuo. Corrett. del Serenifs. Erizzo. c.382.

Piouego non possino quelli, che prima fosse ricorso ad altro Magistrato Ciuile, & ottenuto Sentenza ricorrer con querele al detto Magistrato di Piouego. Corret. del Ser. Contarini. 382.t.

Piouego, li Processi di qual si voglia natura, così per denuncia, come per querele immediate, che il Reo haue-

rà renonciate le difese siano publicati. Correttione del Contarini. Vers. E perche. c.390.

P L A C I T I.

Placiti di tutte le cose affittate, & condutte, & delli loro Affitti, danni, & interessi, si fa all'Officio de Forestier, lib.3.cap.9. Vers. E se ello vscirà. c.42. Placiti d'Interditti, & contese fino à lire 50. de grossi, & da detta summa in zoso sono vdite per li Giudici di Mobile, lib. 6. cap. 61. c.109.

P O M P E.

Pompe de Vestimenti da donna con ricami, ò stratagli di seta, d'Oro, d'Argento prohibite. Legge Crim. c.357.

Pompe d'orecchini, prohibiti alle donne, oltre li semplici Anelletti pendenti. Leggi Criminali. c.357.t.

Pompe prohibite nei Reggimenti. Correttion Contarini. c.407.vsq. 410.t.

Fornimenti quali possono vsarsi ne i Reggimenti. Vers. Nella Camera. c.408. t.

Inquisitor sia eletto per il M. C. e rinouato ogni due Anni, e qual obligo habbi. Vers. E perche. c.407.t.

Et Vers. Sia pur. c.408.

P O N T I.

Ponti communi possono esser fabricati, & rifatti se bene il compagno, ò vicino non vorrà, lib.3. cap. 61. Vers. Il simile dicemo. c.59.

P O S S E S S O.

Possesso pacifico, & quieto di Anni 5. di alcuna possessione comprata con le solennità, & fride, alle quali il Serenissimo Principe sia sottoscripto non si admettono contradicenti à quella, se non apparesse manifesto inganno del comprador. Nei Consul. conf. 29. c.153.

Possesso non può esser leuato il Comprator delle Camere del Dominio, & dall'Officio del Sopra Gastaldo, se non gli sarà restituito il pretio, le spese, & miglio-



miglioramenti, in caso, che seguisse taglio della compra. Nei Consulti consil. 30. 31. c. 154. & 155.

Possesso come si leui. Nella pratica. cap. 5. nel principio. c. 193.

Possesso temporale de i beneficij Ecclesiastici di Ducati 100. in sù d'Intrada si dà per l'Eccellentissimo Senato, & de Ducati 100. in zoso per li Consiglieri eccettuati quelli da Ducati 100. in giù oltra Corsù, & Ducati 40. in quà, & Duc. 20. per Terra Ferma, chesi possino dar per li Rettori. Nei Decr. c. 200. t.

Possesso dei beneficij Ecclesiastici li Rettori dar non debbono ad alcuno senza Lettere della Sereniss. Sign. Nei Decr. Verf. Praterrea non debba. c. 201,

Possesso ad alcuno non si dà per l'Officio del Sopra Gastaldo, se non citato il Possessore. Nei Decreti. c. 206. t.

Possesso di 30. Anni, fa legitimo possessore. Nei Decreti. c. 207.

Possesso di 30. Anni, & sua Legge non hà luogo nell'Officio di Catauere, nei Beni Feudali, nel Dogado, ne i vsurpatori oltre i confini della Compra, & ne Compratori dalle Camere. Nei Decreti. c. 207. t. & 208.

Possesso de i Beni Communalì è proibito. Nei Decreti. c. 209.

Possesso di vie pubbliche è proibito. Nei Decreti. ibid.

Possesso, & patronia non possa esser dato alle Donne de i Beni, che faranno pagamenti delle sue Doti, ne alli loro Rappresentanti, se prima di essi pagamenti, oltre l'euacuatione delli Chiamori, non faranno anco euacuati ij Chiamori alli Officij del Sal, Acque, Cecha, Biaue, Arsenal, Camerlenghi de Commun sopra Datij, & 10. Officij. Corret. del Bembo. c. 278.

Possesso delli Beni pagamenti di Dote, non può esser dato, ne lasciato dar senza euacuar li Chiamori predetti, in pena de Ducati 200. & priuation dell' Officio. Corrett. del Bembo. ibid.

Possesso. Vedi Possessori.

P O S S E S S O R I .

Possessori di Anni 30. sono legitimi possessori. Nei Decreti. c. 209.

Possessori di 30. Anni non hanno luogo nell'Officio de i Cataueri. Ne i Decreti. c. 207. t.

Possessori di 30. Anni, non hanno ne i Beni Feudali. Nei Decreti. c. 207. t.

Possessori di 30. Anni non hanno luogo nel Dogado. Nei Decreti. c. 208.

Possessori di 30. Anni non hanno luogo ne gli vsurpatori oltre i confini de i Beni comprati. Nei Decreti. ibid.

Possessori di Beni Communalì, & vie pubbliche, come siano puniti. Ne i Decreti. Verf. E perche. c. 209.

Possessori. Vedi possesso.

P O S S E S S O R I O .

Possessorio non deue esser espedito prima, che il Petitorio, lib. primo cap. 65. c. 30.

P O S S E S S I O N I .

Possessioni, che più sono congiunte, & vtili deuno esser assignati alle Donne per le loro Doti, l. 1. c. 61. c. 28.

Possessioni di fuori in primo luogo deuno esser date alle Donne per le loro Doti, lib. 1. cap. 61. c. 28.

Possessioni come trà fratelli si diuidano, lib. 3. cap. 5. c. 40.

Possessioni come trà estranei si diuidano, lib. 3. cap. 6. c. 40.

Possessioni communi, come si diuidano trà presenti, & absenti, lib. 3. c. 7. c. 41.

Possessioni come si vendano secondo l' vsanza nuoua, lib. 3. cap. 10. c. 43.

Possessioni delle Donne come si vendano, & chi in esse Vendite è preferito, lib. 3. cap. 21. c. 46.

Possessioni come possano esser vendute da quello, che hà Moglie, e Nuora, & hauerà altra Possession equiualente alle Doti loro, lib. 3. cap. 29. c. 48.

Possessioni, che sono obligate alle Doti delle Donne se faranno vendute i ouero altramente alienate possono esser inuestiti per rason d'esse Doti, lib. 3. cap. 30. c. 49.

Possessione, se sarà venduta ad alcuno che non sia della prole, ouero confinante, quello, che bisognerà far, lib. 3. cap. 32. ibid.

Pos-



Possession del Marito possa esser inuestita da quella Donna, che hauerà la Carta del suo zudegado, l. 3. c. 39. c. 52.

Possession doppio, che sarà inuestita per la Dote, possa anco esser inuestita per quelli, che hanno credito, lib. 3. cap. 43. c. 53.

Possessioni, & Terreni di Chiese, & Monasterij non possono esser alienate senza Consiglio, & deliberatione dell' Eccellentiss. Senato. Ne i Consulti, conf. 27. Vers. Et non possa. c. 152.

Possessioni di Monasterij, & di Chiese non possono esser affittate per più di Anni 3. & di 3. in 3. Anni. Nei Consulti, conf. 27. c. 152.

Possessione venduta con stride, & altre solennità debite, & con sottoscrizione di Sua Serenità se sarà per il Comprator quieta, & pacificamente possessa per Anni 5. non sia aldidò, dopoi alcuno contra essa Vendita, se non apparesse manifesta fraude del Comprator. Nei Consulti, conf. 29. c. 153.

Possessione venduta con le stride, & altre solennità, & con sottoscrizione di Sua Serenità se auanti li cinque Anni occorrerà, che sij tagliata essa Vendita, non sia restituita essa Possessione, se non sarà restituito tutto il pretio esborfato, & le spese. Nei Consulti, conf. 29. c. 153.

Possessioni, & stabili di Venetia non possono esser lasciate, ouero vendute à luoghi Pij, ma siano vendute per li Dieci Sauij, & dato il tratto à detti luoghi Pij à chi furono lasciate. Nei Decreti. c. 201. t.

Possession inuestida per Carta di debito, sarà stimata quanto monta il debito, & la se desegnerà parte al Creditor, lib. 1. cap. 63. c. 29.

Possession, se non valerà quanto è il debito il Creditor per il resto potraffi pagar in tutti gli altri Beni, l. 1. c. 63. c. 30.

Possession tenuta per se, ò per altri litigando si conosca la raggion delle parti lib. 1. cap. 65. c. 30.

P R E L A T I.

PRelato, che darà in pegno Calici, Croci, Paramenti, ouero altre

P

robbe Sacre, sia punito della pena dichiarita. Nei Consulti, conf. 27. c. 152.

P R E L A T I O N I.

Preferita è la Donna nel repetir la sua Dote a gli altri Creditori, che hanno contratto doppio, che lei fù trasfuduta, lib. 1. cap. 34. c. 18.

Preferiti sono i più propinqui della Prole, alli confinanti, se vorranno comprar, lib. 3. cap. 23. c. 46.

Et in detto, lib. 3. cap. 32. Vers. Similmente. c. 50.

Preferiti sono li più attinenti propinqui, tanto Mascoli, quanto Femine, quando la Donna vorra vender la sua Possessione, lib. 3. cap. 21. c. 46.

Preferiti sono li propinqui di prole nel comprar anco al compagno del Venditor, lib. 3. cap. 25. c. 47.

Preferito è cadauno più propinquo della prole nel comprare, ò gli altri sia ascendente, discendente, ò collaterale, lib. 3. cap. 32. c. 49.

Preferiti erano regolarmente quelli, che prima intrometteuano, con sententia, ouero souentione. Ne i Consulti, conf. 47. c. 165.

Preferiti sono gli Auogadori di Commun nell'hauer li Penderi, à i Consigli, à tutte le altre cause anco priuilegiate. Ne i Decreti. c. 225.

Preferiti sono nelle Presentationi sopra le Possessioni vendute, quelli, che haueranno miglior ragione secondo li Statuti, & Ordini della Terra. Nei Decreti. c. 229.

Preferiti sono li fratelli consanguinei per parte del Padre, alli Vterini nelle successioni. Nella Correttione del Sereniss. Cigogna. 271. t.

Preferiti sono gli fratelli vterini al Fisco nelle successioni. Nella Correttione del Sereniss. Cigogna. c. 271. t.

Preferiti sono i Creditori, che prima intrometteranno con Sententie, ò souentione Beni mobili. Nella Corrett. del Sereniss. Cigogna. c. 272.

Preferiti sono quelli Creditori, che sono anteriori di tempo nelle Intromissione de i Beni stabili, quelli però, che haueranno notificati li loro Creditori



all' Ufficio dell' Esaminador . Nella Corrett. del Serenifs. Cigogna . c.272.
 Prelatione nelli Pagamenti di Dotte possono hauere parenti confinanti , Creditori , & quelli , che haueranno comprato nel tempo però delle stride . Nella Correttion del Serenissimo Triuifan, cap. 10. c.184.t.
 Prelatione sopra li Pagamenti di Dote de Beni delli Mariti debitori alla Serenissima Signoria habbino li Magistrati creditori come li altri creditori particolari. Corret. del Ser. Bembo . c.278.
 Prelation non possa li Frati , Preti , Ospitali , ne altri luoghi Pij , ne per ragion di Prelation , ne per consolidation di direto , ne per estintion de Linee , ne per altro appropriarsi Beni possessi da Laici sotto alcun pretesto di Prelatione . Leggi Ciuili . 1602. 23. Mai . c.321.t.

P R E R O G A T I V A .

Prerogatiua qual hanno li confinanti in tutta la Possessione venduta , l' hanno anco nella parte venduta, lib.6. cap. 38. c.101.
 Prerogatiua hoggidì non hanno li propinqui , & confinanti , nelle Possessioni per ragion di minor pretio , lib. 6. cap. 35. c.100.

P R E S C R I T T I O N I .

Prescrittion di 30. Anni , secondo l' uso nouo può far perder li Beni Ecclesiastici dalli quali non sia stato scosfa l'Intrada in detto spatio di tempo , lib. 1. cap. 5. c.9.
 Prescrittion dell' Affitto di Casa si fa in Anni 5. che non sia stato dimandato , lib. 3. c. 8. Vers. Et questo volemo. c.41.
 Prescrittion non corre al pupillo , lib. 3. cap. 8. nel fine. c.42.
 Prescrittion non corre nella Possessione , che è in fraterna compagnia , lib. 3. cap. 60. nel fine. c.58.
 Prescrittion non corre à quelli , che hanno alcuna Possessione indiuisa con altri , e gli altri edificeranno , se non per inuestitione , ouero Possesso di trenta Anni , lib. 3. cap. 60. c.58.

Prescrittion di 30. ouero 40. Anni si tratta nel lib. 1. cap. 28. & lib. 3. cap. 46. 47 & 60. c.58
 Prescrittion de Anni 30. non corre alle Carte messe in Procuratia per occasione di Comisarie , lib. 6. cap. 41. c.102.
 Prescrittion del credito de Libri di botteglieri ordinari si fa per il passat di Anni cinque ne gli Auttentici , cons. 24. c.149.
 Et nella Correttion del Serenissimo Grimani , cap. 1. c.171.
 Prescrittion del Salario di quelli , che seruono si fa nel termine di Anni cinque finiti . Ne i Decreti . c.208.t.
 Prescrittion delle Mercedi de i Sartori si fa passato l' Anno. Nei Decr. c.209.
 Prescrittion delli danni fatti per li Sartori si fa finito l' Anno. Nei Dec. c.209.
 Prescrittion di 30. Anni non si dà ne Beni Communali . Leg. Ciu. c.320.t.

P R E S E N T A T I .

Presentati volontariamente non possono per altri loro eccessi essere intromessi , ne contra di loro in altro modo proceduto . Nei Decr. c.232.
 Presentati per homicidio , ò retenti rilasciati debbano stare nelle Case , & luochi , che li faranno assignati , & disobbedendo possono esser retenti con Taglia de Lire 300. alli Captori , con obbligo di scontarli in Galea de Condannati. Leggi Crim. c.350.t.
 Presentati volontariamente , & quelli , che doppo retenti faranno dalle Prigioni posti in luochi liberi , così in questa Città , come in cadaun luogo dal Stato nostro siano nelli luochi à loro assignati sotto pena d'esser impune morti, & offesi. Legge Crim. c.350.t.
 Presentati possono li Auogadori , & altri Rappresentanti esser dispensati di star nelle loro giurisdittioni , come à loro parerà , vt supra. c.350.t.

P R E S E N T A N T I .

Presentatione vna sola fatta per Legge vale in perpetuo ; libro terzo cap. 33. c.50.
 Presentando alcuno vadia , ouero segurtà auanti



- auanti i Giudici di alcuna satisfation che deue esser fatta, deue immediate dar pegno nelle mani di essi Giudici, lib. 5. cap. 14. c. 81.
- Presentanti sopra le vendite fatte sono tenuti offrir il capitale, & anco le spese dell'instromento, & delle carte, lib. 6. cap. 32. c. 98.
- Presentanti sopra l' inuestitione delle possessioni se sono propinqui, ouero Laterani, sono tenuti pagar non solamente la stima, mà anco le spese delle carte fatte per l' inuestitione, lib. 6. cap. 32. c. 99.

PRESENTATIONI.


- P**resentatione sola fatta per legge auanti l'alienatione, ouero nel termine di giorni 30. doppo l'alienatione val in perpetuo, l. 3. c. 33. c. 50.
- Presentationi si fanno all'Officio di Proprio sopra le case date in pagamento di zudegado, ò sententia per li collaterani, ouero propinqui. Nella pratica, c. 4. Vers. appresentation, c. 193.
- Presentatione sopra stabili, come si faccia, nella pratica, cap. 4. Vers. Appresentation. ibid.
- Presentatione del danaro, se dal debitor sarà fatta al tempo debito con protesto resta libero, quando però non ritrouasse il creditor, l. 5. c. 7. c. 79.
- Presentation di Libri, conti, & robba di fuggitiui deue esser fatta alli Sopraconsoli. Ne' Decr. c. 213.
- Presentationi. Vedi produzioni.

PRESENTIONI.

- P**resentioni sono di quattro specie principali, cioè temeraria, probabile violenta, & necessaria, nel secondo prologo. Vers. Mà è da sapere. c. 5.
- Et nel titolo di presentioni, nel principio. c. 6. t.
- Presention temeraria, nasce dagl'huomini cattiuu, & da cause vili, cioè quando l'atto può esser referto, tanto al ben, quanto al male. Nel secondo prologo. Vers. La temeraria, c. 5.
- Presention temeraria è repulsa della ra-

- gione, & non deue muouer l'animo del Giudice in alcuna parte. Nel secondo prologo. Vers. La temeraria. c. 5.
- Presentioni per esser alcuna volta si giu giudica, quando per li testimonij non può dilucidar ogni cosa. Nel secondo prologo. Vers. Mà perche. c. 5.
- Presentione probabile, nasce da alcuna suspitione, fama crescente, la qual induce purgation. Nel secondo prologo. Vers. La presention probabile. c. 5. t.
- Presentione probabile è presentione di Giudice. Nel secondo prologo. Vers. La presention probabile. c. 5. t.
- Presention probabile non induce li Giudici à giudicar contra l'infamato, se però lui non manca nella purgatione. Nel secondo prologo. Vers. Mà questa. c. 5. t.
- Presentione probabile, con vn solo testimonio, ouero con vn'altra presentione fa piena fede, ouero induce il Giudice à dar giuramento à quello, in fauor del qual è la presentione. Nel secondo prologo. Vers. Et benche. car. 5. t.
- Presention violenta si dice, quella, che nasce dalla verisimile probatione, & si dice presentione di ragione, perche la ragion, così presume. Nel secondo prologo. La violente presentione. c. 5. t.
- Presention violenta induce il Giudice à sententiar, se non è però prouato in contrario, nel secondo prologo. Vers. Questa presentione. c. 5. t.
- Presentione necessaria si dice presention di ragion, & è di ragione, perche la ragion grandamente presume così esser, ouero non essere. Nel secondo prologo. Vers. Necessaria. c. 5. t.
- Presention di ragione, & di ragion induce il Giudice alla sententia, & non riceue proua in contrario. Nel secondo prologo. Vers. Necessaria. c. 5. t.
- Et nel titolo de presumptioni. Vers. nel primo caso. c. 6. t.
- Presumesi pagato il debito, se si trouera l'instromento cancellato, se non sarà però prouato in contrario. Nel secondo prologo. Vers. La violenta presentione. c. 5. t.

Presentioni



Presontion necessaria, & violenta fa piena proua, & secondo quella il Giudice deve pronunciar, se però in contrario non sarà prouato. Nelle presontioni. Vers. La seconda presontione. car. 7.

Presontioni hanno luogo, quando non vi è in contrario, per statuti, Leggi, prouisioni o consuetudini anprobate nelle presontioni. Vers. Et benche. ib.

Presontion probabile non proua pienamente, mà muoue il Giudice à dar il giuramento alla parte più honesta. Nelle presontioni. Vers. La terza presontione. ibid.

Presumesi ogni vno di sana mente, se in contrario non è prouato nellé presontioni. Vers. Impercioche se alcun dirà. ibid.

Presontioni non hanno luogo, se altrimenti per il statuto, per legge, o promissione sarà ordinario. Nella promission. Vers. Et benche. ibid.

Presumesi ogni atto fatto à buon fine buono, & à mal fine cattiuo. Nel secondo prologo. Vers. Mà è da notare. c. 5. t.

Presumesi liuello, quando alcuno pagerà per anni 50. vna vniforme pension, & nelli beni di Chiesa per anni 40. ne' Consulti, conf. 28. c. 153.

P R E T I.

Prete non si presume, che rifiuti il Vescouado, per hauer il Vicariado. Nel secondo prologo. Vers. La Violenta. c. 5. t.

P R E T I O.

Prezio, spese, & miglioramenti devono esser restituiti in caso di taglio delle vendite à i compratori, ch'haueranno comprato con le solennità della terra dalle camere, & dalli Soprastaldi, ne gli Autentici, conf. 29. 30. & 31. c. 153. 154. & 155.

P R I O R E, E T P R I O R A.

Prior, & Priora, che non riconoscerà Superiori nel suo Monasterio,

possa amministrare la Commissaria lasciatagli per Testamento, libr. 4. cap. 32. c. 74.

P R I V A T I O N E.

Privatione, ammonitione, ouero translatione di prelatura, o beneficij Ecclesiastici alcuno non può procurare diretta, ouero indirettamente sotto le pene dichiarite. Ne' Decret. Vers. non audeat. c. 198. t.

P R I V I L E G I.

Privilegio concesso ad alcuno non deve redondar in pregiudicio d' vn' altro, l. 3. c. 32. nel princ. c. 49.

Privilegi, che sono concessi à i parenti, ouer confinanti, deuono grandamente esser fauoriti, abbracciati, l. 3. c. 32. nel princ. ibid.

Privilegi delle Città in prima adeptione spettano à gli Illustrissimi Signori Capi del Consiglio di Dieci. Ne i Decreti. c. 290. t.

Privilegi, immunità, & esentioni concesse per il Sereniss. Dominio, non sono giudicate per li Auditori mà si bene per gl' Auogadori di Commun. Ne' Decreti. c. 243. t.

Privilegi della Cecca. Decr. Criminali, e Ciuil. c. 424. t.

P R O C L A M A T I.

Proclamati absenti non possono dar giustificatione. Ne i Decr. c. 244.

Proclamati absenti le loro condanne non possono esser intromesse dagl' Auogadori. Ne i Decr. c. 244.

Proclamati absenti se vogliono farsi realdir bisogna supplicar per gratia. Ne' Decr. ibid.

Proclamar alcuno non si può senza indicij. Ne' Decreti. Vers. Et per rimouer. c. 251. t.

Proclamati delli Signori Esecutori contra la Biamtema, contra Biamtematori, & giuocatori. Ne i Decreti. c. 255.

Proclamati absenti non possono far far renghe à suo fauore. Ne' Decr. c. 273. t.

Pro-



Proclamati habbino termine mesi due vno dal Rettor, & vno dall'Auogaria à far espedir le loro pretensioni, li quali passati, non presentandosi siano come absenti espediti. Corr. Contar. 1624. 4. Agosto. c.366.

Seguendo Intromissione nel tempo suddetto modo di hauer altre suspensioni, & di far venir le copie de' Processi 1624. 4. Agosto. Verf. Mà se nel tempo. c.366. t.

Proclamati non possono andar vagando, mà si contenghino nelle proprie case, ò in monasterij, trouati fuori siano retenti, & come retenti espediti con taglia alli captori de Duc. 100. 1624. 4. Agosto. Verf. In oltre. c.368.

Proclamato absente è conuinto col detto de' Testimoni j scritti in processo. Ne' Malefici j, cap.14. c.127.

PROCVRATORI.

Procurator non può esser testimonio nella causa, nella quale hà procurato, lib. 1. cap. 23. Verf. Mà quello è stato. c.15.

Procurator in alcuna causa, non può nella medesima causa esser contra essa, nè accettar procura. Ne' Consulti, conf. 13. c.140.

Procurator non può esser Giudice nella causa, che lui ha trattata. Ne' Consulti, conf. 14. Verf. Deliberemo. c.141.

Procurator, che chiama sopra alcuna cosa deue esprimer, che procuratorio nomine, chiama altrimenti il chiamor non vale, l.3. c.72. c.59.

Procurator deue consignar à Commissarij beni del Testador morto fuora di Venetia nel tempo statuito dal suo Testamento, e non trouandolo nel termine di 3. mesi l'appresentarsi alla Legge, se ben vi fussero interditti, e come nel lib.5. cap.5. c.78.

Procuratori. Vedi Sollicitadori.

PROCVRATORI DI S. MARCO.

Procuratori di S. Marco hauer debbano appresso di se tutte le carte delle vendite, che vsciranno da esse vendite, l.3. c.17. c.45.

P

Procuratori di S. Marco, appresso li quali si pongono li Breuiarij, sono tenuti mostrar quelli à tutti, che in esso haueranno ragione, l.4. c.2. c.60.

Procuratori di San Marco sono tutori de i pupilli, & di mentecapti, & de uono fornire li Testamenti. libr. 6. cap. 21. c.93.

Procuratori di San Marco sono tutori, & Conseruatori delli beni de gl' heredi absenti, & pupilli che non hanno commissarij. Ne' Consulti, conf.48. car. 166.

Procuratori di San Marco sono tutori de' pupilli, & orfani, conseruatori delle facultà di quelli, che muoreno in Venetia senza testamento, & di quelli, che non hanno età legitima, & che senza commissarij. Ne i Consulti, conf. 48. Verf. Perciò per conseruation. c.166.

Procuratori di San Marco non sono fornitori de' testamenti, quando è viuo alcuno de' commissarij dati per il testamento. Nella pratica, cap. 4. Verf. fornitori. c.192. t.

Procuratori di San Marco sono ipso iure fornitori de' testamenti. Corrett. del Serenifs. Cicogna. c.268. t.

Procuratori di San Marco, riceuono in procuratia il tratto de i beni stabili, lasciati à Luoghi Pij, quando oltre gl' Anni due sono venduti per li Signori dieci Sauij alle decime, & detti Signori Procuratori, con li Commissarij del Testator eseguiscono del detto tratto la volontà del testatore, come ne i Decreti. Verf. Et passato i detti anni due. c.202.

PRODVTTIONI.

Produca la dimanda deue il latore al principio della sua causa doppo fatto citar il Reo insieme con le scritture, che gli parerà di vfar. Nella Corrett. del Serenifs. Triuisan, cap. 1. Verf. Che l'Attor. c.181.

Prodotta la dimanda per l'Attor sia dato termine al Reo di giorni 5. Nella Corrett. del Ser. Triuisan, c.1. Verf. Che l'Attor. ibid.

Prodotta la risposta, & scritture del Reo.



Reo sia data copia all' Attor . Nella
Correttion sudetta , cap. 1. Verf. pro-
dutta . c.181.

Producendo l'Attore nuoue scritte ,
habbia il Reo tempo di produr anco
lui le sue . Correttion sudetta , cap. 1.
Verf. Data la risposta . c.181. t.

Produr additione di dimande , risposte ,
& far oblationi è in libertà delle parti
fino alla prolazione della sententia ;
pur che non eccedino il numero di 3.
scritte per parte . Corr. sudetta, c.1.
Verf. Et se alcuna . ibid.

Produr dimanda di conuerso può il Reo
& può anco citar il principale à prose-
guire sì sopra il principal, come sopra
il conuerso . Corr. predetta , cap. 1.
Verf. Et sarà data . ibid.

Produr capitoli possono le parti , & se
faranno admessi , si deue immediate
dar in nota il nome delli Testimonij ,
l'altra parte habbia termine di oppo-
nerla , & dar interrogatorij . Nella
Corr. sudetta , cap. 1. Verf. Se alcuno
volesse . ibid.

Produzione , visione , ouero allegatione
di alcuna scrittura non possono i
Nodari notar nelle estese delle sen-
tentie, se prima non saranno state pro-
dotte . Corr. Triuif. c.1. Verf. Nelle
estension . c.182.

Produr oblationi non si può se non auan-
ti i Giudici primarij nelle cause pre-
senti , mà nelle absenti si possono an-
co produr nel tempo della carceratione ,
ò dell'appellatione , auanti però
l'intromissione , & remissione , & non
altramente per alcun modo . Ne' Decr.
Verf. Et prima . c.223. t.

Produr le scritte à i Consigli si deue
per trè giorni auanti l' introduzione
delle cause , doue si tratta dell' inte-
resse della Serenissima Signoria , ac-
cò possono esser vedute dagli Agen-
ti , & Aduocati . Ne i Decr. c.223. t.

Produr non si può alli Consigli , nè leg-
ger à conto di mezaruola , nè altri-
menti altre scritte, se non quelle, che
òssero state prodotte auanti il far del-
le sententie, ouero chiamate nelle pre-
ette sententie , che si placitassero .
Ne' Decr. Verf. Quanto . ibid.

Produzioni , Vedi presentationi .

PROHIBITO .

Prohibito d'alienare per testamento ,
& contratto , s'intende prohibito ,
vendere , donare , & liuellar , da-
re in feudo , ò in seruitù , ò consti-
tuir vsufrutto , lib. 1. cap. 4. Verf. L'
alienatione . c. 8.

Prohibite sono alcune cose di fare , che
doppo fatte sono valide , l. 4. cap. 31.
Verf. Ancora . c. 74.

Prohibito è il possesso de beni commu-
nali , & delle strade publiche . Ne' De-
creti . c. 209.

Prohibito è al padre disheredar in tutto
il figliuolo , che non gli sia stato ingra-
to , l. 4. c. 36 . c. 75.

PROHIBITIONE .

Prohibitione di portare Archibusi
da ruoda lunghi , & curti per la
Città , in viaggio , carichi , & disca-
richi , addosso , in barca , à cauallo ,
in carrozza , anco separati dalla ruo-
da . Leg. Crim. c. 330. t.

Prohibitione di braui , vagabondi ,
Leg. Crim. c. 348. t.

Prohibitione di alloggiar braui forastieri .
Leg. Crim. ibid.

Prohibitione di viuer senz'arte , & eser-
cizio . Leg. Crim. c. 349.

Prohibitione alle donne maritate di por-
tar perle d'alcuna sorte , doppo passati
li 15. Anni dal dì del sposalitio . Leg.
Crim. c. 350.

Prohibitione di portar perle à donne ,
huomini , putti , putte , in questa
Città , & in tutto lo Stato , & in Ca-
sa , & fuori di Casa . Leggi Crimi-
nali . ibid.

Prohibitione di maschare con Arme .
Leg. Crim. c. 351.

Prohibitione à gl' huomini di masche-
rarsi da donna , & alle donne da hu-
omini . Leg. Crim. c. 351. t.

Prohibitione di mascherarsi innanzi
mezzo giorno . Leg. Crim. ibid.

Prohibitione di condur azzali , & fer-
ramenta in terra d' Infedeli . Leggi
Crim. c. 352.

Prohibitione di scommesse à chi tocca ,
che à i



è chi porta, siano principali, ò mercenarij. Leg. Crim. c. 354.

Prohibitione di far l' Aduocato senza esser notado all' Auogaria. Corrett. del Serenifs. Gritti. Verf. Nè possa, cap. 8. c. 175.t.

Prohibitione di Auocare sotto pretesto di procure, ò fattoria Corrett. del Serenifs. Gritti. Verf. Nè possa alcuno, cap. 8. c. 176.

Prohibitione di tuor danari à cambio à riflesco di Naue, senza il Consiglio di 12. Leg. Ciu. c. 291.t.

P R O L E.

Prole. Vedi Laterani.

P R O M E S S E.

Promessa fatta ad alcuno deue essere obseruata secondo il testo, eccettuando però dalle ragion di parentella & di confinanti, l. 1. c. 33. c. 18.

Promissori di cuitione sono tenuti difender la cosa da ogni persona, eccetto, che da propinqui, & laterani, lib. 1. cap. 33. ibid.

Promessa fatta da alcuno auanti l'età di anni 18. non val, l. 1. cap. 38. Verf. Et chi da mò. c. 20.

Promessa fatta per causa di giuoco, non è valida. Ne' Conf. conf. 23. c. 149.

Promessa fatta per causa di fornicatione non deue esser obseruata. Ne' Consul. ti, conf. 23. ibid.

Promesse. Vedi piezarie, & Fideiussioni.

P R O P I N Q V E.

Propinque del pupillo, tanto da parte di padre, quando di madre, deueno dimandar tutor al pupillo lasciato al padre, che è morto senza testamento, l. 1. c. 2. Verf. Onde noi volemo. c. 33.

Propinque, qual' ordine seruar deueno, se vorranno comprar, libr. 3. cap. 19. c. 45.

Propinqui di prole, che vorranno comprar da colui, che vorrà vender, sono preferiti à gl' altri, nella compre-

P

da, & auantaggiati nel pretio di 8. per cento di quanto farà la stima. l. 3. c. 19. nel princ. c. 45.

Propinqui tanto maschi, quanto femine più attinenti si preferiscono, quanto le donne vorranno vender le sue possessioni, l. 3. c. 21. c. 46.

Et nel detto libro, cap. 32. Verf. Similmente. c. 50.

Propinquo di prole del venditor absente al tempo delle stride è preferito se darà più prossimo in grado, di quello, che lo hauerà inuestito, libr. 3. cap. 24. c. 46.

Propinqui se più saranno in vn' istesso grado del venditor, & non si vorranno ceder l'vno all'altro, tutti deueno esser admessi parimente à comprar, lib. 3. cap. 20. c. 46.

Et l'istesso s'intende in stirpe, & non in capi, l. 6. c. 36. c. 100.

Propinqui di prole si preferiscono anco al compagno del venditore, libr. 3. cap. 25. c. 47.

Propinqui per escluder il comprador per cagion di propinquità deueno esser della prole, l. 3. c. 32. c. 49.

Et nel lib. 3. cap. 25. c. 47.

Propinqui alli quali è lasciata per testimonio, che comprino la possession per certo pretio, deueno eleggersi vna via qual vogliono, & conseguir vn solo commodò, l. 4. c. 12. c. 64.


Propinquo più prossimo di prole nella compra si preferisce à gli altri sia discendente, ascendente, o collaterale, libr. 3. cap. 32. Verf. Mà se quello. c. 49.

Propinqui, tanto da parte del padre, quanto da parte della madre nel termine di 15. giorni deueno terminare quanta, & quale deue esser la dote, che si deue dar alle figliuole di quello che morirà senza testamento, l. 4. c. 25. dopo il princ. c. 70.

Propinqui, se vorranno pagar il debito al creditor, che volesse tuor la possessione del suo debitor, possono hauer detta possessione del debitor, & la carta del debitor col vigor, & robor del creditor, l. 5. c. 9. c. 80.

Propinqui, & laterani, che presentano sopra l' inuestition della possessione,

sono



- sono tenuti pagar non solo la stima ;
 mà anco le spese delle carte fatte per
 l'investition , l.6. c. 32. c. 99.
- Propinqui , & laterani hoggi non hanno
 prerogativa nel comprar le possessioni
 per ragion di minor pretio , libr. 6.
 cap. 35. c. 100.
- Propinqui , & laterani , che presentano
 sopra le possessioni , che si vendono ,
 deuono giurar , che pagheranno la
 possessione , & che ciò non fanno in
 fraude , l.6. c. 39. c. 101.
- Propinqui non riceuono pregiudicio per
 li pagamenti di dote di poter presen-
 tar iuxta le Leggi. Corrett. del Ser.
 Triumf. c. 10. Verf. Nè per questo. c. 185.
- Propinqui , & collaterali hanno riser-
 uate ragioni loro sopra le vendite ,
 che fanno li 10. Sauij alle decime del-
 li stabili lasciati per più di anni due
 à case pie . Ne' Decr. Verf. Et in tut-
 te dette vendite . c. 202.
- Propinquo di Prole del venditor al tem-
 po delle stride , se per giorni 30. dop-
 po che gli farà notificato per il Com-
 mandador presenterà , habbia quella
 per sententia di documento . Ne' De-
 creti. Verf. Cum per tempora. c. 228. t.
- Propinquo , che presenta sopra la vendi-
 ta della possessione venduta non si può
 ritrar ouero rimouersi da detta pre-
 sentatione . Ne i Decreti Verf. Vadit
 pars ad obuianum . c. 229.
- Propinqui siano preferiti nelle compre-
 de de possessioni col pagarle à giusto
 pretio , ò à stima , e come nel libr. 4.
 c. 13. & 14. c. 65.

PROPRIETA'.

- P**roprietà per notitia non può eser
 alienata , se non sarà publicamente
 per il ministerial stridata secondo la
 forma posta nel l. 3. c. 63. c. 59.
- Proprietà lasciata per dimissoria al fi-
 gliuolo , ouer altro discendente sotto
 conditione , che vadi a' discendenti se-
 condo l'ordine , deue andar primamen-
 te à quelli , che sono nel primo grado ,
 & mancando quelli vadi à gli altri del-
 la prole , per ordine successiuo , & se
 reterà in vn solo , questo potrà in
 Morte , mà non in vita alienarla ,

- libro quarto . capitolo 7. c. 62
- Proprietà lasciata al figliuolo in tal mo-
 do , cioè , che se morirà senza herede
 vadi nella figliuola del testator , se la
 figliuola del testator premorirà lascia-
 ti figliuoli , il figliuolo del testator po-
 trà disporre di essa proprietà , lib. 4.
 cap. 10. c. 63.
- Proprietà lasciata al figliuolo , ouero al-
 tro discendente sotto conditione ,
 che se morirà senza heredi , vadi nel
 tale , essa proprietà può eser obligata
 per dote , benche morisse senza here-
 di , l. 4. c. 11. c. 63.
- Proprietà . Vedi stabili , & possessioni .

PROTESTI.

- P**rotesti di Lettere di Cambio di pae-
 si esteri non si leuano per non eser
 obligate à limitatione di tempo . Leg.
 Ciuil. c. 312. t.

PROVE.

- P**roua d'vn solo testimonio induce il
 giudice à dar giuramento . Nel se-
 condo prologo . Verf. Et benche. c. 5. t.
- Proua di vn solo Testimonio con vn'
 altra presontione fà plenaria fede .
 Nel secondo prologo . Verf. Et ben-
 che. ibid.
- Proua contra la presontione iuris de iure
 non si accetta. Nella presontion. Verf.
 Nel primo caso . c. 6. t.
- Proua che la cosa , della qual si tratta in
 alcun tempo sia stata sua , si presume ,
 ch' anco al presente sia sua , s' in contra-
 rio non si proua . Nelle presontioni .
 Verf. Ancora se alcuno . c. 7.
- Proua non è necessaria doue è publica
 voce , & fama , l. 1. c. 12. c. 11.
- Proua di filiatione si fà per publica voce ,
 & fama , & similmente di parentella ,
 lib. 1. cap. 12. ibid.
- Proua di testimoni deue hauer colui , che
 riceuerà alcuna cosa con presentia di
 testimonij per alcuna cosa di hauer es-
 sequito l'ordine commessoli , lib. 1.
 cap. 21. c. 14.
- Proua di vadimonio non si admette se i
 testimonij non depongono d' hauer
 detto il vero , l. 1. c. 30. c. 17.



e à chi porta , siano principali , ò mercenarij . Leg. Crim. c. 354.

Prohibitione di far l' Aduocato senza esser notado all' Auogaria . Corrett. del Serenifs. Gritti . Verf. Nè possa , cap. 8. c.175.t.

Prohibitione di Auocare sotto pretesto di procure , ò fattoria Corrett. del Serenifs. Gritti . Verf. Nè possa alcuno , cap.8. c. 176.

Prohibitione di tuor danari à cambio à rischio di Naue , senza il Consiglio di 12. Leg. Ciu. c.291.t.

P R O L E .

Prole . Vedi Laterani.

P R O M E S S E .

Promessa fatta ad alcuno deue essere obseruata secondo il testo , eccettuando però dalle ragion di parentella & di confinanti , l. 1. c.33. c. 18.

Promissori di euitione sono tenuti difender la cosa da ogni persona , eccetto , che da propinqui , & laterani , lib. 1. cap. 33. ibid.

Promessa fatta da alcuno auanti l'età di anni 18. non val , l. 1. cap. 38. Verf. Et chi da mò. c. 20.

Promessa fatta per causa di giuoco , non è valida . Ne' Conf. conf. 23. c.149.

Promessa fatta per causa di fornicatione non deue esser obseruata . Ne' Consulti , conf.23. ibid.

Promesse . Vedi piezarie , & Fideiussioni .

P R O P I N Q V E .

Propinque del pupillo , tanto da parte di padre , quando di madre , deueno dimandar tutor al pupillo lasciato al padre ; che è morto senza testamento , lib.2. c.2. Verf. Onde noi volemo . c. 33.

Propinque , qual' ordine seruar deueno , se vorranno comprar , libr. 3. cap. 19. c. 45.

Propinqui di prole , che vorranno comprar da colui , che vorrà vender , sono preferiti à gl' altri , nella compre-

P

da , & auantaggiati nel pretio di 8. per cento di quanto sarà la stima . l.3. c.19. nel princ. c. 45.

Propinqui tanto maschi , quanto femine più attinenti si preferiscono , quanto le donne vorranno vender le sue possessioni , l.3. c.21. c. 46.

Et nel detto libro , cap.32. Verf. Similmente . c. 50.

Propinquo di prole del venditor absente al tempo delle stride è preferito se darà più prossimo in grado , di quello , che lo hauerà inuestito , libr. 3. cap. 24. c. 46.

Propinqui se più saranno in vn' istesso grado del venditor , & non si vorranno ceder l'vno all'altro , tutti deuono esser admissi parimente à comprar , lib. 3. cap. 20. c. 46.

Et l'istesso s'intende in stirpe , & non in capi , l.6. c. 36 c.100.

Propinqui di prole si preferiscono anco al compagno del venditore , libr. 3. cap. 25. c.47.

Propinqui per escluder il comprador per cagion di propinquità deuono essere della prole , l.3. c.32. c. 49.

Et nel lib. 3. cap. 25. c.47.

Propinqui alli quali è lasciata per testimonio , che comprino la possession per certo pretio , deuono eleggersi vna via qual vogliono , & conseguir vn solo commodo , l.4. c.12. c.64.


Propinquo più prossimo di prole nella compra si preferisce à gli altri sia discendente , ascendente , o collaterale , libr. 3. cap. 32. Verf. Mà se quello . c.49.

Propinqui , tanto da parte del padre , quanto da parte della madre nel termine di 15. giorni deuono terminare quanta , & quale deue esser la dote , che si deue dar alle figliuole di quello che morirà senza testamento , l.4. c. 25. doppo il princ. c. 70.

Propinqui , se vorranno pagar il debito al creditor , che volesse tuor la possessione del suo debitor , possano hauer detta possessione del debitor , & la carta del debitor col vigor , & robor del creditor , l.5. c.9. c. 80.

Propinqui , & laterani , che presentano sopra l' inuestitione della possessione , sono

sono



sono tenuti pagar non solo la stima ;
mà anco le spese delle carte fatte per
l'investition , l.6. c. 32. c. 99.

Propinqui , & laterani hoggi non hanno
prerogatiua nel comprar le possessioni
per ragion di minor pretio , libr. 6.
cap. 35. c. 100.

Propinqui , & laterani , che presentano
sopra le possessioni , che si vendono ,
deuono giurar , che pagheranno la
possessione , & che ciò non fanno in
fraude , l.6. c. 39. c. 101.

Propinqui non riceuono pregiudicio per
li pagamenti di dote di poter presen-
tar iuxta le Leggi. Corrett. del Ser.
Triuf. c. 10. Verf. Nè per questo. c. 185.

Propinqui , & collaterali hanno riser-
uate ragioni loro sopra le vendite ,
che fanno li 10. Sauj alle decime del-
li stabili lasciati per più di anni due
à case pie . Ne' Decr. Verf. Et in tut-
te dette vendite . c. 202.

Propinquo di Prole del venditor al tem-
po delle stride , se per giorni 30. dop-
po che gli farà notificato per il Com-
mandador presenterà , habbia quella
per sententia di documento . Ne' De-
creti. Verf. Cum per tempora. c. 228. t.

Propinquo , che presenta sopra la vendi-
ta della possessione venduta non si può
ritrar ouero rimouerfi da detta pre-
sentatione . Ne i Decreti Verf. Vadit
pars ad obuiandum . c. 229.

Propinqui siano preferiti nelle compre-
de de possessioni col pagarle à giusto
pretio , ò à stima , e come nel libr. 4.
c. 13. & 14. c. 65.

PROPRIETA'.

Proprietà per notitia non può esser
alienata , se non sarà pubblicamente
per il ministerial stridata secondo la
forma posta nel l. 3. c. 63. c. 59.

Proprietà lasciata per dimissoria al fi-
gliuolo , ouer altro discendente sotto
conditione , che vadi a' discendenti se-
condo l'ordine , deue andar primamen-
te à quelli , che sono nel primo grado ,
& mancando quelli vadi à gli altri del-
la prole , per ordine successiuo , & se
referà in vn solo , quello potrà in
Morte , mà non in vita alienarla ,

libro quarto . capitolo 7. c. 62

Proprietà lasciata al figliuolo in tal mo-
do , cioè , che se morirà senza herede
vadi nella figliuola del testator , se la
figliuola del testator premorirà lascia-
ti figliuoli , il figliuolo del testator po-
trà disporre di essa proprietà , lib. 4.
cap. 10. c. 63.

Proprietà lasciata al figliuolo , ouero al-
tro discendente sotto conditione ,
che se morirà senza heredi , vadi nel
tale , essa proprietà può esser obligata
per dote , benche morisse senza here-
di , l. 4. c. 11. c. 63.

Proprietà . Vedi stabili , & possessioni .

PROTESTI.

Protesti di Lettere di Cambio di pae-
si esteri non si leuano per non esser
obligate à limitatione di tempo . Leg.
Ciuil. c. 312. t.

PROVE.

Proua d'vn solo testimonio induce il
giudice à dar giuramento . Nel se-
condo prologo . Verf. Et benche. c. 5. t.

Proua di vn solo Testimonio con vn'
altra presontione fà plenaria fede .
Nel secondo prologo . Verf. Et ben-
che . ibid.

Proua contra la presontione iuris de iure
non si accetta . Nella presontion. Verf.
Nel primo caso . c. 6. t.

Proua che la cosa , della qual si tratta in
alcun tempo sia stata sua , si presume ,
ch' anco al presente sia sua , s' in contra-
rio non si proua . Nelle presontioni .
Verf. Ancora se alcuno . c. 7.

Proua non è necessaria doue è publica
voce , & fama , l. 1. c. 12. c. 11.

Proua di filiatione si fà per publica voce ,
& fama , & similmente di parentella ,
lib. 1. cap. 12. ibid.

Proua di testimoni deue hauer colui , che
riceuerà alcuna cosa con presentia di
testimonij per alcuna cosa di hauer ef-
sequito l'ordine commessoli , lib. 1.
cap. 21. c. 14.

Proua di vadimonio non si admite se i
testimonij non depongono d' hauer
detto il vero , l. 1. c. 30. c. 17.

I

Pro-



Proue diffettive inducono il Giudice à dar il giuramento alla parte più honesta, l. 1. c. 44. c. 21.

Proua mancante si supplisce con il giuramento, l. 1. c. 44. ibid.

Proue doue mancano, le liti si decidono con il giuramento delle parti, libr. 1. cap. 46. c. 22.

Proua legitimamente fatta deue far preferir la sententia, acciò sia mandata ad effecution, lib. 1. cap. 51. nel principio. c. 24.

Proua si deue dar al creditor delle compagnie, quando voglia prouar altrimenti il fatto di quello, che fosse introdotto dal debitor d'hauer inuestito ò altramente fatto, lib. 3. cap. 2. Verf. Et se'l creditor. c. 39.

Proua per esser scarfa, ouero mancante, non deue però esser defraudata la volontà del defonto, l. 4. c. 4. c. 61.

Proua d'vn testimonio, con giuramento dell'Attor basta nelle cause, che non eccedono la summa di 10. Ori. Nella Correttion del Serenifs. Loredan cap. 1. c. 170. t.

Proue di vadimonio si fa auanti li Giudici di proprio, secondo la forma posta nel l. 6. cap. 7. c. 87.

Proua di vadimonio può esser fatta tanto per carta di figura, ouero di dote, quanto per testimonij, libro 6. cap. 7. c. 87.

Proua d'vn solo testimonio non si deue admetter nelle cause, ch' eccedono la summa di 10. Ducati d'oro. Nella Correttion del Serenifs. Loredan, cap. 1. c. 170. t.

Proua non si dice esser fatta, se non è prouata per 2. testimonij almeno l'intentione dell'Attor, ouero per 3. donne, nelle cause però ch' eccedono Duc. 10. d'Oro. Corr. del Seren. Loredan. cap. 1. ibid.

Proua non si fa con fede di priuate persone, ò Nodari ne' placiti. Corr. del Ser. Cigogna. c. 269. t.

PROVEDITORI.

Proueditori di Commun possono vender, liuellar gli stabili conditionati, dessolati, & andati in rouina à ri-

P

chiesta degl'interessati, così possessori al presente, come anco di quelli, ch' haueranno à succeder di prossimo con li soliti proclami alli soliti luoghi, & deliberarli al terzo incanto, inuestendo il danaro in altrettanto stabile, ò possession di fuora, che restar debbi sottoposto, & obligato ad vnguem, com'era il venduto. Ne' Decr. c. 204. t.

Proueditori sopra le camere, Rason Vecchie, & Rason nuoue, sono Giudici dell'vsurpationi delle strade pubbliche, & beni comunali, & di condannar gli vsurpatori, & possessori. Ne' Decr. c. 209.

Proueditori al Sal, le loro sententie ciuili, & criminali si appellano a' XX. Sauij del Senato. Ne' Decr. c. 220. t.

Proueditori sopra i Banchi, & loro sententie si deuoluono in appellation agli Auditori Vecchi. Ne' Decr. c. 222. t.

Proueditori sopra gli Hospitali, & luoghi pij, l'appellatione delle loro sententie si deuoluono à i Consigli. Ne' Decr. c. 228.

Proueditori sopra i Datij

Proueditori sopra le Camere.

Proueditori alle Rason Vecchie.

Le loro sententie, & Atti fino à Duc. 200. si appellano à i X. Sauij sopra le decime. Ne' Decr. c. 267.

Proueditori alla pace si riducono in Vacanza di Dogado la mattina solamente, & hanno la sentada 1624. 14. Luglio. Corr. Contarini: c. 365.

Proueditori alla Pace, & loro cause si trattano al Collegio di 20. Sauij. Corr. Contar. 1624. 25. Agosto. c. 369. t.

Proueditori Sopra Monasterij siano Giudici in prima instancia sopra ogni difficultà delle figliole, che vogliano monacarsi. Leg. Ciuil. Verf. Et li Proueditori. c. 312.

PROVISIONI.

Provisioni, & Salarij concessi da Rettori, ò Rappresentanti non si possono scuodere senza l'approbatione prima fatta dall'Eccellentissimo Senato sotto pena di s'esituir con 10. per cento di pena; Leg. Ciu. c. 299.

Près



Prouifioni , Salarij , e Doni dati dal Publico , non fi poſſono intromettere. c.207.

P V B L I C A T I O N I .

Publicationi di proceſſi debbono eſſer fatte doppo eſaminati li teſtimonij anco ſopra l'oppoſitioni ſe faranno admeſſe , & ſopra li capitoli , & interrogatorij , nella Corr. del Sereniſſimo Triuiſan , capitolo 1. Verſ. Se alcuno. c.181. t.

Publicati li proceſſi non poſſono alcuna delle parti per via di alcun giudicio , Magiſtrato , ò conſiglio uſar alcun impedimento , ſuſpenſione , ò interruption ciuil , nè criminal , ſe non doppo la publication della ſententia. Corret. del Sereniſſ. Triuiſan , c. 1. Verſ. Se alcuno. c.181. t.

P V P I L L I .

Pvilli minori di 12. anni hauer debbono tutori , l.2. c.2. c.33.

Pupillo , ouero il ſuo herede finita la tutela , & reſi li conti dell'adminiſtratione dal tutor , li deue far l'inſtrumento di quietatione , ouero agli heredi del detto tutor , libro 2. capitolo 2. nel fine. c.34.

Pupillo non può uſcir di tutela ſe non finiti li anni 14. l.6. cap.24. c.94.

Pupillo ſenza conſenſo , & autorità del tutor , ouero Gouvernator non può comprar alcuna coſa à tempo. Nella Corrett. del Sereniſſimo Gritti , cap.4. c.172. t.

Pupilli . Vedi Minori , & Orfani .

P V N I T I .

Pvrito alcuno per vn delitto , non ſi deue più per l'ifteſſo caſtigar . Nella promiſſion de' maleficij c.15. c.127.

Q V A R T E S I .

Qvartefi nelle Terre , e poſſeſſioni , che ſono ſtate ſolite di pagarſi per il paſſato debbaſi

Qcontinuar à pagarſo , e le cauſe in queſta materia ſ' eſpediſcano ſummariamente , e l'appellationi debbano eſſer eſpedite giuſto le Leggi . Leggi Ciuili. c.317. t. e 318

Q V E R E L E .

Querella all'Officio del Piouego ſia prodotta dal querelante inſieme con le ſcritture . Nella Corr. del Seren. Triuiſan c.6. c.183.

Querela all'Officio del Piouego , può eſſer diſteſa con ſcritture , & teſtimonij Cori. ſudetta , c.6. c.183.

Querela all'Officio del Piouego non ſuſpende , ſe non di 8. in 8. giorni ſin al numero di 30. & non più . Corr. del Sereniſſimo Triuiſan , cap. 6. Verſ. Non ſia data . c.183. t.

Querela all' Officio del Piouego data dal debitor ſententiato , aldide le parti del foro ciuil , non ſuſpende. Corr. del Sereniſſ. Triuiſan , cap. 6. Verſ. Se il Quarelante . ibid.

Querela all'Officio del Piouego data dal debitor , ch'hauerà venduta la robba , & beni hauuti coſi che non ſiano in eſſer , non ſuſpende , nè può hauer ſuſpenſione alcuna . Corr. del Sereniſſimo Triuiſan , capicolo 6. Verſ. Se il debitor . ibid.

Querele delle Vergini violate , come ſi ſpediſcano . Ne' Decr. c.238.

Q V E S T I O N I .

Queſtione veramente trà Venitiano , & Foreſtiero , ouero trà due Foreſtieri deue eſſer dccifa per li Giudici di Foreſtier , l.6. c.60. c.109.

Queſtione de lamenti , & interditti fino alla ſumma di Ducati 50. & da 50. in zoſo è rimeſſa dalla corte di Petition , con l' iſteſſa autorità commeſſa à Giudici di Mobile , l.6. c.61. c.109.

Queſtione da 10. lire in zoſo , ſi aſcolta ſe non per li Giudici di Piouego , eccettuato le cauſe de' Giudici di Procurator , li affitti , & l'altre deſcritte ; nel l.6. c.67. c.114.

Queſtioni , & differentie delle Naui nel



Termine di giorni 30. deuno esser terminate, l. 6. c. 72. c. 117.
 Questioni di vree, non obstante l'absentia della minor parte, deuno esser terminate, & diffinite, libro 6. cap. 73. c. 117.
 Questioni. Vedi cause.

Q V I E T A T I O N I .

Quietatione deue esser fatta dal pupillo, ouero suoi heredi. al tut or doppo, che finita la tutela haue- rà resi i conti dell' administration, lib. 2. c. 2. in fine c. 34.

Q V I N T E L L O .

Quintello è il Quinto del Quinto, cioè quattro per cento, libro 6. cap. 4. c. 86.
 Quintello non di ogni possession, che si vende, deue esser pagato, mà solamente di quella, che è sottoposta al Quintello, l. 6. c. 4. ibid.
 Quintello deue esser saluo, quando si alienano i beni stabili di Chiesa, lib. 1. cap. 4. Vers. Mà le cose, &c. c. 8.
 Quintello, & liuello resta saluo quando i beni obligati passano nella donna per pagamento di sua dote, l. 4. c. 11. vers. Similmente dicemo. c. 64.

Q V O T A L I T E .

Quotalite, cioè pendente il giudicio, tanto de beni mobili, quanto de gli stabili niuno puo far, nè farsi far instrumenti publici, nè priuati, nè di essa patuir in alcuna maniera in pena di perder ogni sua ragion, la qual immediatamente s'intendi esser acquistata per l'altra parte, & Duc. 500. Ne' Decr. princ. Introdutta est. c. 230. t.
 Quotalite, cioè, ch'alcuno non può comprar cosa litigiosa, tanto mobile, quanto stabile. Ne' Decr. Vers. L'Andera Parte. c. 231.
 Quotalite, cioè che alcuno non può far patto di ditendere, nè tuor la lite, pattizzando d'espedita. Ne' Decr. Vers. L'Andera parte. c. 231.
 Quotalite, cioè che non si può far patto

R

di alcuna forte imaginabile, tanto auanti il principiar della lite, quanto doppo principiaa. Ne' Decr. Vers. Et similiter. c. 231.
 Quotalite, cioè ogni vendita, Atto scritto, & patto tanto in voce, quanto in scaitto di cosa litigiosa sia nullo, & di niun valor. Ne' Decr. Vers. Et ogni vendita. c. 231. t.

R


R A G I O N E .

Ragione dell'administratione della tutela si deue render nel termine di mesi 6. doppo finita, l. 2. c. 2. Vers. Et se caso. c. 34.
 Ragioni sue non puo colui, che chiama sopra alcuna cosa dar ad altri, lib. 3. cap. 16. c. 45.
 Ragioni sue, colui, che chiama sopra inuestition, può dar ad vn solo, lib. 3. c. 52. & 53. c. 56.
 Ragione di giuoco, non si rende. Ne' Consulti, conf. 23. in fin. c. 149.
 Ragione di danar' dati, ouero imprestati per causa di fornicatione, non si fa. Ne i Consulti, conf. 23. nel fine. c. 149.
 Ragione non si fa in alcun tempo à chi hauerà venduto alcuna cosa à tempo à figliuoli di famiglia, pupilli, ouero sottoposti alla tutela, & gouerno d' altri. Correttion del Sereniss. Triuisan, c. 14. c. 187.
 Ragione non si fa a quelli, che haueranno dato scommesse al tempo del maridar, ò del rimaner in qualche Magistrato, ò Reggimento, ouero altro modo. Corrett. del Serenissimo Triuisan, capitolo 14. nel fine. Vers. Voleno. c. 187. t.

R A T I F I C A T I O N E .

Ratificatione della sententia arbitria si fa alli Giudici ordinarij passati gli otto giorni doppo che alli Giudici sarà intimato, che debbono dichiarir se hanno preso error. Nella Corrett. del Sereniss. Triuisan, cap. 8. nel princ. c. 184.

Ratific.



REFVDATIONE.

Ratificata la sententia Arbitraria de iure, & de facto resta inappellabile. Corr. del Ser. Triuisan, c. 8. Vers. Et non andando. c. 184.

Ratificatione di sententie Arbitrarie de mobili si fa citando la parte, & li Giudici, che l'hanno fatta. Nella pratica. Vers. Se ratificano, c. 8. c. 197.

Ratificandosi le sententie arbitrarie il Giudice ordinario dà giuramento alli Giudici arbitri se hanno preso error, & giurando, che non si ratificano. Nella pratica. Vers. Se ratificano, cap. 8. ibid.

Ratification non vuol dir altro, che viuificar la sententia arbitraria, la qual viuificatione dà ad intromettere tutti li beni, secondo la forma di essa sententia arbitraria. Nella pratica. Vers. Se ratificano, c. 8. ibid.

Ratificatione di sententie Arbitrarie, non è valida se li Giudici arbitri non diranno in scritte con giuramento negl'atti dell'Officio alla presentia del Giudice ordinario di hauer vdito le parti, vedute le dimande, & risposte, scritte, libri, conti, &c. & che quello, che è stato scritto, è stato parere, & opnion propria d'essi Giudici, doppo, che in virtù del compromesso hanno vdite le parti, & vedute le scritte, & non cosa publicata, composta, o accommodata prima, ch'essi fossero in virtù del detto compromesso eletti. Leg. Ciu. c. 289.

Ratificatione non fatta nel modo detto di sopra, la sententia resta non sententia, mà come semplice accordo, o compositione delle quali l'offeso può dolersi alla Giustitia come si fa nelle conuentioni. Leg. Ciu. c. 289.

R E C O R D I.

Recordi tutti douerà esser accettati con li due terzi, & il Recordante habbino 5. per cento di quello farà capitar in cassa publica non intendendosi di quelli ricordi che fosse scritti ne publici Libri nè d'Intachi, nè di Robamenti, nè di Graucze. Legg. Ciuil. c. 312.t.

Refudation de beni paterni, & materni, fraterni, o di cadauna sorte, che vorranno far i figliuoli, fratelli, nipoti, o quelli, che haueranno ad esser heredi, o successori dell'heredità, & che pretenderanno non voler esser obligati alla satisfattione de' debiti, che li defonti hauessero con la Serenissima Signoria, li presenti far debbino nel termine di due mesi dopo la morte delli defonti, & gli absenti oltre il Quarner, & di là dell'alpi in termine d'un'anno nell'Officio di Signori Governatori dell'Intrade alla presentia di tutti trè, come ne' Decr. c. 204.

Refutatione sudetta è leuata dall'Officio di Governatori, & transferita all'Officio di trè Sauij sopra i conti. Ne' Decr. c. 204.t.

R E F V D E.

Refudar non può quelli Nobili che faranno eletti Primi, Secondi, & Terzi lochi come anco de' Collegij de X. Sauij. Decr. Crim. e Ciu. c. 426.t.

Refudar non può quelli Nobili, che faranno eletti nei Reggimenti di Terra Ferma. c. 427.t.

Refudar non possono li Nobili, che faranno eletti in Magistrati, Officij, Carichi, Consigli, e Collegi di questa Città, e refutando perde ogni titolo, che gode. c. 429.

R E G G I M E N T I.

Reggimenti intacando le pene non possono dispensarsi, e le proibiscono per la partenza di essi. Corrett. Contarini, c. 410.t.

Reggimenti nell'espeditiōe di casi Criminali non possono spender altra parola di condanna, o di assoluzione. Decr. Crim. e Ciuili. c. 416.t.

Reggimenti non possono venir al lieu di pena, se non per violation di sequestri, o per innobediēza. Decreti Criminali, e Ciuili. Vers. Non potendosi. c. 417.



Reggimenti non possano applicar Condanna à particolari persone. Decreti Criminali, e Ciuili. Vers. Restando. c.417.

REGOLA.

Regola, che stante i maschi le femine non succedano, non hà luogo nelle successioni de' beni della madre l. 4. c. 28. c. 73.

Regola di ragione, che dice prior in tempore potior in iure mala interpretata nel palazzo. Corrett. del Serenissimo Cicogna. c.272.

RELEGATI.

Relegati con stretezza di balle come si possino liberare dalla Relegatione loro leg. Crim. c. 345. t.

Relegati deuono star ferrati, fino che haueranno passaggio al luogo, oue faranno relegati. Leg. Crim. ibid.

Relegati dalli Rettori siano da loro drizzati agl' Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccelso consiglio di X. & da essi posti in vna prigione fino, che haueranno passaggio. Leg. Crim. ibid.

Relegati non possino per qualsuoglia causa esser cauati dalla prigione; se non quando doueranno andar alla sua relegatione. Leg. Crim. ibid.

Relegati se faranno, ò nò alla loro obediienza sia auisato dalli Rettori agli Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccelso Consiglio di Dieci. Leg. Criminali. c.346.

Relegati se non faranno all' obediienza della loro relegatione s' intendino incorsi nella pena delle loro alternatiue. Leg. Crim. ibid.

Relegati al tempo, che finiranno debbano portar fede dalli Rettori di esser stati all' obediienza per il tempo della loro relegatione. Leg. Criminali. ibid.

Relegati faccino due volte alla settimana la loro presentatione alli Rettori, & sia notata nella Cancellaria sopra vn libro deputato. Leg. Crim. ibid.

Relegati inobedienti possino esser accusati con premio, & denontiarli da

R

Relegati, & altri. Leg. Crim. c. 347.
Relegati non possino hauer il beneficio della loro relegatione, se non haueranno fede di hauer obedito. Leg. Crimin. c.347.

Relegati non possino esser depennati di depennati di raspa, se non porteranno fede d' hauer obedito. Leg. Crim. ibid.

RIMETTERE.

Rimettere non possino i giudici di Proprio, & Signori di Notte, li condannati Ecclesiastici senza licenza del Consiglio di Quaranta. Nei Decreti. c.243. t.

RISSERVE DE LVOGHI.

Lvoghi che danno l' ingresso al Senato non possino risseruarsi ad alcuno Nobile. Corr. Contar. c. 405.

R E O.

Reo può di mandar al Giudice di esser assolto della dimanda dell' Attor se non profeguirà egli il giudicio. lib. 6. cap. 5. c.86.

Reo per il contratto fatto à Venetia, può esser citato, & sententiato à Venetia, altramente l' Attor deue conuenirlo nel suo foro. Ne' Consulti, conf. 10. car. 139.


Rei miserabili imputati di delitto capitale siano difesi senza premio, & se gli prouede di Aduocati. Corr. del Sereniss. Gritti, cap. 8. Vers. Et perche l' occorre. c.178.

Reo se citato sarà absente è in libertà dell' Attor di sententiarlo. Corrett. del Serenissimo Triuisan, cap. 1. vers. Se il Reo. c.181.

Reo, far debba la risposta alla dimanda. Corrett. sudetta. Vers. Prodotta la dimanda. ibid.

Reo, che non risponderà gli siano fatti due comandamenti à risponder, & il terzo peremptorio. Nella Correction sudetta. Vers. Se il Reo non risponderà. c.181. t.

Reo, con la risposta produr debba le scritture che gli parerà per difesa della sua.



la sua causa . Nella correctione del Serenifs. Triuisan , cap. 1. Verf. Data la risposta . c.181. t.

Reo , citato l'Attor è in libertà di proseguir si sopra il principal , come sopra il conuerso , & farsi espedir sopra quello li parerà . Nella Correctione del Seren. Triuis. c.1. Verf. Et se farà datta dimanda . ibid.

Reo , che non vorrà proseguir sopra il suo conuerso può esser citato dall'Attor , & farsi espedir , così sopra il principal , come sopra il conuerso . Nella Correctione sudetta , cap. 1. Verf. Et se farà data . ibid.

Rei, sottoposti à Magistrati di questa Città , che procedono criminalmente con l'auttorità degl' Auogadori sia contro loro proceduto conforme alle regole , & ordini della parte 1624. 4. Agosto . Verf. Tutti gl'ordini . c.367. t.

Rei in Quarantia Criminal sono placitati dagli Auogadori di Commun , & difesi dagli Auocati , vt ibi , 1624. 21. Settembre . c.371.

REPRESAGLIE.

Represaglie di Lir. 200. in zoso , si odono , esaminano , & terminano per li Sopraconsoli , & trè Proueditori di commun secondo la forma posta nel l.6. c.65. c.112.

REPUBLICA.

Republica è sostentata dalle Leggi , & dall' armi . Nel primo prologo , in principio . c.2. t.

RESIDVO.

Residvo , di esso è fatta mentione , nel libro 6. cap. 47. Verf. Se veramente . c.104.

RESTIME.

Restime de beni tolti in assicuratione & pagamento di dote seconda , & terza possobo far far li officij , & magistrati creditor del marito , delli mobili , & delli stabili , senza alcuna spe-

sa nel termine di mesi due agli officij doue sono stati fatti , aliter restino fermi li predetti pagamenti . Corrett. del Ser. Bembo . c.278.

RENTI.

REntenti per vn caso possono esser puniti per altri eccessi . Ne i Decreti . c. 232.

REntenti debbono esser i ladri trouati col furto nel Dominio , & mandati al luogo del delitto . Ne' Decr. c.234.

REntenti debbono esser que' Ladri , che si troueranno senza furto 15. miglia oltre i confini del luogo doue hanno commesso il delitto . Ne' Decr. c.234.

REntenti per i Consigli non possono esser licenziati per gli Auogadori . Ne' Decreti . c.237. t.

REtenire , & prender tutti possono coloro , che ammazzano , ò feriscono alcuno in Venetia con premio . Ne i Decr. c. 238.

REntenti banditi , nel termine dichiarato deuono far espedir le loro gratie . Ne' Decr. c.259.

REntenti quelli , che sono banditi doppo , che hanno hauuto gratia di esser realditi non escono di prigione , se non doppo espedito il caso . Verfo .

Quelli . c.260. t.

REntenti li banditi absenti , se haueranno gratia , non siano rilasciati senza pagar le loro taglie . Ne' Decr. ibid.

REntenti per debiti , chi li farà fuggir di mano degl' officiali è tenuto pagar il debito . Leggi Criminali . c. 343.

REntenti banditi , chi li farà fuggir di mano de' captori , farà punito . Leggi Crimin. c.343. t.

REntenti habbino mesi due , vno dalli Rettori , & vno dagli Auogadori à far espedir le loro pretensioni , li quali passati siano costituiti , & proceduto nel loro caso . Corr. Contar. 1624. 4. Agosto . c.366.

Seguendo intromission nel tempo sudetto , modo d'hauer altre suspensioni , & di far venir copie de processi Corrett. Contar. 1624. 4. Agosto . Verf. Ma se nel tempo . c.366. t.



Retenti in caso di supplica per realdizione habbi tempo giorni quindici à presentare la supplica, ò appellandosi per disordine in tempo in due mesi doppo la retentione à farsi espedir, ne possi hauer dalli Auogadori altre dilationi 1624. 4. Agosto. Corr. del Serenifs. Contarini. Vers. Fatte veramente. c.367.t.

Retenti, non possi alcuno esser in auuenire retento per debito ciuile particolare, per meno summa di Ducati quindici. 1676. 19. Aprile. Verso. E perche. c.425.

Retento non possi esser alcuno in Palazzo per debito particolare per meno summa di Ducati doicento di puro Capital 1676.19. Aprile. Vers. Il Consiglio di Dieci. c.425.

Retenti con Armi debbano li Captori retener insieme tutti quelli, che fossero vniti, e di compagnia. Legge Criminal. Vers. Sempre. c.337.t.

Retenti. Vedi Carcerati.

R E T T O R I.

Rettori, à quali per li Auogadori di Commun sarà stato scritto alcuna cosa contra le parti, & ordini presi nei Consigli, non sono tenuti à obbedire, ma deuono scriuer in Signoria, & alli Capi del Consiglio di X. Nei Consulti, conf.42. Vers. Ancora. c.162.

Rettori di Terra Ferma danno il possesso temporale de i beni Ecclesiastici di rendita di Ducati 20. Ne' Decreti. c.200.t.

Rettori doppo il suo ritorno sono tenuti dar nota al Cancellier Grande i possessi Ecclesiastici per loro dati nel tempo del suo regimento. Ne' Decreti. c.201.

Rettori non deuono permetter, ch'alcuno habbia possesso Ecclesiastico senza lettere del Dominio. Ne' Decr. Vers. Præterea. c.201.

Rettori sono tenuti intimar alli Merighi delle Ville, che in alcun modo non permettano, che alcuno habbia il possesso temporale de' beneficij delle vil-

le loro, se non in effecution di lettere del Serenifs. Dominio. Ne' Decr. Vers. Et ulterius. c.201.

Rettori per 8. giorni auanti il finir del suo Reggimento non possono far sententia alcuna, & fatta non vaglia. Ne' Decr. c.223.

Rettori debbono dar information sopra le suppliche con sottoscrizione di propria mano, & giuramento. Ne i Decr. c.227. t.

Rettori deuono rispondere alle suppliche con giuramento, & sottoscrizione di propria mano separatamente dalla supplica, & sotto sigillo mandar essa risposta a Sua Serenità. Ne i Decr. ibid.

Rettori non possono dar Saluinondotti à banditi. Ne' Decr. c.253.

Rettori, che fanno sententie con le corti in Arengo sono inapellabili. Ne i Decr. c.254.

Rettori possono tramutar la pena delli rei citra panam mortis in vogar alle Galere. Ne' Decr. c.256.

Rettori hanno libertà di ammunir la parte auanti gli Auditori per reuocation di Lettere, & detta admonitione subintra in luogo di citatione. Nella Correttion del Serenifs. Cigogna. Vers. Et perche. c.270.


Rettori faccino restituir realiter, & personaliter à i venditori, li sopra più delle possessioni acquistate da compratori con forma vsuratica dannata dalla Legge, & illicita. Leggi Ciuili. c.288. t.

Rettori, nella giurisdittione de quali occorrerà alcun naufragio, debbano subito far proclamar, ch'alcuno non robbi, esporti, ò tenga ascosa robba, ò mercantia di alcuna sorte di esso naufragio in pena. Leg. Ciu. c.292.

Rettori subito seguito il naufragio faccino chiamar consiglio di 12. Leggi Ciuili. ibid.

Rettori, doue seguiranno li naufraggi hanno libertà di dar, & metter tutti li ordini, & far tutte l'effecutioni, che li pareranno coadiuuare la recuperation. Leg. Ciu. ibid.

Rettori nella giurisdittione de quali sarà seguito alcun naufragio, habbino per l'ope-



- l'opera, & diligenza loro, nella recuperatione delle mercantie naufragate di tutto quello si recupera due per cento in danari contadi. Leggi Ciuili. c.292.t.
- Rettori sono obligati mandar la copia de tutte le scritture, processi, & inuentarij alli Signori V Sauij sopra le mercantie. Leg. Ciu. c.292.t.
- Rettori debbano far formar diligente processo della causa del naufragio per inquisitione, & quello mandar agli A-uogadori di commun. Legg. Ciu. ibid.
- Rettor da Terra, & da Mar, faccino senza alcuna spesa dar le infortioni, & scritture, che faranno necessarie agli Aduocati Fiscali della Serenissima Signoria per difesa delle ragioni del Serenissimo Dominio. Leg. Ciu. c.295. t.
- Rettori, occorrendo appellatione di sententie del fisco, mandino sotto sigillo i processi, & scritture, con la nota delle mercedi dei Scrittori da esser consignate agli Aduocati Fiscali. Leg. Ciu. c. 295.t.
- Rettori, ò iudicenti della patria sono Giudici competenti delle attioni di terze persone non interuenute ne i contratti delli beni della patria fatti à Venetia, & in ciò non sono tenuti obedire à Lettere, ò Stant' altere. Leg. Ciu. ibid.
- Rettori, & Camerlenghi al loro ritorno portino fede à i Camerlenghi di Commun d' hauer essequito circa le condanne pecuniarie. Leg. Ciu. c.297.t.
- Rettori, che spenderanno danari delle condanne contra le Leggi siano tenuti al rifacimento, con 25. per cento di pena. Leg. Ciu. ibid.
- Rettori non possino spender, ò far spender in fabbriche, ò concieri senza expressa licenza del Senato. Leggi Ciuili. ibid.
- Rettori non possono applicar alcuna condanna pecuniaria ad alcuna persona ò luogo. Leg. Ciu. ibid.
- Rettori possono con bollette sottoscritte da loro spender 3. ottavi delle condanne nelle fabbriche, & concieri del lor Palazzo. Legg. Ciu. c.298.
- Rettori detratte le spese fatte possono applicar le condanne fatte per occasion di biaue, come gli parerà. Leg. Ciu. c.298.t.
- Rettori faccino passar tutte le condanne pecuniarie per scrittura publica, eccettuate però le condanne, che per priuilegio aspettano alle comunità. Leg. Ciu. ibid.
- Rettori doppo venduti li beni confiscati à rei, mandar debbino alla Cassa del Consiglio di X. la taglia del bandito in deposito. Leg. Crim. c.342. t.
- Rettori non possino mandar alcuno alli Capi dell' Eccelso Consiglio di X. se non sarà notificato prima, e ballotato. Legg. Crim. c.344.
- Rettori per li eccessi graui, come debba proceder con li delinquenti. Leggi Crim. ibid.
- Rettori non possino accettar alcun Cancellier, che non haue: à giurato giusta la Legge agli Eccellentissimi Signori Capi. Leggi Criminali. Vers. E perche. c. 346.t.
- Rettori non possono dar licenza alcuna à relegati. Leg. Crim. Vers. Sia in cadaun. c.347.
- Rettori non possino publicar sententie in camera, mà ne' luoghi publici. Leg. Crim. c.358.
- Rettori, licenze loro di venir à Venetia, come si ballottino nel Maggior Consiglio. Corrett. Contarini. 1624. 14. Luglio. Vers. Le licenze a' Rettori. c.366.
- Rettori, che per negligenza, ò altra causa non faranno mandar la copia de i processi ad instantia de' rei, cadano in pena di Ducati 500. Correttion Contarini 1624. 4. Agosto. Vers. Et li Rettori. c.367.
- Rettori, tanto con corte, quanto non, fatta la signatura non possano alterarla, nè riponerla in Corte, mà siano obligati in termine di giorni 8. hauerla publicata, se non in caso, ch' il reo abiente si presentasse Correttion Contarini. 1624. 4. Agosto. Vers. Li Rettori. c. 367.t.
- Rettori doppo la sententia, se il reo sarà retento habbino carico, che non habbi più di mesi due di tempo. Correttion del Serenissimo Contarini. 1624.



1624. 4. Agosto . Verf. Fatte veramente . c.367. t.
 Rettori non obbediscano suffragio che suspendono , ò impedisca no l'Essation publica siano di che Magistrati , ò Capi si siano . 1624.25. Agosto . Corret. Contar. c.370. t.
 Rettori , Podestà , con Corte della Città del Stato Giudici inappellabili delle sententie arbitrarie, & compromessi , quelle da Mar aspettino à i Reggimenti delle Terre , & Isole , vt ibi . 1608. 11. Gennaro . c.420. t.
 Rettori di Bergamo quelli , che saranno stati per il corso di mesi 16. siano habilitati d' anni 33. alle ballottationi di Pregadi , & della Zonta , & di anni 38. di Consiglieri , Sauij del Consiglio , & del Consiglio di X. Corr. del Contarini . c.388.
 Rettori fatti per scrutinio , che rifiuteranno dentro vn mese oltre le pene di Ducati 1000. & d'uscir delle cariche , ch'haessero , & dal Senato , siano anco priui d'esser prouati ad alcun Officio , Consiglio , Collegio , ò Reggimento , mà solo nelle cariche straordinarie da Mar . Correttion del Ser. Contarini . c.386. t.
 Rettori , quelli , che in termine di vn mese non rifiuteranno , e trascurassero i termini del tempo prescritto d'andar à Reggimenti , cadano nelle pene contenute nelle Leggi , & quelli che non anderanno al Reggimento , oltre dette pene non possino esser adnessi ad alcuna carica doppo , che faranno liberati dal bando per il corso d'anni 3. Corr. del Serenissimo Contarini Verf. Quelli poi . c.387.
 Rettori di fuori non possi leuar sequestri di debitori a' Governatori senza Lettere de medesimi , ouero degl'Esatori . Leg. Ciu. Verf. Nè possino . c.305.
 Rettori di T. F. non possano proceder Criminalmente contro gl'innobedienti à Lettere penali quando il danno da loro inferito non ecceda il valor di L. 100. se non ne' casi di vendetta , ò d'odio , mà ciuilmente . Decr. Crim. è Ciu. c.417. t.
 Rettori , ò Rappresentanti publici tanto da Terra , quanto da Mar non pos-

sano partirsi dalle loro cariche se non con parte del Maggior Conf. Corr. Contar. Verf. Si jpur. c.411.
 Rettori , Vicarij , Giudici di Maleficio , Assessori , Cancellieri , & altri ch'andassero in seruizio publico non possano doppo partiti esser citati , ò molestati da alcun Magistrato , Consiglio , ò Regimento doue si tratta di danno delle cose loro particolari che non fosse principiato auanti la loro partita . Ne' Decr. principia Occorre spesse volte . c.230.
 Rettori di fuori possino dar licenza che siano vendute le case di fideicommissi che minacciassero ruina , e non vi fosse il modo di ristaurarle col deposito , e inuestita à beneficio di posteri , & all'Essecution della volontà de Testatori . Leggi Ciuili . Verso . Quelli . c.313.

R E V I S I O N I .

Reuision di Marcantie , ch'habbino hauuto danno si fa per l'officio della Corte di petition , senza commandamento , secondo la forma posta nella prattica , c.7. Verf. Se riuede . c.196. t.
 Reuision di spese spetta all' Officio degli Auditori Vecchi . Ne' Decr. c.222.

R E V O C A T I O N E .

Reuocation di Lettere di inhibition , suspension , sequestri , & commandamenti si può far per semplice nota , & citatione . Nella Corr. del Sereniss. Triuisan , cap. 1. Verf. Le confermationi . c.182.

R I D U T T I , E T G I V O C H I .

Ridutti di Giuochi , Crapula , & altre inhonestà prohibite . Ne' Decr. Verf. Et medesimamente . c.255.
 Ridutti , & quelli , che li tengono , & vi vanno in essi , come siano castigati , colì per via d' inquisitione , come di denoncie . Ne' Decr. Verf. nè dar ricapito , c.255. t.

RIO



R I O.

S

Rio commune può esser cauato, & migliorato, anco, che il compagno non voglia, l. 3. c. 61. Vers. Il simile dicemo. c. 59.

R I S I C O.

Rifico. Vedi pericolo.

R I S P O S T A.

Risposta è tenuto far il reo alla dimanda dell' Attore, & può esser astretto, altrimenti resti sentenziato. Corr. del Serenissimo Triuisan, cap. 1. Vers. Se il reo. c. 181.

Risposta fatta dal reo in giudicio deue esser manifestata all' Attore, & datoli copia, Corr. del Serenifs. Triuisan, c. 1. Vers. Prodotta la. ibid.

Risposta data dal reo, i Giudici debbono admonir le parti à produr tutto quello, ch' intendono di produr nel termine, che gli parerà qual passato, debbono vdir le parti, & far sententia. Corr. del Ser. Triuisan, cap. 1. Vers. Data la risposta. c. 181. t.

Risposta di informatione sopra suppliche commesse à Rettori, deue esser fatta con giuramento, & sottoscrition di propria mano, & deue esser separata dalla supplica, & non può esser data in mano della parte, nè meno pubblicata, mà sotto sigillo sia mandata à sua Serenità. Ne' Decr. c. 227. t.

R O B B A.

Robba trouata appresso i fuggitiui sia ~~presentata~~ alle Creditori. Ne' Decreti. c. 212. t.

Robba, & conti de' fuggitiui deuono esser presentati à i Sopraconsoli. Ne i Decr. c. 213.

Robba. Vedi beni.

R O B B A R.

Robbar. Vedi Ladri.

S A C R A M E N T O.

Sacramento contra le canoniche constitutioni, non sacramenti, mà pergiuro dirsi done. Nel secondo prologo. Vers. Mà di rigor di ragione. c. 5.

Sacramento si dà in difetto di proua, l. 1. cap. 44. c. 21.

Sacramento, che si daua alla parte vincitrice è rimosso, & riuocato. Corrot. del Serenissimo Triuisan, c. 1. Vers. Il Sacramento. c. 181. t.

Sacramento. Vedi giuramento.

S A L A R I O.

Salario di quelli, che seruono si prescriue nel termine di anni cinque doppoi, che si sono partiti. Ne i Decreti. c. 208. t.

Salario di Sartori si prescriue nel termine d'vn'anno nel qual termine anco i patroni possono dimandar i suoi danni, & non oltre. Ne' Decr. c. 209.

Salario di Nodari per far gl' instrumenti per ogni maggior summa è Duc. 3. al più. Nella corr. del Serenifs. Gritti, cap. 7. c. 173.

Salario de' Nodari per far li inuentarij, come nella corr. del Serenifs. Grimani, c. 2. nel fine. c. 171. t.

Salario de' Sollicitadori di cause, che hanno il mandato è lire 12. soldi 8. al mese. Nella correction del Seren. Cigogna. c. 270. t.

Salario di mercede si proferisce regolarmente à tutti gli altri crediti.

Salario de' Aduocati Fiscali, & altri Ministri senza la confirmatione dell' Eccell. Senato non vale. Leg. Ciu. c. 287. t.

Salarij, & prouisioni concesse da Rettori senza l'approbatione dell' Eccell. Senato non possono scuodersi in pena di restituir con 10. per 100. di più. Leg. Ciu. c. 299.

Salarij, prouisioni, & doni dati dalla Signoria non si possono introuar. Ne i Decr. c. 206.

S A-



Saline si comprendono sotto il nome de beni stabili, l. 1. c. 1. c. 8.

SALVOCONDOTTO.

Saluocondotto per li Consiglieri non può esser concesso ad alcuno sotto le pene, come nella corr. del Sereniss. Barbarigo, c. 3. c. 169.

Saluocondotto, non possono li Rettori conceder ad alcun bandito sotto pena. Ne' Decr. c. 253.

Saluocondotto non può esser dato, se non per via di gratia, secondo la forma contenuta ne' Decr. c. 212.

Saluocondotto non si dà à i banditi, se non con l'auttorità de i Consigli, che hanno auttorità. Ne' Decr. c. 253.

Saluocondotto deve esser dato da' Iusdicenti, ch'hanno da espedir il caso à quelli banditi, che hanno hauuto gratia di esser realditi. Ne' Decr. c. 274.

Saluocondotti, & altre gratie non possono conceder dal Senato à condannati, se la materia non sarà conferente alpublico seruitio, e la parte presa con li quattro quarti del Collegio, e del Senato. Corrett. del Serenissimo Con- tarini. c. 389.

S A N S E R I.

Sanserì, & mezani di mercati fatti de figlioli di famiglia pupilli, & minori sottoposti di farli comprar, ò tuor danari, ò robba à tempo caschino in pena di Duc. 200. per ogni volta. Leg. Ciu. c. 287.

Sanserì, che facessero far assicuratione di robbe, ò Nauilij, così Venitiani, come forestieri, che non partissero, ò non venissero in Venetia, siano banditi anni 5. e paghino Ducati 100. & siano priui in perpetuo della Sanfaria. Leggì Ciu. Verf. il Sanfaro. c. 293. t.

S C H I O P P I.

Schioppi da ruoda di trè quarte sono prohibiti, & anco le balestrine picciole. Ne' Decr. c. 239. t.

S

Schioppi, non si possino portar per Venetia, nè con arme d'Atta venir in Venetia. Ne' Decr. Verf. Sia. c. 240. t.

Schioppi, chi sbarrerà contra alcuno, ferendolo, ò non ferendolo, sia impiccato per la gola. Ne' Decr. c. 240. t.

Schioppi, tanto vniti, come separati dalle ruode, & le balestrine sono prohibiti. Ne' Decr. c. 241. t.

Schioppi, & altre arme prohibite non si possono tener in casa, mà siano presentati all'Illustrissimo Consiglio di X. Ne i Decr. c. 241. t.

Schioppi sono permessi à quelli, che vanno per le Lagune vcellando. Ne' Decreti. Verf. Eccettuati. c. 240.

Schioppi. Vedi Archibusi, & Arme prohibite.

S C O M M E S S E.

Scommesse, prohibite à chi tocca, & à chi porta. Leg. Crim. c. 354.

Scommesse, loro prohibitione, & pena. Leg. Crim. c. 354. t.

S C O L A R I.

Scollari che vorranno prender il grado del Dottorato nell'vna, e l'altra Legge possino pigliar per Promotori 6. soli Dottori Legenti delle Cathedre Canoniche, e Ciuili. Leg. Ciu. c. 313. t.

Scolari volendo prender il grado di Dottorato non possi esser admeso all' esame se non sarà stato prima 5. anni nel Studio di Padoa. Leg. Ciu. Verf. Et acciò. c. 313. t.

Scolari Dottorati in Filosofia, & che vorranno passar al studio legale possino nel quarto anno essercitarsi nella recita de' punti, & anco nell'istesso anno prender il grado del Dottorato Leg. Ciu. Verf. Ma perche. c. 314.

Scolari del Stato Veneto non possino Dottorarsi in stud jesteri, mà volendo goder li privilegi prendono il grado di Dottore nel Studio di Padoua. Leg. Ciu. Verf. E perche ancor. c. 314.

E non potendo dottorarsi in Padoua possono con giuste cause li Renormar, & concederli licenza di studiar in altra publi-



publica vniuersità godendo le gratie, e prerogatiue come fossero Dottorati nel studio di Padoua . Leg. Ciuili . Verf. Mà perche . c.314. t.

SCRITTURE.

Scritture necessarie per le cause possono esser fatte presentar per li Giudici di Palazzo . Ne gli Autentici , consil. 4. c.136.

Scritture de' Nodari morti, ouero absenti deuono esser portate alla Cancelleria sotto pena, &c. Ne' Consulti, cons. 20. Verf. Le scritture . c.146.

Scritture trè per parte in vna causa solamente possono esser fatte, & non più . Corr. del Ser. Triuisan, cap. 1. Verf. Et se alcuna . c.181. t.

Scritture, che non faranno particolarmente prodotte auanti il far della sentenza, non può il Nodaro nell' estesa della sentenza nominarle . Corr. del Sereniss. Triuisan cap. 1. Verf. Nelle estension . c.182.

Scritture prodotte ne' placiti delle cause alle Corti di San Marco, non s' interdicono, mà contra di esse si procede per via di oppositione, & exceptione . Correttione del Serenissimo Triuisan, cap. 2. Verf. Non s' intendano però . c.182.

Scritture all' officio di Piuogo siano prodotte insieme con la querela dal querelante . Corrett. del Serenissimo Triuisan, cap. 6. c.183.

Scritture all' officio di Piuogo sono fatte presentar de chi le hà, & anco la robba querelata . Corrett. del Ser. Triuisan, c. 6. c.183.

Scritture, & testimonij all' Officio di Piuogo possono esser vfate dal querelato, & sua difesa . Corr. del Seren. Triuisan, c. 6. ibid.

Scrittura publica senza l' autentico non vale . Ne i Decreti, princ. E introdotta . c. 210.

Scritture, come, & quando si producono, & leggano à i Consigli . Ne' Decreti . c.223. t.

Scritture, che per vn giorno auanti il punder non faranno prodotte à i Consigli non si possono in alcun modo leg-

S

141

ger à i detti Consigli. Ne' Decr. c.223. t. Scritture d' oblation possono solamente esser prodotte, ò al tempo della carceration, ouero dell' appellatione, auanti l' intromissione, ouero remissione nelle cause absenti . Ne' Decr. Verf. Et prima . c.223. t.

Scritture, che non faranno state prodotte auanti il far della sentenza fatta à tutte le parti, & chiamate in esse sententie, non si possono poi nè produrr, nè legger à i cons. Ne' Decreti . Verf. Quanto veramente . c.223. t.

Scritture, cioè le copie di esse sono commesse all' Officio de' Sindici . Corr. del Ser. Cigogna . c.272. t.

Scritture nelle trattationi delle cause necessarie agli Auocati Fiscali del Sereniss. Dominio per interesse publico, le siano fatte dar da Magistrati senza alcuna spesa, & seguendo sentenza à fauor del fisco siano pagate à quelli Magistrati, che l' hauerano date . Leggi Ciuili . c. 295. t.

Scritture debbano esser presentate alli Consigli, ò Collegi 3. giorni auanti il pender . Correttion del Serenissimo Erizzo . c.376.

SCRIVANI.

Scrivani, & Nodari, che notassero alcuna sentenza fatta per il Giudice non competente, & di cosa non commessa à i loro Giudici siano priui dell' Officio, & non possano più essercitar quello, nè altri, se non passati anni 5. Ne' Consulti, cons. 15. Verf. Et similmente . c.141.

SCRIVANI DI NAUE.

Scrivani di Naue deuono hauer il suo capitular del giuramento, & in esso scriuer li patti de' nolizadori, & le mercantie, lib. 6. cap. 75. c. 118.

Scrivani, & Patroni di Naue possono per bisogno, & occorrenze del Vassello essendo in viaggio, tuor danari à cambio sopra il Vassello, conforme à quello sarà terminato per il Consiglio di 12. Leg. Ciu. c. 291. t.

Scrivani di Naue debbano interuenire nel



nel Consiglio di 12. Legge Ciuil. Verf. Debbano oltra. c.292.
 Scriuani di Naue sono obligati tenir conto con li deputadi alla recuperatione dei naufragi. Leggi Ciuil. Verf. Essendo obligati. c.292. t.

S E N A T O .

Senato conferma le Leggi, & riforma i Statuti, & non il Dose Serenifs. solo. Nel primo prologo. Verf. Li quali. c.3.
 Senato dà il possesso temporale de i Beni Ecclesiastici oltre Ducati 100. d'Entrata. Nei Decreti. c.200.t.
 Senato, cioè le sue liberationi intromesse per li Auogadori di Comun, non possono esser introdotte ad altro minor Consiglio. Nei Decreti. c.264.t.

S E N T E N T I E .

Sententia deue esser conforme alla dimanda data, cosi fatta per absentia, come v'dite le parti, lib. 1. cap. 6. Verf. Se veramente. c.10.
 Sententie absente contra quelli, che confessano il debito, & contra li contumaci, come si facciano, lib. 1. cap. 45. c.21.
 Sententia fatta sopra parte del debito d'alcun Instrumento, taglia l'Instrumento in quella parte, restando il restante fermo nella sententia, lib. 6. c. 19. c.92.
 Sententie volontarie, non possono esser tolte da i Tutori, lib. 6. cap. 22. c.93.
 Sententia fatta per li Giudici, nell'auenire deue esser chiamata fin à 30. Anni, come si offerua delle altre carte, lib. 6. cap. 42. c.102.
 Sententia fatta contra Marinari deue includere, che anco siano carcerati fino alla piena satisfattione, lib. 6. c. 69. c.115
 Sententia fatta da Giudice incompetente sia cassa, & nulla, & di niun valore, & li Nodari, & Scriuani castigati. Ne gli Auttentici, conf. 15. c.141.
 Sententie Criminali ad inquirendum, sono inappellabili. Nei Decr. c.252.t.
 Sententie deuono da i Nodari esser scritte in Libro distintamente di parola, in parola, come è intention de i Giudici, non aggiungendo alcuna cosa doppo la publicatione. Nei Conf. conf. 25. c.150.

Sententie tutte possono esser suspese per mesi due dal Serenifs. Dose. Ne gli Auttentici, conf. 32. c.156.
 Sententia fatta di quello, che si serue di Aduocato non approbato, & non notato nell' Officio dell' Auogaria resta nulla, & tagliata. Corretion Gritti, cap. 8. Verf. Et ogni atto. c.176.
 Sententie nell'estenderle non possono li Nodari notar alcuna production, vision, o allegation d'alcuna Scrittura, la quale prima non sia stata particolarmente prodotta. Nella Correttione del Serenissimo Triuisan, cap. 1. Verf. Nelle estensioni. c.182.
 Sententie delle Corti, non possono definitiuamente esser per li Auditori suspese, mà solamente per mesi due, & per li Consigli di mesi due in mesi due. Nella Corret. del Serenifs. Triuisan, cap. 3. c.182.t.
 Sententia fatta per li Giudici arbitri, le parti nel termine di giorni 8. deuono farsi realdir, se intendono farsi realdire, qual termine passato non vi essendo impedimento, essa Sententia sia ratificata. Nella Corrett. del Serenifs. Triuisan, cap. 8. c.184.
 Sententie arbitrarie de ragion, & de fatto ratificate, sono inappellabili. Nella Corr. del Serenifs. Triu. cap. 8. c.184.
 Sententie di ponti di Testamenti di stabili si trattano alla Corte di Proprio. Nella Prattica, cap. 1. c.190.t.
 Sententie di documento, si fanno secondo la forma dichiarita. Nella Prattica, cap. 6. Verf. Sententie di documento. c.195.t.
 Sententie di documento, come, & quando si facciano nella Prattica, cap. 6. Verf. Sententie di documento. c.195.t.
 Sententie di Mesuenderi sono di due sorti, cioè de Maggiori, & de Minori, & si fanno come è descritto. Nella Prattica, cap. 6. Verf. Sententie de mesuendere. c.196.
 Sententie de Mesuender si fanno all'Officio di Esaminador, & da Lire 4. in zoso, che sono de Minori, si fanno senza Comandamento, e da lire 4. in sù sono de Maiori, & si fanno con Comandamento, & giustificatione, come nella Prattica, cap. 6. c.196.
 Sen-



- Sententie arbitrarie**, si ratificano all' Ufficio di Petition citata parte, & li Giudici, che le hanno fatte. Nella prattica, cap. 8. Vers. Se ratificano. c.197.
- Sententie à Legge** sono di due forti, cioè sopra testamenti, & sopra instrumenti, & come si faccino con commandamenti à Legge all' officio di Mobile. Nella prattica c.9. c.197. t.
- Sententie de scritti di mano**, sottoscritti da quattro testimonij si fanno per via di carceratione all' officio di mobile. Nella prattica, cap. 12. Vers. E da sapere. c.198.
- Sententie à che ora possono dalli Giudici esser fatte.** Ne' Decr. c.202.
- Sententie de minori**, tagliate per gli Auditori, se faranno rifatte nell'istesso modo, si deuoluoano immediatamente al Collegio di XII. Ne' Decreti. c.222.
- Sententie doppo l'espeditiõni per li consigli per il nouo dedutto non si suspendono.** Ne' Decr. c.224. t.
- Sententie conformi** publicate in Arengo, & di consiglio di Sauij, spetta all' Illustrissimi Signori Capi del Consiglio di X. Ne' Decr. c.226.
- Sententie di Datij di Venetia** si deuoluoano in appellatione a' Governatori dell' Intrade. Ne' Decreti, princ. Quoniam. c.229. t.
- Sententie sino alla summa di Ducati 50.** gl' Auditori Vecchi, & Nuoui, possono tagliarle, & laudarle diffinitiuè. Ne' Decr. c.229.
- Sententie di Datij non spettano agli Auditori**, mà agl' Auogadori. Ne' Decr. princ. Captum fuit. c.229.
- Sententia fatta per absentia con legitima citatione non si ascolta per gl' Auogadori.** Ne' Decr. principia Cofi. c.224.
- Sententie volontarie non si possono suspendere.** Ne' Decr. Vers. Et à simil conditione. c.225.
- Sententie di condannatione publicate in Arengo per li Rettori**, che hanno Corte, sono inappellabili, eccetto le pccuniarie, & troppo mite, & l' assolutioni riseruata la via della gratia. Ne' Decr. c.254.
- Sententie inappellabili** sono le sententie di danni dati, possession turbata, publicate in Arengo, eccettuate però quelle dichiarite. Ne' Decr. c.266.
- Sententie de' trè Sauij sopra i Conti, & Regno di Cipro.** Proueditori sopra i Datij, Proueditori sopra le Camere, Governatori dell' Intrade X. Officij, & Rason Vecchie fino alla summa di Duc. 200. si appellano alli X. Sauij in Rialto sopra le Decime. Ne' Decreti. c.267.
- Sententie due fatte per absentia all' Ufficio de' superiori** sia eseguita l' vltima. Nella Correction del Serenissimo Cicogna. c.272. t.
- Sententia appellata**, non si può col pagamento delle spese realdir. Nella Correction del Ser. Cicogna. Vers. Et appresso. ibid.
- Sententie nell'esser segnate da' Sopragnaldi** hauer debbano mezza per cento, & il resto doppo fatta l' esecuzione sino alle 2. e mezza per cento. Nella Corr. Cicogna. c.268. t.
- Sententie non possono esser publicate da Rettori in camera**, mà ne' luoghi publici. Leg. Crim. c.358.
- Sententie non possono esser più sospese**, nè postoui impedimento passati giorni 3. dell' intimatione, ò prononciate vдите le parti, saluo il pagar delle spesa, ò appellar 1619. 17. Marzo. Corr. del Ser. Priuli. c.361.
- Sententie se dal Giudice d' appellatione** farà leuata la sospensione, ò spirato il tempo, non siano più sospese, se non col mezzo di Consigli, & citata la parte 1619. 17. Marzo. Corr. del Seren. Priuli. ibid.
- Sententie, ò cartoline segnate non si suspendono se non per giorni trè dalli Giudici**, che hanno autorità di farle essequir, oltre il qual tempo non valgia, se non citata la parte, ò per appellatione. 1619. 17. Marzo. Correction del Serenifs. Priuli. Vers. Non possano. c.361. t.
- Sententie, chi notarà suspensioni in contrario** cadano in pena di pagar del suo, & restino priui degl' Officij. 1619. 17. Marzo. Corr. del Ser. Priuli. Vers. Et li Nodari. ibid.

Sen-



Sententie fatte contro rei si absenti come presenti siano eseguite le Leggi, vt ibi 1624. 4. Agosto. Verf. Fatte veramente. c. 367. t.

Sentenze, & altri atti di taglio delli Consigli, & Collegi, le parti ritornino in pristino. Corrett. del Serenifs. Erizzo. c. 375.

Sentenze, che capitano à Consigli, e Collegi per il taglio, debbano nelli medesimi esser poste tante parti, quanti faranno li Capi dell'istesse sentenze. Corr. del Ser. Erizzo. c. 375.

Sentenze ne' Magistrati delle Corti, & altri debbino esser fatte in volgar, & esse si come faran pronunciate dal Giudice. Corr. del Ser. Domenico Contarini. Verf. Offeruandosi. c. 401.

Sentenze, che si faranno al Magistrato de' V. Sauij concernenti cause de' Marcanti Leuantini, e Ponentini debbano l'appellationi per la più celere espeditione esser portate al Consiglio di 40. Ciuil nouo, e s'intendino comprese ne' Priuilegiati di Leuante. Nelle correction del Serenifs. Domenico Contarini. Verf. Delle Sentenze. c. 404.

Sententie siano eseguite quando alcuno fara giudicato in Corte ch' il paga stando fra i ponti dentro otto giorni, e se non paga stia in Corte, dalla qual fuggendo sia messo in prigion per 30. giorni, l. i. c. 51. c. 24.

Sentenze di Giudici di Petition doucran no diffinirsi, & eseguirsi da loro presto, e con celerità ne' statuti di Petition. Verf. Le Sentenze. c. 133.

Sentenze Criminali, non si possano spender altra parola, che d' Assolution, o Condanna. Decreti Criminali, e Ciuili. c. 416. t.

Sentenze di Taglio di vendite di pupilli debitori non vagliono di Giudici di prima istanza quando consti non hauer il debito difficoltà se non farà laudata nelli Consigli. Leg. Ciu. Verfo. Nè vaglia. c. 308. t.

SIGNORI DI NOTTE.

Signori di Notte al Criminal giudicano quelli, ch' haueranno tolto più d'vna moglie. Ne' Decr. c. 265.

S

Signori di Notte debbano far signar i Ladri la prima, & seconda volta, come nella parte. Ne' Decr. princ. E accresciuto. c. 233. t.

Signori di notte al Ciuil, ascoltano le querele delle Vergini deflorate. Ne' Decr. c. 238.

Signori di notte al Criminal, & Giudici di Proprio non possono rimetter li Ecclesiastici condannati senza il Consiglio di Quaranta Criminal. Ne' Decreti. c. 243. t.

Signori di notte come debbino far formar li processi, & spedir le risposte delle suppliche. Ne' Decr. c. 256. t.

Signori di notte al Criminal com' espedir debbino i casi d'omicidio puro nel tempo di mesi 6. Corr. del Serenifs. Cicogna. c. 267. t.

Signori di notte al Ciuil, non possono conceder Commandamenti penali contra debitori ciuili, se non constarà di fraude. Correction del Serenifs. Cicogna. c. 273.

Signori di notte Criminal si riducono in vacanza di Dogadola matina, & hanno la sentada 1624. 14. Luglio. c. 365.

Signori di notte al Criminal siano deputati quattro alli Collegij Criminali, due ordinarij, & due di rispetto. 1624. 10. Agosto. Verf. Et à fine che vi sia. c. 368. t.

Non andando alli Collegij siano appontati dal Nodaro del caso sopra il libro tenuto da quello di Cenfori 1624. 10. Agosto. Verf. Et con l'ordine. c. 368.

Signori di notte ciuil, & criminal, loro cause si trattano al Collegio di 20. Sauij, 1624. 25. Agosto. c. 369. t.

Signori di notte criminal possino bandir per homicidio puro, e latrocinij li rei absenti dalle Patrie loro, Città, & Territorij. Corr. Erizzo. c. 386.

Signori di notte al Ciuil non possino formar Processi, sopra piccole inobedienze, e mandati penali per restitution di robbe, & altro. Decr. Crim. e Ciu. Verf. Praticandosi. c. 425. t.

SINDICI.

Sindici sono tenuti ogni anno il primo giorno giuridico del mese di Ottobre



br è far publicar gli ordini circa li A-
uocati. Corr. del Serenifs. Gritti, c. 3.
Verf. Finalmente. c. 180. t.

Sindici sono obligati ogni 4. mesi andar
due di loro per tutti gli officij, & còr-
ti di San Marco, & Rialto, Consigli
& Collegi, & dar il giuramento à i
Giudici, & Pressidenti. Correttion
del Seren. Gritti, cap. 8. Verf. & simil-
mente. c. 180. t.

Sindici possono introdur le cause ciuili
da loro intromesse à qual consiglio li
parerà. Ne' Decr. c. 225.

Sindici possono per la maggior parte
condannar come gli parerà. Ne' De-
creti. c. 243.

Sindici hanno auttorita nel criminale co-
me è dichiarato. Ne' Decr. c. 243. t.

Sindici possono supplir nelle cause de
maggiori in difetto di Giudici agli
Auditori Nuoui. Nella corr. del Ser.
Cicogna. c. 270.

Sindici nell'admetter, & prouar i folli-
citadori, & in castigarli deuono offer-
uar la forma posta. Nella Corr. del Se-
renifs. Cicogna. 270. t. & 271.

Sindici deuono essequir gli ordini circa
le copie nelle scritture de gli Officij.
Nella correttion. del Serenissimo Ci-
cogna. c. 272. t.

Sindici ofseruar debbono l'ordini de' ca-
ratti delle loro intromissioni, come
fanno gl'Auditori. Corr. del Ser. Ci-
cogna. ibid.

Sindici non habbiano caratti delle loro
intromissioni, se non seguito il taglio
degl'Atti da loro intromessi. Corrett.
del Cicogna. c. 272.

Sindici di S. Marco, & Rialto ogn'anno
il primo Giuridico d' Ottobrio debba-
no far publicar, & stridar li ordini del-
li Auocati Palazzo, & Rialto. Cor-
rett. del Serenifs. Gritti. Verf. Final-
mente, c. 8. c. 180. t.

Sindici, & Auditori Vecchi faccino ef-
sequir gli ordini degli Aduocati. Cor-
ret. del Serenifs. Gritti, cap. 8. Verf.
Et la essecutione. c. 180. t.

Sindici castighino quelli, che contrauen-
gono agli ordini in materia di stime di
pagamenti, & assurance di dote.
1620. 5. Aprile. Verso. L' essecu-
tion. c. 363. t.

S

Sindici castigano qu-
no li cogniti, li contracogniti, fan-
tioni, & intimationi senza li requisiti
1620. 5. Aprile. Verf. Così par-
mente. c. 363.

Sindici per intromissioni, ò tagli di sen-
tentie non possano hauer più caratti d
quelli, che saranno stati pagati à Giu-
dici primarij. 1620. 26. Apr. c. 364

Per le intromissioni di spazzi de Consigl
non possiede due. 50. per la maggior so-
ma, mà si ben manco conforme all
importanza, come fanno gli Auditori
1620. 26. Aprile. Verf. Et l' intro-
missioni. c. 364.

Nelli laudi tanto presenti, quanto absen-
ti non possano tor caratti d'alcuna sor-
te 1620. 26. Apr. Verf. nè delle. ibid.

Sindici, & capi di 40. superiori faccino
noua reuision de' sollicitadori, casti-
ghino gl'innobedienti. 1620. 26. A-
prile. c. 364.

Sindici non possono suspender sentenze
querelate per disordine, se non di ot-
to giorni in otto giorni fino vn mese
in tutto. Corr. del Ser. Erizzo. c. 378.

Sindici, nelle cause per intromission, ò
taglio d'alcun atto, auanti, che segua
la prima sentenza quando si trouino in
ordine, e perfettione li processi siano
publicati alle parti interessate. Corr.
Contarini. c. 394. t.

Sindico non può esser chi non haurà ha-
uuto il titolo di 40. Corr. del. Serenifs.
Contar. c. 406.

S V O C E R O .

SVocero, che riceuerà la nuora, con
la dote in casa sua, è tenuto alla resti-
tutione di essa, l. 1. c. 58. nel prin-
cipio. c. 27.

Suocero, ch' accetterà la Nuora con
la Dotte in casa, si manciperà da se
il figliuolo suo maritato, & gli darà
tanto delli suoi beni, quanto è il va-
lor della detta Dotte, non farà teru-
to à renderli più essa Dotte, nà essa
Nuora hauerà potesta di tuor altri be-
ni, se però i beni dati al figliuolo sa-
ranno sufficienti al tempo, che si pa-
gherà essa Dotte di pagarla. Nel li-
bro 1. cap. 58. c. 27.

k

SO-



Sodomiti, & Monetarij sono detestabili, & pari pena puniti. Nei Decreti. c.262.

SOLLICITADORI.

Sollicitador d'alcuna causa non può esser Giudice della medesima causa.

Ne' Consulti, conf. 14. c.140.

Sollicitadori non possono esser li Forastieri d'aliena giurisdittione, nè li notati d'infamia, nè meno gli ignorantissimi. Nella Correttion del Serenissimo Cigogna. c.270.t.

Sollicitador non è adnesso se non è Venetian per nascita, & priuilegio. Nella Correttion del Ser. Cigogna. Verf. L'Anderà. c.270.t.

Sollicitadori s'admettono per i Sindici, & capi di Quaranta. Correttion del Serenissimo Cigogna. Verf. La probatione. c.271.

Sollicitador deue esser ben erudito, & atto à legger le scritte, & vulgarizar le latine agl' Auocati, altrimenti non s'admettono. Nella Correttion detta. c.271.

Sollicitadori nell' Officio degl' Auogadori, degl' Auditori, in Collegio, & alli Signori Capi del Consiglio di X. non si admettono, se non sudditi del Dominio Veneto. Correttion del Ser. Cigogna. c.271.

Sollicitadori hauer debbono Lir. 12. sol. 8. al mese per sue mercedi. Corrett. del Serenissimo Cigogna. Verf. Lì siano. c.271.

Sollicitadori non adnessi, & che non habbino il mandato sollicitando alcuna causa, siano condannati L. 200. & 6. mesi in prigione. Corr. del Ser. Cigogna. Verf. Nè possa. c.271.

Sollicitadori Capi di 40. Superiori, & Sindici facciano noua reuisione. Siano esclusi quelli d'alieno stato adnessi li natiui di questa Città, & dello stato, ch' haueranno habitato almeno anni 10. in essa, debbano esser conosciuti atti, &c. & habbino li requisiti 1620. 26. Apr. c.364.

...iouamente fatta re-
... Sindici, & esaminati alla presenza di tutti tre, e portino fede di non esser stati condannati per mancamenti commessi nella professione, esclusi quelli di alieno stato. Corrett. Contarini. c.391.t.

Sollicitadori, & Auocati difendono le cause senza parole improprie è concetti arditi, e pungenti contro gl' auuersarij potendo esser castigati da' Giudici, e Consigli. Leggi Criminali. c.360.& 360.t.

SOPRABONDANTI.

Soprabondante delli danari delli pegni degl' Hebrei, che si vendono per l' Officio de' Sopraconsoli deue esser conseruato per il Cassier del detto Officio. Corrett. del Serenissimo Barbarigo. c.168.t.

SOPRACONSOLI.

Sopraconsoli quando creati i Giudici de' fuggitiui, con salario, & obligo di sentar tanti giorni alla settimana, con due fanti, & vn scriuan, libro 6. cap. 62. Verf. Et come i Sopraconsoli. c.110.

Sopraconsoli nelle vendite delle possessioni de' fuggitiui, facciano far le stride, & cogniti, & far giurar al comprador l.6. c.63. c.111.

Sopraconsoli deuono far restituir i beni trouati appresso i fuggitiui, ouero da loro ascosi, ò depositati, à coloro di chi sono, & che comproberanno esser suoi, l.6. c.64. c.112.

Sopraconsoli insieme con li Proueditori di Commun, sono iudici delle reprefaglie di Lir. 300. & da li in 20. sa, l.6. c.65. c.112.

Sopraconsoli diano la sua fida per vn mese à quelli fuggitiui, che nel termine di giorni 5. presenteranno al loro Officio i loro libri, conti, & beni. Ne' Conf. conf. 33. c.156.

Sopraconsoli finito il mese della fida data a' fuggitiui, se non faranno d'acordo con i suoi creditori, deuono accordarli con i detti creditori, & con



- con il Consiglio di XL. al Criminal prorogandogli la fida . Nei Consulti, consil. 33. Vers. Et se infra detto termine . c.156.
- Sopraconsoli possono prolongar la Fida alli aggrauadi mesi due , & alli fuggitiui mesi quattro continui . Nella Correttion del Sereniss. Barbarigo, cap.1. Vers. L'anderà parte . c.168.
- Sopraconsoli non possono prolongar oltre il modo sopradetto , affida ad alcun aggrauado , nè fuggitiuo in pena di Ducati 100. , & la Fida non vaglia . Nella Correttion del Sereniss, Barbarigo, cap.1. Vers. L'anderà parte . c.168
- Sopraconsoli non possono accordar alcuno affidato , se non in Anni due in tre Paghe per ratta con piezaria di paga in paga de satisfattion della maggior parte dei Creditori , & gli Accordi fatti in altra maniera non vagliano . Nella Correttion del Serenissimo Barbarigo, cap.3. c.169.
- Sopraconsoli possono accordar , come li piace li affidati da Ducati 100. in zoso . Nella Corrett. Barbarigo, cap.3. Vers. non intendendo . c.169.
- Sopraconsoli non possono affidar alcuno, che hauesse comprato in Contadi , ouero à tempo , se non saranno passati mesi sei quali passati , sia affidato di soli giorni 15. Nella Corr. del Sereniss. Barbarigo, cap.4. c.169.
- Sopraconsoli non possono affidar , ne accordar alcuno , se non in caso prouato di rotta di Naue , ò Nauilio , che fusse stato robbato , ò li fosse stato portato via il suo , che s'hauesse brufato , ouero , che fosse stato sù li interessi . Nella Corrett. del Serenissimo Barbarigo, cap 4. c.169.t.
- Sopraconsoli non possono dar Fida alcuna a quelli che fossero stati da loro vna volta accordati . Ne i Decreti . Vers. praterrea . c.215.
- Sopraconsoli non possono impedirsi nelle intromissioni fatte auanti il lor chiamar delli fuggitiui . Ne i Dec. c.213.
- Sopraconsoli rispondano alle suppliche di quelli , che dimandano Salui Condotti de suoi debiti per via di gratia . Nei Decreti. Vers. Douendo c.212.t.
- Sopraconsoli debbono appresso di loro tener secreti li Libri , & Conti , che faranno appresentati dalli fuggitiui. Ne Decr. Vers. Qui supra Conf. . c.213
- Sopraconsoli punir debbano quelli fuggitiui , che non presenteranno li suoi veri Libri , & Conti. Nei Dec. c.214
- Sopraconsoli hauer debbono due per Cento di tutti i Pagamenti , che si faranno à i Creditori in virtù delli Accordi da loro fatti . Nei Decr. Vers. Et quia iustum . c.214.
- Sopraconsoli habbino 1. per 100. di tutti li Pagamenti , che faranno li fuggitiui à i suoi Creditori nel termine di vn Mese . Ne i Decreti . Vers. Et quia iustum . ibid.
- Sopraconsoli riceuino per li suoi Caratti vno , & due per Cento dalli fuggitiui di tempo in tempo , si come faranno li Pagamenti ai Creditori . Nei Decr. Vers. Intelligendo . c.214.
- Sopraconsoli soli , & non altro Officio si deue ingerir ne i fatti dei fuggitiui , fin à tanto , che staranno sotto il detto Carico . Nei Decreti . Vers. Et ad remouendum . ibid.
- Sopraconsoli non possono affidar , se non per 4. mesi , in tutte le volte li fuggitiui per li debiti, per li quali si absentassero. Nei Decr. Vers. Primo . c.215.
- Sopraconsoli in pena di Lire 200. non possono affidar alcuno dopò li quattro mesi della Fida senza il Consiglio di XL. Nei Dec. Vers. Sicut . c.215.
- Sopraconsoli non possono affidar da nuouo alcuno , che sia stato prima accordato da loro , se non sarà preso per la maggior parte nel Consigl. di XL. Nei Decr. Vers. Praterrea . c.215.
- Sopraconsoli deuono tuor la pena alli absentati , che veniranno nell'Isola di S. Marco , e di Rialto. Ne i Dec. Vers. Insuper quia . c.215.
- Sopraconsoli non sono Giudici delli debiti Contratti dai fuggitiui doppo, che si sono absentati , e che non sono notati al loro Officio. Nei Decreti. Vers. De alijs autem . c.215.t.
- Sopraconsoli possono difender le ragioni de i fuggitiui , che vertissero al tempo , che si sottoposero al loro Magistrato , alle Corti ordinati . Nei Decr. Vers. Vadit pars . ibid.



Sopraconsoli sono Giudici dell'aggrauati, li quali debbono affidar per due mesi solamente, & per due altri con il Consiglio di XL. Ne i Decr. c.216.

Sopraconsoli astrenzano li fuggitiui, & aggruadi al Pagamento delle Ratte, giusto gl'accordi. Nei Decr. Verf. Veramente. c.216.t.

Sopraconsoli non possono affidar, se non quelli, che hanno fermo domicilio in Venetia, & che habbino habitato in questa Città almeno Anni tre. Ne i Decreti. c.216.t.

Sopraconsoli non possono affidar Forestieri non sudditi, mà si faccia con li Consigli, nella persona solamente. Ne i Decreti. c.217.

Sopraconsoli. Quello si deve obseruar in caso di fallimenti 1611. 12. Marzo. c.414.t.

SOPRAGASTALDI.

Sopragastaldi sotto nome del Sereniss. Dose vendono le Possessioni. Ne i Consulti, conf. 31. c.155.

Sopragastaldi, che venderanno secondo gl'ordini della Terra, i Compradori siano alla condition medesima, che sono quelli, che comprano dalli Officij, & Camere, cioè, che in alcun modo non si possa estrarre dalle loro mani Possession comprata, se prima non li farà esborfato il Danaro della Compreda, & satisfatti li miglioramenti con integrità. Ne i Consulti, conf. 31. Verf. Sia aggiunto. c.155.

Sopragastaldi auanti, che vengano alle venditioni di alcuna Possession di fuora, debbano far far le Proclame, così in Venetia, come nel luogo dou'è situata la detta Possession, & notificarla Vendita, che di essa si diè far per giorni otto auanti, che sia venduta, à fine, che tutti habbino habilità di mostrar le sue ragioni. Ne i Conf. conf. 31. Verf. Ma sia dichiarato. c.155.

Sopragastaldi si faccino dar piezaria, almeno per vn' Anno da coloro, che leueranno li Danari delle Vendite in caso, che per rason alcuna si douessero restituir. Nei Consulti, conf. 31. Verf. Ancora cadaun. ibid.

Sopragastaldi in luogo del Sereniss. per le Sententie possono intrometter i Beni di colui, che è sententiato. Ne i Consulti, conf. 47. c.165.

Sopragastaldi diano satisfattion à quelle sententie, che prime faranno state à intromettere. Nei Consul. conf. 47. Verf. Et questo medesimo. c.165.

Sopragastaldi non possono dar possesso di alcun Bene ad alcuno, se non citati li Possessori di essi. Nei Dec. c.206.t.

Sopragastaldi non possono intrometter per alcun debito Animalì, nè instrumenti pertinenti all'Agricoltura. Ne i Decreti. c.205.t.

Sopragastaldi non possono intromettere Prouisioni, Doni, ouero Salarij dati per la Serenissima Signoria ad alcuno. Nei Decreti. c.207.

Sopragastaldi per il segnar delle sententie, non possono tuor più di mezo per Cento, & il restante fatta l'esecutione. Nella Correttione del Sereniss. Cigogna. c.268.t.

Sopragastaldi preferiscono quelli, che prima con le loro sententie, ò souentioni intrometteranno Beni mobili del loro debitore, che possono da vn' hora all'altra esser trasportati, & nascosti. Nella Correttione del Sereniss. Cigogna. c.272.

Sopragastaldi preferir debbono i Creditori antiani di tempo ne i Beni stabili, che non si possono nascondere, mà sono da per loro palesi à tutti, quelli Creditori però, che haueranno dato in nota il loro Credito all'Officio dell'Esaminador, accio non sia fatta fraude. Nella Correttione del Serenissimo Cigogna. c.272.

Sopragastaldi preferir debbono ne i Beni mobili quelli, che prima con sententie, ò souentioni gli habbino promessi, meritandosi così la loro diligentia, per la quale detti Beni sono venuti in luce. Nella Corrett. del Sereniss. Cigogna. ibid.

Sopragastaldi, che appelleranno sue cause al Superior, debbino esser antiane à quello delegate. Correttion del Sereniss. Erizzo. c.38.t.

Sopragastaldi si come cacciano per parentella alcuno attuale sopra gli Atti, così



così quelli sopra gli Atti cacciar debbano in auuenire quelli del Soprastaldo. Nelle Correttion del Serenifs. Domenico Contarini. c.401.t.

SOPRA CONSOLI.

Sopra Consolo non può eser chi non hauerà il Titolo di XL. Correttion Contarini. c.406.

SORELLE.

Sorelle trà loro, con li fratelli non sono in fraterna compagnia, lib. 3. cap. 4. c.40.

Sorelle, & fratelli egualmente succedono con li Nipoti d'un altro fratello, & se alcuno farà stato diuiso, tanto meno habbia, quanto lui hebbe per auanti, lib.4.cap.25. c.70.

Sorella insieme con il fratello egualmente è admissa alla succession del Padre morto ab intestato anco nei Beni stabili, se il fratello, non osseruerà la forma delle Leggi, lib.4. cap. 25. Vers. Et se queste cose. c.71.

Sorella, se non è, nè farà stata maritata, succeda al Padre morto senza Testamento insieme con il fratello nei Beni mobili solamente, lib.4. cap. 25. nel fine. Vers. Le figliuole veramente. c.71.

Sorelle, & Fratelli sono preferiti nella successione alli Nipoti, & Nezze di figliuola discendente, l.4. c.26. c.72.

Sorelle Vergini, & Maritate non succedono con li fratelli, ma egualmente succedono con li Nipoti, Figliuoli de i fratelli, lib.4. cap. 27. Vers. Le sorelle veramente. c.73.

Sorella, & Fratello egualmente succedono alla Sorella morta ab intestato, tanto nei Beni Mobili, quanto nei stabili, lib.4. cap. 28. c.73.

SOSTITVTI.

Sostituti delle Nodarie, Scriuanie, Coadiutorie, & Mafsarie di S. Marco, & dell' Arsenal non possono esercitar il Carico loro, se non saranno approbati dalli Governatori dell' Intra-

de, & Cinque Sauij alla Mercantia à bosoli, & ballotte con li due terz almeno de i suffragij. Nella Correttion del Serenifs. Cigogna. c.268

Sostituti delli Officij non siano admissi se non persone per bontà, & sufficiencia idonee al seruitio publico Nella Correttion del Serenifsime Cigogna. c.268

SOTTOSCRITZIONI.

Sottoscriuer à donationi si fa all'Officio di Esaminador senza Comandamento secondo la forma posta nella Prattica, cap. 5. Vers. sottoscriuer à donation. c.193.t.

Sottoscrizione, se non farà fatta dalli Giudici di Esaminador alle Carte de Minori di Anni 18. non vagliono, lib. 1. cap. 38. c.20.

Sottoscrizione di propria mano con giuramento de uono far li Rettori alle risposte, che faranno alle suppliche. Nei Decreti. c.227.t.

SOVENTIONI.

Souentione deue eser data à i fuggitiui, che si absentano per sola impossibilità, & non fraudolentemente per vsurpar li Beni d'altri. Nei Consulti, conf. 33. doppo il principio. c.156.

Souentione non si deue dare, se non nei casi pericolosi, & che si fosse in necessità, premeditata però la conditione, & bisogno di tal souentione, sia in libertà della maggior parte de i Giudici di darla, & se alcuna souentione sarà data senza questo ordine, sia nulla. Ne i Decreti. c.211.t.

Souentione non deue eser data auanti il tempo, à quelli, che hanno vendute le sue Mercantie à tempo. Ne i Decreti. Vers. Item el si hà introdotto. c.211.t.

Souentione non deue eser data se il Credito non sarà liquido. Nei Dec. c. ibid.

Souentione non deue eser data à quelli, che hanno venduto le sue Merci à pretio illicito, à quelli, che hanno hauuto la Fida. Nei Decreti. Vers. Et ancora sono. ibid.

k 3 Souera



ouentione non deue esfer data ad alcuno, se non in caso vrgente. Ne' Decreti. Verso. Et se pur occorresse. c. 212.

ouentione se farà dimandata a' Giudici. Il Nodaro è tenuto legger alli detti Giudici la parte 1551. 19. Ottobre dell'Illustriss. Consiglio di X. & far nota nel margine di esfa souentione di hauerla letta. Nella Corr. del Seren. Cicogna. c. 269.

S P E S E.

Spefe di Auocati, come si tansano alli Cattaueri, Giustitia Vecchia, Auditori Nuoui, & Vecchi, Auogadori, &c. corr. del Ser. Gritti, cap. 8. Vers. All'Officio. c.174. t.

spefe di Auocati, come si tansano alli Consigli di 40. Ciuili, & Collegio di 30. Corrett. del Sereniss. Gritti, c. 8. Vers. Alli Consigli. c. 177.

spefe d' Auocati, che si fanno in le cause come si tansano alla parte vincente contra quelli, ch' haueranno perso alle corti di S. Marco, Officij di Rialto, Officij di Cattaueri, Giustitia Vecchia & simili altri officij, Auditori Vecchi, & Nuoui, Auogadori, Consigli, & Collegi. Corrett. del Seren. Gritti. Vers. Le spefe veramente. c.177. t.

spefe d' Auocati nelle cause criminali, come, & quanto siano tassate per i Consulti per ascoltar processi, per parlar in fauor di Rei, & per star alle lecture. Nella Correttione del Serenissimo Gritti. Vers. Nelle cause criminali. c.178. t.

spefe pagate delle contumacie suspende la sentenza nel stato in che si troua. Nella Correttione del Serenissimo Triuifan, cap. 1. Vers. Se il Reo farà absente. c.181.

spefe, cioè reuision di spefe spetta agli Auditori. Ne' Decr. c.222.

spefe deuono esfer pagate dalla parte succumbente alla parte vincente. Ne' Decreti. Verso. Et partes succumbentes. c.222. t.

spefe delle terminationi absenti dell' Officio sopra gli Atti non si pagano, se non di vna sola absentia, & la secon-

da si essequisce la terminatione. Nella Correttione Cicogna. c.272. t.

spefe di sententie, ò terminationi absenti non si possino pagar doppo, che si hauerà appellato, mà si deue proseguir l'appellation. Corr. del Ser. Cicogna. c. 272. t.

spefe di Officij contra della Serenissima Signoria non si possino far, se prima non saranno ballottate in Collegio. Leg. Ciu. c.287. t.

spefe d' Inhibitione confirmate si tansano contra li Yuccumbenti. Leg. Ciu. car. 299. t.

spefe, quando con vn sol giudicio, ò sentenza, seguirà confirmatione, ò reuocatione di più bolli, interdetti, &c. siano pagate le spefe per vna sola terminatione, & non come se fossero tante terminationi, quante l'intromissioni, bolli &c. Corr. del Ser. Domenico Contar. Vers. Per rimediar. c.400. t.

spefe. Vedi tanse di spefe.

S P O N S A L I.

Sponsali sotto conditione contratti, passano in forza di matrimonio per la susseguente copula carnale. Nel secondo prologo. Vers. Necessaria presumption. c.5. t.

S T A B I L I.


Stabili, & possessioni de' fuggitiui si vendono per li Sopraconsoli, con le stride, & cogniti, l.6. c.63. c.111.

Stabili conditionati non possino esser venduti, mà solo l'affitto per il tempo della vita di colui, che la possiede, & è debitor. Corr. del Ser. Barbarigo cap. 5. c.170.

Stabili conditionati possino esser venduti, mà solo l'affitto per il tempo della vita di colui, che la possiede, & è debitor. Corrett. del Sereniss. Barbarigo, cap. 5. c. 170.

Stabili conditionati possino esser venduti per pagamenti di dote, & per debito del Serenissimo Dominio. Corr. Barbarigo, cap. 5. Vers. Mà per Yetsiffattione. c.170.

Stabili non possino esser venduti, se non per



per debito, ch' ecceda la summa di Duc. 50. Correction del Berbarigo, c. 5. Vers. Et perche per la forma. c. 170.

Stabili non possono esser lasciati à Luoghi pij, per più che per anni due. Ne' Decr. c. 201. t.

Stabili cõditionati, si possono alienar seruando la forma posta. Ne' Decr. c. 204. t.

Stabili conditionati si diano in nota alli Proueditori di Commun. Ne' Decr. Vers. Circa veramente. c. 205.

Stabili come si vendono secondo l' vso nuouo dichiarato. Ne' Decr. c. 228. t.

Stabili della Città sono tolti in pagamento di dote doppo i mobili, & beni di fuora Corr. del Seren. Memo. c. 276. t.

Stabili non alienati, s' apprendono prima in pagamento di dote, & poi li vltimi alienati. Corr. del Ser. Memo. ibid.

Stabili di molto valore, tolti per poco prezzo in pagamento, ouero assicurationi di dote dalle mogli delli debitori della Serenissima Signoria possono esser fatti restimar dagl' Officij creditori, & assignarli à sei per cento ad esse donne. Corr. del Ser. Bembo. c. 278.

Stabili. Vedi beni stabili.

S T A M P E.

Stampar, far stampar, nè stampati si possono vender in questa Città, opere, pronostichi, canzoni, Lettere, ò altre cose simili senza la licenza ordinaria sotto le pene dichiarite. Ne' Decr. Vers. Di più si fà saper. c. 255.

Stampando alcuno alcuna opera in questa Città, & facesse apparir, che fusse stampata altroue, sia condannato vn' anno in prigion & paghi Duc. 100. & sia bandito in perpetuo della città, & distretto. Ne' Decr. Vers. Et se. c. 255.

STAR IN CORTE.

Star in corte secondo l' vso antico, il debitor staua nell' Isola di San Marco 30. giorni non passando alcun ponte & se li passaua era retento, & posto in prigione nella qual staua 30. giorni & se non si partiuu da' confini, & che nel datto terminè di 30. giorni non pagaua il debito era posto in prigione

per altri 30. giorni, li quali finiti se lui non haueua pagato, era cauato di prigione, giurando al Ser. Dose tutto quello, che lui haueua qual era dato al suo creditor, & per il resto, che mancuua à pagamento del debito, faceua promessa in scrittura col giuramento al creditor di darli il terzo di tutto quello, che guadagnaria fino all' intiero pagamento del debito, & quando non voleua far questo, detto debitor staua in prigione fino, che pagaua intieramente, & li suoi beni se ne haueua, poteuano esser intromessi, lib. primo cap. 51. c. 24.

Star in corte, quando alcuna danna non maritata era sententiata, ò condannata si offeruaua com'è detto di sopra eccetto, ch' essa doueua star nell' Isola di S. Zaccaria, ouero S. Lorenzo, non passaua alcun ponte, & in luogo di prigione ella staua in vna delle celle, ouero camera delli detti Monasterij, l. 1. c. 51. Vers. Et se la femina. c. 24.

Star in corte secondo l' vso vecchio era tal, che colui, ch' era obligato per carta, ò altro modo, & che era sententiato à star in corte, doueua star mesi due nelle prigioni di commun ferrado, & finiti li mesi due, era cauato di prigione, se non pagaua conueniua star altri due men due nell' Isola di S. Marco dentro de' ponti, & essendo trouato, ouero accusato, ch' hauesse passato i ponti era, per ordine di sua Serenità, senza altro giudicio retento & posto in prigione per altri mesi doi. l. 6. cap. 14. c. 89.

S T A T V T O.

Statuto, che parla del Vescouado di Rialto, hà luogo anco nel Vescouado di Torcello, l. 1. c. 8. c. 10.

Statuto, che parla de' Mascoli mentecapti, si estende anco alle Donne mentecapte, l. 2. c. 15. c. 38.

Satuto de laterani Mascoli, s' intende repetitione i laterani femine, l. 3. c. 23. Vers. Et il simile. c. 46.

Statuto della dimissoria hà anco luogo nella donatione trà viui, lib. 4. c. 8. Vers. Quel medesimo. c. 62.



statuto nel figliolo, & figliuola, si stende a' nipoti, & nezze, & alli figliuoli d'essi, l.4. c. 24. nel fin. c.69.

statuto, che dispone dell'ultime volontà & ordinationi non pregiudica alla presontione probabile, & al ponto dichiarato in essa. Vers. Et s'alcun lascerà à suo figliuolo, l.6.c.2, c.85.

statuto allegato da alcuno deue mostrarlo altramente non li sia creduto, l.6. cap. 1. c.85.

statuti nuoui la sua interpretatione deue esser fatta per il Maggior Consiglio, nel tempo di Anni due, libro 6. capitolo 84. c.122.

statuto di consiglio di Sauij, & sua materia, spetta agl' Illustrissimi Signori Capi del Consiglio di X. Ne' Decreti. c.226.

statuto della Corte di Petition. c.132.

statuto riformato sotto il Ducato del Serenissimo Giacomo Tiepolo. Nel primo Prologo, Vers. Per la qual cosa. c.2.t.

statuti, & Leggi con maturo studio, & con prudentia sono stati fatti, & composti, sotto conuenienti rubriche, & titoli. Nel primo prologo. Vers. Li quali. c.3.

statuti, & sua compilatione son d'ottima equità, & necessarij al buon governo, & vtili a' sudditi. Nel primo prologo. Vers. Adunque. c.3.

statuti di Venetia deuono esser obseruati strettamente da tutti i sudditi al Serenissimo Dominio. Nel primo prologo. Vers. Volendo adunque. car. 3.

statuti deuono esser obseruati da' giudici nel giudicare, nè da quelli si deuono partir. Nel primo prologo. Vers. Volendo. c.3.

statuto sparso compilato in libri sei per ordine del Sereniss. Principe Andrea Dandolo l' Anno 1346. lib. 6. nel fine. c.122.

statuti essendo manco, che i casi, si deue preceder da simile à simile, ouero secondo l' approbata consuetudine. Nel primo prologo. Vers. Et se alcuna. c.3.

S T I M E .

STime delle possessioni, & proprietà, & le spese delle carte siano pagate per li presentatori sopra le vendite, l.6. c. 32. c.98.

stime di mobili per li pagamenti di dote siano fatte per due eletti vno per parte, ouero dai Giudici di Proprio, con giuramento di detti stimadori. Nella Correttion del Serenissimo Gritti, cap. 172.

stima de' beni del marito deue esser fatta con giuramento, quando la donna vuol far assicuration di dote. Corr. del Ser. Triuis. , cap. 7. c.183.t.

stima de Beni del Marito, tolti in assicuration di Dote per la moglie, possono far li creditori, & se saranno mobili detratti li necessarij per vso della moglie assicurata, il resto sia venduto, & il tratto inuestito. Corrett. del Serenissimo Triuisan, cap.7. c.183.t.

stime seconde, & terze possono esser dimandate alle donne delli beni tolti in pagamento di dote, & cosi anco dagli heredi, successori, commissarij, & creditori del marito. Corr. del Ser. Triuis. cap.10. c.184.t.

stime prime seconde, & terze de' beni tolti in pagamento di dote deuono esser fatte da diuersi stimadori, à due, & trè per mano de periti, & deputati da i Giudici, con giuramento. Corr. del Ser. Triuisan, c.10. c.184.t.

stime, seconde, & terze delli pagamenti di dote possono esser fatte à beneficio di paramenti, confinanti, & creditori. Corr. del Ser. Memo, c.276.t.

stime seconde, & terze delli pagamenti di dote possono esser dimandate solamente nel tempo delle ~~parte di~~ parenti, confinanti, & creditori. Corr. del Ser. Memo. c.276.t.

stime de beni per pagamenti, & assicurationi di dote debbano esser fatte, con precedente notitia, & con libertà agl' Officij creditori del marito di far far le restime seconde, & terze anco delli mobili, Corr. del Seren. Bembo. c.278.

stime di beni tolti per pagamenti di dote al



al Proprio presenti la Polizza de Beni con le Scritture, vt ibi, & le faccia intimar alli Possessori, & Interessati, & per stridor alli absenti, &c. 1620. 5. Aprile. Correttion Priuli. Verf. Che chi. c.363.

Stime sudette debbano li Giudici elegger doi Periti secondo la qualità del ben, &c. & le sia dato il giuramento di stimar legalmente, &c. 1620. 5. Aprile. Verf. Debbono li Giudici. ibid.

Stime possano li eletti far Essami per venir in cognition del valor della cosa da stimarsi, & notano in Scrittura non in confuso, mà separatamente, ogni vno la sua parte senza participatione del Collega, & far la relatione di man propria con giuramento 1620, 5. Aprile. Verf. Pofsano. c.363.

Nelle stime si debbi hauer in consideratione non solo la quantità de frutti, ma la qualità de fondi, & altro spettante al valor de Beni 1620. 5. Apr. vtsupra. ib.

Non possano li stimadori riceuer dalle parti emolumento alcuno, mà la mercede limitata dalle Taritte da esser pagata da chi si aspetta la spesa del Pagamento di Dote 1620. 5. Aprile. ibid.

Stime, quando accaderà far Pagamento sopra Possessioni, & Beni di fuori, se le parti faranno d'accordo, si possino far per via di Lettere col mezzo de Rettori, con l'ordine però antedetto 1620. 5. Aprile. Verf. Quando accaderà vt supra. c.363.

Stime riceute dal Giudice fatte nel modo, vt supra debbano li Giudici conceder il Pagamento, vt ibi, & habbino le parti il beneficio della seconda, & terza stima da esser però fatte nel modo sudetto 1620. 5. Aprile vt supra. Verf. Riceute dal Giudice: c.363.t.

Stime in ogni caso di difficoltà si proceda somariamente senza spesa de Carratti 1620. 5. Aprile. ibid.

Stime delle assicuration di Dotte, si offerui quello è espreso nelle stime de Pagamenti 1620. 5. Apr. vt supra. ibid.

Stime de Pagamenti, & assicurationi, le Leggi in questo proposito commesse alli Conservatori delle Leggi, & Sindici per il castigo di contrauenienti 1620. 5. April. ibid.

S Stime de Pagamenti di Dote sopra Possessione, e Beni di fuori, il Nodar del Proprio, & vn Ministerial di esse debbano transferirsi sopra il luogo pe far le stime, & essendoui Fabriche c rileuanza, debba andare anco vn Protto. Corr. del Serenifs. Erizzo. c.382

Stime de Pagamenti di Dote sopra stabili della Città, debba esser eletto vn Perito per la Stima dali Giudici di Proprio. Correttion del Serenifs. Erizzo Verf. Quanto. c.383.

Stime de pagamenti di Dotte sopra mobili, Argenti, & Ori debbano farsi le stime da Ministeriali. Correttion del Ser. Erizzo. Verf. Le stime. ibid.

Stime de pagamenti di Dotte sopra Perle, Gioie, Inuiamenti di Pistorie, Scaleteri, & altre cose debbano li Giudici di Proprio deputar Periti pratici per far le stime. Corrett. Erizzo. Verf. Lo stesso. ibid.

Stime de Pagamenti di Dote, sia dali Giudici di Proprio dato giuramento à Ministeriali, & altri Periti prima di andar sopra loco, di far le stime legalmente. Corret. del Serenifs. Erizzo. Verf. Alli Ministeriali. c.382.

Stime de pagamenti di Dote l'Heredi, ò Creditori habbino tempo sei mesi per la ricupera de Beni di fuori solamente, che folsero appresi in pagamento di Dotte. Corrett. del Serenifs. Erizzo. Verf. Sia preso. c.384.

Stime de pagamenti di Dotte, non possino li Ministeriali riceuer emolumento, ne donatiuo, oltre quello è in Taritta; & Lire dieci al giorno quando anderanno à far stime fuori della Città. Correttion del Serenissimo Erizzo. Verf. Non possano. c.383.

Stime de pagamenti di Dotte, in mancanza de Ministeriali, li Giudici di Proprio debbino elegger altri Periti à far le stime, cosi dentro, come fuori con l'istessa mercede di detti Ministeriali. Correttion del Serenifs. Erizzo. Verf. Et in cuento. c.383.t.

Stime de pagamenti di Dote, Mercede, che deuono hauer li Proti per le stime delle Fabriche. Correttion del Serenifs. Erizzo. Verf. Li Protti. ibid.

Stime de Pagamenti di Dote sopra Beni di



di fuori, si possono far le stime con Lettere, se le parti farà d'accordo. Corrett. del Serenissimo Erizzo. Vers. Se nell' occasione. c.383.t.

Stime de Pagamenti di Dote habbino le parti il beneficio della seconda, e terza stima iusto le Leggi. Correttion del Serenifs. Erizzo. Vers. Riceute. ibid.

Stime de Pagamenti di Dote sopra Beni di fuori siano auisati li Rettori con lettere de Giudici di Proprio, dell' espeditioni de Ministri per far le stime de' detti Beni. Corrett. del Serenifs. Erizzo. Vers. Sia preso, che doppo. c.384.

S T R A D E.

Strade publiche non possono esser usurpate, & li usurpatori siano condannati Ducati 50., & Banditi Anni due, & le strade siano ritornate nel suo publico uso. Nei Decreti. Vers. Et perche. c.210.

Strade publiche occupate, & loro cognitione spetta alli Officiali alle Rason Vecchie, Rason Nuoue, Proueditori sopra le Camere, & Rettori. Nei Decr. Vers. Et l' essecutione. c.210.

Strada. Vedi Via.

S T R I D E.

Stride passate non si dà Chiamor al Propinquo, o Confinante, se non giustificaranno, che al tempo delle stride erano fuori di Venetia, lib.3.cap.11. nel fine. c.43.

Stride, & al tempo di quelle è preferito il Propinquo di prole del Venditor se bene absente, pur che sia più prossimo di quello, che hauerà inuestito, lib.3.cap.24. c.46.

Stride, se non saranno fatte, & posto alcuno in Tenuta per il Serenifs. Dose, non può alcun' altro esser cacciato di possesso, lib.3.cap.36. c.51.

Stride, & Cogniti deuono esser fatti dalli ministeriali di commissione del serenifs. Prencipe, lib.3.cap.46. c.55.

Stride passate tanto vagliono come fosse passato il tempo di Anni 30. lib.3. cap.48. ibid.

Stride deuono esser fatte delle alienatio-

S

ni, per il ministerial, lib.3.c.63. c.59.

Stride delle Possessioni siano fatte dalli Ministeriali come di sopra, l.5.c.4.c.77.

Stride, se non saranno fatte delle Carte non possono li Giudici di Esaminador sottoscriuerli in esse Carte. Nei Conf. conf.16. c.142.

Stride d' Instrumenti di Assittatione di Casa per più tempo di Anni due deuono esser fatte, altrimenti l' Assittatione non vale, & il Conduttur non può esser astretto al Pagamento dell' Affitto, se non per vn' Anno, e mezo. Nei Consulti, consil. 18. Vers. Et se per più. c.144.

Stride quiete per alcuna Compreda doppo 5. Anni assicurano il Comprator. Nei Consulti, consil.29. c.153.

Stride, & Cogniti deuono esser fatte delle Vendite, che faranno li Sopraconsoli dei stabili de i fuggitiui, lib.6.cap.63. c.111.

Stride deuono esser fatte dall' Officio del Sopragastaldo auanti il far delle Venditioni, così in Venetia, come nel luogo doue fossero situate le Possessioni, che si doueranno vendere. Negli Autentici, consil. 31. Vers. Ma sia dichiarido. c.155.

Stride, se non saranno fatte da quelli, che torranno moglie, che non sia in potestà del Padre, o minor di Anni 16. saranno tenuti a pagar li debiti di quelle come fideiussori, & principali debitori. Nei consulti, consil.45. c.164.

Stride si fanno delle Inuestitioni a Proprio. Nella Prattica, cap.4. Vers. Notitia, è inuestir. c.192.

Stride, & metter alle stride Brueiarij, & altro all' Officio di Esaminador si fanno senza Comandamento. Nella Pratt. cap.5. Vers. se fanno le stride. c.193.

Stride doue si fanno nelle alienationi deuono anco esser fatti li Cogniti. Nella Pratt. cap.6. Vers. Et è da sapere. c.196.

Stride de Contratti de Beni della Patria fatti in Venetia non pregiudicano a terze persone, che non sono interuenute, nei predetti Contratti. Legge Ciuil. c.296.

Stride de Contratti de Beni posti nella Patria non pregiudicano iusta la constitutione di essa Patria sotto la rubrica de



de Agnatis, & Vicinis, & vltimis-
bonorum Possessorum, Legge Ciuil.
Vers. Di più. c.296

Stride, ò Lettere di stride in Friuli con
la clausula, che sentendosi alcuno gra-
uato debba comparire à Venetia non
si possono scriuere per non pregiudi-
care alle constitutioni della gratia.
Legge Ciuil. Vers. Non poten-
dosi. c.296.t.

Lettete di stride in Friuli non possono
astringere terze persone, che hauesse-
ro patronia d'Affitto, Censo, ò Li-
uello auanti li detti Contratti à vscir
fuori del suo Foro per sua difesa.
Leggi Ciuili. c.296.t.

Stride de i Pagamenti di Dotte siano fat-
te à Venetia, & ne i luochi, oue sono
situati li Beni. Correttion del Serenifs.
Memo. c.276.t.i

Stride, & Cogniti delli Pagamenti d
Dotte fatti à i parenti, & confinanti
li esclude nel termine di mesi doi.
Correttion del Serenifs. Memo. Vers.
Che nelli pagamenti di Dote. c.276.t.

Stride, che si faranno al Sopragastaldo
per occasione d'intromissioni fatte da
Creditori sopra Beni del suo debitore,
debbono correr il tempo di mesi vno.
Corr. del Serenifs. Erizzo. c.384.t.

Stride siano fatte per i Beni del Testador
che farà morto fora di Venetia, e le
Carte de Creditori siano messe in re-
comandasia, e le robbe vengano in
pericolo, e come nel l.5.c.6. c.78.

Stride. Vedi stridori.

STRIDORI.

Stridori si fanno contra quelli, che
non si trouano, lib. 1. cap. 16. Vers.
Questo. c.13.

stridori si deue fare in Corte, quando il
citato non comparisse nel termine sta-
tuitoli, lib. 1. cap. 45. Vers. Et se. c.21.

stridor si dà all'Affittuale, che non si tro-
ua, & può esser sententiato realiter, &
personaliter, lib. 3. cap. 9. Vers. Et se esso
citato. c.42.

stridor de Creditori del Marito, deue
far la Donna, che vorrà far assicura-
tion della sua Dote, à S. Marco, &
Rialto. Corrett. del Serenifs. Triui-

fan, cap. 7. Vers. Nelle Termina-
tion. c.183.1

Stridori di Cognito di Pegni lasciati pe-
cautione si fa quando non si sa doue si-
colui, che gli diede essi Pegni. Nell:
Prat. c.6. Vers. Mà non essendo. c.196

Stridori. Vedi stride.

STRIGHE.

Strighe. Vedi Malefici.

SUCCESSIONI.

Succedono egualmente li figliuoli del
morto ab intestato, mà se alcun figli-
uolo farà diuiso dal Padre, tanto man-
co hauer debba, quanto hebbe dal Pa-
dre, lib. 4. cap. 24. nel principio. c.69.

succedono egualmente li nipoti del figli-
uolo con li figliuoli del morto, mà se il
Padre di detti nipoti farà stato diuiso,
tanto meno habbia nella parte, quanto
hebbe dal Padre, lib. 4. cap. 24. Vers. Mà
se l si troua. c.69.

succedono li nipoti di più figliuoli rispet-
to le persone de i Padri, & non per li
capi delli detti nipoti, l. 4. cap. 25. Vers.
Mà se l Defuncto. c.71.

succedono egualmente il figliuolo, & la
figliuola non maritata ne i Beni mobi-
li, lib. 4. cap. 25. nel principio. c.70.

succedono egualmente li fratelli, & so-
relle, con li nipoti figliuoli d'vn'altro
fratello, ma se vno farà diuiso dal Pa-
dre, ò dall'Auo habbia tanto meno
della portione, quando hebbe per
auanti, lib. 4. cap. 25. c.70.

succeder non possono le figliuole, & nez-
ze, maritate con i figliuoli, mà stiano
contente della sua Dote, l. 4. c. 25. Vers.
Le figliuole veramente. c.71.

succedono egualmente le figliuole, ma se
maritate habbino tanto manco, quanto
fù la sua Dote, lib. 4. cap. 26. nel prin-
cipio. c.72.

succedono le figliuole del figliuolo non
maritate con le figliuole del defonto,
& hauer debbono tanta parte, quanto
hauerebbe il loro Padre se viuesse, l. 4.
cap. 26. Vers. Et si con tale. c.72.

succeder non possono li nipoti, ò nezze
figliuoli della figliuola discendente,
quan-



quando vi sono fratelli, sorelle, ouero loro figliuoli, lib. 4. cap. 26. Verf. I nepoti veramente. c. 72.

Succedono egualmente le figliuole maritate, con le nezze figliuole di vna loro sorella, lib. 4. cap. 26. Verf. Mà si l'hà lasciato Fia. c. 72.

Succedono prima il Padre, di poi l'Auo, se il Padre non fosse ne i Beni del figliuolo defonto, lib. 4. cap. 27. nel principio. c. 72.

Succedono li più propinqui in grado al defonto, quando non vi sono descendententi, mà solamente ascendenti, & poi gli altri per Linea masculina di grado in grado, lib. 4. cap. 27. nel principio. c. 72.

Succedono li fratelli con li ascendenti egualmente, & se faranno con gli Ascendenti Nipoti, Figliuoli di fratello morto, tanto habbiano, quanto haueria suo Padre se viuesse, lib. 4. c. 27. Verf. Se veramente. c. 73.

Successione non si estende ad altri descendententi dal fratello, che alli nipoti figliuoli di fratello, quando vi sono ascendenti, & collaterali del defonto, ouero ascendente solamente, lib. 4. c. 27. Verf. Ad altri veramente. c. 73.

Succedono egualmente li fratelli, quando non vi faranno descendententi, ò ascendenti, lib. 4. capit. 27. Verf. Ma se il defonto. ibid.

Succedono li nepoti dal fratello, con li fratelli, & tanto habbino, quanto il loro Padre hauerrebbe se viuesse, l. 4. c. 27. Verf. Mà se l'hà lasado. ibid.

Succeder non debbono le sorelle con li fratelli, mà solamente con li nepoti, le vergini, & maritate, lib. 4. cap. 27. Verf. Le sorelle veramente. ibid.

Succedono alle donne, che muoreno senza Testamento, tanto i Maschi, quanto le Femine maritate, Donzelle, & Vedoue, tanto ne i Beni mobili, quanto ne i Beni stabili egualmente, lib. 4. cap. 28. ibid.

Successione de i Beni di quelli, che entrano in Monasterio, si differisce alli Heredi, & più prossimi, come si fa di quelli, che muoreno ab intestato, lib. 4. cap. 30. ibid.

Successione di quelli, che sono in Mona-

sterio, se non haueranno figliuoli, figliuole, nezze, ò nepoti, tutto il mobile sia del Monasterio, lib. 4. c. 30. c. 73.

Succedere non può il Monaco, ò Monaca, Professo, & Professa, se il Padre farà morto senza Testamento, & hauerà lasciato figliuolo, ò figliuola, nipote, ò nezza, figliuoli di figliuolo, ò figliuola, fratello, ouero nipote, ò nezza, figliuoli di fratello, lib. 4. cap. 31. c. 74.

Succezioni deuono esser stridate per il Ministerial, lib. 5. cap. 4. c. 77.

Succedono li figliuoli, & figliuole del Maschio per la persona del Padre loro, con gli altri figliuoli, come succedereia detto loro Padre, non per capi, mà in stirpe, lib. 6. cap. 52. c. 105.

Succedono li nipoti, & pronipoti figliuoli del Maschio con le figliuole del Defonto, non in capi, mà in stirpe, lib. 6. cap. 53. c. 106.

Succede la Madre al figliuolo mancando tutti i descendententi, & ascendenti, & collaterali, & in tal modo succede anco alla figliuola, lib. 6. cap. 54. c. 106.


Succede il Maschio per Linea masculina mancando tutti gli descendententi, & ascendenti, & collaterali ne i stabili. Ne i Consulti, conf. 39. c. 160.

Succedono egualmente Maschio, & Femina nel medesimo grado esistenti ne i Beni mobili per stirpe, & non per capi, quando mancano tutti gli descendententi, ascendenti, & collaterali del morto senza Testamento. Ne i Consulti, conf. 39. Verf. Statuendo. c. 160.

Successione, al concorso della quale faranno mascolo, & femina più propinqui del Defonto per linea masculina in vn medesimo grado. Il Mascolo succede nel stabile, & ne i mobili, il mascolo, & la Femina egualmente non in capi, mà in stirpe. Ne i Consulti, conf. 39. c. 160.

Succede egualmente la Donna, che precede vn grado di parentella col maschio, così ne i mobili, come ne i stabili. Nei Consulti, conf. 40. c. 161.

Successione di quelli, che muoreno senza Testamento si fa all'Officio di Proprio, & essa successione si leua secondo la



la forma posta nella prattica , cap. 4. nel princ. c.191.
 Successione è vn'atto, che si fa al Zudegado di Proprio senza commandamento, quando alcun vuol acquistar li beni d'vn parente morto ab intestato. Nella prattica, cap. 4. nel principio. *ibid.*
 Successione come si leui. Nella prattica, c. 4. nel princ. *ibid.*
 successioni. Vedi successori.

SUCCESSORI.

Successori delle donne, quando daranno la vadia sono tenuti giurar delle cose contenute nel lib. 1. cap. 55. nel principio, fin al verso. Li quasi Giudici. c.25.
 successori del tutor morto sono tenuti nel termine di mesi 6. render conto della tutela, se però non faranno stati resi dal tutore, mentre viue, libro 2. capit. 2. Verso. Volemo etiamdio. c. 34.
 successori di quelli, che vende la possessione possono esser astretti per l'Officio del Giudice à far l'instrumento di vendita à quegli, ch'hanno presentato, & dato piezaria per hauer essa possessione, l.6. c.34. c.99.
 successori, & heredi del Defonto, si addimandano quelli, alli quali è stata lasciata la dimissoria, libro sesto, capit. 46. c.104.
 successori delli Nodari morti, deuono portar tutti gl'instrumenti, & altri atti nella Cancellaria, & se contrafaranno, siano puniti, come ne i Consulti, consil. 20. Vers. Le scritte. c.146.
 successori da parte del padre sono preferiti alli fratelli vterini. Correction del Cigogna. c.272. t.
 successori vterini sono preferiti al fisco nella succession. Corr.Cigogna. *ibid.*
 successori. Vedi successioni.

SUDDITI DELLA PATRIA DEL FRIULI.

Sudditi della Patria del Friul non habino ad estrarci fuori del proprio Fo-

ro escluse sempre le cause di contratti fatti in questa Città ne quali però non s'intenda derogato le ragioni di terz persone ne sudetti contratti non inteuuati. Decr. Crim. e Ciuil. c.430

SUPPLICHE.

Supplicatione alcuna non può esser espedita per gl'Illustrissimi Consiglieri, se non hauuta informatione da Rettori, & altri Magistrati. Ne' Decreti. c.227. t.
 supplica espedita senza informatione, & risposta resta nulla, & vana. Ne' Decreti. *ibid.*
 supplica deue hauer risposta scritta di propria mano de' Rettori afirmando così esser per suo giuramento. Ne i Decr. *ibid.*
 suppliche, siano separate dalle risposte, le quali restino secrete. Ne' Decreti. *ibid.*
 supplica alcuna concernente interesse di particolari, & materia pura ciuil non può essere accettata, nè di essa commessa informatione se prima non faranno citate le parti interessate auanti la Serenissima Signoria. Leggi Ciuili. c. 300.
 suppliche di particolari non possono esser accettate nè commessa l'informatione se non citate le parti interessate. Decr. Crim. e Ciu. c. 426.

SUSPENSIONI.

Suspendere non possono gli Auditori le sententie, nelle quali essi hanno autorità se non v dita, ò citata parte. Ne' Consulti, cons. 32. c.156.
 suspendere retrattar, ouero in altro modo impedir non possono gl'Auogadori di Commun, le cose fatte per li consigli. Ne' consulti, cons. 42. c. 162.
 suspendere, ouero in alcun altro modo non si possono impedir le cause dopo esaminati testimonij, & publicati i processi, se non dopoi publicata la sententia, Corr. del Sereniss. Triuis. cap. 1. c.181.

suspen-



Suspendere non possono gl' Auditori stante appellatione dell' admission de' capitoli, se non per giorni 15. Nella Correttione del Sereniss. Triuisan, c. 1. Vers. Se dalle admission. c. 181. t.

Suspendere non può il Collegio di 12. P' intromission dell' appellation di admission di capitoli per più di vn mese. Correttione del Serenissimo Triuisan, cap. 1. Vers. & essendo intromesso. *ibid.*

Suspensione dell' Arti di admission di capitoli, ò di oppositione di testimonij eleuata per tutti tre gli Auditori, si procede all' esame, & alla continuatione della causa. Corrett. del Sereniss. Triuisan, cap. 1. Vers. & essendo intromesso. *ibid.*

Suspensione stante querela all' Ufficio di Proueghi non si fa, se non di 8. in 8. giorni fin al num. di 30. giorni, & non più Corr. del Ser. Triuisan, c. 6. Vers. Non sia data. c. 183. t.

Suspensione al debitor sentenziato al foro ciuile non si dà per l' officio di Prouego stante querela, nè meno al debitor, ch' hauerà venduta la robba querelata. Corr. del Ser. Triuisan, c. 6. *ibid.*

Suspensione alcuna non possono fare li vinti Sauij del Senato alli Proueditori al Sale auanti il far delle sententie. Ne' Decr. Vers. Li quali. c. 221.

Suspensione delle sententie de' Proueditori al Sale per l' appellatione interposta al Collegio di 20. Sauij del Senato, può esser data da' Presidenti di esso Collegio per 15. giorni, & dal Collegio per mesi due solamente citati li Proueditori, & assicurato l' Ufficio. Ne' Decreti princ. Perche. c. 221.

Suspendere non si possono le sententie expedite à i Consigli per i nuoni dedutti. Ne' Decr. Vers. Non potendo. c. 225.

Suspendere per due mesi solamente possono gli Auditori Vecchi citata la parte. Ne' Decr. c. 227. t.

Suspensione alcuna non vaglia data per gli Auditori Vecchi contra l' ordine predetto. Ne' Decr. c. 228.

Suspendere non possono gli Auditori, Vecchi, & Nuoui con i Consigli per più di due mesi, citata la parte. Ne' Decr. c. 227. t.

Suspendere per vn mese solo possono gli Auogadori, tanto vniti, quanto separati, mà anco per più con i Consigli. Ne' Decr. c. 230. t.

Suspendere per il termine di proua, quanto possono gli Auditori. Corr. del Ser. Cigogna. c. 269. t.

Suspendere possono solamente per giorni tre gl' Auditori, se non citata la parte. Nella Corrett. del Serenissimo Cigogna. Vers. L'altre. c. 270.

S V S T I T V T I.

Sustituti essercitano Officij appresi in virtù di Gratia, ò in altro modo concessi dentro, & fuori della Città debbano hauer di mesi 6. in mesi 6. fede della soprauiuentia de' suoi principali presenti, & per li absenti d' anno in anno. Leg. Ciu. c. 302.

T

T A G L I O.

Taglio delle sententie fatte da Giudici incompetenti possono, & debbano far, sotto debito di sacramento gl' Auditori Vecchi di propria loro auttorità, & farsi restituir li caratti, & diuiderli fra loro. Ne' Consulti, conf. 15. Vers. Et oltre. c. 141.

Taglio seguito di alcuna compra fatta con le solennità della terra auanti il passar di anni 5. deue esser pagato il pretio, spese, & miglioramenti al comprator auanti, che sia leuato il possesso. Ne i Consulti, consilio 29. c. 153.

Taglio seguito di alcuna compra, che alcuno hauefse fatto di terre, possessioni, & beni dalle camere del Serenissimo Dominio. Il comprator non può esser estratto di possesso, se prima non gli sarà restituito il pretio, le spese, & tutti i miglioramenti. Ne' Consulti, conf. 30. c. 154.

Taglio seguito di alcuna compra de' beni fatta con le solite solennità all' Ufficio del soprauastaldo, non si può estrarer di possesso il comprator, se prima



prima non se gli dà il pretio, le spese, & miglioramenti. Ne' Consulti, conf. 31. c. 155.

Taglio, laudo, intromissione. ò remissione, sono tenuti far gl' Auditori, (se con le loro opinioni in scrittura) delle sententie à loro appellate nel termine di mesi trè dal dì dell'appellation. Legge Pisana. Vers. L'Anderà. c. 188.

Taglio seguito a' Consigli, ò Collegij di alcuna sententia, i Giudici, che l'haueranno fatta sono tenuti restituir i caratti hauuti, altrimenti siano mandati debitori à Palazzo. Legge Pisana, cap. 3. c. 189.

Taglio, ò laudo possono far gl' Auditori delle sententie sino alla summa di duc. 50. Ne' Decr. c. 229.

Taglio possono far gli Auditori Vecchi delle contrafattioni fatte dagli Auditori Nuoui, & li Nuoui delli Vecchi, senz'altro Consiglio. Corr. del Serenifs. Cigogna. c. 270.

Taglio di sententie, & altri atti da Consigli, e Collegi le parti ritorni in pristino. Correction del Serenissimo Erizzo. c. 375.

T A G L I E.

Taglie siano cauate prima de' beni dei Rei confiscati, & tenuti in deposito. Leg. Crim. c. 342. t.

T A G L I O D I V E N D I T E.

Taglio di Vendita seguita non si possi cauar di possessio il comprator, se prima esso non hauerà hauuto tutto il Danaro da lui esborfato del capital, e spese. Leggi Ciuili. Vers. Quando. c. 308. t.

Taglio di alcuna vendita fatta, ò da farsi per debiti publici non si possa da alcun sotto pretesto di fideicommissio, ò di altro pretender, o estringer il Publico al pagamento de Frutti d' alcuna forte. Leggi Ciuili. Verso. Sia presto. c. 309. t.

Taglio, non possi esser proposta dimandata alle Corti Ciuili con parole ratione vsus, mà siano li Presidenti, Gouvernatori dell' Intrade, con la

appellatione al Collegio di Dieci Sauij. c. 309

T A N S E.

Tanse di spese fatte da commissarij, ò tutori à pupilli si fanno per l' Officio di Petition con commandamento come nella prattica, cap. 8. nel principio. c. 196. t.

Tanse de i caratti datti à gli Auditori Nuoui, & Vecchi per il taglio, ò laudo delle sententie di Duc. 50. da li in zoso si fanno contra la parte perdente. Ne' Decr. c. 229.

Tanse di spese fatte per conto di Auocati debbano esser fatte alla parte vincente contra quella che hauerà perso. Corr. del Ser. Gritti, cap. 8. Vers. Le spese. c. 177. t.

Tansa delli Auocati Ordinari di S. Marco, & Rialto nelle cause, & Officij, che debbono hauer caratti, quanto debba esser nelle cause de minori, & maggiori. Corr. del Ser. Gritti. Vers. Alle Corte. ibid.

Tansa delle spese di Auocati della Giustitia Vecchia, & Cataueri, qual debba esser nelle cause de maggiori, & minori. Corr. del Ser. Gritti. Vers. All' Officio. ibid.

Tansa delli Auocati agli Auditori Vecchi, & Noui, & Auogaria nelle cause de minori. Corr. del Ser. Gritti. Vers. Agli Auditori. ibid.

Tansa delle spese di Auocati alle Quarantie se farà, ò non sarà disputata la causa, quanto, & quale deua esser. Corr. del Serenifs. Gritt. . Vers. Alli Consigli. c. 178.

Tansa di spese di Aduocati à i Collegij nelle cause spedite absenti, ò parlando, quale, & quanta debba esser. Corrett. del Serenifs. Gritti. Vers. al Consiglio. ibid.

Tansa di spese si fa nell' Officio dell' Auogaria in materie miste 1624. 11. Agosto. Corret. del Ser. Francesco Contarini. Vers. Secondo la qual Tariffa. c. 369. t.

Tanse di spese. Vedi spese.

T A



Tariffe de Magistrati, & Offitij deb-
bano dalli Sindici esfer reuiste, re-
golate, e stabilite, quelle però, che
non fossero state approbate, ouero fi-
niti li dieci anni statuiti dalle Leggi d'
esser approbate. Corr. del Serenifs.
Erizzo. c.385.t.

Tariffe passati anni dieci non si possino
far terminatione alcuna sopra di esse
Corr. Erizzo. Verf. con espressa. c.385.t.

Tariffe de Magistrati, & Officij, che
hanno auttorità di formarle dal Mag-
gior Consiglio, e dal Senato, non s'
ingeriscono li Sindici, mà ben vengo-
no confirmate dal Consiglio di Qua-
ranta Criminal. Corrett. del Seren.
Erizzo. Verf. Dalla presente. c.385.t.

Tariffe dell' Auogaria siano formate da-
gli Auogadori, usciti con li Censori
attuali, & confermato nel Consiglio
di 40. Criminal. Corrett. del Seren.
Erizzo. Verf. Sia preso. c.386.

Tariffe pena à quelli, che riceueranno
maggior emolumento di quanto si
contiene nelle medesime così per do-
nation, come per altro pretesto.
Corr. sudetta. ibid.

Tariffe siano stabilite dalli Sindici à Mi-
nistri di tutti li Magistrati, che ne so-
no mancati, ò che fossero terminati
anni dieci, & confirmate dal Consiglio
di 40. Criminal Corr. Contar. c.390.t.

Tariffe de Magistrati, & Officij ch'han-
no auttorità dal Maggior Consiglio,
e dal Senato di formarle à proprij
Ministri, debbino effettuarle nel
tempo di sei mesi, il qual passato
debba essequirlo li Sindici con appro-
barle nel Conf. di Quaranta Crimi-
nal. Corr. del Serenifs. Contar. Verf.
Quelli Magistrati. ibid.

Tariffe ogni dieci anni siano tutte ricon-
firmate, & approbate con li quattro
quinti del Consiglio di Quaranta
Criminal. Corrett. Contar. ibid.

Tariffe siano tutte stampate, & poste so-
pra vna Tauolella in luoco conspicuo
d'ogni Magistrato, Consiglio, e Col-
legio, con pena à Nodari di priuation
della Carica. Corr. del Serenifs. Con-
tarini. Verf. siano. c.391.

T

Tariffe non si possino ricouer più di quel-
lo sarà prescrito nelle medesime in
pena à principali di Duc. 200. e perdi-
ta della carica, e à sostituti di pena
corporale ad arbitrio, & non poter
più in vita esercitar cariche publiche
Correction del Serenifs. Contarini.
Verf. Sempre. ibid.

T A V E R N I E R I.

TAuernieri, che riceueranno alcuna
cosa da alcuno senza testimonij, &
diranno hauerla restituita al creditor
di essa, potranno giurar così essere,
se non sarà prouato in contrario, lib.
1. cap. 49. c.23.

T E M P O.

Tempo di vn'anno, & vn giorno è
destinato alla vedoua di viuer i be-
ni del marito, non essendo prima pa-
gata della dote, l.1. c.60. c.28.

Tempo, cioè niun spatio di tempo pre-
giudica alli testamenti, ouero carte di
filial subiettion, & di fraterna com-
pagnia, l.6. c.8. & 9. c.87.

Tempo di 12. anni non pregiudica, nè
nuoce alle carte della fraterna compa-
gnia, nè alle carte di filial subiettion,
lib.6. c.9. ibid.

Tempo di anni 30. non corre alle carte
messe in Procuratia di San Marco per
occasione delle comisarie di tutele, &
fornitioni di testamenti, l.6. c.41. c.102.

Tempo, nel qual i Giudici di Palazzo
deuono espedir le cause la mattina,
& doppo disnar. Ne gli Auttentici,
conf. 3. c.135.

Tempo, al quale si differiscono li com-
mandamenti, & termini giudicarij,
per la riduzione del Maggior Consi-
glio. Ne i Consulti, conf. 11. c.139.

Tempo per il quale si deuono affittar le
case con instrumento publico. Ne i
Consulti, conf. 18. c.143.

Tempo per il quale le affittationi delle
case deuono esfer fatte per instrumen-
to publico, & stridate. Ne i Consulti,
conf. 18. c.143.

Tempo, nel quale il Nodaro fa il prego
del testamento, deve leggerlo alli te-
stimonij



- Timonij zuradi di taciturnità in pre-
 sentia del testator, & detti testimonij
 si sottoscrivano in due copie di essi te-
 stamenti. Ne' Consulti, conf. 19. c. 144.
- Tempo del placito primario, se non
 sarà allegato il disordine non sia più
 aldidò in appellatione, eccetto nel-
 le sententie absenti. Ne i Consulti,
 conf. 26. c. 151.
- Tempo di anni 5. & non più si dà creden-
 za à libri di botteghieri, mà à libri or-
 dinarij sia creduto, come auanti. Ne'
 Consulti, conf. 24. c. 149.
- Et nelle Corrett. del Sereniss. Grimani,
 cap. 1. c. 171.
- Tempo di anni trè, & non per più pos-
 sono esser affittate le possessioni delle
 Chiese con consenso de' suoi procura-
 tori, mà alli contadini per anni 5. ne'
 Consulti, conf. 27. c. 152.
- Tempo di anni 50. nel quale alcuno hab-
 bia pagato vna continua vniforme pen-
 sione, senza che possa constar che sia
 affitto, si presume liuello, & ne i beni
 di Chiesa anni 40. ne' Consulti, con-
 sil. 28. c. 153.
- Tempo di anni cinque passato, chi ha-
 uerà goduta la possession comprata
 con le solennità della terra, non pos-
 sono esser aldidì quelli, che volesse-
 ro opponer ad essa vendita. Ne' Con-
 sulti, conf. 29. c. 153.
- Tempo di giorni cinque hanno li fuggi-
 tiui à portar li suoi libri, conti, &
 beni à i Sopraconsoli per farsi affidar
 vn mese. Ne i Consulti, consil. 33.
 car. 156.
- Tempo di Anni 10. doppoi la morte
 del Rettor, colui, che vuol appel-
 larsi non hà bisogno di gratia, mà
 passati Anni 10. si offerua dimandar
 gratie per Legge. Ne i Consulti,
 conf. 46. c. 165.
- Tempo di mesi trè che è dato agl' Audi-
 tori Nuoui, & Vecchi à laudar, oue-
 rò intrometter le cause de' maiori à i
 consigli non corre, quando è bisogno
 di prouar per testimonij, & di formar
 sopra ciò processo. Nella Legge Pi-
 sana di appellationi. Vers. In le cause
 vcramente. c. 188.
- Tempo, nel quale i Giudici non posso-
 no far sententie. Ne' Decr. c. 202.
- Tempo di mesi due hanno gli heredi
 che pretenderanno non voler esse
 heredi à refutar i beni hereditarij
 Ne' Decr. c. 204.
- Tempo di anni 30. per il quale alcun
 hauerà possesso si dirà esser legitimo
 possessore. Ne' Decr. c. 206.
- Tempo di Anni 5. prescriue l' attione di
 mandar il salario di coloro, che ser-
 uono. Ne' Decr. c. 208. t.
- Tempo di vn' anno prescriue la merce-
 de de i Sartori, & nel medesimo
 tempo anco si prescriue l' attione del
 danno di coloro, che lo pretendes-
 sero contra loro Sartori. Ne i De-
 creti. c. 209.
- Tempo di mesi quattro dura la fida de'
 Sopraconsoli, & non più. Ne i De-
 Decr. c. 214. t.
- Tempo, nel qual non possono esser re-
 tenti li debitori per debiti ciuili. Ne'
 Decr. c. 221.
- Tempo, nel qual è lecito appellarsi dop-
 po finiti li regimenti di terra ferma,
 & passato non puo appellare. Ne i
 Decr. c. 222. t.
- Tempo, nel quali Rettori non posso-
 no far sententie, e otto giorni auanti
 il suo partir dal Reggimento. Ne i
 Decr. c. 223.
- Tempo, per il quale, gli Auditori
 Vecchi possono suspendere. Ne' De-
 creti. c. 227. t.
- Tempo per il quale gli Auogadori di
 Commun tanto vniti, quanto sepa-
 rati possono suspendere. Ne i De-
 creti. c. 230. t.
- Tempo di 6. mesi passato non possono
 le Putte, ò Garzone di minor età di
 anni 16. querelar li loro patroni di ha-
 uerle violate. Ne' Decr. c. 238.
- Tempo di anni due hanno ad appresen-
 tarsi li banditi ad inquirendum, quali
 passati, s'intendino banditi diffiniti-
 uamente. Ne' Decr. c. 251.
- Tempo di anni 12. & non più, può esser
 condannato alcuno in Galera. Ne i
 Decr. c. 255. t.
- Tempo nel termine del quale si debbo-
 no far espedir le gratie di quelli,
 che vogliono esser aldidì. Ne i De-
 creti. c. 259.
- Tempo, che hanno da presentarsi quelli,
 che



che han ottenuta gratia da esfer real-
diti. Ne' Decr. c. 260.
Tempo di mesi 6. hanno li Signori di
Notte di espedir i casi di homicidio
puro con li Giudici di Proprio à i con-
figli, quali passati gli Auogadori sub-
intrano in luogo loro alla speditione .
Corr. del Ser. Cigogna. c. 267t.
Tempo da esfer obseruato nel notar del-
le citationi . Corr. del Serenifs. Ci-
cogna. c. 270.t.
Tempo doppo il quale possono esfer le-
uati di tutela per l'Officio di Petition
tanto il maschio, quanto la femina .
Corr. Cicogna. c. 272.
Tempo anciano fa preferir li creditori al
pagamento ne' stabili, quelli però,
che hanno notificato li loro crediti all'
Esaminador. Correttion del Ser. Ci-
gogna. c. 272.

T E N V T A.

Tenuta di alcuna possession, se alcu-
no hauerà, & li farà mofsa lite, sia-
no vditæ le ragion delle parti, nel lib.
1. c. 65. in princ. c. 30.
Tenuta s'alcuno hauerà per nome d'al-
tri, douerà colui lasciarla quanto à ef-
so, & il principal sia chiamato in giu-
dicio, & vditæ le sue ragioni, libr. 1.
cap. 65. c. 30.
Tenuta d'alcuno non può esfer leuata da
altri se non haueranno prima meso il
proprio sopra quella possessione, l. 3.
cap. 36. c. 51.
Tenuta deue esfer data dal Dose Seren.
à colui, ch' hauerà hauuto il proprio
quieto, & fatte le Rride à San Marco,
& Rialto, & nella Chiesa della Con-
trà, l. 3. c. 36. ibid.
Tenute non siano suspese, se non sarà
citato il Fiscale di quel Magistrato .
Leggi Ciuili. Vers. principia L' es-
tione. Vers. L'Andarà parte. c. 307.
Tenute passato il tempo prescrito dal-
le Leggi, nè ritrouandosi comprato-
re siano leuati i beni dalle mani di de-
bitori, e fatto trè incanti siano porta-
ti alla direction delle trè Procuratie
affittandoli, come beni pubblici, e

pagata la decima restino per conto pu-
blico traslatandoli dalla ditte de debi-
tori à quella di Procuratie Leg. Ciuil
Vers. Essequite. c. 308.t.
Et Leg. 1649. princ. Da mature. Vers.
L'andarà parte. c. 308.
Tenuta. Vedi Intromission.

T E R M I N A T I O N I.

Terminations, che si fanno per i Giu-
dici di Palazzo deuno esfer scritte
s'alcuna delle parti cio ricercherà.
Ne gli Autentici, conf. 5. c. 136.
Terminations delle cause di Monte Vec-
chio, Nuouo, & Nouissimo non si
fanno per i Giudici di Palazzo, ma per
li officij sopra le camere. Corr. del
Gritti, c. 3. c. 172.t.
Terminations, & sententie, che si fan-
no senza produr dimanda, mà si fan-
no per l'estese de gl' Attori si obserua
la forma posta nella Corr. del Sere-
nissimo Triuisan, cap. 1. Vers. Nelle
Terminations. c. 182.
Terminations ad istanza di donne, che
si lamentassero de' loro mariti non si
fanno, se non citati, & vditæ li mari-
ti comparenti. Corr. del Ser. Triuis.
cap. 7. in princ. c. 183.t.
Termination di assicuration di dote di
donne, che dicono, che i loro ma-
riti tendono à pouertà, si fanno ci-
tati li creditori de' mariti per stridor
in Rialto, & San Marco all' hora so-
lita. Corrett. del Serenissimo Triui-
san, cap. 7. Vers. Nelle Termina-
tion. c. 183.t.
Terminations non si fanno all' Officio di
Procurator, se non citati quelli, che
possono hauer interesse. Corr. del
Serenissimo Triuisan, cap. 7. Vers. L'
altre. c. 184.
Termination di estrarher mercantie, &
altra robbe di Doana, si fa per li Giu-
dici di Petition senza commandamen-
to secondo la forma posta nella pratti-
ca nel principio. c. 196.t.
Terminatione da estrarher robbe di
Doana per conseruation delle sue ra-
gioni, si fa come nella prattica, ca-
pit. 7. c. 196.t.
Ter-



- Terminatione**, che siano tassate spese al Pupillo si fa per li Giudici di Petition con Comandamento, come è dichiarato. Nella Prattica. cap. 8. nel principio. c.196.t.
- Terminatione**, che alcuno sia habile à conseguir alcun beneficio si fa per li Giudici di Petition con vn Comandamento, come nella Prattica. cap. 8. Vers. In molti l'occorre. c.197.
- Terminatione**, che quelli, che non sono habili à Compromettersi, possono far Compromesso, si fa per li Giudici di Petition con Comandamento, come è dichiarato. Nella Prattica, cap. 8. Vers. Occorre spesse volte. c.197.
- Terminatione** di dichiarazioni de' Ponti di Testamenti oscuri si fanno per l'Officio di Petition con vn Comandamento. Nella Prattica, cap. 8. Vers. Molte volte occorre. ibid.
- Terminatione** diffinitiuè non possono fare, ne scriuere gli Illustrifs. Sig. Capi del Consiglio di X. Nei Dec. c.225.t.
- Terminatione**, & Sententie delli Proueditori sopra gli Hospitali, & Luoghi Pij concernenti la regulatione, & usurpatione delli luoghi Pij, & Entrate de' Particolari si deuoluono in appellatione à i Consigli, come Cause Auogaresche, & deuono andar auanti ogni altra causa per esser cause di Dio. Nei Decreti. c.228.
- Terminatione** di ceder, permutar Beni Communalì non si può far per la Legge Ciuil. c.321.

T E R M I N I .

- Termine** di giorni quattro possono hauer li Citati, che compareno, lib. 1. cap. 6. nel principio. c.9.
- Termine** d'Auocato di quattro giorni, lib. 1. cap. 6. nel principio. ibid.
- Termine** d'Auocato deue esser dato à richiesta della parte, lib. 1. cap. 6. nel principio. ibid.
- Termine** d'Auocato non si dà di robbaria, Preda, Latrocinio, Sforzo, Chiamori, Interditti, & Presentationi, lib. 1. cap. 7. c.10.
- Et lib. 1. cap. 14. Vers. In li altri piadi. c.12.
- Et lib. 5. cap. 17. c.82.
- Termini** si possono dar da i Giudici à la prolatione delle Sententie, lib. cap. 6. Vers. Ma se. c.
- Termine** può esser dato, come parei i Giudici, à quelli, che fossero cit con notitia data alla loro Casa, & cessero dire esser fuori della Città, lib. 1. cap. 10. c.1
- Termine** d'Auocato si dà nelle Cause Affitto ad arbitrio di Giudici, lib. 3. ca. 9. Vers. Et se esso citado. c.4
- Termini** non giuridicamente fatti la loro cognitione spetta alli Auditori Noni Nei Consigli, consil. 7. c.13.
- Termini** deuono esser vediti, & espedi subito doppo la Campana longa d mattina, & doppoi nona, ma li Comandamenti dopoi sonata Terza, & Vespero. Nei Consigli, cons. 3. c.135
- Termini** giudiciarij si differiscono all' hora seguente, se spirassero per la reductione del Maggior Consiglio. Ne Consigli, cons. 11. c.139
- Termine** di quattro mesi hanno gli arbitri eletti trà Congiunti ad espedir, & giudicar le differenze loro. Ne i Consigli, cons. 37. c.159.
- Termine** di giorni 15. hanno gli arbitri, che dicesero hauer preso error nel far la Sententia à reardir le parti, & correggere essa Sententia in quella parte altramente essa Sententia deue esser ratificata. Cor. del Ser. Triuis. c.12. c.186

T E S T A M E N T I .

- Testamento** fatto dall'vnico figliuolo del mentecapto delli Beni del detto mentecapto resta nullo, se il mentecapto ritornerà à sanità, lib. 2. cap. 14. c.38.
- Testamento** fatto dal figliuolo vnico del mentecapto, non vale, se non doppo la morte del Padre mentecapto, lib. 2. cap. 14. c.38.
- Testamento** fatto per Nodaro forestiero. si hà per Breuiario, & però come Breuiario deue esser giurato, lib. 4. cap. 1. Vers. Questo medesimo. c.60.
- Testamento**, ouero vltima Ordinatione deue esser obseruata dal giorno della morte del Testador, da tutti quelli, che diranno douer hauere, lib. 4. cap. 1. nel principio. c.60.

Testamento scritto per Nodaro forestiero, della legalità del quale sarà fatta fede, deve esser giurato, lib. 4. c. 1. c. 60.

Testamento può esser fatto dall'ultimo della Prole della proprietà lasciata sotto conditione, che passi ne i descendent, lib. 4. c. 7. Vers. Ma se vno. c. 62.

Testamento può esser fatto da quello, che è entrato nel Monasterio, & ha fatto professione, lib. 4. cap. 30. c. 73.

Testamento fatto, & prodotto d'altri, se ben fusse di ordine del Testatore, è nullo, & li Nodari non possono tuor il pegno, & tolto è di niun valor, lib. 6. cap. 10. c. 88.

Testamento del figliuolo fatto, prodotto dal Padre di ordine di detto figliuolo tiene, & può dal Nodaro esser pregato, lib. 6. cap. 10. c. 88.

Testamento fatto contra la forma di ragione è irritato, & vano, lib. 6. cap. 10. nel fine. c. 88.

Testamento, quando è irritato, & vano, li Legati non si pagano, l. 6. c. 10. c. 88.

Testamento d'un Forestiero scritto per Nodaro Forestiero se sarà raccomandato non si giura, ma secondo quello li Giudici devono procedere, lib. 6. cap. 45. c. 103.

Testamento fatto per detto, o espressione d'alcuna persona, tanto secolare, quanto Ecclesiastica non è di alcun valore, ne può dal Nodaro esser tolto il prego, lib. 6. cap. 56. Vers. Ancora. c. 107.

Testamento di bocca del Testador, deve esser letto al tempo del prego alla presenza di due Testimonij giurati di taciturnità, auanti il Testator, & devono detti Testimonij sottoscriuersi à due copie, vna delle quali si mette appresso li Cancellieri inferiori, & l'altra resta appresso il Nodaro. Ne i Consulti, conf. 19. c. 144.

Testamento solenne, & giuridicamente fatto, non si prescrive per alcun spatio di tempo. Nei Conf. conf. 19. c. 144.

Testamento fatto dalla moglie, presente il Marito non è valido. Ne i Consulti, conf. 19. Vers. Remanendo. c. 145.

Testamento per Breuiario non può esser leuato, se il morto al tempo della sua infermità, ouero altramente non ha-

uerà chiamato due, ouero tre Testimonij Maschi, ouero due Femine per vn Maschio, & alla presenza loro vniti, hauerà manifestato la sua volontà, & li hauerà pregati, che siano di essa sua volontà Testimonij. Ne i Consulti, consil. 49. Vers. Per la qual cosa. c. 167.

Testamento quando si leua per Breuiario, devono esser considerate più cose, cioè la conditione di Testimonij, la forma delle parole del defonto, in luogo, tempo, & altre circostanze, delle quali si fa mentione. Nei Consulti, conf. 19. nel principio. c. 144.

Et da Ducati 100. in suso. c. 167.

Testamento quando si leua per Breuiario si fanno le Stride, si danno le contradictioni, si forma Processo, & si osserua la forma posta nella Pratica, c. 5. Vers. Metter à stride breuiarij. c. 194. t.

Testamenti, & Codicilli li Nodari devono scriuerli volgarmente, notando le parole precipue dalli Testatori proferiti. Ne i Decreti. c. 203. t.

Testamento del Padre, che non fece mentione del posthumo, o posthumi, quando vi sono nati figliuoli doppoi, che esso Testamento fù fatto, resta nullo, & inualido. Nei Decr. c. 203. t.

Testamenti fatti in tempo, che il Testatore non haueua figliuoli, & che poi gli venissero se in essi Testamenti non sarà fatta mentione di Posterì restano di niun valore, mà i Beni vadino à chi di ragion aspettano. Leg. Ciu. Vers. Vadt pars. c. 280. t.

Testamenti delle Donne, che haueranno figliuoli, o figliuole, se in quelli non faranno mentione di esse restino nulli. Legge Ciu. Vers. Et istud. c. 280. t.

Testamenti nel farli siano fatte due Cedule, & sottoscritte in vn medesimo tempo dalli Testimonij interuenuti nel prego. Legge Ciu. c. 294.

Testamenti. Vedi volontà; & Ordinatione.

TESTATORI.


Testatore se lascierà alcuna cosa al figliuolo con questa conditione, che doppoi la morte del predetto suo figliuolo

uolo vada ad alcun'altro, si presume, che intenda, mentre il figliuolo muora senza figliuoli. Nelle presontioni. *Verf.* Ancora se alcuno lascerà à suo figliuolo. c.7.
 Testatore se morirà fuora di Venetia, & ordinerà fideicommissò, & Commissarij, quello, che deue esser fatto, vedi Libro 4. cap. 20. c.67.
 Testatore nella sua volontà non deue dipender da alcuna persona, eccetto, che dal Padre, lib.6. cap. 10. c.88.
 Testatore non può lasciar Dimissoria in discrezione di alcuna persona, tanto secolare, quanto Ecclesiastica, se non specificata la quantità, & determinata persona, & luogo, à quali lasciasse, lib. 6. cap. 56. c.107.
 Testatore si presume continuar nella medesima volontà anco doppo dieci, & vinti Anni, se però non apparese mutatione della predetta volontà, lib. 6. cap. 8. c.87.

TESTIMONII.

Testimonij deuono per li Giudici esser esaminati, lib.1. cap. 22. c.14.
 Testimonij diligentemente deuono esser esaminati dalli Giudici, perche dicano il vero restando nella coscienza di essi Giudici, parendoli, che non dicano il vero di repudiarli, lib.1. cap. 22. *ibid.*
 Testimonio esaminato dal Giudice, quanta fedè gli si deue dare, lib. 1. cap. 22. *ibid.*
 Testimonij, cioè per difetto de Testimoni non deue perire la ragione d'alcuno, non perder il suo, lib. 1. cap. 23. nel principio. c.14.
 Testimonij prodotti da alcuna delle parti deuono primieramente giurare di douer dir la verità per l'vna, & l'altra parte rimosso l'odio, & l'amore, lib.1. cap. 23. nel principio. *ibid.*
 Testimonij se sono amalati, ouero persone tali, che non li sia conuenuevole venir all'Officio, non deuono esser astretti à venire, mà si deue andar da loro à riceuer il testificato, lib.1. cap. 24. *Verf.* Et se de detti. c.15.
 Testimonij, che fraudolentemente si ab-

sentassero, possono esser stridati, lib. 1. cap. 23. *Verf.* Volemo. c.15
 Testimonio, non può esser quello, che stato Giudice in quella Cauza, nell quale hà giudicato, lib.1. cap. 23. *Verf.* Ma quello. c.15
 Testimonio non può esser l'Aduocato nella Cauza, che lui hà aduocato, l.1. c.23. *Verf.* Ma quello. *ibid.*
 Testimonio non può esser il Sollicitador nella Cauza, che lui già interuenne, lib. 1. cap. 23. *Verf.* Ma quello. *ibid.*
 Testimonij prodotti in giudicio de volontà delle parti non sono tenuti giurare, lib.1. cap. 23. nel fine. *ibid.*
 Testimonij chiamati à deponer nella cauza, se non verranno al termine prefissogli dal Giudice, siano condannati, lib. 1. c. 23. *Verf.* Et se li Testimonij. *ibid.*
 Testimonij possono esser citati de Mandato dei Giudici, & anco con pena, l.1. c.23. *Verf.* Et quando li Giudici. *ibid.*
 Testimonij, & sue depositioni, come valer debbono, ò non, lib.1. cap. 26. c.16.
 Testimonij sopra la comprobatione de i Vadimonij deuono deponer d'hauer testificato la verità, altrimenti non sono admessi, lib.1. cap. 30. c.17.
 Testimonio solo maggior d'ogni eccectione basta à prouar la Dote senza far differenza se sia Mascolo, ò Femina, lib.6. cap. 7. c.87.
 Testimonio, ne Scrittura si ricerca quando si restituisse alcuna cosa hauuta, & riceuuta senza Testimonij, lib.1. ca. 43. *Verf.* Ma se senza Carta. c.21.
 Testimonij, che i Mentecapti siano ritornati à sanità, deuono esser esaminati dai Giudici, lib.6. cap. 23. c.194.
 Testimonio vnico nõ basta à leuar il breuiario in Testamento, lib.6. c. 44. c.103.
 Testimonij quando saranno esaminati si publicano li Processi. Nella Correttion del Sereniss. Triuisan, cap. 1. *Verf.* Se alcuno. c.181. r.
 Testimonio chiamato à dir la verità sopra alcun maleficio, che fosse stato commesso, & ricusando di venire, sia condannato in marche d' Arzento. Nella Promission dei Maleficij, cap. 21. c.129.
 Testimoni, che renderàno testimonio per sacramento di verità valer debbono. Nelle Promiss. dei maleficij, c.13. c.126.



Testimonij deuono esser esaminati con giuramento. Nei malefici, c. 24. c. 127.

Testimonij due, che sappiano scriuer bastano nel Testamento noncupato, cioè detto di bocca del Testador, & deuono esser presenti al tempo del prego, alla presenza del Testator, & sottoscriuer due copie di esso Testaméto. Nei Consulti, conf. 19. doppo il principio. c. 144.

Testimonij chiamati al Testamento nuncupato deuono giurar di tener il tutto secreto, & deuono sottoscriuersi al Testamento. Nei Consul. conf. 19. c. 144.

Testimonij, deuono sottoscriuersi nel Testamento autentico, & se alcuno, ò tutti due morissero auanti il Testator, ouero la releuatione di esso Testamento, sia offeruato la Legge delli sottoscritti doi, cioè, che due Consiglieri sottoscriuono. Nei consulti, conf. 19. Vers. Et niente di meno. c. 145.

Testimonij per leuar il Breuiario in Testamento, deuono esser stati insieme, & nell'istesso tempo vniti, & pregati per il Testator. Nei Consul. conf. 49. c. 167.

Testimonij due bastano à leuar il Testamento per breuiario, se la facultà però non eccede la summa di Duc. 100. d'oro, & due donne si ricercano per vn mascolo. Nei Consul. conf. 49. c. 167.

Testimonij tre esser vogliono à leuar il Testamento per breuiario, quando la facultà del Testator eccede la summa di Cento Ducati d'Oro. Nei Consulti, conf. 49. c. 167.

Testimonij due mascoli, ouero tre femine si ricercano per leuar vna vadia d'alcuno ripromessa, ouero Dote. Nella Corr. del Seren. Gritti, cap. 5. c. 173.

Testimonij deuono esser dati in nota subito doppo l'admissione dei Capitoli. Nella Corr. del Serenifs. Triuisan, cap. 1. Vers. Se alcuno. c. 181. t.

Testimonij dati in nota per esser esaminati sopra Capitoli, possono esser opposti per l'altra parte. Nella Corrett. del Serenifs. Triuisan, cap. 1. Vers. Se alcuno volesse. c. 181. t.

Testimonij, cioè all'Esame loro si procede, quando per tutti tre gli Auditori vien leuata la suspensione. Nella Corr. del Serenifs. Triuisan, cap. 1. Vers. Se dalle. c. 181. t.

T

T R A M E S S I.

Tramesso dato ad alcuno, se dimandato negarà non hauerlo hauuto, & che il dimandante non possa prouarlo per Testimonij, li Giudici diano il giuramento alla parte più honesta, & più buona, & che hauerà presontion probabile dal canto suo, lib. 1. cap. 48. in principio. c. 22.

Tramesso può esser dimandato all'erede, successor, & Comisario di quello, che l'hauesse riceuto, & dato il giuramento dalli Giudici alla parte più honesta, l. 1. c. 4. Vers. Ma se quello. c. 23.

Tramesso scritto nel libro, ò quaderno de colui, che l'hauesse riceuto, & fosse morto fuori di Venetia induce presontion probabile per chi dimanda, l. 1. cap. 48. Vers. Ma se colui. ibid.

Tramessi chi riceuerà per dar ad alcun altro sia astretto alla restitutione, & perciò condannato alle Carceri sino alla integra satisfatione, l. 6. c. 13. c. 89.

T R A S L A T I.

Traslati siano fatti de Beni de debitori da ditte de detti à Procuratia quando non si trouano Compratori. Legge Ciuil. Vers. Essequite. c. 307. t.

Traslati siano fatti de Beni, Case, e Campi, e portato à fuochi Veneti di Venetia, & aggiunti alla conditione. Legge Ciuil. c. 319. sino 320.

T V T E L L A.

Tvella del maschio dura sino all'Anno 16. finito. Nella Corrett. del Serenissimo Cigogna. c. 272.


Tutela della donna dura sino all'anno 14. finito. Nella Corr. del Cigogna. ibid.

T V T O R E.

Tvtoze, se le cose del Pupillo, ouero del mentecapto scriuerà nell'Inuentario, non deve però esser alidido se vorrà dir contra essa Scrittura, ò Inuentario. Nelle presontioni. Vers. nel primo caso. c. 6. t.

Tutore come sia dato dal Giudice al Pupillo minore di 12. Anni lasciato dal Padre morto senza Testamento, lib. 2. cap. 2. c. 33.

Tuto-



- Tutori siano dati alli Pupilli, che non hanno parenti estranei in description del Giudice, lib. 2. cap. 2. c. 33.
- Tutore del Pupillo, ouero del mentecapto, come, & quando è tenuto risponder per nome del Pupillo, ouero del mentecapto, lib. 2. cap. 2. Vers. Ma poi che così. ibid.
- Et nel lib. 6. cap. 22. c. 93.
- Tutor delli Danari del Pupillo in Venetia solamente deue negotiar à risigo del minor lib. 2. cap. 2. c. 34.
- Tutor, che negotia li Danari del Pupillo, deue hauer la quarta parte del guadagno, lib. 2. cap. 2. Vers. Et volemo. ibid.
- Tutor, finita la Tutela è tenuto nel termine di mesi sei render li Conti dell' administratione al Pupillo, ouero suoi successori, lib. 2. cap. 2. Vers. Volemo etiam dio. ibid.
- Tutore non deue hauer l' Instrumento della Tutela, se prima non farà Inuentario di tutti i Beni del Pupillo, lib. 2. cap. 2. Vers. Et volemo. ibid.
- Tutore è dato dal Giudice al mentecapto, nell' istesso modo, che si dà al Pupillo, lib. 2. cap. 3. ibid.
- Tutor del mentecapto nel termine di giorni 30. del giorno, che s'è creato deue proclamar le Carte, se nel termine di 30. giorni il mentecapto non l' hauerà proclamate, lib. 2. cap. 4. ibid.
- Tutor ha autorità di proclamar sopra le Inuestitioni, & Lauorieri, nelli quali il mentecapto, ouero minore, ha alcuna ragione, l. 2. cap. 5. c. 35.
- Tutor del mentecapto, deue dar ogni Anno al mentecapto, tanto quanto esso, la Moglie, figliuoli, & tutta la famiglia commodamente si possano sustentar, lib. 2. cap. 7. ibid.
- Tutor deue esser dato al mentecapto, quando li suoi figliuoli, ouero discendenti maschi sono minori, altrimenti i figliuoli ottimi habbino l' administratione, lib. 2. cap. 9. c. 37.
- Tutor del mentecapto morto è tenuto render conto al suo herede, ò successori, ouero al Commissario, lib. 2. cap. 10. c. 36.
- Tutor del mentecapto, che potestà habbia ne i Beni, & Negotij del mentecapto. Vedi libro secondo capitolo 11. c. 37.
- Tutor del mentecapto non può alienar, dar in pegno, ouero obligar li stabili del predetto mentecapto, lib. 2. c. 11. Vers. Eccetto. c. 37.
- Tutor del mentecapto ha autorità di Maritar, Dotar, ouero metter nella religione le figliuole del detto mentecapto, ouero le Nezze figliuole del figliuolo del predetto mentecapto, secondo le forze delle facultà sue, con il consiglio de i più prossimi parenti, lib. 2. cap. 11. Nel fine. Vers. Volemo. c. 37.
- Tutor del mentecapto, è tenuto render conto dell' administratione del mentecapto, se lui ritornerà à sana mente, lib. 2. cap. 13. ibid.
- Tutor del mentecapto è tenuto far Inuentario come è tenuto il Tutor del minor, ò Pupillo, & detto Inuentario deue esser posto in custodia de i Procuratori di S. Marco, lib. 2. cap. 13. Vers. Perciò Noi. c. 38.
- Tutor, che chiamerà sopra alcuna cosa, deue esprimer, che chiama tutorio nomine, altrimenti il Chiamor non vale, lib. 3. cap. 62. c. 59.
- Tutor deue esser costituito al Pupillo, ouero al mentecapto per acquistar la Possessione per ragion di Presentatione, ò Prelatione, lib. 3. cap. 27. c. 47.
- Tutore per il nome del Pupillo non può esser prouocato alle diuisioni, se però nella Tutoria non gli sarà stato permesso, lib. 3. cap. 8. nel fine. c. 41.
- Tutor del Pupillo mentecapto è tenuto risponder, & può esser conuenuto, per Scrittura fatta di man del defonto, ò mentecapto al tempo, che era di sana mente, per Carta publica doue appara il debito, & per Scrittura de Libri di commun, libro sesto, capit. 22. Vers. Considerando questo. c. 93.
- Tutor del Pupillo, ò mentecapto non può tuor alcuna sententia voluntaria, che torni in danno, ò pena sopra i Beni della Tutoria, lib. 6. c. 22. Vers. Et accioche detto Pupillo. c. 94.
- Tutor. Vedi Commissario.



VADIE , OVERO VADIMONII.

VAdie , cioè piezarie se si deuno riceuer , ò nò , nelle Liti , è in libertà , & arbitrio del Giudice , lib. 1. c. 20. c. 14.

Vadia nel termine d' vn' anno , & d' vn giorno dal dì della morte del marito deue esser data altramente non si admette , l. 1. c. 54. c. 25.

Vadimonio prouasi all' Ufficio di Proprio , secondo la forma posta nel l. 6. cap. 6. c. 87.

Vadia non può esser leuata , se non con il testificato di due testimonij maschi , ouero trè femine . Corrett. del Seren. Gritti , c. 5. c. 173.

Vadia quando si leua per la moglie , ouero suoi successori , può prouarla per vno de' cinque modi infra scritti , cioè per instrumento , ò carta di dote , per il contratto per testimonij , per scrittura ouero per confession del marito morto , nella pratt. c. 4. vers. Vadie . c. 191.

Vadie in che modo , & con qual forma si leuino per le mogli , ouero suo i successori , & heredi . Nella prattica , c. 4. Vers. Vadie . ibid.

V A R E A :

VArea non si dà delle cose caricate sopra Vascelli , se non sono scritti nel Libro del Scriuan , in caso di getto l. 6. c. 68. Vers. Volemo . c. 114.

Varea si dà sopra i beni scritti , & non scritti nel quaderno del Scriuan , quando si fa getto de' scritti , ouer che vengono robbati , & i non scritti si saluano , l. 6. c. 68. Vers. Et se per alcun caso . c. 114.

Varea non si dà sopra arnesi , & arme , l. 6. cap. 68. Vers. Non intendendo . c. 114.

Varea si offerua così ne' Legni da 200. migliaira in zofo , come si fa da 200. migliaira in suso , l. 6. c. 74. c. 118.

Varee , cioè le Liti per cause di varee possono esser diffinite non ostante l' absentia della minor parte degl' interressati , l. 6. c. 73. c. 117.

Varea non si dà , se non in due casi sola-

mente , cioè quando le robbe scritte nel Libro del scriuan , che sono sotto coperta si gettano in mare , & in caso di robbamento , o depredatione . Ne' Consulti , conf. 43. c. 163.

V A S S E L L I .

VAsselli non possono esser caricati più di 6. per cento in coperta in pena Duc. 200. Leg. Ciu. c. 293. t.

Vasselli gionti in porto siano dalli Armiragli veduti se hanno contrafatto , nel caricar più di 6. per cento in coperta . Leg. Ciu. c. 293. t.

V E D O V E .

Vedoue deuno comprobar il suo vadimonio in termine d' vn' anno , & vn giorno , con la testimonianza di due persone , l. 1. c. 54. c. 25.

Vedoua , ouero li heredi , & successori suoi , & Commissarij , che si vorranno pagar della sua dote deuno con giuramento presentar tutti i beni del marito nel tempo di otto giorni , lib. 1. cap. 55. c. 25.

Vedoua doppo la morte del marito per vn' Anno , & vn giorno deue hauer il vitto de' beni del marito , libr. 1. cap. 60. c. 28.

Vedoua doppo la morte del marito può restar in casa del detto suo marito fin à tanto , che farà integralmente satisfatta della sua dote , l. 1. c. 60. c. 28.

Vedoua , che farà voto di così stare , possa star in vita sua in casa del morto marito , l. 4. c. 34. c. 74.

Vedoua rihauuta la dote , deue nel termine di mesi due vscir di casa del marito morto , l. 6. c. 17. c. 90.

Vedoue . Vedi Donne .

V E N D I T E .

Vendite di possessioni come si faccia secondo l' vsanza espressa nel lib. 3. cap. 11. c. 43.

Vendite de' stabili de' fuggitiui si fanno per l' Ufficio de' Sopraconsoli con le stride , & cogniti . l. 6. c. 63. c. 117.

Vendite delle possessioni di fusori fatte per i Sopragastaldi non vagliono , se prima



- prima non faranno fatte le stride, tanto in Venetia, quanto nel luogo doue saranno situate esse possessioni con l'altre solennità della terra. Ne' Consulti, conf. 31. Vers. Mà sia dichiarato. c.155.
- Vendita de' pegni di Ghetto come deue esser fatta da' Sopraconsoli al publico incanto. Corr. del Ser. Barbarigo, c. 2. c.168.t.
- Vendite de beni conditionati si possono far per pagamenti di dote, mà non per debito del Ser. Dominio. Corr. del Ser. Barbarigo, c.5. c.170.
- Vendite d'affitti di stabili conditionati si può far per il tempo della vita di colui che li possede. Corr. Barbarigo, c. 5. Vers. Mà per satisfation. c.170.
- Vendite di beni stabili non si possono far per Legge, per la Ser. Signoria, se il debito non eccede la summa di Duc. 50. Corr. Barbarigo, c.5. Vers. Et perche per la forma. c.170.
- Vendite, & suoi proprij, & sine proprij come si leuino. Nella prattica, c. 5. Vers. Sine proprij. c.193. t.
- Vendita de pegni dati per cautione si fanno per l'officio d'Esaminador, con il cognito precedente, nella prattica, c. 6. vers. Cogniti de pegni. c.196.
- Vendite de lle possessioni, & stabili di Venetia secondo l'vso nuouo si fanno, come è dichiarato. Ne' Decr. c.228.t.
- Vendite di cose litigiose, tanto mobili, quanto stabili sono prohibite, & nulle. Ne' Decr. c.230. t.
- Vendite due volte fatte di vna cosa medesima vengono castigati i venditori. Ne' Decr. c.235.t.
- Vendite fatte de beni di fuori, in termine di vn mese, siano date in nota nelle Cancellarie, Vers. Præterea sia preso. c.236.
- Vendite fatte di case, & possessioni se in termine di vn'anno li compratori non vanno al possesso; mà quelle restano appresso li venditori, l'istrumento di tal acquisto si intende nullo. Leggi Ciu. c. 280. t.
- Vendite non siano valide se il venditor resta per vn'anno al possesso della cosa venduta. Leg. Ciu. c.280.t.
- Vendite fatte per debitori publici, vo-

- lendosi appellar alli Consigii non si possa profeguir l'appellatione se non saranno citati li due Auocati Fiscali della Signoria à quel Magistrato, o Camera ch'hauerà venduto. Leg. Ciu. princ. per facilitare. Vers. L'Andera parte. c. 308.t.
- Vendite seguite non si possa far diuisione alcuna delle Carratade da Magistrati e Rettori se non doppo passati 6. mesi Leg. Ciu. Vers. E perche anco. c.309.
- Vendite di Beni Communalì non tengono mà bensì siano casse, e nulle. Leg. Ciu. c.321.
- Vendite secondo l'ordine della Terra, i compradori siano alla condition medesima, che sono quelli che comprano dagli Officij, & Camere, cioè, che in alcun modo non si possa estrarer dalle loro mani possession comprata se prima non li farà esborfato il Danaro della compra, e satisfatti li miglioramenti con integrità. Ne' Consulti, conf. 31. Vers. Sia agionto. c.155.
- Vendita. Vedi alienatione.

V E N D I T O R I.

- V**Enditor, che vende alcuna possessione, & si obliga di euittione, è tenuto difender il compratore de cadauno eccetto, che da propinqui, & confinanti, lib.1. cap:33. c. 18.
- Venditor, che vende à minuto, se riceuera alcuna cosa da alcuno senza testimonij, & dirà poi quella hauer restituita al creditor di essa, potrà giurare così esser la verità, ouero si douerà dar il giuramento al creditore, lib.1. cap. 49. c. 23.
- Venditor della sua possessione ad alcuno, che non è parente propinquo, ouero confinante, deue giurar del pretio, l.3. c.32. Vers. Fatto questo. c.49.
- Venditori delle possessioni, ouer li suoi heredi possono esser astretti li Giudici d'Esaminador, à far l'istrumento di vendita à quelli, che haueranno presentato, ouero data fideiussione per hauer esse possessioni, l.6. c.34. c.99.
- Venditor, che vende la sua Naue, contra il giuramento fatto, & contra gli statuti, perda tutto quello hà al mondo



mondo, & vada nel fisco. Nelle promissioni de' maleficij, c. 26. c. 130.
Venditor non è tenuto restituir cosa alcuna al comprator, ch'hauerà comprato le Lite. Ne' Decr. Vers. Et ogni vendeda. c. 231. t.
Venditor, che vende vna cosa due volte è punito, come ne' Decr. c. 235. t.

V E N E T I A N I .

Venitiano, ch'è creditore d'alcun forestiero deue farlo citar per lettera & come è dichiarito nel Libr. 1. cap. 67. car. 31.

Venitiano, ch'alienarà alcuna sua ragion al forestiero, se il forestiero vorrà citarlo. deue citar all' Ufficio di Proprio & all'incontro se il Venitiano vorrà citar il Forestier, lo deue citar all'ufficio de forestier, l. 1. c. 70. c. 32.

Venitiani s'intendono esser quelli, che sono in Rialto, & da Grado, sino à Canarzero, l. 4. c. 17. Vers. In Venetia dicemo. c. 66.

Venitiano, che morirà fuora di Venetia, li suoi beni siano dagl' Ambasciatori mandati à Venetia, l. 4. c. 20. c. 67.

Venitiani non sono i Borghesani, l. 4. c. 20. Vers. Et questo dicemo. c. 68.

Venitiano, che commette maleficio fuora di Venetia contra alcuni Venitiani, sia punito in Venetia, iusta la qualità del delitto. Nelle promission de' maleficij, cap. 15. & 16. c. 127.

Venitian confinante con vn' altro Venitian può presentar sopra la possessione venduta. Corr. Gritti, c. 1. c. 172.

Venitian per nascita, ò priuilegio è ammesso per Sollicitador di cause. Corr. del Ser. Cicogna. c. 270. t.

Venitiano vsuraro, sia bandito, Ne' Decreti. c. 217. t.

V E R G I N I .

Vergine, chi violentemente violarà, se non la doterà perda tutti due gl'occhi. Nella promission de' maleficij c. 28. c. 130.

Vergine deflorata volontariamente non può querelar i defloratori. Ne' Decreti. c. 238.

Vergini deflorate per forza, per suggestion, per fraude, & per inganno,

possono querelar li defloratori all' Auogaria, & alli Signori di Notte. Ne' Decr. c. 238.

Vergini, cioè Putte, Garzone di minor età di Anni 16. scritte, & salariate, violate da' suoi patroni, possono querelarli all' Auogaria, & Signori di Notte nello spatio di mesi 6. dopò partite dalli detti suoi patroni, & non più. Ne' Decr. ibid.

V E S T E .

Veste de Nobili non sia in alcuna parte variata, e ne' luoghi publici portarla con la stola. Corr. Contar. princ. I primi fondamenti. c. 399. t.

Veste sij sempre portata in Consiglio da Nobili eccettuato i Forastieri, che non tenessero habitatione nel stato. Corr. Cont. Vers. Sia pure. c. 399. t.

V E S C O V I .

Vescou non possono alienar le cose immobili del suo Vescouato se non con consenso de Canonici, & Metropolitan con volontà del Capitolo, e deila Contrada, l. 1. cap. 3. c. 8. Et lib. 6. cap. 3. c. 85.

Vendita doppo fatta ouer infra 30. giorni vaglia in perpetuo, l. 3. c. 33. c. 50.

V I A .

Via commune può esser rifatta, & migliorata anco che il compagno non volesse, lib. 3. c. 61. Vers. Ma se alcun. c. 59.

Via di malignanti deue esser riscata nelle Liti. Legge Pisana de appellatione, cap. 1. Vers. Ma per dar materia. c. 188. t.

Via publica non può esser vsurpata. Ne' Decr. c. 209.

Via. Vedi strada.

V I C I A T O R I .

Viciatori del sigillo di S. Marco, del Sale, ò delle monete Venitiane, gli sia tagliata la mano. Nella promission de' malefici, c. 20. c. 128.

Viciatori, ò falsificatori di mercantia perdano esse mercantie, & siano castigati come nella promission de i malefici, c. 25. c. 130.

V I C I A .



VICIATORI, O STRONZATORI
DI MONEDE.

Viciatori, & stronzatori di monede
possino esser denunciati, & loro
pena. Leg. Crim. c. 353.

Viciatori, o Stronzatori di monede. Ve-
di Monetarij.

VICARIO.

Vicario, nè Giudice non può andar
nella Patria di doue lui sono, &
habiti. Ne' Decr. c. 229. t.

Vicarj, Rettori, Assessori, & altri che
vanno in seruizio publico non posso-
no esser citati, nè molestati da alcun
Magistrato. Nei Decr. princ. Occorro
spesse volte. c. 230.

VICINI.

Vicini s'intendono tutti quelli, che
hanno case nella Parochia, se ben
habitano altroue, l. 6. c. 3. c. 85.

VIGORE, ET ROBORE.

Vigor, & robor, vedi l. 1. cap. 41. &
42. c. 20.

Vigor, & robor è certo atto, che si fa all'
Officio di Esaminador senza comman-
damento, & si fa secondo la forma po-
sta nella pratica, cap. 5. Vers. vigor,
e robor. c. 194. t.

VIOLATORI.

Violatori di alcuna Vergine per for-
za se non pagheranno la Dote iu-
sta la condanna in termine di giorni 8.
perdano gli occhi. Nella promission
de i maleficij. c. 28. c. 130.

VIOLENTIA.

Violentia vsata à donna maritata, o
non maritata come sia castigato,
nella promission dei malef. c. 28. c. 130.

Violentia vsata contra alcun battendolo
come si castighi. Nella promission dei
maleficij, cap. 11. c. 126.

Violentia vsata contra alcun con ferite
come venghi dalla Giustitia castigato.
Nella prom. dei malef. c. 11. c. 126.

Violentia vsata da alcuno con homicidio
sia condannato alla morte. Nella pro-
mission de i malef. c. 11. c. 126.

VLTIMO.

Vltimo della prole può far testame-
to, disponer à suo piacimento de
la proprieta lasciatali sotto condition
che passi nei discendenti, l. 4. c. 7. Ver
Mà se vn. c. 6.

VNIFORME PENSIONE.

Vniforme pensione per 40. ouer 50
anni pagata si presume Liuello
Negli Autentici, conf. 28. c. 153

Vniforme pensione pagata per 40. ann
per beni di Chiese non può quello es-
ser dispossessato di essi beni, mà deue
esser inuestito. Negli Autentici, conf
28. c. 153.

VOLONTA.

Volontà vltima se apparirà fatta per
Breuiario deue esser osseruata, se
il Breuiario farà giurato da quelli, ch'
alcuna cosa diranno d'hauer, libr. 4.
cap. 1. c. 60.

Volontà vltima del Testator deue esser
osseruata mentre apparisca fatta per
Testamento, l. 4. c. 1. c. 60.

Et nel lib. 4. cap. 24. c. 69. t.

Volontà del Testator è fauorabile, l. 4.
cap. 17. c. 66.

Volontà del Testator dell' arbitrio di al-
tri perder non deue, se però non fusse
il Padre del Testator, l. 6. c. 10. c. 88.

Volontà del Testator è ambulatoria fino
alla morte. Nei Conf. conf. 49. nel
fine. c. 167.

Volontà. Vedi Testamenti.

VSO.

Vso commune cioè tutte quelle cose,
che il Testator vsaua in casa sua
per suo vtile, & commodo, & della sua
famiglia cascano sotto il nome di Mas-
saria di casa, l. 4. c. 16. c. 65.

Vsar non si può alcun Aduocato, che
non sia approbato, notato, & admes-
so, perche rende nullo ogn'atto segui-
to à fauor di chi lo vsa per Auocato
nelle sue carte. Corr. del Ser. Gritti,
cap. 8. Vers. Et ogni Atto. c. 176.

Vso di scritte in sua difesa deue dar il
querelante all'Officio di Pionego, &
produr Testimonij. Corr. del Seren.
Triuisan, c. 6. c. 183.

Vso



Vso, cioè per vso della moglie, che farà assicuration della sua dote siano detrahti tanti mobili di quelli, che lei hauerà tolti in assicuration, quãto saranno necessarij, il restãte ad istanza de creditor del marito siano venduti, & il tratto depositato, & poi inuestito per sicurtà della dote assicurata. Corr. del Serenifs. Triuifan, cap. 7. c.183.t.

Vso di Beni Communalì nei particolari è prohibito, & sono condannati Ducati 10. per campo di quella summa, che godefsero, & banditi anni due. Ne i Decr. c.209.

Vso nuouo di alienar gli stabili di Venetia è descritto. Ne i Decr. c.228.t.
V S V F R V T T O.

V Sfrutto acquista il padre, quando li beni per dimissoria sono lasciati al figliuolo di famiglia, l.4. c.8. c.62.
V S V R A R I.

V Surarij contratti deuono esser ridutti alle vere, & giuste quantità esborfate. Ne i Conf. conf. 22. c.148.

V Surari, & loro pena. Ne i Decr. 217. t.
V Suraro Venetiano sia bandito. Ne i Decreti. ibid.

V S V R P A T O R I.

V Surpatori de beni feudati non possono hauer il beneficio della parte 1496. & 1506. Leg. Ciu. c.285.

V Surpatori di beni feudali denunciati à Rettori, ouer Magistrati siano tornati in Signoria Legg. Ciu. c.285.

V S V R E.

V Sure non possono esser commesse per maschio, ouer per femina in alcun modo, ouero ingegno. Ne i Decreti. c.217. t.

V Sura non può esser commessa rer alcun forastiero. Ne i Decr. c.217. t.

V T E R I N I.

V Terini fratelli, concorrendo alla successione con li consanguinei per parte di Padre, Fratello, ò Sorella, succedono sempre li consanguinei. Corr. del Serenifs. Cicogna. c.271. t.

V Terini mancando li consanguinei sono preferiti al fisco nella successione. Corrett. Cicogna. c.271. t.

Z O V A D E G H I.

Z Ouadego de Boui dati à Contadini illicito, & prohibito. Legg. Ciuili. c.302. t.

Z Ouadego de Buoi, & altri Bestiami, & affitto de Carri, Versori per alcuna pension annuale è prohibito, & dannato. Leg. Ciu. ibid.

Z V D E G A D I.

Z Vdegado fatto per Legge, deuene conter in sei nomi delli Giudici, che l'haueranno fatto, l. 1. c.25. c.16.

Z udegado di altri benifi fa, quando li benifi, che sono stati posti nel vadimonio non sono bastauoli per far il pagamento della dote, l. 1. c.55. Vers. Ma per quello. c.26.

Z udegado hauuto, ch' hauerà la donna potrà poi à suo piacimento farsi inuestir dei beni del marito, libr.3. cap. 38. & 39. c.52.

Z udegado delle donne come sia esequito dalli Giudici di Proprio, l.3. c.49. c.53.

Z udegado deue esser fatto sopra i beni del marito della quantità della dote, detratto però il legato lasciato dalla moglie al detto marito, l.4. c.9. c.63.

Z udegado non si fa della dimissoria lasciata dalla moglie al marito, mà di tanto meno, l.4. c.9. c.63.

Z udegadi dalle donne il Serenifs. Principe fa quelli esequir, come l' altre sententie, l.6. c.16. c.90.

Z udegado deue esser sottoscritto da due Giudici di Esaminador. Ne' Consulti, conf. 16. c.142.

Z udegadi si fanno senza commandamento all' Ufficio di Proprio. Nella pratica c.4. c.191.

Z udegado è vn'atto, che si leua all' Ufficio di Proprio per satisfattione, & pagamento delli suoi crediti dotali, & si fa secondo la forma posta. Nella pratica, c.4. Vers. Zudegado. c.191. t.

Z udegadi, & inuestitioni per pagamento di dote più non si faccino, Corr. del Serenifs. Memo. c.276. t.





INCIPIIT PRIMVS LIBER STATVTORVM

ET LEGVM VENETORVM QVÆ COMPOSITA ;
reformata , & disgregata , & in vnum reducta , & de
nouo edita fuerunt , tempore Illustris Domini Iacobi
Theupuli Inclyti Ducis Venetiarum

*Currente Anno Dominice Incarnationis M. CCXLII. die vi. exeunte
Mense Septembris. Inditione Prima,*

- 1 *In rebus nil tam studiosum reperitur , quam venerabiles sanctiones , per
quas diuinæ , humanaq; ab improbis proteguntur , & omnis iniqui-
tas refrænatur ;*
- 2 *Suppositi iurisdictioni vtantur nostris Statutis , & Iudices ab earum
sanctionibus non discedant , sed exacta diligentia obseruantes , vni-
uersis plenam iustitiam reddant .*
- 3 *Si aliquando occurreret , quod per ipsas non sint precisè decisa , procedatur
de similibus ad similia , vel secundum consuetudinem approbatam .*
- 4 *Iudices disponant in causis , sicut iustum , & equum eorum prouidentia
apparebit ; habentes Deum ante oculos mentis suæ .*

PROLOGVS PRIMVS.



DEO Authore Ducaturv nostrum B. Marci suffragijs
gubernante, qui nobis permissione gratiæ cœlestis est
collatus , & bella feliciter peragimus , & pacem
iuribus decorantes statum patriæ honorabilius su-
stentamus . Hinc itaq; adeo nostros animos ad au-
xilium Dei erigimus, vt non de nostra , nostrorumq;
fidelium potentia , seu ingenio confidamus , sed om-
nem spem ad solam referamus summæ prouidentiam
Trinitatis . Vnde , & mundi huius elementa sub
quadam nebula processerunt , & in orbem terrarum eius dispositio est pro-
ducta . ¶ Cum igitur nihil tam studiosum reperiatur in rebus , quam vene-
rabiles sanctiones , † per quas res diuinæ , humanaque ab improbis prote-
guntur , & suis propulsionibus omnis iniquitas refrænatur , existimamus
necessarium , vtile , possibile , & honestum ad ipsarum tramitem propera-
re ; vt earum metu humana refrænetur audacia , iutaq; sit inter improbos
innocentia , & in ipsis improbis refrænatur nocendi facultas supplicio for-
midato , per quas etiam ius suum vnicuique tribuitur . Reperimus namque
omnia

omnia statuta à nobis, & prædecessoribus nostris edita tanta confusione sub-
 nixa, vt iuxta eorum indebitam compositionem de quorundam obseruatio-
 ne (quibusdam in omnibus prætermisissis) frequenter nostri iudices vacilla-
 bant. ¶ Qua propter nos Iacobus Theupulus Dei gratia inclytus Dux Vene-¹²⁴⁵
 tiarum, viros disertissimos, nobiles, & discretos, videlicet, Pantaleo-^{D. 4}
 nem Iustinianum Ecclesiæ Sancti Pauli Plebanum. Thomam Centernicum,
 Ioannem Michaelem, & Stephanum Badoarium, qui fidelitate plurima
 circa nostram Republicam se adhibentes, in eius informatione, & statu
 eorum pro sapientia producuntur assidue in augmentum, super composi-
 tione, & reformatione nostrorum statutorum fecimus aduocari, quibus im-
 posuimus confidenter, vt secundum eorum floridam provisionem deberent
 ea corrigere, dilucidare, componere, omniaque facere, quæ ipsi operi
 nouerint opportuna, quorum prouidentia, habito super his studio diligenti
 (votis nostris funditus exauditis) ad maxime vtilia processerunt, quoniam
 dispersa, & disgregata, & noua statuta per eot composita sub competi-
 bus rubricis, vel titulis compillantes, ipsas rubricas, vel titulos in Li-
 bros debito ordine aggregarunt, quos quidem Libros in ipso volumine dispo-
 nere modo congruo studuerunt. Hac igitur compillatione statutorum ab ipsis
 nobis exhibita, quoniam eam inuenimus optima æquitate fulcitam, nostro
 regimini congruentem, subiectis nostris vtilem, & benignam auctoritate
 nostra, & consilij totius publicæ contionis duximus approbandam. ¶ Vo-
 lentes igitur, vt omnes nostræ iurisdictioni suppositi ipsis statutis † vtan-²
 tur, districte volumus, & iubemus, vt nostri iudices in iudicijs ab earum
 sanctionibus non discedant, sed ea exacta diligentia obseruantes plenam iu-
 stitiam reddant, & faciant vniuersis. ¶ Et si qua aliquando occurrerint,
 quæ præcise non sint per ipsa decisa. (Cum plura sint negotia, † quam sta-³
 tuta) si occurrenti extraneæ quæstioni in his aliquid simile reperitur, à
 similibus est ad similia procedendum, vel secundum consuetudinem appro-
 batam: alioquin, si penitus est diuersum, vel consuetudo minime reperi-
 tur, disponant nostri Iudices, sicut iustum, & equum eorum prouidentie
 apparebit, † habentes Deum ante oculos mentis suæ, sic vt in die districti exa-⁴
 minis coram tremendo Iudice, dignam possint reddere rationem.



COMENZA IL PRIMO LIBRO DI STATVTI, ET LEZE DI VENETIA

I quali composti, reformadi, & disgregadi, & redutti in vno, & di nuouo Publicati sono nel tempo dell' Illustris. M. Iacomo Theupolo Inclito Dose de Venetiani.

*Correndo l' Anno della Incarnation del Signore MCCXLII. Adì 6.
uscendo il Mese di Settembre. Inditione Prima.*



PROLOGO PRIMO.



IO Auttore gouernando mediante i preghi del B. M. S. Marco il Ducato nostro, lo qual per permission della Celestial gratia à noi è conferido. Et le guerre felicemente compimo, & la pace con le Leze adornando lo stato della Patria più honoruolmente sustinemo. Da questo addunca noi in tanto leuemo ad adiutorio de Dio li animi nostri, che ne della nostra, ne delli nostri sudditi possanza, ouer ingegno se confidemo, mà tutta la speranza nostra alla sola prouidentia della somma Trinitade riferimo, dalla quale, & li elementi di questo mondo in modo di certa niuola son proceduti, & la disposition di quella fù prodotta in l'vniuerso mondo. ¶ Conciofia adunca, che di tutte le cose, nulla si ritroui tanto virtuosa, quanto le venerabili Leze, per le quale le cose diuine, & humane da i cattui son difese, & con le propulse de quelle ogni iniquità si è refrenata, existimamo necessario, vtile, possibile, & honesto con celerità metterli alla via di quelle, accioche per paura di esse la humana audacia sia corretta, & entro i cattui la innocentia sia sicura, & in essi cattui l'habilità di nocere, mediante la paura della pena, si rifreni. Per le qual Leze etiamdio se rende à ciascun la sua rason. Però che ritrouemo tutti li statuti fatti da noi, & dalli Predecessori nostri di tanta confusione implicadi, che per la sua indebita compositione, li nostri zudefi (pretermessi al tutto alcun d'essi) circa la obseruanza d'alcuni spese fiade vacillauano. ¶ Per la qual cosa noi Iacomo Teupolo, per la Dei gratia, inclito Dose di Venetia, sopra la compositione, & reformation de nostri statuti fessimo conuocare i facondi nobili, & discreti huomini. Pantaleon



leon Iustinian Piouan di S. Paolo, Thomao Centernigo, Zuanne Michei, Stephano Badoer. I quali con grandissima fidelità circa la nostra Republica adoperandosi in formatione, & stato di quella per la lor sapienza continuamente procedono in accrescimento. Ali quali noi confidentemente commetteffimo, che secondo la lor florida prouision, essi correggere, dilucidare, & componere quelli douessero, & far tutto quello, che essi conoscesseno ad essa opera esser conueniente. Li quali con la sua prouidentia hauuto sopra ciò diligente studio exauditi totalmente i nostri desiderij à cose maxime utili son proceduti, perche i dispersi, & separati statuti, & li noui per loro composti sotto conuenienti Rubriche, ouer Titoli compilando quelle Rubriche, ouer Titoli hanno in Libri con debito ordine aggregati, li quali libri con modo conueneuole hanno studiado in esso volume disporre. Adunque data à noi da quelli questa compilatione di statuti, perche l'hauemo trouato d'ottima equità fornita al nostro regimento conueneuole, & à i nostri sudditi utile, & benigna per autorità nostra, & del consiglio, & de tutta la Publica congregation l'hauemo reputata degna de confirmatione. ¶ Volendo adunque, che tutti alla Iurisdiction nostra sottoposti essi statuti vsino, strettamente volemo, e comandemo, che i nostri zudesi nel iudicare da li Ordini di quelli non si partino, ma con ogni diligentia quelli offeruando faza, & renda piena iustitia à tutti. ¶ Et se alcuna fiada occorresse cosa, la qual non fosse per quelli espressamente determinata (conciosia, che più sian i casi, che li statuti) Se à qualche estranea questione occorrente si troua in essi cosa alcuna simile, l'è da procedere da simili à simili, ouer secondo l'approbata consuetudine. Altramente se al tutto tal caso è diuerso, ò se tal consuetudine non si troua, faza i nostri zudesi, si come iusto, & equo alla sua prouidentia parerà, habbiando Dio auanti gli occhi della sua mente, si che nel giorno del distretto examine, essi possan dauanti il tremendo zudese rendere degna rason.

- 1 *Qui ex Officio aliquem corrigere, vel iudicare intendit, conscientia pura, & mente lucida, debet correctionem, vel sententiam ferre.*
- 2 *Qui iudicantis Officium suscipit, prius propria corrigat, & postmodum aliena iudicet, & reprehendat, ne corrigendo, vel sententiando seipsum condemnet.*
- 3 *Non est iudex si non est in eo iustitia, quæ est constans, & perpetua voluntas, ius suum vnique tribuens.*
- 4 *Iudex non secundum conscientiam; sed secundum allegata iudicare debet, nam si omnia in hoc seculo iudicata essent, locum diuina iustitia non haberet.*
- 5 *De occultis nolite iudicare, vt non iudicemini, in quo enim iudicio iudicabitis iudicabimini.*



P R O L O G V S.

- 6 *Incerta non sunt iudicanda, quousque veniat dominus, qui latentia producet in lucem.*
- 7 *Occulta solummodo diuino iudicio sunt reseruanda, & num. 5.*
- 8 *Sacramentum contra canonicas sanctiones presumptum, non sacramentum, sed potius periurium est iudicandum.*
- 9 *Presumptionum diuisio quadripartita*
- 10 *Presumptio alia iuris, & de iure, alia temeraria, alia probabilis, seu violenta, & alia necessaria.*
- 11 *Manifestum quid sit.*

Incipit Secundus Prologus.

Q
V
I
A
S
C
R
I
P
R
O
L
O
G
I
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U
S
P
R
O
L
O
G
U

debemus ; manifestè Apostolo attestante , Tu quis es , qui indicas alienum firuum ? (scilicet de occultis) suo domino stat , aut cadit . Ergo incerta nullatenus sunt iudicanda , † quousque veniet dominus qui latentia produ- 6
cet in lucem , & illuminabit abscondita tenebrarum , & manifestabit consilia cordium . ¶ Quamuis enim vera sint , non tamen credenda sunt , nisi , quæ manifestis iudicijs comprobantur , nisi , quæ manifesto iudicio conuincuntur , nisi , quæ iudiciario ordine comprobantur . Licet circa materiam præsentem ad probandum , † quod occulta solummodo diuino iudicio sunt reseruanda , quam plurima possent iura introduci , tamen prædicta sufficiant . ¶ Sed forte iudices communitatis sacramentum obijcient , cuius obseruantia , prout consuetudo exigit ciuitatis , vbi iura eorum scripta deficiunt , secundum arbitrium proprium malefactoribus pœnas irrogare tenentur , & alias causas desinire . Sed de iuris rigore eis dilucidè respondetur , quòd sacramentum contra canonicas sanctiones præsumptum , non sacramentum , † sed potius periurium est iudicandum , & quòd consuetudo 8
talis potius est dicenda corruptio , quàm consuetudo , quæ diuturnitate temporis eos nullatenus defendit , quia tanto grauiora sunt crimina , quanto diutius infelicem animam detinent alligatam . Sed quia non omnia in lucem per testes produci possunt , præsumptionibus aliquando iudicatur . ¶ Sed sciendum est , † quòd præsumptionum alia est temeraria , alia probabilis , alia violenta , & alia necessaria . Temeraria præsumptio , siue suspicio repellitur 9
à iure , & in nullo debet mouere animum iudicantis , de qua præcepit capitulum illud ; Vt iudices nullum iudicent suspicionis arbitrio ; Hæc surgit à malis hominibus ex causis vilibus . Vident enim quendam virum semel loquentem præsum-
cum muliere , statim præsumunt , quòd pro malo , & male loquatur . Hæc præsumptio abiicienda est , quoniam dubia in meliorem partem sunt interpretanda . † ¶ Præsumptio probabilis est , quæ dicitur præsumptio 10
iudicis , hæc surgit ex suspicionibus aliquibus , & fama crescente , præsumptio præ-
quæ purgationem inducit , sicut per multa iura probatur , & contra talem præsumptionem recipitur probatio , sed hæc non inducet iudicem ad sententiam contra infamatum , nisi defecerit in purgatione , & licet talis præsumptio non inducat iudicem per se ad sententiandum , cum vno tamen teste , vel alia simili præsumptionem plenam fidem facit , vt per iura plenè probatur , vel mouet iudicem , vt ferat iuramentum ei , pro quo est præsumptio , & sententiam ferat pro eo , & hoc etiam per iura probatur . ¶ Violenta præsumptio habet ex vero similem probationem , & dicitur præsumptio iuris , quoniam ius præsumit ita esse . Apparet Instrumentum Violenta
cancellatum , ius præsumit debitorem liberatum , sicut per legem probatur , & præsumit ius , quòd nullus refutet personam Ecclesiæ , & accipiat postmodum vicariam , quòd probatur per iura . Hæc præsumptio talis est , quòd inducit iudicem ad sententiandum , nisi probetur contra talem præsumptionem , vt probatur etiam per iura . ¶ Necessaria præsumptio est , 11
quæ dicitur iuris , & de iure , & inducit iudicem ad sententiam , quæ non recipit



P R O L O G V S!

Quid sit
manifestum.


II

recipit probationem in contrarium, & ideo dicitur iuris, & de iure, cum vehementer præsumitur esse, vel non esse. Et propter talem præsumptionum ius statuitur, sicut est, cum aliquis cognouit sponsam suam conditionalem, ius præsumat purum consensum adesse, & statuit seruandum pro matrimonio, sicut probatur per iura. ¶ Sed notandum est, quòd omne bonum factum, recte præsumitur actum, & omne malum factum, praeue præsumitur actum, quæ quidem per iura probantur. ¶ Manifestum dicitur, † quòd patet per confessionem; vel probationem, vel euidentiã rei, sicut probatur per decretalem Domini Innocentij Papæ, de verborum significatione, in decretali, quæ incipit. Cum olim: Vbi sic rescribit. Offensam illam sic rescribimus intelligere manifestam, quæ, vel per confessionem, vel probationem legitimam nota fuerit: aut euidentiã rei quæ nulla possit tergiversatione celari. Manifestum proprie dicitur, quòd non eget probatione.

Prologo Secondo.


PErche per testimonio della scrittura si manifesta, che colui, che come iudice intende corregger, ouer iudicar altri, con pura conscientia, e lucidamente diè la correction, ouer sententia proferrere. Accioche l'occhio della conscientia dalle macchie di peccati tenebroso, contra se stesso quelle non inferisca. Predicendo, perche ti afforzittu trar fora de l'occhio del to fratel vna paiusca, conciosia che tu presumi nell'occhio tuo portar vn trauo? Et anche se dice in lo Euangelio. Quello de voi, e che è senza peccato, primo comenzi à lapidar quella. Perche certo elli eran venuti à punir l'altrui peccati, & hauendo lasciati i suoi incorretti. Sia reuocato adunca l'intrinfeco della conscientia à quanto che assume l'Officio del iudice, accioche per primo ello corregga i proprij mancamenti, & dappoi iudichi, e riprenda li alieni, & che nel suo corregger, ouer sententiar se stesso non condanni. Quando adunque l'occhio del core dalle macchie di peccati sarà con la penitentia intrinsecamente purgado, afforzasse de rason determinare, cioè iustamente iudicare, percioche niuno è iudice, se in lui non è iustitia. Nutrisca adunque la iustitia, la qual (come per il Filosofo è diffinita) è costante, & perpetua volontà, la qual attribuisce à cadauno sua rason, accioche deuiando della via della iustitia, non cada, & donde ello non è iustificado, ello de li sia più presto condannado. Iudichi adunque non secondo la conscientia, mà secondo le allegation, perche se tutte le cose fusseno in questo mondo iudicate, li iudicij di Dio non hauerebbero loco. Dio omnipotente al qual tutte le cose son nude, & aperte, vogliando noi corregger al precipitar la prolation della sententia, i mai di quelli di Sodoma non volse de audito iudicar auanti che l

cono-



conoscete manifestamente quello, che si dicea. Vnde esso disse, Io descenderò, & vederò, se il lamento che è peruenuto à me, eelli hanno per operatione compito, ò nò. Per esempio del qual noi siamo admoniti, che nel proferir sententia non sian precipitij, ouer non dobbiamo le cose non prouade, e non discusse per alcun modo iudicare. Dicendo il S gnor Dio, Non vogliate iudicare, cioè delle cose secrete, e non farete iudicadi, perche in quel iudicio voi iudicarete, farete iudicati voi; percioche se Dio di tutti cognitore, li mali di quelli di Sodoma, lo lamento de quali era peruenuto infin al Cielo, tutto sapendo, non volse credere, ne iudicare prima che esso diligentemente inuestigando con fideli testimoni, cioè Angeli, per opera confirmasse, quanto l'haueua aldito. Noi i quali semo homeni, & peccatori, à i quali li iudicij di Dio son incogniti, questo anteuendo niun auanti la vera, & iusta probatione deuemo iudicare, ouer condannare. L'Apostolo Paulo manifestamente attestando: Tu chi estu, che iudichi l'altrui seruo? cioè delle cose occulte. Ello stà ritto, e cade alla volontà del suo Signore. Adunque per niun modo se diè le cose incerte iudicar, fin tanto che'l venià il Signore, che produrrà in luce le cose occulte, e illuminarà le cose ascosse delle tenebre, & li consilij delli cori manifestarà. ¶ Perche quantunque le cose sian vere, non se diè però credere, se non quelle, che con manifesti iudicij se confermano, se non quelle, che con manifesto iudicio se conuincono, se non quelle, che con iudicio ordinario son comprobade. Benche circa la presente Materia à prouar, che le cose occulte son solamente al diuin iudicio reseruade se poria più, e più rason introdurre, tamen i esempi auanti allegadi basteranno. ¶ Ma forse i zudei opponeranno il sacramento datoli per la comunità per offeruantia del qual, come la consuetudine della terra ricerca, donde che li suoi statuti mancano, secondo il suo arbitrio, eelli son tenuti punir i malfattori, & l'altre cause diffinire. Mà di rigor di ragion à quelli dilucidamente si risponde, che'l sacramento contra le canoniche institutioni presumpto, non è à iudicar sacramento, mà più presto spergiuo. E che tal consuetudine più presto merita esser dita corruptela, che consuetudine, la qual per la diuturnità di tempo per niun modo quelli defende. Percioche tanto son più graui i peccati, quanto eelli teneno la infelice anima più lungamente alligata. ¶ Mà perche tutti i casi non poteno per testimoni esser dilucidadi, alcuna fiada se iudica per presumption. ¶ Ma l'è da sapere, che delle presumption alcuna è temeraria, alcuna è probabile, alcuna violenta, & alcuna necessaria. ¶ La temeraria presumption, ouer suspicion vien repulsa dalla rason, e non die in alcuna parte mouere l'anima del iudicante. Della qual comanda quel capitolo, che li iudici per arbitrio di suspicion iudicar alcun non debbano; questa nasce de mali huomini per vane

cause.



cause. Elli vedeno qualche homo con vna femina vna volta parlare subito presumono che per male, & che'l parli de male. Questa presumption è da leuar via, perche li dubij se diè in miglior parte interpretare. ¶ La presumption probabile è quella, che si dice presumption del Iudice. Questa nasce da certe suspitione, & fama crescente, la qual induce purgation. Come per molte rason si proua, & contra tal presumption se receue proua. Mà questa non induce il Iudice à iudicar contra l'infamato, eccetto se lui non mancasse in purgatione. Et benche tal presumption non induca il Iudice per se sola à far sententia, tamen con vn solo testimonio, ouer con vn'altra simile presumption fà plenaria fede, come per le rason pienamente si proua. Ouer moue il Iudice à dar sacramento à colui in fauor del qual è la presumption, & per esso pronunciar sententia. Et questo etiamdio per rason si proua. La violente presumption se hà da probation verisimile, & vien dita presumption iuris, perche la rason così eser presume. Appare lo instrumento cancellato, la rason presume, che'l debitor sia liberato, come per legge si proua. Et la rason presume, che niun refudi il Vescouado, e che poi riceua il Vicariato, la qual cosa per rason si proua. Questa presumption è tale, che la induce il Iudice à sententiar, eccetto se contra tal presumption vien prouado, come per rason etiamdio si proua. ¶ Necesaria presumption è quella, che si dice iuris, & de iure. Et induce il Iudice à sententiar, la qual non riceue probation in contrario. Et però si dice iuris, & de iure quando con gran vehementia se presume alcuna cosa eser, ouer non eser. E per causa di tal presumptione si statuiscono le legge, come è quando alcun hà conosciuto carnalmente la sposa sua conditionata la rason presume puro consentimento, & hà statuido, che si debbia seruare per Matrimonio, come per rason si proua. ¶ Mà è da notare, che tutte le cose ben fatte, à fin de ben si dien presumere eser fatte, e tutte le cose mal fatte, à fin de mal se dien presumere eser fatte, le qual cose per rason si prouano. ¶ Manifesto si dice quello, che per confession, ouer probatione, ouer per euidencia della cosa è palese, come per la decretale di Papa Innocentio, de verborum significatione se proua in la decretale, che comenza. Cum olim, in quale così risponde. Noi rescriuemo quella offensione intendere eser manifesta, la qual per confession, ò per legitima probation serà conosciuta, ouer per euidencia de la cosa, la qual con niuna tergiversation si puol ascondere. Manifesto propriamente se dice quello, che non hà bisogno di probation.

1 *Presumptionum quatuor sunt genera.*

2 *Contra presumptionem iuris, & de iure, nulla probatio contra eam recipiatur, sed secundum ipsam Iudices sententiam ferant.*

3 *Accusatus de adulterio, si se defendit qui a propinquus mulieris, si postea eam.*



eam in uxorem accipiat, violenter præsumitur, quòd prius commiserit adulterium cum ea, nec probationes in contrarium admittantur.

4 *Si uxor in domo mariti nil apportauit, sed aliquid habet: violenter præsumitur, quòd de bonis uiri illud acquisiuerit, nisi ipsa contrarium probaret.*

5 *Si creditor alicuius reddit cartam debiti, præsumitur quòd sibi solutum sit debitum, nisi creditor contrarium probaret.*

6 *Si in Libro alicuius scriptum inueniatur, quòd alteri tantum debet, vel ab altero tantum recepit, tunc iudices honestiori parti sacramentum dabunt.*

7 *Si quis filio suo aliquam rem reliquit, & uoluit, quòd post mortem filij, alius eandem rem habeat, violenter præsumitur, quòd testator uoluit alium rem habere, cum filius decessit sine filijs, vel masculis ex filio descendentibus per masculos.*

8 *Præsumptiones locum habent, dummodo statutis, legibus, prouisionibus, vel consuetudinibus approbatis, modo aliquo contrariare, vel aliquatenus obuiare minimè videantur.*

De præsumptionibus, & quod sunt quatuor genera præsumptionum.



QUONIAM in præsentì volumine de præsumptionibus, propter quas iudices mouentur ad credendum, ut iuramentum à partibus secundum eorum discretionem, exigatur, perfunctoriè fecimus mentionem. Ideò quæ de his, & alijs copiosius volumus sanctièdo tractare; Et quoniam † quatuor sunt genera præsumptionum, de singulis per ordinem exempla spe-

cificando dicemus. Nam est præsumptio iuris, & de iure. Necessaria, seu violenta Probabilis, & Temeraria. ¶ In primo casu, quando uidelicet præsumptio est iuris, & de iure, volumus † quòd nulla probatio contra eam præsumptionem recipiatur, sed secundum ipsam iudices sententiam ferant. ¶ Sunt enim istæ præsumptiones iuris, & de iure, ut si tutor in inventario res pupilli, vel fatui scribat, si postea uellet dicere contra illam scripturam, & probare, nolumus eum audiri. ¶ Item si mulier faciat omnes filios suos sibi hæredes, sed habeat filium in ventre, volumus, quòd & ille sit hæres cum alijs fratribus suis. Præsumimus enim, quòd eum hæredem fecerit, & contra hoc non recipiantur probationes in contrarium. Et breuiter ubicumque in statuto dicitur aliquid, & addicitur, quòd contra illud probationes non admittantur, illam appellamus violentam præsumptionem. ¶ Est etiam illa violenta præsumptio, † cum aliquis accusatus de adulterio est, & defendit se; quia propinquus est mulieris; si postea accipit eam in uxorem, præsumimus, quòd ipse prius commiserit adulterium cum ea, nec volumus, quòd probationes in contrarium admittantur. ¶ Secunda præsumptio est necessaria, seu violenta, & ista facit plenam probationem, secundum quam decernimus iudicari, nisi contrarium probeur. Iam si aliquis dicat aliquem, aliquo tempore fuisse sanæ mentis, quando aliquis fecit, vel

I
Præsum-
ptio iuris
& de iure.

2

Corr. cap
II. lib. 6.

3

Necessa-
ria, siue
violenta.



- 4 *vel promisit, præsumimus, quòd verum dicat, & secundum hoc iudices debent sententiare, nisi contrarium probetur. ¶ Item si vxor alicuius, † per quem nihil de suo in domum illius exportauit, aliquid habet præsumimus, quòd de bonis viri illud acquisierit, nisi ipsa contrarium probaret. ¶ Item si aliquis probat, quòd res aliquando fuit sua, præsumimus quodammodo sit sua, & dicimus pro eo sententiandum, nisi contrarium probaretur. ¶ Sed si creditor alicuius reddit sibi cartam debiti, præsumimus quòd sibi solutum sit debitum, † nisi creditor contrarium probaret. ¶ Item si aliquis dicit, quòd secundum statutum aliquid facere potest, ei credimus, nisi alter contrarium ostenderet. ¶ Tertia præsumptio est probabilis, & ista non probat plenè, sed mouere debet iudicem ad dandum sacramentum honestiori parti. Vt si inueniatur scriptum in libro alicuius, quòd alteri tantum debet, † vel quòd ab altero tantum recepit, tunc scilicet iudices dabunt sacramentum, vt supra diximus. ¶ Item si dico scriptura est talis, & alter negat, si inuenta scriptura alia ab illo confecta, cui, & ista assimilatur, vel si probo per vnum testem. Item cum aliquis vocatus ad iudicium non vult venire. ¶ Item si aliquis reliquit filio suo aliquam rem, & voluit, quòd post mortem filij alius eandem rem habeat † violenter præsumimus, quòd testator voluit alium rem habere, cum filius deceffit sine filijs, vel alys masculis ex filio descendentibus per masculos; alioquin noluit eum habere, & secundum hoc sententia fertur, nisi contrarium fuerit probatum. ¶ Et licet has præsumptiones dicamus locum habere, tamen volumus, quod locum habeant, vel aliquid valeant, † vbi nostris statutis, legibus, promissionibus, vel consuetudinibus approbatis, viderentur modo aliquo contrariare, vel aliquatenus obuiare,*
- 5 *Cor.c.1. 6. probabilibus.*
- 6 *Corr. per c.2. lib.6.*
- 7 *Vide par rem 1306 & 1413. 29. D.c. M. Conf.*
- 8

Capitolo delle presumption, & che quattro son le specie di presumption.

PErche nel presente volume hauemo per transito fatto mentione delle presuntion, per causa delle quali i zudefi secondo la lor discretion si moueno à credere, & dar zramento alle parti. Et perciò volemo de queste, & de altre cose più copiosamente statuendo trattare. ¶ Et perche quattro son le spetie di presuntion, di cadauna de esse per ordine specificamente exemplificando diremo. Percioche vi è presumption iuris, & de iure. Necessaria, ouer violenta. Probabile, e Temeraria, ¶ Nel primo caso, cioè, quando la presuntionè iuris, & de iure, volemo, che contra essa presuntion niuna probation sia riceuta. Mà che i iudici secondo essa facciano sententia. Percioche queste presuntion iuris, & de iure, son come sel tutor scriua in inuentario le robbe del pupillo, ouer del mentecapto, & dapoi ello vorrà dire contra quella scrittura, & prouare, non volemo che'l sia aldido. Item se vna femina farà tutti i suoi fioli soi heredi, ma hauerà vn fio nel ventre, volemo, che quello sia herede con gli altri suoi fratelli. Percioche noi presumemo, che lei habbia facto herede quello. Et cõtra questo nõ sia probation tolte in contrario. ¶ Et breue-

mente



mente in cadaun luogo che'l statuto dice alcuna cosa , & aggiunge, che contra quella non sia admeffa probatione , dimandiamo quella presumptione violenta . ¶ Quella etiamdio è violente presumption, quando alcuno è accusato de adulterio , e lui se difende , perche le parente della femina . Se dapo lui quella torrà per moglie , presumemo che esso habbia già auanti commesso l'adulterio con essa , ne volemo che in contrario sian admeffe probationi . ¶ La seconda presumption è necessaria , ouer violenta , & questa fa piena probation , secondo la qual noi statuimo , che sij zudegado , eccetto sel contrario non sarà prouado . ¶ Impercioche se alcun dirà qualcun in alcun tempo esser stà de sana mente , quando l'harà fatto alcuna cosa , ouer promesso , presumemo che'l dica la verità , & secondo questo i zudefi dian sententia , eccetto sel non proua il contrario . ¶ Ancora se la moglier di alcun la qual in casa di esso marito nulla del suo habbia portado , haurà qualche facultà , presumemo , che quella de Beni del Marito l'habbia acquistata , eccetto se essa in contrario non prouasse . ¶ Ancora , se alcun proua , che vna cosa qualche fiata sia stà sua , presumemo , che al presente la sia sua , & diciemo douersi per lui dar sententia , eccetto sel contrario non fosse prouado . ¶ Mà se il creditor di alcun restituisse al debitor la carta del debito , presumemo , che ad adesso creditor sia pagado il debito , eccetto se'l creditor prouasse il contrario . ¶ Ancora se alcun dice , che secondo il statuto , ello puol far alcuna cosa , noi crederemo à quello , eccetto se non si mostrasse altramente . ¶ La terza presumption è probabile; & questo pienamente non proua , mà diè mouere il zudefe à dar sacramento alla parte più honesta . Come è sel si troua scritto nel libro di alcũ , che lui sia debitor à vn'altro de alcuna quantità , ouer che da qualche altro l'habbia receuto alcuna quantità , all' hora li zudefi da sacramento come di sopra hauemo dito . ¶ Ancora se io dico vna scrittura esser del tale , & vn'altro nega , sel se trouerà vn'altra scrittura da quello tal fatta , alla qual questa si affomeia , ouer se io prouo questo per vn testimonio ¶ Ancora quando alcun vien chiamato in iuditio , e nõ vol vegnire . ¶ Ancora se alcun lassarà à suo fio alcuna cosa , & hà volesto , che dapo la morte del fio vn'altro habbia quella medema cosa , violentemente presumemo che'l testador hà volesto quel tal hauere quella , quando il fio serà mancado senza fio- li , ouer altri Mascoli descendenti dal fio per linea masculina . Altramente non hà volesto quello hauer quella cosa , e secondo questo sia pronuntia sententia , eccetto sel non serà prouado il contrario . ¶ Et benche diciemo queste presumptioni douer hauer loco , nientedimeno nõ volemo quelle habbia loco , ò alcuna cosa vagliano ogni volta che àlli nostri statuti , leze , promission , ouer approbate consuetudini , apparesse per modo alcun contrauenir , ò veramente in alcuna parte opponerli .

D E



DE IMMOBILIBVS MONASTERIORVM
non alienandis sine consensu personarum in lege
comprehensarum . Cap. I.

Vide pag. 1412. 26. Oct. Rog. & 1348. 1. Ap. 1371. 9. Apr. & 1536. vlt. Decemb.

IMMOBILIA Monasteriorum, quæ habent redditus annuatim, vtpotè salinæ, vineæ, aquæ, molendina, mansiones, & stationes circa Riuoaltum, ex quibus pensiones recipiuntur, non poterunt alienari, nec pignorari, nec infeudari, nisi cum auctoritate Abbatis, & consensu fratrum, & Episcopi, & aduocati eorundem Monasteriorum, saluo iure quintelli. Reliqua vero poterit solus Abbas alienare consensu Capituli, & Aduocati.

De lege supra Plebanos Ecclesiarum. Cap. II.

Deci. vtin c. 3. in 6.

Plebari vero Ecclesiarum suarum res immobiles omnes poterunt alienare cum consensu vicinorum, & auctoritate Episcopi.

De lege supra Episcopos Venetiarum. Cap. III.

1412. 26. Oct. in R.

Episcopi non poterunt alienare immobiles res sui Episcopatus, nisi cum consensu Canonorum, & Metropolitanorum.

De lege supra Metropolitanos, id est maiores Rectores Ecclesiarum. Cap. IV.

Vide pag. 1448. 2. Ap. in R. Deci. vtin c. 4. in 6.

Metropolitani vero non nisi cum consensu suffraganeorum. Quæ autem sunt ipsis Ecclesijs coherentia, vtpotè cimiteria, & officina ipsarum Ecclesiarum omnino non poterunt alienari, sicut nec ipsæ Ecclesie. In alienatione autem immobilium ius quintelli debet esse saluum. Quintelli vero ius saluum debet esse, si res ipsa fuerit alienata. Alienatio quidem sic intelligitur, si feratur in ipsum, nec debet dari vsusfructus ipsius rei alicui, nec debet ipsa res impegnari, vel pignori obligari, nec debet poni aliqua seruitus illi rei, nec dari ad libellum ipsa res, sed ea, quæ veniunt in heredem, vel successores, siue per successionem per lineam descendentem, vel ascendentem de prole, non intelliguntur esse alienata. Item alienatio est, quando per testamentum, per dimissoriam, vel per alium modum relinquuntur, donantur, alienantur, vel transferuntur per quemcunque modum in extraneos, qui non sunt de prole, siue de linea ipsius, à quo relinquuntur, donantur, alienantur, vel transferuntur res immobiles.



CHEL NON SE DIE ALIENAR LE COSE STABILI
delli Monasterij senza consentimento delle persone in le Leggi
comprese. Cap. I.



LE cose immobili delli Monasteri, li quali hanno rendede annuali come è saline, vigne, aque, molini, mansione, stafone intorno de Rialto, delle qual se receue rendede, non se può alienar, ne impegnar, ne infeudar, se non con autorità dell'Abbate, & consentimento di Frati, del Vescouo, & delli Aduocati di quel Monasterio, salua la ragion del quintello. Ma tutte le altre cose potrà solo l'Abbate alienar con consentimento del Capitolo delli Aduocati.

Della legge sopra li Piouani delle Giesie. Cap. II.

LI Piouani veramente potran alienar tutte le cose immobili delle sue Giesie con consentimento delli vicini, & con autorità del Vescono.

Della legge sopra li Vescoui di Venetia. Cap. III.

LI Vescoui non potranno alienar le cose immobili del suo Vescouado, se non con consentimento delli Canonici, & delli Metropolitanani.

Della legge sopra li Metropolitanani, cioè maggiori Rettori delle Giesie. Cap. IV.

LI Metropolitanani veramente se con consentimento di soi suffraganei. ¶ Må le cose coherenti à esse Giesie, si come è cimiterij, & le Officine de esse Giesie, si come ne anche le Giesie medeme per alcun modo non si puono alienar. ¶ In le alienation veramente delle cose immobili, la rason del quintello sempre deue esser salua. Ma la rason del quintello diè esser salua, se quella cosa sarà alienata. ¶ La alienatione se intende così, se alcuna cosa è prohibita alienarsi, non se diè dar così in altri; che'l dominio se transferisca in quel medemo, & non si diè dar lo vsufrutto de quella cosa ad alcuno, & non se diè impegnar essa cosa ouer obligar per pegno, & non se diè metter alcuna seruitù à quella, non si diè essa dar à liuello. Må quelle cose, che vengono in heredi, ouero successori, ouer per succession per linea descendente, ouer ascendente de schiatta, non se intendono esser alienate. ¶ Ancora è alienation quando per testamento, per dimissoria, ouer per altro modo vien lassado, donado, alienado, ouer transferido, per cadauno modo in li strani, li quali non sono della schiatta, ouer della linea de colui, dal qual vien lassado, donado, alienado, ouer transferido le cose immobili.

Come



Quod immobilia Ecclesiarum non possint amitti, & quòd Iudices
examinatores super bonis Ecclesiarum, cum in alios transfe-
runtur, non debent dare inuestitiones, vel propria, nisi
cum auctoritate domini Ducis. Cap. V.

Vt capit.
28. in au-
tent. &
Deci. ut in
par. 1412.
& 1514.
26. C. &
& 1448.
M. Conf.

Huiusmodi enim immobilia, quæ habent annuas pensiones, nulla pos-
sessione, nec coopertura, nec inuestitione amittere poterit Ecclesia,
nisi per possessionem quadraginta annorum. Alia verò immobilia, quæ non
habent redditus, poterit amittere Ecclesia, vel per inuestitionem triginta die-
rum, vel sexaginta, vel longam possessionem triginta annorum, secundum
generalem usum nostræ terræ. ¶ Dicimus præterea statuentes, quòd super
alienationibus, pignorationibus, infeudationibus, & liuellis rerum immo-
bilium monasteriorum, & Ecclesiarum, iudices, inuestitiones, vel propria
non debeant alicui exhibere, nisi de consensu, & auctoritate domini Du-
cis. Prouideat enim dominus Dux, ne prædicta fiant in detrimentum Mo-
nasteriorum, & Ecclesiarum.

De illis, qui vocant alios ad placitum, quòd prius debent ire ad Du-
cem, & qualiter in causa debet procedi. Cap. VI.

Cum aliquis vult vocare aliquem ad placitum primo debet ire ad Ducem,
& ab eo debet recipere præceptum, & ministerialem, qui præcipi at ei,
qui ad iudicium vocatur, venire certa die ad placitum.

Et si ille, qui vocatus est, constituta die venerit, antequam incipiat
placitare, poterit petere inducias pro aduocato inueniendo quatuor die-
rum, & tunc placitabit. ¶ Si autem ad hanc primam vocationem non
venerit, vel non miserit aliquem loco sui, istud primum præceptum ha-
betur pro vno præcepto, & in eo iudices sic procedant, vt si ille, qui vo-
cauit, voluerit, quòd interdicitur ei, qui vocatus est, vt de Vene-
tijs non exeat, iudices hoc interdictum facient, si iudicibus apparebit,
quòd ius habeat, & debet in interdictio notari, quare interdictio fiat, Ille
verò, cui interdicitur, vt de Venetijs non exeat, debet permanere Ve-
netijs per se, vel per nuntium suum vsque ad annum per ipsum interdi-
ctum, debet quoque secundo vocari, & non amplius, & si venerit similiter
inducias petere poterit pro aduocato inueniendo quatuor dierum, & tunc
placitabit.

¶ Si verò non venerit, tunc iudices audiant rationes partis presentis,
& si liqueat eis de causa, indicabunt, & dabunt potestatem ei, qui vo-
cauit, ad intromittendum bona debitoris, & quòd persona debitoris stet in
curia secundum usum, si hoc petitum fuerit ab actore. ¶ Et hoc obseruetur
sive sit filius, qui erat in potestate patris ante debitum paternum, sive filia,

que



Come le cose immobili di Giesie non si possan perdere. Et che i Zudesi de Examinatori sopra i Beni delle Giesie, quando son trasferide in Alieni, non dieno dare Inuestison, ouer Proprio, se non con autorità di messer lo Dose. Cap. V.


Queste cose immobili, le qual hanno rendeda de Anno in Anno, per niuna Possession, ne Conuertura, ne Inuestison porrà perder la Giesia, se non per Possession de quaranta Anni. Ma le altre cose immobili, le quali non hanno rendeda, porrà perdere la Giesia, ouer per Inuestison di 30. giorni, ouer di 60. ouer per longa Possession de 30. Anni secondo il general vso della nostra terra. ¶ Noi oltra queito disemo ordenando, che li Zudesi non debbia dar ad alcuna Inuestison, ouer Proprio sopra le Alienation, Pignorafon, Feudation, e Liuelli delle cose immobili de li Monasteri, & delle Giesie, se non de consentimento, & autorità di messer lo Dose. Proueda adunca messer lo Dose, che preditte cose non siano fatte in preiudicio, ne danno delli Monasterij, & Giesie.

De quelli, che chiama altri à piadezar, che primamente debbiano andar al Dose, & come si diè proceder in Causa. Cap. V 1.

Quand'alcuno vol chiamar alcun à Iudicio, primamente diè vegnir al Dose, & da quello diè ricouer Comandamento, & il Ministerial, il qual comanda à colui, che si diè chiamar in Iudicio, che'l debbia vegnir vn certo giorno al Piado, & se colui il qual è chiamato vegnirà in lo giorno constituido auanti che'l comenza piadezar, il porrà domandar indusia per trouar Aduocato de quattro giorni, & in quella fiada piadezará. Ma se à questa prima aduocation non venirà, ouer non mandarà alcun in suo loco, questo primo Comandamentò sia per vno Comandamento, & in questo li Zudesi procedan così, che se colui, il qual hà chiamà, vorrà che'l sia interditto, à colui, che è chiamato, che'l non si parta da Venetia i Zudesi farà questo Interditto se li parerà, che ello habbia rason, il che se diè notar in lo Interditto, perche il fù fatto. Ma quello al qual è interditto, che'l non esca di Venetia, diè remaner in persona, ò lassar suo messo fin vno Anno per quello Interditto, & diè esser chiamato la seconda fiada, & non più, & se ello venirà, potrà similmente domandar indusia de quattro giorni per trouar suo Auocato, & può piadegiarà. ¶ Ma se ello non vegnirà, all'hora li Zudesi aldirà la ragion della parte presente, & se elli haueranno chiarezza dello Piado, zudigaranno, & daranno la podestà à quello, chi hà chiamà de intrometter li Beni del debitor, & che la persona del debitor sia in corte secondo v'anza, e ciò sarà domandado dallo Attore. ¶ Et questo sia offeruado, se ello è fiolo, che era in potestà del Padre, auanti il debito del Pa-

B

dre,



L I B E R

qua, vel quæ fuerit iudicatus, vel iudicata, & quòd diximus in filia, locum habeat, si creditor, vel ille qui est loco Creditoris, probauerint, quòd ipsa habeat de bonis paternis, & in bonis paternis teneatur tantum exceptio de repromissa sua, veruntamen si vir habuerit, non iudicetur stare in curia, & idem dicimus de omnibus, qui positi sunt in debito, vt eodem modo debeant stare in curia. ¶ Si autem causa fuerit induciata, & non fuerit data sententia, tunc Iudices assignabunt terminum, & terminos, si necesse fuerit in causa, & hoc quandiu sententiam tulerint Et hæc, quæ dicta sunt, semper intelligimus de placitis, de quibus tolli possint induciæ Aduocatoris.

Dic. vt in
cap. 4. li. 6.

Vnum præceptum habeat sine inducia Aduocatoris, qui
clamat super inuestitionem alterius.

Cap. V I I.

Qui clamauerit super inuestitione alterius, habeat tantum vnum præceptum, nec dentur ei induciæ de aduocatore. Is autem qui inuestiuit, habeat tantum vnum præceptum, quando fuerit vocatus ab eo, qui proclamauit, & dabuntur ei induciæ pro aduocatore.

Dec. vt in
c. 62. li. 3.
& lib. 5.
cap. 17.

Supra illos de Torcellensi Episcopatu.

Cap. V I I I.

Hæc, quæ supra diximus de vocationibus in Episcopatu Riualti: obseruari volumus in Episcopatu Torcellensi, sed de alijs Episcopatibus vocatur quis ad iudicium, vnum tantum habeat præceptum, exceptis ijs de Mathemaucò, qui ita vocantur, ac si essent de Riualto.

Dic. vt in
cap. 17.
lib. 3.

Si quis vocatus noluerit respondere.

Cap. I X.


Cum aliquis vocatus ad placitum interrogatus ab eo, à quo vocatus est super quacunque causa, & respondere statim noluerint, audientur rationes illius, qui vocauit eum, & Iudices iudicabunt.

Dec. vt in
c. 4. auct.
& in par.
1553. 16.
Au. M. C.
Trini c. I.

Quòd in Iudicium potestate sit, statuere terminum homini
facienti testificari, quòd sit visus ire super Terra-
neo versus Taruissum, vel alibi.

Cap. X

NE impediatur per malitiam, sicut hætenus, iudicialis Processu, malitijs hominum duximus obuiandum contra quas sic duximus statuendum, Quòd si quis deinceps coram lege, & Iudicibus fecerit testificari,



dre, ouer sia, lo qual, ouer la qual farà stà zudegado, ò zudegada. Et volemo, che quello, che in la sia è ditto habbia loco, se il Creditor, ouero quello, che farà in loco del Creditor, prouerà, che ella habbia delli Beni del Padre, & in li Beni del Padre solamente sia tagnut, ecetto della sua repromessa. Si veramente l' hauera Marito non sia zudegada à stare in Corte. Et similmente dicemo de tutti quelli, che sono messi in debito, che in quello medesimo modo elli debbia stare in Corte.

¶ Ma se farà indusato lo piado, & non fara data la sententia, all' hora li Zudefi assignarà terminine, & termini di quello piado, se farà bisogno in fin che elli daranno sententia, & queste cose, che è detto, Noi intendemo delli piadi, de quali se può torre indusia de Auocato.

Chi Chiamarà sopra la Inuestifion d' altri, die hauere vno Comandamento senza termine de Auocato. Cap. VII.

Ciascun, che chiamarà sopra la Inuestifion de alcun, habbia solamente vno Comandamento, & non sia dato termine de Auocato. Ma quello, che hà inuestito, habbia solamente vno Comandamento, quando il farà chiamato da colui, che hà proclamado, & si ali dato termine de Auocato.

Sopra quelli del Vesconado di Torcello. Cap. VIII.

QVello, che noi hauemo ditto di sopra delle Cirtation in lo Vesconado di Rialto, volemo, che se offerua in lo Vesconado de Torcello, ma se de altri Vesconadi sarà chiamato alcun in Iudicio habbia vn solo Comandamento, ecetto quelli de Malamocho, li quali vien chiamadi, si come se fosse de Rialto.

Se alcun sarà chiamato, & non vuol respondere. Cap. IX.

QVando alcuno chiamato à piado, & domandato da colui, che chiama sopra ogni causa; & non vorrà respondere, il se diè aldir la rason de colui, che lo chiama, & li Zudefi diè giudicar.

Che sia in potestade delli Zudefi de dar termine al homo, che fa testimoniar che'l sia stà veduto andar suso per lo Terraio verso Treviso, ouer altroue. Cap. X.

ACciò, che il Processo iudiciario non se impedisca per malitia, come se faceua de qua in dietro, noi alle malitie degli huomeni vogliamo obuiare, contra le qual hauemo deliberato così ordina-



Decl. vt
in c. 9. in
auct.

Sup. c. 23
lib. 5.

ficari, quòd sit visus ire super terraneo versus Tarnisium, vel alibi tam in Lombardia, quam in Foroiulij, vel per quamcumque stratam, vel Portus Venetiarum: & earum districtu foris Venetiarum, volumus quòd in Iudicum potestate sit statuere terminum huiusmodi homini facienti talia testificari, dando ad Domum eius, vel loco, ubi habitat, vel alibi secundum discretionem iudicium per Ministerialem Curia notitiam statuti termini, ad quem terminum si non venerit coram iudicibus, vel aliquis non apparuerit pro eo, tunc Iudices procedant, & audiant rationes alterius partis, ac si ipse esset presens, & huiusmodi excusationem nullus habere possit, nisi tantum semel in tempore illorum Iudicum.

De eo qui per binam contestationem vocatus fuerit venire Venetias. Cap. X I.

Sup. vt in
c. 32. & 6.
in huius
libri.

Ordinamus simili modo de illo, qui foris Venetiarum per binam contestationem vocatus, quòd in termino sibi iniuncto Venetias per se, vel per suum missum veniat, & usque ad Annum presens esse teneatur in Venetijs per se, vel per sufficientem missum, postquam Legi fuerit presentatus, nisi per Iudices fuerit absolutus, infra quem terminum ille, qui vocatus est per binam contestationem, vel qui fuerit loco eius, si voluerit, possit vocantem ad Curiam vocare, ut veniat ad dicendum, quare eum vocavit, & si inuentus non fuerit, stridetur, si verò qui cum sua bina contestatione vocari fecit ad dicendum sibi quòd voluerit, non venerit, lex absoluat eum vocatum.

¶ Idem per omnia dicimus de eo, qui per vadium tenetur venire Venetias ad terminum sibi prefixum.

Non est necesse vt exigatur probatio, vbi publica est fama de filijs, & parentibus de prole.
Cap. X I I.

Suppl. vt
in ca. 29.
lib. 4.

SI publica fama fuerit, quòd aliquis fuerit filius alicuius, vel filia, non sit necesse, quòd super hoc aliqua probatio exigatur coram Iudicibus. Idem dicimus in quocumque de prole, Idem dicimus de consanguineis, Nepotibus, & Propinquis.

Si quis vocatus fuerit in Iudicio, & probauerit se Vinum, & Panem habere in Naui.
Cap. X I I I.

Supr. vt
in ca. 29.
lib. 4.

Volumus de cetero obseruari, quòd si aliquis vocatus fuerit in Iudicio, & per testes probauerit se Panem, & Vinum in Naui habere ad excundum de Venetijs, Testes ipsi per Iudices examinentur, & eis examinatis, Iudices inde faciant, quòd eis iustum videbitur, sed licet in dando eis terminum, vel retinendo si videbitur eis, quòd in fraudem hoc faciant.

Quali-

re, che se danno auanti alcuno auanti la legge, & li zudefi farà testimoniari, che ello sia stà veduto andar verso Treuifo per lo Terraio, ouer in altra parte, sì in Lombardia, come in Friul, ouer per ciascuna strada, ouer per li porti di Venetia, & del suo distretto fora di Venetia. Volemo che in potestate delli zudefi sia de dar termine à tal homo, che farà testimoniari queste cose, dando à casa soa, ouer al loco, che ello habita, ouer altroue, secondo la discretion delli zudefi per lo ministerial notitia del dito termine. Al qual termine, se ello, ouer altro per lui non comparerà auanti li zudefi, all' hora li zudefi diè proceder, & aldir la ragion de l'altra parte, come se'l fosse presente. Et questa scusa niun puol hauere, se non vna fiata solamente in tempo di quelli zudefi.

De quello, che per bina contestatione vien chiamato de venire à Venetia. C. XI.

ORdinemo similmente de quello, il qual de fora di Venetia vien chiamato per bina contestatione: che infra il termine à lui dato, che'l venga à Venetia per se, ouer per suo messo: & in fin vn' Anno continuo debba star in Venetia per sì, ò per sufficiente messo, dopo che lui sarà appresentado à ragion: Saluo se non fosse assolto da li zudefi. Infra il qual termine colui che è chiamato per bina contestatione, ouer quello che sarà per lui, se lui vorrà possa chiamar à corte colui che l'hà chiamato lui: acciò che'l venga à dire, perche cosa l'hà chiamato: Et se lui non si trouasse, ello si diè stridar, & se colui, che l'hauerà fatto chiamar per bina contestatione, non vegnirà à dir quello, che vorrà, la legge assoluerà quello, ch'è chiamato. ¶ Et il simile dicemo di quello, il qual per la vadia è tenuto vegnir à Venetia al termine à lui dato.

Il non fà bisogno uor proua, doue sia publica fama delli fioli, & parenti, ò altri della Prole. Cap. XII.

SEl sarà publica fama, che alcun sia figlio, ouer figlia de alcuna persona, non sia bisogno, che auanti li nostri zudefi se faza de ciò alcuna proua: Et il simile dicemo di cadauno della schiatta: Et similmente delli cosiai, & delli neuodi, & delli propinqui.

Se alc un sarà chiamato in Iudicio, & prouarà hauere Pane, e Vino in Naue. Cap. XIII.

VOlemo da mo' auanti, che'l se offerui, che se alcuno sarà chiamato in Iudicio: & prouara per testimoni, che ello habbia Pane, & Vino in Naue per insir di Venetia, quelli Testimoni se debbia examinar per li nostri zudefi, & quelli examinadi, li zudefi facciano de ciò sì come li parerà, cioè de darli termine, ò de retegnirli se li parerà, che ell lo faza ad inganno.

B 3

Come



L I B E R

Qualiter præcepta fieri, & reddi debeant per præcones.

Cap. X I V.

Decl. vt
in parte
1353. 16.
Aug.
Adde vt
in Corr.
Ciconia
c. 13.

Quoniam propter difficultatem præceptorum, & imperitiam præconum ex minimo in citationibus deficientium iudicibus referendis præcepta plurima perfrustrantur, ex quarum reiteratione grauantur litigantes laboribus non modicum, & expensis. **I** Statuimus, quòd in placitis, quibus posunt peti induciæ aduocatoris, sufficiat si præco vocat his verbis, scilicet, **P**ræcipio tibi, vt venias coram talibus iudicibus ad respondendum tali die tali, super eo quod tibi vult dicere. **I** Si super inuestitione præceptum fuerit, dicat præco de inuestitione, & de eo, quod vult tibi dicere. **I** In alijs autem placitis, in quibus non possunt peti induciæ aduocatoris, scilicet in interdicitis, & clamoribus, fortijs, & alijs omnibus, præco præcipiat in hunc modum. **P**ræcipio tibi, vt coram talibus iudicibus tali die venias responsurus tali, super interdicto, vel clamore, seu fortio, vel aliquo alio, & super eo, quod vult tibi dicere, & ita reddat præcepta coram iudicibus, & sufficiat. **¶** Et si ille, qui præceptum fieri facit habuerit ius aliorum, pro quibus præcipi faciat, videlicet per commissionem, vel commissariam, vel per vigorem, & roborem, vel alium modum denunciât præco in præcepto illi personæ cui præceptum factum fuerit, quòd pro tali certa causa præceptum sit, & factum, si per commissariam, vel commissionem, vel per vigorem, & roborem, vel per alium modum, & sic reddat præceptum coram iudicibus.

De Interdictis. Cap. X V.

Supple.
vt in c. 9.
in auct.


Decernimus namque, si quando per legem interdicitur alicui, vt de Venetijs non exeat, sed ad terminum sibi statutum veniat coram iudicibus responsurus illi, qui eius exitum impedire postulat. Quod breuiarium exinde conficiatur per Officialem, in quo vnus iudicum saltem subscribat, si voluerit actor, & plenius contineatur in ipso breuiario certa causa, pro qua interdictus sit, quòd non exeat. Et si breuiarium noluerit, scribatur in quaterno iudicum interdictum.

Vt ille, qui per se, vel per commissionem tulerit interdictum, vel clamat super inuestitionem, vel inuestit possessionem alterius vsque ad Annum post interdictum publice moretur in terra. Cap. X V I.

Vide c. 7.
lib. 3. &
cap. 44. in
lib. 6.

Volumus etiam obseruari, vt qui per se, vel per commissionem tulerit interdictum, vsque ad Annum post interdictum per se, vel per alium quem habentem ab eo plenam commissionem publice moretur in terra, nisi sua absentia portet alijs detrimentum; Et hoc dicimus de quolibet interdicto.

Idem



De' li Comandadori: debbono far, & render li Commandamenti. Cap. xlv.

Perche per la difficultà delli Comandamenti, & imperitia delli Comandadori, li quali per picciola cosa manca in le citation da esser riferide alli zudefi, molti Comandamenti se fanno in danno per la relation di quali quelli che piadezano, se aggreuano de fatiche, & di spese non piccole. Ordinemo, che in li piadi, in li quali se può domandar indusia de auocato, basta se lo Comandador cita con queste parole. Io te comando, che tu vegni auanti à tali zudefi à rispondere al tale, in tal dì, sopra quello, che ello ti vol dir. Et sel Comandamento sarà sopra la inuestison diè dir lo Comandador della inuestison, & quello che ti vol dir. ¶ In li altri piadi, in li quali non se ne può domandar indusia de Auocati, cioè interditti, chiamori, forci, & in tutti li altri: il Comandador diè comandar in questo modo: Io ti comando, che in tal giorno tu debbi vegnir auanti li tali zudefi a rispondere à tal persona sopra lo interdutto, ouer chiamor, ò forzo, ouer alcun'altra cosa, ò sopra quello, che ti vol dire, & così se de rendere li Comandamenti dauanti li zudefi, & basta. ¶ Et se colui, che hauerà fatto far lo Comandamento, hauerà ragion de altri, per li quali il faza comandar, cioè per commission, ouer per Commessaria, ò per vigor, ò per robore, ouer per altro modo, il Comandador in lo Comandamento diè denuntiar à quella persona, à chi viene fatto il Comandamento, che per tal certa cagion egli è comandado, cioè sì per commissione, ouer per Commessaria, ouer per vigor, ò per robore, ouer per altro modo, & così se diè referir il Comandamento dauanti li zudefi,

De gli Interditti. Cap. xlv.

Ordinemo se alcuna fiata ad alcun vien interdutto, che'l non esca di Venetia, mà venga auanti li zudefi al termine, che li è dato à rispondere à colui che comanda de impazare il suo infire, che de ciò se faza breuiario per lo Officiale, in lo qual vno di zudefi almeno si sotto scriua, se l'actor vorrà, & pienamente in esso breuiario si contegna certa cagion, per la qual ello è interdutto, che'l non esca. E se lui non vorrà il breuiario, scriua se in lo Quaderno delli zudefi lo interdutto.

Che chi domanda per se stesso, ouer per Commissione lo interdutto, ouer chiama su la inuestison, ò inueste possessione d'altrui, stia pubblicamente vn' Anno in Venetia. Cap. xlv.

Volemo etiamdio, che'l se offerui che colui, il quale per sì, ò per Commissione hauerà fatto fare interdutto fino à vn' Anno dopo lo interdutto, ò per sì, ò per altri habente da lui piena commissione, debbia pubblicamente dimorare in la terra. Accioche la sua absentia non faza ad altrui danno. Et dicemo così de cadauno interdutto.

B 4

¶ Que-



L I B E R

¶ Idem etiam de eo, qui clamat super Inuestitione alterius, vel inuestitioni Possessionem alterius, Quod si super hoc ab alterutra parte vocari voluerint, & inueniri non poterint, stridentur auctoritate Iudicum per preconem.

Quod interdictum dari non debet, nisi primo Iudices rationabilem videant causam.

Cap. X V I I.

Vide c. 59
in lib. 6 &
in pra. c. 5.
vers. inter
dicto.

Interdictum enim non debet dari à Iudicibus per legem, nisi primo Iudices rationabilem causam videant, qua interdictum fieri debeat, qua utique causa precipient per legem interdictum fieri.

De Instrumento super aliquibus rebus interdictis præ manibus habendo. Cap. X V I I I.

Suppl. vt
in c. 21. in
lib. 6.

Vide c.
16. sup.

ET quoniam interdictum non solum datur à Iudicibus, vt de Ciuitate, non exeat, sed etiam super rebus, vt in aliam minime transferantur, discernimus, vt si à lege aliqua interdicta de Mobilibus data fuerint, tam interdictum, quàm qui petit interdictum præ manibus habeat Instrumentum de ipso Subscriptionibus iudicum communitum, in quo contineatur, quare factum fuit de Mobilibus interdictum, vt si quando interdictus postulatus fuerit ab aliquo, qui super ipsum Mobile ius habuerit, illud sibi per curiam fuisse interdictum palam ostendat. Et si hoc Instrumentum non haberit, vel si habitum non ostenderit, ita iudicium procedat, ac si interdictum non fuisset, ita tamen, quòd hoc Iudicium nulli alij, quam cui ipsum habere interdictum fuerit, aliquod reportet damnum, sed qui interdictus fuerit, damnum inde patiatur à cæteris, qui super ipsum ius habuerit restituendi, siue soluendi, ac si ipsum nulli didisset.

Supra illos, qui nolunt dimittere opus præcepto legis, sed ædificant. Cap. X I X.

Vide c. 42
in auct.
in prin.

Cum interdictum fuerit ab aliquo per legem, quod non laboreat, & ille non dimittat, sed laborat. Si ille, pro quo facta est interdictio, voluerit placitare cum illo, cogetur ille destruere totum opus, quod fecit sub interdicto antequam veniet in Iudicio cum eo.



¶ Questo stesso etiamdio de quello, il qual chiama sopra Inuestison de altrui, ouer inueste le Possessioni de alcuno. Che se sopra ciò vorranno l'vna, ò l'altra parte far chiamare, & non potranno esser trouati, debbia esser stridadi per lo Comandador per autorità delli Zudefi.

Che li Zudefi non debbiano dar Interditto, se elli non vedano prima ragioneuole cagione. Cap. XVII.

LO Interditto non si dè dare dalli Zudefi per Legge, se prima elli non vedeno cagione ragioneuole, per la quale se debbia far questo Interditto, & per quella cagione elli comanderà per Legge, che si faccia lo Interditto.

Delo Instrumento, che se diè hauer per mano sopra le cose Mobili. Cap. XV I I I.

ET perche lo Interditto se dà per li Zudefi non solamente, che alcuno non insia della Cittade, ma etiamdio se dà sopra le cose, acciò che le non si translata in altra. Comandemo, che se alcuni Interditti sarà dati dalla Legge sopra le cose Mobili, così colui, che è interditto, come quello, che l'ha fatto interdire, habbia per mano lo Instrumento dello Interditto roborado de sottoscription delli Zudefi, in lo quale se contegna, perche lo Interditto è fatto delle cose mobili, accioche se lo Interditto sarà domandado da alcuno, alcuno, che habbia ragione in quello Mobile, che lo mostri in paese, che'l sia stato interditto per la Corte. Et se ello non hauerà questo Instrumento, ouer se ello l'hauerà, & non lo mostrerà, così debbia procedere il Iudicio, come se ello non fosse interditto: in tal modo però, che questo Iudicio non faza danno ad altri, se non à quello al qual esso hauer sarà stà interditto. Mà l'hommo interditto patisca danno da altri, li quali hauerà ragion sopra quello da esser restitudo, ò da esser pagado, come se ello à niun l'hauesse dato.

Sopra quelli, che non vol lassar de lauorar per Comandamento della Legge, mà lauorerà. Cap. XIX.

QVando per Legge sarà interditto ad alcun, che'l non lauori, & ello non lassa, mà lauori. Se quello, per il qual è interditto, vorra piadeggiar con quello: sarà costretto di desfar tutta l'opra, che ello hauerà fatta sotto lo Interditto innanzi, che'l vegna in Iudicio con lui.

che



L I B E R

De vadijs quæ dabantur in placitis: quod sint in discretione
Iudicum, si sint recipiendæ, vel non.

Cap. X X.

Sup.c.23
lib.5. **Q**uoniam multoties ad impediendum rationes, & placita dilanda iniu-
sta Vadia dabantur in placitis, dicimus statuentes, quodamodo Va-
dia, quæ dabuntur in placitis, sint in discretione iudicum, vtrum sint re-
cipiendæ, vel non: & sicut eis visum fuerit, ita fiat.

Supra illos, qui recipiunt habere alterius in aliorum
testimonio, Cap. X X I.

Sup.c.46.
infra h.
lib. **C**um receperit homo ab altero homine aliquid habere in aliorum testimo-
nio, quod debeat dare illud alicui, vel quod talem causam facere
debeat, expedit, vt homo in aliquorum testimonio ostendat se dedisse illud
eidem personæ, vel causam fuisse sibi commissam, vel securitatem sibi fa-
ctam ostendat.

De Testibus à Iudicibus examinandis.

Cap. X X I I.


Sup.vt in
cap.23.in
fine. **C**ensemus quoque, quod cum aliquis coram Iudicibus in placito aliquid
testificari voluerit, à Iudicibus debeant testes diligenter examinari,
vtrum veram dicant, vel non. Si verò in Iudicum conscientia apparuerit,
quod verum fuerit attestati Iudices eius suscipiunt testimonium: si autem ve-
ritatem esse, quam perhibent, Iudicibus non apparuerit, eorum Testimo-
nium nullatenus recipiatur.

Quod omnes Iudices Curia nostræ possint testes vocare ad
perhibendum Testimonium veritati de causis,
quæ fuerint inter Venetos,

Cap. X X I I I.

Sup.c.13.
in lib.su-
pra. **Q**uoniam tramiti Iustitiæ plurimum obuiari videtur, si propter defectum
testium ius deperat alicuius, cum ei, quod suum est minime retribu-
tur. Ideoque sancimus, vt cum quæstio inter Venetos circumducitur, quod
omnes Iudices Curia nostræ possint, & debeant testes vocare, vt coram eis
veniant, & vt Testimonium coram eis dicant. Iudices tamen primo faciunt
eos iurare, quod veritatem dicent pro vtraque parte, quam sciunt remoto
odio, vel amore, & si processerint de voluntate partium etiam sine sacra-
mento dicta testium recipiantur. ¶ Et si quidem Testes non venerint ad
terminum eis à Iudicibus præfixum, Iudices condemnabunt eos in tri-
bu: Libris communi Venetiarum, & in quocumque termino testes venire

contem-



Che sia in discretion delli Zudefi se le Vadie se diè retener in piado, ò no.

Cap. X X.

Perche molte fiade ad impazar le ragion, & prolongar i piadi iniustamente le vadie se deuanò in piadi, dicemo statuendo, che da mo auanti sia in discretion delli Zudefi se quelle vadie, che se dara in piadi saranno da riceuer, ò no, & si come li parerà iusto, così se faza.

Sopra quelli, che riceue l'hauer d'altrui in testimonianza de altri.

Cap. X X I.

Qvando l'huomo receue hauer de alcuni in testimonianza de altri, che ello dare lo debbia ad altri, ò ello faza cosa alcuna, conuien, che quell'huomo in testimonianza de alcun mostri, come ello habbia dato à quella persona, ouer che ello habbia fatto quello, che li fù commesso, ò mostri de ciò segurtà à lui fatta.

Come se diè examinar li Testimonij per li Zudefi. Cap. X X I I.

Ivdichemo etiamdio, che quando alcuni vorranno far testimoniare alcuna cosa in piado auanti li Zudefi, che quelli Testimoni siano examinadi dalli Zudefi con diligentia, se elli dicono il vero, ò no; & se li Zudefi haueran conscientia, che elli dicano il vero, riceuano il suo dito, mà se alli Zudefi non parerà, che quel suo dito sia vero, non riceua la testimonianza loro.

Che tutti li Zudefi della nostra Corte possa chiamar Testimonij à testimoniare la verità in li Piadi, quali correrà trà Venetiani. Cap. X X I I I.

Conciosia cosa che'l para molto contrario al termine della Iustitia, se per defetto de Testimoni perisse la ragione d'alcuni, perche quello, che è suo non li vien retribuido. Perciò ordinemo che quando alcuna questione vertisse intra Venetiani tutti li Zudefi della nostra Corte possa, & debbia far chiamar Testimoni, acciò che li vegna auanti de lor, & auanti di lor dicano la testimonianza. Li Zudefi veramente quelli faran prima zurar, che diran il vero de quello, che elli fanno per l'vna, e l'altra parte, remoto odio, ouer amor, & se de voluntà delle parte sarà, debbia se anche torre lo suo dito senza sacramento. ¶ E se li Testimonij non venisseno al termine, che g i è dato per li Zudefi, li Zudefi condennarà quelli in tre lire di Picoli in comun, & per ogni termine, che li Testimoni non venisse, li Zudefi ricomenzaranno la ditta pena, & cadauna Condanna son elli faranno far breuario de legge, & daranno quello à messer lo Dose, il qual sia tenuto di far scuoder




Sup. vt in
cap. xiiij.
in auct.

contempserint, Iudices dictam penam reiterabunt, & de qualibet Condemnatione faciant fieri Iudices breuiarium legis, dabuntque ipsum Domino Duci, qui dictam penam, vel penas exigere teneatur. Et hoc facient Iudices, nisi eis probatum fuerit quod iustis occasionibus venire non possunt. ¶ Volumus etiam quod testes stridentur, si videbitur Iudicibus, quod se fraudulenter absentent. ¶ Veruntamen qui existit iudex, vel Aduocatus super his, quæ sciuit, vel nouit sui Officij occasione Testimonium prohibere aliquatenus non cogatur. Hoc autem volumus obseruari, si Iudicibus videtur, quod illi qui petunt testes introduci, sine fraude hoc petunt. sed si eis videbitur, quod in fraude hoc petant, tunc primò accipiant Iudices ab eis sacramentum, quod sine fraude Testes introducere petunt, & etiam credunt Testes illos scire veritatem de eo, quod petunt, vel intendunt probare in causa. ¶ Et quando Iudices vocant Testes ad Testimonium faciendum, imponant eis terminum secundum quod ipsis Iudicibus pro vtilitate ipsius causæ videbitur expedire. ¶ Idem dicimus de omnibus testibus, qui à partibus fuerint introducti sine vocacione Iudicis, etiam hoc quod dictum est, scilicet quod testes iurare debent, intelligamus, quando testes introducuntur super principali petitione placiti, alijs prædictis omnibus in sua remanentibus firmitate.

De Breuiariorum examinatione fienda per Iudices examinatores.
Cap. XXIV.

Declar. vt
in capit.
xliv. in vi.
sup. in
consil. 29.
in auct.

Statuimus, vt pro Testificationibus, siue Breuiarijs legitimè faciendis tres personæ debeant eligi, quarum omnium, vel earum ad minus duarum subscriptionibus in tantum robur habeant, & teneant firmitatem, quod sine ipsarum, vel earum duarum subscriptione nullius sit valentiæ, vel vigoris. Ipsi enim electi iureiurando ad Evangelia sancta Dei astringi debent, quod vniuersas Testificationes, siue breuiaria, quæ eis præsentata fuerint subscribenda in ipsis districtè bona fide, sine fraude examinabunt, Et si personæ, vel Testes, qui in eis Testificati fuerint, idonei eis apparebunt, & quod veritatem dicant amore, vel odio remoto, in eis subscribere non recusabunt. ¶ Quod si dictorum Testes Instrumentorum fuerint infirmi, vel tales personæ, quæ inconuenientes forent ad ipsos electos, vel ad aliquem illorum accedere, ad ipsas ire dicti electi, cum requisiti fuerint, non euitent, vt magis veritas recalescat. ¶ Volumus etiam, quod Iudices, vel duo Iudicum ad minus in quolibet Breuiario, vel Testificatione per legem facta, scilicet Inuestitionibus sine proprio, & ad proprium datis ab ipsis Iudicibus Examinatoribus similiter interdittis propria manu subscribant.



scuoder là detta pena, ò pene. Et questo faran li Zudesi, se non li fosse prouato, che per giusta causa elli non podesse venir. ¶ Volemo etiamdio, che li Testimonij se debbia stridar se'l pareffe alli Zudesi, accioche elli non se assentisse a fraude. ¶ Ma quello, che è stato Zudese, ò Auocato non diè esser per alcun modo astretto à testimoniare di quello; che ello hà saputo, ò conosciuto per cagion del suo Officio, & quello volemo, che se offerui se alli Zudesi parera, che colui, che domanda de introdurre li Testimonij, lo faza senza inganno: mà se li pareffe, che lo domanda per inganno, all'hora in prima el si diè dar sacramento, che ello domanda senza fraude introdur li Testimoni, ò che ello crede, che li Testimonij fanno il vero de quello, che ello domanda, ò intende de prouar in piado. ¶ Et quando li Zudesi chiama li Testimoni à testimoniare, li diè assignar termine si come li parerà conuenir per vtilità della Causa. ¶ Il simile dicemo de tutti i Testimoni, li quali dalle parte seranno introdutti senza Citation delli Zudesi, & questo, che è ditto, cioè, che li Testimoni debbiano zurare, intendemo, quando li Testimoni sono introdotti suso la principal domanda del Piado, romagnando tutte le altre preditte cose in sua fermezza.

Delle Examination delli Breuiarij da esser fatta per li Zudesi de Examinadori.

Cap. X X I V.

ORdinemo, che per far legitimamente le Testimonianze, ouer Breuiarij, se debbia eleggere tre persone, alla sottoscrizione de tutte le quali, ouer almeno delli doi se dia tanta forza, & habbia tanta fermezza senza subscription de quelle, ouer de doi de essi, elle non sia de alcun vigor. Quelli veramente eletti dieno esser astretti zurar per sacramento ad Sancta Dei Euangelia, che tutte quelle Testimonianze, ò Breuiarij, che li sarà appresentadi, sottoscriuer in esse: elli examinerà distretatamente con bona Fede, e senza fraude, & se le persone, ouer Testimoni, che haueran testimoniado in essi, le pareranno idonei, & che elli dican il vero remosso amor, ouer odio, elli non recuserà de sottoscriuer in quelli.

¶ Et se de ditti Instrumenti li Testimonij sarà Infermi, ouer tal persone, che non li fosse conueneuole ad andar alli detti eletti, ouer ad alcun de essi, non si schiua li ditti eletti andar ad essi, quando elli sarà richiesti, accioche si conosca meglio la verità. ¶ Volemo etiamdio, che li Zudesi, ò almeno doi de loro sottoscriua de soa mano in cadauno Breuiario, ò Testimonianza fatta per la Legge, cioè Inuestison senza proprio, & à proprio dati da quelli Examinadori, & in li Interditti similmente con soa propria mano si sottoscriuano.

Che



In Breuarijs, quæ fiunt à Lege, contineantur, qui fuerint
Iudices. Cap. X X V.

Supp.c.6. lib. 6. Et adde c.46 in auct. **I**N Breuarijs, qua fiunt à Lege, contineantur, semper qui fuerint Iudices, ante quos, & à quibus causa fuerit iudicata, & si concordēs non fuerint in sententia, si fuerint duo, vel quatuor, seu plures in pari numero, & tot sint ex una parte, quot ex una alia; amba partes dicent conscientiam suam coram Duce, & ei, cui Dux praestiterit consensum, illa erit sententia. Si verò tres, vel quinque fuerint, vel plures indispari numero, quòd maior pars concorditer per sententiam dixerit, illa erit sententia: sed si unus solus Iudex erit, & Causam audiens iudicauerit, firma erit eius sententia.

Qualiter Testificationes, siue Breuarij valere debeant, vel
non. Cap. X X V I.

Dic. vt in c.46. in fine lib.4. **S**Tatuimus etiam, quòd à Portu Mathemauci vsque ad Lauretum, & Caput Aggeris, si Testificationes inter se facta fuerint, valeant, si duo ad minus de suis Examinatoribus in eis subscripserint, aliter vero non.

¶ Sed si Venetus Breuiarium contra eos, qui à Portu Mathemauci supra morantur, fecerit, vel ipsi contra Venetum, nihil valeat Breuiarium illud, absque subscriptione alienius predictorum Iudicum Examinatorum, qui sunt in Rinoalto.

De Breuarijs Constantinopoli factis. Cap. XXVII.

Conc.cū c. 24. supra, & c. 44. lib. 6. **N**ulla Breuiaria, qua apud Constantinopolim facta fuerint, valentia alicuius esse volumus, vel vigoris, nisi ea tantum, in quibus manum posuerit potestas Constantinopolitana, vel ille, qui loco eius fuerit constitutus, aut saltem unus Consiliarius missus à nobis.


Breuiarium non valeat, nisi post Clamationem
intra triginta dies sit factum.

Cap. X X V I I I.

Dec. vt in c.44. in 6. **N**illum Breuiarium Proclamationes valeat, nisi factum sit infra dies triginta à tempore facta Proclamationis.

De Breuarijs à certo tempore factis qualiter se homo potest
tueri. Cap. X X I X.

DE Breuarijs, siue Testificationibus, qua à Festo Sancti Michaelis currente Anno Domini MCCIV. Mensis Septembris, Indictione Octava retro



Che in li breuiarij, che sono fatti per Legge, sempre se diè contegnire, ch'è siano stati li Zudefi. Cap. X X V.

IN li breuiarij, che se fà dalla Legge, sempre se diè contegnir, chi farà stadi li Zudefi, auanti li quali, & da li quali sarà zudegado il piado, & se li non sarà concordeuoli in la sententia, se sono doi, ò quattro, ò più in paro numero, & tanti da vna parte, quanti da l'altra, ambe le parte diranno le sue conscientie auanti lo Dose, & à quella parte, che lo Dose consentirà, quella sia la sententia, & se que'li fosse tre, ò cinque, ò più in disparo numero, quello, che la maggior parte concordeuolmente dirà per sententia, quella farà sententia. Mà sel fosse vn solo Zudefe, & aldando lo piado zudegarà, la sua sententia sarà ferma.

Come Testimonianza, ouer breuiarij de bbono valere. Cap. X X V I.

ORdinemo etiamdio, che dal Porto di Malamoco fin à Loretto, & Cauarzere, sel sarà fatte testimonianze entro de essi vaglia, se almen doi delli soi Efsaminadori se haueranno sottoscritti in quelle, & altramente nò ¶ Mà se'l Venetiano harà fatto breuiario contra quelli, che stà dal Porto di Malamocho in sù, ouero quelli contra il Venetian, niente vaglia questo Breuiario senza sottoscrittion de alcun delli predetti Iudici Efsaminatori, li quali sono in Rialto.

Delli breuiarij fatti in Costantinopoli. Cap. X X V I I.

NEsun breuiario fatto in Costantinopoli volemo debba esser de alcun valore, ouer vigor, se non quelli, in li quali mette man il Podestà nostro di Costantinopoli, ouer colui, il qual farà in suo loco costituendo, ouer almeno vno delli Confeieri mandati là per noi.

Nessun breuiario de chiamor vaglia, se non è fatto in fin trenta giorni dopo il chiamor. Cap. X X V I I I.

NUn breuiario de Proclamation vaglia, sel non sarà fatto fra trenta giorni dal tempo sarà fatta la Proclamatione.

Delli breuiarij fatti da certo tempo in quà, come l'huomo se poss' defender. Cap. X X I X.

Delli breuiarij, ouer testimonianze, le qual son fatte sopra alcuno, ouer contra alcuno, dalla festa del Santo Michiel correndo li Anni



L I B E R

Sup. vt in *retro facta sunt supra aliquem, vel contra aliquem, dicimus, quod possit*
c.2.lib.4. si se tueri ille, contra quem facta fuerint, secundum quod hactenus facere
alijs. potuit. Hoc intelligimus de illis, quæ facta fuerint antequam ordinati essent
Examinatores.

De breuiarijs in placitis dandis pro Vadimonio comprobando. Cap. XXX.

Sup. c.7. **I**tem de breuiarijs Vadimonij comprobandi, quæ dantur in placitis sic
 lib. 6. & dicimus, quod fideiussor Vadimonij, & Testes qui testificari voluerint
 in cor. debeant accedere ante iudicum presentiam, qui de placito audierint. &
 Critic. 5. coram eisdem Iudicibus Testificentur. Iudices autem eos discretè Exami-
 & in pra. nantes, si tales personæ fuerint, quæ ad Testimonium sint recipiendæ, in
 c.6. verfi. quibus credi poterit dicere veritatem super quo testificari voluerint, His
 vadie si autem cognitis discretè, & Examinatis, Iudices in breuiarijs propria ma-
 fanno. nu subscribant. Alioquin in eis scribere recusabunt, ac eos ad Testimo-
 nium non recipiant.


De breuiarijs mulierum, quibus probare possint suæ Vadimonium repromissæ. Cap. XXXI.

Cor. lib. **D**E breuiarijs mulierum Vadimonium comprobandi de sua repromissa,
 6.c.7. & cæteris bonis suis nihil dicimus, quod Examinatores subscribant,
 quia non est necesse, quod subscribant. Sed volumus, quod quando mu-
 lier iurabit de sua repromissa, & cæteris suis bonis dicat in suo iuramen-
 to secundum suam conscientiam, quod sic est verum, vt in suo conti-
 netur breuiario.

Quod pœna quinque Librarum Auri computetur Libræ 5. Sol. 12. nostræ Monetæ, & exigi possit singulis quindecim diebus. Cap. XXXII.

Optimum in quam esse prospeximus, vt pacta, seu conuentiones cu-
 iuscumque contractus maximè scripturæ Testimonio communiti ir-
 Adde c. refragabiliter debeant custodiri. Idcò sancimus, vt quacumque Carta sit
 33. infra. diffinitionis, vel promissionis, vel cuiuscumque alterius contractus, vbi
 opponitur pœna quinque Librarum Auri, quas computamus Libras quin-
 que, & Solidos duodecim nostræ Monetæ, si contra ipsam cartulam
 factum fuerit, exigi possit pœna statim cum contra ipsam Cartulam fa-
 ctum fuerit, quæ pœna iterato exigi possit singulis 15. diebus à tempo-
 re Sententiæ Condemnationis, vice qualibet numerandis quamdiu, quod
 in ipsa Cartula continetur, fuerit plenariè adimpletum, vt saltem hoc
 timore perterriti discant infideles contractibus fidem obseruare.

Qui



li Anni 1204. del Mese di Settembre, Inditione ottaua, indrieto dice-
mo, che quello, contra il qual serà fatto, se possa defender, si come
ello poteua far da li indrieto, & ciò intendemo quelli breuiarij, che
eran fatti auanti, che'l fosse ordinadi li Examinadori.

Delli breuiarij quali se diè dar in piado per prouar Vadimonio. Cap. XXX.

ANcora delli breuiarij delle Vadiè da esser comprobade, li quali
se danno ne i piadi, così dicemo, che'l Piezo del Vadimonio, &
li Testimonij, li quali vorrà testimoniar, debbia venire alla presentia
de Zudesi, li quali aldido haranno il piado, & dauanti essi testimoniar.
Mà li Zudesi, discretamente examinati quelli, se li parerà tal persone
che fian da esser riceute al testimoniar, & alli quali se possa creder,
che dica la verità sopra quello, che vorrà testimoniar. Mà conosciute
queste cose, & examine discretamente li Zudesi scriua sotto i bre-
uiarij con sua mano propria. In altra guisa elli recuseranno de scriuer
in quelli, & quelli non riceuerà à testimoniar.

*Delli breuiarij delle Femine, per li quali elle può prouar il Vadimonio
delle sue Dote. Cap. XXXI.*

DElli breuiarij delle Femine da prouar la Vadia della sua repromes-
sa, & de tutti li altri suoi Beni, niente dicemo, che li Examina-
tori se sottoscriua, perche non è necessario, che elli si sottoscriua, mà
volemò, quando la Femina zurarà della sua repromessa, & d'altri suoi
Beni, ch'ella dica in suo sacramento secondo la sua conscientia, che'l
farà così il vero, come se contenirà in lo suo breuiario.

*Che la pena de cinque Lire d'Oro sian computade Lire Cinque, Soldi dodeci de
grossi, & ogni quindeci giorni si possa scodere. Cap. XXXII.*

HAuemo conosciuto, che l'è molto bona cosa, che li patti, & con-
uention de cadaun Contratto, & maggiormente fornito con la
testimonianza della Scrittura debbia esser inuiolabilmente offeruadi.
Imperciò ordinemo, che cadauna Carta de diffinitione, ò de promif-
sion, ò de cadauna cosa, in la quale se metta pena de Lire 5 d'Oro, le
qual le computemo Lire cinque, e Soldi dodese de nostra Moneta, se'l
sarà fatto contra quella Carta, la pena si possa scoder di subito, che
contra essa Carta sarà fatto; alla qual pena darecauo cadaun quinde-
se giorni, dal tempo della Sententia della Condannason si possa scuo-
der per cadauna fiada da esser numeradi fin che sarà fornito quello se
contien in quella Carta, accioche almeno per paura li Infideli spa-
uentadi imparano da offeruar Fede alli patti.

C

che



L I B E R

Qui facit promissionem alteri Textum pro-
missionis obseruare oportet.

Cap. XXXIII.

Vide c. 38
in fin. &
conf. 29.
in auct.

Cum aliquis facit promissionem alteri, obseruabit Textum promissionis. In promissione uero defendens super Possessionem emptam defendet quod promisit, praterquam propinquo, & lateraneo, ratione propinquitatis, & collateranitatis.

Quod bona uiri obligata sint uxori à tempore, quo est transducta.

Cap. XXXIV.

Vide cor.
Griti c. 1.
car. 182.

Vt amodo nulla quaestio oriatur, cum contingit quod aliqua Cartula debiti apparet contra uirum facta, postquam mulier est traducta in domum uiri, & antequam securitas facta sit de sua repromissa, & ex hoc dicit, se priorem creditorem. Statuimus quodammodo omnia bona uiri obligata sint mulieri à tempore, quo est transducta, & ab eo tempore ipsa sit Prior ceteris creditoribus, qui postea contraxerunt.

De Notatorum rogatu super Instrumentis conficiendis,
quomodo, & quanto tempore ualere de-
beant. Cap. XXXV.

Sup. c. 26.
infra, &
c. 17. auct.
Item in
decus,
cor. 26. &
carte 15.

Cupientes illorum malitijs, quantum possumus contraire qui sagacius cogitant, qualiter puros, & rectos possint deceptionis laqueis innodare, pia inspiratione statuere procuramus, ut si aliquis rogat Notarium, ut omnes Cartas faciat, quas ipsemet eidem Notario dixerit faciendas, teneatur Notarius omnes Cartas, quas ille usque ad medium Annum à tempore Mensis factae precis, ipso Mense non computato sibi dixerit omni modo complere. Post dictum autem tempus caueat Notarius diligenter, ne occasione illius precis aliquam Cartam faciat. Quoniam post illud tempus dictas preces decreuimus irritas, & inanes, & de hoc astringantur omnes Notarij iuramento. Nec hic praetermittimus indiscussum, quod si aliquis rogat Notarium, ut tales, vel omnes Cartas, quas eidem Notario specificat, faciat, tunc Notarius usque ad 12. Annos illas Cartas specificatas facere possit, & preces usque ad id tempus ualeant, postea uero non.

Corr.
c. 17. lib. 6.

Hoc etiam optima equitate decreuimus, quod si aliquis rogat Notarium, ut omnes Cartas faciat nomine suo, quas talis, quem nominabit, sibi dixerit faciendas, tunc Notarius omnes Cartas nomine illius, qui rogauit eum, facere debet quas ille, de quo est rogatus sibi imposuerit faciendas.



Che quello, che fà la promission ad alcuno, die offeruar il Testo della promission. Cap. XXXIII.

QVando alcun fà promission ad altri, ello dè offeruare il Testo della promission, veramente chi promette de defender sopra la Possession comprada, defenderà quello, che l'hà promesso, eccetto da Propinquo, ò Laterano per ragion dè propinquitade, ò per collateranitate.

Che li Beni del Marito sia obligati alla Moglier dal tempo, che sarà menada. Cap. XXXIV.

ACcioche da mò auanti non sia alcuna question, quando l'aduien che alcuna Carta de debito appar fatta contra il Marito, dopò che la Moglier è trasdueta in casa del Marido, & auanti che ella sia fatta sicura della sua Dota, & de ciò ella se dice primo Credidor. Volemo, che da mo auanti tutti li Beni del Marito sia obligati alla Femina, & dal tempo, che ella è transduta, & da quel tempo ella sia prima delli altri Credidori, che hauerà dopò contratto.

Delli prieghi delli Nodari sopra le Carte, che gli dè fare, come, & quanto gli die valere. Cap. XXXV.

DEsiderando quanto noi possemo contrariare alle malicie de quelli, che pensa come più sagacemente egli possa li Home ni puri, e iusti ne i lazi delli inganni inui luppare, con pietosa inspiration procuremo de ordenar, che se alcuno prega il Nodaro, che ello li faza tutte quelle Carte, le quali lui li dirà che faccia, sia tenuto il Nodaro de far tutte quelle Carte, & compirle, le qual ello li dirà in fin à mezzo Anno, dal tempo del Mese, che sarà fatto lo priego, non computando quello Mese. ¶ Mò guardate ben il Nodaro, che da può il ditto tempo il non fasse alcuna Carta per quello priego, perche noi determinemo quello priego esser irrito, & vacuo dapò il ditto tempo, & de questo se astrenza tutti li Nodari per sacramento. ¶ Et dicemo, se alcuno priega il Nodaro, che ello si faza tal Carta, ouer tutte Carte, le qual ello specifica al Nodaro, possa il Nodaro in fin 13. Anni far tutte quelle Carte specificade, & li prieghi vaglia in fin quello tempo, & non più. ¶ Decernemo etiamdio, che se alcuno prega il Nodaro, che ello faccia à suo nome tutte quelle Carte, le qual gli dirà cotal, il qual ello li nominerà, all' hora il Nodaro debbia far à nome di quello, che'l prega tutte quelle Carte, le quali li dirà, che faza colui, dal quale fò pregado in fin à mezzo Anno dal tempo del Mese del ditto prego non computando quello Mese.



L I B E R

das usque ad medium Annum à tempore facta precis ipso Mense non computato . Postea autem , cum preces non valeant ipso iure , non debet Notarius aliquam Cartam facere ratione precis illius .

Cor.c.10. *Hæc autem huic addimus sanctioni , quòd ratione dictæ precis Notarius*
lib.6. *non possit Cartam Testamenti , Venditionis , & Donationis facere nomine deprecantis , nisi super his preces receperit speciales .*

Quòd si Notarius antequam Cartulam facit , moriatur , alter Notarius eam complere possit secundum , quòd Domino Duci videbitur , & quòd Notarij hac de causa imbreuiaturas faciant Cartularum . Cap. XLXVI.

Laudabili adinventione hoc etiam duximus statuendum , vt si quando Notarius fuerit rogatus super aliqua Carta , & antequam eam faciat , moriatur , secundum quòd Domino Duci , & Consilio videbitur , alter Notarius eam complere poterit imbreuiatura illius Notarij , qui deceffit .

Suppl. vt
in c. 17.
auct.

Pro hac itaque causa statuimus , quòd exigatur ab omnibus Notarijs sacramentum , vt quandocunque rogati fuerint de aliqua Carta , quam citius possunt bona fide imbreuiaturam inde conficiant , in qua contineri debet quicquid dictum fuerit ab eis , vel ab eo , qui Cartam rogauerunt , vel rogauit . Item contineatur in ea dies factæ precis . Anni Domini , & indictio . Et statim cum Carta facta fuerit , & completa imbreuiatura , circumducatur linea atramenti .

Excepto , quòd in Cartulis de collegantijs , vel imbreuiaturis diem scribere non teneantur . Præterea abbreviare non teneantur breuiaria legum , Vadimonium , repromissas , iudicatum , Inuestitiones sine proprio , & ad proprium notitias , breuiaria Testium , securitates de Decimis , & Dimissorijs , promissionis Vadimonia , Diuisiones , Commutationes , Commissiones , Procurationes , Venditiones , Offertiones , & securitatem Cartularum de collegantijs .

Quòd Cartula , quam fecit filius Familias non valeat , nisi duo de Examinatoribus in ea subscripserunt . Cap. XXXVII.

NE Filijs indiuisi à Patre possint intercipi fraudulenter super Cartis aliquibus faciendis , plenius ordinamus , quòd nulla Carta amodo , quam filius indiuisus à Patre facit , valeat , nisi duo de Examinatoribus , in ea subscripserint , tunc autem valeat tantum post mortem Patris , nisi Pater per Cartam Publicam eidem commiserit Cartam , vel Cartas aliquas faciendas .

Suppl. vt
in Parte
1624. 12.
Maj , &
17. Iunij
1500.



Mà da può conciosia che li preghi non vaglia, non diè il Nodaro far alcuna Carta per quello prego. ¶ Et questo etiamdio noi de ragion_aggiungemo à questo Statuto, che per cagion del ditto prego il Nodaro non possa far à nome di quello, che'l prega alcuna Carta de Testamento, de Vendition, ò de Donation, se sopra ciò ello non riceverà prego special.

Che sel Nodaro morirà auanti, che'l faza la Carta, vn' altro la possa compire, si come parerà à Messer lo Dose, & che li Nodari faccia la Imbreuiatura delle Carte.

Cap. X X X V I.

COn lodeuole adinventione questo etiamdio hauemo deliberado statuir, che se'l Nodaro è pregado da far alcuna Carta, & mora auanti, che iuila faza: vn'altro Nodaro possa compir quella secondo la Imbreuiatura del Nodaro, che è morto, come parerà à Messer lo Dose, & al Consoglio. ¶ Et per questa cagion adunque volemo, che'l se toglia Sacramento da tutti li Nodari, che ogni fiada, che elli seran pregadi de alcuna Carta, al più presto, che elli può con buona fede, debbia far la Imbreuiatura, in la quale se die contegnir tutto quello, che sarà ditto da quello, ouer da quelli, che prega la ditto Carta, & il giorno del priego, li Anni del Signor, & la Inditione, & di subito quando la Carta serà fatta, & compida la Imbreuiatura, se diè cancellar, menandoli intorno il segno con lo Inchiostro ¶ Eccetto, che in Carta, ouer Imbreuiature de collegantie non son tenuti da scriuere il giorno, & anche non son tenuti à breuiar li breuiarij delle Legge delli Vadimonij, de repromisse, di Zudegadi, Inuettison senza proprio, & à proprio, notitie, breuiarij, Testimoni de Diuision, de segurtade, de Carte, de Commutation, Commission, Procuration, Vendition, Offertion, Colleganze.

Che le Carte, che fà il figlio di Famiglia non vagliano, se doi delli Examinadori non sottoscriuano. Cap. X X X V I I.

ACciò, che figliuòli non diuisi dal Padre non possano esser fraudulentemente circonuenuti nel far de alcuna Carta, pienamente ordinemo, che niuna Carta, la qual farà da mò auanti lo figlio non diuiso dal Padre, debbia valer, se doi delli Examinadori non sottoscriua in quella. Mà all' hora solamente vaglia dopò la morte del Padre, saluo se'l Padre non l'hauesse commesso per Carta Publica di Carta, ò Carte alcune.



Qualiter debeant fieri Cartulæ per Orphanos infra tempus 18. Annorum constitutos Cap. XXXVIII.

Vide c. 24. in li. 6. **I**tem Orphanis statuimus tam de Masculis, quàm de Fœminis, quòd si quis ab Anno Domini 1233. Indict. 6. Mensis Maij in antea Cartam fecerit intra tempus 18. Annorum, nullius valoris existat, nisi vnus de Examinatoribus in ea subscripserit, sicut extitit constitutum. ¶ Et qui amodo fecerit infra tempus 18. Annorum, similiter non valeat, nisi duo de Examinatoribus in ea subscripserint, tamen Carta repromissa, vel Testamenti, quicumque fecit, vel amodo fecerit, volumus, quòd valeat, sicut hactenus valuit.

Si Mulier in potestate viri sui aliquam Cartam fecerit contra repromissam suam, nil valeat. Cap. XXXIX.

Decl. vt in parte 1345. 3. Martij, & consulti conf. 16. & 17. **C**artula, quam fecit aliqua coniugata Mulier in potestate viri sui, nulla ratione contra repromissam suam, & Dimissorias, quæ in eiusdem viri sui potestate deuenierit, valeat, sed de omnibus bonis, quæ ipsa possidet, etiam sine consensu viri sui Cartam facere possit, & securitatem, alienationem, sicut sibi placuerit. Item, & securitatem facere possit pro exigenda Dimissoria, vel alia, quæ exigere potest.

Qui fecit Cartulam alicui, filius eius diuisus nihil respondebit, filius autem eius non diuisus semper tenebitur. Cap. XL.

Dec. vt in correctione Critic. 4. K. 183. **C**um aliquis habens filium diuisum à se, & fecerit Cartulam alteri cum suis hæredibus, filius, qui est ab eo diuisus, non tenebitur per Cartam illam. Cæteri hæredes indiuisi à Patre tenebuntur.

Supra illos, qui dant Cartulas suas cum vigore, & robore. Cap. XL I.

Decl. nu. 50. **S**i dederit homo Cartam alteri cum vigore, & robore, & cum eadem Cartula veniens placitatus fuerit in curia nihil valebit ille vigor, & robur, qui inde factus fuerit contra iudicium illud.

Non potest documentum dari cum vigore, & robore. Cap. XL I I.

Suppl. vt in ca. 17. auct. **N**on potest dare aliquis alicui cum vigore, & robore documentum, nec pignus translatare per securitatem, neque notitiam. Quæ autem continentur in documento, & pignore, atque in notitia, potest vendere, donare, pignori obligare, & commutare.



Come diè far le Carte per li Orfani infra'l tempo di 18. anni constituidi.

Cap. XXXV I F I.

Delli Orfani, sì Mascoli, come Femine difemò, se dal 1233. Anni, Indition' sesta dal M. se di Mazo in auanti, alcun che sia minor de 18. Anni farà alcuna Carta, che la non sia de alcun valor, se doi delli Examinadori non si sottoscriue' in quella, come è statuido. ¶ Et chi da mò auanti farà Carta infra tempo de 18. Anni similmente non vaglia, se doi delli Examinadori non se sottoscriua, mà cadauna Carta de repromessa, & de Testamento, che alcun hà fatto da quì indriedo, ò che farà da mò auanti, volemo, che la vaglia secondo v'sanza, che fin quà hà valesso.

Se la Femina maridada farà alcuna Carta contra la sua Dota non diè valere.

Cap. XXXIX.

LA Carta, la qual fà alcuna maridada in potestà del Marito, per alcun modo contra la sua Dota, & Dimissorie vegnute in potestà del Marito non vaglia alcuna cosa. Ma de tutti li altri Beni, che ella possede, etiamdio senza consentimento del Marito ella puo far Carta, & segurtade, & Alienation, si come li piace, & etiamdio la puo far segurtade per scuoder Dimissoria, ò altri Beni, li quali ella puo scuodere.

Chi farà Carta ad alcun, il figlio suo diuiso non responderà. Mà il fio indiuiso sempre serà obligato per quella. Cap. XL.

SE alcun hauendo fiolo diuiso da sì, farà Carta ad altri con li soi heredi, il figlio che è diuiso da esso, non serà tenuto per quella Carta, mà tutti li altri heredi indiuisi dal Padre seran obligadi.

Sopra quelli, che dà le lor Carte, con vigore, & robore. Cap. XLI.

SE l'huomo darà ad altri Carta con vigor, & con robore, & puo piadezarà in corte con quella medema carta, quel vigor, & quel robore, che serà fatto de ciò, non valerà alcuna cosa contra quel iudicio,

Che l'homo non possa dar alcuno documento con vigore, & robore.

Cap. XLII.

Alcun homo non puo dar alcun documento con vigor, & robore, ne translatar pegno per segurtà, ouer notitia, ma quello, che se contien in lo documento, ouer Pegno, & in notitia ello puo vender, impegnar, obligar, & incambiar.



De illo qui per finem recipit aliquod habere, & Cartam
inde fecerit. Cap. XLIII.

Supp. & cor. c. 15. li. 6. & c. 1. li. 3. c. 2. li. 2. & c. 2. lib. 5. **S**I per finem receperit quis aliquod habere ab altero homine, & Cartulam inde fecerit, neque restituit ad terminum, sicut debuit, vel non seruauit ordinem Cartulae, & periculum ei accidit, suum erit periculum, & restituet habere creditori suo. ¶ Si uero ordinem Cartulae seruauerit, & periculum ei accidit, erit periculum creditoris. Et ille non inde tenebitur. ¶ Sed si seruando ordinem Cartulae partem amiserit, & in residuo non obseruauerit, in eo residuo solo periculum debet sustinere. ¶ Qui uero per Cartam aliquid appagare tenetur, partemque inde ad constitutum terminum appagauerit, super eo, quod appagauerit non est rupta carta. Sed si sine Carta, & sine Testibus aliquid habere ab aliquo recepisti, sine Carta, & sine Testibus Creditori tuo reddere potes.

De Iuramentis, quæ in defectum Testium, & Instrumentorum
exigi debent. Cap. XLIV.

Vide in 2. pr. vers. sed forte Iudi, n. 8. **Q**uoniam de probationibus, quæ per Testes, & Instrumenta, seu Cartas sunt, superius diximus, nunc restat videre de alijs probationibus, uidelicet Iuramentis, quæ in defectum illorum à Iudicibus exiguntur.

Qualiter Venetus de debito Librarum quinquaginta, &
infra possit suam consequi rationem coram
Iudicibus forinsecorum.
Cap. X L V.

Cor. cap. 11. lib. 6. **S**tatuentes, statuimus, quod quilibet Venetus, scilicet tam Masculinus, quam Mulieres de debito Librarum Denariorum Venetorum 50., & infra, vel tantum ualentia in rebus Mobilibus, quod aliquis sibi teneatur, ab Annis quinque hinc retro, & amodo in antea, possit coram Iudicibus forinsecorum de Veneto querelam deponere, & exprimat causam quare petat, & ille qui uocatus fuerit debeat primo termino respondere, & non habeat, nisi unum præceptum. Et facta querela, vel debeat confiteri, vel se tueri, per sacramentum, quod si facere noluerit, condemnetur secundum depositam contra eum querelam. ¶ Et si uocatus ad placitum non uenerit, pro actoris sacramento absens condemnetur. ¶ Si uero, qui uocatus fuerit coram iudicibus, uenerit, ipsi Iudices, vel unus ex eis, possint, atque debeant (si opportuerit) statim locare ei terminum, vel terminos, usque ad sententiam ferendam. ¶ Si autem in termino sibi Statuto non apparuerit in curia coram iudicibus, stridetur in curia, & facta stridatione si non apparuerit, procedatur in causa, & non valeat ei postea aliqua excusatio, quod fuerit extra Venetias.

¶ Et



*De quello , che per fin receuerà alcun hauer , & de ciò farà alcuna
Carta . Cap. XLIII.*

SE alcun receuerà da altri per fin alcun hauer, & fatali de ciò Carta, & non renderà al termine, come ello diè, ò non obseruarà l'ordine della Carta, & pericolo li vegna dopò, serà suo il pericolo, & si renderà tutto l'hauer al suo Creditor. ¶ **M**à se lui obseruarà l'ordine de la carta, & pericolo li vegna, serà il pericolo del suo Creditor, & ello non sarà tenuto. ¶ **M**à se offeruando l'ordine de la Carta, ello perderà parte dell'hauer, & in lo resto ello non offerua, in quello solo residuo ello diè sustenire pericolo. ¶ **E**t colui, che per Carta è tenuto pagar alcuna cosa, & al termine pagarà parte di essa, in quello che hà pagato non è rotta la Carta. ¶ **M**à se senza Carta, e senza Testimonij tu receuessi alcuna cosa, tu puoi render quella al tuo Creditor senza Carta, ò senza Testimonij.

*De li sacramenti , li quali se diè domandar mancando le proue , ouer
Testimoni . Cap. XLIV.*

PERche di sopra noi hauemo ditto de le proue, che se fà per Testimoni, per Instrumenti, ò per Carte, mo resta à veder delle altre probation, cioè di sacramenti, li quali in mancamento de quelli vien domandadi dalli Zudesi.

*Come il Venetian possa conseguir sua rason del debito de Lire Cinquanta ,
& da li in zoso denanti li Zudesi de Forestieri .
Cap. XLV.*

ORdinemo, e statuemo, che cadaun Venetian, sì Mascoli, come Femine de debito de Lire Cinquanta de danari Venetiani, & da li in zoso, ouer de tanto valor in cose mobili, che alcun li fosse tenuto da cinque Anni indriedo, & da mo auanti, possa lamentarsi del Venetian auanti li Zudesi de forastieri, & dica la cagion, perche'l domanda, & colui, che sarà chiamato, debbia vegnir al primo termine, & non habbia se non vno Comandamento, & fatto il lamento, quello, à chi vien domandado, diè confessar, ò defenderse per sacramento, & se lui nol vorrà far, ellò terà condannato secondo la domanda de colui, che'l fà chiamar. ¶ **E**t se lui non vegnirà al piado, debbia se condannar per lo sacramento del attore. Et se colui, che sarà chiamato auanti li Zudesi, vegnirà essi Zudesi, ò vno de loro possa, & debbia (se'l sarà bisogno) ad esso dar termine, ouer termini in fin alla sententia. ¶ **E** se al terminae statutoli ello non comparirà in corte alla presentia de Zudesi, debbia se stridar in corte, & fatta la strida, debbia se procedere in lo piado, & non li vaglia poi far alcuna scusa, che fosse
fora



L I B E R

It et quando dicti Iudices debent ferre sententiam condemnationis de querela deposita, tunc debeant debitorem ponere in debito suo creditori, & eidem Creditori, tunc dare debeant ad intromittendum bona, & habere debitoris, & quod persona debitoris stare debeat in curia secundum usum. Et in ea causa Iudices procedere debeant in omnibus, quae fuerint opportuna secundum usum Patriae nostrae. **I**t et dicimus, quod haec observari debeant in illis debitis, unde non sunt Instrumenta, vel breuiaria confecta, neque per Testes possunt probari. **I**t et haec quae statuta sunt superius de debito Librarum quinquaginta inter dansem, & recipientem viuentes solummodo intelligantur. Volentes etiam ut debitum Librarum vigintiquinque, & infra peti, & exigi possit à vigintiquinque Annis hinc retro, & procedant in causa praedicti Iudices in hac forma.

Supra illos, qui dant suum habere sine Testimonio.
Cap. XLVI.

Vide in
prol. præ-
sumptio.
prob. n. 3.

SI dederit aliquod habere alteri, nec dederis illud in Testimonium aliorum, nec ille receperit illud in aliorum Testimonio. Cum quaesieris illud in Iudicio, & dixerit ille se reddidisse tibi illud, & tu negaueris, oportebit eum probare tibi ubi vel quomodo tibi dederit, vel firmare per sacramentum verum esse, quod dicit. Quod si probare non poterit, vel iurare noluerit, tibi tenebitur reddere totum habere.


Si quis de aliquo quærimoniam deposuerit super rebus
Mobilibus. Cap. XLVII.

Vide in
prol. de
præsump.
3. præ-
sumpt.

Afirmamus de cætero observari, quod si aliquis contra aliquem deposuerit quærimoniam super rebus Mobilibus, & non habeat inde Publicum Instrumentum, vel Testes, & duæ personæ sciuerint, quod ille tantum debet quærimoniam deponenti, licet ad hoc non fuerint vocati Testes, ille, à quo petitur, habeat potestatem se tueri exinde per sacramentum, quod non est verum, aut quod reddidit ei à Libris quinque superius, & si iurare noluerit, credatur sacramento querenti.

De habere, quod per rogadiam, vel transmissum petitur,
& qualiter super hoc Iudices procedere debent. Cap. XLVIII.

Quoniam iustum est, ut puritati hominum consulatur, discreta nouitate duximus statuendum, ut si quis per rogadiam aliquid ab aliquo petierit



fora di Venetia. ¶ Et quando li Zudefi diè condannando sententiar sopra la querela deposita, elli diè all'hora mettere il debitore in debito al suo Creditor, & al ditto Creditor all'hora dar debbano ad intrometter li Beni, & hauer del debitor, & che la sua persona debbia stare in corte secondo l'vsanza, & in quello piado li Zudefi debbiano procedere secondo l'vsanza della nostra Patria in tutte quelle cose, che sarà mestiero. ¶ Et volemo, che queste cose se offerui in quelli debiti, donde non è Instrumenti, ouer breuiari fatti, e non si può prouar per Testimonij. Et questo che è scritto di so pra del debito delle Cinquanta Lire, se intenda solamente intra quelli, che dà, & che riceue in vita loro. Volemo etiamdio, che'l debito da 25. Lire in zofo se possa domandar, & scuoder da vinticinque Anni in driedo, & proceda in piado li ditti Zudefi in questa forma.

Sopra quelli, che dà il suo hauere senza Testimonianza.

Cap. X L V I.

SE tu haurai dato hauer alcun ad alcuno, & non lo hauerai dato con testimonianza di alcuno, ne ello l'hauerà riceuto in testimonianza di alcuno, quando tu il domanderai in iudicio, & ello dirà che'l te l'ha renduto, e tu negarai, il sarà mestiero, ch'el te proua doue, e come ello te l'hauerà dato, ò fermar per sacramento esser vero quel che'l dice, & se lui non lo prouerà, ò nol vorrà zurar, ello sarà tenuto de renderti tutto quello hauer.

Se alcun se lamenta de alcun sopra le cose Mobili.

Cap. X L V I I.

Affirmemo, che da mò auanti se offerui, che se alcun farà lamento contra alcun de cose Mobili, & non hauerà di ciò Carta, ò Testimoni, & doi persone saperà, che colui diè dar tanto à quello, che se lamenta. Auegna, che elli non sia chiamati Testimoni, colui à chi vien domandato habbia potestate de defenderse da tal cosa per sacramento, che'l non è vero, ò che ello rende de cinque Lire in suso, & se ello non vorrà zurar, se diè creder al sacramento de colui, che domanda.

Dell'hauer, che è domandato per rogadia, ouer trasmesso, & come il Zudeje diè procedere sopra di ciò.

Cap. X L V I I I.

Perche è iusta cosa prouedere alla purità de li homini, con discreta nouitate hauemo deliberato ordinar, che se per rogadia, esser



L I B E R

Cor.c.12. *petierit, vel transmissum, si quidem ille, à quo petitur, negauerit se lib. 3. & illud habere, vel etiam habuisse, & ille, qui petit, non potest probare vide in 6. Testibus, vel Instrumentis, sed probabilem præsumptionem per se præsump. bet, quæ potest mouere Iudices ad credendum, quòd vera sint, quæ vt in Pro. log. dicit, tunc Iudices debent dare sacramentum, vel ei qui petit, vel ei, à quo petitur, secundum quòd videbitur, inspecta bonitate, & honestate vtriusque personæ, & si prius Iudices dederint sacramentum ei, à quo petitur, nec ipse voluerit iurare præcise, postea dabunt sacramentum ei, qui petit. ¶ Sed si ille de quo dicitur, quòd habuerit rogadiam, vel transmissum, mortuus fuerit, si ab hærede eius, successore, vel Commissario petatur, idem erit obseruandum, sicut supra dictum est. Ita tamen, quòd si hæredi, vel Commissario datur sacramentum, ipsi iurabunt secundum suam conscientiam. Idem per omnia obseruabitur cum hæredibus, successoribus, vel Commissarijs illius, qui petere poterat, vt etiam isti iurent secundum conscientiam suam, & omnia procedant vt superius dictum est. ¶ Sed si is, de quo dicitur, quòd rogadiam habuerit, vel transmissum extra Venetias mortuus fuerit nullo condito Testamento, & bona eius adiudicum manus deuenierint distribuenda inter Creditores, si is, qui petit per rogadiam, vel transmissum, vel hæres eius, successor, vel Commissarius non potest hoc plene probare, sed præsumptionem habent Iudices probabilem (vt est superius comprehensum) vt puta, quia in quaterno defuncti hoc scriptum est, vel alia conueniente, Iudices dabunt ei, qui petit, vel hæredi, successor, vel Commissario eius sacramentum si eis videbitur inspecta (vt supra dictum est) bonitate, & honestate personarum, sed hæres, successor, vel Commissarius illius, qui petit, vel illius, à quo petitur, iurabunt secundum conscientiam suam.*

Supra illos qui vendunt per minutum.

Cap. X L I X.

Vide cap 46. supra, & vt in præsump. Probab.] *Stationarij, Nummularij, & Tabernarij, atque reliqui per minutum Vendentes hac Lege vti debent, quòd licet recipiant aliquid ab aliquo, sine Testimonio aliorum, si dixerint se Creditori suo reddidisse, quòd illi debebant, erit in potestate illorum iurare, quòd ita verum sit, vt dicunt, vel dare sacramentum Creditori. Cum autem per Cartam recipiunt, tunc tenentur, vt cæteri, homines,*



ouer trasmesso alcuno comandarà ad altri, se quel'o, al qual vien domandato, negarà, che quello il non l'hà, ouer che'l non haue hauuto, & colui, che domanda, non può prouar per Testimoni, ò per Carta, mà per sì ello ha presumption probabile, la qual può mouer il Zudese à creder, che'l sia vero quello, che'l dice, all' hora li Zudefi diè dar sacramento, ouer à colui, che domanda, ouer à colui, à chi vien domandato, si come gli parerà, guardata la bontade, & la honestade de le persone. Et se in prima li Zudefi darà sacramento à quello, à cui vien domandato, & ello non vorrà giurare precisamente, elli darà poi sacramento à quello, che domanda. ¶ Ma se quello, che se dice, che ello haue la rogadia, ouer trasmesso è morto, & sera domandato al suo Herede, Successor, ouer Commissario, quello stesso se diè offeruar, & come è ditto di sopra, si che se all' Herede, Successor, ouer Commissario serà dato sacramento, il diè zurar secondo la sua conscientia, & il simile se offeruarà per tutto con li Heredi, Successori, ouer Commissari de colui, che poteua domandar, si che anche elli giurerà secondo la sua conscientia, & proceda in tutto, si come di sopra è ditto. ¶ Mà se colui, de chi se dice, che l'haue la rogadia, ouer trasmesso, serà morto fuora di Venetia, non hauendo fatto alcun Testamento, & li suoi Beni venirà in man delli Zudefi da distribuir infra li Creditori, se colui, che domanda per rogadia, ouer trasmesso, ouer il suo Herede, & Successor, ouer Commissario non può prouar questo pienamente, ma li Zudefi habbia presumption probabile (come di sopra è ditto) come seria, che questo è scritto in lo Quaderno del morto, ouer altra conuegneuole presumption, li Zudefi darà à colui, che domanda, ouero all' Herede, Successor, ouer Commissario de quello sacramento se li parerà (come di sopra è detto) considerata la bontade, & la honestade de le persone, mà l' Herede, & Successore, ouer Commissario de colui, che domanda, ouer de colui, à chi vien domandato, giurerà secondo la sua conscientia.

Sopra quelli, che vendono à minuto. Cap. X L I X.

LI Stationari, Cambiatori, Tauernari, & tutti li altri, che vende à minuto, vserà questa Legge, che se elli riceue alcuna cosa da alcun senza testimonianza de altri, se elli dice, che elli habbia renduto al suo Creditore quello, che elli li douea dar, serà in potestade de quelli zurar, che l'è vero, come elli dice, ò dar sacramento al Creditor, mà quando elli receuesse, ò receue per Carta, elli è tegnudi, come tutti li altri huomini.

Come



Qualiter iurare debeat, qui bona, vel habere repromissarum
Testamentorum, & Successionum excutere
voluit. Cap. L.

Sup. c. 37.
lib. 3. & c.
32. in 6. &
cap. lib. 6. **O**rdinemus, quòd omnes, qui voluerint excutere, aliqua bona, vel
habere de facto repromissarum, Testamentorum, & Successionum,
si iurauerint, debeant iurare secundum suam conscientiam, quòd ita
verum sit.

De illo qui Iudicatus fuerit in curia, vt appaget,
& stet in curia secundum vsu[m].

Cap. L I.

Corr. cap.
13. li. 6. &
decl. vt in
cap. 14. in
fine 6. **Q**uoniam de omni genere probationum^o satis sufficienter superius est
tractatum, post quas nihil restat, nisi, & vt sententia profera-
tur, & vt eius subsequatur executio, de his necessario credimus intuen-
dum. Decernimus ergo, vt quicumque fuerit Iudicatus in curia, vt ap-
paget, & vt stet in curia secundum vsu[m], Dux ei præcipere debet per
Ministerialem, quòd veniat, & stet in curia, vel appaget vsque ad
octo dies. Et si non venerit, faciet eum capi, & detineri in curia.
¶ Et si præsens fuerit, quando iudicatus est, Dux, vel Iudices debent
eum facere capi incontinenti, & in curia detineri, nisi appaget, vel
pignus, aut Plezariam sufficientem dederit in arbitrio iudicum. ¶ Stare
autem in curia si intelligimus, vt in Territorio Ecclesiæ Sancti Marci per dies
Cap. 14.
ibi post-
quam li 6. triginta stet, ita vt pontem aliquem non transeat, quod si recedens à curia
pontem aliquem transierit, Dux faciat eum Capi, & in Carcerem retrudi vbi
erit per triginta dies. Si vero à curia non recesserit, sed præfato modo in
curia, & in Territorio Sancti Marci steterit, Creditori suo infra eosdem tri-
ginta dies non persoluerit debitum, debet in Carcerem retrudi vsque ad alios
triginta dies, quibus exceptis, si debitum non persoluerit, iurabit manife-
stare quicquid habet. Quòd Dux accipiens dabit illud creditori. Pro his ve-
ro, quæ defecerint Creditori suo de debito suo, faciet debitor Cartulam pro-
missionis, & iurabit, quòd de omnibus, quæ lucratus fuerit, tertiam
partem Creditori suo dabit, vsque quo redditum erit debitum vniuer-
sum. Alioquin stabit in Carcere, donec hæc faciat, vel persoluat. Stan-
do quoque eo in Carcere, si scietur, vbi fuerit de habere illius, iube-
bit illud Dux intromitti, & dabitur Creditori, si etiam proprietatem
debitoris Creditor inuestire voluerit, dabitur ei inuestitio. ¶ Si autem
Mulier non coniugata fuerit condemnata (vt supra dictum est) totum
fiet, vt de viro supra diximus, excepto, quòd ipse stabit in Terri-
torio Sancti Zachariæ, vel Sancti Laurentij, ita vt pontem non tran-
seat, & loco Carceris stabit in Camera dictorum Monasteriorum, vel
Palatij.

Si



Comediè zurar quelli, che diè scoder l'hauer delle Dotè, de Testamento, ouer de Succession. Cap. L.

Ordinemo, che tutti quelli, che vorrà scuoder alcuni Beni, ouero hauer de fatto de repromesse, de Testamento, & de successioni, se ello aduegnirà, che elli zura, elli diè zurar secondo la sua conscientia, che lè vero secondo, che elli dice.

De quello, che è Zudegado in Corte, che'l paga, ò che'l romagna in Corte secondo l'vsanza. Cap. L I.

Perche l'è assai trattato di sopra sufficientemente delle proue, dappoi le qual niente resta, se non che'l se dia la Sententia, & che la sua execution sotto siegua, de quelle necessariamente credemo se debbia trattar, & perciò noi deliberemo, che ciaschedun, chi sarà giudicato in Corte, che'l paga, & stagli in Corte secondo l'vsanza, messer lo Dose gli farà comandar per il Ministerial, che'l vegna, & staga in Corte, ouer paga in fin otto giorni, & se ello non vegnirà, fazalo branchare, & tegrir in Corte. Et se ello è presente, quando ello è zudegado, lo Dose, ouer li Zudesi incontiente lo diè far branchare, & tegrir in Corte, se ello non paga, ò non darà Pegno, ò Piaggiaria sufficiente in arbitrio delli Zudesi. ¶ Et intendemo, che star in Corte sia in questo modo, cioè, che ello staga in lo Territorio di S. Marco trenta giorni, non passando alcun Ponte, & se'l se partirà da Corte, passando alcun Ponte, il Dose il die far branchare, & ficarlo in Pregione, in la qual ello starà trenta giorni. Et se ello non se partirà di Corte, ma starà per ditto modo in Corte, & in lo Territorio di San Marco, se'l non pagarà il suo debito in frà li trenta giorni, ello diè star in Pregione altri trenta giorni, li quali compidi, se'l non pagerà il debito, ello giurerà de manifestar ciò che l'ha, & il Dose torrà ciò che l'ha, & daralo al suo Creditore, ma per quello, che mancherà à pagar il debito al Creditor, il Debitor farà al suo Creditor Carta de Promissione, & giurerà, che de tutto quello il guadagnerà, il darà la terza parte al suo Creditor, in fin che'l debito sia tutto pagato. Altramente ello starà in Pregione in fin che'l paga, ò che'l faza ciò, ch'è ditto. Et stagando in Pregion, se'l se saperà onde che'l sia delli suoi Beni, lo Dose comanderà, che li siano intromessi, & dati al Creditor, & se'l Creditor vorrà inuestir la Possession del Debitor, farali data la Inuestison. ¶ Et se la Femina non maridata sarà condannata (come è ditto di sopra) deuese far per tutto, come è ditto di sopra del l'huomo, eccetto, che la starà in lo Territorio di San Zacharia, ouer de San Lorenzo, sì che la non passa alcun Ponte, & in luogo de Pregion ella starà in vna delle Celle, ouero Camera delli detti Monasteri, ouer del Palazzo.

Se



Siquis pro se, vel Patre suo in debito positus fuerit. Cap. LII.

Sup.c.17.
lib. 6.

MAndamus amodo obseruandum, quòd quicumque per legem in debito pro se, vel pro Patre suo positus fuerit, si voluerit, ipse, cui in debito positus fuerit, lex continuo iudicet bona debitoris intromitti, & personam in curia stare secundum usum, vnica tantum legis probatione. Idem volumus per omnia obseruari de habere in debitoposito per legem, quòd debeat intromitti, si is cui iudicatum est, voluerit vnus legis pronunciatione.

De Cartula repromissæ, & donis, siue dijudicatus alicuius Mulieris. Cap. LIII.

Deci.vtin
c.2. lib.4.

Dicimus amodo obseruandum, quòd si quæ mulier pro sua repromissæ, & donis secundum usum habuerit dijudicatus Cartulam, vel dictam dijudicatus Cartam aliquis habuerit pro ea, vel ab ea, quòd si ille, cuius super bonis facta fuerit dijudicatus Carta, tam à Muliere, quàm ab alia persona, quæ habuerit præfatam Cartam dijudicatus coram lege fuerit requisitus, & soluere noluerit ea, quæ in dijudicatus Cartula continentur, stare debeat in curia secundum usum, si ipsa Mulier, vel ille, qui habuerit ipsam dijudicatus Cartulam voluerit.

De Viduis quærentibus rationes, & de Vadimonio comprobandi. Cap. LIV.


Vide par.
1553. 25.
Febr.

SI enim Mulieres Viduæ volent suam prosequi rationem, procedent sic. Mulier enim mortuo viro, vel audita morte viri, infra Annum, & diem ante Ducem, & Iudices ire debet, vel alium pro se sub duorum Testimonio mittere, & dare Vadimonium comprobandi, quo factò infra octo dies eiusdem Vadie probari faciet fideiussori suo de sua repromissæ, & donis eius, quæ sibi pertinent habere, ex parte viri sui, & fideiussor debet inde breuiarium facere infra dies triginta à tempore datæ Vadie. Iurabit enim Mulier quancumque voluerit infra triginta Annos. Quod si tale Vadimonium non dederit infra vnum Annum, & vnum diem, iam ex tunc non poterit dare, vel iurare, nisi iurauerit se nescire usum, & quòd infra triginta dies postquam sciuit usum de eo dedit Vadium.

Qualiter Mulier Vidua, Hæredes, vel Commissarij, seu Successores iurare debeant. Cap. LV.

SIc enim Mulier, Hæredes, & Commissarij, seu Successores eius iurare debent, quòd vera sint omnia, quæ continentur in breuiario eius.

secundum



Se alcun sarà messo in debito per sì, ouer per suo Padre. Cap. LII.

Comandemo, che'l se offerui da mò auanti, che cadaun, che serà per Legge messo in debito per sì, ò per suo Padre, se colui, al qual è messo in debito, vorrà la Legge de zudegar incontinente sia intromessi li Beni del Debitor, & la persona star in Corte secondo vfanza, & questo in vna sola Sententia. Il fimil volemo, che se offerui de l'hauer messo in debito per Legge, che ello si debbia intrometter, se'l vorrà quello, al qual ello è messo in debito, per la pronouatione de vna sola sententia.

Della Carta, & della Dota delli Doni, ouer Zudegado d'alcuna femina. Cap. LIII.

Dicemo, che da mò auanti se offerui, che se alcuna femina per sua re-promessa, & doni secondo l'vfanza hauerà Carta di Zudegado, ouer alcun per ella, ouer da ella hauerà la ditta Carta. Se colui, sopra li Beni del quale sarà fatta la ditta Carta del Zudegado, così dalla Femina, come da altri per lei sarà richiesto dauanti la Legge, & non vorrà pagare quello, che se contien in lo Zudegado, debbia star in Corte secondo l'vfanza, se quella Femina, ouer colui, che hauerà la Carta del Zudegado vorrà.

De le Vedoue, che domanda rason del Vadimonio, che è da comprobare. Cap. LIV.

Se le Femine Vedoue vorrà consegure sua ragon, procederà così, cioè, che la Femina morto il Marito, ouer aldida la soa morte, infra vno Anno, e vno giorno diè andar dauanti allo Dose, ouer li Zudefi, ò mandar altri per sì in Testimonianza de doi persone, & diè dar à comprobare il suo Vadimonio; la qual cosa fatta infra otto giorni de quella Vadia ella farà prouar al suo Piezo della sua repromessa, & suoi doni, li quali li partien hauer per parte de suo Marito. Et il Piezo diè far fare il Breuiario di ciò infra trenta giorni dal tempo, che sarà data la Vadia. Et la Femina zurerà ogni fiada, che la vorrà infra trenta Anni, & se lei non vorrà dar tal Vadimonio infra vn'Anno, & vn giorno, dapoi ella non potrà darlo, ouer zurarlo, se ella non zurasse non saper l'vfanza, & che infra giorni trenta, dapoi che ella seppe l'vfanza de quello ella diè la Vadia.

Come diè zurar la Femina Vedoà, & li Heredi successori, ouer li Commissarij de ella. Cap. LV.

MA' così la Femina, & li Heredi Commissarij, ouero successori de quella diè giurar, che l'è vero tutto quello se contien in lo suo Breuiario secondo la sua conscientia, eccetto quello, che ella vorrà git-

D tar



Sup. vt in
c. 2. lib. 3. &
in p. 1555:
25. Febr. &
c. 50. supr.

secundum suam conscientiam, exceptis his, qua forsan foras iactare volueris pro reatu sacramenti, & quod vir suus habuerit in sua potestate repromissam suam, & ipsa habuerit in potestate eiusdem viri sui uniuersa dona, qua continentur in Breuiario suo, nec vir suus, nec ipsa aliquod retro donum inde fecerit, & quod manifestabit quantum valuerit arcella sua à quinquaginta Libris de Moneta Sancti Marci, & infra, & manifestabit, si aliquid detulit in arcella sua, quod postea retro reddidit sine cambio, & quod nihil de omnibus bonis illis, & habere viri sui, apud se habebat, nec donatum, nec datum, nec commodatum aliqua fraude, vel ingenio, & quantum à completo termino illius Anni, & unius diei habuerit, manifestabit, presentabit iudicibus infra octo dies, Infra vero octo dies manifestabit mulier iudicibus, & presentabit quicquid habet de bonis viri.

¶ *Qui Iudices diligenter considerantes, si viderint esse viri, quod mulier presentabit, dabunt illud mulieri pro parte pretij repromissa, & bonorum suorum. Ita tamen quod si heredes, successores, vel Commissarij defuncti, ad cuius manus bona defuncti debent deuenire, voluerint pro aestimato pretio res illas in se recipere, incontinenti soluant; & eas recipiant. Alioquin minime.*

¶ *Pro his vero, qua defecerint, faciet Dux iudicio iudicum fieri cartulam iudicatus; per quam mulieri potestatem dabunt, tantum de proprietatibus, & bonis viri intromittendi, & ad proprium dominandi, quantum sunt ea, qua deficiunt, per quam accipiet etiam de bonis viri per crofnam, & pilliciam vidualem, quam mulieres ex consuetudine habent decem pro centenario facta ratione repromissa à 100., & 25. Libris de Moneta Sancti Marci, & infra.*

Si continebitur in Breuiario Mulieris eam fecisse imprestitum,
vel quod socer receperit eam.

Cap. LVI.

Sup. vt in
p. 1553: &
cap. 2. lib. 3.

S*I continebitur in Breuiario Mulieris, eam fecisse imprestitum, sit modus quantitatis in discretione iudicum. Si continebitur forte in Breuiario Mulieris, quod socer receperit eam, ponetur in sacramento eius, quod socer, & vir habuerint repromissam suam in potestate sua, & dabitur potestas Mulieri in iudicatu suo de proprietatibus, & bonis viri tollendis, & si defecerint proprietates, & bona viri de proprietatibus, & bonis soceri de repromissa tantum. Sed si continebitur in Breuiario Mulieris, quod aliquis receperit eam per Cartam manifestationis, cartamque istam ostenderit, dicatur indijudicatu; quod debeat excutere de bonis viri sui primo, & si viri bona non fuerint, vel aliqua fuerint, sed non sufficientia, tunc excutatur totum, vel residuum ab eo, qui eam recepit, siue pater viri fuerit, qui eam recepit, siue alius.*

Decl. vt c.
17: & 12. in
c. 6. Et c. 37.
lib. 3.

Quali-

tar fora per obligo del sacramento. Et che suo marito hauerà hauuto in poder la sua repromessa; Et ella hauerà hauuto in potestade de suo Marito tutti li doni, che se contien in lo suo Breuiario. Et che suo Marito, ne ella non hanno fatto alcun dono indietro; Et che ella manifesterà quanto harà valesto la soa arcella da Cinquanta Libre della Moneta di San Marco in zoso, & se ella tolse alcuna cosa in la soa arcella, che dapoì ella lo rese indietro senza cambio; & che la non hà cosa alcuna de tutti quelli Beni, & hauer de suo Marito appresso de si, ne habbia dato, ouer donato, ouer raccomandato per alcun ingegno, ouer inganno; Et che ella manifesterà, quanto ella hauerà hauuto dal termine de vno Anno, & vno giorno de appresentarlo alli Zudesi infra otto giorni, & infra otto giorni manifesterà la Femina alli Zudesi, & appresenterà ciò, che ella hà delli Beni del Marito.

¶ Li quali Zudesi considerando diligentemente, se li parerà, che'l sia del Marito quello, che la Femina appresenterà, elli darà quello à la Femina per parte de precio della repromessa, & de li soi Beni, così però, che se li Heredi, & successori, ouer Commissarij del morto, à man di quali i Beni del morto dieno peruenire, vorranno riceuer in se quelle cose per lo pretio, che le faranno stima de paga di subito, & receuale, in altra guisa non habbia.

¶ Mà per quello, che mancherà lo Dose farà per iuditio de li Zudesi far Carta de Zudegado, per la qual elli darà alla Femina potestà de intrometter tanto delle Possessioni, & Beni del marito, & torli à proprio, quanto son quelle cose, che manca. Per la qual Carta etiamdio ella torrà delli Beni del Marito per la Vesta Vedouale, la qual hà le Femene per vsanza de Dieci per Cento, fatta ragion de la sua repromessa da Cento vinticinque Lire in zoso de Moneta de S. Marco, & da li in zoso.

Sel se contignerà in lo Breuiario de la Femina, che l'habbia fatto Imprestido, ò che il Socero la receuesse. Cap. LVI.

S E'l se contegnirà in lo Breuiario de la Femina, che l'habbia fatto Imprestido, il modo de la quantitate diè esser in discretion de li Zudesi. Et se per auentura si contegnisse in lo Breuiario de la Femina, che'l Socero l'habbia receuuta, li farà dato iuramento, che suo Socero, & il marito habbiano la sua repromessa in sua potestà, & deuesi dar potestade alla Femina del suo Zudegado de torre della proprietade, & Beni del Marito. Et se'l mancherà i Beni, & proprietade del Marito de le proprietà, & Beni del Socero de la repromessa sola. Ma si se contegnirà in lo Breuiario de la Femina, che alcuno l'habbia receuuda per carta de Manifestation, & mostrerà quella Carta in lo Zudegado, se diè dir, che ella debbia scoder de li Beni del Marito in prima, & se'l non li fosse de li Beni del Marito, ouer che'l se ne troua alcuni, mà elli non basta, il residuo, ouer tutto se diè rescoder da quello, che l'hauerà receuuda, così se fosse Padre del Marito, che la riceuette, come altri.



L I B E R

Qualiter Cartula securitatis fieri possit de augmento Dotis?

Cap. LVII.

Vide c. 19.
conf. au&

Quoniam saepius occurrebat, quod augmenta super Dotibus facta, Matrimonio existente ex defectu securitatis Mulieres exigere non valebant. Statuimus, quod si pater, vel quicumque alius, uxoraerit Mulierem aliquam, si eidem Mulieri in Matrimonio existenti super repromissa sua aliquid addere voluerit, si vir, securitatem aliquam super hac fecerit, valeat securitas illa, si duo ad minus ex examinadoribus in ea subscripserint. Alioquin non valeat. Indices tamen examinadores diligenter examinando inquirant, utrum dicta securitas fiat in fraudem, vel non. Et si eisdem iudicibus videbitur, exigant sacramentum a viro, vel ab uxore, vel ab utroque, quod ita verum sit, secundum quod continebitur in securitate.

¶ Per hanc autem securitatem mulier possit, & debeat exigere ipsum augmentum, sicut suam repromissam. Ita tamen, quod pro isto augmento bona viri non sint obligata, nisi, ab eo tempore, quo securitas augmenti facta fuerit.

Si aliquis receperit nurum in domum suam super bonis suis, virum eius postea a se dimiserit, dando ei tantum de proprietate, quantum fuit dos,

Cap. LVIII.

Decl. vt in c.
86. conf. au&
& c. 20. lib. 4.

Si receperis nurum in domum tuam, & feceris postea se caritatem, & partem filio tuo viro illius, dederisque ei tantum de proprietate tua, quantum sit valens repromissa uxoris eius nurus tua, non tenearis ultra repromissam nurui tuae restituere, nec eidem dabitur aliunde potestas tollendi repromissam suam de bonis tuis, si proprietas, quam dedisti filio tuo, fuerit sufficiens eo tempore, quo dos exigetur, ad solutionem dotis.

De Muliere petente rationem Dotis postquam simul cum viro votum solemne promiserit castitatis.

Cap. LIX.

Si vir, & uxor votum solemne promiserint castitatis, & venerit Mulier coram iudicibus ad consequendam, & exigendam rationem sua Dotis. Indices inspectis diligenter qualitatibus, & conditionibus personarum, si viderint hoc fecisse in fraudem, vel quod depereant rationes alicuius, non audiant petitionem huiusmodi Mulieris, verum si eisdem iudicibus apparebit in his fraudem non esse commissam, tunc procedant, & audiant rationes Mulieris secundum consuetudinem terra de repromissis.



*Come se puol far la Carta de securità de lo accrescimento de la Dota.
Cap. LVII.*

PErche l'adueniua spesso, che li accrescimenti fatti sopra le Dote, nel tempo del Matrimonio uon se poteuano scuodere per le Femiñe, per cagion, che de cio non haueua segurtà. Statuimo, che se'l Padre, ouer ciascun altro maridarà alcuna Femina, & à quella Femina siando maridada ello vorrà aggiungere alcuna cosa sopra la sua Dota, & sopra ciò il Marito farà far Carta de segurtà, vaglia quella Carta, se almen doi delli Examinadori sottoscriua in quella Carta, in altra guisa non vaglia. Et tamen li Zudesi Examinadori diligentemente inquirà examinando, se la ditta segurtade se fa in fraude, ò nò, & se à loro parerà, toglia sacramento dal Marito, ouer da la Moglier da l'vna, & da l'altro, che è così vero, come se contien in segurtà.

¶ Ma per questa segurtà la Moglier possa scuoder lo accrescimento, come la Dota. Si che per questo tal accrescimento li Beni del Marito non sian obligati à la Moglier, se non dal tempo, che fò fatta la Carta dello accrescimento.

Se alcun ricene soa Nora sù li soi Beni, & poi partirà à suo Marito da sì, fazandoli tanta parte de la proprietà quanto fò la Dota. Cap. LVIII.

SE tù riceuerai tua Nora in Casa toa, & poi farai al tuo figlio Marito suo Carta de Mancipation, & parte, & datoli tanto de le Possession, quanto è il valor de repromessa de tua Nora sua Moglier, tu non ferai tegnudo oltra la repromessa render à tua Nora, & non li farà dato pòdestade de tor de altro loco la sua Dota de li tui Beni, se la Possession, che tu hai data à tuo figlio, farà sufficiente in lo tempo, che se scoderà la Dota à pagare quella.

De la Femina, che domanda ragion de la Dota poi che insieme con suo Marito hauerà promesso castitade. Cap. LIX.

SE'l Marito, e la Moglier solennemente hauerà promesso voto de Castitade, & vegnirà la Donna auanti li Zudesi à conseguità, & scodere la ragion de la soa Dota, li Zudesi considereran diligentemente le condition, & qualita delle persone, se li parerà, che questo l'habbia fatto in fraude, ouer perche perisca la ragion de alcun non oldiranno la petition di questa Femina, mà se à quelli Zudesi apparerà, che in questo non sia fatto inganno, proceda, & olda le ragion de la Femina secondo la consuetudine de la Terra de le repromesse.



Quantum tempus viuere debeat de bonis viri vxor post mortem Mariti.

Cap. LX.

Decl. c. 17.
& 34. lib. 5.

Cum secundum consuetudinem approbatam Mulier Annum, & diem post decessum viri de bonis Mariti viuere possit, ut inde questio non oriatur, determinantes dicimus, quod quodocumque infra Annum, & diem Mulier fecerit iudicatum de sua repromissa, ab inde antea non debet viuere de bonis viri, tamen remaneat in domo quo ad usque solutionem plenariam receperit de sua Dote. Verum si soluta fuerit de sua repromissa sine iudicatu infra Annum, & diem similiter ab inde non viuat de bonis viri, Saluo eo, quod Mulier habere, & gaudere debeat ea omnia, qua sibi relicta fuerint à viro suo.

Quod pro repromissis Mulierum Possessiones quæ coniunctæ sunt, & vtiliores pro Mulieribus appetientur.

Cap. LXI.

Vide pagina
533. 25. Fe-
braro.
Vide c. 20.
lib. 4. & in
Conf. 57.
vni non de
rogando.

Ne autem Mulieres propter ineptam, & inconiunctam estimationem Possessionum, qua sibi pro Dote debent dari quasi Dotibus perfrustentur, quibus debemus fauorabilibus confauere. Volumus, quod quando iudices appetiant Possessiones aliquas, ut pro Dote Mulieribus, vel eis qui sunt loco earum, exhibeant, omnem cautelam adhibeant, ut eas Possessiones appetientur, qua coniuncta sunt, vel vtiliores pro Mulieribus, & si non sunt tot Possessiones coniuncta, qua ad Dotem sufficiant, tunc appetientur quantumcunque possint de his, qua magis coniuncta sunt, vel vtiliores pro Mulieribus, primo tamen appetientur Possessiones de foris, ut in alio Capitulo habemus.

Qualiter Mulier post obitum viri sui, vel separationem possit petere Dotem suam.

Cap. LXII.

Cor. c. 16. li.
6. Sed; vide
p. 255. 25.
Febr. Mag.
Cons. & in
Cor. huius
cap. 9.

Praterea statuimus, quod si quis habens uxorem, vel super bonis suis repromissam alicuius Mulieris receperit, aliquam suam proprietatem venderit, vel aliquatenus alienauerit, & vxor post viri sui decessum, siue separationem, aut ipsius Mulieris successor, vel Commissarius, tam si Mulier ipse ante virum eius, quam si postmodum obierit, sua repetere voluerit voluntate, ad ea recurrat, qua ei iuste secundum Terra morem proueniunt:

¶ Et si eiusdem Mulieris successor, vel Commissarius, vel ipsa Mulier de immobilibus rebus, de quibus debet appagari in placito exclusa fuerit cum Cartulis, vel rationibus, qua sint retro rationes eiusdem Mulieris, vel per Cartam securitatis, quam fecerit, qua iudicibus apparuerit fraudolenta, indices,

*Quanto tempo de' viuer la Moglier de li Beni del Marito
dapoi la sua morte.*

Cap. L X.

Conciosia cosa, che secondo la approbata consuetudine la Femina vn' Anno, & vn giorno dapoi la morte del Marito possi viuer de li Beni d'esso Marito, accioche di questo non sia questione, dicemo determinando, che ogni fiada infra vn' Anno, & vn giorno la Femina hauerà fatto Zudegado de la soa Dota, da l' hora auanti non debbia viuer de li Beni del Marito, mà staga in Casa in fin, che l' hauerà receuudo pieno Pagamento della soa Dota. Veramente se la farà pagata de la soa Dota senza Zudegado infra vn' Anno, & vn giorno similmente ella non diè viuer de li Beni del Marito, questo saluo, che la Femina diè hauer, & galder quello tutto, che li sia lassado dal suo Marito.

*Che le Possession, che son congiunte, & più utili per le Femine,
siano appretiate per le Dote. Cap. LXI.*

Accioche le Femine per la inepta, & disincta estimation de le Possession, le quali se li diè esser date per le soe Dote, non sia de le soe promesse quodammodo deluse, alle quali Noi douemo più, e più esser fauoreuoli. Uolemo, che quando li Zudefi apprezzano le Possession per darle alle Femine, ò à quelli, che saran per esse, per le soe Dote, elli metta ogni cautella ad estimar quelle Possession, che son congiunte insieme, & più utile per le Femine, & se elle non son tante Possession conzonte, che basta alla Dota, all' hora elli diè appretiar, quanto elli può de quelle, che son più congiunte, ouero più utile per le Femine, & in prima elli diè appretiare le Possession di fuora, si come hauemo in l' altro Capitolo.

*Come la Femina può domandar la soa Dota dapoi la morte, ouer
separation del Marito. Cap. LXII.*

Anchora ordinemo, che se alcun hauendo Moglier, ouer, che receua la Dota de alcuna Femina sopra li suoi Beni, & venderà alcuna Possession, ouer alienarà per alcun modo, & dopò la morte de suo Marito, ouer separation de quello, la Moglier, ouer Successor, ouer Commissario suo, così se la Femina morirà auanti del Marito, come da può per sua propria volontà vorrà richiedere; ricorra à quello, che li vien giustamente secondo l' vsanza della Terra.

¶ Et se ella, ouer Successor, ò Commissario de quella Femina delle cose immobili, delle quali ella doueraue esser pagada in piado, saran esclusi con Carta, ouer ragion fatte dopò le ragion di quella Femina, ouer per Carta de segurtà, la qual ella hauesse fatta, la qual paresse alli Zudefi



indices, vel index sententiam ipsius placiti non sinant compleri, nisi qui placitum lucratus fuerit, ad Euangelia Sancta Dei iurauerit, quod in illo placito nullam fraudem scit esse commissam, quod placitum lucraretur, & si hoc fecerit, iuramentum denotetur in sententia ipsius placiti, videlicet in Breniario legis, quod fiet ex ipso; Quod Breniarium completum ipsi lucranti debet attribui. Et licet placiti lucrator ipsum fecerit iuramentum, nihilominus simile iuramentum indices supra dicti à Muliere, vel ipsius successore, vel Commissario exigant, & accipiant. Sic enim iurabit, quod in predicto placito nullam fraudem scit esset commissam, per quam placitum perderetur.

¶ *Si autem Mulier, vel eius succedens, aut Commissarius infra dies tres, ex quo ut ipsum faciant iuramentum à Iudicibus, vel à Iudice fuerint requisiti, facere recusauerint idem Iuramentum, de tanto sua repromissa, Mulier ipsa, vel eius succedens, aut Commissarius damnum patiatur, de quanto in Iudicium erit conscientia, quod valuerit illud, unde exclusa fuerit (ut supra dicitur) Mulier ipsa, vel Successor eius, vel Commissarius, quod si quidem fecerint iuramentum ad alia viri sui aut repromissam ipsam recipientis bona iuxta quod debuerint, Mulier eadem, vel eius succedens, vel Commissarius de eo, quod excutere habebit, ex tunc in antea se teneat.*

¶ *Si autem Mulier, vel Successor eius, aut Commissarius (sicut dictum est) facere noluerit iuramentum, Iudices facient inde Publicum Instrumentum, quod manibus eorum subscriptum ipsis, vel ipsi exhibeant, qui in bonis ipsius viri, vel ipsam repromissam recipientis successerint, aut ipsi viro, sine recipienti repromissam, prout Iudicibus visum fuerit melius, qui cum ipso Instrumento valeant se tueri in tantum, quantum erit illud valens, de quo fuerit exclusa (ut supra continetur) Mulier praxata, vel eius Successores in placito.*

¶ *Sed si illi, qui eam receperint, aut eius succedens non apparuerit, tunc temporis, quo ipsum Instrumentum dari possit, Iudices in manu Procuratoris Sancti Marci eorum nomine Instrumentum ad tenendum in commendatione deponant, ut illud habere valeant, cum petierint ipsum à Procuratore adtuerum se ex dictis.*

Qui pro Cartula debiti Possessionem, vel rem alterius inuestiuerit.

Cap. LXIII.

Sup. c. 29. lib.
6 Decl. vt c.
36. lib. 3.

Cum aliquis Possessionem, vel rem alterius pro debiti Cartula inuestiuerit, & Inuestitionem quietam habuerit, ibunt Iudices, & appreciant de re inuestita, quantum ascendit debitum, & designabunt partem Creditori, dabuntque ei proprium in perfecto tempore proprii Iudices quod

fraudulente, li Zudefi, ouer il Zudese non lascia compir la Sententia de quello Piado, se colui, che hauerà vadagnado il Piado, non zurerà alle Sante Dei Euangelia, che'l non sà, che in quello Piado sia commesso inganno alcun, che l'habbia guadagnado il Piado. Et se lui farà questo Sacramento, se diè scriuer in la Sententia de quello Piado, cioè in lo Breuiario della Legge, il qual se fa de quello, il qual Breuiario compido se diè dar à quello, che guadagna il Piado. Et auenga, che colui, che guadagna lo Piado; faza questo sacramento, nientedimeno li Zudefi simil sacramento da quella Femina, ouer da suo Successor, ouero Commissario domanderà, e torrà. Impercioche così ella zurerà, che ella non sà, che in quello Piado sia commesso alcun inganno, per il qual se perdesse il Piado.

¶ Ma se la Femina, ouer suo Successor, ò Commissario infra tre giorni dappoi, che ella farà recercada dalli Zudefi, ouer Zudese, recusarà far esso Zuramento de tanto della soa Dota, ella, ouer il suo Successor, ò Commissario porti danno de quantò farà in conscientia delli Zudefi, che valesse quello, de che la ditta Femina, ouer suo Successor, ò Commissario farà escluso, come di sopra è ditto. Et se veramente farà questo sacramento la ditta Femina, ò Successor suo, ouer Commissario da l' hora auanti de quello, che la douerà scoder si tegnirà à gl' altri Beni del Marito, ò de colui, sopra li Beni del qual se è receuuda la sua Dota si come che i farà debitori.

¶ Ma se la ditta Femina, ouer Successor suo, ouer Commissario (come e ditto) non vorrà far quello sacramento, li Zudefi faran di ciò Publico Instrumento, il qual sottoscritto de soa man elli il darà à quelli, ò à quello, lo qual succederà in li Beni di esso Marito, ouer de colui, il qual hauesse receuute quella repromessa, ouer à esso Marito, ouer à quello, che riceuuto hauesse la repromessa, si come meglio parerà alli Zudefi, li quali con quello Instrumento se possa defender in tanto, quanto serà il valor di quello, da che la predetta Femina, ouer li soi Successori, ò Commessari faran esclusi in Piado, come di sopra se contien.

¶ Ma se quelli, che l'hauerà receuuda, ouer suo Successor, non comparerà in lo tempo, in lo qual se possi dar quello Instrumento, li Zudefi il diè deponere in man delli Procuratori di S. Marco in recomandation à suo nome, acciò che elli il possa hauer quando elli domanderà per defenderli delle predette cose.

*De colui, che per Carta de Debito inuestirà la
Possession, ò cosa d'altri.*

Cap. LXIII.

QVando alcun hauerà inuestido la cosa, ò Possession de alcun per Carta de Debito, & hauerà quieta la Inuestison, li Zudefi andarrà, & a ppresiarà tanto della cosa inuestida, quanto monta il Debito, & designerà parte al Creditor, & daralli il proprio, compito il tempo del



L I B E R

quòd appretiatum fuerit, transactabunt illi per Iudicatum, quòd Dux Iudicio Iudicum ei fieri faciet in quo textus ipsius Cartula narretur, & Cartulam euacuantes incident eam. Et hoc intelligimus quando tota Carta fuerit iudicata, quòd incidi debeat, & euacuari.

<sup>Cor. c. 12
lib. 6.</sup> ¶ Quòd si forte tota Possessio non tantum valuerit, quantum precium Cartula, pro residuo dabitur talis potestas eidem in ipso dijudicatu in reliquis bonis, & Possessionibus Debitoris, qualem haberet cum Cartula sua. Et contineatur in eodem indicatu, quòd si contigerit illum ammittere Possessionem, vel rem sibi traditam propter debitum, vel rationem alterius per legem, quòd talem potestatem habeat cum indicatu suo, qualem habuisset, cum Cartula. Si etiam aliquod habere ei traditum fuerit pro parte pretij Cartulae sua, pro residuo detur ei potestas in Iudicatu suo, ut dictum est. Et volumus, quòd Iudices alteri parti tribuant similem Cartam Iudicatus, ut per eam se tueri possit, & ostendere, qua satisfacta fuerit de debito memorato.

Dux debet complere omnes Sententias Iudicum.

Cap. LXIV.

<sup>Sup. vt inc.
26. lib. 6.</sup>

Afferimus, quòd omnes Leges, & etiam notitias, qua proferentur, in quibus Iudices subscripserint, & Domino Duci presentabuntur per illum, cui pertinet, vel per suum missum. Idem Dominus Dux complere faciat, nisi securitatem ostenderit, excepto proprio, unde notitiam habere debet.


Quoniam superius satis copiosus est tractatum de vocationibus ad ius, de interdictis, Vadijs, de Testibus, Instrumentis, Sacramentis, Sententijs, & eorum executionibus, nunc supponendum credimus de quibusdam Iudicijs singularibus.

Si aliquis placitat cum eo, qui tenutam Possessionis alicuius habet.

Cap. LXV.

<sup>Decret. vt inc.
36. lib. 3.</sup>

Qicumque homo placitauerit cum aliquo, qui Possessionis alicuius tenutam habuerit, & placitum fuerit, & qui tenutam habuerit, responderit, quòd pro se teneat, debeat lex procedere secundum veterem usum, scilicet ut cognoscat rationes partium. Et si responderit se pro alio tenutam habere, inspecta ratione illius, qui perit, lex pronunciet, si sibi videtur, quòd quantum est in eo exire debeat de tenuta, & tunc debeat ille vocari ad Curiam, pro quo tenutam se respondet habere, & eo vocato lex procedat secundum



del proprio, li Zudefi transferirà à lui per Zudegado quello, che sarà appresiado. Il qual Zudegado il Dose farà far per Iudicio delli Zudefi, in lo qual si contegnirà il Testo de quella Carta, la qual euacuando elli diè tagliar, & questo Noi iutendemo, quando tutta la Carta sarà zudegada, che ella se debbia tagliar, & annullar.

¶ Che se per caso tutta la Possessionè non valerà tanto, quanto è il precio della Carta, per lo residuo si diè dar tal podestà al Creditor in quello Zudegado in tutti gl'altri Beni, & Possession del Debitore, quali elli haue-ria con la soa Carta. Contegnase etiamdio in lo ditto Breuiario, che se'l aduegnisse, che'l perdesse la Possession, ò la cosa à lui data per Debito, ouer per ragion de alcun per Legge, che lui habbia tal podestade con la Carta del Zudegado, qual ello haueria hauuto con la Carta del Debito. Etiamdio se alcuna cosa li farà data per parte del precio della soa Carta del Debito, Siali dato per lo residuo podestade in lo Zudegado, si come è ditto. Et vo-lemo, che li Zudefi debbia dar simile Carta de Zudegado à l'altra parte, acciò, che la se possa defendere, & mostrar, che ello l'hauerà pagado del debito sopra ditto.

Lo Dose diè compire tutte le Sententie delli Zudefi. Cap. LXIV.

Affirmemo, che Messer lo Dose debbia far compire tutte le Leggi, e tutte le notitie, che se darà, in le qual se sottoscriuerà li Zudefi, & che sarà appresentade à Messer lo Dose per colui, à chi s'aspetta; ouer per suo Messo, se elli non mostrasse segurta, eccetto il proprio, del qual ello diè hauer notitia.

PErche di sopra assai copiosamente è trattato delle vocation à rason, & delli Interditti, Vadie, & Testimoni, Instrumenti, & Sacramenti, Sententie, & delle sue execution, credemo douersi trattare de certi Iudicij singolari.

Se alcun Litiga con quello, che hà la Tegnuda della Possession de alcuna persona.

Cap. LXV.

Ciascun, che Piadezarà con alcuno, che habbia la Tegnuda de alcuna Possession, & farà Piadezato, & quello, che hauerà la Tegnuda, responderà, che l'ha tien per lui, la Legge dè proceder secondo l'vso vecchio, cioè, che si conosca la ragion delle parte. Et se ello responderà, che ello hà per altri la Tegnuda, considerata la ragion de colui, che domanda, la Legge pronunciarà (se'l ghe parerà) che per quanto spetta à esso, ello debbia infir de la Tegnuda, & all'hora si diè chiamar colui in Corte, per il qual ello responderà hauer la Tegnuda, & ello chiamato, la Legge procederà secondo l'vfanza, il qual Conuento, colui, che hauerà vento, per



L I B E R

secundum usum, quo conuicto, debet ille, qui per Legem vicerit, habere tenutam, aut inuestitionem, secundum quod placitum fuerit, aut de Inuestitione, aut de Tenuta.

Si Debitum petit Creditorem à Debitore sui Debitoris sibi condemnati.

Cap. LXVI.

Suppl. dt in
c. 36. lib. 3i &
in c. 7. lib. 5.

Cipientes, ut quis proprium debitum assequatur. Sancimus, ut si aliqui Creditor petit à debitore suo id quod debitor sibi debet, & per Legem Iudicum facultas data est Creditori intromittendi Debitoris bona, si Creditor petit debitum à Debitore Debitoris sui sibi sententialiter condemnati, & idem debitor Debitoris dicat se ad solutionem paratum si ille, qui est. Condemnatus sibi reddiderit Instrumentum, quod contra eum haberet, & ille non reddiderit, Iudices qui de hoc cognoscunt, plenam securitatem ipsi Debitori Debitoris faciant, ita quod sit contra omnes securus, & eum ad solvendum cogere non omittant.

Si Venetus conqueritur de Forinfeco.

Cap. LXVII.

Vide ea 23.
From. Malc


Cum conquestus fuerit Venetus de Forinfeco aliquo Duci, ostendens se habere aliquod ius aduersus eum, mittet illum Dux cum Litteris suis ad potestatem, vel Consules ipsius, super quo conqueritur Venetus. Quod si rationem de concine suo non fecerit Veneto, iubebit Dux Forinfecum illum, vel alterum de Cinitate, vel vico illius pignorari, & dari pignora in custodia vice Domini sui, & ipsum mittet Venetum ad potestatem, vel Consules illius, notificans eis Litteris suis quare pignora fieri iusserit, & rogans, ut suo fideli Iustitiam exhibeant, & si quidem fecerint Consules, vel potestas rationem Veneto, restituentur illis pignora, quibus ablata sunt. Alioquin irabit Venetus dicere veritatem, & quantitatem rerum, quas petit Forinfeco, & ex Mandato Ducis appagabitur de ipsis pignoribus.

Si Forinfecus petit ab Hærede, vel Commissario alicuius Veneti.

Cap. LXVIII.

Adde c. 8.
lib. 9.

Statuentes, statuimus; Quod si amodo aliquis Forinfecus sine Instrumento petierit ab Hærede, vel Commissario alicuius Veneti, Quod pater eius, vel Commissarius debuit ei tantum, licebit ipsi Hæredi, vel Commissario exinde taliter se tueri; Quod irabit ipsi hæres, vel Commissarius, quod de illo nescit debito, neque credit, & debet absolui à petitione Forinfeci. Si verò hæres, vel Commissarius hoc noluerit, vel non potuerit iurare Forinfeco



per Legge, die hauer la Tegnuda, ouer Inuestifon fecondo, che serà sta Piadezado, ouer de Inuestifon, ouer de Tegnuda.

*Sel Creditor domanda il Debito dal Debitor del suo Debitor à se
Condennato. Cap. LXVI.*

DEsiderando, che cadauno scoda il suo Debito ordinemo, che se alcun Creditor domanda al suo Debitor quello, che lui li dè dar, & per Sententia delli Zudefi sarà data potestade al Creditor ad intrometter li Beni del Debitor, se'l Creditor domanda il Debito dal Debitor del suo Debitor à sì per Sententia condannato, & effo Debitor del suo Debitor dica esser apparecchiato à pagar, se colui, che è condannato li vuol render la Carta, che colui hauesse contra di lui, & seello non li renderà li Zudefi, che de questo Zudega faccia piena segurtà à quello Debitor del Debitor, si che ello sia sicuro contra tutti, & non restino constringerlo à pagar.

Se'l Venetian si lamenta del Forestiero.

Cap. LXVII.

QVando il Venetiano se lamenta dal Dose de alcun Forestier mostrando de hauer alcuna ragion contra di lui, il Dose il manderà con le sue Lettere al Podestà, ouer Consoli di quello Forestier, del qual se lamenta il Venetian. Et se ello non farà rason al Venetian del suo Cittadino, lo Dose commandarà quello Forestier, ouer vn'altro della Citade, ò Loco de quello sia pignorado, & dar li Pegni in guardia del vice Domino suo. Et manderà quello Venetian al Podestà, ouer Consolo de quello, notificandoli per sue Lettere, perche cagion ello comandò, che'l fosse fatto Pegni, & pregandolo, che'l faccia ragion al suo fidel. Et se quelli Consoli, ouer Podestà al suo Venetian farà ragion, li Pegni à quelli, à chi fò tolti, sarà restituidi, in altra guisa il Venetian zurerà de dir la veritade, & la quantità delle cose, che ello domanda al Forestier, & per Comandamento del Dose ello farà pagado de essi Pegni.

Sel Forestier domanda allo Erède, ouer Commissario del Venetian.

Cap. LXVIII.

STatuimo statuendo, che se da mò auanti alcun Forestier domanderà senza Carta dall'Erède, ouer Commissario de alcun Venetian, che'l Padre, ouer suo Commissario li haueua da dar tanto, sia licito al ditto Herede, ouer Commissario de tal cosa defenderfi così, che quello Herede, ouer Commissario zurerà, che de quel debito ello non sà, ne crede, & diè esser assolto dalla Petition del Forestier. Ma se'l Herede, ouer Commissario



L I B E R

rinsecò iurante verum esse, quòd quarit, debeant bona pairis Veneti Forinsecò condemnari, & eodem modo bona Commissarij. Et si Forinsecus petit pro Patre suo defuncto, & filius Veneti, vel Commissarius iurare noluerit (ut supra dictum est) iste Forinsecus iurabit de credulitate.

Quod filius Veneti condemnari non possit Forinsecò,
nisi in bonis Paternis.

Cap. L X I X.

Decl. vi in c.
9 promiss.
Ma. lcf.

Statuumus quòd si aliquis Venetus alicui Forinsecò aliquod Instrumentum cum suis heredibus fecerit, si postea filius Veneti debitoris pro eodem debita conuictus fuerit, condemnari non possit, nisi in bonis Paternis.

Si Venetus alienat rationem Forinsecò, coram quo Iudice petet Forinsecus.

Cap. L X X.

Decl. vi in c.
45. supra, &
cor. c. 2. lib. 6.

Decernimus de cetera obseruandam, quòd si Venetus alicui Forinsecò aliquam rationem suam alienauerit, Forinsecus ille prosequatur huiusmodi rationem coram iudicibus de proprio, & e conuerso, si Forinsecus alicui Veneto rationem suam alienauerit, Venetus ille prosequetur coram iudicibus de Forinsecò; haec omnia volumus sane intelligi, unde ratio ipsa traxit originem.

Quod illi, qui rationem suam consequi voluerint in bonis Debitoris, non possint impediri ab alijs Creditoribus, qui noluerint suam consequi rationem.

Cap. L X X I.

Decl. vi in c.
31. lib. 3.

Si plures fuerint habentes ius debiti Cartularum super bonis, & Possessionibus alicuius, & aliquis illorum suam consequi voluerit rationem super bonis, & Possessionibus debitoris, si alij creditores, vel creditor noluerit in ipsis bonis, & Possessionibus suam consequi rationem, & voluerit impedire illum, qui suam consequi rationem voluerit, volumus, & ordinamus, quòd eidem aliquam impeditionem facere non possit, qui suam possit plenariam rationem consequi, & habere secundum quòd pro parte sibi contigerit, & pro debito sua Cartula indicata.



missario questo non vorrà, & non potrà zurar, zurando il Forestier, che l'è vero quello, che lui domanda delli Beni del Padre del Venetian, se diè condannar al Forestier, & in questo medemo modo li Beni del Commissario. Et se'l Forestier domanda per suo Padre morto, & il figliol del Venetian, ouer Commissario non vorrà zurar (come è ditto di sopra) questo Forestier zurerà de credulità.

Che'l figliol del Venetian non possa esser condannato al Forestier, se non nelli Beni Paterni. Cap. LXIX.

STatuimo, che se alcun Venetian farà alcuna Carta ad alcun Forestier con li soi Heredi, se dappoi il figliol del Venetian debitor sarà conuinto del debito preditto, non possi esser condannato, se non nelli Beni del Padre.

Se'l Venetian aliena la sua ragion nel Forestier, auanti qual Zudese diè mandar il Forestier. Cap. LXX.

DEterminemo, che'l se offerui da mò auanti, che se'l Venetian hauerà alienata alcuna sua ragion al Forestier, quel Forestier seguirà tal ragion auanti li Zudesi di Proprio, & per Conuerso se'l Forestier ad alcuna persona Venetiana alienara sua ragion, quello Venetian proseguirà auanti li Zudesi del Forestier, & tutte queste cose volemo, che sanamente se intenda, donde essa ragion ha hauuto principio.

Che quelli, che vol conseguir sua ragion nelli Beni del Debitor non possa esser impazadi da altri Creditori, che non vorrà conseguir sua ragion. Cap. LXXI.

SE più saranno, che habbia rason de Debiti de Carta sopra li Beni, & Possessione de alcuno: & alcun de quelli vorrà seguir sua rason sopra li Beni, & Possession del Debitor, se altri Creditori, ouer Creditor non vorrà conseguir sua ragion in quelli Beni, ò Possessioni, & vorrà impazar quello, che vorrà conseguir sua ragion. Volemo, & ordinemo, che ad esso il non possa far alcuno impazzo, che'l non possa conseguir, & hauer sua plenaria rason, secondo, che li vegnirà per parte, & per debito de sua Carta zudegada.

INCO-



INCIPIIT LIBER SECUNDVS STATVTORVM VENETIARVM

Quod iam Masculus, quam fœmina post duodecim Annos completos legitimam ætatem habeat. Cap. I.

Spp. ut in c.
36. lib. 3. & in
7. lib. 5.



¶ Voniã nullus idoneus intelligitur, in Iudicijs, vel contractibus, nisi legitimam ætatem compleuerit, optimum esse decreuimus de metis ætatis aliquid deffinire. Ideoque sancimus, quod quicumque siue Masculus, siue femina fuerit, post duodecim Annos completos, ætatem congruam habere censeatur.

Qualiter Tutores creari debeant minoribus duodecim Annorum. Cap. II.

Vide c. 18.
promiss. 25.
Males.

¶ Cvm simus omnium iustitiæ debitores, pupillarum tamen non solum Iustitiæ, sed omnis prouidentia, & rationis, vt negotia sua, & res possint utilius procurari, cum esse cupiamus eorum organa, seu voces, nostra serenitate suppletes, quod imbecillis natura in eis deficiens non attigit, & quia utilitate publica impediti non possumus suis factis personaliter interesse, placuit nostra excellentia, vt alicui personæ discreta sua negotia, & facta cum solemnitate maxima committantur.


¶ Ideoque volumus, quod minoribus duodecim Annorum relictis à patribus mortuis intestatis, tutor taliter debeat creari, vt veniant de propinquis ex parte Patris, & Matris ante presentiam Domini Ducis, & iudicum, & debeant ab eis petere tutorem, & assignare causam, quare petant, & si parentes ex parte Patris, vel Matris venire noluerint, quia nolunt, quod tutor creetur, tunc lex mittat pro eis, & petat causam quare nolunt interesse, & quare nolunt, quod tutor instituat, & si meliorem causam habuerint presentes, qui petunt, quam absentes qui non petunt, vel si absentes vocati venire noluerint; Dux, & Indices adimplebunt petitionem presentium, & dabunt tutorem, si idoneus est petitus tutor: Alioquin non dabunt.

¶ Et si non habuerint parentes, nisi ex parte Patris tantum, vel Matris tantum, sufficiant parentes vnius partis.

Cor. c. 33.
lib. 6.

¶ Sed si non habuerint Venetijs parentes ex aliqua parte, si extranei petierint tutorem, sit in discretione iudicum constituendi tutorem.

¶ Tutoribus autem sic creatis, Dux, & Indices ad petitionem parentum minoris dabunt eis illa potestatem super rebus minoris in administrationibus



33

INCOMINCIA DELLI STATVTI VENETI IL SECONDO LIBRO.

*Che così il Maschio, come la Femina d'opò 12. Anni compidi habbia
legittima etade, Cap. I.*



Perche alcun non se intende idoneo in Iudicio, ouer contratti, se ello non hà compido legittima etade, hauemo decernido esser molto ben fatto à diffinir delli termini della etade qualche cosa. Et perciò ordinemo, che cadaun Mascolo, ouer Femina dapoi dodeci Anni compidi, hauere etade legittima sia zudegado.

*Come se diè crear Tutori à quelli, che sono minori de dodeci
Anni. Cap. II.*

Conciosia che Noi siamo à tutti debitori di Iustitia, ma de Pupilli non solamente in Iustitia, mà etiamdio ad ogni prouidentia, & ragion, accioche li suoi Beni, & le sue cose se possa più vtilmente procurar, perche Noi desideremo esser soi organi, ouero voci con la Serenità Nostra, compiendo quello, che la debil natura in essi mancanti non agiongga, & per esser occupadi circa la vtilità del Nostro Commun, & altri fatti, non podemo alli suoi bisogni personalmente interesser, hà piasteso alla Nostra Eccellentia, che ad alcuna discreta persona li soi fatti con grande solemnitate sia commessi.

¶ Onde Noi volemo, che alli minori de dodeci Anni lassadi dalli Padri morti intestadi, sia in tal modo creato Tutore; cioè, che li parenti del Padre, e della Madre vengan auanti alla presentia de Messer lo Dose, & delli Zudesi, & da essi dieno domandar Tutore, & dire la cagion, perche li domanda, & se li parenti per parte del Padre, ouer della Madre non vorra vegnir, perche elli non voleno che'l sia creato il Tutor, all' hora la Legge manda per essi, e dimandali la causa perche elli non vol esser presenti, & perche elli non vol che'l Tutor se instituisca, & se li parenti presenti, che domandano haueran miglior cagion, che quelli, che non domanda, il Dose, & li Zudesi adempirà la petition delli presenti, & darà Tutor se il domandato è idoneo, in altra guisa non.

¶ Et se elli non haueran parenti; se non da parte del Padre, ò della Madre solamente, basta li parenti d'vna delle parti.

¶ Mà se lui non hauerà in Venetia parenti d'alcuna parte, se li estrani domandarà Tutor, romagna à discretion delli Zudesi di constituir Tutor.

¶ Mà poi, che così sarà creati i Tutori: il Dose, e li Zudesi à petition
E delli



eorum, & in exigendis, debitis ipsius minoris, quam viderint expedire utilitati ipsius minoris. Ita tamen si ipsi Tutores pro minore petierint nomine minoris debitum ab aliquo, tunc teneantur etiam nomine minoris ei respondere, à quo petunt, si ab eo conveniantur.

Concor
cum c. 13
infra. Et sup.
vt in corre.
Grim. c. 2. &
2. 45. cons.
cu9.

¶ Et volumus, quòd Tutori non detur Instrumentum tutela, sed sit penes Iudices, donec ipsi tutores Cartam fecerint, in qua scripta sint omnia Mobilia, & Immobilia, & Instrumenta de debitis per singula, qua intromittenti de bonis minoris, & Iudices sint presentes ad videndum, & estimandum bona, qua debent in Carta denotari, & Carta ista detur in manibus Procuratorum Sancti Marci.

¶ Et volumus, quòd Iudices dent potestatem Tutoribus negociandi nomine minoris de Pecunia eorum minorum, in periculo ipsorum minorum, Venetijs tantum. Ita tamen quòd de lucro quartam partem habeant Tutores, reliquum sit minorum.

Decl. vt in c.
47. lib. 6.

¶ Præterea volumus, quòd Tutor de his nominibus teneatur (sicut ius postulat,) & etiam per sacramentum facere rationem, & restituere bona minoris eidem infra medium Annum, postquam minor venerit ad etatem, vel eis, qui successerint in bonis minori, si obierit ante etatem. Et si post etatem obierit ratione, & bonis non receptis: Commissarijs eius (si fuerint) rationes faciat, & restitutionem bonorum. Et si ante etatem obierit, teneatur Tutor successoribus eius rationem, & restitutionem bonorum exhibere infra medium Annum. Et si Tutor forte obierit ratione, & restitutione predictorum bonorum non facta hæredes, vel Commissarij, vel successores eiusdem rationem, & restitutionem predictorum bonorum simili modo infra medium Annum facere teneantur, quemadmodum Tutor facere tenebatur, & si ob hoc districti fuerint ad iurandum, iurent secundum suam conscientiam, & securitatis Cartam ab eo, vel eis recipiant de ratione, & bonis, qua fuerint restituta.

Qualiter constitui debeant Tutores mentecaptis. Cap. III.

Supp. c. 23.
lib. 6.


Quoniam mente alienati discreta providentia destituti, sua negotia nequeunt utiliter ministrare. Statuimus, ut eis similiter, & cum solemnitate eadem Tutor constitui debeat, sicut de minoribus supra diximus statuendum, & hoc postquam Domino Duci, vel Iudicibus per idoneos Testes fuerit comprobatum eos esse mente alienatos.

Quòd Tutor mente alienati infra 30. dies, quibus institutus fuerit, debeat Cartulam proclamare, quæ non fuerit proclamata infra tempus 30. Annorum. Cap. IV.

Supp. c. 24.
& c. 36. lib. 6.
in princ.

Ad hæc statuimus, quòd si mente alienatus infra trigesimum Annum Proclamationis Cartularum mente alienatus fuerit, & habuerit Cartulam qua infra tempus 30. Annorum secundum Terra consuetudinem non fuerit proclamata, tutor sibi datus infra 30. dies quibus institutus fuerit, ipsam debet proclamare.

Quòd



delli parenti del minor, darà à quelli potestade sopra le cose del minor in administratione de esse, & in scuoder debiti di esso minor, che li parerà conuenir all'utile del minor, in tal modo però, che se quelli Tutori domanderà debito ad alcuno per nome delli minori, sian all'hora tenuti de responder per nome del minor à quello, à chi il domanderà se elli da lui faran citati.

¶ Et volemo, che al Tutor non sia dato lo Instrumento della Tutoria, ma sia appresso li Zudesi, in fin che li Tutori faran Carta, in la qual se contegna tutto il Mobile, & Immobile, & Instrumenti de debiti à capo à capo, li quali faran intromessi delli Beni del minor. Et li Zudesi sian presenti à veder estimar li Beni, che se diè notar in la Carta, & questa Carta se dia in man delli Procuratori di S. Marco.

¶ Et volemo, che li Zudesi dian potestade alli Tutori de mercadantar à nome delli minori della Pecunia de quelli minori in pericolo de essi minori in Venetia solamente: si che del guadagno li Tutori habbia il quarto, & l'altro resto sia delli minori.

¶ Volemo etiamdio che'l Tutor de tutti quelli Beni sia tegnudo (come ragion volle,) & etiamdio per sacramento far ragion, & restituir li Beni del minor à lui infin à mezo Anno dapoi che'l minor farà vegnudo ad etade, ouer à quello, che succede in li Beni del minor, se morisse auanti etade. Et se'l morisse dopò la etade, non siando fatto ragion, & renduti li Beni debbiate far ragion, & restitution de quelli Beni alli Commissarij, se li seranno: Et se'l morisse auanti etade, sia tenuto il Tutor far ragione, & restitution delli Beni al successor del minor in fin à mezo Anno.

¶ Et se caso fosse, che il Tutor morisse auanti che'l fesse ragion, & restitution delli Beni, li Heredi Commissarij, ouer successori de quello per simil modo sia tenudi de far ragion delli detti Beni infin à mezo Anno, come era tenuto il Tutor, & se per ciò elli faran costretti à zurar, zurino secondo la sua conscientia, & toglià Carta de segurtade dà quello, ouer da quelli de la ragion, & de li Beni, che per essi faran renduti.

Come se diè dar Tutori alli mentecapti. Cap. III.

PErche li mentecapti de discreta prouidentia abbandonati non può amministrar vtilmente li soi fatti, volemo, che ad essi similmente, & con quella solemnitade se debbia dar Tutor, come di sopra hauemo ditto, che alli minori si statuisca. Et questo dapoi, che à meser lo Dose, ò alli Zudesi per boni Testimonij farà prouado quelli esser mentecapti.

Che'l Tutor del mentecapto intragorni 30. dapoi instituido debbia far chiamar la Carta non proclamada infra il tempo de 30. Anni. Cap. IV.

ET etiamdio ordinemo, che se'l mentecapto infrà li trenta Anni del clamor delle sue Carte farà de mente alienato, & hauerà Carta, la qual infra il tempo de trenta Anni secondo l'vso della Terra non sarà proclamada, il Tutor, che gli è dato, diè far proclamar quella infra giorni trenta, dapoi che sarà fatto Tutor.



L I B E R

Quod Tutor potestatem habeat proclamandi super inuestitionibus, & laborerijs, in quibus mente alienatus aliquam habuerit rationem. Cap. V.

Dec. vt in c. 30. & 6. lib. 3. & c. 40. lib. 6. **S**I inuestitio posita fuerit, vel opus, vel laborerium factum fuerit super Possessionem, vel Possessionibus, in quibus mente alienatus aliquam habuerit rationem tempore illo, quo iam noscitur esse alienatus, Tutor eius postquam scierit, infra 30. dies potestatem habeat proclamandi, exceptis illis, in quibus esset facta notitia.

¶ Item dicimus, quando inuestitio, vel proprium, vel laborerium facta fuerint, cum erat sana mentis, sed ante 30. dies, à die facta inuestitionis proprii, vel laborerij, factus fuerit fatuus.

Quòd Iudices dent clamorem Tutori secundum usum super Inuestitionibus proprijs, & laborerijs Possessionum, in quibus mentecaptus habere noscitur rationem.

Cap. V I.

Sup. vt in c. 43. in 6. & c. 57. lib. 2. **S**I autem Inuestitio, vel proprium posita fuerint, siue opus, vel laborerium factum fuerit super Possessionibus, in quibus mente alienatus aliquam habere cognoscitur rationem tempore illo, quo compos mentis erat volumus quòd Iudices dent clamorem Tutori secundum usum. Et si de hoc placitatum fuerit, & obiectum, & probatum, cum inuestito fuit posita, vel opus factum, erat compos mentis, tunc Tutor iurare possit, si vult, quòd mentecaptus ignorauit inuestitionem, vel opus. Et hoc sacramentum faciet secundum suam credulitatem. Idem si clamor inueniatur factus à mentecapto, quando erat sana mentis, sed non ad tempus, scilicet triginta dierum, ut iuret secundum suam credulitatem, quòd infra triginta dies fecit clamorem à tempore quo scinit inuestitionem, vel opus positum, siue factum.


Quid, & quantum Tutor mentecapto dare debeat de his quæ de suo recepit. Cap. VII.

Decl. vt in c. 23. in 60. **T**utor autem dabit ipsi mentecapto omni Anno ex his, quæ de suo recepit tantum, unde ipse, & uxor, & filij sui (si habuerit) & tota familia in victu, & vestitu valeat commodè sustentari.

Quòd filij mentecapti ætatem habentes æqualem administrationem habeant in bonis paternis.

Cap. VIII.

Suppl. vt in p. 1449. in c. 45. au. & c. 2. infra. **S**ed quoniam plerumque accidit, quòd mentecaptus filios habeat qui duodecim Annorum ætatem compleuerunt. Si quidem omnes sint maioris ætatis,



Che'l Tutor habbia libertà de chiamar sopra la Inuestifon, & Lauoreri in li quali lo mentecapto hauerà alcuna rason. Cap. V.

SE'l farà messo Inuestifon, ouer opera, ouer Lauoriero farà fatto in fusò la Possession, ouer la Possession, in le quali il mentecapto harà hauuto alcuna rason in lo tempo, che lui già è conosciuto esser stà alienato, il suo Tutor infra trenta giorni dapuò che'l hauerà sapudo habbia podestà de proclamar, eccetto quelle, in le qual fatto fosse notitia.

¶ Il simile dicemo, quando Inuestifon, ouer Proprio, ouer Lauorier farà fatto, quando esso era de sana mente, & auanti li trenta giorni dal dì, che farà fatta la Inuestifon, ò Proprio, ouer Lauorier, il farà fatto matto.

Che li Zudesi debbia dar Chiamor al Tutor secondo l'vsanza sopra Inuestifon, Proprij, & Lauoreri delle Possession, in li quali il mentecapto hauer ragione è conosciuto.

Cap. VI.

MA se la Inuestifon, ò Proprio farà messo, ouer opera, ò Lauorerio farà fatto fusò le Possession, in le qual il mentecapto è conosciuto hauer hauuto alcuna ragion in quel tempo, che ello era de sana mente: Volemo, che li Zudesi dian Chiamor al Tutor secondo l'vsanza. Et se di questo farà piadezzado, opposto, & prouado, che quando la Inuestifon fò messa, ò la opra fò fatta, ello era de sana mente: all'hora il Tutor possa zurar se'l vorrà, che'l mentecapto non seppe di quella Inuestifon, ò opera, ciò ello zurrarà secondo il suo creder. Et il simile se'l Chiamor se trouerà fatto dal mentecapto, quando ello era de sana mente, ma non à tempo de trenta giorni, volemo che'l zura secondo il suo creder, che infra trenta giorni ello fè chiamar dal tempo, che seppe, che la Inuestifon, ò opera fò messa, ò fatta.

Che, & quando diè dar il Tutor al mentecapto de quello, che receuete del suo. Cap. VII.

LO Tutor diè dar al mentecapto ogni Anno de quello, che ello receue del suo tanto, che ello, e la Moglier, & li suoi figlioli (si ne hauerà) & tutta la sua famiglia de viuere, & vestire se possa comunodamente sostentar.

Che li figlinoli del mentecapto habbiando etade, habbia equal Administration in li Beni Paterni.

Cap. VIII.

MA' perche più fiade aduien, che'l mentecapto hà figlioli, che hà compito la 'etade de dodeci Anni, se elli è tutti di maggior etade, tutti
E 3 abbiamo



L I B E R

atatis, omnes habeant aequalē administrationem in bonis Paternis, & hanc talem, qualem pater eorum haberet, si sanus esset, sed si qui ex his filiis maior, alij minores fuerint, ille, vel illi, qui sunt maiores, administrent bona Patris fatui, vel administret, ut supra dictum est. Ita tamen quod postquam unus, vel plures de fratribus ad aetatem venerint duodecim Annorum, iste, qui administravit, vel isti, qui administraverint ei, vel eis faciant, vel faciant rationem administrationis. Et postea omnes in simul administrant, ut supra dictum est.

¶ Et quod diximus in fratribus inter se, idem per omnia observetur in nepotibus, & omnibus Masculis descendantibus à filio, vel filiis, vel ab alijs descendantibus per Masculos à mentecapto.

¶ Volumus etiam, quod isti, qui administrant, possint, & debeant uxurare sorores virgines, vel neptes descendentes à filio indiviso, vel filiis indivisis, vel quaslibet alias ab eo, vel ab eis descendentes à filio indiviso, vel filiis indivisis, vel quaslibet alias ab eo, vel ab eis descendentes per Masculos, & possint, & debeant eas dotare, vel in religione ponere (si mulieris voluerint) tam ex Mobilibus, quam ex Immobilibus bonis secundum facultatem mentecapti cum Consilio propinquorum suorum.

¶ Item volumus, quod ipsi possint obligare pro Dote uxoris suae Possessiones, & bona Patris pro parte sua, & etiam ratione collegantia possint pro parte sua obligare Possessionem Patris, atque bona.

¶ Item habeant potestatem inquirendi, interpellandi, placitandi, advocatum tollendi, excutiendi, & securitatis cartulam, & cetera, quae fuerint opportuna, faciendi, tanquam pater eorum si sanus esset, facere possit.

Quod Tutor detur mentecapto, si omnes filij, vel descendentes
Masculi sunt minores duodecim Annorum. Cap. IX.


Sup. vt in c.
s. auct. **S**ed si omnes filij, vel descendentes Masculi mentecapti sunt minores duodecim Annorum, tunc detur mentecapto (ut supra dictum est) & daret Tutor, quamdiu aliquis filiorum, vel descendantium Masculorum fatui veniat ad aetatem quatuordecim Annorum. Ab inde ipse Tutor faciet filio fatui, vel descendentem à fatuo rationem administrationis, & ipse filius, vel descendentes (ut supra dictum est) administret, sicut dictum est supra in administratione filiorum maiorum, & omnia sic facere possit, & debeat, ut superius declaratum est. Hoc etiam intelligimus de Tutoribus hactenus constitutis.

Quod Tutor de omnibus, quæ gessit pro mente alienato, ratio-
nem integram faciat hæredibus, vel successoribus,
vel Commissarijs mentecapti.

Cap. X.

Contradic.
c. 2. præces
supra.

SI vero fatuus mortuus fuerit antequam aliquis filiorum, vel ab eo descendantium Masculorum ad aetatem quatuordecim Annorum venerit, vel etiam



habbiano equal administration in li Beni del Padre, e questa habbian tale; quale il Padre loro haueria, se'l fosse sano. Ma se alcuno de questi figlioli farà maggior, & altri minori, quello, ouer quelli, che sono maggiori, amministrino li Beni del Padre matto, ouer administri, come è sopradditto. In modo però, che dopò che vno de fradelli, ouer più faranno vegnudi ad etade de dodeci Anni, quello, ouer quelli, che hà amministrado, faza, ò fazano rason à quello, ouer à quelli minori della administration. Et poi amministra tutti in sembre, come è detto.

¶ Et quello Noi hauemo ditto de li fradelli in tra essi, quello medemo se offerui delli nepoti, & tutti Mascoli descendenti de figlio, ouer de figliuoli, ouer d'altri descendenti per Mascoli del mentecapto.

¶ Volemo etiamdio, che questi, che administran, possan, & debbian maridar le forelle vergine, ouer neze descendente de figlio indiuiso, ò de figlioli indiuisi, ò cadauna altra descendente da quello, ouer da quelli per Mascoli, & possan, & debbian dotar quelle, ouer metterle in religione (se le vorranno) così del Mobile, come del Stabile, secondo la facultà del mentecapto, con consiglio de sui parenti.

¶ Et volemo, che elli possan obligar per Dota della Moglier le Possessioni, & li Beni del Padre per la sua parte, & etiamdio per ragion de colleganza possan per la parte sua obligar la Possession del Padre, & anche li Beni.

¶ Ancora habbiano potestade de inquirir, interpellar, piadegiar, & tuor Aduocati, scuoder, far Carte de segurtade, & tutto quello, che sarà Mestier, si come potria far il Padre, se'l fosse sano.

Che'l sia dato Tutor al mentecapto, se tutti li soi figlioli, ouer descendenti Mascoli saran minori de dodece Anni. Cap. IX.

MA' se tutti li figlioli, ouer Descendenti Mascoli del mentecapto son minori de dodece Anni, all' hora se dia Tutor al mentecapto (come è ditto sopra) & dura il Tutor in fin che alcun delli figlioli, ò descendenti Mascoli del mentecapto peruengan alla etade de quattordecì Anni, & da quel tempo il Tutor farà al figliol del mentecapto, ouer al descendente dal mentecapto ragion della administration, & quello figlio, ouer descendente (come è ditto di sopra) administri, così come è detto in la administration delli figlioli maggiori, & ogni cosa così fare debba, & possa come di sopra è dechiarito. Et questo etiamdio Noi intendemo delli Tutori fatti da qui indietro.

Che'l Tutor de tutto quello l'ha fatto per il mentecapto, faza integra rason alli Heredi, successori, ouer Commissari del mentecapto.

Cap. X.

SE veramente il fatuo morirà auanti, che alcuno de li figlioli, ouero descendenti Mascoli all' etade de Anni quattordecì sarà peruenuo,

E 4

ouer



L I B E R

etiam si non reliquit post mortem suam aliquem filium, vel descendantem, Tutor tunc de omnibus, qua pro mente alienato gessit heredibus, vel successoribus, vel Commissarijs ordinatis à mentecapto tempore, quo erat sana mentis, rationem integram faciat, sicut postulat iuris ordo, & etiam per sacramentum. Et si Tutor forte obierit, ratione, & restitutione honorum non facta, heredes, vel Commissarij, vel successores eiusdem rationem, & restitutionem dictorum bonorum infra medium Annum facere teneantur, quemadmodum tutor facere tenebatur, qui iurabunt secundum suam conscientiam, & securitatem ab ipsis recipiant de ratione, & bonis, qua fuerint restituta.

Qualem potestatem habere debet Tutor in bonis, & negotijs mentecapti. Cap. XI.

Sap. ve in c. 20, lib. 6,

C*um Tutor creatus est mentecapto, volumus, quòd ipse Tutor in plenam habeat potestatem inquirendi, placitandi, advocatorem tollendi, excutiendi, respondendi, legem audiendi, & si pro fatuo debitum petierit, respondere, teneatur ei, à quo petit, sicut in minori dictum est. Item omnia facere possit pro eodem mente alienato, sicut ipse posset, si esset compos mentis, præterquam in pignore obligandi, vel alienandi bona immobilia mente alienati. Volumus etiam, quòd potestatem habeat maritandi, dotandi, vel in religione ponendi (si mulieres voluerint) filiam, vel filias, & virgines nobiles. Item neptes ex filio, vel alias ab eo descendentes per Masculos virgines nobiles, secundum facultatem fatui, & consilio propinquorum eius.*

Quòd fatuus definat esse Commissarius, & veniat Commissaria in propinquos illius, cuius Commissariam gerebat. Cap. XII.


Vide c. 23, l. 4, in fin.

S*i quidem fatuus in sana mente Commissariam alicuius habuerit, definat esse Commissarius, & veniat Commissaria in propinquos illius (secundum usum) cuius Commissariam gerebat.*

Quòd Tutor teneatur facere rationem, si mente captus ad mentis compositionem reuersus fuerit, de omnibus bonis suis, quæ receperit, & ideo cartula Inuentarij inde fieri debet. Cap. XIII.

Decli vt in l. 4, s. 1, auct.

S*i autem, qui mente alienatus fuerat, ad mentis compositionem fuerit reuersus, & Tutor ipse nondum dictam factam habuerit rationem ipsi, rationem ipsam faciat ad plenum ex his, qua de suo habuerit, siue receperit. In rationem autem continebuntur accepta nomine fatui, & data nomine eius, vel descendantium ab eo, pro quibus dare permittitur. Item, & soluta, si aliquid soluerit nomine illius fatui. Item omnia bona sua debent*



ouer se ello non hà lassado dopò la sua morte alcun figlio, ouer descenden te, il Tutor all' hora de tutto quello, che l' hauerà administrato per lo fatuo alli heredi, ouer successori, ouer Commissarij ordinati per il mentecapto nel tempo, che lui era di sana mente, faza integra rason, come l'Ordine de la Iustitia domanda etiamdio per sacramento. Et se forsi il Tutor morirà non habbiando fatto ragon, & restitution delli Beni; li soi Heredi, Commissarij, ouer successori sian tegnudi de far rason, & restitution delli Beni predetti infra mezo Anno, si come era tegnudo de far il Tutor. Li quali zurerà secondo la sua conscientia, & receuerà segurtade da loro della ragon, & delli Beni, che li hauerà renduti.

Qual potestade diè hauer lo Tutor in li Beni, & fatti del mentecapto.
Cap. X I.

Q Vando il Tutor è dato al mentecapto, volemo, che'l Tutor habbia piena potestade de inquirir, piadegiar, tuor Aduocati, scuoder, & responder, aldir Sententia, & se lui domandarà debito per lo fatuo, sia tegnudo de responder à colui, che ello domanda, come è ditto in el minor, & possa far tutto per quello mentecapto come porria lui se'l fosse possente della mente, Eccetto che'l non può impegnar, ne alienar li Beni stabili del mentecapto. Volemo etiamdio, che habbia potestade de Maridar, Dotar, & metter in Religion (se esse vorranno) sia, ò figlie vergini da maridar, & neze del figlio, ouer altre descendenti da lui per Mascolo vergini da maridar, secondo la facultà del mentecapto, & de consiglio delli soi parenti.

Che il meatecapto manchi di esser Commissario, & vegna la Commessaria in li propinqui del Committente.
Cap. X II.

S E'l mentecapto in sana mente haueua Commissaria de alcun, manchi di esser Commessario, & vegna la Commessaria in li parenti de quello (secondo l'vsanza) la Commessaria del qual lui administraua.

Che'l Tutor sia tegnudo de far rason, se'l mentecapto sarà retornato à sana mente, de tutti li soi Beni, che ello hauerà receuto, & per ciò fazase carta dell' Inuentario.
Cap. X III.

S E colui, che era mentecapto, farà tornato à sana mente, & esso Tutor non hauerà ancora fatta la ditta rason à quello, la faccia à pien de quello, che lui hauerà hauuto, ouer receuto del suo. Mà in quella rason se contegnerà tutto quello, che lui hauerà tolto per nome del mentecapto, & dato per suo nome, ouer de li sui descendenti, per li quali à lui è concesso de dare. Et quello, che ello hà pagado, & se alcuna cosa lui hauerà pagado



L I B E R

vent in eundem venire, & etiam Commissaria (si quam prius quam esset fatuus habebat) ad eum redeat, scilicet de his, qua non completa in Commissaria. Et ideo volumus, quod de uniuersis bonis mentecapti carta inuentarij fieri debeat, ut dictum est in minoribus, & ponatur in custodia Procuratorum Sancti Marci.

Quod filius mentecapti possit facere Testamentum.

Cap. X I V.

Volumus etiam, quod si mentecaptus habet tantum unum filium, vel nepotem unum ex filio, & non plures, vel etiam non habeat alios descendentes, ipse filius, siue nepos completis viginti Annis facere possit Testamentum etiam uiuente mentecapto. Ita tamen quod non valeat, nisi post mortem mentecapti Testamentum. Item si mentecaptus veniat ad sanam mentem, similiter non valeat Testamentum, Et hoc dicimus de filio, siue nepote, qui est sub potestate Patris, vel Aui, quod liceat ei condere Testamentum de bonis Paternis, vel Aui.

Decl. vt in cap. auq.

Quod in Fæminis fatuis illud idem obseruetur, quod in Masculis.

Cap. X V.

Statuimus idem, quod in omnibus casibus superius de Masculis comprehensis, etiam ad feminas redundare.

Conc. l. 33. cap. 55. lib. 1.



pagado per nome di esso mentecapto, & tutti li suoi Beni diè peruegnir in esso, & etiamdio la Commissaria (se ello ne haueua alcuna auanti, che ello venisse mentecapto) retorni in lui, cioè de quello, che non fosse spazado in Commissaria. Perciò Noi volemo, che de tutti li Beni del mentecapto se-faza carta de Inuentario, come e ditto in li minori, & mettere in guardia delli Procuratori de S. Marco.

Che'l figlio del mentecapto possa far Testamento.

Cap. XIV.

VOlemo etiamdio, che se'l mentecapto hà vno solo figlio, ò vno nieuo da suo figlio, e non più, ouer se ello non hà altri descendenti, esso figlio, ouer nieuo compidi vinti Anni possa far Testamento etiam viuando il mentecapto. Si che'l Testamento non vaglia, se non dopò la morte del mentecapto. Et se'l mentecapto vegnisse à sana mente, similmente il Testamento non vaglia niente. Et questo Noi dicemo del figlio, ouer del Nieuo, che in potestade del Padre, ò dell'Auo, che li sia licito far Testamento delli Beni del Padre, ouer dell' Auo.

*Che nelle Femine matte, quello medesimo se offerui,
come ne i Mascoli.*

Cap. XV.

STatuimo in tutti i casi, che Noi hauemo ditto delli Mascoli mentecapti, il medemo etiamdio se offerui delle femene.

INCO:



INCIPIIT LIBER TERTIVS STATVTVRVM VENETIARVM.

Si quis receperit aliquod habere in Collegantia. Cap. I.

Idem c. 28.
lib. 49



I receperit quis ab aliquo habere per Collegantiam, feceritque inde cartulam, Textum cartulæ seruari oportet, & ad terminum statutum veniens rationem creditori suo faciet de ipsa Collegantia, reddet autem creditor debitori suo cartam cum securitate sua.

¶ Sed si contigerit debitorem de Collegantia perdidisse, & aliquod inde euasisse, & non venerit ad terminum statutum facturus rationem super his, qua euaserunt, erit rupta carta in eo, quod euaserit, nisi forte illud posuit in commendatione in loco commendationis ad nomen creditoris.

Quòd qui receperit alicuius bona, siue in rogadiam, siue in Collegantiam suo creditori esprimat ordinatim, qualiter inuestiuerit, & vendiderit, & egerit. Cap. II.

Concord.
cum c. 4. lib.
1. & in prol.
Præsumpt.
Probabil.

Asferimus amodo obseruari, quòd quilibet, qui alicuius bona receperit, siue in rogadiam, siue habuerit in Collegantia, suo creditori seriatim exprimat, qualiter inuestiuerit, vendiderit, & qualiter egerit de hoc, quòd habuit in Collegantia, vel rogadia, & secundum quòd hac omnia seriatim expresserit coram lege, tenetur per sacramentum firmare, si creditor voluerit, & si minus Capitale dederit, dicat quare minus dat, & hoc ponatur in Breuiario presentationum.

¶ Et si creditor, vel heres eius, vel successor in hoc casu probare voluerit, quòd aliter sit, quàm debitor dicat, recipiantur probationes eius, & si legitime probauerit, iudices procedunt secundum ipsas probationes, & si probare noluerit, vel non potuerit, vel non obtulerit se ad probandum, detur sacramentum debitori, & hoc exceptis illis qui naufragium passi sunt, vel etiam depredati, vel combusti, de quibus volumus secundum consuetudinem obseruari antiquam.

De Collegantijs qualiter earum proventus diuidi debeant, & quòd cartulæ pro vno, & eodem viatico æqualem vigorem habeant. Cap. III.

Suppl. vt in
c. 25. Gr. 22.
lib. 6.

Censemus quoque de Collegantijs obseruandum, vt ille, qui ab aliquo Pecuniam vt cum ipsa lucretur, acceperit, nihil in Collegantia mittat, sed



INCOMINCIA DELLI STATV TI VENETI IL TERZO LIBRO.

Se alcun receuerà Hauer in Colleganza. Cap. I.



Se alcun receuerà da altri alcun hauer per collegantia, & fatali de ciò carta, il Testo della carta se diè offeruar, & vegnudo al termine ordinado, diè far rason al suo Creditor di essa collegantia. Mà il Creditor renderà al suo Debitor la carta con la sua segurtade. ¶ Mà se l' aduenisse ch'el Debitor hauesse perso della collegantia, & alcuna cosa farà da essa romasa, & ello non vegnirà al termine statuido a far rason de quello, che li farà romaso, la carta farà rotta in quello residuo, saluo se lui non l'hauesse messo in recomandisia, ò in loco de recomandisia al Nome del Creditor:

Che colui, che receueli Beni de alcuno in Rogadia; ouer Colleganza, diga ordinatamente al suo Creditor come hà Inuestido, Vendudo, & fatto, Cap. I I.

Affirmemo, che da mò auanti se offerui, che cadauno, che receuerà li Beni di alcun, ouer in rogadia, ouer hauerà in colliganza, esprima per ordine al suo Creditor come ello hauerà inuestido, & venduto, & come ello hauerà fatto de ciò, che ello hàuerà hauuto in colleganza, ouer in rogadia, & secondo come ello hauerà ordinatamente espresso, in presentia della Legge sià tenuto de afirmar per sacramento, se'l Creditor vorrà. Et si ello dara minor Cauedale, diga perche causa ello li dà minor, & questo se metta in lo Breuiario della Presentation.

¶ Et se'l Creditor, ouer li soi Heredi, ò successori in questo caso vorran prouar, che'l sia altramente de quello, che dice il Debitor, receue se le proue. Et se'l prouerà legitimamente, li Zude si procedan secondo le proue, & se'l non vorrà prouar, ò non potrà, ouer non se offerirà da prouar, debbia se dar sacramento al debitor, & questo sia ecceptuando quelli, che è naufragadi, robadi, ouer brusadi, de quali Noi volemo, che se offerui secondo la antiqua consuetudine.

Delle Collegantie come se diè partir il guadagno de quelle, & che per vna medemo guadagno le Carte habbia equal vigor. Cap. III.

Ordinemo similmente, che se offerui delle Colleganze, che colui, che torrà da alcun Denaro per guadagnar con essi, niente in Colleganza metta.



sed usque ad tempora statuta cum Pecunia accepta procertans, quartam partem, vel quantum in carta continebitur, sibi teneatur de prouentu. Reliquas vero partes simul cum capitale more solito dare debeat creditori.

¶ *Et si quidem cartula plures pluribus hominibus, vel uni, & ab eodem facta fuerint pro vno, & eodem viatico diuersis diebus, vel mensibus equallem vigorem habeant cartula in exigendo.*

¶ *De illis vero cartulis dicimus, qua facta fuerint Venetijs, de alijs vero cartulis, qua alibi facta fuerint, nihil dicimus in hoc casu.*

Della fraterna compagnia. Cap. IV.

Adde c. 60.
lib. 5.
Mem. c. 5.
lib. 6.

Volumus, quod fratres mortuo Patre remaneant in fraterna compagnia, quamdiu diuisi non fuerint. Item in germanis consanguineis filijs fratrum inter se, siue cum patris. Et non procedat ultra fraterna compagnia,

¶ *Sorores autem inter se, & cum fratribus non sint in fraterna compagnia, sed facient inter se sorores rationes eorum tantum, que habuerint à Patre, vel Auo, vel aliquo alio de superioribus Masculis per lineam ascendentem, & etiam cum fratribus, si fratres inter se remaneant in fraterna compagnia, nisi, & ipsi diuisionem fecerint.*

¶ *Si pater, vel aliquis de ascendentibus aliqua specialiter dimiserit filio, vel alicui de inferioribus, illud non erit in fraterna compagnia.*

De Possessionibus diuidendis inter fratres.

Cap. V.

Suppl. vii n.
65. infra,

Decernimus, quod cum hæcenus sit Venetijs consuetum, quod maior frater Possessiones paruis diuidebat, & minor siue minores fratres partes à maiori fratre designatas accipiebant, de cetero volumus, quod omnes fratres in diuidendis Paternis Possessionibus sint æquales.

¶ *Et sic de omnibus habentibus Possessiones communes undecurque.*

De illis, qui Possessionem indiuisam habent, & aliquis illorum eam diuidere voluerit, & cognoscere partem suam. Cap. VI.

Suppl. vii n.
fra.

Dicimus, quod si plures fuerint, qui Possessionem indiuisam habuerint, & omnes fuerint presentes Venetijs, & aliquis illorum, qui fuerint Venetijs, voluerit diuidere Possessionem ipsam, & cognoscere partem suam, debeat vocare eum, vel omnes illos, qui habent partem in ipsa Possessione, & denunciare ei, vel eis, quod Possessionem ipsam velit diuidere, & hoc facto debeant inter se Possessionem illam diuidere, quod si facere recusauerint, vel non potuerint concordare inter se, Iudices debeant Possessionem ipsam diuidere, & sortes ponere.



metta. Mà in fin al tempo ordinato con i Denari receudi trafegandosi, la quarta parte, ouer quanto se contegnira in la carta, tegna per se de vtilitate, mà le altre parte secondo l'vfanza infembre col Cauedal debbia dar al suo Credidor.

¶ Et se più carte, à più huomini, ouer à vno, & da vna stessa persona fara fatte per vn medemo guadagno in diuersi giorni, ouer mesi, quelle Carte diè hauere egual vigore in scuoder.

¶ Mà Noi difemo de quelle carte, che saran fatte in Venetia. Delle altre carte veramente, che saran fatte altroue, niente difemo in questo caso.

Della fraterna Compagnia. Cap. IV.

VOlemo, che morto il Padre li fradelli romagna in Fraterna compagnia in fin che elli non saran partidi. Et il simile in li Germani, Cosini, figlioli de fradelli intra d'essi, ouer con li Barbani. Et non vada più auanti la fraterna compagnia.

¶ Et le sorelle veramente intra sì, & con li fradelli non fian in fraterna compagnia. Mà esse faran da sì le foe ragion de quello solamente, che elle haueran hauuto dal Padre, ouer dall'Auo, ouer da qualche altro de i soi superiori Mascoli per linea ascendenti, & etiamdio con li fradelli, se li fradelli romagnaranno intra loro in fraterna compagnia, saluo se anche elli non haueffeno fatta diuisione.

¶ Mà se'l Padre, ò alcun delli ascendenti lassaran in specialità alcune cose al figlio, ouer ad alcun delli inferiori, quelle non saran in fraterna compagnia.

Come se diè partir le Possession infra li fradelli. Cap. V.

DEliberemo, che conciosia che da quì indietro fosse vfanza à Venetia, che'l maggior fradello partiua le Possession del Padre, & il minor, ouer li minori fratelli tolleua le parte designade ad essi per il maggior fradello. Volemo da mo auanti, che tutti li fradelli in partir le Possession Paterne siano equali.

¶ Et cosi de tutti quelli, che hanno Possession commune per ogni via.

De quelli, che hanno alcuna Possession indiuisa, & alcun d'essi vorrà partir questa, & cognoscer la sua parte. Cap. VI.

Dicemo, che se più seranno, che habbia Possession non partida, & tutti faranno presenti in Venetia, & alcun de quelli, che seranno in Venetia, vorrà partir quella Possession, & conoscer la sua parte, debba chiamar quello, ouer tutti quelli, che hà parte in quella Possessione, & denunciarli, che ello vol partir quella Possession, & ciò fatto elli diè partir intra de essi quella Possession, & se elli non lo vorrà far, ò non se porra concordar intra de essi, li Zudefi diè partir quella Possession, & ponere le sorte.

De



L I B E R

De illis qui Possessionem communem habent, & quidam sunt
absentes, & quidam præsentes, si vnus, vel plures
volunt diuidere. Cap. VII.

Vide c. 34. 25. & 27. l. 4.
SI plures habeant communem Possessionem, & quidam sint absentes, & quidam præsentes, si vnus, vel plures volunt, vel vult diuidere, faciant Iudices absentes stridare semel ad Sanctum Marcum, semel ad Riuum Altum, & semel ad domum suam. Et statuunt eis terminum congruum sicut eis videbitur, & similiter Iudices precipiant præsentibus, ut vsque ad terminum præsfixum absentibus sint in ciuitate Riuo alti, per se, vel per nuntium suum, & si in termino omnes fuerint præsentes per se, vel per alios, possit fieri per eos diuisio etiam sine Iudice. Si autem omnes non fuerint præsentes, tunc per Iudices ad petitionem alicuius illorum fiat diuisio, & per legem fiant diffinitiones, & hoc scribatur in quaternò Iudicum.

¶ Sed si vnus est maior, & alter non habet aetatem, tunc Iudices interueniant in diuisionibus Possessionum eorum, qua sorte diuidantur, & lex faciat diffinitiones.

¶ Sed si minor habet Tutorem, vel fuerit sub Commissario constitutus si potestatem habet per Testamentum diuidendi, ipse diuidet sine Iudice. Sed si non habet potestatem, & proclamatur ad diuisionem ab alio fiat diuisio cum Iudice ut dictum est. Ipse autem Commissarius, vel minor non poterit petere diuisionem, nisi in Testamento sit ei concessum, nec etiam Tutor, nisi ei concessum fuerit in Tutoria.

De Fictibus, siue Pensionibus domorum, ut soluantur, & qualiter pro solutione ipsarum procedi debeat in Causa.

Cap. VIII.

*Suppl. c. 16.
lib. 6. & c. 9.
inf. & c. 27.
lib. 6. & c. 18.
aucten.
Suppl. c. 35.
lib. 6.
Item ca. 16.
eiusdem.*

Niquam esse perspicientes, ut Dominus suo factu debeat defraudari, Statuimus, ut si aliquis stat ad Fictum in Domo alicuius, vel Domum recepit, seu tenet ad Fictum, Dominus domus accipere possit ei pignus ratione Fictus sua auctoritate, quandiu est in Domo, vel eam tenet de bonis, scilicet illius, qua inuenta fuerint in Domo, sicut est hactenus de consuetudine obseruatum.

¶ Sed si habitator exiuerit de Domo, vel eam Domum reliquerit ante terminum, vel post terminum Ficto non soluto, aut stando in Domo, vel tenendo Domum, Fictum non soluerit (ut tenetur) volumus, quòd Dominus domus possit ab eo petere, & exigere Fictum, & dabitur sacramentum Domino domus, vel Habitatori, siue ei, qui Domum tenuit, vel recepit secundum discretionem Iudicum. Et si primo datur sacramentum Domino, & iurare noluerit, iuret Habitator, siue ille, qui domum tenuit, vel recepit. Et si Dominus non fuerit Venetijs præsens, hoc possit facere ille, qui habet dominium, seu dispositionem in familia sua, vel ille, cui hoc ipse commiserit. Item heres eius, vel Commissarius, sed isti omnes iurabunt secundum suam conscientiam.

Et



De quelli, che han Possession commune, & alcun d'essi è absente, & alcun presente, se vno, ò più la vuole partir. Cap. VII.

SE più persone han vna commune Possession, & parte de essi è absenti, & parte de essi presenti, sì vno, ouer più d'essi voleno, ouer vole diuidere, li Zudefi diè far stridar quelli, che sono absenti vna fiada à S. Marco, e vna à Rialto, & vna à casa soa, & metterli termine conuegneuole come li parerà. Et similmente li Zudefi faza Comandamento alli presenti, che infin al termine dato alli absenti, elli siano alla Città di Venetia per sì, ò per suo messo, & se in termine elli sarà tutti presenti per sì, ò per altri, elli possa partir entro da sì etiamdio senza Zudefi. Mà se elli non saran tutti presenti, à petitione de l'vno de essi li Zudefi faza la partition, & diffinition per Legge, & questo se scriua in lo Quaderno delli Zudefi.

¶ Mà se l'vno è maggior, & l'altro non hà etade, all'hora li Zudefi interuegna à le diuision delle Possessioni de quelli, le qual partir se debbia per sorte, & la Legge faza le diffinition.

¶ Mà se l' minor hà Tutor, ò se ello sarà sotto Commissario, se ello hà per Testamento potestà de partir, ello partirà senza Zudefi. Mà se ello non hà potestade, & è chiamato à diuision da alcun altro fazase diuision con lo Zudefi come è ditto sopra. Esso Commissario veramente, ouer minor non porrà domandar diuision, se a lui non è concesso per Testamento, ne etiamdio il Tutor, se non serà à lui concesso in Tutoria.

Delli Fitti, ouer Pension delle Case come se diè pagare, & come il Pagamento de quelli se debbia proceder in Causa. Cap. VIII.

COnsiderando, che l'è iniqua cosa, che'l Signor sia fraudado del suo Affitto, ordinemo, che se alcun stà ad Affitto in Casa d'altri, ò che ello habbia receuto la Casa, ouer la tien ad Affitto, il Signor della Casa li possa tor Pegno per rason del Fitto per sua auctorità per fin che ello è in Casa, ò in fin che la tien, cioè delli Beni di colui, i quali sarà trouadi in Casa, come è stado de quà in dredo per consuetudine obseruado.

¶ Mà se lo Habitador sarà vscito della Casa, ò hauerà lassato esa Casa auanti il termine, ouer dopo il termine senza hauer pagado il Fitto, ouer non hauerà pagado mentre, che lui sarà stato in Casa, ò che lui harà tegnuta la Casa, come lui è obligato, volemo, che'l Signor della Casa possa da lui domandar, & scoder lo Fitto, & sia dato il sacramento al Signor della Casa, ò all'Habitador, ouer à colui, che hà tegnudo la Casa, ò receuudo secondo la discretion delli Zudefi. Et se'l sacramento sarà dato in prima al Signor, & ello non vorrà zurar, zurerà l'Habitador, ouer colui, che hà tegnudo, ouer receuudo la Casa. Et se'l Signor non sarà presente in Venetia, colui che hà Signoria, ò Balia in Casa soa, questo possa far, ò colui, à chi ello l'harà commesso, & il suo Herede, ouer Commissario, mà questi tutti diè zurar secondo la soa conscientia.

¶ Et questo volemo, che vaglia fin à 5. Anni da quel tempo, che l'Habitador sarà vscito, ouer colui, che harà riceuto, ouer tegnudo la Casa, da

F

esser



¶ Et hoc volumus valere vsque ad quinque Annos ab eo tempore, quo habitator exiit de domo, vel ille qui receperit, vel tenuit domum, numerandos. Post hoc autem tempus non possit fictum peti. Veruntamen si ille, qui debebat, vel poterat petere, minor fuerit istud tempus ei currat ab eo tempore, quo peruenit ad aetatem.

¶ Simili modo volumus observari in his, qui tenentur à quinque Annis retro solvere pensiones.

Quòd Habitatores expelli non debeant de Domo vsque ad terminum, nisi pro certis causis specificatis. Cap. IX.

Cor. c. 25.
lib. 4.

Hic etiam addicimus sanctioni, quòd si Dominus locat Domum ad certum tempus, non possit expellere Habitatores, vel Domum auferre ei, cui locata fuerit vsque ad illud tempus, nisi Dominus ibi habitare vellet, vel Domum reficere, vel nisi Habitatator, vel qui tenet Domum inhoneste;

Decl. ca. 19.
lib. 6.
Corr. c. 25.
lib. 6.

¶ & malo modo in ea habitauerit, vel tenuerit Domum, & tunc soluat habitator, siue qui tenet Domum ad Fictum pro eo tempore, quo in Domo stetit, vel eam tenuit tantum. Sed, & Habitatator non possit exire de Domo, vel ille qui recepit, & tenuit Domum, non possit eam relinquere vsque ad illud tempus, & si exierit, vel reliquerit Domum, soluat totum fictum, & locare possit ipse habitator in Domo, vel ille, qui tenuit, vel recepit domum honesta persona pro tanto tempore, quanto stare debebat, vel tenere Domum, nisi Dominus pro illo tempore voluerit sibi fictum dimittere, & placitum istud sit ante Iudices forinsecorum, & non habeant, nisi unum praeceptum sine inducia Aduocatoris.

¶ Et si vocatus non venerit ad placitum, vel ad terminum constitutum, stridetur in curia, & facta stridatione, si non comparuerit, condemnetur pro sacramento Domini Domus, vel illius, qui erit loco eius, ut dictum est supra. Et una sententia ponatur Habitatatori, siue ille qui tenuit Domum, vel recepit, in debito, & det bona sua intromittere, & personam in curia stare secundum usum, & quòd Indices praedicti debeant terminum, vel terminos super his partibus locare, & cetera facere, sicut videbitur expedire, & hoc intelligatur de illis pensionibus, siue fictibus Domorum, unde non sunt Publica Instrumenta, vel Breuiaria confecta, neque per Testes possint probari.

¶ Volumus etiam, quòd Hares, vel Commissarius Habitatatoris, siue ille, qui Domum recepit, vel tenuit, possint in Causam deduci, & conueniri pro fictu Domus, & ab eis peti, & exigi fictum in hoc forma superius denotata, tamen ipsi iurabunt secundum suam conscientiam, si sacramentum dabitur eis.

Qualiter Possessiones vendi possint secundum usum hunc nouum. Cap. X.

Decl. in c.
23. & ca. 29.
Cerrret. vt in
conf. 17 in
au. c. 29. li.
6. supra vt in
parte 3410.
29. Decem. in
Dec. cat. 32.

Statuentes statuimus amodo observandum, quòd ille qui vult vendere Possessionem, vel Possessiones suas, vel sibi commissas per commissionem, vel per Testamentum, vel alio modo primo adire debeat praesentiam Domini Ducis, & Iudicium Examinatorum, & dare notitiam eis, quòd vult vendere

Posses-

esser numeradi. Mà dopo questo tempo non possa domandar lo Fitto. Veramente si quello, che doueua, ò podeua domandar farà minor, questo tempo li corra dappoi, che ello sarà vegnudo alla etade.

¶ Et per simil modo, volemo, che se offerui in quelli, che è tegnudi da cinque Anni in driedo à pagar Affitto di Casa.

Che li Habitadori non possa esser cazadi de Casa auanti il termine, se non per certe cause specificate. Cap. IX.

NOI giongemo etiamdio à questo Statuto, che se'l Signor affitta la Casa à certo tempo, che'l non possa cazar l'Habitador, ne torli la Casa à colui, à chi la sarà stà affittada in fin à quel tempo, saluo se'l Signor volesse habitar in la Casa, ouer refarla, ouer se'l Habitador, ò colui, che tien la Casa habitasse in la Casa, ouer la tenesse dishonestamente, & in tal modo, & all'hora paga lo Habitador, ouer colui, che tien la Casa à fitto, solum per quel tempo, che lo è stà, ouer l'hauerà tenuta la Casa. Ma etiamdio l'Habitador non possa vscir della Casa, ouer colui, che hà receuudo la Casa, ò tegnudo per alcun modo non la possa lassar infin à quel tempo. Et se ello vscirà, ouer lassarà la Casa, paga tutto lo Fitto, & possa affittar la Casa esso Habitador della Casa, ouer colui, che ha tegnudo, ouer receuuta la Casa à persona honesta per tanto tempo, quanto ello stare doueua, ò tegnir la Casa, eccetto se'l Signor non li volesse lassar il Fitto per quel tempo, & questo Piado sia auanti li Zudesi de forestieri, & non habbia se non vno Comandamento senza indusia de Aduocato.

¶ Et se esso Citado non vegnirà à Piado, ouer al termine à lui dato, sia stridato in Corte, & fatta la strida, se'l non vegnirà, sia condannato per sacramento del Signor de la Casa, ò de quello, che sarà in suo loco, come è ditto di sopra, & per vna Sententia sia messo in debito l'Habitador, ouer colui, che tiene la Casa, ouer receuette, & dia ad intronettere li soi Beni, & la sua persona star in Corte secondo l'vsanza, & che li detti Zudesi debbia sopra ciò conseguir Termine, ouer Termini alle parti in questo fatto, & far tutte le altre cose, che li parerà, che se conuenga, & se intenda de quelle Pensioni, ò Fitti de Case, donde non è Carta, ò Breuiari fatti, & non si può prouar per Testimoni.

¶ Volemo etiamdio, che lo Herede, ò Commissario dello Habitador, ouer colui, che hà riceuuto, ò tegnudo la Casa, possa per il fitto della Casa esser ridotto in Piado, & esser Citado, & da essi esser domandado, e scosso in questa forma sopradetta. Tamen essi zuraran secondo la sua conscientia, se li sarà dato sacramento.

Come se può vender le Possession secondo questa vsanza noua. Cap. X.

ORdinemo statitendo, che da mo auanti se obserui, che colui, che vol vender la sua, ouer sue Possession, ouer à sì commesse per Commission, ouer per Testamento, ouer per altro modo. In prima debbia andar



L I B E R

Possessionem suam; hoc facto Iudices de Mandato Domini Ducis ad Petitionem vendere volentes vadant, & appretientur Possessiones venales bona fide sine fraude,

¶ *Appretiatis itaque Possessionibus venalibus per Iudices ante dictos per praconem Domini Ducis in die Dominico stridari debeat in Brolio S. Marci, & sequentibus diebus Luna, Martis, & Mercurij in Scala Piuoaltri, quod talis Possessio in tali Confinio posita qua sic, & sic firmat, per Iudices tantum est apreciata, quicumque ipsam emere voluerit secundum quod in Statuto Terra continetur, tam illi, qui sunt de prole vendere volentis, quam alij infra 30. dies postquam prima stridatio facta fuerit (ita quod ille praco in qualibet stridatione, quam fecerit, de prima stridatione quando facta sit, faciat mentionem) vadant ad praesentiam Iudicum Examinatorum, & se representent coram eis, dando eis notitiam, quod Possessionem stridatam emere volunt, & offerant eis pignus de decem pro Cento in Auro, & Argento, de hoc quod appretiata fuerit venalis Possessio.*

Quod datis pignoribus in manibus Iudicum fieri debeat
Carta Venditionis de Possessione.
Cap. XI.

Sup. c. 44.
lib. 6. Corre.
c. 20. lib. 6.
Ade, & par.
1413. 20.
Dec. in Dec.
in decretis
c. 36.

Exhibitis itaque in manibus Iudicum pignoribus ab illo, qui eam emere voluerit secundum quod dictum est, Venditor ementi Venditionis cartulam facere debet secundum ordinem inferius comprehensum.

¶ *Emptor vero eam debeat inuestire, & talis inuestitio stare debeat à Festo Sancti Petri usque ad Kalendas Augusti, & à Kalendis Augusti usque ad unum Annum. Et si ante praedictum Festum Sancti Petri inuestitionem posuerit, nihilominus huiusmodi inuestitio stare debeat quantum dictum est.*

¶ *Et nulli propinquo, vel Lateraneo dari clamor debeat per propinquitatem, vel Collateranitatem, si à tempore prima stridationis eum non petierint usque ad 30. dies, nisi propinquus ille, vel Lateraneus essent tempore stridationis foris Venetijs.*

Qualiter Propinquo, vel Lateraneo non existentibus Venetijs stridationis tempore Clamores dari debeant.
Cap. XII.

Sup. c. 7.
conf. aug.

Decernimus etiam de Clamoribus dandis Propinquo, vel Lateraneo, non existentibus Venetijs tempore stridationis, quod si postmodum venerint, & proclamare voluerint, nullum Clamorem eis dari volumus per propinquitatem, vel Collateranitatem, nisi primo de accipienda Possessione pignora dederint in manibus Iudicum de 10. per 100. sicut superius est expressum.



Quòd

alla presentia di messer lo Dose, & delli Zudesi esaminadori, & darli notitia, che'l vol vender la Possession soa, & fatto questo li Zudesi per Comandamento de Messer lo Dose vadano à requisitione del Venditor appressiar le Possession, che se vende à bona fede senza fraude.

¶ Appressiade addoncha quelle Possession per li preditti Zudesi per il Comandador de Messer lo Dose de Domenega se debbia stridar in lo Brolio de San Marco, & li giorni sequenti, Luni, Marti, e Mercore in Scala de Rialto, che tal Possession posta in tal confine, la qual ferma così è così, tanto è appressiada per li Zudesi. Ciaschedun che la vol comprar secondo, che si contien in lo Statuto della Terra, così quelli della Prole, come altri infra 30. giorni dapoì, che la prima strida farà fatta (fazando quello Comandador in cadauna strida che'l farà mention della prima, quando la fò fatta) vada auanti la presentia delli Zudesi esaminadori, & in presentia di quelli representandosi diali notitia, come elli vol comprar la Possession, che è stridada, & offeriscano à quelli il Pegno de dieci per Cento in Oro, & in Argento de quello, che sarà stà stimada la Possession, che se vende.

Che dado sarà li Pegni in man delli Zudesi la Carta della Vendeda della Possession se debbia far. Cap. X I.

DAdi adunque sarà li Pegni in man delli Zudesi da colui, che vorrà comprar la Possession come è ditto, il Venditor diè far la Carta al Comprador, si come di sotto se contien.

¶ Il Comprador veramente la diè inuestir, & tal Inuestifon diè star dalla Festa de S. Piero in fin alle Kalende di Agosto, & da le Kalende di Agosto in fin à vno Anno. Et se auanti la preditta Festa di San Piero serà messa la Inuestifon; Nientedimeno tale Inuestifon debbia star quanto è ditto. Et à niuno propinquo, ouer laterano se dia Chiamor per Propinquitade, ò per Collateranitade, se in tempo della prima strida ello non l'hauerà domandado infra à giorni trenta, saluo se'l Propinquo, ò Laterano in tempo de quella fosse fuora di Venetia.

Come al Propinquo, ouer Laterano se diè dare il Chiamor non siando in Venetia in tempo della strida. Cup. XII.

ANcora statuimo delli Chiamori, che diè eser dadi al propinquo, ouer Laterano, che non son à Venetia in tempo della strida, che se dopo elli vigneranno, & vorranno chiamar, non volemo, che li sia dado alcun Chiamor per Propinquitade, ouer Collateranitade, se elli non darà in prima in man delli Zudesi Pegno de diese per Cento, de torre ditta Possessione, come è ditto di sopra.



Quòd clamor detur, tam extraneo, quàm Propinquo, vel Lateraneo
per debitum, vel alias rationes. Cap. XIII.

Vide c. 44.
inf. & cap.
62. eiusdem
lib.

SI autem aliquis tam extraneus, quàm Propinquus, vel Lateraneus clamorem voluerit per debitum; aut per aliquas alias rationes super huiusmodi inuestitione, dummodo non sit per Propinquitatem vel Collateranitatē, Clamor ei detur secundum consuetudinem Terra.

¶ Et si ille, qui huiusmodi clamorem habuerit, aliquibus rationibus uti voluerit in placito, quæ Indicibus appareant fraudulentē, non audiatur in huiusmodi rationibus, nisi primo Iuramentum fecerit secundum usum Terra.

Sup. c. 44.
in fine infr.

¶ Ille vero, qui Proclamauerit per se, vel per Commissionem super huiusmodi inuestitionem debeat stare Publice Venetijs, per se, vel per aliquem habentem ab eo plenam Commissionem placitandi, & respondendi sicut ipsemet, à tempore illo, quo proclamauerit usque ad tempus illud, quòd dictum est supra de standæ Inuestitione.

¶ Et verum si ille, qui proclamauerit inueniri non poterit, emptori debeat dari stridor, & procedant Iudices tanquam si proclamans esset presens.

Si inquieta inuestitio non fuerit, tam emptori, quàm Venditori
liceat sua recipere. Cap. XIV.

Decl. vt in
c. 34. infra;

Item dicimus, quòd si tempore predicto standæ Inuestitionis inuestitio quieta non fuerit, liceat tam emptori, quàm Venditori (etiam uno contradicente alteri) sua recipere. Si concordēs verò fuerint ambo tam emptor, quam Venditor, quòd huiusmodi inuestitio plus stare non debeat, in eorum sit voluntate, ab inde verò expediantur rationes secundum Terra consuetudinem, & quandocumque rationes fuerint expeditæ, procedatur ad notitiam faciendam.

Quòd emptor, si Venditor voluerit, iuret, quòd dabit operam bona fide, quod Clamores facti, aut aliæ rationes super posita inuestitione, debeant euacuari.

Cap. XV.

Sup. c. 44.
in fine lib.
& cap. 31.
infra ver.
hoc facto.

EMptor autem, (si Venditor voluerit) facere debeat iurare sacramentum, quòd bona fide, sine fraude dabit operam, quòd Clamores facti, aut alia rationes super posita Inuestitione debeant euacuari, & si Venditor non euacuauerit, licet emptori euacuare. Si autem ad dictum terminum standæ Inuestitionis Inuestitio posita quieta fuerit, Iudices procedere debeant ad dandum proprium, & nulli dari debeat clamor super proprium, nisi illi, vel illis, qui infra tempus standæ Inuestitionis extra Venetias fuerint. Et hac secundum usum Terra, si proprium quietum fuerit, Iudices procedere debeant ad notitiam faciendam.

Che'l Chiamor si debbia dar cosà alli Estranei, come alli Propinqui, ouer Laterani per debito, ouer altre rason. Cap. XIII.

MA se alcun così stranio, come Propinquo, ouer Laterano vorrà chiamar per debito, ò per altra rason sopra questa Inuestifon, pur che'l non sia per Proquintidade, ò per Collateranitate, il Chiamor li sia dato secondo l'vsanza della Terra.

¶ Et se colui, che hauerà hauuto questo Chiamor, vorrà vsar in Piado dauanti li Zudesi alcuna ragione, la quale parerà alli Zudesi fraudolente, non sia aldido in queste ragion, se in prima ello non zurarà secondo l'vso della Terra.

¶ Mà colui, che chiamerà per sù, ò per Commission sopra questa Inuestifon, debbia star pubblicamente in Venetia per sù, ò per alcun, che habbia da lui piena commissione de litigar, & de rispondere, come esso medemo da quel tempo, che ello harà chiamato infinal tempo, che è ditto di sopra del star della Inuestifon.

¶ Mà se colui, che hauerà chiamato, non se potrà trouar, sia dato stridor al Comprador, & procedan li Zudesi, come se colui, che Proclama fosse presente.

Se la Inuestifon non sarà quieta, che sia lecito così al Venditor, come al Comprador tor in sù le soe cose. Cap. XIV.

ANcora dicemo, che se nel preditto tempo, che die star la Inuestifon, ella non sarà quieta, sia licito al Comprador, come al Venditor (etiandio contradigando l'vno à l'altro) tuor le soe cose. Mà se elli farà in concordia, così il Comprador, come il Venditor, che quella Inuestifon non debbia star, sia alla loro voluntade. Mà altramente fian spazade le rason secondo l'vso della Terra, & ogni fiada le rason saranno spazade, procedase à far la notitia.

Se'l Venditor vorrà, il Comprador diè zurar, che lui darà opera, à buona fede, che li Chiamori fatti, ouer altre rason sopra la Inuestifon seran euacuadi. Cap. XV.

MA se'l Venditor vorrà, il Comprador debbia zurar, che à bona fede, & senza fraude ello darà opca, che li Chiamori fatti, ouer altre ragion sopra quella Inuestifon se debbia euacuar. Et se'l Venditor non vorrà euacuarli, il Comprador li possa euacuar. Mà se al ditto termine, che diè star la Inuestifon, la Inuestifon messa sarà quieta, li Zudesi diè proceder à dar il proprio. Et non sia dado il Chiamor ad alcun sopra il proprio, se non à quello, ouer à quelli, che sarà stà fora di Venetia infra il tempo del star della Inuestifon. Et questo secondo l'vso della Terra. Et se'l proprio sarà quieto, li Zudesi diè proceder al far notitia.



Quòd ille, qui clamauerit, non possit dare rationes alteri:

Cap. XVI.

Sup. e. 501
inf. & c. 41.
si. 6. & c. 46.
auct. & c. 52.
infra.

Item statuimus, quòd ille, qui proclamauerit super huiusmodi Inuestitione sine super Proprio, non possit dare rationes alteri.

Quòd omnes Cartulæ, quæ exiuerunt de huiusmodi Venditionibus, deueniant in Manus Procuratoris Sancti Marci.

Cap. XVII.

Volumus praterea, quòd omnes Cartula, quæ exiuerint de huiusmodi venditionibus, tam Cartula Venditionis, quam omnes alia Cartula de ipsa Venditione prodeuntes deueniant in manum Procuratoris Sancti Marci, & ipse debeat eas ostendere ubicunque necesse fuerit.

Sup. 2. 29.
cens. auct.

¶ Si autem huiusmodi Venditio non venerit ad complementum, volumus, quòd omnes Cartulæ, tam Matres, quam earum exempla, si aliquo tempore apparuerint, nullo modo valeant, & sint Cassa penitus, & inanes.

De Pignore decem per Centum.

Cap. XVIII.

Sup. ut in c.
34. lib. 6. & c.
3. promiss.
Malific.

Pignus autem, quòd Iudices acceperint ab illo, qui emere voluerit de Decem per Centum ponatur per Iudices in manu, & custodia Procuratoris Sancti Marci, antequam exeant de Officio suo.

Qualis ordo debeat in Propinquis emere volentibus obseruari.

Cap. XIX.

Corr. c. 35.
lib. 6. Vide c.
20. 21. 24. 25.
& 33. infra.
Abrog. li. 6.
c. 32. & 35.

Qualis verò ordo debeat in Propinquis emere volentibus obseruari, hoc modo duximus decernendum, videlicet quòd Germanus Consanguineus de Prole Vendere volentis habeat eam pro octo Libris minus per Centum de hoc, quòd apreciata fuerit, & à Germano Consanguineo supra in Linea ascendenti quilibet de Prole Vendentis habeat pro octo Libris minus per Centum de eo, quòd apreciata fuerit. Ita quòd ille, vel illi, qui sint Vendenti in proximiori gradu in Linea ascendenti, praponatur ceteris ad emendum. Et his praponantur illi, qui sunt in Linea descendenti.

¶ Filius verò Germani Consanguinei, & ab inde Descendentes de Prole usque ad filium secundi Consanguinei inclusiuè, habeat pro sex Libris minus per Centum de hoc, quòd appretiata fuerit.

¶ A Filio verò secundi Consanguinei, & ab inde Descendentes de Prole Vendentis habeant eam pro Libris quatuor minus per Centum de hoc, quòd apreciata fuerit, ita quòd omnibus gradibus Consanguinitatis, tam in Linea ascendenti, quam descendenti, siue Collaterali, quicumque propinquior de Prole fuerit, ceteris alijs praponatur ad emendum.



Colui, che chiamerà, non possa dar le sue ragioni ad altri.

Cap. XVI.

Non ancora volemo, che colui, che chiamerà sopra tale Inuestitione, ouer sopra Proprio, non possa dar le sue ragioni ad altri.

Che tutte le Carte, che insirà de queste Vendete vegna in man delli Procuratori di San Marco. Cap. XVII.

Volemo etiamdio, che tutte le Carte, le qual insirà da queste Vendite, sì quella della Vendita, come tutte le altre Carte, che ensirà de quella Vendita, vegna in man del Procurator di S. Marco, & effo debbia quelle mostrare, onde fara bisogno.

¶ Ma se questa Vendita non veguirà à compimento volemo, che tutte le Carte, così le Mare, come li suoi esempi, se per alcun tempo elle apparerà, per niun modo vaglia, & fian casse al tutto, & euacuede.

Del Pegno de diese per Cento. Cap. XVIII.

L Pegno, el qual li Zudefi torrà de 10. per Centenaro da colui, che vorrà comprare, sia messo per li Zudefi in mano, & in guardia del Procurator di S. Marco, auanti, che elli ensia dell'Officio suo.

Qual Ordine se debbia offeruar in li Propinqui, di chi vol Comprare.

Cap. XIX.

Qual Ordine veramente si debbia offeruar in li Propinqui, che vogliono comprar per questo modo hauemo deliberado di statuire, cioè, che'l German cusino della Prole de colui che'l vol vendere, habbia quella per 8. Lire men per Cento de quello, che le fara estimada, & dal German cusin per linea ascendente, cadaun della prole del Venditor l'habbia per 8. Lire men per Cento de quello la fara estimada, sì che quello, ouer quelli, che al Venditor sarà in più prossimo grado in linea ascendente, sia anteposto à tutti li altri à Comprare, & à questi se debbia antepondere quelli, che son in linea descendente.

¶ Ma il figlio de German cusino, & quelli che è descendenti da lui per Prole in fin al figlio del secondo Cusin inclusiuè habbia quella per 6. Lire men per Centenar de quello, che fara estimada.

¶ Quelli veramente, che descendeno dal figlio del secondo Cusin per Prole del Venditor habbian quella per Lire quattro men per Cento de quello, che la farà estimada. Si che de tutti li gradi del Parentado, sì per Linea ascendente, come Descendente, ouer Collaterali, colui che farà più prossimo della Prole, sia messo auanti gli altri à Comprare.

Se



L I B E R

Si propinquiore sibi ad inuicem deferre noluerint ad emendum pariter admittantur.

Cap. XX.

Decl. vt in c. 36. lib. in 6. c. Cor. c. 35. lib. 6.

SI plures fuerint in eodem gradu, & propinquiore sint ceteris vendere volenti. Si deferre sibi ad inuicem noluerint, omnes ad emendum pariter admittantur, & illud minus, quod apreciata fuerit per Centum de appreciatione, inter se proportionabiliter diuidatur.

De Mulieribus Possessiones suas Vendere volentibus.

Cap. XXI.

De cl. vt in c. 37. in 7.

DE Mulieribus autem volentibus Possessiones suas Vendere ille, vel illi proponantur ad emendum, qui eis magis attinent in Consanguinitate, tam Masculis, quam feminis, & totus ille ordo tam in pretio, quam in alijs obseruetur, sicut superius Masculis sancitum est obseruari.

Quod filia Venditoris ceteris Propinquis de Prole præponantur ad emendum. Cap. XXII.

Sup. ca. 37. lib. 9. Corr. c. 35. lib. 63.

ITEM statuimus, quod si Venditor non habuerit filius, & habuerit tantum filiam, vel filias, & filia ipsa, vel filia emere voluerint Possessionem venalem, quod ceteris Propinquis de Prole filia præponantur, & habeant eam pro octo Libris minus per Centum de hoc, quod apreciata fuerit.

Qualiter liceat Lateraneo Possessionem venalem habere.

Cap. XXIII.

De cl. vt in c. 38. lib. 6.

VERUM si aliquis de Prole Vendere volentis superstes non fuerit, vel si fuerit, & emere noluerit (sicut superius est epressum) tunc liceat Laterano suo Possessionem venalem habere, si eam emere voluerit pro Libris quatuor minus per Centum de hoc, quod apreciata fuerit.

¶ Hoc idem statuimus in Lateraneis Mulierum.

¶ Si verò Lateraneus habere noluerit, tunc liceat Venditori, tam Fæmine quam Masculo eam Vendere cuicumque ipse Venditor voluerit.

Qualiter ille de Prole Vendentis, si in proximiori gradu fuerit, quam ille, qui Possessionem iam inuestiuerit, debeat Possessionem ipsam habere, licet tempore stridationis fuerit foris Venetias. Cap. XXIV.

Sup. c. Yx. lib. 6.

ITEM decernimus obseruandum, quod si aliquis de Prole Vendentis in proximiori gradu Consanguinitatis, sit ei, quam ille, qui Possessionem venalem iam Inuestiuerit eo modo, quo supradictum est de Inuestitione, & tempore quo stridata fuerit venalis Possessio, esset foris Venetijs, & venerit Venetias

Se li più propinqui non vorranno l'un l'altro consentire tutti sian admessi egualmente à Comprar. Cap. XX.

SE'l faran più in vno grado, & sarà più prossimi delli altri à quello, che vol Vendere, se elli non se vorrà l'un l'altro consentire, tutti sian egualmente admessi à Comprar, e quello di men che sarà per Centenar della stima, se parta frà essi egualmente.

Delle Femine, che vol vender le sue Possession. Cap. XXI.

MA' delle Femine, che vol vender le sue Possession, quello, ò quelli sia premessi à Comprar, chi più li appartien del Parentado così à Mascolo, come à Femina, & tutto quello ordine sì in lo precio, come in tutte cose sia obseruado, come di sopra delli Mascoli è deliberado, che'l si obserui.

Che le Figlie del Venditor sian anteposte allì altri Propinqui della Prole à Comprar. Cap. XXII.

ANcora ordinemo, che se'l Venditor non hauerà figlioli, & hauerà solamente figlia, ò figlie, & quella figlia, ò figlie vorrà comprar la Possession, che se vende, esse fie siano anteposte a tutti li altri Propinqui della Prole, & habbia quella per otto Lire men per Centenar de quello, che la sarà estimada.

Come è licito al Collateran hauer la Possession, che se vende. Cap. XXIII.

MA' se'l non sarà alcun della Prole de colui, che vorrà Vendere, ò se gli farà, & non vorrà Comprar (come di sopra è ditto) all' hora sia licito al suo Lateran hauer quella Possession, se'l vorrà per quattro Lire men per Centenaro de quello la sarà estimada.

¶ Et il simile modo Noi ordinemo in li Laterani delle Femine.

¶ Ma se'l Lateran non la vorrà hauer, all' hora sia licito al Venditor, sì Mascolo, come Femina darla à chi elli voleno.

Come quello della Prole del Venditor, se l'è in più prossimo grado de quello, che hà inuestido, ello diè hauer la Possession, benche nel tempo della stridada il fosse fora di Venetia. Cap. XXIV.

VOlemo ancora, che se offerui, che se alcun della Prole del Venditor farà à lui più prossimo de Consanguinità, che quello, che hà già inuestido la Possession in lo modo ditto di sopra della Inuestison, & nel tempo, che è stridada la Possession da eser venduta, ello era fuera di Venetia, & vegnirà à Venetia auanti, che la Inuestison, & Proprio sia compido, ouer data per notitia, se ello la vorrà Comprar debbia la hauer per
men



L I B E R

netias antequam inuestitio, & proprium sit expletum, vel data per notitiam si ipse eam emere voluerit, debeat eam habere pro tanto minus per Centum de hoc, quod apreciata fuerit secundum ordinem superius comprehensum.

Corr. c. 16.
lib. 6.

¶ Sed quia Venditor nimium grauaretur, si deberet iterum de nouo venalis Possessio inuestiri, volumus, quod illa Inuestitio, & proprium, quam ille inuestiuerat, & appropriauerat, valeat huiusmodi propinquo superuenienti, & procedant Iudices ad notitiam faciendam isti propinquo, sicut fecissent illi, qui inuestiuerat, & appropriauerat.

Notitia ca.
40, lib. 6.

¶ Volumus etiam, quod illa inuestitio, & proprium, qua per illum facta fuerant nullo tempore nocere debeant huiusmodi proximiori propinquo ementi. Nec illi in aliquo prodesse, qui inuestiuerat, & appropriauerat.

Quod Propinquus de Prole socio ad emendum præponatur.

Cap. XXV.

Sup. c. 12.
lib. 6.

Item statuimus obseruandum, quod si Possessio venalis fuerit duorum sociorum, & diuisa sit inter se. Licet sub uno testo indiuiso permaneant, nihilominus propinquus de Prole huiusmodi socio ad emendum præponatur, quod si indiuisa fuerit inter eosdem socios similiter propinquus de Prole huiusmodi socio ad emendum præponatur, sed huiusmodi socius ceteris præponatur Collateraneis ad emendum.

¶ Et volumus, quod nulla Domus indiuisa debeat estimari, quamdiu indiuisa fuerit.

Qualiter commune Venetiarum teneatur Possessionem venale emere. Cap. XXVI.

Corr. c. 30.
lib. 6.

SI autem contigerit, quod nullus de Consanguinitate, siue de Prole vendere volentis, nec Lateraneus, nec aliquis alius ipsam emere voluerit, commune Venetiarum teneatur eam emere pro 20. Libris minus per Centum de eo, quod apreciata fuerit. Et postquam commune Venetiarum Possessionem venalem habuerit per notitiam (secundum quod superius dictum est de notitia facienda) liceat ipsi communi Vendere eam cuiunque voluerit, & nulli persone clamor dari debeat à iudicibus super Inuestitione imponenda ab illo, cui commune ipsam vendiderit.


Qualiter ei, qui non habuerit ætatem, Tutor constitui debet pro Possessione placitanda, & emenda. Cap. XXVII.

Sup. c. 22.
lib. 6.

SI verò ille, qui debitum habet supra Possessionem venalem, est infra legitimam ætatem constitutus, ne ius eius depereat, volumus sibi Tutorem constitui, tantummodo super ipsam Possessionem, ad placitandum rationes illius ætatem legitimam non habentis, & ad emendum pro ipso ipsam Possessionem secundum usum hunc, si voluerit.

¶ Idem dicimus de illo, qui non est sana mentis.

Quali-



men tanto per Centenar de quello, che la farà estimada secondo l'ordine di sopra espresso.

¶ Ma perche'l Venditor faria troppo aggrauado, se la Possession, che se vende, da capo se douesse inuestir, volemo, che quella Inuestison, & Proprio, che colui hauea inuestido, & appropriado vaglia à questo Propinquo sopraueniente, & proceda li Zudesi à dar notitia à questo Propinquo, come elli haueria fatto à quello, che l'haueua inuestida, & appropriada.

¶ Volemo etiamdio, che quella Inuestison, & Proprio fatti per quello Comprador per niun tempo debbia noser à questo più prossimo Propinquo, che Compra, ne giouar in alcuna cosa à quello, che haueua inuestido, & appropriado.

Che'l Propinquo de Prole sia anteposto al Compagno in comprare.

Cap. XXV.

ANcora ordinemo, che se offerui, che se la Possession, che se vende farà de doi compagni, & farà partida intra di essi, benche li stia sotto vn Couerto indiuiso, nientedimeno il propinquo della Prole sia anteposto al ditto compagno à comprar. Et se la farà indiuisa in trà li ditti compagni, similmente il propinquo de Prole à questo tal compagno debbia esser anteposto à comprar. Ma questo compagno sia messo auanti tutti li Collaterani. Et volemo, che niuna cosa indiuisa se debbia estimar in fin tanto, che ella farà indiuisa.

Come il Commun di Venetia è tegnudo de comprar le Possession, che se vende. Cap. XXVI.

MA' se lo occorrerà, che niun del Parentado, ò della Prole del Venditore, ò Lateraneo, ne alcun altro vorrà quella Possession comprar, il Commun di Venetia sia tenuto di comprarla per Lire 20. men per Centenar de quello, che la farà estimada. Et doppo che'l Commun di Venetia hauerà hauuto quella Possession per notitia (come è ditto di sopra della notitia da esser fatta) sia licito al Commun di Venetia venderla à chi li parerà, & à nessuna persona si debbia per li Zudesi dar Chiamor sopra la Inuestison, che farà messa da quello, al qual il Commun la venderà.

Come à colui, che non hauerà etade, se diè dar Tutor per Litigar, & Comprar la Possession. Cap. XXVII.

MA' se colui, che hà debito sopra la Possession, che se vende è in fra etade legitima costituendo, accioche la rason sua non perisca, volemo, che li sia dato Tutor solamente sopra questa Possession à Litigar le rason de quello, che non hà etade legitima, & à comprar per lui essa Possession secondo questo vso, se'l vorrà.

¶ Et il simile dicemo di quello, che non è de sana mente.

Come



Qualiter Iudices Examinatores à Mulieribus viros habentibus sacramen-
tum recipiant de quantitate suarum repromissarum pro
Possessione venali. Cap. XXVIII.

Sup. c. 54.
infra.

Sup. c. 31.
Ab. 6.

SI autem venalis Possessio subiecta fuerit debito alicuius repromissa Mulie-
ris, vel Mulierum habentium viros viros, volumus, quòd Iudices à
Mulieribus illis de veritate dicenda recipiant iuramentum, quantum sint
ipsarum repromissa, & cetera alia, de quibus secundum usum Terra notitia
fieri consuevit, Et si ipsa malitiosè iurare voluerit iurabit vir, vel sacer,
vel Commissarius soceri, & ipsi secundum suam conscientiam iurabunt. Quo
facto Iudices de precio Venditæ Possessionis recepto à quocunque fuerit Pos-
sessio Vendita per aliquod ingenium, tantum in custodia Procuratoris Sancti
Marci deponant ad nomen illarum Mulierum, tunc cum de Venditione no-
titia fuerit faciendâ, quantum eisdem Iudicibus per earumdem Mulierum,
vel aliorum supradictorum constiterit Iuramentum, suas cum ceteris alijs,
de quibus solet notitia fieri, ascendere repromissas.

De illis, qui Possessionem suam secundum hunc usum nouum Vendere vo-
luerint, & uxorem, vel nurum habuerint. Cap. XXIX.

Corr. c. 51.
61.

AD hac statuimus, quòd si quis vendere voluerit Possessionem suam, se-
cundum hunc usum nouum superius specificatum, & habuerit uxorem,
vel nurum, & aliam Possessionem habuerit valentem tantum, quantum re-
promissa uxoris eius, & nurus, ea (si voluerit) Possessio detur ei secundum
hunc usum nouum, & aestimetur de quantocunque repromissa fuerit. Si autem
noluerit, potestatem habeat idem vir tantum quantum repromissa iam dicta fuerit,
de precio Pecunia Possessionis Venditæ inuestire, & disuestire in Auro, &
Argento ad utilitatem, & proficuum ipsius. Ita tamen, quòd Capitale in cu-
stodia, & Deposito Procuratoris Sancti Marci semper deponatur pro cautio-
ne ipsius repromissa, & quòd de ipso Capitali, sit Procurator bene securus,
quòd non minuatur.

¶ Et simili modo dicimus obseruandum de habere repromissarum quòd mo-
do est in Deposito dicti Procuratoris Sancti Marci, quòd inuestiri, & di-
suestiri debeat in Auro, & Argento.

¶ Et si de ista Pecunia vellet emere Possessiones congruas, vel de parte
ipsius Pecunie, volumus, quòd emere possit secundum prædictum nouum usum,
& notitia fiat ad nomen Mulieris, & ponatur notitia apud Procuratores
Sancti Marci. Idem dicimus, quando Commissarius soceri vult vendere de
Possessionibus eius.

Quòd etiam Possessiones Venditæ, vel alienatæ, quæ Doti Mulierum fuerint
obligatæ, inuestiri possint ratione repromissarum. Cap. XXX.

STatuimus præterea, quòd si vir, vel Sacer, vel Commissarius Soceri Pos-
siones obligatas pro repromissis vendiderint, vel alienauerint secundum
usum

Come li Zudefi Examinadori diè tor sacramento dalle Femine, che hà Marito, della quantità delle sue Dote, per la Possessione, che se Vende. Cap. XXVIII.

SE la Possession, che si vende farà sottomeffa al debito de alcuna Dota de alcuna Femina, ouer Femine, che habbian li Mariti viui, volemo, che li Zudefi toglià sacramento da quelle Femine de dir la verità quanto sono le soe repromesse, e tutte le altre cose, delle qual se suol far notitia, secondo l'vsanza della Terra. Et se malitiosamente ella zurar non vorrà, zurarà il Marito, ò il Socero, ouer il Commissario del Socero, & questi diè zurar secondo la soa conscientia. Dopò fatto questo, li Zudefi del precio della Possession receuto da cadaun, al qual farà stà venduta la Possession per alcun ingegno, mettasì tanto in guardia dei Procuratori di San Marco à nome de quelle Femine, all'hora quando se diè far notitia de quella Vendeda, quanto sarà manifesto alli Zudefi per sacramento de quelle femine, ouer delli altri sopraditti, esser stata la soa repromessa con le altre cose, delle qual se diè far notitia.

De quelli, che vol Vender la sua Possession secondo questo vfo nouo, & hà Moglier, ouer Nuora. Cap. XXIX.

ANchora ordinemo, che se alcun vorrà vender la soa Possession secondo questo vfo nouo di sopra specificado, & hauerà Moglier, ò Nuora, & hauerà vn'altra Possession de tanto valore, quanto è la repromessa de soa Moglier, & de soa Nora, se ella vorrà quella Possession, li sia data secondo questo vfo nouo, & sia estimada per la Valuta quanto, che sarà la Dote. Mà se ella non vorrà, habbia potestade il Marito tanto, quanto farà la Dota del precio della Possession venduta inuestir, & disuestir, in Oro, & Argento in soa vtilidade. In modo però, che'l Cauedale sia messo in Guardia, & Deposito del Procuratore de San Marco, e sempre romagna per segurtade di essa repromessa, & che'l Procurator sia ben sicuro del Cauedal, che quello non si minuisca. Et per simile modo dicemo, che se obserui nell'hauer delle repromesse, che al presente è in Deposito del ditto Procurator de San Marco, che se debbia inuestir, & disuestir in Oro, & Argento.

¶ Et se de questa Pecunia ello volesse comprar Possession conuegneuole, ouer de parte de essa Pecunia, volemo che'l possa comprar secondo il detto vfo nouo. Et la notitia se faza per nome della Femina, & mettasì la notitia appresso del Procuratore de S. Marco, & dicemo il simile quando il Commessario del Suocero vol vendere le soe Possession.

Che etiamdio le Possession vendude, ouer alienade, che sarà obligade alla Dota delle Femine, se possa inuestire per rason delle sue Dote. Cap. XXX.

STarjimo etiamdio, che se'l Marito, ouer Suocero, ouer il Commessario del Suocero le Possession per le repromesse obligade venderan, ouer



L I B E R

usum veterem, uxor, vel nurus, vel qui loco fuerint ipsarum Mulierum, cum voluerint ipsas repromissas exigere, possint Possessiones ipsas Venditas, vel alienatas etiam inuestire.

Sup. c. 27.
Infra & c. 2.
lib. 4.

¶ Tamen solui eis debeat tantum de Possessionibus viri, vel Soceri non Venditis, si sufficiunt, & si non sufficiunt, pro defectu recursum habeant ad Possessiones supradictas Venditas, & exinde soluantur, sicut exigit iuris ordo.

Vide c. 5. in
Corr. Barb.
& in Corr.
Triu. cap. 9.

¶ Veruntamen si Iudicibus videbitur, quod huiusmodi Venditiones, & alienationes facta sint per fraudem in detrimentum repromissarum, solutio ipsarum repromissarum fieri debeat tam ex ipsis Possessionibus Venditis, & alienatis, quam ex illis, qua non fuerint Vendita, & alienata, sicut Iudicum discretioni videbitur.

Si quis voluerit in Venditione suarum Possessionum hunc ordinem obseruare, Vendat, vt consuetum est.

Cap. XXXI.

Vide par.
M. C. 2413.
29. Decemb.
in Decr. 72.

SI autem erit aliquis, qui non velit in Venditione sua Possessionis istum ordinem obseruare superius comprehensum, liceat ei eam Vendere secundum quod haecenus extitit in huiusmodi Venditionibus consuetum.

Si Vendiderit quis Possessionem suam alicui, qui non sit propinquus, vel Lateraneus. Cap. XXXII.

Sup. c. 39.
lib. 6. & vi.
de cap. 10. in
Corr. Triu.

CVm deceat nos plurimum privilegia, qua propinquis, & Lateraneis concessimus sine aliorum prauiditio confouere, a quo fauore duximus statuendum, quod si aliquis vendiderit Possessionem suam alicui, qui non sit Propinquus de Prole, vel Lateraneus suus per documentum, & is, qui emit, inuestiuerit, & appropriauerit, vel tantum Inuestiuerit, vel appropriauerit, si propinquus de Prole, vel Lateraneus clamauerit super Inuestitione, vel Proprio, volumus quod Iudices, qui dant clamorem propinquo, vel Lateraneo, ipsum clamorem retineant penes se, & recipiant pignus congruum (vt dictum est supra in usu nouo) ab eo propinquo, vel Lateraneo, qui emere vult illam Possessionem.

Adde cap.
35. lib. 6.

¶ Hoc facto, vocabunt ipsi Iudices illum, qui vendidit, & illum, qui emit, si est necesse, & petent ab eo, qui vendidit insurandum, vel ab ipso, qui emit pro quanto precio eam Possessionem Vendidit, vel Comperauit. Et si aliquis illorum iuramento precij expresserit, vel dixerit quantitatem, tunc si propinquus, vel Lateraneus pro tanto precio, quanto iuratum fuerit, accipere voluerit, statim dabitur ei, & Venditio fiet, & Inuestitio, vel proprium, qua ille, qui primo emit, habuerit, valeat isti propinquo, vel Lateraneo recepto prius ab eo precio, vel securitate congrua de precio.

¶ Si autem ille, qui Vendidit, vel etiam qui emit, iurare voluerit dicto modo, dabunt Iudices propinquo, vel Lateraneo, qui clamauit clamorem suum. Et idem dicimus quando plures propinqui, vel Lateranei volunt clamare, & emere. Idem etiam, quando vnus de propinquis, vel Lateraneis emit



ouer alienaran secondo l'vianza vecchia, la Moglier, ouer la Nuora, & quelli, chi fara in loco de esse Femine, quando elli vorrà scodere esse repromesse, possa etiamdio inuestir quelle Possession vendude, ò alienade.

¶ Veramente quelle de eser pagade delle Possession del Marido, ouer del Suocero non vendude, se elle basta, & se elle non basta, per quello, che manca, se habbia ricorso alle ditte Possession vendude, & de quelle se paghi, come vol rasone. Veramente se'l parerà alli Zudesi, che queste Vendede, & Alienation, se faza per fraude in danno delle repromesse, il Pagamento de esse repromesse si faza, sì delle Possession vendute, & alienate, come de quelle, che non son stà vendute, ne alienate, si come alla discretion delli Zudesi parerà,

Se alcun non vorrà in la Vendida delle sue Possession offeruar questo Ordine, vendan secondo il consueto. Cap. XXXI.

MA' se'l farà alcun, che non vorrà obseruar in la Vendeda della sua Possession questo ordine sopraditto, sia licito a venderla secondo, che in fin quà in simil Vendide è stà consueto.

Se alcun venderà la soa Possession ad alcun, che non sia Propinquo, ò Lateraneo. Cap. XXXII.

COnciosia, che à Noi se conuegna fauorizar senza danno d'altri li Priuilegi, che Noi hauemo concessi alli Propinqui, & Lateranei. Con fauorable equità hauemo determinato di statuire, che se alcun venderà la sua Possession ad alcun, che non sia Propinquo de Prole, ouer Lateraneo per Instrumento, & il Comprador hauerà inuestido, & appropriado, ouer solamente inuestido, ò appropriado, si quello Propinquo, ouer Lateraneo harà chiamato sopra la Inuestison, ouer Proprio, volemo, che li Zudesi, che dà il Chiamor al Propinquo, ouer Lateraneo, retegna quello Chiamor appresso de'si, & toglia pegno conueneuole, (come è detto di sopra in lo vso nouo) da quel Propinquo, ò Lateraneo, che vol comprar quella Possession.

¶ Fatto questo, essi Zudesi chiameran quelli, che hà vendudo, & quello, che hà comprado, se'l necessitara, & torrà sacramento da colui, che hà vendudo, ouer da colui, che hauerà comprado, per quanto pretio ello l'hà venduda, ouer comprada, & se alcun de lor esprimerà, ouer dirà per sacramento la quantità del precio, all' hora se'l Propinquo, ouer Lateraneo la vorrà tuor per tanto precio, quanto sarà zurado, in quello instante li sarà data, & farasseli la Vendeda, & la Inuestison, ò Proprio, che hauerà hauuto quello, che comprò in prima, vaglia à questo Propinquo, ouer Lateraneo receuto in prima da esso il Precio, ouer Segurtade conueniente per lo pretio.

¶ Ma se quello, che hà venduto, ò etiamdio quello, che hà comprado, non vorrà zurar per il ditto modo, li Zudesi dara al Propinquo, ouer Lateraneo, che hà chiamato il suo Chiamor. Et il simile dicemo, quando

G

più



emittit (ut dictum est) & alij propinqui , vel Lateranei volunt emere pro parte sibi contingente . Itatamen , quòd in omnibus gradibus consanguinitatis tam in Linea ascendenti , quàm descendenti , siue Collaterali , quicumque propinquior de Prole fuerit ceteris alijs præponatur ad emendum .

¶ Similiter propinqui ad emendum Collateralis præponantur .

¶ Qua quidem omnia locum habeant , quando Venditio fit per veterem usum , & quando de Possessione translatio facta fuerit in suprascriptis Propinquo , vel Lateraneo , Iudices Examinatores faciant eis fieri Instrumentum , in quo contineatur , quòd Venditio Inuestitio , & proprium , qua inde facta fuerint : valeant isti propinquo , vel Lateraneo sic ementi , & si forte proprium non fuerit datum , detur isti Propinquo , vel Lateraneo .

¶ Si autem Venditor obseruare recusauerit ordinem superius specificatum , & causa deducta fuerit coram Iudicibus de proprio tunc Iudices in eadem causa procedant secundum modum , & ordinem supradictum , & audiant utrarumque partium rationes .

Quòd vna sola præsentatio per legem facta valeat in perpetuum .
Cap. XXXIII.

SEP. 6. 48.
86.

Decernimus , quòd vna sola presentatio , qua per legem facta fuerit , a~~u~~tequam alienatio alicuius proprietatis fiat , vel infra 30. dies postquam alienatio facta fuerit , in perpetuum valeat .

De Inuestitione , quòd non valeat , nisi duo Testes , & Ministerialis fuerint præsentés . Cap. XXXIV.


Ceter.
sum c. 45.
86.

Nulla Inuestitio valeat , nisi duo Testes , & Ministerialis fuerint præsentés , quando lex datur de ipsa Inuestitione faciendâ , & accipiat Ministerialis potestatem à Duce de ipsa Inuestitione faciendâ , & prædicti Testes sint præsentés , quando guiffam imposuerit riparius , & tam riparius quàm Testes faciant Breuiarium , & rogent Notarium de Breuiario faciendâ de ipsa Inuestitione infra dies XXX. , ex quo prædicta guiffa fuerit imposta .

Super illis , qui inuestiuerint rem eius , qui non habet ætatem .
Cap. XXXV.

Concert.
sum c. 9. lib
3 vide in
86. 6. 50.

Non potest aliquis (excepto quando pro repromissa sit Inuestitio) rem defuncti debitoris sui , qui heredem habuerit inuestire , nisi primo vocauerit heredem , quòd si heredes ætatem non habuerint , expectabit Creditor usque dum perueniant ad ætatem heredes , si verò defunctus heredes non habuerit , vocabit prius propinquiores , & si propinquum non habuerit , vocetur in Ecclesia , ubi stabat defunctus , vel ad domum per tres Dominicas .



più Propinqui, ò Laterani vol chiamar, & comprar. Il simile etiamdio, quando vno delli Propinqui, ouer Lateranei compra come è ditto, & li altri Propinqui, ò Laterani vol comprar per la parte, che li tocca. In tal modo però, che tutti li gradi del Parentado, così in Linea descendente, come Ascendente, ò Collaterali ciascun, che sarà propinquo della Prole sia anteposto a gli altri a comprar.

¶ Similmente li Propinqui alla Compreda à gli Lateranei sian anteposti.

¶ Le qual tutte cose habbia loco, quando la Vendeda se fa per vecchio vso. Et quando de la Possession in li ditti Propinqui, ò Lateranei sarà fatta Translation, li Zudesi Essaminadori li faza far Carta, in la qual se contegna, che la Vendeda, & Inuestifon, & Proprio, le qual sono stà fatte de ciò, vagliano à questo Propinquo, & Lateran così Comprante. Et se forsi il Proprio non sarà sta dato, sia dato à questo Propinquo, ouer Lateraneo. Ma se'l Vendidor non vorrà obseruar l'Ordine ditto di sopra, & il Piado sarà dedutto dauanti li Zudesi de Proprio; all'hora i Zudesi procederanno in quello Piado secondo il modo, & ordine sopraditto, & aldan la ragion de tutte due le parti.

Che vna sola Presentatione fatta per Legge vaglia in perpetuo. Cap. XXXII.

DEliberemo, che vna sola Presentation, che sarà fatta per Legge, auanti che'l se faza Alienation de alcuna proprietade, ouer infra giorni 30. dopò, che la Alienation sarà fatta, in perpetuo vaglia.

Della Inuestifone, che non vaglia, se doi Testimoni, & il Ministeriale non seran presenti, Cap. XXXIV.

NEssuna Inuestifon vaglia, se doi Testimoni, & il Ministerial non seran presenti, quando se dà la Legge de far quella Inuestifon; & toglia il Ministeriale potestade dal Dose de far quella Inuestifon, & li ditti Testimoni saranno presenti, quando il ripario metterà la guiffa, & tanto il ripario, quanto li Testimoni faza il Breuiario, & prega il Nodar de far quello Breuiario de essa Inuestifon infra giorni xxx. da può, che la guiffa predetta sarà stà imposta.

Sopra quelli, che inueste le cose de colui, che non hà etade. Cap. XXXV.

NOn può alcun inuestir la cosa del suo debitor morto, il qual hauerà Heredi, eccetto quando il farà Inuestifon de Dote, se prima ello non chiamarà lo Herede, che se lo Herede non hauerà etade, aspettarà il Credidor infina, che esso Herede vegna ad etade. Ma se'l morto non hauerà Heredi, ello chiamarà in prima il più propinquo, & se ello non hauerà propinquo chiamase in la Giesia, doue il Defunto staua, ouer alla Casa per tre Domeniche.



L I B E R

Quòd nemo possit rem intròmittere, nec alium de Tenuta eijcere,
nisi ponatur per Dominum Ducem in Tenutam.

Cap. XXXVI.

Concord.
sim p 3475.
28. Feb. In
Conf. n De-
cret. car. 8.

Quoniam quisquis Princeps debet cautius custodire, ut non (nisi valida ratione) possit quis de Possessione aliquem propulsare, optima decernimus aequitate, ut licet quis Possessionem alterius inuestiuerit, & eandem inuestitionem quietam habuerit, non possit tamen rem ipsam intròmittere, nec alterum de Tenuta eijcere, nisi prius proprium posuerit super eadem Possessione, & eam quietam habuerit, tunc autem Dux ponet ipsum in Tenutam salua ratione omnium. Ita quòd prius semel stridari faciet ad Sanctum Marcum, & semel in Riuoalto, semel ad Ecclesiam, in qua illa Possessio posita est. Si aliquis super illa Inuestitione, vel Proprio habet clamorem, eum coram Iudicibus ostendat, vel doceat infra octauum diem.

De Inuestitionibus à Mulieribus faciendis pro iudicatu suo.

Cap. XXXVII.

Sup c. 32. li.
6. vide in pr.
cap. 34. verbi
r. Zudegado
= ar. 204.

Decernimus de Mulieribus volentibus pro iudicatu suo tam viri, quam Socris sui, siue aliorum Possessiones inuestire, querere debeant diligenter quot, & quanta sunt Possessiones sui debitoris, & ubi sunt posita. Hoc factò eas omnes debeant inuestire secundum Terra consuetudinem. Et si contigerit ipsas omnes Possessiones sui Debitoris non inuestire, tunc, quando petierint proprium sibi dari iurare debeant, quòd antequam eas inuestiuerint diligenter interrogauerint quot, & quanta erant, & ubi essent Possessiones posita sui debitoris, & tunc, quòd nescierunt, nec crediderunt quòd (prater illas, quas inuestiuerint Possessiones) eorum debitores ullas alias haberent. Iudices hoc iuramento recepto de hoc, quòd sic inuestiuerint Mulieres, dabunt eis secundum Terra consuetudinem plenissimum pacamentum.


¶ Veruntamen, si tunc ad notitiam iudicum peruenerit, & eis constiterit, quòd omnes Possessiones sui debitoris non inuestiuerint, debeant non inuestitas Inuestire, antequam recipiant pacamentum, & talis Inuestitio stabit per triginta dies, quibus finitis fiat solutio repromissarum per Iudices de suprascriptis Possessionibus, secundum Nostra Patria consuetudinem, hoc etiam intelligatur de alijs pro eisdem Mulieribus petentibus.

Si qua Mulier, vel aliquis eam petierit sibi proprium dari per virtutem sui dijudicatus.

Cap. XXXVIII.

Sup. vt c. 32.
in 6 82 parts
3553. 15. Feb.

Statuentes statuimus amodo obseruandum, quòd quando Mulier siue aliquis pro ea petierit sibi proprium dari per virtutem sui dijudicatus super Possessione, siue Possessionibus ab ea, siue per eam inuestitis, quòd Iudices dando sibi proprium certum, per quòd de Possessione, siue Possessionibus inuestitis ei assignent, super certo proprium ponant, & si iudicis fuerit Posses-



*Che ninno possa intrometter alcuna cosa, ne cazar altri de Possession, se
ello non è messo per lo Dose in tegnuda. Cap. XXXVI.*

PErche ciaschedun Principe cautamente diè aduertir, che (se non con valida rason) alcun non possa altrui cazar de Possession: Determinemo con bona equitade, che auegna, che alcun habbia inuestido la Possession, & quella istessa Inuestison hauerà quieta, non possa però iut rometter quella cosa, ne trar altri de tegnuda se'l non hauerà in prima messo il Proprio sopra quella Possessione, & habbia quella quieta. All'hora veramente il Dose il metta in Tegnuda, saluo la ragion de ogni persona, & che in prima ello faza stridar vna fiada à S. Marco, vna à Rialto, & vna in quella Giesia, doue è messa quella Possession, che se alcun hà Chiamor sopra quella Inuestison, ò Proprio, il mostri dauanti li Zudefi infra otto giorni.

*Delle Inuestison, che diè far le Femine per il suo Zudegado.
Cap. XXXVII.*

DEliberemo delle Femine, che voleno per il suo Zudegado inuestir le Possession, così del Marito, come del Suocero, ouer d'altri, debbiano inquirire diligentemente il numero, e la quantità delle Possessioni del suo debitore, & doue son poste, fatto questo elle debbia tutte quelle inuestir secondo l'vsanza della Terra. Et se'l aduenisse, che elle non inuestisse tutte le Possession del suo debitor, all'hora, quando elle domandarà, che li sia dato il proprio, debbia zurar, che auanti, che elle le inuestisse elle domanda diligentemente il numero, & la quantità, & onde erano poste le Possession del suo debitor, & che all'hora elle non sapeua, ne credeno, che'l suo debitor hauesse altre Possession, oltra quelle che esse inuestino, li Zudefi receuudo questo sacramento de quello, che le Femine hauerà così inuestido, darà à quelle secondo l'vsanza della Terra pienissimo pagamento.

¶ Ma veramente se all'hora il farà vegnudo à notitia delli Zudefi, & à quelli sarà manifesto, che elle non habbia inuestido tutte le Possession del suo debitor, debbia inuestir quelle, che non son inuestide, auanti che elle riceua pagamento, & tale Inuestison starà giorni trenta, li quali compidi il pagamento della repromessa se diè far per li Zudefi secondo il consueto della nostra Terra, delle ditte Possession. Questo etiamdio se intende di cadaun altro, che domanda per nome delle ditte femine.

*Se alcuna Femina, ò altri per ella domanda, che li sia dato il Proprio per
virtù del suo Zudegado. Cap. XXXVIII.*

STatuendo ordinemo, che da mo auanti se obserui, che quando la Femina, ò altri per essa domandarà, che'l sia dato proprio per virtù del suo Zudegado sopra la Possession, ouer Possessione di essa, ò per essa inuestide,



L I B E R

Possessio ipsa, tunc Iudices diuident eam secundum partem unicuique contingentium. Et ponant sortes, & super illa parte, qua venerit Mulieri, certum proprium ponant.

Si Mulier habens Cartulam dijudicatus Possessionem viri sui inuestiri potest. Cap. XXXIX.

Sup. c. 33.
lib. 6. Corr.
c. 30. lib. 6. &
c. 9.

Mulier habens dijudicatum de repromissa, & donis suis quodcumque voluerit, poterit Possessionem viri sui Inuestire, licet Hæredes habeat habentes, vel non habentes ætatem.

Adde vt in
Corr. Truif.
cap. 9.

¶ Stabit autem talis Inuestitio, quodcumque ponatur à Kalendis Augustis vsque ad Festum Apostolorum Petri, & Pauli. Si clamor non est factus super eandem Inuestitionem, veniet Mulier (per finito tempore Inuestitionis sue) ad curiam, & dato Iudicatu suo, & Breuiario Inuestitionis in manus Iudicum, ibunt Iudices ex Mandato Ducis ad considerandas Possessiones, & si quidem inuenerint Possessiones de foris, quibus possit Mulier appacari, appreciabunt ex ipsis, vel ex proprietate tantum, si de foris, quòd sufficiat, non inuenerint, quòd possit Mulier appacari pretio suo, quòd autem appretiati fuerint, inuestietur ad proprium ad nomen illius, & stabit ipsa Inuestitio vsque ad triginta dies, quibus transactis, Dux iudicio Iudicum Mulieri tradet plenissimam libertatem de eo, quòd fuerit ad proprium Inuestitum, & hoc per Cartam notitiæ; quàm ei inde faciet, per quam reddet ipsam securam ab omnibus hominibus de his, qua ei transactauit.

¶ Sit tamen in dispositione Iudicum, utrum melius sit dare Mulieri de Possessionibus de intus, an de Possessionibus de foris.

Si Mulier notitiam cupit habere. Cap. XL.

Vide in
pra. c. 4. no.
titia.

Mulier enim ad curiam veniens, si notitiam; quam diximus, habere cupit. Si clamor factus fuerit super illam Inuestitionem, vel fuerit Inuestitio aliam super rem, quàm Inuestiuit, ipsam euacuationem clamoris, & Inuestitionis debet ipsa ostendere Iudicibus, qua quidem narrabitur in notitia Mulieris, nam si notitia facta aliquis clamor, vel Inuestitio aliqua apparuerit, qua non fuerit euacuata, si notitia facta; & data fuerit, tenebit utique ipsa notitia, dummodo ad notitiam Iudicum non venerit.

Quòd Iudices proprii Mulierum propria quædam, quæ data fuerint à suis Prædecessoribus pro repromissis, rata habeant, atque firma.

Cap. XLI.

Cum itaque Iudices proprii secundum Nostras Institutiones de omnibus clamoribus, quos Iudices Examinatores dederint super Inuestitionibus, & proprijs Mulierum, unde fieri debent notitiæ pro repromissis, plenam
notitiam

stide, che li Zudefi dagandoli proprio certo, per lo quale elli à essa dissegni alcuna certa cosa delle Possession inuestide, sopra cosa certa mettan il proprio, & se essa Possession sarà indiuisa, all' hora li Zudefi la parta, secondo quello, che toccherà à cadauno, & metta sorte, & sopra quelle parte, che vegnirà alle Femine, certo proprio mettano.

Se la Femina harà Carta del suo Zudegado, possa inuestir la Possession del Marito. Cap. XXXIX.

LA Femina, che hà Zudegado della Dota, & delli soi doni, ogni volta, che ella vorrà, possa inuestir la Possession del suo Marito, benche ello habbia Heredi, li quali habbia, ò non habbia etade.

¶ Ma questa Inuestison starà ogni volta, che la sarà messa dalle Kalende d' Agosto infin alla Festa delli Apostoli San Pietro, & de San Paolo. Sel Chiamor non è fatto sopra la Inuestison, vegnirà la Femina (finito sarà il tempo della soa Inuestison) alla Corte, & dato il suo Zudegado, & il Breuiario della Inuestison in man delli Zudefi, essi Zudefi andarà de Commandamento del Dose à considerar la Possession, & se elli trouarà le Possession de fora, della qual la femina se possa pagar, appresiarà de quelle, ouero della proprietade solamente di fora se i non troueran tanto, che basti, che la Femina se possa pagar del suo precio, & quello, che elli hauerà appresiado se inuestirà à Proprio per nome di essa, & essa Inuestison starà infin à giorni trenta, li quali passati, il Dose per Iudicio de li Zudefi darà alla Femina piena potestade di quello, che sarà inuestido à Proprio. Et questo per Carta de notitia, la qual ello de ciò li farà, per la qual ello la farà secura da ogni homo de tutto quello, che in ella hà translatado.

¶ Mā sia in discretion de li Zudefi, se le meglio dar alle Femine delle Possession de dentro, ò de quelle di fora.

Se la Femina desidera hauer notitia. Cap. XL.

SE la Femina vegnando à Corte desidera hauer la notitia, che hauemo dito, se'l chiamor sarà fatto in sù quella Inuestison, ouer sarà altra Inuestison sù la cosa, che ella hà inuestido, ella diè mostrar alli Zudefi la euacuation del Chiamor, & della Inuestison, la qual se narra in la notitia della Femina, pèrche se dopoi sarà fatta notitia, ouer alcun Chiamor, ò Inuestison apparerà, la qual non sarà stà euacuada, se la notitia sarà fatta, & data, essa notitià valem, pur che ella non sia venuta à notitia di Zudefi.

Che li Zudefi de Proprio habbia fermo, & rato li proprij delle Femine, che li sarà stà dato dalli soi Predecessori per le Dote. Cap. XLI.

Conciosia, che secondo le Institution Nostre li Zudefi de Proprio debbia hauer ia scrittura piena notitia dalli Zudefi Examinatori de tutti li Chiamori, i quali li detti Zudefi Examinadori haran dato sopra la Inuesti-



L I B E R

*notitiam in scriptis habere debeant ab eisdem Iudicibus Examinatoribus pro-
nuda deliberatione censemus (ad evitandas dilationes, pariter, & expensas)
Corr. ut in p. 153. 25. Feb. n. Cor. Triu. i. 9. & 10.* quòd Iudices proprii Mulierum propria, quæ à suis Prædecessoribus data fue-
runt pro repromissis Mulierum, vel alijs, qui loco fuerint Mulierum, ra-
ta habeant, atque firma, tanquam si ab ipsis data fuissent propria supradicta,
nec debeant ea de cætero reiterare, sicut hætenus faciebant, sed procedant
in causa ad notitiam faciendam, sicut postulat iuris ordo.

De donis non extrahendis, quæ facta fuerint Mulieri sub viro
constitutæ. Cap. XLII.

Statutum autem, quod olim factum fuit Anno Domini 1223. Mensis
Decembris, die 6. intrante Inditione 12. de donis Mulierum viros
habentium, qua fiunt, & donantur eisdem mulieribus sub viro Constitutis,
ut peti, vel exigi non possint de bonis viri iure necessario approbantes iube-
mus inuialabiliter obseruari.

Postquam Possessio pro repromissa fuerit inuestita, habentes debitum
possint inuestire. Cap. XLIII.

Cum alicuius defuncti Possessio, vel ab uxore, vel ab aliquo pro uxoris
repromissa fuerit Inuestita, omnes habentes debitum super defunctum,
ex tunc possint Inuestire, cumque ipsa, vel alter propter repromissam illius
distulerit notitiam accipere, Iudices ei terminum dabunt secundum suum ar-
bitrium, quòd eam notitiam accipiant, quòd si post terminum sibi datum
eam noluerint accipere, ex tunc super defunctum habentes debitum tollant
confidenter de bonis defuncti.

De Iuramento per illum faciendo, qui Inuestitionem,
vel proprium, aut Clamores, aut interdictum
petit, ne in fraude hoc faciat.
Cap. XLIV.

Si quis amodo in antea venerit ad presentiam Iudicum, vel Iudicis cum
aliqua Cartula, vel Cartulis, aut aliquibus rationibus Inuestitionem,
vel propria, aut Clamores, vel interdicta petiturus, & Iudicibus, vel
Iudici videatur, quòd Cartula, vel Cartula ipsa, siue orationes, cum qui-
bus predicta sibi dari postulauerit, fuerint facta per fraudem, ut alterius
ratio depereat, vel dilatetur per fraudem, vel quòd predicta petat in frau-
dem Iudices, vel Index propter ipsam Cartam, vel Cartas, siue rationes
eidem petitori non tribuant Inuestitiones, propria, vel Clamores, neque
interdicta, nisi iurauerit sine contradictione coram Iudicibus, quòd supra
scripta Cartula, vel Cartula, siue rationes non sint facta per fraudem, ut
alterius ratio depereat, vel dilatetur per fraudem, & quòd predicta non
petat in fraudem, ut alterius ratio depereat, vel dilatetur per fraudem.

Et

son, & Proprij delle Femine, donde se diè far notitia per lo Dose: Con prouida deliberatione ordinemo (à schiuar, & le dilation, & le spese) che li Zudesi de Proprio li proprij delle Femine, che fara dati dalli soi Predecessori per le repromesse alle Femine, ouer ad altri, che fossen in loco di quelle, habbian fermi, & rati così come se essi hauessen dati li proprij, & non debbia quelli reiterare da mò auanti, come se faceua da quà in dietro, mà procedano in la Cauza à far la notitia, come richiede l'ordine de la ragion.

De i doni, che non se diè trar fora, che saranno fatti alla Donna sotto la potestà del Marito constituita. Cap. XLII.

IL Statuto, che anticamente fù fatto del 1223. Adì 6. Decembrio, Inditione 12. delli Doni delle Femine, che han Marito, li quali se fa, & son donati alle ditte Femine in potestade delli Mariti constituide, che elli non se possa domandar, ouer scoder delli Beni del Marido confirmando con ragion necessaria, volemo, che inuiolabilmente sia obseruado.

Da può che la Possession sarà inuestida per le Dote, quelli, che hà debito possa inuestire. Cap. XLIII.

Quando la Possession de alcun morto sarà inuestida da la Moglier, o da altri per la Dote della Moglier, tutti quelli, che hà debito sopra il Morto, da può possa inuestir, & quando ella, ò altri per ella prolongarà de tuor notitia, per la repromessa di quella, li Zudesi li darà termine secondo lo suo arbitrio, che i toglia essa notitia. Ma se dapoì il termine à lor dato non vorran tuor quella da l' hora auanti quelli, che ha debito sopra il Morto, confidentemente togliano de li Beni del Morto.

Del sacramento da esser fatto per colui, che dimanda Inuestison, ò Proprio, ò Chiamor, ouer Interditto, che esso non lo faza in fraude. Cap. XLIV.

SE alcun da mò auanti vegnirà alla presentia delli Zudesi, ouer del Zudese, con alcuna Carta, ouer Carte, ouer alcune rason per domandare Inuestison, Proprij, ò Chiamori, ouer Interditti, & parerà alli Zudesi, ouer al Zudese, che essa Carta, ouer Carte, ouero rason con le quale dimanderà le preditte cose à colui douere esser date, sian fatte per fraude, à causa, che la rason de altrui perisca, ò sia dilatata per fraude, ouer che lui dimandi le preditte cose in fraude, il Zudese, ouer Zudesi per causa de ditta Carta, ouer Carte, ouer rason non daran ad esso Domandador Inuestison, Proprij, Chiamori, ne Interditti eccetto se senza contradiction auanti li Zudesi zurarà, che le soprascritte Carte, ò Carta, ouer rason non sian fatte per fraude à cason, che la rason de altrui perisca, ò si dilati per fraude, & che'l non dimanda le preditte cose in fraude à cason, che la rason d'altrui perisca, ouer si dilati per fraude. Et questo quando la Carta, ouer Carte, ouer esse rason saranno de colui proprie, che dimanda, cioè in tal modo, che in lui non saran da altri prouenute.

¶ Mā



L I B E R

Et hoc cum Carta, vel Carta, seu rationes ipsa erunt propria illius, qui petit, videlicet ita, quòd sibi ab alijs non descenderint.

¶ *Si verò Carta, vel Carta, siue orationes ipsa descenderint ab alijs eidem petitori, cum quibus postulauerit prefata, iurabit ipse petitor, si sibi fuerint à Iudicibus, vel Iudice calumniata, quòd Carta, vel Carta, siue rationes illa secundum suam conscientiam commissa non sint per fraudem, ut alterius ratio depereat, vel dilatetur per fraudem, & quòd predicta in fraudem non petat, ut alterius ratio depereat, vel dilatetur per fraudem.*

¶ *Si verò dator Carta, vel Cartularum, siue rationum, hoc prestare voluerit Iuramentum pro illo, cui dederit prefatas Cartulas, vel Cartulam, siue rationes, videlicet si à Iudice, vel Iudicibus fuerint calumniati, recipiatur à Iudicibus memoratis, si sua discretioni videantur recipiendum, vel ab utroque recipiant Iuramentum hoc, si Iudicibus videbitur. Et si Iudices supradicti ipsum receperint Iuramentum in Cartulam Inuestitionis, & Proprii, aut Clamoris, vel Interdicti, qua exinde descenderint, pro quo ipsum Iuramentum factum fuerit, denotetur. Vnde in eo, quòd iuratum fuerit tantum quispiam à nullo Iudicum amplius valeat impediri.*

¶ *Et licet post Iuramentum exhibitum petitori eidem nil tribuatur à Iudicibus, vel Iudice, decernimus, quòd de sacramento ipso Iudices ipsi unum Instrumentum Publica manu fieri faciant propria manu subscribentes in ipso, per quod nullo unquam tempore sacramenti factor, vel ei succedens inde valeant ad Iuramentum deduci, quòd quidem Instrumentum huiusmodi erit tenoris.*

¶ *Nos tales Iudices T. & T. volumus omnes manifestum habere, quòd cum talis homo accideret coram nobis petiturus Inuestitionem, vel Clamorem, vel Interdictum, aut proprium, sicut erit, videlicet per tales, & tales Cartulas, qua denotabuntur in ipso Instrumento apparentibus nobis Cartulis illis fraudolentibus iuravit nobis sic, & sic, pro quibus Cartulis nolumus, quòd amplius Iuramentum non tollatur.*

¶ *Addicimus insuper, quòd non solum predictum sacramentum fiat ab his, qui petunt Clamorem per aliquas Cartas, vel aliquas rationes, sed etiam volumus, quòd ipsi iurent quòd Clamorem, quem petunt sibi dari, non petunt in fraudem, nec animo impediendi rationes alicuius.*

Nulli hominì liceat Clamare, nisi prius veniat ad Iudices,
& cum eorum auctoritate clamet.

Cap. XLV.

Concor. cum
c. 34. supra.

Nemini liceat Clamare, super aliquam Inuestitionem, nisi primo veniat ad Iudices, & ostendat aliquam rationem, propter quam vult Clamare. Et si dixerint Iudices, quòd possit Clamare Clamet, tunc aliter non. Postea placitet cum omni ratione sua sicut enim Inuestitio non fit, nisi cum Iudice, sic nec Clamor fiat, nisi cum Iudicibus.



¶ Mà se la Carta, ouer Carte, ouer esse-rafon con le quale effo Petitore dimanda, le cose preditte faran da altri descese in lui, effo Petitor zurarà, se dalli Zudesi, ouer Zudese quelle faranno calumniade, che quella Carta, ouer Carte, ouer rason secondo la sua conscientia non fian commesse per fraude, à causa, che la rason d'altrui perisca, ouer si dilati per fraude, & che'l non dimanda le preditte cose in fraude, à causa, che la rason d'altrui perisca, ouer se dilati per fraude.

¶ Se veramente colui, che harà dato la Carta, ouer Carte, ouer rason, vorrà far tal sacramento per colui, al qual effo hauerà dato le ditte Carte, ouer Carta, ouer rason, cioè se dal Zudese, ouer Zudesi faranno calumniati, sia delli prefati Zudesi riceuuto, si come parerà à lor description, che'l si debba riceuere, ouer dall'vno, e l'altro riceua no questo sacramento, se alli Zudesi parerà. Et se li Zudesi sopradetti riceueran effo Zuramento in la Carte della Inuestifon, è de proprio, ò de Chiamor, ouer Interditti tutto quello, che descenderà de quello, sopra il qual il Zuramento è sta fatto, sia denotato. Per la qual cosa nessun in quella cosa solamente, che è sta zurata, possa da Zudese alcun più oltra esser molestato.

¶ Et benche dapoì che'l Zuramento sarà dato al Dimandatore à quello stesso nulla sia dato per li Zudesi, ouer Zudese. Decernemo, che i Zudesi debbian far, che sia fatto à quello vn'Instrumento de effo sacramento per Publico Nodaro de loro propria man sottoscritto, per il qual ne colui, che hà fatto, il Zuramento ne suoi Successori mai più per alcun tempo possan esser de ciò affretti à sacramento. Il qual Instrumento sarà de tal tenore. Noi tali Zudesi T. & T. volemo, che'l sia à tutti homini manifesto, che essendo il tal homo alla presentia Nostra peruenuto per cason di domandare Inuestifon, ouer Chiamor, ouer Interditto, ouer Proprio, come sarà, cioè per tale, e tale Carte, le quale in effo Instrumento faran denotate. Hauendo parso à Noi quelle Carte esse fraudulente, lui à Noi hà zurado. sì, esì, per le qual Carte non volemo, che più oltra sia tolto sacramento.

¶ Et più azonzemo, che non solamente il predetto sacramento, sia fatta da quelli, i quali dimandan Chiamor per alcune Carte, ouer rason. Mà etiamdio volemo, che essi zuran, che quel Chiamor, che elli dimanda, li sia dato, elli nol dimandano in fraude, ne con animo de impedire le rason de alcuno.

Che à nessun sia licito chiamar, se prima il non vien alli Zudesi, & con la lor autoritade chiami. Cap. XLV.

A Nessun sia licito chiamar sopra la Inuestifon de alcun, se in prima ello non vien alli Zudesi, & mostra alcuna ragion, per la qual ello non vol chiamar, & se li Zudesi dirà, ch'ello possa chiamar, ello all' hora chiami, & non altrimenti, & dapoì piadegi con ogni soa rason, perche come la Inuestifon non se fa senza i Zudesi, così il Chiamor non si faza senza Zudesi.

Delle



L I B E R
De Cartulis quæ Proclamantur infra XXX. Annos.
Cap. XLVI.

Dec. vtinea
42. in 6.

Volumus observari de Cartulis, quæ infra XXX. Annos Proclamantur, quòd in presentia Ministerialis Curia Proclamari debeant, qui Ministerialis praecepto Domini Ducis cognitam faciat ipsam Proclamationem illi, vel illis, qui ipsam Cartulam fieri fecerint, vel eorum heredibus, vel successoribus, aut domui eorum si presentes non fuerint.

De Cartis, per quas peti aliquid potest quod Proclametur.
Cap. XLVII.

Cor. c. 4. lib.
6. & vide p.
218. 20. Sep.
Confil. 26. in
aucten.

Praterea volumus, quòd omnes Carta per quas aliquid peti possit, ab eo tempore, quo peti potest, necesse sit Clemere secundum usum usque ad triginta Annos. Alia autem minime.

De Carta non Proclamata infra 30. Annos.
Cap. XLVIII.

Cor. c. 4. lib.
6. sup. cap. 42.
lib. 6.

Volumus etiam observari, quòd si Cartula aliqua apparuerit, quæ facta fuerit transactis xxx. Annis, & Proclamata non fuerit, & infra 30. Annos cum ea placitatum fuerit, & inde ad legem Processum, vel cum ea Inuestitum fuerit, & ostendit per Inuestitionem, aut per Legis Breuiarium potuerit, Idem occasione eius Clamorem acceperit à Iudice, vel Iudicibus, in quo Clamore contineatur, quòd occasione eius Carta Clamatum sit valeat Carta, ac si infra 30. Annos Proclamata fuisset.

Si quis Iudicibus petierit sibi dari super Possessionem inuestitam
quam dicit suam esse. Cap. XLIX.

Sup. c. 2. in 6.

Sancimus, quòd quicumque amodo Clamore petierit à Iudicibus sibi dari super Possessionem Inuestitam, quàm dicat suam esse, siue ad eum pertinere, oportet, quòd primo ostendat per Cartulam, vel per Testes coram Iudicibus, quòd de Possessione Inuestita, aliquid ad eum pertineat, & quòd exprimat, ubi posita sit Possessio Inuestita, & qualiter firmet, alioquin nullus Clamor ei detur.

¶ Si autem petens Clamore, crediderit vel suspicionem habuerit, quòd de Possessione sua sit aliquid Inuestitum, si Iudicibus videbitur, quòd ille, qui Clamore petit, petat sine fraude, detur Clamor, ita quòd primo exprimat, ubi posita sit Possessio Inuestita, & qualiter firmat. Alioquin si dices recepto ab eo sacramento, quòd in fraudem Clamore non petat animo dilatandi, Clamor ei detur secundum quòd de Possessione, & firmatione Possessionis Inuestite superius est expressum.



Delle Carte, che si chiama infra trenta Anni. Cap. XLVI.

Delle Cartè, che se chiama infra trenta Anni, volemo, che se offerui, che in presentia del Ministerial della Corte se Debbia Proclamar, il qual Ministerial de Comandamento di Messer lo Dose faza cognita quella Proclamation à quello, ouer a quelli, che fa far la ditta Cartula, ouer alli suoi Heredi, ò Successori, ò à Casa soa, se elli non fosse presenti.

Delle Carte, per le qual se pol dimandar alcuna cosa, che le sian Proclamate. Cap. XLVII.

ANcora volemo, che tutte le Carte, per le qual se può domandar alcuna cosa, se debbi Proclamar secondo l'vsanza da quello tempo, che se può domandar infino a 30. Anni, ma le altre non.

Della Carta non Proclamada infra trenta Anni. Cap. XLVIII.

VOlemo etiamdio, che se offerui, che se'l apparerà Carta alcuna, la qual sia fatta 30. Anni passadi, & non sarà sta chiamata, & infra 30. Anni con quella sarà sta piadegiado, & de li sarà in sententia processo, ouer con essa Inuestison sarà fatta, & porasse mostrar per Inuestison, ò per Breuiario de Leze. Quel medemo se per cagion de ciò ello hauerà habudo Chiamor dalli Zudefi, inel qual Chiamor se contegna, che per cagion de quella Carta sarà chiamato, vaglia la Carta, così come se ella fosse chiamata infra 30. Anni.

Se alcuno domandarà Chiamor sopra la Possessione inuestida, la quale dice esser soa. Cap. XLIX.

Ordinemo, che cadauno, che da mo auanti domanderà, che li sia dato Chiamor da i Zudefi sù la Possession inuestida, la qual ello disse esser soa, ouer a lui appartegnir, adesso fa mestier, che primo il mostri per Carte, ò per Testimoni alla presentia di Zudefi, che della Possession inuestida pertien à lui alcuna cosa, & che'l diga, onde è la Possession, & come la confina, in altra guisa non li sia dato alcun Chiamor.

¶ Ma se colui, che domanda il Chiamor, crederà, ò hauerà suspetion, che della soa Possession sia alcuna cosa Inuestida, se alli Zudefi parerà, che colui, che domanda il Chiamor, dimanda senza fraude, siagli dato Chiamor, si che in prima ello dica, doue che è posta la Possession Inuestida, & come ella confina. Altramente i Zudefi receuudo da lui sagramento, che'l non domanda in fraude con animo de dilatar, siagli dato il Chiamor, si come più sopra è ditto del poner, & del fermar della Possession inuestida.

Del



L I B E R

De Clamore infra certum tempus non facto, quòd fieri debeat.

Cap. L.

Sup. lib. 6.

Censemus quoque, si Clamor non est factus infra triginta dies post positam Inuestitionem, iuret, qui Proclamauit, se clamasse infra triginta dies, postquam scivit Inuestitionem positam esse, tamen si ei sacramentum inde aduenerit secundum veterem usum, volumus quoque, ut quibuslibet (quamquam per aliquam rationem Inuestiuerint, aut appropriauerint quondam aliquas proprietates) licitum esse iterum ratione eadem pristina ipsas proprietates, & etiam illi, vel illis, cui, vel quibus ipsa ratio fuerit attributa, inuestire, & appropriare, ordine premissio (scilicet de calumnia) in his conseruato.

De illo qui iurare perstiterit, quòd nescierit inuestitionem alterius. Cap. LI.

Sup. v. 7. c. 4.

Cum iurare aliquis voluerit, quòd nescierit Inuestitionem illius, & ille qui inuestiuit, probauerit legitimis Testibus, quòd ille sciuerit eam, non admittetur ille ad sacramentum, si Testes tales erunt, quibus Iudices confidentes possint credere.

De illo, qui clamat super alicuius Inuestitiones, quòd rationes suas non amplius quam vni personæ dare debeat. Cap. LII.

Concord. cum c. 16 & vide in prec. c. 4.


Si quis clamauerit super alicuius Inuestitiones, & rationes suas alijs dare voluerit, non amplius, quam vni personæ eas dare debeat, qui infra dies 30. quibus rationes ipsa ad aliorum nomen facta fuerint super easdem Inuestitiones Proclamare debeat. Is autem si easdem rationes alijs dare voluerit, non amplius, quam vni soli eas dare valeat, & ipse infra dies triginta, quibus ad illius nomen rationes ipsa facta fuerint (ut dictum est) debeat similiter Proclamare. Ita quòd nulli amplius ex tunc dari possint, & si infra dies 30. (ut dictum est) non Proclamauerit, rationes ipsa nullius sint eis, vel alijs valentia, vel vigoris.

De illo, qui clamat super alterius inuestitionem, vel domum alterius Inuestiuerit, & rationes cum vigore, & robore alteri dederit. Cap. LIII.

Vide cap. 3. lib. 3. c. 5.

Si quis clamauerit super alterius Inuestitione, vel domum alterius Inuestiuerit, dederitque rationes suas alteri cum vigore, & robore, & postea quicquid ad curiam euacuata fuerit eius Proclamatio, siue Inuestitio, nullas vires obrinebunt rationes illa, qua fuerint data cum vigore, & robore contra euacuationem Proclamationis, & Inuestitionis, nisi forte ille, qui eas cum vigore, & robore habuit, antea Proclamauit, vel inuestiuit, quam fuerit euacuata eius Proclamatio, vel Inuestitio.

Quòd



Del Chiamor, il qual non è fatto, se debbia far infra certo tempo. Cap. LI.

STatuimo ancora, se'l Chiamor non è fatto infra giorni 30. dapuò, che le messa Inuestifon, diè zurar quello, che hà chiamato, che ello à chiamato infra 30. giorni, dapuò che'l sepe, che la Inuestifon era posta, Nientedimeno se à lui vegnirà dato sacramento secondo la vsanza vecchia, volemo etiamdio, che a cadauno (benche lo habbia inuestido per alcuna ragion, ouer zà auanti appropriado alcune Possession) sia licito darecauo per quella medema pristina rason esse proprietà, & etiamdio à quello, ouer a quelli, al qual, ouer alli quali sarà date quelle ragion, inuestir, & appropriare, obseruando in queste cose l'ordine, cioè della calumnia preditta.

De quello, che vorrà zurar, che non habbia saputo la Inuestifon fatta per altri. Cap. LI.

QVando alcun vorrà zurar, che'l non hà saputo la Inuestition, de qual che sia, & colui, che hà inuestido, prouarà per legitimi Testimoni, che lui l'hà saputo, non sarà colui accettato a zurar sacramento, se i Testimoni del producente saran tali, che i Zudesi senza dubitation li possi credere.

De quello, che chiama sopra la Inuestifon de alcun, che lui non debbia dar le soe ragion più, che à una persona. Cap. LII.

SE alcun chiamarà sopra le Inuestifon de altrui, & vorrà dar le soe rason ad altri, volemo che ello non le dia più, che ad vna persona, la qual in fin giorni trenta dopò, che quelle ragion sarà fatte à nome d'altri sopra quella Inuestifon, debbia proclamar, ma costui se'l vorrà dar quelle ragion ad altri, non le possa dar a più di vn solo, & colui infra giorni 30. dopo che le ditte ragion saranno fatte a suo nome (come è ditto) similmente debbia proclamar in modo, che elle non se possa più dar ad altri, & se infra giorni 30. (come è ditto) non chiamarà quella ragion non sia à lui, ouer ad altri de alcun valore, & vigore.

De colui, che chiama sopra Inuestifon de altri, ouer inueste la cosa d'altri, & darà le soe ragion ad altri con vigore, & robore. Cap. LIII.

SE alcun chiama sopra la Inuestifon de alcun, ouer inuestirà la cosa d'altri, & darà le soe ragion ad altri con vigore, & robore, & può chiamato à corte sarà euacuada la soa Proclamation, ouer Inuestifon, le rason, ch. saran date con vigore, & con robore contra la euacuation della Inuestifon, non habbia forza, se forsi colui, che hauera quelle con vigore, & con robore, hà chiamato, ouer Inuestido auanti, che fosse euacuado il suo Chiamor, ouer Inuestifon.

Che



L I B E R

Quòd vxori viuente viro non noceat, si non clamat, quando Possessiones ipsius viri fuerint inuestitæ, & appropriatæ.

Cap. LIV.

Concord.
cum ca. 19.
lib. 1.

Cum Mulieri sub viro constituta propter ipsius pudicitiam verecundum sit conspectum publicorum iudicijum in Litigij propulsare volumus, quòd si viuente viro Possessiones ipsius viri fuerint inuestite, & appropriata, vel tantum inuestite, vel appropriata, non noceat vxori, si in vita viri non clamat. Et hoc obtineat, nisi notitia fuerit subsecuta. Post mortem autem viri, vel ab audita morte non curret ei tempus proclamandi, nisi unius Anni, & aieci à morte viri, vel ab audita morte computando.

Vt in orol. 4.
in fine, & c.
2 a. sup.

¶ Et sic obseruetur, quando aliquis laborat super Possessionibus viri de nouo.

Quòd Iudices Examinatores de omnibus Clamoribus, quos dederint super Inuestitionibus, & proprijs Mulierum, vnde fieri debent notitiæ pro repromissis Mulierum, notum faciant in scriptis Iudicibus de Proprio. Cap. LV.

Dec. v. in
prac. cap. 4.
verfic. 1. chia-
mori,

Iudices enim Examinatores omnes Clamores, quos dederint super Inuestitionibus, & proprijs Mulierum pro repromissis, vnde fieri debent notitia, notificant in scriptis Iudicibus de Proprio, qui Iudices Proprij hac scribi faciunt ad memoriam retinendam, ut plene cognoscant, cum venerint ad notitiam mulieribus faciendam, vel alijs nomine mulierum, si omnes Clamores fuerint euacuati.

¶ Eadem ratione volumus, ut Examinatores Iudices omnes Clamores, quos dederint super Inuestitionibus, vel proprijs, ex quibus ipsi dare debent notitiam, in scriptis habeant penes se.

Qualiter Clamor dari debet per Propinquitatem, vel Collateranitatem. Cap. LVI.

Vt in pract.
r. 4. verfic.
chiamori, &
& c. 3. lib. 3.
& c. 11. in
en. cod. li. 3.

Ordinamus amodo obseruari, quòd quicumque petierit Clamorem sibi dari per Propinquitatem, vel Collateranitatem, clamor ei detur, si Iudicibus videbitur, quòd in fraudem non petatur. Alioquin recepto ab eo Iuramento, quòd Clamorem non petat in fraudem, & quòd animo non impediendi alicui rationes suas, Clamor petitus ei detur. Et talis Clamor non valeat alijs rationibus, nisi tantummodo in Propinquitate, & Collateranitate, secundum quòd in istis duobus casibus petitus fuerit, & ponatur in Breniario, quare proclamauerit sine per Propinquitatem, vel Collateranitatem.



Che viuendo il Marito, non noſa alla Donna, ſe ella non chiama, quando le Poſſeſſion del Marito faranno inueſtide. Cap. LIV.

Concioſia coſa, che alla Femina in poteſtade del Marito per caſon della pudicitia ſua ſia coſa vergognofa andar auanti li publici Zudeſi à contraſtare in Palazzo, volemo, che ſe viuendo il Marito le ſoe Poſſeſſioni farà inueſtide, & appropriade, ouer ſolum inueſtide, ouer appropriade, non nuofa alla Moglier, ſe ella non chiama in vita il Marido. Et queſto otteгна, eccetto ſe la notitia non ſerà ſeguida. Dopo la morte veramente del Marido, ouer aldida la morte de quello, non li corra tempo de chiamar, ſe non de vn'Anno, & vn giorno dalla morte, ouer aldida la morte del Marito.

¶ Et coſi ſe obſerui, quando alcun lauorerà ſopra le Poſſeſſion del Marito de nouo.

Che li Zudeſi Examinadori de tutti li Chiamori, ch'elli darà ſopra Inueſtiſon & Proprij delle Femine per le Dote, onde ſe die far notitia per le Repromette delle Femine, la faza ſauer in ſcriptis alli Zudeſi de Proprio. Cap. LV.

Li Zudeſi Examinadori tutti li Chiamori, che elli darà ſù le Inueſtiſon & Proprij delle Femine per le Dote, onde ſe die far notitia, debbia darlo ia ſcriptis alli Zudeſi de Proprio, li quali Zudeſi ſcriuerà per ritenere à memoria, acciò che quando elli vigneranno a far la notitia alle Femine, ouero a darli per eſſe, pienamente conoſcano, ſe tutti li Chiamori ſeranno euacuadi.

¶ Et per ſimil ragion volemo, che tutti li Chiamori, che darà li Zudeſi Examinadori ſopra Inueſtiſon, & Proprij, delli quali elli die dar notitia, habbia in ſcritto appreſſo de ſi.

Come ſe die dar Chiamor per Propinquitade, ouer per Collateranitate. Cap. LVI.

Ordinemo, che da mo auanti ſe obſerui, che cadaun, che domandarà Chiamor per Propinquitade, ouer per Collateranitate, ſiali dato Chiamor, ſe alli Zudeſi parera, ch'ello non domandi a fraude. In altra guiſa receuudo da eſſo ſacramento, che ello non domanda à fraude, & che non con animo de impazar ad alcun le raſon ſue, il Chiamor domandato il ſia d to. Et tal Chiamor non vaglia in altre ragion, ſe non ſolamente in Propinquitade, ouer in Collateranitate, ſecondo come in queſti doi caſi, ello ſerà domandato: Et ſia meſſo in lo Breuiario, come ello hà chiamato ouer per Propinquitade, ouer per Collateranitate.



De Proclamatione facta super proprietate infra triginta dies.
Cap. LVII.

Decl. vt in
c. 50. lib. 3. &
c. 4. lib. 6.

Sancimus, quòd si quis de cetero Proclamauerit infra triginta dies super proprietatibus à tempore incepti operis, ipsa Proclamatio valeat super totum laborerium, quòd factum fuerit in ipsa proprietate usque per unum Annum continuum à principali persona, vel eius hærede, vel eius successoribus, vel alijs pro eis.

Si forinsecus aliquam Possessionem inuestiuerit, super quam Proclamauerit Venetijs. Cap. LVIII.

Decl. vt in
c. 34. & 45.
supr.

Precipimus, quòd si forinsecus aliquam Possessionem inuestiuerit, & Venetus, qui super ipsius inuestitione proclamauerit, ipsum forinsecum in Venetijs non inuenerit, nec in eius hospicio, ipsa Proclamatio fiat nota vice Dominis.

Quòd licet faciat quis aliquid super Possessionem alterius, qui debitor sit altero viro, & ille non clamat super opus, nihil tamen minuatur ius suorum Creditorum. Cap. LIX.

Supple vt in
c. 12. infra.

Licet faciat quis aliquod opus super Terram, vel Possessionem alterius, qui debitor sit alteri viro, & ille non clamat super opus illud, quòd fit super Terram, vel Possessionem suam, nihil tamen minuit ius viri illius, qui habet debitum super eundem, nisi forte ille qui facit opus, inuestiuerit vel longa Possessione XXX. Annorum possederit Terram illam, super quam facit opus.

Si duo habent Possessionem insimul, & alter eorum ædificat, alteri non debet nocere. Cap. LX.

Supple vt in
c. 59. supra.

Si Possessio inter duos fuerit indiuisa, & alter illorum fecerit opus super eam, licet alter non clamauerit, nihil tamen pro facto opere suum ius minui debet, nisi constiterit, illum, qui fecit opus, inuestiuisse, vel per xxx. Annos possedisse Possessionem.

¶ Veruntamen si in Possessionibus indiuisis habent fraternam societatem, nulla Inuestitio, vel Possessio nocet in illis Possessionibus eis inter se facta, nec etiam hæredibus, seu successoribus eorum.

Si quis clauerit communem callem, & alter Proclamauerit, prius aperiat callem qui clausit, quam incipiat placitare, & qui voluerit meliorare callem, riuum vel piscinam, alter non possit contradicere. Cap. LXI.

Quando plures dicunt se habere ius transeundi per vnum callem, si aliquis eorum clauerit callem illum, ceteri, vel vnus super eandem clausuram

Del Chiamor fatto sopra la Proprietade infra 30. giorni. Cap. LVII.

Ordinemo, che se alcuna da mo auanti chiamarà infra xxx. giorni sopra le proprietade dal tempo, che serà comenzata l' opera, quel Chiamor vaglia sopra tutto il lauorier, che fera fatto in quella proprietade infino ad va Anno continuo dalla persona principal, ouer dal suo Herede, o Successor, ò altri per essi.

Se'l Forestier inueste alcuna Possession, sopra la quale chiama il Venetian. Cap. LVIII.

Comandemo, che se'l Forestier inuestirà alcuna possession, & il Venetiano, che ha chiamato sopra quella Possession, non lo trouarà in Venetia, ne in lo suo Albergo, quello chiamor se die notificar alli Vici Domini.

Che auegna, che alcun faza alcuna Opera sù la Possession de alcun Debitar d' altri, & ello non chiama sopra l' Opera, la ragion però delli soi Creditori non sminuisse, Cap. LIX.

Auegna che alcun faza opera sù la Terra, o Possession d'altri, il qual sia debitor d'alcun, & ello non chiama sopra quella opera che se fa sopra quella Possession, o Terra soa, niente però sminuisse le ragion de quello, che ha debito sopra esso, saluo se colui, che fa l'Opra, habbia inuestido, o posseduto per longa Possession de xxx. Anni quella Terra, sù la qual ello fa lauorar.

Se doi hà Possession insieme, & vno de essi edifica, non debbia nuoser à l' altro. Cap. LX.

SE la Possession serà indiuisa frà doi, & vno de essi lauorarà sopra de essa; benchè l'altro non chiama, niente però per quella Opera se die sminuir la soa rason, eccetto sel se constarà colui, che hà fatto l'Opra, hauer inuestido, ouer hauer posseduto per xxx. Anni la Possession.

¶ Veramente se in le Possession indiuisè elli hà fraterna compagnia, nescuna Inuestison, ouer Possession fatta in trà de essi in quelle Possession non nuose ad essi, ne à suoi Heredi, ne Successori.

Se alcun serrarà Calle commune, & l'altro chiamarà, in prima quello die aprir la Calle, che l'hà serrata auanti, che ello cominci à Litigar, & chi vol migliorar la Calle, ò Rio, ò Pissina, l'altro non li possa Contradir. Cap. LXI.

Quando più dicono hauer ragion de passar per vna Calle, se alcuno de essi ferra quella Calle, & gli altri, ouer piu, ouer vno chiamarà sù quella clausura auanti il Zudese, il serà costretto quello ad aprir la Calle in prima, & poi intrar nella Lite, se'l vorrà.

H 2

¶ Ma



juram coram iudice clamauerit, compelletur ille aperire Callem, posito placitabit, si voluerit.

¶ *Sed si unus voluerit meliorare Callem, vel viam, quae cum alijs communis habetur, ita quod sit communis utilitas, volumus, quod alter non possit ei contradicere.*

¶ *Idem dicimus de Riuis, Piscinis, & Pontibus, tam incauandis, quam in alijs utilitatibus communibus faciendis.*

Si quis clamat, nec exprimat ex qua causa clamat, valeat sibi clamor super omnibus rationibus suis. Cap. LXII.

S*I aliquis clamat, nec exprimat ex qua causa clamat, super omnibus rationibus suis clamor sibi valeat, Veruntamen si habet rationem alicuius Commissaria, vel Commissionis, vel Tutoria, & pro his clamare voluerit, exprimat, quod pro Commissaria, vel Commissione, vel Tutoria clamat, & sic valeat. Et si ita non expresserit, nihil valeat ei clamor.*

Supplé vt in cap. 4. in pract. in ver. obiamori dat.

¶ *Et volumus, quod quodcumque clamor valet super omnibus rationibus, si euacuatus fuerit super rationibus, euacuatus intelligatur quibus valebat tantum.*

Quod proprietates ammodo per notitiam non alienentur, nisi publice stridat fuerint per Ministerialem. Cap. LXIII.

S*Tatuimus, quod nulla proprietas ammodo per notitiam alienetur, nisi publice per Ministerialem stridatum fuerit semet ad Sanctum Marcum, & semel ad Riuumaltum, & semel ad Ecclesiam, in cuius consinio posita est ipsa proprietas, infra dies xxx. post inuestitionem factam ad proprium. Et huiusmodi stridatio fiat in pradictis locis secundum quod Iudicibus apparebit bonum infra unum Mensem post proprij Possessionem.*

Suppl. cap. x. hoc libr. & cap. 29. in vj.



¶ Ma se alcun vorrà migliorar la Calle, ouer la via la qual ello hà commune con gli altri, si che sia vtilità commune, volemo, che l'altro non li possa contradire.

¶ Il simile dicemo de Rij, Pissine, & Ponti, così in cauarli, come in far altre commune vtilitadi.

Se alcun chiama, & non dise perche ragion il chiami, valerali il Chiamor, sopra tutte le ragion sue. Cap. LXII.

SE alcun chiama, & non dise perche causa il chiami, vaglia il Chiamor sopra tutte le soe ragion: veramente se ello hauerà ragion de alcuna commissaria, ò de commissione ò de tutoria, & per ciò vorrà chiamar, dica, chel chiama per comisaria, ò per commissione ò tutoria, & così vaglia. Et se ello così non esprimerà, quello Chiamor non vaglia niente.

¶ Et volemo ogni volta, che'l Chiamor vale sopra tutte le ragion, se'l serà euacuado sopra tutte le ragion, intendase euacuado solamente in quelle ragion, che ello valeua.

La Proprietade da mo auanti non se possa alienar per notitia, se la non serà stridada publicamente per il Ministerial. Cap. LXIII.

ORdinemo, che nescuna proprietade se possa da mo auanti alienar per notitia, se ella non serà stridada publicamente per il Ministerial; vna fiada à San Marco, vna à Rialto, & vna alla Giesia, in la Contrada della qual è posta esca proprietade in fra giorni xxx. dopo che serà fatta la inuestison à Proprio. Questa stridatione se faza in li lochi predetti secondo alli Zudesi parera meglio, infra vn mese dopo la Possessione del proprio.



INCIPIT STATVTORVM V E N E T O R V M L I B E R Q V A R T V S.

Quòd vltima ordinatio per Testamentum tenenda est. Et si per Breuiarium apparuerit, debet Breuiarium iurari. Cap. I.

Corr. pr. 2.
sumptiones
Item ca. pr.
sumptionem
Item c. 1. in
Anc. & c. 56.
& 57. lib. 6.
Item c. 67.
lib. 6.
Corr. cap. 59.
lib. 6.



VLTIMA ordinatio semper tenenda est, cum per Testamentum apparuerit facta. Si autem per breuiarium facta apparuerit, debet utique breuiarium iurari ab eo, vel ab eis, qui aliquid sibi deberi ex illo Testamento dicit, vel dicunt, & iurabit, vel iurabunt, quòd sic est secundum conscientiam suam, & debet in Testamento iudicio iudicium à Duce per iudicatum firmari.

¶ Idem dicimus, si Testamentum factum sit per Notarium forinsecum, ut postquam Iudex, vel rector illius loci, unde est Notarius, per Litteras suas ipsum Notarium legalem approbauerit, eodem modo istud Testamentum debeat iurari, sicut supradictum est.

¶ Contra Testamentum autem nullum breuiarium valeat, nec Carta Testamenti per Notarium forinsecum facta.

¶ Idem dicimus, cum aliquis iurare voluerit exemplum Carte vel Cartularum, iuret secundum conscientiam suam.

Quòd Breuiarium iuratum à Commissario ponatur cum recordatione apud Procuratores S. Marci, & qualiter Breuiarium possit iurari ab his, qui petunt aliquid ex ipso Breuiario. Cap. II.

SI aliquis ordinatus Commissarius per breuiarium, ipsum breuiarium iurauerit, ponatur breuiarium in commendaria apud Procuratores Sancti Marci, cum recordatione, in qua contineatur, ipsum Commissarium iurasse, & quòd pro omnibus, qui habent ius ex ipso breuiario, ipsum breuiarium ostendent, & recordationem iudicibus, & ubi necesse fuerit, Et per hanc recordationem probari possit sufficienter ipsum iurasse, & ob hic Commissariam intromisisse, & postmodum per ipsum breuiarium sit iuratum, omnes illi, quibus aliquid debetur ex illo breuiario, petere poterunt, etiam si ipsi non iurant, quoniam illud habetur tanquam Testamentum seruato ordine suprascripto.

¶ Et si Commissarius iurare noluerit, alter, cui defunctus Dimissoriam dimiserit, & qui ex alia causa aliquid petit ex ipso breuiario, potest ipsum breuiarium iurare, & admittetur ad sacramentum, & dabitur ei soli potestas tollendi Dimissoriam suam, vel quòd petit. Cum eodem breuiario Alius non tollet, nisi & ipse iuret simili modo.

Sup. ca. 24.
lib. 1. & ca.
44. in 6. & c.
46. auò,



60

INCOMINCIA DELLI STATVTI VENETI IL QVARTO LIBRO.

Che l'ultima Ordination per Testamento se die obseruare. Et se per Breuiario l'apparerà, il Breuiario se die zurare. Cap. I.



L'ULTIMA Ordination sempre se die obseruare, quando l'apparerà per Testamento esser fatta. Ma se per breuiario l'apparerà fatta, quel breuiario die esser zurato da colui, ouer quelli, che dice, ouer dicono douer hauere da quel Testamento alcuna cosa. Et zurarà, ouer zuraranno, che così sia secondo la sua conscientia. Et questo die nel Testamento per Iudicio dei Zudesi da messer lo Dose per lo Zudegado esser firmado.

¶ Questo medemo dicemo, se'l Testamento serà fatto per Nodaro Forestier, che dopo che'l Zudese, ouer Rettor di quel loco, donde che è il Nodaro, per sue Littere hauerà prouado esso Nodaro esser legale, in simil modo se die quello Testamento zurare, come è sopraditto.

¶ Ma contra il Testamento niun breuiario vaglia, ne Carta de Testamento fatta per Nodaro Forestiero.

¶ Il simile dicemo quando alcun vorrà zurar lo esempio della Carta, ouer delle Carte, che zuri secondo la sua conscientia.

Che'l Breuiario zurado dal Commissario, sia messo con recordation appresso i Procuratori de S. Marco. Et in che modo il Breuiario se possi zurar da quelli, i quali dimandano alcuna cosa per esso Breuiario. Cap. II.

SE alcun ordinado Commissario per breuiario, esso breuiario, zurarà; sia posto esso breuiario in recomandisia appresso i Procuratori di San Marco, con recordation, in laqual se contengna, esso Comissario hauen zurado, & che essi per tutti quelli che hanno rason da esso breuiario dimostreranno esso breuiario alli Zudesi, è doue serà necesario. Et per questa recordation se possa prouar lui sufficientemente hauer zurado, & per questa causa hauer intromosso la Commissaria. Et sotto questo, tutti quelli, a i quali da quello breuiario die esser dato alcuna cosa, potranno per esso breuiario così zurado dimandare, ancora, che essi non zurino, perciò, che quello è reputato come Testamento, sendo seruado il sopra scritto Ordine.

¶ Et se'l Commissario non vorrà zurar, cadaun altro, al qual il Defunto ha lassado Dimissoria, e colui, che per altra causa da esso breuiario dimanda alcuna cosa, puol esso breuiario zurare. Et seralo admeso al Sacramento, & serà a lui solo dato podere di tuor la Dimissoria sua, ouer quello, che'l dimanda. Con quello stesso breuiario niun altro torrà, eccetto se anche lui similmente zurerà.



L I B E R
De Breuiarijs extra Venetias factas. Cap. III.

Decl. c. 44.
in fin lib. 6.
Corr. cap. 44.
lib. 6. & sup.
cap. 27. lib. 1.

Breuiaria autem Ordinationum in Ancona morientium, & ab Ancona superius, idem in Pola, & à Pola superius facta per eos in urbibus memoratis, vel in aliquorum Testimonio sua ordinauerunt defuncti, sine cuius subscriptione Examinatoris (sicut antiquitus) valere sancimus.

Quòd Notarius teneatur dare Testamentum Commissarijs, & cæteris omnibus, qui pro ipso aliquid petere possunt, si petierint Testamenti exemplum. Cap. IV.

Supp. cap. 2.
post obitum
D. Michael
Steni in ca.
46. in Cons.
aug. 175.

VT nullus Dimissoria probationum inopia defraudetur, sed voluntas defuncti pateat omnibus in aperto, volumus, quòd perfecto Testamento Notarius teneatur dare ipsam Commissario, vel Commissarijs, & unicuique unum si voluerint, retinendo etiam in se Notarius authenticam Matrem Testamenti, ad ostendendum ipsam omni tempore, ubicumque fuerit opportunum, & ut ex ipsa autentica Matre possit exempla sumere, facere, & exhibere omnibus petentibus, quibus in eodem Testamento relicta fuerit Dimissoria, & illis omnibus, qui aliquid per ipsum Testamentum petere possent, etiam Commissarijs, si exemplum petatum fuerit ab eisdem.

Quòd Hæredes, & omnes ex ipsis Descendentes petere, & excutere possint Dimissoriam non solutam, scilicet quæ à Patre, vel Matre, filio, vel filia fuerit relicta. Cap. V.


Sup. ca. 46. in
lib. 6.

Volentes, ut propter desidiam alicuius, qui Dimissoriam sibi relictam à parentibus non exigit, hæredes sui nullum præiudicium patiantur, statuimus, ut si à Patre, vel Matre, Filio, vel Filia Dimissoria fuerit relicta, & ipse filius, vel filia moritur, antequam ei Dimissoria solvatur, hæredes eius ipsam Dimissoriam petere, & excutere possint. Quòd si etiam ipsi hæredes non exigerent, similiter post eorum Ordinem hæredes ipsorum hæredum exigere possint, & sic de omnibus Hæredibus, qui sequuntur.

¶ Idem, quando Auis, vel Auia reliquit Nepotibus, vel Neptibus suis, ut isti Nepotes, vel Neptes, & hæredes eorum, & omnes Hæredes, qui sequuntur (ut supra dictum est) petere possint.

Decl. vt 46.
lib. 7. & c. 6.

¶ Et in hoc casu appellamus Hæredes omnes, qui descendunt ab eis.
¶ Volumus tamen, quòd dicta persona, qua excutere possunt, possint de eis disponere, antequam moriantur, sicut de alijs rebus suis, quamuis eas non excusserint. Et que supra diximus, locum habeant, quando dicta persona nihil disposuerunt.



MA i Breuiarij delle Ordinationi di morti in Ancona, e da Ancona in fuso etiamdio in Pola, e da Pola in fuso fatti per essi in le Cittadi memorate, ouer in testimonio de alcuni hanno i defuncti ordinato le cose sue, volemo, che senza subscriptione de alcun Examinatore vagliano, come solero antiquamente valere.

Che'l Nodaro sia obligado dare il Testimonio ai Commissarij, & à tutti li altri, i quali per esso posson dimandare alcuna cosa, se elli dimandarà lo esempio del Testamento. Cap. IV.

A Cciò, che niun per mancamento di probatione sia della Dimissoria sua defraudato, mà che la volontà del morto à tutti sia apertamente manifesta, volemo, che còmpito serà il Testamento, il Nodaro sia tenuto de darlo al Commissario, ouer Commissarij, & à cadauno de essi darne vno, se elli il vorranno, ritenendo etiamdio il Nodarò à rente de si autentica madre del Testamento, per causa de dimostrar quella in ogni tempo, e logo, doue farà bisogno. Et accioche de essa autentica madre lui possa trazere, & fare esempij, & darli à tutti quelli dimandarà, alli quali in esso Testamento sarà lassado Dimissoria, & à tutti quelli, i quali per esso Testamento ponno dimandare alcuna cosa, & anche alli Commissarij, se da quelli lo esempio li sarà dimandato.

Che li Heredi, et tutti i suoi Descendenti possano dimandare, & scodere la Dimissoria non pagada, cioè quella, che fesse dal Padre, ò Madre al Fio, ouer Fia lassada. Cap. V.

Volendo, che per negligentia d'alcuno, el qual la Dimissoria à lui dal Padre, e Madre lassada non scode li soi Heredi niun preiudicio patiscono, statuiamo, che se dal Padre, ouer Madre al Fio, ouer alla Fia sarà lassado Dimissoria, e esso Fio, ouer Fia auanti, che la Dimissoria li sia pagata mora, li suoi Heredi possano essa Dimissoria dimandare, & scodere. Et se essi Heredi etiamdio non scodeseno, similmente dopò l'ordine loro li Heredi de essi Heredi la possan scodere, & così di tutti li Heredi, che seguano.

¶ Questo medemo quando l'Auo, ouer l'Auia à suoi Nepoti, ouer Neze hà lassado, che questi Nepoti, ouer Neze, e soi Heredi, e tutti li Heredi, che segue (come è sopraditto) possano dimandare.

¶ Et in questo caso nominemo Heredi tutti quelli, che descendono da essi.

¶ Volemo però, che le preditte persone, che ponno scodere, possano di quelle Dimissorie disporre auanti la morte sua come ponno delle altre sue cose, abbenche elli non le habbiano scosse. Et quello, che hauemo sopraditto, habbia loco, quando le ditte persone non ordinano cosa alcuna.

Che



L I B E R

Quòd Dimissoria ab alijs personis relicta, possit disponi per eum, cui relicta fuerit, & quòd etiam Hæredes sui possint eam petere. Cap. VI.

Decl. vt in
ca. xlvj. & c.
xlvij. in vj.

Sed si omnes alia persona præter istas, Dimissoriam alicui dimiserint, & ille, cui Dimissoria relicta est, non excusserit, volumus, quòd ipse possit de ea disponere sicut de alijs rebus suis. Si autem nihil de ea disposuerit, volumus, quòd eam petere, & excutere possint Hæredes sui, sicut & alias suas res. Sed si Hæredes sui eam non excusserint, non possint ulterius Hæredes hæredum, vel alijs sequentes petere, vel excutere.

¶ Et appellamus in hoc casu eos Hæredes, qui veniunt ad successionem defuncti.

Qualis ordo seruari debet de Proprietate per Dimissoriam Filio, vel Nepoti, vel alijs descendantibus de Prole relicta, quæ debeat deuenire in Descendentes de Prole. Cap. VII.

Sup. c. 47. in
6. & ca. 5. in
lib. 4.

Si quis reliquit proprietatem per Dimissoriam Filio, vel Nepoti, vel alijs descendantibus de Prole sub tali ordine, quòd deferri debeat secundum ordinem descendantibus de Prole, volumus, ut ipsa proprietate debeat deferri omnibus descendantibus de Prole illius, cui relicta fuerit secundum ordinem, videlicet ut illi, qui est in primo gradu, primo deferatur, & sic ordinatim ad alios, quamdiu aliquis de Prole illa fuerit in ordine descendentium.

¶ Sed si vnus tantum remansit de Prole in ordine descendentium, volumus, quòd in vita sua ille non possit eam alienare, sed in ultima voluntate tantum alienare possit.

¶ Et si plures de illa Prole in ordine descendentium in eodem gradu fuerint, ad quos proprietate deuenire debeat per eam, quam supra diximus, constitutionem, omnes equaliter habeant eam, & proprietate ipsa veniat de Hærede in Hæredem. Deficientibus verò Hæredibus, deueniat de vno istorum, qui sunt in eodem gradu, in alium, qui est in gradu simili.

¶ Idem dicimus de omnibus, qui eodem modo proprietatem suam alicui dimiserint.


De bonis Filio, vel Filijs familias per Dimissoriam dimissis, & de immobilibus donatis, & Dimissorijs, vel donis Filiaë familias, & de Mobilibus rebus eisdem donatis à quibuscumque. Cap. VIII.

Vide c. 5. in
pra. & c. 70.
& vt infra.

Si aliqua per Dimissoriam relinquuntur Filio, vel Filijs familias à quibuscumque personis, volumus, quòd ipsa Dimissoria sit ipsorum Filiorum, ita tamen, quòd Pater quamdiu viuit ex ea habeat vsumfructum, & lucrum ex ea proueniens, & penes se ea retineat.

¶ Idem quando aliqua immobilia tantum eisdem Filijs à quibuscumque donantur.

¶ Si.



Che la Dimissoria da altre persone lassata, possa esser ordinada da colui, à cui l'è stà lassada, & che i suoi Heredi possan etiamdio dimandar quella. Cap. VI.

MA se cadauna altra persona, che le preditte, harà lassado Dimissoria ad alcun, & colui, à cui la Dimissoria è stà lassada, non la scordera, volemo, che esso possa di quella disporre, come delle altre sue cose. Ma se di quella nulla harà disposto, volemo, che i suoi Heredi possa dimandar, e scodere quella. Mà se li Heredi soi quella non hauran scossa, non possa poi li Heredi di Heredi, ouer altri subsequenti dimandarla, ò scodere.

¶ Et in questo caso nominemo quelli Heredi, che vennero à successione del Defunto.

Qual Ordine se diè seruar della Proprietà lassada al Fio, ouer Nepote, ouer altri Descendenti della Prole per Dimissoria, la qual diè peruenire in li Descendenti della Prole. Cap. VII.

SE alcun lassarà al Fio, ouer Nepote, ò altri Descendenti de Prole alcuna Proprietà per Dimissoria sotto tal conditione, che la debbia andare ne i Descendenti della Prole secondo l'ordine, volemo, che quella Proprietà debba andare ne i Descendenti della Prole di colui, al qual le stà lassada secondo l'ordine, cioè, che primamente la peruegna in colui, il quale è in primo grado, & così ordinatamente à gli altri, infin, che alcun de quella Prole se trouarà in ordine descendente.

¶ Mà se vn solo della Prole farà romaso in ordine descendente, volemo, che in vita sua lui non possi quella alienar, mà possa in l'ultima volontà solamente alienarla.

¶ Et se più di quella Prole in ordine Descendente saranno in quel medesimo grado, ne i quali la Proprietà debba peruenire, tutti egualmente (secondo la constitutione detta di sopra) habbian quella, & essa Proprietà peruegna di Herede in Herede. Mà mancando li Heredi, peruegna da vno de questi, che son in quel medesimo grado, in l'altro, che è de simil grado.

¶ Questo medesimo dicemo de tutti quelli, che hanno lassado la Proprietà sua ad alcun con simil conditione.

De i Beni al Fio, ouer Fioli de fameia per Dimissoria lassadi, & delle cose imobile donate, & le Dimissorie, ouer Doni alle Fie de fameia, & delle cose Mobile ad esse donate da cadauna persona. Cap. VIII.

SE'l vien lassado alcuna cosa al Fio, ouer Fioli di fameia da qualunque persona se sia, volemo, che essa Dimissoria sia de essi Fioli, in modo però, che il Padre fin che'l viue, habbia de essa l'vsufrutto, & il guadagno perueniente de essa, & retegna quelli à rente di se.

¶ Quel medesimo, quando il vien de nado da qualunque persona si sia solummodo ad essi Fioli alcun stabile.

¶ Mà se'l Fio morira auanti il Padre, la preditta Dimissoria, ouer Doni pleno iure deugnano in el Padre, eccetto se'l ditto Fio hauerà lassado Heredi, ne i quali volemo, che i ditti Beni peruegnano, ò veramente
saluo



¶ Si autem Filius moriatur aut Patrem, prædicta Dimissoria, vel dona pleno iure deueniant in Patrem, nisi dictus Filius hæredes reliquerit, ad quos dicta bona volumus peruenire, vel nisi cum voluntate Patris aliquid de premissis disposuerit in ultima voluntate.

¶ Dimissoria autem, vel dona Filia familias relicta, vel data solummodo Patris sint, nisi Dimissoria relicta fuerit sibi à Matre, vel Propinquis Matris quàm ad Filiam volumus pertinere. Ita quòd Pater eam panes se retineat, & usufructum, vel lucrum exinde percipiat, quamdiu Filia uxoretur, vel in Religionem intrauerit.

¶ Idem, quando aliqua immobilia à Matre, vel Propinquis Matris Filia donantur.

¶ Mobilia autem inter viuos donata Filio, vel Filia familias à quibuscumque præcise sint Patris.

Quòd non fiat Iudicatus super bonis viri de illa quantitate Pecuniæ, quæ ei relicta fuerit per Dimissoriam ab vxore. Cap. IX.

SI uxor reliquit Dimissoriam viro in Pecunia quantitate, volumus quòd de tanta quantitate, quanta fuit Dimissoria, non fiat diiudicatus, licet tantum de residuo, & Dimissoria remaneat ipso iure apud virum.

De Proprietate relicta Filio tali modo, quòd si moritur sine Hæredibus deueniat Proprietas in Filiam Testatoris. Cap. X.

SI quis reliquit Filio Proprietatem tali modo, quòd si moritur sine Hæredibus, deueniat Proprietas illa in Filium Testatoris, si Filia Testatoris, præmoriatur ante Filium Testatoris, cui prædicto modo relicta est Proprietas ipsa Filia Testatoris reliquerit Filium, vel Filiam si postea moriatur Filius Testatoris, volumus, quòd Filius, vel Filia Testatoris nihil de Proprietate habere illa possit ratione Dimissoria sic relicta à Testatore, sed remaneas pleno iure ipsi Filio Testatoris, & possit de ea disponere, sicut ei placuerit.


¶ Idem decernimus obseruari in omnibus Propinquis, & extraneis taliter Dimissoriam relinquentibus quibuscumque personis voluerint.

Quòd Possessiones, quæ relinquuntur tali Ordine, quòd si ille, cui relictae sunt, moritur sine Hæredibus, alicuicunque dentur, vel aliud inde fiat, possint, pro Dotibus obligari, similiter Proprietates, quæ sunt ad quintellum, Liuellum, vel Censum. Cap. XI.

SI quis, vel si quareliquit Filio suo uni, vel pluribus, vel alijs Descendentibus ab eis, seu etiam Ascendentibus per Masculinum sexum, aliquas Proprietates tali Ordine, ut si ille, cui relictae sint, moritur sine Hæredibus, alicuicunque dentur, vel aliud inde fiat, volumus, quòd tantum pro Dote sua, vel Filij sui, vel cuiuscumque Descendentis ex ipso per Masculinum possint Proprietates ille obligari, & si sine Hæredibus moriatur, nihilominus.

Sup. vt in c. p. r. sump. vers. item si aliquis & c. 2. lib. 6.

Supp. cap. 53. lib. 5. & 54. Nec lib.



saluo se con volontà del Padre, hauerà delle preditte cose ordinando alcuna cosa nella sua vltima volontà.

¶ Ma la Dimissoria, ouero Doni della Fia de fameia lassada, ouer da di, sia solamente del Padre, eccetto se la Dimissoria à lei, ò da sua Madre, ouer da i Propinqui della Madre sarà lassada, la qual volemo, che la peruegna alla Fia in modo, che'l Padre la retegni arente di se, & di quella traza l'Vsufrutto, ouer Guadagno fin à tanto, che la Fia sarà maridata, ò sarà intrata in Religione.

¶ Il simile, quando alcuni stabili son donadi alla Fia dalla Madre, ò Propinqui della Madre.

¶ Le cose Mobi'e veramente inter viuos donate al Fio, ouer Fia di fameia da qualunque persona fian precisamente del Padre.

Che non sia fatto Zudegado sopra i Beni del Marito de quella quantità de Denari, che à lui per la Moier serà lassata per Dimissoria. Cap. IX.

SE la Moiere hà lassado al Marido Dimissoria in alcuna quantità de Denari, volemo, che de tanta quantità, quanta fò la Dimissoria, non sia fatto Zudegado, mà solamente del resto, & la Dimissoria romagna (ipso iure) appresso il Marito.


Della Proprietà lassata al Fio con conditione, che se'l more senza Heredi la Proprietà deuegna in la Fia del Testator. Cap. X.

SE alcun hà lassado al Fio alcuna Proprietà con conditione, che se'l more senza Heredi la Proprietà deuegna in la Fia del Testador, se la Fia del Testador morirà auanti il Fio del Testatore, al qual con la preditta conditione essa Proprietà è lassata, & essa Fia del Testador ha lassado Fio, ò Fia, se dapoi morirà il Fio del Testator, volemo, che'l Fio, ouer Fia del Testador niente de quella Proprietà hauer possa per rason de Dimissoria così lassada dal Testador, mà romagna pleno iure à esso Fio del Testatore, & possa di quella disporre, come à lui piacerà.

¶ Quel medemo decernimo sia offeruado in tutti propinqui, & estranei, i quali con tal conditione lassaranno Dimissoria à qualunque persona se voglia.

Che le Possessioni, le qual son tal Ordine son lassade, che se colui, cui le son lassate, more senza Heredi, le fian date ad alcuna persona, ouer altro sia fatto de esse, possano esser per Dote obligate. Similmente le Proprietà, le quali son à Quintello, Linello, ouer Censo. Cap. XI.

SI alcuno, ouer si alcuna hà lassado à suo Fio vno, ouer più, ouer ad altri descendenti da quelli, ouer etiamdio ascendenti, per sesso Mascolino alcune Proprietà con tale ordine, che se colui, a cui le son lassate, more senza Heredi, le fian date ad alcun, ouer de esse sia fatto altro, volemo,



lominus uxor eius, vel nurus, vel etiam cuiuscumque Descendentis ex ipso possint ad alias Proprietates redire secundum consuetudinem Terra.

Supp. cap. 24.
verfic. vultus
mus in filij.

¶ Sed si ipse habeat alias Proprietates liberas, Iudices primo debent illas dare pro Dote ipsis Mulieribus, & si illa libera Possessiones non sufficiunt, dabunt de istis, vel istas sic relictas.

Sup. c. 29. in
fr. verfic. quod
si manifest.

¶ Similiter dicimus, quod si aliquis habeat Proprietatem ad Quintellum, Liellum, vel Censum, quod ipsa possit obligare pro tali Dote, vel Dotibus, ut superius dictum est. Ita tamen, quod etiam in hoc casu, si ille habet Proprietatem liberam, primo faciat solutionem Dotis de libera, & si libera non sufficeret, tunc recurret ad istas, que sunt ad Quintellum, Liellum, vel Censum, & dabunt eas Mulieri cum onere suo, id est secundum quod ipse habebat, sic & Mulier habeat. Quod non fiet in superiori casu, quando per Dimissoriam supradicto modo relinquatur aliquid. Et in utroque casu Iudices in solutione seruabunt dictum modum, siue specialiter Proprietates, que grauata sunt, fuerint obligata sine alijs Proprietatibus Mulieri, siue vniuersaliter, vel specialiter cum alijs Proprietatibus fuerint obligata, ut per hoc iniquorum malitijs obuietur, quod Proprietates sic aggrauatas conarentur pro Dotibus sub Dote obligare, secundum hunc ordinem Iudices faciant indicatus.

¶ Hoc etiam volumus obseruari, quando Frater, vel Soror reliquit dicto modo Fratri suo.

¶ In alijs autem omnibus personis, quibus sic relinquatur (ut dictum est) volumus, ut nec hoc modo alienare possint, vel etiam obligare.

Quod Propinquus, cui relictas est Possessio ad emendum certo modo, commodum reportet vnum tantum, & non duo.

Cap. XII.

Decl. vt in
c. 29, in 6.

¶ Statuimus, ut si quis reliquit Proprietatem alicui propinquo suo tali ordine quod si vult eam emere, habeat eam pro decem Libris, vel viginti, vel alia quantitate pro minori precio, quam inde habere possit, vel quam aestimata fuerit. Si illa Possessio vendetur per usum veterem, voluntas defuncti seruetur, si per nouum usum, tunc habeat potestatem Propinquus eligendi, utrum velit emere ordine à defuncto dicto, & commodum habere, quod defunctus praxauit, vel eo pratermissio habere beneficium illud, quod datur à Lege, utrumque autem non habeat commodum.



lemo, che solamente per sua Dota, ouer de suo Fio, ò de cadauno descendent de esso per Mascolo, possano esse Proprietà esser obligate. Et si senza heredi il morisse nientedimeno la Moglie, ouer Nuora sua, ouer etiamdio di cadaun suo Descendente possan sù quelle Proprietà retornare secondo la consuetudine della Terra.

¶ Ma se ello hauerà altre Proprietà libere, i Zudefi prima dieno dare quelle per Dota à esse Donne, & se quelle Possession libere non sono sufficienti, gli daranno de queste, ouer queste così lassade.

¶ Similmente dicemo, che se alcun harà Proprietà à Quintello, ouer Liuello, ouer Censo, che'l possi esse obligar per tal Dota, ouer Dote, qual è sta ditto di sopra, in tal modo però, che anche in questo caso, si quello hà alcuna Proprietà libera, primo faza il Pagamento della libera. Et se la libera non fosse sufficiente, all' hora ricorreran à queste, che son à Quintello, ouer Liuello, ouer Censo, & daranpo quelle alle Donne col suo cargo, cioè secondo, ch'esso hauea, così la Moglier habbia. La qual cosa non serà fatta nel primo caso quando vien lassado per Dimissoria alcuna cosa al modo sopraditto.

¶ Et in l'vno, e l'altro caso i Zudefi seruiranno nel Pagamento il modo preditto, ò seran le Proprietà, le qual son grauate specialmente senza le altre Proprietà obligate alla Donna, ò seran vniuersalmente, ouer specialmente insieme con altre Proprietà obligate, accioche per questo sia prouisto alle malitie di iniqui, i quali se afforzafino fraudolentemente obligare le Proprietà così aggrauate; secondo questo ordine i Zudefi faranno il Zudegado.

¶ Questo etiamdio volemo sia oseruado, quando il fradello, ouer la sorella ha lassado al ditto modo al suo fradello.

¶ In le altre veramente tutte perione, alle quali così (come è ditto) è lassado, volemo, che ne anche à questo modo le possano alienar, ouer etiamdio obligare.

Che'l Propinquo, al qual è sta lassado à comprar la Possession con certo modo, habbia vn sol Beneficio, & non doi. Cap. XII.

STatuimo, che s'alcuno harà lassado alcuna Proprietà ad alcun suo Propinquo con tal ordine, che se lui la vol comprar habbia quello per Lire 10. ò 20. ò altra quantità per minor precio de quanto de essa se puol hauere, ò veramente di quanto la serà estimada. Se quella Possession se vende secondo l'vso vecchio, la volontà del Defuncto sia oseruata. Si secondo l'vso nouo, all' hora habbia podesta il Propinquo de eleggere l'vn di due, ò voglia comprare secondo l'ordine lassado dal morto, & hauere il beneficio, che'l Defuncto hà pretaxado, ouer prætermittendo quello voglia hauere quel beneficio, che li è dato dalla Leze, mà non habbia l'vn, e l'altro beneficio.



L I B E R

Si quis Possessionem reliquit alicui emendum, & Propinquus, vel Propinquior eam comparauerit, vtilitatem, quam defunctus voluit illum habere, cui reliquit integre percipiat de precio.

Cap. XIII.

Insuper statuimus, quod si quis pradieto modo Possessionem reliquit alicui emendam, si quidem Propinquus, vel Propinquior eam emere velit, licitum sit ei eam emere, sed volumus, quod vtilitatem, quam defunctus voluit illum, cui sic reliquit emendam, habere, integre percipiat de precio, quod de ea obuenit.

Si relicta est Possessio, vt qui eam emat pro certo precio, liceat Propinquo vel Propinquiori eam emere, & precium detur illi, cui Defunctus reliquit, excepta quantitate, quam soluere voluit eum
Defunctus. Cap. XIV.

Adde, 12.
lib. 6.

Itemus autem, quod si quis reliquit Possessionem alicui, vt pro aliquo praxato precio eam emat, si vult, si Propinquus vel Propinquior eam emere vult, liceat ei eam emere, in isto tamen precio, vel secundum quod fuerit aestimata, & totum precium detur illi, cui Defunctus sic reliquit emendam, excepta illa praxata quantitate, quam Defunctus voluit eam soluere.

De vxore, quæ est relicta Donna. & Domina. Cap. XV.

Sancimus, vt si aliquis reliquit vxorem suam Donnã, & Dominã in Domo sua quod per hac verba habeat de bonis Defuncti ea tantum quod sibi sunt necessaria ad commestionem, & potum, secundum facultatem bonorum defuncti, & sit Domina in Domo.

Quod sit Massariticum, & cuiusmodi res nomine Massaritici intelligantur.

Cap. XVI.

Si aliquis reliquerit alicui Massariticum, volumus, quod nomine Massaritici intelligantur ea omnia, quibus, qui reliquit, utebatur in Domo sua ad communem usum, vel vtilitatem, & commodum eius, & familie sue, exceptis his, quæ sunt in Auro, & Argento, Gemmis, & Lapidibus preciosis, & Armis ferreis, clypeis, & Galeis.



Se alcun lassa la possessione da esser per alcun comprata, & il propinquo, ouer un piu propinquo esso comprara, colui, al qual cosi è lassado, habbia integramente del pretio la utilità, la qual il defunto ha voluto l'habbia. CAP. XIII.

ANcora statuimo, che s'alcun nel preditto modo lassa la possessione da esser comprada per alcun, si veramente il propinquo, o piu propinquo vorra quella comprare, li sia licito comprarla, ma volemo, che la utilità, la qual il defuncto ha voluto, habbia quello, il qual cosi ha lassado a comprare integramente l'habbia del precio, che se hà di quella.

Se la Possessione lassada da esser per alcun per precio comprada, sia licito al propinquo, o piu propinquo quella comprar, & del precio sia dato a colui, al quale il defuncto ha lassado, detratta la quantità, la qual hà voluto il defuncto ello paghi.

Cap. XIV.

MA comandemo, che se alcun ha lassado Possession ad alcuno per certo pretaxado precio, se la vol, sel propinquo, o più propinquo vol quella comprar, siali licito comprarla per iusto precio, ouer secondo che la sarà estimata, & tutto il precio sia dato a colui, al qual il defuncto cosi a comprar ha lassado, detratta quella pretaxada quantità, la qual ha voluto il defuncto ello paghi.

Della Moglier, la qual è lassada donna, e madonna.

Cap. XV.

STatuimo, che se alcun lassa sua Moglier donna, o madonna in casa sua, che per queste parole l'habbia de beni del defuncto, quelli solamente, i quali li son necessarij per il manzare, e per il beuere, secondo la facultà de beni del defuncto, & sia madonna in casa.

Che cosa sia massaricia, & di che sorte cose se intendano sotto il nome de massaricia. Cap. XVI.

SE alcun ha lassado massaricia ad alcun, volemo, che sotto nome di massaricia se intendano tutte quelle cose, le quali colui che ha lassado, vsaua in casa sua per commun vso ouer utilità, & commodo suo, e de la sua fameia, eccetto quelle, che son in oro, & argento, gemine, e pietre preciose, & arme di ferro, scudi, & elmi,



L I B E R

De commissarijs qualiter debent intromittere commissariam, & administrare, & infra quem terminum intromittere possint.

Cap. XVII.

Iuris namque nos edocet disciplina, ut voluntates ultima per omnia obseruentur. Et quia commissarijs vota sunt creditate testatoris, ideo de eis, & administrationibus eorum fauorabilius duximus prouidendum. Decernimus ergo, ut si quis plures commissarios sibi ordinauerit, & unus vel plures ex eis renuit, vel renuerit intromittere commissariam, reliqui intromittere possint, & communem administrationem facere possint, & debeant in omnibus bonis defuncti.

¶ Et quia quidam in periculum defuncti, & detrimentum aliquando aliorum commissariam apprehendere differunt fraudulentè, ut eorum fraudibus obuiemus, volumus, & iubemus, quod quilibet relictus commissarius, siue unus fuerit, siue plures usque ad nonaginta dies à sepultura defuncti numerandos commissariam (si voluerit) intromittere non postponat. Quod si non fecerit, postea intromittere non valebit, ac si expresse intromittere recusasset.

¶ Et si quidam de commissarijs à defuncto relictis infra dictum tempus nonaginta dierum intromiserit, alij unus, vel plures cessauerint, ille, vel illi, qui intromiserunt, vel intromisit non administrant, vel administrant, nisi pro parte sua: post illud autem tempus totam administrabit.

¶ Et hoc volumus obseruari, si testator Venetijs est defunctus, & omnes commissarij sunt presentes.

¶ Venetijs eos esse dicimus, qui sunt in Riuoalto, & à Gradu usque ad Caput aggeris.

Quod tabellio, qui rogatus est facere testamentum, infra octo dies denuntiet hoc commissarijs.

Cap. XVIII.

In super ordinamus, ut tabellio, qui rogatus est facere testamentum infra octo dies à sepultura defuncti numerandos notificare debeat commissario, vel commissarijs, quod talis defuncti commissarius, vel commissarij sunt creati. Et si tabellio hoc non fecerit, nihilominus dictum tempus nonaginta dierum ordinatis commissarijs semper currat.

De commissarijs absentibus ordinatis.

Cap. XIX.

Si autem defunctus Venetijs sibi commissarium absentem ordinauerit, annuum à tempore sepultura defuncti ei duximus largiendum, infra quem veniat, aut mittat aliquem, qui super hoc suam commissionem habeat specialem, & plenissimam potestatem tanquam ipse, Et si venerit infra annum iterum damus sibi nonaginta dierum tempus à die aduentus sui numerandum infra quod possit commissariam intromittere, Quid si no-

intro-

Sup. c. 48. in 6. & cap. 7. in 5.

Cor. c. 48. in 9.

Cor. vt in c. 48. in 6.

Cor. c. 48. in 6.



De i Commissarij in qual modo eelli dieno intromettere le commissarie, & administrarle, & infra quanto termine eelli le diè intromettere. Cap. XVII.

IMperciocche la disciplina di rason ne insegna, che le vltime voluntà compitamente siano obseruate. Et perche i desiderij del Testador son recomandadi alla fede de Commissarij; però de essi, & delle administrationi loro hauemo deliberado più fauorabilmente prouedere. Decernimo adunque che se alcun harà ordinado più soi Commessarij, & vno, ouer più de essi ha refudado, ouer hanno refudado de intromettere la commessaria gli altri possano intrometterla, & possano, e debbano ne i beni del Defunto far commune administratione.

¶ Et perche alcun in pericolo del Defunto, & detrimento alcuna volta de gli altri fraudolentemente differiscono di apprendere la commessaria, per causa di obuiar alle lor fraude, volemo, e comandemo, che cadauno lassado Commissario, ò sia vno ouer più in fin à zorni xc. da eser dalla sepoltura del defunto numeradi, non differisca intrometter la commessaria, sel vorrà. Et sel non farà, dall' hora auanti non la potrà intromettere, come se espresamente l' hauesse recusado de intrometterla.

¶ Et se alcun di Commessari lassadi dal Defunto intra il predetto tempo di zorni xc. hauerà intromesso, & vno, ò più, haran celsado, quello, ouer quelli che ha intromesso, ouer intromeffi non administri, ouer non administino, se non per la parte sua, ma dopo quel tempo tutta administrerà.

¶ Et questo volemo sia obseruado, se'l Testator è morto à Venetia, e tutti i Commissari son presenti. ¶ In Venetia dicemo esser quelli, i quali son in Rialto, & da Grado infin à Cauarzero.

Che il Nodaro, che è pregado fare il Testamento infra giorni otto denuntij, questo alli Commissari. Cap. XVIII.

ANcora ordinemo, che'l Nodaro, il qual è pregado far testamento, ello infra 8. zorni da eser numeradi della sepoltura del defunto debbia notificarlo al Commissario, ouer Commissari, che i son creadi Commissari, ouer Commissario da tal defunto. Et sel Nodaro questo non farà nientedimeno il detto tempo di xc. giorni alli ordinati Commissari sempre corra.

Dei Commissarij ordinadi absenti. Cap. XIX.

MA se il morto in Venetia hà ordinado suo Commissario vn absente, hauemo determinado donarli vn Anno dal tempò della sepoltura del defunto, infra il qual Anno lui vegni, ò mandi alcun, il qual sopra questo habbi da lui special commission, & pienissima potestà, come lui stesso. Et se'l vegnirà infra l'Anno, ancora li demo xc. giorni di tempo da eser numeradi dal dì del suo arriuare, infra il qual lui possi intromettere la commessaria. Et si non la intrometterà, ello non farà



intromiserit, postea non admittetur, sed habebitur, at si expresse intromittere noluerit, sed si non venit, sed misit aliquem (ut supra dictum est) idem erit, & per omnia, idem fiet ac si venisset, eo excepto, quod quando aliquis mitti nuntium infra annum, si non supersunt nonaginta dies de anno post eius aduentum, non habebit nuntium, nisi tantumdem plus de anno, quantum superest de anno post eius aduentum, Sed si tot dies scilicet nonaginta, vel plures supersunt de anno, bene habebit nuntius tantum tempus, scilicet nonaginta dies, infra quos intromittere debeat, si non intromiserit infra eos, amplius non poterit intromittere. Idem per omnia dicimus quando plures commissarij ordinantur, qui omnes de Venetijs, sunt absentes, sicut de uno diximus, sic & de pluribus obseruetur, ita tamen, quod si quidam eorum venerit infra annum, pro parte sua tantum intromittere possit infra nonaginta dies, postquam venerit. Idem si ipse miserit nuntium cum tali commissione (ut supra dictum est) sed nuntius habebit post eius aduentum tempus solum superius designatum. Alijs autem postea non venientibus, nec mitentibus infra annum, isti qui venerunt vel miserunt totam commissariam intromittere possint.

Abrogata v
cap. 8, in 6.

¶ Si vero de ordinatis commissarijs quidam sunt absentes, quidam presentes; Illi qui sunt presentes pro parte sua intromittant infra dictum tempus nonaginta dierum, & si infra ipsum tempus non intromiserint, postea intromittere non poterunt. Absentes autem per annum expectabuntur. Et si infra annum venerint, habebunt predictum tempus nonaginta dierum. Et si infra ipsum non intromiserint, intromittere non poterunt. Sed si mittunt infra annum, idem per omnia erit, ac si venissent. sed nuntius habebit tempus solum superius designatum. Verum si absentes non venerint, vel non miserint, vel si venerint, vel miserint commissariam intromittere recusauerint, alij vel alius commissarius, qui intromisit, totam commissariam debeat intromittere, & alienare.

Cor. in c. 33.
in fin. h. 3. inf.

¶ Si autem pronominati commissarij commissariam non intromiserint, vel nuntium specialem non miserint (sicut superius est expressum) vel post intromissionem decesserint ex hac vita (commissaria minime per completa) commissaria in propinquiores, vel propinquiores deueniat, & habeat tantum tempus, quantum commissarij supra dicti, infra quod debeat commissariam intromittere, & post intromissionem administrare. Quod si intromittere recusauerint, alij propinquiores, qui sequuntur de gradu in gradum commissariam intromittere possint, & administrare, obseruato in omnibus ordine supradicto.

De illis, qui extra Venetias moriuntur, & commissarios ordinauerint. Cap. XX.

Notacor. cum
c. 9. supra, &
deci, vt in c.
8. 1. b. 6.

ET quoniam saepe contigit, quod nostri fideles in alienis partibus extra Venetias moriuntur, sic duximus disponendum, ut si quidem ipse commissarium unum, vel plures ordinauerit, qui ibi sunt presentes, commis-

sariam.



dapoi admeſſo, ma farà reputado, come ſe lui l'haueſſe eſpreſſamente re-
cuſado de intromettere. Ma ſe ello non è venuto, ma hà mandato alcun
(come è ſopradetto) farà quel medemo, & per ogni modo farà fatto quel
medemo, come ſe eſſo foſſe venuto, eccetto queſto, che quando alcun
manda il ſuo Nuncio infra l'Anno, ſel non li auanza xc. giorni dell'Anno,
dopoi il ſuo arriuar, il Nuncio non hauerà, ſe non altro tanto de più dell'
Anno, quanto ſopra auanza dell'Anno, dopoi il ſuo aggiungere. Ma ſe
tanti giorni, cioè xc. ouer più ſopra auanza, dell'Anno, ben hauerà il
Nuntio tanto tempo, cioè xc. giorni, infra i quali intromettere debbia,
& ſe'ello non hauerà intromeſſo infra quelli, non potrà più intromettere.
Quel medemo dicemo per ogni modo, quando più Commiſſarij ſon ordinadi
tutti, i quali ſon aſſenti da Venetia, che eoſi come hauemo ditto de vno,
ſia obſeruado de molti. In tal modo però, che ſe alcun de eſſi venirà infra
l'Anno, poſſi ſolamente per la ſua parte intromettere infra giorni xc. da-
poi, che l'è venuto, quel medemo ſel harà mandado ſuo Nuntio con tal
Commiſſion come è ſopra detto. Ma il Nuntio hauerà dapoi il ſuo gionge-
re il tempo ſolamente di ſopra deſignado. Ma non vegnendo li altri, ne
mandando infra l'Anno, queſti, che ſon vegnudi, ò hanno mandado,
poſſino intromettere tutta la Commiſſaria.

¶ Se veramente alcun de i Commiſſarij ordinadi ſon aſſenti, & alcuni
preſenti, quelli, che ſon preſenti, per la parte ſua intromettano infra il
ditto tempo di xc. giorni, & ſe infra eſſo tempo i non intrometteranno,
dapoi non poranno intromettere. Ma li aſſenti ſaran ſpettadi per vn'An-
no, & ſe infra l'Anno i non vegniran, i haueran il predetto tempo de xc.
giorni. Et ſe infra eſſo tempo non intrometteranno, i non poran intro-
mettere. Ma ſe i mandano infra l'Anno, quel medemo per ogni modo ſa-
rà, come ſe eſſi foſſeno vegnudi. Ma il Nuntio hauerà ſolamente il tempo
di ſopra deſignado. Se li aſſenti veramente non vegniran, ne mandaràn,
ouer ſe i vegniran, ò mandaràn, & recuſeran intromettere la Commiſſa-
ria, li altri, ouer l'altro Commiſſario, il qual hà intromeſſo, debbia
tutta la Commiſſaria intromettere, & amministrare.

¶ Ma ſe i prenominati Commiſſarij non haran intromeſſa la Commiſ-
ſaria, ò non haran mandado Nuntio ſpetiale (come di ſopra è ſtã eſpreſſo)
ouer dapoi la Intromiſſion i ſaran mancati de queſta vita (non eſſendo an-
cora compita la Commiſſaria) la Commiſſaria vegna nel più propinquo,
ò più propinqui, & habbia tanto tempo, quanto i Commiſſarij ſopradit-
ti, infra il qual tempo i deno intrometter la Commiſſaria, & dapoi in-
tromeſſa amministrarla. Et ſe eſſi recuſeranno intrometterla, li altri più
propinqui, che ſeguono di grado in grado, poſſan la Commiſſaria intro-
metter, & amministrare, obſeruando in ogni modo l'ordine ſopraditto.

De quelli, che morono fuora di Venetia, & haueran ordinadi Commiſſarij.

Cap. X. X.

ET perchè ſpeſſe fiatè aduien, che i Noſtri fideli fora di Venetia in par-
te Aliene moreno, coſi hauemo deliberado di ſtatuir, che ſe eſſo



sariam intrromittere debeant usque ad triginta dies, à die quo testator sepultus est, numerandos. Et si aliqui non intrromiserint, vel infra pradiatum tempus apprehendere prattermittunt, illi, qui volunt intrromittere, (& si unus esset) possint, & debeant commissariam totam intrromittere, & ipsam facere in bonis tantum, qua ibi defunctus habebat tempore vita sua. De alijs autem bonis obseruetur, sicut dictum est per omnia de bonis illius, qui Venetijs est defunctus.

¶ Idem autem dicimus, quando quidam de commissarijs sunt ibi presentes, & quidam absentes, quoniam presentes totam possunt intrromittere infra dictum tempus, & totam commissariam facere in bonis ibi existentibus, ut supra dictum est.

De e. vt e.
48, lib. 6. ¶ Sed si omnes commissarij sunt absentes, vel nullus vult intrromittere, decernimus, ut legatus noster, qui ibi fuerit, omnia bona defuncti, qua ibi sunt, accipiat, & mittat, vel ducat Venetias (secundum, quod sibi videbitur) ad periculum illorum, qui habent aliquid in bonis illis secundum usum, & veniant bona ista ad manus domini Ducis, & Consilij, qua poni debeant in custodia Procuratorum Sancti Marci.

Cor. e. 48, l. 6. ¶ Et hoc dicimus de Venetijs, qui non sunt Burgenses.

¶ Quando autem commissarij sunt absentes ab eo, qui extra Venetias, moritur, sic duximus distinguendum, ut si Venetijs sunt omnes tempore, quo eius ordinatio Venetias venerit, statuimus, quod infra nonaginta dies à tempore quo ordinatio Venetias venerit numerandos, intrromittere debeant commissariam, postea autem non possunt intrromittere, sed perinde habebitur, ac si intrromittere recusassent. Sed si omnes sunt absentes, tunc habeant annum, & per omnia obseruabitur, secundum quod supradictum est in eo, qui moritur Venetijs, quando commissarij sunt absentes. Idem si quidam sunt absentes, quidam presentes, sed in his casibus tempus anni computatur, postquam ordinatio sua Venetias venerit. Itatamen, quod & ceteris ius habentibus in ipsis bonis eiusdem tassegij, & collegantibus soluatur.

Quod nullus Commissarius pignorare administrationem possit commissariæ.

Cap. XXI.

Sup. cap. 49, li. 6. & in 42, infra. ¶ Quoniam nonnulli commissarij instituti fraudatoris nomen; non etiam actum subdole subterfugere atrectantes sub alterius umbra dolose in rebus ipsi versantur, qua per eos deberent favorabilibus custodiri, administrationem commissaria sibi credite alijs pignorando. Volentes igitur, ut malirosi circumquaque regmento clypei destituti pateant ipsi, & eorum malitia in aperto, ut similiter precium à nobis recipiant pro labore. Sancimus, ut nullus commissarius pignorare possit administrationem commissaria, & si fecerit, non teneat pignoratio. Idem volumus, quod si plures fuerint commissarij, unus

morto hauerà ordinado vno, ò più Commissarij, i quali à lui siano presenti, eelli deno intrometter la Commessaria in fin à giorni xxx. dal giorno, che'l Testador è stà sepolto da esser numeradi. Et se alcuni non haueran intromesso, ouer infra il ditto tempo apprendere postponano quelli, che voleno intromettere (& sel fusse vno) possian, & debbian tutta la Commessaria intromettere, & quella far ne i Beni solamente, chel defunto in quel loco haueua in tempo, chel viueua. De gli altri Beni veramente sia offeruado (come è sopra detto) in tutto de i Beni di quello, che è morto in Venetia.

¶ El simile ancora dicemo, quando alcun di Commessarij son iui presenti, & alcuni absenti, perche i presenti la possion tutta intrometter infraditto tēpo, & far tutta la Commessaria ne i Beni delli esistenti, come è sopradetto.

¶ Ma se tutti i Commessarij son absenti, ouer se niun vol intromettere, deliberemo che'l Nostro Ambasciatore, che sarà in quel loco togliat tutti li Beni del Defunto, i quali son in quel loco, & mandali, ouer conduca à Venetia secondo, che à lui parerà, in pericolo di coloro i quali hanno alcuna rason in quelli Beni secondo l'vsanza. Et questi Beni vegnano in man di Messer lo Dose, & del Conseio, i qua' Beni deno esser posti in custodia di Procuratori di San Marco.

¶ Et questo dicemo di Venetiani, i quali non son Borghesani.

¶ Ma quando i Commissarij son absenti da quello, che more fora di Venetia, così hauemo deliberado, che'l se distingua, che se eelli son tenuti in Venetia nel tempo, che l'ordinatione di esso morto sarà venuta à Venetia. Statuimo, che infra giorni xc. dal tempo, che l'ordinatione sarà venuta à Venetia da esser numeradi, intromettere debbian la Commessaria, ma dapoì non possino intrometterla, ma se hauerà come se essi haueseno recusado de intrometterla. Mà se tutti son absenti, all' hora habbiano vn' Anno, & per ogni modo sia obseruado, secondo, che è sopraditto di quello, che more in Venetia, quando i Commissarij son absenti, il simile se alcuni son presenti, & alcuni absenti, mà in questi casi il tempo dell' Anno vien computado dopoi, che la sua ordinatione sarà venuta à Venetia, in modo però, che'l sia pagado ai Colliganti, & alli altri, che hauesse rason in essi Beni di quel medemo tafsegio.

Che niun Commissario possi impegnare l' Administratione della Commessaria.

Cap. X X I.

PErche alcuni instituidi Commessari, i quali subdolosamente van palpegando subterfugere il Nome non miga l'effetto del fraudatore, sotto altra ombra con dolose misceano in essi Beni, i quali per loro più fauorabilmente douerian esser custoditi, la Administratione della Commessaria alla sua fede raceomandata impegnando ad altri. Volendo adunque, che essi destituidi da ogni parte della Copertura del scudo malitioso, apertamente loro, e la sua malitia se manifestino, accioche etiamdio eelli da Noi riccuano precio conueniente al Lauorerio suo, Statuemo, che niun Commissario pignorar possi l' Administratione della Commessaria, & se ello il farà, la Pignorason non vaglia. Il simile volendo, che si serà più



L I B E R

unus Commissarius non possit Administrationem sua partis alteri Commissario pignora decernentes non tenere quicquid super hoc fuerit attemptatum.

Quòd intromissio Commissariæ Commissarijs non faciat præiudicium in rationibus suis.
Cap. XXII.

Sup. vt in c. 5. li. 6. & c. 48. in 6. & c. 27. in 4.

VT quilibet cum audacia Commissariam alterius possit apprehendere confidenter, noua sanctione præfigimus, ut quicumque intromiserit Commissariam alterius, disponendi in rebus, rationibus, & iuribus suis sibi nullum præiudicium faciat hac de causa.

Quòd quilibet Commissarius possit intromittere Commissariam.
Cap. XXIII.

Decl. vt in c. 48. lib. 6. & c. 49. cod. lib.

SI plures fuerint Commissarij alicuius defuncti, licet quidam illorum noluerit se intromittere de Commissaria, reliqui, qui volunt unus, vel plures bene possunt eandem Commissariam intromittere.

¶ Bona quidem Commissaria (dum uiuit) potest pignori, obligare, & vendere secundum potestatem sibi traditam.

¶ Nam, & Commissaria alicui dimissa nullus succedere debet.

Qualiter Filij, Filix, & Nepotes, & cæteri Propinquiore de Prole Descendentes, & Ascendentes in bonis defuncti ab Intestato debent succedere, & hæreditare.

Cap. XXIV.

Decl. vt in c. 52. lib. 6.


Sicut enim iustum, & omni congruum rationi putamus, ut voluntatis ultima deficientium, postquam aliud esse non potest, liber sit filius, ita iustissimum credimus, ut circa bona istorum, qui deficiunt intestati, discretè, & cum omni diligentia studiosi insurgentes, de his disponamus iuxta utilitatem eis succedentium, & heredum. Ideoque sancimus, cum moritur quis intestatus, sit tantum filios reliquit, illi equaliter veniant ad successionem. Ita, quòd si aliquis Filiorum diuisus erat à Patre per securitatem, tantum minus percipiat, quantum à Patre habuit.

Sup. vt in c. 5. in 6.

¶ Si autem supersunt Filij, & Nepotes ex Filio, isti succedant ita, quòd Nepotes tantum habeant, quantum Pater eorum si uiueret, & illud inter se equaliter diuident, & si ipsi diuisi fuerint ab Auo, tanto minus percipiant, quantum ipsi habuerint ab Auo. Et si unus ex ipsis Nepotibus diuisus fuerit, in sua parte imputetur tantum, quantum habuit ab Auo.

¶ Si verò defunctus reliquit tantum Nepotes ex uno Filio, illi totum habebunt. Et si unus, vel plures diuisus, vel diuisi fuerint ab Auo, idem obseruetur, ut dictum est.

¶ Si autem reliquit Nepotes ex pluribus filijs Masculis, isti totum percipiant, & tantum habeant nati ex uno filio, quamuis sint pauciores, quantum



Commissarij, vn Commessario non possi pignorare à l'altro Commessario l'administration della parte sua; deliberando, che tutto quello, che sopra ciò sera attentado, non vaglia.

Che la Intromission della Commessaria non faza pregiudicio à i Commissarij in le rason loro. Cap. XXII.

A Ccioche cadauno con audacia possi apprendere confidentemente la Commissaria de altri, con noua Legge determinemo, che qualunque intromettera la Commissaria de altri non se faci per questa causa alcun preiudicio à se stesso circa il disporre delle cose, & rason sue.

Cadaun Commessario possi intrometter la Commessaria. Cap. XXIII.

S E i Commissarij de alcun defuncto seran più, benche alcun di quelli non se voglia intromettere della Commissaria, i altri i quali voglino vno, ouer più ben possano essa Commissaria intromettere.

¶ I Beni della Commissaria puol ben (mentre, che la viue) esser per Pegno obligati, & vendudi secondo l'auttorità ad essi data, percioche, & alla Commissaria lassada ad alcun niun può succedere.

In qual modo i Figlioli, Figlie, & Nepoti, & li altri propinqui di Prole Descendenti, & Ascendenti, ne i Beni del defuncto dien succedere, & hereditare ab Intestato. Cap. XXIV.

C Ome pensamo esser iusto, & ad ogni rason conueniente che'l stilo de l'ultima volontà di Defuncti, dapoi la qual altro esser non può, sia libero, cosi credemo esser iustissimo, che circa i Beni di questi, che moretino intestadi, discretamente, & con ogni diligentia più studiosamente exequitandoui, secondo l'vtilità di suoi successori, & Heredi de quelli disponamo. Perciò statuimo, quando alcun more senza Testamento, se l'ha lassado solamente Fioli, quelli egualmente vegnano à succession, in tal modo, che se alcun di Fioli era diuiso dal Padre per segurta, tanto manco riceua, quanto l'ha habuto dal Padre.

¶ Ma se'l si troua Fioli, & Nepoti dal Figlio, questi succedano in modo, che i Nepoti tanto habbiano, quanto il Padre loro, se'l viuesse, & quello serà intra se egualmente diuiso. Et se essi seranno diuisi dallo Auo, tanto manco riceuano, quanto hanno habuto da l'Auo. Et se vno de essi Nepoti serà diuiso, sia tanto computado in la sua parte, quanto l'ha hauuto dall'Auo.

¶ Se veramente il Defunto hà lassado solamente Nepoti da vn Figlio; quelli haueranno il tutto. Et se vno, ò più serà diuiso, ò diuisi dall'Auo, quello, che è sopradetto, serà obseruado.

¶ Ma se'l sarà lassado Nepoti, da più figlioli Mascoli, questi riceuano il tutto. Et tanto habbian i nasciudi da vn figlio, benche siano minor numero,



L I B E R

nati ex alio, licet sint plures. Ita quod si aliquis fuerit diuisus ab Auo, idem obseruetur, ut supra.

¶ Idem dicimus in quolibet Masculo Descendenti per Masculinum sexum à defuncto.

¶ Et volumus, quod si Filius, vel Nepos, vel quilibet Descendens à Masculo uxorem acceperit, & Dotem habuerit Pater eius, vel Auus, vel alius de Ascendentibus, eam percipiat ante partem ipse, vel heres eius de bonis Mobilibus tantum.

Vnde supra.

Cap. XXV.

SI verò defunctus reliquit Filium, & Filiam unum, & unam, vel plures, volumus, quod Filia si non fuit, nec est uxorata, in bonis Mobilibus Patris aequaliter succedat cum Filio defuncti, & nihil habeat de Immobilibus si Mobilia sufficiunt sibi ad talem Dotem, cum qua possit congrue uxorari. Et si sibi videtur, quod non sufficiant, & Filius noluerit amplius sibi dare, tunc liceat ipsi Mulieri, cum fuerit in atate fratre suo vocato, si fuerit ad atatem, & si non fuerit ad atatem, etiam non vocato, conuocare tres, vel quatuor de Propinquis suis ex parte Patris, & totidem ex parte Matris, si eos habet, vel tantum ex altera parte, si sibi videtur, vel Iudices Examinatores tantum, si Mulier voluerit. Qui propinqui, vel Iudices, diligenter videant, utrum pars Mulieris Mobilium sit tanta, qua sufficiat ad Dotem, cum qua possit congrue uxorari, vel non. Et si inspecta qualitate Mulieris, & quantitate bonorum, qua habent, & etiam alijs circumstantijs, apparuerit eis omnibus, vel maiori parti eorum, quod pars sua Mobilium sufficiat ei ad Dotem, sit contenta Mulier parte illa. Alioquin ipsi decernant talem Dotem, cum qua possit congrue uxorari, & totum hoc facere debeant ipsi Propinqui, infra quindecim dies, post quam factum in suo arbitrio receperunt. Si autem ipsi Propinqui non potuerint, vel noluerint concordare infra dictum tempus, vel tot sint ex una parte, quot ex alia tunc deducatur factum ante Examinatores Iudices (si Mulier vult) ut & ipsi infra quindecim dies postquam factum coram eis deductum fuerit, dicant super hoc, quid sibi videtur. Et si per sententiam dixerint, quod pars Mobilium Mulieris sit ei sufficiens ad Matrimonium congruum contrahendum, sit contenta Mulier parte illa. Alioquin statuent Iudices maiorem Dotem secundum quod eis videbitur.

¶ Eodem modo terminare debent Iudices, quando Parentes Mulieris se super his nolunt, vel non possunt intrmittere, vel quando Mulier non habet Parentes Venetjs.

¶ Quod si manifestum est, quod pars Mulieris Mobilium non sufficit, vel Propinqui, seu Iudices dixerint eam partem non sufficere, & Dotem statuerint congruam: (Idem etiam quando nihil est de Mobilibus) volumus, quod in potestate Filij sit (si atatem habuerit) utrum velit totam Dotem dare, quando nihil est de Mobilibus, seu supplere Dotem, quantum aliquid est de Mobilibus, & omnia Immobilia sibi retinere, vel cum Filia defuncti
sorore

numero, quanto li nascudi dell'altro (benche sian mazor numero) in modo, che se alcun serà diuiso dall'Auo, quello sia offeruado, che è detto di sopra.

¶ Il simile dicemo in cadaun Mascolo Descendente dal Defunto per sesso Mascolino.

¶ Et volemo, che se'l Figlio, ouer Nepote, ò cadaun Descendente da Mascolo harà tolto Mogliere, & il Padre, ò lo Auo, ouer altri de gli Ascendenti haran habuta la Dota, esso, ouer l'Herede suo receua quella di Beni Mobili solamente auanti la parte.

Seguita come di sopra.

Cap. XXV.

MA se'l Defonto hà lassado figlio, ò figlia, vno, & vna, ouer più, volemo, che la figlia, se la non fò, ne è maridata, succeda ne i Beni Mobili egualmente con il figlio del morto, & niente habbia del stabile, se il Mobile sarà sufficiente per tal Dota, con la qual se possa conuenientemente maridare. Et se li pare, che'l non sia sufficiente, & il figlio non vorrà darli più, all'hora sia licito à essa Donna, & quando la sarà in età (chiamando suo fradel, se'l sarà in età, & se'l non serà in età etiamdio chiamandolo, conuocar 3. ò 4. di suoi Propinqui da parte di Padre, & altre tanti da parte di Madre se ella gli hà, ouer da l'vna delle parte se li pare, ouer i Zudesi Essaminatori solamente se la Donna vorrà, i quali Propinqui, ouer Zudesi diligentemente vedano, se la parte del Mobile della Donna sia tanta, che la sia alla Dota sufficiente, con la qual ella si possi conuenientemente maridar, ò nò. Et se considerando la qualita della Donna, & la quantità di Beni, che hanno etiamdio le altre circostantie, apparerà à tutti loro, ouer alla maggior parte de essi, che la parte sua del Mobile sia sufficiente per la Dota, stia la Donna contenta di quella parte. Altramente essi st uiscano tal Dota, con la qual la possi esser conuenientemente maridata. Et tutto questo far debbiano essi Propinqui infra giorni 15. dappoi che'elli haran receuto questo caso in suo arbitrio. Ma se essi Propinqui non si porranno, ò non si vorranno accordare infra ditto tempo, ouer tanto sia dall'vna parte, come dell'altra, all'hora sia dedutto il caso denanzi i Zudesi Examinatori, se la Donna vuol, accioche anche essi in giorni 15. dappoi, che la Causa sarà deduta denanzi da essi, dicano sopra ciò il parer suo, & se elli, per sententia dican, che la parte del Mobile de la Donna li sia sufficiente à contrazere conueniente Matrimonio, sia contenta la Donna di quella parte, altramente i Zudesi li statuirà maggior Dota, secondo, che à loro parerà.

¶ Similmente dien terminare i Zudesi, quando i parenti della Donna non voleno, ò non se posson sopra queste cose intrometter, ouer quando la Donna non hà parenti à Venetia. Et se manifesto è, che la parte del Mobile della Donna non è sufficiente, ò che i Propinqui, ouer Zudesi habban ditto quella parte non esser sufficiente, & che elli habbian statuido Dota conueniente, il simile etiamdio quando il non è alcuna cosa de Mobile, volemo, che'l sia in libertà del Figlio (se l'hauerà età) qual ello voglia de dui, ò



L I B E R

sorore sua omnia tam Mobilia, quam Immobilia aequaliter diuidere. Et si atatem non habuerit, hoc in discretionem Iudicium remaneat.

¶ Quod si ista infra medium Annum, post quam Mulier requisierit, per Parentes, vel Iudices non fuerint obseruata, volumus, quod Mulier ueniat cum fratre de Mobilibus, & Immobilibus ad aequalem portionem, de illis uidelicet, quae relictae fuerint à Defuncto tantum.

¶ Idem ius obseruetur per omnia, quando plures sunt Filij cum una Filia, vel plures Filia cum uno Filio, vel ex utraque parte sunt plures.

¶ Sed si Defunctus reliquit Filium, vel plures, & Filiam similiter unam, vel plures cum Nepote, vel Nepotibus, vel alijs Masculis Descendentibus per Masculum à Filio, vel à Filijs, idem per omnia (ut superius dictum est) volumus obseruari, eo excepto, quod in diuisione Mobilium tantum (ut supra dictum est) vel Mobilium, & Immobilium Nepotes, vel alij Descendentes supra dicto modo tantum percipiant, quantum Pater, vel Patres eorum, si uiuerent.

¶ Et si aliquis, vel aliqui eorum diuisus, vel diuisi fuerint, vel fuerit ab Auo, vel Patre, vel ab alio de Ascendentibus, & de bonis eius aliquid habuerint, vel habuerit, tantum minus percipiens, vel percipiet in parte sua, & hoc, quando bona inter Masculos diuiduntur. Idem, si tantum Nepotes, vel unus, vel plures, vel alij Descendentes praedicto modo similiter unus, vel plures fuerint cum una Filia, vel pluribus, sed si cum Filijs, & Nepotibus, & alijs Descendentibus praedicto modo, vel cum aliquo, seu aliquibus eorum fuerit Filia una, vel plures, & neptes una, vel plures, vel aliae Descendentes ex Filio, vel Filijs per Masculum, idem per omnia faciendum est, ita tamen, quod neptes, vel aliae Descendentes praedicto modo tantum de bonis Mobilibus, si ad Dotem sufficiunt, vel de Mobilibus, & Immobilibus, habeant in parte sua, quantum Pater, vel Patres earum haberet, vel haberent, sicut supra diximus in Nepotibus.

¶ Idem etiam statuendum est, quando neptes, vel aliae Descendentes praedicto modo una, vel plures relictae sunt à Defuncto, cum Filio, vel Filijs, Defuncti tantum, vel cum Nepotibus uno, vel pluribus tantum, vel cum alijs Descendentibus modo praedicto.

¶ In ijs autem omnibus casibus si Filius unus, vel plures, vel nepos, seu Nepotes, vel alij Descendentes modo praedicto uxorem habuerunt, & Patres, vel Aui, vel aliqui alij de Ascendentibus Dotes eorum habuerint volumus, quod istas Dotes accipere debeant tantum de bonis Mobilibus ante partem ipsi, vel heredes, seu successores eorum.

¶ Filia autem qua habent, vel habuerint vires, nunquam cum praedictis Masculis, vel aliquo eorum succedent, sed sint contexta Dote sua. Idem in nepte una, vel pluribus, qua habuit, vel habet virum, & in qualibet alia Descendenti.

Sup. ut in c. 13. lib. 6.

Dec. ut d. cap. 33.

Dec. ut in l. e. et quae si ista infra.



dui, ò dar tutta la Dota, quando il non è nulla de Mobile, ouer supplirli la Dota, quando gli è alcuna cosa de Mobile, & ritenersi tutto il stabile, ouer con la Fia del Defunto sua sorella tutte le cose mobile, e stabile egualmente partire, & se lui non hauerà etade, questo romagna in discretione di Zudefi.

¶ Et se queste cose infra mezo Anno, dapoi, che la Donna l'harà mandate per i Parenti, ouer per i Zudefi non seran stà offeruate, volemo, che la donna vegna col fratello del Mobile, & del stabile a equal portion; cioè di quelle cose solamente, che son lassade dal Defunto.

¶ Questa medema rason sia offeruada in tutto, quando son più fioli con vna figlia, ouer più figlie con vn figlio, ouer che da l'vna, e l'altra parte fian più.

¶ Ma se'l Defunto hà lassado vn figlio, ò più, & figlie similmente vna, ò più con Nepote, ò Nepoti, ò altri Mascoli Descendenti per mascolo dal fio, ouer figlioli, volemo quel medemo in tutto sia offeruado, come è sopradetto, accetto questo, che in diuision delle cose mobile solamente (come è sopradetto) ouer de le Mobile, & Immobile i Nepoti, ò altri Descendenti per il modo sopradetto tanto habbiano, quanto il Padre, ò Padri loro se i viuessino.

¶ Et se alcun di loro, ò alcuni fosse diuiso, ouer diuisi da lo Auo, ò Padre, ò altri delli Descendenti, & habbino, ò habbia hauuto cosa alcuna di suoi Beni, tanto manco receueran, ò receuerà in la sua parte. Et questo quando i Beni si diuidono intra i Mascoli. Il simile se faranno solamente Nepoti, ò vno, ouer più, ouer altri Descendenti per il preditto modo, similmente se vno, ouer più seran con vna fia, ouer più. Ma se con Fioli, & Nepoti, & altri Descendenti per il modo predetto, ò con alcun, ouer alcuni d'essi sarà vna fia, ò più, & Neza vna, ò più, ò altre Femine descendente da figlio, ò figliuoli per mascolo, il simile in tutto se die fare, In modo però, che la Neza, ò altre femine Descendente per il modo predetto solamente de Beni Mobili (se elli sono sufficienti alla Dota) ouer de Mobili, & Immobili habbiano in la parte sua, quanto il Padre, ò Padri loro haraue, ouer haraueno, come hauemo sopradetto ne i Nepoti.

¶ Il simile etiamdio se diè statuire, quando le neze, ò altre femine Descendente per il modo predetto vna, ouer più son lassade dal Defunto, con il figlio, ouer fioli del Defunto solamente, ouer con Nepoti vno, ò più solamente, ouer con altri Descendenti per il modo sopradetto.

¶ In tutti questi casi veramente se il figlio vno, ò piu, ò nepote, ouer nepoti, ò altri descendenti per il preditto modo haranno hauuto Mogliere, i Padri, ò Aui, ò alcuni altri delli Ascendenti haranno hauuto la lor Dote, volemo, che essi, ò successori, ouer Heredi loro toglier debbiano queste Dote solamente di Beni Mobili inanti la parte.

¶ Le figlie veramente, le quali hanno, ouer hanno habuto maridi, mai con i predetti Mascoli, ò con alcun de essi succederanno, mà siano contente della Doti sua. Questo stesso in vna neza, ò più, la qual hà, ouer hà hauudo Marido, & in qualunque altra femina descendente.



L I B E R
Si Defunctus reliquit tantum filias.
Cap. XXVI.

Sed si Defunctus reliquit tantum filias, & earum quadam habent, vel habuerunt viros, quadam nec habent, nec habuerunt, volumus, quod ille, que habent, vel habuerunt viros, insimul succedant cum alijs iam dictis, ita tamen quod ille, que sunt, vel fuerunt uxorate tantum minus percipiant parte sua, quantum fuerint Dotes earum.

¶ Et si cum talibus filiabus Defunctus reliquit neptes ex filio, vel filijs, vel alias descendentes per masculum ex filio, vel filijs, si omnes sunt tales, que nunquam habuerunt viros insimul cum filiabus succedant. Ita tamen quod tantum habeant ipse, quantum Patres earum, si viuerent. Et si una, vel plures de istis neptibus, vel Descendentibus modo supradicto fuerint uxorate, vel fuerit; tanto minus percipiat de parte, que eas, vel eam contigit, quanto in Dote habuerint, vel habuerit, sed si reliquit tantum neptes, vel Descendentes supradicto modo ex filio uno, ille que sunt in eodem gradu, aqualiter succedant. Alia Descendentes tantum habeant, quantum Patres earum, vel Pater habere debebat, vel debebant, ordine supradicto obseruato, ut uxorata minus percipiant.

Decl. 6. 53.
ib. 6.
Cor. vt in
206. Conf.
39. per lege
1436. 23 No-
uemb. & c. m
Alia 2552. 25.
Nouemb.
Confl. 39. &
101

¶ Et quod diximus in filia, & qualibet Descendenti dicto modo, quod si habet virum vel habuit, tanto minus percipiat, quanto in Dote habuerit, intelligimus, quando dos eius processit de bonis defuncti.

¶ Sed si ex pluribus filijs plures neptes sunt, non debent habere plus nata ex uno filio, quam ex alio. Et si alia descendentes ex filia per Masculum cum istis neptibus fuerint filia; percipiant, sicut Patres earum perciperent, descendentes predicto modo percipiant, sicut Pater, vel Patres earum, & in his casibus omnibus obseruentur, que supradicta sunt.

¶ Nepotes autem, vel neptes ex filia descendentes nunquam succedunt, si cum dictis personis concurrant, sed si reliquit filias, vel filiam, que habent, vel habuerunt viros tantum ista aqualiter succedant.

Qualiter successio bonorum, & hæreditas ad Ascendentes, si non fuerint Descendentes, deueniat.


Cap. XXVII.

Si verò non fuerint Descendentes, sed Ascendentes tantum, volumus quod primo veniat Pater ad successionem filij, deinde Auus Paternus, si Pater non fuerit, & sic in quolibet Masculo Ascendere per Masculum sexum, ita quod primo veniant illi, qui fuerunt in proximiori gradu defuncto.

¶ Si verò Defunctus relinquerit cum dictis Ascendentibus fratrem, vel fratres, volumus, quod ipsi fratres, vel frater veniant, vel veniat cum ipsis Ascendentibus ad successionem, & aqualis fiat diuisio inter eos.

¶ Si verò nepotes ex fratre, vel fratribus Defunctus reliquerit cum Ascendentibus, & cum alijs fratribus, vel cum Ascendentibus tantum, similiter volumus, quod ipsi nepotes ex fratre, vel fratribus succedant cum eis.

ita



MA se'l Defunto hà lassado solamente Fie, & alcune di quelle hanno ouer hanno habuto Mariti, alcune ne hanno, ne hanno habuto volemo, che quelle, che hanno, ouer hanno habuto Mariti, insieme succedano con le altre già dette. In modo però, che quelle, che son, ouer son st maridate, tanto manco habbiano in la sua parte, quanto fò le Dote loro.

¶ Et si con tale Fie il Defunto hà lassado Neze di Figliolo, ò de Figlioli, ouer altre Femine descendenti per Mascolo da Figlio, ò da Figlioli, & tutte son tali, che mai non habbiano habuto Marido, succedano insieme con le Fie, in modo però, che tanto habbiano esse, quanto i Padri loro harian se viuessero. Et si vna, ò più de queste Fie, ouer Femine descendenti per il sopradetto modo fosse, ò fossero stà maridate, tanto manco receuano della parte, che à quelle, ouer à quella toccherà, quanto hà habuto, ouer han habuto in Dota. Mà si l'hà lassato solamente Neze, ouer Femine descendente per il sopraditto modo da vn Fio, quelle, che son in vn medemo grado, egualmente succedano, le altre descendenti habian tanto, quanto i Padri loro, ò Padre hauer douea, ouer doueuano seruando l'ordine sopraditto, che le maridate manco receuano.

¶ Et quello, che hauemo ditto in la Fia, & qualunque descendente per il detto modo, che si l'hà, ouer hà hauuto Marido, tanto manco receua, quanto l'harà hauuto in Dota, intendemo quando la Dota è processa da i Beni del Defunto.

¶ Mà si de più Fioli son più Nezze, quelle, che son nascute de vno fio, non dien hauere più, che quelle, che son nascute de l'altro. Et se altre Fie descendenti da Fio per Mascolina linea saran con queste Neze, receuano tanto quanto receuerian suoi Padri, le Femine descendenti per il predetto modo receuano, come il Padre, ouer i Padri di essi. Et in tutti questi casi siano offeruate le sopradette cose.

¶ I Nepoti veramente, ò Neze descendenti da Figlia, mai non succedano, se con le preditte persone concorreno. Mà si l'hà lassado Fia, ouer Figlie solamente, le quali habbino, ò habbino hauuto marido, queste egualmente succedano.

In qual mode la succession di Beni, & Heredità douegna alli Ascendenti, se Descendenti non saranno. Cap. XXVII.

MA se Descendenti non seranno, mà solamente Ascendenti, volemo, che primo vegna il Padre alla succession de Figlio, dapoì l'Auo Paterno, sel Padre non sarà, & così in cadaun Mascolo Ascendente per sesso Masculino, in tal modo, che primo vegna quelli, che saran in grado più propinquo del Defunto. Se veramente il Defunto harà lassado con ditti Ascendenti fratello, ouer fradelli, volemo, che essi fradelli, ouer fratello vegnano, ò vegna con essi Ascendenti à succession, & sia fatta egual Diuision intra loro.

¶ Se



L I B E R

ita tamen, quòd ipsi nepotes tantum habeant, quantum Pater eorum haberet, si viueret.

¶ Ad alios autem Descendentes ex fratre non pretenditur ista successio, & hoc quando sunt Ascendentes, & Collaterales, vel Ascendentes tantum à Defuncto.

¶ Sed si Defunctus non reliquit Ascendentes, vel Descendentes, sed tantum fratres succedent ipsi fratres aequaliter.

¶ Sed si reliquit cum fratribus nepotes ex fratre, venient ad successionem ipsi nepotes insimul cum fratribus, ita tamen, quòd hi percipiant, quantum Pater eorum, si viueret.

Super vt in
cur. Cic. c. 17.

¶ Sorores autem non admittuntur, quando fratres sunt, sed cum nepotibus tantum ex fratre sorores Virgines, & vxorate admittuntur aequaliter.

¶ Et si nulla de pradiotis personis Descendentibus, & Ascendentibus, & Collateralibus relicta est à Defuncto, tunc fit de successione eius secundum consuetudinem Terra.

Quòd successio bonorum Mulierum, ab Intestato morientium eodem modo procedat, vt de viris dictum est. Cap. XXVIII.

Vilep. r. 332.
9. Mai. cuoad
no. M. Conf.

Successiones autem Mulierum morientium ab Intestato eodem modo procedant, vt superius dictum est, ita tamen, quòd tam Masculis, quam Feminis Virginibus, Maritatis, & Viduis, omnium Mobilium, & Immobilium aequaliter successio deferatur.

Quòd filius natus ante legitimum Matrimonium; legitimus reputetur, & hæres sit in bonis Paternis, si Pater eius eam Mulierem receperit legitime in Vxorem. Cap. XXIX.

Vide pias 331.
9. Mai. cuoad
no. M. Conf.

Vt autem nulla questio, sicut hætenus fiebat, valeat de cetero suboriri, decernimus statuentes, quòd filius natus ex Muliere antequam Mulier sit viro Matrimonio legitimo copulata, si pater eius eum eadem Muliere legitimum contraxerit Matrimonium, legitimus reputetur filius ipso iure, & hæres sit in bonis Paternis, ac si post contractum Matrimonium natus esset, & hoc intelligatur de filio, qui de soluto, & soluta, qua sit libera, natus fuerit.

Quòd ille qui ingreditur Monasterium, facta Professione, non possit facere Testamentum. Cap. XXX.

Si quis ingreditur Monasterium Intestatus, & fecerit Professionem, volumus quòd post Professionem non possit facere Testamentum, & si fecerit, nihil valeat, sed ex tunc omnia sua bona Immobilia deueniant ad hæredes, vel Propinquos suos secundum ordinem, quem diximus supra, quando aliquis moritur Intestatus, ita tamen, quòd de Mobilibus tantam partem habeat Monasterium, quantam vnus de filiis haberet. Sed si non habuerit

S
me
deu
sic

¶ Se veramente il Defuncto hà lassado Nepoti de fradello, ò fradelli con li Ascendenti, & con altri fradelli, ouer Ascendenti solamente, similmente volemo, che essi Nepoti nascudi di fradello, ouer fradelli succedano con essi, in modo però, che questi Nepoti, tanto habbino, quanto il Padre loro haria se'l viuesse.

¶ Ad altri veramente Descendenti da fradello non se estende questa succession. Et questo quando ne son Ascendenti, & Collaterali del defuncto, ouer Ascendenti solamente.

¶ Ma se il Defuncto non hà lassado Ascendenti, ò Descendenti, mà solamente fradelli, essi succederan egualmente.

¶ Mà se l'hà lassado con fradelli Nepoti da fradello, vegnano essi Nepoti à succession insieme con i fradelli, in modo, che tantò questi habbiano, quanto il Padre loro, se'l viuesse.

¶ Le sorelle veramente non son admesse, quando vi son fradelli, ma con i Nepoti nascudi dal fradello solamente le forelle Donzelle, & maritate egualmente se admettono.

¶ Et se delle preditte persone Descendente, & Ascendente, & Collaterale niuna serà lassada dal Defuncto, all' hora sia fatto della succession di quello, secondo la consuetudine della Terra.

La Succession di Beni delle Donne, che moreno Intestade, proceda in quello medemo modo, come è ditto di Homini. Cap. XXVIII.

MA se la succession delle Donne, che moreno Intestade, procedano in quel medemo modo come di sopra è detto, in modo però, che così à i Mascoli, come alle Femine donzelle Maridate, & Vedoue, de tutte le cose Mobili, & Immobili sia data equal succession.

Che'l figlio nascudo auanti il legittimo Matrimonio, sia reputado legitimo, & Herede sia ne i Beni Paterni, se suo Padre harà tolto quella Donna legitimamente per Moglie. Cap. XXIX.

ACciò, che niuna Lite, come fin à questo tempo se faceua, possa da mo auanti nascer, statuendo determinemo, che il figlio nascudo de vna Donna auanti, che quella sia con legittimo Matrimonio copulata all' Huomo, se'l Padre suo con essa Donna contrazerà legittimo Matrimonio il Fio ipso iure sia reputado legitimo, & Herede sia ne i Beni Paterni, come se nascudo fosse dapoi contratto il Matrimonio, & questo se intenda del Fio, il qual de homo soluto, & di donna soluta, la qual sia libera, sarà nascuto.

Che quello, che entra in Monasterio, dapoi fatta Profession, non possi Testare. Cap. XXX.

SE alcun entra in Monasterio, auanti, che l'abbia testado, & farà Profession, volemo, che dapoi la Profession ello non possi far Testamento, & se lo fara, niente vaglia. Mà da mo tutti i suoi Beni immobili deu gnano ai soi Heredi, ouer Propinqui secondo l'Ordine, che hauemo ditto di sopra, quando alcun more Intestado, in modo però, che delle

K

cose



L I B E R

buerit filios, vel filium, seu filiam, vel filias Virgines, Nepotem, vel Nepotes, neptes, seu neptem Virgines ex filio, vel filijs, tunc omnia Mobilia deueniant in Monasterium.

Quòd Monachus, vel Monacha ad successionem venire non possint.
Cap. XXXI.

Item statuimus, quòd Monachus, & Monacha professus, & Professa ad successionem venire non possint, si Pater qui ab Intestato decesserit, reliquerit filium, vel filiam, vel Nepotem, aut neptem ex filio, vel filia, fratrem, aut Nepotem, vel neptem ex fratre.

Si quis ante ingressum Monasterij, vel ante Professionem constitutus fuerit Commissarius, quomodo possit eam administrare. Cap. XXXII.

Sup. c. 48. &
49. lib. 6.

Volumus, quòd si aliquis Monachus, vel Monacha ante ingressum Monasterij, vel ante Professionem constitutus, vel constituta fuerit Commissarius, vel Commissaria, si Commissariam intromittit, & postea Professionem fecerit, possit eam Commissariam administrare ex consensu Abbatis, vel Prioris sui, Abbatissa, vel Priorissa sua: post Professionem autem nunquam possint constitui Commissarij, vel Commissaria. Et si constituti, vel constituta fuerint, nihil valeat, exceptis Abbatibus, vel Abbatissis, Prioribus, vel Priorissis, qui Priores, vel Priorissa non habent superiores in illo Monasterio, vel alio. Isti enim, vel ista constitui possunt Commissarij, vel Commissaria.

Mulier per Adulterium Iudicio Ecclesiæ separata non audiatur super exigenda repromissa. Cap. XXXIII.

Si qua Mulier Iudicio Ecclesiæ à viro suo per Adulterium fuerit separata, & à Nostris Iudicibus super repromissa sua sibi petierit Iustitiam exhiberi, volumus quòd super hoc nullatenus audiatur.


Vt in c. 37
lib. 3.

¶ Verum si vir post talem separationem eam sibi adiunxerit, tanquam uxorem eam tractando, secundum quòd potest Publice apparere, ius Dotis ad ipsam redeat, sicut ante separationem habebat.

Quòd Mulier post decessum viri Intestati habere possit de bonis viri, si Viduare voluerit. Cap. XXXIV.

Sup. c. 60. lib.
1. & c. 7. in
lib. 6.

Si aliquis moritur Intestatus, relicta uxore, qua votum ^{Castitatis so-}lemne emisit post viri decessum infra Annum, & diem, & relictis filijs, vel Propinquis vno vel pluribus Masculis, vel Feminis volumus, quòd



coſe mobili il Monafterio habbia tanta parte, quanta vno de i ſioli haria: Ma ſe ello non harà ſioli, ò ſiol, ò figlia, ò figlie donzelle, Nepote, ouer Nepoti, Neza, ouer Neze donzelle naſſude de figlio, ò de figlioli, all' hora tutto il Mobile deuegna nel Monafterio.

Che'l Monaco, ouer Monaca non poſſino vegnir à ſucceſſion. Cap. XXXI.

ANcora ſtatuimo, che'l Monaco, & Monaca, Profello, & Profella non poſſano vegnir à Succeſſion, ſe il Padre, che è morto Inteſtado, harà laſſado figlio, ò figlia, ouer nepote, ò neza naſſuti da figlio, ò da figlia, fradello, ouer nepote, ò neza naſſuti di fradello.

Se alcun auanti che'l ſia intrado in Monafterio, ouer auanti la Profello ſarà conſtituido Commiſſario, in qual modo ello poſſi quella adminiſtrar. Cap. XXXII.

VOlemo, che ſe alcun Monaco, ouer Monaca, auanti, che entri in Monafterio, ouer auanti, che faza Profello, ſarà conſtituido, ò conſtituida Commiſſario, ò Commiſſaria, ſe intromette la Commiſſaria, e poi farà Profello, poſſa quella Commiſſaria adminiſtrare con conſentimento dell' Abbate, ouer del Prior ſuo, dell' Abbatiffa, ouer Prioriffa ſua. Ma dopoi la Profello non poſſan mai eſſer conſtituidi Commiſſarij, ò Commiſſarie. Et ſe ſaran conſtituidi, ò conſtituide, niente vaglia, eccetto gli Abbati, e le Abbateſe, Priori, ò Prioreſe, i quali Priori, ò Prioreſe non hanno ſuperiori in quello, ò in altro Monafterio; perciò, queſti, ò queſte poſſono eſſer conſtituidi Commiſſarij, ouer Commiſſarie.

La Donna per Adulterio ſeparata per iudicio della Gieſia, non ſia aldida ſopra il ſcodere della Dota. Cap. XXXIII.

SE alcuna Donna per iudicio Eccleſiaſtico ſarà dal Marito per Adulterio ſeparata, & da i Noſtri Zudeſi dimandarà, che ſopra la ſua Dota li ſia fatto Iuſtitia, volemò, che per niun modo ſopra queſto ſia aldida.

¶ Ma ſe'l Marido dopoi tal ſeparation haueirà da nouo quella a ſe conzunta, trattandola come Mogliere, ſecondo, che Publicamente puol apparere, la raſon della Dota retorni in eſa, come auanti la ſeparation haueua.

Che la Donna dopoi l' morte del Marito inteſtado, ſe la vorrà Viduare, poſſi haueir de i Beni del Marito. Cap. XXXIV.

SE alcu more Inteſtado, laſſando ſua Moglie, la qual hà ſolennemente fatto in proferta di far vita Viduale infra vn' Anno, & vn dì dopò la morte del Marido, laſſando i Fioli, ò Propinqui, vno, ò più Maſcoli,



L I B E R

quòd ipsa Mulier nihil habeat de Bonis viri, nisi statim in Domo Defuncti quamdiu vixerit, secundum quòd congruum apparebit, ita tamen, quòd si necesse fuerit, quòd ipsa Domo pro repromissis filia, vel neptis ex filio unius, vel plurium detur, vel vendatur, exeat de Domo. Et hoc dicimus, si aliunde non fuerint bona pro dotibus predictarum àandis, nihil tamen noceat hoc in repromissa Viduantis.

¶ Si verò filios, vel filias, Nepotes, vel Neptes ex filio unum, vel plures, qui sint in minori aetate constituti, Defunctus reliquerit, & ipsa Viduans cum eis manere voluerit, si quidem ipsa Mater, vel Aua eorum fuerit, habeat insuper Victum, & Vestitum de bonis Defuncti secundum facultates eorum, quousque minimus eorum, vel earum ad aetatem peruenierit.

Quòd Hæreditas bonorum libertorum deueniat in Dominos, & Hæredes Domini, si ab Intestato decefferit sine Filijs, vel Propinquis. Cap. XXXV.

Si aliquis dederit libertatem seruo suo, & idem libertus mortuus fuerit Intestatus, si non habet filios, vel Propinquos Hæreditas eius deueniat in Dominum, vel Hæredes Domini.

Nemo potest Dishæreditare filium suum in toto. Cap. XXXVI.

Dishæreditare nemo quidem filium suum potest ex toto, ut non faciat ei aliquam particulam Hæreditatis suæ, & ei in Testamento dimittat. Regula dicitur in bonis hereditatis. Et hanc particulam interpretamur, & dicimus semper esse intelligendam tertiam portionis suæ rerum immobilium, quam iure Hæreditario (nisi fuisset exhereditatus à Patre) habuisset, nisi forte (quòd absit) constiterit, quòd filius animo iniuriandi iniecerit manus in eum, quòd quidem horribile esset facinus.



INCIPIIT LIBER QVINTVS STATVTORVM VENETIARVM.

De illis qui moriuntur foris Venetijs Intestati.

Capitolo I.



Andamus de omnibus qui Intestati foris Venetijs moriuntur, quod omnes qui sunt in diuersis Mundi partibus per Dominum Ducem, seu per Homines Venetiarum, qui tenentur de prode, & honore Venetiarum per sacramentum extra Venetias debeant Intromittere, vel Intromitti facere bona, & habere mortui Intestati. Et si eis videbitur, quod expediat utilitati succedentium, vel Creditorum in ipsis bonis, & habere, vendi faciant, aut Vendant, siue Cambient de ipso habere, & bonis, qua bona, & habere siue Cambium, vel precium mittant, seu Inuestiant, vel Inuestiri faciant secundum quod eis melius apparuerit. Qua omnia Venetias ducant, vel mittant per credentem Hominem in Testimonium bonorum Hominum danda, ubi Dominus Dux cum maiori parte sui Consilij dixerit infra Tringinta Dies postquam Venetias intrauerint, vel Legi, recipiendo tantum exinde securitatem a Domino Duce, & Consilio, vel a Lege, a quo, vel per quem deliberabunt, habeatquo ille, vel illi, qui suprascripta omnia (ut dictum est) a Reſtoribus, vel a Baiulis suprascriptis susceperint: & integrum (ut dictum est) Venetias detulerint, & dederint quatuor per Centenarium, vel minus secundum quod Baiulo, vel Reſtori apparuerit pro eo, quod custodire, vel Vendere, vel Inuestire, & manutenere ea omnia fideliter teneatur. Alioquin Baiulus, vel Reſtor ea omnia in commendatione ponat, si ibidem erit statutus commendationis locus, alioquin in meliori loco, qui eis apparuerit in Testimonium bonorum Hominum, tali Ordine, quod ipsa bona, & habere omnia integre dari debeant secundum quod Dominus Dux per Litteras suas continentes cum Consilio, vel eius maiori parte preceperit, aut per Legem, tamen omnia ipsa bona, & habere in periculo tam Creditorum, quam succedentium esse debent.

De illis, qui Intromiserint bona, & habere alicuius Veneti, mortui foris Venetijs Intestati. Cap. II.

*A*firmamus, quod quicumque Intromiserit foris Venetijs bona, & habere Hominum, vel alicuius mortui Intestati, potestatem habet ea omnia



76

INCOMINCIA DELLI STATVTI V E N E T I IL QVINTO LIBRO.

*Di quelli, che moreno fuora di Venetia Intestadi.
Capitolo I.*



Omandemo de tutti quelli, che moreno Intestadi fuora di Venetia, che tutti, che son in diuerse Parti del mondo per meser lo Dose, ò per gli Homini da Venetia, i quali son tegnudi dell'Vtile, & Honore di Venetia, debbiano intromettere, ò far intromettere per sacramento fora di Venetia i Beni, & hauere del Morto Intestato. Et se'l parerà à quelli, che'l torni vtile alli Successori, ouer Creditori in essi Beni, & hauere, fazan Vendere, ò Vendano, ouer Barattano in essi Beni, & hauere, i quali Beni, & hauere, ouer Baratto, ouer precio mandino, ò inuestano, ouer inuestir faccino, secondo, ch'à loro meglio parerà. Le qual tutte cose conducano, ò mandino à Venetia per fidato homo in Testimonio di boni Homini, da eser date, doue meser lo Dose con la maggior parte del suo Consoglio dirà infra zorni xxx. dappoi, che saran intrade in Venetia, ouer alla Legge, receuendo solamente de ciò segurtà de Messer lo Dose, & Consoglio, ouer dalla Legge, dal qual, ò per il qual elli deliberaran. Et hauerà colui, ò quelli, i quali tutte le soprascritte cose (come è ditto) dalli Rettori, ouer Baiulli soprascritte haueran receuute, & integramente (come è detto) haranno condotte, & consignade à Venetia, quattro per Centenaro, ò manco, secondo, che al Baiulo, ò Rettor apparerà per questo, che'l sia tegnudo custodire, ò Vendere, ò Inuestire, & mantegnire tutte quelle cose fidelmente. Altramente il Baiulo, ouer Rettore tutte quelle cose metta in recomandisia, se in esso loco sarà constituendo loco de recomandisia. Altramente in miglior loco, che parerà à loro in Testimonio di boni Homini, con tal Ordine, che essi Beni, & hauere tutti integralmente sian dati, secondo, che meser lo Dose per sue Littere, le quali se contegnano col Consoglio, ouer la maggior parte di esso, comandarà, ouer per Legge. Nientedimeno tutti essi Beni, & hauere così in pericolo di Creditori, come di Successori eser debbeno.

*De quelli, che hanno intramesi Beni, & hauere di alcun Venetian
morto fora di Venetia Intestado. Cap. II.*

Affirmemo, che qualunque harà intromeso fora de Venetia Beni, & hauer delli Huomini, ouer de alcun morto Intestato habbia autorità

K 4

rità



*Omnia dicenda Venetias danda, & refutanda Legi integraliter per Sacramen-
rum, vel Domino Duci, & suo Consilio infra Viginti dies postquam Vene-
rias intraverit, & habeat exinde duo per Centenarium. Veruntamen si ip-
sa bona, & habere talia fuerint, quod videatur expedire Utilitati Credito-
rum, vel succedentium, potestatem habeat ipsa Cambiandi, vel Inuestiendi,
& ea omnia ducendi Venetias, & dandi infra Viginti dies (ut dictum est)
per sacramentum, & inde habere debeat quatuor per Centenarium, & a
Lege, vel Domino Duce, & eius Consilio exinde (ut dictum est) recipiat
securitatem. Tamen hec omnia suprascripta bona, & habere Intestati sint in
periculo tam Creditorum, quam succedentium, ut dictum est.*

Decl. per c.
37. lib. 4: &
6. lib. 5.

Si quis bona, vel habere, alicuius mortui foris Venetijs Intromiserit.

Cap. I. I.

Sup. vi. in c.
8. supra.

Dicimus, quod si quis bona, vel habere alicuius mortui Intestati amodo
foris Venetias intromiserit, & Ordinem superius comprehensum non
observauerit, scilicet in non presentando infra dictum tempus, vel non refu-
tando, emendare debeat Creditoribus, vel succedentibus in ipsis bonis, &
habere tantum in duplo, quantum intromiserit. Nec pretermittat, quin
bona, & habere representet, & refutet (ut dictum est) occasione alicuius
Interdicti, sed Interdictum, & omnia bona, & habere veniant in manus le-
gis, & lex ponat interdictum, & bona, & habere apud Procuratores San-
cti Marci, & Interdictum valeat coram Iudicibus, sicut valere debebat con-
tra eum, cui factum fuerit Interdictum,

Quod Lex stridari faciat per Ministerialem Curia, quod Ius habentes
in habere mortui Intestati accedant ad Legem.

Cap. I. V.


Sup. c. 5. infr.
h. l. & c. 27.
lib. 4.

Lex n. faciat Publice in Banno stridari per Gastaldionem, vel Rippa-
rium, aut per Ministerialem Curia, quod si aliquos super ipsum habe-
re presentis tassegij Ius habuerit cum Cartulis, vel sine Cartulis, ad ipsam
accedere non moretur Capitale suum integre recepturus, si tanta fuerit
quantitas, quod ad Capitale soluendum omnibus sufficiat convenienter. Si
vero quantitas minor fuerit, & is, qui in ea Ius habuerit, ipsam minori-
tatem accipere voluerit (securitate prestita de accepto) ipsam habeat. Et
sic de eo, quod de est, ab Heredibus defuncti (cum ad plenam etatem per-
venerint) a die facte Inquisitionis per Legem infra Mensem presentationem
debitam consequatur, qua talis erit.

Iurabit enim ipse haeres, quod (sicut credit) melior ratio ei fieri non
potuit, exceptis de Venetijs Libris quatuor, vel minus, vel duabus per
Centenarium, quas ei Lex constituit dari, quod ipsum habere intromisit, &
tunc recipiet securitatem plenam.

Et si illud Creditor accipere recusauerit, de ipso habere Indices Curia
ad Utilitatem succedentium infra Terminum sui Iudicij in manibus Procura-
torum

atorum



rità di condurre tutte quelle cose in Venetia, da esser date, & refudade alla Leze per sacramento, ouer à messer lo Dose, & suo Consoglio 20. giorni dappoi che'l sarà intrado in Venetia. Et habbia de ciò due per Centenaro. Mà veramente se essi Beni, & Hauere tali faranno, che'l parà risultare ad vtilità di Creditori, ouer Successori, habbia auttorità di Barattar, & Inuestir, quelli condurre in Venetia, & darli infra zorni 20. (come di sopra è ditto) per sacramento. Et di ciò hauere debbia 4. per Centenaro. Et dalla Leze, ouer messer lo Dose, & suo Consoglio de ciò (come è sopradetto) receua securtà. Nientedimeno tutti questi Beni soprascritti, & haueri dello Intestado siano in pericolo, così di Creditori, come di Successori, come è ditto.

Se alcun hà Intromesso fora di Venetia i Beni; ò Hauer di alcuno morto Intestado. Cap. III.

Dicemo, che si alcun da mò auanti intrometterà fora di Venetia i Beni, ouer hauere de alcun morto Intestado, & non offeruarà l'Ordine compreso di sopra, cioè in non appresentare infra detto tempo, ouer non refudando, emendar debbia alli Creditori, ouer Successori in essi Beni, & hauere in doppio tanto, quanto l'hauerà intromesso. Ne pospona per occasion de' Interditto, di appresentare, & refutare essi Beni, & Hauere come è preditto. Mà lo Interditto, & tutti i Beni, & Hauere vegnano in man della Leze, & la Leze metta lo Interditto, & i Beni, & Hauere appresso i Procuratori di S. Marco, & lo Interditto vaglia denanzi i Zudesi, come valere douea contra colui, al qual fò fatto lo Interditto.

Che la Leze faza stridare per il Ministerial della Corte, che tutti quelli, che haran rason in l'hauere del morto Intestado, vegnino alla Leze. Cap. IV.

LA Leze faza Publicamente stridar in Bando per il Gastaldo, ò Ripario, ouer Ministerial della Corte, che si alcun sopra esso hauere del presente Tasseggio hauerà rason, non indusij da andare ad essa Leze con Carte, ò senza Carte, & reccuerà il Capital suo integralmente, si tanta quantità se trouarà, che à pagar il Capital suo à cadauno conuenientemente basti. Se veramente la quantità sarà minor, & colui, el qual hà rason in essa, quella minorità vorrà tuore, dando segurtà de quanto ello torrà, habbia quella. Et così de quello, che manca, conseguisca dalli Heredi del Defunto, quando alli faran peruenuti ad età legitima, dal dì che per la Leze sarà fatta Inquisitione, & la debita Presentation, la qual sarà tale.

¶ Perciò, che zurarà esso Herede, che (secondo il suo credere) meglion rason non li poteua esser fatta, eccetto Lire quattro di Venetia, ò manco, ò doi per Centenaro, le qual son costituide dalla Legge, che li sian date, perche l'hà intromesso esso hauere, & all'hora ello torrà piena segurtà.

¶ Et se'l Creditor recusarà tuor quello, i Zudesi della Corte disponano de



atorum Sancti Marci disponant. Et si Intestatus debitum non habuerit, similiter hoc habere in eorundem manibus Procuratorum Sancti Marci infra Iudicij sui terminum ad succedentium utilitatem disponant, ad quos cum pervenerit ad aetatem (sicut iustum fuerit) ipsi Creditores recurrant. Nolumus tamen, quod Debitor Cartularum ipsarum in tantum, quantum in eis presentatum fuerit, laborare debeat.

Decl. vt in c. 3. lib. 5. ¶ Si autem maior fuerit quantitas Capitanea Creditorum, inquirant Iudices, qualiter lucra pervenerint aliorum. Et si inquirendo inuenerint, & eis discrete apparuerint, quod residuum fuerit inter eos, quibus conueniens fuerit, partiantur. Volumus etiam, quod omnia qua Iudices tempore sui Iudicij in Commendatione susceperint, ipsi Iudices infra Iudicij sui terminum ea in Commendatione dare debeant Procuratoribus Sancti Marci secundum ordinem, quo ea receperint.

De eo qui bona alicuius Defuncti Intromiserit, vt ea Commissarijs Venetijs restituat.

Cap. V.

Suppl. c. 45. Consi. aud. 2. c. 7. lib. 4. ¶ Si enim is, qui extra Venetias moritur, infra terminum, qui in Cartulis ipsis, qua in illis cassegijs tunc facta fuerint, continebitur Procuratorem instituerit ad bona Commissarijs, qui Venetijs fuerint adducenda, & Procurator Venetijs Commissarios non inuenerit, ipse Procurator infra tempus, quod ad bona Commissarijs consignanda in Testamento denotabitur, vel (si tempus statutum non fuerit) infra tres Menses ea Legi integraliter soluat, & securitatem à Lege recipiat. Quod si non fecerit, emendare debeat Creditoribus, vel succedentibus in ipsis bonis, & habere tantum in duplum, quantum Intromisit, & habuit, nec pratermittat, quin bona, & habere representet, & refutet (vt dictum est) occasione alicuius interdicti, de quibus secundum Legem, qua de Intestatis loquitur, Iudices Periti disponant.

Quod stridationes Cartulae deponantur in Comendatione pro habere Intestati, qui fuerit extra Venetias.

Cap. V I.

Decl. vt in c. 15. Conf. aud. 2. c. 7. lib. 5. ¶ Statuimus, quod quando Dux, vel Iudices faciunt stridari, vt quicumque habeat Cartam, vel Cartas, vel aliud Ius super bonis alicuius, qui mortuus sit Intestatus extra Venetias, eam, vel ea ponat in Commendariam, volumus, quod si aliquis non posuerit, nihilominus res Defuncti veniant Venetias periculo tam illorum qui posuerint, quam illorum qui non posuerint, & nihil valeat ei, qui non posuerit Cartam, quantum ad ea bona, qua Venetias missa fuerint, si periculum in eis contigerit, & hoc intelligimus de Cartis, qua non fuerint rupta.



de esso haueſe in man de Procuratori di San Marco ad vtilità di ſuccedenti infra il termine del ſuo Iudicio. Et ſe lo Inteftado non harà debito, ſimilmente queſto hauere in le man di quelli ſteſſi Procuratori di S. Marco infra il termine del ſuo Iudicio ad vtilità di ſuccedenti diſponano. A i quali quando i farà peruenuti ad etade (come giuſto farà) eſſi Creditori ricorrano. Non volemo però, che'l Debitor de eſſe Carte in tanto, quanto de eſſe farà appreſentado, debbia eſſer aggrauado.

¶ Ma ſe la quantità farà maggior, che'l Capital di Creditori, i Zudeſi inquireano in qual modo i guadagni dell'altri ſian peruegnudi. Et ſecondo, che inquirendo i trouarano, & che diſcretamente parerà à loro quello, che reſtarà, ſia diuiſo intra quelli, i quali farà conueniente. Volemo etiamdio, che tutte le coſe, che i Zudeſi harà nel tempo del ſuo Iudicio tolte in recomandifia, eſſi Zudeſi infra il termine del ſuo Iudicio, quelli debbian dar in recomandifia de i Procuratori de S. Marco ſecondo quell'Ordine, col qual elli hanno quelle receute.

De colui il qual hà intromeſſo i Beni d'alcun Defunto fora di Venetia per reſtiturli à Venetia à i Commiſſarij. Cap. V.

SE colui il qual more fora di Venetia, infra il termine, il qual in eſſe Carte, che ſaran fatte in quel mezzo, ſe contegnirà, harà inſtituido Procuratore à condurre i Beni à i Commiſſarij, i quali faranno à Venetia, & il Procuratore non trouarà eſſi Commiſſarij à Venetia, eſſo Procuratore infra il tempo, che farà notado nel Teſtamento à douere conſignare i Beni à i Commiſſarij, ouer (ſe'l tempo non farà ſtatuido) infra tre meſi ello li appreſenti alla Legge integralmente, & receua dalla Legge ſegurtà. Et ſe queſto non farà, emendar debbia à i Creditori, ouer Succeſſori in eſſi Beni, & Hauere il doppio tanto, quanto l'hà intromeſſo, & habuto. Ne anche poſtpona de appreſentare, & refutare i Beni, & hauere (come è ſopraditto) per occaſion de alcun Interditto. De i quali ſecondo la Legge, che parla delli Inteftadi, i Zudeſi periti diſponano.

Che dopoi fatta la Strida, le Carte ſian repoſte in recomandifia, per l'hauere dello Inteftado, che farà fora di Venetia. Cap. VI.

ORdinemo, che quando lo Doſe, ouer i Zudeſi fanno ſtridare, che cadaun, che hà Carta, ouer Carte, ò altra raſon ſopra i Beni di alcun, il qual ſia morto Inteftado fora di Venetia, quella, ouer quelle metta in recomandifia. Volemo, che ſe alcun non le harà meſſe, nientedimeno le robbe del Defuncto vegnano in Venetia in pericolo, coſì di coloro, che hanno meſſo, come di quelli, che non hanno meſſo. Et nulla vaglia à colui, che non hà meſſa la Carta, quanto à quelli Beni, che ſaran mandati à Venetia; e l'accaderà in quelli pericolo. Et queſto intendemo delle Carte; che non ſon ſtà rotte.

Del



De Debitore, qui ad terminum venerit, si Cartam cum securitate a Creditore non poterit recuperare, representet Pecuniam debiti Domino Duci, & Iudicibus.

Cap. VII.

Cum Debitor aliquis ante terminum, vel postea quo debitum persolvere tenetur, debitum Creditori presentaverit legitime, vel rationabiliter, si Cartula cum securitate a suo Creditore non potest recuperare, presentet Pecuniam debiti Domino Duci, & Iudicibus per se, aut per suum Nuntium, siue missum antequam compleatur terminus. Quam Dux, & Iudices accipientes dabunt Ministeriali, qui presentet illam Creditori, si fuerit Venetijs, & si absens fuerit, uxori, vel Domui eius; dicatque Ministerialis, quod Debitor paratus est reddere debitum, si Carta cum securitate sibi reddita fuerit. Carta autem si non fuerit illi prefato modo reddita, iterum Debitor eandem ante Ducem, & Iudices presentet Pecuniam, quam Dux Iudicio Iudicum faciat in uno sacculo sigillo Plumbeo sigillari, & dabit illam sigillatam Procuratoribus Sancti Marci sub periculo illius, qui eam accipere noluit, cum tali Ordine, quod eam non reddant Creditori, nisi Creditor Cartam reddiderit Debitori, vel Procuratoribus Sancti Marci, & securitatem ei fecerit super ipso Debito. Et cepta securitate, & Carta a Procuratore sancti Marci, vel a Creditore, dicti Procuratores Sancti Marci teneantur reddere Pecuniam Creditori, vel ei, qui est loco eius. Et hoc si debitor, vel ille, qui est loco Debitoris, iuraverit, quod non potest ei facere meliorem rationem, ita quod ille, qui est loco Debitoris, iuret secundum suam conscientiam. Post hanc vero depositionem Carta amplius non currit in penam.

Sup. c. 66. lib. 1. & c. 48. eo cir.

¶ Sed si ante Presentationem rupta erit Carta, ab eo tempore, quo Carta rupta fuerit usque ad tempus Presentationis, commissam penam exigi non vetamus.

¶ Si vero partem debiti presentaverit, & Creditor recipere noluerit ea, que dicta sunt de toto Debitu, fiant de parte debiti, quantum ad illam partem, pro alia autem parte, que non est presentata, remaneat ipsa Carta in suo vigore.

De illis, qui foris Venetias, tenentur debitum aliquod persolvere.


Cap. VIII.

Foris Venetias, verò cum aliquis tenetur aliquod debitum persolvere, si sibi fuerit Curia pro Venetijs, ubi fuerit iuratus, antequam terminus finiatur, vel postea presentabit Pecuniam Debitori Creditori, si est presens. Et si recipere noluerit, presentabit legitimo, si sup. b. non esset curia.

Sup. c. 10 in Conf. aud. & in pa. 1514. 7. Iun.

¶ Si autem Creditor presens non fuerit, presentabit eodem modo legato, quam legatus (si legitime fuerit, & rationabiliter presentata) suo sigillo Plumbeo in Testimonio bonorum hominum sigillabit, & parietur in curia (si commendaria ibi fuerit) in Testimonio bonorum hominum. Si vero

Vide e. 78. b. 6. ibi De uncto principali debitor.



Del Debitore, il qual sarà vegnudo in termine, se ello non potrà recuperare la Carta con la segurtà del Creditore, appresenti i Denari del Debito à Messer lo Dose, & ai Zudefi. Cap. VII.

Q Vando alcun Debitore auanti il termine, ò dopo il termine, nel qual lui è obligado pagare il Debito, presenterà legitimamente, ò ragioneuolmente il Debito al Creditore, se ello non puol recuperare dal suo Creditore la Carta con la segurtà, appresenti i danni del Debito à Messer lo Dose, & à i Zudefi per se stesso, ò per suo Nuncio, ò Messo auanti che'l compia il termine. I quali Danari il Dose, & i Zudefi torran, e daran al Ministerial, il qual presenterà quelli al Creditore se ello sarà in Venetia. Et se'l sarà absente, li presenterà alla Moglier, ouer à casa sua. Et dica il Ministerial, che'l Debitore è apparechiado rendere il Debito, se la Carta li sarà restituida, con la segurtà. Ma se la Carta non li sarà per il ditto modo restituida, il Debitore de nouo appresenti dauanti Messer lo Dose, & i Zudefi quelli stessi Danari i quali Messer lo Dose per Iudicio de i Zudefi farà sigillare con sigillo di Piombo in vn Sachetto, & darà quelli sigilladi à i Procuratori di S. Marco sotto pericolo di colui, che non li volse riceuere, con tal Ordine, che elli non rendano quelli Danari al Creditore, se'l Creditore non restituirà la Carta al Debitore, ouer à i Procuratori di S. Marco. Et se'l non li farà segurtà sopra esso Debito, & Receuta harrà il Debitore la Carta, & segurtà dal Procurator di S. Marco, ouer dal Creditore, esso Procurator di S. Marco sia obligado restituir i Danari al Creditore, ouer à colui, che farà in suo loco, & questo se'l Debitore, ouer colui, che farà nel loco del Debitore, zurarà che'l non li puol far miglior rason, in modo, che colui, che è in loco del Debitore, zuri secondo la sua conscientia. Dapoi veramente questa depositione la Carta più oltra non corre in pena.

¶ Ma se auanti la Presentatione la Carta sarà rotta, non doueremo scodere la pena commessa dal tempo, che la Carta sarà sta rotta fin al tempo della Presentatione.

¶ Se veramente l'hauerà presentato parte del Debito, & il Creditore non Phabbia volesto riceuere, quello, che è detto de tutto il Debito, sia fatto della parte del Debito; quanto a quella parte. Mà per l'altra parte, che non è presentata rimagna essa Carta in suo vigor.

De quelli, che son obligadi à pagar alcun Debito fora di Venetia. Cap. VIII.

F Ora di Venetia veramente quando alcun è obligado à pagar alcun Debito, se in quel loco sarà corte per Venetia, doue il Creditore sarà trouado, il Debitore appresenterà i Danari al suo Creditore auanti che compia il termine, ouer dapoi se lui è presente, & se lui non li vorrà receuere, lui presenterà all'Ambasciatore.

¶ Mà se'l Creditore non sarà presente, lui li appresenterà in quel medesimo modo al legato, i quali Danari il Legato (se elli saran legitimamente, & ragioneuolmente appresentati) col sigillo de Piombo in Testimonio di boni homini



non reddetur Debitori sigillata, & postea Carta non laborabit in pena, sed si ante rupta fuerit Carta, observato siue in parte, siue in toto secundum quod diximus supra de eo, qui Venetijs presentat. Et hoc volumus observari, si Debitor non dissigilavit, si autem dissigilavit, currat Carta, ac si Pecunia non esset presentata.

¶ Quod si in tali loco Debitor inuentus fuerit, ubi non sit curia Venetorum, tunc si presentat legitime, & rationabiliter Creditori si presens est, & nolit eam recipere, sigillabit Pecuniam in Testimonio bonorum hominum, & sub eorundem Testimonio ponet illam in custodia in aliquo loco, ubi sit Commendaria.

¶ Si vero debitum in tali loco solvere tenetur, ubi Commendaria non sit, mittet habere illud Venetias in Testimonio bonorum hominum per credentem hominem.

¶ Quod si nec Navis, nec homo venerit de loco illo Venetias, mittet illud Creditori suo Constantinopolim, vel faciet illud ibi poni in aliqua Commendaria in Testimonio bonorum hominum.

¶ Quod si nec hominem, nec Nauem inuenerit, qua veniat Venetias, vel vadat Constantinopolim, presentabit Pecuniam Debiti in aliqua parte, ubi sit Commendaria, & ponet illam in Commendaria.

Qui Possessionem Debitoris sui pro suo Debito tollere voluerit, si Propinquus, vel Lateraneus Debitum ei solvere voluerit, dabit Cartam sui debiti eidem cum vigore, & robore. Cap. IX.

Dic. vt in p.
1475. 27. Feb.
M. Conf.

Cum Possessionem Debitoris sui aliquis pro Debito suo tollere voluerit, si Propinquus vel Lateraneus Debitum Creditori persolvere voluerit, & si Creditor appagare se voluerit, dabit Cartam sui Debiti cum vigore, & robore Propinquo vel Lateraneo Debitoris, qui Debitum illi persolvere voluerit. Et si Creditor Inuestitionem, vel proprium habuit antequam Triginta Dies proprii compleantur, omnia ista proficiant Propinquo, vel Lateraneo.

Si per Pignus, & securitatem dederit quis Possessionem suam alteri. Cap. X.

Supp. c. 44.
Conf. aud.

Si per Pignus, & securitatem quis det Possessionem suam alteri, prefato modo debet habere Propinquus, vel Lateraneus, restituet tamen Domino Pignoris, quod in Pignore continebitur. Et si probauerit, quod Dominus Pignoris minus inde dederit, quam in Pignore contineatur iurabit Dominus Pignoris dicere veritatem quantum precium inde persoluit, quantum dixerit, tanto illi cum prode, & duplo appagabit. Quod si iurare voluerit, non amplius ei appagabit, nisi quantum illum appagasse probauerit cum prode tamen, & duplo. Nam si Propinquus, vel Lateraneus volens Possessionem illam presentabit Pignora ei, qui fecit Pignus infra 30. dies facti Pignoris, ex tunc non laborabit Pignus prode.

Sup. c. 26. &
27. col. aud.

¶ Et



homini sigillarà, & metterassi in custodia (se in quel loco farà Commendaria) in Testimonio de boni homini. Se veramente non ne farà Commendaria, quelli se restituiran al Debitore sigillati, & poi la Carta non opererà in pena, ma ben, se auanti farà rotta la Carta, offeruando, ò in parte, ò in tutto secondo, che hauemo detto sopra di colui, che appresenterà à Venetia. Et questo volemo sia offeruado, se'l Debitore non l'ha dissigillada. Mà se lui l'ha dissigillada, corra la Carta, come se i Denari non fossino appresentadi. Et se in tal loco, doue non sia Corte de Venetiani, il Debitore sarà trouado, all' hora se lui l'appresenterà legitimamente, & rasoneuolmente, si l'è presente, & non li voglia receuere, esio Debitore sigillarà essi Danari in Testimonio di boni homini, & in Testimonio de quelli stessi metterà quelli Danari in custodia in alcun loco, doue sia Commendaria.

¶ Se veramente il Debitore sarà tegnudo à pagar il Debito in tal loco, doue non sia Commendaria, lui mandarà quello hauere in Venetia in Testimonio di boni homini per homo fidado.

¶ Mà se ne Naue, ne homo venira da quel loco à Venetia, ello manderà quello al Creditor suo in Constantinopoli, ouer farà quello mettere in quel loco in alcuna Commendaria in Testimonio di boni homini.

¶ Et se non trouarà ne Homo, ne Naue, che vegna à Venetia, ò vada in Costantinopoli, presenterà li Danari del Debito in qualche loco, doue sia Commendaria, & quelli metterà in Commendaria.

Colui, che vorrà togliere la Possession del suo Debitore per il suo Debito, se'l Propinquo, ò Lateraneo gli vorrà pagar il Debito, lui darà à quello la Carta del suo Debito con Vigore, & Robore. Cap. IX.

Q Vando alcun vorrà tuor per suo Debito la Possession del suo Debitore, se il Propinquo, ò Lateraneo del suo Debitore vorrà pagar il Debito al Creditor, & se il Creditor se vorrà pagar, darà la Carta del suo Debito con Vigore, & Robore al Propinquo, ò Lateraneo del Debitore, il qual li vorrà pagar il Debito. Et se'l Creditor hauera hauuto Inuestition, ò Proprio, inanti, che sian compiti i giorni del Proprio, tutte queste cose faran à beneficio del Propinquo, ò Lateraneo.

Se alcun harà dato la sua Possession ad altri per Pegno, & segurtà. Cap. X.

S E alcun per Pegno, & segurtà dia la sua Possession ad altri, nel modo predetto il Propinquo, ouer Lateraneo la diè hauer; il restituirà però al Signor del Pegno quello, che nel Pegno se contegnira. E se'l prouara, che'l Signor del Pegno habbia dato manco de quello, che si contien nel Pegno, il signor del Pegno zurarà dir la verita quãto precio lui ha pagado di quello, & quanto lui dirà, tanto li pagara con li prode, & doppio. Et se'l non vorrà zurare, non li pagará più, se non quanto li prouara quello hauer pagado, con il prode però, & doppio. Impercioche se'l Propinquo, ò Lateraneo vorrà quella Possession, appresenterà i Pegni à colui, che l'ha in pegno infra Zorni 30. dapoì, che lo l'ha in pegno. Et dall' hora auanti il regnò non patrà prode.

¶ Et



L I B E R

¶ Et volumus quando quis dicto modo Possessionem suam ponit in Pignore quòd duo Examinatores ad minus subscribant, si eis videtur, quòd non sit Pignoratio in fraudem Propinqui, vel Lateranei, alioquin non debent subscribere. Aliter facta Pignoratio Possessionis non valebit.

Donatio non valeat, nisi duo ad minus de Examinatoribus subscribant
in Carta donationis. Cap. XI.

Decl. vt in
6. lib. 1. in fine

P Reterea dicimus, quando aliquis vult donare rem suam immobilem, vt non possit esse valida donatio, nisi duo ad minus de Examinatoribus subscribant in donatione, & isti Examinatores considerabunt, an donatio sit facta in fraudem (vt supradictum est) ad hoc vt scire possint, utrum subscribere in donatione debeant, vel non.

De Fortio. Cap. XII.

Decl. vt in
ca. 15. prom.
male, & par.
x 175. 2. Dec.
M. Com. cor.
cap. 6. prom.
male,

S I per fortiam intromiserit quis Possessionem, vel rem alterius, eorum ius, quòd habet in re, vel Possessione, illa amittat, detque Vadimonium emendandi ad Curiam.

¶ Sicque fiat illi, qui sibi per vim iustitiam facit.

¶ Qui Insultum in alterius Dominum fecerit, ita quòd ostium, vel parietem Domus fregerit, vel de rebus Domi abstulerit, vnam valentem Domum tantundem, vel estimationem ipsius Domus emendare Iudicetur, & detur Domino Domus, in qua insultum fecerit. Quòd si insequendo aliquem, insultum in Domo alicuius fecit, emendet Domino Domus, secundum quòd Iudicibus videbitur, & det Vadimonium emendandi ad Curiam.

De illo qui sine Sententiâ Pignora facere præsumpserit. Cap. XIII.

I lle verò, qui sine Licentia Pignora facere præsumpserit, Iudicabitur reddere Pignora, & dabit Vadimonium emendandi ad Curiam.

Qui præsentauerit alicui Vadium facere Pagamentum, debeat statim
Pignus in manibus Iudicum dare. Cap. XIV.

P Racipimus de cetero inuiolabiliter obseruandum, quòd quicumque præsentauerit Vadium Coram Iudicibus alicui facere Pagamentum, debeat statim Pignus in manu Iudicum exhibere de duodecim Denarijs pro Libra in quantum ascenderit Capitanea si Iudicibus videbitur Vadium accipere. Quòd si non obseruauerit, Iudices assignare debeant Pignora illa pro prædictis in manu Camerarij communis Venetiarum.



¶ Et volemo quando alcuno in ditto modo impegnà la sua Possession, che doi Effaminatori almen se sottoscriuano, se li pare, che la non sia Pignoration in fraude del Propinquo, ouer Laterano, in altra guisa non debbian sottoscriuere, altramente la Pignoratione della Possession fatta non valera.

La Donation del Stabile non vaglia, eccetto se doi almen degl' Effaminatori sottoscriua in Carta di Donatione. Cap. XI.

A Ncora dicemo, quando alcun vol donar la sua cosa immobile, che la Donation non possi esser valida, eccetto se doi almen degl' Effaminatori sottoscriua in la Donatione. Et questi Effaminatori consideraran, se la Donation sia fatta in fraude, ò non (come è sopradetto) à cason, che possa sauere, si diè sottoscriuere in la Donation, ò non.

Del Forzo. Cap. XII.

S E alcun per forza intrometterà la Possession, ouer cosa de altri, colui perda ogni rason, che l'hà in quella cosa, ouer Possession, & dia segurtà de emendar alla Corte.

¶ Così similmente sia fatto à colui, che per forza fà Iustitia à se stesso:

¶ Colui, che insulto in la Casa d'altri farà in modo, che'l rompa la Porta, ouer Paredo della Casa, ouer portarà via delle cose di Casa, sia Zudegado di emendar vna casa di tanta Valuta, ouer la Stima de essa Casa, & sia data al Signor della Casa, in la qual hauerà fatto lo Insulto. Et se in seguir alcun, l'hà fatto lo Insulto in casa d'alcun, emenda al Signor della Casa in Denari secondo, che alli Zudesi parerà, & dia segurtà di emendar alla Corte.

De colui, che senza Licentia pressumerà far Pegni. Cap. XIII.

C Olui veramente, che senza Licentia harà presumption di far Pegni, sarà Zudegado rendere i Pegni, & darà segurtà de emendare alla Corte.

Colui, che presenterà ad alcun la segurtà di far Pagamento, debbia di subito dare il Pegno in man de Zudesi. Cap. XIV.

C Omandamo, che da mò auanti inuiolabilmente se offerui, che cadaun che presenterà segurtà denanzi i Zudesi de far Pagamento ad alcun, debbia di subito dare fora il Pegno in man de Zudesi de Danari dodesse per Lira in quanto ascenderà il Capital, se'l parerà à i Zudesi di tuor segurtà. Et se'l non offeruarà, i Zudesi assignar dieno quelli Pegni per le cose predate in man de Camerlenghi del Commun di Venetia.

L

Che



L I B E R

Quòd Pecunia , vel res aliæ , quæ solui debent Annuatim ; & soluta non fuerint pluribus Annis , simul totum solui debeat .

Cap. X V.

Quoniam non videbitur remittere Debitum , cui non est in Terminos satisfactum , statuimus , quòd si aliquis omni Anno debeat aliquam quantitatem Pecunia , vel aliam rem soluere , & pluribus Annis non soluit simul totum id , quòd in his Annis soluere debebat , peti possit .

Quòd quicumque calumniatur de habere socij , vna sola vocatione vocabitur . Cap. X V I.

Si plures fuerint in vna Domo , vel vna Naue , & aliquis illorum perdidit aliquod habere , & dubitat de aliquo illorum super habere sibi ablato , poterit calumniare quemcunque ex illis voluerit . Et ille , quem ipse calumnauerit , iurabit dicere veritatem , quam scit . Et ad hoc faciendum vocabitur vna sola vocatione . Qua ergo vocatione si non venerit , tunc iurabit ille , quòd habere , quod ibi ablatum est , habuit in Domo , vel Naue , in qua ille fuerit , & inde fuerit sibi ablatum , nec credit se posse illud recuperare , nisi per Deum , & per illos , qui cum eo fuerunt . Ille verò , qui fuerit vocatus , & contempserit venire , iudicabitur reddere illud .

De vno præcepto solummodo de Rubaria faciendo , preda , Furto , Fortio , & cæteris in Capitulo . Cap. X V I I.

Statuentes statuimus , quòd de Rubaria , Prada , Furto , Fortio , Clamoribus , Interdictis , & Presentationibus solummodo habeatur vnum præceptum , absque inducia aduocatoris .

De Interpretatione , vsque ad Annum facienda per Dominum Ducem cum conditoribus . Cap. X V I I I.

Quoniam nemini dubium esse debet , quòd hi Leges debent interpretari ; & obscuritates earum in veri lucem redigere intellectus , qui Laborem eas proprio condiderunt : Volumus quòd si aliquod dubium , vel obscurum in dictis Nostris Statutis vsque ad Annum occurrerit , hi omnes , vel duo eorum , qui ea condiderunt vna nobiscum vsque ad dictum tempus interpretandi , & dilucidandi liberam habeant facultatem , cui interpretationi , vel dilucidationi sic facta omnimodè pareatur .



*Che i Denari, ò altre cose, che se dien pagare de Anno in Anno, e non far più
più Anni pagadi, tutte insieme se debbia pagare. Cap. XV.*

PErche il non pare remettere il debito colui, al qual non è in termine satisfatto, statuimo, che se alcun diè pagar ogni Anno alcuna quantità de Danari, ò altra cosa, & non hà più Anni pagado, possi esser dimandato insieme tutto quello, che douea in questi Anni pagare.

*Che colui, che vien incolpado dell'hauere del Compagno, con vna sola
Citatione sia Citado. Cap. XVI.*


SI più saran stadi in vna Casa, ouer in vna Naue, & alcun di quelli hàrà perso alcun hauere, & dubita de alcun di quelli sopra l'hauere à lui tolto, potrà incolpare qualunque ello vorrà de quelli. Et colui, che sarà incolpado, zurerà dire quella verità, che l'sà. Et a far questo ello farà chiamato con vna sola Citatione. Alla qual Citatione se'l non vegnirà, all' hora colui zurerà, che l'hauere, il qual glie sta tolto ello l'hà hauuto in Casa, ouer in Naue, in la qual colui è stado, e che de lì gli è stà portà via, ne crede poter trouare quello, se non per Dio, & per quelli, che con esso son stadi. Colui veramente, che sarà stà chiamato, & non si hà curado di venire, sarà condemnado restituir quella cosa.

*De vn Comandamento, che se diè far di Robaria, Preda, Furto, Fortio,
& altri nel Capitolo. Cap. XVII.*

STatuendo ordinemo, che de Robaria, Preda, Furto, Forzo, Chiàsmori, Interditti, Presentation solamente habbia vn Comandamento senza iudusia de Aduocato.

*Delle Interpretation da esser fatta per Messer lo Dose con i Conditorì
in fin ad vno Anno. Cap. XVIII.*

PErche à niun die esser dubio, che quelli dien interpretar le Leze, & le oscurità, di quelle redrizare in la luce del vero intelletto, i quali con soa propria Industria han quelle composte, volemo, che se alcun dubio, ouer oscurità in ditti Nostri Statuti insin ad vno Anno occorrerà, quelli tutti, ouer dui de essi, che le hà composte insieme con Noi in fin al ditto tempo, habbian libera facultà de interpretar, & dilucidare. Alla qual Interpretation, ouer Dilucidation così fatta ad ogni modo se debbia obbedire.



INCIPIIT LIBER ADDITIONVM ET CORRECTIONVM CONDITARVM

Super Statutis, & Legibus Venetorum!

Per Excellentissimum Dominum Andream Dandolo, Dei Gratia Venetorum Ducem Illustrem, cum alijs reformationibus Prædecessorum suorum diuersis temporibus, editis per eundem sub diligenti Ordine locatorum, qui Liber Sextus est nuncupatus.

PROEMIVM.



ANDREAS Dandolo Dei Gratia Venetiarum, Dalmatia, atque Croatia Dux, Dominus quartæ partis, & dimidia totius Imperij Romania, vniuersis, & Singulis Nostri Ducatus fidelibus, & subiectis gratiam suam, & omne bonum.

Postquam Cælestis altitudo Potentia supra cuncta tenens in Excelsis Imperium, perfectamque habens (velut omnia palmo concludens) ad singula potestatem, nos sua Clementi pietate ad Ducalis dignitatis apicem euocauit. Curis sollicitamur assiduis, & vigili meditatione pensamus, ut (iuxta credita Nobis dispensationis Officium) subiectorum comodis, in quorum prosperitate utique prosperamur, iugi (quantum nobis promittitur ex alto) studio sollicitudinis intendamus. Equidem voluntarios pro ipsorum quiete Labores amplectimur, & Noctes transimus insomnes, ut remotis scandalis pacem eis præbere possimus, & quæ effrenata cupido, & Mobilis humana natura nouas semper deproperans edere formas, Lites, & iurgia inuenire conatur, Iustitiæ Limitibus, quæ cæterarum virtutum noscitur Mater decora, nunc antiquorum lucidatione, nunc nouorum editione iurium (quantum est nobis possibile) reprimamus. Sanè post vera Statutorum Nostrorum volumina à diuina memoria Domino Iacobo Theupolo inclyto Venetiarum Duce prædecessore Nostro, tam prouide, quàm utiliter pro cultu ampliori Iustitiæ compilata, inuenimus ex obseruantia diuersitate, & dubietate frequenti, quæ plerisque in Iudicijs emergebant, ab Illustribus Ducibus prædecessoribus Nostri nonnullas utiles, & necessarias editas sanctiones. Quæ licet tunc temporibus plene, abundeque sufficerent ad Iustitiæ ministrandam, tamen, quia nulla iuris editio (quantumcunque perpenso digesta consilio) ad humanæ naturæ varietatem, & eius Machinationes inopinabiles sufficit, nec ad decisionem lucidam seu nodosæ ambiguitatis attingit, præsertim etiam quòd vix aliquid adeo certum, vel clarum statuitur, quin ex causis emergentibus quibus iura posita mederi non possunt in dubium reuocetur. Et quia non est reprehensibile

Iudi-



INCOMINCIA IL LIBRO DELLE ADDITIONI, ET CORRETTIONI

Composte sopra i Statuti, & Leze Venetiane.

Per lo Eccellentissimo Messer Andrea Dandolo, per Gratia di Dio Illustrissimo Dose de Venetiani, con altre reformation de suoi Predecessori in diuersi tempi composte, per lui stesso sotto diligente Ordine collocade, intitolado Libro sesto.

P R O E M I O.



ANDREA Dandolo per gratia de Dio Dose de Venetia, de Dalmatia, e de Croatia, Signor della quarta parte, e della mittà de tutto lo Imperio de Romania, a tutti, e cadaun fideli suggetti del Nostro Ducato la gratia sua, & ogni bene.

DApoi che l'altezza della celestia potentia, la qual sopra tutte le cose in eccelso tien l'imperio, & a cadauna cosa hauendo perfetto potere (come quella, che nel pugno ogni cosa conclude) ne ha con la sua clemente pietade a l'altezza della dignità Ducale chiamato. Semo da continue cure sollicitadi, & con vigilante cogitatione pensiamo, accioche (secondo l'Officio della dispensation a noi recomandada) ai commodi de nostri subditi, in la prosperità de quali noi senza dubio prosperiamo, con continuo studio di sollicitudine (quanto a noi farà dalla superna gratia permesso) intendiamo. Noi in verità assumemo per la loro quiete volontarie fatiche, e scorremo più notte senza dormire, accioche remoti i scandali, possiamo a quelli dar pace, & che con i termini della Iustitia, la qual vien conosciuta esser veneranda madre delle altre virtù, hor con lucidation delle antique Leggi, hor con publicatione delle noue (quanto ne è possibile) reprimemo le liti, & contentioni, le qual la sfrenata cupidità, & mobile natura humana sempre appressandosi di parturir noue forme, s'afforza di trouare. Veramente dapoi i Vecchi volumi de nostri Statuti dalla felice memoria di messer Iacomo Theupolo inclito Dose di Venetia predecessor nostro per maggior adornamento della Iustitia non mancò prouidamente, che vtilmente compiladi, hauemo trouato per la diuersità de l'offeruanza, & dubietà frequente, le qual in più, e più iuditij se discouerzeuano, esser sta dalli Illustri Dosi nostri predecessori molte Leggi vtili, e necessarie composte. Le quale benche a quel tempo plenariamente bondantemente ad administrar iustitia eran sufficienti, nientedimeno, perche niuna dicision de rason sia con quanta accurata consultatione se voglia trattat, non pol esser alla varietà della natura humana, & alle sue inopinabili machinationi sufficiente, ne puol a lucida decisione della sua nodosa ambiguità accostarsi, specialmente, che etiandio a pena alcuna cosa tanto



L I B E R

*Iudicandum, si secundum varietatem morum, & temporum statuta quando-
cunque varientur humana, maxime cum urgens necessitas, vel evidens uti-
litas id exposcit, quoniam, & ipse Deus, ex ijs, qua in veteri Testamen-
to statuerat, nonnulla mutauit in nouo. Dum per experientiam frequenter
à nobis in Iudicijs habitam multa dubia, & casus nouissimos circa eorun-
dem Statutorum Nostrorum obseruantia suscitasse pluries, & suscitare quo-
tidie cerneremus, quibus subiectis non mediocriter parabatur dispendium, &
effectus Iustitia plerumque tradabatur, ad utilitatem Publicam, in qua om-
nis Nostra versatur vigilia, curam extendimus, & ambiguitates, & erro-
res huiusmodi omnino tollere, elucidare (Diuina suffragante clementia) de-
siderabiliter affectantes, viros Nobiles Marcum Mauroceno, Marcum Lau-
redano, Franciscum Quirino, Benedictum de Molino, & Marcum Iustiniano
omnes Procuratores Sancti Marci, honorabiles ciues nostros, Homines uti-
que virtutis, & claritatis eximia, quorum fidem, & probitatis Industriam
ex multis iam rerum argumentis accepimus, conuocari mandauimus, eo-
rumque humeris iniunximus, ut Constitutionum Nostrarum voluminibus di-
ligenter perquisitis, tam in corrigendis, & de nouo condendis Statutis,
quàm in resciscendis superfluis, & dubijs declarandis, salubre nobis Consi-
lium exhiberent. Qui commissis eis fideliter exequentes post examinationis
longa solemnia nobis Correctiones, & Declarationes quàm plurimas, quas
in eis utiles, quinimmo necessarias nouerant, obtulerunt. Quas vidimus;
& legimus, & eas ad Dei, & Iustitia cultum, Patrie decus, subditorum-
que commodum respicere cognoscentes, Procerum, Nobilium, atque sapien-
tum Nostrorum minoris, & Maioris Consilij consensu prahabito, & collau-
datione Populi subsequuta Dei, ac Beati Euangelista Protectoris Nostri Mar-
ci inuocato suffragio, approbauimus, & ratificauimus, Nostrarum constitu-
tionum robur eis plenissime commodantes, volentes, & Mandantes vniuersis
Nostri Ducatus Iudicibus, & subiectis, ut eas pro Statutis debeant in Iu-
dicijs, & extra inuiolabiliter obseruare.*

¶ *Et quia memorata Additiones, & Correctiones veterum Statutorum
diuersis (ut pramittitur) adiuuenta temporibus incertis voluminibus vaga-
bantur, ut eorum cognitio, & in Iudicijs allegatio, qua prius difficilis fue-
rat, omnibus habilior esse queat, & ne relictis Prioribus voluminibus Sta-
tutorum, fabricandi noua cum labore, & expensarum dispendio materia
praberetur, ipsarum omnes, & singulas, & anterioris temporis, & mo-
derni in unum volumen (quòd sextum volumus nuncupari) redigi iussimus
earum quibuslibet (ordine certo) sub conditorum nominibus Proprijs, & ru-
bricis sibi competentibus collocatis.*



certa ouer chiara si puol statuir, che per le cause soprazonzenti, alle quali le Leze fatte non ponno prouedere, non sia ancora fatta dubiosa. Et perche il non se diè reputar cosa reprehensibile, se secondo la varietà de costumi, & tempi, le Leggi humane in ogni tempo se van variando, & massimamente, quando la necessitâ vrgente, ò vtilità euidente il ricerca. Impercioche, & esso Sign. Dio molte delle cose, che l'haueua statuito nel Testamento vecchio, l'ha mudade nel nouo. Mentre, che per l'esperienza per noi frequentemente hauuta nelli Iudicij, vedessimo molti dubij, & casi inusitati circa la osseruantia de essi statuti esser più volte suscitadi, & ogni giorno suscitarfi, per le qual cose à Subditi non picciol danno, & spesa se apparechiaua, & l'effetto della Iustitia spesie volte se retardaua, alla publica vtilità, in la qual ogni nostra vigilantia se trauaia, hauemo il pensier nostro applicado. Et desiderabilmente affettionati col suffragio della Diuina Clementia queste tal ambiguitadi, & errori rimouere per ogni modo, & elucidar. Hauemo comandato, che i Nòbili Huomini Marco Morosini, Marco Loredano, Francesco Quirino, Benedetto da Molino, & Marco Iustinian, tutti Procuratori di San Marco honoreuoli Cittadini Nostri homeni senza dubio de virtù, & amplitudine esimia; la fede, & approbata industria de quali zà per molti argomenti de effetti hauemo intesa, siano auanti di Noi conuocadi, & questo cargo hauemo dato à loro, che diligentemente recerando i volumi delle constitution Nostre, elli cosi in correzzere, e far de nouo i Statuti, come inriscare le parte superffue, & in dichiarire i dubij dar à Noi douesseno consiglio salutifero, i quali fidelmente le cose à loro commesse essequendo dopoi le solennità de longa effaminatione, offerreno à Noi più, e più, Correttioni, e Dechiarationi, la qual conoscendo in essi Statuti esser vtili, anzi più presto necessarie, le qual Noi hauemo viste, & lette, e conoscendo quelle al culto Diuino, & della Iustitia, all'ornamento della Patria, & commodo de Subditi redundare; primo hauuto il consentimento de i Presidenti Nobili, & Sauij Nostri del minor, & maggior Consoglio, & secura la collaudation del Popolo inuocando il suffragio del Signor Dio, e del Beato Messer San Marco Euangelista Protettor Nostro, hauemo approbate, & ratificate, plenissimamente à quelle concedendo la fermezza delle constitution Nostre. Volendo, & commandando vniuersalmente a tutti i Zudesi, & Subditi del Dogado Nostro, che quelle debbiano in Iudicio, e fora di Iudicio per Statuti inuiolabilmente osseruare.

¶ Et perche le memorate Additioni, e Correttioni de Statuti vecchi son stà (come è anteditto) hor in diuersi tempi trouate, & vagauano in Volumi non certi, accioche la cognition di quelle, & Allegation nelli Iudicij, la qual per auanti era difficile, possi esser à tutti più habile, & accioche il non si desse Materia lassando li anteriori volumi di Statuti fabricarli noui con fatica, e dispendio di spese, hauemo Comandato, e di tutte, & cadauna, & del tempo precedente, & del moderno, sian o redutte in vn Volume. Il qual volemo, che chiamato sia il sesto (con certo Ordine) cadauna de esse sotto i nomi proprij de suoi Conditori con le rubriche ad esse competenti collocando.



De Statuto per aliquem allegato ostendendo. Cap. I.

¶ Franciscus Dandolo Dux. 54.

Super Primo Capitulo Statuti de presumptionibus, ubi dicitur si aliquis dicit, quod secundum Statutum aliquid facere potest, creditur ei, nisi contrarium alius ostenderet. Mandamus de cetero observari, quod ille, qui hoc dixerit, teneatur Statutum, de quo locutus fuerit ostendere, & sibi aliter non credatur.

De præsumptione servanda in posthumis circa rem legatam per Testatorem extraneum post mortem Filij Testatoris.

Cap. I I.


Idem

Cum in Prologo Statuti de violentis presumptionibus sit in fine quoddam Capitulum infrascripti tenoris. Item si aliquis reliquit rem aliquam Filio suo, & voluit, quod post mortem filij alius eandem rem habeat violenter præsumimus, quod Testator voluit alium rem habere, cum Filius decesserit sine hæredibus, vel alijs Masculis ex Filio descendentes per Masculos, alioquin noluit eum habere, & secundum hoc sententia feratur, nisi contrarium fuerit probatum. Et si interdum circa dictum Capitulum dubietas emerferit, declaramus ad omne dubium submovendum (cum talis semper fuerit intellectus) quod illa verba Statuti, qua dictum dubium afferebant, qua dicunt ultimam Ordinationem fore tenendam, & quod Textus Cartula sit servandus: antedictæ presumptioni præiudicium, nec dubium possint, seu debeant de cetero generare.

Quod non fiat alienatio Immobilium Ecclesiarum, nisi cum auctoritate Episcopi de voluntate Capituli, Procuratorum, & duarum Partium vicinorum. Cap. I I I. Idem

Super secundo Capitulo Primi Libri, ubi dicitur, quod Plebaniores omnes Immobiles suarum Ecclesiarum alienare poterunt cum consensu vicinorum, & auctoritate Episcopi super quo multa fraudes committuntur, & committi possunt in præiudicium Ecclesiarum. Decernimus in posterum observandum, quod ad tales Alienationes clametur Capitulum Ecclesia, Procuratores ipsius, & vicini contracta. Et intelligantur omnes vicini, qui Possessiones habent in Parochia ubicunque habitarent. Et tamen Alienationes fieri non possint, nisi congregata fuerit maior Pars vicinorum predictorum, & auctoritate Episcopi, & de voluntate Capituli Ecclesia, & Procuratorum ipsius, & voluntate, & consensu duarum Partium vicinorum per modum predictum Congregatorum. Et in Alienationibus aliter factis, quam per modum predictum Indices Nostri ullo modo se subscribere non possint.

De



An. 119.

Vide pl. 418.
in lib. vita
Maio.Hoc habetur
6.4. lib. 3.De mobilibus
dic. ut in
6.27. consil.
auctor.

Del Statuto per alcun Allegato, che'l se diè mostrare. Cap. I.

¶ Francesco Dandolo Dose. 54.

Sopra il Primo Capitolo del Statuto delle presumption, doue vien dito ; se alcun dice, che secondo il Statuto ello puol far alcuna cosa, sarà creduto à quello, se l'altro non mostrerà il contrario. Comandemo, che da mò auanti sia offeruado, che colui, il qual questo dirà, sia obligado di mostrar il Statuto, del qual hà parlato, & altramente non sia à lui creduto.

Della presumptione da esser seruada inli posthumi, circa la cosa per il Testador estraneo lassata, dopoi la morte del Testatore. Cap. II. Idem

Conciosia, che nel Prologo del Statuto delle presumption violenti sia nel fine vn Capitolo del tenor infra scritto: Item se alcun hà lassado alcuna cosa à suo Fio, & hà volesto, che dapoi la morte del Fio vn'altro habbia quella istessa cosa, violentemente presumemo, che'l Testator hà volesto quell'altro hauer la cosa, quando il Fio sarà morto senza Heredi, ouer senza altri Mascoli descendenti dal Fio per Linea Mascolina, altramente non ha volesto colui hauerla, & secondo questo sia fatta la Sententia, eccetto se'l contrario sarà prouado: Et alcune fiате circa detto Capitolo sia nassudo dubio, dichiaremò per rimouere ogni dubitatione (conciosia, che sempre tale l'intelletto sia stado) che quelle parole del Statuto le quali faceuan il detto dubio, le quali dicono, che l'ultima Ordination se die tenere, & che'l Testò della Cartula se diè offeruare, non debbiano, ouer non possano alla preditta presumption preiudicio, ouer dubio da mò auanti generare.

Che'l non sia fatta Alienatione de i Stabili delle Chiese, se non con autorità del Vescouo, & de volontà del Capitolo, de Procuratori, & delle do parte de Vicini. Cap. III. Idem

Sopra il 2. Capit. del Primo libro doue se dice, che i Piuani poranno alienar tutte le cose immobili delle sue Chiese con consentimento de visini, & con autorità del Vescouo, sopra la qual molte fraude son commesse, & se ponno commettere in preiudicio delle Chiese. Decernimo, che da mò auanti se offerui, che a tale alienatione sia chiamato il Capitolo della Chiesa, i suoi Procuratori, & i vicini della Contrada. Et sia inteso vicini tutti quelli, che han Possession in la Parochia, habitasseno in qualunque logo se voglia. Et che tali alienationi far non si possino, eccetto se'l sarà congregata la maggior parte de visini predetti, & con autorità del Vescouo, & de volontà del Capitolo della Chiesa, e de suoi Procuratori, & con volontà, e consentimento delle do parte de visini per il predetto modo congregadi. Et in le Alienation altramente fatte, che per il predetto modo i nostri Zadesi per alcun sottoscriuersi non possano.

Della



L I B E R
De Interpretatione Quintelli. Cap. I V.

¶ Andreas Dandulo Dux. 56.

De quo in
2. lib. 2.

Volentes in casibus dubijs Interpretatione lucida providere, presenti declaratione sancimus, quòd Quintellum intelligatur, & sit quintum quinti precij, pro quo Vendita fuerit, seu alteri alienata Possessio Quintello subiecta. Quòd interpretamur quatuor pro Cento, & sic cuncti Nostri Iudices de cetero, & Officiales, coram quibus pro solutione Quintelli questio verteretur, debeant per sententiam terminare.

Quòd Iudices possint absolvere Reum, non prosequente actore. Cap. V.

¶ Francisco Dandulo Dux. 54.

Sup. c. 64.
hoc lib.

Concor. cum
c. 4 in 2 lib.
2. c. 9. Conf.
actor,

Ceterum, quia saepius, immo plerisque occurrit propter malignitates hominum conantium indebita sub Palio Iustitia, vel iuris bona aliorum subripere, quòd actor, dum fecerit Citari, & conveniri Reum coram Iudicibus Nostri non habentibus Iustitiam, & Petitionem fecerit suam, & super inde questio fuerit agitata, cognoscer, vel perpendit aliquammodo iustam causam non fouere, vel pro se non obtenturum Iustitiam, & propterea desinat ab inchoata Lite, nulla super inde lata sententia, in fraudem utique, & dispendium defendentis, vel rei. Cupientes, ut finis Litibus imponatur, & ne quis indebitate fatigetur, statuentes mandamus de cetero observari, quòd Iudices Nostri, coram quibus huiusmodi quæstiones fuerint in posterum ventilatae possint, & debeant ad Petitionem rei, seu defendentis in prefatis Litibus, seu Placitis procedere, & sententiare tam in absolvendo reum, quam aliter, sicut eis videbitur fore iustum.

Quòd Iudices in dispari numero constituti, si fuerint discordes, debeant venire ad Dominum Ducem.

Cap. V I.

¶ Vacante Ducatu post obitum D. Petri Gradonico Ducis. 55.

Ab 2343
Sup. c. 21. in
Confil. aud.
2. in p. 1260.
23. Augusti
24. Confil.

Et si contigerit Iudices in dispari numero Constitutos, seu constituendas habere opiniones in sententiando diversas, ita quòd maior pars ipsorum non conveniret in unum, sed essent eorum opiniones tres, vel plures, debeant venire ad Ducem, & coram ipso conscientias suas narrare, & illa, cui Dux assensum prestiterit, erit sententia.



¶ *Andrea Dandolo Dose 56.*

Volendo ne i casi dubiosi con lucida Interpretation prouedere, con la presente dichiarazione statuimo, che il Quintello se intenda, & sia il quinto del quinto Precio, per il qual sarà sta venduta, ouer altramente alienata la Possession suggetta al Quintello, el qual interpretamo quattro per Cento. Et così tutti i Nostri Zudesi da mò auanti, & Officiali denanti i quali se agitasse Lite per solutione del Quintello, debbian per sententia terminare.

Li Zudesi possano assoluere li Rei non proseguedo l'Attore. Cap. V.

¶ *Francesco Dandolo Dose. 24.*

MA perche speffe fiate, anzi à più persone occorre per la malignità deli homeni sforzandosi sotto mantello de Iustitia, ouer de rason i Beni Alieni rapinare, che l'Attor quando l'harà fatto Citar, & conuegnir il Reo denanti i Zudesi Nostri, i quali non habbino Iustitia, & harà fatto la Petitione sua, & sarà sopra ciò agitata la Lite cognoscerà, e considererà per qualche modo non Litigar iustamente, ouer che'l non porrà in suo fauor ottegnir Iustitia, & perciò cessarà dalla comenzata Lite, non sendo sopra ciò fatta alcuna Sententia, in fraude senza dubio, & dispendio de quello, che defende, ouer del Reo. Desiderando, che'l sia posto fine alla Lite, & che niun indebitamente sia strusciado, statuendo comandemo da mò auanti esser offeruado, che i Zudesi Nostri, auanti i quali simile Lite seran nell'auuenire ventillate; possano, & debbiano à petitione del Reo, ouer del Defendente nelle Liti preditte, ouer Placiti procedere, & sententiar, così in assoluere il Reo, come altramente, come ad essi parerà esser iusto.

Che i Zudesi in numero dispare constituidi, se elli seran discordi, debbian vegnir à Messer lo Dose. Cap. V I.

¶ *Vacando il Dogado dapoi la morte di Messer Pietro Gradenigo Dose 55.*

ET se l'occorrera, che i Zudesi in numero dispare constituidi, ò che saranno constituidi, habbiano nel sententiar diuerse opinioni, in modo, che la maggior parte de essi non conuegnano in vna opinione, ma fossino le lor opinioni tre, ò più, debbian vegnir à messer lo Dose, & denanzi di esso narrare le so conscientie, & quella alla quale il Dose consentirà, sarà sententia.

Della



L I B E R U S
De Probatione Vadimoniorum. Cap. V I I.

¶ Franciscus Dandulo Dux. 54.

Vide p. 155.
25. Febr. M.
Conf. & 13.
Mal. corr.
Grati c. 6.

Cum hucusque servatum sit de Vadimonijs comprobandis occasione repromissarum, qua sunt per Breuiaria facta per Notarios sine alicuius Iudicis subscriptione, de quibus Vadimonijs fit mentio in Trigesimo Primo Capitulo Primi Libri statuimus, & ordinamus, quod de cetero ipsa Vadimonia per dictum modum facta valere non debeant, sed probationes suprascriptorum Vadimoniorum fiant coram Iudicibus de Proprio, vel coram alijs Iudicibus, ad quos spectabit, vel per Cartam securitatis, & manifestationis, vel per idoneum Testem Masculum, vel feminam per ipsos Iudices iureiurando diligenter examinatos, & eandem potestatem habeant dicti Iudices in dictis Testibus examinandis, & recipiendis super dictis Vadimonijs, quam habent in alijs casibus in Testibus recipiendis.

Quod tempus 13. Annorum non præiudicet Testamentis.

Cap. V I I I.

Idem

Insuper examinata conditione Testamentorum, de qua fit mentio in 35. cap. Primi Libri, statuimus observandum deinceps, quod cum hucusque tempus Tresdecim Annorum præiudicauerit Testamentis, de cetero nullum spatium temporis Testamentis præiudicare valeat, vel nocere.

Quod dictum tempus 13. Annorum non præiudicet Cartis Fraternalis Compagnia, neque Cartis Filialis subiectionis.

Cap. I X.

¶ Andreas Dandulo Dux 56.

Sup. c. 42. lib.
6. & cap. 47.
lib. 3.

Iubemus etiam, quod nullum spatium temporis Cartis fraternalis Compagnia, nec Cartis etiam Filialis subiectionis, sicut Testamentis præiudicare valeat, vel nocere. Addentes, quod Notarij teneantur Sacramento astricti omnes preces Fraternalis Compagnia ponere in Cancellaria, sicut tenentur preces Filialis subiectionis, & quod tam Cartas Fraternalis Compagnia, quam etiam Filialis subiectionis de quibus rogati fuerint, teneantur infra unum Mensem à die preces facta ponere in registro Cancellaria, tam si eas dederit debentibus ipsa recipere, quam non, ut per omnes, ad quos spectabit videri valeant, & haberi.



¶ Francesco Dandolo Dose. 54.

Conciosia, che fina mò si sia offeruadò circa la comprobation delle Vadié per cason delle Repromesse, le quali Repromesse son fatte per Breuiarij fatti per Notari senza sottoscrition de alcun Zudese, delle qual Vadié se fa mention nel Capitolo 31. del Primo Libro. Statuimo, & Ordinemo, che da mò auanti esse Vadié fatte per ditto modo valere non debbiano. Mà per la probation delle soprastrate Vadié fian fatte denanzi i Zudesi de Proprio, ò denanzi gli altri Zudesi, à i quali appartegnirà, ò per Carta di manifestation, ouer per idoneo Testimonio Mascolo; ò Femina per essi Zudesi con sacramento diligentemente effaminadi. Et i ditti Zudesi habbian quella stessa podestà in effaminare, & riceuerè ditti Testimonij sopra le ditte Vadié, le qual hanno in receuere Testimonij negl'altri casi.

Che'l tempo de Anni 13. non preiudica à i Testamenti.
Cap. V I I I.

Idem

Ancora effaminata la conditione de Testamenti, della qual è fatta mention nel Capitolo 35. del Primo Libro, statuimo, che da mò auanti sia offeruado, che conciosia, che fina hora il tempo de Anni 13. habbia preiudicato à i Testamenti, da mò auanti niun spacio di tempo preiudicare, ò nosere possa à i Testamenti.

Che'l preditto tempo de Anni 13. non preiudica alle Carte di Fraterna Compagnia, ne alle Carte della Filiale suggesttione. Cap. I X.

¶ Andrea Dandolo Dose. 56.

Comandemo etiamdio, che niun spacio di tempo possi preiudicare; ouer nosere alle Carte della Fraterna Compagnia, ne alle Carte etiamdio della Filial suggesttione, come ai Testamenti. Aggiungendo, che i Nodari astretti à sacramento siano obligadi di mettere tutti i preghi di fraterna Compagnia in Cancellaria, come i son obligadi mettere i preghi della Filial suggesttione, & che cosi fian obligati le Carte della Fraterna Compagnia, come etiamdio della Filial suggesttione, delle quali i saran stà pregadi, mettere in termine de vno Anno dal dì del prego fatto nel registro della Cancellaria. Così se elli le hauerà date à quelli, che le diè riceuere, come non, a cason, che per tutti, à cui appartegnirà, possano esser viste, & hauute.

De



Decl. vt in c.
29. auct. per
P. 1474. Mai.
Conf.

Cum nihil hominibus commodius sit quam quòd ipsemet velle suum particulariter distinguendo de suis bonis disponat in ultima voluntate Capitulum Trigesimum quintum Primi Libri faciens specialiter mentionem de precibus Testamentorum, qua in alias personas fieri possunt, lima debita corrigentes optima decernimus equitate, quòd si quis de cetero rogauerit aliquem Notarium, ut suum faciat Testamentum, sicut sibi dicet alius, quem Testator sibi nominauerit, nisi forte ille quem nominauerit, sit Pater eius, (quem ideo excipere volumus, quia in eo erga Filium nihil saui Criminis existamus) preces huiusmodi non valeant, nec vigore ipsarum possit Notarius facere Testamentum, immò sint in totum irrita, & inanes.

Quòd Capitulum 45. Primi Libri, per quòd Iudices forinsecorum debent cognoscere de causis Librarum 50., & inde committatur Iudicibus Mobilium. Cap. X I.

¶ Franciscus Dandolo Dux. 54.

Sup. cap. 60.
infra.

Ad subleuandum Curiam forinsecorum, de cetero statuentes volumus, & Ordinamus, quòd Capitulum 45. Primi Libri, per quòd Iudices forinsecorum debent cognoscere de Causis à Libris 50. infra continens inter cetera: Quòd quilibet Venetus, tam Masculus, quam Femina de Debito Librarum Denariorum Venetorum 50., & idem, vel tantum valentia in rebus Mobilibus possint, vel possit, coram Iudicibus forinsecorum, & Veneto querelam deponere, &c. Et omnia in dicto Capitulo contenta commissa dicta Curia Forinsecorum, tollantur à dicta Curia forinsecorum, & sint Commissa, & addantur Curia Iudicum Mobilium, & ipsi Iudices de Mobili omnes questiones spectantes ad ipsum Capitulum audire, & examinare debeant, & sententialiter diffinire, quemadmodum Iudices forinsecorum hucusque fecerunt, & id quòd per Iudices Mobilium in praedictis factum fuerit, obtineat firmitatem.

Quòd dua præcepta fiant in causis à 50. Libris, & inde infra vertentibus inter dantem, & recipientem ad curiam Mobilium, & persona condemnetur in Carcere. Cap. XII.

¶ Andrea Dandolo Dux. 56.

Convt in p.
1557. 16. Au-
gust. in Mai.
Conf.

Curiam vigilem adhibentes, ne cuiusquam Iustitia sub ignorantia vel amine valeat de perire, laudabili decernimus sanctione, quòd sicut in Causis querimoniarum à Lib. 50., & inde infra qua audiuntur ad Curiam Nostram Mobilium, sunt duo præcepta, & persona Debitoris in Carcere condemnatur, sic etiam in questionibus, qua inter dantem, & recipientem solum.



*Dei Preghi de Testamenti fatti ne i estranei, che non sian receuudi dai
Nodari. Cap. X. Idem*

Conciosia, che niuna cosa sia più commoda alli homini, che l'homo stesso la volontà sua particolarmente distinguendo dispona de i suoi proprii Beni nella sua vltima volontà con debita Lima corrigendo il Cap. 35. del Primo Libro, il qual fa special mention de i Preghi de Testamenti, i quali ponno esser fatti in altre persone, decernimo con ottima equità, che se alcun da mò auanti pregarà alcun Nodaro, che'l faza il suo Testamento, come li farà ditto per vn'altro nominado per il Testator, eccetto forsi se'l nominado fosse Padre di colui, (il qual imperciò volemo eccettuare, perche in esso non pensamo alcun crudel minsfatto contra suo fio) simil Preghi non vagliano, ne per vigor de essi Preghi possa il Nodaro far Testamento, anzi siano essi Preghi, al tutto cassi, & euacuadi.

*Che'l Capitolo 45. del Primo Libro per il quale i Zudesi de Forastieri deue cognoscere delle Cause de Lire 50., & da li in zofo, sia commesso à i
Zudesi del Mobile. Cap. X I.*

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

Per subleuare la Corte de Forestieri, da mò auanti statuendo volemo, & ordinamo, che'l Capitolo 45. del Primo Libro per il qual i Zudesi de Forastieri dieno cognoscere delle Cause de Lire 50. in zofo, continente intrà le altre cose, che cadaun Venetian, così Maschio, come Femina del Debito de Lire 50., & infra de Danari Venetiani, ouer di tanta Valuta cose Mobile possano, ouer possa denanzi i Zudesi de Forestieri contra il Venetian querellare, &c. Et tutte le cose in detto Capitolo contegnude altre volte alla ditta Corte di Forestieri commesse, siano distolte dalla ditta Corte di Forastieri, & siano commesse, & aggiunte alla Corte dei Zudesi de Mobili. Et essi Zudesi de Mobili tutte le Cause spettante al detto Capitolo, à dire, & esaminar debbiano, & similmente diffinire, come in fin à mò i Zudesi de Forastieri hanno fatto. Et quello, che per i Zudesi de Mobili in le preditte cose sarà fatto, ottegna fermezza.

Che si facci doi Commandamenti in le Cause de Lire 50., e da li in zofo, che se agita' intra il Dante, & Recipiente alla Corte de Mobili, & la Persona sia condannata in Preson. Cap. XII.

¶ *Andrea Dandolo Dose. 56.*

Applicando vigilante cura, accioche la Iustitia de alcun non possa sotto velame de ignorantia deperire, con laudabile Legge statuimo, che come in le Cause delle Querimonie da Lire 50., & da li in zofo, le quale son aldide alla Corte Nostra del Mobile se fanno doi Comandamenti, & la Persona del Debitore se condanna in Preson, come etiamdio nelle Controuerse, le quali alla ditta Corte intra il Dante, & il Recipiente sola-



L I B E R

Solummodo à Libris 50. infra ad dictam Curiam audiuntur, in quibus solitum erat fieri unum praeceptum, fieri debeant de cetero duo praecepta, & persona debitoris in Carceribus (ut fit in praefatis quarimonijs) debet condemnari.

Quòd in Rogadia, & transmissis Principalis Debitor condemnetur in Carcere. Cap. XIII. Idem

Vt cap. 48. incip. quoniam lib. 1.

Q*uia Iustitia suadet, ut cum quis ab alio aliquid per rogadiam, vel transmissum alteri dandum receperit, ad restitutionem eiusdem coarceatur, idcirco laudabili prouisione censemus, quòd Iudices Nostri, coram quibus questio de huiusmodi rogadijs, vel transmissis ventiletur, debeant per Sententiam dicere, quòd persona principalis, qui recepit rogadiam, vel transmissum, debeat in Carcere detineri, quousque potenti fuerit integre satisfactum.*

Quis modus de cetero fit seruandus de Sententijs ad standum in Curia. Cap. XIV.

¶ **Franciscus Dandolo Dux 54.**

Vide c. 8. lib. 16. stare, & c. 14. supra in fine.

S*uper Quinquagesimo Primo Capitulo Primi Libri, in quo fit mentio quòd sententiati debeant stare in Curia secundum usum, statuimus, & Ordinamus, quòd stare in Curia obseruetur de cetero hoc modo videlicet. Quòd si aliquis se obligauerit, alicui per Cartam, vel alio modo, & fuerit sententiatus stare in Curia, quòd stare in Curia fit remanere reclusus in Carceribus Communis Venetiarum, in quibus solitum est hominibus Carcerari pro Debitis, de quo Carcere Communis, qui positus fuerit, nisi soluerit, quòd sententiatus fuerit, exire non possit usque ad duos Menses. Et postquam impleuerit dictos duos Menses stando in Carcere, stare debeat in Insula Sancti Marci per alios duos Menses, & si infra tempus dictorum duorum Mensium exiuerit de dicta Insula Pontes aliquos transeundo, vel aliter de dicta Insula exeundo, quòd statim Dominus Dux per Gastaldionem, vel alios (sibi sufficienti Testificatione facta, quòd Pontes transiuerit, vel aliter exiuerit de Insula praedicta) teneatur ipsum capi, & detineri facere sine aliquo Iudicio Iudicum, & ipsum talem poni faecre in Carcere, in quo stare debeat per duos Menses à die, quo factus fuerit Capi, si debitum non soluerit, in quo sententiatus esset.*

¶ *Intelligendo per hanc Nostri Statuti Additionem, & Correctionem, quòd si aliquis se obligauerit stare in Carcere per Cartam, quòd Iudices Nostri teneantur sententiaré, & Iudicare ipsum stare in Carcere secundum Textum Carta de Capitali tantum. Ita tamen, quòd haeredes illius per ipsam Cartam non possint Iudicare stare in Carcere, nisi more solito, qui ante hanc Legem extitit obseruatus. Statuto quidem quòd de praedictis loquitur, in omnibus alijs in suo robore per duraturo.*

Quòd

solamente da Lire 50. in zofo son aldide, in le qual le soleua fare vn Comandamento, da mò auanti far se debbian doi Comandamenti; Et la persona del Debitore (come se fa nelle preditte controuersie) sia in Preson condannata.

Che in Rogadia, & transmessi il Principal Debitore sia condannato in Preson. Cap. XIII. Idem.

PERche la Iustitia ne admonisse, che quando alcun harà riceuudo da alcun cosa alcuna per Rogadia, ò per transmesso per douerla dar ad alcun altro, sia constretto alla restitutione di quella. Però con laudabile provision deliberemo, che i Nostri Zudesi auanti li quali se agitarà Lite di simili Rogadie, & transmissi, debbian per Sententia dire, che la persona del Principal, che ha receuudo la Rogadia, ouer transmissio, debbia esser retegnù in Preson, fina tanto, che al Dimandatore sarà integralmente satisfatto.

Qual modo se d'è da mò auanti offeruare de quelli, che son sententiadi à stare in Corte. Cap. XIV.

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

SOPra il Capitolo 51. del Primo Libro, nel qual si fa mention, che li sententiati debbian star in Corte secondo l'vso, statuimo, & ordinamo, che star in Corte sia da mò auanti obseruato in questo modo, cioè, che se alcun farà obligato ad alcun per Carta, ò per altro modo, & sarà sententiado stare in Corte, che star in Corte sia remaner serrado nelle Pregon del Commun di Venetia, nelle qual se consueta impresonare gli huomini per Debiti, dalla qual Preson del Commun colui, che li farà posto, vschire non possa fina doi Mesi, se'l non pagarà quanto il farà stà sententiado. Et poi, che l'harà compiti doi Mesi stando in Preson, star debbia nell'Isola di San Marco per altri doi Mesi. Et se infrà il tempo de ditti doi Mesi l'anderà fora dell'Isola preditta, passando alcun Ponte, ò per altro modo insiando fora de ditta Isola, che incontinente lo Dose per il Gastaldo, ò per altri (poiche li sarà fatta sufficiente Testification, che l'habbia passado i Ponti, ouer, che altramente ello sia vsido fora dell'Isola predetta) sia obligado far quello pigliar, & retegnire senza Iudicio de Zudesi, & quello tale far metter in Preson, nella qual star debbia Mesi doi dal giorno, che fò fatto pigliare, se'l non pagarà il Debito, nel qual ello fosse stà sententiado.

¶ Intendendo per questa Additione, & Correttione del Statuto Nostro, che se alcun si obligarà per Carta stare in Preson, che i Zudesi Nostri siano obligadi sententiare, & Zudegare esso stare in Preson secondo il Testo della Carta per il Capital solamente. In modo però, che li Heredi di quello per quella Carta non possino esser Zudegati à star in Preson, se non al consueto modo, il quale auanti questa Legge è sta offeruado, perdurando però il Statuto, il qual delle preditte cose tratta, in tutte le altre sue parti in suo robore.

M

Che



Quòd liceat Creditori tenere se ad Principalem, & Fideiufforem,
vt voluerit. Cap. X V.

¶ Andreas Dandulo Dux. 56.

VT quòd quis pro suo iure facit (sicut Iustitia suadet) conseruetur, nec propter inanem consuetudinem obseruatam hactenus tolli possit, decernimus, quòd si aliquis alicui fuerit quomodolibet obligatus, & Fideiufforem dederit unum, vel plures, possit Creditor, tam contra Principalem Debitorem, quàm contra Fideiufforem habere regressum, & quamlibet ipsorum conuenire, & sententiari facere, sicut voluerit, ita tamen, quòd si primo Principalem sententiari fecerit, nihilominus possit facere sententiari Fideiufforem, si à Principali sibi solutum non erit, & se tenere cuilibet eorum, sicut voluerit, quousque fuerit integre satisfactum.

De dijudicatis Mulierum ducendis ad executionem per
Dominum Ducem. Cap. X V I.

¶ Franciscus Dandulo Dux. 54.

Sup. vt in c.
27. lib. 6

Volumus praterea, & Ordinamus, quòd de cetero Dominus Dux teneatur ad executionem ducere omnes dijudicatus Cartulas Mulierum sicut facit, & facere tenetur alias Sententias Nostrorum Iudicum sibi presentatas. Ita quòd cursus dijudicatum sit, & procedat, vt procedunt Sententia Debitorum, & Legis, intelligendo, quòd in manibus virorum Mulierum Defunctorum, & aliarum quorumcunque Personarum bona ipsius viri possint, & debeant intromitti, & accipi per Dominum Ducem, & suam executionem facere sicut fit per alias Sententias Debitorum.


Vide cap. lib.
4. supra.

¶ Et si pro solutione dictarum dijudicatus Cartarum aliquis Sententiatus fuerit stare in Curia, secundum usum, quòd stare in Curia sit, & intelligatur secundum Primum Statutum seruatum ante confectioem presentium Statutorum, & nihilominus remaneat in arbitrio Iudicum de Proprio, & aliorum Iudicum Nostrorum, à quibus Cartula dijudicatus Mulierum processerint audiendi, examinandi, & determinandi omnes, & singulas questiones, qua mouerentur, & coram eis deponerentur ad probandum aliquid contra dictas dijudicatus Cartas sicut hucusque fecerunt, & facere consueverunt.

Quòd Vxor Defuncti exeat de Domo, præsentata sibi Dote, & Dimissoria infra duos Menses, & ad id compellatur per Iudices Proprij, vel alios Deputatos. Cap. X V I I. Idem

Sup. vt in p.
1553. 25. Fe.
br. M. Conf.
& c. 52. lib.
1. sta.

Super Sexagesimo Capitulo Primi Libri, in quo fit mentio de solutione, qua fit Dominabus pro repromissis suis, statuimus, & Ordinamus quòd si de cetero per heredes, Commissarios, seu Successores aliorum Defuncti, seu



*Che sia licito al Creditor tegnirsi al Principal, & al Fideiussore, come
il vorrà. Cap. XV.*

¶ *Andrea Dandolo Dose. 56.*

A Ccioche quello, che l'homo fa per caution della rason sua (come la Iustitia admonisse) sia conseruado, & per la vana consuetudine fina mò offeruata tor non se possa, determinemo, che si alcun per qualunque modo sarà obligado ad alcun, & darà vno, ò più Fideiussori, esso Creditor possi così contra il principal Debitor, come contra il Fideiussor hauer regresso, & cadaun de essi Citar, & farlo sententiar, come ello vorrà, in modo però, che si primo lui harà fatto sententiar il Principal, il possi nientedimeno far sententiar il Fideiussor, se dal Principal non li sarà stà pagato, & tegnirse à qualunque di loro, come il vorrà, fin à tanto, che'l farà integralmente satisfatto.

*De i Zudegadi delle Donne da esser mandati ad essecution per Messer,
lo Dose. Cap. XVI.*

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

Volemo ancora, & Ordinemo, che da mo auanti Messer lo Dose sia obligato mandar ad essecution tutte le Carte di Zudegadi delle Donne, come ello fa, & obligado far le altre sententie di Nostri Zudesi à lui presentate, in modo, che'l corso di Zudegadi sia, & proceda, come procedano le Sententie di Debitori, & Leze. Intendendo, che i Beni de esso Marido pessano, & debbiano nelle man di Maridi, delle Donne defuncte, & de cadauna altra persona esser intromessi, & tolti per messer lo Dose, & far la sua essecution, come si fa per le altre Sententie di Debitori.

¶ Et se per Pagamento de ditte Carte de Zudegadi alcun sarà sententiado stare in Corte secono l'vsanza, che stare in Corte sia, & intendasi secono il Primo Statuto seruado auanti la compositione de presenti Statuti, & nientedimeno rimagna in arbitrio di Zudesi di Proprio, & de gli altri Nostri Zudesi, da i quali le Carte di Zudegadi delle Donne saran processate, de aldire, essaminare, & terminare tutte le controuersie, che fossen moueste, & deranti de essi fossen deposti à prouare alcuna cosa contra le ditte Carte de Zudegado, come fina qua i han fatto, & son consueti à fare.

*Che la Moglier del Defuncto vada fora di Casa, poiche li sarà presentata la
Dote, & Dimissoria infra doi Mesi, & sia astretta à farlo per Zudesi
de Proprio, ò altri Zudesi deputadi. Cap. XVII. Idem*

Sopra il Capo 60. del Primo Libro, nel qual è fatto mention del Pagamento, che se fa alle Donne per le soe repromesse, statuimo, & ordinamo, che se da mò auanti per li Heredi, Commissari, ouer successori de alcun



L I B E R

seu Tutores, & furnitores illorum, quibus Negocium spectaret, presentabitur Vxori Defuncti solutio sua repromissa, & Dimissoriarum pertinentium Mulieri, qua peruenissent ad manus viri, quod Vxor Defuncti, postquam suam repromissam, & dictas Dimissorias habere poterit quocumque sibi fuerit presentata cum Veste Viduali à morte viri sui, vel ab audita morte ipsius, ab inde in antea non possit stare, nec viuere super bonis q. viri sui Defuncti, & debeat exire de Domo viri sui Defuncti infra duos Menses, postquam repromissa cum Dimissorijs antedictis, & cum dicta Veste sibi fuerit presentata, sine aliqua promissione, saluo omni statio sibi dimisso à viro suo, & saluis omnibus Dimissorijs sibi à dicto viro suo per Testamentum relictis.

¶ Et si Mulier forte de Domo viri sui exire noluerit, Iudices Proprij, seu alij Iudices, ad quos spectaret, possint imponerem penam, & penas, sicut eis videbitur, & seruetur, sicut superius est expressum.

Quòd Defuncto Principali Debitore, poenæ Cartarum non curant, nec laborent, nisi notificatum fuerit Iudicibus Examinatorum. Cap. XVIII. Idem

Vide e.46.
lib. 3. & c. 8.
lib. 5.

Concor. cum
Corr. Gritti
c. 7. car. 152.

Cipientes Creditorum fraudibus obuiare, qui post obitum suorum principalem Debitorem fraudolenter substinent, ut termini Cartarum Debiti, quas habent, pertranseant in damnum Personarum debentium, contra quas poenæ Cartarum concurrunt, statuentes censemus, & volumus imposteriorum inconcussa obseruari, quòd Defuncto Principali Debitore, poena alicuius Carte non laboret, quousque per Creditores, seu Hæredes, Successores, Commissarios, aut Tutores Pupillorum, vel furnitores Iudicibus Examinatoribus notificatum non fuerit, contra Debitorem Defunctum, qui Iudices teneantur infra octo dies ab audita notificatione prædicta notum facere hæredibus, vel successoribus, aut Commissarijs Debitoris Defuncti, seu Tutoribus Pupillorum, vel furnitoribus, à quibus si Debitum infra duos Menses, à tempore Notificationis sibi facta per Iudices, non fuerit satisfactum, elapso tempore ipsorum duorum Mensium, Carta laborent, & vigorem in omnibus consequantur iuxta tenorem ipsarum. Si verò persona ipse superius nominata inuenta non fuerint, Iudices per omnia ipsa Prima Dominica sequenti post Terminum octo dierum superscriptorum stridari faciant in Ecclesia Contracta Defuncti in hora Missarum, & si post infra duos Menses à dicta stridatione facta non fuerit solutio Debiti, Carta procedat, & currat per omnia, ut canetur in ea.



Defuncto, ouer Tutori, e Fornitori di quelli, à i quali tal cason partenesse, farà presentado alla Moglier del Defuncto il Pagamento della sua repromessa, & Dimissoria pertinente alla Donna, le qual alle man del Marito fossen peruenute; che la Moglier del Defuncto, dapoi, che la sua repromessa, & Dimissoria hauer potrà, & ogni volta, che li sarà presentata con la Vesta Viduale dal tempo, che sarà morto il Marito, ò che ella harà aldido della morte di quello, dall' hora inanti non possa stare, ne viuer sù i Beni de suo Marito defuncto, & debbia andar fora di Casa de suo Marido defuncto infra doi Mesi, dapoi, che la repromessa con le Dimissorie anteditte, & con la ditta Vesta à lei sarà presentata, senza alcuna promission. Saluo ogni Habitation à lei da suo Marido lassata, & saluo tutte le Dimissorie à lei dal ditto suo Marido lassate per Testamento.

¶ Et se per caso la Donna non vorrà andar fora di Casa de suo Marido, i Zudesi del Proprio, ouer altri Zudesi, à i quali partenesse, li possan mettere pena, & pene, come à loro parerà, & sia osseruado come di sopra è espresso.

*Che poi sarà morto il Principal Debitor, le pene delle Carte non corrino; ne operino, se'l non sarà notificado alli Zudesi de
Essaminadori. Cap. XVIII. Idem*

DEsiderando di prouedere contra le fraudi de Creditori, i quali dopò la morte de suoi Principali Debitori fraudolentemente sosteneno, che i termini delle Carte de Debito, le quali elli hanno, passano in danno delle persone Debitrici, contra le quali le pene delle Carte concorreno, statuendo deliberemo, & volemo per lo auuenire, che fermamente se osserui, che dapoi sarà morto il principal Debitor la pena de alcuna Carta non operi contra il Debitor defunto, fina tanto, che per i Creditori, ouer Heredi, Successori, Commissarij, ouer Tutori de Pupilli, ò Fornitori à i Zudesi Essaminadori non sarà notificato, i quali Zudesi siano obligadi infra giorni otto dapoi aldida la Notification preditta farlo sauer alli Heredi, ò Successori, ouer Commissarij del Debitor defuncto, ouer Tutori di Pupilli, ò Fornitori, da i quali se infra Mesi doi, dopoi la Notification à lor per i Zudesi fatta, non sarà stà satisfatto, passando il tempo de essi doi Mesi, le Carte operino, & conseguiscano al tutto il suo vigore secondo il tenore di quelle, se veramente le persone sopra nominate non saran trouate, i Zudesi quella prima prossima Domenica, che segue dapoi il termine di otto giorni soprascritti, fazan stridar in la Chiesa della Contrada del Defunto in l' hora delle Messe, & si dopoi infra doi Mesi alla ditta stridatione, non sarà fatto il Pagamento del Debito, la Carta proceda, & corra al tutto, come in essa se dechiarisc.



Quod sententiata parte alicuius Debiti, Carta incidatur, refferuato
iure residui in Sententia. Cap. XIX. Idem

Super Sexagesimo Tertio Capitulo Primi Libri, ubi fit mentio de dijudi-
catus, siue noticiola, Ordinamus, quod sic de cetero debeat obseruari,
quod si aliqua Carta alicuius debiti sententiata fuerit in parte, quod in ipsa
Sententia inseratur totus tenor Instrumenti sententiati, siue Carta senten-
tiata, & Iudices in Sententia, quam tulerint, teneant firmum residuum,
quod non fuerit sententiatum, & Instrumentum, siue Carta Debiti Princi-
palis cum Breuiarij Sententia Carta, qua inde processerit, incidatur, &
annulletur. Et in reliquo habeat Creditor eandem potestatem, & rationem
cum ipsa noticia, & dijudicatus Carta, quam haberet cum manifestationis,
& Breuiarij, Legis, Sententia Cartis, si incisa non essent.

Quis modus debeat obseruari de Interdictis dandis super bonis
Forinsecorum. Cap. XX. Idem

Videc. 38. h.
lib. & in pra.
c. 5. ver inter-
dicti à laza,
& vt in cap.
examin.

Cum per interdicta, qua continue petuntur per fideles Nostros super bo-
nis Forinsecorum, qua interdicta solus Nos Dux damus ex solito cui-
libet petenti, mandando praconi, quod faciat interdictum, & praeceptum,
committantur multa fraudes, multaque impedimenta Forinsecis praestentur,
potissime, quia petentes huiusmodi interdicta suam Iustitiam, vel ius non se-
quuntur, ipsis auidis deducere Forenses in longum cum suo multo dispendio,
& iactura, qui cum suis Nauigijs, vel aliter remanent irretiti, propter
quod Domum redeunt ab eisdem nulla exinde prolata Sententia, vel cognita
ratione in fraudem utriusque Iustitia, volentes (vt condecet) huiusmodi mali-
tijijs, & fraudibus obuiare, sic de cetero volumus obseruari, quod cum ali-
quis Venetus, vel habitator Venetiarum acceperit à Domino Duce interdi-
ctum super bonis alicuius Forinseci, quod praeco, cui Dominus Dux commi-
serit, quod faciat interdictum praefatum, & praeceptum, teneatur ipsum in-
terdictum facere scribi ad Curiam Forinsecorum prima die, qua Iudices se-
debunt post interdictum factum sub pena Soldorum viginti paruorum, & il-
le, pro quo interdictum dabitur, teneatur comparere coram dictis Iudicibus
eadem die, qua scriptum fuerit interdictum, ad petendum, & requiren-
dum ius suum contra forenses occasione interdicti praefati. Quod si non fe-
cerit, incurrat penam Soldorum Centum, & nihilominus ipsa die elapsa
interdictum sibi datum nullius sit valentia, vel vigoris. Quas penas Iu-
dices Forinsecorum dare debeant in scriptis Officialibus de Nocte, vt eas
exigant, ex quibus ipsi Domini de Nocte habeant Tertium, Tertium il-
le, contra quem datum fuerit interdictum, & reliquum Tertium sit
communis.

Che quando sarà sententiato parte de alcun Debito, la Carta sia tagliada, reseruando rason del residuo in essa sententia. Cap. XIX. Idem

Sopra il Capitolo 63. del Primo Libro doue si fa mention del dijudicato, ouer noticiola, ordinemo, che da mò auanti così debbia esser offeruado, che se alcuna Carta di alcun Debito sarà sententiata in parte, che in essa sententia sia inserto tutto il tenore dell'Instrumento sententiato, ouer della Carta sententiata, & i Zudesi nella Sententia, che proferira tegnano fermo quello residuo, che non è sta sententiato, & l'Instrumento, ouer Carta Principal del Debito con la Carta della Sententia del Breuiario, la qual de li è processa, sia in tutto taiata, & annullata, & nel resto habbia il Creditor quella medema podestà, & rason con essa Carta de notitia, & de dijudicato, la qual haueràue con le Carte de manifestation, & de Breuiario: de Legge, & de Sententie, se le non fossino tagliade.

Qual modo si die offeruar delli Interditti da esser dati sopra i Beni de Forastieri. Cap. XX. Idem

Conciosia, che per li Interditti, i quali continuamente per i Nostri fideli se dimandano sopra i Beni de Forastieri, i quali Interditti per Noi Dose soli per consuetudine son dati à cadaun, che li dimanda, comandando il Comandadore, che'l facci lo Interditto, & Comandamento, siano commesse molte fraude, & sian dati à i Forastieri molti impedimenti, potissimamente perche coloro, che dimandano questi Interditti, non proseguono la Iustitia, & la rason sua, sendo essi auidi di tirar in lungo i Forastieri con suo molto dispendio, & iactura, i quali con suoi Nauilij, o per altro modo rimangono intrigadi. Per la qual cosa essi retornano à casa, non sendo da quelli circa ciò proferita Sententia alcuna, ouer conosciuta la ragion in fraude senza dubio della Iustitia, volendo (come è conueniente) contra simile malitie, & fraude prouedere, così da mò auanti sia offeruado, che quando alcun Venetian, o Habitador di Venetia torrà Interditto da messer lo Dose sopra i Beni de alcun Forastiero, che'l Comandadore, al qual messer lo Dose commetterà, che facci il prefato Interditto, & Comandamento, sia obligato esso Interditto far scriuere alla Corte de Forastieri il Primo di dappoi lo Interditto fatto, nel qual i Zudesi sentarà sotto pena di Soldi vinti de Piccoli. Et colui, in fauore del quale se darà lo Interditto, sia obligado comparere quello medemo dì, nel quale sarà sta scritto l'Interditto, denanzi i detti Zudesi à dimandare, & richiedere la rason sua contra il Forastiero per cason del prefato Interditto. La qual còsa se'l non farà, incorra in pena di Soldi Cento, & nientedimeno passado quello giorno, l'Interditto dato à lui sia di niun valore, o vigore. Le qual pene i Zudesi de Forastieri dar debbiano in Scrittura à i Signori di Notte, accioche elli scoda quelle, delle quali essi Signori di Notte habbiano il Terzò, il Terzo colui, contra il qual sarà dato l'Interditto, il ~~Testo~~ restante sia del Commun.



Quod Procuratores Sancti Marci sint Tutores Pupillorum, & Mentecaptorum, & Furnitores Testamentorum, de quibus eis erit præceptum per Dominum Ducem.

Cap. X X I.

¶ Laurentius Teupulo Dux. 48.

Anno 1267.
Vide Corr.
Cicon, c. 5.

Sup. ca. 45.
Conf. auct.
& par. 123.
10. Febrar.
Mai. Conf.

Statuiamus, ut Procuratores Sancti Marci sint, & esse debeant de cetero Tutores Pupillorum, & Mentecaptorum secundum formam Statuti, & Legis, postquam eis iniunctum fuerit per Dominum Ducem, vel Iudices Proprii, & facere, & administrare debeant facta dictorum Pupillorum, & Mentecaptorum tam in proprietatibus, quam in sacramento faciendo ad Curias, quam in Clamoribus tollendis, quam in omnibus alijs, qua fuerint opportuna. Et insuper sint, & esse debeant dicti Procuratores Furnitores omnium Testamentorum, de quibus eis dictum erit per Dominum Ducem, vel Iudices Proprii. Et ipsa Testamenta furnire debeant, & recuperare bona Defunctorum, & furnire omnia, qua superstiterint ad furniendum in dictis Testamentis, & Iudices Proprii, ad quos spectat creatio Tutorum, & furnitorum, supra scripta omnia debeant obseruare.

Quod Tutores Pupillorum, & Mentecaptorum respondeant eorum nomine in casibus pluribus distinctis.

Cap. X X I I.

¶ Andreas Dandulo Dux. 56.

In proemio
ibi quas vi-
dimus.

Concor. c. 6.
c. 61. lib. 3.
hoc ioclamor

Æquum cernimus, & congruum honestati, ut subditorum deuotio, (ubi Iustitia suadet) Nostram sibi sentiat potentiam fructuosam. Cum igitur in secundi Libri Capitulo secundo inter cetera caneat, quod Tutores Pupillis creati, si nomine Pupilli Debitum petierint ab aliquo, teneantur tunc nomine minoris ei, à quo petierunt respondere. Cernentes hoc non solum in casu isto, sed etiam in alijs pluribus fructuosum, utili sanctione duximus statuendum, quod de cetero Tutores creati Pupillis, vel Mentecaptis (in quibus idem iuris volumus obseruari) possint conueniri, & respondere teneantur nomine Pupillorum, & Mentecaptorum in casibus hic distinctis videlicet per Scripturam factam manu propria defuncti, seu Mentecapti, dum compos erat, per Cartam Publicam, per quam appareat defunctum, seu Mentecaptum ante mentis alienationem obligatum fore, ac etiam per scripturam quaternorum communis, in quibus casibus, & eorum quolibet volumus, quod Tutores conueniri possint, & ad respondendum arceantur nomine pradiCTORUM.



Seguono le Addition, & Correttion sopra il secondo Libro.

Che i Procuratori di S. Marco sian Tutori de Pupilli, & Mentecapti, & Fornitori de Testamenti, de i quali sarà à loro comandado per messer lo Dose. Cap. XXI.

¶ *Lorenzo Theupolo Dose. 48.*

STatuimo, che i Procuratori de San Marco siano, & esser debbiano da mò auanti Tutori de Pupilli, & Mentecapti secondo la forma del Statuto, & della Legge, dappoi, che à loro sarà commesso per lo Dose, ouer Zudesi del Proprio. Et fare, & administrar debbiano i fatti de ditti Pupilli, & Mentecapti, così in le Proprietà, come nel sacramento da esser fatto alle Corte, come ne i Chiamori da esser tolti, come in tutte le altre cose, che saran opportune. Et oltra questo siano, & esser debbiano essi Procuratori fornitori di tutti i Testamenti, de i quali li sarà ditto per messer lo Dose, ouer Zudesi del Proprio, & debbiano essi Testamenti fornire, & recuperare i Beni de Defuncti, & fornire tutte quelle cose, che resteranno ad esser fornite nelli ditti Testamenti, & i Zudesi del Proprio, à i quali spetta la creation de Tutori, & Fornitori tutte le soprascritte cose debbiano offeruare.

Che i Tutori de Pupilli, & Mentecapti respondano per nome de essi in più casi dechiaridi. Cap. XXII.

¶ *Andrea Dandolo Dose. 56.*

COgnoscemo essere equo, & conueniente all'honestà, che la deuotion de Sudditi sentasi (doue, che la Giustitia l'admonisce) la Potentia Nostra esserli fruttuosa. Conciosia adunque, che nel Capitolo secondo del Libro secondo intra le altre cose de dichiarisse, che i Tutori creati à i Pupilli, se elli dimandano da alcuno per nome del Pupillo alcun Debito, siano obligadi all'hora per nome del minore rispondere à colui, al qual loro dimandano. Considerando questo non solamente in questo caso, mà etiamdio in molti altri essere fruttuoso, con vtile Legge hauemo deliberado di statuire, che da mò auanti i Tutori creati à i Pupilli, & Mentecapti (ne i quali quella stessa rason volemo sia offeruado) possano esser conuegnudi, & rispondere siano obligati per nome de Pupilli, & Mentecapti ne i casi qui distinti, cioè per Scrittura fatta de man propria del Defuncto, ouer Mentecapto al tempo, che l'era de sana mente, per Carta Publica, per la qual l'appara il Defuncto, ouer il Mentecapto auanti l'Alienation della mente esser stà obligado, & etiamdio per Scrittura de Libri de Commun, ne i quali casi, & cadaun di loro volemo, che i Tutori possino esser conuegnudi, & siano astretti à rispondere per nome de preditti.

¶ **E**



Sup. c. 10. in
fra vbi loqu
tur in Com
missarijs.

¶ *Et ut dictus Pupillus iura sua plenius consequatur, dicti Tutores Sententias de voluntate ferendas non possint accipere, nec propterea in suis bonis, vel Tutoriarum in aliquam penam cadant, ut dicti Pupilli, & Mentecapti (postquam Tutoria exiuerint) seu eorum heredes possint omni tempore, si de dictis Sententijs conquiri vellent secundum Ordines Nostros prosequi iura sua.*

Quòd Iudices recipiant Testes de Mentecaptis venientibus ad sanam mentem, & eis faciant rationem de bonis suis.

Cap. X X I I I.

¶ Franciscus Dandulo Dux. 54.

Decl. vt in c.
& Corretion
Lauredana.

Super Tertio Capitulo secundi Libri Statutorum, in quo fit mentio de probatione Mentecaptorum, quando per Testes idoneos fuerit comprobatum decernimus obseruandum, quòd si postmodum peruenerint ad sanam mentem, & hoc poterit probari, quòd Iudices Nostri eodem modo teneantur recipere Testes, ad probandum, quòd Mentecaptus sit compos mentis effectus, quemadmodum recipiunt ad probandum, quòd aliquis sit Mentecaptus. Et si probatum fuerit sufficienter per idoneos Testes, & etiam per Examinationem Iudicum, quòd aliquis, qui fuerit Mentecaptus, factus sit mente sanus, ab inde in ante non habeatur pro Mentecapto, & fiat ei ratio de bonis suis, & omnia bona sua sibi integre restituantur.

Quòd Minores non possint exire de Tutoria, nisi excefferint 14. Annum. Cap. X X I V.

¶ Andreas Dandulo Dux. 56.

In Contract.
& Iud. c. 1.
lib. 3. & cad.
38. lib. 1.

Optamus (in quantum est nobis possibile) malitijs obuiare, & minoribus, ac conseruationi bonorum suorum fauorabiliter subuenire. Et propterea iusta consideratione decernimus, quòd nemo Masculus deinceps de Tutoria possit exire, nisi 14. Annum excefferit etatis sue.

Sequuntur Additiones, & Correctiones super Tertio Libro.

Quis modus sit de cætero, quando Patronus licentiare voluerit Habitatores Domo sua ad finem termini.

Cap. X X V.

¶ Franciscus Dandulo Dux. 54.

Sup. vt in
cap. 18. Cōl.
Sagor.

Cum multe fraudes committantur per sergentes, siue Habitatores Dommum, & etiam per Patronos occasione locationum Dommorum, statuentes decernimus de cætero obseruari: Quòd si Patronus vellet expellere Habitatore

¶ Et acciò, che ditto Pupillo più compitamente consegua le rason sue, essi Tutori non possan tuore sententie da essere pronunciate de volontà, nè per questo cadano ad alcuna pena nè i suoi Beni, ne delle Tutorie, acciò che ditti Pupilli, & Mentecapti (dapoi, che de Tutoria faranno insidi) ouer i suoi Heredi in ogni tempo, se de ditte Sententie se voran lamentare, possano prosieguire le rason sue secondo l'Ordini Nostri.

Che i Zudefi receuan Testimonij de Mentecapti, che vegmino à sana mente, & à quelli fazano rason de suoi Beni. Cap. XXIII.

¶ Francesco Dandolo Dose. 54.

Sopra il Terzo Capitolo del secondo Libro de Statuti, nel qual si fa mention della Probation de Mentecapti, quando per idonei Testimonij sarà comprobado, decernimo, che l se offerui, che se dopò ello sarà peruenuto a sana mente, & questo se potrà prouare, i Zudefi Nostri similmente fian tegnudi receuere i Testimoni a prouare, che l Mentecapto sia fatto di sana mente, così come i son receuudi a prouare, che alcun sia Mentecapto, & se l sarà prouado sufficientemente per idonei Testimonij, & etiamdio per la Essamination de Zudefi, che alcun, che sia sta Mentecapto, sia fatto sano della mente, dall' hora auanti non sia reputado per Mentecapto, & sia a lui fatto rason de suoi Beni, & tutti i suoi Beni fian a lui integramente restituidi.

Che i Minori non possino insir di Tutoria, se elli non baranno passado i quattordese Anni. Cap. XXIV.

¶ Andrea Dandolo Dose. 56.

Desideremo (quanto à Noi è possibile) obuiare alle malitie, & alli minori, & alla conseruation de Beni suoi fauorabilmente souenire, & però con giusta consideration deliberemo, che niun Mascolo da mò auanti insir possa de Tutoria, se l non harà passadi Anni 14. della sua età.

Seguono le Addition, & Correttion sopra il Terzo Libro.

Qual modo se die seruare da mò auanti, quando il Patron vorrà licentiar li Habitadori della sua Casa in fin del termine. Cap. XXV.

¶ Francesco Dandolo Dose. 54.

Conciosia, che molte fraude sian commesse per i Sergenti, ouer Habitadori della Casa, & per i Patroni, per cason delle Affittation delle Case. Statuendo deliberemo da mò auanti sia offeruado, che se l Patron vorrà cazar forza di Casa l' Habitador, vada a i Zudefi de Forastieri, ouer ad



L I B E R

tatorem de Domo, vadat ad Iudices Forinsecorum, vel ad alios Iudices, quibus pertinebit Negotium per unum Mensem ad minus ante finem termini Locationis, qui Iudices teneantur statim mittere praconem, & denuntiari facere, & praecipere Habitatori, vel cuicumque alij inuento in Domo Maiori sub illa pena, quae eis videbitur, quod exire debeat Domo ad terminum antedictum. Et praeo facto pracepto ad Curiam redeat, cuius relationem Iudices ordinate scribi faciant in quaterno ad hoc specialiter deputato.

¶ *Et si dictus Habitator, vel morans in Domo non exierit ad terminum antedictum teneantur Iudices ipsum dare pro caduto Dominis de nocte, de ipsa pena, qui Domini de Nocte teneantur, & debeant ipsum Habitorem, seu Habitatores de Domo exire facere, & exigere dictam penam, de qua habeant talem partem, qualem habent de Cartulinis, quas exigunt pro suo Officio.*

¶ *Et si non inuenirentur habitator, vel aliquis demorans in Domo, faciant Iudices stridari per praconem ad Domum eius cum impositione pena, & seruetur voluti, si Personaliter sibi factum esset praceptum.*

Quòd sicut locatores volentes expellere Conductores de Domibus per vnum Mensem ante tenentur eis nuntiare, ita è Conuerso Conductores. Cap. XXVI. Idem

Decl. vi in c.
27. infra.

C*vpientes equalitatem in omnibus obseruare duximus prouisione laudabili statuendum. Quòd sicut Patroni Domorum Conductores ipsa auferre non possunt, nisi per Mensem ante terminum eis nunciauerint, sicut in Statuto nouo cauetur, ita in posterum Conductores non possint Domos relinquere, nisi per Mensem ante Locatoribus per Iudices Forinsecorum fecerint nunciari, quo nunciato valeat, & ipsis Conductores, ut Domos possint relinquere, & Locatoribus, ut possint ad terminum ipsos Conductores expellere, ac si ipsi Locatores per praconem ex parte Iudicum per Mensem ante fecissent Conductores nunciari.*

Quòd Patroni si expellere voluerint inquilinos, siue Sergentes de Domibus pro sua Habitatione, vel edificando, adire debeant Iudices. Cap. XXVII. Idem

Hoc Idem
c. 6. in lib. 3.
& c. 25. lib. 6.
& c. 18. lib.
Conf. auç.

I*nsuper, quia multotiens occurrit, quod Patroni volunt fraudulentè Habitatores ante terminum de Domibus expellere, videlicet, dicentes, quòd inhonestè habitant in Domibus, vel quòd Domum pro sua Habitatione volunt, seu quòd ipsas Domos velint facere edificari, pro quibus tribus causis secundum formam Statuti Patroni possunt Sergentes, seu Habitatores de Domibus eijcere. Ad hoc statuente taliter Ordinamus, quòd prima causa, videlicet inhonestas, remaneat in statu, quo hucusque fuit, iuxta Statuti formam.*

ad altri Zudeſi, à i quali la cauſa appartegnirà per vn Meſe almen auanti la fin del termine dell'Affittatione, i quali Zudeſi ſiano obligadi incontinente mandare il Comandador, & far denontiar, e comandar à l'Habitadore, ò cadaun'altro trouado ſtare in Caſa ſotto quelle pene, che parerà à loro, che inſir debbia de Caſa al termine anteditto. Et il Comandador poi, che harà fatto il Comandamento, ritorni alla Corte, la relation del qual i Zudeſi faza ordinatamente ſcriuer in vn Libro à queſto ſpecialmente deputato.

¶ Et ſe ditto Habitador, ouer colui che ſtā in Caſa non inſirà al termine anteditto, ſiano obligadi i Zudeſi quello dare per caduto à i Signori di Notte de eſſa pena, i quali Signori di Notte ſian obligadi douer far eſſo Habitador, ò Habitadori inſir di Caſa, & ſcodere ditta pena, della qual li habbian tal parte, quali hanno delle Cartoline, che li ſcodeno per il ſuo Officio.

¶ Et ſe'l non ſi trouaſſe l'Habitador, ouer alcun di quelli, che dimorano in Caſa, i Zudeſi fazano per il Comandador ſtridar alla Caſa di quello con la Impoſitione della pena, & ſia ſeruado, come ſe perſonalmente li foſſe ſtā fatto il Comandamento.

Che come li Affittanti volendo cazar fora delle Caſa i Affittuali ſon obligadi per vn Meſe auanti à quelli nunciarlo, coſi per Conuerſo i Affittuali. Cap. XXVI.

Idem

DEſiderando ſeruar in tutti equalità, hauemo deliberado con laudabile prouiſione di ſtatuire, che come i Patroni delle Caſe non ponno quelle tuor à i Affittuali, ſe per vn Meſe auanti il termine à quelli non l'haran denunciado, coſi da mò auanti i Affittuali non poſſan laſſar le Caſe, ſe elli non farà vn Meſe auanti per i Zudeſi de Forañieri à i Patroni denunciarlo; dappoi la qual denunciatione ſia in podere de eſſi Affittuali, che i poſſan laſſar le Caſe, & à i Patroni, che poſſano al termine cazar fora eſſi Affittuali, come ſe eſſi Patroni per il Comandador da parte di Zudeſi per vn Meſe auanti l'haueſſe à i Affittuali fatto denunciare.

Che i Patroni ſe vorranno cazar di Caſa li Habitadori, ouer Sergenti per ſua Habitatione, ouer per edificare, andar debbano à i Zudeſi. Cap. XXVII.

Idem

ANcora, perche molte ſiate occorre, che i Patroni voleno inanti il termine fraudolentemente cazar di Caſa li Habitadori, cioè di cendo, che habitan inhoneſtamente in le Caſe, ouer chi vol le Caſe per ſua Habitatione, ouer chi voleno far edificar eſſe Caſe, per le qual tre caſon i Patroni ponno ſecondo la forma del Statuto cazar fuori i Sergenti, ouer Habitadori delle Caſe. A queſto ſtatuyendo talmente Ordinemo, che la cauſa prima, cioè la inhoneſtade remagni nel ſtado, che lè ſtata fin quā ſecondo la forma del Statuto.

Ma



L I B E R

¶ Verum super secunda causa videlicet si Patronus dixerit, quod pro sua Habitatione Domum voluerit habitare, & in ea manere, & propterea Habitorem de Domo eicere voluerit, volumus, quod hoc nisi de conscientia Nostrorum Iudicum, facere non possit. Ita tamen, quod si pro dicta causa Habitor de Domo eiectus fuerit, Patronus teneatur in eadem Domo habitare ad minus per unum Annum, & hoc sub pena perdendi tantum de suis bonis, quantum Habitor soluebat in uno Anno pro Pensione Domus. Cuius pena medietas deueniat in Nostrum Commune, & alia medietas sit Habitoris expulsi saluo si Patronus pro iusta causa, & rationabili exiret de Domo ante Annum, & quod cognitio dicta iusta causa in Nostrorum Iudicum Examinatione, & Terminatione debeat permanere.

¶ Et si pro alia Causa videlicet si Patronus dixerit, quod Domum edificari facere voluerit, & Habitorem de Domo expellere voluerit, hoc similiter sine conscientia Nostrorum Iudicum Patronus facere non possit. In quo casu Iudices Nostrum diligenter examinare teneantur, qualiter edificationem Patronus in Domo se dixerit velle facturum, & si videbitur Iudicibus, quod illud sit tale edificium, propter quod dictus Habitor (seruata Statuti intentione) de Domo exire debeat, tunc terminent Iudices quod exeat. Ita tamen, quod talis edificatio nec extendi possit ad faciendum unum Balchionem, unam Fenestram, unum Parietem, & similia; sed sit talis edificatio, propter quam rationabiliter secundum Statuti intentionem expelli possit, & debeat.

¶ Et si Patronus contra predicta fraudem commiserit, post Sercentis expulsionem incurrat penam de suis bonis tantum, quantum Sercentus, sine Habitor pro uno Anno de Affectu Domus soluere tenebatur. Cuius pena medietas sit Habitoris expulsi, & Iudices Nostrum teneantur omnes Patronos, qui penas predictas incurrerint occasionebus suprascriptis dare pro cadutis Officialibus de Nocte, qui dictas penas excutere, teneantur, habentes talem partem, qualem habent de alijs penis.

Quod Mulieres possint conueniri pro Domo locata viris suis, si viri non essent in Terra. Cap. XXVIII. Idem

¶ Reterea, si vir alicuius Mulieris, cui locata fuerit Domus, vel alius quicumque erit extra Venetias, transacto termino Locationis, vel alius quicumque nomine Principalis cui Domus locata fuerit, possit Citari, conuinci, & Sententiarum pro Affectu Domus, & pro omnibus alijs casibus in Statuto expressis, quemadmodum posset Principalis persona, cui Domus locata fuerit in bonis tamen dicti principalis.



¶ Ma sopra la seconda causa, cioè se'l Patron dirà, che per sua Habitatione, ello vorrà la Casa habitare, & in quella stare, & perciò vorrà cazar fora de Casa l'Habitador, volemo, che questo far non possa, se non de consentimento de Nostri Zudefi, in modo però, che se per ditta cason l'Habitador sarà cazado di Casa, il Patron sia obligado habitare in la Casa almen per vno Anno. Et questo sotto pena di perdere tanto di suoi Beni, quanto l'Habitador pagaua in vno Anno per Fitto della Casa. La mità della qual pena peruegna nel Nostro Commun, & l'altra mità sia dell'Habitador cazado, saluo se'l Patron per giusta, & ragioneuol cason infisse di Casa auanti l'Anno, & che la cognitione della ditta giusta cason debba remagnire in Essaminatione, & Determinatione di Nostri Zudefi.

¶ Et se per l'altra cason, cioè se'l Patron dira, che'l voia far edificar la Casa, & voia cazar fora l'Habitador di Casa, questo similmente senza consentimento de Nostri Zudefi, il Patron far non possa, in el qual caso i Nostri Zudefi diligentemente sian tegnudi de esaminar in qual modo il Patron harrà ditto volere far la edificatione in la Casa. Et se'l parerà à i Zudefi, che quello edificio sia tale, per cason del qual esso Habitador (seruando l'intentione del Statuto) debbia insir di Casa, all' hora i Zudefi terminaran, che'l debbia insire. In modo però, che tal edification non si possa estendere in far vn Balcon, vna Finestra, vn Paredo, & simili cose, mà sia tale edificatione, per la qual l'Habitador rasoneuolmente secondo la intention del Statuto possi, & debbia esser cazado.

¶ Et se'l Patron commetterà fraude contra le cose predette, dopoi la espulsion del Sergente incorra in pena ne i suoi propri Beni, tanto quanto il Sergente, ouer Habitador era obligato pagar per vno Anno de Affitto della Casa. La mità della qual pena sia dell'Habitador cazado. Et i Zudefi Nostri sian obligadi dare à i Signori di Notte per caduti tutti quelli Patroni, che son per ditte occasioni incorsi in ditte pene, i quali Signori di Notte sian tegnudi scodere ditte pene, hauendo de esse tal parte, quale i hanno delle altre pene.

Che le Donne possano essere conuegnute per la Casa Affittada à suoi Maridi, se i Maridi non fossino in la Terra.

Cap. XXVIII.

Idem

ANcora se il Marido de alcuna Donna, al qual sarà stà Affittado la Casa, ò qualunque altro sarà fora di Venetia, passado il termine l'Affittatione, che la Mogliere, ò cadaun altro per nome del Principal, al qual la Casa sarà stà Affittada, possi esser Citado, Conuinto, & Sentenciado per lo Affitto della Casa, & per ogni altra causa compresa nel Statuto, come poria la principal persona, alla qual la Casa fosse stà Affittada, ne i Beni però di detto Principale.

Che



L I B E R

Quòd sicut eminentes Possessiones assignabant Pignora de Decem pro Cento in Auro, & Argento, ita de cætero in omnibus Iudicum Examinatorum bonam, & idoneam Plezariam debeant assignare. Cap. XXIX.

Idem

Hoc idem
in c. 9. in lib.
3. & c. 15. lib.
6. & c. 18. lib.
conf. auclen.

Cum in fine Decimi Capituli Tertij Libri contineatur, quòd eminentes Possessiones dare debeant, & assignare Pignora de Decem pro Cento in Auro, & Argento in manibus Iudicum Examinatorum, & hoc hucusque sit seruatum cum maximo incommodo, & sinistrovolentium emere Possessiones, & appareat, quòd illud, quòd seruatum est in assignando dicta Pignora sine aliquo defectu fieri possit, & seruari per Plegios cum maiori commoditatevolentium emere. Statuimus de cætero obseruandum, quòd assignari debeat pro Possessionibus emendis tam ad usum veterum, quam ad nouum usum in manibus dictorum Iudicum Examinatorum, bona, & sufficiens fideiussio, siue Plezaria de Libris Decem pro Cento de eo, quòd estimata fuerit venalis Possessio, vel de precio, quòd fuerit Vendita, qua fideiussio, siue Plezaria de Decem pro Cento scribi; & annotari debeat ordinate per Notarium dicta Curia Examinatorum in vno quaterno ad hoc specialiter deputato. Et quandocumque notitia fuerit consecuta, & Iudices Examinatores in ea subscripserint, tunc dicta Plezaria, siue fideiussio annotata, & scripta in quaterno ad usum nouum annulletur, & cancelletur. Plezaria verò annotata ad usum veterem annulletur, & annibiletur, sicut fieri consuevit.

Et si emptor, qui dictam Plezariam dare tenetur, voluerit dicta emptio ni contraire, tunc dicti Iudices Examinatores teneantur, & debeant ipsum emptorem, & suum Plegium, vel Plegios infra dies Triginta dare pro cadutis Officialibus de Catauere de dictis Libris decem pro Cento, ut suprascriptum est. Et dicti Officiales de Catauere teneantur excutere dictam penam, & habeant inde talem partem, qualem habent de alijs penis. Et omnia, & singula suprascripta eodem modo, & ordine seruari debeant ad Curiam Iudicum Procuratorum, & ad Curiam aliorum Iudicum, qui Venditiones habent fieri facere in quantum tangerent Officium Procuratorum, tam superiorum, quem inferiorum, & aliorum iudicum.


¶ Et idem obseruetur de Pignoribus, qua inueniuntur consignata tempore confirmationis presentis Statuti, ut data Plezaria sufficienti ipsorum Pignorum loco accipi possit ab emptoribus, & de Plezaria seruetur ut superius est expressum.

Quòd Inuestitiones stare, debeant de cætero solum per vnum Annum. Cap. XXX.

Andreas Dandolo Dux. 56.

Cipientes superfluitates, & dilationes quaslibet, potissime, qua fructum non afferunt, à Nostris sanctionibus rescare, Cap. II. Tertij Libri

conti-



Che come i Compratori delle Possession assignaua Pegni de 10. per Cento in Oro, & Argento, così da mò auanti in man di Zudesi de Essaminatori assignar debbian bona, & idonea Piezaria. Cap. XXIX. Idem

Conciosia, che in fin del Capitolo 10. del Terzo Libro si contegna, che i Compratori delle Possession dar debbiano, & assignar Pegno de 10. per Cento in Oro, & Argento in man di Zudesi Essaminatori, & questo in fino mò sia oseruato con massimo incommodo, & sinistro di quelli, che vol comprar le Possession, & appara, che quello, che è seruado in assignar detti Pegni, senza alcun defetto far, & seruar se possi con Piezarie con maggior commodita di Compratori. Statuimo, che da mò auanti sia oseruado, che'l debbia assignar per le Possession, che se comprerà, così ad vso vecchio, come ad vso nouo bona, & sufficiente fideiussione, ouer Piezaria in man de ditti Zudesi Essaminatori de 10. per Cento de quello, che fara estimada la Possession, che se vol Vendere, ouer del Precio, che la farà Vendita, la qual fideiussion, ouer Piezaria de 10. per Cento debbia eser scritta, & annotada ordinatamente per il Nodaro de ditta Corte de Essaminatori in vn Libro à questo specialmente deputado. Et ogni volta, che la notitia farà conseguida, & i Zudesi Essaminatori in esca haran sottoscritto, all' hora la ditta Piezaria, ouer fideiussion annotata, & scritta ad vso nouo sia annullata, & cancellata, la Piezaria veramente annotata ad vso vecchio sia annichilata, & annullata come è consueto eser fatto.


¶ Et se lo Comprator, il quale è tegnudo dar ditta Piezaria, vorrà à ditta Compreda contrauenire, all' hora i ditti Zudesi Essaminatori siano tegnudi, & debbiano dar esso Compradore, e suo Piezo, ouer Piezi infra 30. giorni alli Officiali di Cattaueri per caduti de ditte Lire 10. per Cento, come è sopraditto. Et i ditti Officiali di Cattaueri siano tegnudi di scuotere ditta pena, & habbiano de esca tal parte, qual hanno delle altre pene. Et tutte, & cadauna cosa sopra scritta con quello medemo modo, & Ordine debbian eser oseruade alla Corte di Zudesi di Procuratori così Superiori, & come Inferiori, & di altri Zudesi i quali hanno à fare, che le Vendite sian fatte in quanto i toccassino l' Officio di Procuratori così Superiori, come Inferiori, & altri Zudesi.

¶ Et questo medemo sia oseruado di Pegni, quali si trouano eser consignadi dal tempo della confirmation del presente Statuto, che data farà sufficiente Piezaria in loco di essi possesi eser tolta da i Compratori. Et della Piezaria sia oseruado, come è di sopra espreso.

Che le Inuestison stare debbiano da mò auanti per uno Anno. Cap. XXX.

¶ *Andrea Dandolo Dose. 56.*

Desiderando dalle Constitution Nostre refeccare le superfluità, & cadauna dilatatione, le qual potinimamente non attribuiscono alcun
N frutto,



^{sup.c. 34.} continens inter cetera, quòd Inuestitiones ad usum nouum, qua proprietatibus, & Possessionibus apponuntur, stare debeant à Festo S. Petri vsque ad Kalendas Augusti, & ab inde vsque ad unum Annum Correctione laudabili decernimus reformandum, statuentes, quòd Inuestitiones huiusmodi stare debeant quocumque tempore opponuntur à die, qua posita fuerint, vsque ad unum Annum tunc proxime subsequentem. Et si steterint prædictum spacium temporis intelligantur cursum suum plenaria perfecisse, Statuto ipso valido in alijs remanente.

¶ Et hoc, quòd de Inuestitionibus dictum est, volumus in Inuestitionibus, qua sunt per Mulieres, seu per alios habentes ius ab eisdem pro sui diiudicibus obseruari.

Quòd Pecunia Dotium, & Pignora in Procuratia Deposita ex Possessionibus Venditis possint accipi per Cameram Frumenti. Cap. XXXI.

¶ Franciscus Dandulus Dux. 54.

Corr. vi in
p. 54. 5.
Nouembre
M. Conf.

Cum ex forma Statuti Dotes Mulierum pro earum Tutella quando aliqua Possessio venundatur eisdem Mulieribus pro suis Dotibus obligata, deponi consueuerint in Procuratia Sancti Marci, quousque Dotes ipse in Possessionibus redigantur, vel in casu restituenda Dotis, & de ipsis Dotibus sic Depositis viri earum nihil proficui consequantur, nisi interdum, & raro assignato Pignori Auri, & Argenti loco Dotium prædictarum, quòd non contingit, absque præiudicio Mulierum. Statuimus (quòd namque tutius, & pro Mulieribus antedictis) quòd Pecunia, & Pignora, qua ad præsens in Procuratia manent occasione præfata Dotium Mulierum, & Dotes, & omnia, qua de cetero occurrerint deponenda, possint accipi, & deponi ad Cameram Nostram Frumenti cum eisdem conditionibus, quibus erant, & permanebant in Procuratia prædicta. Et quòd Camera ipsa Frumenti provideat, & soluat quinque pro Cento de proficuo in Anno, & ratione Anni, quousque tenuerit Pecuniam prælibatam.

Quòd præsentantes satisfacere teneantur æstimationem proprietatis, & expensas Cartarum factas per Inuestientes.

Cap. XXXII.

Idem

^{sup.c. 34.}
lib. i.

Cum sapissime contingat, quòd Mulieres Inuestiunt Possessiones suorum Debitorum per Cartam sui diiudicatus, seu habentes ius dictarum Mulierum, ac etiam multi per Debitum inuestiunt Possessiones suorum Debitorum, & euacuant Clamores, & euacuantis Clamoribus, & appropriant dictas Possessiones, pro quibus omnibus faciendis aggrauantur expensis. Et cum Propinqui, & Lateranei præsentant secundam formam Statuti, solum, æstima-



frutto, decernimo il Capitolo 11. del Terzo Libro reformare, il qual intra l'altre cose contien, che le Inuestison ad vso nouo, le quale se metteno alla Proprietà, & Possession, star debbia dalla Festa di S. Piero fina alle Kalende d'Agosto, & de li in fin ad vno Anno, con laudabile Correttion statuendo, che simile Inuestison (ponase in qualunque de tempo se voglia) dal di, nel quale se seran poste star debbiano in fin ad vno Anno all'hora prossimo sussequente. Et se'l sarà stado il preditto spatio di tempo; sia inteso, che l'habbia plenariamente il corso suo adimpido, remanendo esso Statuto in le altre sue parte valido.

¶ Et questo, che delle Inuestison è ditto, volemo, che'l sia oseruado in le Inuestison, le qual se fan per le donne, ouer per altri, che hà rason da esse stesse per i suoi Zudegadi.

Che i Denari delle Dote, & i Pegni in Procuratia de Depositi delle Possession vendute possino esser tolti per la Camera del Frumento. Cap. XXXI.

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

Conciosia, che per la forma del Statuto le Dote delle Donne, quando alcuna Possession per Dote sue ad esse Donne obligata se vende per cautione di quelle se sia vsado de depositare in Procuratia di San Marco, in fina tanto, che esse Dote sian redutte in Possession, ouer in caso di restituir della Dotta. Et de esse Dote cosi depositate i Mariti de esse niuna vtilità, conseguiscano, eccetto alcuna volta, & de raro quando, in alcun loco delle Dote preditte le assegnano il Pegno, in Oro, & Argento. La qual cosa non senza pregiudicio delle Donne accade, statuimo (perche questa cosa è più cauta per le anteditte Donne) che i Danari, & i Pegni, quali al presente sono per la preditta occasione delle Dote delle Donne in Procuratia, & le Dote, & tutte altre cose, che occorrerà esser deposte, possino esser tolte, & deposte alla Camera Nostra del Formento con quelle medeme conditioni, colle quale erano, e stauano in la Procuratia. Et che essa Camera del Frumento proueda, & paghi cinque per Cento de Vtile all'Anno, & in rason de Anno fina, che la tegnirà la Pecunia anteditta.

*Che i Presentatori siano obligati à satisfare l'Estimatione della Proprietà,
& le spese delle Carte fatte per quelli, che Inuestino.*

Cap. XXXII.

Idem

Conciosia, che spesse fiate accade, che le Donne, ouer quelli, che han rason da dette Donne per la Carta del suo Zudegado, inuesteno le Possession delli suoi Debitori, & etiamdio molti altri per Debiti inuesteno le Possession di suoi Debitori, & euacuan i Chiamori, & poi, che son i Chiamori euacuadi, elli appropriano ditte Possession, per la qual tutte le cose à farle son grauadi di spese, & quando i Propinqui, & Laterani appresentano secondo la forma del Statuto i pagano solamente

N 2

la



estimationem factam per Iudicem solvunt, ita quod Inuestientes indebite defraudantur expensis.

¶ *Statuimus, quod addatur dicto Capitulo. Quod si quis de cetero in tali casu presentare voluerit, quod non solum presentare teneatur estimationem proprietatis, sed etiam teneatur presentare expensas ratione Cartarum factas per Inuestientem, seu appropriantem.*

Quod si quis Possessionem aestimatam communi dare noluerit, non possit vsque ad decem Annos ipsam dare communi.

Cap. XXXIII.

Idem

Corr. vt in p:
2543.5. Nou.
Mal. Conf.

C*um Nostrum commune sustineat deceptionem, & damnum de Possessionibus, que venduntur ad usum nouum, quod fit per istum modum, quia si Venditor videt, quod aestimatio facta per Iudices sit magna secundum suam intentionem, procedit in facto, & sic proprietates remanet commune, & commune non potest eam vendere pro minori pretio, & sic non inuenitur qui velit eam emere. Et si aestimatio displicet Venditori, ipse differt, donec habeat Iudices, qui eam aestiment secundum suum sensum, procurando modis omnibus, quibus potest, quod tales habeat, ob hoc consueto more in compilatione Statutorum seruato. Decernimus, quod quando aliquis ipsorum Venditorum non erit contentus de prima aestimatione, tunc ipsa proprietates vsque ad Decem Annos non deueniat in commune. Et quodcumque aliqua aestimatio erit taliter refutata, non possit tolli per Nostrum commune vsque ad Decem Annos.*

¶ *Et hoc intelligatur uiuentibus illis, qui eas fecerint aestimare, ita quod post mortem non praedictet alijs, in quos dicta Possessio uenerit, & qualibet aestimatio taliter refutata debeat scribi, & notari in quaterno Iudicum Examinatorum. Et haec rationes fiant per Iudices Procuratorum in aestimationibus, que fiant per ipsos, & iniungitur eis, & eorum Notarijs, quod sic debeant obseruari.*

Quod Iudices Examinatorum possint compellere Venditores Possessionum facere Cartas Venditionis presentantibus, vel dantibus Plezariam pro ipsis Possessionibus habendis.

Cap. XXXIV.

Idem

Suppl. vt in
c. 17. Conf.
auct. ibi, & si
videbitur.

L*icet ex forma Statuti Libri Tertij Capituli xi. Venditor Possessionis post exhibitionem Pignoris in manibus Iudicum secundum usum, emptori teneatur facere Venditionis Cartam, quia tamen huiusmodi rogamina, seu Carta impediuntur in praedictum emptoris, forsitan existimantibus Iudicibus de libertate sua, vel aliter negligentibus. Declarando duximus providendum, & statuendum, quod facta stridatione ad usum nouum, presentatione, seu Plezaria exhibita pro Possessione habenda, Iudices Examinatorum*

teneant

la estimation fatta per i Zudesi, in modo, che quelli, che inuestino, son indebitamente defraudati delle spese.

¶ Statuimo, che à ditto Capitolo sia azonto, che se alcun da mò auanti in tal caso vorrà appresentare, non solamente sia tegnudo de appresentare la estimation della proprietà, mà sia ancora obligado appresentar le spese per rason delle Carte fatte per colui, che inueste, ouer che appropria.

Che se alcun non vorrà dar al Commun la Possessione estimata, non possi fin à 10. Anni dar la al Commun, Cap. XXXIII. Idem

Conciosia che'l Nostro Commun sostegna inganno, & danno delle Possession, le qual se vendono all'vso nouo, la qual cosa se fa per questo modo. Impercioche se'l Venditor vede, che la estimation fatta per i Zudesi sia granda secondo la intentione sua, ello procede in fatto, & così la proprietà riman al Commun, & il Commun non puol quella Vendere per minor precio, & così non si ritroua, chi voglia quella Comprare, & se la estimation dispiace al Venditore, esso differisce fina, che l'habbia Zudesi, i quali stiman quella secondo il suo volere, procurando con tutti i modi, che'l puol, di hauere tal Zudesi; per questa cason, il consueto costume nella Compilation de Statuti seruando, deliberemo, che quando alcun de essi Venditori non sarà contento della prima estimation, all'hora essa proprietà in fin 10. Anni non deuegna in Commune, & ogni volta, che alcuna estimation sarà talmente refutata, non possi esser tolta per il Nostro Commun in fin ad Anni 10.

¶ Et questo sia inteso in fin, che quelli, che le harà fatto estimare, viueranno, in modo, che dopoi la morte non preiudichi à quelli, ne i quali la ditta Possession deuegnirà. Et cadauna estimation talmente refutata debbia esser scritta, & annottata nel Libro de Zudesi de Essaminatori. Et queste rason sian fatte per i Zudesi de Procuratori in le Stime, che per essi saran fatte, & sia commesso à quelli, & alli suoi Nodari, che similmente debbiano osseruare.

Che i Zudesi de Essaminatori possano constringere i Venditori delle Possession à far le Carte della Vendition à i Presentanti, ò à quelli, che dan Piezaria de Comprar esse Possession.

Cap. XXXIV. Idem

BEnche per la forma del Statuto del Libro Terzo Capitolo 11. il Venditor della Possession, dapoi la esibition del Pegno in man de Zudesi secondo l'vsanza, sia al Comprator obligado far la Carta della Vendition, nientedimeno perche simili Pregghi, ouer Carte son impedito in preiudicio del Comprador, considerando forsi i Zudesi circa la sua liberta, ouer altramente postponendo. Dechiarando hauemo deliberado de prouedere, & statuir, che poi sarà fatta la stridation ad vso nouo, & fatta la Presentation, ouer data la Piezaria de hauere la Possession, i Zudesi Essaminatori

N 3 sian



L I B E R

teneantur, & debeant Venditorem, seu Hæredes, Successores vel Commissarios compellere Cartam Venditionis facere illi, qui presentauerit, vel dederit Plexariam pro ipsa proprietate habenda, penam propter ea, atque penas Venditoribus, Hæredibus, Successoribus, vel Commissarijs apponentes prout videbitur expedire.

Quod Propinqui, & Lateranei non habeant prærogatiuam in Possessionibus ratione minoris precij.

Cap. XXXV.

Idem

Sup. c. 31. i. bi
rerum decla.
Gonf. auct.

Quoad præ-
cium firmo
in alijs par-
tibus.

Examinato 19. Cap. Tertij Libri cum de Prærogatiuis, siue Beneficijs com-
presentibus Consanguineis, & Lateraneis in Venditionibus Possessionum,
& Alienationibus videatur facere mentionem, sic in prædictis de cætero vo-
lumus obseruari, quod omnia beneficia, qua videntur competere Consangu-
ineis, Propinquis, & Lateraneis Possessionum venalium ratione, & occasio-
ne minoris Precij, quod minus præcium acquirebant Possessiones venales, de
cætero cesset, & cessare debeat in omnibus Capitulis Statuti, qua de talibus
prærogatiuis, vel Beneficijs faciunt mentionem. Ita quod Consanguinei de
cætero, & Propinqui, & Lateranei in acquirendo, vel emendo Possessiones
nullam Prærogatiuam, aut beneficium habeant, vel habere possint in facto mi-
noris Præcij, ipso 19. Capitulo in omnibus alijs firmo manente.

Quod Propinquiores si deferre sibi ad inuicem noluerint ad emptionem
æqualiter veniant non in Capita, sed in Stirpem.

Cap. XXXVI.

¶ Andreas Dandulo Dux. 56.

Anno 1346.

Mandamus, ut Statutum Nostrum in 20. Capitulo Tertij Libri, ubi
dicitur, quod si plures fuerint in eodem gradu Propinquiores Vendere
volenti, si deferre sibi ad inuicem noluerint, ad emptionem pariter admit-
tentur, declaretur quod hoc intelligatur, & seruetur non in Capita, sed
in Stirpem.

De Filiabus Venditoris non præponendis Nepotibus, & cæteris de
Linea Masculina. Cap. XXXVII.

¶ Franciscus Dandulo Dux. 54.

Anno 1339.

In filia de
Prole ius pla-
tionis locum
habet.

Super 22. Capitulo Tertij Libri Statutorum continente, quod si Venditor
Possessionis non habuerit Filios, & habuerit tantum filias, vel Filiam,
qua comparare velint Possessionem venalem, quod talis Filia Propinquis cæteris
de Prole præponatur, addendo duximus ordinandum, quod si Venditor præfa-
tus non habens Filios, habuerit Nepotes, Filios scilicet Filiorum, vel Filij,
& alios ex ipsis Descendentes per Sexum, vel Lineam Masculinam, tales Ne-
potes, & Descendentes, si Possessionem venalem comparare voluerint, Filia,
& Filiabus Venditoris, & Propinquis de Prole cæteris præponantur.

Quod

fian tagnudi, & debbiano constringere il Venditor, ouer Heredi Successori, ouer Commisarij à far la Carta de Venditione à colui, che harà ap-
presentado, ò dato Piezaria per hauer esà proprietà, imponendo etiam-
dio pena, & pene alli Venditori, Heredi, & Successori, ouer Commis-
farij, come li parerà il meglio.

*Che i Propinqui, & Laterani non habbian Prerogatiua in le Possession di
minor precio. Cap. XXXV. Idem*

Esfaminando il 19. Capitolo del Terzo Libro, conciosia, che delle Pre-
rogatiue, ouer Beneficij competenti, & alli Parenti, & Laterani in
le Vendition, & Alienation delle Possession, si vede far mention, così vole-
mo, che in le preditte cose da mò auanti sia oseruado, che tutti i Benefi-
cij, che pareno competere alli Parenti, Propinqui, & Laterani delle Pos-
session, che se vole Vendere per rason, & occasion di minor precio, il qual
minor precio acquistauano le Possession, che se Vendeuano, cessi, & ces-
sar debbia in tutti i Capitoli di Statuti, i quali de tali Prerogatiue, & Be-
neficij fanno mention, in modo, che li Parenti, Propinqui, & Laterani
in acquistare, ouer Comprar le Possession, niuna Prerogatiua, ouer Be-
neficio habbiano, ò hauer possano in fatto de minor precio. Remanendo
esso 19. Capitolo in tutte le altre Parte fermo.

*Che i più Propinqui se elli non se vorrà l'vn l'altro cedere alla Compreda, egual-
mente i uegnino non per Capi, ma per Stirpe. Cap. XXXVI.*

¶ *Andrea Dandolo Dose. 56.*

Conandemo, che'l Statuto Nostro nel Capitolo 20. del Libro Terzo,
doue se dice, che se più saranno in vn medemo grado Propinqui à
colui, che vuol Vendere, se elli non se vorran l'vn l'altro ceder alla
Compreda, siano egualmente admessi; sia dechiarido, questo se intenda,
& sia oseruado non per Capi, mà per stirpe.

*Delle Figlie del Venditor da non esser preposte à i Nepoti, & altri della
Linea Mascolina. Cap. XXXVII.*

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

Sopra il Capitolo 22. del Libro Terzo de Statuti continente, che se'l Ven-
ditor della Possession non hauerà figlioli, & hauerà solamente figlia,
ouer figlie, le qual voglian Comprar la Possession venale, che tal figlia
alli altri Propinqui della Prole sia anteposta, aggiungendo hauemo deter-
minado di ordinare, che se'l Venditor prefatonon hauendo figlioli, ha-
uerà Nepoti, cioè figlioli del figlio, ò di figlioli, & altri da quelli Descen-
denti per sesso, ò Linea Mascolina, tali Nepoti, & Descendenti, se elli
vorran Comprar la Possession venale, sian anteposti alla figlia, & figlie del
Venditore, & alli Propinqui della Prole.

N 4

Che



Quòd Lateranei habeant illam Prærogatiuam in parte Possessionis
Venditæ, quæ habent in tota. Cap. XXXVIII. Idem

Vide c. 12.
lib. 3. & c. 39.
infra,

Super Vigesimo Tertio Capitulo dicti Tertij Libri, in quo fit mentio, quòd si aliquis de Prole vendere volentis superstes non fuerit, vel si fuerit, & emere noluerit, liceat Lateraneo suo Possessionem venalem habere, & cetera. Decernimus obseruandum, quòd idem Priuilegium habeant Lateraneus, & Lateranei, quando pars Possessionis, emitur, & Venditur in quacumque parte Vendatur, quòd haberent siue habere possent, si tota Possessio Venderetur, excepta prærogatiua de 4. pro Cento, qua sublata est per aliud Capitulum nunc præcedens.

De Iuramento præstando per Propinquos, & per Lateraneos pro fraudibus in Venditionibus cuitandis. Cap. XXXIX. Idem

Ad Iuramentum ut fraudes cuitentur, ad c. 44. lib. 3. in prin.

Et cum multe fraudes, & malitia committantur tam per Lateraneos, quàm Propinquos defraudando ius alterius, & accipiendo Possessiones venales, & maximè cum Possessiones venduntur ad usum veterem, quia præsentant, & postmodum ad usum novum eas alijs alienare nituntur, ne Iudices ab eis exigant Iuramentum, si in fraudem hoc faciunt alicuius. Ordinamus, quòd de cetero ad euitandum tales malitias, seu fraudes Iudices teneantur, & debeant à talibus presentantibus, ementibus, & Vendentibus accipere Iuramentum, & diligenter examinare, si pro se volunt Possessionem Venalem, & si in fraudem hoc faciunt. Et secundum quòd inuenierint esse verum, sic obseruari in dictis Venditionibus, & Presentationibus acceptandis facere teneantur.

Quòd Præcones faciant notum Propinquis, & Lateraneis, quando inuestiunt aliquam Possessionem, & quid seruari debetur. Cap. XL.

Sup. c. 31. verif. verum eon auct. & cap. 17. con in finib. & si dicitur iud.

Super 24. Capitulo eiusdem Tertij Libri, ubi notatur, quòd præcones teneantur facere notum Propinquis, & Lateraneis, quando inuestiunt aliquam Possessionem, & aliquando ipsi benè non faciunt in fraudem Propinquorum, & Lateraneorum. Ordinamus, quòd de cetero quotiescunque præcones ad nomen alicuius inuestiuerint aliquam Possessionem, teneantur quàm citius poterunt notum facere omnibus Propinquis, & Lateraneis de Possessionis Inuestitione facta. Et teneantur per sacramentum scribi facere ad Cirriam, ad quam fuerit dicta Inuestitio data, omnium nomina, quibus notum fecerint infra dies octo, postquam de ipsa Inuestitione notum factum fuerit. Et Iudices relationem præconis in quaterno scribi facere teneantur, & quòd Iudices, quando dant Licentiam inuestiendi aliquam Possessionem, inuestigent, & teneantur scire à Vendentibus nomina omnium Propinquorum, & Collateraneorum, & ea in scriptis dare præconibus, qui debent facere notum, ut notum faciant omnibus bona fide, sine fraude.

Quòd



Che li Laterani habbian quella Prerogatiua in la parte della Possession venduta, che l'hanno in-tutta. Cap. XXXVIII. Idem

SOpra il Capitolo 23. del Terzo Libro nel qual si fa mention, che se alcun della Prole del Venditore non vi farà, ò se'l vi farà, & non vorrà Comprar, sia licito al suo Laterano hauer la Possession, che se vol vendere, &c. Deliberemo, che'l si obserui, che quello medemo Priuilegio habbian il Laterano, ò Laterani, quando parte della Possession se Compra, ò se Vende, in qualunque parte se venda, che i haueranno, ò hauer poriano se tutta la Possession se vendesse, eccetto la Prerogatiua de quatro per Cento, la qual è annullada per il Capitolo prosimo precedente.

Del Giuramento da esser dato per i Propinqui, & Laterani per cason d'euitare d'fraude, che se commettono in le Venditione. Cap. XXXIX. Idem

ET conciosia, che molte fraudi, & malitie se commettano, così per i Lateranei, come per i Propinqui in defraudare le rason d'altri, & tuor le Possession, che se vendeno, & massimamente quando le Possession se vendeno à l'vso vecchio, impercioche elli appresentano, & poi se afforzano alienar quelle ad altri ad vso nouo, accioche i Zudefi non togliono giuramento da essi, se questo il fanno in fraude de alcun. Ordinemo, che da mò auanti per cason de euitar tali malitie, ouer fraudi, i Zudefi fian tagnudi, e debbiano tuor da tali presentanti Compradori, & Venditori giuramento, & diligentemente esaminare, se voleno per se la Possession, che si Vende, & se in fraude i fanno questo. Et secondo, che elli trouarà esser la verità, così fian tagnudi in l'accettare de ditte Comprede, & Vendite far obseruare.

Che i Comandadori fazano il Cognito à i Propinqui, & Lateranei quando li Inuesteno alcune Possession, & quello si diè seruare. Cap. XL. Idem

SOpra il Capitolo 24. del Libro Terzo preditto, doue se notà, che i Comandadori siano obligati far cognito alli Propinqui, & Laterani, quando elli inuesteno alcuna Possession, & alcuna volta essi non fan bene in fraude delli Propinqui, & Laterani. Ordinemo, che da mò auanti ogni volta, che i Comandadori à nome de alcun inuestiranno alcuna Possession, siano obligadi al più presto, che i potran far il Cognito à tutti i Propinqui, & Laterani della Inuestifon fatta della Possession. Et siano obligadi per sacramento alla Corte, alla qual sarà datta ditta Inuestifon, far scriuere tutti i nomi de quelli, à cui sarà fatto il Cognito, infra giorni otto dapoi, che de essa Inuestifon sarà fatto il Cognito, & i Zudefi fian tagnudi far scriuere la relation del Comandador in Libro. Et che i Zudefi quando i dan la Licentia di Inuestir alcuna Possession inuestigano, & fian tagnudi saper da i Venditori tutti i nomi de Propinqui, & Collaterani, & quelli dare in Scrittura à i Comandadori, che dien far il Cognito, acciò, che fazano il Cognito à tutti, à bona fe senza fraude.

Che'l



Quòd tempus 30. Annorum non currat Cartis positis
in Procuratia Sancti Marci occasione
Commissariarum.

Cap. XLI.

Idem

Vide Parc
488. 14. Febr.
& 1506. 19.
Maij com.
Decem. &
cap. 46. 47. &
48. lib. 3.

Super 47. Capit. dicti Tertij Libri, super quo eapta fuit pars, & lau-
data in Publica concione, sic statuentes de cetero volumus obseruari,
quod ipsa pars taliter corrigatur, & obseruetur, quod omnes Cartae, qua
sunt, & ponentur de cetero in Procuratia Sancti Marci occasione Com-
missariarum Procuratia, pro Tutoria, & Furnitionibus, quibus incur-
reret tempus 30. Annorum, valeant, & teneant quamuis transferit eis
tempus, de toto tempore, quo steterint in Procuratia, & illi quorum sunt,
vel erunt dicta Cartae, possint eis uti, & per eas causari, & Iudices No-
stri Indicare possint, non obstante aliquo Capitulo Statuti, quod quantum
in hoc sit reuocatum.

Quòd Sententiæ debeant de cetero Clamari, sicut aliæ Car-
tæ pro tempore Triginta Annorum.

Cap. XLII.

Idem

Sup. vt in p.
1488. 1495.
& 1506 conf
Decem.

Item, quòd de cetero omnes Sententia lata per quoscunque Iudices No-
stros per quas aliquid alicui peti possit ab eo tempore, quo peti po-
test, necesse sit clamari secundum usum vsque ad 30. Annos obseruando in
hoc, sicut obseruatur de alijs Cartulis, per quas aliquid alicui peti possit
iuxta formam Statuti.

De Clamoribus faciendis super nouo Laborerio.

Cap. XLIII.

Idem

Sup. e. 37.
no, 3.

Super 56. Capitulo Tertij Libri sic de cetero volumus obseruari, quòd
quando aliquis clamauerit super Laborerio de nouo facto; non sit ne-
cesse clamanti probare, per quem ipsum Laborerium factum erit, dummo-
do Laborerium nouum sit manifestum, & si dictum Laborerium postea
per Legem destructum fuerit, tunc soluat, qui perdidit placitum, om-
nes expensas in Placito factas Clamanti, & de nouo ibidem nullo modo la-
borare possit amittens Placitum, & debeant fieri dicti Clamores ad tempus
per Sacramentum infra 30. Dies, quemadmodum fiunt Clamores super
Inuesticionibus.



Che'l tempo de Anni 30. non corra alle Carte messe in Procuratia di San Marco, per occasion delle Commessarie.

Cap. XLI.

Idem

SOpra il Capitolo 43. del detto Libro Terzo, sopra il qual fu preso Parte, & in Publica Congregation laudata, statuendo volemo da mò auanti così esser offeruado, che essa Parte presa in tal modo sia corretta, & offeruada, che tutte le Carte, che son messe, e che da mò auanti saran messe in Procuratia di S. Marco per occasion delle Commessarie della Procuratia, per Tutoria, & Fornifone, alla qual corresse il tempo de Anni 30. Vagliano, & tignano, benchè il tempo li sia passado, de tutto il tempo, che le seran state in Procuratia. Et quelli, de quali son, ò saran ditte Carte, possano quelle vsar, & per quelle agitar Cause. Et i Zudesi Nostri Zudegar possano, non obstante alcun Capitolo del Statuto, il qual quanto à questo sia reuocado.

Che le Sententie da mò auanti debbiamo esser chiamate, come l'altre Carte per il tempo de Trenta Anni.

Cap XLII.

Idem

ANcora, che da mò auanti tutte le sententie fatte per qualunque de Nostri Zudesi, per le qual se può dimandar alcuna cosa ad alcun, sia necessario chiamare da quello tempo, che si puol dimandar secondo l'vsanza in fina Anni 30. offeruando in questo come se offerua delle altre Carte, per le qual alcuna cosa si puol dimandar ad alcun secondo la forma del Statuto.

Delli Chiamori, che se diè fare sopra il Lauoriero nouo.

Cap. XLIII.

Idem

SOpra il Capitolo 56. del Terzo Libro, così volemo da mò auanti sia offeruado che quando alcun harà chiamato sopra il Lauoriero fatto de nouo, non sia necessario à colui, che chiama prouar, per chi'esso Lauoriero sarà fatto, pur che'l Lauoriero nouo sia manifesto, & se'l ditto Lauoriero sarà dopoi destrutto per la Legge, all'hora paghi colui, che harà perso il Piado, tutte le spese fatte in nel Piado à colui, che hà chiamato. Et in quello medemo loco lauorare de nouo non possa colui, che perde il Piado, & debbiano ditti Chiamori esser fatti in tempo per sacramento infra giorni 30. come se fan i Chiamori sopra le Inuestifon.

Seguen-



Quis modus sit seruandus de cætero de Breuiarijs in
Testamento firmandis. Cap. XLIV.

Anno 1319.

¶ Franciscus Dandulo Dux. 54.

Sup. cap. 463.
conf. aucto.
475. 28 Feb.

VT Breuiaria, qua firmanur in Testamentis magis ordinatè, & iuste procedant pro honore Patria, & ne iura cuiusquam indebitè subripi possint, duximus laudabiliter statuendum.

40. Conf. &
in pra. cap. 5.Sup. cap. 46.
conf. aucto.

Quòd in Breuiarijs huiusmodi in posterum consiciendis hic modus debeat obseruari, videlicet: quòd Iudices Nostri Examinatores, ad quos talium examinatio spectat, quandocumque aliquis voluerit fieri talem Breuiarium, teneantur in duobus diebus Dominicis immediatè sequentibus facere Publicè notificari in Ecclesia contracta Defuncti, pro quo peteretur fieri tale Breuiarium in Testamento confirmando pro tali Defuncto, ipsumque velle probare per talem Testem, vel Testes, facta expressa mentione de nominibus omnium pradiCTORUM. Et ideo, qui vult opponere, vel aliter dicere super inde, compareat infra dies 15. tunc immediatè sequentes coram Iudicibus antedictis, & per ipsos Iudices examinatione diligenti facta super hoc (tamen scripto Testibus non ostenso, nec ab eis recepto) & auditis, & examinatis ad id opponentibus si aliqui comparerent, veniant cum huiusmodi examinatione coram Domino Duce, & Consiliarijs, & tunc proponant negocium id ei Collegio qualiter se habeat, sicut de Interdictis obseruatur, & non possit tale Breuiarium fieri, nisi maior pars pradiCTi Collegij per Partem positam inter ipsum fuerit inde contenta, & per ipsam maiorem partem fuerit utique approbatum, Hoc tamen expressius intellecto, quòd talia Breuiaria fieri debeant infra tempus unius Anni ad plus à morte Testatoris, vel Testatricis huiusmodi in Venetijs decedentis. Si verò extra Venetias Testator talis, vel Testatrix obierit infra duorum Annorum spacium à die mortis ipsum fieri debeat Breuiarium antedictum, Post autem Terminum, vel Terminos antedictos sint talia Breuiaria prorsus nullius valentia, vel vigoris.

Quòd Testamenta Forensium scripta per Notarium Forenssem,
si fuerint recomendata, per ea procedatur.

Cap. XLV.

Idem

Vide partem
1376. 14.
Martij, &
1404. 16.
Martij, Mai.
Conf.

Ordinamus, quòd si de cætero aliquis Forensis voluerit uti aliquo Testamento alicuius Forensis manu Notarij Forensis scripto, quòd si Testamentum sit recomendatum ad plenum, videlicet, quòd sit scriptum manu Notarij bonæ Fama secundum usum, non sit necesse dictum Testamentum girare, sicut fit de Breuiarijs, sed Iudices Nostri procedant per formam ipsius Testamenti, sicut faciunt de alijs Cartis recomendatis.

Decla-



Seguendo le Addition, & Correttion sopra il Quarto, & Quinto Libro.

*Qual modo si diè da mò auanti seruar de i Breuiarij, che se dien fermar
in Testamento. Cap. XLIV.*

¶ *Francesco Dandolo Dose 54.*

Accioche i Breuiarij, i quali in Testamenti se affirmano, più ordinatamente, & iustamente procedano per honor della Patria, & accioche le rason de alcun non possano esser indebitamente surrete, hauemo deliberato laudabilmente statuire, che ne i Breuiarij, che nell'auuenir se haranno à fare, tal modo se debbia offeruare, cioè, che i Zudesi Nostri Essaminatori, à i quali l'essamination di tal cosa appartien, ogni volta, che alcun vorrà, che li sia fatto tal Breuiario, siano obligadi in doi giorni di Domenega immediate sequenti far Publicamente in la Chiesa della Contrada del Defuneto notificare per qual persona se dimandasse, che tal Breuiario fosse fatto da esser confirmado in l'estamento per il tal Defuneto. Et quello voler prouar per il tal Testimonio, ouer Testimonij, facendo espresa mention de i Nomi de tutti i predetti. Et perciò, chi vuol opponere, ò altramente dire sopra ciò, compara infra giorni 15. all'hora immediate sequenti denanti li antedetti Zudesi, & poiche per essi sarà fatta sopra questo diligente Essamination (non dimostrando però à i Testimonij il scritto, ne anche essendo da essi recenuto) & poiche aldididi, & essaminati quelli saranno, che opponemo à quello, se alcuni comparesseno, vengnano con tal Essaminatione alla presentia de messer lo Dose, & Confeirari, & all'hora proponan quel caso à quello Collegio nel modo, che'l se trouarà come de i Interditti se offerua. Et non possa tal Breuiario esser fatto, eccetto se la maggior parte del predetto Collegio per Parte posta intra esso sarà de ciò contenta, & per essa maggior parte sarà fermamente approbato, intendendosi etiamdio più espresamente questo, che tali Breuiarij fare se debbian infra il tempo de vno Anno al più dalla morte di questo tal Testador, ò Testatrice, che morisse in Venetia, se veramente tal Testador, ò Testatrice morirà fuor di Venetia, il Breuiario anteditto infra il spatio de anni doi dal di della morte sua debbia esser fatto. Mà dapoì il termine, ò termini antedetti, tali Breuiarij siano al tutto de niun valor, ouer vigor.

*Che i Testamenti di Forastieri, scritti per Nodaro Forastiero, se elli saran re-
comandati, procedasi secondo quelli. Cap. XLV. Idem.*

Ordinemo, che se da mò auanti alcun Forastiero vorrà vsar il Testamento de alcun Forastiero scritto per man di Nodaro Forastier, che se'l Testamento non sarà raccomandado ad plenum, cioè, che'l sia scritto per man di Nodaro in bona Fama secondo l'vso non sia necesario ditto Testamento zurare, come se fa di Breuiarij, mà i Zudesi Nostri procedano per la forma de esso Testamento, come i fanno delle altre Carte raccomandade.

Dechia.



Declaratio quod illi appellentur Successores Defuncti, quibus
Dimissoria relicta est. Cap. XLVI.

Idem

IN fine 6. Capituli Quarti Libri, ubi tangitur de Dimissorijs ab extra-
neis personis relictis, & ponitur clausula huius tenoris videlicet. Et ap-
pellamus in hoc casu illos hæredes, qui veniunt ad successionem Defuncti, adda-
tur, & declaretur ad Successionem Defuncti, scilicet cui Dimissoria est relicta.

Quod ille cui Dimissoria erit relicta, possit de ea ordinare, ut voluerit.
Et si non ordinauerit, remaneat hæredibus Institutis, vel Suc-
cessoribus ab Intestato. Cap. XLVII.

An. 1347.

¶ Andreas Dandolo Dux. 56.

Dic. vt in
cap. 5. lib. 3.
& cap. 47.

Subtilitates superuacuas ressecantes, presentis edicto duximus statuendum,
quod si quis alicui Dimissoriam relinquerit, & ille, cui Dimissoria re-
licta erit ante moriatur, quam Dimissoria ipsi solvatur possit alteri eam di-
mittere speciali mentione facta sicut voluerit.

¶ Si verò de ipsa in eius ultimo Testamento specialem non fecerit men-
tionem, tunc ille, vel illi, cui relinquerit residuum bonorum suorum, ha-
bere debeant Dimissoriam antedictam, & ipsam exigant, ac si de ipsa facta
foret mentio specialis.

¶ Si verò ille, ut illi, cui Dimissoria relicta erit, ab Intestato dece-
serit, tunc dicta Dimissoria veniat, ad eos, quibus successio bonorum De-
functi, cui Dimissoria relicta fuerit, extiterit applicata.

Quod Commissarij intromittat Commissariam infra 30. dies,
& si absentes fuerint, seruetur de Anno, & Die.
Cap. XLVIII.

¶ Franciscus Dandolo Dux. 54.

De quib. in
cap. 19. &
21. vsq. 23. li.
3 que omnia
capitula cor-
per hoc c.

Ordinamus praterea, quod in quolibet Statuto Capitulo Libri 4. ubi sit
mentio, quod si Commissarij non intromiserit Commissariam infra ter-
minum 90. dierum, quod postmodum ipsam intromittere nequeunt, sicut ip-
sam intromittere recusassent de cetero dicatur, & sit expressum usque ad 30.
Dies, sicut dictum est, & seruatum hucusque ad tempus 90. Dierum, In-
telligendo hoc, si Commissarijs Venetijs presentes fuerint.

¶ Si verò fuerint absentes, obseruetur de Anno, & Die, ut in Statu-
to cauetur. Et si infra unum Annum, & diem Venetias venerint, & Com-
missaria per ipsum, vel ipsos intromissa non fuerit infra 30. Dies, ipsam
Commissariam intromittere teneantur. Quod si non fecerint postea dictam
Commissariam intromittere nequeat ullo modo.



*Declaracion, che quelli sian chiamadi Heredi del Defunto, alli quali è
lassata la Dimissoria. Cap. XLVI. Idem*

IN fin del 6. Capitolo del Libro 4. doue si tocca delle Dimissorie lassade per le persone estranee, si mette vna Clausula de tal tenore, cioè, & in questo caso nominemo quelli Heredi, che veneno à Succession del Defunto, sia azunto, & dechiarido alla Succession del Defunto, cioè colui, al quale è lassata la Dimissoria.

Che colui, al qual sarà lassada la Dimissoria, possa di quella ordinare, come lui vorrà, & se'l non harà ordinato, remagna alli Heredi instituidi, ò alli Successori ab Intestato. Cap. XLVII.

¶ *Andrea Dandolo Dose. 56.*

Refecando le superflue suttilità col presente Statuto hauemo deliberado di statuir, che se alcun harà lassado la Dimissoria ad alcun. Et colui, al qual sarà lassado la Dimissoria, mora auanti, che essa Dimissoria li sia pagata, possa quella lassar ad altri facendo de essa special mention, come vorrà.

¶ Se veramente nel suo vltimo Testamento non farà de essa special mention, all'hora quello, ò quelli, al qual l'harà lassado il residuo di suoi Beni, hauer debbian la Dimissoria anteditta, & quella scodano, come se de essa fatta fosse mention special.

¶ Se veramente colui, ò quelli, al qual la Dimissoria serà lassada, morirà senza Testamento, all'hora ditta Dimissoria vegna à quelli, à i quali la succession di Beni del Defonto, al qual la Dimissoria sarà stà lassata, sarà applicata.

Che i Commissarij intromettano la Commissaria infra zorni 30. Et se elli saran absenti, sia seruado in vno Anno, & vn zorno. Cap. XLVIII.

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

ORdinemo ancora, che in cadaun Statuto nel Capitolo del Libro Quarto doue si fa mention, che se i Commissarij non intromettetan la Commissaria infra il termine de 90. zorni, che dappoi non possono quella intromettere, come se elli haueseno recusado quella intromettere, da mò auanti sia ditto, & espresso in fin à zorni 30. come è detto, & seruado in fin quà à tempo di giorni 90. intendendo questo se i Commissarij saran presenti in Venetia.

¶ Se veramente elli saran absenti, sia obseruado de vno Anno, & vno zorno, come nel Statuto se dechiarà. Et s'infra l'Anno, & zorno elli vegniran in Venetia, & la Commissaria per esso, ò per essi non sarà intromesa, intromettere quella infra zorni 30. siano obligadi. La qual cosa se non farà, elli non potranno più per alcun modo essa Commissaria intromettere.

Che



L I B E R

Quòd Iudices possint compellere Commissarios negligentes in
Administratione. Cap. XLIX.

Idem

Hoc idem c.
7. in lib. 4.
& c. 23. co-
dem lib.

Volentes malitijs, aliquorum Commissariorum interdum recusantium administrare in fraudem; & dispendium Commissariarum, ac etiam animarum (sicut conuenit) obuiare, statuendum duximus, & de cetero obseruandum, quòd quando contingant aliquos Commissarios conueniri de Commissarijs suis nolentibus facere administrationem Commissam, siue in genere, siue in specie coram Iudicibus Nostris, idem Iudices examinata querella prædicta, & causa, & qualitate Negotij, si constiterit eis præceteris Commissarios, de quibus fuerit querella deposita, in administratione fore negligentes, vel in eis fraudem, dolum, vel suspectum in esse aliquem, per quem administrationem recusant, possint, & debeant tales Commissarios compellere ad administrandum cum alijs sub illis penis de suis proprijs bonis, infra illos terminos, qua, & qui sue discretioni, vel maiori parti eorum conuenientiores apparebunt.

Quòd Commissarij non recipiant Sententias de voluntate, nec propterea præiudicet eis in bonis Commissariarum, vel fitis. Cap. L.

Anno 1343.

¶ Andreas Dandulo Dux. 56.

Hoc idem c.
22. ibi. & vt
dicitur hoc l.

Iustum esse decernimus, idem ius fore in casibus, in quibus eadem equitas hoc inducit, & propterea aqua deliberatione sancimus, quòd Commissarij de cetero in placitis, & questionibus Commissariarum suarum non possint aliquam Sententiam de voluntate accipere, nec propterea in suis bonis, vel Commissariarum ad aliquam penam cadant.

Quòd Filij veniant ad partem Patris in Legatis, sicut in Successionibus, non in Capita, sed in Stirpem Cap. LI. Idem


Concor. cum
c. 24. in lib. 4.
ibi si autem
super.

Optantes dubia declarare, sana deliberatione censemus, quòd eum ex forma Statutorum in Cap. 24. quarti Libri in Successionibus filij filiorum veniant ad partem ex persona Patris, & ad illam partem admittantur, quàm haberet Pater si viueret, & in Legatis diuersa opiniones reperiantur. Volumus, quòd de cetero in Legatis filij filiorum admittantur, & veniant ad partem, quàm habuisset Pater si viueret, non in Capita, sed in Stirpem vt in Successionibus obseruatur.

Quòd filij, & filia ex Masculo veniant ad Successionem ex persona Patris cum alijs filijs Testatoris, non in Capita, sed in Stirpem. Cap. XLII. Idem

Decl. vt in c.
25. in li. sed si
deficiat lib.
14 & vide p.
141. 29.
Matthij Mai-
Conl.

Vt quod eadem equitas, suadet, idem ius statuat, & confirmet, præserti declaramus edicto, quòd si aliquis filios suos Heredes in suo Testamento sibi instituerit, eos nominando singulariter vel in genere, & eorum aliquis



Che i Zudeſi poſſan conſtringere i Commiſſarij negligenti in l'adminiſtratione. Cap. XLIX,

Idem

Volendo, ſi come ſi conuien prouedere contro le malitie de alcuni Commiſſarij, i quali alcuna volta recuſando adminiſtrare in fraude, & diſpendio delle Commiſſarie, & dell' Anime loro, hauemo deliberado ſtatuir, & da mò auanti oſeruarſi, che quando interuien alcuni Commiſſarij lamentarſi de ſuoi Commiſſarij, i quali non voglian far l'adminiſtration à loro com. eſſa, ò in tutto, ò in parte denanzi i Zudeſi Noſtri, eſſi Zudeſi eſaminato haranno la Querela predetta, & la cauſa, & la qualità del fatto ſe'l conſtarà à loro, che i Commiſſarij, de i quali ſi tratta in la Querela depoſita, ſiano più che gli altri nella adminiſtration negligenti, ouer in eſſi eſſer fraude, dolo, ò alcun ſoſpetto, per il qual elli ricuſano tal adminiſtration, poſſano eſſi Zudeſi, & debbiano coſtringere tali Commiſſarij ad adminiſtrar con gli altri ſotto quelle pene de i ſuoi proprij Beni, & infra quelli termini le qual, & i quali alla ſua deſcription, ouer alla maggior parte de eſſi più conueniente parerà.

Che i Commiſſarij non reccuan Sententia de volontà, ne per queſto pregiudicano à eſſi ne i Beni delle Commiſſarie, ouer ſuoi. Cap. L.

¶ *Andrea Dandolo Doſe. 56.*

Decernimo eſſer giuſto, che vna medema raſon ſia ne i caſi, ne i quali quella medema equità eſſa raſon induce, & perciò con equa deliberation ſtatuiamo, che i Commiſſarij da mò auanti ne i Piadi, & controuerſie delle ſue Commiſſarie non poſſino alcuna Sententia tuor di volontà, ne per queſto cazano ad alcuna pena ne i Beni ſuoi, ouer delle Commiſſarie.

Che i figlioli vengano alla parte del Padre ne i Legati, come nelle Succeſſion, non per Capi, mà per ſtirpe. Cap. LI.


Idem

Deſiderando le coſe dubioſe dechiarire con ſana deliberation terminemo concioſia, che per la forma di Statuti nel 24. Cap. del Lib. 4. i fioli de i fioli vegnano alla parte per la perſona del Padre nelle ſucceſſion, & à quella parte, che haria il Padre ſe'l viueſſe ſiano admeſſi. Et ſi ritroui in li Legati diuerſe opinioni, volemo, che da mò auanti i fioli di fioli ſian admeſſi ne i Legati, & vegnano à quella parte, che haria il Padre, ſe'l viueſſe, non per Capi, mà per ſtirpe, come nelle Succeſſion ſe oſerua.

Che i figlioli, & figlie naſcute da Maſcolo vengano à ſucceſſion per la perſona del Padre con li altri figlioli del Teſtadore, non per Capi, mà per ſtirpe. Cap. LII.

Idem

Acciò, che quello, che da vna medema equità vien dimoſtrato vna ſteſſa raſon ſtatuiſca, & conferma con la preſente conſtitutione dechiareremo, che ſe alcun nel ſuo Teſtamento inſtituirà ſuoi figlioli Heredi, nominando



aliquis ante Testatorem decesserit, relictis filijs, vel filiabus, aut alijs Descendentibus per Masculum, de quibus Testator in Testamento nullam fecerit mentionem, volumus, quòd filij, & filia, seu Descendentes per Masculum ex huiusmodi filio veniant ad Patrem cum alijs filijs Testatoris, sicut venisset Pater eorum, non in Capita, sed in Stirpem.

Quòd neptes, vel proneptes ex Masculo veniant ad Successionem cum filiabus non in Capita, sed in Stirpem.

Cap. LIII.

Idem

Obser. cum
c. 26. vers. &
& si cum ca-
libus filia
lib. 4.

O*portantes cuncta esse lucida, & aperta presenti declaratione firmamus, quòd verba inserta in Libro 4. Statuti Nostri Capitulo 25. qua dicunt, quòd neptes tantum habeant de bonis defuncti, quantum Patres earum, si viverent, hoc modo intelligi debent, & servari, videlicet, quòd neptes ex filio Descendentes aut proneptes ex ipso filio per Masculum Descendentes una, seu quot fuerint pro una Stirpe seu columello debeant venire cum filiabus Defuncti ad Successionem suorum bonorum, ita, quòd tantum habeant, quantum habebit una de filiabus ipsius Defuncti, non in Capita, sed in Stirpem.*

Quòd Mater, deficientibus alijs Propinquis, veniat ad Successionem filij.

Cap. LIV.

Idem

I*niquum est, & omni contrarium rationi, quòd Mater successione filij, & filia totaliter sit exclusa. Et propterea Matribus in successione huiusmodi subuenientes aliquo cum presenti volumus sanctione, quòd Descendentibus omnibus, & Ascendentibus, & Collateralibus deficientibus Mater ad Successionem filij, & filia admittatur, qua non extante, deficientibus etiam omnibus suprascriptis, fiat de eius Successione secundum consuetudinem Terra Nostra.*

Quòd in Immobilibus Appellatione Hæredum intelligantur Masculi in Mobilibus Masculis, & Fœminæ.

Cap. LV.

Idem

V*olumus, cum de hereditate, vel Legato per aliquem extraneum relicta, vel relicto, agitur appellatione Hæredum tam Masculi, quam Fœmina intelligantur.*

¶ *Et dicimus extraneum quemlibet, qui non est de Prole.*

Sup. c. 14. in
fine lib. 2. in
extraneos
qui sunt de
prole.

¶ *Cum verò de Hereditate, seu Legato à Patre, vel alio de Prole relicta, vel relicto mentio fit in Immobilibus, appellatione Hæredum solum Masculi intelligantur, salvo si nullus Masculus superesset, quòd tunc intelligi debeant Mulieres.*

¶ *Sed in Mobilibus, tam Masculi, quam Fœmina intelligi debeant, & haberi.*

De



nando quelli specificamente , ouero generalmente , & alcun de essi sarà morto auanti il Testador , lassando figlioli , ouer figlie , ouer altri Descendenti per Mascolo , de quali il Testador nel suo Testamento niuna mention habbia fatto . Volemo , che i figlioli , & le fie , ouer Descendenti per Mascolo da tal figlio vegnano alla parte con li altri fioli del Testadore , come il Padre loro faria vegnudo , non per Capi , mà per Stirpe .

Che le Neze , ouer Proneze nascute da Mascolo vegnano alla Succession con le figlie , non per Capi , mà per Stirpe . Cap. LIII. Idem

DEsiderando tutte le cose esser lucide , & aperte con la presente declaration firmemo , che le parole inferte nel Libro 4. del Nostro Statuto a cap. 25. Le qual dicono , che le Neze solamente habbiano de Beni del Defunto tanto quanto haria il Padre loro se'l viuesse , in questo modo se debbiano intendere , & obseruare , cioè , che le Neze descendenti dal figlio , ouer Proneze da esso figlio per Linea Mascolina descendenti vna , ò quantè che faranno per vna Stirpe , ouer Columello debbian vegnir con le figlie del Defunto alla succession de suoi Beni in modo , che tanto habbiano , quanto harà vna delle figlie , non per Capi , mà per Stirpe .

Che la Madre , se'l mancherà tutti gli altri Propinqui vegni alla Succession del fio . Cap. LIV. Idem

LE' cosa iniqua , & ad ogni rason contraria , che la Madre sia totalmente esclusa dalla succession del figlio , & della figlia . Et perciò subuegnendo in qualche caso alle Madri in tal succession , per la presente constitutione volemo , che mancando tutti i Descendenti , & Ascendenti , & Collaterali , la Madre sia admissa alla succession del figlio , e della figlia , la qual non se trouando esser , & mancando etiamdio tutti i soprascritti , fazasi de tal succession secondo la consuetudine della Terra Nostra .

Che nelle cose Immobili per questo nome di Heredi se intenda Masculi , & in le cose Mobili , se intenda Mascoli , & Femine . Cap. V. Idem

VOlemo quando si tratta de Heredità , ouer Legato per alcun estraneo , lassada , ò lassado , che per questo nome de Heredi se intenda così Mascoli , come Femine .

¶ Et dicemo estraneo cadaun , il qual non è della Prole .

¶ Quando veramente se fa mention de Heredità , ouer Legato dal Padre , ò Auo , ò altro della Prole lassada , ò lassado , per questo nome Heredi nelle cose immobili se intenda Mascoli solamente , eccetto se'l non ne restasse alcun Mascolo , che all' hora se debbian intendere le Donne .

¶ Má in le cose Mobili debbian esser intesi , & habuti così Mascoli , come Femine .



De his, quæ relinqui, & fieri non possunt in discretione, siue per
expressionem alicuius personæ Ecclesiasticæ, sæcularis,
vel religiosæ. Cap. LVI.

¶ Petrus Gradonico Dux. 51.

Anno 1391

Sup. vt in
cap. 57. infra,
& decl. vt in
p. 1536. vlt.
Dec. in ex-
cell. c. 1. s. mo.
Conf. Rogar
oniam.

Per hanc Nostram sanctionem statuimus, quòd amodo non possit p̄ci ali-
quid in aliquo Testamento, per quòd Commissarij sint astricti d̄edere
alicui personæ Ecclesiasticæ; tam sæculari, quàm religiosa.

¶ Item quòd aliqua Dimissoria non possit dimitti in discretione alicuius
personæ Ecclesiasticæ, tam sæcularis, quàm religiosa, nisi specificata quanti-
tate, & determinata persona, & loco cui dimittitur.

¶ Item quòd aliquis Notarius non possit de cateto facere aliquod Testa-
mentum per dictum, aut expressum alicuius personæ Ecclesiasticæ, tam sæ-
cularis, quàm religiosa.

Quòd distributiones ob Pias Causas, vel Legatum, siue translatio alicui
personæ, vel Collegio, vel alijs non suppositis iurisdictioni tempo-
rali de aliqua Possessione sita in Riualto fieri non possit, & si
fieret, quid fieri debeat. Cap. LVII.

Anno 1329.

¶ Franciscus Dandolo Dux. 54.

Sup. vt in p.
1536. vltimo
Decemb. in
Decr. 6.

Cum ubi bonum Publicum patitur detrimentum, ibi sit remedio sani Con-
siliij succurrendum, & sæpe contingat voluntatem Defunctorum circa bona
sua Immobilia, & liberationem animarum suarum plurimum defraudari,
duximus salubriter statuendum, quòd si aliqua persona Possessionem aliquam
Immobilem, tam in Cinitate Venetiarum, scilicet in Riualto, in vltima
voluntate dimiserit, vel dederit inter viuos ob Pias Causas, seu occasione
Anima, vel apponendo conditionem statuerit, quòd perpetuo, vel ad minus
tempus Decem Annorum vendi, vel alio modo alienari non possit ob Pias
Causas, seu occasione Anima (vt dictum est) vel quòd affectus, seu red-
ditus, distinctè, vel indistinctè pro Anima distribuatur, debeat ipsa Posses-
sio (non obstantibus ordinibus, & conditionibus antedictis) vendi, & pleno
iure transferri, sicut ipse Defunctus, vel dans inter viuos vendere potuis-
set, & quòd totum precium dicta Possessionis tamquam totum dari disposuit,
detur, & solvatur per eos, quibus ipse distributiones perpetua, vel tempo-
rales ultra Decennium à Testatore, vel dante inter viuos fuerint commissa
pro modo, & in quantitatem rerum, quæ per tempora debebantur, prout
cunilibet contingere poterit rationabiliter. Et hoc modo nempe voluntas De-
functi, vel dantis inter viuos adimpleta intelligatur legitime, ac perfectè,
& qui eam ipso casu emerit, tamquam iustus Emptor, & Possessor Legiti-
mus perpetuo sit securus.

¶ Et



De quelle cose, che non ponno esser lassate, ne esser fatte in discretion, ouer per espressa mention de alcuna persona Ecclesiastica, Seculare, ouer Religiosa. 1279. Cap. LVI.

¶ *Piero Gradenigo Dose. 51.*

Per questa Nostra Constitutione statuimo, che da mo auanti non possi esser messo in alcun Testamento alcuna cosa, per la qual i Commessarij siano astretti à credere ad alcuna persona Ecclesiastica, così Seculare, come Religiosa.

¶ Ancora, che niuna Dimissoria possi esser lassata in discretion di alcuna persona Ecclesiastica, così Seculare, come Religiosa, eccetto se'l fosse specificata la quantità, & determinata la persona, & il loco, à cui si lassa.

¶ Ancora, che niun Nodaro possa da mò auanti far alcun Testamento per ditto, ouer per espression de alcuna persona Ecclesiastica, così Seculare, come Religiosa.

Che de alcuna Possession posta in Rialto non si possa far distributione ob Pias Causas, ò Legato, ò Translation ad alcuna Persona, ò à Collegio, ò ad altri non sottoposti alla Giurisdittion temporale. Et se'l fusse fatto, quello, che far si diè. Cap. LVII.

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

Conciosia, che quando il Ben Publico patisse detrimento, all'hora col remedio di sauo Conseio se diè foccorrere, & speffe fiade accade, che la volontà de Defonti circa i suoi Beni Immobili, & circa la liberation delle Anime loro più, & più sian defraudadi, hauemo deliberato salutiferamente statuire, che se alcuna persona nell'ultima sua volontà alcuna Possession posta in la Città di Venetia, cioè in Rialto hauerà lassado, ò dado Inter Viuos ob Pias Causas, ouer per occasion dell' Anima sua, ouer conditionandola hauerà stimado, che ob Pias Causas, ouer per occasion dell' Anima (come è ditto) in perpetuo, ò fina à maggior tempo de Anni 10. non si possa Vendere, ò per altro modo Alienare, ouer che gli Affitti, ò Rendite distintamente, ò indistintamente per l' Anima sian distribuidi, se debbia essa Possession (non obstante li Ordini, & conditione antedette) Vendere, & pleno iure transferir, come haria il Defonto, ò colui, che l'istà data Inter Viuos possudo Vendere, come lui hà disposto, che'l tutto sia dato, così in precio de ditta Possession sia dato, & pagado per quelli à quali esse distributioni perpetue, ò temporale per più de Anni 10. dal Testatore, ò dal Dator Inter Viuos seran stà commesse, la portion, & quantità delle cose, le quale à i tempi dar se doucuano, secondo, che à cadaun rasonuolmente potrà toccare. Et à questo modo certamente la volontà del Testator, ò del Dator Inter Viuos se intenda esser legitimamente, & perfettamente adempita. Et colui, che in questo caso la comprerà, sia come giusto Comprador, & legitimo Possessor perpetuamente seguuro.



¶ Et huic constitutioni subiaceant omnes casus similes, qui quocumque modo, vel ingenio sua quacumque forma verborum conciperentur, vel cogitentur, tanquam si omnes verbis expressis in hac parte connumerati forent, ac specificati.

¶ Et addatur in Capitulari Notariorum Venetiarum, quod si fuerint rogati de aliquo Testamento, vel Carta faciente mentionem de aliqua Possessione sic ordinata, vel data, tenentur infra 5. dies sub pena privationis Officij notariæ dare exemplum Scripturae in punctis scilicet huiusmodi Iudicibus Examinatorum. Intelligendò scilicet quantum in facto Testamentorum, quòd dicti Dies 15. incipiant à morte Testatoris, vel postquam scitum fuerit de morte Testatoris per Notarium huiusmodi, qui rogatus fuerit super inde. Qui quidem Iudices debeant, & teneantur talem Possessionem venalem (secundum quòd dictum est supra) facere stridari, & ipsius expeditionem procedere sicut faciunt de alijs Possessionibus secundum formam Statuti.

¶ Insuper autem possint dicti Iudices se subscribere in aliqua Carta Venditionis, vel alicuius Alienationis, qua fieret de aliqua Possessione in personam, locum, vel Collegium non suppositum Iurisdictioni temporali communis Venetiarum.

¶ Et addatur in Capitulari omnium Procuratorum Sancti Marci de super Commissarijs, quòd non possint aliquam Possessionem, qua sibi committeretur tali Ordine impofterum contra pramissam partem recipere, nec in ipso puncto Testamentum administrare, nec etiam aliquam Possessionem pro suis Commissarijs de nouo acquirere, vel emere contra partem, & Nostram intentionem presentem.

¶ Non intelligendo tamen, quòd per hoc sit prohibitum alicui, quin possit facere fieri, & construi Ecclesiam, & Hospitalia de nouo, & iam facta ampliare etiam pro sua habitatione, sicut sibi videbitur. Et praedicta iniungantur Officialibus Venetiarum, quòd ea (quantum pro suo Officio) specialiter debeant obseruare, & quòd Notarij Venetiarum non faciant sub debito Iuramenti contra id, quòd superius continetur.

Sequuntur Additiones, & Correctiones super Capitularibus Iudicum.

Quòd Iudices Petitionum possint per se tenere firma interdicta vsque ad Libras Mille, & ab inde infra. Ca.p LVIII.

¶ Franciscus Dandolo Dux. 54.

Deci vt In c. 62. inf. & statut. ind. per ver. si autem app.

Statuimus, quòd sicut Iudices Petitionum possunt euacuare omnia interdicta cuiuscumque quantitatis existant per se solummodo, sic de caetero possint interdicta tenere firma per se solummodo absque autoritate Domini Ducis, & suorum Consiliariorum vsque ad Libras Mille ad grossos, & ab inde infra, salua semper ratione communis.



Quòd

¶ Et à questa Constitutione sian sottoposti tutti i casi simili, i quali per qualunque modo, ò ingegno sotto qualunque forma di parole fosseno conetti, ouer excogitati, come se tutti con parole espresse fossino in questa Legge connumerati, & specificati.

¶ Et sia aggiunto nel Capitulare di Nodari di Venetia, che se li sarà pregadi di alcun Testamento, ò Carta, che faza mention de alcuna Possession così ordinata, ò data, siano obligadi in termine di 15. giorni, sotto pena de priuation de Officio di Nodaria, dare à i Zudefi de Esaminatori lo esempio delle Scritture, cioè ne i punti di tal conditione. Intendendosi cioè per quanto al fatto di Testamenti, che i ditti giorni 15. scomenzano dalla morte del Testadore, ouer dopoi, che questo Nodaro, il quale sarà sta pregado sopra de ciò, hauerà saputo della morte del Testadore, i quali Zudefi debbiano, & siano obligadi questa tale Possession da eser venduta (secondo, che è ditto di sopra) far stridare, & procedere ad espedition di quella, come i fanno delle altre Possession secondo la forma del Statuto.

¶ Ancora non possano i detti Zudefi sottoscriuerfi in alcuna Carta di Vendition, ò de alcuna altra Alienation, la qual fosse fatta de alcuna Possession in persona, luogo, ò Colleggio non sottoposto alla giurisdittion temporale del Commun di Venetia.

¶ Et sia aggiunto nel Capitulare di detti Procuratori di S. Marco sopra alle Commisarie, che essi non possano riceuere alcuna Possession, la qual con tal Ordine li fosse commessa nell'auenire contra la predetta Legge, ne possano amministrare il Testamento in esso punto, ne etiamdio de nouo acquistare per le Commisarie alcuna Possession, ne comprar contra la Legge, & Nostra intention presente.

¶ Non intendendo però, che per questo sia prohibito ad alcun che'l non possi far fabricar, & construere Chiese, & Hospitali de nouo, & quelle, che già son fatte ampliare, etiamdio per sua habitation, come li parerà. Et le predette cose, sian commesse alli Officiali di Venetia, che quelle (per quanto spetta il suo Officio) specialmente debbia obseruare, & che i Nodari di Venetia sotto debito de Sacramento non facciano contra quello, che di sopra se contien.

Seguono le Addition, & Correttione sopra i Capitulari de Zudefi.

Chè i Zudefi de Petitione possano per se stessi tegnir fermi li Interditti fina Lire Mille, & da li in zofo. Cap. LVIII.

¶ Francesco Dandolo Dose. 54.

STatuimo, che si come i Zudefi de Petitione ponno euacuare tutti gli Interditti de qualunque quantità si sia per se stessi solamente così da mò auanti possano tegnir fermi li Interditti per se stessi solamente senza auctorità di messer lo Dose, & di suoi Configlieri fina Lire mille à grossi, & da li in zofo, saluando sempre la rason del Commun.



Quòd Iudicēs Proprij diffiniant quæstiones interdictorum,
quæ fiebant à suo Officio ad Curiam Petitionum. Cap. LIX.

Idem

Dic. vt Inst.
ca. pct. veri.
de quantita-
te. & cap. 19.
Inst. pra. pal.

Cum Curia Nostra Petitionum sit placitis plurimum aggrauata, quibus propter multitudinem ipsorum ad plenum superesse non valet, & in facto interdictorum, qua sunt ad Curiam Proprij ad ipsam commoda, & sine dispendio alicuius possit utiliter subleuari, ordinamus de cætero obseruandum, quòd omnia placita cuiuscumque conditionis, qua ventilantur coram Iudicibus Proprij, & propter defectum Iustitia necessario reducuntur ad Curiam Petitionum per modum interdicti, eodem modo reducantur, & sint ad Curiam Proprij antedictam. Ita quòd ipsi Iudices Proprij habeant eandem libertatem, & Iustitiam, quam nunc habent Iudices Petitionum in sententiando, & diffiniendo in Placitis ipsis.

Quòd in quæstionibus vertentibus inter Venetum, & Forinsecum, vel inter Forinsecum, & Forinsecum possit recurri ad Curiam Forinsecorum, & Iudices Petitionum non se intromittant. Cap. LX.

Anno 1390.

¶ Ioannes Dandolo Dux. 50.

Vide c. 70.
lib. 1. & c. 62
lib. 6. & cap.
216. 6.

Volumus, quòd de omnibus quæstionibus, qua vertentur inter Venetos, & Forinsecos, vel inter Forinsecos, & Forinsecos, quando aliqua partium haberet de Iustitia defectum, & se propter ipsum defectum oportet ad Curiam Petitionum reducere, eodem modo possint reducere ad ipsam Curiam Communis, & Forinsecorum qui Iudices ita diffiniant, quemadmodum Iudices Petitionum, qui de ipsis causis ulterius se non intromittant. Et scribatur in Capitularibus Iudicum tam Petitionum, quam Communis, & Forinsecorum, quòd obseruent, saluis Statutis Venetiarum, & pactis, qua forent inter Comune Venetiarum, & alia Communia.

Quòd Placita Interdictorum, & quærimoniarum vsque ad Libr. 50. & ab inde infra remoueantur à Curia Petitionum, & cum eodem arbitrio committantur Iudicibus de Mobili. Cap. LXI.

¶ Franciscus Dandolo Dux. 54.

Cor. vt Inp.
1553. 16. AUG.
quo ad inter-
dictum, Mai.
Conf.

Sancimus, quòd Iudices de Mobili omnes, & singulas quæstiones, & Placita vsque ad Libras 50. ad grossos, & inde infra, de quibus partes sollebant ab ipsa Curia de Mobili ad Curiam Petitionis habere recursum per formam interdicti, dicentes eorum iura perire formam iuris. De cætero teneantur, & debeant audire, & procedere, & diffinire tam in absoluen- do, quam retenendo interdictum firmum, sicut eis, vel maiori parti eorum videbitur.



Che i Zudeſi de Proprio diſſinſcano le Controuerſie delli Interditti, i quali ſe andauan à far dal ſuo Officio alla Corte de Petition. Cap. LIX. Idem

Concioſia, che la Noſtra Corte de Petition più, & più ſia de Placiti aggrauata, à i quali per la moltitudine de quelli non ponno à compimento attendere, & nel fatto delli Interditti, i quali dalla Corte de Proprio vanno à farſi ad eſſa Corte de Petition, ſi poſſa commodamente, & ſenza Diſpendio d'alcun vtilmente alleuiarſe. Ordinemo, che da mò auanti ſia offeiuado, che tutti i Piadi ſia di che condition ſi voglia, i quali denanti la Corte de Proprio ſe ventila, & per difetto de Giuſtitia neceſſariamente ſe reducono per modo de Interditto alla Corte de Petition, con quel medemo modo ſe reducano, & ſiano alla antedetta Corte di Proprio, in modo, che eſſi Zudeſi de Proprio habbiano quella medema libertà, & Giuſtitia, che hanno al preſente i Zudeſi de Petition in ſententiare, & diſſinire in eſſi Placiti.

Che in le Controuerſie, che ſe agita intra il Venetian, & Forañtiero, ouer intra il Forañtiero, & Forañtiero, ſe poſſi ricorrere alla Corte di Forañtieri, & i Zudeſi de Petition non ſe intromettano. Cap. LX.

¶ *Giouanne Dandolo Doſe. 50.*

Volemo, che de tutte le Controuerſie, che ſe agitan intra Venetiani, e Forañtieri, ouer infra Forañtieri, & Forañtieri, quando alcuna delle parte haueſſe defetto de Giuſtitia, & per eſſo defetto li foſſe biſogno ridurſi alla Corte de Petitione, con quello medemo modo ſe poſſan ridurre alla Corte del Commun, & de Forañtieri, quali Zudeſi coſi diſſinſcano, come i Zudeſi de Petitione, i quali de eſſe più oltra non ſe intromettano. Et ſia ſcritto ne i Capitulari coſi de Petitione, come del Commun, & Forañtieri, che eſſi offeruino queſto, ſaluando i Statuti di Venetia, & i patti, che foſſero intra il Commun di Venetia, & altri Comuni.

Che i Piadi delli Interditti, & Querimonie ſina Lire 50. & dali in zoſo ſian remoſſe, dalla Corte de Petitione, & con quel medemo arbitrio ſian commeſſe alli Zudeſi de Mobile. Cap. LXI.

¶ *Franceſco Dandolo Doſe. 54.*

Statuimo, che i Zudeſi della Corte de Mobile da mò auanti aldir ſian tegnudi, & debbiano tutte, e cadauna Controuerſia, & Piadi in fin à Lire 50. a groſſi, & da li in zoſo, delle quale le parte ſoleuano partirſi da eſſa Corte de Mobile, & hauere reſoſo alla Corte di Petitione per via de Interditto, dicendo per la forma de raſon, & le ſue raſon priuaño. Et in quelle procedere, & diſſinire, coſi in abſoluere, come in



debitur de iure; & quemadmodum faciebant Iudices Petitionum, ita quod Iudices ipsi Petitionum se omnino de interdictis factis modo predicto nullatenus intromittant, & hoc salua semper ratione Communis.

¶ Et simili modo remoueantur à predictis Iudicibus Petitionum, & eorum Officio quaestiones, & quarimonia de Libris 50. ad grossos, & inde infra, qua plene committantur Iudicibus de Mobili antedictis, ut eas, & diffiniant, & terminent, quemadmodum faciebant hactenus Iudices Petitionum, cum conditionibus, & libertatibus eisdem Iudicibus, Petitionum iniunctis, ut expeditius, & plenius ius suum cuiilibet tribuatur.

Quod factum fugitiuorum, & Pignorum reuocetur à

Iudicibus Petitionum, & committatur supra

Consulibus. Cap. LXII.

Anno 1290.

¶ Petrus Gradenico Dux. 51.

Decla. & ad-
de. vt in cap.
33. Consi.
aut. & c. 14.
conl. & Cor.
Barbad.
cap. 20

¶ Quoniam Officium Iudicum Petitionum aggrauatum est valde, ordinamus, quod ab ipso Officio reuocetur factum fugitiuorum, & factum Pignorum, & committatur tribus Supraconsulibus cum illa libertate, & potestate, qua Commissum erat Iudicibus Petitionum. Et quando facta fuerit praefactis Supraconsulibus Querella de aliquo fugitiuo, debeant facere stridari, quod quicumque haberet aliquid de bonis illius, qui fugerit, debeat eis manifestare infra octo Dies sub pena Soldorum quinque pro Libra inter omnes Tres. Et insuper habeant Denarios sextos pro Libra de omnibus alijs Denarijs fugitiuorum, quos excusserint, & qui aliquem, qui habuisset aliquid de predictis bonis, & non manifestasset, accusauerit, habeat Denarios 12. pro Libra de eo, quod fuisse absconsum, si per eius accusationem veritas cognosceretur.

¶ Et sicut Supraconsules erant cum Domino Duce, & Consiliarijs, & Aduocatoribus Communis, & Iudicibus Petitionum ad capiendum partem in Pignoribus concedendis, vel non concedendis, sic eodem modo debeant esse Iudices Petitionum loco dictorum Supraconsulum, & predicti Officiales esse debeant per unum Annum, & habeant solidos 30. grossorum pro quolibet in Anno pro suo Salario, & teneantur Supraconsules predicti sedere ad Cameram suam diebus Lune, Mercurij, & Veneris ad minus usque ad Tertias, & diebus Martis, & Iouis post Nonam usque ad Vesperas sub pena dupli Salarij, saluis occasionibus exceptatis alijs Officialibus, & debeant habere duos pueros, & quilibet eorum habeant pro suo Salario omni Menses Solidos 40. paruorum, & insuper habeant Denarium unum pro Libra de omnibus rebus, qua incantabuntur per ipsos, & Scribarum, qui Scribanus habeat Libras 4. paruorum omni Mense. Et sint predicti Officiales de Maiori Consilio, sicut sunt Iudices de Palatio, & addatur in Capitular. omnium Officialium, ad quos pertinet concedere Pignora.



in tegnir fermo lo Interditto, come à loro, vò alla mazòr parte de loro de rason parerà, & con quel modo, che faceuan i Zudesi de Petitione. In modo, che essi Zudesi de Petitione delli Interditti per il ditto modo fatti in niuna parte non se intromettano, & questo saluando sempre la rason del Commun.

¶ Et similmente sia remosso dalli predetti Zudesi de Petitione, & dal suo Officio le Controuersie, & Querimonie de Lire Cinquanta à grossi, & da lì in zofo, le quale plenariamente sian commesse alli Zudesi de Mobile antedetti, acciò, che elli aldano, diffiniscano, & terminano quelle nel modo, che faceuan fina mò i Zudesi de Petitione, con le conditioni, & libertà ad essi Zudesi de Petitione commesse, acciò che con più espedition, & plenitudine la rason sua à cadaun sia amministrata.

Che'l fatto di Fuggitiui, & Pegnore, si reuocado da i Zudesi de Petitione, & sia commesso alli Sopraconsoli. Cap. LXXI.

¶ *Pietro Gradenigo Dose. 51.*

PErche l'Officio di Zudesi di Petitione è molto aggrauado, ordinemo, che da effo Officio il fatto di fuggitiui, & il fatto delle pegnore sia remosso, & sia commesso alli Sopraconsoli con quella libertà, & podere, con la quale era stà commesso ai Zudesi de Petitione, & quando à i prefati Sopraconsoli sarà fatto querella de alcun fuggitiuo, elli debbian far stridare, che qualunque hauesse alcuna cosa de i Beni di colui che è fuggito, debbia quelle manifestare in fra zorni 8. sotto pena de soldi 5. per lira intra tutti tre, & ancora habbiano danari 6. per lira de tutti gli altri denari di fuggitiui, che elli scoderanno, & colui che accusarà alcun, che hauesse hauuto alcuna cosa di Beni predetti, e non li hauesse manifestadi, habbia Denari 12. per Lira de quello, che fosse stà ascoso, se per la sua accusation la verità fosse conosciuta.

¶ Et come i Sopraconsoli erano con messer lo Dose, & i Conseieri, & li Auogadori, & i Zudesi de Petitione in prendere la Parte del concedere, ò non conceder i pegni, così con quello medemo modo debbian esser i ditti Zudesi de Petitione in loco de ditti Sopraconsoli, & i predetti Officiali debbiano esser per vno Anno, & habbiano soldi 30. de grossi per cadauno l'Anno per suo salario, & siano obligadi i Sopraconsoli predetti sedere alla camera sua i zorni de Luni, & Mercori, e Venere al men in fin à terza, & i zorni de Marti, & de Zobia doppo Nona in fin à Vespro, sotto pena de doppio del salario suo, saluando le occasione eccettuade alli altri Officiali, & debbiano hauer doi Fanti, & cadaun de essi habbia per suo salario ogni Mese soldi quaranta de piccoli, & oltre questo habbiano denaro vno per lira de tutte le cose, che per essi, & il Scriuan saranno incantate, il qual Scriuan habbia lire quattro di piccoli ogni Mese. Et siano i predetti Officiali del Maggior Consiglio, come son i Zudesi de Palazzo, & sia aggiunto nel Capitulare de tutti li Officiali, alli quali appartien concedere Pegni.

Della



De forma seruanda in Venditionibus Possessionum, quæ fiunt
per Supraconsules. Cap. LXIII.

¶ Franciscus Dandolo Dux. 54.

Sup. vlt. in e.
31. conf. auq.
verf. verum
declar. quod
antequam.

Volentes fraudibus, quæ committuntur, & committi possunt propter
Venditiones Possessionum fugitiuorum, qui quarunt fugam sapius, ut
Vendentur (sicut expedit) obuiare, hac Nostra sanctione mandamus de ca-
tero obseruandum, quod postquam aliquis fugitiuus exclamatus fuerit secun-
dum usum Supraconsulium, antequam procedatur ad incantandum aliquam
proprietatem ipsius, tenentur, & debeant Supraconsules Publicè facere stri-
dari per præconem in duabus Dominicis in Ecclesia Contracta, ubi fugitiuus
huiusmodi morabatur quando scilicet Missa cantabitur, & ipsis duabus Do-
minicis in Scalis Riuoalti, & S. Marci, quod talem proprietatem volunt
vendere ad incantum, quæ est talis de Venetijs propter debita fugitini, quæ
firmat sic, & sic, exponendo Confines, & si quis esset, qui contradicere vellet,
vel quod in ipsa proprietate aliquod ius habeat, certa die, & hora per eof-
dem Supraconsules deputanda, debeat coram eis per se, vel alium compare-
re ad dicendum de suo iure.

¶ Et hoc idem notificetur Propinquis, & Laterancis illius proprietatis,
aut ad Domos eorum si requisiti in Venetijs non essent, & etiam Commissa-
rijs, Furnitoribus, vel Tutoribus, si per Commissariam aliqui Propinqui,
vel Lateranci essent, aut Tutores, aut Furnitores. Quo factò, & exami-
natis cognitis, ac probatis, & determinatis Creditis vniuscuiusque Credito-
rum, qui peterent, & quæ supradictis Supraconsulibus videbuntur iusta es-
se, & quod fraus aliqua, siue dolus non committatur, nec sit commissa,
ut talis Possessio ad Incantum vendatur, & insuper recepto per Supracon-
sules ab omnibus Creditoribus iuramento, videlicet de quantitate, quam
quilibet Creditor debeat habere licite à fuggitino, nulla fraude in illi com-
missa. Postea procedant Supraconsules ad Vendendum, & deliberandum per
Incantum tantum de Possessionibus, vel Possessione fuggitini, quantum resta-
ret ad soluendum debita fuggitini, & pro repromissis, si essent aliqua repro-
missa, maius precium offerenti.

¶ Et insuper pro fraudibus euitandis, quæ committi possent in hoc, de-
beat iurare is, qui emet Possessionem præfatam per modum præscriptum,
quod ipsam emptionem pure, & sine fraude aliqua fecit, & quod nullum
pactum habuit per se, vel alium cum Creditoribus, vel fuggitino, vel cum
alia persona occasione Vendendi proprietatem, siue Possessionem præfatam,
per quod potuisset alicui volenti emere illam Possessionem præiudicium aliquod
generari, & precium promissum videlicet pro quanto ipsam proprietatem
emerit, vere, & pure pro eadem Possessione sic ad Incantum empta, solue-
re tenetur, & debet.

Quod

*Della forma, che se die seruar in le Vendite delle Possession, che se far
per i Sopraconsoli. Cap. LXIII.*

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

VOlemo contra le fraudi (come è conueniente) prouedere, le qual se commettono, & ponno esser commesse per cason delle Vendite delle Possession de Fugitiui, i quali spese fiato per cason de farle vendere, cercan la fuga, per questa Nostra Constitutione comandemo, che da mò auanti sia obseruato, che dopoi, che alcun fuggitiuo è stà chiamato secondo l'vso de Sopraconsoli, sian tegnudi, & debbano essi Sopraconsoli, auanti che'l si proceda ad incantar alcuna Proprietà di esso fuggitiuo, Publicamente far stridar per lo Comandadore in doi Domeniche in la Chiesa della Contrata, doue questo tal fuggitiuo staua, cioè quando la Messa se cantarà, & in esse doi Domeniche in le Scale de Rialto, e di San Marco, che elli voleno vender la tal Proprietà all'Incanto, la qual Firma così, e così esponendo i Confini, & se'l fosse alcun, che volese contradire, ouer, che in esà Proprietà habbia alcuna rason debbia in certo zorno, & hora da esser per essi Sopraconsoli deputata comparere per se, ò per altri auanti di quelli à dire delle rason sue.

¶ Et questo stesso sia notificato à i Propinqui, & Laterani di quella Proprietà, ouer à Casa sua, se elli credi non fossino in Venetia, & etiamdio à i Commissarij, Furnitori, ouer Tutori, se alcuni fossino per Commissaria Propinqui, ò Laterani, ò Tutori, ò Fornitori. Dopoi la qual cosa fatta, & esaminati, conosciuti, e probati, & determinati i Crediti di cadaun di Creditori, i quali dimandasseno, & quelle cose, che à i sopradetti Sopraconsoli paressino esser giuste, & che fraude, ò dolo alcun non commetta, ne sia commesso à cason, che tal Possession se venda all'Incanto, & ancora receuto per i Sopraconsoli da tutti i Creditori zùramento, cioè della quantità, la qual cadaun Creditor douerà licitamente dal fuggitiuo hauere, non commettendo in quelle alcuna fraude, procedan poi i Sopraconsoli à Vendere, & deliberare per Incanto à chi più offerisse tanto delle Possession, ò della Possession del fuggitiuo, quanto restasse à pagar i Debiti del fuggitiuo, & per le repromesse se alcune repromesse vi fosseno.

¶ Et oltra questo per cason de euitar le fraudi, le qual potriano esser commesse circa ciò, zurar debbia il Comprador della predetta Possession per il modo anteditto, che l'hà fatto esà Compreda puramente, & senza alcuna fraude, & che lui non hà hauuto per se, ò per altro alcun patto con i Creditori, ò con il fuggitiuo, ò con alcuna altra persona per cason di far Vendere le Proprietà, ò Possession predetta, per il qual patto se podesse generare alcun pregiudicio ad alcun, che volese esà Possession comprare. Et che'l pretio promesso, cioè quanto lui hà esà Proprietà comprata, veramente, & veramente per esà Possession, così all'Incanto comprata, e tegnudo, & diè pagar.

Ehe



Quòd bona inuenta apud fugitiuos restituantur illis, quorum fuerint. Cap. LXIV.

Idem

Adde cap.
33. cons. aut.Sup. c. 5. hoc
lib. in prin. &
in par. 1. 392.
25. Martij, &
par. 1. 400. 9.
Febr. Maior
Consilij.

Intendentes insuper nequis amissione suorum bonorum aliorum culpis iniuste debeat subiacere, de cetero decernemus obseruandum quòd si quis deposuerit apud aliquem, qui propter debita de Venetijs fugerit in saluamento, aut in Statione, siue Volta, seu ad Tabulam Cambij, siue aliquo alio modo nomine depositi, seu saluamenti aliquas res suas, vel etiam Clauem alicuius Volta; in qua essent Mercationes, vel alia quacumque res, & bona apud fugitiuum reperiuntur in Domo, seu Statione, aut Volta, seu ad Tabulam ipsius, & ille qui sic deposuerit, aut in saluamento dederit (ut est dictum) legitime Supraconsulibus probauerit res huiusmodi esse illas res easdem, & bona illis, quorum esse constiterit (inde facta per Supraconsules diligenti examinatione, & plena probatione super inde recepta) pleno restituantur effectu, Pecunia tamen, quàm aliquis poneret ad aliquam Tabulam plenius exceptata.

Quòd concessio Represaliarum de Libris 300., & inde infra fiat per Tres Supraconsules, & Tres Prouisores Communis per 5. in concordia, & inde seruetur quòd solitum est. Cap. LXV. Idem


Praterea volentes nostratibus, qui frequentantes more Mercatoris, & aliter diuersas partes mundi multimode dannificantur, & indebite non possunt in alijs partibus consequi iura sua, quique quarentes ultimum, scilicet remedium Represaliarum deducuntur in longum, tam propter multiplicatas Querelas Officio Sopraconsulum, quam aliter tam iusta, quàm utiliter providere pro subleuatione Collegij ad Represalias deputati, & pro aliquo dannificatorum remedio, statuente de cetero obseruari mandamus. Quòd Pignora, siue Represalia à Libris 300. infra audiantur, & examinentur, ac terminentur per Tres Sopraconsules, & Tres Prouisores Communis, ita tamen, quod quinque ex predictis sex sint in concordia, & quòd quicquid per quinque ex istis factum fuerit in concordia existentes, seu terminatur ad Bussulos, illam obtineat, & obtinere debeat firmitatem, quam obtinet, & obtinuit hucusque, si factum foret, & terminatum per Maius Consilium usque nunc ordinatum.

¶ Et in omnibus alijs à predicta quantitate superius fiant, & terminentur per Collegium ordinatum, & consuetum.

¶ Et si casu aliquo vacaret Officium Prouisorum, tunc Advocatus Communis sint loco ipsorum Prouisorum. Et dicti Prouisores, & qui erunt loco eorum ad requisitionem Supraconsulum pro predictis audiendis, examinandis, & terminandis debeant omni hebdomada die una cum Supraconsulibus conuenire.

¶ Si verò aliquod enorme commissum fuerit in Venetos, per quod procedendum videretur per alia consilia, vel Consilium ad Represalia, vel Processum alium, id etiam fieri non possit, nisi prius captum, & consultum fuerit per 6. Consiliarios Tria Capita de 40. & 30. de 40.

Quòd



*Che i Beni trouadi arente i fuggitini sian restituidi à coloro,
de chi i sono. Cap. LXIV.*

Intendendo ancora, che niun con perdition de suoi Beni, debbia alle colpe Aliene ingiustamente sottogiacere, decernimo, che da mò auanti se offerui, che se alcun harà appresso alcun'altro, il qual per Debiti sia scampato da Venetia depositato in saluamento, ò in Station, ouer Volta, ò in Banco di Cambio, ouer per alcun altro modo à nome de Deposito, ouer saluamento alcune cose sue, ouer etiamdio Chiaue de alcuna Volta, nella qual fossero Mercadantie, ouer qualunque altre cose, & i Beni se ritrouino arente il fuggitiuo in Casa, ouer station, ouer Volta, ouer nel suo Banco. Et colui, che le ha così depositate, ò le ha date in saluamento (come è ditto) legitimamente prouerà ai Sopraconsoli queste tal cose esser quelle. Dapoi, che per Sopraconsoli sarà fatta diligente effaminatione, & riceuuta sopra ciò plena probation quelle medeme cose, & Beni sian con pleno effetto restituidi à quelli, de quali sarà constado quelle esser, eccettuando però plenariamente i Denari, che fossero messi per alcun in alcuno Banco.

Che la Concession delle Represalie de Lire 300. & dalì in zofo sia fatta per Tre Sopraconsoli, & Tre Prouedidori de Commun per 5. d'accordo, & dapoi sia seruado il consueto. Cap. LXV. Idem

Volendo ancora così iustamente, come vtilmente per la subleuation del Collegio deputado alle Represalie, & per alcun remedio di dannificati prouedere à i Nostri Cittadini, i quali frequentando à modo di Mercadanti, & per altro modo in diuerse parti del mondo per molte vien dannificati, & indebitamente non ponno in le Aliene parti conseguir le rason sue, & cercando l'ultimo remedio, cioè le Represaglie son dedutti in longo, così per la moltitudine delle Querele à i Sopraconsoli, come per altre cagion, statuendo comandemo, che da mò auanti sia offeruado, che i Pegni, ouer Represalie da Lire 300. in zofo sian aldide, effaminade, & terminade per tre Sopraconsoli, & tre Prouedidori de Commun. In modo però, che 5. de predetti sei sian in concordia, & tutto quello, che per 5. de essi sarà fatto, sendo in concordia, ouer sarà terminato à Bossoli, ottegnà, & ottegnir debbia quella fermezza, che ottenne, & hà ottegnù in fina mo, se'l fosse fatto, & terminado per il Maggior Consiglio fin al presente ordinado.

¶ Et in tutte le altre dalla predita quantità in suso sian fatte, & terminate per il Collegio ordinado, & consueto.

¶ Et se in alcun caso mancasse l'Officio di Prouedidori, all' hora gli Auogadori di Commun sian in loco de essi Prouedidori, & i detti Prouedidori, & quelli saran in suo loco, debbiano à requisition de essi Sopraconsoli per cason de aldire, effaminare, & terminare le cose predette in ogni settimana vn giorno conuenirsi con i Sopraconsoli.

¶ Se veramente alcuna enormità sarà contra i Venetiani commessa, per la qual il parebbe proceder per gli altri Consigli, ouer per il Consiglio alle Represaglie deputado, ò per altro Proceso, questo etiamdio far non possi, se prima non sarà preso, & consultando per 6. Consiglieri, e per tre Caui de XL. & per 30. de 40.

Che



Quòd aliæ Curiaë præter Curiam Procuratorum non
intromittant se de quæstionibus spe-
ctantibus Procuratoribus,

Cap. L X V I.

Idem

Vide partem
1315. 19.
Augusti.


Cum in 1297. Indictione 10. Die 4. Augusti. Ordinatum fuisset per Ma-
ius Consilium, & postmodum in Publica conditione laudatum, quòd
de eo quod commissum esset Iudicibus Procuratorum de Procuratia Sancti
Marci, & desuper Commissarijs, alijs Iuàices non deberent se intromitte-
re, &c. Et licet sit tale Statutum, nihilominus aliqua fiant per Curiam
Propriam contra ipsius edicti intentionem, qua sunt saepe in maximum præiu-
diciam, & detrimentum Officij dictorum Procuratorum, de quibus aliqua
distinguemus, videlicet.

¶ Quando aliquis vult clamare habitatorem suum, siue Sercentes habitan-
tes in Domibus spectantibus ad Officium dictorum Procuratorum, & in pro-
prietatibus de Tenuta, & Possessione, eos, vocat ad Curiam Propriam, et ibi
fit una Sententia, quòd ipsi habitatores, seu Sercenti exire debeant de dicta
proprietate, quòd est contra formam dicti Consilij.

¶ Item quando aliquis vult facere successionem, seu petere successionem in
bonis alicuius persona, qua quidem bona sunt in manibus dictorum Procura-
torum, et Officij eorum, primo petit dictam successionem ad Curiam de Pro-
prio, ipsis Procuratoribus non clamari, et postmodum cum dicta Sententia
lata, et cum successione ipsa venit ad Curiam Procuratorum, quòd similiter
est contra intentionem supradicti Consilij.

¶ Et insuper quando aliqua relictæ alicuius commissi dictorum Procura-
torum vult facere suas Cartas Vadimonij, et dijudicatus, ac pro suo dijudi-
catu Inuestire, et cetera sibi necessaria pro sua Dote exigenda facere, præ-
dicta omnia facit ad Curiam Propriam antedictam, et ipsi Iudices de Proprio
huiusmodi Mulieribus dant, et consignant partem de Proprietatibus, et
Possessionibus spectantibus ad Officium Procuratorum predictorum, sine eorum
commissis, Procuratoribus ipsis minime requisitis. Quòd clare est contra
formam Statuti. Nam (ut præmittitur) intentio fuit, et est, quòd omnia
predicta tangentia Officium Procuratorum fierent, et expedirentur per Iu-
dices ad Curiam Procuratorum deputatos, potissimè, ut ipsi Procuratores à
principio usque ad finem questionum Officium tangentium, de ipsis plenius
informati facta suorum commissorum possint audire, defendere, et utilius
conseruare. Nos volentes in his salubriter providere tam ut super inde fran-
des valeant evitari, quam ut Procuratores sibi commissæ nequeant ignorare,
exequentes formam dicti Statuti, sic de cætero volumus obseruari precise,
sicut continet Statutum, & Consilium antedictum, videlicet, quòd predicta
omnia fiant, & terminentur ad Curiam Iudicium Procuratorum, non per Cu-
riam Propriam, nec per alias Curias, & hoc tam pro Procuratoribus superio-
ribus, quam inferioribus. Et si aliquid predictorum de cætero ad aliam Curiam

termi-



Che le altre Corte, eccetto la Corte di Procuratori, non se intromettano delle Controuersie spettante à i Procuratori.

Cap. LXVI.

Idem

Conciosia, che nel 1297. Indition 10. Adì 4. Agosto, fossi ordinado per il Maggior Consoglio, & dappoi in Publica congregation laudato, che de quello, che fosse sta commesso da i Zudesi de Procuratori della Procuratia di San Marco, & de sopra le Commissarie, li altri Zudesi non se douesseno intromettere. &c. Et ben, che tal Statuto sia, nientedimeno alcune cose se fan per la Corte del Proprio contra la intention del detto Statuto, le qual cose spesse volte son in massimo pregiudicio, & detrimento dell'Officio de detti Procuratori, delle qual cose ne distingueremo alcune, cioè.

¶ Quando alcun vol chiamar il suo Habitadore, ouer Sercenti habitanti in le case spettante all'Officio de detti Procuratori, & in le Proprietà della Tegnuda, & Possession, chiama quelli alla Corte del Proprio, & li è fatto vna Sententia, che essi Habitadori, ouer Sercenti insir debbiano de ditata Proprietà, la qual cosa è contra la forma del detto Consoglio.

¶ Ancora quando alcun vol far succession, ò dimandare Succession ne i Beni d'alcuna persona, i quali Beni son nelle man de detti Procuratori, & suo Officio; primamente ello dimanda detta Succession alla Corte di Proprio non chiamando essi Procuratori, & dappoi con essa Sententia fatta, & essa Succession vien alla Corte di Procuratori, la qual cosa similmente è contra la intention del sopradetto Consoglio.

¶ Et ancora quando alcuna relicta de vn Committente de detti Procuratori vol far le sue Carte di Vadimonio, & de dijudicato, & per il suo dijudicato inuestir, & far le altre cose ad essa necessarie per scodere la sua Dota, tutte le cose predette la le fa alla Corte di Proprio anteditta, & essi Zudesi de Proprio à queste tal Donne danno, & consegnano parte delle Proprietà, & Possessioni spettanti all'Officio di Procuratori predetti, ouer à i suoi Committenti, non richiedendo per niente essi Procuratori. Le qual cose manifestamente è contra la forma del Statuto predetto, impercioche (come è anteditto) la intention fù, & è che tutte le cose predette, che toccano all'Officio de Procuratori, fossen fatte, & espedite per i Zudesi Deputadi alla Corte de Procuratori, principalmente per questa cason, che essi Procuratori dal principio fin all'ultimo delle Controuersie, che toccano al suo Officio, essi più plenariamente informadi de quelle possano aldine, defendere, & più utilmente confirmare i fatti del suo Committente. Noi volendo in queste cose salubrementè prouedere, così a cason, che le fraude sopra ciò possano euitare, come i Procuratori non possano le cose à loro commesse ignorare, effequendo la forma del detto Statuto, così volemo per lo auuenire sia offeruado precisamente, come il Statuto, & Consoglio anteditto contien; cioè, che tutte le cose predette fian fatte, & terminate alla Corte de Zudesi de Procuratori, & non per la Corte del Proprio, ne per altre Corte, & questo così per i Procuratori Superiori, come Inferiori

R

riori



L I B E R

terminaretur, quàm per Iudices Procuratorum, sit illud nullius valoris, vel vigoris, salvo si Mulier faceret suum Vadimonium, & dijudicatum ad Curiam Propriam ea ignorante, quòd Procuratores forent Commissarij viri sui, aut Tutores, vel Furnitores, hoc sibi non praiudicet, sed postquam sciuerit, vadat ad Curiam Procuratorum, & ibi faciat quicquid fecisset ad Curiam Propriam, vel ad alias Curias, ipsa tamen iurante, quòd ignorabat, quòd Procuratores essent Commissarij viri sui.

Quòd quæstiones à Libris 10., & inde infra non audiantur, nisi per Iudices ad minus.

Cap. LXVII.

ANNO 1329

¶ Vacante Ducatu post obitum Domini Francisci Dandulo Ducis 54.

Auth. Curia publicorum, & in cap. 27. 21. conf. auct.

Iubemus, quòd quæstiones à Libris 10., & inde infra, de quibus impediebant se alia Curia Palatii, debeant audiri, & diffiniri per Iudices ad minus. Et alij Iudices Palatii se impedire non possunt, exceptis quæstionibus Curia Procuratorum, & afflictibus Domorum, Naulizamentis, & quæstionibus Navigiorum, quæ sunt commissæ Iudicibus Forinsecorum, & Debitis contractis per Cartas.

Sequuntur Additiones, & Correctiones super Statutis Nauium, & Nauigantium.


Quòd bona caricata in Lignis non scripta in Quaterno, non veniant in Vream, & saluata veniant cum alijs. Cap. LXVIII.

¶ Franciscus Dandulus Dux. 54.

Sup. cap. 43. conf. auct. ibi in caso Get. gi per legem 1428. 9. Iunij

Cum multa fraudes committantur in ponendo, & occultando Mercationes multas in Nauibus, & alia bona, quæ ponuntur occulta in Nauibus, Taretis, & alijs Lignis Nauigantibus, quæ non scribuntur in Quaternis Nauium, & aliorum Lignorum. Quòd vertitur in fraudem communis, in damnum Patronorum, & aliarum Mercationum propter Dacia, Tabula, & Vareas. Volumus, & obseruandum de cetero ordinamus, quòd si aliquis posuerit in aliqua Navi, Tareta, vel Ligno aliquas Mercationes, siue bona cuiuscunque conditionis extiterint, quæ non fuerint scripta in Quaterno Nauis, Tareta, vel Ligni, & ipsa Nauis Tareta, vel Lignum fuerit derobata, vel derobatum, vel res ipse sic occulta posita in ipsis Navigijs fuerint acceptæ, siue modo aliquo proiecta in Mari, quòd de dictis rebus sic occulta in Navigijs positæ nullo modo cum alijs rebus in Quaterno scriptis, vel ad Nauem spectantibus possit, vel debeat fieri Varea.

¶ Et si aliquo casu Nauis, vel Lignum nauigabile fuerit derobatum, seu bona



riori. Et se da mò auanti alcuna cosa delle predette ad altra Corte, che per i Zudesi de Procuratori, fosse terminada, quella sia di niun valore, ò vigore, saluo se la Donna ignorando, che i Procuratori fossino Commissarij di suo Marido, ò Tutori, ò Fornitori, ella fesse il Vadimonio, & giudicato alla Corte di Proprio, questo à lei non pregiudica, mà dopoi, che ella l'hauerà saputo, vada alla Corte di Procuratori, & li faza tutto quelle, che l'haria fatto alla Corte di Proprio, ouer ad altre Corte, zurando per essa, che la non sapeua, che i Procuratori fossino Commissarij di suo Marido.

Che le Controuersie de Lire 10. & da li in zofo non siano aldide, se non per i Zudesi dal meno. Cap. LXVII.

¶ *Vacando il Dogado dopò la morte di Messer Francesco Dandolo Dose. 54.*

Comandemo, che le Controuersie da Lire 10., & da li in zofo delle quali le altre Corte di Palazzo se impazzauano, debbian esser aldide, & diffnide per i Zudesi dal men. Et gli altri Zudesi de Palazzo impazzar non si possano, eccetto le Controuersie della Corte di Procuratori, & Affitti de Case, Nolizati, & differentie de Nauilij, le quali son commesse à i Zudesi de Forestieri, & de i Debiti contratti per Carte.

Seguono le Additione, & Correttione sopra i Statuti delle Naue, & Nauiganti.

Che i Beni caricati ne i Nauili non scritti in Quaderno non vegnano in Varia, mà saluadi vegnano con li altri. Cap. LXVIII.

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

Conciosia, che molte fraude se commettano in mettere, & occultare molte Mercadantie in le Naue, & altri Beni, i quali occultamente se mettono in le Naue, & Tarette, & altri Legni nauiganti, le quale non son scritte ne i Quaderni delle Naue, & altri Legni. La qual cosa se conuerte in fraude del Commun, in danno de i Padroni, & altre Mercadantie per rispetto de Datij, Noli, & Varie. Volemo, che da mò auanti sia offeruado, & comandemo, che se alcun hauerà messo in alcuna Naue, Taretta, ouer Legno, alcune Mercantie, ouer Beni, sia de qual condition se voglia, le qual non sian stà scritte nel Quaderno della Naue, Taretta, ouer Legno, & essa Naue, Taretta, ouer Legno sarà stà derobata, ouer derobato, ò che esse cose così occultamente messe in essi Nauili faran stà tolte, ouer per alcun modo gettate in Mare, che de dette cose così occultamente ne i Nauili poste per modo alcun non possi, ouer debbia con le altre in Quaderno scritte, ouer alla Naue appartenenti esser fatta varia.

¶ Et se per alcun caso la Naue, ouer Legno nauigabile sarà stà derobato,



bona scripta in Quaterno casu aliquo in Mari fuerint proiecta, volumus, & ordinamus, quod omnia bona tam scripta, quam in Navi occulte posita, si reperiri in Navi poterunt, vel quod tunc in Navi fuerint ad Vaxeam teneantur cum alijs, & sint penitus obligata.

¶ *Non intelligendo, quod arma, armis, & res alia Patronorum Navium, val aliorum Lignorum, & Mercatorum, que non sunt consuecta scribi in Quaternis Navium, Faretarum, siue Lignorum, ascripta sint ad conditiones predictas, sed transeant, & esse debeant in statu, & conditione quibus fuerunt hucusque.*

Quod in Sententijs latis contra Marinarios inferatur, quod etiam incarcerari debeant vsque ad plenam satisfactionem. Cap. LXIX. Idem

C. 2. 97. cum
c. 70. infra, &
adde c. 2. 70.
infra.


Viso, & examinato quodam Navigij Statuto Capitulo 80. quod incipit. *Volumus, quod si aliquis Marinarius contra pactum conventionis voluerit relinquere Navim, &c. Et dictum Capitulum imponat dictis Marinarijs solummodo penam dupli quantitatis suscepta, & insuper quantum statuerent Iudices super hoc deputati, & dicti Iudices nihil aliud Sententient, nisi in duplum per suam Sententiam dare ad intromittendam bona talium Marinariorum, de qua Sententia mali occultantes sua bona modicum currant. Ut Naues taliter a Marinarijs non reliquantur, & ut illi, qui occultare volunt bona, teneantur etiam de personis, volumus, & ordinamus, quod quotiens Iudices Nostri contra Marinarios de Marinaricia, & alijs pactis cum Patrono Navis firmatis tulerint Sententiam in duplum, & dabunt ad intromittendum bona Debitoris in duplum secundum formam dicti Capituli, quod continuando in Sententia dicant, & scribi faciant, quod persona Marinarij sententiati stare debeat in Carcere vsque dum plene satisfecerit totum illud, quod contra eum sententialiter fuerit diffinitum.*

Quod in quaestionibus Navigiorum, Nabulorum, & affictuum persona Debitoris per Iudices, si requisiti fuerint, condemnetur in Carcere. Cap. L X X.

¶ *Andrea Dandolo Dux. 56.*

Decl. vt in c.
59 hoc lib &
in p. 149. 1. 1.
Nov. Maior
Conf.

VT malitijs Debitorum conantium occultare bona sua in declinationem satisfactionis debita Creditorum iustis remedijs obvietur, laudabili provisione duximus statuendum, quod de cetero in omnibus quaestionibus Navigiorum videlicet Navium, Faretarum, Barcarum, & aliorum quorumcumque Navigiorum siue fuerint occasione Naulizamentorum; siue factorum Marinariorum, siue viagij non secuti, siue Nabulorum; aut Barche, seu Ligni Conductori non restituti, aut alio modo, vel causa quocumque nomine censeatur. Et etiam in quaestionibus omnibus affictuum Domorum, vel Possessionum,



ouer, che i Beni nel Quadro scritto per caso alcun farà gittadi in Mare, uolemo, & ordinemo, che tutti i Beni così scritti, come occultamente nella Naue possi, se quelli potranno nella Naue esser trouadi, .ouer che all'hora sian sta in Naue, sian tagnudi à Varia con li altri, & siano al tutto obligati.

¶ Non intendendo, che le Naue, Arnisi, & le altre cose di Patroni delle Naue, ò de altri Legni, & de Mercadanti, le quali non son consuete esser scritte ne Quaderni delle Naui, delle Tarette, ouer Legni siano astretti alle conditioni predette, mà possano, & esser debbiano nel Statuto, & conditione, ne i quali fina mo son state.

Che le Sententie fatte contra i Marinari sia inserto, che etiamdio debbian esser Incarcerati in fina à piena satisfation. Cap. LXIX. Idem

Visto, & effaminado vn certo Statuto de Nauili nel Capitolo 80. il qual comincia, uolemo, che se alcun Marinaro contra il patto della conuention vorrà lassar la Naue, &c. Et che'l detto Capitolo impona à i Marinari la pena solamente del doppio della quantità receuuta, & oltre questo quanto i Zudefi sopra ciò deputati vorran statuire, & essi Zudefi niente altro sententiano eccetto, che per doppio per la Sententia sua dar ad intromettere i Beni di tali Marinari, della qual Sententia essi maligni occultando i suoi Beni poco se curano, à cason, che le Naue non sien talmente da i Marinari abbandonate, & che quelli, che uoleno occultare i Beni siano etiamdio nelle persone obligadi, uolemo, & ordinemo, che ogni volta, che i Nostri Zudefi contra i Marinari della Marinarezza, & de gli altri patti firmadi con il Patron, haranno fatto Sententia del doppio, & daran ad intromettere i Beni del Debitore nel doppio, secondo la forma del ditto Capitolo, che continuando in la Sententia dicano, & scriuere facciano, che la persona del Marinaro sententiado stare debbia in Preson fina, che plenariamente harà satisfatto tutto quello, che contra di lui per Sententia sarà diffinito.

Che in le differentie di Nauili, Nollì, & Affitti la persona del Debitore sia per i Zudefi se elli saranno richiesti, condannata in Preson. Cap. LXX.

¶ *Andrea Dandolo Dose. 56.*

Accioche con giusti remedi se proueda contra le malitie de Debitori, i quali se asforzand occultare i suoi Beni per declinare la debita satisfation de i Creditori, con laudabile prouisione hauemo deliberado statuir, che da mò auanti in tutte le differentie di Nauili, cioè de Naue, Tarette, Barche, & de cadauna sorte de Nauili, ò siano per occasion di Nolzamenti, ouer patti di Marinari, ò di Viaggio non seguito, ò di Noli, ò di Barca, ouer Legno non restituido al Conduttore, ò per altro modo, ò cason per qualunque Nome se possi imaginare. Et etiamdio in tutte le differentie de Affitti di Case, ouer Poneimon, de Acque, ouer de Vale, ouer de qualun-



sessionum, Aquarum, aut Vallium, seu quorumcumque aliorum Affituum, & Iudices, & Officiales Nostri coram quibus Ventilabitur questio de pradictis, seu aliquo pradictorum, si ad condemnationem processerint Debitoris, debeant per Sententiam dicere (si à debentibus recipere fuerint requisiti) quòd ultra intromissionem bonorum persona Debitoris debeat in Carceribus detineri, quousque Creditori in fauorem eius lata fuerit Sententia, eris plenarie satisfactum.

¶ Inhibentes tamen (quoniam humanitati contrarium esset nimis) quòd Pater, aut Mater ad instantiam Filij, vel filia occasione alicuius debiti, quòd per ipsos pateretur ab eis, non debeant in Carceribus condemnari.

De pactis seruandis inter Patronos, & Marinarios, & quod Iudices per adiectionem poenarum illa faciant seruari. Cap. LXXI.

¶ Franciscus Dandulus Dux. 54.

^{Sup. vt inc. 75. infra} **C**um ad corrigendum, & supplendum Statuta Nauium in Maiori Consilio capta fuisset quadam Pars in 1281. Die 3. exeunte Mense Iunij, Nonā Indictione infrascripti tenoris videlicet. Quòd postquam Patronus fuerit in concordia cum Marinarijs de Marinaricia, & Marinarij cum Patrono ad inuicem dederint sibi manus, quòd Patronus teneatur recipere Marinarium, & soluere sibi Marinariciam sub pena Soldorum quinque pro Libra totius Marinaricia. Et si per subitum recessum Nauium eo, quòd aut Patronus, aut Marinarius, inter quos erit, questio, absentes erunt, & pena contenta in Consilio peti non poterit ab aggrauato, & insuper si certa pacta fuerint inter Patronos, & Marinarios, quibus pactis Marinarij promittunt facere omnia seruitia in Venetijs usque ad recessum Navis, & conducere Nauem ad Portum, & extra Portum sub certis penis, & licet pacta non seruentur, tamen pena minime accipiuntur, quòd vertitur in damnum maximum Nauium, & Patronorum, vt pradicta, & similia pro utraque parte de cetero cessent, volumus, & ordinamus, quòd illa que continentur in dicto Consilio, debeant de cetero obseruari, & remaneat in libertate Nostrorum Iudicum, quoties fuerit coram eis Querela probata, quòd inter Patronos, & Marinarios non fuerint pacta seruata, imponendi etiam penam, & penas vt facta omnia seruentur inspecta qualitate, & conditione facti, & hoc toriens, quotiens Iudices super pactis talibus fuerint requisiti, vt Naues propterea nullum patiantur defectum. Et si forte aliqui in dictas penas incurrerent propter inobedientiam, vel inobseruantiam eorundem, quòd Iudices Nostri per Sacramentum teneantur contrafacientes dare pro cadutis Officialibus de Nocte, & ipsi Officiales à Contrafacientibus teneantur excutere dictas penas, & ipsi talem partem habeant, qualem habent de alijs penis.

Quòd

que altri Affitti i Zudeſi, & Officiali Noſtri, denanti i quali ſe agitaranno le differentie delle coſe preditte, ſe elli procederan à condannare il Debitore, debbian per Sententia dire (ſe da quelli chi dien hauere ſaran richieſti) che oltra la Intromiſſion di Beni la perſona del Debitore debbia eſſer reſegnada in Preſon, in fina, che al Creditor, in fauore del quale ſarà fatta la Sententia, ſarà plenariamente ſatiſſatto.

¶ Inhibendo però (perche ſaria troppo contrario alla humanità) che'l Padre, ò la Madre ad inſtantia del Figlio, ò della Figlia per occaſion de alcun Debito, il qual foſſe per eſſi Figlio, ò Figlia dimandado, eſſi Padre, ò Madre non debbian eſſer condannati in Preſon.

De i Patti da eſſer ſeruadi intra i Patroni, & Marinari. Et che i Zudeſi per accreſcimento de. Pene debbian quelli far offeruar. Cap. LXXI.

¶ *Franceſco Dandolo Doſe. 54.*

Concioſia, che per caſon di correggere, & ſupplire i Statuti delle Naui, foſſe del 1281. Adì 3. inſiando il Meſe di Zugno, Indiçtio 9. nel Maggior Conſeglio preſa vna certa Parte del tenor infraſcritto, cioè, che dopo che'l Patron ſarà in concordia con i Marinari della Marinarezza, & i Marinari con il Patron ſe haran l'vn l'altro dado la man, che il Patron ſia obligado receuere il Marinaro, & pagargli la Marinarezza, ſotto pena di Soldi 5. per Lira di tutta la Marinarezza; & ſe per caſon de ſubito partir delle Naui perciò, che ò il Patron, ò il Marinaro, intra i quali ſarà la differentia, ſaran eſenti, & la pena nel Conſeglio contegnuda non ſi potrà dimandare dall'aggrauato, & ancora ſe certi patti ſaran fatti intra i Patroni, & Marinari, per i quali patti li Marinari promettano far tutti i ſeruitij in Venetia in fin al partir della Naue, & condur la Naue al Porto, & fuora di Porto ſotto certe pene, & benche i patti non ſian ſeruati, nientedimèno le pene mai non ſi togliono, la qual coſa redunda in maſſimo danno delle Naue, & di Patroni. Accioche le predette coſe, & ſimile per l'vna, & l'altra parte da mo auanti ceſſino, volemo, & ordinemo, che quelle coſe, che ſi contieneno in detto Conſeglio, debbano da mò auanti eſſer offeruade, & remagna in libertà de Noſtri Zudeſi ogni volta, che'l ſarà denanzi de eſſi prouata la Querela, che intra i Patroni, & Marinari non ſeran ſeruati i patti, imponergli etiamdio altra pena, & pene, accioche tutti i patti ſi ſeruino conſiderata la qualità, & condition del fatto, & queſto tante volte, quante i Zudeſi tali patti ſaran richieſti. Accioche per tal caſon le Naui non patiſcano alcun deſetto. Et ſe per auentura alcun indette pene incorreſſino per la diſobbedienza, ò inofferuanza di quelle, che i Noſtri Zudeſi per ſacramento ſian tegnudi dar per deſcazudi i contrafacienti à i Signori di Noſte, & eſſi Officiali ſian tegnudi ſcodere dette pene da i contrafacienti, & habbian lor tal parte, qual hanno delle altre pene.



Quòd non præsentetur, vel detur amplius pignus de
quæstionibus Nauium, & fit terminus tri-
ginta dierum deffiniendis eas.

Cap. LXXII.

Idem.

<sup>Sup. vt in c.
32. in fin. li. 2.</sup> **S**uper Capitulo 83. Libri Statutorum Nauium, quòd incipit: Mandamus
de Nauibus, que completo viatico suo ad Portum applicuerunt. Et si
aliqua discordia, & differentia fuerint inter euntes in eisdem Nauibus
infra quintum diem debeant dare pignus iudicibus super hoc ordinatis
in ipsam rationem diffiniendam, & pignore dato absque conditione disca-
ricari valeat ipsa Navis, & Navi discaricata infra quindecim dies ra-
tio ex ipsis differentijs, vel discordijs exigatur. Considerantes, quòd su-
prascripti termini viderentur esse breues, propter quorum breuitatem mul-
torum iura perierunt, & possunt sine dubio deperire, ut sub breuitate ter-
mini iura aliquorum non pereant, si de cætero volumus obseruari, quòd
in dicto Capitulo dicitur, quòd pignus dari debeat Iudicibus infra quin-
tum diem, dicatur, & obseruetur, quòd non sit necesse de cætero pignus
aliquod presentari, & ubi Capitulum loquitur, quòd Navi discaricata
infra 15. dies ratio ex ipsis differentijs, & discordijs exigatur, dicatur,
& obseruetur infra 30. dies, in omnibus alijs Capitulo firmo manente.

De vareis diffiniendis, non obstante absentia minoris partis.

Cap. LXXIII.

Idem.

<sup>Sup. vt in c.
43. cont. auct.
& c. 68. lib. 6.</sup> **P**raterea, quia quæstiones saepe occurrunt in facto vareæ coram Iudicibus
Nostris, que expedire non possunt per absentiam, quorum interest,
in dispendium quidem, & damnum, tam Patronorum Nauium, quam
etiam Mercatorum, ad euitandum dilationes huiusmodi, & Nostrorum dis-
pendia, duximus statuendum, quòd ad placita varearum de cætero clamen-
tur omnes illi, quorum intererit, & Venetijs presentes fuerint dummodo
sint maior, & sanior pars, tam in personis, quam etiam in habere, de
quo vareæ fieri debuerit. Et Iudices Nostri bene, & diligenter audiant, &
examinent quæstiones vareæ positas coram ipsis, & tales quæstiones per Iu-
stitiam, laudum, & arbitrium debeant examinare, & diffinire. Et alij
absentes (videbicit dummodo fuerit maior pars, tam in personis, quam
etiam in habere) de Sententia huiusmodi per dictos Nostros Iudices lata con-
tenti esse debeant, & eisdem Sententijs debeant obedire, & ipsa Sententia
tanquam iusta debeant executioni mandari.

Quòd



Che'l non si appresenti, ò sia dato per lo auuenir Pegno delle differentie delle Naue, & sia il termine de deffinir quelli giorni

Trenta. Cap. LXXII.

Idem

Sopra il Capitolo 83. del Libro de Statuti delle Naue, il qual comenza Comandemo delle Naue, le quale dopoi compito il suo viaggio seran peruegnude in Porto, & se alcune discordie, & differentie faranno intra quelli, che vanno in esse Naue, infra il zorno 5. dar debbiano Pegno à i Zudefi sopra ciò deputati per cason di diffinir essa rason. Et che dopoi sarà dato il Pegno senza conditione discaricar se possi essa Naue. Et dopoi de scaricata essa Naue infra zorni 15. la rason di esse differentie, ouer discordie se addimandi. Considerando, che i sopra scritti termini pareno esser troppo breui, per la breuità de quali le rason de più persone son peride, & possono senza dubio deperire a cason, che sotto breuità di termini le rason de alcun non periscano, così da qua inanti volemo sia offeruado, che doue in detto Capitolo se dice, che'l Pegno infra zorni 5. dar si debbia à i Zudefi, si dica, & sia offeruado, che'l non sia necessario da mo auanti alcun Pegno esser appresentado, & doue il Capitolo dice, che dopoi la Naue sarà de scaricata infra zorni quindeci la rason de esse differentie, & discordie se ricerchi, sia detto, & offeruado, infra giorni trenta, remanendo il Capitolo in tutte le altre sue parte fermo.

Delle Varee da esser diffinite, non obstante l'absentia della minor parte. Cap. LXXIII.

Idem

ANcora, perche le differentie spesse volte oçcorrèno in fatto della Varea dinanzi i Nostri Zudefi, le qual espedir non si ponno per l'absentia di quelli chi li han interesse, in dispendio certamente, & danno così di Patroni delle Naue, come etiamdio di Mercadanti, per cason di schiuar simile dilatione, & Dispendij de Nostri Cittadini hauemo deliberado di statuir, che da mo auanti sian chiamadi a i Piadi delle Naue tutti quelli, che haranno interesse, & farannò presenti in Venetia, pur che la sia la maggior, & più sana parte così nelle persone, come etiamdio nell'hauere, del qual la Varea esser fatta douerà; Et i Nostri Zudefi bene, & diligentemente aldano, & esaminano le differentie della Varea denanti de essi proposte, & tale differentie per Giustitia, Laudo, & arbitrio debbiano eslaminare, & diffinir, & gli altri absenti (cioè mentre, che sia la maggior parte, così in le persone, come etiamdio in hauerè) de tal Sententia per i Nostri Zudefi predetti fatta contenti esser debbiano; & à ditte Sententie debbiano obbedire, & esse Sententie come giuste debbiano esser mandade ad esecutione.

Che



L I B E R

Quòd Iudices feruent, & procedant in factò Varea in Lignis 200.
Miliarijs inde, sicut faciunt à 200. Miliarijs.
supra. Cap. LXXIV. Idem.

Sup. & add. ut c. 68. in 6. & conf. au. cap. 43.
Cum in Maiori Parte Nostrorum Statutorum Nauium fiat mentio de Nauibus à 200. Miliaribus, & inde supra, & de Nauibus à 200. Miliaribus infra mentio nulla fiat, ex illis à 200. Miliaribus inferius possint similiter multa questiones oriri in factò, & occasione varea ad tollendum omne dubium, statuimus de cetero obseruandum, quòd sicut Iudices Nostrò procedere debeant, vel teneantur de Nauibus à 200. Miliaribus supra in factò varea, ita, & per similem modum procedant, & procedere teneantur, de Nauibus, & Narijs à 200. Miliaribus inferius in dictò factò varea, in hoc aliquo Statuti Capitulo non obstante.

Quòd Scribani Nauium habere debeant suum Capitulare Iuramenti, & scribere pacta Naulizantium.
Cap. LXXV. Idem.

Vide cap. 7. sup. hoc lib.
Quia Capitulum Statuti iuramenti Scribanorum Nauium ignoratur, ob quòd concurrunt plurima questiones ad supplendum defectum huiusmodi presenti Nostrò Statuto mandamus, quòd quilibet scribanus alicuius Nauis, seu Narij teneatur habere in suo Quaterno proprio Naulizationis Nauis, vel Ligni dictum Capitulare sui sacramenti in scriptis, sicut in Statuto continetur, vel vulgariter propter ignorantes Litterarum sermonem.

¶ Et insuper teneantur ipsi Scribani omnia pacta, & Naulum, quòd Patroni habere debent à Naulizantibus seriatim scribere, & quibus Mercationibus, siue fuerint Colli, siue Balla, siue alia pondera. Nam propterea cessabunt plurima questiones. Et hac, qua dicta sunt, teneantur Scribani iam dicti facere, & obseruare sub pena Librarum 25. pro quolibet, & quolibet vice. Et hac sint commissa circatoribus Nauium, qui inquirent inde, & faciant obseruari à contrafacientibus penas exigentes, ex quibus saltem partem habeant, qualem habent de alijs penis.

De parte danda Patronis de pœnis Marinariorum.
Cap. LXXVI. Idem.

Sup. c. 19. & 70. hoc lib. & p. 1416. 15. Maij Mai. Conf. & 1403. 14. Orob. Mai. Conf.
Quoniam utile, quinimmo necessarium est, quòd Marinarij obseruent ea, qua tenentur, & propterea sunt eis pena apposta, qua omnes deueniunt in commune. Ideo ut obseruentur, & exigantur cuius effectù, statuimus de cetero obseruandum, quòd pro omnibus, & singulis penis per Statuta communis Venetiarum ordinatis, & conditis contra Marinarios, qua (ut proceditur) deueniunt in commune, patronus possit conuincere, & conuenire Marinarios suos coram nostris Iudicibus, & habeant Patroni huiusmodi medietatem pena, in qua Marinarij fuerint conuicti, ut dictum

Che i Zudefi seruanò, & procedano nel fatto dalla Varea ne i Legni da 200. Miara in zoso, come i fanno da 200. Miara in suso. Cap. LXXIV. Idem.

Conciosia, che in la maggior parte di Nostri Statuti delle Naue, se faza mention delle Naue de docento Miara, & da li in suso, & delle Naue de docento Miara in zoso niuna mention sia fatta. Et da quelle de 200. Miara in zoso possi similmente nascere molte differentie in el fatto, & occasione della Varea per tuor via ogni dubio, statuimo, che da mò auanti se offerui, che si come i Nostri Zudefi dieno, ouer son tegnudi procedere delle Naue da 200. Miara in suso nel fatto della Varea, così, & per simil modo procedano, & procedere siano obligadi nelle Naue, & Nauili da 200. Miara in zoso in ditto fatto de Varea. Non obstante in questo alcun Capitulo del Statuto.

Li Scriuani delle Naue hauer debbiano il suo Capitulare del giuramento, & scriuer i patti de i Nolizadori. Cap. LXXV. Idem.

Perche il Capitolo del giuramento di Scriuani delle Naue non se sa, per il qual concorrono molte differentie, per cason di supplir à tal difetto, col presente Nostro Statuto comandemo, che cadaun Scriuan de alcuna Naue, ouer Nauilio sia tegnudo hauer nel suo proprio Quaderno del Nolizado della Naue, ouer Nauilio il ditto Capitulare del suo sacramento in Scrittura, così come nel Statuto, se contien, ouero vulgarmente per rispetto di chi non sa il parlare Litterale.

¶ Et oltra questo sian obligadi essi Scriuani ordinatamente scriuere tutti i patti, & Nollo, i quali Patroni dien hauer da i Nolizadori, & de quale Mercadantie, ò sian Colli, ò Balle, ò altri Carghi, perche cessaranno per tal cason molte differentie. Et queste cose, che son ditte, sian tegnudi i ditti Scriuani fare, & offeruare sotto pena de Lire 25. per cadauno, & per cadauna volta. Et queste cose, sian commesse à quelli, che fan le Cerche in le Naue, i quali de questo fazano Inquisitione, & fazano offeruare: scodando le pene da i Contrafacenti, delle qual elli habbiano tal parte, quale loro hanno delle altre pene.

Della parte, che se die dar à i Patroni delle pene di Marinari.

Cap. LXXVI.

Idem.

Perche è vtile, anzi necessario, ch'i Marinari offeruino le cose, alle quale i son tegnudi. Et però li son stà poste pene, le qual tutte viengono nel commun. Imperò acciò, che le siano offeruade, & con effetto scosse, statuimo, che da mò auanti sia offeruado, che per tutte, & singule pene ordinate per il commun di Venetia, & fatte contra Marinari, le quali (come auanti se tratta) veneno nel Commun, li Patroni possano conuincere, & conuegnire i soi Marinari dinanzi i Nostri Zudefi, & habbiano i Patroni la mita di questa tal pena, in la quale i Marinari fosseno conuinti,



dictum est, & residuum sit communis, nam sic ipsi Patroni magis erunt solliciti ad executionem penarum premissarum, & per consequens Marinarij verentes observationem penarum predictarum, plenius facient, quod debent.

Sequuntur Additiones, & Correctiones super
Promissione Maleficiorum.

Quòd Latro committens plura furta, siue in vna vice, siue
in pluribus puniatur pro tota quantitate,
Cap. LXXVII.

Anno 1199.

¶ Petrus Gradonico Dux. 51.

Dic. vt in p.
1544. 25.
Nouembre
Mai, Conf.

Adde cap. 2.
prom. male,
vide partem
1544. 25.
Nouembre
Mai Conf.

Cum in promissione Maleficiorum contineatur inter alia Capitula. De
Latronibus verò statuimus, vt si quis furtum fecerit à Soldis 20.
infra prima vice frustetur, & aliquando contingat aliquem Capi pro
pluribus Furtis, & de hoc questio sepius oriatur, videlicet quòd dicitur
quòd non debet ille Latro puniri, nisi pro vno Furto. Ordinamus de
cetero obseruandum, quòd si quis fecerit plura Furta, siue in vna vice,
siue in pluribus quòd puniatur per totam quantitatem Furtorum, secundum
formam promissionis.

Quòd deprehensus iterum in Furto post verberationem, & bullationem
à Soldis 20. vsque ad 100. perdat vnum oculum.

Cap. LXXVIII.

Idem.

Vide cap. 3.
pro male, &
part. 1544.
Sup. Mal.
Conf.

Quoniam in promissione Maleficiorum continetur, quòd si quis Furtum
fecerit prima vice à Soldi 20. vsque à Centum, frustetur, & bul-
letur, & si fuerit in Furto iterum deprehensus à Soldis Centum,
& inde perdat vnum oculum. Corrigendo duximus statuendum, quòd si quis
deprehensus fuerit in Furto iterum post verberationem, & bullationem Sol-
dis Centum infra vsque ad 20. perdat vnum oculum, in omnibus autem alijs
dictum Capitulum sit firmum.

Quòd si Mulier deprehensa fuerit in Furto, quas, & quales pœnas
ferre debeat. Cap. LXXIX.


Anno 1287.

¶ Ioannes Dandulo Dux. 50.

Sup. vt in c.
4. pr. m, Mal,

Volumus, & mandamus, quòd ubicumque in Carta Nostre Promissionis
Maleficij dicitur, quòd ille, qui Furtum, vel Maleficium fecerit,
perdat oculum. Si fuerit per Mulierem Maleficium perpetratum non ser-
uatur ei oculus, sed Nasum perdere debeat.

¶ Et



uinti, come è ditto, & lo resto sia del Commun, perche à questo modo essi Patroni faran più solliciti alla effecutione delle predette pene, & per consequente i Marinari temendo la offeruantia delle pene predette faranno più pienamente quanto faranno obligadi.

*Seguono le addition, & correctione sopra la promission
di maleficij.*

*Chel ladro el qual commette più furti, ò sia in vna volta, ò
sia in più, sia punido per tutta la quantità.
Cap. LXXVII.*

¶ *Pietro Gradenigo Dose. 51.*

Conciosia che nella promission de Maleficij intra gli altri capituli se contenga. De i ladri veramente statuimo, che se alcun farà furto da soldi 20. in zoso, la prima volta sia frustà, & alcuna volta l'accade, che alcun è preso per più furti, & di questo spesse volte nasce dubitation, cioè chel se dice che quello ladro diè esser punido se non per vn furto; ordinamo da mò auanti sia offeruado, che se alcun farà più Furti, ò sia in vna volta, ò sia in più, che'l sia punido per tutta la quantità di Furti secondo la forma della Promission.

*Se colui, che serà trouado la seconda volta in Furto dapoì, che'l sarà stà
frustà, & bollado da Soldi 20. infin à cento perda vn
occhio. Cap. LXXVIII.*

Perche nella Promission di Maleficij se contien, che se alcun hauerà fatto Furto la prima volta da Soldi 20. infra cento sia frustà, & bollado, & se'l sarà trouado la seconda volta in furto da Soldi cento in zoso, perda vn'occhio hauemo deliberado corrigendo statuire, che se alcun farà trouado in furto la seconda volta dapoì, che farà stà frustà, e bollado, da Soldi Cento in zoso infra à vinti perda vn'occhio, in tutte le altre parte veramente esso Capitulo sia confirmado.

*Se la Donna sarà trouada in Furto, quale, & quante pene ella die patir.
Cap. LXXIX.*

¶ *Zoan Dandolo Dose. 50.*

Volemo, & comandemo, che in qualunque luogo se dice nella Carta della Nostra Promission del Maleficio, che colui, il qual hauerà fatto furto, ò maleficio, perda vn'occhio, se il maleficio per femina sarà stà perpetrato, non li sia à quella cauato l'occhio, mà debbia perdere il Naso.

¶ **Es**



L I B E R

Et ubi dicitur quod malefactor perdat oculum, & manum, si per Mulierem fuerit furtum, seu Maleficium perpetratum, Nasum cum labio amittat, & insuper frustetur, & bulletur.

¶ *Et ubi dicitur, quod malefactor debeat exoculari, si per Mulierem Maleficium, seu Furtum fuerit perpetratum, non exoculetur Mulier, sed perdat Nasum cum Labio, & ambas auriculas, & insuper frustetur, & bulletur.*

¶ *Et ubicumque dicitur, quod malefactor debeat exoculari, & perdere manum, si per Mulierem fuerit Maleficium perpetratum, seu furtum, Nasum cum labio, & lingua perdere debeat. Et insuper frustetur, & bulletur. In alijs autem omnibus debeat forma Promissionis seruari.*

Quod falsans Moneta[m] Nostram Venetijs, & Venetus eam falsans alibi, comburatur. Cap. LXXX.

¶ Vacante Ducatu post obitum Domini Laurentij Theupolo Ducis. 48.

Volentes nequitas hominum penarum remedijs coercere, statuimus, quod quicumque inuentus fuerit falsare Nostram Moneta[m] Venetijs debeat comburi.

¶ *Et si Venetus aliquis falsauerit in alia parte ipsam Moneta[m], & postea repertus fuerit, & captus debeat comburi.*

Quod Iudices Proprij ad requisitionem Domini Ducis publicent pro communi bona forbannitorum.

Cap. LXXXI.

Anno 1269.

¶ Vacante Ducatu post obitum Domini Ioannis Dandula Ducis. 50.

Statuentes, quod quodcumque nos Dux requisierimus, quod Iudices de Proprio publicent aliqua bona forbannitorum pro homicidio, qua debeant ruinari, dicti Iudices debeant esse studiosi ad pronuntiandum, & pronuntient secundum consuetudinem Venetorum obseruatam, vel secundum ordinem super hoc datum, seu dandum per minus, & maius Consilium, & per 40. dictam Publicationem faciendam pro communi Venetiarum.

Vide partem
1528. 24. OG.
& 1518. 12.
Maij.



¶ Et doue se dice, che'l Malfattor perda l'occhio, & la man: se per Femina sarà il Furto fatto, ò perpetrato il Maleficio, perda il Naso con il Labro, & sia ancora frustata, & bollata.

¶ Et doue se dice, che al Malfattor sian cauati tutti doi gli occhi, se per la Femina il Furto, ouer Maleficio sarà stà perpetrato, non li sian cauati gli occhi alla Femina, mà perda il Naso con il Labro, & tutte do le orecchie, & ancora sia frustata, & bollata.

¶ Et in ogni loco, che'l si dice, che al Malfattor gli sian cauati tutti do gl'occhi, & taiata vna man, se il Maleficio, ouer Furto per femina sarà stà perpetrato ella perdere debbia il Naso con il Labro, & la Lingua, & ancora sia frustata, & bollata. Nelle altre veramente tutte la forma della Promission debbia esser seruata.

Che colui, che falsifica la Moneda Nostra in Venetia, & il Venetian, che altrove la falsifica si abrusado. Cap. LXXX.

¶ *Vacando il Dogado dopoi la morte de Messer Lorenzo Theupolo Dose. 48.*

Volendo le cattiuità dei Homini con i rimedij delle pene castigare, statuimo, che qualunque sarà trouado falsificar la Nostra Moneta in Venetia, debbia esser brusado.

¶ Et se alcun Venetian falsificarà essa Moneda in altro luogo, & pò serà trouado, & preso, debba esser brusado.

Che i Zudefi de Proprio à requisition di Messer. lo Dose mettano in Commun i Beni de i Forbandezati. Cap. LXXXI.

¶ *Vacando il Dogado dopoi la morte di Messer Zouan Dandolo Dose. 50.*

STatuimo ogni volta, che Noi Dose haremo richiesto, che i Zudefi de Proprio mettano in comun alcuni Beni de i Forbandezati per homicidio, i quali Beni se debbian ruinare, i ditti Zudefi debbiano esser studiosi à pronunciare, & pronuncino secondo la consuetudine da Venetiani offeruata, ouer secondo l'ordine sopra questo dato, ò da esser dato per il Minor, & Maggior Conseio, & de 40. che la ditta publication se debbia fare in lo Commun di Venetia.

Dechia-



L I B E R

Declaratio, quod Iudices in Robaria, & Præda non possint imponere, nisi pœnam corporalem.

Cap. LXXXII.

Annus 1391

¶ Franciscus Dandulo Dux. 54.

Vide partem
2354. 32. Au-
gust. Illustr.
C. X.

Ceterum cupientes dubia in lucem ponere, maxime, ut Iustitia, qua est orbis fortitudo totius, plenius observetur. Declarando mandamus impostero inobservari, quod verba illa de libertate Iudicum imponendo penam, qualem voluerint in clausula contenta in Capitulo de Rubaria, & Præda in promissione Maleficii, huius videlicet tenoris, hæc quacumque prædicta sunt de Præda, Rubaria, & Latrocinio, in his volumus observari, qui confessi erunt, vel Testium probatione convicti. Et si nec confiteri vellent, nec probaretur eis, nec fuerit manifestum, in discretione sit Iudicum talem eis imponere penam, qualem voluerint. Intelligentur, & referantur solum ad penam inferendam, seu imponendam corporalem, & non per modum Carceris, vel Banni, aut aliquo alio modo.

Quod forensis Maleficium perpetrans in Venetum extra Venetias subiaceat pœnis, quibus subiaceant Veneti.

Cap. LXXXIII.

¶ Andreas Dandulo Dux. 56.

Sup. c. 16. Inf.
prom. mal. &
vide partem
2536. ultimo
M. art. & 1569
16. Decemb.
Ecc. C. X.

Volentes Maleficijs viam penarum adiectione præcludere, ac salutem Nostrorum fidelium per diversa mundi alienaque vagantium utiliter providere; statuimus quod Statutum positum in Promissione Nostra Maleficii penam infligens Venetis, qui in Venetos extra Venetias Maleficium perpetraverint, etiam in forensibus, qui extra Venetias in Venetos Maleficium perpetraverint locum habeat, & servetur in omnibus, pro ut iacet.



*Dechiaration, che i Zudefi in Robaria, & Preda non possano imponere,
se non pena Corporale. Cap. LXXXII.*

¶ *Francesco Dandolo Dose. 54.*

MA desiderando dilucidare le cose dubbiose, massimamente à casi, che la Iustitia, la qual è fortezza di tutto il Mondo sia plenariamente offeruata, dechiarando comandemo per lo auenir inuiolabilmente sia offeruado, che quelle parole della liberta di Zudefi in mettere qual pena i vorran nella clausula contegnuda nel Capitolo della Robaria, & Preda in la Promission del Maleficio de questo tenore, cioè. Queste tutte cose, che son preditte de Preda, Robaria, & Latrocinio, volemo, che sia offeruado in quelli, che haran confessado, ò seran conuinti per probation di Testimonij. Et se elli non haran volesto confessar, ne se prouasse à quelli, ne fosse manifesto, sia in discretion di Zudefi imponere à loro tal pena, quali elli vorran. Siano intese, habbian relation solamente ad inferirli, ò imponerli pena corporale, & non per modo di Preson, ouer Bando, ouer per altro modo.

*Che'l Forastiero, che nel Venetian commetterà maleficio fora di Venetia
sottozasa alle pene, alle quale sottozafano i Venetiani.*

¶ *Andrea Dandolo Dose. 56.
Cap. XVIII.*

Volendo con accrescimento di pene precludere la via à i Malefici, & alla salute di Nostri Fideli, i quali per diuerse ragion del Mondo vagano, vtilmente prouedere, statuimo, che'l Statuto posto nella Promission Nostra del Maleficio, il qual inflige pene à i Venetiani, i quali contra il Venetian fora di Venetia haran perpetrado Maleficio, habbia etiamdio luogo ne i Forastieri, i quali fora di Venetia contra il Venetian perpetrassino Maleficio, & che'l sia seruato in tutto, come il stà.



Delia



De Interpretatione nouarum Constitutionum facienda,
 vsque ad duos Annos per Maius Consilium,
 Cap. LXXXIV.

Cum sit commendabile Indicandum, si ea, quae Statuta sunt, forte in Processu temporis efficiantur dubia, vel obscura, ut secundum honorem, & bonum Patriae formabiliter, declarentur aequè duximus ordinandum, quòd si praedictis, quae per Nos in publica Concione nouissimè sunt Statuta, aliquòd dubium verteretur, per quòd Statuta huiusmodi interpretatione carerent, vsque ad duos Annos ipsa, & ipsorum quodlibet possint per Maius Consilium declarari, & interpretari, ut Maiori Parti eius videbitur fore bonum.

1346. d. 36. **H**aec Statuta, & publicè sanctiones edita, & firmata sunt sub Illustri Principi, & Domino Nostro, Domino Andrea Dandolo Dei Gratia Venetiarum Duce, de quibus supra per singulum facta extat mentio, publicata, & laudata fuerunt in publica Concione sub Anno Domini 1346. Indictione 15. die 26. Nouembris; Assistentibus tunc ibidem Nobilibus, & sapientibus viris Marco Celsi, Andrea Cornaro, Nicolao Venerio, Marco Mauro, Marco Mauroceno, & Petro Truiniano Consiliarij ipsius Domini Ducis. Paulo de Medio, Marco Romano, & Benedicto Emo Capitibus de 40.



*Della Interpretation delle noue Constitutione da esser fatta
infina due Anni per il Maggior Conscio.*

Cap. LXXXIV.

Idem.

Conciosia, che'l se debbia iudicare esser laudabile, se quelle cose, che son statuide, fossino per auentura in Processo di tempo fatte dubiose, ouer obscure, accioche secondo l'honore, & ben della Patria con debita forma sia dechiaride, hauemo similmente deliberado ordinare, che se nelle preditte cose, le qual in la publica Congregation per Noi son nouissimamente statuide, alcun dubio se mouesse, per il qual questi tali Statuti mancassino de Interpretation, essi Statuti, & cadaun de essi possino in fin à doi Anni per il Maggior Consiglio esser dechiaridi, & interpretadi, come alla maggior parte de quello parerà esser ben fatto.

Questi Statuti, & Publiche Constitutione son stà composte, & confirmate sotto lo Illustre Prencipe, & Signor Nostro Messer Andrea Dandolo per la Dio gratia Dose di Venetia, delle quale Constitutione è fatta singularmente di sopra mention, & son stà publicate, & laudate in la publica Congregation dell'Anno 1346. Indition 15. Adì 26. Nouembrio; Assistenti all'hora in quello medemo luogo i Nobili, & sapienti Homini Marco Celso, Andrea Cornero, Nicolò Venier, Marco Moro, Marco Morefini, & Piero Triuisan Confeieri de esso Messer lo Dose, & Paulo de Mezo, Marco Romano, & Benedetto Emo Capi de 40.



INCIPIIT LIBER

PROMISSIONIS

MALEFICII.

Anno 1232. **I**N NOMINE DEI, & Saluatoris Nostri IESU CHRISTI.
Anno Domini 1232. Die septimo Mense Iulij excunte Indictione
quinta Rinoalti.

P R O E M I V M.



VM ex rigore Iustitiæ, excessus emendare, & punire Maleficia merito iniuncta nobis sollicitudinis teneamur, ad hoc efficiendum tanto studiosius intendere volumus, quanto de vitiorum Correctione tota Patria laudabiliter predicatur. Igitur Nos Iacobus Theupolo Dei Gratia Venetiarum, Dalmatie, ac Croatia Dux, &c. Cum Nostri Indicibus, & sapientibus Consilij cum collaudatione Populi Venetiarum, per hanc Publicam Promissionis Nostræ Cartam.


De illis qui ex Naufragijs alicuius Navis aliquis abstulerint. Cap. I.

Statuentes statuimus, ut si deinceps aliqua Navis, tam Venetorum, quam Extraneorum in toto districtu Venetiarum Naufragium passa fuerit, quicumque ad Navem illam inierit, & aliquid de bonis, vel habere, aut rebus ipsius Navis occasione auxiliij, aut violenter abstulerit, reddere infratertium diem debeat homini, cuius fuerit, vel Mansioni eius, aut in commendatione locare apud Procuratores Sancti Marci eius nomine, cuius erat. De quibus talem partem habebit, qualem Nos, vel Successores Nostri cum Nostro Consilio habendam assignauerimus ei.

¶ Quod si non ita fecerit, totum quod abstulerit, personas, cuius fuit, in duplum debeat emendare, & Nobis insuper Bannum Nostrum.

¶ Volentes, ut ille, cuius causa fuit, potestatem habeat comprobandi ei, qui rem abstulit, quantum poterit de ablatiis, & calumniandi eum. Insuper, ut si de causa plus habuit, veritatem debeat per sacramentum exprimere, & quantum, & etiam omnes homines, quos de bonis ipsius Navis sciuerit habuisse. Et totum, quod fuerit illi probatum, aut per sacramentum confessus fuerit ille habuisse, in duplum redat persona, cuius causa fuit nobis insuper Bannum Nostrum. Et si non habuerit, unde reddat, Dominus eius ruinetur ad Terram, & illum in vinculis tantum insuper debeamus habere, quousque det, que habuit uniuersa, Bannum Nostrum.

¶ Si-



COMINCIA IL LIBRO DELLA PROMISSION

DEL MALEFICIO

IN NOME DE DIO, & del Saluator Nostro IESV CHRISTO:
Nell'Anno del Signore 1232. Adì 7. Insiando il Mese di Luio, Indition
quinta in Rialto.

P R O E M I O.



Onciosa, che Noi per rigor de Giustitia, siamo tegnudi
emendar li eccessi, & per il merito della sollecitudine à Noi
imposta, punire i Malefij, à fare questo con tanto mag-
gior studio volemo dare opera, quanto per la correctione di
vitij tutta la Patria laudabilmente vien predicata. Adonca
Noi Giacomo Theupolo per la Dio gratia Dose di Vene-
tia, della Dalmatia, & Croatia, &c. Con i Nostri Zudesi, & sapienti
del Conseo, con la collaudation del Popolo di Venetia per questa publica
Carta della Nostra Promission.

*De quelli, i quali hanno portà via alcuna cosa da i Naufragij
de alcuna Naue. Cap. I.*

STatuendo statuimo, che se per lo auenir alcuna Naue, oosi de Vene-
tiani, come de Forestieri in tutto il Distretto di Venetia harà patito
Naufragio. Qualunque Homo serà andato à quella Naue, & hauerà alcu-
na cosa di Beni, ò hauere, ò facultà di essa Naue, ò sia per la occasion di
aiuto, o per violentia portado via, debbia infra 3. zorni restituirle à quel-
lo Homo, de cui le son stà, ò alla habitation sua, ouer à nome di cui le era,
depositarle appresso i Procuratori di San Marco. Delle quali lui hauerà tal
parte, quale Noi, ò Successori Nostri con il Nostro Conseo li assignare-
mo, che'l debbia hauere.

¶ Et se ello non farà così, emendar debbia in doppio tutto quello, che
l'hà portà via à quella persona de cui il fù, & à Noi ancora il Nostro Bando.

¶ Volendo, che colui di cui fù la cason possa prouar à colui, che hà por-
tà via la cosa; quanto; che'l potrà delle cose tolte, & oltra questo incol-
parlo, acciò, che'l debbia per sacramento esprimere la verità, se l'ha ha-
buto più de quella cason, & quanto l'harà hauuto, & etiamdio debbia es-
primere tutti li Homini, i quali lui sauerà hauere sauto di Beni de ditta
Naue, & tutto quello, che serà prouado, ouer per sacramento lui harà con-
fessato hauer hauuto, debbia restituir il doppio à colui, di cui fù la cason, & à
Noi ancora il Nostro Bando. Et se ello non hauerà de che restituir, la Casa
sua sia ruinata à terra, & quello, oltra ciò douemo tegnir tanto incarcerato,
fina che'l restituisca tutto quello, che l'hà hauuto, & il Nostro Bando.

Q 3

¶ Simi-



L I B E R

¶ *Simile autem legem super his, qui ad ignem vadunt, & occasione auxilij, vel violenter aliquid surripiunt, volumus per omnia offeruari.*

De illis, qui Furtum fecerint à Soldis 20. infra. Cap. II.

Vide partem
1544-25.No.
& sup. vt in
27.lib.36,

DE Latronibus verò statuimus: Si quis Furtum fecerit à Soldis 20., & infra, frustetur prima vice.

¶ Et si Furtum fecerit à Soldis viginti, usque ad Centum, frustetur & bulletur.

¶ Si verò post Bullationem, & Verberationem, in furto fuerit iterum deprehensus à Soldis Centum, & inde unum oculum perdat si in Iudicium fuerit conscientia, quòd pro Furto Verberatus fuerit, & bullatus.

De illo, qui his deprehensus fuerit in Furto. Cap. III.

Dic. vt in c.
98. n. 6. & sup
vt in p. 1344.
25. Nouemb.
M. C. in Dec.
86. 87.

SI autem qui Furtum fecerit prima vice à Libris Denariorum Venetorum 50. usque ad 5. Oculo uno priuetur.

¶ A 20. vero Libris usque ad 10. Oculum perdat, & Manum.

¶ Et à Libris 30. usque ad 20. Oculis priuetur ambobus.

¶ Et à Libris 40. usque ad 30. Oculos perdat, & Manum.

¶ Si verò vice alia in eadem Furto quantitate repertus fuerit suspendatur, si in Iudicium fuerit conscientia quòd pro Furto Oculos, & Manum amiserit.

Quòd à 40. Libris supra Malefactor suspendatur, & si Mulier Condemnetur ad mortem. Cap. IV.

C6rr. vt in
p. 1544. 25.
Nou. M. C.
Dec. 86. & 87

SI vice prima qui Furtum fecerit à 40. Libris, & supra, suspendatur.

¶ Vbicumque autem in hac Promissionis Carta dicitur, quòd Malefactor suspendit debeat pro Maleficio perpetrato, si fuerit per Mulierem Maleficio perpetratum, non suspendatur Mulier, sed Condemnetur ad mortem secundum discreptionem Iudicium.

Si plures fuerint in eodem Furto poenam omnes similem patientur. Cap. V.

Dic. vt in p.
1444.]


SI autem plures fuerint Latrones inuenti ad Furtum faciendum, talis poenam sustineat quilibet eorum, qualem sustineret unus solus, si deprehenderetur in Furto.

Si quis Latro inuentus fuerit in Domo alterius. Cap. VI.

Vide partem
2506. 10. Au.
Decr. 88.

Item si Latro aliquis fuerit in alterius domo inuentus, & cum aliquo Gladio defensibili se defendere attemptauerit, vel fugiens percusserit aliquem Gladio, Manus eius dextera abscindatur, & insuper exoculetur.

Qui-



¶ Simile Lege ancora sopra quelli, che van al fogo, & per occasion di aiuto, ò per violentia portan via alcuna cosa, volemo al tutto sia offeruado.

Di quelli, che haran fatto Furto da Vinti Soldi in zofo. Cap. II.

DE i Ladri veramente statuimo. Se alcuno farà Furto da Soldi 20., & da lì in zofo, sia frustado la prima volta. Et se'l farà Furto da Soldi Vinti in fina Cento, sia frustà, & bollato. Se veramente dopoi la frustation, & bollation serà la seconda volta trouado da Soldi Cento in zofo perda vn'Occhio, se il serà in conscientia di Zudefi, che per Furto ello sia stà frustado, & bollado.

De colui, il qual è stà trouado due volte in Furto. Cap. III.

SE veramente alcun harà fatto Furto la prima volta da Lire dieci fina à cinque sia priuado de vn Occhio.

¶ Et da Lire 20. veramente infina 10. perda vn'Occhio, & la Man.

¶ Et da Lire 30. in fina 20. perda tutti doi i Occhi.

¶ Et da Lire 40. in fina 30. perda tutti doi gli Occhi, & la Man.

¶ Se veramente vn'altra volta serà trouado in Furto di quella stessa quantità sia Impiccado, se in la conscientia di Zudefi serà, che per Furto l'habbia perso gli Occhi, & la man.

Che da Lire 40. in suso il Malfattor sia Impiccado, & se serà femina sia condannata alla morte. Cap. IV.

SE alcun la prima volta farà Furto da Lire 40., & da lì in suso sia Impiccado.

¶ Mà in ogni luogo, doue in questa Carta di Promission se dice, che'l Malfattor debbia esser Impiccado per il Maleficio perpetrato, se'l Maleficio sarà per Femina perpetrado, non sia Impiccada la Femina, ma sia condannata alla morte, secondo la discretion di Zudefi.

Se saran più in quel medemo Furto, tutti simile pena patiscono. Cap. V.

SE veramente più faranno Ladri trouadi à far Furto; tal pena patisca cadaun de essi, qual patirà vn solo, se'l fosse trouado in Furto.

Se alcun Ladro sarà trouado in Casa de altri. Cap. VI.

ANchora se alcun Ladro sarà trouato in Casa de altri, & attenterà con alcun Cortello defensibile defenderi, ouer fuggendo ferirà alcun col Cortello, li sia taiata la Man destra, & ancora cauado gli Occhi.



Quicumque in Domum alicuius repertus fuerit Nocte. Cap. VII.

lib. 6.

Item si aliquis fuerit repertus in Domo alicuius in Nocte, & fuerit in conscientia Iudicum quod pro Furto faciendo Domum ipsam intraverit, Frustratur, & Bulletur.

¶ Et si pro eadem causa fuerit iterum depræhensus, & erit in conscientia Iudicum quod pro eadem causa Verberatus fuerit, & Bullatus, & Oculum unum amittat.

Sup. c. 21. l. 6.

¶ Et si aliquid de Domo tulerit secundum formam huius Promissionis insuper puniatur.

Si quis inuentus fuerit Fodiens, vel Frangens Domum. Cap. VIII.

Sup. c. 18. l. 6.

Item si aliquis Domum alterius Fodiens, vel Frangens inuentus fuerit, perdat Oculum unum.

¶ Et si rem aliquam de Domo abstulerit insuper puniatur secundum formam Promissionis.

De Raubaria, siue Præda commissa in districtu Venetiarum. Cap. IX.

Item Raubariam, siue Pradam quicumque in districtu Venetiarum à Gradu usque ad Caput ageris interius, & exterius, videlicet in Mari Militaribus 50. usque ad littora discurrentia à Gradu usque ad Laureti Portum antiquum, qui fuit ultra istum, qui modo est, super aliquem venientem Venetias, vel à Venetijs exeuntem fecerit à Soldis 20. & infra, prima vice Verberari debeat, & Bullari.

¶ Et si iterum in Maleficio eodem fuerit depræhensus, unum Oculum perdere debeat.

¶ Quod si Raubaria, vel Prada fuerit usque ad Solidos Centum, Manus dextera ei abscindatur.

¶ Si verò erit à Libris 20. usque ad Soldos Centum, Oculos perdat.

¶ Et si erit à 20. Libris, & supra suspendatur.

¶ Quod si fuggerit facta Raubaria, vel Prada, & erit in conscientia Iudicum, quod Raubariam, vel Pradam fecerit, & fuerint de bonis eius inuenta, tantum de bonis eius debeat intromitti, quantum fuerit Raubaria, vel Prada, quam fecit, & Bannum Nostrium, quod veniet in Nos, & cetera intromissa dari debeant ei, qui fuerit Deranbatus. Si autem fuggerit absque manu abscisa, quando sumque inuentus fuerit Manus ei dextera abscindatur.

¶ Et si percusserit aliquem Manu aperta, vel Pugno faciendo, quis Raubariam, vel Pradam, & Sanguinem fecerit Manu amittat.

¶ Si verò aliter quocumque modo alio Sanguinem fecerit, faciendo, Raubariam, vel Pradam, suspendatur.

¶ Si autem plures ad Raubariam, vel Pradam, faciendam inuenti fuerint, eorum unusquisque penam talem sustineat, qualem sustineret unus solus, si depræhenderetur in Raubaria, vel Prada.

¶ Hec



ANchora se alcun farà trouado in Casa de altri de Notte, & sarà in conscienza di Zudefi, che per far Furto ello sia intrado in essa Casa, sia Frustrà, & Bollado.

¶ Et se per quella stessa cason la seconda volta sarà trouato, & sarà in conscienza di Zudefi, che per quella stessa causa ello sarà Frustrado, & Bollado, perda l'Occhio.

¶ Et se l'harà portà via alcuna cosa di Casa, sia ancora punido secondo la forma de questa Promission.

Se alcun sarà trouado forar, ò rompere la Casa. Cap. VIII.

ANcora se alcun farà trouado forar, ò rompere la Casa de altrui perda vn'Occhio.

¶ Et se l'harà portà via alcuna cosa de Casa, sia ancora punido secondo la forma della Promission.

Della Robaria, ouer Preda commessa nel Distretto di Venetia. Cap. IX.

ANcora qualunque farà Robaria, ò Preda sopra alcun, che vegna à Venetia, ò infra fora di Venetia, nel Distretto di Venetia da Grado infra à Cauarzero dentro, & di fora, cioè in Mare à Miglia 50. fina al Lito, che discorre da Grado in fina al Porto antico da Loredò, il qual fò più oltra, che questo, che al presente è, da Soldi 20. da li in zoso, per la prima volta sia Frustrà, & Bollado.

¶ Et se la seconda volta ello sarà trouado in quello medemo Maleficio, debbia perdere vn'Ochio.

¶ Et se la Robaria, ò Preda serà fatta in fin à Soldi 100. li sia taglià la Man destra.

¶ Se veramente la serà fatta da Lire 20. fina Soldi 100. perda gli Ochi.

¶ Et se la serà da Lire 20., & da li in suso, sia Impiccado.

¶ Et se dapoi fatta la Robaria, ò Preda ello fuggirà, & serà in conscienza di Zudefi, che lui habbia fatto Robaria, ò Preda, & se seran trouadi di Beni soi, tanto sia intromesso di soi Beni, quanto serà sta la Robaria, ò Preda, che lui hà fatto, & il Bando Nostro, il qual vegnirà in Noi. Et le altre cose intromesse debbiano esser date à quello, che serà sta robado. Mà sel se ne fuggirà senza, che li sia taglià la man ogni volta, che lui serà trouado, li sia taglià la man destra.

¶ Et se alcun nel far la Robaria, ò Preda hauerà, ò con la man aperta, ò con il Pugno percosso alcun, & habbia fatto sangue, perda la Man.

¶ Mà se altramente in qualunque altro modo habbia fatto sangue, facendo Robaria, ò Preda, sia Impiccado. Mà se seran trouadi più à far Robaria, ò Preda, cadaun de loro patisca tal pena, qual sostegnirà vn solo, sel fosse trouado in Robaria, ò Preda.

¶ Et



¶ *Hac quoque, qua dicta sunt de Raubaria, Prada, & Latrocinio, in his volumus observari, qui confessi erunt, vel Testium probatione convicti.*
 ¶ *Et si nec confiteri vellent, nec probaretur eis, nec fuerint manifestum, sit in discretionem Iudicum, talem eis penam imponere, qualem voluerint.*

De illis, qui Furtum scienter receperint, vel Raubariam. Cap. X.

Die vi in p.
 1544. No.
 M. Cal. Dec.
 26.

HI verò, qui Furtum, aut Raubariam, vel Pradam scienter receperint, & hoc fuerit manifestum, aut confessi fuerint, aut convicti per Testes, debent, sicut Latrones ipsi, vel Raubatores, aut Pradones puniri.

De eo, qui violentas Manus in alium iniecerit. Cap. XI.

Sup. vt in pa.
 1533. die v.
 Iunij incip.
 In nomine
 Dei, & c. in
 premio
 can. 116.

Item statuimus, quòd quicumque in alium violentas Manus iniiciens percussit eum, duo Banna emendet, unum nobis, & aliud percusso.

¶ *Et si percussit cum Gladio, & Sanguinem fecerit, Banno Nostro subjaceat, & percussio Libras 25. debeat emendare.*

¶ *Et si percussit eum aliter, & fecerit Sanguinem, per discretionem Iudicum iudicetur.*

¶ *Si autem percussit interfecit eum (nisi forte se defendendo) suspendatur. Et hi omnes penam patientur similem, qui cum percussore fuerint, si serierint eum.*

Quòd in conscientia Iudicum sit puniendus Malefactor, qui non fuerit confessus, vel convictus per Testes. Cap. XII.

Vide partem
 1554. 31.
 Aug. C. X.

Praterea statuimus, quòd si aliquis fuerit deprehensus, & ductus coram Nobis, vel Iudicibus Nostriis pro Maleficio Homicidij, si confessus non fuerit de Homicidio, vel probari non poterit per Testes, aut non fuerit manifestum Homicidium ipsum perpetrasse, sit in conscientia, & discretionem Iudicum de condemnando, & puniendo ipsum, si in eorum fuerit conscientia ipsum Homicidium fecisse de Membro, vel Membris, sicut eorum videbitur discretioni.

Quòd Testes Testimonia perhibentes valeant.
 Cap. XIII.

Sup. c. 22. l. 1
 & c. 13. eo. l. 1.
 & c. 31.
 inf. hoc lib.

Item si aliquis fuerit pro Maleficio aliquo deprehensus, Testes, qui coram Nobis de Maleficio per sacramentum veritatis Testimonium perhibuerint, super eodem valeant tantum, quantum coram Nostriis Iudicibus, quorum Testium dicta scribantur.



¶ Et queste cose, che son ditte de Robaria, Preda, & Latrocini, volemo siano offeruade in quelli, che haran confessado, ouer con probation di Testimonij seran conuenti.

¶ Et se elli non vorran confessar, ne li serà probato, ne serà manifesto, sia in discretion di Zudefi darli tal pena, qual loro vorranno.

De quelli, che scientemente recoueran il Furto, ò Robaria. Cap. X.

QVelli veramente, che receueran il Furto, ò Robaria, ouer Preda, scientemente, & questo serà manifesto, ouer il confessaranno, ouer per Testimonij seran conuenti, debbiano come essi Ladri, ò Robadori, ouer Predoni esser punidi.

De colui, che violentemente gittarà la man adosso ad altrui. Cap. XI.

ANcora statuimo, che qualunque gittando violentemente la man in altrui, lo batterà, paghi doi Bandi, vno à Noi, l'altro al percosso.

¶ Et se l'ferirà con Cortello, & farà fangue, sottozasa al Nostro Bando, & debbia emendar al percosso Lire 25.

¶ Et se lo percoterà altramente, sia Zudegado per la discretion di Zudefi.

¶ Mà se l'Percussor l'hà amazzado (eccetto à caso defendandosi) sia Impiccado. Et tutti questi, che i saran stà con il Percussor, patiranno simile pena, se loro l'haran ferido.

Che'l Malfattor, il qual non harà confessado, ne sarà conuento per Testimonij, se debbia punir secondo la conscientia di Zudefi. Cap. XII.

OLtra di questo statuimo, che se alcun sarà trouado, e menado denanti de Noi, ouer di Zudefi Nostri per Maleficio de Homicidio, se l' non confessarà de lo Homicidio, ouer non se potrà prouar per Testimonij, ò veramente non sarà manifesto, che l'habbia perpetrado esso Homicidio, sia in conscientia, & discretion di Zudefi de condannarlo, & punirlo, se nella lor conscientia farà, che l'habbia fatto l'Homicidio di Membro, ouer Membri, come alla lor discretione parerà.

Che i Testimonij, che rendono testimonianza vagliano. Cap. XIII.

ANcora se alcun sarà trouado per alcun Maleficio, i Testimonij, i quali auanti de Noi per sacramento di dir la verita testificaranno del Maleficio, sopra ciò tanto vagliano, quanto denanzi i Nostri Zudefi, i ditti, i quali Testimonij sian scritti.

Se



Stridatus ad
se defend.
vide partem
in An. 1702.
25. Maij M.C.

Item si aliquis fuerit stridatus, quòd tali, & tali die sit coram Nobis, & Iudicibus Nostri ad defendendum se de aliquo Maleficio, unde fuerit calumniatus, & non venerit. Nos, & Iudices Nostri Testes introductos per sacramentum debemus audire, & tantum valeant omni tempore dicta ipsorum Testium, quantum si esse prasens, quorum dicta Testium redigant in scriptis.

De Maleficijs commissis extra Venetias per Venetum
contra Venetum. Cap. XV.

Sup. vt in ca.
16. inf. & vid.
par. 1536. vi.
Mart. C. X.

DE Maleficijs verò, qua extra Venetias in aliqua parte huius Mundi Venetus in Venetum, & contra Venetum perpetraverit, si de Maleficio perpetrato extra Venetias non fuerit punitus Malefactor, volumus, & statuimus, quòd si ipso Malefactor coram Iudicibus Nostri deductus fuerit pro iam dictis Maleficijs extra Venetias perpetratis, per ipsos Iudices puniatur, & Indicetur secundum formam huius Promissionis iuxta Maleficij qualitatem.

Quòd Venetus puniatur Venetijs de Maleficijs commissis contra
Venetum extra Venetias. Cap. XVI.

Dic. vt in c.
83 l. 6. & sup.
vt in p. 1536.
vi. Mart. C. X.

Item volumus, & statuimus, quòd si aliquis Venetus aliquod Maleficium contra Venetum, & in Venetum fecerit extra Venetias, & inde non fuerit punitus, si per hoc potestas, vel Baiulus, seu Rector Nostrorum Locorum suas Litteras Nobis mandauerit, accusando Malefactorem de Maleficio perpetrato, & significando Maleficium, quòd probatum fuerit per Testes, vel confessus fuerit coram eo, valeat tantum accusatio ipsa, & significatio ipsarum Litterarum si (vt est dictum) probatum fuerit per Testes, aut confessus fuit eidem potestati Baiulo, vel Rectori, se hoc Maleficium fecisse, quantum si coram Nobis, & Iudicibus Nostri fores per Testes Maleficium ipsum probatum. Et puniatur, & Indicetur Malefactor, si repertus fuerit, & ductus coram Iudicibus Nostri, secundum formam supra scripta Promissionis iuxta qualitatem delicti.

De Maleficijs, & Herbarijs. Cap. XVII.

Vide part.
1419. 28.
O. M. C.

Statuimus etiam, vt si aliquis vir, vel Mulier alicui Maleficium aliquod vel Herbariam dederit Manducare, vel Bibere, vel fecerit aliquid; quòd perire debent, aut amens esse, frustetur, & bulletur, si in conscientia Iudicum fuerit ipsum Maleficium perpetrasse.

¶ Quòd si probatum fuerit per Testes, vel confessus fuerit se hoc fecisse, aut Publicum, & manifestum fuerit, perdat Oculos, & Manum secundum discretionem Iudicum.

¶ Quòd



Se alcun sarà stridado, che in tal Zorno debbia comparere. Cap. XIV.

A Ncora se alcun sarà stridado, che tal è tal Zorno sia denanzi à Noi, & Nostri Zudefi à defenderli de alcun Maleficio, del qual lui sia stà incolpado non vegnirà, Noi, & li Zudefi Nostri, dobbiamo aldir per sacramento i Testimoni introdutti, & tanto vagliano ad ogni tempo i ditti de essi Testimonij, quanto se'l fosse presente l'accusato, i ditti di quali Testimonij siano messi in Scrittura.

De i Maleficij commessi fora di Venetia, per lo Venetian contra Venetian. Cap. XV.

DE i Maleficij veramente, i quali fora di Venetia in alcuna parte di questo mondo il Venetian in Venetian, & contra il Venetian harà perpetrado, se'l Malfattor del Maleficio perpetrado non serà punido fora di Venetia, volemo, & statuimo, che esso Malfattor denanti i Nostri Zudefi serà deduto per i ditti Maleficij perpetradi fora di Venetia, per essi Zudefi sia punido, & Zudegado secondo la forma de questa Promission, secondo la qualità del Maleficio.

Cho'l Venetian sia punido à Venetia di Maleficij commessi contra il Venetian fora di Venetia. Cap. XVI.

A Ncora volemo, & statuimo, che se alcun Venetian harà fatto alcun Maleficio contra il Venetian, & in lo Venetian fora di Venetia, e di quello non serà stà punido, se'l Podestà, ò Bailo, ò Rettor di Nostri Luoghi sopra questo ne harà mandado sue Littere, accusando il Malfattor del Maleficio perpetrado, & significando il Maleficio, che serà stà prouado per Testimonij, o che l'harà confessado auanti de esso, tanto vaglia essa accusa, & signification de esse Littere, se'l serà prouado (come è detto) per Testimonij, ò l'harà confessado ad esso Podestà, Bailo, ouer Rettor, esso hauer fatto questo Maleficio, quanto se denanzi de Noi, & di Nostri Zudefi fosse per Testimonij esso Maleficio prouado. Et sia punido, & Zudegado il Malfattor, se'l serà trouado, & sia menado denanzi i Nostri Zudefi, secondo la forma della soprascritta Promission, secondo la qualità del Delitto.

De i Maleficij, & Herbarie. Cap. XVII.

STatuimo etiamdio, che se alcun Homo, ò Femina darà ad alcuno Manzar, ò Beuere alcun Maleficio, ò Herbaria, ouer hauerà fatto alcuna cosa, per la qual l'Homo debbia perire, ò eser fora di senno, sia frustà, & bollato, se in conscientia di Zudefi serà esso hauer perpetrato il Maleficio.

¶ Et se per Testimoni serà prouado, ò hauerà confessado lui hauer fatto questo, ouer se'l serà Publico, e manifesto, perda gli Ochi, & la Man, secondo la discretion di Zudefi,

¶ Es



¶ Quòd si occasione huius Maleficij, vel Herbaria aliquis obierit, vel mentem perdidit, & suspendatur Maleficus, vel comburatur, si confessus fuerit, vel inuictis per Testes, aut publicum, & manifestum fuerit.

¶ Et similem sustineat penam ille, vel illi qui ad hoc facienda Consilium tribuerit eo modo, & ordine, ut dictum est supra in hoc Capitulo.

¶ Si verò Maleficia fecerit vir aliquis, vel Mulier, qua vulgò amatoria dicuntur, aut Maleficia aliqua, quòd vir aliquis, vel Mulier odio habeatur, Frustratur, & Bulletur, & qui Consilium attribuerit penam similem patiatur.

Quòd non fiat pignoratìo contra aliquem Forinsecum sine Licentia Dominij. Cap. XVIII.

Sup. cap. 44.
co. f. au. c.
19. lib. 5.

Item statuimus, ut nullus Pignorationem supra aliquem Forinsecum sine Nostra, Nostrorumque Iudicum presumat facere Licentia contra, quòd si quid pro sua presumptionis audacia facere presumpserit, potestatem volumus habere illum qui fuerit Pignoratus, tenendi se de Pignoratione facta ei, qui Pignorationem fecit sibi, aut cui voluerit, de his qui fuerint cum eo, quem volumus, ut Pignora restituat uniuersa, nobisque Bannum Nostrum soluat, & unum aliud communi. Et insuper medietas cause, pro qua Pignoraui, in Nostra, Nostrique Communis deueniat potestate, & alia medietas in eum. Et si fugierit, & erit in conscientia Iudicum, quòd Pignorationem fecerit, debeat Domui sua stridari, & si ad terminum sibi designatum non venerit, & fuerint de rebus eius inuenta, tantum de bonis debeat intromitti, quantum erit Pignoratio facta, & Bannum Nostrum, quòd euenire debeat in Nos, & cetera intromissa dari debeant ei, qui fuerit Pignoratus. Quòd si bonis illius inueniri non poterit, tunc personam illius, vel Heredum eius Masculorum dare debeamus ei, qui fuerit Pignoratus; si ipsam quasierit. Et in super Bannum Nobis debeat emendare.

Quòd persona Veneti non soluentis tradatur Forinseco, si eam voluerit. Cap. XIX.


Adde, & de.
ela. vt in cap.
25. lib. 6.

Statuimus quoque, ut quicumque de debito facto alicuius Forinseci Iudicatus in Curia Nostra fuerit, debeat debitum reddere, quòd si non reddiderit, persona illius tradatur Forinseco, si ipsum quasierit. Si autem absens fuerit, & post Mandatum Nostrum debitum non soluerit, similiter persona eius tradatur Forinseco, si ipsam quasierit.

Qui Sigillum, seu Monetam falsauerit. Cap. XX.

Sup. vt in p.
2473. o. 002
in C. X. cum
addis.

Item statuimus, ut si quis Sigillum Nostrum, aut Salis falsauerit, aut Nostra Moneta Falsator extiterit, quòd Manum perdere debeat, si de hoc confessus fuerit, aut conuictus per Testes.



¶ Et se per cason di Maleficio, ouer Herbaria alcun morirà, ò perderà lo intelletto, sia il Malfattor impiccado, ouer sia brusado, se lui l'harà confessado, ò sia per Testimoni prouado, ouer sia publico, & manifesto.

¶ Et simile pena sostegna colui, ouer quelli, che à far le preditte cose hauerà dato conseio nel modo, & ordine, che è ditto di sopra in questo Capitulo.

¶ Se veramente alcun Homo, ò Femina harà fatto Maleficioj, i quali se dimandano vulgarmente amatorie, ò veramente alcuni altri Maleficioj, che alcun Homo, ò Femina se haueffon in odio sia frustà, & bollado, & chi harà confegliado patisca simile pena.

Che'l non sia fatto Pignorason contra alcun Forastiero senza licentia della Signoria. Cap. XVIII.

ANcora statuimo, che niun' preffuma senza Nostra Licentia, & di Nostri Zudefi fare Pignorason sopra alcun Forastiero. Contra il qual Statuto se per audatia della sua presumption ello preffumerà far alcuna cosa, volemo, che colui, che è sta Pignorado habbia liberta di tegnirsi della Pignorason fatta à colui, che l'hà Pignorado, ouer à cui ello vorrà de quelli, che seran sta con esso, il qual volemo, che restituisca tutti i Pegni, & à Noi paghi il Nostro Bando, & vn'altro al Commun, & ancora, che la mita della causa, per la qual l'hà impignorado, deuegna in podestà Nostra, & del Nostro Commun, & l'altra mita in essa. Et se'l fugira, & serà in conscientia di Zudefi, che l'habbia fatto la Pignorason, debbia à Casa sua esser stridado, & se lui al termine assignatoli non vegnirà, e si trouerà di suoi Beni, tanto se debbia di suoi Beni intromettere, quando farà la Pignorason fatta, & il Nostro Bando, il qual debbia vegnir à Noi, & le altre cose intromesse habbian esser date à colui, che sarà pignorado, & se di Beni di colui trouar non si potrà all' hora dar douemo la persona di quello, ouer di suoi heredi Mascoli à colui, che fò pignorado, se la dimanderà, & ancora debbia à Noi emendare il Nostro Bando.


Che la persona del Venetian, che non paga, dare se dabbia al Forestiere, se lui la vorrà. Cap. XIX.

STatuimo similmente, che cadauno, che serà per la Corte Nostra Zudegado, per debito fatto de alcun Forastiero, debbia rendere il debito, & se'l non renderà la sua persona, sia data al Forastiero, se'l la dimanderà; Ma se lui serà absente, & dopoi il Comandamento Nostro non pagará il Debito, similmente la persona sua sia data al Forastiero, se la dimanderà.

Colui, che falsificarà il Sigillo, ouer Moneta. Cap. XX.

ANcora statuimo, che se alcun falsificarà il Sigillo Nostro, ouer del Sale, ò serà falsator della Moneta Nostra, che'l debbia perdere la man, se lui harà confessado questo, ouer serà conuento per Testimonij.

Qua-



L I B E R

Quicumque vocatus Testis veritatem dicere recusauerit.
Cap. XXI.

Sup. c. 12. &
c. 13. lib. 2. c.
13.

AD hac statuimus, ut si aliquis fuerit ad veritatem dicendam vocatus super negotio Furti, Præda, & Raubarum, Percussionis, & Homicidij, & super facto Maleficij per Nos, aut successores Nostros, vel personam illam cum voluntate Nostra, ad quam Negotium pertinebit, & veritatem cum sacramento dicere recusauerit, emendet Marcas 50. Argenti Communi Nostro, quæ si ei non fuerint inuenta, dijudicatus Carta secundum Terræ consuetudinem usque ad Marcas 50. debeat fieri super eum.

¶ Et de his omnibus videlicet de Furto, Præda, & Raubarum, & Percussione, & Homicidio, & Maleficio, si quis coram Nobis, vel successoribus Nostri confessus fuerit verbum, quod profitebuntur ab eorum ore audisse, sufficiat ad indicandum eos.

Qui acceperit Communis rogam, seu alicuius Navis Marinaritiam, & seruitium non fecerit, reddat in duplum. Cap. XXII.

Concord. c.
71. lib. 6. 2

Item statuimus, ut quicumque communis rogam acceperit, aut alicuius Navis Marinaritiam (sive fugiat, sive non fugiat) seruitium non fecerit, pro quo rogam accepit, vel Marinaritiam, quicumque inuentus fuerit tandem debeat in Carcere detineri quousque ipsam rogam, vel Marinaritiam reddat in duplum, & Nobis Bannum Nostrum, nisi iustum impedimentum habuisset, dum tamen rogatam, vel Marinaritiam ipsam reddat. Quod si infra octo dies non fecerit Frustratur, & Bulletur.

De illis, qui cum Galea, vel Ligno amico Venetiarum offendunt.
Cap. XXIII.

Statuimus etiam de his, qui cum Galea, vel alio Ligno à Venetijs exeuntes amicus Venetiarum ostenderint. Illi omnes, qui illius Præda, vel Raubarum partem habuerint, reddere debeant uniuersa. Et ille, qui derobatus erit, tenendi se cui voluerit uni, vel pluribus de his, qui partem illato sibi damno habuerint habeat potestatem, si tamen ipse, vel ipsi se non poterint per sacramentum defendere, quod nesciuerint illos esse amicos Venetiarum.

De Inuentario faciendo. Cap. XXIV.

Vile parte
1522. 23. lu-
nij, & 1523.
Corr. Critici
22. 6.

Statuimus præterea, ut cum ordinatum fuerit, quod Homines Venetiarum Inuentarium faciant, & fuerit aliquis, qui non fecerit, quandocumque inuentus fuerit, ipsum facere cogatur secundum quod erit Inuentus, aut secundum quod inuentus fuit tempore, quo Inuentarium ordinatum fuisse conuiderit, prout Nostro Communi placuerit.



Qualunque chiamato, che per Testimonio recuserà dire la verità. Cap. XXI.

Oltra di questo statuimo, che se alcun a dir la verità insù la causa di Furto, Preda, & Robaria, Percussion, & Homicidio, & sopra il fatto del Maleficio, serà chiamato per Noi, ò Successori Nostri, ò con Nostra volontà per quella persona, alla qual la causa appartenirà, & recuserà dir la verità con sacramento, emendi Marche 50. de Argento al Nostro Commun, le qual se non li seran trouade, sia fatto sopra esso Carta de Iudicato secondo la consuetudine della Terra Nostra in fin a Marche 50.

¶ Et de tutte queste cose, cioè di Furto, Preda, Robaria, Percussion, Homicidio, & Maleficio, se alcun denanzi da Noi, & Nostri successori hauerà confessado parola, che i affermarà hauerla aldida dalla sua bocca, sia sufficiente a zudegar quelli.

Quello, che torrà la Roga di Commun, ouer la Marinarezza di alcuna Naue, & se'l non farà il seruitio della Naue, restituisca il doppio. Cap. XXII.

Ancora statuimo, che qualunque torrà la Roga di Commun, ouero Marinarezza di alcuna Naue (ò fuza, ò non fuza) se'l non farà il seruitio per il qual hauerà tolto la Roga, ouer Marinarezza, in ogni tempo che'l serà trouado, tanto tempo sia tegnudo in Preson, fina che ello restituisca la Roga, ò Marinarezza in doppio, & a Noi il Nostro Bando, eccetto se l'hauesse haunto iusto impedimento, pur che lui restituisca la Roga, ouer Marinarezza. La qual cosa non facendo infra zorni otto, sia Frustrado, & Bollado.

De quelli, che con Galea, ò altro Legno offendeno gli amici di Venetia. Cap. XXIII.

ETiamdio de quelli, i quali con Galea, ò altro Legno uscendo di Venetia, offenderanno gli amici di Venetia, statuimo, che tutti quelli, che haran habuto parte de quella Preda, ò Robaria restituir debbia il tutto vniuersalmente. Et colui, che serà stà robbato, habbia libertà de tegnir a cui ello vorrà, a vno, ò a più di quelli, che haranno habuto parte del danno a lui dato, se esso però, oue essi non si potran per sacramento diffendere, che non habbian saputo quelli esser amici di Venetia.

Dell' Auentario da esser fatto. Cap. XXIV.

STatuimo oltre questo, che conciosia, che sia stà ordinario, che gli Homini da Venetia fazano Auentario, & se serà alcun, che non l'hauerà fatto, in ogni tempo, che lui serà trouado, sia astretto a farlo secondo, che'l serà trouado, ouer secondo, che'l fò trouado al tempo, che'l se constarà l'Auentario esser stà ordinado, come al Nostro Commun piaferà.

R

De



L I B E R

De illis, qui Mercimonia falsauerint.

Cap. XXV.

Item statuimus, ut si quis deinceps Mercimonia falsare presumpserit, & inuentus fuerit, Mercimonia ipsa perdat, & in eum, qui comperauerit, sine pretio veniant, & tantumdem Nostro Communi emendet, nec unquam de cetero legalitatem habet, & quod in scala stridari debeat quod nunquam habeatur legalis.

¶ Si verò hoc probari non poterit potestatem habeat emptor illum ad sacramentum veritatis super hoc conducendi.

¶ De his verò, qui comperauerint in ea, statuimus, ut concordiam nullam inde faciant quàm sit eos fecisse inuentum fuerit, Nostro Communi emendet, quantum fuerit forum.

De illis, qui iurant non vendere Nauem suam contra

Statutum. Cap. XXVI.

Item statuimus, ut eorum quisque, iuramentum habet non vendere Nauem suam contra Nostrium Statutum, & eam vendiderit, perdat totum, quod habet in mundo, & illud totum veniat in Nostrium Commune, & periculosos stridetur in scala.

De Possessionibus Turi, & de Carone.

Cap. XXVII.

Statuimus, ut nullus ad habendum, se intromittant de vlla Possessionum, quas habemus Turij, & Carone, vel Turre Noua, aut de Turre Bebia, post tempus, quo sibi concessa fuerint, nisi persona alia prima post eum ipsas per Nostram intromiserit concessionem.

Si quis Virginem deflorauerit, vel eum Maritata rem violenter secum habuerit si confessus fuerit Crimen, vel Testibus conuincatur. Ambos perdat Oculos.

Cap. XXVIII.

ET quia in quadam Promissionis Carta, quàm fecit D. Henricus Dandolo praedecessor Noster bona memoria cum suis Iudicibus, & sapientibus Consilij, & collaudatione Populi Veneriarum Anno Domini 1195. Mensis Aprilis die 8. intrante eodem Mense, reperiatur Statutum, quod si appareret ab inde alicuius Promissionis Publica factum exemplum, cuius Mater non appareret, si videretur Iudicibus exemplum illud de bona Matre fuisse, sine sacramento audire debet, sicut si Mater eius praesens esset.

¶ Hoc, & Nos obseruari volumus, & teneri ab eo quoque tempore, quo dicta Promissio facta fuit, & à Nostro in antea similiter.

¶ Pra-

Adde prou.
conf. 50. 25.
Iulij, in suo
Capitulari.

Anno 1281.
Dux 47. su-
pra, ut in pag.
M. C. 1520.
10. Iunij
Decr. 95.

&
ac
la,
dre
de
dre
po
uar.

De quello, che falsificarà le Mercadantie. Cap. XXV.

ANcora statuimo, che se alcun per lo hauenire presumerà falsificare le mercadantie, e serà trouado, perda esse mercadantie, & vegnano senza pagamento in colui, che le harà comprade, & altrotant' emendi al nostro commun, ne debbia mai più per lo auuenire legalità, & che l' si debbia stridare in scala, che mai più non sia habuto legale.

¶ Se veramente questo non si potrà prouar, il comprador habbia autorità di condur quello al sacramento de la verità.

¶ De quelli veramente, che l' haran comprate statuimo, che essi niun accordo de ciò facciano, il qual accordo sel si trouarà loro hauerlo fatto, emendino al nostro commun, quanto fo il mercato.

*De quelli, che zurano non vendere la sua Naue contra il statuto.
Cap. XXVI.*

ITem statuimo, che cadaun de quelli, che hanno zurado non vendere la sua Naue contra il nostro statuto, & quella venderà perda tutto quello, che l' hà al Mondo, & tutto quello vegna in lo nostro commun, & sia stridato sprezero in scala.

Delle possession de Torre, & de Carone. Cap. XXVII.

STatuimo, che niuno se intrometta ad hauere de alcuna delle possession, le qual noi hauemo à Torre, & Carone, ouer à Tor noua, ouer della Torre delle Bebbe dapoì il tempo, per il qual se gli seran concesse, se qualche altra persona prima dopo esso per nostra concession quelle non hauerà intromesse.

Se alcun desuerzenerà per forza alcuna Zouene, ouer hanerà violentemente da far con Donna maridada, ò con Femina corrotta se'l confessarà il Delitto, ouer sarà per Testimonij conuento; tutti doi li occhi perda. Cap. XXVIII.

ET perche in certa Carta de Promission, la qual fece la bona memoria di Meser Henrigo Dandolo con i suoi Zudesi, & Sauij del Conseio, & con la collaudation del Popolo di Venetia nel 1195. del Mese d'Aprile adì 8. intrando quello medemo Mese, se ritroui statuido, che se de li auanti l'apparerà alcun esempio de alcuna Promission publicamente fatto, la Madre del qual non appara, se'l pareffe ai Zudesi quell'esempio esser sta tratto de bona Madre, così debbia senza sacramento eser aldidò, come se la Madre sua fosse presente.

¶ Questo etiandio Noi volemo sia offeruado, eser fermo da quel tempo similmente, che la ditta Promission fò fatta, & similmente da mo auanti.



¶ Præterea statuimus, quòd si quis Virginem aliquam per vim deuirginauerit, uel uolenter fuerit cum Maritata, aut cum Muliere iam corrupta, & de hoc confessus fuerit, uel conuictus per Testes, statim ponatur in Carcere, qui si infra dies 8. talem repromissam dicta de Virginitate, uel Mulieri corrupta, & non Maritate non soluerit, qualem (consideratis earum personis) Iudices Nostri dixerint, aut tantum Maritata tribuerit, quantum est eius repromissa, perdat ambo Oculos. Si uerò hac manifesta non fuerint, nec probari poterint, in discretionem sit Iudicum penam eis Calem imponere, qui fecisse hoc fuerint impetiti, qualem consideratis (earum personis Mulierum) uiderint imponendam.

De Maleficijs non specificatis, quæ remaneant in discretionem Iudicum. Cap. XXIX.

DE Maleficijs autem alijs quia uario, & diuerso modo occurrere poterunt, nec possumus Iudicium specificare per singula ordinem hunc inuenimus obseruandum, quòd si de aliquo Maleficio (præter ea quæ dicta sunt) ad Nos, uel successores Nostros fuerit Querela prolata, & confessus fuerit, uel conuictus in Iudicio, qui erit impetitus de Maleficio, sit Sententia in discretionem Iudicum iuxta Maleficij qualitatem, & si confessus non fuerit, nec poterit ei probari persona, uel persona, quæ per Nos, uel per illum, qui se reclamauerit ad perhibendum Testimonium ueritatis super his, quæ acciderint fuerint inuocata non uenerint, nec iurauerint dicere ueritatem, penam illam sustineat, quam eis Iudices duxerint imponendam, & Sententiam Maleficij Iudicum discretionem consistat. Et hac Carta Nostre Promissionis in sua firmitate permaneat. Ad maiorem autem firmitatem, & intuentium, certitudinem iussimus hanc Nostre Promissionis Cartam Nostro Sigillo muniri.

Datum per Manum Gabrielis Paulini Not. Ducalisque aula Nostre scribes, Venet. in Nostro Palatio. In presentia, & Testimonio.

¶ Dominico Delphino.

¶ Petri Barbaro.

¶ Iacobi Acotanto. Consiliatorum.

¶ Stephani Baduario.

¶ Pangratij Dauro.

¶ Romei Quirino. Iudicum.

Theophili Zeno. Bartholi de Canalis.

Ioannis Dauro.

Matthai Marignion, & aliorum plurimum.

¶ Ancora statuimo, che se alcun defuerzenerà alcuna Vergine per forza, ouer serà violentemente con la Maritata, ò con vna Femina già corrotta, & de questo harà confesado, ò serà per Testimonij conuento, di subito sia messo in Preson, il qual se infra zorni otto non hauerà pagato alla ditta defuerzenata, ò alla Femina già corrotta, & non maritata tal Dotta, quali i Nostri Zudefi (considerate le lor persone) haueran ditto, ouer alla Maritata, tanto hauerà dato, quanto è la sua repromessa, perda tutti doi gli Ochi. Se veramente queste cose non seran manifeste, ne se potranno prouare, sia in description di Zudefi dar tal pena a coloro, che fossino incolpadi hauer fatto quella cosa, qual li parerà (considerate le persone di quelle donne) douer esser data.

De i Maleficij non specificati, i quali rimangono in description di Zudefi. Cap. XXIX.

MA de gli altri Maleficij, perche quelli potriano con vario, & diuerso modo occorrere, & non possemo il giudicio singularmente specificar, hauemo trouado, che tal Ordine sia obseruado, che se de alcun Maleficio (oltra quelli, che son ditti di sopra) serà portà Querela denanzi de Noi, & di successori Nostri, & colui, che sarà accusato del Maleficio, harà confesado, ò serà conuento in Iudicio, sia la Sententia in description di Zudefi secondo la qualità del Maleficio. Et se'l non confessa, ne se li potrà prouare quella persona, ò quelle persone, le qual, ò per Noi, ò per colui, che harà querelado, seran chiamade a far testimonianza della verità sopra le cose seran occorse, non vegniran, ne zureran dire la verità, sostegnano tal pena, quali Zudefi essi stimaran douerli dare, & la sententia del Maleficio in la discretion di Zudefi consista. Et questa Carta della Nostra Promission remagni in sua fermezza. Ma per maggior fermezza, & certitudine di quelle, che la vederà, hauemo comandado, che questa Carta della Nostra Promission con il Nostro Sigillo sia munita. Data per mano di Gabriel di Paulino Nodaro, & Ducal Scriuan della Nostra Corte. In Venetia nel Nostro Palazzo, in presentia, & testimonio de

¶ Domèhego Dolfin.

¶ Piero Barbaro.

¶ Iacomo Acotanto, Conseieri.

¶ Stephano Baduero.

¶ Pancratio Daurio.

¶ Romeo Quirino. Zudefi.

Theofilo Zeno. Bartholo da Canale.

Zuan Dauro, Mathio Marignon, & più altri.



INCIPIVNT STATVTA

Iudicum Petitionum.

Erregio Of-
ficij Fori Pe-
titionis,



*V*M Nobis sit cura ex Officio iniuncto Populum Venetiarum regere, & gubernare, existimauimus necessarium, Vtile, Possibile, & Honestum, cum simus pluribus maximisque Negotijs Publicis implicati, Tres viros Nobiles, & sapientes praeferere, & ordinare qui, Loco Nostro quarimonias audiant, & rationes ipsas iusto Iudicio Terminantes, etiam verbis, & auctoritate sapientis Ieronis cognati Moysis, qui dixit, prouide autem tibi de omni Plebe viros potentes, & timentes Deum, in quibus sit veritas, & qui oderint auaritiam, & constitue ex eis Tribunos, & Centuriones Quinquagenarios, & Decanos, qui Iudicent Populum omni tempore. Quicquid aut Maius fuerit, referatur ad te, & ipsi minora tantummodo Iudicent, leuiusque tibi sit Partito inter alios onere.


Decernunt
quarimonias
Veneti, &
Exteri, con-
tra Venetum
& Exterum.

¶ Quapropter Nos Iacobus Theupolo Dei Gratia Venetiarum, Dalmatia, atque Croatia Dux, Dominus quarta partis, & dimidia totius Imperij Romania, &c. cum Nostri Iudicibus, & sapientibus Nostri Consilij Maioris, & Minoris, & 40. collaudatione quoque Populi Venetorum, statuente statumimus, ut Tres Nobiles, & sapientes Venetorum eligantur, qui omnes Petitiones, & Quarimonias Venetorum & Forinsecorum, quae depositae fuerint contra Venetum, & Forinsecum, debeant diligenter audire, & examinare, & eas diffinire, & determinare, quam citius poterint bona fide, secundum quod eorum discretioni iustum videbitur, atque decens, procedendo super his in omnibus, & per omnia, sicut fuerit opportunum, quorum sententias, laudum, & arbitrium debeamus executioni mandare, & ad complementum deducere, quam citius fieri potuerit bona fide.

audiant Ve-
netum, suis
bonis spolia-
um per ali-
quem Exte-
rum intra
el extra Du-
atu Venet.

¶ Si autem quarimonia Veneti fuerit, quod sit bonis suis spoliatus, vel derubatus foris Venetis, vel in districtu Ducatus Venetiarum per aliquem Forinsecum, vel per Commune alicuius Terra bona eius intromissa, detracta, vel ablata fuerint, vel quod habeat Iustitiam, & rationem petendam ab eisdem super debitis, & alijs bonis, vel super iniurijs, violentijs, vel damnis datis eidem si praedictis sapientibus videbitur, quod iusta, & vera sit quarimonia deposita coram eis, & bonum, ac conueniens apparuerit eisdem, vel maiori parti illorum, ut Litteris Nostri praedicta requiruntur, faciemus inde quod ab ipsis promissum fuerit, & ordinatum in Litteris transmittendis.

¶ Et si eis melius videbitur, quod per Nuntios Nostros speciales praedicta requiri debeant, tunc si Consiliarijs Nostri, & dictis tribus sapientibus,



COMINCIANO I STATUTI

DE ZVDESI DE PETITIONE.



Onciosia, che per l'Officio impostone habbiamo cura di regere, & gouernar il Popolo di Venetia, hauemo estimado necessario, vtile, possibile, & honesto, per esser Noi di più, & più massime facende Publiche implicadi preponere, & ordinare tre Nobili, & sapienti Homini, i quali in luogo Nostro aldano le querele, & habbiano con iusto Iudicio esse rason terminare. Etiamdio per le parole, & autorità del sapient e Ietrone cugnado di Moisè, il quale disse, elegeti di tutta la Plebe Homini potenti, & che teman Dio. Nei quali sia verità, & che habbiano in odio l'auaritia. Et de alcuni de questi constituisse Tribuni, & Centurioni Quinquagenarij, & Decani, i quali iudichino il Popolo in ogni tempo. Mà tutte le cose de maggior importantia refferiscano a ti, & essi cose minore solamente iudichino. Et che a ti sia il cargo più leue, quando sarà quello dispartito ne gli altri.

¶ Per la qual cosa Noi Iacomo Theupolo per la Dio gratia Dose di Venetia, Dalmatia, & della Croatia, Signor della quarta parte, & della mita de tutto lo Imperio de Romania, &c. con i Nostri Zudefi, & sapienti del Nostro Minor, & Maggior Conseio, & di 40., & etiamdio con la colaudation del Popolo di Venetia, statuendo statuimo, che tre Nobili, & sapienti Venetiani sian eletti, i quali tutte le Petitione, & Querele de Venetiani, & Forastieri, le qual seran deposte contra Venetian, ouer Forastiero diligentemente debbian aldire, & essaminare, & quelle diffinire, & determinare, quanto più presto potranno con bona fede, secondo, che alla lor discretion iusto, & conueniente parerà, procedendo sopra esse in tutto, & per tutto, come sarà opportuno, le Sententie, & il Laudo, & l'arbitrio di quali Noi dobbiamo mandare ad effecution, & redurle a compimento, quanto più presto far se potrà con bona fede.

¶ Mà se la Querela del Venetian sarà, che'l sia spoliato di Beni soi, ouer derobado fora di Venetia, ouer nel Distretto del Dogado di Venetia per alcun Forastiero, ò che per il Commun de alcuna Terra i Beni soi li sian stà intromessi, tolti, ò portà via, ouer, che l'habbia da dimandar da quelli Comuni iustitia, & rason sopra debiti, & altri Beni, ò sopra iniurie, violentie, & danni dati ad esso, se ai predetti sapienti parerà, che la Querela denanzi loro deposta, sia iusta, & vera a quelli stessi, ouer alla maggior parte de essi apparerà bono, conueniente, che per Nostre Littere le preditte cose se debbia requirire. Noi di ciò faremo quanto per essi sarà proiusto, & ordinado nel mandare esse Lettere.

¶ Et si a quelli parerà meglio, che per Nuntij Nostri speciali se debbia le cose preditte requirire, all' hora si questo apparerà ben a i Conseieri Nostri,



L I B E R

scientibus; vel Maiori parti illorum novem, qui fuerint congregati; hoc bonum apparuerit, prædicta per Nuntios Nostros requirere debeamus.

¶ Si verò apparuerit eisdem tribus sapientibus, vel Maiori parti pro utilitate facti quòd nec Litteris, nec Nuntijs hac requiri debeant, sed debeat pro his Pignoratio, vel aliud fieri pro satisfactione præstanda Veneto Nostro, tunc Pignoratio, vel illud fieri debeat, quòd dictis Nostri Consiliarijs, & Tribus sapientibus, vel Maiori Parti illorum novem, qui fuerint congregati videbitur, & procedant, & fiat in hoc, sicut eis bonum videbitur.

¶ Si autem aliquis conquestus fuerit, quòd ius suum depereat, nisi Placitum fuerit interdictum de causa, quàm habuit coram Iudicibus Curia Nostra, tunc prædicti tres sapientes (si eis, vel Maiori parti iustum videbitur) placitum interdicant, sicut eorum videbitur discretioni. Quo factò debent vocare alteram partem, & rationes utrarumque Partium audire, & intelligere diligenter, & auditis rationibus (si eis iustum videbitur, vel Maiori parti) debeant absolvere interdictum iudicibus factum.


¶ Si autem eis, vel Maiori parti apparuerit, quòd interdictum debent firmum penitus permanere debeant Consiliarijs Nostri exponere Partium rationes, & quare videbitur eis, quòd interdictum firmum debeat permanere, & tunc si Consiliarijs, & dictis tribus sapientibus, vel Maiori Parti ipsorum novem, qui fuerint congregati iustum videbitur, interdictum remaneat firmum, vel absolvatur. Et hoc dicimus de quantitate, & Summa, quæ ascenderit ut Libras Centum.

¶ De quantitate autem, & Summa rerum Mobilium Librarum Centum, & ab inde inferius, prædicti Iudices, vel Maior Pars ipsorum tantum per se debeant, & possint interdicta quæ per eos facta fuerint, determinare, & firma ea facere permanere, sicut eorum, vel Maioris Partis discretioni videbitur.

¶ Et si firmum remanserit interdictum, & tunc prædicti sapientes ex Officio suo procedant in causa, & causa diligentius ventilata, & cognita, debent ipsam diffinire, & determinare, quàm citius poterunt, ut bona fide, secundum, quòd eorum discretioni iustum videbitur, procedendo super his omnibus, & per omnia, sicut fuerit opportunum. Quorum sententias, laudum, & arbitrium debeamus executioni mandare, & ad complementum deducere, quàm citius fieri poterit bona fide.

¶ Exceptamus autem à prædictis Tribus sapientibus, quæ ad Officium suum non pertinent, videlicet, omnes causas, quæ possunt, & debent audiri, diffiniri, & determinari per Iudices, & Consules, & alios Officiales Curia Nostra, & specialiter querimonias, Homicidij, & Latrocinij, Furiij, & Rubaria, quæ fiunt in districtu Nostri Ducatus Venetiarum. Salvo tamen, quæ dicta sunt supra de spoliatione ultra Rubaria facta in districtu Ducatus Venetiarum alicui Veneto per Forinsecum.

Præ-



Nostri, & ai ditti tre Sauij, ò alla maggior parte de essi noue, che seran congregadi, douemo per Nostri Nuntij le cose preditte requirire.

¶ Si veramente l'apparerà ad essi Tre Sauij, ò alla maggior parte per vtilità de quella causa, che ne per Littere, ne per Nuntij queste cose se debbia requirire, ma per queste cose se debbia pignorare, ò far altro per caso di dar al Nostro Venetian la satisfation, all'hora se die far Pignorason, ouer quello, che ai ditti Nostri Conseieri, & Tre Sauij, ò alla maggior parte di essi noue, che seran congregadi, parerà se debbia fare. Et procedano, & sia fatto in questo, come a loro parerà ben fatto.

¶ Ma se alcun se le lamentera, che la rason sua deperisca, se'l Piado della causa, la qual hauerà denanzi i Zudesi della Nostra Corte non li serà interditto, all'hora i preditti Tre Sauij, se a loro, ò la maggior parte de essi iusto parerà interdicano il Piado, come alla lor description parera. Poi fatto questo i dieno chiamar l'altra parte, & aldire le rason de tutte dò le parte, diligentemente intendere. Et poiche haran aldide le rason, se'l parerà iusto a loro, ò la maggior parte de essi, i dieno assoluere, lo Interditto fatto alli Zudesi.

Ma se'l parerà a loro, ò alla maggior parte, che lo Interditto debbia al tutto restar fermo, elli dieno esponere ai Nostri Conseieri delle rason delle Parte, & perche cason a lor pare, che lo Interditto debbia remagnire fermo. Et all'hora se ai Conseieri, & ai ditti Tre Sauij, ò alla maggior parte de essi noue, che seran congregadi parerà iusto lo Interditto debbia remaner fermo, ouer se debbia assoluere. Et questo dicemo della quantità, & somma, la qual ascendesse oltra Lire Cento.

¶ Ma della quantità, & somma delle cose Mobile de Lire Cento, & dali in zoso, i preditti Zudesi, ouer la maggior parte de essi solamente per se debbiano, & possano determinare, & far remanere fermi gli Interditti, che per loro seran stà fatti, come alla lor discretion, ò della maggior parte parerà.

¶ Et se'l rimanirà lo Interditto fermo dall'hora auanti i preditti Tre Sauij procedano in causa secondo l'Officio suo. Et poiche la causa diligentemente serà ventilada, & conosciuta, debbiano essa diffinire, & determinare, quanto più presto i potranno a bona fede, secondo, che alla lor description apparerà iusto, procedendo sopra queste cose in tutto, & per tutto secondo, che serà opportuno. Le Sententie, Laudo, & l'Arbitrio di quali Noi debbiamo mandare a effecution, & dedurle a compimento quanto più presto far si potrà a bona fede.

¶ Ma eccettuamo da i preditti Tre Sauij quelle cose, che al suo Officio non pertengono, cioè tutte le Cause, le qual ponno, & dieno esser aldide, & diffinide, & terminade per i Zudesi, & Consoli, & altri Officiali della Nostra Corte. Et specialmente le Querele de Homicidij, Latrocinij, Forzi, & Robarie, le qual nel Distretto del Nostro Dogado di Venetia saran fatte. Saluando però quello, che è ditto di sopra de spoliation, ouer Robaria fatta nel Distretto del Dogado di Venetia per il Forastier ad alcun Venetian.

An-



L I B E R

loc Idem. ca
9. & c. 70. in
& c. 45. l. 1.
& quo-
iam.

Praterea ordinamus, quod si de aliquo Veneto debitorum onere praegravato à Libris Denari Venetorum Cap. super fuerit querimonia deposita coram dictis tribus sapientibus, quod nollet reddere debitum, si apparuerint eis, quod vera, & iusta sit querimonia Creditorum, & fama suspicionis contra Debitorem fuerit secundum eorum discretionem, tunc auctoritate Nostra, Nostrique Consilij, & Communis Venetiarum faciant dictum debitorem hac de causa capere, & detinere, & eius bonam Mobilia, & Immobilia intromittere, & conseruare pro satisfactione Creditoribus facienda de dictis bonis, salua ratione omnium personarum.

¶ Et volumus, quod idem Debitor in Carcere detineatur, de quo Carcere non exeat, nisi satisfecerit, vel nisi de voluntate Creditoris, vel Creditorum, qui recepturi erunt maiorem quantitatem debiti, & etiam de voluntate Domini Ducis, & Consilij, & suprascriptorum trium sapientium, vel Maioris partis illorum.

Di. v. in c.
13. in conf.
de fugitiuis,
x cap. 1.
Cor. Bar.

¶ Si autem huiusmodi debitor post quareiam depositam, vel ante de Venetijs fugerit realiter, & personaliter bannicetur de quo Banno exire non possit, nisi primo satisfecerit Creditoribus eius, & nihilominus bona eiusdem Mobilia, & Immobilia intromittantur, & dentur eius Creditoribus insolutum secundum quod diffinitum fuerit à sapientibus memoratis.


¶ Insuper Rectoribus, qui pro Nobis, & Comuni Venetiarum fuerint extra Venetias dare debeamus Nostris Litteris in preceptis, ut eundem debitorem, si reperies poterit in Terris Nostra iurisdictionis, vel in quibus iurisdictionem habeamus faciant capi, & detineri cum uniuersis bonis suis personam eius, & bona intromissa ad Nostram presentiam securius transmittendo.

¶ Si verò fugerit in Terris Alienis, & Litteris, vel Nuntijs ad ipsum, capiendum, & detinendum ab ipso, & habere ipsius habendum, & recuperandum, debeamus dare operam efficacem, sicut dictis sapientibus videbitur expedire.

¶ Si verò de debito, quod tenetur Cartam, vel Cartas non habuerint Creditores, & sapientibus nominatis confiterit, quod verum sit debitum, quod postulant Creditores, tunc ad Petitionem Creditorum Filij debitoris indiuisi à Patre ponantur in debito per publicam Cartam factam auctoritate Nostra, & pradiCTORUM sapientum, ut usque ad terminum duorum Annorum teneantur reddere Creditoribus debitum Patris sui sub pena duplici, & quod à termino antea laboret Capitale, & duplum de quinque, & sex per Annum secundum Nostra Patrie consuetudinem. Et hoc dicimus de debitis, qua amodo sient in districtu Ducatus Venetiarum à Gradu usque ad Caput aggeris.

FActa sunt hac, & constituta Anno Domini 1244. Die 16. intrante Mense Martij, Indictio 2. in felici urbe Riuoalti, in Palatio Nostra feliciter.

CON-



C
P
al
V
i
fa
P
ta
de
de
ti,
do
Cr
&
ta
C
yr
ch
ri
co
ni
ec
la
p
par
qua
dad
Deb
aut
i
liar
dopp
de fe
sto di
Duca

Q

ANcora ordinemo, che se'l fosse deposta denanzi ai ditti Tre sapienti querela de alcun Venetian aggrauado del cargo de Debiti de Lire Cento de Denari Venetiani in suso che'l non volesse restituir il debito, se'l paresse ad essi Tre Sauij, che la Querela di Creditori sia vera, & iusta, & che la fama della suspicion sia contra il Debitor secondo la lor discretion, all' hora con autorità Nostra, & del Nostro Conseo, & del Commun di Venetia facciano ditto Debitore per questa cason pigliar, & retegnire, & i Beni soi Mobili, & Immobili intrometter, & conseruare per far la satisfation de ditti Beni ai Creditori, saluando la rason di ogni persona.

¶ Et volemo, che'l ditto Debitore sia retegnù in Preson, della qual Preson il non debbia insire in fin che'l non harà satisfatto, ò se non de voluntà del Creditor, ò Creditori, quali douesseno receuere maggior quantità del Debito, & ancora de voluntà de Messer lo Dose, & del Conseo, & de i soprascritti Tre Sauij, ò della maggior parte de essi.

¶ Ma se questo tal Debitor, dappoi, che serà deposta la Querela, ò auanti, sarà scampado da Venetia, sia realmente, & personalmente Bandizado, del qual Bando insir non possa, se prima ello non harà satisfatto a soi Creditori, nientedimeno i soi Beni Mobili, & Immobili sian intromessi, & sian dati ai soi Creditori in pagamento secondo, che per i Sauij memoradi sarà diffinido.

¶ Et oltra questo sia con Nostre Littere comandando ai Rettori, i quali per Nostro Nome, & del Commun di Venetia, saran fora di Venetia, che i faccino ditto Debitore, se trouar se potrà in le Terre della Nostra Iurisdittion, ò in le quale Noi hauemo Iurisdittion, pigliare, retegnirlo con tutti quanti i soi Beni, securamente a Noi la persona de colui, & i Beni intromessi trasmettendo.

¶ Se veramente il serà fuzido in Terre Aliene, Noi douemo dare efficace opera con Lettere, & Nuntij, & per pigliar quello, & retegnirlo, & la persona, & la facultà sua hauere, & recuperare, come ai ditti Sauij parerà esser vtile.

¶ Se veramente i Creditori non haueran Carta, ò Carte del Debitò, nel qual colui è obligado, & constarà alli Sauij anteditti, che il debito domandado dalli Creditori sia vero, all' hora a petitione delli Creditori i Fioli del Debitore indijusi dal Padre sian messi in debito con Publica Carta, fatta con autorità Nostra, & de i predetti Sauij, che infin al termine de Anni doi i sian tenudi restituir ai Creditori il debito de suo Padre, sotto pena del doppio, & che dal termine auanti il Capitale, & il doppio de cinque, & de sei per Anno operi secondo la consuetudine della Nostra Patria. Et questo dicemo dei Debiti, i quali da mò auanti se faranno nel Distretto del Ducado di Venetia, da Grado in fin a Cauarzero.

Questi Capituli son fatti, & constituidi nell' Anno del Sign. 1244. Adì 16. intrando il Mese di Marzo, Indictione seconda in la felice Città di Rialto, nel Palazzo Nostro felicemente.



CONSULTA QVÆDAM

IN DIVERSIS CONSILIIIS VENETORVM DELIBERATA,

Et ex autentico excepta sequuntur.

*NEMO AD DIVERSAS CURIAS
Aliquem citare facere possit pro hora eadem. Conf. I.*

Consultum Maio. Conf. 1313. Die.



*VI fecerit Citari Aduersarium suum ad diuersas
Curias, siue coram diuersis Iudicibus, et Officia-
libus, tam in Palatio, quam in Riualto eadem
die, et hora, siue ante Prandium, siue post Pran-
dium fuerit, ut compareat sibi Responurus, ca-
dat in penam Libris 10. pro quolibet, et qualibet
vice. Et quicumque accusauerit, si per eius accu-
sationem veritas habebitur, habeat Tertiam Par-
tem, Tertia Commune, et Tertiam Domini de
Nocte, qui habeam excutere dictam penam. Et*

*nihilominus quodcumque preceptum sit factum post primum ipsa die, & ho-
ra qua debeat comparere coram Iudicibus, & Officialibus nihil valeat: Pro-
cessus etiam per eum factus non valeat si quis fuerit factus.*

Quod Banniti possint citari. Conf. II.

¶ Consultum Maior Conf. 1274. 16. Augusti.

*C*apta fuit Pars, quod Banizati Venetijs possint per Binas Cita-
ri, & quod teneantur mittere Procuratores suos ad responden-
dum.

Quod termini audiri, expediri que debeant statim post Campanam
longam de mane, & etiam post Nonam, sed præcepta post
Sonum Tertiarum, & Vesperarum.

Conf. III.

¶ Consultum Maior Conf. 1325. 9. Aprilis.

*C*um in Curijs Iudicum Palatij placita, quæstiones, quas terminant
aliquibus diebus audiendas, & determinandas, non audiantur
nisi

ALCVNE LEZE¹³⁵

IN DIVERSI CONSEGLI DE VENETIANI DELIBERATE, ET CAVATE

De auttentici segueno.

*Niun possa far à diuerse Corte citare alcun per una medesima hora.
Consil. I.*

¶ Consulto del Mazor Consilio 1313. Adì



Olui, che farà Citare l'Aduersario suo a diuerse Corte, ouer denanzi i diuersi Zudesi, & Officiali, così in Palazzo, come in Rialto, quello medemo di, & hora, ò sia auanti disnare, ò sia dopoi disnare; che'l debbia comparere a responderli, caza in pena de Lire 10. per cadauno, & per cadauna volta. Et qualunque l'accusarà, se per l'accusation sua si hauerà la verità, habbia la terza parte, la terza il Commun, e la terza i Signori di Notte, i quali habbiano ad escoderè ditta pena. Et niente-

dimenò qualunque Comandamento sia fatto dapoi il primo per quello di, & hora, nella qual il diè comparere denanzi i Zudesi, & Officiali, niente vaglia, & il Proçesso etiamdio per lui fatto non vaglia, se alcun farà fatto.

Che i bandizadi se possan citare. Conf. II.

¶ Consulto de Mazor Conf. 1274. 16. Agosto.

IL fò constituido, che i bandezati di Venetia possono esser citadi per doppie Lettere, & che i sian tegnudi mandare i soi procuratori a rispondere.

Che i termini se debbian aldire, & spazar subito sonando meza Terza, & etiamdio Nona, ma i comandamenti poi serà sonado terza, & Vespero. Conf. III.

¶ Consulto del Mazor Conf. 1325. 9. Aprile.

COnciosia che in le corte de Zudesi de Palazzo i placiti, & le differenze, lequale i terminano aldire, & determinare in alcuni zorni, non



L I B E R

Vid. p. 1410
12. Julij. &
12. Infr. &
1532. 14.
Sept. M. C.
Con. 1553.
6. Aug. nisi pulsata Tertia, & post Prandium pulsatis Vesperis, quod impedimen-
tum, & sinistrum dictis inducitur, potissime, quia post Tertiam audiunt
praecepta, & terminos.

¶ Capta fuit Pars in Maiori Consilio, quod de cetero omnes Iudices
Palatij statim pulsata Campana longa in mane, & post Nonam audire de-
beant terminos, & procedere in ipsis questionibus, sicut faciebant post
Tertiam, & post Vesperas. Praecepta autem in suo priori statu rema-
neant, dando partibus intelligere, ut dictis horis veniant. Et hoc publice
stridetur in Scalis, & per Contractas. Et consilium est contra, quantum ad
hoc reuocetur.

Iudices Palatij possint cogere quemcumque ad exhibendum omnes
scripturas pertinentes causae, quae coram eis agitur.

Conf. IV.

¶ Consultum Maior Conf. 1280. 9. Septembris.

Deel. vt in pi
M. C. 1553.
6. Aug. 1283.
M. sup. vt in
Corr. Triuif.
cap. 1. SI erit aliquod Placitum coram Iudicibus Palatij, & opportunum
fuerit alicui partium Litigantium coram eis facere venire aliquam
Cartam in Placito illo, quod illi Iudices, coram quibus placitabitur,
habeant illam libertatem, & potestatem facere venire aliquam Cartam,
sive una fuerit, sive plures, sive aliud scriptum, quam habent Iudices
Petitionum, tam in penis ponendis, quam in omnibus alijs. Et hoc in-
telligatur de omnibus Curijs Palatij, hoc addito, quod omni scriptura,
qua esset opportuna, possit fieri adduci. Et si Consilium est contra, si
reuocatum quantum in hoc.

Iudices ad requisitionem cuiuslibet Partis poni faciant Ter-
minationes suas in scriptis.

Conf. V.

¶ Consultum Maio. Conf. 1340. 13. Augusti.

Vide p. 1386.
9. Sept. M. C. CUM sapissime fiant Terminationes per Iudices Petitionum, vel alias
Iudices Palatij, de quibus licet Partes, vel aliqua ipsarum grauetur,
& propter ea recursum habeant ad Aduocatores Communis, & tamen ipsi
Aduocatores intromittere, non possunt, quia Terminationes huiusmodi non
ponuntur in scriptis per Iudices antedictos.

¶ Vadit Pars, quod de cetero omnes Iudices Palatij quandocumque fece-
rint aliquam Terminationem, teneantur (si de hoc per aliquam Partium
fuerint requisiti) ipsam Terminationem poni facere in scriptis, ut semper
per Scripturam appareat, quod determinatum est. Et cessit qualibet Pars
& coram Aduocatoribus Communis, & aliter (sicut voluerit) uti, & con-
sequi iura sua.

non siano al diti, se non dopò Terza, & dopò disinare sonando Vespero. Il qual impedimento, & sinistro vien indutto ad essi specialmente perche i aldeno dapoi Terza i comandamenti, & termini.

¶ L'è deliberado in Mazor Confeio, che da mò auanti tutti i Zudesi de Palazzo subito poi serà sonata la Campana longa da mattina, & dopò Nona aldire debbian i termini, & procedere in esse Cause, si come i faceuano dopò Terza, & dopoi Vespero. Ma i comandamenti remagnano oel suo primo stado, dando notitia a le Parte, che debbian vegnire alle hore preditte. Et questo publicamente sia stridado in le scale, & per le contrade. Et sel fusse leze in contrario, sia reuocata quanto in questo.

I Zudesi de Palazzo possano constrenzere cadaun à dar fora tutte le Scritture pertinenti alla Causa, che dinanzi à lor se agitasse. Conf. IV.

¶ *Consulto de Mazor Conf. 1280. 9. Settembre.*

SE'l farà alcun Placito denanzi i Zudesi de Palazzo, & sia bisogno ad alcuna delle parte litigante dinanzi de essi far venire alcuna Carta in quel Placito, che quelli Zudesi, denanzi i quali se placiterà habbian quella liberta, & podere far venire quella Carta, ò sia vna, ò più, ouer altro Scritto, che hanno i Zudesi de Petitione, così in mettere pene, come in ogni cosa. Et questo se intenda in tutte le Corte de Palazzo azonzando questo, che'l possi esser fatto portare ogni Scrittura, che fosse opportuna, & se'l farà Leze in contrario, sia reuocada quanto à questo.

I Zudesi à requisition de cadaun delle parte faza mettere le Terminatione sue in Scrittura. Conf. V.

¶ *Consulto di Mazor Conf. 1340. 13. Agosto.*

CONciosia, che più, e più volte se fazen Terminatione per i Zudesi de Petitione, ouer altri Zudesi del Palazzo, delle quale, benche le parte, ò alcuna de esse se aggrauì, & perciò habbian ricorso à gli Auogadori de Commun. Et essi Auogadori non se ponno però intromettere, perche queste tale Terminatione non si mettono in Scrittura per gli anteditti Zudesi.

¶ Deliberenemo, che da mò auanti i Zudesi de Palazzo ogni volta, che i paran alcuna Termination, siano obligadi (se da questo i seran per alcuna delle parte richiesti) fare, che essa Termination sia messa in Scrittura, accioche sempre per Scrittura appara quello, che è stà determinado. Et cadauna delle parte possi, & dinanzi i Auogadori de Commun, & altramente (si come vorrà) vsar, & conseguir le rason sue.



L I B E R

Judices diuersorum Officiorum de Iurisdictione fori discordes,
eant ad Dominum Ducem, & eius Consilium.
Conf. VI.

¶ Consultum Maior. Conf. 1240. 13. Augusti.

Vid. p. 130.
Incipit. & B
quæst. M. C.
& ca. 23. Inf.
Adde parte
1462. 26. Fe-
br. in C. 45.
Capta fuit Pars, & ordinatum, quod si aliqua questio fuerit inter
unum Officialem, & alium diuersorum Officiorum de aliquo facto,
quod dixerint sibi pertinere per sua Capitularia, in ipso facto nes unus, nec
alius debeat se impedire, nisi secundum quod ad inuicem concordabunt, &
si concordare non fuerint, & non potuerint concordare, possint, & debeant
ipsi Officiales ire ad Dominum Ducem, et eius Consilium, et ipsam qua-
estionem, quam habuerint, referre. Et Dominus Dux, et eius Consilium
secundum formam Capitulariorum ipsorum Officialium ipsam questionem
debeant diffinire, quam Sententiam, et diffinitionem ipsi Officiales te-
neantur, et debeant obseruare, et hoc addatur in Capitularibus omnium
Officialium.

Auditores Noui cognoscant, & terminent super præceptis, & termi-
nis, & connexis. Item super cognitis. Conf. VII.

¶ Consultum Maior. Conf. 1413. 4. April.

Vide capit.
ad. A. 30. &
par. 140. 29.
Dec. M. C.
Vadit Pars, quod sicut commissum est Auditoribus Nouis audire,
et ordinare, prout in illis quatuor Membris contentis in ipsa parte
Correctionis sue, sic addatur, et committatur, quod de cetero audiant,
terminent, et desiniant super facto præceptorum, et terminorum non iuri-
dice factorum, et positorum, ac super dependentibus, et connexis ab eisdem.
Item super facto cognitorum non debite factorum.

Judices Procuratorum audiant Vxores de viris conquæ-
rentes, & Iustitiam Ministrant.
Conf. VIII.

¶ Consultum Maior. Conf. 1374. Augusti.

Vid. p. 1553.
Nou. M. C.
Adde cap.
13. lib. 4.
Et si aliqua Mulier fuerit, qua non steterit cum eius viro, et ipsa de
prædicio eius viro conquesta fuerit, quod vir eius de Victu, et Vestitu sibi
prouidere debeat, ipsam audiam, et intelligam, et rationem sibi faciam se-
cundum quod mea discretioni videbitur, vel maiori Partii Nostrorum bona
fide, et sine fraude.

Qui

I Zudesi de diuersi Officij contendendo della Giurisdittione del Foro vadano à Messer lo Dose, et suo Conseio. Conf. V I.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1240. 13. Agosto.*

IL fò deliberado, & ordenado, che se alcuna differentia sarà intrà vn Officiale, & vn'altro de diuersi Officij de alcuna facenda, che i dicano per tenere à se per i Capitulari soi, non debbia, ne l'vn, ne l'altro in essa facenda impazzarsi, se non secono, che insieme saran d'accordo, & se essi non saran d'accordo, e non se potran accordare, possano, & debbano essi Officiali andare a Messer lo Dose, & lo Conseio, & manifestarli la controuersia, che lor hanno. Et Messer lo Dose, & il suo Conseio secono la forma di Capitulari di essi Officiali debbian diffinire essa differentia. La qual Sententia, & diffinition sian tegnudi, & debbian essi Officiali offeruare, & questo sia azunto ne i Capitulari de tutti gli Officiali.

Gli Auditori Noui cognoscano, et determinano sopra li Comandamenti, et Termini, et Connexi, etiamdio sopra i Cogniti. Conf. VII.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1413. 4. April.*

DEliberemo, che si come à gli Auditori è commesso di aldire, & ordinare, come in quelli à quattro Membri contegnudi in la Constitution della sua Correttion, così sia Armato, e commesso, che da da mò auanti i aldano, terminano, & diffiniscano fora il fatto di Comandamenti, & Termini non fatti, & messi iuridicamente, & sopra le independentie, & connexe da quelli. Ancora sopra il fatto di Cogniti, non debitamente fatti.

Gli Indici de Procuratori aldano le Mogliere lamentandosi di soi Maridi, et fazano Iustitia. Conf. VIII.

¶ *Consulto di Mazor Conseio. 1374. Agosto.*

ET se alcuna donna serà, che non stia con suo Marido, & essa se lamenterà de esso suo Marido, che esso suo Marido li debbia del viuere, & vestire prouedere, Io aldirò quella, & intenderò, & farogli rason secono, che alla discretion mia, ò alla maggior parte di Noi parerà à bona fede, & senza fraude.



L I B E R

Qui Litigant, si ex vrbe discedere voluerint, dimittant procuratores, qui velint, & possint causam defendere, aliter procedatur in Causa.

Conf. I X.


¶ Consultum Maior. Conf. 1428. vlt. Nouemb.

Vide s. s. eu-
pientes vt si-
mis libus im-
ponatur l. 6.
& parit 1406
3. sept. infra
Menses 7. &
1392. 13. Aug.
M. C. & 1393.
20. Iulij Offi-
etiales, & no-
tarij etiam
non possunt
de commissi.

Cum per Progenitores Nostros omni cum sollicitudine pronisum fuerit de obuiando fraudibus, & nequitijs, qua in Palatio Nostro continue obseruantur, prout per Ordines Nostros diuersis temporibus factos clarissime apparet, & in tantum aucta sunt subtilitates hominum non timentium Deum, nec honorem dominationis Nostra, nec huius famam mundi, quod quando sunt Coram Nostri Iudicibus pro aliqua Lite omni modo cum eorum argumentis quarunt, ac cupiunt suas, & eorum aduersariorum Lites dilatare, quanto plus est sibi possibile causa fugiendi, & vitandi ius, & ultimate quando vident illas in longum plus non posse deducere, vadunt extra ciuitatem Venetiarum dimittentes commissionem aliquibus personis, qua non possunt uti illis commissionibus una sine reliqua, & ex hoc huiusmodi Lites tendunt in maximam temporis dilationem, ita quod ex pluribus vicibus illis tales Iudices complent, & exeunt de iudicibus suis. Et sub his talibus falsitatibus dicti Iudices non possunt ius alicui ministrare, prout tenentur, & obligati sunt. Ob quam rem est necesse omnia de nouo reiterare sub alijs Iudicibus. Quod est contra intentionem illorum, qui cupiunt bene vivere, & cum maxima temporis perditione, & detrimento illorum, qui habere debent. Quoniam sub his talibus acceptionibus, & falsitatibus, indubitè suum retinetur, & omnino sit necessarium providere per modum, quod huiusmodi deceptiones, & fraudes penitus rescentur, ut debite, ac digne unicuique possit ius, & iustitia contribui.

¶ Vadit Pars, quod de cetero quandocunque aliquis erit in lite cum aliqua persona coram nostris iudicibus, & ille, vel illi exhibunt extra Venetias, teneatur, siue teneantur dimittere commissionem persona, qua velit, & possit illa, vel illis uti, prout obseruatur ad presens, & hoc debeat notificasse nostris iudicibus, seu maiori parti eorum, quibus talis commissio dimissa fuerit. Qui iudices debeant notari facere illos tales commissos in actis sui officij sub debito sacramenti, & post eius, vel eorum discessum debeant illi tales sui commissi comparere ad terminum, seu ad edictum, quod erit factum principali sine alijs citationibus faciendis. Et si ad illum terminum dicti iudices erunt clari, procedere debeant in sententia secundum quod suis conscientijs de iure apparebit, ita existentibus ipsis presentibus, quam absentibus omnibus, seu parte dictorum commissorum. Verum si dicti Iudices non essent bene clari (ut iuste provideatur) debeant poni facere illos tales commissos in termino, & si ipsi non essent presentes, teneantur dicti Iudices notificari facere per unum praconem illis, qui non fuerint presentes de die termini, vel ad domum suam. Et teneatur dictus pracon referre, si ita executus fuerit, & ita in curia annotari. Si vero praedicti commissi, seu eorum pars renuntiaret talem commissionem, non

stent



Quelli. che litigano, se si voranno partire dalla Terra, dien lassar sui Commessi, i quali possono, et vogliono defendere la Causa, altramente sia processo in Causa. Consil. I X.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1428. ultimo Nouemb.*

Conciosia, che per i Progenitori Nostri con ogni sollicitudine sia sta prouisto di obuiare alle fraudi, & nequitie, le qual nel Palazzo Nostro continuamente se vfano, come per i Ordini Nostri in diuersi tempi fatti manifestamente appar, & le subtilità de gli Homini, che non temeno Dio, ne l'honore della Signoria Nostra, nella fama di questo Mondo, in tanto son crescude, che quando i son denanzi i Nostri Zudesi per alcuna Lite, cercano, & desiderano con i soi argomenti trar in longo le Lite sue, & de suoi Aduersarij, quanto più, che sia possibile, per cason di fugire, & euitare la Iustitia. Et vltimamente, quando i vedeno non potere più dedur quelle in longo vanno fora della Citta di Venetia, lassando commission à certi Homini, i quali non ponno vsar de quelle Commissioni l'vn senza gli altri. Et da questa cason queste tal Lite procedeno in massima dilation di tempo, in modo, che le più volte quelli tal Zudesi compino, & escono di Officij. Et sotto tale falsitade i ditti Zudesi non ponno amministrare Iustitia ad alcun, come i son tagnudi, & obligadi. Per la qual cosa è necessario ogni cosa de nouo retornare à fare sotto altri Zudesi, che è contra la intention di quelli, che desideran ben viuere, con massima perdition di tempo, & detrimento di quelli, che dien hauere; perche sotto queste tali deceptioni, & falsitadi, la faculta de i Homini vien reregnuda, & sia ad ogni modo necessario prouedere, per modo, che simili deceptioni, & fraudi al tutto sian tolte via, accioche debitamente, & condignamente la rason, & Iustitia possi esser à caun tribuida.

¶ Deliberemo che da mò auanti ogni volta, ch'alcun sarà in lite con alcuna persona denanzi a i nostri Zudesi, & quello, ouer quelli fora di Venetia anderan, sia tenuto, ò sian tagnudi lassar commission à persona, la qual voglia, & possa quella, ò quelle vsar, come al presente se offerua. Et questo se debbia notificare à i nostri Zudesi, ouer alla maggior parte de essi. Alle quali persone tale commission sarà lassada. Iquali Zudesi dien far sia notado quelli tali commessi ne i atti del suo Officio sotto debito de Sacramento. Et dapoi il partir de quelli, debbiano quelli tali commessi comparere al termine, ouer al commandamento, il qual sarà fatto al principal, senza che altro citationi se habbia à fare. Et se al ditto termine ditti Zudesi seran chiari, & debbian procedere in sententia, secondo, che alle lor conscientie de rason apparerà, così sendo presente esse parti, come absenti tutti ò parte de ditti commessi. Ma se ditti Zudesi non fosseno ben chiari (acciò che iustamente se proueda) i dien far mettere quelli tali Commessi in termino. Et se essi non fossino presenti, sian tagnudi i ditti Zudesi à farlo sapere per vn Comandador del di del termino à quelli, che non saran presenti, ouer alla Casa sua. Et sia obligado ditto Comandador



C O N S U L T A

ſent propterea dicti Iudices de procedendo; ſed libere venire poſſint ad Sententiam ſecundum quod de iure conſcientia ſua ſentirent, ut tales nequitia, & fraudes locum non habeant.

Quotiens Venetijs contrahitur, ibi Iudicium fieri poteſt, aliter actor forum ſequatur rei. **Conf. X.**

¶ **Sen. Conf. Rog. 1445. vlti. Martij.**

Respondeatur, quod pro debitis, & Mercantijs, & contractibus factis Venetijs, poſſint Venetijs conueniri. Sed pro alijs rebus, conueniri debeant Verona coram poteſtate Noſtra Verona, qui pro tempore erit.

Vide partē
A. C. 1524.
Jun. & vt
bi. & 1363.
Febr. Mai.
Conſil.

¶ Et iſtud idem obſeruetur in omnibus alijs locis Noſtris à parte Terra.

Præcepta, & termini Iudiciarij differantur ad ſequentem horam cauſarum, ſi illi propter Maius Conſilium congregatum ſpirauerunt. **Conf. X L**

¶ **Conſultum Maior Conf. 1410. 13. Iulij.**

Quia multotiens vocatur, & congregatur Maius Conſilium infra hebdomadam de mane, vel poſt Prandium, ad quod veniunt Iudices, & alij Officiales, qui habent reddere ius alijs, & propter hoc termini, & præcepta, qui, & qua ſunt ad dictos Iudicatus, & Officia expirant, & pereunt, & oportet de nouo facere terminos, & præcepta cum maximo incommodo dictarum talium perſonarum, ac præiudicio, & longitudine agendorum ſuorum, & bonorum eſt providere.

Vt in partē
1523. 21.
Maij.


¶ Vadit Pars, quod quando erit Maius Conſilium, ad quod veniant Iudices, & Officiales, ſi dictum Conſilium erit de mane, termini, & præcepta, que erunt pro dicto die de mane, abſque aliqua renouatione ipſo facto intelligantur eſſe ipſomet die poſt Prandium.

¶ Et ſi Conſilium erit poſt Prandium, dicti termini, & præcepta intelligantur eſſe ſequenti die de mane, ſi erit dies Iuridicus, vel primo die iuridico.

¶ Et dicti Iudices, & Officiales (aduenientibus cauſis ſupraſcriptis) incipere debeant, & procedere ad expeditionem cauſarum, & terminorum, aut præceptorum, qua debuiffent eſſe dictis diebus, & horis, ut ſupra, & poſtea procedant ad alia præcepta, & terminos ordinarios, & debeat publicari præſens Pars, ut ſit omnibus manifeſta.

¶ Et quia Iudicatus Procuratorum habet ordinem ab alijs Officijs differenter, dictus Iudicatus non ſit inſiſtus in Ordine partis præſentis, ſed remaneat, ſicut ad præſens.

Qui



referire, se così lui hauerà essequido, & così esser nota in Corte. Se veramente i ditti commessi, ouer parte de essi renunciasse tal commission, non stian però ditti Zudesi de procedere. Mà liberamente i puol vegnire alla Sententia, seondo che le soe conscientie sentisseno de rason, à cason, che tali nequitie, & fraudi non habbian luogo.

Quando à Venetia se contraze, il Iudicio se puol far à Venetia, altramente l'Attor seguir die il foro del reo. Conf. X.

¶ Senatus Conf. 1435. vltimo Marzo.

Sia respofo, che per i debiti, mercadantie, & contratti fatti à Venetia, possano à Venetia esser conuegnudi. Mà per altre cose debbiano esser conuegnudi à Verona denanzi il Podestà nostro di Verona, il qual à i tempi farà.

¶ Et questo medesimo sia offeruado per tutti gli altri nostri luoghi da parte de terra.

I Comandamenti, & termini Iudiciarij sian differidi alla sequente hora delle Cause, se quelli per esser congregato il Mazor Conseio spiraranno. Conf. XI.

¶ Consulto del Mazor Conf. 1410. 13. Iul.


Perche molte volte se congrega il Maggior Conseio infrà la settimana da mattina, & daspò desinare, alqual vengono i Zudesi, & altri Officiali i quali hanno à render rason ad altri. Et per questa cason i termini, & comandamenti, i quali son à ditti Zudegadi, & Officij spirano, & periscono. Et li bisogna far de nouo altri Comandamenti, & termini con massimo incommodo de ditte tali Persone, & in preiudicio, & longhezza delle cose sue, & è bono prouedere.

¶ Deliberemo, che quando il serà Maggior Conseio, al quali Zudesi, & Officiali vegnino, se il ditto Conseio farà la mattina, i termini, & comandamenti, i quali erano per ditto giorno da mattina, senza alcuna renouation ipso facto se intendano esser quell'istesso giorno da può desinare.

¶ Et se il Conseio farà da può desinare, ditti termini, & Comandamenti se intehdano esser il giorno sequente da mattina, se farà giorno iuridico, ouer il primo giorno iuridico.

¶ Et i ditti Zudesi, & Officiali (aduegnendo Cause soprascritte) començar debbiano procedere alla espedition delle Cause, & termini, ouer Comandamenti, i quali esser doueano nelli ditti giorni, & hore vt supra, & poi procedano agli altri Comandamenti, & termini ordinarij. Et la presente constitution debbia esser Publicata, accioche la sia manifesta à tutti.

¶ Et perche il Zudegado di Procuratori hà ordine differentemente da gli ltri Officij, ditto Zudegado non sia incluso in l'ordine de la presente constitution, ma rimagna come e al presente.



C O N S V L T A

Qui à Litigantibus tributum acceperint, siue Officiales, siue Notari, siue quicumque intromitti ab Aduocatoribus Communis debent, sicut Homicidarij, & Fures, exceptis Aduocatis quantum ad Salaria sua. Conf. XII.

¶ Consult. Maio. Conf. ex Capitulari Aduoc. Communis.

Vide partē
x 339. 27.
Nou. M. C.
de Munerib.
non accipie-
dis, & x 274.
7. Sept. M. C.

Item studiosus ero ad inquirendum, & inquiram diligenter omnes illos, qui receperint, vel fecerint recipi Denarios, sine solutionem aliquam ab alijs hominibus, & personis, qui habent placita, vel habuerint, & de cetero habebunt in Palatio, & extra Palatium tam coram D. Duce, quam coram alijs Curijs, & Officialibus Communis Venetiarum, & qui tributauerunt eos, & de cetero tributabunt in quocumque modo, & forma fecerint, seu de cetero facient, tam Officialibus, quam de Tabellionibus, & alijs personis omnibus, & eos placitabo, & quemlibet predictorum, sicut teneor, & facere debeo Homicidarios, & Rubatores. Et possum, & debeo petere Mains Consilium, & placitare eos in Magno Consilio coram D. Duce, & 40. & coram alijs Curijs, & ponere partem, & dabo operam, quod emendentur, & purtantur, saluis 5. Soldis, quos debent accipere Aduocatores, de quibus me non intromittam.

Qui fuerit Aduocatus in aliqua Cauſa, non possit esse contra ipsam. Conf. XIII.

¶ Consult. Maior. Conf. 1287. 13. Septemb.

Sup. vt in p.
x 372. 21. No-
uemb. M. C.
& c. x 4. ante

Quod Aduocatores, qui sunt, & erunt, per Curias, tam electi, quam dati si fuissent hactenus, vel de cetero erunt Aduocatores alicuius Placiti, non possint esse postea Aduocatores contra illud Placitum, neque per Officium, neque per commissionem, neque per aliquem alium modum, & hoc addatur in Capitulari omnium Aduocatorum.

Qui fuerint Procuratores in Cauſa aliqua, non possint in eadem esse Iudices. Conf. XIV.

¶ Consultum Maior. Conf. 1328. 21. Nouemb.

Vt in parte
Sind. x 541.
Martij M. C.

Cum caneat in Capitulari Aduocatorum per Curias, quod non possunt esse Iudices in questione, cuius fuerunt Aduocatores, & non inueniatur ordo de his, qui instituti sunt Procuratores in questionibus aliorum, quod non possunt in eis esse Iudices, & de nouo Ser Bertutius Bocasso Index Petitionum conscientia bona motus fuit coram Domino Duce, & Consiliarijs dicens, quod quedam questio, cuius fuit Procurator, vertitur coram sua Curia, & quod non videtur sibi honestum sedere in ea, & videatur Domino Duci, & Consiliarijs facere in hoc Ordinem.

¶ Vadit

Quelli, che haran tolto tributo dai Litiganti, ò sian Officiali, ò Notari, ò altri chi se sia, dien esser intromessi per gli Auogadori di Commun, come Homicidiarij, & Robadori, eccetto i Aduocati quanto alli soi salarij. Conf. XII.

¶ *Conf. di Mazor Conf. nel Cap. di Auogadori de Commun.*

A Ncora farò studioso ad inquerire diligentemente tutti quelli, che haran riceuto, ò haran fatto riceuere dinari, ò pagamento alcun da altri Homini, & persone, i quali hanno, ouer haranno hauuto placiti, & per lo auegnire haueran in Palazzo, & fuora di Palazzo, cosi dinanzi à Messer lo Dose, come dinanzi alle altre Corte, & Officiali per Commun di Venetia, & quelli che haranno tributadi, da qui indietro i tributaranno in qualunque modo, & forma l'haran fatto, ò per lo auegnir faranno, così di Officiali, come de i Notari, & de ogni altra persona, & quelli intrometterò, & cadaun di preditti, si come lo son tegnudo, & far debbo gli homicidi, & robadori, & posso, & debbo dimandare il Mazor Conseio, & essi intrometterli in gran Conseio auanti Messer lo Dose, & 40. & denanzi le altre Corte, & mettere Parte, & darò opera, che i sian emendadi, & punidi, saluando soldi 5. per gli Aduocati dieno esser tolti, de i quali Io non me impazzarò.

Chi sarà stà Aduocato in alcuna Causa, non possa poi esser contra quella. Conf. XIII.

¶ *Consult. del Mazor Conf. 1287. 13. Settemb.*

C He gli Aduocati, che son, & che seran per le Corte, così i eletti, come i dati, se fin al presente fossin stadi, ò seran per lo auegnire Aduocati di alcun Placito, non possano esser dapoì Aduocati contra quello Placito, ne per lo Officio, ne per commission, ne per alcun altro modo. Et per questo sia azonto nel Capitulare di tutti gli Aduocati.

Quelli, che son stà Procuratori in vna Causa, non possano in quella istessa esser Zudefi. Conf. XIV.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1328. 21. Nouembre.*

C Onciosia che nel Capitular di Aduocati per le Corte sia prouisto, che i non possa esser Zudefi nella Causa, della qual i son stadi Aduocati, & non se troni ordine de quelli che son instituidi Procuratori che non possano esser Zudefi, & nouamente ser Bertuzo Bocasso Zudefe de Petition messo per bona conscientia, sia comparso dinante de la Serenità del Dose, & Conseieri digando, che certa Lito de la qual ello fo Procurator, se agita dinanti la sua Corte, & che non li pare honesto sedere in essa, & che'l para à Messer lo Dose, & Conseieri ordinar circa questo.



C O N S V L T A

¶ *Vadit Pars*, quod aliquis qui fuerit hinc retro, vel erit in posterum Procurator alicuius questionis pro alio non possit esse, nec sedere Iudex in dicta questione. Sed vnus Iudicum per Curias (more solito) subintret loco eius, vt sit quando exeunt alia de Causa. Et addatur hoc in Capitulari omnium Iudicum Palatij. Et si Consilium sit in contrario, reuocatum sit.

Quod Sententia à non suo Iudice lata non teneat.
Conf. X. V.

¶ Consult. Maior. Conf. 1462. 26. Februar.

Maiores Nostri ita sapienter, & Consulte Magistratus, & Officia huius Nostra Ciuitatis instituerunt sub varijs, & diuersis Legibus contentis in eorum Capitularibus, vt quilibet ipsorum clarissime intelligere, & scire potest, res, & Causas pertinentes ad Officia sua, & à modico tempore citra introducta sit quadam pessima consuetudo, vt quidam Officiales Officiorum Nostrorum, tam Riualti, quàm Sancti Marci prater auctoritatem, & libertatem suam intromittunt se in rebus non commissis superioritati, & Iudicio Officiorum suorum, & de illis proferunt Sententias, aut Terminaciones cum maximo dispendio, & impedimento rerum Ciuium Nostrorum, qui nunquam de causis suis recta expediuntur. Conueniatque honori, & debito Nostri Dominij prouideri, vt huiusmodi inconuenientijs occurratur, & quilibet contentus terminis sibi limitatis gerat Officium, & Magistratum suum.

¶ *Vadit Pars*, quod nemo Officialium Nostrorum, tam Riualti, quàm Sancti Marci audeat, aut presumat audire, aut cognoscere aliquam Litem, differentiam, seu Causam, qua ad conspectum suum deducta fuisset per aliquem, nisi de illa eis concessa fuerit facultas per Leges, & Ordines contentos in Capitulari suo sub pena Librarum Quingentarum, & priuationis Officij.

¶ Et quacumque Sententia, qua in posterum proferetur contra hunc Ordinem, sit irrita, & vana, & nullius valoris, nec per aliquem Officialem possit mandari executioni.


¶ Et similiter scribe, se Notarij, qui non memorarent hunc Ordinem, aut scriberent similes Sententias, aut Terminaciones, sint cassi, & quam primum priuentur Officio suo, ad quod, seu ad aliquod, aliud non possint assumi vsque ad Annos 5. modo aliquo, vel ingenio, sub pena superius specificata cuilibet contrafacienti, teneanturque aduocatores Notarij Communis sub debito Sacramenti mandari penas executioni, & illas exigere possint sine aliquo alio Consilio, habendo partem Condemnationis Pecuniariae, vt de alijs sui Officij.

¶ Et ultra hoc sunt etiam obligati sub ipso debito Sacramenti auditores Nostri veteres Sententiarum quam primum intellexerint ipsas Sententias, Terminacione, seu quascumque alios actus fuisse expressos, & Terminatos prater

Iudices videant Capitulari sub Officij.

Vide p. 313. Ind. x. die 20. M. C. & 1340. 3. Aug. in Conf. 6. Notarij Officij non scribant acta Iudicum incompetencium.

Vide part. in Reg. 1560. 28. Septem. Audit. propria auctor. incidere pot. sunt acta lata à Iudicibus incompetencibus.



¶ Deliberemo, che alcun, il qual sia stà per lo passado, ò sarà per lo auegnire Procuratore de alcuna Causa in nome de altrui, non possi esser, ne sedere Zudese in ditta Causa. Ma vno Zudese per le Corte (secondo l' vsanza) entri in luogo suo, come si fa quando per altra Causa i escono. Et questo sta azunto ne li Capitulari de tutti i Zudesi di Palazzo. Et se'l fosse Conscio in contrario sia reuocado.

Che la Sententia fatta per il Zudese non competente, non sia valida. Conf. XV.

¶ *Consulto de Mazor Conf. 1462. 27. Febr.*

I Progenitori nostri con tanta Sapiencia, & Consultatione instituirno i Magistrati, & Officij di questa nostra Città sotto varie, & diuerse Leze ne i suoi Capitulari contegnude, che cadauno de essi chiarissimamente puol intendere, & sapere le cose, & le Cause à suoi Officij pertinenti, & da poco tempo in quà si ha introdutta vna pessima consuetudine, che alcuni Officiali di Nostri Officij, così di Rialto, come di S. Marco oltra la liberta, & auctorità sua se intromettono in cose non commesse alla superiorità, & iudicio de suoi Officij, & de quelle proferiscono Sententie, ouer Termination con massimo dispendio, & impedimento delle cose de Cittadini Nostri, i quali mai drittamente delle sue cause non son espediti. Et sia conuencuole all'honor, & debito della Signoria Nostra far prouision per cafon de obuiare à simili inconuenienti. Et che cadaun stia contento di termini à lui limitadi, & faza l'Officio, & Magistrato suo.

¶ Constituimo, che niun de Nostri Officiali, così di Rialto, come di S. Marco osa, ne pressuma aldire, ò cognoscere alcuna Lite, differentia, ouer causa, la qual per alcun al suo conspetto dedutta fosse, se de quelle non li serà per Leze, & Ordini contegnudi ne i soi Capitulari concessa facultà sotto pena de Lire 500., & priuation dell'Officio. Et qualunque Sententia, la qual per lo auegnir se proferirà contra questo Ordine, sia cassa, & vana, & de niun valore, ne possa per alcuno Officiale esser mandada ad effecution.

¶ Et similmente i Scriuani, ouer Nodari, li quali non arrecordasseno questo Nostro ordine, ouer, che scriuessero simili Sententie, ò Terminationi, sian cassi, & de subito sian priuadi del suo Officio. Al qual, ouer ad altrò alcun non possino esser assumpti in fina à Anni cinque per modo alcun, ouer inzegno sotto la pena di sopra specificata à cadaun Contrafaciente. Et gli Auogadori Nostri de Commun siano obligadi sotto pena di sacramento mandar ditte pene ad effecution, & quelle scodere possano senza altro Conscio, hauendo della Condensation pecuniaria la parte, come delle altre del suo Officio.

¶ Et oltra questo gli Auditori Nostri vecchi delle Sententie siano etiamdio obligadi sotto esso debito di sacramento subito, che elli haran inteso esse Sententie, ò Terminationi, ouer qualunque altri Atti esser stà espressi, & terminati oltra la intention di questa presente Constitution, per sua propria



C O N S V L T A

præter intentionem huius præsentis Partis, propria auctoritate eas incidere; cassare, & annullare. Et omnes utilitates seu Caractos, seu aliquam aliam solutionem, quam ipsis Iudices, seu Officiales, scribe, & Notarij pro dictis Sententijs indebite latis habuissent, & recepissent ab eis exigere, & exigere facere vigore sui Officij similiter sine aliquo alio Consilio. Quæ utilitates, Caracti, seu solutiones postquam à Contrafacientibus exacta fuerint, diuiduntur inter ipsos Auditores Nostros pro more Officij, qui hanc intentionem, & Mandatum Nostrium executi fuerint.

¶ Declarando tamen, quòd semper reseruetur solita libertas Dominio Nostro, quando orietur differentia inter dicta Officia cognoscendi, & declarandi, sicut hæctenus obseruatum est.

Nullam Cartam, per quam peti possit Mobile posse in quemquam transferri, nisi per Iudices Examinatores fuerit subscripta. Conf. XVI.

¶ Consulta Maior. Conf. 1288. 20. Septemb.

¶ Quod de cætero aliqua Carta Manifestationis, & Breuiationis, Legis dicatus Mulieris, vel aliqua alia Carta cuiuscumque alterius conditionis existat, & quocumque nomine nominetur, per quam possit peti Mobile, non possit donari, permutari, nec transactari in aliquam personam, locum, vel loca aliquo modo, vel ingenio, nisi duo Iudices Examinatorum ad minus se subscripserint in dictis Cartis. Et si aliter fieret aliqua dictarum Cartarum non valeat ullo modo.

¶ Et addatur in Capitulari Iudicum Examinatorum, quòd teneantur diligenter examinare, & inquirere de omnibus suprascriptis Cartis, si fuerint occasione tollendi rationem alterius. Et si videbitur eis, vel Maiori parti eorum, quòd dicta Carta non fiant occasione tollendi rationem alterius, debeant duo ad minus se subscribere in dictis Cartis. Et si videbitur eis, vel Maiori Parti eorum, quòd fiant occasione tollendi rationem alterius non debeant se subscribere in eis.

¶ Et dicti Iudices non debeant se subscribere in dictis Cartis, nisi primo fecerint notum debitori, vel debitoribus, vel Domui debitoris, & in Ecclesia contracta debitoris duabus Dominicis, & in ipsis duabus Dominicis in Scalis Riuoalti, & in Platea Sancti Marci, & hac omnia dicti Iudices faciant scribere ad suam Curiam.

¶ Et addatur in Capitulari omnium Iudicum de Palatio, & Officialium Riuoalti faciendum rationem de Cartis, quòd non debeant rationem facere de aliqua supradictarum Cartarum, nisi duo Iudices Examinatorum ad minus se subscripserint in ea.

¶ Et addatur in Capitulari omnium Notariorum Venetiarum, quòd non debeant complere aliquam supradictarum Cartarum, si primo duo Iudices Examinatorum in ea subscripserint.

propria auctorità quelle Taiare, & Annullare, & tutte le Vtilità, ouer Caratti, ouer qualunque altra solution, le qual per essi Zudefi, ouer Officiali, Scriuani, & Nodari per ditte Sententie indebitamente fatte haueseno hauuto, & receuto per vigor del suo Officio, da quelli scodere, & far scodere similmente senza alcun altro Conscio. Le qual Vtilitadi, Caratti, ouer solutione dapoi, che da i Contrafacenti seran scosse, sian diuisi intra essi Auditori Nostri per la consuetudine del suo Officio, i quali questa Nostra intention, & Comandamento haran à mandar ad essecution.

¶ Dichiarando però, che sempre sia resseruata la consueta liberta alla Signoria Nostra, quando intra i ditti Officij nascerà differentia di cognoscere, & dichiarire, come in fin qui se hà obseruado.

Che niuna Carta, per la qual se possa dimandar Mobile non possi esser in alcun transferida, se la non serà sottoscritta per i Zudefi Essaminadori.

Cons. XVI.

¶ *Consulto di Mazor Cons. 1288. 20. Settembre.*

CHe da mò auanti niuna Carta di Manifestation, & Breuiation di Leze, de Zudegado di Donna, ò alcuna altra Carta di qualunque conditione si sia, & per qualunque nome sia chiamata, per la qual se possa dimandar Mobile, non se possa donare, ne permutare, ne transferire in alcuna persona, ne luogo, ò luoghi, per alcun modo, ò ingegno, eccetto se doi almen di Essaminadori se sottoscriuera in ditte Carte. Et se altramente se facesse alcuna de ditte Carte per alcun modo non vaglia.

¶ Et sia azunto nel Capitulare di Zudefi Essaminadori, che sian tegnudi diligentemente esaminare, & inquerire de tutte le soprascritte Carte, se le seran fatte per cason di altrui. Et sel parerà à loro, ò alla mazor parte de essi, che ditte Carte non sian fatte per tuor la rason de altrui, doi almen se dien sottoscriuere in ditte Carte. Et sel parerà ad essi, ò alla mazor parte de loro, che sian fatte per cason di tuor la rason di altrui, non se debbian quelle sottoscriuere.

¶ Et i ditti Zudefi non debbian sottoscriuere in ditte Carte, se prima i non fanno il Cognito al Debitore, ò à i Debitori, ò alla Casa del Debitore, & in la Chiesa della Contrada del Debitore in do Domeneghe, & in esse do Domeneghe in le Scale de Rialto, & in Piazza de S. Marco. Et tutte queste cose i ditti Zudefi fazan scriuere alla sua Corte.

¶ Et sia azunto nel Capitulare de tutti i Zudefi de Palazzo, & Officiali de Rialto, i quali fan rason de Carte, che i non debbia far rason de alcuna delle soprascritte Carte, eccetto se doi Essaminadori almen non se haran sottoscritto in quella.

¶ Et sia azunto ne i Capitulari de tutti i Nodari di Venetia, che i non debbian compire alcuna delle sopradette Carte, se prima doi Zudefi Essaminadori in essa non haran sottoscritto.

Alcuna



C O N S V L T A

Aliquam Cartam Alienationis Proprietatum sine subscriptione
Iudicum Examinatorum non tenere. Conf. XVII.

¶ Consultum Maior. Conf. 1288. Die:

Adde vt in parte 1371. 19. April. & 523. 24. Maij in Cor. Ordi sup. 7.
Item quòd de cetero aliqua Carta cuiuscumque Manerici, Conditionis, Generationis existat, vel nominetur, non possit, nec debeat roborari per aliquem Notarium Venetiarum, per quam aliqua Proprietas Tenuta, vel possessio ipsius proprietatis perpetuo, vel ad tempus libere, vel conditionaliter in alium concedatur transferatur, vel conferatur aliquo modo, vel ingenio, nisi primo duo Iudices Examinatorum ad minus se subscripserunt in dicta Carta.

¶ Et addatur in Capitulari omnium Notariorum Venetiarum, quòd non robovent dictas Cartas, nisi secundum Ordinem suprascriptum, & si roborauerint aliter, quàm dictum est, non teneant, nec valeant.

¶ Et addatur in Capitulari Iudicum Examinatorum, quòd teneantur examinare, & inquirere diligenter de pradietis Cartis, si fuerint occasione tollendi rationem alterius, & si videbitur eis, vel Maiori parti eorum, quòd dicta Carta non fiant occasione tollendi rationem alterius, debeant in eis se subscribere ad minus duo eorum.

¶ Et si videbitur eis, vel Maiori Parti eorum, quòd fiant occasione tollendi rationem alterius, non debeant se subscribere in eis.

¶ Et dicti Iudices non debeant se subscribere in ipsis Cartis, nisi primo notum fecerint Propinquis, & Lateraneis, & alijs, qui viderentur habere ius, vel Domibus eorum, & in Ecclesijs contractorum ipsorum in duobus diebus Dominicis, in Scalis Riualti, & in Platea Sancti Marci.

¶ Et addatur in Capitulari omnium Iudicum Palatij, quòd non debeant rationem facere de aliqua supradictarum Cartarum, nisi duo Iudices Examinatorum ad minus in ea subscripserint.

Si Affictatio domorum fiat per Annos duos, fiat per Publicum Instrumentum, nec credatur Libro Patroni, nisi per vnum Annum.

Sed si vltra duos Annos fiat etiam cum ffridis, & subscriptione Iudicum Examinatorum. Aliter non soluatur ei, nisi per Annum, & medium. Conf. XVIII.

¶ Sen. Conf. Rog. 1451. 9. Augusti.

EST providendum Sergentibus, & Habitatoribus Domorum Affictantium, cum sit, quòd propter malitias Patronorum fraudulentè decipientium eorum Habitatores dictarum Domorum, quia vident se fauorizatos à Legibus Nostri Tertij Libri Statutorum, ipsi scribunt illis eorum domos in suis Libris de pluri tempore, de plurique prateritos Affictus, quàm illi solvunt, dicendo erit mihi Creditum taliser, quod multi decipiebantur.

¶ Ibit

Alcuna Carta de Abienation de proprietà non vaglia senza sottoscrition di Zudefi Effaminatori. Conf. XVII I.

¶ *Consulto del Mazor Consejo 1288. Adi*

Ancora, che niuna Carta da mò auanti sia de qualunque sorte, condition, ò generation, ò nome se voglia, non possi eser roborada per alcun Nodaro da Venetia, per la qual Carta alcuna proprietà tegnuda, ouer Possession de essa proprietà in perpetuo, ò à tempo liberamente, ò conditionatamente sia concessa, trasferida, ò conferida in altrui per alcun modo, ò ingegno, eccetto se doi Zudefi di Effaminatori almen in ditta Carta se sottoscriueranno.

¶ Et sia azunto nel Capitulare di tutti i Nodari di Venetia, che elli non roborino ditte Carte, eccetto secondo l'ordine soprascritto. Et se elli le roboraranno altramente, che (come è ditto) non tignano, ne vagliano.

¶ Et sia azunto nel Capitulare di Zudefi Effaminatori, che i sian obligadi effaminare, & inquirere diligentemente delle Carte preditte, se le se farà per occasion di tuor la rason di altrui. Et se ad essi, ò alla maggior parte di essi parerà, che le ditte Carte non sian fatte per occasion di tuor la rason de altrui, dieno almen doi de loro sottoscriuere in quelle.

¶ Et se'l parerà ad essi, ò la maggior parte de essi, che le sian fatte per occasion di tuor la rason d'altrui, non debbian in esse sottoscriuere.

¶ Et i ditti Zudefi non dieno sottoscriuere in ditte Carte, se prima elli non haran fatto il Cognito a i Propinqui, & Laterani, & altri, che pareffe hauerli rason, ò veramente alle Case loro, & in le Chiesie delle lor contratte in do giorni di Domenega in le scale di Rialto, & in Piazza di S. Marco.


¶ Et sia azunto nel Capitulare di tutti i Zudefi de Palazzo, che elli non debbian far rason de alcuna delle sopraditte Carte, se doi Zudefi di Effaminatori almen non haueran in esso sottoscritto.

Se l' Affittation delle Case se farà per Anni doi sia fatta per Publico Instrumento ne sia creduto al Libro del Patron, se non per uno Anno. Mà se l' Affittation se farà per più, che doi Anni, sia fatta etiam diu con le stride, & sottoscrition di Zudefi Effaminatori. Altramente non se paghi, se non per uno Anno, e mezo. Conf. XVII I I.

¶ *Sen. Conf. de Pregadi 1541. 9. Agosto.*

IL se diè proueder ai Sercenti, & Habitadori delle Case, che se Affittano. Conciosia, che per le malitie di Patroni, che fraudolentemente ingannano i suoi Habitadori delle ditte Case, perche i se vedeno fauorizadi dalla Leze del terzo Libro Nostro di Statuti, essi scriuono a quelli le sò Case ne i suoi Libri de più tempo, & de più i Fitti passadi di quanto i pagano, dicendo il me serà creduto per tal modo che molti erano ingannadi.

¶ *Constituimo, che da mò auanti s'alcun (& sia di qual condition si voglia*



C O N S V L T A

¶ *Ibit Pars, quod ex nunc in antea, si aliquis (& sit cuiuscumque conditionis) affectabit aliquam Domum suam pro pluri, quam duobus Annis, teneatur facere publicum Instrumentum dicta affectationis de dictis duobus Annis, & nominare precium. Et si non erit super inde Instrumentum manu publici Notarii, non valeat credi sibi Patrono ex Libro suo, nisi pro Anno solum.*

¶ *Et si plus dictis duobus Annis ipse sibi affectaret, & etiam tempus in dicto Instrumento contineretur, non valeat, neque possit esse alicuius valoris, nisi facta fuerit affectatio cum stridis, & subscriptione in dicto Instrumento per Iudices Examinatorum, & si aliter fieret, non valeat, nec possit esse alicuius valoris. Neque teneatur Habitor sibi dare affectum, nisi pro medietatem secundi Anni. Et hoc volumus observari in Habitationibus Domorum, ut sic ipsi non decipiantur. Quae Pars observetur sine aliqua contradictione ad Literam, prout iacet, & registretur ad Indicatum Forinsecorum in suo Capitulari, & ad Dominos de nocte sub pena Ducatorum 50. Auri Iudicibus dictorum Officiorum, si non dabunt executioni.*

Quod Testamenta tempore Precis factae legantur duobus Testibus iuratis de taciturnitate, & coram Testatore, qui se subscribant duobus exemplis, quorum alterum ponatur apud Cancellarios inferiores, alterum penes Notarium remaneat secreta.

Conf. X I X.

¶ Consultum Maio. Consil. 1474. 21. Decemb.

Impotentissima rerum omnium ad facultates civium pertinentium est *modus, & forma, qua in condendis Testamentis servatur, & in unius tantum hominis fide, & voluntate consistit disponere de alienis facultatibus, & pro ordine, & dispositione, & contra ordinem si voluerit, & dispositionem Testamentum, & sicut est res importantissima, ita est omnis facultas, & occasio fraudum amputanda, qua à Notarijs Venetiarum, qui à Domino Duce constituuntur, & ab eo omnis eorum auctoritas, & arbitrium provenit, committi possent.*

¶ *Idcirco Statutum, & Decretum per auctoritatem huius Consilij sit, qua in precibus uniuscuiusque Testamenti de cetero per quemcumque Notarium accipiendis, praesentes esse debeant una cum Notario tres, aut saltem duo Testes scientes scribere, qui audiant, & intelligant Testantem ordinantem, non secus ac Notarius rogatus, iureiurando prius per Notarium astricti, & obligati omnia tenere secreta, sicut ipse obligatus est. Et postquam Testamentum rogatum fuerit, & lectum audientibus Testatore, & Testibus, fiant immediate duae similes Cadulae per Notarium, quibus ambabus illo eodem tempore priusquam ab invicem discedant Testes se subscribant, & altera sigilletur, porteturque per Notarium subito eodem die, vel die sequenti ita subscripta, & sigillata Cancellaria inferiori, ubi diligentissime huiusmodi Cadula sigillata serventur, & custodiantur, & non aperiuntur, sine ostendantur alicui vivente Testatore, sub pena contrasacientibus Ducatorum*

quin-



voglia) affittarà alcuna sua Casa per più, che doi Anni, sia tegnudo far publico Instrumento de ditta Affittation de ditti doi Anni, & nominare il precio. Et se sopra ciò non serà Instrumento per man di Publico Nodaro, non possa esser creduto ad esso Patron per il suo Libro, eccetto per vno Anno solamente.

¶ Et se per più, che per i ditti doi Anni esso gl'Affittasse, & il tempo etiamdio in esso Instrumento se contegnisse, non vaglia, ne possa esser di alcun valore, eccetto se l'Affittation sarà fatta con le stride, & con sottoscrizione in ditto Instrumento per i Zudesi de Essaminadori. Et se altramente si fesse, non vaglia, ne esser possa di alcun valore. Ne sia etiamdio tegnudo l'Habitador darli l'Affitto, se non per la mità del secondo Anno. Et questo volemo sia offeruado in le Habitatione delle Case, acciò, che i non sian così ingannadi. La qual Leze sia offeruata senza contraddition ad Litteram come la stà. Et sia registrata al Zudega de Forestieri nel suo Capitulare, & a i Signori di Notte sotto pena di Ducati 50. d Oro a i Zudesi de i ditti Officiali, se elli non li daran effecution.

Che i Testamenti al tempo, che se fà il prego sian letti à doi Testimonij & vradi con taciturnità, in presentia del Testador, i quali Testimonij se sottoscriuano in doi essempli, l'un de quali sia messo appresso i Cancellieri inferiori, l'altro romagni arente il Nodaro secretamente. Consil. XIX.

¶ *Consul. del Mazor Conf. 1474. 2. Decemb.*

LA più importante de tutte le altre cose pertinente alle facultà di Cittadini, & il modo, e forma, che nel institur i Testamenti si serua, & in la fede, & volontà solamente de vno homo consiste del e aliene facultà disponere, & secondo l'ordine, & disposition, & contra l'ordine, & disposition, se'l vorra de i Testadori. Et si come e cosa importantissima, così ogni facultà, & occasion di dar fraude se die remouere, le qual per i Nodari di Venetia, i quali da messer lo Dose son constituidi, & da lui ogni auttorità, & arbitrio di quelli prouien, porian esser commesse.

¶ Per la qual cosa sia statuido, & deliberado per auttorità di questo Conseio, che nei preghi di cadaun Testamento, che da mò auanti per qualunque Nodaro sian tolti tre Testimonij, ò almen doi, che sapian scriuer, esser debbian, insieme col Nodaro presenti, i quali aldano, & intendano il Testatore, ordinando non altramente, che'l Nodaro pregado, i quali primo sian per il Nodaro per sacramento a stretti, & obligati tegnir ogni cosa secreto, come esso Nodaro è obligado. Et da poi che'l Testamento sarà pregado, & letto aldendo quello il Testatore, & i Testimonij, sian fatte incontinente do Copie simili per il Nodaro, a le quali tutte dò in quello medemo t mpo i Testimonij, auanti, che l'vn dall'altro, se dispartan, si sottoscriuan. Et vna di esse sia sigillata, & di subito portata per il Nodaro c. utoscritta, & sigillata quello di medemo, ouer il sequente alla Cancellaria inferior, doue diligentissimamente queste tal Cedule sigillate sian seruate, & custodite, & non niano aperte, ouer ad alcun dimostrate viuendo
il Te-



C O N S V L T A

quingentorum, & priuatione omnium Officiorum, & Beneficiorum Noſtri Domini in perpetuum. Altera vero penes Notarium remaneat, ut cum Prothocolo, & cum utraque Cadula authenticum poſtea per Notarium extrahendum, & roborandum ſemper conferri poſſit.

¶ Et nil minus etiam in authentico roborando Teſtes ſe ſubſcribant ſicuti preſentialiter faciunt, & pramorientibus Teſtibus, ſeu aliquo eorum ſeruentur Leges in ſubſcriptionibus.

¶ Et aliter factum Teſtamentum aliquod non valeat poſthac, exceptis Cedula de manibus proprium Teſtantium, & Breuiarijs, circa quas, & qua ſeruentur Leges, Ordinamenta, & conſuetudines ciuitatis.

¶ Remanente ſemper firmo hoc ordine, ut Teſtamentum uxoris factum preſente viro non teneat. Et addatur in Capitularibus Notariorum Venetorum.

Quod omnes Notarij, niſi examinati, & approbati fuerint per Cancellarium priuentur, nec Officium ſuum poſſint exercere, exceptis Notarijs Cancellariæ. Item quòd Scripturæ Defunctorum, aut abſentium Notariorum portari debeant ad Cancellariam. Conf. X X.

¶ Conſultum Maio. Conf. 1485. 11. Nouemb.

Neminem latet munus Tabellionatus eſſe ingentis momenti, & importantia, cum per illud tractetur, & tranſeat Maior Pars Nobilium ciuium, & aliorum Habitantium in hac Ciuitate Noſtra. Et propterea expedit, quòd dictum Officium non exerceatur per Homines imperitos, ineptos, & infames, ut de facili ſequi poſſet, cum liceat unicuique etiam, quòd ſit aduena, ignotus, ignorans, & infamis, & forſan etiam exul, venire ad hanc urbem Noſtram, & conficere Inſtrumenta, ac hinc cum ſcripturis ex arbitrio diſcedere. Cui non vulgari immo maximo inconuenienti eſt occurrendum.

¶ Idcirco vadit Pars, quòd omnes Notarij in preſentiarum munus Notaria, tam Apoſtolica, quam Imperiali, vel Veneta auctoritate in hac ciuitate, Noſtra exercentes, debeant examinari per Cancellarium Noſtrum unà cum Cancellarijs Noſtris in preſentia, & conſpectu Sereniſſimi D. Ducis, vel de Licentia Serenitatis ſua, tam ſufficientia, peritia, & experientia artis Tabellionatus, quam de legalitate, vita, moribus, & fama. Et qui inuenti fuerint legales, & ſufficientes, notentur ſuper vno Libro Cancellaria Noſtra ad hoc ſpecialiter deputando, eiſque fiat vnum Bulletinum de ipſa examinatione facta, & ſic eiſ liceat conficere Inſtrumenta, & munere Tabellionatus fungi, & non aliter, pro qua quidem examinatione, approbatione, Bulletinum, & nota faciendâ eiſ non currat im-

exercere,



il Testador sotto pena à i Contrafacienti di Ducati 500., & priuation di ogni Officio, & beneficio della Nostra Signoria in perpetuo. L'altra Cedula veramente remagna arente il Nodaro, accioche con il prothocolo, & con l'vna, & l'altra Cedula l'auttentico, che poi se die trar fuora, & roborare, se possa sempre conferire.

¶ Et nientedimeno i Testimonij etiamdio in l'auttentico, che se diè roborare, se sottoscriuano come presentialemente i fanno, & premorendo i Testimonij, ouer alcun de essi, sian seruuate le Leze nelle sottoscrittion.

¶ Et alcun Testamento altramente fatto non vaglia da mo auanti, eccetto le Cedule de man di proprij Testatori, & i Breuiarij, circa le quale Cedule, & i quali Breuiarij sian seruuate le Leze, Ordinamenti, & consuetudine della Città. Remanendo sempre questo Ordine fermo, che'l Testamento della Moglier fatto in presentia del Marido non vaglia, & sia azonto ne i Capitolari di Nodari Venetiani.

Che tutti i Nodari, se non saran essaminati, & approbati per il Cancellier, sian priuadi, ne possano essercitar l'Officio suo eccetto i Nodari della Cancellaria.


Item, che le Scritture di Notarij defunti, ouer absenti se debbian portar alla Cancellaria.

Conf. XX.

¶ *Consulto de Mazor Conf. 1485. 11. Nouemb.*

Ogni Homo intende l'Officio del Notariato esser di massimo momento, & importantia, conciosia che per mezo di quello se contraza, & passa la mazor parte di Nobili, Cittadini, & altri Habitanti in questa Nostra Città. Et perciò l'è vtil cosa, che'l ditto Officio non sia per Homini imperiti, inepti, & infani essercitato, come facilmente poria seguir, per esser licito à cadaun ancora che'l sia forastiero, incognito, ignorante, & infame, & forsi etiamdio bandizado, vegnir à questa Nostra Città, & far Instrumenti. E de quà con le Scritture ad ogni suo volere partirsi. Al qual inconueniente non vulgare, anzi grandissimo se die prouedere.

¶ Per la qual cosa constituimo, che tutti i Nodari, i quali in questa Nostra Città al presente essercitano l'Officio di Notaria, così per auttorità Apostolica, come Imperial, ouero Venetiana debbiano per il Nostro Cancellier insieme con i Cancellieri Nostri in presentia, & conspetto del Serenissimo meser lo Dose, ouer de licentia della sua Serenità esser esaminati, così della sufficientia, peritia, & esperientia dell'Arte del Notariato, come della legalità, vita, costumi, & fama. Et quelli, che saran trouadi legali, & sufficienti, siano notadi sopra vn Libro della Nostra Cancellaria, che à questo specialmente se debbia deputare. Et ad essi se facci vn Bollettino de essa essamination fatta, & così à loro, & non altramente sia licito conficere Instrumenti, & essercitarsi nell'Officio del Notariato, per la qual veramente essamination, approbation, bollettino, & Nota



C O N S U L T A

penſa , neque ſolutio aliqua , ſed omnia fiant liberè , & ſine ulla omninò angaria , vel grauamine .

¶ *Diſta autem examinatio Notariorum , qui in præſentiarum Officium exercent , differri non poſſit ultra Menſem Februarij proximum , quò termino exaſto qui non fuerint examinati , & conſequenter approbati , conſicere non poſſint Inſtrumenta , vel facere aliquem alium actum ſpectantem Officio Tabellionarius , ſub pœna Ducatorum Centum , pro quolibet , & qualibet vice , & ſtandi unum Annum in Carcere , & tamen Inſtrumenta aliter facta ſint nulla . Cuius quidem pœna pecuniaria medietas ſit accuſatoris , & alia medietas ſit Aduocatorum Communis , quibus commiſſa ſit executio præſentis partis . Neque de cætero aliquis in vacatione Ducatus publicari poſſit Notarius Venetus , neque ei dari facultas exercendi dictum Officium Notariatus , vel Apoſtolica , vel Imperiali , vel aliqua quauis auctoritate in hac urbe , niſi præcedente examinatione , & approbatione antediſta ſub omnibus pœnis ſuperius ſpecificatis .*

¶ *Exceptis tantummodo ab hoc Ordine Notarijs Curie Noſtra maioris , quorum fides , & integritas ſatis proſpicua eſt . Qui quidem Notarij , qui in præſenti ſunt , vel fuerint ordinaria aſſumpti ad Cancellariam , & habuerint annum vigefimum quintum completum ſint , & eſſe intelligantur Notarij Veneti .*

¶ *Scriptura verò omnium Notariorum , tam mortuorum , quàm qui de cætero morientur , vel ex hac urbe diſcedent facta per modum imperij , & aliter quomodocumque (præterquam per modum Venetum qua quidem ſcriptura per modum Venetum portentur ad Cancellarios inferiores iuxta conſuetum) ampliùs dari non poſſint alijs Notarijs priuati , ſicuti hæctenus obſeruatum fuit . Sed ille omnes integrè portentur ad Cancellariam Noſtram , & immediate conſignentur Cancellario Noſtro ſub pœna hæredibus , attinentibus , vel Commiſſarijs Notariorum mortuorum . Et ſimiliter Notarijs , qui hinc diſcederent per maius ſpaciũ , quam duorum Menſium , & Scripturas non conſignarent , Ducatorum Centum , qui exigantur per Aduocatores Communis , cuius medietas ſit accuſatoris , & alia medietas ſui Officij .*

¶ *Cancellarius verò Noſter , ut primum habuerit ipſas Scripturas , teneatur ipſas diligenter , & accuratè per particulare Inuentarium cuſtodi facere per duos Notariorum Noſtra Cancellarie , qui ei videbuntur , in uno loco ad hoc ſpecialiter deputando ſub tribus clauibus , quarum unam habeat ipſe Cancellarius , & alias duas Notari , videlicet unam pro quolibet ut omnia rectè , & ordinatè procedant , ſicut rei conditio , & importantia exigit .*



& Nota da esser ad essi fatta, non li corra spesa, ne Pagamento alcun, ma ogni cosa li sia fatta liberamente al tutto senza alcuna angaria, ouer grauame.

Ma la ditta effamination di Nodari, i quali al presente essercitano l'Officio, non possi esser differida oltra il Mese di Febraro prossimo auuenire. Dapoi il qual termine compito, quelli, che non saran sta effaminati, & consequentemente approbati, non possano fare Instrumenti, o fare alcun altro Atto spettante all'Officio del Notariato, sotto pena de Ducati 100. per cadauno, & cadauna volta, & di stare vno Anno in Preson, & tamen li Instrumenti altramente fatti sian nulli, la mita della qual pena pecuniaria sia dell'Accusator, & l'altra mita sia de gli Auogadori de Commun, ai quali la effecution della presente Leze sia commessa. Ne etiamdio da mò auanti possa esser alcun publicado Nodaro in Venetia in alcuna vacation del Dogadò, ne li possi esser dato autorità di essercitare ditto Officio di Notariato, o per Apostolica autorità, o per Imperiale, o per qualunque altra, che si voia, in questa Nostra Città, se non sarà proceduta la effamination, & approbation anteditta, & sotto tutte le pene di sopra specificade.

¶ Eccettuando da questo Ordine i Nodari della Corte Nostra mazor solamente la fede, & integrita di quali assai chiaramente è approbata, i quali veramente Nodari, che son, ouer saran de tempo in tempo ordinatamente assumpti alla Cancellaria, che haranno Anni 25. compidi, siano, & esser se intendano Nodari Venetiani.

¶ Le Scritture veramente de tutti i Nodari, così morti, come che da mò auanti moriranno, ouer se partiranno di questa Città, fatte per modo de imperio, o altramente per qualunque modo (eccetto, che per il modo di Venetia, le quale Scritture fatte per il modo di Venetia sian portade ai Cancellieri inferiori secondo l'vsanza) non possano per lo auuegnir esser lassade ad altri Nodari priuati, come fin quà se è offeruado. Ma tutte quelle sian integralmente portate alla Cancellaria Nostra, & immediate siano al Cancellier Nostro consignate, sotto pena ai Heredi, Parenti, & Commessarij di Nodari morti. E similmente ai altri Nodari, che de qui si partisseno per mazor spacio, che per mesi doi, & non consegnassero le Scritture de Ducati 100. i quali per gli Auogadori de Commun sia scossi, la mita della qual pena sia dell'Accusatore, l'altra mita dell'Officio suo di Auogadori.

Il Cancellier Nostro veramente incontinente, che l'hauerà esse Scritture, sia obligado diligentemente, & accuratamente per particolar Inuentario far custodire per doi di Nodari della Cancellaria Nostra, che à lui parera in vn luoco, che à questo specialmente se diè deputare, sotto tre Chiaue, vna delle qual habbia esso Cancelliero, & le altre due i Nodari, cioè vna per cadauno, à cason, che ogni cosa drittamente, & ordinatamente proceda, si come la condition, & importantia della cosa rechiede.



C O N S V L T A

Contra Contractus illicitos, & fraudulentos auctoritas summaria omnibus
Iudicibus commissa, quod pro sua conscientia debeant procedere,
considerata non Scriptura, sed qualitate facti.

Conf. X X I.

¶ Consultum Maior. Conf. 1328. 11. Septemb.

Vide p. 1357.
19. Martij
M.C. in Off.
publ. & Sup.
in p. 1477.
Febr. M.C.
1478. 12.
Maij M. C.

Cum sit malitijs hominum obviandum, maxime in his, qua graviter Deum offendunt, & proximum, & damnabilem in civitatibus corruptelam inducunt, sicut per nonnullos salutis sue immemores in hac Nostra Incolta Civitate Venetiarum contigit assidue fieri, & committi videlicet in mutuis Mercantijs, Precijs, Venditionibus, & Contractibus alijs in scriptis liquidam rapinam, & usuram in effectu continentibus. Quia talium improbitas nequens palam actum exercere timorem penarum, exquisitas fraudes, pravaeque malitias sub diverso velamine, & colore cooperire conantur, ut penas Statutas valeant evitare, a suis iniquis operibus non cessantes, pro quibus omnibus multiplicantur, & oriuntur mala. Quia praeter offensam Diuinam facultates, Patrimonia, & Possessiones hominum angusto tempore miserabiliter devorantur, & ad nihilum rediguntur, & gloriosa fama, & honori civitatis plurimum derogatur. Quinimmo periculum potest verisimiliter formidari, nisi civitas talium conscientia per se, & per suos Iudices tot malicijs, iniquitatibus, & fraudibus modis omnibus obvietur, cum error ipsa damnabilis increbescere etiam dignoscatur, quia committentes praedicta, reperiunt Iudices faciente sibi plenissimam rationem, ut fieret de puris, & rectis Mercatis, habentibus ipsis Iudicibus conscientiam, quod aliud ex vigore sui Officij facere nequeunt, licet agnoscant nequitiam in aperto.

¶ Vadit Pars, quod committatur, & iniungatur Iudicibus Petitionum, & ceteris Iudicibus Palatij, non intelligendo Iudices Mobilium, qui non habent rationem, cum illa Curia possit habere recursum ad Curiam Petitionum, committatur etiam consulibus Mercatorum, & alijs Officialibus rationem redentibus, quod si de talibus, vel similibus mutuis, Mercatis, Praeij Venditionibus, seu Contractibus omnibus quocumque nomine censeantur, vel aliorum ipsorum est ad praesens, vel imposterum fuerit coram eis questio vlla mota, siue pro his, qua in praeteritum acta sunt, siue pro his, qua fierent in futurum, de quibus non est diffinitum, vel sententiatum, apponere teneantur, & debeant (habentes, Deum pra oculis) diligentem curam, & animam studiosum in examinatione sollicita praedictorum, de quibus ventilabitur questio coram eis cognoscere, & videre, si fraus, vel malitia versabitur in eisdem. Et ipsas questiones sit examinatas, et discussas considerata qualitate personarum, et conditione negotiorum, alijsque circumstantijs, rationibus, atque causis, qua eis videbuntur terminare, et sententialiter diffinire, vel expediant, vel praecipiant, et constringant, sicut eis videbitur, vel Maiori parti eorum fore iustum secundum Deum, et bonum

P
te
C
P
R
p
le
co
ce
ol
mu
alle
pe
ar
r
p
fa
ue
fa
.
&
que
Co
all
alc
dit
oue
lo
de
(he
mo
stion
mali
do
tie,

Contra i Contratti illeciti, & fraudolenti auttorità sumaria commessa à tutt i Zudefi, come per sua conscientia i dieno procedere, considerata non la Scrittura, mà la qualità del fatto.

Conf. XXI.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1328. 2. Settembre.*

Conciosia, che alle malitie di Homini si debbia obuiare specialmente in quelle cose, le quale grauemente offendono il Signor Dio, & il prossimo, & inducono in le Città dannabile corruptella, come spesse volte occorre per alcuni immemori della salute sua, in questa Nostra Inclita Città di Venetia esser fatto, & commesso, cioè in Imprestiti, Mercantie, Pretij, & Venditione, & altri Contratti in Scrittura continenti in effetto Rapina, & Vsurà manifesta. Perche la improbità di tali Homini non possendo palesemente per timor delle pene essercitare l'atto, se afforzano le sue esquisite fraude, & prauè malitie sotto diuersi velamenti, & colori coprire, per poter fugire le pene statuide, dalle sue inique operation non cessando, dalle qual tutte cose i mali nascono, & moltiplicano, perche oltra la Diuina offension le Facoltà, i Patrimoni, & le Possession di Homini in Breue tempo son miserabilmente deuorate, & à nulla redutte, & alla gloriosa fama, & honor della Città più, & più se detraze. Anzi si può verisimilmente temere pericolo, se la Città per se, & per i suoi Zudefi intendendo tal cose, contra tali malitie, iniquità, & fraude con tutti i modi non prouede, conciosia, che esso error dannabile se conosca moltiplicare, perche quelli, che tal cose commettono, trouano i Zudefi, che fanno à loro pessima rason, come se farauè di puri, & iusti Mercadi, hauendo essi Zudefi per conscientia, che per vigor del suo Officio altramente far non possano, benche apertamente i cognoscano la iniquità.

¶ Deliberemo, che sia commesso, & ingiunto ai Zudefi de Petition, & à gli altri Zudefi de Palazzo, non intendendo i Zudefi de Mobile, i quali non han cason, conciosia, che quella Corte possi hauer ricorso alla Corte de Petition, sia etiamdio commesso alli Consuli de Mercadanti, & alli Officiali, che rendono rason, che se ò al presente, ò nell'auuegnir alcuna contouerfia de tali, ò simili prestidi, Mercadi, Precij, Vendition, ouer de ogni altro Contratto, chiamato sia come, che se voglia, ouer de alcun dessi, denanzi de loro sarà mouesta, ò sia per quelli, che per lo passado non son stà fatti, ouer per quelli, che per lo auuegnir se facesseno de i quali non fosse diffinito, ne sententiado, siano tegnudi, & debbiano, (habbiando Dio auanti gli occhi) mettere cura diligente, & studioso animo con sollicita effamination delle preditte cose, delle quale ventilara question dauanti de essi, & cognoscere, & vedere se interuegnirà fraude, ò malitia in esse. Et bene questioni così effaminate, & discusse (considerando la qualità delle persone, & le conditioni de fatti, & le altre circostantie, rasonè, & calone, che li parerà) terminare, & sententialmente diffinire,



C O N S V L T A

bonum statum Terra , et pro formidine volentium committere ipsas fraudes . Habentes in predictis , et singulis predictorum ipsi Iudices plenissimum arbitrium , laudum , et Iustitiam pronuntiandi , et diffiniendi alte , et basse , sicut eis videbitur bonum , atque iustum , in quibus sit onerata conscientia eorum , ut sic agant , et iuste seruent , et obuiant malis predictis , quod ipsorum Iudicum laudabilia opera coram Deo , et Mundo lucrere possint , et premium condignum sperare . Et teneantur ipsi Iudices , et Officiales predicti (ut predicta in memoria plenius habeant) omni hebdomada ad minus hac consilia facere sibi Legi , et Notarij eorum debeant reducere sibi ad memoriam .

Contra Cambia , & Contractus Usurarios , ut Iudices ea reducant ad rectas , exbursatas quantitates , & veras .

Conf. X X I I .

¶ Consultum Maior. Conf. 1357. 19. Mar.

C*um secundum Deum , et honorem huius Nostra Ciuitatis , et Patrie omnimodo , et forma possibili vigilandum sit quod obuietur Cambijs Contractibus Usurarijs deuorantibus Causas , et habere quorumcumque id consentientium in maxima consumptione multorum .*

¶ *Vadit Pars , quod committatur Consulibus Mercatorum , quod de omnibus Cambijs , de quibus coram eis questio ventilabitur , et teneantur , et debeant sub debito sacramenti diligenter inquirere , et examinare , si in eis actus Usurarius erit . Et si reperietur actus Usurarius , teneantur Cambia reducere ad rectas quantitates Denariorum , que recta data essent . Et nihilominus Debitores possint accipere Sententias voluntarias ; de eo , quod per dictos Consules fuerit terminatum . Quod etiam obseruetur , quando Denarij contractus Cambiorum stipulati essent per Publica Instrumenta , videlicet quod Debitores per modum querimonia recurrant ad Curias Nostras Iustitie , quarum Curiarum Iudicibus datam illam libertatem plenissimam reducendi Cambia ad rectas , & iustas quantitates Denariorum , ut superius de Consulibus est expressum . Remanente firmo in alijs Consilio Capto in Maiori Consilio 1328. 11. Septembris continente de Cambijs , & Mercatis quod confirmamus , ut quibus commissum est debeant inuiolabiliter obseruare .*

Adde partem 2154. 20. Jun. in Decr. c. 10.



diffinire, & espediscano, & comandino, constrenzano, come a loro; ò alla mazor parte di loro parerà esser iusto, secondo Dio, & il bon stado della Terra, & per terrore di quelli, che volesseno commettere ditte fraudi. Hauendo in le preditte cose, & cadauna de esse essi Zudefi plenissimo arbitrio, Laudo, e Iustitia di pronunciare, & diffinire, alto, & basso, come a lor parera esser bono, & iusto, nelle qual cose la conscientia loro sia cargada, che i fazano per modo, che iustamente offeruino, & obuiano alli predittimali, che le laudabile opere de essi Zudefi possano al cospetto di Dio, & del Mondo resplendere, & sperare condegno premio. Et sian tegnudi essi Zudefi, & Officiali preditti (a cason, che habbiano le preditte cose più pienamente à memoria) in ogni settimana almen farfi leggere questo Conseio, & i Nodari loro debbiano redurli à memoria ad essi Zudefi.

Contra i Cambij, & Contratti Vsurarij, che i Zudefi reducan quelli à iuste, & vere quantità esborsate.

Conf. X X I I.

¶ *Consulto de Maior. Conf. 1357. 29. Mar.*

Conciosia; che secondo Dio, & l'honore di questa Nostra Città, & Patria con ogni modo, & forma possibile se die inuigilare, che'l sia prouisto contra i Cambij, & Contratti Vsurarij, i quali deuorano le facultà, & hauere di qualunque, che tal cosa consente in grandissima consumption di molte persone.

¶ Constituiamo, che'l sia commesso ai Consoli di Mercadanti, che de tutti li Cambij, de i quali se agitara differentia auanti d'essi, sian tegnudi, & debbiano sotto debito di sacramento diligentemente inquirire, & esaminare, se'l farà in essi Cambij atto Vsurario. Et sian tegnudi (se li serà trouado Atto vsurario) redur i Cambij à iusta quantità di Denari, la qual iustamente fosse data. Et i Debitori nientedimeno possano tuor Sententie voluntarie della quantità, che per i ditti Consoli fosse terminado.

¶ La qual cosa sia etiamdio osseruada quando i Denari del Contratto de Cambij fosseno per publici Instrumenti stipuladi, cioè, che i debitori per modo di querela possan ricorrere alle Corte Nostre de Iustitia. Ai Zudefi della qual Corte Noi demo quella plenissima libertà de ridurre i Cambij alle dritte, & iuste quantità di Denari, come di sopra de i Consoli è stado espreso, remanendo fermo nelle altre Parte il Conseio deliberado nel Maggior Conseio del 1328. Adì 11. Settembre, lo qual contien de Cambij, & Mercadi, lo qual Conseio Noi confirmamo, che quelli ai quali l'è commesso lo debbian inuiolabilmente osseruare.



C O N S V L T A

Inter diuersos Iudices differentias per D. Ducem, & eius Consilium terminari debere, & nec de ludo, & obligationibus, ob Causam fornicationis ius reddatur.

Conf. X X I I I.

¶ Consultum Maior. Conf. 1303. 2. April:

Vide p. 1946.
23. Augusti
M.C. in auct.
conf. 6.

ET si quaestio erit inter me, & socios, cum Iudicibus alicuius alterius Curia de aliquo Placito audiendo. Ego quaestionem illam notificabo D. Duci, & suo Consilio quam citius potero. Et sicut per D. Ducem, & eius Consilium determinatum fuerit, sic obseruabo in praedictis.

¶ Verum tamen rationem non faciam persona alicui de ludo, nec de peccatoribus, nec de aliquibus alijs ad ludum pertinentibus, nec de Denarijs datis, & mutuatis causa fornicationis, nec de promissionibus factis pro praedictis modo aliquo, vel ingenio.

Quod Libris Apotecariorum non credatur, nisi per Quinquennium, sed Libris ordinarijs credatur, sicut antea.

Conf. X X I V.

¶ Consultum Maio. Conf. 1466. 17. Augusti.

Sup. in cap.
presumptio.
ver. la Terra
presumptio.
nou.

A Vferenda sunt omnia illa inhonesta media, quibus Cines, & subditi Nostri defraudantur. Et quia Libris Apotecariorum huius Nostra Ciuitatis omnis diuturni temporis fides praestari solebat, quo iniquo medio fuere complures qui multas pecunias amiserunt.

¶ Vadit Pars, quod Libris Draperiorum, Tellarolorum, Chiodarolorum, & quorumcumque aliorum Apotecariorum huius Nostra Ciuitatis fides de cetero adhiberi, nequeat, nisi à Quinquennio infra, nec in aliquo Iudicatu, vel Officio Nostro elapso ipso tempore authenticari. Quod temporis spacium unicuique conuenientissimum est petere posse, quod habere debet.

Concor. cum
tertia prez-
Bamp. in c. 7.
& lib. 1. c. 8.
Item cum
Conf. 18. in
auct. & corr.
Barbar. ca. 1.
& Correi.
Gritul 6. 30.

¶ Qui verò pro tempore praeterito ab aliquo quicquam habere intendit, quod per Libros suos probare velit, possit à die, quo hac Pars capta fuerit usque ad unum Annum proxime venturum petere quicquid voluerit, & Libris suis probare, sicut haectenus factum est. Quo temporis curriculo elapso non possit amplius Libris illis in Iudicatu aliquo, seu Officio uti, qui nequaquam authenticentur quemadmodum ad Officium Consulum Mercatorum seruatur.

¶ Exceptuatis tamen Libris ordinarijs, quibus non obstante probatione aliqua in contrarium, sicut primum, fides adhibeatur, ut Iustitia, vsuique Ciuium Nostrorum pariter sit perspectum.

Notarij



*Che le differentie intra diuersi Zudefi fian per messer lo Dose, & suo
Conseio terminate, & che ne di Zuogo, ne de obligationi per
cason di Fornication fatte, se faza rason.
Consil. XXXIII.*

¶ *Consulto de Maio. Cons. 1303. 2. April.*

ET se'l farà controuerfia intra mi, & compagni con i Zudefi de alcuna
altra Corte de aldire alcun Placito, notificarò quella controuerfia
à Messer lo Dose, & al suo Conseio quanto più presto io potrò. Et come
per messer lo Dose, & suo Conseio sarà determinato, così nelle preditte
cose oseruare.

¶ *Mà veramente io non farò rason ad alcuna perso na di Gioco, ne de
Pagadori, ne de alcune altre cose pertinenti a Giochi, ne de Denari, &
imprestadi per rason di Fornication, ne di Promission fatte per le cose pre-
ditte per alcun modo, ò inzegno.*

*Che ai Libri de Botteghieri sia creduto solum per Anni cinque. Mà
ai Libri ordinarij siali creduto come auanti.*

¶ *Consulto di Maio. Cons. 1466. 17. Agosto.*

TVtti quelli difonesti mezi se die tuor via, con i quali i Cittadini, &
Subditi Nostri fon ingannati. Et perche ai Libri de Botteghieri da
questa Nostra Città se soleua prestar fede de ogni diuturno tempo per il
qual iniquo mezo più persone son state, che hanno perso molta facultà.

¶ *Constituimo, che da mo auanti prestar fede non si possa ai Libri di
Drapieri, Tellaroli, Chiodaroli, & di qualunque altri Botteghieri di
questa Nostra Città, eccetto de Anni cinque in zofo. Ne possano dapoì
passado ditto tempo eser in alcun Zudegado, ouer Ufficio Nostro auten-
ticati. Il qual spatio di tempo è a cadaun conuenientissimo potere diman-
dare quello, che'l die hauere.*

¶ *Colui veramente, che pretende per il tempo passado douere da al-
cuno alcuna cosa, la qual il voglia per i soi Libri prouare, possa dal gior-
no, che questa constitution sarà deliberata in fina vno Anno prossimo se-
quente dimandare ciò che'l vorrà, & per i soi Libri prouare, si come fin
al presente è stà fatto. Mà passado il corso del ditto tempo, ello non pos-
sa più oltra vsare de essi soi Libri in Zudegado, ouer Ufficio. I quali non
sian per modo alcun autenticadi, come all'Ufficio di Consoli di Merca-
danti se oseruà.*

¶ *Eccettuando però i Libri ordinarij, ai quali non esendo alcuna pro-
bation, che li obsta in contrario, sia dato fede come prima, accioche egual-
mente sia alla iustitia, & al commodo de Cittadini Nostri prouisto.*



CONSULTA

Notarij Iudicum Sententias extendant in Libro de verbo ad
verbum, sicut est Iudicum intentio, nec post Pu-
blicationem quicquam addent, minuant,
aut corrigant vllō modo.

Conf. X X V.

¶ Consulta Maio. Conf. 1428. 11. Septemb.

Cum introducta sit quaedam consuetudo per Notarios, & scribas Curia-
rum Nostrarum Palatij, quod quando per Iudices fertur aliqua Sen-
tentia in conclusione ipsius, ubi fieri debet mentio, qualiter debeat exequi,
ipsi Notarij scribunt in Quaterno autentico. Dantes, &c. Et deinde scri-
bunt talem abbreviaturam distinctè, quando extrahunt Sententiam in Publi-
cam formam, ut eis placet, ita quod est in libertate ipsorum scribarum,
& Notariorum dare ad intromittendum personas ad Carcerem, vel non, ut
eis videtur. Et multoties dant ad intromittendum personas, & bona con-
tra expressam intentionem Iudicum, qui tulerunt ipsam Sententiam. Et ob
hoc multi orti sint, & quotidie oriuntur errores, & scandala, quibus om-
nino providendum est.


¶ Vadit Pars, quod de cetero firmiter statuatur, & ordinetur, quod
Notarij, & scriba Curiarum Nostrarum, & aliorum Officiorum, in qui-
bus fiunt Sententia, sicut in Quaternis suis notabant solummodo, Dantes,
&c. Ita de cetero teneantur, & debeant sub pena privationis Officij per
Annos quinque, & omnium aliorum indicatum, & Officiorum Nostrarum
scribere, & annotare distinctè, & ordinate in Quaterno suo Sententias
omnes, qua feruntur per suos Iudices, tam per Iustitiam, quam per Le-
gem, & quomodo dant ad intromittendum, & omnia alia verba necessaria
poni in ipsa Sententia iuxta intentionem, & parere Iudicum punctate de
verbo ad verbum, prout lenari, & stare debent in Publica, & autentica
forma, antequam sit ipsa Sententia lata per ipsos Iudices, & ita ordi-
nate eam legere, quando proferri, & Publicari debuerit per Iudices
predictos.

¶ Nec possit per ipsos Notarios, vel scribas vllō modo, forma, vel
ingenio, quando legebunt aliquam Sententiam in Publicam formam aliquid
addere, ultra id, quod continetur scriptum in Libro predicto, sine de eo
aliquid corrigere, minuere, vel mutare, sed teneantur sub pena predicta
privationis Officij (ut supra) exemplare, & scribere de verbo ad verbum,
prout scriptum est, & Publicatum fuerit, nihil addendo, corrigendo, di-
minuendo, vel mutando, excepta tamen de quantitate expensarum, circa
quam observetur, ut sit ad presens.

¶ Et si repertum fuerit in aliqua Sententia aliquid additum, vel di-
minutum, correctum, aut demutatam de contentis in Libro, super quo
annotata.

ide p. 1323.
ad. 3. M. C.
nota Iudic-
um vti p.
11 p. 27.
ug. M. C.

a
E
il
li
ce
ne
Se
gi
de
ne
Da
pri
ca
re
Se
rol
ca
cos
blic
ing
alc
de
gat
else
fara
cett
pres
Et
recto
il qu
imnt
pontu



I Nodari de Zudefi scriuere debbano le Sentente in Libro deſteſamente de parol in parola, ſi come è la intention de Zudeſi, ne azonzano coſa al una dapoì la publication, ne ſminuiſcano, ò correzano per alcun modo. Conf. XXV.


¶ *Confulto di Maior Conf. 1428. 11. Settembre.*

Eſſendo per i Nodari, e Scriuani delle Corte Noſtre di Palazzo intro-
dutta vna certa conſuetudine, che quando per i Zudeſi ſe pronuncia
alcuna Sententia, nella concluſion di quella doue ſe die far mention in qual
modo la ſe die eſſequir, eſſi Nodari ſcriueno nel ſuo Quaderno auttentico.
Dantes, &c. E dapoì quando i trazano fora la Sententia in publica forma,
i ſcriuono tal abbreviatura diſtinta, come à lor piace, in modo, che è in
libertà de eſſi Scriuani, & Nodari dare ad intromettere le perſone alle Car-
ceri, ò non, come li pare. Et molte fiade i dan ad intromettere le perſo-
ne, & Beni contra la eſpreſſa intention de Zudeſi, che han pronuntia-
ta eſſa Sententia. Et per queſto molti errori, & ſcandali ſian naſſuti, & ogni
giorno naſcano, ai quali ad ogni modo ſe die prouedere.

¶ Deliberemo, che da mò auanti ſia fermamente ſtatuido, & ordina-
do, che i Nodari, & Scriuani delle Corte Noſtre, & de gli altri Officij,
ne i quali ſe fan Sententie, ſi come ne i ſuoi Quaderni notauano ſolamente,
Dantes, &c. Coſì da mò auanti ſian tegnudi, & debbiano ſotto pena de
priuation dell'Officio per Anni cinque, & de ogni altri Zudegadi, & Offi-
ci Noſtri, & ſcriuere, & annottare diſtintamente, & ordinatamente nel
ſuo Quaderno tutte le Sententie, le quali ſe pronunciano per i ſoi Zudeſi,
coſì per luſtitia, come per Leze, & in qual modo i danno ad intromette-
re, & tutte le altre parole, che neceſſariamente ſe dien mettere in eſſa
Sententia, ſecondo la intention, & parere de Zudeſi puntadamente de pa-
rola in parola, come le dien eſſer leuade, & ſtare in publica, & auttenti-
ca forma, dinanzi, che eſſa Sententia ſia per eſſi Zudeſi pronuncia-
da. Et coſì ordinatamente lezere quella, quando la die eſſer pronuncia-
da, & pu-
blicada per i preditti Zudeſi.

¶ Ne ſi poſſa per eſſi Nodari, ò Scriuani per modo alcun, forma, ò
ingegno, quando i leuarà alcuna Sententia in publica forma aggionger
alcuna coſa oltra quello, che ſe contegnirà ſcritto nel preditto Libro, ouer
de quello alcuna coſa corregere, ſminuire, ouer mutare. Ma ſiano obli-
gati ſotto la preditta pena di priuation dell'Officio (come di ſopra è ditto)
eſemplare, & ſcriuere de parola in parola, come, che è ſcritto, & come
ſarà ſtā publicato, niente aggiungendo, diminuendo, ò mutando, ec-
cetto della quantità delle ſpeſe, circa la qual ſia oſſeruado, come ſe fa al
preſente.

Et ſe'l farà trouado in alcuna Sententia eſſer ſtā azunto, diminuido, cor-
retto, ouer mutado alcuna coſa de quelle, che in Libro ſe contien, ſopra
il qual è ſtā notado, & publicado eſſa Sententia, eſſa Carta, ouer Inſtru-
mento de Sententia ſia de niun vigor. Ma ſe debbia dare cauo releuare
pontualmente come ſarà in eſſo Quaderno annottato a ſpeſe de eſſi Nodari,
ouer



C O N S V L T A

annotata, & publicata fuerit ipsa Sententia, sit ipsa Cartâ, siue Instrumentum Sententia nullius vigoris. Sed releuari debeat denuo punctualiter, prout erit in ipso Quaterno annotatum, ad expensas ipsorum Notariorum, vel scribarum. Et prædicta addantur in Capitularium omnium Iudicum, & Officialium Nostrorum, qui Sententiam ferunt, & faciunt. Et dicta Pars non habeat derogare actibus Iudicialijs præteritis, qui habeant locum sine ordine iuris.

Disordo non allegatus tempore placitî Primarij, non audiatur in appellatione, præterquam in Sententijs per puram absentiam, vel per interuenire, aut in Cognitis Possessionum. Conf. XXVI.

Consultum Maio. Conf. 1433. 4. Octobr.

Cum introducta sit quedam consuetudo, quòd postquam aliquis actus, aut aliqua Sententia est per Nostros Iudices, aut Officiales prolata, & aliquando laudata per Nostros Auditores Veteres Sententiarum, quibus spectat cognoscere de meritis Cause, euenit, quòd opponitur aliquis disordo qui nunquam tempore Placitationis Cause fuit allegatus, & pro tali disordine inciditur Sententia cum maximo damno, & destructione, tam eorum, quò debent habere, qui talibus medijs, & subterfugijs, affliguntur, quam etiam illorum, qui dare debent, qui finaliter denuò sententiati apud debita sua recipiunt multa damna, tam pro expensis, quam pro amissione temporis. Et pro communi bono, & honore Nostri Domini sit providendum, quòd Lites non ducantur in tantam longitudinem, & quodammodo in eternum.

¶ Vadit Pars, quòd de cetero postquam aliquis actus, aut aliqua Sententia per aliquos Iudices, aut Officiales lata fuerit propter aliquem disordinem, qui postea opponeretur, non possit incidi, vel annihilari, si ille talis disordo ante latam Sententiam non fuerit allegatus, & declaratus, sed illa talis Sententia, aut actus (non obstante aliquo disordine non allegato, vel declarato ut supra) obtineat firmitatem.

¶ Et addatur quoque, quòd huiusmodi disordines de cetero cognoscantur, & diffiniantur per auditores veteres, qui sicut cognoscunt de meritis Cause, ita cognoscant de disordinibus.

¶ Declaretur insuper, quòd hac Pars non se extendat ad eos, qui fuisent Iudicati, aut Sententiati per puram absentiam, nec ad illos, qui non vocarentur ad interneniendum in Lite, aut in Cause per præcepta, aut terminos, & etiam non se extendat ad Cognita Possessionum. Qua omnia sine commissa Nostris Auditoribus veteribus (sicut est dictum) postquam Sententia lata fuerit, aut alius actus Iudicialius. Et una res semel apprehata in Nostris Consilijs, à varijs Officijs non retrahatur.



ouer Scriuani. Et le preditte cose siano azonte nel Capitulare di tutti i Zudefi, & Officiali Nostri, i quali pronuntian, & fan Sententie. Et ditta Constitution non habbia à derogare à gl'Atti iudiciarij passadi, i quali habbian luogo senza ordine di rason.

In disordine non allegato al tempo del Placito primario, non sia alidido in Appellatione, eccetto in le Sententie per pura absentia, ouer per lo interuegnire, ouer ne i Cogniti delle Possessioni.

Conf. XXXI.

¶ Consulto de Maio. Conf. 1433. 4. Ottobre.

Essendo introdutta vna certa consuetudine, che dapoi, che alcun Atto ouer alcuna Sententia per i Nostri Zudefi, ouer Officiali hà pronunziata, & alcuna volta laudata per i Nostri Auditori Vecchi delle Sententie, ai quali appartien conoscare di meriti della Causa, l'intrauien, che se oppone qualche disordine, il qual mai al tempo che'l se piadezaua la Causa, non è stà allegado. Et per tal disordine vien taiada la Sententia con massimo danno, & destruttion così di quelli, che dieno hauere, e qual con tali mezi, & subterfugij se affligeno, & come etiam di coloro, i quali dieno dare primamente, sendo sententiadi, riceueno molti danni, così per le spese, come per il perdimento di tempo. Et sia per il commun beneficio, & honore della Signoria Nostra da proueder, che le Lite non sian menate in tanta longhezza, & per modo à dir in eterno.

¶ Deliberemo, che da mo auanti, dapoi, che alcun Atto, ouer alcuna Sententia per alcuni Zudefi, ouer Officiali sarà pronunziata; la non possi esser alcun disordine, il qual dopoi fossi opposto, esser taiada, ouer annullada, se quel tal disordine auanti il pronuntiar della Sententia non sarà stà allegado, & dechiarido, ma quella tal Sententia, ouer Atto (non obstante alcun disordine non allegado, ouer dechiarido vt supra) obtegna fermezza.

¶ Et sia ancora azunto, che simili disordini da mo auanti sian conosciudi, & diffinidi per gli Auditori Vecchi. I quali si come conoscono i meriti della Causa, così conoscano de i disordini.

¶ Sia ancora dechiarido, che questa Constitution non se estenda à quelli, che fossino stà zudegadi, ouer sententiadi per pura absentia, ne per quelli, che non fossino chiamadi interuegnire in la Lite, ouer Causa per i Comandamenti, ouer Termini, & etiam non se estenda à i Cogniti delle Possession. Le quale tutte cose sian commesse alli Nostri Auditori Vecchi (si come è ditto) dapoi, che la Sententia pronunziata sarà, ouer altro Atto iudiciario. Acciò, che vna cosa vna volta nelli Nostri Consigli approbata non sia da varij Officij retrattata.



C O N S V L T A

Mobilia Ecclesiastica non pignorentur, nec aliquo modo alienentur :
 Nec Possessiones aut Terrena affictari possint nisi per triennium ,
 & cum consensu Procuratorum suorum præterquam Agri-
 colis possint per quinquennium affictari. Alienari autem
 aliter non possint, nisi cum deliberatione Consilij
 rogatorum. Conf. XXVII.

¶ Sen. Conf. Rog. 1412. 27. October.

Cum supra omnia vera conscientia hominum esse debeat ad Curam Divi-
 ni cultus, & bonum, & utile Ecclesiarum, & sicut manifestè vide-
 tur per nonnullos Prælatos, Episcopos, Abbates, Plebanos, & alios Cle-
 ricos sæpe numero Pignorantur, Venduntur, aut dantur per alium modum
 res Ecclesiarum, videlicet Calices, Cruces, Libri, & alia Argentaria,
 vel pertinentia Ecclesiarum cum damno, & detrimento Ecclesiarum, & ve-
 recundia Terra Nostra.

¶ Vadit Pars, quòd quicumque prestauerit Pecuniam, & acceperit in
 Pignus, ac nomine Pignoris de cetero aliquas res Ecclesiarum, Cruces,
 Calices, & alia Argentarias, siue Libros, vel aliqua Paramenta Eccle-
 siarum, aut Monasteriorum fratrum, Monachorum, Monacharum, aut Cle-
 ricatum, siue vendiderit aliquam dictarum rerum, cadat in factò de
 Libris 25. pro Centenario eius quòd concesserit, aut exbursauerit. Et ul-
 terius perdat totam Pecuniam, quàm concessisset super talibus Pignori-
 bus, aut quàm soluisset pro dictis rebus Monasteriorum, vel Ecclesia-
 rum.

¶ Et Prælati, Episcopi, Abbatibus, Prioribus, Abbatissis, Pleba-
 nis, & alijs Clericatus non debeat dari aliquis fauor, nec auxilium, im-
 mo potius procedere, & providere contra ipsos, qui Pignorassent secundum
 quòd videbitur providendum.

¶ Et si per aliquam personam nomine predictorum foret Pignoratium ali-
 quid de predictis rebus Ecclesiarum, siue Monasteriorum cadat in illam,
 & eandem penam, in quam caderet ille, qui Pignoraret.

¶ Præterea, quia Pignorantur, siue dantur quotidie ad Affictum mul-
 ta Possessiones, & Terrena per ministratores Monasteriorum, vel Ec-
 clesiarum ad magnum tempus, & cum damno, & iactura Ecclesia-
 rum, aut venduntur, & obligantur diuersis modis. Ordinetur, quòd
 in posterum Possessiones, & Terrena per ministratores Monasteriorum, vel
 Ecclesiarum non possint ullo modo, vel ingenio, seu forma dari ad Affictum
 ultra quàm per Tres Annos, & nisi cum consensu Procuratorum Ecclesia-
 rum, vel Monasteriorum sub tali pena, quòd tale pactum non valeat. Sed
 cadat, qui accepisset ad Affictum per se, vel per aliam mediam personam
 Possessionem, ac Terrenum de Libris quingentis in suis proprijs bonis. Sal-
 uo si affictarentur personis Villarum, quæ acciperent pro laborando personali-
 ter ipsas Possessiones, aut Terrena. Et hoc possit fieri solum per tempus ab
 Annis quinque infra.

¶ Et

Li Mobili de Chiese non se possano impegnare, ne per alcun modo alienare, ne le Possessione, ò Terreni se possano affittare per più di Tre Anni, & con consentimento di soi Procuratori, eccetto, che alli Agricoltori possi per 5. Anni esser affittadi. Mà altramente alienare non se possano, se non con deliberation del Consiglio de Pregadi.

Conf. X X V I I.

¶ *Senat. Conf. de Pregadi. 1412. 27. October.*

Conciosia, che la vera conscientia di huomini sopra ogni cosa debbia alla cura del culto Diuino, & al ben, & vtile delle Chiese. Et come manifestamente appare per alcuni Prelati, Vescoui, Abbati, Piouani, & altri Chierici spesse volte vien Pignorade, Vendute, & date per altro modo le cose delle Chiese, cioè Calici, Croce, Libri, & altre Arzentarie, ouer cose pertinente alle Chiese, con danno, & detrimento delle Chiese, & vergogna della Nostra Terra.

¶ Deliberemo, che qualunque impresterà Denari, e torrà in Pegno, & in nome de Pegno da mò auanti alcune cose de Chiese, Croce, Calici, & altre Arzentarie, ouer Libri, ò alcuni Paramenti di Chiese, ouer de Monasteri de Frati, Monachi, ò Monache, ouer de Chiericati, ouer venderà alcuna de ditte cose, casca in fatto de Lire 25. per Centenaro di quello, che l' hauera imprestado, ouer hauera esborfado. Et oltre di ciò perda tutti i Denari, che lui hauesse imprestado sopra tali Pegni, ouer, che l'hauesse pagadi per ditte cose di Monasterij, ouer di Chiese.

¶ Et dar non se debbia alcun fauor, ne auxilio ai Prelati, Vescoui, Abbati, Priori, Abbatisse, Piouani, & altri Chierigadi, anzi più presto procedere, & prouedere contra quelli, che haueseno impignorado, secondo, che parerà, & se debbia prouedere.

¶ Et se in nome di preditti fosse per alcuna persona pignorado alcuna delle preditte robbe de Chiese, ouer Monasterij, casca in quella, & istessa pena, alla qual cazeràue colui, che impignorasse.

¶ Ancora perche il vien Pignorado, & dato ogni zorno ad Affitto molte Possession, & Terreni per i ministradori di Monasterij, ò Chiese, ouer s'Affittano a gran tempo, & con danno, & iattura delle Chiese, ouer se venderlo, ò se obligano per diuersi modi. Sia ordinado, che per lo auuegnir le Possession, e Terreni per i Ministradori di Monasterij, ò Chiese, non si possa per alcun modo, ò inzegno, ò forma esser date ad Affitto per più, che tre Anni. Et questo se non con consentimento di Procuratori delle Chiese, ouer Monasterij sotto tal pena, che tal patto non vaglia. Mà colui, che hauesse tolto la Possession, & Terreno per se, ò per altra persona mezana ad Affitto, cada alla pena de Lire 500. ne i soi proprij Beni. Eccetto se le fosseno affittate a persone di Villa, le qual tollano per laorar personalmente esse Possession, ò Terreni. Et questo possi esser fatto solamente per il tempo da Cinque Anni in zofo.

¶ Et non possa etiamdio tale possessione, ò terreni esser venduti, translata



C O N S V L T A

¶ Et insuper non possint Possessiones tales, vel Terrena Vendi, transacta-
ri, alienari, aut donari, nisi cum Consilio, & deliberatione huius Consilij
rogatorum. Et intelligantur hac in Venetijs, & extra, & in quibuscumque
Terris, & locis communis Venetiarum.

¶ Qua omnia committantur inquirenda, & examinanda Aduocatoribus
Communis sapientibus super Monasterijs, & Prouisoribus Communis, quibus
primo fuerit facta accusa, qui habeant libertatem super hoc habentes partem,
ut de alijs suis Officijs. Non reuocando propterea aliquam maiorem Scriptu-
ram, qua reperiretur super hoc.

¶ Et pro Maiori firmitate, & obseruatione Nostra intentionis ex nunc
captum sit, quòd omnes illi, qui concessissent Pecuniam super Argentarijs,
Libris, & alijs Paramentis Monasteriorum, aut Ecclesiarum, debeant fe-
cisse se scribi ad Cancellariam Nostram infra unum Mensem die captiouis
presentis Partis, sub pena perdendi totam Pecuniam, quam concessissent
Monasterijs, aut Ecclesijs suprascriptis. Et debeat cridari praesens Pars in
locis solitis, ut sit omnibus manifestis.

Qui vniformem Pensionem per Annos 50. soluerit, nec constari poterit, an
iure Locationis id fuerit praesumatur Liuellus, & qui per 40. Annos
aliquid cognouerit ab Ecclesia sub vniformi Pensione, debeat
inuestiri. Conf. X X V I I I.

¶ Sena. Conf. Rog. 1451. 23. December.

Casus In
Excell. Cōf.
1499. &
151. & lit.
Duc Excell.
1465. & 1438.
& 1498. &
Duc lit. 1495
& 1497.

SI quis possederit in futurum per Annos 50. continuos, & soluerit vniam
certam Pensionem vniformem continuam, licet non appareat an de iure
Livelli, vel Locationis soluerit, nec de hoc constare possit per formam Pu-
blicam, aut alio modo, aut presumptione, quòd in tali dubio intelligatur,
quòd talis persona soluerit iure Livelli, & quod ex talibus continuis solu-
tionibus vniformibus praesumatur esse Liuellus, & sic possit, & debeat in-
uestiri de eo, ut Liuellarius.

¶ Item quòd illi, qui recognouerint aliquid ab Ecclesia per spacium 40.
Annorum sub vniformi pensione, debeant inuestiri ab ipsis Ecclesijs sub forma
supradicta, prout ius disponit.

Præmissis solemnitatibus Terræ, & quieta quinquennali Possessione secu-
ta, postea non audiantur contra Venditionem Possessionem apponen-
tes, nisi manifestus dolus emptoris apparuerit. Si verò ante
quinquennium contigerit Venditionem rescindi soluat
emptori quicquid impenderit, antequam de Posses-
sione extrahatur. Conf. X X I X.

¶ Conf. Maio. Conf. 1413. 29. December.

CVm multa fraudes, & deceptiones committantur in facto Possessionum
qua Venduntur in tantum, quòd homines ementes nesciunt scire intelligere
quia



slatà, alienà, ò donà, eccetto che con consultation, & deliberation de questo Consejo de Pregadi. Et se intendan queste cose in Venetia, & fora di Venetia, & in qualunque Terre, & luoghi del Commun di Venetia.

¶ Le qual tutte cose sian commesse ad inquirere, & terminare à i Auogadori di Commun, à Sapienti Sopra i Monasterij, & à i Proueditori di Commun à cui farà primamente fatta l'accusa. Iquali habbia sopra ciò libertà, hauendo la parte che i han de gli altri soi Officii. Non reuocando però alcuna mazor scrittura, la qual se trouasse sopra di questo.

¶ Et per mazor fermezza, & offeruantia della intention nostra da mo auanti sia statuido, che tutti quelli che haueffeno prestà dinari sopra Arzentarie, Libri, & altri Paramenti delli Monasterii, ò delle Chiesie se debbian hauer fatto scriuer alla Cancellaria nostra infra un mese dal dì della deliberation della presente constitution, sotto pena di perdere i denari i quali haueffeno à i Monasterii, ouer Chiesie sopra scritte imprestadi. Et la presente constitution debbia esser stridada ne i luoghi consueti, acciò che la sia à tutti manifesta.

Quello, che hauerà per anni 50. pagado una pension uniforme ne se potrà constar sel sia per rason de fitto, ò no, se presuma esser liuello. Et chi hauerà cognosciu per anni 40. sotto vniforme pension della Chiesa alcuna cosa se debbia inuestire. Conf. XXVIII.

¶ Sen. Conf. di Pregadi 1451. 23. Decembre.


SE alcun hauerà possesso nell'auegnire per anni 50. continui, & hauerà pagado una certa continua vniforme pension, ben chel non appara se per rason de liuello, ò de location l'habbia pagado, ne se possa di questo constare per alcuna forma publica, ò per altro modo, ò per presumption, che in tal dubio s'intenda, che tal persona habia pagado per rason de liuello, e che per tali pagamenti vniformi se presuma esser liuello, & così possa, & debbia esser inuestido come liuellario.

¶ Ancora quelli, che haran recognosciudo alcuna cosa della Chiesa per spacio di 40. anni sotto vniforme pension debbian esser da esse Chiesie inuestide, sotto la topraditta forma, sicome la rason dispone.

Poi che saran fatte le solemnità della Terra, & seguita la possession per anni cinque non sian al di di quelli che opponeranno alla vendita delle Possessioni, eccetto se appapirà manifesto dolo del Comprador. Et se l'occorresse, che auanti li anni cinque la vendita se taiasse, il Compradore non sia mai tratto de possession, fina che li sarà pagado ciò che l'harà speso. Conf. XXIX.

¶ Consulto del Mazor Conf. 1413. 29. Decembre.

CONciosia, che molte fraude, & inganni se commettano nel fatto delle Possession, che se vendeno, in tanto che li huomini, che comprano se sano intendere. Perche dapoi hauuto, & seguito l' instrumento della notitia con i muodi, stridatione, & solemnitate consuete, & con la



C O N S V L T A

quia post habitam, & secutam notitiam factam cum modis, stridationibus, & solemnitatibus solitis ac cum subscriptione D. Ducis, & facta solutione ipsius proprietatis, per nonnullos deinde tentatur cum diuersis astutiis de interrumpendo prafatas notitias inuento colore, quod cognitum non sit benefactum alicui propinquo, vel lateraneo, aut reperto testamento aliquo, propter quod dicta possessio vendi non poterat, vel aliter diuersimodè, quod quidem toto tempore venditionis, vel inuestitionis dicta possessionis nunquam allegatum fuerat, nec dictum.

¶ Vadit pars, ut obuietur huiusmodi fraudibus, & erroribus, quod postquam quis habuerit, vel de cetero habuerit proprium, & notitiam quietam securam cum ordinibus consuetis, in qua Ser. D. Dux se subscripserit & habuerit securitatem solutionis dicta possessionis, ac habuerit, & tenuerit ipsam possessionem à 5. annis supra non valeat, neque teneat oppositio aliqua que fieret dicta notitia, dummodo videatur, quod in ipso facto non fuerit commissus dolus, & manifesta malitia ex parte emptoris, & fuerit cum iuramento solutionis, ita tamen quod in stridis de dictis possessionibus fiendis per Pracones in Platea S. Marci, & in Scalis Rivoalti, & in Ecclesia, ubi erit posita dicta possessio, dicta strida fiant congruis, & debitis horis cum aderit multitudo personarum in dictis locis, & in Ecclesiis in celebratione Missarum Maiorum, ut consuetum est fieri per ipsos, Pracones, qui Pracones sub pena librarum centum, & priuationis Officii pro qualibet vice, qua contra factum fuerit per ipsos teneantur, executum fuisse (prout dictum est superius) cuius pena medietas sit Aduocatorum Communis, quibus hac committantur. Et si fuerit accusator pena diuidatur per tertium, & teneatur de credentia.

¶ Et si infra dictum spatium 5. annorum cognosceretur, quod venditio istarum Possessionum deberet renocari, non renocetur dicta vanditio nisi prius ille, ad quem spectabit dicta possessio, restituat dicto emptori totum pretium, quod soluisset, & expensas, & pretium totius fabrica, quam in ipsa possessione fecisset.

Quod emptoribus Possessionum à Cameris, antequam expellantur, satisfiat de pretio emptionis, & melioramentis, si incisio sequatur. Conf. XXX.

¶ Sena. Conf. Rog. 1446. 6. Maii

V Adit pars, quod illi, qui de cetero ement à Cameris Nostrarum Terrarum aliquas Possessiones, & bona, & tales vendita intromitterentur, siue inciderentur per Officium Aduocatorum Nostri Communis, vel Auditorum sententiarum, quod, seu aliud Officium, quod primo emptores prafatarum possessionum, & bonorum venditorum habere debeant pretium, siue precia, quibus tales Possessiones, & bona emissent. Et expensa, siue melioramenta, quod in ipsis bonis, & Possessionibus fecissent, antequam extrahantur, & priuentur de Possessionibus dictorum bonorum, & possessionum sicut est conueniens, & honestum. Et prafens pars renocari non pos-

Vide parte
1572. 7. Se-
ptem. in Ro-
ga & 1508.
& 3. August.
1529.

C
no in
Com
che p
debbi
banice

sottoscrizione de Messer lo Dose, & dappoi fatto il pagamento de essa proprietà, vien dappoi per alcun con diuerse astutie intentado d'interrumpere le prefate notitie, trouando colore, che il cognito non sia sta ben fatto ad alcun propinquo, ò laterano, ouer trouando alcun testamento, per lo qual ditta Possession non se habbia possuto vendere, ò altramente, per diuersi modi. La qual cosa in tutto il tempo della inuestition de ditta possession mai non è sta allegado nè ditto.


¶ Constituiamo per calon de obuiare a simile fraude, & errori, che dappoi che alcun hauerà hauuto, ouer da mo auanti hauerà lo Instrumento del proprio, & della notitia quieta seguita con li ordini consueti, in la qual il Serenissimo Messer lo Dose se heuerà sottoscritto, & hauerà habuto segurtà del pagamento de ditta Possession, & hauerà habuta, & tegnuta ditta possession oltra anni cinque, non vaglia, ne tegna alcuna opposition, la qual fosse fatta à ditta notitia, pur che l'appara, che in esso fatto non sia sta com nesso dolo, & manifesta malitia dalla parte del Comprador, & sera sta fatto con il Sacramento del pagamento. In modo però che nelle stride de ditte Possession che se dien fare per i Commandadori in Piazza di S. Marco, & in le Scale de Rialto, & in la Chiesa doue ditta Possession fara posta, ditte stride sian fatte à hore conueniente, & debite, quando ne i ditti loghi sarà moltitudine di persone, & in le Chiese nel celebrare delle Messe Maggiore, come per essi Commandadori se consueta fare. I quali Commandadori sotto pena de lire cento, priuation de l'Officio, cadauna volta nella qual per essi fera contrafatto, siano tegnudi hauer essequido quanto è ditto di sopra, la mità della qual pena sia de li Auogadori di Commun, alli quali queste cose sian commesse. Et sel ne sarà accusatori, la pena sia per terzo diuisa, & sian tegnudi de credenza.

¶ Et se infra ditto spatio di anni cinque se conoscesse, che la vendita de queste Possession se douesse reuocare, non sia reuocada essa vendita, se colui, a cui appartegnirà ditta Possession, prima non restituirà à ditto Comprador tutto il precio, che l'hauesse pagado, e le spese, & il precio di tutta la fabrica, che hauesse fatta in ditta Possession.

Che'l sia satisfatto ai Compradori delle possession dalle camere, el precio della compra, & i meioramenti, auanti che sian espulsi, seguendo alcun taio de esse. Conf. XXX.

¶ *Sen. Conf. di Pregadi 1446. 6. Mazo.*

Constituiamo, che quelli, i quali compreranno da mo auanti dalle camere delle nostre terre alcune possessione, & beni, & tale vendite fossino intramesse, ò fossino tagliade per l'Officio de li Auogadori nostri de Commun, e de li Auditori delle Sententie, ouer per alcun altro Officio, che primo i Compradori delle prefatte possession, & beni venduti hauer debbiano il precio, ouer precii, con i quali haueseno tale possessione, & beni compradi. Et le spese, ouer megloramenti, le quale i haueseno in



C O N S V L T A

*non possit suspendi, vel aliter declarari, sub pena ducatorum quingentorum
cuilibet ponenti, vel consentienti in contrarium.*

Ementes cum solemnitate Terræ, ac Supragastaldionibus, ali-
quo casu non possint expelli, nisi solutis pretio, impensis,
& melioramentis.

Conf. X X X I.

¶ Consultum Maior. Conf. 1473. 5. Decembris.

Vide partē
1523. 17.
Nouemb. in
Rogatis, &
1515. 11.
M. C. Rog.

Adde parte
1418. 29.
Dec. 1446.
6. Mail. ante
scriptas,

Cautum est per Nostras Leges, ut à nemine, qui à Cameris, & Officiis nostris aliquam possessionem intus, vel foris emat, possessio, aut alia res vendita, aut ex manibus eius aliqua incisione, vel actu extrahi possit, priuarique illa, nisi prius pecunia exbursata sibi fuerint cum integritate restituta, & de Possessionibus, & Bonis, quam per Supragastaldiones sub nomine Serenif. D. Ducis venduntur, facta est aliquando dubitatio, & per Consilia in utrumque modum declaratum, & propterea ad remouendam in posterum omnem dubitationem, & pro seruanda dignitate Nostri Domini in personam D. Ducis representata; additum sit ad cap. 2. promissionis correctum, & declaratum, quod ementes ab Officio Supragastaldionum seruatis ordinibus Terra, sint ad illam eandem conditionem, ad quam per Leges Nostras sint illi, qui emunt ab Officiis, & Cameris Nostris, ut scilicet res, quas emerint cuiuscumque illa fuerint conditionis, & qualitatibus ex manibus ementium aliqua ratione, forma, vel modo extrahi non possint, vel debeant, nisi cum integritate emptoribus supradictis prius restituta fuerint pecunia, quas pro precio, & causa dictarum rerum emptarum tam in prima emptione, quam in melioramentis, postea factis exbursauerint. Sicut etiam magnopere est honestum, & aequum, ut illi, in quos pecunie peruenissent, compellantur ad effectualem exbursationem earum per omnem viam, & modum.

¶ Verum declaretur, quod antequam veniatur ad venditionem alicuius possessionis de foris, fieri debeat proclamatio tam Venetiis, quam in loco, ubi sita fuerit talis possessio, & notificari venditio de ea facienda per dies 8. antequam vendatur, ut omnibus detur facultas, & commoditas ostendendi ius, seu iura quod, & qua in eis haberent, saluis semper legibus loquentibus in fauorem Ecclesiarum, Pupillorum, & dotium reseruandarum.

¶ Item unusquisque, in cuius manus pecunia ex re vendita exacta peruenitura fuerint, obligetur, & debeat priusquam pecunias ab Officio accipiat, prestare bonam fideiussorem per unum saltem annum de restitutione ipsarum pecuniarum casu quo fuerint aliqua ratione restituenda.



esse Possessione fatte auanti, che i siano estratti, & priuadi del possesso de ditte Possessione, & Beni, come conueniente, & honesto. Et la presente Parte reuocar non se possi, e suspendere, ò altramente dechiarire sotto pena de Ducati Cinquecento à qualunque, che mettesse Parte, ò consentisse in contrario,

*I Compradori con le Solennità della Terra dai Sopra Gastaldi non possano esser
expulsi, se'l non li sarà pagado il Precio, le Spese, & Meioramenti,
Conf. X X X I.*

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1474. 5. December.*

PER le Nostre Leze è prouisto, che da niun, che dalle Nostre Camere, & Officij Nostri comprará alcuna Possession di dentro, ò di fora, possa esser tratta la Possession, ò altrá cosa venduta per alcun Taglio, ouer Atto, ne priuado d'essa, se prima i Denari sborsadi non li faran con integrità restituidi. Et alcuna volta s'è fatta dubitation delle Possession, & Beni i quali per i Sopra Gastaldi sotto nome del Serenissimo Messer lo Dose son vendute, & per i Consigli in l'vno, & l'altro modo dechiarido. Et perciò à cason de remouere per lo auuegnir ogni dubitation, & per conseruar la dignità della Signoria Nostra nella persona di Messer lo Dose rappresentata. Sia azonto al Capitolo 11. della Promission, Corretto, & dechiarido, che i Compradori dall'Officio di Sopra Gastaldi sendo seruado li Ordini della Terra, siano à quella medema condition alla qual per le Leze Nostre son quelli, che comprano dalli Officij, & Camere Nostre, cioè, che per modo alcun le cose, le quale i han comprado, sian de qualunque condition, & qualità se voglia, non possa, ouer debbia per alcuna rason, forma, ò modo esser delle man lor estratta, se primo i Denari, i quali per il precio, & cason de ditte cose comprade, così in la prima Compreda, come in li Meioramenti dopoi fatti haueranno esborsadi, non seran ai sopradetti Compradori con integrità satisfatti. Come etiandio è grandemente iusto, & honesto, & quelli, nei quali i Denari fossen peruegnudi, siano per ogni via, & modo astretti ad effettual esborsation de quelli.

¶ Ma sia dechiarido, che auanti, che'l se vegna alla Vendition di alcuna Possession di fora, far se debbia la Proclamation, così in Venetia, come nel Luogo, doue tal Possession è situata. Et notificar se debbia la Vendition, che de essa se die far per giorni 8. auanti, che la sia venduta. A cason; che'l se dia habilita, & commodità à tutti de dimostrar la rason, ouer le rasoni, se elli alcuna, ouer alcune ne haueffenò in quelle. Saluando sempre mai le Leze disponente in fauor delle Chiese, Pupilli, & Dote, che se die resseruare.

¶ Ancora cadaun, in man del qual i Denari della cosa venduta estratti fosseno per douer vegnire, sia obligado, & debbia auanti, che il reccua i Denari dall'Officio, prestare bona Piezaria almen per vno Anno de restituir ditti Denari in caso, che per rason alcuna se douerero restituir.



C O N S V L T A

Quòd Auditores Sententias, in quibus habent auctoritatem, nisi audita, vel saltem citata parte suspendere non possint, neque cum Consilijs. Conf. XXXII.

¶ Consultum Maio. Conf.

Tributa est Serenissimo D. Duci potestas suspendendi Sententias per duos Menses. Et tamen ultra hoc tempus suspenduntur etiam multotiens per Auditores, & cum Consilijs, & sine Consilijs. Quòd est de directo contra libertatem D. Ducis non valentis dari facere Sententijs predictis debitam executionem iuxta formam arbitrij, & promissionis sue. Et sunt huiusmodi suspensiones, ut plurimum inaudita altera parte.

¶ Propterea capium, & Statutum sit, quòd per Auditores superscriptos fieri de cetero aliqua suspensio alicuius Sententia non possit, vel cum Consilijs, vel etiam sine pro tempore, quo libertatem habent suspendendi, nisi audita, vel saltem citata altera parte.

Fugitiuus teneatur infra 5. dies Libros suos, computa, & omnia sua bona Supra Consulibus portasse, & sic per Mensem affidetur, quo inuito, si non fuerit concors cum Creditoribus, Supra Consules id curent cum Creditoribus, & Consilio de XL. fidam prorogantes. Conf. XXXIII.

¶ Consultum Maio. Conf. 1395. 28. Marzo.

VAdit Pars, quòd quicumque an fugerit de cetero de Venetijs cum bonis, & habere aliorum, teneatur infra quinta dies fugam suam immediate sequentes presentari fecisse Nostris Officialibus Supra Consulibus veros, & restos Quaternos, & Scripturas omnium suarum rationum, & Computorum, ac integraliter omnia bona sua, qua per quemcumque modum fuerint in suo arbitrio, & potestate possendi facere presentari, ita quòd sibi nullam faciant reservationem. Qui Supra Consules debeant, & teneantur suo debito Sacramenti, ad quod sunt ex Officio astricti, ipsa computa, rationes, & bona penes se habere secreta. Et si hoc fecerit tunc ille talis fugitiuus (quem considerandum est fugisse pure ex sola impossibilitate, & non fraudolenter, nec facta ad usurpandum bona aliena) affidari debet secundum usum per unum Mensem immediate sequentem, infra quem habeat libertatem possendi se concordare cum suis Creditoribus quam melius poterit.

¶ Et si infra dictum terminum non poterint esse concordantes, tunc (quod pius est dare subventionem istis talibus, qui nisi coacte fugiunt) committatur dictis Supra Consulibus, in quorum manibus erit tota conditio talis fugitini, quòd debeat procurare, tractare, & tenere modum toto posse deponendo ipsum in concordio cum dictis suis Creditoribus, per illum modum,

Suppl. vel in
P. 455. 20.
Og. C. Rog.

Vide part.
671. 27. Feb.
M. C. 1391. 18
Jun. M. C.
1425. 25. sept.
M. C. & 1423
26. Martij
M. C.

L
in
di.
for
qu
far
So
qu
de
cor
ne
per
ter/
cofa
affo
qua
rare
lo in

Che i Auditori non possano suspendere le Sententie. nelle qual elli han autorità se non aldita, ò saltem cità l'altra parte. Conf. XXXII.

¶ *Consulto del Mazor Consejo.*

L'E attribuida auctorità al Serenissimo Messer lo Dose di suspendere le Sententie per doi Mesi. Et tamen oltra questo tempo molte volte son etiamdio suspeſe per i Auditori, & con i Consigli, & senza i Consigli, la qual cosa è de diretto contra la liberta di Messer lo Dose, non possendo far dare debita esecution alle Sententie predite iusta la forma dell'arbitrio, & promission sua. Et queste tal suspension se fanno le più volte senza aldire l'altra parte.

¶ Per la qual cosa sia deliberado, & statuido, che'l non se possa da mò auanti per i Auditori soprascritti far alcuna suspension di alcuna Sententia, ò con i Consigli, ouer etiamdio senza i Consigli per il tempo, che loro hanno liberta di suspendere, eccetto hauendo aldido, ouer almen sendo citata l'altra parte.

Il fuggitiuo sia tegnudo infra cinque giorni portare ai Sopra Consoli i soi Libri, Conti, & tutti i soi Beni, & così sia per vn Mese affidado, dapoì il qual Mese, se elli non saran concordi con i Creditori, i Sopra Consoli dien cercare tal Accordo con i Creditori, & Quarantie, e prolongarli la Fida. Conf. XXXIII.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1395. 28. Marzo.*

Deliberemo, che qualunque fugirà da mò auanti di Venetia con i Beni, & hauere de altri, sia obligado infra giorni cinque subsequenti immediate dopoi la fuga sua, hauer fatto appresentare ai Nostri Officiali di Sopra Consoli soi veri, & iusti Quaderni, & Scritture de tutte le sue rason, & de tutti i soi Conti, & integralmente tutti i soi Beni. I quali per qualunque modo se retrouaran esser in suo arbitrio, & liberta de poderle fare appresentare, in modo che'l non se faza alcuna resseruation. I quali Sopra Consoli debbiano, & sian tegnudi sotto debito de Sacramento, al qual per l'Officio suo i son astretti hauere essi Conti, rason, & Beni arente de sè secreti. Et se questo farà, all'hora quello tal fuggitiuo (il qual se die considerare esser fuggido per sola impossibilita, & non fraudolentemente, ne fitramente per vsurpare i Beni alieni) affidarsi debbia secondo l'vsanza per vn Mese immediate sequente. Infra il qual Mese l'habbia liberta di poterſi concordare con i soi Creditori al meglio che'l potrà.

¶ Et se infra ditto termine i potrà esser concordi, all'hora (perche l'è cosa pietosa dare subuention a quelli tali, i quali non fuggeno se non afforzatamente) sia commesso ai Zudesi Sopra Consoli, in man di quali sarà tutta la condition de tal fuggitiuo, che i debbian procurare, trattare, & tegnir modo a tutto suo podere de mettere quello in accordo con diiti soi Creditori per quello modo; & con quelli



C O N S V L T A

modum, & cum illis Pactis, Terminis, & Conditionibus; qui, & qua rationabilia videbuntur, & honesta pro utraque parte.

¶ *Faciendo hoc semper cum voluntate maioris partis Creditorum Auarum, & Consil. XL. in quo vocati debeant alij Creditores, qui nolent consentire concordio suprascripto, secundum usum.*

¶ *Et possendo in isto casu concordij prorogare assidam dicti fugitivi, & aperire Creditoribus conditionem suam in toto, & in parte, secundum quod eis utile, & bonum videbitur pro bona conclusione accordij antedicti.*

Nemo possit cum Creditoribus concordari, nisi habuerit ultra duo Tertia Creditorum approbatorum, & duo Tertia Consilij XL.

Conf. X X X I V.

¶ Consultum Consil. de XL. 1441. 28. April.

V *Adit Pars, quod sicut Supra Consules, & Consules concordant tales asportatores per fugas volentes medietatem Creditorum, ita de cetero nemo predictis possit concordari, nisi ultra duo tertia verissimorum, & approbatissimorum Creditorum voluerint, & subscripserint se in pactis petitis.*

¶ *Item sicut Pars erat capta habendo ultra medietatem Consilij, ita de cetero Pars non sit capta, nisi habuerit ultra duo Tertia Consilij de XL. Congregatis 30. & inde supra.*

V *no ex tribus arbitris non veniente, aut refutante, duo possint concordare iudicare. Et si duobus electis cum auctoritate suscipiendi tertium iam nominatum, alter duorum refutauerit, qui remanserit assumere Tertium, & cum eo iudicare potest.*

Conf. X X X V.

Consultum Maio. Consil. 1433. 1. Septemb.

C *um Ordini de Iudicibus arbitris quotidie contra fiat per aliquas indirectas vias in dispendium, & damnum maximum illorum bonorum hominum, qui per viam arbitrorum, & communium amicorum cupiunt Liti- bus, & discordijs finem dare.*

¶ *Vadit Pars, quod pro compromissis hucusque factis, & qua de cetero fient tam de iure, & de facto, quam de iure tantum, pro quibus tres Iudices concordantes, aut duo tantum concordantes habent arbitrium sententiandi, licet unum Iudicium ad preces alicuius non veniat, aut renunciet compromisso iam sibi recepto, sed duo concordantes possint (non obstante absentia, vel refutatione tertij) diffinire, & terminare in causa, sicut eorum conscientijs per arbitrium sibi datum videbitur, & quodcumque per libertatem sibi datam factum fuerit per duos eorum, valeat, & aliqua exceptio, vel obiectio, que fieret contra id, quod dicti duo fecissent iuxta suum arbitrium, non possit allegari.*

¶ Et

Vide partem
R 322. 8. OR.
M. C. &
1433. 20. OR.
Mai. Conf.

C
bon
dar
ava.
qua
sent
vegi
ran,
& ter
rera.
lido,
che i
flecter

li patti, termini, & conditione, i quali, e la quale pareran rafonevole, & honeste per l'una, & l'altra parte.

¶ Fazando sempre questo con volontà della mazor parte di soi Creditori, & del Conseio di 40. nel qual dien esser chiamati li altri Creditori, i quali non voleffeno consentire al soprascritto concordio secondo l' vfanza.

¶ Et possendo in questo caso di concordio prolongar la fida de ditto fugituo, & manifestare a i Creditori la sua condition in tutto, & in parte secondo che à loro utile, & bono per la conclusion de l' anteditto concordio parera.

Niun possi esser con i Creditori accordado, sel non hauerà oltra li doi terzi di Creditori approuadi, & oltra li doi terzi aella Quarantia.

Conf. XXXIV.

¶ *Conf. de Conf. de XL. 1441. 28. Aprile.*

DEliberemo, che sicome i Sopraconsoli, & Consoli concordano tali asportatori per fuga volendo la mità di Creditori, cosi per l'auegnire niun di preditti possi esser accordado, se oltra i doi terzi di verissimi, & approbatissimi Creditori non voran, & se sottoscriueran ne i patti domandati.

¶ Anchora come l'era ottegnuda la parte hauendo oltra la mità del Conseio, cosi per l'auegnire non se intenda la parte esser ottegnuda, sel non hauerà più de doi terzi del Conseio di Quaranta congregado al numero di trenta, & da li infuso.


Se de tre Arbitri vno non vegnirà, ò refuderà, i doi sendo concordi possan Zudegare, Et se essendo delli doi con auctorità de ass. merc il terzo già nominato, vno di doi refuderà, il restante possa assumere il terzo, & con esso lui Zudegare. Conf. XXXV.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1437. 1. Settembre.*

Conciosia che ogni zorno a l'ordine di Zudefi arbitri, per alcune indrette vie se contrafaza, in dispendio, & maximo danno di quelli boni huomini, i quali per via di Arbitri, & di communi amici desiderano dar fine alle lite, & discordie.

¶ Constituiamo, che per i compromessi in fina quà fatti, & che da moauanti si faranno cosi de iure, & de facto, come de iure tantum, per i quali tre Zudefi concordi, ouer doi solamente concordi hanno arbitrio di sententiare, benche vno de i Zudefi per preghi d' alcuna delle parte non vegna, ò refudi al compromesso già per lui accettado, mà li doi altri seran, possano (non obstante la absentia, ò refutazion del terzo) diffinire & terminare in causa, come alle lor conscientie per l'arbitrio à lor dato parera. Et tutto quello che per la libertà à loro data da essi faranno, sia valido, & alcuna exception, ouer obiettion, che fosse fatta contra quello, che i ditti doi secondo la forma del suo arbitrio, hauessero fatto, non possi esser allegado.

¶ Et se



¶ Et si fortassis in compromisso fuerit alius unus iudex pro parte cum conditione, quod si non fuerint concordēs, ambo concordēs accipere debeant unum tertium iam nominatum in compromisso. Si forsan aliter amborum noluerit amplius audire causam, aut refutabit arbitrium, tunc alter iudex audire debeat simul cum tertio, & quodcumque latum fuerit per illos iusta libertatem arbitrii sibi dati, sit firmum, nec valeat obiectio, qua fieret contra. Saluo semper ordine de compromissis, qua sunt de iure, & de facto capto in 1433. de mense Octob. Et addatur hac pars in capitulari iudicium nostrorum, ad quos pertinet.

Error arbitri in parte sententiæ, non eam totam, sed in ea tantum parte, qua errasse arbiter asseruerit reuocat.

Consil. XXXVI.

¶ Consultum Maior. Conf. 1444. 10. Maii.

Supp. ut in
part. 2 466.
18. Martii
1473 17 se-
pte in 1473.
10. Octob. &
1543. 10.
Maii, M. C.

Cum pro sedandis discordiis Ciuium factus fuerit ordo de compromissis, qui si seruaretur secundum intentionem, esset res optima, & salutifera causa remouendarum differentiarum, & litium, qua aliquando in nostro Palatio per aliquos cautellosos fiunt immortales. Et quoniam ordini predicto contra sit per quandam nouam cautellam. Nam cum in fine illius ordinis dicatur, quod iudices Palatii ratificent sententias ipsorum arbitrorum, nisi arbitri predicti, vel eorum aliquis diceret in iudicio cepisse errorem: & occurrit aliquando, quod postquam arbitri posuerunt finem longhis litibus, & longhis differentiis, cum ad ratificationem deueniendum est, si unus arbitrorum, aut pro complacentia alicuius partium, aut pro alia causa dixerit se cepisse errorem (etiam si esset in quadam parua particula) omnes alia partes sententia, qua cognita, & indicata sunt bene stare, & bene indicata esse, ex illo paruo errore, qui ab uno iudicium allegatur, reuocantur, & lites, & discordia, qua diesopite sunt, suscitantur de nouo. Necessesse est super hoc prouidere.

¶ Vadit pars, quod de cetero si quis iudicium arbitrorum anse ratificationem sententiam dixerit in iudicio se cepisse errorem in aliqua parte sententia, Iudices Nostri, & Auditores possint in illa parte erroris iudicare, & facere sicuti pro suo Officio videbitur. Sed in aliis partibus sententia arbitrorum sit firma, praterquam in parte predicta. Et sit ista pars ligata cum stricturis, & conditionibus contentis in parte de compromissis, & mittatur ad iudicium Palatii, & ad Auditores quos spectat. Reseruata tamen auctoritate, & libertate Officij Aduocatorum Communis tam in hac parte, quam etiam in alia arte de compromissis in totum, & per totum.

se
ma
un
ho
ser
to
eli
ma
ne
pic

C
ca
leak
the
lax
ra
de
che
fere
per
lo
te
zude
son
di
ni
la
ra
part
te
de
tre
p
Et
fia
la
leza
Audit
de
de
in
l'al



¶ Et se per auantura vno Zudese per parte sarà eletto nel compromesso con condition, che se elli non saran concordi, essi doi con cordeuolmente debbia assumere un terzo già nel compromesso nominado. Se forse un de essi doi non vorrà più oltra aldir la causa, ò refuderà l'arbitrio, all' hora l'altro Zudese debbia aldir insieme con il terzo, lo qual per terzo sarà nel compromesso nominado. Et tutto quello, che per quelli secondo la libertà de l'arbitrio a lor dato sarà pronuntiado, sia fermo, ne vaglia alcuna obiecttion, che li fosse fatta in contrario. Saluando sempre mai l'ordine di compromessi, i quali si fanno de iure, & de facto statui to nel 1433. del mese di Ottobre. Et sia assunta questa constitutione ne i Capitulari de i Zudesi Nostri, a i quali l'appartien.

Lo error de l' arbitro tolto in parte della sententia non reuoca quella in tutto, mà in quella parte solamente in la quale l' arbitro dirà hauer errado. Conf. XXXVI.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1444. 10. Mazo.*

Conciosia che per sminuire le discordie di Cittadini, l'ordine di compromessi sia fatto, il qual sel si seruasse secondo la intention, saria cosa ottima, & causa salutifera di remouere le differentie, & lite, le quale alcuna volta per alcuni cautelosi nel Nostro Palazzo son fatte immortale. Et perche il preditto ordine vien per certa nuoua cautella contrafatto, perche digandosi infin di quello ordine, che i Zudesi de Palazzo ratificar debbiano le sententie de cili arbitri, se li arbitri preditti, ò alcun de essi non dicesse in iudicio hauere preso errore. Et alcuna volta occorre, che dopoi che li arbitri hanno messo fine alle longhe litte, & longhe differentie, quando il se die deuenire alla ratification, se vno di arbitri, ò per compiacentia de alcuna delle parte, ò per altra cason dira hauer preso errore (Anchora che 'l fosse in qualche picol particula) tutte le altre parte della sententia, che son cognite, & zudegade star ben, & essere ben zudegade per quello piccol error, il qual da un di Zudesi vien allegado, son reuocade. Et le lite, & discordie, le quale son sopite, se resuscitano di nuouo, sopra di questo è necessita prouedere.

¶ Constituiamo, che da mo auanti, se alcun di Zudesi arbitri auanti la ratification della sententia dirà in iudicio hauere preso errore in alcuna parte della sententia, i Zudesi Nostri, & Auditori possano in quella parte de errore zudegare, & far come per il suo Officio parerà. Ma in le altre parte la sententia di arbitri sia ferma, eccetto che in la parte preditta. Et sia quella leze colligata con le strettore, & conditione contegnude ne la leze di compromessi, & sia mandata à i zudegadi de Palazzo, & alli Auditori a i quali appartiene. Reseruando però la auctorita, & libertade de l'Officio di Auogadori di Commun, così in questa leze, come anche in l'altra leze de compromessi in tutto, e per tutto.

Il modo



C O N S V L T A

Modus in arbitramentis inter coniunctos, vsque ad tertiam electionem arbitrorum seruandus. Et deinde causæ eorum non expeditæ per Iudices Proprij certis diebus, & loco archano expédiantur. Et si ad appellationem deueniretur, sint primæ expeditæ post **Causas Procuratorum. Conf. XXXVII.**

¶ Consultum Maio. Consil. 1475. 23. Iulij.

Quamuis lex de Compromissis inter Patrem, Filios, Fratres, Sorores, Matrem, Filios, & Filias ordinet per optime formam, & modum, & omnia, qua in illa specificata sunt, tamen per dictam Legem (nisi aliud superaddatur) Iustitia non administraret, nec attinentes tenerentur in illo amore, qui requiritur, immò potius in Litibus, & alijs. Nam per astutiam unusquisque ipsorum eligit arbitros sibi soli coniunctos, & unusquisque fauendo attinenti suo proprio, aut non se concordat cum socio, aut non acceptat, aut si acceptat, postea refutat, aut ducit causam in tempus, ita terminus arbitri spirat, ex quo Iustitia non habet locum, nec parentes reconciliantur in amore, & providendum est.


¶ Vadit Pars, quod salua Lege suprascripta de Compromissis in omnibus, & per omnia, sicut in illa continetur, addatur, quod unusquisque attinentium predictorum dare debeat Iudicibus Proprij suos arbitros iuxta formam dictæ Legis, & inter illos arbitros electos fiat Compromissum. Et si acceptabunt Iudicium, teneantur coram Iudicibus Proprij solemniter iurare ad Sancta Dei Euangelia facere Iudicium, & Iustitiam bona fide, & sine fraude in illo tempore, quo durabit Officium suum, & tunc per dictos Iudices Proprij limitetur eis terminus Mensium quattuor ad Indicandum, & expediendum. Ultra quos quattuor Menses, si ab illis arbitris, aut à partibus aliquid plus termini peteretur, possint Iudices Proprij suprascripti elongare unum Mensem ad longus, & non ultra.

¶ Verum si quo casu dicti arbitri post suum iuramentum refutarent compromissum, aut pro aliqua causa non expedirent in suo tempore Litem, tunc Iudices Proprij cum ea forma, & ordine Legis, qua elegerunt primos arbitros, eligere debeant alios secundos arbitros cum Sacramento, tempore, & modo suprascripto, & ita seruetur vsque ad tertiam manum arbitrorum.

¶ Caterum si seruatis ordinibus suprascriptis, de arbitris datis, & dandis, ut supra, tamen differentia dictorum attinentium per tres manum arbitrorum non fuerit expedita, tunc (ut Lites non fiant immortales, sicut per varias astutias hucusque factum est) iudicium differentiarum dictorum attinentium maneat in Iudices Proprij hac Lege, & Ordine videlicet. Quòd unus dies in hebdomada videlicet Martis, vel Iouis, quem dicti Iudices eligere voluerint, totus sit illis sanguine coniunctis specialiter deputatus, quo die nullam aliam Causam audire, nec vllum actum Iudicarium facere possint, quam illorum attinentium solummodo, quod si facere auderent,

Suppl. vt in
partem 555.
26. Maij in
M.C. & die 7.
Maij 1444.
d. C.

I me sit ne an die zu eue ten hal tur pre ma so fol bo all'i deg: fpr. dina e Con. all'h qual tri, terza e dati, paren sin, e quere de Proc mana. lecto, qual go



*Il modo, che se die seruare, in fina alla terza election di arbitri nei arbitramente
intra i Conzunti. Et dapoì le Cause, che non fosseno expedite, siano per i
Zudesi de Proprio in certi zorni, & loco secreto expedite. Et se le
vegnisseno a l' Appellatione siano expedite dapoì quelle di
Procuratori. Conf. XXXVI I.*

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1475. 23. Iulij.*

BEnche la Leze di Compromessi intra Padre, e Fioli, Fratelli, & So-
relle, Madre, & Fioli, & Figlie ottimamente ordina la formà, &
modo, & tutte le cose, che in quella son specificade. Nientedimeno la Iu-
stitia per ditta Leze (se altro non li fosse azunto) non saria administrata,
ne etiamdio i parenti non saria conseruadi in quello amore, che se conuien
anzi più presto in Lite, & altri inconuenienti. Perche con astutia cadaun
di essi elegge li arbitri a lor soli Conzunti. Et cadaun di essi arbitri fauore-
zando al parente suo proprio, ouer non se concorda con il Compagno,
ouer non accetta, ouer se l'accetta, dapoì il refuda, ò deduce la causa in
tempo in modo, che'l termine de l'arbitro spira, perciò la Iustitia non
hà luoco, ne i parenti in amore se riconciliano, & perciò è da prouedere.

¶ *Constituimo, che saluando la Leze soprascritta di Compromessi in
tutto, e per tutto, come in quella se contien, sia azonto, che cadaun di
parenti preditti dar debbia ai Zudesi di Proprio i soi arbitri secondo la for-
ma de ditta Leze. Et intra quelli arbitri così eletti sia fatto il Compromes-
so. Et se elli accettara il Iudicio, siano obligadi denanzi i Zudesi de Proprio
solcnnemente zurare al Santo Euangelio de Dio fare iudicio, & Iustitia à
bona fede, & senza fraude in quello tempo, che'l suo Officio durarà. Et
all'hora per i ditti Zudesi de Proprio li sia limitado termine de Mesi 4. à Zu-
degare, & expedire. Oltra i quali quattro Mesi possi i Zudesi de Proprio
soprascritti se da quelli arbitri, ò dalle parte fosse qualche più de termine
dimandado, slongarlo per vn altro Mese al più longo, & non più.*

¶ *Ma se per alcun caso ditti arbitri dapoì il zuramento suo refutassero il
Compromesso, ouer per alcuna cason non expedisseno la Lite nel tempo suo,
all'hora i Zudesi de Proprio con quella forma, & ordine di Leze, con la
qual i hanno eletto i primi arbitri, elegere debbiano li altri secondi arbi-
tri, e col sacramento, tempo, & modo soprascritto. Et così in fin alla
terza man di arbitri sia obseruado.*

¶ *Ma ancora se dapoì, che fara obseruadi i soprascritti Ordini di arbitri,
dati, e da eser dati, come di sopra è ditto, la differentia tamen di ditti
parenti per tre man di arbitri non sarà vltimamente expedita, all'hora à ca-
son, che le Lite non sian fatte immortale, come per varie astutie in fina
qua è fatto, il Iudicio delle differentie di ditti parenti remagna ne i Zudesi
de Proprio con questa Leze, & Ordine, cioè, che vn giorno in la setti-
mana, cioè il Marti, ouer Zobbia, il qual sarà per volontà di ditti Zudesi
eletto, tutto sia a quelli congiuati de sangue specialmente deputado, nel
qual giorno non possino aldire alcuna altra causa, ne far alcuno altro Atto*

Iudicia



C O N S V L T A

auderent, non valeat, nec teneat, nec exaquatur. Et si alio die extraordinarie etiam voluerint eos audire, possint eos audire pro imponendo finem. Quam tamen audientiam semper dare teneantur in Camera sui Officii in Riualto, in absentia omnium aliarum personarum, ad quas illa causa non spectaret.

¶ Quas omnes differentias attinentium predictorum dicti iudices proprii audire, & in illis procedere, diffinire, & iudicare possint per sententiam, laudum, & arbitrium, & per iustitiam, ac eorum officium sicut, & quomodo faciunt, & indicant iudices Procuratorum omnes causas Procuratiarum, habendo caracos, sicut habent Iudices Petitionum.

¶ Præterea statuatur pro imponendo finem litibus attinentium predictorum, si sententia vel actus dictorum iudicum proprii ad Auditores deuenierint, sint prima expedita, tam ab officio Auditorum, quam à Colegio, & Consilio, sicut seruatur in causis Procuratorum.

¶ Non tamen preponatur causis Procuratorum, quæ ubique semper sint prima audita, & prima expedita.

Ab Officio Aduocatorum remoueantur differentia compromissorum, & eant ad Auditores Veteres; præterquam de subornatione, & falso. Conf. XXXVIII.

¶ Consultum Maior. Conf. 1466. 2. Martii.

V Adit pars, quod non eligantur de cetero, nisi tres Aduocatores, qui sint permenses 16. iuxta consuetum.

¶ Verum ex nunc captum sit, quod ab eorum Officio remoueantur differentia quæ oriuntur ex compromissis, siue sententijs arbitrarijs quæ committantur Officio Auditorum Veterum sententiarum.

¶ Exceptis tamen illis, in quibus esset falsitas, vel subornatio, qui casus Aduocatoribus referuntur.

Masculo, & foemina non comprehensis in cap. 26. lib. 4. in eodem gradu per lineam masculinam concurrentibus, masculus in bonis stabilibus succedat, in mobilibus vero uterque. Consul. XXXIX.

¶ Consultum Maior. Conf. 1352. 23. Nouembris.

Istos Principatus, & Presidens iustitiam se qui dacet, qua sola virtus est plurimum potens in his, qui minime possunt. Nolentes igitur ubi de iure tractatur inter mares, & feminas, quibus natura parem subministrat affectum, differentias præiudiciales inducere, sed potius mulierum fragilitati quadam humanitate consulere, & maribus iura sua veterum nostrorum decenti prærogatiua seruare capitulo 26. 4. lib. statutorum adiucimus.

¶ Statuentes, quod de cetero deficientibus cunctis descendantibus, ascendentibus, & collateralibus specificatis in eo, si masculus, & femina pro-

ximio-

la:
fa:
ra:
pa:
Ca:
qu:
ald:
lau:
&:
bia:
le:
na:
Coll:
hæo:
L:
C:
ferer:
fianc:
natio:
Cor:
CO:
Non v:
siqua:
iale,
stione,
conuen:
tatuti:
St.



iudiciario, che quelli parenti solamente. La qual cosa se elli presumerà far, non sia valida, ne tegna, ne sia essequida. Et se etiamdio vorrà quelli vno altro giorno straordinariamente aldirli, possin aldirli per imponere fine. La qual audientia però sempre sian tegnudi darla in Camera del suo Ufficio in Rialto in absentia de ogni altra persona, à i quali quella causa non appartegnisse.

¶ Le qual tutte differentie di parenti preditti i ditti Zudesi de Proprio aldire possano, & in quelle procedere, diffinire, & iudicare per sententia, laudo, & arbitrio, & per Iustitia, & suo Ufficio, così, & come fanno, & zudegano i Zudesi de Procuratori tutte le Cause delle Procuratie, habbiando i caratti, sicome hanno i Zudesi de Petition.

¶ Ancora per imponere fine alle lite di parenti preditti sia statuido, se le sententie, ò atti de ditti Zudesi de Proprio deueniranno à li Auditori, siano le prime aldide, & prime espedita così da l'Ufficio di Auditori, come dal Collegio, & Consiglio, come se offerua in le cause di Procuratori.

¶ Non sian però anteposte alle Cause di Procuratori, le quale in ogni loco, & sempre sian le prime aldide, & prime espedita.

Da l'Ufficio di Auogadori sian remosse le differentie di compromessi, & vadan à li Auditori Vecchi, eccetto de subornation, & de falso.
Cons. XXXVIII.

¶ *Consulto del Mazor Cons. 1466. 2. Marzo.*

Constituimo, che da mo auanti non sian eletti più, che trè Auogadori, i quali sian per mesi sedeci secondo il consueto.

¶ Ma da mo auanti sia statuido, che dal suo Ufficio sian remesse le differenze, che nasceno da i compromessi, ouer sententie arbitrarie, le quale sian commesse à l'Ufficio de gli Auditori Vecchi delle sententie.

¶ Eccettuando però quelle, nelle quale fosse commesso falsità, & subornation, i quali casi sian reseruadi à gli Auogadori.

Concorrendo mascolo, & femina non compresi nel capitolo 26. del quarto in un grado per masculina linea, il mascolo succeda nel stabile, & tutti doi nel mobile. Cons. XXXIX.

¶ *Consulto del Mazor Cons. 1352. 23. Novembre.*

Conuien à iusti Principati, & Presidenti seguir la Iustitia, la qual sola virtù più, & più è potente in quelle persone, le quale niente possono. Non vogliando adunca, doue de iure se tratta intra mascoli, & femine, i quali la natura subministra egual affettion, indurre differentie preiudiale, mà più presto con qualche humanità prouedere alla fragilità delle donne, & à i mascoli seguendo l'esempio di nostri antichi conseruare con conueniente prerogatiua le rason sue, noi al 26. cap. del quarto libro di statuti aggiungemo.

¶ Statuendo, che da mo auanti mancando tutte le persone descendent, ascen-



C O N S V L T A

ximiores defuncti per masculinam lineam eodem gradu concurrerint, masculus ad successionem viri defuncti in bonis immobilibus preferatur, in bonis verò mobilibus ambo pariter admittantur. Declarando quod successiones huiusmodi verentur non in capita, sed in stirpe.

Si foemina masculo vno gradu præcedet, vterque æqualiter ad successionem admittatur.

Consul. X L.

¶ Consultum Maior. Conf. 1352. 25. Nouembr.

D*Ecens est maribus in his fauere præcipuè, qua per eosdem suscipiunt augmentum, & bona tam mobilia, quam stabilia per mares ipsos (ut notum est) sint aucta, & adeptæ.*

¶ *Decernimus statuentes, quòd si mulier vno gradu masculo in propinquitate viri defuncti præcesserit, tunc ambo bonorum omnium mobilium, & immobilium successionis munere potiantur.*

Aduocatores non possint se impedire, nisi in materiis criminalibus sibi commissis, nec iubere, nec impedire rectores, nec alios Iudices, & Officiales, præterquam in his, quæ sibi sint commissa, sed bene cum Consilii.

Consul. X L I.

¶ Consult. Maior. Conf. regina.

C*um pro bono regimine Nostri status sit omnimodo prouidendum, quòd Officiales nostri non assumant sibi maiorem auctoritatem, quam illam que placuit isti maiori consilio sibi dare per legem, aut per suum capitulare. Et (sicut notum est) quando Officium Aduocatorum communis habuit initium, omnia que quomodocumque spectabant, vel spectare poterant Nostro Dominio siue Ciuilia, siue Criminalia dictis Aduocatoribus ex ordine Domini, tanquam Aduocatus Communis demandabantur, sed sub inde creatis aliis officiis, alia aliis particulariter, & specificè fuerunt dimissa, & ipsis Aduocatoribus Criminalia tantummodo, & aliqua alia particularia per legem specificè fuerunt commissa. At quoniam Aduocatores prædicti acceperunt omnes causas tam Ciuiles, quam Criminales, & illas etiam Criminales, qua indigne suo officio reperiuntur à Maiori Consilio quinque de pace, & Dominis de nocte, & aliis Officiis in particulari commisse, necessarium est prouidere, & pro vniuersali bono Ciuitatis regula huiusmodi disordinata.*

¶ *Vadit pars, quòd dicti Aduocatores Communis non possint se impedire nec audire aliquas alias causas, vel materias, nisi illas Criminales tantum qua ip-*

Vide part.
1564. 12. lu.
li Excel. C.
Decem, &
1462. dic. 12.
Feb. in. C.
Rog.

C
che
suo
gad
app
o fo
per
Offi
mel
cola
no te
li, ch
Que de
com
re
¶
rifi,

ascendenti, & collaterali in esso Capitolo specificadi, se'l concorrerà Mascolo, & Femina più propinqui del Defunto per Linea Mascolina in vn medemo grado, il Mascolo sia alla succession del Defunto nel Stabile anteposto. Mà ne i Beni Mobili l'vno, e l'altro egualmente siano admetti. Dichiarando, che queste tal successioni se deuoluanò non ne i Capi, mà nelle stirpi.

Se la Femina precederà al Mascolo in vn grado, tutti doi sian nella succession eguali. Conf. XL.

¶ *Consulto del Mazor Conf. 1352. 25. Nouembre.*

Conueniente cosa è fauorir ai Mascoli, in quelle cose specialmente, le quali per essi stessi receuono accrescimento. Et essendo i Beni, così Mobili, come Stabili per essi Mascoli (come è manifesto) accressudi, & acquistadi.


¶ Deliberemo statuendo, che se la Donna in propinquitade del Defunto procederà al Mascolo in vn grado, all'hora, l'vno, & l'altro galdano il beneficio della succession de tutti i Beni Mobili, & stabili.

Che li Auogadori non possano impazarfi, se non in Materie Criminali à loro commesse. Ne possano comandar, ne impazare i Rettori, ne altri Zudefi, & Officiali, saluo in quelle cose li son commesse, ma ben con i Consei. Conf. XL I.

¶ *Consulto del Mazor Consejo in Regina.*

Douendosi per il bon Reggimento del Nostro Stado ad ogni modo prouedere, che li Officiali Nostri non assumano à se maggior auctorità, che quella, che hà piastuto a questo Maggior Consejo per Leze, ò per il suo Capitulare à lor dare. Et si come è manifesto, quando l'Officio di Auogadori de Commun hebbe principio, tutte le cose, che appartegniuano, ò appartegnir poteuano per qualunque modo alla Sig. Nostra, ò fosse Ciuile, ò fosse Criminale, à i ditti Auogadori come ad Aduocati di Commun erano per Ordine della Signoria dimandate. Mà successiuamente creandosi altri Officij questa, & quell'altra cosa à questo, & quell'Officio son state commesse, & ad essi Auogadori i Criminali solamente, & alcune altre particolare per Leze son state commesse. Mà perche li Auogadori preditti hanno tolte le Cause sì Ciuili, come Criminali, & quelle etiamdio Criminali, che se retrouano del suo Officio indegne per il maggior Consejo ai Cinque della Pafe, & ai Signori de Notte, & ad altri Officij in particolare commesse, necessaria cosa è prouedere, & per vniuersalben della Terra regularare queste tal cose disordinate.

¶ Deliberemo, che ditti Auogadori de Commun non possano impazarfi, ne aldire alcune altre Cause, ouer Materie, se non quelle Criminali



C O N S V L T A

sis Aduocatoribus sunt specificè commissa, & de cetero committentur per istud Manus Consilium.

¶ *Item non possint à se ipsis sine consilijs terra ordinare, nec inbere rectoribus de extra, nec impedire iudices, vel officiales de intus super rebus, & causis Civilibus, vel Criminalibus per illos Rectores, Iudices, Officiales indicandis, vel expediendis, salvo quam in executionem rerum, & causarum ipsis Aduocatoribus (ut supra) specialiter commissarum.*

¶ *Sed cum consilijs terra possint, & ante, & post ordinare, & inhere Rectoribus, Iudicibus, & Officialibus, sicut sibi iustum videbitur.*

¶ *Et si dicti Aduocatores contrafecerint, cadant de duc. mille pro quolibet, quos exigant Consiliari, & quilibet eorum debeat exigere.*

Quod Aduocatores non possint retractare, suspendere, vel impedire, quæ per consilia fuerint constituta.

Conf. XLII.

Decretum Excellentissimi Conf. Decem 1464. 2. Iulii.

Concord. cū
par. 1515. 7.
Orc. in dec. 1.
g. cimo.

C*um firmamentum Nostri Status consistat in firma obedientia rerum, quæ per Nostra Consilia capiuntur, & nihil periculosius, quam permittere aliquem ciuem sua auctoritate, aut pro suo Officio, aut alio quouis modo retractare, suspendere, vel impedire id, quod per Consilia Nostra, aut manus, aut rogatorum, aut decem, aut quadraginta deliberatum, aut terminatum sit. Et quoniam Aduocatores Communis, & aliquando unus eorum, qui iurauerunt principaliter seruare partes captas in consilijs &c.*

¶ *Vadit pars (ut huiusmodi morbus periculosus ulterius non procedat quod Aduocatores Communis, aut aliquis eorum non possint de cetero retractare suspendere, vel impedire id, quod per consilia terra captum, ordinatum, aut deliberatum fuerit sub pena Ducatorum centum auri pro quolibet eorum, quam penam exigant capita, & quolibet eorum.*

¶ *Insuper addatur omnibus Iudicibus, & Officialibus, ac etiam Rectoribus de extra, quod si contra partes, & ordines captos in consilijs aliquid sibi mendantur, vel scribatur per Aduocatores Communis sine consilijs, ipsi non debeant obedire, sed scribere dominio, & capitibus decem.*

¶ *Verum si Aduocatoribus Communis, seu alicui eorum videbitur pro libertate, & auctoritate, quam fortassis haberent pro suo Officio, esse faciendam aliquam prouisionem, declarationem, suspensionem, aut retractationem alicuius partis, vel ordinis, id fieri possit cum consilijs secundum libertatem ipsis Aduocatoribus concessam tam per leges, quam per suum capitulare, & non per se ipsos.*

solamente, le quali ad essi Auogadori specificamente son commesse, & & che da mò auanti li faran commesse per questo Maggior Conseio.

¶ Ancora non possano per se stessi senza i Consigli della Terra ordinare, ne comandare ai Rettori di fora, ne impedire i Zudesi, ouer Officiali di dentro sopra le cose, & Cause Ciuili, ò Criminali, che se hauesseno à zudegare, ouer espedire per quelli Rettori, Zudesi, ouer Officiali, saluo, che in effecution delle cose, & Cause ad essi Auogadori specialmente commesse, come è detto.

¶ Mà con i Consigli della Terra possano innanzi, & dapoi ordinare, & comandare ai Rettori, Zudesi, & Officiali si come parerà à loro giusto.

¶ Et se i ditti Auogadori contrafaran, cadano de Ducati Mille per cadaun i quali sian scossi per i Consiglieri, & cadaun de essi debbia scodere.

Che i Auogadori non possano retrattare, suspendere, ò impedire quelle cose, che per i Consigli son state deliberate. Conf. XLII.

Decreto dell' Eccellentiss. Consiglio di Diefe. 1464. 2. Luio.

Conciosia, che'l firmamento del Stado Nostro consista nella ferma obbedientia delle cose, le quali per i Nostri Consigli son constituite, & niente più pericoloso, che consentire alcun Cittadin per sua auctorità, ò per il suo Officio, ò per qualunque altro modo retrattare, suspendere, ouer impedire quello, che per i Consigli Nostri, ò Maggior, ò di Pregadi, ò di X., ò di XL. sia stà deliberado, ò terminado; Et perche gli Auogadori di Commun, i quali han zurado seruar le Constitutioni deliberate nei Consigli, &c.

¶ Constituiamo (acciò, che questo tal pericoloso morbo più auanti non proceda) che gli Auogadori di Commun, ne alcun de essi non possi da mò auanti retrattare, suspendere, ò impedire quello, che per i Consigli della Terra sarà constituido, ordinado, ouer deliberado, sotto pena de Ducati Cento d'Oro per cadaun de essi. La qual pena scodano i Capi, & cadaun d'essi.

¶ Ancora sia azonto à tutt. i Zudesi, & Officiali, & etiamdio à tutti i Rettori di fora, che se alcuna cosa contra le Constitutioni, & Ordini deliberadi nei Consigli, li farà per i Auogadori de Commun comandato, ò scritto senza i Consigli, essi non debbiano obbedire, ma scriuere alla Signoria, & ai Capi di Dieci.

¶ Mà se alli Auogadori di Commun, ò ad alcuno de essi parerà per la liberta, & auctorità, la qual forsi elli hauesseno, douersi per l'Officio suo fare alcuna prouision, dechiaration, suspension, ouer retrattation de alcuna Constitution, ouer Ordine, quello far se possi con i Consigli secondo la liberta ad essi Auogadori commessa, così per Leze, come per il loro Capitulare, & non per se stessi.



C O N S V L T A

Vareas dari non debere, nisi in casu iacturæ, aut prædæ, videlicet de his rebus tantummodo, quæ sub cooperta essent, & in libro scribani scriptæ.

Consul. XLIII.

¶ Consultum Maio. Consil. 1428. 9. Iunij.

Adde ut in c. 58. l. 6. per totum.

Cum sit dignum dare omnem possibilem largitatem, & beneficium mercatura, ubi cum honestate fieri possit. Et (prout est omnibus manifestum) per Patronos Navium, & nauigiorum de tempore in tempus dantur infinita grauedines & expensa mercatura sub colore varearum. Et sit utile, & necessarium modificare, & limitare dictas vareas sic, quod omnes sciant se intelligere.

¶ Vadit pars, quod de cetero, per aliquem, seu aliquos patronos Navium, seu Nauigiorum, quæ ab hac die antea de Venetiis recedent, non possit dari aliqua varea aliquibus Mercatoribus, vel rebus, nisi in his duobus casibus tantum videlicet.

Conc. cum c. 68. lib. 6.

¶ In casu geti rerum de subtus coopertarum, quæ essent scripta super quaterenis dictarum Navium, & Nauigiorum, & in casu derobationis in quibus duobus casibus tantum, & quolibet eorum dari possit varea mercationibus, & Navibus, & tunc seruetur forma ordinum nostrorum superinde captorum.

¶ In cæteris autem casibus nullo modo dari possit aliqua varea aliquibus Mercationibus. Et intelligant se patroni cum Mercatoribus in facto nabutorum, prout eis melius videbitur, & placebit, & scribatur omnibus Rectoribus à parte maris. Et incipiat hac pars observari in ipsis terris die, qua fuerit publicata.

Modus præsentandi, & vendendi pignora ad Officium Iudicum Examinatorum. Conf. XLIV.

¶ Sen. Conf. Rog. cum additione 1376. 1. Aug.

Adde part. 1392. 10. Nomen. M. C. sup. vt in præf. c. 6. vers. Et è da saper in cap. 109.

Quoniam ciues, & pauperes persona Veneta, ac forenses non modicè aggrauantur in soluendo de qualibet re pignorata, qua presentatur, & venditur per Iudices Examinatores paruos 24. pro libr. quorum 12. ponuntur in commune, & alii duodecim inter dictos Iudices diuiduntur.

¶ Vadit pars, quod de cetero solui debeant solummodo parui 12. pro libra protota incantu, & pro medio incantu parui sex, de quibus medietas sit communis, & altera medietas sit iudicum predictorum.

¶ Item quando aliquis Creditor vult presentare aliquod pignus dictis Iudicibus, facit fieri cognitum per Praconem, quatenus debitor debeat pignora sua, videlicet talem, & talem rem pignoratam, exprimendo quantitatem debiti, & personam creditorum, excussisse infra octo dies à die facti cogniti immediate sequentes, quibus non excussis ipsa pignora statim venduntur.

¶. Ordi-

Che non se debbia dare Varie, se non in caso di Getto, ò di Robason, cioè di quelle cose, che fosser sotto Coperta, & scritte nel Libro del Scrivan. Conf. XLIII.

¶ *Consulta Mazor Conf. 1428. 9. Zugno.*

Essendo degna cosa dare ogni possibile habilità, & beneficio alla Mercadantia, doue con honestà se possa fare. Et (come à tutti è manifesto) per i Patroni delle Naue, & Nauili son di tempo in tempo infinite grauezze, & spese date alla Mercatura sotto colore di Varie. Et sia utile, & necessario modificare, & limitare ditte Varie in modo, che ogni homo se sappia intendere.

¶ Constituiamo, che da mò auanti per alcun, ouer alcuni Patroni di Naue, ò de Nauili, i quali dal presente zorno inanti se partirà da Venetia non possi esser data alcuna Varia di alcuna Mercadantia, ò cose, eccetto in questi dui casi solamente, cioè.

¶ In caso de Iattura delle cose di sotto couerta, le quali fosser scritte in sui Quaderni de ditte Naui, ò Nauili. Et in caso de derobation, nei quali doi casi solamente, & cadaun de essi possi esser alle Mercadantie, & alle Naue dato la Varia, & all'hora sia seruado la forma di Ordini Nostri sopra ciò statuidi.

¶ Ne gli altri casi veramente per niun modo se possi dar Varia alcuna à Mercadantia alcuna. Et nel fatto di Noli i Patroni se dieno con i Mercadanti intendere secondo, che ad essi meglio parerà, & piacerà. Et sia à tutti i Rettori da parte di Mare scritto, & questa Constitution incomenzi in esse Terre essere offeruada nel zorno, che la farà stà publicada.


Il modo, che se appresenta, e vende i Pegni à i Zudesi Effaminadori.
Consil. XLIV.

Sen. Conf. di Pregadi con la Zonta 1376. 1. Agosto.

Perche i Cittadini, & pouere persone Venetiane, & Forestieri son aggrauadi non poco in pagare di qualunque cosa pignorata, che se appresenta, & vien venduta per i Zudesi Effaminadori i pizoli 24. per Lira, dodeci de i quali se metteno in commun, & i altri dodeci intra ditti Zudesi se partiscono.

¶ Deliberemo, che da mò auanti pagar se debbia pizoli dodeci solamente per Lira per tutto lo Incanto. Et per mezo Incanto pizoli 6. De i quali la mita sia del Commun, & l'altra mita de i Zudesi preditti.

¶ Ancora perche quando alcun Creditor vuol appresentare alcun Pegno à ditti Zudesi fa fare il Cognito per il Comandador, come che'l Debitore debbia hauere scosso i Pegni, cioè tal, & tal cosa pignorata, esprimendo la quantità del Debito, & la persona de Creditori infra zorni 8. dal dì, che è fatto il Cognito immediate sequenti: I quali non sendo scossi essi Pegni subito se vendono.



C O N S V L T A

¶ Ordinetur, quòd de cetero terminus cogniti sit 8. dierum, ut erat, infra quos si debitor suum pignus exegerit, nihil soluere teneatur, & in casu quo debitor non exegerit infra 8. dies, tunc indices teneantur, & debeant pignora eis presentata retinere per alios 22. dies ad minus, ita quod si debitores voluerint, possint excutere res suas soluendo in hoc casu solummodo dimidium incantum, videlicet paruos sex pro libra, qui diuidantur ut superius continetur.

¶ Quibus terminis elapsis (qui esse debeant per unum mensem in totum) si dictus debitor non exegerit eius pignus, possint tunc indices Vendere ad suum libitum. Et soluant illi quorum fuerint pignora totum incantum, ita vendendo quam exigendo. Non recipiendo indices solutionem, nisi de tanto quantum fuerit debitum, dato quod pignora venderentur plus eo, quod esset debitum.

¶ Et committatur prædictis Iudicibus, quòd antequam vendant pignora, accipiant Sacramentum à presentatore pignoris, vel à suo procuratore de quantitate pecunia, quam habere debet, ut ille, cuius fuerint pignora, si conqueri voluerit, possit habere recursum ad Curias ordinatas.

Qui uxorem extra patriam potestate existentem, & minorem
annis 16. absque stridis acceperit, debita illius
exsoluet. Consul. XLV.

¶ Consultum Maior. Conf. 1323. 2. Octobr.

Vide parte
24. O. 21. Au-
gust. in corr.
Titul. C. 111. **C**um Bona Nostrorum civium sæpius inhonestissimè contractentur, ex eo quòd mulieres multimodè aliquibus debentes, que non possunt à Creditoribus se tueri, occultissimè se maritant, & immediatè à viris conducuntur, que postquam in potestate virorum sunt, nullatenus possunt convenire: Que non solum in damnum priuatorum, sed etiam in publicum conuertuntur.

¶ Capta fuit pars, quòd aliquis non possit conducere aliquam in uxorem, que non sit in potestate patris, vel que non sit minor 16. annis, nisi tali conditione, & forma, quòd per 8. dies ab Epiphania usque ad Dominicam septuagesimæ per 4. dies antequam ipsam conducat, faciat coniugium stridari in contracta, ubi moratur sponsa eius per Praeconem seu Ministerialem Nostrum Palatii in hora, qua per Prasbyteros acceptantur oblationes, qui Ministerialis debeat esse cum duobus testibus, à quibus præfata verba audiantur, primo accipiendo licentiam à Nostris Iudicibus examinatorum de stridatione prædicta, & eorum testimoniobreniarium extrahatur.

¶ Si autem aliquis uxorem sine dicta stridatione conducet, volumus, quòd tanquam fidei ssor, & debitor principalis possit conveniri à creditori pro mulieris debito, seu debitis retroactis. Et si Consilium, vel Capitulare est contra, sit reuocatum quantum in hoc.

¶ Sia ordinado, che'l termine del Cognito da mò auanti sia de zorni 8. come l'era, infra i quali se'l debitore hauerà scosso il suo Pegno, niente sia obligado à pagare. Et in caso che'l debitor non habbia scosso infra 8. zorni, all'hora i Zudefi siano obligadi, & debbano i Pegni à loro presentadi retengnere per altri 22. zorni almen in modo, che se i debitori vorran, possan scodere le cose sue, pagando in questo caso solamente mezo Incanto, cioè pizoli 6. per Lira. I quali sian diuisi come di sopra se contien.

¶ I quali termini sendo passadi (i quali esser debbiano per vno Mese in tutto) se'l ditto Debitore non harà scosso il suo Pegno, i Zudefi all'hora possano à suo piacere vendere. Et quelli dei quali sarà i Pegni, pagano tutto lo Incanto, così se i sarà vendudi, come se si scoderà. Non receuendo i Zudefi Pagamento, se non de tanto, quanto fù il debito, dato che i Pegni se vendesseno più di quello sia sta il debito.

¶ Et sia commello ai Zudefi predetti, che auanti, che vendano i Pegni, toglino sacramento dal presentatore del Pegno, ò dal suo Procuratore della quantità del Denaro, la qual ello deuera hauer, acciò, che colui, del qual saran i Pegni, se'l se vorrà querelar, hauer possi ricorso alle Corti ordinate.

Chi torrà Mogliere, che non sia in podestà del Padre, & minor de 16. Anni senza stride, pagarà i debiti di quella. Conf. X L V.

¶ *Consulto del Maior Conf. 1323. 2. Ottobre.*

Conciosia, che molti Beni di Nostri Cittadini spesse volte inhonestissimamente vien malmenadi per quello, che le Donne douendo per più modi dare ad alcuni, le quali dai soi Creditori non si posson defendere, occultissimamente se maritano, & immediate son dai Maridi tradutte, le quale dapoi, che le son in podestà di Maridi, non posson per modo alcun esser conuegnude: Le qual cose non solamente nel danno di priuate persone, mà etiamdio del Publico se conuerteno.

¶ L'è deliberado, che alcun non possa tradurre alcuna per Mogliere, la qual non sia in podestà del Padre, ouer, che non sia minor di Anni 16. se non con tal condition, e formà, che per zorni 8. dalla Epiffania fina alla Domenica della Septuagesima per zorni 4. auanti, che ello la traduca, faza per il Comandador, ouer Ministerial del Nostro Palazzo stridar il Matrimonio nella Contrada, doue habita la sposa, in l'hora, nella qual per i Preti si accetta le Offerte. Il qual Ministerial esser debbia con doi Testimonij, da i quali le prefate parole siano aldide. Tollendo primamente licentia dai Nostri Zudefi Essaminatori della stridation preditta, e dalla testimonianza loro sia estratto il Breuiario.

¶ Se alcun veramente senza la ditta stridation tradurra Mogliere, voleno, che come Fideiussor, & Debitor principale possi esser conuegnudo dal Creditore per il Debito, ouer Debiti passadi della Moglier. Et se Confesio, ò Capitulare è contra, sia reuocado quanto in questo.



C O N S V L T A

Post mortem Rectoris, seu Iudicis vsque ad decem annos volenti appellare non sit opus gratia, sed post decem annos seruentur leges de gratiis.

Consul. XLVI.

¶ Senatus Conf. Rog. 1479. 27. Decembr.

Recidenda est pro commoditate Ciuum, & subditorum nostrorum omnis superflua via, qua lites producit, & illa potissimum gratiarum, qua post mortem Iudicum, Rectorum, & aliorum officialium nostrorum impetrari oportet.

¶ Quamobrem vadit pars, quod de cetero non obstante morte iudicum, Rectorum, seu aliorum officialium nostrorum, qui ad decennium infra mortui sunt, quilibet de sententiis, quibuscumque aliis actibus contra se latis, sine ullius gratia impetratione se appellare queat, citatis citandis, iuxta formam legum Nostrarum, earumque sententiarum, seu actorum appellationes consecutivè ad Consilia, seu Collegia duci, vel deffiniri.

¶ De sententiis verò, & aliis actibus ab eo temporis spacio supra latis seruetur forma legum, & consuetudinis petendarum gratiarum, non subiacente aliquo subscriptorum ad restitutionem caractorum.

Qui prius intromiserint cum sententia: vel subuentione: primo eis satisfiat. Conf. XLVII.

¶ Consultum Maior. Conf. 1471. 14. Nouemb.

Quod Serenissimus D. Dux pro sententiis, & legibus complendis possit intromittere bona illius, qui esset sententiatus apud quemcumque. A quibus verbis tractus est hic absurdus sensus, & facta, & corrupta interpretatio, quod quamuis vigore alicuius sententia Consulium Mercatorum, siue alicuius alicuius officii, vel Magistratus Nostri prius intromissa essent bona alicuius debitoris ad instantiam creditoris, nihilominus huiusmodi prima intromissione non obstante, gastaldiones D. Ducis vigore alicuius sententia facta per iudicatus Palatii eadem ipsa bona intromitebant, accipiebant, & vendebant in satisfactione predicta postrema sententia, siue sententiarum, afferentes eas anteponi debere, & habere hanc prerogatiuam, prauertentes omnem formam iuris, & facientes quodammodo per talem inuoriosam distinctionem duos dominatus, & duas potestates, ubi reuera est una sola.

¶ Idcirco declaretur, & sanctiatur, quod corruptela huiusmodi tollatur, & aboleatur, omnino. Et de cetero intromissiones, qua vigore sententiarum, siue subuentionum datarum pro mercatis, ad terminos Galearum, siue Nanium, siue Litterarum Cambij prius facta fuissent, prius teneant, & valeant in satisfactione Creditorum, ad quorum instantiam facta, siue data essent, Et hoc idem indem seruetur in omni alia sorte sen-

Sup. vt in p.
477. 8. Mail
M. C.

Corr. vt in
corr. Cic. per
leg. 1586. 14
Sept. 4. 1820

D.

C

te
cia
I
dea
Am
dell
do
Ap
else
fufc
ma
de.

C

qual
fatta
de M
auan
tedit
Dof
tron
ditte
fer a
rafor
rie,
via, &
gor del
Gallie
no in l
feno su

Dopo la morte di Rettor, ouer Zudese infra 10. Anni non bisogna gratia, & chi se vuol appellare, mà passado 10. Anni se diè seruare le Leze delle gratie. Conf. XLVI.

¶ *Sen. Conf. di Pregadi. 1479. 27. Decembre.*

OGni superflua via la qual produce le Lite in lungo, per commodità di Cittadini, & Subditi Nostri se diè tuor via. Et quella potissimamente delle gratie, le quali dopo la morte de Rettori, Zudesi, & altri Officiali Nostri, necessita ad impetrare.

Per la qual cosa deliberemo, che da mò auanti, non obstante la morte de alcuni Zudesi, Rettori, ouer Officiali Nostri, i quali son morti infra Anni 10. cadaun homo possi senza impetration de alcuna gratia appellarse delle Sententie, & de qualunque altri Atti contra se pronunciadi; citando quelli, che dien esser citadi, secondo la forma delle Leze Nostre. Et l' Appellationi di quelle Sententie, ouer Atti consequentemente possano esser menade, ouer diffinide ai Consigli, ouer Collegi.

¶ Delle Sententie veramente, & altri Atti dal ditto spacio di tempo in fuso pronuntiade, sia seruado la forma delle Leze, e consuetudine di dimandar gratie. Non sottogiacendo alcun dei sopra scritti alla restitution de Carratti.

Chi primo harà intromesso con Sententia, ò con subuention, sia prima à loro satisfatto. Conf. XLVII.

Consulta del Mazor Conf. 1471. 14. Nouembre.

CHe'l Serenissimo Messer lo Dose per le Sententie, & Leze da esser compide possa intromettere i Beni di colui, che fosse sententiado. Dalle qual parole questo absurdo sentimento è tratto, & la interpretation si è fatta, e corrupta, che ben, che per vigor de alcuna Sententia de Consoli de Mercadanti, ouer de alcun'altro Officio, ò Magistrato Nostro fosser auanti intromessi i Beni de alcun debitore ad instantia del Creditore, nientedimeno non obstante questa prima Intromission, i Gastaldi di Messer lo Dose per vigor di qualche Sententia fatta per i Zudegadi de Palazzo intrometteuano, tolleuano, & vendeuano essi Beni, in satisfattion della ditta postrema Sententia, ouer Sententie: Affirmando quelle douere esser anteposte, & hauere questa prerogatiua preuertendo ogni forma di rason, & per tale iniuriola distinction facendo per modo à dir due Signorie, & possanze, doue veramente è vna sola.

¶ Perciò sia dechiarido, & statuido, che questa tal corrutela sia tolta via, & desmessa al tutto. Et da mò auanti le Intromission, che per vigor delle Sententie, ouer souention date per Mercati, à termine delle Gallie, ouer delle Naui, ouer de Lettere de Cambij tignano, & vagliano in satisfattion di Creditori, ad instantia de quali esse Intromissioni fossero fatte, ò date. Et questo medemo sia seruado in ogni altra sorte di Senten-

Senten-



C O N S V L T A

sententiarum factarum in hac nostra Ciuitate, tam per Iudices Palatii, quam per Iudices Riualti, quod scilicet qua fuerunt priores in intromissione priores & potiores sint in satisfactione.

¶ *Non derogando propterea iudicibus, siue cartis, & iuribus dotum, & affictibus domorum, siue aliis rebus, qua de iure, siue per formam legum, & Statutorum Nostrorum, & particularium, & authenticarum obligationum habent prerogatiuam aliquam prioritatis, in quibus seruetur forma iuris, & legum.*

Quod Procuratores Sancti Marci sint tutores, & conseruatores bonorum hæredum absentium, & pupillorum commissarios non habentium, & tamen cum eis etiam attinentes, si voluerint.

Consul. XLVIII.

¶ Consultum Maior. Cons. 1449. 2^o. Decembr.

C*um introducta sit una pessima, & damnosa consuetudo in Ciuibus Nostris, qui sine testamento moriuntur, quod aliquis attinens suus, ad quem per successionem hereditas peruenire non potest, petit, obtinet à Nostris Iudicibus Petitionum fieri administratorem, & gubernatorem bonorum illius defuncti, usque quo proximiores propinqui aut venerint Venetias, aut existentes Venetiis peruenerint ad etatem legitimam. Ex hac re sequitur, quod tales administratores aliquando ita bene regunt, & conseruant sibi commissa, quod quando legitimus heres Venetias, aut pueri veniunt ad etatem, omnis facultas bonorum siue fideicommissorum, vel magna pars consumpta, vel perdiua reperitur: Quod iniquum facinus omnes iustum regimen abhorrere debet.*

¶ *Quare pro conseruatione, & honore Ciuitatis, & iustitie, & facultatum illorum, qui in Ciuitate Nostra dimittunt bona sua inordinata. Vadit pars quod Procuratores Sancti Marci, qui ex forma statutorum, & Ordinum Nostrorum sunt tutores Pupillorum, & Orphanorum, de cetero sint tutores, & conseruatores facultatis illorum, qui sine testamento Venetiis moriuntur, & cognoscuntur habere hæredes extra.*

¶ *Et similiter sint tutores, & conseruatores facultatis illorum, qui non habent commissarios, & per etatem non legitimam non possent gubernare bona sua.*

¶ *Si quis verò attinens in aliquo casuum suprascriptorum coram aliquo iudicio comparuerit petens administrationem, & conseruationem bonorum predictorum non audiatur, sed remittatur ad iudicium iudicium procuratorum,*

¶ *Et Notarii indicatum hac commemorent iudicibus sub pena lib. 200. & priuatione officii.*

¶ *Iudices autem possint (si sibi videbitur) dare authenticam, & vigorem, uni vel pluribus attinentibus, sustinere iura, & procurare bonum attinentium suorum pariter cum Procuratoribus Sancti Marci; Sed denarii, & facultates in manibus Procuratorum deponatur, & conseruentur pro bono pupillorum, & hæredum predictorum. Et ita addatur in capitulari iudicium Palatii, ad quos spectabis.*

Ad

Vide p. 1302
10. Feb. M.
Cons.

Conc. cum
cor. Cicon.
6. 5.

Vide p. 1302
10. Feb. M.
C. de iuu.
per eos sen-
do.

Se di ne re fo ob la Cl tel otti tor gni dae bra, den fed ini dell ned: Stat tori reno fian' Con nan. Beni Proc sotto ouer f sieme le mai Herea aigual.

Sententie fatte in questa Nostra Città, così per i Zudefi de Palazzo, come di Rialto, cioè, che quelle, che faranno state prime in intromettere, siano prime, & antiane alla satisfattion.

¶ Non derogando imperciò ai Zudegadi, ouer Carte, & rason di Dote, & Fitti di Case, ouer alle altre cose, le quali de rason, ouero per la forma delle Leze, & de Statuti Nostri, & particolari, & auttentiche obligatione, hanno alcuna prerogatiua di priorita, nelle quali sia seruata la forma de rason, & delle Leze.

Che i Procuratori di S. Marco sian Tutori, & Conseruatori di Beni dei Heredi absenti, & dei Pupilli, che non hanno Commessarij, & i Parenti però sian etiamdio con essi, se vorranno. Consil. XLVIII.

¶ *Consulto del Mazor Cons. 1449. 28. Decembre.*

Conciosia, che nei Cittadini Nostri, i quali moreno senza Testamento, sia introdutta vna pessima, & dannosa consuetudine, che alcun parente suo, al qual l'heredita per succession, non puol peruegnire, dimanda, & ottien dai Nostri Zudefi de Petition esser fatto Administrator, & Governator de Beni di quello defuncto, infina tanto, che i più prossimi parenti, ò vegniran a Venetia, ouero sendo a Venetia peruegniran ad età legittima. Et da questa cosa segue, che tali Administratori alcuna volta si reggono così ben, & conseruano le cose à lor commesse, che quando il legittimo Herede venirà a Venetia, ò che i put ti vegnino ad età, ogni facultà de Beni alla fede sua commessi, ò gran parte se troua consumata, ò persa. Il qual iniquo misfatto diè esser da ogni giusto Reggimento abhorrido.

¶ Perciò per conseruation de l'honore della Città, & della Iustitia, e delle facultà di quelli, i quali nella Città Nostra lassano i soi Beni inordinati, constituimo, che i Procuratori di S. Marco, i quali per la forma de Statuti, & Ordini son tutori de Pupilli, & Orfani, da mò auanti sian Tutori, & Conseruatori della facultà de quelli, i quali senza Testamento moreno in Venetia, & son conosciuti hauer i Heredi di fora. E similmente sian Tutori, & Conseruatori delle facultade de quelli, i quali non hanno Commessarij, & per l'età non legittima non potrian gouernar i soi Beni.

¶ Se veramente alcun parente in alcun de sopra scritti cali comparera denanzi alcun Magistrato dimandando l'administration, & conseruation de Beni preditti, non sia aldido, ma sia remesso al iudicio de Zudefi de Procuratori.

¶ Et i Nodari de Zudegadi commemorare debbian questo ai Zudefi sotto pena de Lire Cento, & priuation de l'Officio.

¶ Ma i Zudefi possano (se li parera) dare autorità, & vigor ad vno, ouer più lor parenti sostegnire le rason, & procurare il ben de parenti soi insieme con i Procuratori di S. Marco. Ma i Danari, & facultade siano nelle mani de Procuratori depositate, & conseruate per beneficio de Pupilli, & Heredi preditti. E così sia azunto nel Capitulare dei Zudefi de Palazzo, ai quali appartegnira.

Al



C O N S V L T A

Ad leuandum per breuiarium testamentum vsque summam Ducatorum
centum non minus , quàm duo testes masculi consulto roga-
ti admittantur , sed si vltra ducatorum centum testes tres.
Et si foeminae fuerint , duæ pro vno masculino po-
ni debeant. Conf. XLIX.

¶ Consultum Maior. Conf. 1475. 27. Februar.

Sup. vt in e.
44. l. 6. prac.
c. 5. verfi.
mitter à
fride c. 107.

Prouidendum alias salutariter fuit super testamentis , que fiunt à Notariis Ve-
netiarum ob multa mala , & fraudes , qua si non committebantur , commit-
ti facillimè poterant . Et pratermissa fuit mentio , & aequè necessaria provisio su-
per breuiariis , qua per relationem duorum testium satis facillimè leuantur ; &
iudicantur facultates ciuium forte contra intentionem eorum ; Et parua adhibe-
tur consideratio ad testium conditiones , ad formam verborum defunctorum , ad
locum , ad tempus , & ad ceteras necessarissimas circumstantias , factaque iam
est forma leuandorum breuiariorum dedecorosa corruptela , cui est pro honore
nostro occurrendum .

¶ Idcirco vadit pars , quod testamentum aliquod per breuiarium leuari de
cetero non possit , nisi defunctus tempore infirmitatis , vel alicuius alterius res-
pectus , qui sibi visus fuerit , vocauerit ob hoc saltem duos testes mares , vel duas
feminas pro unoquoque mare consulto , & in presentia eorum simul , & unitè di-
xerit illam esse suam ultimam voluntatem , & intentionem , & rogauerit testes
pradictos , vt sint huius voluntatis suae testes . Et hoc intelligatur in breuiariis
ascendentibus summam duc. 100. vel circa .

¶ Duc. vero centum supra vocentur consulto , & rogentur ad minus tres
mares , vel duæ feminae pro vno mare .

¶ Cetera autem verba dicta per aliquem incidenter sine rogatione testium
sufficiencia esse non intelligantur ad leuandum breuiarium , quoniam presumi non
potest ex huiusmodi verbis illam fuisse alicuius voluntatem , que ambulatoria est
vsque ad mortem , & ad diuersos etiam fines homines interdum proferunt verba
indigna admitti , & autenticari in tanto negotio , quantum est vniuersa facultas
alicuius , in qua per huiusmodi tortuosam viam plerumque frangitur iustitia .

F I N I S .



Al leuar Testamento per Breuiario infina alla summa de Ducati 100. non sia accettato manco di doi Testimonij Mascoli deliberatamente pregadi, mà da Ducati 100. in suso, sian tre Testimonij. Et se le saran Femine, sian due per vn Mascolo. Conf. XLIX.

¶ *Conf. del Maior Conf. 1475. 27. Febraro.*

Altre volte fò necessario saluteuolmente prouedere sopra i Testamenti, i quali fanno i Nodari di Venetia per cason di molti mali, & fraudi, le quali se non si commetteuano, si poteuan facilmente commettere. Et fò pretermessa la mention, & non manco di quella necessaria prouision sopra i Breuiarij, i quali per relation de doi Testimonij assai facilmente si leuano. Et le facultà de Cittadini forsi contra le lor intention si iudicano. Et alla condition de Testimonij, alla forma delle parole dei Defunti, al luoco, al tempo, & allè altre necessariissime circonstantie se hà piccola consideration, & in questa forma di leuare i Breuiarij è fatta dedecorosa corrutella, contra la qual per honor Nostro se die prouedere.

¶ Per la qual cosa deliberemo, che da mò auanti alcun Testamento per Breuiario leuar non si possi, se il Defunto al tempo della infirmità, ò de alcun altro rispetto, che sia parso à lui, non hauerà chiamato per questa cason almen doi Testimonij Mascoli, ò per cadaun Mascolo due Femine deliberatamente. Et in loro presentia insieme, & vnitamente hauerà detto quella esser la sua vltima volonta, & intention, & hauerà pregado i Testimonij preditti, che siano di questa sua volonta Testimonij. E questo se intenda nei Breuiarij, che ascendeno alla summa de Ducati Cento, vel circa.

¶ Da Ducati Cento in suso sian deliberatamente chiamadi, & pregadi almen tre Testimonij Mascoli, ouer due Femine per vn Maschio.

¶ Mà le altre parole per alcun Homo incidentalmente ditte senza preghi de Testimonij, non se intendano esser sufficienti à lenar Breuiario, perche per simili parole non si pol presumere quella esser stà la volonta de alcun, la qual è ambulatoria infin alla morte, & li Homini etiamdio alcuna volta proferiscono parole indegne da esser ammesse, & auttenticade in tanta facenda, quanta è la vniuersal facultà di alcun, in la qual per simile distorta via la Iustitia vien molte volte interrotta.

F I N I S.

COMIN.



COMINCIANO LE CORRETTION DEL BARBARIGO.

1487. Die 21. Septembris. Capita de XL.

Ser Paulus Tronus.
Ser Fantinus Georgio.
Ser Petrus Natalis.

Li aggrauati, ouer fuggitiui passato il termine della Fida debbiano immediate farsi prolongar il termine secondo la forma della Legge. Et similmente li XL. Criminal non possi simpliciter, dar Fida alcuna, & li Cassieri delli Sopra Consoli debbano tegnir conto delli Pegni, che se vendono, &c.


Cap. I.



QVamuis per li Progenitori Nostri il sia sta fantamente & ottimamente prouisto, che li aggrauati, e fuggitiui per molte Leze date alli Nostri Sopra Consoli de poter al li aggrauati de Debiti affidar per Mesi doi, & li fuggitiui per Mesi quattro, e non più, e questo solum per commodita de essi sottoposti, accioche li ditti aggrauadi, & fuggitiui con le Famiglie sue non abbandonino la Patria, & vadino remenghi in Terre Aliene, & à fin, che possino infra il ditto tempo di loro affidation, patto, & accordo con li soi Creditori, trattar, & componer. I quali aggrauadi, & fuggitiui non temendo Dio, ne curandosi della infamia del Mondo, si dilettao de l'altrui viuer, asportando la facultà dei Cittadini, & Mercadanti Nostri, & massime essendo introdutta al presente vna mala, immo pessima consuetudine, che questi tali se sottomettono all'Officio Nostre de Sopra Consoli, & si fanno affidar per zorni 15. ouer per vno Mese, & poi passado il termine, per il qual i sono sta affidati non curano de far prolongar le loro Fide per fino al compimento de doi Mesi per le Leze concesse ai aggrauadi, & i fuggitiui per Mesi quattro. Ma lassano scorrer Mesi, & Anni, & poi vanno da essi Sopra Consoli Nostri & dicono non esser sol affidati, se non per tanto tempo, che le Leze danno da esser affidati, alli aggrauadi per Mesi quattro, & con questi mezi loro Creditori sono dedotti in longo, de poter hauer suoi Pagamenti. Li qual cosa è contra la intention della Terra Nostra: & il sia non tanto utile, mà al tutto necessario proueder per ouiar à questi tal inconuenienti per honor della Signoria Nostra.

L'An-

Vide partem
413. 26.
Martii 26.
Noi. 1400.
M.C. & 1333.
8, lun, M.C.



¶ L'Anderà Parte, che de cætero tutti quelli, che si sottometeranno al zouo dell'Officio Nostro de Sopra Consoli, si per aggrauadi de debiti, come per fuggitiui. Quando alcun de ditti faranno per i Nostri Sopra Consoli affidati per zorni 15. ouer per vno Mese, finito il ditto termine, debbiano immediate volendo il beneficio della Leze farse prolongar la loro Fida, intendendo continuar alli aggrauadi Mesi doi, & alli fuggitiui Mesi quattro continui, non hauendo alcuna interpellation di tempo dal dì che haueranno habuto la Fida, sino sarà corso il ditto suo tempo, & non possino i ditti Nostri Sopra Consoli sotto pena de Ducati Cento in li soi Beni proprij affidar, ne prolongar, si aggrauado de debito, come fuggitiuo, saluo per i modi ditti di sopra, & se Fida alcuna li facesseno contra il presente Ordine, non sia di alcun valor, & i ditti affidati (non obstante la ditta Fida) possino esser retenuti, la qual pena possino scuoder i Nostri Auogadori de Commun, ò cadauno de loro senza altro Consoglio, & non il facendo possino quello istesso essequir i Caui di Quaranta, ò cadauno de essi, douendo hauer la metade della pena quelli, i quali essequirà la ditta Parte; & l'altra mita peruegna nella Signoria Nostra, rimanendo ferme tutte l'altre Parte, & Ordini per auanti sopra de ciò pres̄ de aggrauadi, & fuggitiui, che non contraegnisse alla presente Parte, per la qual sia deuedado per la Banca della Signoria Nostra poter far alcuno Saluo Condotto, si ad aggrauadi, come fuggitiui.

¶ Et similiter non se possi de cætero per la Quarantia Criminal far alcuna Fida, ouer Saluo Condotto ad alcun fuggitiuo, ouer aggrauado de debiti sottoposto alli preditti Sopra Consoli, se prima il non hauerà la mazor parte dei suoi Creditori sottoscritti nel suo Rodolo, ouer Accordo, acciò possino il zorno di Sabato post deputado ad essi Sopra Consoli comparer al Consoglio, à dir, & à dimostrar le rason sue all'incontro de quelli, che contradir volessino al suo Accordo, & non altrimenti, sotto pena de Ducati Cento alli consueti Caui de Quaranta al Criminal da esser scossi per li Auogadori de Commun, senza alcun Consoglio.

¶ Præterea così, come tutti i Cassieri di questa Nostra Città, che scuodeno Danari, si della Nostra Signoria, come de spetial persone, delle qual i Pegni sono venduti, & la quantità delli Denari è ottimamente fatto, così è conueniente cosa facci il Cassier Nostro di Sopra Consoli per schiuar molti errori, & scandoli, che potria occorrer: però sia preso de cætero, che il ditto Cassier de tutti i Pegni il vendera all'Incanto de esso Officio, facci nota de sua man propria, & per suo Scontro il suo Scriuan, dichiarando i Pegni de chi sono, la quantità de essi Pegni distintamente, per quanto sono sta impegnati, & à chi li vendono, & che quantità, dobbiando scriuer esso Cassier, e Scriuan tutti dò in vn istante subito deliberati essi Pegni.



C O R R E T T I O N

*Il soprabondante delli Pegni, che si vendono alli Sopra Consoli
per li Hebrei, debbia esser conseruato per
il Cassier del ditto Officio.*

Cap. I I.

ET quanto ancora sia necessario à proueder alle calamità dei Nostri Cittadini, i quali per l'ultimo remedio, & suffragio suo impegnano le sue robbe ai Zudei da Mestre deputade al Nostro Officio di Sopra Consoli sopraditti, li quali dapoi sono venduti i suoi Pegni per i ditti Sopra Consoli compaiono all'Officio, domandando il suo soprabondante rispondeno essi Sopra Consoli nulla di sopra abbondante hauere, mà che vadino dai Zudei i quali sono appresso di loro, donde per necessità conueneno andar vna, & più fiade a Mestre, doue i hāno spesa, & non meno perdimento di tempo. Quando poi le parti se trouano di compagnia i Zudei si fanno dar il bollettin Hebreo, & doue il pōtea auanzar al pouer homo del suo soprabondante Ducati diese, dicono esser sei, & il pouer homo per la spesa hauuta, & per il perdimento di tempō etiam per non intender la Lettera Hebraea, tuol quello gli da il ditto Hebreo; & però.

¶ L'Andera Parte, che de cætero il Nostro Cassier di Sopra Consoli sia obligato far la rason de essi soprabondanti, & fatte faccino essi Creditori in vno Libro de tutti li soprabondanti, & immediate tenir debbia tutti li Danari esso Cassier in vna Cassetta nel ditto Officio, accioche venendo i ditti Creditori immediate possino hauer il suo dal ditto Cassier, essendo scontro il suo Scriuan al dispensar de ditti Danari de soprabondanti, & non altrimenti possi il ditto Cassier dispensarli, sotto la pena de Furanti, & sia tenuto il ditto Cassier in termine de giorni 15. dapoi hauerà compido la sua Cassa hauer saldado i sopradetti soprabondanti, & consignar al suo successor Cassier, & cosi consignar sempre debbia l'vno all'altro, & accio se habbiano cason de far la ditta rason de i ditti soprabondanti, da mò sia preso, che i ditti Sopra Consoli habbiano Soldi dō per Pegno de pizoli impegnado da ciascheduna persona da Ducati Cinquanta in zoso, & da Ducati Cinquanta in suso soldi quattro de pizoli, douendose metter à conto de essi Pegni non derogando ai Capituli fatti à essi Zudei per lo Eccellentissimo Consiglio di Diese.

1488. die 14. Mense Septēbris.

- ¶ Confiliarij Ser Lucas Mauro.
- Ser Thomas Lippamano.
- Ser Marcus Bollani.
- Ser Melchior Triuisanus.

Li
I
no
do
ot
fen
ia
loc
vie
no
cio
ab
sq
pre
ca
lan
con
au
za
C
L
ti
za
M
olt
ont
col
sopr
cun
ti ca
quel
dun
lita



Li Aggrauati non possano hauer fida, se non presentano il giorno sequente li suoi Libri nell'Officio di Sopra Consoli, ne la Signoria possi dar Saluo Condotto, ouer Fida ad alcuno. Cap. I I I.

PRouedettero li Mazori Nostri studiosi del ben vniuersal per subleuatione, & remedio di quelli sono percossi dalla fortuna, quali se ritrouano grauadi de debiti, che hauesseno ricorso all'Officio di Sopra Consoli, doue potesseno esser fidati, & successiue accordati iu Anni doi, cioè ogni otto mesi la terza parte, acciò con qualche habilità, & commodità potesseno satisfar à i loro Creditori. Mà perche sono molti, i quali non per la iactura habbiano sostegno, immo per propria malignità, & per goder quello de altri, tuolerano tal Fide, & sono (vt supra) accordadi, & quando vien al tempo della prima rata, se danno iterum per grauadi, & à questo modo tuoleno la facultà de i Merçadanti, & disfanno quelli, cosa perniciososa, & degna de Prouisione, & però.

¶ L'Anderà Parte, che tutti quelli sono stà fidà per esser aggruadi de debiti, e che de cætero torranno Fida per aggruadi, debbiano il zorno sequente dapoi Publicada la presente Parte, ouer che torranno ditta Fida presentar al ditto Officio de i Sopra Consoli i soi Libri acciò per quelli, & per cadauno Creditor veder se possino. Il che non facendo con effetto ditti affidati, la ditta Fida sia de niun valor, & de cætero non possino ditti Sopra Consoli accordar alcuno, che al presente sia sotto Fida, ouer che sarà in l'auognir, saluo in ditto tempo de Anni doi in tre Paghe per Rata, con Piezaria, ouer Segurtà de Paga in Paga, che piacqua alla maggior parte de i Creditori, & se per altro modo ditti Sopra Consoli accordarano alcuno, l'Accordo sia de niun valor, mà i Creditori possino astrenzer quello tal Accordato, come sel non hauesse Accordo alcuno, non intendendo sottozaser al presente Ordine quelli fosseno debitori de Ducati Cento in zoso. Ma sia in libertà di Sopra Consoli accordarli come li piace. Et perche sono molti, che hanno modo de ottegnir Salui Condotti dalla Signoria Nostra contra la forma delle Leze Nostre, & sotto ombra de quelli vsurpano la facultà de altri, da mò sia preso, che (salui, & risseruadi tutti i Ordini, che sopra ciò parlano) se de cætero per la prefata Signoria Nostra farà fatto alcuno Saluo Condotto ad alcuno, oltre le altre pene, alle quali li Consiglieri cazeno per le Leze circa ciò prese, sia in libertà de cadauno Creditor de quel tale, à cui fusse fatto il Saluo Condotto de hauer regresso contra de cadauno de i Consiglieri hauesse sottoscritti à quello, & astrenzerli in specialità à satisfar tutta la quantità del debito.

1488. Die 11. Ianuarij.

Non se conceda Fida ad alcuno, che habbia comprado à Contadi, ouer à tempo, se non saranno passati almanco sei Mesi. Cap. I V.

L'Accrescere ogni zorno più le Machination dei cattiuu, i quali postposto ogni rispetto del timor di Dio, & honor del mondo pensano ingannar,

Cor. vt it
par. 1395
17. Mar
M. Conf
vt in De-
cret. c. 16
Item vi
in p. 1413
20. Marz.
M. Conf.
in Decr.
c. 17. e 18.
Adde p.
1425. M.
Conf. in
Decr. car.
19. & alijs
seq.



CORRETTION

nar, & fraudar quelli, che con le fatiche, & industria sua cercano de ben
 viuer, i quali maligni con faza aperta comprano le Mercadantie, e robbe
 da i gentilhomani, & Cittadini Nostri, & poiche quelle i hanno tradutto
 in loro poder per farsela propria, i vanno, ouer mandano a tuor la Fida a
 l'Officio di Sopra Consoli, doue quelle i trouano apparecchiade, & bella-
 de con il Sigillo de San Marco, & sottoscritte, lassado il spacio solo de
 metter il Nome di quello tol essa Fida, che per niun modo è da esser soppor-
 tado, per esser causa della destruttion de molti Mercadanti Nostri, & del-
 le loro famiglie, & quel che per i Santi Progenitori fò constituido à fin de
 bene, loro lo reducono con sua malignità in preiudicio vniuersal. Però
 che fò creato quello Officio per sustentation de qualche bon Mercadante, ò
 Cittadin Nostro, che dalla fortuna con qualche euidente aduersità fusse stà
 percosso, e però sia per vniuersal commodo, e beneficio de tutta la Città
 necessario à proueder, & occorrer alla malignità de tal cattiu.

¶ L'Andarà Parte, che (salui, e resseruati tutti i Ordini, & Parte, che sopra ciò parlasse, & massime quella de 13. Settembre 1488.) sia azon-
 to, che de cetero alcuno de che condition esser se voglia, non possi tuor Fi-
 da de robba, ouer Mercadantia alcuna, & sia de che condition esser si vo-
 glia, che l'habbia comprado à Contadi, ouer à tempo, sel non sarà passa-
 to almeno mesi sei, i quali etiam Mesi passadi non possi esser affidato, ne
 per Fida, ne per aggrauamento del debito, saluo per zorni 15., e compidi,
 che saran diti zorni, non se possi per alcun modo più prolongar, saluo
 per tutti quattro i Sopra Consoli, & fra altri zorni 15. i gli habbi mostrà i
 soi casi, & si ando accordà non possi hauere più termine alcuno, mostrando
 essi tal, che volesse ditta prorogation, ouer Fida per soi Libri, ouer per
 autentiche proue, se i non tegnisse Libro, che l'hauesse habuto rottura di
 Naue, ò di Nauilio, o fusse stà robado, ò portà via il suo, fusse bru-
 fado, ò che i fusse stà sù interessi, in tal caso i soprascritti Signori
 à Bossoli, & Ballotte per la maggior parte di loro, & per loro conscien-
 tie i siano affidati per Anni dò in tre Paghe con Piezaria de Paga in paga,
 che piacqua alla maggior parte di Creditori, & casu quo i Creditori non
 fusse pagadi nel ditto termine de Anni do in tre Paghe, non possi più i ditti
 Debitori per tal debito tuor Fida, ne per fugitiuo, ne per niun altro Titulo,
 ne modo, ne se intenda sottozaser à tal Fida, ouer Accordo alcun Creditor,
 se per il Debitor per nome non sarà mentoado, & in Libro de i Sopra
 Consoli auanti tal Fida annottado insieme con la quantità del numero
 de i Denari distinto, & à cason, che tutti intenda le sue rason, perche chi
 vorrà contradir à tal Accordo, li possi far, & sel non sarà notado tutti i
 Nomi, & la quantità delli Denari de cadauno separadi, tal Accordo sia
 de niun valor, & possi essi tal, che non sarà notadi astrenzer esso affidato à
 che Magistrato li piacerà, come se mai tal Fida non fusse fatta, & se per i
 casi de sopra dechiariti alcun volesse accordarse per la quantità in più tempo
 sia in sua libertà offeruando vt supra, essendo introdutti in tal caso de 40.
 solamente per i Sopra Consoli, & se per alcuno, e sia chi esser se voglia,
 non fosse offeruado, sia in libertà de i Creditori, ouer de cadauno di loro

astren-

Adde p.
 1395. 27.
 Maij, &
 1413. 26.
 Martij
 1425. Ap.
 1557. 15.
 Aprile, &
 1516. 24.
 Aug. in
 Decretis.

all
 cu
 ce
 to
 da
 ne

 Li

 I
 vol
 no
 Lez
 ria
 sia
 lass.
 Sab
 ces
 tau
 ge
 nai

 gifi
 ouer
 bore
 to,
 Pag
 bei
 li so
 liti
 ¶
 Sebi
 che li
 ditto
 alcun
 oram
 perien
 scond
 pagar
 curon



astrenzer tal suo Debitore à che Officio li piacerà, ne li possi valer Fida alcuna come se la mai non fosse stà fatta, & questo à cason, che ogn'vno attenda al ben viuer. Non se intenda sottozaser à tal Ordine quelli fusse debitori da Ducati Cento in zofo, ma sia in libertà de i Sopra Consoli soli accordarli, & non se intenda hauer effecution questa Parte, se la non sarà presa nel Maggior Consoglio.

1491. Die 29. Martij.

Li Stabili conditionati non possino esser venduti per la Signoria, eccettuando le Dote, & li Nodari subito dapoi la morte del Testadore sieno obligadi dar in nota li Beni conditionati alla Cancellaria da basso. Cap. V.

INostri sapientissimi Progenitori per conseruation di Stabeli, & Vtilità de molti Pupilli, & Vedoe, & vniuersalmente de tutti hanno sempre voluto, che i Stabeli lassati conditionati non se potesse per alcun debito, ne modo Vender, ne Alienar. Ma da certo tempo in quà l'è sta rotta tal santa Leze, & Institutione, & concesso per Parte se possi per debito della Signoria Nostra vender ogni Stabile conditionato in modo, che alcuni con questa tal permission, & autorità, volendo vender i Stabeli conditionati se lassano venir debitori alle Cazude, & altri Officij, & fanno vender tali Stabeli in grandissimo pregiudicio, & disfation di pueri Pupilli, & Successori soi. Il che necessario è proueder, e tuor tal inganni de mezo, & tandem dar modo, e forma, che la Nostra Signoria possi esser pagata di quanto la douerà hauer, & non Vender, & Alienar tal Stabili conditionati.

Cor
cum
lib. 4

¶ Però l'Andarà Parte, che de cætero per le Cazude, & altri Officij, & Magistrati per debito della Signoria Nostra, ne qualunque altro debito, forma, ouer ingegno (saluo, che per la Dote, quale rimanga nel suo primo robore, e firmita) non se possi Vender, ne Alienar alcun Stabile conditionato, sì in questa Nostra Città, come sotto il Dogà. Ma per satisfation, & Pagamento de quanto douer hauer la Nostra Signoria, tal Case, & Stabeli se debbi per quello Officio douer hauer; Affitar, & li Affitti de quelli scuoder fino il debito serà integralmente pagato alla Nostra Signoria, restituyendo poi tal Stabeli, à cui l'aspetta, & semper rimagni conditionato.

¶ Et perche per la forma delle Leze Nostre il non se pol vender alcun Stabile, se non per debito, che eccedi le summa de Ducati 50. sia dechiarido, che li Stabeli conditionati se possino, & debbiano affittar nel modo sopra ditto per ogni, & qualunque summa, & quantità de debito, non obstante alcuna Leze, & Ordine in contrario. Dechiarando, che tutti li Officij haueranno debitori della Nostra Signoria, possino, & debbino prima far experientia de farse satisfar sopra i Beni Mobeli, & Stabeli non conditionadi secondo la forma delle Leze, che parlano circa de ciò, & non se possendo pagar sopra ditti Beni debbino poi procurar esser satisfatti sopra Stabeli conditionati per il modo sopra scritto.

Y 2

¶ Et



C O R R E T T I O N

Vide par. 1346. 14. Sept. In Consil. in Decr. 16. 7.

¶ Et à cason de verità, & senza fraude se possi intender i Beni, & Stabeli conditionati sì in questa Terra, come in tutto il Dogà. Da mo sia preso, & statuido, che tutti i Nodari, che fatto haueranno alcun Testamento, nel qual il Testador lassì i Stabeli conditionati, sì in questa Terra, come sotto il Dogà, debbi subito sarà mancato il Testador sotto pena de priuation della Nodaria, & de Ducati Cento de i soi proprij Beni da esser scossa per li Auogadori de Commun, la mità della qual sia delli Auogadori, & Paltra mità dell' Accusador, andar all' Officio di Cancellieri da basso, & li debbi dar in nota ad vnguem il Capitulo di Beni stabeli lasciati conditionati, nel qual Officio se debbi de questo tenir vno separato, & particular Libro, nel qual etiam siano tenuti frà termine de mese vno dapoì la Publication di questa Parte tutti quelli hanno Beni stabeli conditionati hauer fatto particolarmente annottare essi Beni conditionati, per potersi sempre saper, & hauer la verità, & la presente Parte dapoì presa per declaratione, & notitia de tutti sia Publicata in le Scale de Rialto. Et la presente Parte non se intendi esser presa, se la non fera posta, & presa nel Mazor Confoglio.

COMINCIANO LE CORRETTIONI

D E L L O R E D A N.

1501. Indict. 5. Die 27. Septemb.

¶ Sapientes super Correctionibus.


*Non admittantur probationes aliquæ in Causis excedentibus summam
Duc. 10. nisi cum duobus Testibus. Cap. I.*

Sup. in 2. pro circa fin. & c. 12. lib. 1. Item in Cor. Ser. Ciconiæ cap. 4.

Importat etiam prospicere, ne facultates Ciuium, & Subditorum Nostrorum, medijs indirectis surripiantur, cum præsertim introductum sit, quod ex relatione, seu testificatione vnus tantum facultates hominum iudicantur, & in notabili quantitate, cum maximo periculo personarum, & contra euangelicam scripturam, quod in ore duorum, vel trium stet omne verbum. Idcirco statutum, & prouisum sit, quod in casibus quibuscunque, qui de cætero occurrerent, à Duc. 10. supra, in quibus sit necessaria probatio Testium non intelligitur, esse facta probatio, nisi per depositionem saltem duorum Testium probata fuerit intentio probantis, aut per tres mulieres.

¶ In alijs verò causis à dicta summa infra, & in alijs casibus hætenus secutis seruetur id, quod hætenus seruatum existit, & sic iniungatur in Capitularibus omnium iudicum, Officialium nostrorum.

Non



Non si debba admitter probatione alcuna in le Cause, che eccedino la summa de Ducati 10. se non sono doi Testimonij.

IMporta ancora guardare, che le facultà de li Cittadini, & Subditi Nostri con molti inconuenienti non siano rapide, conciosia cosa che'l sia introdotto, che per relation, ouer Testification d'vn solo, le facultà delli homini siano iudicade in notabile quantità con gran pericolo delle persone, & contra la euangelica scrittura, che in la bocca de doi, ouer tre stà ogni parola. Però si ha prouisto, & statuido, che in tutti li casi, che faranno per occorrere da Ducati 10. in sù, in li quali sia necessaria la proua delli testimonij, non se intende esser fatta probation alcuna, se per deposition al manco de doi Testimonij, non sarà prouata la intention di colui, che proua, ouer per tre Femine. In li altri casi de la ditta summa in zofo, & li altri casi fin hora seguidi, sia seruado quel, che per fina al presente è stà seruado, & sia aggiunto in li Capitulari di tutti li Iudici, & Officiai Nostri.

COM INCIANO LE CORRETTIONI

DEL GRIMANI.

1521. Die 28. Iunij. In Maiori Conf.

Ad alcun Libro de Botteghieri, così ordinario, come straordinario non debbi esser prestata fede passati cinque Anni. Cap. 1.

FV' prouisto per questo Consoglio adì 17. del Mese di Agosto 1466., che non si douesse dar fede in alcun iudicato, ouer Officio di questa Città à i Libri de i Botteghieri, saluo de Anni cinque in zofo. La qual deliberation fu bona. Verum perche Anno eccettuadi i Libri ordinarij de ditti Botteghieri, quali tamen doueriano esser alla medesima conditione, però per euitar le fraude, che si suoleno commetter etiam con ditti Libri.

¶ L'Anderà Parte, che de cetero così à Libri ordinarij, come à cadaun altro Libro de i Botteghieri prefati non si debba dar fede, se non da Anni cinque in zofo, nel qual tempo i ditti Botteghieri commodamente potranno farsi pagar, ò farsi far chiarezza da quelli, che veramente li faranno debitori, & niuno sarà defraudato come si richiede.

Adde vt
præsump.
rer. la. ter-
za præ-
sumpt. }
c. 7. M. ca.
48. lib. 1.
& in auct.
conf. 24.



CORRETTION DEL GRIMANI:

¶ Die suprascripto.

Ciascun Commissario dappoi la morte del Testador è obligado far Inuentario de tutti li Beni per man de Nodaro, & sia appresentado in la Cancellaria da basso. Cap I I.

Adde c.
45. lib. 6.

PErche alcune volte l'accade, che per li Commessarij de i Testamenti, quali vengono alla Administratione de i Beni de i Testatori defunti, non vien fatto alcuno inuentario de tali Beni. Il che ciede à manifesto pregiudicio delli Heredi, è da farne opportuna prouision, e però.

¶ L'Anderà Parte, che quotiescunque l'accadera morte de alcuno, che hauerà testato, & li heredi soi, ouer alcuno de loro non fosseno in età legitima, ouer se retrouasseno absenti, li Commissarij de tal Testador siano tenuti ante omnia far far per mano di Nodaro vn particular Inuentario de i Beni di qualunque sorte del defunto, & quello presentar à l'Officio di Cancellieri Nostri inferiori, che lo debbano reponer, & ferrar in vna Cassa separata da esser a questo specialmente deputati con vno Alfabetto ordinario per facilitar al trouar de tali Inuentarij, accioche in ogni tempo il se possa hauere, & li Heredi possano vedere la Administration di quello li farà stà lassato come è conueniente sotto pena à ditti Commissarij, & à cadauno de loro, che pretermetteffeno de far far tal Inuentario de Ducati Cento de i soi Beni, quali siano dati ad essi Heredi oltra la emendation de tutto quello che si constasse, che per essi Commissarij li fusse stà vsurpato, per il tener del qual Inuentario hauer debbano per sua mercede grossi dodeci, essendo de Ducati Cento, & da li in suso, da Cento in zofo veramente non più de Grossi quattro à Oro.

COMINCIANO LE CORRETTION

DEL SERENISSIMO MESSER ANDREA GRITTI.


1523. die 12. Maggio.

Obligatione alcuna non vaglia, se non è data in nota all'Officio dell'Essaminador, & ciascun Venetian puol appresentar sopra le Vendition fatte à vn'altro Venetian. Cap. I.

Adde p.
1288. 20.
Sept. in
Consil. in
consul.
consil. 16.
& consil.
17.



POpportunamente prouisto, che le obligationi, che se fanno sopra i Stabeli, se danno in nota all'Officio del Zudegà de Essaminador, doue se possono veder da cadauno. Il che se fosse medesimamente oseruato, come conueneria circa le Possession de fuora non seguiriano delli inconuenienti, che si veggono. Imperò che essendo obligata alcuna Possessione, quella istessa viene ancora obli-



obligata, ò alienata, dopoi ad altri, che non hanno notitia delle precedenti obligationi, à graue maleficio loro, alla qual acceptione, & fraude essendo da proueder di opportuno rimedio.

¶ L'Andara Parte, che in l'auenir non se intendi valer, ne vaglia alcuna obligatione, che si faccia in questa Città sopra alcuna sua Possessione, ouer Luelli di fora per qualunque ragione, ouer causa, se la non farà stata data in nota al ditto Ufficio del Zudega de Essaminador, come se offerua delle obligatione de i Beni Stabeli, per il qual effetto sia deputato vn Libro, il qual sia alfabetato, & commune à qualunque il vorrà veder, & non possa hauer il Nodaro del ditto Ufficio più de Soldi 20. per cadauna obligatione, che'l noterà per sua mercede.

¶ Preterea sia preso, che de qui indietro sel serà venduta alcuna Possessione de alcuno Nostro Veneto, vno altro Veneto confinante possi appresentar sopra tal Vendita, come possono li Forastieri, come è ben honesto, & conueniente.

¶ Die superscripto.

Le Stime fatte delli Beni del Defunto per causa de Dote, siano fatte per doi eletti vno per parte. Cap. I I.

SI offerua nelli Pagamenti delle Dote, che si danno alle Donne per il Zudegà de proprio sopra i Beni de i mariti loro defunti, che le stime de i Mobeli de Casa vengono fatti per li Comandadori di quell'Ufficio, i quali (come ogn'vno intende) sono imperiti, & facilmente si lassano indurre à farle secondo il voler de alcuna delle parti, ò della Donna, ò delli Heredi à maleficio dell'altra parte, al che essendo da proueder per satisfattion della Iustitia.

¶ L'Anderà Parte, che le ditte Stime da mo in l'auenir non siano fatte per ditti Comandadori, ma quando l'accaderà far alcun Pagamento de Dote, si debbano elezer doi Stimadori, vno per la Donna, che si douerà pagar, & l'altro per li Commissarij, ouer Heredi, & non essendo li Heredi idonei à far tal elettion, sia eletto per li Zudesi de proprio vno, qual sia perito, & d'bona fama, & in casu discordie frà ditti doi Stimadori, ne sia eletto similmente vno terzo per essi Iudici prefati, li quali Stimadori per suo iuramento da esserli solennemente dato per ditti Iudici, debbano far ditte Stime del Mobile con quella equità, & rettitudine, che si richiede, dichiarando, che ditti Stimadori debbano dar notitia alli Commissarij delle stime, che i faranno, acciò volendo esborfar il Denaro in loco del Mobile, il possano fare, si come farà estimato.



C O R R E T T I O N .

¶ Die suprascripto.

Li Imprestidi di Monte Vecchio , Nouo , & Nouissimo debbano esser iudicati per Termination delli soi Officij . Cap 111 .

DE quanta importantia sia la Camera de Imprestidi , cadauno per sua prudentia l'intende , & però è da conseruar la reputation sua con ogni prouision possibile , & perche da certo tempo in quà è introdutta vna iniqua , & dannabile corrutella , che per i Zudegadi Nostri se fanno infinite Termination de Imprestidi de Monte Vecchio , Nouo , & Nouissimo , conditionati per caution de Dote , per Legati ad Pias Causas , & altre importanti Cause , concedono liberta de venderli à preiudicio de Ditte Dotte , & pietosi Legati . Il che interuien , perche al far de tal Termination non li è alcuna contradittione , imperoche coloro , che le dimandano fanno citar solamente gli Officiali della dita Camera in loco de quelli ponno hauer interesse , i quali Officiali non comparendo , ne possendo andar à far difese , responde- no solum , quòd fiat ius , & à questo modo se interrompe qualunque conditio- ne de ditti Imprestidi , & segueno infiniti inconuenienti , però essendo da proueder .

¶ L'Andarà Parte , che de cætero tal Termination , & Atti Iudiciarij , & Cause siano commesse alli Officiali de ditte Camere de Imprestidi , al qual Officio sono annotate tutte ditte obligation , & Legati de Imprestidi con i soi Testamenti , i quali facilmente se potranno veder , & far quel iudicio , che si conuiene , hauendo essi Officiali della Camera preditta in simil casi doue interuengono Imprestidi à terminar quello , che alle conscientie sue parerà , seruatis seruandis , come fevano i Giudici di Palazzo .

¶ Die suprascripto .


Niuno Figliolo di Famiglia , ouer che sia sotto Tutori , ò Commessa- rj possa comprar à tempo robba alcuna .

Cap. IV. 1523 23. Maij .

SE intende esser molti Sensari , & altri , che inducono li gioueni , & che hanno Padri , & etiam , che sono pupilli , & sotto tutela de i qual si ha fama , che habbiano facultà à comprar a tempo , ponendoli sopra molte vie , & modi illeciti , & facendogli dar robba , della qual hanno grandissi- ma botta . Item à far molte altre inhoneste cose , che sono à offension della Maestà Diuina , & dishonor di questa Citta con frbsequente ruina di assai famiglie , alla qual cosa bisognando far opportuna prouisione , & acciò , che questo tanto inconueniente non proceda più oltra , & le facultà de i Cittadini Nostri si conseruino , però

¶ L'Anderà Parte , che de cætero alcuno Fiol de fameglia , ne pupilli , ne alcun altro , che sia sotto la tutela , & gouerno de altri , non possino quouis modo comprar à tempo robbe de forte alcuna , ne possi esser fatt o mai in tempo alcuna rason , ne pagamento de robbe comprate à tempo per loro

Adde vt
in par. in-
fra 1560.
27. Iunij,
M. Conf.



loro contra questo ordine, saluo se i loro Padri, Tutori, & Commessarij non haueranno assentito, & dechiarito quelli esser sta fatti de volonta sua. Il che non essendo i ditti Mercati siano de niun valor.

¶ Die 13. Maij. In Maior. Cons.

Al leuar delle Vadie, & delle Repromesse, & Dote sia fatto Testimonio de doi. Cap. V.

FV' deliberato per questo Conseio di 27. Settembre 1501., che in li casi occorrenti de Ducati 10. in suso non se intende esser prouato, saluo per testification de doi Testimonij Mascoli, ouer per tre femine al manco, & perche non è meno necessario questo ordine nel leuar delle Vadie repromesse, & Dote delle Donne, che sono leuate per testification de vno Testimonio solo, & spesse volte importano grande summa de denari; però

Adde vñ in pr. Patij ca. 4. vers. vad. & c. 30. li. & cap. 7. lib. 6.

¶ L'Andara Parte, che l'Ordine preditto de doi Testimonij mascoli, ouer femine se debbi offeruar in tutto, & per tutto etiam nel leuar delle ditte Vadie de repromesse, & Dote de Matrimonij, che de cætero faranno Contratti.

1523. Die suprascripto. ¶ Sapientes prædicti.

Quanto sia il legittimo pretio delli Nodari, che faranno li Inuentarij delli Defunti. Cap. V I.

A Di 28. Zugno 1521. fù statuido per questo Conseio, che dalli Commessarij se douessino far fare li Inuentarij delle robbe de i Defunti, i quali fusseno posti nella Cancellaria Nostra inferiore con limitation de certa Mercede alli Repertori di quella, accioche i siano ben conferuati; Ma perche non fù dechiarito ciò, che douessino hauer li Nodari, che faceffino li ditti Inuentarij, hauendose hauuto rechiamo, che i se fanno pagar eccessiuamente, & à questo etiam è ben far vna honesta, & egual limitation. Però.

Vide par. 1521. 28. Jun. Mai. Cons. cor 34. cap. 2. superius.

¶ L'Andarà Parte, che alla Parte de di sopra scritto sia aggiunto, che li ditti Nodari di questa Città debbiano hauer per li Inuentarij, che (vt supra) faranno delle robbe di Defunti, quanto auanti in creation del Serenissimo Prencipe li sarà limitato à Boffoli, & Ballotte per la maggior parte de Consiglieri, Capi di Quaranta, & Sauij sopra la Promissione.

Die 18. Maij. Inter Dominos Consilij Capita XL., & Sapientes super Promissione. Cap. V I I.

CHE alli ditti Nodari sia fatta la Limitatione vt infra, sino alla summa de Ducati Cinquanta Grossi 6. a Oro, & da Ducati Cinquanta fin a Ducati Cento, grossi otto a Oro. Item da Ducati Cento fino à Ducati ducento,

Supr. vt in Corr. Grim. c. 2. in fine cap. 282.



C O R R E T T I O N

Sup. vt in
Cor. Cri
inf. cap.
2.
3.

cento, grossi dodeci à Oro, & da Ducati ducento fin à Ducati quattrocento
Grossi di detto Oro, da Ducati quattrocento fin à Ducati cinquecento
Ducati vno, da Ducati cinquecento fin à Ducati mille, & cinquecento
Ducati vno, e mezzo, & da Ducati mille, e cinquecento fin à Ducati doi
mille, e cinquecento do, ab inde supra veramente Ducati tre, intendendo
li Ducati a ragione Lire sei Soldi quattro per Ducato, ne possino i ditti No-
dari tor più, sotto le pene contenute in le Leze Nostre.

*De Aduocatis ordinarijs, & extraordinarijs diuersorum iudicum, tam
ad Curias Sancti Marci, quam Riuoalti: & de eorum Officio,
ac limitata mercede; & de modo mulctarum, quæ
Aduocatis iniunguntur. Cap. VIII.*

¶ Consult. Maior. Conf. die 29. Aprilis 1537.

BEnche nelli passati tempi siano state fatte per li maggiori Nostri diuerse
Leggi prudentemente, & con ottima intentione per dar modo, &
regola alli Auocati di questa Nostra Città, hauendo rispetto sì alle qualità
di quelli, che douessero essercitare tale Officio, come alle Mercedi, che à
quelli douessero esser date, & questo non meno per commodo, & vtilità de
Litiganti, quanto per inuitar molti Nobili, & Cittadini Nostri ad abbrac-
ciare così laudeuole essercitio, & per beneficio loro priuato, & per dignità
della Republica Nostra; nientedimeno si vede, che per mutatione delli
tempi, & varij studij delli huomini non poco sia derogato à quello, che per
ditte Leggi era statuito, presumendo il detto Officio di aduocar persone di
qualunque conditione, & qualità in cadaun luoco, & in tutte le cause sen-
za regola alcuna, & nelle mercedi niuna misura seruando; Per il che ef-
fendo al tutto necessario proueder, che tali corrutelle più non procedano,
& di nuouo statuere quelli più conuenienti Ordini in questa materia, che si
può.

Adu.ord.
di S.Mar-
co, &
Rialto du-
cano An-
ni 3.

¶ Sia statuito, che quelli Nobili Nostri, li quali per l'auuenire saranno
eletti per il Nostro Maggior Consoglio Auocati ordinarij, così di S. Mar-
co, come di Rialto, habbiano termine di giorni otto ad accettare, ò re-
fiutare esso Officio, il quale accettato, debbano poi in quello continuare
per Anni Tre, nel qual tempo non possano esser ad alcun altro Officio,
Reggimento, ò Consoglio, acciò che non entrino Auocati, se non quelli,
che haueranno certo proposito di essercitarsi, & fare buon profitto; ma ben
possano li Auocati di San Marco, & di Rialto, & de Prigionieri esser eletti
di vno ordine in l'altro; finito il qual Officio li detti Auocati ordinarij di S.
Marco, & di Rialto non habbino Contumacia alcuna, & all'istesso possan-
no anco esser reeletti. Ma se dappoi accettato, non finiranno, & rifiute-
ranno, habbiano contumacia di tutto il tempo, che doueriano stare in quel-
lo. Et perche il numero delli Auocati, che al presente si ritrouano sì alle
Corti di S. Marco, come alli Officij di Rialto è poco alli Carghi, che à loro
si daranno per li Ordini infra scritti; però à quelli di San Marco ne siano ag-
gionti

onti altri quattro, si che nell'auuenire siano vintiquattro, & à quelli di alto ne siano aggiunti doi, si che siano sei con tutti li modi, & conditione sopradette.

Auoc. ord. no 24

¶ Li quali Auocati ordinarij, si presentj, come quelli che nell'auuenire faranno eletti per il Nostro Maggior Consoglio in le Cause di questa nostra Città, le quali si trattano alle Corti ordinarie di S. Marco, & alli Officij di Rialto, cioè Petition, Esaminador, Forestier, Mobile, Procurator, & Proprio, Consol di Mercadanti, & Sopra Consol, & li quali Officij, & Officij solamente debbano hauer Caratti, siano scritti nelli atti delli Officij nel principio delle Cause vno per parte, cioè di quelli di S. Marco alli detti Fori di S. Marco, & di quelli di Rialto alli detti Officij di Rialto ad electione delli Litiganti.

Officij, à quali li Auocati hanno Caratti

¶ Appresso li quali ordinarij le parti habbiano facultà di torre vno, ouer altri Auocati à loro satisfatione ordinarij, ouer esstraordinarij, i quali orò siano Nobili, ò Cittadini originarij, ouer natiui di questa Nostra Città.

Auoc. li no Nobil ò Cittad originarij

¶ Et essi Auocati ordinarij, che faranno scritti, siano tenuti parlare in le Cause, & ritrouarsi presenti alla trattatione di quelle, & similmente alla Publicatione delle Sententie, ouer altri Atti iudiciarij, saluo solo questo impedimento d'infirmità della persona loro, & contrafacendò non habbiano Caratti alcuni, ne li Nodari possano à quelli tassare li detti Caratti, ne leuare Cartolina alcuna di essi, sotto pena d'immediata priuatione dell'Officio, e di pagare tali Caratti del proprio, & altro tanto per persona, & appresso li Ducati Cinquanta, i quali Nodari siano ancor tenuti sotto l'istessa pena, notar sotto la Publicatione delle Sententie, ouer altri Atti iudiciarij li detti Auocati ordinarij, che haueranno parlato, & saranno stati presenti, dichiarando, che li ditti Auocati siano tenuti far vna delle due prime Renghe, che accaderanno farsi in la Causa qual parerà alli iudicanti, delli quali non possa essere à quelli denegata vna delle dette Renghe, & in caso, che la Causa fusse espedita per li Giudici auanti la seconda Renga, & li Auocati predetti non hauessero parlato, non essendo mancato per loro, non restano però di hauer li soi Caratti.

Obligo dei Auocati ordinarij.

Auocati ordin. facino vna delle due prime Renghe.

¶ Non possano li Auocati ordinarij, i quali faranno scritti nelle Cause partecipare, ne poner in commune li loro Caratti, & Vtilità con altri Auocati, si come al presente per corrutella si fa sotto pena de immediata priuatione dell'Officio suo, & di non poter esser eletti ad altro Officio, Reggimento, ò Consiglio per il tempo, che doueriano star Auocati, & oltre li Anni Tre, & ancora de Ducati Cinquanta per cadaun Contrafacente.

Non possano li Auocati ordin. metter trà loro li Caratti in comun.

¶ Alli Consogli della Quarantia Ciuil Vecchia, & dei Trenta in le ditte Cause di questa Nostra Città, sia tolto, & scritto similmente vno Auocato ordinario per parte di quelli di San Marco in le Cause di San Marco, & di quelli di Rialto in le Cause di Rialto in electione delli Litiganti. Et siano tenuti li detti Auocati, che faranno tolti, & scritti alli detti Consogli, dar cadaun di loro per la sua parte, & fare quella delle Tre prime Renghe, che per essa parte gli sarà deputata: ne dalli Clienti gli possa esser negata

Au. ord. deuò esser vno per parte n' l'cau' s' Cin. à i Cōsogli ne p' sta esser ne-



C O R R E T T I O N


gata la Renga, & non parlando non habbino Caratti. gata vna delle dette Renghe; non parlando essi Auocati, come è detto; non habbiano Mercede alcuna, ne tal Mercede possa esser tassata alla parte vincente, ne leua di quella Cartolina alcuna per il Nodaro a questo deputato, sotto pena di priuatione dell'Officio suo, & di Ducati Cinquanta, ma in caso che la Causa fosse espedita innanzi la terza Renga, & che li Auocati predetti non hauessero parlato non essendo mancato per loro, hauer debbano la sua Mercede, che di sotto si dirà, il qual Nodaro sia ancor tenuto sotto l'istessa pena notar sotto la espeditione delle Cause li detti Auocati ordinarij, che haueranno parlato secondo l'Ordine sopradetto.

Oltre li Auocati Nobili, & Cittadini originarij, & natiui di questa Città, & d'altri luoghi. Et oltre li detti Auocati ordinarij, sia in facultà delle parti torre in le dette Cause della Terra Nostra, doi, ouer tre altri Auocati al più, seruando li Ordini della diuisione delli Auocati ordinarij, ò straordinarij per cadauna di esse, quali à lor parerà, Nobili, ò Cittadini Nostri originarij, ouer natiui di questa Nostra Città, ouer d'altri luoghi Nostri, i quali per Anni dieci continui, ouer ancora de luoghi Alieni, che per Anni XV. hauessero habitato con le Famiglie loro in questa Nostra Città, i quali però habbino fede delle dette Habitationi loro dall'Officio delli Proueditori Nostri di Commun, doue debbano prouare il tempo predetto delle Habitationi loro: Et li detti Proueditori siano tenuti sotto debito di sagramento tutti tre, ouer almeno doi di loro interuenire alle ditte proue, delle qual ne sia tenuto vn Libro particolare, ne vagliano le ditte Fede, se non saranno sottoscritte per tutti tre loro Proueditori, & per il Nodaro loro, il quale per tale esaminatione, & Fede hauer debba grossi XII. solamente da cadauno, che le piglierà, ne altramente, che con interuento delli Proueditori predetti possa torre alcuna di dette proue, notando sotto quelle li Proueditori che saranno stati presenti.

Auoc. ordinarij, & straordinarij, possono parlar all' Auogad. Audit. & altri Officij. ¶ All'Officio delli Auogadori Nostri di Commun, delli Auditori Vecchi, & ad altri Officij, sì di S. Marco, come di Rialto, oltre li sopra nominati, doue accaderà agitarli alcuna delle Cause Ciuili della Terra Nostra, possano esser tolti li Auocati Nostri ordinarij, ò straordinarij, che habbiano alcuna delle condizioni, & qualità nel prossimo precedente Capitolo distintamente ordinate, vno, ò doi per parte, come à quelle parerà, & così alli X. Sauij sopra le Decime, & Sette Sauij di Rialto, & Collegio delli Cattaueri, & qualunque altro Collegio, & Consiglio oltre li soprannominati, che fusse particolarmente, ò generalmente deputato nelle dette Cause Ciuili della Terra Nostra.

Auocati forestieri possono hauer le Cause di T. F. all' Auogad. Audit. X. Sauij del Senato, & altri Collegij. ¶ All'Officio delli Auogadori di Commun, & alli Auditori Noui, & Capi di Quaranta in luoco di Auditori Noui, & al Collegio di X. Sauij di Pregadi sopra le Cause di Terra Ferma, & altri Collegij, nelle Cause forestiere Ciuili, ouer quelle fossero dedutte, ò generalmente, ò particolarmente possano esser tolti oltre gli Auocati delle qualità, & condizioni, che di sopra è statuito, che possano auocar nelle Cause della Terra Nostra, ancor altri Forastieri, i quali però siano delle Terre, & Luoghi Nostri, se ben non hauessero habitato li 10. Anni continui in questa Nostra Città vno, ouer doi per parte, come à quelle parerà.

¶ Alli



¶ Alli Confegli della Quarantia Ciuil Noua, & de i XXX. nelle dette Cause Forestiere sia scritto, & tolto vn' Auocato ordinario di quelli delle Corti di S. Marco per parte ad elettione di quelle, oltra il quale sia poi in facultà di esse parti torre doi, ouer tre altri Auocati per vna, delle qualità, & condizioni nel prossimo precedente Capitulo dichiarate, oseruandosi, così nelle obligationi del parlare in vno delle tre prime Renghe dell'ordinamento, come in ogni altra cosa tutto quell'ordine, & forma, che nelle Cause della Terra Nostra alli Confegli è di sopra statuito.

¶ Al Tribunale della Signoria Nostra, al quale ad ogn'vno deue esser aperto l'adito, & innanzi al quale si trattano Cause di ogni qualità, possa parlare qualunque Auocato, così ordinario, come esstraordinario, & ogni altra persona, sì Terriero, come Forastiero di qualunque conditione si voglia.

¶ Nelle Cause Criminali in qualunque Magistrato, ouer Confoglio, oue quelle con interuento di Auocati si tratteranno per dare quanto più tempo si può à difendere li Rei, possano medesimamente parlare persone di qualunque sorte di conditione si voglia come di sopra è detto. Non si possono però, ne debba ingerire ad alcun Tribunale, ò Giuditio Nostro nell'Officio dell'auuocare alcuno, il quale, così in questa Città Nostra, come in qualunque altro loco, così del Dominio Nostro, come Alieno fosse stato condannato di falso, Robbaria, Perfidia, ouero simili delitti, per li quali fosse notato d'infamia, & mala fede, sotto pena à chi contrafacesse di stare vn'Anno in Prigione serrato, & di Ducati Cento, & di esilio di questa Città per Anni cinque.

¶ Siano ancora escluse da tale esercizio di auuocare le persone Ecclesiastiche, saluo, che nelle Persone, ò Cause Ecclesiastiche, & ancora nelle Cause proprie, & della sua Chiesa, & di suoi Congiunti fino al quarto grado, & delle persone miserabili senza Mercede alcuna, & se alcuno li condurrà ad auuocare contra il presente Ordine sapendo loro essere Ecclesiastiche, caderà nelle pene sopradette.

¶ Et similmente sotto le istesse pene non possano auuocar tutte le persone delle qualità infra scritte, li Nodari, Scriuani, ouero altri Ministri, sì Principali, come Sostituti delli Officij Nostri, così di San Marco, come di Rialto, Collegij, & Confegli, per quanto eserciteranno essi Officij, acciò tali habbiano causa di ben attendere alli Officij suoi, & quelli, che facessero esercitare per altri il loro Officio non possono auuocare à quello istesso Officio, & similmente quelli, che fussero stati Nodari, Scriuani, ouero altri Ministri, Principali, ò Sostituti in alcuno delli Officij sopradetti, non possano à quelli istessi Officij auuocare, ne altramente sollicitare alcuna Causa, per rimouere ogni occasione sinistra, che per loro uere si potesse, & questo per Anni cinque da poi che haueranno finito di esercitare il detto loro Officio.

¶ Non possano ancora auuocare alcuno, che fusse Padre, Fratello, ò Figliuolo di alcun delli Giudici, ouero delli detti Ministri à gl' Officij, ancor che facessero esercitar per altri essi Officij.

¶ Et

Alli Conf. di 40. C. No. & d. 30. statol. to vn Au. ord. delle Corte per parte ol. tre altri Auoc.

Auati la Ser. Sign. possap. lar ogni Auoc. & nele cause Grim. per difesa di Rei li cōdannati di falso, rob. ò perfidio notati d' inf. ò mala fede, nō possono esser Au. ne ing. ad alcun Tribunale.

Persone Eccl. non possono esser Au.

Padri, fratelli, & figlioli de Giudici non poss.



C O R R E T T I O N


¶ Et acciò, che siano manifeste à tutti le conditioni, & qualità di cadauno Auocato, che admetter si debba all'Officio dell'auuocare, & in cadauna Cauſa, & Giudicio, ſia commeſſo alli Auogadori di Commun, che immediate doppo preſi, & Publicati li preſenti Ordini, facciano publicamente Proclamar, che tutti quelli, che pretendono, ouero pretenderanno auuocare ſecondo la forma di eſſi, eccetto li Auocati ordinari eletti per il Noſtro Maggior Conſiglio, vadano a darſi in nota all'Officio loro, cadauno con le giuſtificationi neceſſarie delle qualità, & conditioni loro particolari, dechiarite nelli precedenti Capitoli in queſta Materia preſi, non admettendo li detti Auogadori alcuno di quelli, che per li preſenti Ordini non poteſſe auuocare in queſta noſtra Città, & di tal nota debbaſi tenere vn Libro ſeparato, hauendo li Nodari delli Auogadori Soldi vii., & non più per cadauno, che farà notato, & prouato, & debba tenere al detto Officio dell' Auogaria publicamente vna Liſta generale di tutti li Auocati, che faranno prouati con particolare dechiaratione delle qualità, & conditioni di ciaſcuno alli luoghi, oue poſſono parlare à notitia d'ogn'vno, & appreſſo mandar ſi debba a cadauna Corte, Officio, Collegio, & Conſiglio, che rende ragione in queſta Città vna liſta particolare di tutti li Auocati prouati, & notati, come è detto, che poſſono auuocare à quelli luoghi con particolare dechiaratione delle qualità di ciaſcuno, che ad eſſi luoghi ſi richiedono; la qual liſta ſia Publicamente poſta ſopra vna Tauoletta in detti luoghi à notitia di chi vorrà adoperar tali Auocati.

¶ Et ſe alcuni di detti Auocati notati, com'è detto, dappoi tal nota ſi faceſſero Clerici, ouer fuſſero condannati di falſità, ouer di altri delitti ſopraditti, ouer fuſſero fatti Nodari, ouer altri Miniſtri ad alcuno Officio ſiano depennati, ne poſſano più eſſercitarſi, ne eſſer adoperati da alcuno per Auocati, ſecondo la forma delli Ordini di ſopra dechiariti, ſotto le pene ſopradette, & ſimilmente ſiano depennati quelli, alli quali per qualunque contrafattione delli preſenti Ordini fuſſe interdetto il poter auuocare, ne poſſano eſſer adoperati per il tempo delle Condennationi loro.

¶ Ne poſſa alcuno di quale conditione ſi voglia eſſercitare tale Officio di auuocare in queſta Noſtra Città ſaluo ſe'l non farà notato come è detto, ſotto pena alli Contrafacienti di Ducati 100. per cadauna volta, & di ſtare Meſi ſei in Prigione, & alli Giudici, Capi di Quaranta, Preſidenti di cadauno Conſiglio, ouer Collegio, che loro aldiſſero, di priuatione dell' Officio, Conſiglio, ouer Collegio, che hauereſſero, & de Ducati cento per cadauno.

¶ Et ſe alcuno fuſſe notato indebitamente nel detto Libro dell' Auogaria, ouero Tauolette, & ſotto tale fraude auuocaffe contra li ſopradetti Ordini, ſia punito, come ſe non fuſſe fatta tale nota, & oltra di ciò contra il detto Auocato, & altri delinquenti, che hauereſſero commeſſo tale fraude, & falſità, li Auogadori Noſtri di Commun debbano procedere Criminalmente, ſotto debito di ſagramento.

¶ Riſſeruando però, ſe alcuno interueniſſe per la ſua ſpecialità, ouer Tutela, ò Gouernatione, ouero Commiſſaria, che l'hauereſſe, ouer per qualche



qualche suo Parente in grado, nel quale si cacciano li Nobili Nostri da Cappello, nelli quali casi possano auuocare senza premio, ne remunerazione alcuna giurando così loro, che parleranno, come li detti parenti, che se potessero ritrouare presenti alla Causa, non interuenirli premio, remunerazione, ò promessa alcuna.

¶ Ne possa alcuno sotto pretesto di Procura, Fattoria, ò per qualunque altro modo, che dire, ouero immaginare si possa, contrafare ad alcuno delli Ordini di sopra espressi sotto le pene in quelli contenute.

¶ Ne ad alcuno possa per Terminatione, ouero per qualunque altro modo essere concesso poter auuocare in questa Nostra Città generalmente, ò particolarmente contra la forma di qualunque delli sopradetti Ordini, non sotto pena di Ducati cinquecento à cadaun Consiglier, ouero altri, che faceessero le dette Terminazioni, Concessioni, ouero Licentie, le quali per ciò non siano di alcun valor, & possano esser tagliate per li Auogadori Nostri di Commun, ò per la mangiòr parte di essi senza altro Consiglio.

Auocati non possono esser ammessi per Terminatione a li Ordini sopradetti.

¶ Et ogni Atto, ouer Sententia, che fusse fatta in fauore di quella parte, che hauesse contrafatto, usando per suo Auocato alcuno contra la forma di cadauno delli presenti Ordini, oltre le altre pene in quelli particolarmente espresse, sia di niun valore, & per li Auogadori Nostri possa esser tagliata senza altro Consiglio. Douendo perdere li Giudici contrafacienti ad essi Ordini, li Caratti, che hauessero hauuti, oltre le altre pene contra loro statuite; le quali siano delli Auogadori Nostri, che faranno la esecuzione predetta: & siano essi Giudici mandati per debitori à Palazzo per li detti Auogadori Nostri, & non possano esser depennati fino, che restituiranno li detti Caratti.

Die Primo Maij.

Oltra di questo, essendo necessario statuire, & limitare tutte le Mercedi, & Premij, che debbono hauer li Auocati, con tale discretione, & misura, che essi possano restar satisfatti, & far il debito loro, & che li litiganti non siano più del conueniente aggrauati di spesa, perciò sia statuito, che le Mercedi, & Premij d'essi Auocati siano li infra scritti.

Per la formatione prima veder, e far le Scritture nelle Cause di Min. & mezzo nel le Cause di Maiori Duc.vno.

¶ Per la prima informatione dell' Auocato, & vedere, & fare tutte le scritture, che accaderanno nelle Cause di Minori da Ducati 10. fino cinquante possa esser dato all' Auocato ordinario, ouero straordinario Ducato mezzo al più, & in le Cause di Maggiori, che sono da Ducati 50. in su da Ducati vno, & l'istesso sia offeruato alli Auditori Noui, & ad ogni altro luogo, oue vengono di fuori li Processi formati.

¶ Li Auocati ordinarij hauer debbano delle Sententie, che si faranno nelle Corti di San Marco, & alli Officij di Rialto, oue faranno scritti, & parleranno nelle Cause, come è detto, quello della parte vincente Grossi 6. per cento, & quello della parte pendente Grossi disotto per cento, dechia-



importantia, non possano hauer li Auocati per la mercede loro per tutta la Causa più di Soldi 10. per Ducato espediendosi quella come di sopra, non possendo eccieder Ducato vno in tutto, se la Causa sarà fino alla summa di Ducati 20., & da lì in giù, & se la Causa sarà di Ducati 20. sin 50. possano hauer per cadauna renga, che i faranno in contraditorio fin Ducato mezzo, & non più, non possendo però eccieder grossi 36. per tutta la Causa, se ben occorresse far più Renghe per bisogno di quella.

¶ Ma se l'accaderà per impetrar inhibitione, suspensione, comandamenti, sequestri, ouer simili suffragij, che occorreranno in la Causa, che l'Auocato si adopri, parlando, ò non parlando, si all'Officio, doue si tratta la Causa, come ad altro Officio, hauendo l'Auocato il patrocinio della Causa principale con l'honesta mercede sopradetta non debba hauer per conto dei ditti suffragij cosa alcuna, essendo tenuti li detti Auocati, ch'haueranno il patrocinio della Causa, in tutte le sopradette cose operare, & essercitarsi, dapoi, che haueranno tolto il detto patrocinio, sotto pena di restituir tutto quello, che i haueffero hauuto, per quella Causa, oltra tutte le pene, che saranno dichiarite contra li trasgressori della presente Limitatione.

Per impetrar inhibitione, suspensione, Comandamenti, ò altri suffragij li Auocati habbi cosa alcuna.

Li Adu. ordinarij siano alla conditione della extra ordinarij circa i loro pagamenti.

¶ Et alla medesima conditione delli detti Auocati straordinarij, siano li Auocati ordinarij, quando saranno condotti à parlare nelle Cause, nelle quali non saranno scritti, come ordinarij, circa li loro pagamenti. Quelli veramente, che saranno scritti, se oltra la prima, ouero seconda Renga, che sono obligati di fare per conto di suoi Caratti, li Clienti vorranno, che parlino in le cose loro, debbano dare anco à loro quella mercede, & in quel modo, che è statuito delli Auocati straordinarij.

¶ Nelli Consulti veramente delle Cause Ciuili di qualunque summa, le quali si hanno à deuoluer alli Consigli, non si possa dar più di Ducato vno per Auocato per cadauno Consulto, nelli quali debba sempre interuenire vno Auocato ordinario.

Nei Cons. delle Cause Ciuili, che siano da deuoluer i Cons. non si dia più de Ducati vno all'Auoc. per cadaun Consulto

¶ Alli Consigli Ciuili, così di 40. come di 30., & altri Consigli, ouer Collegi, doue si parlerà à conto di mezaruola, in qualunque causa, così della Terra, come de Forestieri, si habbia à fare alli Auocati gl'infra scritti pagamenti.

¶ Alli primi Consigli, se in quelli non si parlerà il Contraditorio nelli meriti della Causa ordinariamente, non possa pagar alcuno Auocato, mà l'ordinario Auocato sia obligato proponere la Causa, senza altro pagamento, douendo poi hauer la sua mercede per vnà delle tre Renghe alli secondi, ouer terzi Consigli, come è stà deliberato, & non proponendo, & anco assistendo nel detto primo Consiglio alla Causa, non possa hauer più mercede alcuna.

Al primi Consigli se non si parlerà in contraditorio non si paghi alcun Auocato.

¶ Alli secondi, & terzi Consigli nelle Quarantie Ciuili alli Auocati, che arrengheranno ordinarij, ouero straordinarij, possano esser dati Ducati tre per Renga al più, & à quelli, che staranno di continuo presenti alla Causa, & non arrengheranno, Ducato vno solamente.

Alli 2. & 3. Cons. delle 40. Ciu. non possi esser dato più di Duc. 3. per Renga a più.



CORRETTIN

¶ Al Consiglio di 30. & similmente ad altri Consigli, & Colleggi di minor numero possano le parti alli secondi, & terzi Consigli dar à quelli, che arrengheranno Ducati doi per Renga, & non più, & à quelli, che faranno di continuo alla trattatione della Causa, & non arrengheranno Ducati vno.

¶ Eccettuando dal presente ordine il Collegio di Cattaueri, nel qual si facciano li pagamenti di sopra statuiti alli Auuocati straordinarij nelle cause de minori.

¶ Dichiarando, che si alli secondi, ouer terzi Consigli, così delle Quarantie, come di 30. & di altri Consigli, & Colleggi, si espedisse la causa, ouer per absentia, ouer d'accordo, & che le parti volessero l'auttorità del Consiglio, ouer Collegio, senza disputatione della Causa, non si habbi à pagare, saluo vno Auuocato ordinario, ò straordinario, che parerà alla parte, per hauer l'auttorità del Consiglio, il quale habbia Ducato vno solamente per la sua mercede.

¶ Al Consiglio di Pregadi, occorrendo agitarli alcuna Causa Ciuile con interuento di Auuocati debba esser condotto vno Auuocato ordinario per cadauna parte, & oltre quello, doi, ouero tre altri ordinarij, ò straordinarij, i quali Auuocati per cadauno Consiglio, nel quale accaderà arrenghare, quelli, che arrengheranno possano hauer fino alla summa di Duc. 4. per vno, & quelli che staranno ad ascoltare Ducato vno.

¶ Dichiarando, che in quelle Cause, che alle parti, ouero ad alcuna di quelle parerà di parlare loro stessi, & non voler Auuocati, così alle Corte, & Officii, come alli Colleggi, & Consigli, non siano astretti in tale caso pigliare Auuocati, ne pagar à quelli mercede, ne Caratti alcuni.

¶ Le spese veramente, che per conto di Auuocati si faranno in le Cause siano tassate alla parte vincente contra quella, che hauerà perso, secondo la Limitatione infra scritta.

¶ Alle Corte nostre di S. Marco, & alli Officii de Rialto, doue è statuito, che li Auuocati Ordinarij debbano hauer caratti, quelli debbano esser tassati per conto di essi Auuocati, secondo la Limitatione di sopra statuita, & oltre di quelle, se la causa sarà stata disputata per li Auuocati straordinarij, ouero per li Auuocati ordinarij non scritti in la causa, che habbiano parlato più d'vna volta, che sono tenuti parlare per conto delli caratti, & che ella sia da Ducati cinquanta in giù, debba essere tassato per conto loro Ducato mezo in summa, & se la sarà da Ducati 50. in sù, Ducato vno, & non più.

¶ All'Officio di Cattaueri, & della Giustitia Vecchia, & à simili altri Officij di sopra eccettuati dalla commune Limitatione della mercede delli Auuocati nelle Cause di Minori, sia tassata tutta la mercede, che secondo la Limitatione di quelli fatta, sarà hauuto l'Auuocato: nelle cause veramente de Maggiori nelli Officij; doue è solito tassarsi spese, sia tassato per conto di Auuocati quanto di sopra è statuido douer esser tassato per quelli alle Corte nostre.

¶ Alli Auditori Vecchi, & Noui, & alli Auogadori de commun nelle Cause


Alli Consigli di 30. & altri Ducati 2. per Renga, & non più.

Al Cons. se la causa si spedirà per absentia d' accordo si paghi vn solo Auoc. & non più.

Al Cons. de Pregadi nelle Cause Ciuili Au. hauer possano fin D. 4. quelli che parleranno.

Nelle cause doue alcun parlerà per se stesso tanto alle Corti, quanto altroue non paghi mercede ne caratti d' Auuocati.

Le spese siano tassate alla parte vincente. Secondo la Limitatione infra scr.



Cause Ciuili, se la farà de Ducati 50. in giù sia tassato Ducato mezzo; & se la farà da Ducati 50. in sù, Ducato vno, & non più, al Colleggietto di Cattaueri sia tassato Ducato mezo solamente per causa.

¶ Alli Consigli delle Quarantie Ciuili, Vecchia, & Noua, se la causa sarà espedita al secondo Consiglio, & in quello sarà sta disputata siano tassati Duc.8. & se la non sarà sta disputata, siano tassati Ducati 4. solamente ma se disputata la Causa nel secondo Consiglio la deuenira al terzo Consiglio, & in quello sarà disputata, siano tassati Ducati dodeci, & se la non sarà disputata, siano tassati Ducati noue.

¶ Al Consiglio di 30. oue sono sta deputati minor pagamenti, se la Causa sarà espedita al secondo Consiglio con la disputatione di quella, siano tassati Ducati 4. & non più, & se senza disputatione Ducati doi solamente, ma se l'andera al terzo Consiglio, & in quello sarà disputata essendo ancora però nel secondo Consiglio sta disputata, siano tassati Ducati sei, & se la sarà disputata nel terzo Consiglio Ducati quattro solamente, ma se la Causa sarà espedita con la disputatione alli terzi Consigli, cosi delle Quarantie Ciuili, come di 30. & non sia sta disputata alli secondi Consigli, sia tassato per li Auuocati quello è statuito in caso, che la Causa fosse espedita alli secondi Consigli.

¶ Et perche è cosa pia, & degna d'vna bene instituta Republica il procedere, che le Cause di Pupilli, & Vedoue, & altre persone miserabili, che non hanno modo di pagar Auuocati, non manchino della debita difesa, sia statuito, che in tutte le Corti, Officii, & Magistrati di questa nostra Citta, ogni fiata, che alli giurisdicenti tutti d'accordo parerà che alcuna persona sia miserabile, si che per tal causa potessero perire le ragion loro, & perciò tali persone implorassero il suffragio delli Giudici hauuta sopra ciò tale informatione, che basti mouere la Religione d'essi Giuridici, & dato solenne sagramento di tale miseria à quelli, che dimanderanno il suffragio, debbano far notare nelli Atti dell'Offitio quella persona essere stata giudicata miserabile, nel qual caso imponer debbiano ad vno Auuocato, che parerà idoneo, et sufficiente, che tuor debba la difesa, et patrocinio di quella persona senza premio alcuno, il qual Auuocato commandato, come è detto sia notato nelli Atti dell' Officio, et sia obligato prestar il Patrocinio suo à quella Causa dal principio, fino alla compita espeditiione di essa, cosi al primario Giuditio, come d' appellatione, et Consiglio se sarà bisogno sotto pena di priuatione dell' Officio dell' Auuocare in questa nostra Citta per Anno vno, per il qual tempo sia deponnato nel Libro dell' Auuogaria, & di ogn' altro luogo, oue fosse notato per Auuocare, & quando li Giuridicenti nostri predetti deputeranno l' Auuocato, come è detto, debbiano insieme darli sagramento di ben, & diligentemente diffendere quella Causa.

¶ Li quali Giuridicenti in tale deputatione di Auuocato debbiano offeruare l'infra scritto ordine, che alla prima causa, che li occorrerà giudicar esser di persona miserabile, debbano dar vno Auuocato Nobile nostro

Z 2 ordina-


Alli Aud. Noui & Vecch. & Auog nelle cause de minori L. 3. fol. 2. nelle cause de Maiori Due. vno.

Alli Conf. Ciu. Vecch & Noui se la Causa sarà stata al 2. Conf. Duc. 8. se per absentia Duc. 4. & se al 2. & 3. Conf. sarà stata disp. Duc. 12.

Al Conf. di 30. se sarà espedita al 2. conf. con disp. Duc. 4. senza disp. Duc. 2. Se nel 2. & 3. sarà disp. Duc. 6.

Cause de Pupilli, Vedoue, & altre persone miserabili siano difese da vn Auuocato commandato doi giudici terza pagamero alcuno Et vincendo la causa sia cassata e le spese dell' Auuocato la Limit. & le siano pagati.

Ordini per le cause de miserabili.



C O R R E T T I O N

ordinario, & straordinario, che parerà sufficiente, & alle doi poi seguente, che occorreranno esser giudicate miserabili, vn'altro Auscato per vna di quelle, à chi per la presente Legge è permesso il poter auuocare in questa nostra Città, & così successiuamente debbano ofseruarfi il sopra scritto ordine di tempo in tempo, sempre, che l'occorrerà, & quelli Auocati, che haueranno hauuto tal Carico non possano più per doi seguenti mesi esser astretti alla obligatione sopradetta, ne per quelli istessi Giudici, che li haranno dato il primo Carico, ne per altrui mostrando loro tal impositione già datali auanti, & tali Cause miserabili siano priuilegiati alli Confegli Nostri. Et acciò possano fare tal Officio più prontamente, siano statuite queste conditioni, che nelle dette Cause miserabili nel fine della Lite, se la Sententia farà per loro, sia tassato alla parte vincente contra la perdente tutto quello, che per la presente Legge è permesso alle parte poter spender in Auocati, & dato à quello Auocato, che haue- rà sostenuto così lodeuole fatica, non hauendo rispetto à quello, che di sopra è stà limitato douersi tassar nelle Cause.

Die 8. Maij.

NELLE Cause Criminali alli Consulti, che si faranno nelle Cause capi- tal, cioè d'imputatione di delitti, per li quali è statuito per le Leggi, & Ordini Nostri priuatione di Vita, cuer Membro, possano ha- uer li Auocati, che si ritroueranno in quelli fino alla summa di Ducati doi per cadauno, & nelle Cause Criminali di altra sorte Ducato vno per ca- dauno, & non più.

¶ Per ascoltare li Processi, che per li Nodari faranno letti ad essi Auo- cati in le ditte Cause Criminali di cadauna sorte, habbiano per Carte qua- ranta di Processo, Ducato vno per cadauno, & da lì in sù per ogni Carte quaranta Ducato vno per cadauno, & non più, ancor, che le Carte quaranta fussero lette in più di vno ridotto per tale effetto. Alla lettura del- le qual Scritture possano esser condotti fino doi, ò tre Auocati al più con il pagamento prefato di Ducato vno per ogni Carte quaranta.

¶ In le dette Cause Criminali alli Confegli possano hauer li Auocati, che parleranno in fauore delli Rei, che fussero imputati di delitto capi- tale, come è detto, da Ducato vno fin sei per Renga, & non più, & in le Cause Criminali, che li Rei non fussero imputati di delitto capitale, da Ducato vno fin quattro. Quelli, che staranno ad ascoltar l'Auogador, ouero, altro, che arrengherà, possano hauere fin Ducati doi per il suo star li per cadauno, douendo star continuamente fino al compire del- la Renga, & questo nelle Cause d'imputatione capitale, e nelle al- tre Cause Criminali, che non siano d'imputatione capitale, come è ditto di sopra, non possano hauer più di Ducato vno, douendo simil- mente star di continuo ad ascoltare fino al fine della Renga. Mà per star alla Lettura delle Scritture non possano hauer mercede alcuna alli Confegli per ditte Cause Criminali.

¶ Et perche l'occorre qualche fiata, che placitano nei miserabili per impu-

Nei Consulti del- le Cause Crim. ca- pitali li Auoc. ha- uer debbano fino al a summa de Du- cati doi per ca- dauno, & nell'altre Ducato vno.

Per ascoltare li Processi ogni 40. Carte di Duc. vno.

Al Conf. Crimin. li Auocati, che parleranno in Cau- se Capitali habbi- no Duc. s. fino 6.

Quelli, che ascol- teran Ducati due.

Nelle altre Cause capitale Duc. 12.

ini
 ditte
 cip.
 de
 ma
 tia
 logi
 tale
 gion
 bian
 mio
 più
 per
 a tan
 do l
 co,
 tinui
 tido
 fero
 ran
 di sop
 e
 qua
 te li
 & d
 me a
 dire
 ni, c
 impre
 gnar
 in vor
 trasar.
 Anni
 & di
 cede,
 non pe
 orato
 tre pen
 ¶ E
 & da Pr
 uero v
 non Au
 uero ch
 ¶ Et
 meo di

imputazione de delitti capitali, i quali non hanno modo di pagare li soi difensori, sia deliberato, che'l si offerui l'infrafcritto ordine, che al principio di cadauna muda della Quarantia Criminal, li Confeglieri, Capi de 40. & Vicecapi à Bossoli, & Ballotte, debbano elegger 10. delli primarij Auuocati della terra, Nobili, & altri, che parlano alla Quarantia Criminal, & li nomi loro imbossolare, & sempre che occorrerà il bisogno, che si habbia à placitar alcuno reo miserabile per delitto capitale, come è detto, siano per forte cauati fuora doi di essi Auuocati tre giorni, ò doi per il meno, auanti la introduzione del caso: i quali habbiano insieme con li Auuocati de prigioni à difendere esso reo senza premio alcuno, & quelli, che saranno stati cauati vna fiata, non possano più esser ritornati nel Bossolo, mà si habbia à cauare delli altri à doi per cadauno caso, sino ne saranno, & finito di cauarli tutti, si habbia à fare noua imbossolatione di Auuocati all'effetto predetto. Non possendo li Auocati, che saranno estratti, come è detto, ricusar il detto carico, sotto pena di non poter essercitar per Auuocato per anni cinque continui in questa nostra Città, per il qual tempo per essi Presidenti siano fatti depennare nel Libro dell' Auogaria, & in ogni altro luogo, oue fossero notati poter Auocare. Debba però essendo conosciuto, se li Rei saranno di detta miserabile conditione, per li Presidenti di esso Consiglio di sopra dichiaridi à Bossoli, & Ballotte.

Ordine di eleggi Auuoc. de gionteri per delitti capitali.

Non possono li uoc. estratti si far di difender Rei, che li ecc ranno per sort

¶ Non si possa dare ne dalli Auocati ordinarij, & esstraordinarij di qualunque conditione, tuore cosa alcuna oltra le limitatione predette in cadauna Causa, & così alle Corte, & à tutti li Officij di S. Marco, & di Rialto, come alli Collegi, & Consigli di ogni sorte, ne sotto nome di Fattori, ò di Procuratori, ne sotto qualunque altro pretesto, che dire, ouero escogitar si possa per modo alcuno. Ne se li possa dar doni, ouero presenti di che qualità si voglia, ne Danari, ouero altro ad imprestido, ouero in credenza, ne sotto qual altra forma, che immaginar si possa, ne farli promission di alcun' altra cosa in scritto, ouero in voce, ne per si, ne per altri, sotto pena à quelli Auuocati, che contrafaranno, di non poter si per alcun modo essercitar nell' Auuocare per Anni doi, per il qual tempo siano depennati, come è detto di sopra, & di pagar quello, che hauessero hauuto di più della limitata mercede, & di Ducati diece di più per ogni Ducato, & per quel tempo non possano li detti contrafacenti esser alditi d'alcuno Giudice Magistrato, ouero Consiglio nostro sotto debito di sacramento, oltra le altre pene di sopra dichiarite.

Auoc. non poss no hauer doni, presenti di alcun qualità, ne dan: imprestidi, ouer credenza.

¶ Possano però li Auuocati esser salariati à tanto per Anno, ouer Me se da Procuratie, Scuole, & altri Luoghi Pii, & dalle Communità ouero Vniuersità, mà le particolari persone non possano condurre alcun Auuocato à salario fermo sotto alcun pretesto. ò colore, che dire ouero escogitar si possa.

Procura de Scuole, & Luoghi Pii & Comunità possono salariar Auoc non particolari.

¶ Et perche se poria commetter fraude contra il presente Ordine per mezzo di contratti, li quali si celebrassero tra li detti Auocati, & suoi clienti



CORRECTION

Contratti fatti tra Auoc. & Cl. di niun valore non è fatto doppo, ò auanti la Lite Mesi 6. Giuramento deue esser dato dalli Giudici nel principio delle Liti alle parti, & Auocati di non cōteirre alli Ordini

sia statuido, che alcuno Contratto fatto trà l'Auucato, & soi Clienti, non sarà fatto per Mesi sei innanzi la contestatione della Lite, ouer Mesi sei dapoì finita la causa, non sia di alcun valor, ouer momento, & se alcuno contratto fosse fatto per sei mesi auanti principiata la Lite, ouero per sei mesi dapoì finita la Lite, & non fusse fatto per publico Instrumento, similmente non sia di alcun valor, ne momento, & oltra la annulatione delli detti Contratti, cazino, & l'vna, & l'altra parte alla pena di altro tanto quanto si contenesse nel Contratto.

¶ Sia ancora per più certa offeruantia delli presenti Ordini statuito, che in principio della Lite sia dato per li Giudici così primarii, come di appellatione, & Capi, & Presidenti delli Consigli, & Collegi, dauanti li quali si tratterà la Causa, solenne giuramento alle parti, & à tutti gli Auuocati di tutte doi le parti, che essi Litiganti, ne altri per loro, & in nome suo non haueranno dato, ne promesso per auanti, ne dapoì prometteranno, ne daranno più à gli Auuocati suoi di quello, che nella soprascritta Limitatione si contiene per alcun modo, ne conditione, la qual imaginare si possa, come è detto di sopra, & similmente, che li Auuocati non hanno riceuto, ne riceueranno attualmente, ne con promessa, ne con altro mezo, come è già detto, più di quanto nella predetta Limitatione è deliberato, i quali giuramenti siano notati ne gli atti dell'Officio.

¶ Sotto pena alli Giudici, & Capi, & Presidenti delli Consigli, & Collegi, che permettessero di dar li detti Giuramenti, di Ducati 50. per cadauna volta, & li Auuocati, & parti, che ricusassero giurare, s'intendino esser confessi di hauer transgressa la presente Limitatione, & oltra le pene statuite contra essi transgressori, incorrino l'vno, & l'altro in pena de Ducati 25. per cadauna volta, & l'Auucato oltra di questo esborfar quanto che l'hauesse hauuto, stando à suo giuramento, & non possa patrocinare più essa causa per alcun modo. Et li Giudici, & Presidenti delli Collegi, & Consigli sotto debito di sagramento, oltra le altre pene, non possano vdire per modo alcuno.

¶ Et li Nodari di quel luogo, oue li detti Auuocati hauessero ricusato giurare sotto debito di sagramento, & pena di Ducati cento, debbano depennarli della Tauoletta delli Auuocati per il tempo nella presente legge statuito, & notificar loro alli altri Officij, & Consigli, oue per quelli Nodari sotto l'istessa pena siano depennati, & arricordata ogni fiata, che l'occorrerà, & questo medesimo ordine debbano ancora offeruare tutti i Nodari alli Officij de i quali fosse ritrouato, & notificato alcun Auuocato transgressore di ciascuno delli primi ordini sotto le pene soprascritte.

Auocat. non perdino li Clienti, or più vno che altro Auoc. Per compagno.

¶ Non possa alcun delli Auuocati così ordinarii, come straordinarii persuadere, ne altramente operar, che vna delle parte debba elegger più vno che vn'altro Auuocato ordinario, ò straordinario, & meno, possa, no dire non seruire à soi clienti, se non togliano appresso di se il tale, ò il tale Auuocato, sotto debito di sacramento da esser à quelli dato, per li Giudici, & Presidenti delli Collegi, & Consigli à quello istesso tempo, & con tutti li modi, conditioni, & pene che nel prossimo precedente capitolo sono statuide.

¶ Et

¶ Et li Auuocati, ouer parte, che giurasseno secondo la forma delli doi passimi precedenti Capituli, se poi fossero trouati di hauer à modo alcuno contrafatto, oltra le predette pene statuite contra li ricusanti giurante, incorrino anco nelle pene delle Leggi contra li pergiuri.

¶ Sia prohibito al cliente dare, promettere, ouer donare, & similmente all'Auuocato tuore, ò accettare cosa alcuna, acciò non debbia seruire all'altra parte, sotto tutte le pene nel Capitolo soprascritto delle mercedi contenute, così al dante, ouero al promittente, come al recipiente in fatto, ò promessa alcuna cosa, come è detto.

¶ Oltra di questo sia statuido, che se alcun Auuocato hauerà consultato, ouero visto le ragioni d' vna delle parti, & da quella pigliato danari, se dapoi receuera danari anco dall'altra parte così per consultare, come altramente, cada à pena di perpetua priuatione di poter Auuocare in questa Città, & oltra di Ducati 200. eccetto se tale Auuocato non hauesse à principio consigliato vna parte se per li Auogadori di Commun al tempo del diuidere delli Auuocati fosse comandato per qualche ragioneuol causa di poter seruire alla contraria parte, nel qual caso seruendola non incorri in pena alcuna.

*Clients non pu
no promettere
Auoc. cosa alc*

¶ Sia ancora statuido, che quando per alcuno iudicante nostro si vorrà deputare, ouer serà stà deputata l'audientia ad alcuna causa, debbasi immediate far intimar per li Commandadori, ouer Fanti delli Officij, & Magistrati nostri all'Auuocati delle parte tale deputatione fatta, ouero da esser fatta, & riferire di hauergli intimato con la risposta delli Auuocati, i quali non hauendo hauuto auanti altra simile Intimatione di douer esser à quel tempo in altra Causa, la quale Intimatione apparer debba nelli Atti delli Officij siano tenuti rispondere, che verranno à disputare la causa, & così siano tenuti ridursi all'hora deputata alli Officij, & Magistrati Nostri doue quella si hauerà à disputare, ne possano partirsi da quelli luoghi sino, che il Cliente hauerà bisogno della opera loro.

*Auoc. che c
sulta per cor
tutte due le p
sa priuo di Au*

¶ Alli Consigli, oue si fanno le Deputationi assai auanti la introductione delle Cause, sia statuito, che quando penderà al primo Consiglio vna Causa, quello istesso giorno per il Comandadore, ouero Fante di quel Consiglio medesimamente sia intimato alli Auuocati delle parti, che hanno la Causa immediate seguente, che il Consiglio immediate seguente è alla loro causa deputato, la qual Limitatione con la risposta delli Auuocati sia notata nelli atti, & non hauendo li detti Auuocati hauuto prima altra Intimatione, che appari scritta, come di sopra è detto, rispondere debbano di douer venire, & così siano tenuti di ridursi, & di prestare l'opera loro alli suoi Clienti, ne si possano partire dal Consiglio fino che non sarà ballottata la causa. Eccetto quello Auuocato, che hauesse fatta la Renga, sotto pena alli detti Auuocati in cadaun caso, che si ritrouassero hauer contrafatto à questo necessario ordine di non poter parlare in alcuna Causa à quell'Officio, ouer Consiglio per Mesi sei continui, per il qual tempo sia

*Alli Conf. sia in
timate la deputa
tione della caus
alli Auocati per il
commandamento
Et anco alli Auoc
della causa tutte
quante.*



C O R R E T T I O N

depenato della Tauoletta, & del libro delli Auuocati di quel luogo, & li Iudicenti, & Presidenti di quel Consiglio sotto debito di sagramento habbino ad esequire contro loro quanto è di sopra statuido oltra le pene di sopra ordinate, saluo giusto impedimento, da essere conosciuto à Bossoli, & Ballotte per li Giudici, & Presidenti delli Consigli, oue si noterà la intimatione soprascritta.

Li Sindici ogn'anno li 1. di giurid. del mese d' Oct. facciano pubblicamente scindar li presenti ordini in Palazzo à S. Marco, & Rialto.

¶ Finalmente per offeruantia delli soprascritti ordini sia statuido, che li sindici nostri ogni anno il primo di giuridico del Mese d' Ottob. debbano far pubblicamente scindare li presenti Ordini nel Palazzo di San Marco per causa delli Officij, & altri fori di S. Marco, & à Rialto per causa delli Officij di Rialto in quelli luochi, doue li parerà più espediente, accioche alcuno non si possa escusare d'ignorantia in tempo alcuno, & similmente andar debbano per il meno doi delli detti Sindici ogni quattro mesi per tutte le Corti, & Officii, che rendono ragione così à San Marco, come à Rialto, & alli Collegi, & Consigli ogni fiata, che si muteranno li Presidenti secondo li ordini loro, & dare solenne sagramento così alli Giudici, cuer Presidenti, come alli Nod. suoi di offeruar, e far offeruare con ogni integrità quanto, che per essi ordini à loro è imposto sotto penna alli detti Sindici, non offeruando quanto è predetto, di Duc. 100. per cadauno, & di priuatione di ogni officio, Reggimento, & Consiglio per anni doi, & il suo Nodaro sia obligato à ricordare di tempo in tempo à loro Sindici, che habbiano ad esequire quanto di sopra è loro commesso, & di ogni effecutione farne particolar nota sopra vn Libro à questo deputato, delli quali arricordi ne debbia similmente far nota nel detto libro con subscriptione di doi Testimonij, acciò si possa eser certi, che ello non sia mancato dal debito suo: sotto pena ad esso Nodaro d'immediata, & perpetua priuatione dell'Officio suo.

Il Nod. del Sindico è tenuto ricordar di tempo in tempo alla Signoria la effecutione delli ordini commessi, & farne nota, con doi Testimonij.

La effecutione delle transgressioni, e commessi alli Auditori vecchi, noui, & Sindici, quali di loro primo farà scita con scientia.

¶ Et la effecutione circa le pene imposte per tutti li soprascritti ordini contra li trasgressori, sia commessa alli Auditori Vecchi, Noui, & alli Sindici predetti, ò à qual detti Magistrati prima farà la conscientia, & le pene pecuniarie siano diuise per mittà trà l' accusatore se vi farà, & quel Magistrato che farà l'effecutione, & non essendo Accusatore la parte di quello sia applicata all' Arsenal nostro, essendo tenuti sotto debito di sagramento li detti Effecutori di mandar li Nobili nostri trasgressori d'essi ordini, debitori à Palazzo, donde non possano esser depennati, se non haueranno integralmente pagato, salua sempre l'Autorità delli Auogadori Nostri di Communi di potere loro anco esequire quanto contra li trasgressori è nauuto, li quali siano tenuti far offeruare, si dalli Auditori Vecchi, e Noui, come dalli Sindici quello, che à loro aspettasse, & mandar ad effecutione le pene contra li Sindici, & il suo Nodaro, imposte in ogni caso di Contrafattione. Ne di dette pene così pecuniarie, come di altra sorte si possa far gratie, dono, remissione, suspensione, ò ricompensatione, che alcuno delli presenti Ordini in tutta questa materia presi si possa reuocare, suspendere, dichiarare, e interpretare in alcun modo, saluo che per Parte posta per tut-

qua
sine
tenc
sine
per
della
Sente
Terni
e
manit

TAVOLA

per tutti sei li Consiglieri, & tre Capi di Quaranta, la qual non s'inten-
di passa, se essa non hauerà i cinque festi delle Ballotte del Nostro Maggior
Consiglio, congregato al numero di mille in sù: li quali Ordini s'inten-
dano principiare ad hauere essecutione mesi doi, dappoi, che faranno presi
nel Nostro Maggior Consiglio, nel qual tempo debbasi far la elettione
delli Auocati ordinarij di sopra deliberato, & in loco ancora di quelli, che
mancano, & quello passato, principiar debba l'Officio loro, trà il qual
tempo potranno ancora li Auocati straordinarij fare la giustificatione dā
sopra statuita.

COMINCIANO LE CORRETTIONI

DEL SERENISSIMO

M. MARCO ANTONIO TRIVISAN.

¶ Sauij sopra le Correttion.

*De forma, & ordine procedendi in Causis civilibus Curiarum,
tam Dini Marci, quàm Riuolto.
Cap. I.*

¶ Consul. Maior Conf. 1553. 16. Augusti.




HE volendo alcuno domandar alcuna cosa in Iudicio
nelle Corte, & Officij Nostri di San Marco, & Rialto
nelle Cause, che si procede per via de Dimanda, sia
seruata questa forma.

¶ Che l'Attor fatto, che l'habbi citar il suo Reo ad
vna Citatione, & quella notata, debba produr la sua
dimanda con le Scritture, che gli parera de vsar, la
qual dimanda, & Scritture produtte sia dato termine al Reo da giorni
cinque.

¶ Se il Reo farà absente sia in libertà dell'Attor sententiarlo, & la Sen-
tencia non possa esser data in publica forma per far essecutione alcuna, se
la non sarà intimata al Reo per giorni tre auanti personalmente, ouero
per Polizza lasciata alla Casa, & notata la relatione, & se in termine di
tre giorni ouero, etiam passati quelli il sententiatto comparera per vsar
delle ragion sue, pagate le spese el sia adnesso dalli Iudici, rimanendo la
Sententia suspesa nel stato, che la si ritrouasse, & il simile s'intenda delle
Termination absente.

¶ Produtta la dimanda il Reo farà la sua risposta, quella debbi esser
manifestata all'Attor, qual di essa ne possi hauer copia.

¶ Se



C O R R E T T I O N

¶ Se il Reo non risponderà: i Iudici debbano fargli vn, ò doi Comandamenti à risponder, con quel tempo, che per conscientia li parerà, & non risponendo per tali Comandamenti gli sia fatto il terzo peremptorio.

¶ Data la risposta il Reo, produca insieme le Scritture, che gli parerà per difesa della Causa sua, & se l'Attor produrrà noue Scritture habbia il Reo quel tempo à reprodur le sue, che parerà alla conscientia di Iudici, i quali debbano admonir le parti à produr tutto quello, che intendono di produr frà quel termine, che gli parerà, il qual passato procieder si debba ad vdir le parte, & far Sententie.

¶ Et se alcuna delle parte volesse dar additione alle sue dimande, ò risposte, ouer far oblatione sia in liberta sua di poterlo far fino alla prolation della Sententia, pur che non eccedino far di tre Scritture per parte.

¶ Et se fara data dimanda per Conuerso si procedi con gli termini, & modi sopradetti, & se l'Attor non vorra proceder sopra'l suo Principal, sia in liberta del Reo citado l'Attor a proseguir, si sopra il Principal, come sopra il Conuerso, farsi espedir sopra quel, che gli parerà, & se il Reo non volesse proseguir il suo Conuerso, possa l'Attor citado il Reo à proseguir, farsi similmente espedir, si sopra'l Principal, come sopra'l Conuerso, ouer come gli parerà, & siano obligati li Giudici à far la espeditione.

¶ Se alcuno volesse capitular, & dalli Giudici gli fussero admessi li Capitoli, debba immediate dar in nota il nome delli Testimonij, & sia dato termine all'altra parte di opponer à quelli se la vorrà, & esaminati li Testimonij sopra le oppositioni se faranno admesse, & sopra li Capitoli, & Interrogationi siano publicati li Processi, li qual Processi publicati non possa alcuna delle parte per via de alcun Iudicio, Magistrato, ò Consiglio vsar alcuno impedimento, suspension, ò interruption Ciuil, ne Criminal, se non dopò la publication della Sententia.

¶ Se dalle admission delli Capitoli, ouer dalle admission delle oppositioni contra i Testimonij alcuno si vorra appellarsi alli Auditori Vecchi i quali non possano suspender per più de giorni 15 & essendo intromesso per vno, ò più di essi Auditori la espedition si deuolua al Collegio di dodese, i quali non possa suspender per più d'vn mese, & queste Cause siano preferide a tutte l'altre, priuilegiate, & se tutti tre gli Auditori leuassero la suspension si proceda alla Esamination, & alla continuation della Causa, in quelle di Minori veramente si obserui quello, che fin' hora è stato offeruato, non potendosi però dar maggior termine, ò suspensione di quanto è ditto di sopra nelle Cause de Maiori.

¶ Sia rimosso il Comandamento ad assentiendum ne u' vn più in alcun caso.

¶ Il Sacramento, che si daua alla parte vincente, & quelle parole primum dato Sacramento, & ipso iurante in forma verum esse, &c. Sia remosso, & reuocato, tutte le altre parole, che diceuano per laudum arbitrium, & verum iudicium non si debbano vsar, ne poner in alcuna Sententia.

¶ Ma si dica inuocato il Nome de Christo; dal qual procedono tutti li retti

Soluto expen-
tarum Respon-
siocepti,

Produci scriptu-
rarum,

Additio pe titio-
als. Oblatio, & pe-
nitio pro conuerso
citatio prolequen-
dum super princi-
pali, & super con-
uerso.
Capitoli.

Admissio nomina
est un.
Oppositiones in-
terrogatorie.
Admissio opposi-


Examinatio testi-
fuper oppositi &
super Capitulis.

Publicatio proces-
Appellatio ad-
missioni Capituli
oppositiois.

Intromissio.
Suspensio per
sensem Collegij
e 13
Elevatio suspens.
Processus ad
iuram.

remissio sententia
iurata.

S
co,
le C
pon
lung
di q
ferit
valie
sent
giosi
eccet
& ter
altra
intens
Officio
Inte
di qual
procie



re i iudicij: pronunciamo, sententiamo; &c. secondo che alla conscientia delli Iudici parerà.

¶ Nelle estension delle Sententie non si possa per il Nodaro notar productione, ne vision, ò allegation di alcuna forte di Scritture, che particolarmente non siano state produtte.

Extensio se

¶ Nelle Terminations, & Sententie, che si faranno, doue non si procedi per via di dimanda, ma si fanno estese per gli Aetori, possano li Rei di quelle hauerne copia auanti il far della Termination, ò Sententia, & sia in liberta delli Giudici dar quelli termini, che alla conscientia sua pareranno conuenir alla qualita di tal Cause, & occorrendo dar Capitoli, probationi, ouer productioni de Scritture, & opposition sia seruato in tutto, & per tutto l'ordine sopradetto.

Terminatio

Extensio
Exemplum
Reo.
Terminus
Responsio.

¶ Le confirmation, & reuocation de Lettere de inhibition, suspension, Sequestri, & Comandamenti far si possi per semplice nota, siano obligati tutti li Iudici sentar il doppo disnar per tre giorni al manco alla settimana, cioe Luni, Mercore, Venere all' hora de Vespero, & con gli modi, che fanno la mattina.

Capitula
tiones scrip
& oppositio
Confirmatio
reuocatio
interlocutori

Gaspar Vidua Ducalis Not.

I E S V S C H R I S T V S.

Quod interdicta per Iudices dari non debeant, sed aliter, & alio modo per Iudices procedatur, in causis. Cap. I I.

¶ *Consult. Maior Cons. 1553. die 16. Augusti.*

Siano rimossi del tutto gli Interditti, che fin qui sono stati introdotti nelle Cause, che si placitano nelle Corte, & Officij Nostri di S. Marco, & Rialto, & in questo modo si habbia a proceder nell'auuenir in tutte le Cause, che formati gli Processi nel modo, & forma sopraditta, & opponendo alcuna delle parti ad Instrumenti, Scritture, & altri Atti di qualunque sorte, che saranno state produtte sopra la validita, & inualidita di quelle, fatte le Allegatione, & disputatione, li Giudici debbano proferir la sua Sententia nella Causa principal, & hauuta consideratione alla validita, & inualidita delli Instrumenti, Scritture, & Atti predetti, se sentiranno alcuna delle cose alle qual sarà stato opposto, esser valida, e giusta, debbano pronuntiar, che la vaglia non obstante le oppositioni, & eccectione, & se sentiranno alcuna delle cose preditte, non esser valida, & ferma, debbano pronuntiar, quella non obstar, ne far preiudicio all' altra parte, facendo quella Sententia, che gli parerà per iustitia. Non s' intendano però remossi gli Interditti, che si concedono delle Corte, & Officij Nostri alle Leze, & sopra Atti fatti a Leze, nel Placito delli qual Interditti occorrendo esser prodotti Instrumenti, Scritture, & altri Atti di qualunque sorte sopra di quelli non si possa concieder Interditti, ma si procedi per via di eccectione, & oppositione iusta l'ordine statuito di sopra.

Vide cap. 51
& 62. lib. 6.

De



C O R R E T T I O N

De sententijs Curiarum diffinitivis non suspendendis per d. Aud. preterquam per duos Menses, & per Excellentissima Consilia in omne tempus. Cap. I I I.

¶ Die dicto.

LE Sententie diffinitive, che vanno in Appellatione non possono esser suspese dalli Auditori per alcun modo per più, che per dui Mesi, oltra li quali non vaglia suspensione alcuna, se la non farà fatta con l'auttorità delli Consigli, & Collegij, alli quali tal Appellatione si deuolueno.

I E S V S C H R I S T V S.

De Officio, & Iurisdictione Clarissimorum d. Conseruatorum legum in exequendis Legibus, Decretis, & Ordinibus Palatij. Cap. I V.

¶ Consul. Maior. Conf. 1553. die 29. Octobris.

Non farebbe de dignità, ne honor di questa Republica, che le Leggi, & Ordeni, che si fanno, & massime nelle cose delli Officij di S. Marco, & di Rialto con grande consideratione, & diligentia à beneficio de Nostri Cittadini, & altri mancassero della debita essecutione, & conciosia, che non si possa trouar maggior, ne più efficace rimedio, che far, che siano spesso reuedute le dette Leggi, & Ordeni, & da quelli leuato ogni impedimento, & corrutella, che si introduceffero.

¶ L'Anderà Parte, che nel primo Consiglio di Pregadi si debbino elegger per Bollettini, tre honoreuoli Nobili Nostri del corpo del ditto Consiglio, li quali possano esser tolti d'ogni Luoco, Magistrato, & Officio etiam continuo, & con pena, eccettuando quelli del Colleggio, & li Correttori delle Legge, per esser occupati nelle cose publiche con Titolo de Conseruatori, & Essecutori delle Leggi, & Ordeni delli Officij di San Marco, & Rialto, doue si rende ragione trà Litiganti, & quelli saranno eletti non possono refutar, sotto tutte le pene contenute nelle più strette parte prese contra i refudanti, & habbino à star nel detto Officio vn' Anno, & de Anno in Anno sia fatta elettione d'altri nel loco loro, il cargo de quali sia, & esser debba di essequire, & far obseruar la Legge del 1537. circa gli Auocati, & altri Ordeni come in quella, & le Leggi, & Ordeni prese in questo Consiglio sotto di 16. Agosto, & 21. Settembre prossimamente passati, & che de cætero saranno prese, delle quali sarà commessa l'essecutione ad essi Conseruatori, & trouando esser contrafatto debbano senza Appellatione reuocar, & annullar per la maggior parte de loro tutte le corruttelle, & Contrafattioni, che fusero fatte, ouer si facessero in detti Officij, così di San Marco, come di Rialto contra la forma delle sopradette Legge, & Ordeni, non intendendo le cose dei Consigli dappoi, che saranno espedito, facendo espedir alli Contrafattori li Caratti,

Cap. vt in p. 1586.
Sept. M. Conf.
Corret. Cicon.

Idem parte 1553.
Januarij cap. 8.
Ira, & 1586. 14.
p. emb. in Corr.
con.

Car
dar
con
di C
que
alli
fen
pag
real
non
Sigi
vol
uer
eler
Con
elet
com
in m
esse
fuss

IL
alle
taria
mente
la sop

De m
rim

S. E
con
rebbe

Caratti, & ogni altra spesa, che fusse corsa con altro tanto più per pena, dandovtiam inuiolabil effecutione alle altre pene in esse Leggi, & Ordeni contenute contra li Contrafattori, & inobbedienti, procedendo per via di Querela, Denuntia, & Inquisitione, & le pecuniarie siano diuise in questo modo, vn terzo all'accusator, il qual sia tenuto secreto, vn terzo alli Ministri dell'Officio, & l'altro terzo all'Arsenal Nostro, & non essendo accusator la mita sia delli Ministri, & l'altra all' Arsenal, al pagamento delle qual pene pecuniarie possano astrenzer li delinquenti real, & personalmente, & mandar i Nobili debitori a Palazzo di doue non siano depennati, se non haueranno integramente satisfatto, debba la Signoria Nōstra deputarli vn luoco doue s'habbiano da redurre almeno tre volte alla settimana, la mattina, ò doppo disnar come li parerà, & hauer debbano vn Secretario, & vno Coiuttor della Cancellaria Nōstra da esser nominati, per il Nostro Cancellier Grande, che piacciano ad essi Conseruatori, & dui Fanti per seruitio del loro Officio da esser per loro eletti, & perche l'effecutione della Legge delli Auuocati presa del 1537. è commessa alli Auogadori di Commun, & altri Officij per esser occupati in molti altri Carghi spettanti all'Officio loro sia rimossa, & leuata detta effecutione dalli Officij prefati, & in luogo delli ditti Conseruatori, che fussero cazzati entrar debbano per Tessera delli Consiglieri da basso.

I E S V S C H R I S T V S.

De Iuramentis differendis Iudicibus, & Notarijs. Cap. V.

Consul. Maior Conf. 1553. die 5. Nouembris.

IL giuramento, che si die dar alli Giudici, & Nodari per la Parte presa in questo Consiglio del 1470. di non esser sta pregati, ne informati delle Cause, come in quella, si debba dar auanti la prolatione della Sententia, & non dopoi nelle Cause presenti, & diffinitue in quelle veramente, che sono absente non debbano giurar altramente, & sia osseruata la sopra detta Leze in tutte le altre sue parti.

I E S V S C H R I S T V S.

De modo, & ordine procedendi, per d. Iudices publicorum in Crimine vsuram per Litigantes; cum suspensione, dierum 8. ; & causa subsistente usque ad 30. dies. Cap. V I.

¶ Consul. Maior Conf. 1553. die 5. Nouembris.

SE alcun sarà debitor de vn'altro per causa de robbe, ò beni di qualunque sorte comprati a tempo, & etiam de Danari simplici, ò de Danari, & robbe per Mercado, Instrumento, scritto, ouer altro Atto, & vorrà

Vide leges M. C.
1328. 21. Septemb.
& 1357. 29. Martij.
in auct. Conf. 21.
22



C O R R E T T I O N

vorrà dolerfi esserui interuenuto vsura, & altri Danari, illeciti patiti sia seruato l'infra scritto ordine.

¶ Che il grauato quando darà la Querela sua contra'l suo Creditore insieme con quella debba produr le Scritture querelate essendo in suo poter, & non essendo siano fatte dar da quelli, appreso li quali le se ritrouafero, & sia tenuto presentar tutte le altre Scritture che'l volesse vsar à fauor suo insieme con la robba, & beni, che l'hauera hauuto in l'Officio, ouer in altro luoco in poter, & ad instantia d'esso Officio se faranno in esser, & se il caso suo consisterà oltre le Scritture in Testimonij immediate dati li Nomi in nota all'Officio, se debba procieder all'essaminatione delli Testimonij, deinde se facci intender al Reo, che venghi a dar la sua difesa contra la Querela, la qual li debba esser mostrata, & detto il nome delli Testimonij, & possa vsar etiam in lui quelle Scritture, che li parera, & Testimonij per la difension sua, li nomi delli quali dopoi l'essaminatione siano dati etiam al querelante.

¶ Non sia data per li Giudici la suspensione per più de giorni otto, & se vederanno il querelante far progresso nella Causa possano dar suspensione d'altri otto giorni, & etiam fino al numero de giorni trenta, & non più.

¶ Se il Querelante se leuasse dal Giudicio, & non procedesse più contra il suo Creditor sia leuata ogni suspensione, mà se alli Giudici paresse, che'l fusse commessa vsura possano procieder contra il querelato ex Officio iuxta la forma delle Leggi.

¶ Se il Creditor hauerà ottenuto in contraddittorio contra il debitor suo Sententia al Foro Ciuile, se doppo quella il debitor vorrà querelar possa farlo secondo l'ordine sopradetto non li sia però concessa suspensione alcuna.

¶ Se il debitor hauerà veduto le robbe, & beni hauuti, si che non siano in esser, ne possano esser veduti dalla Giustitia, possa querelar, non possendo hauer suspensione alcuna.

Mulier vergente Marito ad inopiam, quomodo Dotis affecurationem accipere debeat. Cap. VII.

¶ *Consul. Maior Cons. 1553. die 4. Nonember.*

Non si possi far de cetero Termination ad instantia de Donne, che si lamentasseno d'hauer mala compagnia da i Mariti, se non saranno citati li loro Mariti, quali comparendo, siano vante le ragioni sue, & di esse Donne, acciò li Giudici possino amministrar giustitia.

¶ Nelle Termination di assicuratione di Dote di Donne, che diceffero, che li Mariti loro tendono à pouertà, siano citati i Creditori dei Mariti, & se le Donne diceffero non saper chi i siano, si faccia publicamente stridar in Rialto, & in San Marco all'hora solita, che la tal Consorte del tal è per assicurarsi della Dote sua il tal giorno, & al tal Officio, se alcun intende interesse compari, & se alcun Creditor comparerà i Giudici fatto estimar i beni

Querela.
Scritture.
Robba.
Testimoni.
Essame.
Difese.
Scritture.
Testimonij.
Essame.


Suspensione

Leuo di suspensione.
Procedetur ex Officio.

Vide cap. 33. lib. 4.

Concord. cum parte M. C. 2374. in Consul. Conf. 8. & cum a'ia 1559. 8. Augusti Corr. Triuil. cap. 23.

ben esse vio far. cur. I tion Quo ra C. Sclia bano man dir se come. est in. I. obrio nome. leggi esse st accesse atti, a, cos de per esse p. lo a i)



beni dei Mariti, con giuramento considerata la quantità, & qualità di essi Beni, & le ragioni dei Creditori li diano la sua assicurazione, la qual essendo fatta sopra Beni mobili, detratti quelli, che fossero necessarij per uso della Donna, il restante sij venduto, & il tratto depositato fino, che'l farà inuestito in qualche fondo, & se li Creditori si aggrauassero dell'assicuration; possino vsar delle sue ragioni senza però suspension di alimenti.

L'altre Termination similmente non si possino far senza legitima catione di quelli, che ne potessero hauer interesse.

Quòd lata sententia per Iudices arbitros: partes ire debeant in termino dierum ad Iudices ordinarios: & dicere nullum cepisse errorem quo termino dierum octo transcurso, & nullo accedente, Sententia ipsa sit, & ratificata remaneat, & si fuerit de iure, & de facto inappellabilis resideat.

Cap. VIII.

¶ Consul. Maior Cons. die 13. Ianuarij 1553.

CHe alle Legge di questo Consiglio dei Compromessi 1444. Art. 10. Mazo sia aggiunto, & dichiarato, che quando la maggior parte di Iudici ordinarij siano tenuti ratificar la Sententia, & i Iudici arbitri debbano frà il termine di giorni otto dopoi, che saranno richiesti per il Comandador ad instantia dell'vna delle parte andar alli Iudici ordinarij, & dir se haueranno preso error.

¶ Et non andando nel termine sopradetto, la Sententia sia ratificata, come se hauesse ditto non hauer preso error, & essendo de iure, & de facto resti inappellabile.

¶ Et sia commessa la sopradetta Legge, & quelle del 1433. de 20. Ottobre 1437. Primo Settembre 1466. 20. Marzo, che trattano de Compromessi, & Sententie arbitrarie, alli Conseruatori, & Essecutori delle Leggi, alle qual trouando esser contrafatto in quello, però, che non fusse sta iudicato per li Consigli fin' hora, ouer, che nell'auenir si contrafaceffe, debbano retrattar ogni Atto, & Atti, che contra quello fussero fatti, facendo restituir tutti li Caratti, & ogn'altra spesa, che fosse seguita, così de Iudici, come Nodari, con altro tanto più per pena da quelli, che per lo auenir contrafaranno, & similmente siano commesse con le stesse pene à detti Conseruatori le Leggi, & Ordini presi in questo Consiglio ai 5. Nouembrio prossimo passato.

Vtin p. cap. 8. ver. se ratificano carte 196. Ad de parte 1586. r. 4. Septemb. in Corr. Cic. c. 12.



C O R R E T T I O N

I E S V S C H R I S T V S.

Mulier soluto Matrimonio, quomodo Dotem exigere possit, & debeat.
Cap. IX.

¶ *Consul. Maior Conf. 1553. die 25. Februarij.*

Vide cap. 4. in
 pract. vers. vadic
 usque noitia.

SE la Donna disolto il Matrimonio se vorrà pagar della Dote sua, se ella, che è tenuta per Lezze presenterà integramente, & con sacramento solenne tutti li Beni mobili del Marito di qualunque sorte, che fuseno in suo poter, ne hauesse occultato parte alcuna, & giurato il falso, & ciò fosse giustificato, sia condannata à restituire quello, che in fraude l'hauesse occultato, & il quarto di più per pena, possendo esser astretta real, & personalmente alla reintegratiõne, & refattione del detto Cauendale, & à pagar la pena predetta, della qual vn terzo sia dell'accusator, vn terzo delli Giudici, & l'altro terzo dell'heredità, et non essendo accusator, sia diuisa per mità, restando anco subietta ad ogni pena Criminale, che paresse alla Giustitia, per hauer fatto il sagramento falso.

Quòd solutio Matrimonio per mortem viri; bona de foris, & stabilia urbis ad instantiam mulieris extimari debeant per Peritos cum iuramento; sine tamen prauiditio propinquorum, & confinantium petentium prelatiõnem in dictis bonis. Cap. X.

¶ *Consul. Maior Conf. die 25. Februarij 1553.*

CHe nelli Pagamenti delle Dote, che si fanno per l'Officio del Proprio, & altri Officij, si de Beni de fora di questa Città, come de stabili posti in questa Città, & Ducato; si come fin' hora si hà oseruato, che le Donne possano domandar la seconda, & fino la terza stima delli Beni, che li sono dati in Pagamento, così possano de cætero li Heredi suecessori, & Commessarij, quando non li volesseno ritenir per loro, & esborfando immediate lo amontar in Contadi, & che li paresse, che fusero estimadi meno del iusto precio, & valore possano farli restimar vt supra, & in caso, che vi fossero creditori del Marito, & che volesseno anco essi dimandar la seconda, & terza stima lo possano far, ne questo li possa esser negato dalli Giudici; le qual stime si debbano far da diuersi stimadori, à doi, & tre per mano, che siano periti delle cose, che hanno ad estimar da esser deputati per li Giudici à chi spettasse dar detti Pagamenti, & con loro interuento, in caso perciò, che dalle parte non fossero eletti d'accordo. Alli quali stimadori sian per essi Giudici dato solenne sacramento di far le preditte stime per il più iusto precio, & valor di essi Beni, che potranno; & senza fraude alcuna, & fatte le stime siano poi dati li Beni in pagamento alla Donna per quella mazor stima, che sarà stà fatta, & se ella

ella non li vorrà, li sia dato lo amontar in Contadi per conto della sua Dote, per quello, che li hauesero fatto restimar, li quali non dandoli, li Giudici debbano all' hora assignar essi Beni in pagamento ad essa Donna per vna delle ditte stime, che li parerà per iustitia, & essendoui soprabondante sia quello dato alli Creditori, che vi fusero del Marito, o à chi di rãgion aspettasse, i quali pagamenti però debbano in ogni caso proceder secondo la forma delle Leze.

¶ Ne per questo sia fatto alcun preiudicio alli propinqui, & laterani di poter poi presentar si come disponeno le Legge, ne perciò sia accresciuta altra spesa, oltra quelle, che si fã per il tuor di pagamenti delle Dote iusta la Legge saluo, che la mercede delli estimadori, da eser statuita per li Iudici secondo, che li parerà per conscientia, la qual mercede debba andar à conto della heredità.


Alexander Busenellus Secret.

Dotes quomodo amittant tertium soluto Matrimonio per mortem viri, vel Mulieris; & quod parentes predictus ordo infringi, vel quoque modo annullari non potest, nisi modis, vel ut infra. Cap. X I.

¶ *Consul. Maior. Cons. 1420, die 22. Augusti. Antiqua pars.*

CVm inter ciues nostros pessima consuetudo orta sit, & quotidie oritur in Matrimonijs fiendis propter importabiles sumptus dotium, Adde par Decemb. Iuris Con correctum, donorum, atque rerum inutilium, quæ omnia ascendunt ad tantum numerum, quòd non est possibile, quòd multi Nobiles Nostri possint eorum filias maritare, ac etiam diuitum substantia attenuatur in maximum damnum, & præiudicium suorum hæredum, & quanquam maximam quantitatem pecuniæ expendant tamen minima pars est, quæ in vtilitate Virginum ponatur in Dotem, propter quod aliqui eorum Filias coguntur in Monasterijs carcerare cum dignis lacrymis, & planctibus ipsarum, aliqui teneant ipsas nuptas cum robore, & periculo, nec in aliqua parte mundi talis est consuetudo, nec spes aliqua est, vt corrigatur propter emulationem ipsorum qui quotidie conatur alios vincere in expensi, quasi reputando se victores, quo magis tribuunt, vel potius abijciunt in simili Causa, & necesse sit tales corruptiones corrigi per regimen nostrum, quia alio modo non possent remoueri.

¶ Vadit Pars, quòd de cætero in Matrimonijs fiendis per ciues nostros cuiuscumque conditionis, omnia quæcumque virgo dabit, portabit, vel eius parentes promittent, & res, & Denarios, & dona illata viro, & attinentibus eius, & omne id, quod appreciari possit, non possit ascendere vltra Denarios mille sexcentos, de quibus omnino intelligatur tertium pro correctis, aliqui pro Dote, & si aliqua præsumant accipere in Denarijs, & rebus, & donis, & promissionibus, sicut dictum est, & in omni re, quæ appreciari



C O R R E T T I O N

possit, vltra dictam quantitatem de Ducatis mille sexcentis in totum, tunc intelligatur illam virginem esse nuptam secundum hunc ordinem, videlicet, quòd tempore dissolutioni Matrimonij per mortem viri, vel Mulieris, totum id, quòd inueniretur in conditione viri, tam mobile, quam stabile, quòd obligatum non foret per Testamenta aliquorum æqualiter diuidatur inter virum, & Mulierem, seu eorum hæredes cum iuribus, & oneribus suis, & ea quæ inuenientur obligata per Testamenta alicuius, remaneant viro, seu Muliere, cum sua obligatione, secundum formam Testamentorum, & liceat Mulieri superstiti viro, vel eius hæredibus eligere infra tres menses post obitum viri sui supradictam conditionem, seu suam Dotem, videlicet omni id, quòd claræ factum fuerit, iudicio dedisse, vel secum portasse, suo nomine promissum fuisse dicto viro suo, & dona illata Causa nuptiarum detractis corredis, nec valeat pactum, obligatio, concordium, pœnæ impositæ, nec actus vllus, factus inter parentes, seu inter virum, & Mulierem, quòd imaginari possit, quòd possit frangere dictum ordinem de quantitate, & diuisione Dotis, & corredum, scilicet interueniente casu dissolutionis Matrimonij si clare factum fuerit iudicio, quòd ipsa virgo dederit, seu suo nomine promissum fuerit vltra Ducatorum 1600. in totum per modum supradictum siue sint in Carta, siue sint vltra Cartam, manifestè, vel occultè, directè, vel indirectè, in rebus, Denarijs, donis, vel promissionibus, vel in omni re, quæ appreciari possit, iudicari debeat esse coniunctus dicta Lege, dona vero illata parentibus, & alijs, quæ non forent in notitia, & assentione viri non habeant obligare virum, sed illi, qui receperunt dona, teneantur in facto dissolutionis Matrimonij ad restitutionem in duplo Mulieri, seu hæredibus.

¶ Et sicut terminus est in virginibus omnium ciuium Ducatorum 1600. sic in popularibus sit Ducatorum duorum milium parentelam contrahentibus cum Nobilibus.


¶ Illæ verò Virgines ciuium nostrorum cuiuscumque conditionis, quæ per aliqua hæreditate, siue Dimissorijs inuenientur habere vltra dictos terminos precij, non possint tamen nubere, nisi supradicto modo, sed parentes earum, qui habebunt eas commendatas teneantur ponere id totum quòd inuenient de Mobili suo, vltra precium hic terminatum, ad imprestita remanendo capitale imprestitorum, & sua stabilia obligata, quæ non possint vendi, nec tangi vllò modo, durante tempore coniunctionis earum, & post dissolutionem, remaneant in ea conditione, in qua erant, antequam nubèrent. De prode imprestitorum, & prouentu possessionum valeat dicta nupta disponere ad libitum suæ voluntatis omni tempore.

¶ Et ad supradictos ordines non teneantur viduæ, nec etiam intelligantur Virgines annorum 24. sed libere remaneant, sicut ad præsens sunt.

¶ Et non possunt partes supradictæ, nec aliqua in eis contenta, reuocari, suspendi, declarari, nec permutari, nec aliquo modo aliter interpretari, nisi per duas partes istius Consilij.

*Antonius Pinardus Ducalis Not.
De*

(Fi
 zi
 la
 in
 pe
 lit
 do
 de
 &
 re
 ina
 tit
 ut
 er
 Se
 ne
 acc
 tut
 alli
 Do
 seco
 dai
 Cor
 tà,
 com
 per c
 te ad
 ti li
 cond
 do li
 della.
 sua lu
 termin
 accord
 l'aranti



*De Compromissis necessarijs inter coniunctas personas fiendis, & obtinendis
ad C. proprij, modis ut infra.
Cap. X I I.*

¶ *Consul. Maior Cons. die 26. Maij 1555.*

¶ *Vacante Duc. post obitum D. Francisc. Venerio. Dux 83.*

CHE le Leze, che trattano de Compromessi frà Padre, Madre, Figlioli, Figlie, Fratelli, Barbani, con figlioli de Fratelli, & trà loro Figlioli, siano refformate in questo modo cioè, che non essendo essi Conzonti d'accordo alla elettione delli arbitri: per cadauna delle parte dopo la Citatione del Reo auanti li Giudici di Proprio, se debba dar loro in nota in termine de iij. zorni 15. de honesta conditione per loro arbitri; delli quali possano li Giudici de Proprio depennar quelli, che à loro paresseno di qualità di non admetter, facendosi dar in nota altri in loco loro: non si possendo dar alcuno, che si cazasse da Capello per sangue, ò solamente con vna delle parte: il che fatto secretamente siano publicade le Polizze alle parte, & di quelle cadaune di esse eleziano doi arbitri della Polizza dell'altra parte, la Sententia delli quali se faranno tutti quattro d'accordo sia ferma, & inappellabile: & sia ratificada dalli Giudici di Proprio, zurando li arbitri di hauer fatto Iustitia, & non hauer preso error, & se dicesseno di hauer preso error, ouer, che alcuna delle parte dicesse di hauer preso error, habbiano termine de zorni 15. di realdir le parte, & correggier la Sententia in quella parte, che li parebbe hauer preso error, ma se nella prima Sententia, ouer seconda, cioè dell' error non fusseno d'accordo: tutti quattro, in quelle parte, che fusseno discordi estese tutte le loro opinion à capo per capo debbano andar le Sententie alli Consigli de Quaranta, ouer di Trenta, secondo la importantia; Doue disputata la Causa, & proposte tutte esse opinion discorde, siano al secondo Consiglio tutte mandate vna contra l'altra, insieme con il bossolo dei non sincieri, & quella, che hauerà più ballotte, & passerà la mità del Consiglio sia laudata, & approbata, & non passando alcuna di esse la mità, vadino al terzo Consiglio, & quella, che hauerà più Ballotte non computate le non sincere sia ferma, & valida. Ponendosi le patte à capo per capo, in caso, che fusseno più capi, & siano le ditte Cause priuilegiate ad hauer il Consiglio, iusta la forma delle Leze, se la parte citata auanti li Zudesi di Proprio per dar li confidenti non comparerà, sia citata la seconda volta de Mandato delli Iudici, & non comparendo, ouer non dando li soi confidenti nel termine statuito li Iudici di Proprio elezino quattro della Polizza dell'Attor, che li pareranno più sincieri, & idonei, i quali sian Iudici arbitri come è detto di sopra, & tutti essi arbitri siano tenuti in termine de mesi doi doppo la sua elettione, ò quanto piu le parte fussero d'accordo hauer posto in Scrittura la opinion sua sopra tutti li Capi della differentia, che vertirà dauanti de loro, saluo se l'occorresse mandar à tuor

A
M. C.
Maij
Cons.
23. Iu
in con
37. & S.
sem N
14. Sep
Ciconj



C O R R E T T I O N

scrittura, & esaminar Testimonij fora di questa Città, ouer altro accidente necessario, nelli quali qual casi li arbitri per la mazor parte possano prorogar il Compromesso quanto li parerà conueniente per quella parte della differentia, che hauesse bisogno di prorogatione. Dando espeditione al resto, & se fusseno doi Arbitri di diuerso parer di tal prorogatione vadino alli Giudici di Proprio, & quello, che per loro sarà dichiarato sia fermo, i quali arbitri non possano refudar, & siano tenuti espedire li sopraditti termini sotto pena de Ducati 50. per cadauno Contrafacente; la mita della qual sia dell'Arsenal Nostro, & la mita dell'Officio di Conseruatori, alli quali sia commessa la effecution de tutta la presente Leze contra cadauno, potendo etiam metter pena, oltra la predetta fino à Ducati 50. à cadauno non la offeruasse, & farla pagar non obbedendo. Non potendo li Iudici arbitri esser astretti a più de vno arbitrazzo in vn tempo, & si l'occorresse morte, ouer altra necessaria absentia ad alcun di loro, sia eletto in loco suo vn'altro per il modo, che sarà sta eletto egli: non intendendosi comprese in questa Leze le cose prescrite, iudicate, & transacte di minori de Anni 18. le figlie de morti ab intestato, che per virtù del Capitulo 25. del quarto Libro del Statuto dimandasseno la constitutione delle loro Dote, li Atti à Leze, Chiamori, Testamenti, che si volesseno leuar per Breuiario, & Cedule Testamentarie, & Beni conditionati. Per quanto aspetta à quelli, che non fusseno interuenuti nel Compromesso, & li Congiunti, che per vigor della Parte precedente à questa se hauesseno Compromesso delle loro differentie di rason solamente, & non fusseno ancor espediti, non volendo vna, & l'altra parte preferuar i ditti Compromessi, debbano da nouo elezer i soi arbitri a farsi espedir secondo li ordini della parte presente, la qual non obsta alli Conzonti, che si volesseno comprometter de iure, & de facto, More Veneto, & inappellabiliter, &c.


Alexander Businellus Secret.

De confidentibus dandis per Iud. C. Procuratorum inter virum, & uxorem inuicem contendentes ratione, & occasione alimentorum, & aliarum differentiarum. Cap. X I I I.

¶ *Consul. Maior Cons. die 6. Augusti 1559.*

VNa delle cose, che con displicentia è v dita, non solamente dal Serenissimo Principe, & Signoria Nostra, quando vanno à visitatione delli Officij de Palazzo, ma insieme da tutta la Città per l'intender, che fra il Marito, & Moglier vertisca differentie tale, che dalli Giudici di esso Palazzo si ricerchi il modo, che le parti possino viuer diuise dal Matrimonio, facendosi pubblicamente tali, & così importanti oppositioni con perpetua nota, & vergogna, infamia delle Famiglie, che li parenti, & amici

Vide. e. 3. lib. 4.
& partem 1374.
n. au. Conf. 8. &
1554. 4. Nouemb.
n. Cor. cap. 7.



C
L
C
i
c
i
c
e
t
p
b
2
C
L
C
i
u
a
p
r
a
l
q
u
n
o.
l
o
r
M
e
d
e
l
f
a
r
t
e
s
c
a
r
i
l
l
o
r
t
u
e
f
a
c
t

& amici di quelli disperano poter componer in alcun tempo, & ridur insieme quelli, che col solenne Sacramento dal Matrimonio si sono per tutto il tempo della vita loro congiunti, & ligati, cosa, che non seguirà quando tale differentie fussero delli proprij lor parenti senza strepito terminate, per la qual cosa, douendosi proueder ad vno così inhonesto, & dannoso disordine.

¶ L'Anderà parte, che si come è stato prouisto di dar Giudici Commissarij frà Padre, Madre, Figlioli, Figliole, Fratelli, Barbani, con figlioli de fratelli, &c. & specialmente per la Parte presa in questo Consiglio sotto di 26. Mazo 1555. così nell'auuenire in tutte le differentie, che vertiranno frà Marito, & Moglie siano dati Giudici confidenti, i quali possano giudicar, si circa li Alimenti, come ogn'altra cosa, si come hora possono li Giudici de Procurator nella Materia soprascritta iusta in omnibus, & per omnia la forma della Parte soprascritta.

Gaspar Vidua Ducalis Not.

Niuno figliuolo di famiglia, ouer, che sia sotto Tutor, ò Commissario possator, ò comprar à tempo robba, ò Beni stabili, ouer altra cosa à termine, ne in ciò per alcun Giudice possi esserli fatto termination, ò decision, così in Voce, come in Scrittura sotto le pene come in essa.

Cap. X I V.

¶ *Consul. Maior Cons. 1560. 17. Ianuarij.*

¶ *Vacante Ducatu post obitum Do: Laurentij Priolo Dux 84.*

SE ben sia stà prouisto per questo Consiglio sotto di 13. del mese di Mazo 1523. per occorrer ad vna cautela, che à maleficio delle facultà delli Cittadini Nostri vsauano molti Sanseri, & altre persone inducendo li giouani, che hanno Padri, & etiam, che sono Pupilli, & sotto tutela à comprar robbe à tempo, che alcun figliol de famiglia, alcun Pupillo, ouer alcun'altro, che fusse sotto la tutela, & gouerno d'altri, non potesse quouis modo comprar à tempo robbe di forte alcuna, & che sopra di ciò non possi esser fatto mai in tempo alcuno ragion, ne Pagamento saluo se i loro Padri, ò Tutori, & Commessarij, non haueranno consentito à detti Mercati, si vede nondimeno esser introdotto, che continuando li sopradetti Sanseri, & altre simili persone nelle solite loro astutie, & cautele, fanno dar Robbe, Zoglie, & altri Beni mobili, & etiam stabili, & altro à tempo à molti giouani della Nostra Città, quando massimamente cognoscano, che habbiano qualche facultà con speranza, che dopò la morte de i loro Padri, ò doppo, che saranno usciti di pupilar età, ouer fuora di tutela, quelli, che haueranno loro date le robbe à tempo, siano satisfatti, della qual cosa i Venditori, hauendo date le robbe ad eccessiuissimi

*Vide 27. lib. 1
& p. 253. 23
Maij. Correctio
Gitti.*



C O R R E T T I O N

pretij, con modi, & vie illecite se contentano con la speranza di esser à qualche tempo pagati delle cose vendute, con tanto interesse nel modo sopradetto, per causa delle quali si fanno poi molte spese inhoneste, con offension della Maestà Diuina, & dishonor di questa Città, & consequentemente con rouina di molte fameglie, al qual grande, & importante disordine conuenendosi ad vna ben instituta Republica, come per gratia del Signor Dio è la Nostra proueder di opportuno, & conueniente remedio.

¶ L'Andera Parte, che salua, & risseruata la Parte sopradetta 1523. sia con l'auttorità de questo Consiglio à quella aggiunto, & fermamente statuito, che alcun figliol de famiglia, ne Pupillo, ne alcun altro, che sia sotto la tutela, & gouerno d'altri non possa nell'auuenir comprar à tempo quouis modo Robbe, Zoglie, Crejiti, & altri Beni mobili, & etiam stabili, & ogni altra cosa, intendendosi etiam Oro, Argento, Denari, & Cambij, ne possi esser mai fatte in tempo alcun Decision, & Termination, ò dato ordine di forte alcuna, così in scriptis, come in voce da alcun Giudice, ò Magistrato Nostro, che tali robbe comprate à tempo dalli sopradetti, siano pagate in tempo alcun, nec etiam così viuendo li Padri, Tutori, & Commissarij delli sopra nominati, come dopò la morte de essi Padri, Tutori, & Commissarij, saluo se detti Padri, Tutori, & Commissarij non haueranno consentito, & dichiarato quelli esser stati fatti de loro volontà, il che non essendo i detti mercati siano de niun valor, & se sarà trouato alcun Sanfer, ouer altra persona hauer fatto comprar à detti figlioli di famiglia, ouero Pupilli, & sotto queste robbe à tempo di forte alcuna incorrer debba in pena irremissibil di Ducati cento d'esser data la mità all'accusator, possendo etiam esser accusator quello, che hauesse comprata la robba vt supra, & l'altra mità alli Auogadori Nostri di Commun, alli quali sia commessa la esecution della presente Parte, la qual non possi esser reuocata, suspesa, ne altramente dechiarita, saluo per Parte posta per sei Consiglieri, tre Capi de Quaranta, & presa con li cinque festi di questo Consiglio congregato da 1200. in suso, & sia publicata sopra le Scale di S. Marco, & Rialto ad intelligentia de ogn'vno, & registrata nell'Officio dell' Auogaria.

¶ Voleno la Parte in tutto, & per tutto con questa conditione, che salue, & risseruate tutte le altre Parte in questa materia à questa conditione se intendano tutti quelli, che diceffero, pigliassero scommesse quouis modo al tempo di maritar, ò del rimaner in qualche Magistrato, ò Reggimento, ouero in qualche altro modo.

Antonius Pinardus Ducalis Not.

INCO.



INCOMINCIA LA LEZZE PISANA DELLE APPELLATION.

*Leze Pisana delle Appellatione, & de instituir la Quarantia Noua,
& de altre Limitation. Cap. I.*

¶ *Consul. del Mazor Cons. 1492. 27. Marzo.*



I come l'Administration della iustitia è fondamento vniuersal de tutte le Cittade, & stadi del Mondo, & præsertim di questa ben instituida Republica Nostra, per conseruation della qual i Mazori Nostri secondo le occorrentie di tempi si hanno affatigato ad opportunamente prouder. Così è al presente de adhibire ogni studio, & diligentia possibile, che in alcun modo la non sia offesa, ò retardada. Però, che essendo per

per Diuina clementia augmentado il stado, & cose Nostre, & ex consequenti le facende: & le Cause di Cittadini, & Subditi Nostri non senza gran longhezza di tempo spazzarse se poteuano con grandissima iatura delle facultà, & sinistro loro, & con qualche offesa del Nostro Signor Dio. Alche essendo necessario per noua deliberation farne opportuna prouision per honor della Signoria Nostra, & contento di predetti Cittadini, & Subditi Nostri con grandissimo desiderio aspettanti la vltimation, & diffinition delle sue Cause, alli quali non se poria far cosa più grata à Dio accetta, & al Stado Nostro più conueniente.

L'Andarà Parte, che de cætero li Auditori Nostri Noui, & Vecchi delle Sententie presenti, & futuri, l'Officio di qual saranno alli tempi debiti interposte in scriptis le Appellatione delle Sententie, & altri Atti Ciuili appellabili de Maiori spettanti all'Officio di cadauno de loro, siano tenuti fra termine de mesi tre dal dì dell'Appellatione in driedo da esser computadi, & in le Cause de Mar frà ditto termine dal dì del termine della Citation in driedo da esser computadi tal Cauza appellada hauer diffinida, & posta la opinion sua in Scrittura, ò de laudar, ò de intrometter, aut saltem per tutti tre d'accordo, ouer do d'accordo almen de remetterla ai Confegli, & tutto per i suoi giorni ordinatamente sopra vn Libro questo solo deputado, zurando secondo la forma della parte delle preghiere.

¶ In le Cause veramente, che fosse necessario tuor testimonianze, ò altre proue, & formar Processo, non se intendi correr il tempo di tre mesi, saluo, che dipoi tolte le proue, & compido di formar il Processo, concluso in Cauza.

¶ Ita, che in l'Officio sia fatto nota de non voler più prouar. Da quel zo mo in driedo se intendi correr il tempo di tre mesi. Frà il qual tempo i ditti Auditori, si Noui, come Vecchi siano tenuti hauer posto la opinion sua in Scrittura come è ditto.

Aud. Noui, & Vecchi nel termine d mesi tre debban laudar, intrometter, ò remetter i Cause.

Non corra il tempo in caso diproui



*Intromissione d'vn
solo Audit. Intro-
duce la Causa di
Conf.*

¶ Et intromettendo vno, ò più di loro, se introduchino le Cause à Consegli, ouer Collegij secondo il consueto. Salua tamen le Correttion di Cattati, vt infra.

¶ Et similiter non essendo stà intromesso per alcun di Auditori, etiani che per tutti tre, ò alcun di essi fosse laudà, sia in facultà de cadauna delle parti con il modo infra scritto de introdur esse Cause alli Consegli, & Collegij per douer reccuer il debito fine.

*Cause di Terra
Ferina laudate per
tutti tre li Auditori.
i sono. inappel.*

¶ Eccetto però tutte quelle Cause de Terra Ferma, che per tutti tre i Auditori fusseno sta laudate in Scrittura, le qual restino inappellabile, come se fa al presente secondo la forma delle Leze Nostre.

*Passati il tre mesi
le Cause ipso iure
e remesse ai Conf.*

¶ Mà per dar materia alla Parte, che siano sollicitate à dimandar, & reccuer la espedition delle Cause sue per la via regia di Auditori, & che essi siano diligenti ad aldir, & espedirle secondo, che li par per Iustitia, & deumum per refecar la via alli maligni, che quamuis saperanno indebitamente litigar, cercasseno strusciar la sua parte aduerfa per l'adito facile, che haueranno, alla introduction alli Consegli, se opportunamente non se prouedesse. Sia preso, & firmiter statuido, che se passadi li termini preditti, non haueranno li prefati Auditori ditto la opinion sua in Scrittura, vt supra, non sia più in facultà sua, ne de alcun de loro, notar, ne far notar alcuna sua opinion in essa Causa. Sotto pena al Nodaro, che presunesse à contrafar d'immediate priuation dell'Officio, & de Ducati 100. in li soi proprij Beni, & tamen la non sia d'alcun valor. Ma in tal caso se intende tal Causa esser ipso iure remessa ai Consegli, ouer Collegij, & esser habile ad esser introdutta per le parte, ò cadauna de esse, come se faranno quelle, che saran intromesse.


*Caratti delle re-
missioni delle cause.*

¶ Et siano tenuti li Nodari à requisition de cadauna delle parte notare in l'Officio tal Causa per esser espirato il tempo sopra scritto poter esser introdutta. Con questa però obligation, & espressa condition, che quella parte, che vorrà introdur tal Causa sua, che per se stessa, e senza Atto di Auditor douerà esser introdutta ai Consegli, ouer Collegij, sia tenuta, & debba innanzi la introduction nelle man de Nodari depositar i Danari, ò Pegno sufficiente per l'arontar de' Caratti, che intraria, se la Causa fusse sta intromessa dai Auditori. I quali Caratti siano de fatto della Signoria Nostra da esser applicadi vt infra. Siando obligado esso Nodaro de tegnire bon conto, & di mese in mese consignarli alli nostri Camerlenghi de Comun. Et se nel Conseglio, ouer Collegio seguir à iudicio per la parte, che li hauerà sborsadi, li sia per l'Officio di Auditori tansadi contra le parte perdente, come se fa dalle altre spese. Se veramente contra remagnino pur in la Signoria Nostra à danno suo, accioche se guardino da malignamente litigar.

*Siano de mese in
me portadi dalli
Nodari ai Camer-
lenghi, siano tan-
sadi con le parte
perdenti ai Conf.
le parte dei Conf.
siano notate, diffi-
nite, & dopoi bal-
lottate non possi-
no esser portate fuo-
ri di Quarantia.*

¶ Et li Nodari dei Auditori si Noui, come Vecchi siano tenuti inanzi il metter delle Parte, notarle distinte, & de verbo ad verbum, come le dieno star, & non summatum. Et quelle ballottate non se possino portar fuora de Quarantia, se per il Nodaro della Quarantia la non fara integralmente registrada in vn Libro de membrante questo solo deputado, possando tuor esso Nodaro della Quarantia Grossi do per ogni Sententia. Siando

in



in facoltà de cadauna delle parte con il modo preditto farse citar, & li interuenienti al Consiglio, ouer Collegio, & far introdur, & spedir la causa con i suoi Aduocati, & Nodaro di Auditori, come se offerua per la morte ouer absentia. Siando tenuti i Capi de Quaranta, & Presidenti del Collegio, ò la maggior parte in tal causa metter la parte de tagliar, suspender, & tutte altre parte necessarie che metteria l'Auditor se hauesse intromesso.

Et subito spazada la causa, inanzi se leuino dalla bancha, siano tenuti buttar in presentia delle parte per tessera vno delli Auditori, che tunc se attroueranno in l'Officio, il qual habbi à redur le parte in pristinum. Et tansar le spese per effecution de quanto sarà sta preso, come il faria, se tal causa hauesse intromesso. Et questo beneficio habbino tutte quelle cause, & altri atti Ciuili appellabili, che fosseno sta fatti da anni quattro in quà, & hauesse fin questo di interposte le appellation sue, & non fosseno state ancora espedita. Eccetto le cause di Procuratori, pupilli, & altri priuilegiati, le qual essendo sta fatte da anni otto, in quà possino hauer il beneficio della presente parte. Et siano tenuti tutti li sopraditti renouar le appellation sue; non possendo il Nodaro tuor più de soldi quattro per vna. Et tamen innanzi tal renouation non se possino aldir, ne in esse cause esser fatto atto alcuno, & sel se facesse, non vaglia. Itendendo che le cause così prima intromesse, come prima remesse, siano prima introdotte, & espedita secondo la forma della parte, eccettuando tamen i priuilegiati, per la forma della parte presa in Consiglio in 1480.

Subito et
cause al C

Che delle Cause de Terra Ferma non possino li Auditori Noui hauere de caratti più che Ducati cinquant'a, & delle interlocutorie, & da Mare più de Ducati vinticinque.

Cap. II.

ET perche i caratti, & praesertim delle cause de Terra Ferma, che toccano a gli Auditori Noui, sono alquanto eccessiui. Però che toleno cinque per cento dell'importantia de tutta la causa, sia preso, che ditti Auditori non possino de cætero tuor le ditte 5. per cento delle ditte cause spediranno secondo il presente ordine, se non da Ducati ottocento in zolfo, & da li in suso non possino tuor ne hauer più de Ducati 50. & sia de she summa se voglia.

Caratti dell
Noui per le
di Terra Fer

¶ De gli atti interlocutori, & da mar, & altri per i quali hanno caratti a rason de do, & do, e meza per cento, hauere non li debbino più se non de Ducati 20. & 25.

I Zudefi, sian dati per debitori a Palazzo per i caratti delle sentemie incise se non voranno restituire quelli. Cap. III.

ET per dar materia a i Zudefi, che maturamente habbino a zudegar, & che le parti siano certe di rihauer da loro i suoi caratti delle



E Z E P I S A N A

*vide par. 400. 28.
Dec. M. C & in ro-
ta C. 145 17. Marc.
caratti delle sen-
tentie tagliate sia-
no restituiti dai
Giudici.*

delle sententie incise per i Consigli. Sia etiam preso, che de cætero alcun de i Zudesi, & Officiali nostri frà termine d'vn mese dapo leuada la cartolina de i caratti de tal sententia tagliada, & dadoli notitia per la parte del leuar de tal cartolina non hauerà effettivamente pagato, ò almen depostira i danari, ò pegno sufficiente nell'Officio de gli Auditori, sia in facultà del creditor andar con il Fante hauerà la cartolina à farlo subito notar per debitor sù il libro de debitori della Signoria Nostra, si tien a Palazzo. Siando tegnudo il Nodaro, che 'l tien, statim notar lo, & non depennar senza licentia, & bollettin del Creditor sotto pena de Ducati cento, & de pagar del suo quel debito senza alcuna remission, accioche non siano prouadi ad alcuna cosa fin à che non haueranno pagado, come se obserua di debitori della Signoria Nostra. Salua sempre l' Auctorità del Creditor de poter intromettere, & scuodere di Beni soi trouandone quanto satisfaci.

I Nodari di Auditori Vecchi non togliano più, che Ducato mezo per la intromissione. Cap. IV.

ET accioche li Nodari de i Auditori Vecchi per non se poter hora alterar quello di Noui, non habbino à preterir la Limitation in li loro pagamenti. Sia etiam preso, che de cætero per ogni interposition de appellation hauer debbino quanto fin hora è sta consueto, mà de le intromissione, & remissione à i Consigli, & Collegi non possino tuor più de grossi 12. in reliquis autem habbino à seguir quanto per leze, & ordeni del suo Officio è statuido.

Che i Vecchi non entrino più Noui, quando vanno in Sindicado, mà se eleza gli Auditori Noui, & entrano fin che quelli seran retornadi. Cap. V.

ET perche quando i Auditori Noui vanno in sindicà, le cause sono commesse a gli Auditori Vecchi fino al suo retorno, cosa che induce gran longhezza, & affanno à i suditti non possendo supplir à tutto. Sia statuido, & preso, che quando i Auditori prefatti saranno per andar in Sindicado, i Auditori Vecchi non habbino più ad aldir le cause di Noui. Ma far se debbi noua elettion de altri Auditori Noui per quel tempo, & con tutti gli altri modi, condition, vtilità, & preeminentie, che fin hora son sta eletti gli Auditori Noui. Iquali per tutto il tempo staranno in sindicà habbino à sentar all'Officio, & aldir tutte le cause in luogo suo con quella medema libertà, & auctorità, che suol hauer l' Officio preditto. Et debbino, per il numero delle ballote haranno scosse, il primo entrar nel luogo del primo, che compirà: Et successiue per ordinem, fin che tutti tre haran compido: & se per sorte tutti tre li primi non finisseno il tempo suo, inanzi che i venisseno del sindicà, in hoc casu de retorno tutti tre li eletti da nuouo li daghi luogo finche il primo d' essi compia. In luogo del qual habbi ad entrar quello che hauerà hauuto più ballotte, & sic successiue, ut supra dictum est.

Che

ET accioche le cause, le qual per la loro multiplication, & præfer-
tim à questo principio espedir non si potriano, con la Quarantia Ci-
uil, & Criminal solamente, più facilmente se espediscano per ben vni-
uersal, contentamento di subditi, & commodità delle facende, che han-
no bisogno delle Quarantie.

¶ Sia preso, & ordenado, che subito compida, che sarà la elettion
delli Quaranta Ciuil, che se hanno a far da mo per tutto Zugno prossimo,
con il nome de Dio crear da nouo se debbi vn altro Consiglio de Quaranta
al Ciuil, & elezer Quaranta Gentilhomeni Nostri de tempo in tempo
per quel medesimo modo, condition, età, & contumacia, che se hanno
eletti sin hora di Quaranta Ciuil. Ita che per tutto Agosto prossimo sia-
no eletti tutti Quaranta, posseno esser eletti ad ogni Officio, & Regimen-
to dentro, & de fuora, & habbino tutte prerogatiue, & condition, che
anno gli altri Quaranta al Ciuil, douendo hauer de cætero cadauna muda
de Quarantie, principiando dalla prima che se elezera, 4. man de Caui, i
quali habbino a star do mesi solamente per ogni muda de Quarantia, come
tutte altre dignità, titolo, & preeminentie consuete. Et debbino comen-
zar questi Quaranta da esser eletti ad essercitarse, & liurar soldo adi 1. Set-
tembre, in quel loco del Palazzo Nostro; li sarà deputado per la Nostra
Signoria. El siano per questa prima volta per mesi 5. solamente deputadi
alle espedition delle cause spettante solo all'Officio di Auditori Noui, con
tutte le solennità, modi, condition, che si serua al presente nella Qua-
rantia Ciuil.

Origine
Quarant
noua.

¶ Li qual veramente, che adesso ordinariamente se elezerà, da dì 1. Set-
tembre a driedo fino per tutto Zener, che doueranno entrar al Criminal,
siano, & se intendino esser deputadi alla espedition delle cause di Auditori
Vecchi. Ita che adi primo Febrer prossimo intradi i ditti alla Quaranta
Criminal. I noui Quaranta habbino ad entrar ad aldir le cause de i Au-
ditori Vecchi. Douendose intera elezere la seconda muda de Quaranta di
Noui per otto mesi. Anticipando tanto tempo, che al cambiar delle
Quarantie sia compidi de elezer tutti Quaranta. Et a tempo possino en-
trar alla espedition delle cause di Auditori Noui. L'vna succedendo per
ordine dell'altra, come è ditto. Et mancandone de cadauna da esse de
tempo in tempo siano eletti de gli altri in suo loco, secondo la forma delle
leze nostre.

Quaranti
eleze pero
poi i noui
la Vecchia
Vecchia a
minal.

¶ A i quali veramente Quaranta da esser eletto sia statuido per auto-
rità di questo Consiglio per cadaun giorno, che senteranno, grossi otto
a oro per vno netti, & liberi da ogni angaria, & pagamento. Et siano
appundadi come se apuntano gli altri Quaranta. Et a simil pagamento
de grossi otto solamente sia renduta l'altra quarantia, si che siano tutte do
egual nel pagamento, come saranno anche in le fatiche.

*Finesce la leze Pisana delle appellatione, & de instituir la quarantia
noua, & altre limitatione.*

SEGVI



SEGVITA VNA BELLISSIMA PRATICA DEL PALAZZO V E N E T O.

Cause si agitano al Zudegà de proprio con commandamenti à lezze
Cap. I.

Sententie à lezze
opra punti de te-
tamenti,



SENTENTIAR punti de testamenti de stabili, è vn atto trattasi al zudegà de proprio, il quale se agita in questo caso, & in questo modo. Sel fusse vno, al qual fusse lassato per testamento vna, ouer più case, & quelle volesse acquistar in suo nome, farà comandar luttu li commessarii per il primo, & secondo proceder. Et volendo sententiar, mostrerà al Zudese il punto. Ma se li commessarii non li volesse dar il punto del testamento, li Zudesi li dieno far commandamento, & metter pena si, che quello essi Giudici possano veder, li quali visto lo haranno sententiaran, & commanderà ad essi commissarii, che debbano pregar il dado, & refudasion iustiformam puncti testamenti. Et in caso che dapò sententia il punto del testamento li commissarij non li volesse pregarlo anderà al Zudegà de Petition, doue astrenze li ditti commessarii, come se dechiarisse, doue si tratta de ditto Zudegà.

Comandar à far diuision de stabili, se fa à questo modo. Cap. II.

Diuiderà fratelli

Giudicierà fratelli

SE fosseno più fradelli, ouer altri volesseno cognoscer il suo, andaranno vno ouer più de lor dal Zudese il giorno, per il qual il fradello, ouer fradelli faranno comandati a diuider, & diranno al Zudese feli vn commandamento, quod iuxta formam legis in termine de giorni cinque se debba diuider de plano, aliter farete quello vorrà la rason. Et se al termine dato non haueranno de plano diuiso, li Giudici andaranno sopra il loco, & diuideranno tutto quello stabile, che al Zudese pagerà de iure douersi diuider, & metterà la diuision su do polize, & lascerà, chel fradello minor elezza, & se faranno estranei, il Giudice butterà le tessere, dopo si metterà in publica forma, & il Giudice la sottoscriuerà, & a questo modo cadauno hauerà la sua diuision separata dall'altre. Si danno Giudici trà fratelli, quando fosse vno, ouer più fratelli haesseno differentia insieme faccino comandar quello, con il qual hanno tal differentia, & dicano alli Giudici cum sit, che io habbia differentia con vno de miei fratelli domando, che voi mi date Giudici, che fa conosca, & quello, che dimandarà tal Zudese harà nota in vna poliza tre, ouer quattro, ò più de chi il se fida siano suoi Zudesi, & sel fratello sarà presente,

sente, & hauerà portà la sua poliza con li suoi Zudesi, il Zudese elezerà vno per poliza habbia esser lor Zudesi, & farà notar il compromesso & se in tutte do le polize fusse vn solo medemo Zudese, quel solo li farà, dato per il Zudese del proprio. Mà sel fratello non hauesse portà la so poliza, il Zudese li fa commandamento la debba portare, ex Officio elezer Zudese de la poliza del fratello. Et questo compromesso dura mesi 4. & fassene tre, che dura vn' anno in tutto. Et in caso non spazzasseno queste tre man de Zudesi dati per poliza, se spazza poi per il Zudese de Proprio. Et li ditti Zudesi arbitri dieno accettar, & zurar.

Tre sorte
mori.

¶ Sono tre sorte de chiamori dati per il Zudese de Examinador, come se nota in quello zudegado, li quali si denno euocar per li Zudesi de Proprio, che sono chiamori su inuestifon de zudegà, su sententie, & suso vendede.

Cause si trattano al Zudegà de Proprio con commandamenti d' interdutto per giustitia. Cap. III.

DE tutti gli atti fatti senza commandamento se domanda auanti il Zudese de Proprio lo interdutto per Giustitia, eccetto, che dei chiamori, de i quali se domanda euacuation, & etiam dei chiamori si domanda interdutto, quando a le stride sono stà tegnudi fermi, ouer euacuatì similiter si dimanda interdutto per giustitia, quando absenti fusseno stà zudegadi.

Interdutto
Euacuation

Cause che si trattano dal Zudegà de Proprio senza commandamento. Cap. IV.

Succession è vno atto fassè al Zudegà de Proprio senza commandamento in caso, che vno volesse acquistar li beni d' vno suo parente morto ab intestato, la qual succession se leua in questo modo. S' appresentano al Zudese do Testimonij, che testificano la parentela, ne anche saper che ne sia testamento, ne altri più propinqui de lui, & dimanda al Zudese se faccia far le stride iuxta formam legis al Commandador de quel Sestier, doue stantiaua il morto, ouer morta, il qual Commandador dice il tal leua succession in tutti i Beni Mobeli, & Stabili del tal, che lui hauesse, ouer potesse hauer quocunque modo, & questo si fa in di de Domenega, & la prima Domenega se fa far la prima strida, la seconda Domenega la seconda strida. Et dal zorno de la prima strida a vno mese non essendo chiamor alcun in ditte stride il Zudese fa leuar in publica forma la succession in questo modo, quelli che leuano succession, sono fatti habeli ad acquistare ditti beni.

Succession

Parentela i
Stride

¶ Vadie se fanno quando sarà morta la Donna, ouer Marito, & che la Donna, ouer chi hauesse successo nei soi Beni, ouer per testamento li fusse lassati, o ella medema volesse satisfarsi di quello la douesse hauer de la sua Dote, la qual vadia se leua in questo modo. Colui, o colei, che pretende pagarli va dal Zudese, & proua il suo credito dotal

Vadie ouer
monii.

per



P R A T I C A

per vno de questi cinque mezi, per carta de Dota; per contratto, ouer testimonij, ouer testimonio, femina, ò maschio, ouer parente de che grado se voglia, ò non parente, ouer per scrittura del morto, ouer per confesion del morto, & fatta vna de queste approbation il Zudese fa leuar questo atto, che se dimanda Vadia in la quantità de la Dote, che se proua.

¶ Pagamenti de le vadie se fanno a questo modo. La dona, ouer à chi spettano li beni, sono obligati per Sacramento appresentar tutto quello, che se attroua per cadaun modo del marito, & il Zudese per sua conscientia stima quelle cose, & le dà per pagamento della Vadia, le qual sono notade sotto la Vadia. Et se l'occorresse de la donna morte, ouer i parenti del marito, che succedesse morto il marito volesse dar il pagamento de tutto, ouer de parte de li Beni Mobeli del marito, la donna non li possa refudar, & lo Zudese li stimi per quello, che per sua conscientia li par per dar alla ditta donna, & in caso, che elli non volesseno dar ditte robbe, ouer date non supplisseno al pagamento, i Zudesi li dieno dar per lo modo vt supra estimando per sua conscientia il pagamento in su possession di fora, ouer in su imprestidi, che la donna mostrasse fusseno de so marito. Mà se questo non supplisseno, se leua il zudegado.

¶ Zudegado è vn atto leuasi al zudegà de Proprio per satisfar crediti Dotali, i quali sono obligati a Dote, & leuasi in questo modo, che da poi leuada la Vadia, & di quella non fosse dato pagamento, che in tutte supplisca in questo caso se vada dal Zudese, il qual darà Sacramento alla donna se la se attroua hauer, ouer se habbia trouà altra cosa del marito nelle sue man, & notasse il Sacramento sotto la Vadia, con la qual Vadia, se vada dalli Cancellieri de messer lo Dose, li quali teneno appresso di lor Vadia, & li danno il Zudegà de quello restasse hauer la donna per la Vadia, Con il qual Zudegà se torna al Zudese de Proprio, il qual lo fa sottoscriuer al Princincipe, & poi lo sottoscriue etiam lui.

¶ Inuestir a fine proprio, che se fa al Zudegà de Proprio è de due sorte. La prima se fa quando vna donna hauera leuado il suo Zudegado, & per non si trouar mobile si voglia pagar del stabile, ella anderà al Zudese, & appresentarali il zudegado rechiedendoli licentia, che li sian inuestidi tutti li beni obligati a questo zudegado, ouer vanno al Commandador, il qual domanda licentia al Zudese, che è quello medesimo, la quale inuestison si fa in questo modo. Si dice al Commandador tutta la proprietà, che li è obligata, & doue la è, il qual Commandador vada in tutte quelle Giesie, doue sono quelle proprietà in caso, che le fussero in più contrade, & in giorno de Domenega sfrida in esse Giesie, che la tal donna, ouer a chi spettasse tal heredita fa inuestir fine proprio tutta la proprietà messa in quel confin, doue la è, & specifica per quanta quantità. La qual inuestison dura per vn anno auanti se possa leuar. Et se non fusse vniuersal, si che mancasse qualche parte, che tutta la proprietà non fosse inuestida, il bisognerà tornar ad inuestir per quel medesimo modo è sta dichiarita quella parte non fosse sta inuestida, la qual inuestison è sta
referua-



referuata, & fatta dopo le altre, dura vigore legis per vn mese doppo le altre fufseno quiete, &c.

¶ La seconda inuestifon se fa per sententia, ouer sententie, che vno, ouer più haueseno contra, con la qual sententia, ouer sententie non habendo mobile oue pagarfe, il Giudice fa inuestir come da quella prima forte de inuestifon hauemo ditto, saluo, che questa vltima inuestifon dura per mese vno, ne auanti se po leuar.

¶ Inuestir a Proprio è acquitar tanto stabile inuestito a *sine proprio*, <sup>Inu
prio</sup> che sia per pagamento de tutto, ouer de parte del zudega, ouer sententia, & se quelli voranno eser satisfatti de tal zudegado, essendo passato l'anno, ouer di sententia essendo passato il mese, appresentaranno il libro del Commandador al Giudice, nel qual faranno notate le stride fatte ^{Stric} a *sine proprio*. Et se in quelle non sarà chiamor andarà il Giudice super locum doue sarà la proprietà inuestida a *sine proprio*, & consegnaralo per suo pagamento vna, ouer più, ò manco di quella proprietà particolarmente, con il suo precio particular per non preiudicar a propinqui, ouer collaterani, che voleseno appresentar, come di sotto se dichiararà, la qual estimation se mette alle stride, & se dichiarise per le stride, che quella proprietà e sta datta a proprio al tal particular per tanto precio, & conto in la contratta, douc sarà ditta proprietà, & sù le Scale, & in capo del mese essendo quiete le stride della proprietà senza chiamori, si leua esso proprio, saluo se quella persona, che hauesse hauuto proprio, hauesse fatto cognito a propinqui, & laterani, che non fosse quelli, ai quali non douesseno eser fatti ditti cogniti in questo caso è debifogno se aspetti tutti i cogniti siano quieti, che fufseno nota di fuso il libro del Commandador, li qual cogniti durano per vn mese dal di, che i faranno sta fatti. Et essendo tutti quieti può eser leuato il proprio. Et questa inuestifon oseruasi ne li pagamenti di zudegadi, & sententie.

¶ Notitia è inuestir tutti li Beni sono sta dati a proprio quocunque modo, la qual inuestifon stridase nella Giesia, doue è posta ditta proprietà, & su le Scale: la qual strida dichiara, come la tal persona vol leuar la sua notitia, & fatta esa strida, che dura per vn mese se leua ditta notitia non essendo chiamori per li Cancellieri di meser lo Dose, & scontrade per il Giudice de Proprio eser conformi li confini, & di quello si contien nel Proprio, il Principe sottoscriue, & questa inuestifon fanno li Giudici de Proprio, & in questo modo leuasi notitia. <sup>Noti
stition
beni d</sup>

¶ Chiamori dati per il Giudice de Proprio son de tre sorte, su confini, <sup>Chia
sorti,</sup> quando proprietà alcuna vien alienata, per confini su principij delle frabiche il terzo su succession.

¶ I chiamori sopra alienation si danno in questo caso, quando vno alienasse il suo stabile, & il collateran volendo eser cauto, acciò non siano leuadi i confini indebitamente contra la forma della sua iurisdiction auantogua sca la alienation per zudegado, ouer sententia se a lui sarà sta fatto il cognito per il Commandador, lui dira al Commandador. Nota ch'io chiamo per conseruation di miei confini, & da al Commandador

soldi



P R A T I C A

folli 5, Mà sel Commandador non li fesse il cognito, & quello, che aliena non curasse de far ditti cogniti, quello che vorrà il chiamor, andará al Giudice, & mostrerà esser collateran, & il Giudice li farà far il cognito & lui chiamerà in questo modo i collaterani haranno habilità de chiamor per conseruation de i so confini.

fabriche, ¶ Il secondo chiamor, che è principio de fabriche, si ottien in questo caso si fosse vn che fabricasse per modo che'l paresse al suo conuicino, che a la sua proprietá contigua alla fabrica li fusse per tal fabrica tolto le sue iurisdiction, in questo caso lui andará al Giudice richiedendoli, che fabricando il suo conuicino indebitamente voglia dar licentia al suo Comandador, che chiamisú ditta fabrica, il qual Commandador hauuta la licentia, andará da quella persona che farà far la fabrica, & dirà li tali chiamano su la fabrica che voi fate far, Mà perche sol accader che nelli giorni, che li Giudici non sentano, si fanno tal lauori, in questo caso li Commandadori li fanno senza li Giudici, perche da quelli hanno hauuta licentia, & questo acciò alcun non perda le sue rason, il qual chiamor hanno termine a esser fatti della prima sorte mese vno, dapoí che li sarà sta fatto il cognito, la seconda sorte mese vno dapoí che'l hauerà saputo.

successioni, ¶ Il terzo chiamor, che si fa sopra le successione, e in questa forma, quando vno intendera esser sta messo alle stride, che qualunque persona voglia succeder ne i beni di qualcuno morto ab intestato, & lui pretendesse d'esser anciano per più propinquitá, ouer ne fusse testamento, nel qual lui non fosse mentoado, lui andará al zudegá, & dimandarà chiamor sopra tal stride, il qual chiamor li sarà dato per notarfe nel libro doue esse stride fosseno notade, come si fanno tutti li altri chiamori, per il qual chiamor è impedito di leuar dalla succession. Colui veramente, che chiama ha tempo mese vn dapoí hauerà sapudo de tal stride. Ma se la succession fusse leuata auanti che'l hauesse chiama bisogna andar per via d'interditto per iustitia, & dimandar carceration de esso atto leuado per le rason lui hauesse, come si dechiarirà, doue se parla de i Decreti.

ri de Te, ¶ Fornidori di testamenti si fanno quando tutti li Commisarij de vn testamento fosseno morti, ouer quando quelli fosseno sta lassadi, non haueseno accettato ouer se qualche creditor volese esser satisfatto per hauer persona idonea, che li risponda sapendo, che li sia testamento, l'andará dal zudegá de proprio, & dechiarirà, come lui è creditor, ouer legatario, ouer altramente beneficiato, & non poter esser satisfatto, all'hora i Zudefi fanno termination, che li Procuratori siano Fornidori de quel testamento in loco delli Commisarij. Ma se fosse vn solo de i Commisarii non se pono far Fornidori.

*a leze so-
riche,* ¶ Interditti a leze si fanno in questo caso, & in questo modo, che essendo vno, che hauesse chiama sopra vno lauor, ouer fabrica da esser fatta, & colui che fabricasse, & non volese restar per ditto chiamor de fabricar, lui andará dal Zudefe, & dirali. Io hò fatto far vn chiamor sopra la tal fabrica, ma lui non resta de fabricare, fateli vn commandamento che'l non fabbrichi, & se'l fabbricherà, vi metterete interditto a lege, & non

S
suc
stat
pol
za
mo
late

& non essendo lui obediente, & fabricando li vien fatti tre comandamenti. Ne restandoui lui però, si andarà dal Zudese, & farali far fede per il Commandador, come si lauora, il qual Zudese, comette al Commandador debbà tuor la mesura della fabrica, & auisará quello che fa fabricar, come il Zudese ha dato interdritto, il qual interdritto ha questa forza, che tutte le fabriche fatte dappoi l'interdritto debite, vel indebite fatte sono ruinate, il qual interdritto si mada ad esecution per i Sig. de notte, & similiter per li Gastaldi.

¶ Cognito è vn'atto fatto per il Commandador, il qual ha l'auttorità in **Cogi** si giudiziaria, & intromissibile, & spetta la intromission alli Auditori noui, il qual atto oseruasse in questo caso, quando vno hara inuestido sine proprio per zudegà, ò per sententia, colui che fa inuestir dice al Commandador fa il cognito a tutti quelli che sono collaterani alla proprietà, che se vorrà alienar, il qual Commandador andera da quelle persone li faranno **Form** da in nota, quanto più presto potrà, & dirà a quelle. Io vi faccio il cognito, perche le sta meso a sine proprio per i tali la tal proprietà, & dichiarasse per quanta quantità, & se le per zudegado, ouer sententia, il qual cognito il Commandador nota nel suo libro, & questo medemo se oserua, quanto se fa il proprio, & la notitia.

¶ Appresentation si fanno al Zudese de Proprio sopra le case date in pagamento de zudegà, ouer sententia per i collaterani, ouer propinqui, le qual appresentation se fanno in questo modo, che quando le da in pagamento a proprio per Zudegà, ouer per sententia le tegnudo colui, che ha il pagamento dar innota al Commandador tutti i propinqui de colui de chi è il stabile, e li collaterani a ditto stabile a i quali dice esser fatto il cognito. Et se fusse vno, a chi fosse sta fatto il cognito, & che lui volese appresentar, andera al Zudese nel tempo limitado de zorni tre, & dirali il me sta fatto il cognito della tal alienation, io appresento sopra, il Zudese fa notar il presente, & se'l fosse alcun chiamor sopra le stride del pagamento la causa de tal scriuer è che'l da segurta de eseguir il suo presente, la qual segurta sono 10. per cento de tutto l'amontar di esò stabile. Et se tutti li chiamori fossero quieti, & tutti li cogniti quello, che appresenta andera far scriuer in vn banco l'amontar del stabile, & questo portarà all'Officio nel primo termine, saluo giusto impedimento, lo qual si descriuerà in nome dell'Officio. **Ap
sopra
pagan**

Cause strattano al Zudese de Examinador senza Commandamento.

Cap. V.

Sileuano i possessi in questo caso, & in questo modo, essendo vno che hauesse possesso più de 30. anni alcun stabile, ò suo padre, ò lui, ouer suo auo, ò lui, & il Padre, & sic de singulis, & volendo appropriar il ditto stabile per lui possesso, andera al Zudese narrandoli, perche modo hauerà possesso, & dirali voglio prouar per il tal, & per il tal hauer possesso senza contradittion alcuna di 30. anni, & il Zudese farà tuor in nota i testimonii, & il loco del stabile, & farà far le stride al Commandador, & passato mese vno dappoi la prima strida, essendo quieta, se leua questo atto in **Leuar
scitabili**

Bb

publi-



P R A T I C A

publica forma il qual è sottoscritto al zudese, & domandasse leuar del possesso.

¶ Interditto a legge se fa in questo modo, & in questi casi, che se'l fusse vno, che fosse morto, & li soi Creditori temessero la facultà del morto douer esser vsurpata, vadino al zudese, & a lui mostrino legitima causa, & dimandino l'interditto, il zudese in questo caso commette al Comandador che interdica la robba in le man di chi se la troua, & referisca al zudese, il qual fa metterlo in publica forma al suo Nodaro, & sottoscriue dapoi, il qual atto dapoi fatto ha tanta forza, che niun de iure puol tor ditte robbe. Et in quel caso, & modo quello tal creditor ha tempo de sententiar il suo debitor, & far cognoscer le sue rason.

¶ Sottoscriuer a donation se fa in questo modo, & in questo caso, & essendo vno, che hauesse donà, stabile, ouer mobile, & volesse quelle fosse possesso iuridicamente, anderà al zudese al donator solo, ouer insieme col donatario, & dirà al zudese io hò fatto la tal donation, ouer io hò hauuto la tal donation, io voglio metterla alle stride, & farla sottoscriuer in questo caso commette al suo Nodaro; che'l toglia il prego da quello l'ha donà, saluo se in la donation il donator hauesse dà liberta al donatario per essa donation, che'l potesse dar il prego per lui, il qual prego, se da in questo modo, se dice al Nodaro, vi prego, che voi mettete alle stride la donation io hò fatto, & se per la donation fusse dato licentia al donatario vt supra, il donatario darà il prego, vt supra, & il Nodaro il nota, & leua le parti principal della donation, come faria la cosa donata, & il loco doue la fusse posta quello la dona, & a chi fusse stà donà, & darà suso vna poliza al Comandador de quello Sestier, doue fusse quella possession, ouer per littera, se la fusse de fuora, & fassi far le stride in su le scale do Domeneghe, & dechiarasse come è detto de sopra in su la poliza, & dapoi mese vno dal giorno della prima strida non essendo chiamori sopra tal stride notade nel libro del Comandador il Giudice sottoscriuerà tal donation, dopoi la sottoscrittion se la sera di stabile il Nodaro eleuerà la roborerà, & donada per Legge il roborar se la non farà sottoscritta.

¶ Sine proprii de vendede se leuano in questo modo valse dal Giudice, & si dice io hò vendudo il tal stabile, come appar per questa carta, ouer instrumento, ò altra scrittura per tanto, & da il prego al Nodaro, il qual leua la parte substantial di quello è stà vendudo per chi, & da chi, & dalla al Comandador, che strida nella Ghiesia, doue è la proprietà, & sopra le scale do Domeneghe, come è scritto in la poliza, & nota ditte stride insul libro, passato il mese non essendo chiamori se leua il sine proprio in publica forma.

¶ Proprii de vendede se leuan in questo modo. Si mostrano al Giudice, come il sine proprio è quieto, & esser passato l'anno, che'l sine proprio fu meso alle stride, & che'l lo debba far inue stir a proprio, il Giudice commette al Nodaro, il qual dà al Comandador vna poliza de quel tenor era la prima, che'l fece far a proprio, saluo doue per quella il diceua
se inueste



se inueste à sine proprio la tal proprietà, per questo se dice il se inueste à proprio solamente se fanno le stride in dò Domeniche, vt supra, & in capo del mese dopoi finita la Inuestison se mostra al Giudice non esser Chiamori, & il Giudice commette al Nodaro, che leui in publica forma il proprio, & il Giudice il sottoscriue, in questo modo leuasi il proprio.

¶ Dadi, e refudason si leuano in caso se'l fusse stà lassado per Testamento vna, ouer più proprietà, & quello à chi spettasse tal Beneficio volesse tuor quella proprietà della Commissaria alla sua specialità, andarà dalli Commissarij, & se quelli vorranno, de volontà andaranno all'Examinador, & dirà, Io dò, ouer Noi demo, & refudemo la tal proprietà, iuxta la forma del punto del Testamento al tal, & dira al Nodaro, e ve ne prego. Mà non volendo ditti Commessarij far questo, si sententia il punto del Testamento, per la qual Sententia se comanda à ditti Commissarij debbano pregar il dato, & refudason. Mà essendo ostinati (come suol aduenir) all'hora bisogna drezzarli al Zudegà de Petition, & domandar debbano pregar il Dado, & refudason come Commissarij, aliter per suo danno fiano sententiati in sua specialità in la quantità parerà à chi dimanda. Et se per vno, ò per altro modo il fusse pregado il Dado, & refudason, il Giudice commette al Comandador, come lui fa in tutti li altri casi de stride, & il Comandador andarà in la Chiesa, doue è la proprietà, & in sù le Scale, & dice in questi lochi. Il tal fa metter alle stride il Dado, & refudason fatta per li Commissarij di tal Commissaria la tal proprietà lassada al tal, iuxta la forma del punto del Testamento. Et questo fa il Comandador dò Domeniche, & vn mese dapoi la prima strida non ne essendo Chiamori, si leuarà questo atto in publica forma, & sottoscriuesse il Giudice, & in questo modo si acquista li stabili lassadi per Testamento.

¶ Quando se vol metter alle stride il dato à intrometter, si va al Giudice d'Examinador, & montrasse la succession leuada al Zudegà de Proprio, ^{Sn} ad in & il dar ad intromettere leuado al Zudegà de Petition, & queste cose si mostrano al Giudice, montrasse etiam il stabile, il qual chi è successo per vigor della succession vol acquistar, all'hora il Giudice commette se faccian le stride, come è stà ditto in le alienation; Et il Comandador dichiara per sue stride la proprietà, che vn vol inuestir, & de chi la fù, & dichiarando per vigor de succession, & il dar ad intrometter, & intromesso dopoi fatta la prima strida non essendo Chiamori vien leuado questo Atto in publica forma, sottoscritto per il Giudice, & così acquistasse il stabile per succession.

¶ Pignore de stabile è che quando vno volesse impegnar il suo stabile ad alcuno, va al Giudice, & dice. Io impegno il tal stabile al tal per tanta ^{Pi} stabile quantità de Danari, dichiarando se l'hà alcuna condition in la Pignora, & dichiarito darà il pegno al Nodaro, il Comandador per Comandamento del Giudice torrà in nota la condition della pignora, & farà le stride nelli luoghi consueti, & con li modi consueti, & vno mese dopoi fatta la prima strida, essendo le stride quiete, compiti i Cogniti faranno stà fatti,



P R A T T I C A

si leua questo atto dimandato sine proprio de pignora, poi li Giudici sottoscriue.

¶ Parte a dote se danno, quando il marito volesse alienar il suo stabile, il Giudice essendo richiesto, anderà dalla donna de cui venderà, dimandandola, che quantità fù la sua dote, & darali sacramento, poi anderà doue è il stabile del marito oltra quello il vol alienar, & stimeralo distintamente, & anderà dalla donna, & dirali. Noi ve assignemo per segurtà della vostra dote il tal stabile, che paga tanto, & fanne bona stima. Mà non contentandosi di questo la donna, il Giudice ritorna a dar la parte, & questo po refudar la donna per tre volte. Dopoi se ne fa nota al Giudice d'Esaminador. Questo atto si fa per caution de colui che comprerà, accioche in caso, che'l marito non essendo da parte il vendesse a vn, ouer piu del restante della proprietà, quando la donna se volesse pagar la potria apprender si de quello prima fosse sta vendudo, come de quello fosse sta vendudo dopoi.

¶ Vigor, e robor si fa in questo modo. Essendo a caso vno, che hauesse vn credito contra vn'altro, & volesse ceder ditto credito a qualcun altro, andar al Giudice, & dirà io voglio ceder il tal credito, che io hò con il tal con la tal condition, ouero simpliciter, & dice al Nodaro, io ve ne prego (vt supra dictum est), & il Comandador, come se fa nelli altri casi, tuol in nota la condition della cession, & fa le stride, come è ditto nelle alienation, & fa il cognito al debitor, come sopra, & dechiarisse hauer fatte le stride, & vno mese dopoi fatta la prima strida, non essendo chiamori, leuasi questo atto in publica forma, & il Giudice sottoscriue, & in questo modo trasisferiscono li crediti.

¶ Metter a stride breuiarij, dar contradittion, & formar Processo si fa in questo modo. Essendo a caso vno, che auanti la sua morte hauesse in presentia de testimoni ditto, io lasso il mio per il tal, & tal modo, quelli a chi pertegnisse tal beneficio, ouer fosseno nominati commessarij, vanno dal Giudice, & dicono, io come commessario, ò noi beneficiati volemo leuar l'ultima volontà del tal per il tal. Il Giudice tuol questo in nota, & fa far le stride ne'lochi consueti, con i modi consueti, & questo in do Domeniche, & non essendo contradittion alcuna, si esaminerà i testimonii antedetti, & farà fornito, & publicato il Processo. Ma se alcuno volesse contradir, anderà al Giudice, & gli dirà io son propinquo, ouer ne è testamento, deme contradittion, & cosi se nota, & da quella hora indriedo sempre che testimonio alcuno se vorrà esaminar, sarà in libertà de colui, che hauerà contraditto per il mezo che il miglior a lui parerà, prouar, che li siano falsati, ouer altre opposition, che li paresse di far, le qual opposition non si ponno esser deuedate per il Giudice, per non esser in libertà del Giudice de repudiar quelli, che fusseno sta prodotti per il leuar del breuiario, siano de che condition se voglia. Et quando l'vna, & l'altra parte hauerà proua, & il Giudice publica il Processo, & publica che'l sarà, non è più in libertà de aggiunger al suo Processo, & tal qual il sarà, si dedusse alla Quarentia ciuil, nel qual luogo si disputa, sel accade per le parte, & il Giudice, ouer



ouer Giudici mette per sua conscientia de leuar, ò de non leuar. Et secondo che farà preso per il Consiglio, farà fermo, & rato, & quel caso de breuiarij li Auditori non son superiori.

Cause si agitano al Giudice d'Essaminador con commandamento.

Cap. VI.

Sono diuerse sorte de chiamori, li quali si danno al zudegà de Essaminador, delli quali chiamori per inuestison de zudegadi, per sententie, per vendede, benche i Giudici d'Essaminador se danno, tamen se hanno ad euacuar per i Giudici di Proprio, come in quel zudegà si dichiara, & queste tre sorte de chiamori si danno in questo modo per il zudegà d'Essaminador, & in questi casi, quando sarà vno come creditor de chi farà la proprietà, che se aliena, ouer farà testamento, per il qual apparerà, che'l stabile sia conditionà, ouer tal stabile fusse in parte, ouer in tutto suo, ouer il stabile fosse prò indiuiso, & che'l fosse stà inuestido, come diuiso, ò indiuiso, tutte queste attion son habile ad hauer chiamor se'l farà mostrà al Giudice il qual non diè hauer rispetto se la inuestison, che sarà fatta diè esser antiana a l'attion de colui, che vorrà chiamar, ma solum diè considerar, se ha attion in ditto stabile per quello, che li sarà dedutto, & questo perche se l'attion dedutta non è antiana a l'attion, &c. Il Giudice di Proprio, che è Giudice all'euacuation, sarà Giudice al conoscer dell'antianità, & in caso che conoscesse, che la cosa inuestita per il zudegà, ouer sententia douesse esser dà in pagamento, lui euacuerà li chiamori per quanto aspetta a quel pagamento, & reseruerà ragion nel restante, sel ne fosse, & questo non se-guita se'l Giudice d'Essaminador volesse considerare l'antianità.

¶ Altri chiamori ancora se danno per il Giudice d'Essaminador, li quali per il medemo Giudice si hanno à euacuar. Come sono chiamori sopra donation, sopra pignore, sopra processi, sopra dadi, e refudason, sopra vigori, & robori, sopra inuestison fatte per il dantes ad intromittendum de coloro, che hauerà leuà la succession de stabili, li quali chiamori se danno in questo modo. Citata la parte, si dice al Giudice, io domando chiamor sopra il tal atto, il qual chiamor si ha ad euacuar per voi, io hò le tal ragion, il Giudice intenderà specialmente, & darali sacramento se'l fa per dilatar, ouer per vsar le sue ragion, & dalli il chiamor.

¶ Si euacuano i chiamori dati sopra le pignore per i Giudici d'Essaminador, li quali in questi casi se dieno tegnir fermi, & in tutto lo resto per non esser substantiali se dieno euacuar.


¶ Primo quando per testamento fosse conditionà il stabile in tutto, ò in parte.

¶ Secondo quando il stabile hauesse altra obligation, ouer che la condition della pignora fosse contraria a l'attion di quello hauesse chiamà, ouer che colui, che hauesse chiamà fosse creditor. In questi casi il Giudice diè tegnir fermo il chiamor in su tal pignora aliter lo diè euacuar.

¶ Chiamori sopra dadi, e refudason si hanno a euacuar, eccetto ad

Bb 3 alcu-

¶ Eu
chia
mari



P R A T I C A

alcuni casi, nei quali il chiamor si ha a tegrir fermo, come se 'l testamento per il qual fusse dato il dado, fosse conosciuto per il Giudice hauer altro sentimento in tutto, ouer in parte. Il chiamor se tien fermo etiam quando per altro testamento l'ultimo testamento non potesse sortir effetto, & in caso che tal stabile non fusse del testador, ouer che ne fosse creditor della Commissaria.

Chiamori sopra dante.

¶ Chiamori dati sopra il dado ad intrometter se tiene fermi in questi casi, quanto per il dante fusse sta inuestido stabile, che non fosse de colui, a chi fusse sta successo, ouer che per testamento de altri quelli tal beni etiam che fosseno sta possessi per quelli, a chi fusse sta successo, hauesse a ltro ordine, ouer che ne fosseno creditor de esso defunto, aliter se dien euacuar.

Chiamori sopra donationi.

¶ Chiamori sopra donation si hanno a tener fermi in questi casi, se 'l donator auanti la donation se mostrasse esser sta mentecapto, ò subdito, ouer se la donation hauesse condition in si, come saria de darli danari all'incontro, o beni mobili, & questo perche la saria de specie deuedata. Et il propinquo non diè perder le sue ragion del presentar. Et questo fondamento inteso se diè tegrir fermo il chiamor de i collaterani, & sel fosse persona estranea, che hauesse chiamà li vien tegrnù fermo il chiamor per questi dofondamenti, primo se il donator li fusse debitor, secondo, che la cosa donata fusse sua in parte, ò in tutto. Ancora chiamor sopra donation se può tegrir fermo se la donation hauesse condition in si, alla qual il recipiente non hauesse sodisfatto, ouer che tal sadisfattion ancor che da si tal donation potesse esser fatta, fosse impossibile.

Chiamori sopra vigore rebor.

¶ Chiamori sopra vigori, & robori si teneno fermi, quando colui, che volese alienar il suo credito, hauesse chiamà, & mostrasse hauerlo alienà sine causa, ouer che la causa fusse ingiusta, se vno parente hauesse chiamà mostrando lui esser mentecapto, & etiam de vno creditor de chi accedesse per il qual acceder perdesse in qualche parte il modo di hauer il suo pagamento il suo chiamor se diè tenir fermo, ancora se 'l debitor istesso, a chi fusse cesso mostrando non esser debitor, ò in tutto, ò in parte, il Giudice tegrirà fermo il suo chiamor, ne'altri casi euacueranno tutti li chiamori.

Appresentatione, ò per propinquo, & collaterano.

¶ Appresentatione si fanno in questo modo, quando sarà sta fatto il cognito al propinquo, ouer collateran, colui che vorrà appresentar andrà al Giudice, & dirà come propinquo, ouer collateran essendeme sta fatto il cognito, appresento sopra il tal stabile alienado per il tal, il Giudice farà notar il suo presente, & li dà (perche così vol la leze) vno piezo de 10. per cento de tutta la suma, & questo in caso non volese essequir il suo presente, il qual se manda alli Cataueri per debitor (la qual cosa però al presenton è in vso.)

Sententie de Documento.

¶ Sententie di documento si fanno essendo sta appresentà per vna persona sopra vn stabile, il qual vorrà transferir le stride, & carte fatte in nome del comprador, & in suo nome fara citar il comprador, & vendidor, a risponder a lui per far sententie de documento, per la qual le transferiscono stride, & carte, che era in nome del Comprador in nome del appresentador

sentador, come se fa al zudegà de Proprio de pagamenti, de zudegadi ; & de sententie.

¶ Chiamori sopra possessi si euacuano per il Zudese de Esaminador, eccetto quando altri mostrasse carte, per le qual apparesse la proprietá esser sua, ò da lor esser sta possesso, ouer mostrasseno testamento, che quelle fusseno sta conditionate, etiam sel possesso fusse de comun, ò il vesin per suo interesse hauesse chiama. Ancora volendo alcun per modo indiretto alienar da si come lastrar leuar possessi a pregiudicio de propinqui, & collaterani, ouer de altri, che fusseno soi creditori, come qualche volta intrauien.

Chiam
possi

¶ E da sapere che in tutte le alienation, doue accadeno stride, li accadeno cogniti, li qual si fanno per quel medemo modo, & legge si fanno quelli al Zudese de Proprio. Ma è da saper, che sopra i vigori, & robbori se fa il cognito solamente al debitor per non esser alienation de stabile.

Stride

¶ Cogniti de pegni se offeruano in questo modo. Essendo vno, à chi fosse sta lasa per pegno vno anello, ò vesta, ò possession, ò stabile per quantità de danari, & colui, a chi fusse sta impegna, volesse li suoi danari, il dira al Commandador, dirà al tal, che li faccio far il cognito di pegni, che sono per mia caution, fatto questo cognito il Commandador insieme con lui, che hauera fatto far il ditto cognito, andara al Ufficio de Esaminador a Rialto, & referirà il cognito, & faralo scriuer, & il Scriuan da parte del Zudese li dara sagramento per la quantità de' danari, per i quali la robba è in pegno, & essendo li pegni mobili lui li appresenterà al Ufficio, ouer instrumento in caso, che ella fosse possession di fuori, & se'l fusse stabile lui appresentera la pignora.

Vid. p. i
rog. iiii

¶ Ma non essendo in rerum natura quella persona, a chi douesse esser fatto il cognito, ouer, che non si lassasse trouar, si fanno li cogniti per quelli medemi modi, che si fanno li comandamenti in tutti i casi.

Stridori

¶ Contra cogniti se fanno in caso, che quello, a chi fusse sta fatto il cognito, pretendesse quel cognito non douesse proceder, li fa far il contra cognito, il qual produsse questo effetto, che 'l Zudese non può venir a latto della vendeda, fin che tal comandamento è in pie, ouer altro comandamento, che fosse fatto per quella medema persona di quella istessa natura, per il qual comandamento si dimanda, che'l Zudese conosca, se la cosa appresentata, ò il cognito fatto in tutto, ò in parte sta ben, dopoi conosciuto essequisse secondo la forma dell'atto fatto.

Contra

¶ Et è da saper, che in questi cogniti si ha termine giorni 8. a scoder li soi pegni senza spesa, passati li 8. giorni fin alli 15. se paga 2. e mezzo per cento alli Zudesi, & in capo del mese dal giorno sarà sta fatti li cogniti, se paga 5. per cento alli Zudesi.

Termi
der lipc.

¶ Sententie de mesuender sono de do sorte de minori, & de maiori de minori si fanno senza comandamento, & da L. 4. in suso. De maiori da lì in suso con comandamento, & la giustification di esse si fa in questo modo se mostra al Giudice quanto li resta hauer sfalcato li danari delli pegni venduti alla qual probation non si pò tor niente in contrario per esser netto, saluo se dopo il cognito, & la vendeda il non mostrasse hauer dà qualche quan-

Mesuet
maiorb. 8

P R A T I C A

rità de danari. Et essendo qualcun volesse far cognoscer il cognito non stes-
se ben, non hauendo hauuto il modo di farlo cognoscer al Giudice, &
in questo caso ha mesido da eser souuegnudo, vno per li Auditori
Noui far intrometter il cognito, & la giustification fatta per suo sacramen-
to, & questo per do mezzi può esser intromesso vno per non esser de natura
de pegno, l'altro per non esser de tanta quantità il credito, il secondo mez-
zo è alle Corte ordinarie, quando li pegni fosseno vendudi, & se li Giudici
hauesseno giudicà in contradictorio giudicio il pegno esser ben appresentà,
l'Auditor Vecchio, e superior.

Cause si agitano al Petition senza Commandamento. Cap. VII.

TErmination de trar robbe de Doana se fanno in questo caso, quando
sarà sta cargà per alcun Mercadante si in Leuante, come in Ponente,
ouer altro loco, & che l'ordine del carga non fosse fatto il Mercadante in
questo caso andrà dal Giudice, & mostrarali qualche chiarezza, ò appre-
senterà segnal, ouer altro, che queste robbe aspettano a lui, & il Giudice ter-
minerà, che quelle tal robbe il possa trar, per la qual termination lui trazerà.

¶ Termination de trar robbe de Doana per reseruation de le sue ragion
se fa in questo caso, quando alcun andrà al Giudice, & dirali esserli sta
cargà sopra il tal Nauilio le tal robbe per il suo fattor da esser date a lui, le
qual robbe il fattor ha fatto con la forma del suo arrecordo però dimanda
al Giudice, che quelle tal robbe siano viste per vno delli Nodari, che li es-
stimadori, & siano messi in nota, & quelle se possano vender accio la rag-
gion non vada in fumo.

¶ Se reuede guasto de robbe, quando fossen venute robbe in questa ter-
ra con qualche Nauilio, le qual hauesseno riceuuto guasto, se va dal Giu-
dice, & dimandasse licentia de far veder tal guasto, & il Giudice li da vn
Nodaro, il qual tol in nota le condition del guasto, lo qual è giustifica-
tion di poter dimandar il danno del guasto.

¶ Il dar ad intrometter è un'atto, il qual appartien al Giudice de
Petition, il qual se ottien hauendo leuà vna succession, & con quella volen-
do apprender mobile, ò stabile alcun, bisogna andar al Giudice, & mostrar-
li la succession, & il Giudice termina questo atto, il qual dara a intromet-
ter per vigor de succession tutti li beni de colui, à chi fara successo.

Cause al Giudice di Petition con Commandamento. Cap. VIII.

QUando vn commissario, ò tutor vorrà sia fatto le spese a vn Pupillo, an-
darano al Giudice, & diran, che l' debbia tassar quello, che ditti Pupilli
debbano hauer per spese, perche i tali voltegnir, & farli le spese. Ma non es-
sendo commissari, ouer tutori, questo medemo pono far dui soi parenti, & il
Giudice considerà la qualità de Pupilli, & la quantità della facultà, & ter-
mina quello li par per cōscientia, che debbano hauer per vno ouer fra tutti.

¶ In mol-

Termination de
trar robba, de
doana;

Termination de trar
per conseruation
delle sue ragion.

Riueder guasti de
mercantie.

Danari.

Termination de far le
spese a Pupilli.



¶ In molti l'occorre, che bisogna far terminar. Esser habili ad acqui- Belli
acquist
star qualche Beni, come saria, se vno fosse beneficiato per Testamento con condition, cioè, che de Anni 20. lui douesse hauer quel tal beneficio, ouer che facendo la tal operation li tal Denari, li douesse hauer quel tal beneficio, ouer etiam in se nominatamente non fusse chiamato à tal beneficio, come saria se vno lasciasse, che tutti li Heredi sarà del tal debbano hauer tal beneficio, all' hora quello vorrà esser fatto habile, anderà dal Giudice, & prouasse quella tal condition, ouer intention esser satisfatta per mezi necessari, & il Giudice visti quelli termina, che'l sia habile al tal beneficio, con la qual Termination andarà sententiar il ponto del Testamento.

¶ Molte volte occorre, che è necessario hauer dichiarazione de ponti de Testamento, essendo alcun beneficiato per alcun ponto de Testamento; come saria se ad alcuno fosse sta lasa per il quarto legatario, in questo caso per non esser dechiarito nel Testamento, che quantità sia quello quarto è necessario, che'l Giudice de Petition il dechiarisca, & etiam quando vno, ouer più fusino chiamadi tacitamente beneficiati per vn Testamento, è de bisogno, che'l Giudice dechiarisca, che quanto, & di che cosa debbino esser vno, ouer più beneficiati; & così se intende questa dechiaration in tutti li altri casi, che'l Giudice non potesse per il ponto del Testamento à Legge dar a intrometter essa particularità particulariter, & distinctè à persona particular, & distinta, & questo perche il Sopra Gastaldo è mero esecutor, & non pò dechiarir più di quello se contien nella Sententia del ponto: la qual dechiaration se fa in questo modo, se va dal Giudice citadi per vno Commandamento quelli saranno Commissarij del ponto del Testamento, & quelli, che del ponto aspettano beneficio, ò maleficio, & dimandadi quello ponto sia dechiarito, come appar a lor Zudesi, & quelli all'incontro rispondendo quello a lor pare, & il Zudese per sua opinion termina come li par, la qual Sententia se manda ad essecution per il Sopra Gastaldo secondo la forma del Testamento.

¶ Se ratificano Sententie arbi trarie de Mobili in questo modo, citata la parte, & li Zudesi, che hanno fatto la Sententia, il Zudese de Petition da sacramento al Zudese arbitro, se l'ha preso error, & zurato, che l'hauerà non hauer preso error, il Zudese ratifica la Sententia, saluo se per la parte aduersa non li fusse mostrato manifesto error, come saria se oltra la liberta a si concessa hauesse giudica, la qual ratification non vol dir altro, che viuificar la Sententia arbitraria, la qual viuification dà a intrometter tutti li Beni iuxta formam sententiæ arbitrariæ. Ratificat
arbitrarie

¶ Occorre spesse volte, che le de bisogno far Termination, che Pupilli, & Commissarii comprometter se possano, ouer altre persone non fussino habile, & primo se dice al Zudese Noi siamo li tal Commessarij del tal Testamento, ouero Noi siamo Barbanì delle tal persone, non habile, ò patente nel tal grado, & etiam dicemo Noi hauemo la tal differentia con li tali, & volemo per ben della Commissaria, ò di quella persona, che non è habile comprometter se nella tal persona de iure, & de fatto, all' hora Terminat
Pupilli, &
militarij
compromet
li Zu-



P R A T T I C A

li Zudesi considerata la condition della Causa, & quella dei arbitri, & prendoli terminano, che si possa far Compromesso, la qual Termination notasse nell'Officio, & in questo modo se fanno tal Termination, & molte volte etiam non se fanno.

Cause al Zudese de Petition con vn Comandamento interditto per Giustitia. Cap. I X.

Carceration de Instrumenti,

CArccerar Instrumenti de Mobili de man del Nodaro, sì de obligation, come de quantità de Danari.

¶ Dimandar robbe, che si vadino à confessar qualche nome, che si attrouasse, ouer robbe, ouer Denari nelle man, & dimandar, che'l si assenta alla Carceration dell'Instrumento senza Interditto.

Cause al Petition con do Comandamenti senza Interditto con Comandamento ad assentiendum. Cap. X.

Dim ande de Danari semplice,

CAuse al Zudese de Petition con do Comandamenti senza Interditto ad assentiendum, cioè dimandar Denari simpliciter.

¶ Cause del Mobile con Comandamento à Giustitia, cioè quelle medeme Cause se agitano al Zudese de Petition à giustitia, quelle medesime se agitano al Mobile, intendendo sempre de Ducati Cinquanta in zoso, perche da là in suso se va al Petition.

Cause del Mobile con Comandamenti à Legge. Cap. XI.

Sententie à Legge sopra ponti de Testamenti sopra Instrumenti,


SEntentie à Legge se fanno de due forte, la prima sententiar ponti delli Testamenti, la seconda sententiar Instrumenti, le qual Sententie se fanno in questo modo, se è per Testamento se comanda i Commissarii, se è per Instrumento se comanda li mentoadi nell'Instrumento, ouer à chi fusse peruenuti li Beni non essendo loro in rerum natura. Et volendo sententiar il Testamento mostreranno il ponto, che vorranno sia sententià, ouer Instrumento, & il Zudese fa, che il suo Nodaro accopia preciso il ponto del Testamento, ouer le parole dell'Instrumento, & aggiunge quello per sua auctorità, che è l'anima della Sententia, daates ad intro-mittendum la cosa, che fara mentoada nel ponto del Testamento, ouer Instrumento, & obliga li Beni della Commessaria al ponto del Testamento, ouer dell'Instrumento li Beni, che fusseno obligati per Instrumento, aut la persona quando l'Instrumento obligasse la persona.

Cause al Mobile con Comandamento ad Interditto per Giustitia. Cap. XII.

Interditto à Giustitia.

INterditto per Giustitia dimandasse quando vno volessè sententiar vn Instrumento, & il Reo pretendesse non li esser tenuto per quello Instrumento, & lui dirà al Zudese io voglio dimandar Interditto per Giustitia la incarce-

filii
me
set
cet
rel
tu
me
Gi
ecc



incarceration dell'Instrumento, il Zudese se'l farà da Ducati Cinquanta in zofo quello diffinirà, & se'l serà da Ducati Cinquanta in fufo lo mandarà al Petition.

¶ E da saper, che de consuetudine il Zudese de Mobile può sententiar scritti de man sottoscritti per quattro Testimonij à quel medemo modo, che'l fà li Instrumenti. Scritti de man sottoscritti per quattro Testimonij.

Cause del Zudese de Mobile senza Comandamento.

Cap. XIII.

TVtti quelli riti, & modi sono detti de sopra, doue hauemo ditto le cose fatte per il Zudese de Petition, si hanno etiam ad offeruar al Zudese de Mobile, intendendo quelle sono da Ducati Cinquanta in zofo.

Comandamenti fatti per il Comandador.

Cap. XIV.

Ad Interditto per Giustitia primo, & proceder.
Primo, & proceder. Vno Comandamento solo.

Comandamenti fatti per il Giudice.

Cap. XV.

Ad respondendum.
Ad assentiendum.
Ad procedendum.

¶ Et da saper, che in tutte le Cause se agitano al Giudice de P. à Giustitia, & similiter al Mobile bisognano do Comandamenti l'vno per il primo, l'altro per il proceder, & questo istesso se serua in tutte le Sententie se fanno à Legge. Et per darti più vniuersal cognition, in tutti li casi, eccettuando il giudicio se hauesse à far al Giudice de Procurator, & di Forestier, per i quali se fa far vn Comandamento solo. Item è da saper, che tutti li Officij, che alle Termination non è necessario saluo vn Comandamento à quelli è necessario Comandamento. Item tutti li Interditti per Giustitia se dimandano per do Comandamenti per il primo, & à proceder, eccettuadi li sopraditti Giudici de Procurator, & de Forestier. Dei Comandamenti.

F I N I S.

NOVE



NOVE LEGGI, ET ORDINI DI DIVERSI CONSIGLI DI VENEZIA:

Dall' Auttentico estratti , & all' vfo del Palazzo necessarij .

*Che niun impetrar possi li Beneficij Ecclesiastici delli Vini ,
ne procurar la priuatione loro .*

¶ *In Pregadi 1041. 26. Settembre.*



Via multæ inconuenientiaë , errores , & scandala possent occurrere , propter modos , qui tenentur in procurando priuationem nostrorum Prælatorum , & Beneficiorum in Ducatu Nostro , & in alijs locis nostris , & Terris existentium , & necessarium sit prouidere .

Vadit Pars , quòd aliquis noster ciuis , vel fidelis , aut forensis , Clericus , vel Laicus , cuiuscumque conditione existat . non audeat , præsumat , nec debeat per se , vel alium aliquo modo , vel ingenio procurare , vel impetrare aliquod Beneficium , vel Prælaturam , constituta in Nostro Ducatu , nec in alijs Terris , & Locis Nostris , quæ non vacet , & in qua sit Prælatus suus : Nec procurare priuationem , vel ammonitionem , seu translationem alicuius dictorum Prælatorum , & Beneficiorum directè , vel indirectè , sub pœna perpetui Banni de Venerijs , & de omnibus Terris , & locis communis Veneriarum , de quibus pœnis non possit fieri gratia , donum , remissio , vel recompensatio , sub pœna Ducatorum 1000. pro quolibet ponente , vel consentiente partem in contrarium . Et si aliquis committeret , & faceret contra hanc Nostram intentionem , & obtineret aliquod ex dictis Beneficijs , & Prælaturis , non gaudeat aliquo modo dicto Beneficio , vel Prælatura quàm acciperet nec redditibus , prouentibus , vel Vtilitatibus eius , sed conuertantur omnia in reparationem , & vtilitatem dicti Beneficij , vel Prælaturæ , per eum modum qui Domino videbitur .

*Che niuno possa impetrar Breui dal Pontefice , ouero Legato contra
la volontà delli Testadori .*

¶ *In Pregadi 1480. 22. Decembre.*

O Mnes Leges mundi , tam Diuinæ , quàm humanæ clamant , pias dæfunctorum voluntates seruandas esse inuiolabiliter . Et quoniam ceptum est nouissimo tempore in Terris , & Locis Nostris , quòd nonnulli scientes ,



scientes, quod per Testamentarias ordinationes ciuium, & subditorum nostrorum relicta sunt legata, perpetua, vel ad tempus, eroganda ad pias causas, (prout sunt maritare nouitias, & aliæ huiusmodi piæ elemosinæ, distribuendæ iuxta voluntates mortuorum per Commissarios institutos in Testamento eorum, in quorum fide huiusmodi dispensationes sub certo, vel discretionario ordine dimissæ sunt) inuerunt, vel miserunt ad curiam Romanam, & à summo Pontifice sub reptitionario modo breues reportarunt, per quos, vel inuitis Commissarij ipsis veniunt accepturi, & participare de Legatis ipsis, interdum etiam supra voluntatem defunctorum: Et hic modus non sit aliquo modo tollerandus: propterea.

Adde par. inf.
scriptum 1517. 1
Iunij, & alia
1520, 16, Martij

Vadit Pars, quòd ordinetur, & statuatur in posterum, quòd nemo, (& sit qui esse velit, tam ciuis, quam subditus) audeat, vel præsumat ire, vel mittere in Romanam curiam ad impetrandum, & obtinendum directè, vel indirectè breues, vel concessionem huiusmodi, tam per se, quam per alium; nec similiter per viam, vel medium alicuius Apostolici Legati, vel aliter: sub pœna contrafacere præsumptibus Ducatorum 100. Auri, & Banni per decenium de Venetijs, & districtu, vel de illis ciuitatibus, locis, & districtibus, quarum, vel quorum ille talis impetrans esset ciuis, vel habitator. Et committatur executio præsentis Nostri ordinis Aduocatoribus Nostri Communis, & Rectoribus omnibus de extra: qui teneantur, & debeant, cum primum prædicti contrafactores ad eorum notitiam peruenerint, sub ito impetratur talium breuium, ultra exactionem pœnæ pecuniariæ, (de qua habeant parte, vt de alijs Officiorum) & executionem exilij, retineri facere subito impetratores talium, nec prius illo relaxare de Carcere, quam renuntiauerint breuibus ipsi in plena, & valida forma. Et ad hanc ipsam conditionem sint, & ad eandem pœnam incurrant omnes, tam ciues, quam subditi Nostri, qui iam impetrassent similes breues, si data sibi per Rectores notitia de præsentis ordine Nostro, non renuntiabunt quàm primum omnibus ipsis in valida forma. Et ponatur hæc pars in commissionibus omnium Rectorum Nostrorum.

In Libro P. Aduocariæ fol. 114.

*Che niuno impetrar possi Giudici Ecclesiastici nelle Cause spettanti
al Giudicio seculare.*

¶ In Pregadi 1517. 25. Zugno.

E Stato in longo tempo prouisto per li Progenitori Nostri secondo le effigie, & per Leggi statuito quanto si conuien alla Giustitia, & dignità del Stato Nostro, & non si trouando Legge alcuna, che prouedi ad vno perniciosissimo inconueniente, che non solamente, e dannoso alle ragion delli priuati, mà offende etiam la dignità del Stato Nostro, che li Cittadini, & subditi Nostri siano di tanta temerità, che li basti l'animo d'impetrar Giudici Ecclesiastici nelle Cause Ciuili, la cognition de quali aspetta

ΔΟΡΕΑ Χ. ΠΡΑΤΕΙΚΑ

D E C R E T A

aspetta al foro, & Giudice secolare, & con tal mezi indiretti citano in Corte di Roma li soli Aduersarij, ouero auanti altri Ecclesiastici Giudici impetradi, impedendo il giudicio delli Nostri Giudici Laici ordinarij à conoscer tal Cause, di che molte querele al conspetto della Signoria Nostra, & delli Auogadori Nostri di Commun si sentono, ne è da sopportar per alcun modo, che tal temerarij vadino impuniti, ma è da proueder di opportuno rimedio; però

L'Andera Parte, che non sia alcun Gentil'homo, ò Cittadino Nostri, ò altre persone, sia di che qualità, & condition si voglia, che ardisca, ouero pressuma per alcun modo forma, ouero ingegno, per si, ouero per altri; directè, vel indirectè, ottener, ne impetrar in Corte di Roma, ne d'alcun altro Prelato, per via di Breue, ouer d'altra concessione, alcun Giudice Ecclesiastico in Causa alcuna spettante al foro secolare, che vertisce, ouer vertir potesse auanti li Giudici Nostri Laici di questa Citta, Rettori di fora, ò altri nostri Iudicenti, alli quali appartenesse tal Causa, ouer Cause conoscer, & giudicar, nec aliquo modo impedir il foro secolare nelle Cause à tal foro spettante, ne li Aduersarij in Corte di Roma, ne auanti altri Giudici Ecclesiastici citare, ne al foro Ecclesiastico dedurre, sotto pena alli Contrafacenti di esser immediate caduti di tutte, & cadaune rason, che in tal Causa, ouero Cause hauesseno, ò hauer potesseno, & di esilio perpetuo di Venetia, & distretto, ouero di quelle Terre, Lochi, & distretti, delli quali li impetranti fossero Cittadini, & Habitanti, & di pagar per cadaun contrafaciente Ducati 200. d'Oro alli Auogadori Nostri di Commun, alli quali sia commessa l'effecution della presente Parte, da esser per loro, & cadaun de loro scossa senza alcun Consilio.

Et appresso li predetti Auogadori Nostri di Commun, i Rettori Nostri di fora habbino la medema autorità per li Cittadini, ò altri sotto la sua giurisdiction habitanti.

In Libro P. Aduocariæ fol. 178.


Che le Cause Ecclesiastiche nella prima instantia siano giudicate dalli Ordinarij, ouero in partibus.

¶ *In Pregadi 1520. 30. Marzo.*

ET si honestatis, & rationis est, vt Causæ Ecclesiasticæ in prima instantia indicentur à iudicibus ordinarijs, siue in partibus, sicut etiam decretum fuit nuperrimè canonica constitutione Concilij Lateranensis, tamen omnes vt plurimum faciunt committi Causa huiusmodi in Rota. Et quidam nullum habent respectum, quacumque de Causa licet pari momenti, faciendi citare in Curiam Romanam ciues, & subditos Nostros, in supplicationibus inferentes cum iuramento, se iustitiam non posse hic assequi. Rem certe iniquam, & ignominiosam, neque tollerandam modo aliquo. Eo magis quod citantur multi, contra quos feruntur Sententiæ in absentia, cum propter impotentiam non habeant modum eundi, aut mittendi

e in p. 480
 Decemb. sup
 in infrascript.
 20. 30. Martij

a
 i
 &
 fi
 fi
 ci
 d
 q
 fi
 m
 fe
 h
 fu
 to
 ga
 m
 fa
 qu
 lat
 Ex
 pr
 et
 cal
 dit
 re
 Or
 sub
 cen
 qua
 ad i
 lice
 liar
 præ
 de
 per
 sup.
 Con



mittendi ad defendendum iura sua : Quamobrem cum afferendum sit huic ipsi rei remedium opportunum, ita vt semel omnibus prouisum sit nunc, & semper, neque amplius Dominio Nostro querele fiant, quæ infinite fieri consueuerunt quotidie de hoc ipso, cum imploratione suffragij.

Vadit Pars, quod auctoritate huius Consilij captum, & deliberatum sit, quod nemo, (& sit qui esse velit conditionis, gradus, & qualitatis cuiuscumque) possit facere citare in Rota per se, neque per alium, aliqua de Causa in prima instantia, aliquem ciuem, aut subditum Nostrom, sed quisque debeat agere Litem suam huiusmodi coram suo Iudice ordinario, siue alio in partibus, hic Venetijs, vel alibi in iurisdictione Nostra, vbi melius videbitur esse commodius pro vtraque parte. Ille autem, qui aliter fecerit tempore aliquo, immediate incurrat in pœnam exilij perpetui de hac Vrbe Nostra, & de omnibus alijs Terris, & Locis Nostrijs, Terrestribus, & Maritimis: ad hoc, si fuerit Laicus, cogatur soluere Ducatorum 100. Aduocatoribus Nostrijs Communis. Et sub eiusdem pœnis obligati sint remouere se à iudicio Rotæ etiam omnes illi, qui in prima instantia vt supra faciunt Litem, siue impetrauerunt Litteras Citatorias, pro facienda Lite in ipsa Rota, alicui ciui, aut subdito Nostro, subito postquam habuerint notitiam huius ordinis Nostri.

Et quoniam sæpe accidit, quod propter vnum, contra quem fuerint latae Sententiæ, & habere executoriales pro aliqua Causa, interdicitur Ecclesiæ, & Parochiæ vniuersæ, in qua habitat, id quod potissimum procedit à Notarijs, qui sine respectu faciunt executionem quando dictæ Litteræ eis præsentantur: Ideo Causa prouidendi huic quoque rei captum sit, quod de cætero Notarij, tam huius ciuitatis, quam subditi Nostri, ex se nullo modo possint exequi executoriales vllos, nec facere Cædulas, sicut consueuerant, interdicientes cupidam Ecclesiæ Diuinis Officijs, Causa vnius aut plurium habitantium in eo vnico, & contrata, sub pœna priuationis perpetuæ exercendi Notariatus, & exulandi per decennium hac Vrbe Nostra, & Ducatu, siue illa vrbe eiusque districtu de qua esset Notarius contrafaciens. Sed quisque debeat quoties requireretur ad faciendam executionem huiusmodi veniri petitum a Dominio Nostro licentiam: quæ vlla dari non possit, nisi scripto, & saltem per 4. Consiliarios; Nec possit fieri aliqua deliberatio quouis modo contra ordinem præsentem, nisi prius fuerit posita per omnes 6. Consiliarios, tria Capita de XL., & omnes sapientes vtriusque manus, & nisi etiam capta fuerit per quinque sexta ballotarum huius Consilij congregati ad numerum 150. sup. Et præsentis partis executio committatur Aduocatoribus Nostrijs Communis, & singulis eorum absque vlllo Consilio.

In Lib. P. Aduoc. fol. 189.

Che



D E C R E T A

Che li Possessi temporali delli Beneficij Ecclesiastici oltra Ducati Cento d'Entrata, dar si debbano per il Senato, & da Cento in giù per la Banca. Eccettuando quelli de D. C. in giù oltra Corfù, & Ducati 40. in quà, & Ducati 20. per Terra Ferma: quali si possino dar per li Rettori.

¶ *In Pregadi 1534. die 22. Gennaro.*

E Prouisto per questo Consiglio alli 5. Marzo 1459., cheli possessi temporali delli Beneficij Ecclesiastici se debbano dare, quelli de valuta de Ducati 100. in sù, con l'auttorità di questo Senato: li altri de quella somma in giù, per Littere semplice della Banca. Dal che si comprende, come anco altre più parte dimostrano, hauer voluto li Maiori Nostri, che tali possessi temporali da tutti debbano esser conosciuti dal Stato Nostro, si come è conueniente. Et niente di manco rari, ò pochissimi sono quelli, che li vengono à richiedere in tanto numero di Beneficij, che sono in la dition Nostra, accadendo quasi ogni di vacarne, & farsi renuntie, & permutation, mà la maggior parte de se stessi, & de propria auttorità: etiam violentemente, & armata mano introducendosi, li apprendeno. Et quel, che è pezo, ne sono anco de quelli, che non solamente se introducono nelli Beneficij senza Lettere del Dominio Nostro, mà senza alcuna auttorità della Sede Apostolica, che è contra la dignità, & liberta Ecclesiastica, onde poi succedono garbugij, & litigij infiniti, per causa di quali è molestata frequentemente la audientia della Signoria Nostra: Si che el sarà bono prouederli per decoro del Stato Nostro, acciò non preiudicano alla Iurisdittion Nostra, come la obbedientia, che si deue a Noi nel temporale. Al che accade el rispetto qual si deue hauer all'Hospedal della Pietà, che per questo non tuor de Lettere de possessi, ha patito, & patisse danno grandissimo. Et però

L'Andara Parte, che in esecution delle Leggi, & Ordini sopra ciò disponenti, & alla presente Parte non repugnanti, quali sieno salue, & reseruate per auttorità di questo Consiglio sia statuito, & preso, che tutti quelli, che quomodocumque si attrouano esser intrati nelli Beneficij, senza auttorità di questo Consiglio; ouer della Signoria Nostra iuxta la dispositione della detta Parte 1459. habbino in termine de mesi 6. quelli da parte di Terra, & quelli da Mare mesi 8. prossimi à tor le Lettere di possesso da questo Consiglio, ouer della Signoria Nostra iuxta la valuta delli Beneficij, come per la forma, & dispositione della ditta Legge deono far. Et esso termine passato, & non hauendo tolto loro la lettera di possesso vt supra ciascuno Rettor, ouero Rettori Nostri sotto la Iurisdittion di quali saranno tal Beneficij, ouer si hanno à scoder l'Intrate di quelli, siano tenuti, & debbano immediate hauuto la notitia, sequestrar le Entrate di essi Beneficij, delli quali non li saranno stà presentate le Lettere di detto possesso vt supra, ne possino tal Intrate relassar, se effettivamente ditte Lettere di possesso da questo Consiglio, ouer della Signoria Nostra iuxta la



la Valuta delli Beneficij non li faranno presentate; acciò questi tali sieno astrettià far la debita recognitione dal Dominio Nostro nel possesso temporale di tali Beneficij come è iusto, & conueniente; Eccetto però li Beneficij delle Isole Nostre de Cipro da Ducati 100. in giù, li Possessori de quali sieno tenuti pigliar le Lettere delli possessi da quelli Rettori, frà il termine, che sono obligati li altri del Dominio Nostro.

Quelli veramente da Corfù in quà, che hauessino Beneficij da Ducati 40. in giù, non volendo per sua commodità venir de qua, debbano pigliar le Lettere predette dalli Rettori doue faranno li Beneficij nel termine prefato. Et così medemamente si habbia ad offeruar nelle Terre, & lochi da parte di Terra: nelli beneficij da Ducati 20. in giù, che per la preditta Valuta possino tuor le Lettere dalli Rettori loro, doue fusseno li beneficij. Li quali tutti Rettori delle Isole, Terre, & Lochi Nostri, siano obligati al ritorno suo dar in nota al Cancellier Nostro grande, tutti li possessi haueranno dati nel tempo del suo Reggimento, con espressione delli lochi, delli beneficij, & à chi l'haueranno dati, le valute di essi, acciò si possi fare nota sopra il libro deputato, si che in ogni tempo si possi veder il tutto.

Præterea non debba alcuno Rettore, ouero Rettori Nostri dar de cœtero il possesso di alcuno beneficio nelli Lochi, & Territorij à loro commessi da alcun, sia di qual condition si voglia anzi debbano star aduertiti, & non permettere, che alcuno entri nella possession temporale, ne se ingerisce nelle Entrate de alcuno de ditti Beneficij per ragione alcuna, che hauesse di collation, renontia, permutation, indulti, ouer altra forma, & modo, che dir si possi, senza Lettera della Signoria Nostra, ouero di questo Consiglio secondo la valuta delli beneficij vt supra.

Et vltèrius acciò non si possi contrafare da alcuno inscio, li Rettori, debbano far saper, & intimar alli Deputati, ò Merighi di ciascuno loco, e Villa della Iurisdittion sua, che non permettino alcuno intrar nel possesso temporale delli Beneficij di essi Lochi, & Ville, ne apprendere cosa alcuna delle Intrade de quelli, se non de Mandato delli Rettori loro in execution de Littere della Signoria Nostra, ouero di questo Consiglio, vt supra. Ma subito hauuta la notitia del vacare, ouer renuntia, & cessione, ouer permutation fatta di tal beneficij delli lochi, ouer Ville loro, retenendo, opponendo, e facendo star in sequestro tutte, & cadauna sorte de Intrate di essi Beneficij, lo facciano sapere al Rettore, ouer Rettori della Città, ò loco, sotto la iurisdittion di quali i faranno. Il che se così per loro deputati, ò Merighi non fara seruato, cadere debbano ciascuno di essi alla pena de Ducati 50. Della qual hauer debba esso Rettore vno terzo, l'altro terzo l'accusatore, & l'altro terzo l'Hospedal della Pietà, & ditto sequestro habbia à continuar, sin tanto a ditti Rettori faranno presentate le Lettere di possesso vt supra. Li quali Rettori intendendo purche alcuno altramente s'intromettesse in ditti possessi, ò Intrate, li debbano immediate far remouer, suspendendo la possessione temporale, & sequestrando le Intrate, vt supra, sotto pena à essi Rettori in ciascun caso di contrafattion dell'obseruantia della Parte presente de Ducati 500. d'Oro per ogni

C c

volta



D E C R E T A

volta da esser scossa ne li soi Beni per cadaun de li Auogadori de Commun senza altro Consiglio, vn terzo della qual pena sia di quello, ò quelli Auogadori faranno la esecutione, vn terzo all'accusator, & l'altro all'hospedal de la Pictà, ne de alcuna de le preditte pene, possi essere fatta gratia, ne remission, ò recompensation, saluo per li sei Consiglieri, tre Capi di Quaranta 36., & de 40., & li 5. festi del Nostro Maggior Consiglio. Et la presente Parte sia mandata à ciascun Rettor Nostro, sì da parte di Terra, come da Mare, & sia posta ne le Commissioni di quelli succederanno di tempo in tempo, acciò vn tanto bono, & saluberrimo ordine fortisca la debita esecutione. Et debba il Cancellier Grande Nostro dar cargo à vno della Cancellaria Nostra, & tener dui Libri, sopra quali di tempo in tempo si debba notar quelli haueranno tolti li possessi de Beneficij, & doue i faranno à Territorio per Territorio; cioè sopra vn libro li Beneficij de ducati 100. in sù, & sopra l'altro da ditta summa in giù. Et vno altro libro da notare li possessi, che faranno dati per li Rettori de le Isole Nostre de Cipro, & Candia de Ducati 100. in giù, & per quelli da Corfù in qua da Ducati 40. in giù, & per li Rettori da parte da Terra da Ducati 20. in giù, acciò si possi vedere il tutto chiaramente.

Che non si possi lassar Stabile alcuno ad Pias Causas, oltra due Anni.

¶ *In Maggior Consoglio 1536. ultimo Decembre.*

Vide ca. 59.
lib. 6. cum
quo concor-
dat.

NON è da permetter, che tutti li Stabili di questa Città vadino in Ecclesiastici per via de Legati, ò de donation si fanno ad Pias Causas, come bona parte sono andati: alche fù ben prouisto per li Maggiori Nostri statuendo, che non si potesse lassar, ouer disponer altramente di alcuno Stabile di questa Città ad Pias Causas in perpetuo, ouer per più tempo, che per Anni diese: ma non essendo tal ordine sta seruato, il che è da creder sij processo per il termine troppo longo, che si haueua da vender ditti Stabili, & essendo però da proueder di nouo, come richiede vna cosi importante Materia, così per lo interesse Publico, come priuato.

L'Anderà Parte, che senza derogation delle altre Parte prese in questa materia, per quãto aspeta alle cose fin'hora successe contra la forma de quelle, le quale etiam siano confermate in cadauna sua parte alla presente Parte non repugnante, sia da nouo preso, & statuito, che non si possi per alcun lassar, ouer per donation inter viuos dar alcun suo stabile posto in questa Città, ouer nel Dogado, ouer obligar quello ad Pias Causas in perpetuo, ouer in più tempo di Anni doi. Essendo obligati li Nodari, che faranno rogati di alcun Testamento, ò altro Instrumento, che lassi, doni, ouer oblighi alcun de ditti stabili à ditte Pie Cause per più de ditto tempo (sotto pena de perpetua priuation dell'effercitio del Nodaro in questa Città,) andar à dar in nota il punto di tal Testamento 25. giorni dapoì hauuta la notitia di quelle, & similiter dell'Instrumenti 15. giorni dapoì quelli rogati, all'Officio di 10. Sauij sopra le Decime doue siano tal ponti

notati



notati sopra vn libro à patte. Et passato li ditti Anni doi diti diese Sauij siano tenuti sotto debito di sacramento far vender al publico Incanto ditti stabili vt supra lassati, donati, ouer obligati ad Pias Causas, & il tratto di essi sia mandato alle Procuratie Nostre secondo li ordeni di quelle; doue li Procuratori con interuento delli Commissarij, ò altri Effecutori de ditte ordination, se ne faranno de ditto tratto, habbino a essequir l'ordine di quelli hauerà lassato, donato, ouer alla morte obligato ditto stabile ad Pias Causas, videlicet dando tutto il tratto di quello, se il stabile fara liberamente lassado, ouer per donatiõ inter viuos dato à chi el douerà hauer, ouer distribuendo di quello alli tempi, & in le quantità de danari, & altre cose doueranno esser distribuite, iusta le ordination sopra ciò fatte. Et se per via de Cedula Testamentarie, ouer altramente, che per man de Nodaro farà ordinato de ditti stabili ad Pias Causas per più delli doi Anni, non possino però dette ordination hauer loco, se non secondo l'ordine sopra scritto. Dechiarando, che li ditti 10. Sauij hauer debbino nelle Vendite, che faranno vt supra doi per Cento dal Comprador, da esser diuisi tra loro, & li Nodari, & altri suoi Ministri, si come si fa de simil vtilità al Zudega de Effaminador. Et in tutte ditte Vendite se intendi sempre resseruata ogni ragion de presentation alli propinqui, & collaterali iusta la forma delle Leze Nostre. Et sia mandata la Copia della presente Parte al ditto Ufficio di diese Sauij, & notata sopra il Capitulor di quello.

Che essendo cazzadi tutti li Giudici, tutti debbano giudicare.

¶ In Maggior Consiglio 1425. 10. Iunij.

CVm per Ordines Nostros sit prouisum, quod quando omnes Aduocatores, & similiter Auditores exeunt, omnes intrent, sicut fetuatur de Consiliarijs, & non sit iustum, quod exeuntibus omnibus Consiliarijs, vel Aduocatoribus, aut Auditoribus pro causis coram eis ventilantibus, si causa illa tangeret aliquem ex prædictis in sua specialitate, aut pro filio, patre, fratre, vel vxore, quod de tali causa debeant se impedire.


Vadit Pars, quod occurrente casu, quod Consiliarij, Aduocatores, vel Auditores pro causis coram eis occurrentibus omnes exirent, omnes intrare debeant, secundum ordines nostros. Saluo si dicta causa tangeret aliquem eorum in sua specialitate, vel pro filio, patre, fratre, vel vxore in quo casu dictus talis non debeat se impedire, sed alijs remanentes, non obstante, quod expellerent pro alijs, quam pro specificatis superius remaneant, & exercent sua Officia, ac si forent expulsi. Et similiter obseruetur de alijs Officijs, quæ essent ad istam conditionem.

Ordine dell' hora, che li Giudici possono sententiar.

In Maggior Consiglio 1532. 14. Settembre.

L'Anderà Parte, che la deliberation fatta in questo Maggior Consiglio à 13. Marzo 1523. disponente dell' hora dapoi terza, & dapoi Vespe-

Vide partē
1325.5. Apri.
M. C. in auct.
cons. 28



D E C R E T A

ro, sij reformata in questo modo, videlicet. Che li Giudici Nostri de Rialto, & S. Marco da mezo Marzo fin mezo Settembrio possano sententiar hora mezza dapoì Vespero de San Marco, & da mezzo Settembrio fin mezo Marzo, che è l'Autunno, & Inuerno, vno quarto de hora dapoì Terza la mattina, & cosi vno quarto de hora dapoì il Vespero di S. Marco il dapoì disnar, & far Sententie al tempo sopradetto come per Giustitia gli parerà.


Che li Sudditi, oltra li Contratti fatti in Venetia, non possino esser Citadi à litigar in Venetia.

¶ In Pregadi 1524. 6. Zugno.

Adde partē
1435. v. tim.
Maij in au. c.
conf.

Indoluit coram Dominio Nostro Orator fidelissimæ Nostræ Patriæ Fori Iulij, quòd multi subditi Nostri illius trahuntur in iudicium ad hanc Urbem Nostram, contra formam partis captæ in hoc Consilio die vltimo Martij 1435. qua statutum fuit, quòd subditi Terrarum, & Locorum Nostrorum non traherentur extra forum suum adueniendum huc in iudicium, nisi pro debitis, & contractibus factis in hac Vrbe: cumque id cedat graui impensæ, & damno prædictis ipsius Patriæ Nostræ, supplicauit velimus prouidere eis opportunè, & ideò cum ita Iustitiæ, & honestati conueniat, quod fiat, nec solum pro ipsis, sed etiam in genere pro omnibus alijs subditis Nostris.

Vadit Pars, quod confirmando partem superscriptam, diei vltimi Martij 1435. quæ ad vnguem debeat obseruari, vt in ea, authoritate huius Consilij ipsi ad eatur. Quod aliquis subditus Noster, tam dictæ Patriæ Forij Iulij, quam omnium aliarum Terrarum, & Locorum Nostrorum etiam pro scriptis, siue alijs Contractibus, qui dicant, a chi presentera, non factis in hac Vrbe Nostra, non possit trahi hunc in iudicium. Nec possit scribi per aliquod Officium huius Urbis Magistratibus extra ipsam, nisi miserit exempla contractuum, & Causarum propter quos, & quas debeat citari aliquis inclusum in Litteris Citationum, & ipsi Rectores, aut Magistratus non sint obligati exequi Citationes ipsas, nisi præmissis expressis, videlicet pro scriptis, aut Contractibus non factis in hac Vrbe vt dictum est. Vltèrius qui introductus est, quod à multis, & maxime Hæbreis, pro solutione eius quod debent diuersis Officijs huius Urbis assignantur illi, quorum Creditores sunt pro Creditis contractis quouis modo extra hanc Urbem, & ipsi postea citantur ad veniendum huc in iudicium coram dictis Officijs: Idcirco, vt prouideantur itidem huc inconuenienti, captum sit, quod etiam pro dictis Creditis, quæ assignabuntur Officijs, aliquis subditus Noster, non possit trahi extra forum suum, sed debeat seruari in omnibus vt supra. Omnes autem citationes Causarum prædictorum scriptorum, aut Contractuum, & etiam Creditorum, quæ assignata essent Officijs, non factorum in hac vrbe, quæ in ipsa penderent in iudicio, suspen-



suspense sint , ita vt amplius non procedatur hic in ipsis , sed remittatur quisque citatorum suo foro competenti , vt iustum est . Et mittatur hæc pars omnibus Rectoribus nostris , pro eius debita obseruantia . Item Officijs prout necesse erit .

Ant. Pinardus Duc. Not.

Ordine delli Notari , quando se gli presenta Cedule Testamentarie de mano del Testador , ouero de altra .

¶ *In Maggio Conf. 1400. 26. Nouembre .*

Quia sæpe occurrit , quod per Testatores , & Testatrices præsententur Notarijs Venetiarum Cœdulæ suorum Testatorum scriptæ aliena manu , in quo possunt committi multæ fraudes nisi prouideatur .

Vadit Pars , quod de cœtero , quando Notarij Venetiarum vocati fuerint ad accipiendum preces alicuius Testamenti , & eis per Testatorem , vel Testatricem præsentata fuit aliqua Cedula pro Testamento clausa , vel non clausa , debeant dicti Notarij antequam accipiant preces interrogare eum , vel eam , si dicta Cedula erit scripta manu ipsorum , aut non ? & si ipsis responsum fuerit per dictum Testatorem , vel Testatricem , quod sic tunc dicti Notarij accipiant preces secundum vsu , & valeat Testamentum . Si verò Testator , vel Testatrix diceret , quod dicta Cedula esset scripta aliena manu , tunc Notarij teneantur , & debeant legere dictam Cedulam ipsi Testatori , vel Testatrici , soli quod non sit ibi aliquis ad obuiandum fraudibus , quæ committi possunt : & si dicent bene stare , accipiant preces . Si verò dicent de non , nullo modo accipiant preces , sed scribant , & nutent Notarij , secundum quod sibi dictum fuerit per dictum Testatorem .

Et prædicta obseruare teneantur Notarij sub pœna priuationis Notariæ . Et in casu , quod aliquod Testamentum esset rogatum , vel redactum in publicam formam contra id quod dictum est , sit nullius valoris , nec habeatur pro Testamento .

Verum quia possent committi multæ fraudes per Testantes , eo quod interrogati per Notarium , seu Notarios , si talis Cedula sit scripta manu sua , posset responderi , quod sic , & tamen non esset : Ordinetur quod si aliquis Testator , vel Testatrix dixerit dictam Cedulam esse manu sua scriptam , & postea reueriatur non esse verum , quod dicta Cedula nullo modo habeatur nec haberi possit pro Testamento , nec vim aliquam habere possit , ac si iacta seu rogata non fuisset .

Ex Lib. Leona fol. 110.

C c 3

Che



Sup. vt in c
To. lib. 6. &
c. 16. ciuldē
Libri, & in
consul. conf.
19. per partē
1474. 21.
Decemb.

D E C R E T A

*Che li Nodari sotto pena, scriuer debbano le proprie, & istesse parole
volgare, che li diranno li Testadori.*

¶ *In Maggior Conf. 1531. 25. Gennaio.*

IL Dominio Nostro hà sempre inuigilato, & prouisto con varie Leggi alla più importante di tutte le altre cose, che è pertinente alla facultà delli Cittadini nostri, il modo di far, & ordinar li Testamenti si serua, & perche l'occorre di nuouo più Cause, & controuerfie per difetto delli Nodari, i quali voleno scriuer latine la estension di quella, ponendo vocaboli, & parole di sua testa, molto diuerse, & contrarie alla volonta, & disposition delli Testadori, contra la sua intentione, & oltra di ciò par quasi sia impossibile, che l'istesse parole latine si possino esponer ad vnguem in volgar, iusta l'ordine istesso del Testador: perche parte per li diuersi significati delli vocabuli latini, sottilizati dalle varie astutie delli Auocati, & parte per infatiabil opinion de litiganti la volontà del Testador si comenta il più delle volte, & s'espone, ò al tutto contraria del suo proprio ordine, o sotto diuersi sensi, & significati esposte, però accioche la propria intention del Testador sia ad litteram notata senza niuna altra esposizione.

L'Andarà Parte, che de cætero (salue sempre, & risseruate tutte le Leze sopra ciò disponenti) sia aggiunto, & dichiarito, che tutti li Nodari torranno li preghi delli Testamenti, & similiter li Codicilli, siano obligati quelli scriuer volgarmente, & notar quelle proprie, & istesse parole, che dirà il Testador, a fine, & effetto, che si possi dinotar, & intender la pura, & mera volonta di Testadori senza altra esposizione, sotto pena alli Nodari de Ducati 500. da esser scossi per li Auogadori nostri de Commun, & priuation della Nodaria in perpetuo, à fine, che la propria volontà delli Defunti fortisca vt supra il suo debito effetto. Et questo s'intenda solum de tutti li Testamenti, che de cætero quomodocumque si faranno in questa nostra Città di Venetia. Et la presente Parte sij publicata sù le scale di San Marco, & Rialto, & intimata à tutti li Nodari di questa Città nostra.

*Che li figliuoli nasciuti doppo il Testamento delli loro Padri,
rompino esso Testamento.*

¶ *In Maggior Conf. 1418. 29. Marzo.*

CVm multoties per elapsum occurrerit, quod multi rogauerunt, & fecerunt Testamenta sua, non habentes filios, vel filias, in quibus Testamentis nullam fecerunt mentionem de posthumis, aut filijs, vel filiabus qui oriuntur post condita Testamenta prædicta, & acciderit quod factis, & rogatis Testamentis prædictis Testatores ipsi habuerunt, tam filios, quam filias, & mortui sunt nullo alio condito Testamento, & nulla facta mentione de filijs, aut filiabus suis prædictis, & ipsi Testataribus mortuis dicta eorum Testamenta releuantur in publicam formam, vigore Statuti nostri
conti-



continentis, quod vltima ordinatio semper tenenda est, & releuatis dictis Testamentis in publicam formam filij, & filiaë remanent exclusi ab hæreditate prædicta paterna, quod est inhumanum, & contra omnia iura mundi, & ob hoc multæ lites, & differentiaë ortæ sunt, & quotidie oriuntur, & iustum, & pium sit super hoc prouidere.

Vadit Pars, quod si de cætero aliquis fecerit, vel rogauerit Testamentum suum tempore quo non haberet filios, vel filias, & post conditum Testamentum suum habebit filios, vel filias, ortos, vel ortas post Testamentum prædictum, in quo Testamento de dictis filijs, vel filiabus postea natis, & viuentibus tempore mortis dicti Testatoris, vel posthumis nullam fecerit mentionem: Quod tale Testamentum nullius esse debeat efficaciaë, vel vigoris, & pro nullo habeatur, & reputetur, & bona talis Testatoris deueniant in illum, vel illos ad quem, vel ad quos de iure spectabunt. Et istud idem obseruetur de Testamentis Mulierum, quæ haberent filios, vel filias post condita Testamenta sua, & in ipsis de dictis filijs, vel filiabus nullam fecerit mentionem, vt superius continetur. Et debeat præsens pars in publico a renego, quòd fiet poni, & publicari.

Iul. Gherardus Duc. Not.

Ordine di refutar li Beni Hereditarij.

¶ *In Pregadi 1503. 16. Febraro.*

QVando alcun, ò Gentil' homo, ò Cittadin, ò altri veniranno à morte, se i loro figlioli, nepoti, ò quelli, che haueran ad esser Hcredi, & successori de ditta Heredita, pretenderanno non voler esser obligati alla satisfattion delli debiti, che questi tali haueffero alla Sig. nostra, siano obligati, & debbano quelli, cioè, che si attroueranno presenti al tempo della morte, frà termine de dui mesi dopò ditta morte, & quelli, che proueranno in effetto essersi trouati absenti (dechiarendo tal absentia intendersi de là del Quarner, ouero de la delle Alpe) frà termine de vno Anno subsequente all'Officio di Gouveruatori nostri dell'Intrade, in presentia de tutti loro, publiche dichiarir, & refutar, & renuntiar tutti li Beni paterni, ò de altri, la Eradità de quali quouismodo gli haueffe ad aspettar, & insieme consignar immediate tutti li Libri, & Scritture del Defunto con vno Inuentario particular de tutti li Beni, si mobili, come stabili, che haueranno trouati tempore mortis, della qual renuntia, & consignation far si deue autentica nota sopra vn Libro à questo specifiche deputato, il che fatto, debbano li detti Governatori immediate, ouer il giorno seguente, venir alla presentia della S.N. in Collegio insieme con detti refutanti, alli quali sia dato solenne Sacramento, se faranno altri Beni del Defunto, ò Scritture oltra le presentate: poi veramente li ditti Governadori siano obligati, sub debito sacramenti, far qualunque possibile Inquisition, se ne faranno altri Beni de ditti Defunti, & proueder (, se possibil farà) alla debita satisfattion della

C c 4

Signoria



D E C R E T A

Signoria Nostra, come è conueniente. Dichiarando, che se mai in alcun tempo si trouerà i preditti renuntianti hauer aliquo modo altri Beni de ditti Defunti, quoquo modo per qualunque summa, oltre la pena, che faranno incorfi del periurio, siano, & esser debbino astretti alla integra satisfattion de detti Beni, non obstante alcuna renuntia fatta, con pena della mità più di quello sarà il debito: la mità della qual sia dell'accusador, per il qual si hauerà hauuta la verità, da esser tenuto secreto: & l'altra mità de detti Governadori. Quelli veramente, che precise, & ad vnguem non offerueranno il presente ordine, possano, & debbano sempre esser astretti alla satisfattion delli anteditti debiti, ne accettar si possa alcuna escusation, ne quouis modo terminar, ouer deliberar in opposito del presente ordine sotto tutte le pene contenute nella presente parte, che se attrouano nella Cancellaria Nostra.

Die 27. Augusti 1513.

La sopradetta Parte in tutto, & per tutto sia tolta dall'Officio Nostro delli Governadori dell'Intrade, & transferita all'Officio dei Tre Sauij sopra la reuision de Conti da esser per loro offeruata, & essequita, si come prima la si doueua offeruar per essi Governadori Nostri. Dichiarando, che tutti tre li Sauij predetti ogni volta, che i haueranno de simili refutanti all'Officio suo, siano obligati insieme con il Scriuan venir alla Sig. Nostra, & zurar solennemente, se haueranno ad vnguem fatta la debita Inquisition, & execution della parte, & commission sua sopraditta, altramente alcuna expedition fatta non vaglia. Et da mò sia preso; che quelli, che haueranno refutato, & per sua industria essi Tre Sauij troueranno alcuno hauer delli Beni delli Defunti refutati, oltre ogni pena contra li refutanti statutali, debino far pagar vn quarto de più per pena di quanto i hauessino occultato, il qual sia diuiso trà loro Tre Sauij, & suo Officio, & nella istessa pena incorrino quelli, che venissero all'Officio per refudar, e fussero ritrouati in fraude auanti, che fusse admeso il renuntiar, ouer refutar loro.

Che li stabili conditionati si possino alienar, seruata la forma qui descritta.

¶ In Pregadi 1546. 4. Settembre, & Mag. Cons.

QVasi tutte le Case, che si vedeno destrutte in questa Nostra Città sono poste per li Testadori, Conditioni, & Fideicommissi, li quali non potiendo li V usufruttuarij lassar alli loro Heredi, secondo le proprie volontà di cadauno, lassano andar in desolazione, & ruina, ne etiam per quelle curano pagar le debite Angarie: Onde ne segue prima effetto contrario alla intentione di colui, che hà sottoposto tal stabile a Fideicommissio, imperochè essendo quello rouinato, il Sustrituto, ne altri beneficiati non ne possono receuer comodo alcuno: dapoi ne segue il danno publico, che
non



non si pagano le Angarie, come è detto, & etiam la deformatione della Città per tal frequente ruina, come si vede alli quali inconuenienti essendo necessario proueder, & massime che le ordinationi delli Testadori, quanto più far se possa, habbino luogo.

L'andera parte, che sia dato facultà alli Proueditori de Commun, prima circa li stabili conditionati de questa Città, vt supra li quali già sono dessolati, & andati in ruina: che ogni volta che saranno richiesti dalli beneficiati, & interessadi de presenti Possessori, & etiam da quelli che haue- ranno a succeder de proximo, che tali stabili siano venduti, ouer liuellati, possino (veduti prima diligentemente, & conosciuti, che non si possino al- tramente reparar) quelli vender per Incanto, & non altramente: douendo etiam far far de ciò prima le Proclame nelli luoghi soliti, & al terzo Incanto deliberarli, ouer liuellarli per beneficio, & utile di quelli a cui de rason aspetteranno, & il danaro sia posto in un Scrigno a parte nell' Ufficio di Camerlenghi de Commun da esser inuestiti per essi Proueditori de Com- mun in tanto altro stabile, ouer Possession de fuora, come meglio li pare- rà, hauendo rispetto alle ordinationi delli Testadori, & che quelle possi- no meglio, & più facilmente esser offeruate: & quello, che in tal modo si comprerà resti ad unguem sottoposto, & obligato a tutte quelle condi- tioni, & fideicommissi, che erano obnosij li primi stabili venduti. Et me- desimamente se si liuelleranno, restino li Liuelli obligati, ut supra.

Circa veramente li stabili già conditionati, & che si conseruano in sta- to conueniente, & quelli, che nel aduenir se conditioneranno, sia offerua- to lo infra scritto ordine, che de presenti sia fatto publicar per essi Prouedi- tori, che tutti li stabili già conditionati siano dati in nota al loro Ufficio, delli quali se debba tenir un Libro particular, & ordinato a contrata per contrata, & quelli stabili, che nel aduenir se conditioneranno siano obli- gati li Nodari (sotto pena de Ducati 200. ogni volta, che mancheranno, la qual pena sia diuisa per mità fra l' Ufficio de essi Proueditori, & l' Arse- nal,) darli in nota ad esso Ufficio al tempo della morte delli Testadori, il che sia posto nel Capitolar de tutti li Nodari de questa Città, accioche ca- dauno de loro così debbano offeruar, delli quali tutti stabili debbano essi Proueditori hauer diligente cura, che siano conseruati, & mantenuti in concio, & colmo, hauendo appresso il debito rispetto alle Angarie, che si haueranno per quelli a pagar. Et se occorrera a tali stabili in tempo alcu- no qualche ruina, & disconzò, si che non potessino esser reparati, possino li ditti Proueditori far di quelli, ciò che di sopra è dechiarito delli stabi- li già ruinati.

Non se intendendo però esser seruata la via della gratia quelli, che per euidente utilità supplicassero de poter vender, permutar, ò liuellar li lor stabili conditionati, & che non fussero ruinati, la qual gratia seruatis ser- uandis se li possa concieder ordinariamente, & con li 5. festi del nostro mazor Conf. nel qual etiam la presente parte se habbia metter.

Ex Capit. D. Prouis. Com. fol. 121.

Che



D E C R E T A

Che li Sopragastaldi non diano possesso de alcunobene, se non citati li possessori.

¶ *In M. Conf. 1475. 27. Febraro.*

INualuit hæc consuetudo, quòd in executione sententiarum, Supragastaldiones, siue Gastaldiones, & Præcones iussu eorum, ex pellunt de possessione multos possidentes domos, siue prædia, antequam illos audiant, & intelligant, quod titulo, & verè possident, quòd meretur correctionem, propterea sancitum sit, quòd vigore alicuius sententiæ, quæ non sit de domo, prædio, siue re possessa ab aliquo, (quoniam tales sententiæ sunt diffinitivæ: & antequam fiant, audiuntur audiendi) non possit aliquis de possessione alicuius rei, tam in hac Ciuitate, quam extra expelli, nisi prius citetur, & audiatur à Supragastaldionibus.

Ex libro Regina, fol. 155.


Che non si possino intrrometter per debito publico, ò priuato Animaline Instrumenti pertinenti all' Agricultura.

¶ *In Pregadi 1461. 20. Ottobre.*

ALias 1458. die 11. Decembris pro euidenti utilitate subditorum, & districtus terrarum, & locorum nostrorum a parte terræ, in isto Consilio captum fuit. Quòd pro aliquo debito publico, vel priuato non possint accipi pro pignore Animalia Bouina a laborerio, modo aliquo, vel ingenio, neque tangi, vel vendi: sed executio debiti ipsorum districtualium fieri possit contra personas debitorum, & alia quælibet bona sua tam mobilia, quam immobilia, quæ pars utilissima fuit, pro ut clarissimo compertum est: Verum ab aliquo tempore citra cœptum est dictis subditis districtualibus nostris accipi pro pignore currus, vomeres, falces, & alia instrumenta pertinentia ad Agriculturam, quibus priuati coguntur decetere terras, & loca nostra, & per alia vagare cum pauperulis famulis suis, & etiam si humanum super hoc prouidere: maxime, quia in aliquibus ex Terris Nostris, per statuta ipsarum prohibitum est, similia instrumenta accipere pro pignore.

Vadit pars, quòd de cætero pro aliquo debito publico, vel priuato non possint intrromitti, & accipi pro pignore, Boues currus, falces, vomeres, & alia omnia instrumenta pertinentia ad Agriculturam: sed possint pro debitis ipsi subditi, & districtuales pignorari in personis: & eorum quælibet bona, tam mobilia, quam immobilia vendi. Et scribatur, & mandetur omnibus rectoribus Nostri Ciuitatum, & locorum nostrorum, quod hanc partem obseruare debeant, & inuiolabiliter obser-

Addep. 1596
30. Maii in-
fra.



obseruari, faciant, sub p̄na Ducat. 100. in suis propriis bonis; & eam publicari facere in locis consuetis suorum regiminum, & in actis ibi registrari.

Ex Capitulari Aud. no. S. cap. 212.

Che non si possi intrometter prouisioni, doni, ouero salari dati per la Signoria di Venetia.

¶ *In Mazor Conf. 1399. 13. Luio.*

VAdit pars, quòd terminetur, & diffiniatur auctoritate huius Consilij, quòd prædicta prouisio dictorum Pauli, & Girardini de Cumaruto non potuerit, possit, nec debeat intromitti vigore dicti diudicatus. Et quòd de cætero aliquod domum, prouisio, vel salarium quod datur, vel de cætero dabitur per Nostrum Commune alicui personæ cuiuscumque conditionis existat, non possit per aliquam sententiam iudicatum, vel aliter intromitti, vllò modo, vel ingenio, secundum quod est hæctenus obseruatum. Et hoc addatur in promissione Excelentiss. Dom. Ducis.

Corr. cū in
fract. partib.
1496. 11. Iuni
1552. 30. Iun.
1563. 29. Dec.
1506. 17. Iun.
& 1461. 27.
Iunii.

Ex libro, Leona, fol. 103.

Che li possessori di 30. anni, siano legitimi possessori.

¶ *In Pregadi 1438. 28. Febraro.*

VAdit pars, quòd auctoritate huius Consilij firmetur; Quòd omnes illi, qui per annos 30. quietè ac pacifice possiderint domum, vel possessionem aliquam in Ciuitate Brixienti, intelligantur, & sint veri, ac legitimi possessores; Nec contra eos possit inquiri, nec aliquo modo molestari debeant: nec ex præsumptione, quod fuerint bona rebellum, nec sub aliquo colore, forma, vel ingenio: Sed pacificè, ac quietè possideant, sicuti omnis æquitas exposcint. Et hoc obseruetur in reliquis Ciuitatibus, & locis Domini nostri.

Confirmation della parte predetta. Et de l'ordine di proceder sopra ciò.

¶ *In Consil. X. con zonta 2. 36. 11. Zugno.*

SVnt in hac Vrbe Nostra iamdiu. Oratores fidelissimarum Communitatum Nostrarum, Paduæ, Veronæ, Taruisi, & Fori Iulij, omnes conquerentes verbis plenis amaritudine, & dolore, de quibusdam conficationibus contra eos factis, & circa hoc adducentes plurima notabilia in conuenientia, & disordines secutos, & secuturos, nisi conuenienter pro-



D E C R E T A

prouideatur: Idcirco cum nihil sit æque odiosum, ac scandalosum rationibus notissimis unicuique huius Consilij, quam eiusmodi materiã confiscationum, sitque imprimis, & ante omnia recidentia radix, quæ parturit tam malos fructus, remouendaque facilitas a nostris ministris deueniendi ad tales actus, sine expressis, & euidentissimis rationibus, ut subditi nostri potius sententiant benignitatem, & liberalitatem Status Nostri quam timere habeant seueritatem, & rigorem alicuius nostri representantis.

Vadit pars, quod primum confirmatis, saluis, & reseruatis, ac in suo robore, & vigore permanentibus omnibus, & singulis partibus, ordinibus, & legibus in hac materia deliberatis, tam per hoc Consilium, quam per Consilium Rogatorum, & maxime, & potissimum illis, quæ volunt, & statuunt, non posse confiscari, nec etiam aliquo modo inquiri, aut procedi super possessionibus, & bonis quibuscumque Dominiij Nostri pacificè possessis per annos triginta; Quæ quidem partes, & leges cum omni plenitudine debeant obseruari cum omnibus capitulis; & conditionibus in eis appositis, & declaratis. Et insuper auctoritate huius Consilij extendi debeant, non solum ad Paduanos, Veronenses, Brixieneses, & Rauenses, & Foriulienses, sed etiam ad omnes alios fideles Subditos nostros indifferenter; Adeo quod super prædictis bonis per triginta annos pacificè possessis, non solum fieri non possit aliqua confiscatio, sed nec acceptari quidem aliqua denuntia, aut conscientia, quæ porrigeretur alicui magistratui nostro.

Captum præterea, & firmissimè statutum additum, & ordinatum sit decreto huius Consilij cum additione, quantum ad bonam nostram Dominiij usurpata, & possessa citra annos triginta, quod in talibus causis per nullum Rectorem, aut Officialem nostrum cuiuscumque generis, tam intus, quam extra hanc Ciuitatem nostram, procedi aliquo modo possit, nisi seruato ordine infra scripto: videlicet.

Quandocumque fiet denuncia, manifestatio conscientia, aut propositio aliqua bonorum nostri Dominiij ab aliquo usurpatorum à dicto tempore annorum triginta, tunc Rector, aut Officialis, siue alius cui talis denuncia facta fuerit, teneatur illam præsentare, aut præsentari facere capitibus huius Consilij, cum omnibus aliis scripturis, quæ simul cum denuncia præsentatæ fuissent, aut allegatæ, & in hoc casu ipsa capita videre diligenter debeant, ac examinare denunciam, & scripturas eis præsentata, & si eis videbitur, talem manifestationem esse rationabilem, & non contrauenire legibus, & ordinibus in hac materia disponentibus, tunc venire possint, & ponere huic Consilio interueniente Collegio, dando facultatem, & libertatem Rectoribus aut Officialibus, quibus res denunciata fuit procedendi per iustitiam, & iusta eorum conscientias, ad illos actus prolationes, & sententias, quæ ipsis videbuntur: factis autem processibus, & sententiis, si ab ipsi sententiis à parte sententiata pro uocatum, & appellatum fuerit, denuo ipsi processus, & sententiæ præsentari debeant capitibus antedictis: qui teneantur deducere eas ad hoc
Consi-



Consilium interueniente Collegio, & si ex forma processus, & ex scripturis præsentatis post denuntiam, & ab ambabus partibus productis constiterit non fuisse contra factum Partibus, & Ordinibus supra scriptis, & maxime circa præscriptionem annorum triginta, eo casu per idem Consilium dari, & deputari debeat illud, vel illa Consilia, aut Collegia auditura, & terminatura super appellatione dictarum sententiarum, & actuum sicuti conueniens fuerit iudicatum iuxta qualitatem, & importantiam earum, & alias circumstantias interuenientium, debeatque hic modus inuiolabiliter obseruari.

Et demum, vt in eiusmodi confiscationibus cum omni consideratione, & maturitate procedatur captum quoque, & statutum sit, quod nullus Officialis Nostræ huius Ciuitatis facere possit per se solum aliquo modo, forma, vel ingenio, aliquem actum pertinentem confiscationibus sed fieri possint, & debeant ipsi actus per maiorem partem illius Magistratus, aut Officij, cum denuntia facta fuerit, aut manifestatio seruato tamen Ordine supra scripto, cui nullo pacto liceat contra fieri.

¶ *In Conf. X. con zonta. 1506. 19. Marzo.*

Quoniam Oratores Fidelissimæ Patriæ Nostræ Fori Iulij ad præsentiam Domini Nostri primum, & subsequenter capitum huius Consilij comparentes, cum magna instantia supplicarunt, pro infra scripta reformatione partis captæ in hoc Consil. cum additione 1496. 11. Iun. Et per quam datur modus Rectoribus Nostris de extra, & Officialibus Nostris de intus, seruandus super denuncijs illis factis de illis, & contra illos, qui dicuntur ab annis triginta infra vsurpasse, & in se conuertente possessiones, & bona spectantia Dominio Nostro, & supplicatio eorum videatur bene conueniens, & honesta, & omni iuri bene consentiens, ea propter.

Vadit pars, quod salua, & reseruata pars prædicta 1496. in reliquis omnibus partibus suis, vt iacet addatur, & in tantum iuxta eorum supplicatione reformetur; siquidem aliqui Rectores, vel Officiales Nostris iam intus, quam extra, non possint de cætero habere licentiam ab hoc Consilio procedendi contra aliquam personam, aut formandi Processum occasionibus in præscripta parte dictis, super aliquibus bonis, nisi prius citatis, & auditis in contradictorio iudicio possessoribus bonorum, de quibus agi prætenderetur. Et coram capitibus huius Consilij, primo, & ante omnia admitti debeant probationes possessorum, volentium probare, se vltra annos triginta possedisse, & alia de iuribus suis ad informationem capitum, & huius Consilij, pro obseruatione partis præscriptæ.



D E C R E T A

Che le predette parte di possessori di 30. anni, non habbino loco nell'Officio de'li Cataueri.

¶ *In Confil. X. con zonta 1532. 30. Zugno.*

CHe per le cose hora intese dalla supplica esportane dalli Cataueri Nostri, per Auctorità di questo Consiglio sia dechiarito, li casi suoi in materia confiscationis de beni, che constandosi per publici instrumenti, & legitime iustificacion di esser stati essi beni de priuate persone, & per tempora vsurpati, & malo modo detenuti da altri particolari, & priuati, come possessori di mala fede, non se intendino compresi dalle leze di questo Consiglio, del 1495. & 1496. quominus li detti Cataueri non habbino possuto, & possino ben confiscar, si a beneficio del publico, mancando detti beni da legitimi heredi, come a particular commodo quando si troueranno heredi delli detti, & seruatis, seruandis habbiano ad esquir le leggi, & costumi del loro Officio, saluis semper iuribus omnium personarum quouis modo, & qualitercumque.

Gaspar Vidua Duc. Not.


Che le predette parte di possessori di 30. anni, non habbiano loco nelli beni feudali.

¶ *In Conf. X. con zonta 1563. 29. Decembre.*

ANcora che da diuerse prouisioni, & Ordeni fatti in più tempi da rappresentanti nostri, & confirmati dal Collegio Nostro con interuento delli Capi di questo Consiglio, sia stato prohibito, che per modo alcuno non possano esser vsurpati li beni Feudali della Signor. Nostra, li quali sono li proprij, & patrimoniali beni delli Principi: si vede nondimeno che in diuerse maniere vengono commesse infinite fraude da particolari per vsurpare, & appropriarsi detti beni, & spetialmente col godere occultamente per vn spatio di tempo, quelli senza pagare censo, ne altra recognitione alcuna onde quando poi si vien in notitia d'alcuno de tali vsurpatori, se bene si trouan essi beni descritti nelli Catastici delle Cancellarie delli Rettori Nostri, valendosi essi vsurpatori, & interpretando a loro fauore le leggi di questo Consiglio del 1496. & 1506. sono lasciati in quieto possesso de dette loro vsurpationi: ilche quanto graue danno, & maleficio apporti alla signoria Nostra, si è chiaramente inteso dalla scrittura delli Auuocati Nostri fiscali hora letta: però essendo necessario prouedere a tanto inconueniente.

L'Andera parte, che sia dechiarito, che li vsurpatori de Beni Nostri Feudali non possano in modo, ne per tempo alcuno hauer beneficio ne valersi del fauore delle predette parti 1496. & 1506. ma come fara fatta conscientia ad alcun Rappresentante Nostro di fuori, ouero alli Magi-

strati



strati di questa Città, che siano stati vsurpati da tal sorte beni della Signor. Nostra, giustificata che fara la vsurpatione, debbano quelli seruatis seruandis ritornare nella Signor. Nostra, iuxta li ordeni, & Proclame de li Rappresentanti Nostri predetti, confirmate nel Collegio Nostro con interuento delli Capi di questo Consoglio. E tutte le terminationi fin hora fatte sì dalli Capi di questo Consoglio, come da altri Rappresentanti Nostri contra il presente ordine siano tagliate, & restino di niun valor, & della presente parte ne sia data notitia à tutti li Rettori nostri delle Città da Terra Ferma, & da mare perche l'habbino ad eseguir inuiolabilmente.

Che le preditte parte di possessorio di 30. anni non habbino loco nel Dogado di Venetia.

¶ *In Conf. X. con zonta 1506. 17. Zugno.*

PERche per questo Consoglio di X. fu preso, & dechiarito del 1501. che non s'intenda sottozaser alla prescrizione d'anni 30. tutti i Luoghi Nostri, che sono da li tre porti fin'à Malamocho circumcirca queste nostre lagunc. Et doppo del 1502. fu preso, & deliberato per questo Consoglio, che essendo, stà occupato per Frati, & altri molti luoghi, & cose nel Dogado Nostro, che quelli fosseno commessi alli Proueditori Nostri sopra le Acque, non facendo mention della prescrizione de 30. anni. Et perche el potria nascer qualche cauillatione, per quelli che fusseno sententiati à relassar quello, che hauesseno indebitamente occupato dentro dal Dogado Nostro, allegando che fosseno fuora delli termini sopranominati, videlicet dalli tre Porti à Malamocho, però è da proueder, &

L' Andarà parte, che tutti li Luoghi sotto il Dogado Nostro, quomodocumque occupati, & tenuti, non s'intenda sottozaser alla parte della prescrizione di 30. anni, come nella parte sopradetta, per li luoghi nominati in quella, videlicet, da tre Porti, à Malamocho, per esser i luoghi occupati, stati nel Dogado Nostro sempre liberi da detta prescrizione de anni 30. Sì che li Proueditori, nouamente sopra il Fisco fatti, possino, & debbino, non obstante lapsu temporis, iudicar, & far iustitia per recuperar essi Luoghi tolti, & tenuti sotto il Dogado Nostro indebitamente quomodocumque.

Ex Capitul. Publicorum, fol. 22.

Che le preditte parte di possessori di 30. anni, non habbino loco nelli vsurpatori, oltra li confini comprati.

¶ *Capitolo di una parte di Conf. di X. 1461. 17. Zugno.*

VERUM quia per aliquos Ciues, & Subditos Nostros emptæ fuerunt à Camera Nostra Paduæ, & ab Officialibus Nostris Venetiarum aliaquæ



libi,
u-
vira
cium
mur
No-
lis,
ancat

quali
oni,
& da-
rtu:
monij
(stra
a cre-
nouer
iran-
luoi
trolli
e in
De-
ola-
etia
ma
tutti
nia-
lli,
Pa-
zor-
ue-
sa
la-

